This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 710 596

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

Received FEB 25 1920

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA

DEGLI ATTI UFFICIALI

DELLE LEGGI, DEI DECRETI, DELLE CIRCOLARI

ECC. ECC.

PUBBLICATI NEL REGNO D'ITALIA

nel primo semestre 1864

TOMO XII.

MILANO
COI TIPI DI LUIGI DI GIACOMO PIROLA
1864

Digitized by Google

2-25-28

FEB 25 1928

Digitized by Google

R. Decreto 3 dicembre 1863, n. 1593. — Il Comune di Cazzano Befana è autorizzato a assumere la denominazione di Cazzano-Besana

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto in data 14 dicembre 1862, n. 1054, con cui venne autorizzato il Comune di Cazzano (Milano) ad assumere la denominazione di Cazzano Befana:

Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale 30 ottobre 1862,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Cazzano (Milano) è autorizzato ad assumere la denominazione di *Cazzano-Besana* in vece di quella di Cazzano Befana, autorizzata col precitato Nostro Decreto del 14 dicembre 1862, n. 1054.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 3 dicembre 1863, n. 1594. — Il Comune di Aiello del Sebeto è autorizzato ad assumere la denominazione di Aiello del Sabato.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 22 gennaio scorso, num. 1140, col quale venne autorizzato il Comune di Aiello (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di Aiello del Sebeto;

Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 novembre 1862,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Aiello (Principato Ultra) è autorizzato ad assumere la de-

Digitized by Google

nominazione di *Aiello del Sabato* a vece di quella di Aiello del Sebeto, sanzionata col precitato Nostro Decreto del 22 gennaio scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 3 dicembre 1863, n. 1595. Il Comune di Cava Carpignano è autorizzato ad assumere la denominazione di Cura Carpignano.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Visto il Nostro Decreto 15 marzo scorso, col quale il Comune di Carpignano (Pavia) fu autorizzato ad assumere la denominazione di Cava Carpignano;

Vista la deliberazione 12 settembre 1862 di quel Consiglio comunale,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Carpignano (Pavia) è autorizzato ad assumere la denominazione di *Cura Carpignano* a vece di Cava Carpignano, sanzionata col precitato Nostro Decreto 15 marzo scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 3 dicembre 1863, n. 1596. — Il Comune di Montalto Affugo è autorizzato ad assumere la denominazione di Montalto Uffugo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 4 gennaio scorso, con cui venne autorizzato il Comune di Montalto (Calabria Citra) ad assumere la denominazione di Montalto Affugo;

Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 11 ottobre 1862,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Montalto (Calabria Citra) è autorizzato ad assumere la de-

Digitized by Google

nominazione di *Montalto Uffugo* a vece di quella di Montalto Affugo, sanzionata col precitato Nostro Decreto del 4 gennaio scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 3 dicembre 1863, n. 1597. — Il Comune di Sambuco Labat è autorizzato ad assumere la denominazione di Sambuca Zabut.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 gennaio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 4 gennaio scorso, con cui venne autorizzato il Comune di Sambuca (Girgenti) ad assumere la denominazione di Sambuca Labat:

Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 25 luglio 1862.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Sambuca (Girgenti) è autorizzato ad assumere la denominazione di *Sambuca Zabut* a vece di quella di Sambuca Labat, sanzionata col precitato Nostro Decreto del 4 gennaio scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Contribuzioni dirette, in data 1 gennaio 1864, div. 2ª. — Atti preliminari alla cessazione delle Tesorerie di Circondario.

In virtù del Regio Decreto del 13 dicembre p. p., n. 1582, che sancì un nuovo ordinamento nell'Amministrazione del Tesoro, rimasero definitivamente soppresse, a partire dal 1 gennaio 1864, le Tesorerie esistenti nei Circondari non Capiluoghi di Provincia.

Affinchè l'eseguimento di siffatta disposizione proceda ovunque in modo regolare ed uniforme, venne dalla competente Direzione Generale del Tesoro stabilito:

1. Che i Contabili della riscossione delle imposte sino alla sera del 10 gennaio detto anno possano eseguire versamenti che riguardino l'esercizio 1863 tanto nella rispettiva Tesoreria soppressa, che in quella del Capoluogo di Provincia;

2. Che i versamenti che concernono l'esercizio 1864 debbano farsi esclusivamente e per intiero nella Tesoreria del Capoluogo di Provincia, nella quale dall'11 gennaio dovranno essere effettuati anche i versamenti relativi all'imposta dell'esercizio 1863.

Digitized by Google

I signori Esattori e Ricevitori delle imposte, aventi sede nei Circondari delle dette Tesorerie soppresse, sono perciò invitati di uniformarsi a siffatta disposizione.

Per il Ministro, CARBONE.

Circolare del Ministero delle finanze, in data 1 gennaio 1864, n. 72, agli Uffizî delle gabelle. — Limite minimo dei dazi e delle multe da riscuotersi.

È stato osservato che le dogane riscuotono talvolta dazi per un centesimo e contestano contravvenzioni, le cui multe non raggiungono due o tre centesimi.

Risolvendosi tale procedimento in aggravio e perdita di tempo a danno del commercio e degli uffizi, avverto le dogane di non riscuotere importi daziari per somme che non raggiungano cinque centesimi, nè di far luogo a procedimento contravvenzionale quando il minimo della multa non raggiunga dieci centesimi.

Le direzioni e gli uffizi dipendenti sono incaricati dell'esecuzione.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1604. — Convocazione del collegio elettorale di Salerno.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 corrente dicembre, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Salerno, n. 336.

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Salerno, num. 336, è convocato pel giorno 10 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 17 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1605. — Convocazione del collegio elettorale di Diano.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Diano, n. 345;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Diano, n. 345, è convocato pel giorno 10 gennaio 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 17 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 2 gennaio 1864, n. 1, alle prefetture del Regno. - Opere Pie. - Nomine di Commissarii o Delegati alle Amministrazioni ed ai Tesorieri renitenti alla resa dei conti. — Se possa aver luogo, ed a chi incomba la spesa.

Constando al Ministero che in alcune Provincie del Regno v'hanno non poche Amministrazioni di beneficenza, le quali sono in ritardo da più anni alla resa dei loro conti, od alla formazione di altri atti relativi al loro officio, ho dovuto preoccuparmi dei rimedi che potessero praticarsi affine di non lasciar aggravare un male, che nel mentre nuoce allo sviluppo delle Opere Pie ed impedisce a che sia raggiunto lo scopo avuto dai benefici fondatori, riescirebbe poi a sicuro scapito della situazione patrimoniale delle Opere Pie medesime.

Ho considerato che se per la Legge 3 agosto 1862, furono costituite con grande libertà d'azione le Amministrazioni di beneficenza, tuttavia non si è mancato con essa di assicurare la retta gestione materiale e morale delle medesime rendendo obbligatoria la presentazione dei conti rispettivi dei Tesorieri e degli Amministratori, e sottoponendo i conti stessi all'approvazione dell'autorità tutoria delle Opere Pie, ossia della Deputazione Provinciale.

Ho considerato ancora che nell'essersi, coll'art. 20, mantenuta una superiore vigilanza nel Ministero dell'Interno da esercitarsi, ove d'uopo, con speciali Delegati, fu

Digitized by Google

poi coll'art. 22 data ai Prefetti non solo, ma altresì ai sotto Prefetti la facoltà di procedere in ogni tempo alla verificazione dello stato di Cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere Pie.

Ho considerato infine, che mentre con l'art. 37 si lasciò riserva al Potere Esecutivo di stabilire con Regolamento le norme di esecuzione della Legge, fu da questa senz'altro disposto all'art. 21, che nei casi di riluttanza da parte delle Amministrazioni di adempiere ai proprii carichi, abbia il Governo il diritto di sospenderle o di scioglierle, e di provvedere alla temporanea Amministrazione, od anche alla ricostituzione delle medesime.

Questo rimedio però della sospensione o dello scioglimento delle Amministrazioni apparisce così grave e odioso che il Governo non può determinarsi ad esercitarlo se non nei casi estremi; e d'altronde si verificano delle circostanze, nelle quali riesce inefficace, od anche si appalesa meno acconcio a tutelare l'interesse delle Opere Pie.

Perciò, ad esempio di quanto si pratica per l'Amministrazione Comunale a senso della Legge 23 ottobre 1859, si ravvisa talora più adatta la misura dell'invio di Delegati, o Commissari straordinari per compiere determinate incumbenze.

Ma, poichè la Legge 3 agosto 1862 non contiene una esplicita disposizione su questo riguardo, volle il Ministero fornirsi dell'autorevole avviso del Consiglio di Stato, per sapere se quella non fosse d'ostacolo all'adozione della cennata misura, e come si avesse a provvedere alla relativa spesa.

Ed il lodato Consesso ritenne:

« Che col sussidio delle già accennate disposizioni non vi ha dubbio che possa, anzi debba la Deputazione Provinciale, ed in difetto il Governo, provvedere ad ogni emergenza, onde le prescrizioni della Legge siano osservate, specialmente in ordine alla resa dei conti materiali e morali:

« Che il rimedio della sospensione, o dello scioglimento delle Amministrazioni essendo un mezzo estremo, conviene far procedere l'impiego degli altri dalla Legge indicati, fra cui quello particolarmente dell'invio di Delegati, o Commissari straordinari:

« Che la spesa di questi Delegati debbe essere anticipata dalle Opere Pie, salvo trattisi d'ispezioni fatte in un interesse d'ordine generale, e non particolare di un Istituto, giacchè allora dovrebbe essere sostenuta coi fondi dello Stato:

« Che ove dall'esito della visita sia constatato che gli Amministratori od il Tesoriere siano in colpa, il rimborso della spesa debbe essere posto a loro carico, e portato d'ufficio nei Ruoli di riscossione dei redditi delle Opere Pie, essendovi un principio di diritto comune che non permette siano gli Enti tutelati compromessi per colpa dei loro amministratori:

« Che se le disposizioni con cui dalla Legge 23 ottobre 1859 è segnalato questo provvedimento per rispetto ai Tesorieri ed agli Amministratori Comunali, non furono testualmente riprodotte nella Legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, esse sono abbastanza delineate nei sovracitati articoli di detta Legge e sono tanto più ammessibili a fronte del maggior vincolo di dipendenza, a cui i Pii Istituti sono sottoposti verso la pubblica autorità: mentre i Comuni hanno un'esistenza più autonoma e responsabile in faccia al Corpo Elettorale, anzichè verso l'autorità suddetta. »

Epperciò fu d'avviso « che nel modo anzi accennato si potesse legalmente procedere presentandosi i casi sopradetti di riluttanza da parte degli Amministratori o di Tesorieri delle Opere Pie all'adempimento di obblighi loro imposti dalla Legge. »

Digitized by Google

Nell'adottare un tale parere, il quale risponde precisamente al concetto che mi ero formato al primo esame della questione, ravviso opportuno di portarlo a notizia dei Signori Prefetti e delle Deputazioni Provinciali, perchè abbiano una sicura norma nel provvedere alle emergenze dei lamentati difetti da parte delle Pie Amministrazioni, o dei loro Contabili.

Non occorre di fare l'avvertenza, rilevata eziandio dallo stesso Consiglio di Stato, che lo spediente anzidetto abbia ad essere impiegato con molta riserva ed in quei soli casi in cui riesciti inutili i diffidamenti, l'interesse delle Opere Pie trovisi compromesso per la colpa dei loro Tesorieri od Amministratori. E piuttosto mi farò a raccomandare perchè, qualora vi siano le circostanze opportune, non si esiti dall'adottare o dal proporre lo accennato provvedimento, tenendo il principio, che nel conflitto dei riguardi personali e dell'interesse delle Opere Pie, non si ha da esitare circa la preferenza a cui ha diritto la causa del povero.

Voglia, Signor Prefetto, darmi un cenno di riscontro della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 3 gennaio 1864, div. 6ª, n. 14, ai Prefetti. — Rendite sul Gran Libro di spettanza dei Corpi morali.

Questo Ministero ebbe a conoscere che alcuni Corpi morali ritengono delle Cartelle di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico Nazionale intestate al portatore, invece di farle convertire in nominative, come consiglia la più elementare previdenza, onde guarentire siffatti titoli di credito da ogni possibile rischio.

Ed invero sono frequenti i casi di smarrimento, di furto, d'incendio, ed altri cui vanno esposti tali titoli, perchè le Amministrazioni abbiano a persuadersi della necessità di porvi pronto riparo.

E poichè appunto se ne offre sicurissimo ed ovvio il mezzo nel richiedere che le dette rendite vengano intestate ai Corpi morali da quelle rappresentati, porto fiducia che gli Amministratori non vorranno esporsi da qui innanzi alla grave responsabilità in cui potrebbero incorrere omettendo le cautele consigliate e volute dalla pratica ordinaria di una giudiziosa e regolare gestione.

Impertanto prego la S. V. a voler mettere in sull'avviso le Amministrazioni tutte di Corpi morali; eccitando quelle di esse che si trovassero in possesso di Cartelle di rendita al portatore, a promuoverne tosto la conversione in corrispondenti certificati al nome dell'Istituto cui appartengono.

Ed allo scopo di poter meglio riconoscere se ancora qualche Amministrazione trascuri di adottare siffatta precauzione, gioverebbe il richiedere che nei conti e nei bilanci debba specificarsi se tutte e singole le rendite che ciascun Istituto possiede sul Gran Libro siano intestate al medesimo.

Con quest'opportunità stimo pure utile che alle Amministrazioni si faccia avvertire la convenienza di utilizzare quegli assegni provvisorii che fossero risultati dalla conversione dei vecchi nei nuovi titoli di rendita sul Gran Libro, o riunendoli ad altri assegni, o completandoli mediante l'aggiunta del necessario fondo fino alla somma necessaria per ot-

Digitized by Google

tenere una corrispondente rendita; e ciò per evitare la perdita dell'interesse che ridonda al Corpo morale dal ritenerli improduttivi.

Dacchè colla Circolare del 10 settembre 1863, N. 137, ebbi a partecipare le nuove istruzioni compilate allo scopo di agevolare alle Amministrazioni il procedimento per l'acquisto di rendita sul Gran Libro, avrei creduto che esse ne avrebbero fatto uso in modo più largo e frequente; invece rilevai, da ragguagli pervenutimi, che siffatto investimento di capitali non è studiosamente ricercato quanto dovrebbesi.

Il che avviene forse per la ragione che non è ancora abbastanza considerata l'idea della somma utilità dell'impiego suddetto, il quale, mentre riesce il più lucroso e sicuro offre ad un tempo il pregio della facile e puntuale riscossione dei proventi, senza apportare impacci a chi li debbe amministrare.

E qui cade in acconcio ancora di confrontare il beneficio del possesso di tali rendite con quello di beni stabili, i quali, per essere o isolati, o posti in diverse località, e di difficile sorveglianza, tornano ai Corpi morali d'incomodo anzichè di vantaggio. Sul qual proposito mi ristringo ad accennare, senza ripeterle, le considerazioni svolte nella precedente Circolare del 28 novembre 1862, N. 145, relativa all'investimento dei capitali delle Opere pie in rendite sul Gran Libro.

Le quali considerazioni desidererei che la S. V., ed ove d'uopo di concerto con la Deputazione Provinciale, sottoponesse all'attenzione delle Amministrazioni dei Corpi morali a modo di suggerimento, cogliendo occasione dalle comunicazioni ch'Ella dovrà loro fare a proposito della presente.

Confido, mercè la zelante cooperazione della S. V., che i dati consigli ed avvertimenti non saranno per mancare di sicuro effetto.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 13 *dicembre* 1863, *n.* 1585. — *Il Direttore della Colonia posta nelle Isole Tremiti (Capitanata) è autorizzato ad esercitare le funzioni di Amministratore locale e di Ufficiale governativo.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Le piccole Isole di S. Nicola, di S. Domino, della Capperaia e del Cretaccio formano nel mare Adriatico un gruppo conosciuto sotto il nome di Isole di Tremiti e posto dirimpetto alle falde Garganiche. Esse sono un possedimento demaniale compreso nel mandamento di Serracapriola in Capitanata, ma non si trovano aggregate ad alcun Comune, nè costituiscono un Comune da sè, non sono accatastate nè soggette ad imposta di sorta, e servono presentemente di sede ad una colonia penale di relegati, ed agl'individui assoggettati a domicilio coatto in forza della legge sul brigantaggio.

Ora mancando quelle Isole di qualunque rappresentanza municipale, mentre più che altre località ne abbisognino in riguardo ai molti provvedimenti che esige la posizione loro, sia nell'interesse dello stabilimento carcerario, sia in quello degl'individui che vi hanno soggiorno, le funzioni di Sindaco e di Uffiziale dello stato civile vennero eserci-

Digitized by Google

tate finora di fatto, ma senza alcuna speciale delegazione, ora dal Direttore della Colonia, ora dal Comandante militare.

Importa pertanto di regolarizzare in qualche modo questo anormale stato di cose, acciò gli atti compiuti dal Direttore della Colonia nell'anzidetta qualità possano all'occorrenza avere, nell'interesse medesimo dei relegati ed altri addetti alla Colonia od abitanti in quelle Isole, un valore giuridico.

Se non che la legge del 23 ottobre 1859 non presentando alcuna disposizione che possa, anche per analogia, applicarsi alla condizione di quelle Isole, nè essendo ancora venuto il tempo di elevarle a Comune autonomo per difetto del naturale loro sviluppo, torna indispensabile ed urgente il fare eccezionalmente qualche provvedimento per cui gli atti proprii dell'uffizio di sindaco, tanto per l'amministrazione, la polizia sanitaria e l'annona locale, quanto per la tenuta dei registri dello stato civile e per altre incumbenze di Uffiziale governativo, siano disimpegnate da una persona idonea, meritevole della fiducia del Governo e possedente un uffizio di segreteria ben organizzato.

Questi requisiti, a parere del Riferente, concorrerebbero unicamente nel Direttore della Colonia penale, epperciò egli si onora di presentare alla firma di V. M. l'analogo progetto di Decreto che segue.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Provvisoriamente e finchè venga altrimenti stabilito il Direttore della Colonia posta nelle Isole Tremiti (Capitanata) è autorizzato ad esercitare le funzioni di Amministratore locale e di Ufficiale governativo, a tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi, ed a fare nell'interesse degli abitanti i provvedimenti contingibili ed emergenti per la sicurezza, l'igiene e l'annona pubbliche.

Art. 2. Il Direttore predetto non potrà essere sottoposto a procedimento per alcun atto dipendente dallo esercizio delle funzioni, che col presente Decreto gli sono conferite, senza la nostra autorizzazione, previo parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1601. — Convocazione del Collegio elettorale di Corleto.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 corrente dicembre, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Corleto, n. 50;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Corleto, n. 50, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1602. — Convocazione del Collegio elettorale di Foggia.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Foggia, n. 119;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Foggia, n. 119, è convocato pel giorno 24 gennaio 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Digitized by Google

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1603. — Convocazione del Collegio elettorale di Sansevero.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Sansevero, n. 121;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Sansevero, n. 121, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1606. — Convocazione del Collegio elettorale di Castelvetere.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Castelvetere, n. 105;

Digitized by Google

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Castelvetere, n. 105, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 4 gennaio 1864. — Redazione degli estratti di sentenze portanti condanna ai lavori forzati, da inviarsi al Ministero di Marina per la scelta del bagno.

Dal Ministero della Marina furono mosse allo scrivente rimostranze sulla forma poco regolare degli estratti di sentenza che si inviano per fare destinare il bagno a cui debbono essere diretti, per scontarvi la loro pena, i condannati ai lavori forzati. Si accenna in ispecialità, che molti di essi sono mancanti del bollo e spesso scritti in caratteri inintelligibili, donde difficilmente si può rilevare quale sia la natura del reato per cui fu inflitta condanna, ovvero scorgerne la durata, che alle volte è espressa con semplici cifre numeriche.

Egli è superfluo il dimostrare di quanta importanza torni che gli estratti suaccennati siano compilati con tutta la regolarità, epperò il sottoscritto si restringe a richiamare l'attenzione della S. V. Ill.ma su tale inconveniente, affinchè voglia provvedere in guisa che più non si rinnovi, procurando che gli estratti di che si tratta siano redatti in modo da risultare chiaramente le generalità del condannato, la natura del reato che diede luogo alla condanna e la sua durata.

Pel Ministro, EULA.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1608. — Convocazione del Collegio elettorale di Milazzo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Milazzo, n. 224;

Digitized by Google

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Milazzo, n. 224, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1607. — Convocazione del Collegio elettorale di Muro.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Muro, n. 52;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Muro, n. 52, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 4 gennaio 1864. — Sistema del pagamento delle stampe e stampati ad uso degli uffici di Prefettura e delle Amministrazioni comunali.

Pervengono da alcune Prefetture delle provincie meridionali, rappresentanze sul metodo da seguire rispetto al pagamento degli stampati somministrati da tipografi per gli Uffici

Digitized by Google

e per le Amministrazioni Comunali, e quesiti per risolvere quale sia la parte da soddisfare sullo assegno delle spese d'ufficio, e quale quella sul *fondo comune provinciale.*

Questo Ministero ha reputato acconcio avvertire i signori Prefetti che i lavori a stampa pel servigio dell'amministrazione interna, o segreteria, del loro ufficio, come a mo' d'esempio protocolli - registri - indici - camice per ispedienti - manifesti - ordinanze - provvedimenti di nomina - formulari - circolari - intestazioni di lettere ed altre stampe simiglianti, dovranno essere rimborsate col fondo *spese d'ufficio,* mentre le altre stampe come registri dello stato civile - registri per la contabilità comunale - non che il trasporto delle stampe comunali - giornale di Prefettura - modelli di stati mensili e trimestrali, ed altri lavori per il servigio del casermaggio militare, moduli dei bilanci comunali, saranno pagati sul *fondo comune provinciale.*

L'assegno percepito per lo innanzi su quest'ultimo *fondo* resterà perciò diminuito di tutte le somme pagate con l'altro per le provviste degli stampati per uso interno.

Tali disposizioni di massima intorno al modo di amministrazione delle spese d'ufficio vogliono intendersi in vigore sin dal primo Luglio 1863. Epperò le Prefetture daranno carico degli esiti sostenuti per le stampe in servigio dei loro uffici sul *resoconto* annuale delle spese di cancelleria nei modi indicati dalle istruzioni vigenti, per la liquidazione e pareggio da seguire appo questo Ministero,

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 27 *dicembre* 1863, *n.* 1612. — *Convocazione del Collegio elettorale di Piedimonte.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Piedimonte, n. 386;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Piedimonte, n. 386, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO-EMANUELE

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1609. — Convocazione del Collegio elettorale di Sciacca.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Sciacca, n. 198;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Sciacca, n. 198, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1610. — Convocazione del Collegio elettorale di Caprino.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Caprino, n. 59;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Caprino, n. 59, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1611. — Convocazione del Collegio elettorale di Verolanuova.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 24 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Verolanuova, n. 82;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Verolanuova, n. 82, è convocato pel giorno 24 gennaio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 17 dicembre 1863, n. 1598. — Ruolo degli Impiegati della Commissione di antichità e belle arti di Palermo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regolamento della Commissione di antichità e belle arti di Palermo, approvato con Decreto del 3 maggio 1863, n. 722, parte supplementare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi della Commissione di antichità e belle arti di Palermo, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI.

Digitized by Google

Ruolo normale degli Impiegati e Serventi della Commissione d'antichità e belle arti in Palermo.

Direttore del Museo L. 4000 - Direttore delle antichità L. 3000 - Segretario-economo della Commissione L. 1200 - Copista della Commissione L. 800 - Custodi del museo L. 1520 - Custodi delle antichità nelle provincie siciliane L. 2129 - Usciere della Commissione L. 720 - Facchino del museo L. 350.

Totale degli stipendi L. 13719.

R. Decreto 20 dicembre 1863, n. 1600. — Ordinamento dell'Amministrazione della Marina Mercantile.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'amministrazione della Marina mercantile il littorale marittimo dello Stato si divide in 27 Circondari marittimi, i quali si suddividono in compartimenti, giusta l'annessa tabella n. 1 firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2. In ogni Circondario è stabilito un Consolato di Marina; in ogni Compartimento, escluso quello in cui è posto il Capo-luogo del Circondario è stabilito un *Ufficio Compartimentale di marina.*

Nei punti di approdo che non siano Capi-luogo di Circondario o di Compartimento, saranno dal Ministero di Marina delegati al servizio della Marina mercantile, per quanto sia possibile, gl'impiegati delle Regie Dogane, presi in questo caso gli opportuni concerti col Ministero delle Finanze.

I Delegati di Marina riceveranno un'annua gratificazione non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire duecento.

Art. 3. I Capi dei Circondari marittimi sono responsabili del regolare andamento del servizio, tanto dell'Ufficio Consolare quanto di quelli dei Compartimenti del rispettivo Circondario.

Richiederanno tutti i dati statistici che meglio valgano ad assicurarsi dell'esattezza e diligenza degli Impiegati nel disimpegno dei propri doveri.

In casi eccezionali dovranno domandare al Ministero autorizzazione di portarsi a fare inspezione di quello fra gli Uffici in cui il servizio non potesse procedere altrimenti a dovere.

Art. 4. L'amministrazione centrale richiederà ai Capi dei Circondari marittimi tutti quei maggiori dati statistici adatti a meglio invigilare ed accertare il servizio ad essi affidato.

Potranno all'occorrenza essere mandati Ispettori straordinari onde sindacare

Digitized by Google

tutto o parte del servizio della Marina mercantile, e studiare contemporaneamente i bisogni del traffico marittimo.

Art. 5. Il personale dell'Amministrazione della Marina mercantile si compone di Consoli, di Vice-Consoli e di Applicati.

Il numero, la graduazione, l'annuo stipendio del personale e la sua ripartizione normale nei varii Uffici, sono fissati dalla tabella n. 2 annessa al presente Decreto e firmata come sopra.

Nonostante però il riparto stabilito da questa tabella, quando gl'interessi del servizio lo richiedessero, gli Applicati potranno essere mutati di destinazione in diminuzione od aumento negli Uffici di Circondario o di Compartimento, semprechè non si ecceda il totale portato dalla medesima tabella organica.

Art. 6. I Consoli di marina sono Capi dei rispettivi Circondari marittimi.

Ai Circondari marittimi di Gaeta, Procida, Pizzo, Taranto, Alghero, sono preposti Vice-Consoli di prima classe, i quali rimangono rivestiti della stessa autorità attribuita ai Consoli.

Essi assumeranno nei loro atti il titolo di *Vice-console Capo del Circondario marittimo.*

In mancanza del Console o del Vice-Console che nei suddetti Circondari riveste autorità di Console, ed in caso di assenza o d'impedimento, ne farà provvisoriamente le veci l'Impiegato dell'Ufficio più elevato in grado.

Art. 7. I Vice-Consoli e gli Applicati di prima e di seconda classe Capi d'Ufficio di un Compartimento assumono negli atti di servizio il titolo di *Capo dell'Ufficio Compartimentale.*

Gli Applicati di terza classe non dovranno essere mai designati a tali funzioni.

Art. 8. I consoli, Vice-Consoli e gli Applicati della Marina mercantile saranno da Noi nominati sulla proposta del Ministro della Marina.

In occasione di prima nomina ad impiego retribuito essi presteranno giuramento di fedeltà nella forma prescritta dinanzi al Ministro od all'Autorità che sarà da lui delegata.

Art. 9. Gl'Impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile che volessero contrarre matrimonio dovranno chiedere l'assenso del Ministero comprovando di possedere i mezzi di sussistenza.

Quelli che avranno contratto matrimonio senza la preventiva autorizzazione sono passibili di quelle misure speciali che saranno credute convenienti dal Nostro Ministro della Marina, indipendentemente degli effetti che fossero previsti dalla legge sulle pensioni.

Art. 10. Gl'Inservienti saranno nominati dal Ministro e scelti, per quanto possibile, fra i Sotto-Ufficiali ed altri individui provenienti dai Corpi ed Amministrazioni della Regia Marina o dalla Marina mercantile che abbiano cessato di navigare, salvo il disposto dalla legge 19 luglio 1862 sui cumuli.

Digitized by Google

Per essere ammessi allo impiego d'inserviente si richiederà di saper leggere e scrivere e non oltrepassare l'età di anni 45.

Nelle località sedi di Uffici Compartimentali ove non siano guardiani di porto o spiaggie, guardie di sanità marittima, od altro qualsiasi inserviente dipendente dalla Marina, i piccoli bassi servizi dell'Ufficio saranno disimpegnati da persone proposte dall'Impiegato locale al Capo del Circondario scelte fra gl'Invalidi della Regia Marina militare o della Marina mercantile.

Ad ognuno di questi invalidi sarà corrisposta una retribuzione di lire cento annue.

Art. 11. Quando fosse il caso di ammettere Volontari per far carriera nell'Amministrazione della Marina mercantile, questi dovranno subire lo esame di concorso e riunire le condizioni fissate nel programma di ammissione che verrà all'uopo stabilito dal Ministero.

I Volontari dovranno sempre essere destinati negli Uffici consolari ai quali è preposto un Console di prima classe.

Art. 12. Le disposizioni del capo III del Regolamento approvato col Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agl'Impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 13. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina dei Volontari ad Applicati di 3.ª classe e degli Applicati di 1.ª classe a Vice-Consoli di 3.ª classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

La progressione nella carriera da Applicato di 3.ª classe ad Applicato di 1. classe, e da Vice-Console di 3. classe a Vice-Console di 1. classe è regolata: due terzi per anzianità ed un terzo a scelta per merito.

La nomina a Console di 3. classe si opera esclusivamente a scelta fra i Vice-Consoli di 1. classe.

Quella a Console di 2. classe esclusivamente a scelta fra i Consoli di 3. classe, e finalmente la nomina a Console di 1. classe egualmente a scelta fra i Consoli di 2. classe.

Art. 14. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compileranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli Impiegati da essi dipendenti.

Gli specchi caratteristici e di condotta dei Capi di Circondario marittimo fino al grado di Console di 3. classe incluso, saranno compilati al Ministero da una Commissione composta del Capo di servizio della Marina mercantile e dei Capi di sezione che vi sono addetti.

Questa Commissione rivedrà e firmerà gli specchi caratteristici e di condotta trasmessi dai Capi dei Circondari marittimi, facendovi all'occorrenza quelle osservazioni che stimerà del caso.

Gli specchi caratteristici e di condotta dei Consoli di 1. e di 2. classe saranno compilati dal solo Capo del servizio della Marina mercantile.

Art. 15. Gl'Impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di

Digitized by Google

grado inferiore a Console di 2. classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 16. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'Impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 17. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità a cui sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare, che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiaggie nelle località ove non esiste un Ufficiale di porto, od in assenza di questo.

Art. 18. Nei casi di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro Impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso l'Impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 19. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Console tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

I Capi degli Uffici Compartimentali col Console o Vice-Console del Circondario marittimo.

I Delegati, di cui all'art. 2, corrisponderanno con l'Ufficio del Capo-luogo del loro Compartimento.

In casi eccezionali, e per cose urgenti, i Capi degli Uffici compartimentali ed i Delegati possono corrispondere col Ministero informandone però contemporaneamente l'Ufficio da cui dipendono.

Art. 20. Gl'Impiegati della Marina mercantile possono essere chiamati a far parte dell'Amministrazione centrale pel servizio della Marina mercantile, e delle leve di mare, e di quella della sanità marittima; per contro gl'Impiegati dell'Amministrazione centrale addetti al servizio della Marina mercantile o delle leve di mare, e quelli dell'Amministrazione della sanità marittima possono far passaggio nell'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 21. L'uniforme sia di grande che di piccola tenuta degli Ufficiali amministrativi della Marina mercantile sarà conforme a quello stabilito per il Corpo del Commissariato della Marina militare con le seguenti modificazioni:

a) I ricami ed i distintivi del grado saranno d'argento;

b) I bottoni parimente d'argento porteranno la leggenda *Amministrazione della Marina mercantile*;

c) I pantaloni d'inverno non avranno banda laterale;

Digitized by Google

d) Il gallone al cappello sarà di seta nera per tutti indistintamente;
e) La spada a foggia diplomatica, con l'elsa rovesciata senza dragona;
f) Il cinturino di cuoio nero verniciato.

Art. 22. I Consoli di Marina vestiranno la divisa coi distintivi di Commissario di Marina.

I Vice-Consoli di Marina quella di Sotto-Commissario di Marina.

Gli Applicati di 1. e 2. classe quella di Sotto-Commissario aggiunto di Marina.

Gli Applicati di 3. classe quella di Scrivano.

Art. 23. I Consoli ed i Vice-Consoli di Marina devono essere provveduti dell'uniforme di grande e di piccola tenuta.

Non è obbligatoria per gli Applicati la grande tenuta; ma bensì la piccola, consistente nel cappotto e berretto senza spada.

Art. 24. In occasione di traslocazioni o di trasferte per ragioni di servizio gli Ufficiali dell'Amministrazione della Marina mercantile avranno diritto all'indennità di via e di soggiorno stabilita per gl'Impiegati dell'Amministrazione centrale secondo la corrispondenza di grado co' medesimi, la quale è stabilita come segue:

Console di 1. cl., Capo Divisione - Console di 2. cl., Capo Sezione - Console di 3. cl., Segretario di 1. cl. - Vice-Console di 1. classe, Segretario di 2. cl., - Vice-Console di 2. cl., Applicato di 1. cl., - Vice-Console di 3. cl., Applicato di 1. cl., - Applicato di 1. cl., Applicato di 2. cl., - Applicato di 2. cl., Applicato di 3. cl., - Applicato di 3. cl., Applicato di 4. classe.

Art. 25. I Consoli di Marina ed i Vice-Consoli aventi autorità di Consoli potranno in via eccezionale, e per casi urgenti che non ammettono dilazione, accordare agl'Impiegati posti sotto i loro ordini permessi d'assenza fino a cinque giorni, informandone però contemporaneamente il Ministero.

Art. 26. Verrà inscritta annualmente nel bilancio della Marina una somma per le spese d'Ufficio della Marina mercantile.

Vi sarà parimente inscritta la occorrente somma pel pagamento del fitto de' locali ad uso d'ufficio della Marina mercantile, qualora questi non fossero collocati in fabbricati demaniali od offerti dai Comuni.

Art. 27. Sono abrogati i R. Decreti 30 giugno 1861, n. 170, 13 luglio 1862, n. 720, 11 gennaio 1863, n. 1119, 12 febbraio detto anno n. 1148, ed 8 aprile del medesimo anno, n. 1213, questi due ultimi in quanto concerne il personale dell'Amministrazione della Marina mercantile e qualunque altra disposizione che fosse contraria alle presenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

Digitized by Google

TABELLA N. 1.

DIVISIONE DEL TERRITORIO MARITTIMO

Compartimenti marittimi compresi nei circondari e circoscrizione territoriale d'ogni compartimento.

Circondario di Porto Maurizio

Ventimiglia. Dai confini della Francia alla punta degli Ospedaletti.

S. Remo. Dalla punta degli Ospedaletti al torrente Argentino.

Porto Maurizio. Dal torrente Argentino al torrente Impero.

Oneglia. Dal torrente Impero al Capo di Rollo.

Alassio. Dal Capo di Rollo alle rocche di Vadino.

Circondario di Savona

Loano. Dalle rocche di Vadino al Capo S. Donato.

Finalmarina. Dal Capo San Donato allo scoglio di Bergeggi.

Savona. Dallo scoglio di Bergeggi al Capo di Celle.

Varazze. Dal Capo di Celle al torrente Leirone.

Circondario di Genova

Voltri. Dal torrente Leirone al rivo della Conceria Traverso.

Sestri Ponente. Dal rivo della Conceria Traverso al torrente Chiaravegna.

S. Pier d'Arena. Dal torrente Chiaravegna al promontorio della Lanterna di Genova.

Genova. Dalla Lanterna di Genova sino a mezzo chilometro a ponente dal torrente Nervi.

Camogli. Da mezzo chilometro a ponente dal torrente Nervi alla punta della Chiappa.

Circondario di Chiavari

Portofino. Dalla punta della Chiappa alla punta della Cervera.

S. Margherita. Dalla punta della Cervera al canale della Piscia.

Chiavari. Dal canale della Piscia a Ca dei Cavi.

Sestri Levante. Da Ca dei Cavi alla punta del Rospo.

Circondario della Spezia

Levanto. Dalla punta del Rospo al confine a levante del Comune di Vernazza.

Porto Venere. Dal confine a levante del Comune di Riomaggiore al forte del Pezzino.

Spezia. Dal forte S. Bartolomeo al forte del Pezzino, oltre il litorale del Comune di Riomaggiore.

Lerici. Dal forte S. Bartolomeo alla sponda sinistra della Magra.

Circondario di Livorno

Avenza. Dalla Magra al forte di Cinquale incluso.

Viareggio. Dal Cinquale alla sponda destra dell'Arno.

Livorno. Dalla sponda sinistra dell'Arno al forte di Ribona incluso.

Piombino. Dal forte di Ribona alla punta di Troja.

Talamone. Dalla punta di Troja alla foce dell'Albegna.

Porto S. Stefano. Dalla foce dell'Albegna alla torre delle Cannelle, compreso le isole di Montecristo e Formiche.

Port'Ercole. Dalle Cannelle al confine Romano.

Capraia. L'Isola.

Giglio. L'Isola.

Circondario di Gaeta

Gaeta. Dall'attuale confine Romano alla foce del Volturno.

Digitized by Google

Ponza. L'Isola di Ponza e quelle di Ventotene, Palmarola e Zannone.

Circondario di Procida

Procida. L'Isola.

Ischia. L'Isola.

Circondario di Napoli

Pozzuoli. Dalla foce del Volturno alla punta Gajola.

Napoli. Dalla punta Gajola a Portici escluso.

Torre del Greco. Da Portici incluso alla Torre del Greco pure incluso.

Circondario di Castellammare di Stabia

Castellammare. Dalla Torre del Greco escluso al Capo Orlando.

Meta. Dal Capo Orlando alla punta della Campanella.

Capri. L'Isola.

Circondario di Salerno

Amalfi. Dalla punta della Campanella al Capo Tomolo.

Salerno. Dal Capo Tomolo alla Foce del torrente Sele.

Agropoli. Dalla Foce del torrente Sele a Maratea incluso.

Circondario di Pizzo

Paola. Da Maratea escluso ad Amantea incluso.

Pizzo. Da Amantea escluso a Bagnara pure escluso.

Circondario di Reggio

Bagnara. Il Comune.

Scilla. Da Bagnara escluso a Punta Pezzo pure escluso.

Villa S. Giovanni. Da Punta Pezzo incluso a S. Caterina escluso.

Reggio. Da S. Caterina incluso alla punta Fiumenico.

Circondario di Taranto

Taranto. Dalla punta Fiumenico al Capo dell'Uovo.

Gallipoli. Dal Capo dell'Uovo al Capo S. Maria di Leuca.

Circondario di Bari

Brindisi. Dal Capo S. Maria di Leuca alla punta di S. Vito.

Monopoli. Dalla punta di S. Vito a Fasano incluso.

Mola. Da Fasano escluso alla punta di Torquato.

Bari. Dalla punta di Torquato a Giovinazzo incluso.

Circondario di Barletta

Molfetta. Da Giovinazzo escluso a Bisceglie escluso.

Trani. Da Bisceglie incluso a Trani incluso.

Barletta. Da Trani escluso alla destra dell'Ofanto.

Manfredonia. Dalla sinistra dell'Ofanto a Termoli incluso, comprese le isole Tremiti e Pelagosa.

Circondario d'Ancona

Vasto. Da Termoli escluso alla destra del torrente Sangro.

Ortona. Dalla sinistra del torrente Sangro alla destra del fiume Foro.

Pescara. Dalla sinistra del fiume Foro alla destra del Tronto.

S. Benedetto. Dalla sinistra del Tronto alla destra del fiume Tesino.

Grottamare. Dalla sinistra del Tesino alla destra del fiume Aso.

Porto S. Giorgio. Dalla sinistra del fiume Aso alla destra del Chienti.

Porto Civitanova. Dalla sinistra del Chienti alla destra del Monte Santo.

Porto Recanati. Dalla sinistra del Monte Santo alla destra del Musone.

Ancona. Dalla sinistra del Musone alla destra dell'Esino.

Sinigaglia. Dalla sinistra dell'Esino alla destra del Cesano.

Digitized by Google

Fano. Dalla sinistra del Cesano alla destra del Canale di Fano.

Pesaro. Dalla sinistra del canale di Fano al fiume Tavullo.

Circondario di Rimini

Rimini. Dal fiume Tavullo a Bellaria incluso.

Cesenatico. Da Bellaria escluso a Cesenatico incluso.

Ravenna. Da Cesenatico escluso alla punta di Primaro.

Magnavacca. Dalla punta di Primaro a Stellato e foce del Po di Goro.

Circondario di Palermo

Palermo. Dalla punta Rama al Capo Zaffarano oltre l'Isola Ustica.

Termini. Dal Capo Zaffarano alla foce del fiume Torto.

Cefalù. Dalla foce del fiume Torto al Capo Rasigelbi.

Circondario di Messina

S. Stefano di Camastra. Dal Capo Rasigelbi al Capo di Orlando.

Patti. Dal Capo d'Orlando alla foce del fiume di Salico.

Milazzo. Dalla foce del fiume di Salico al Capo Rasocolmo.

Messina. Dal Capo Rasocolmo al Capo S. Alessio.

Lipari. L'Isola e l'Arcipelago delle Eolie.

Circondario di Catania

Riposto. Dal Capo S. Alessio alla punta Secca.

Aci Reale. Dalla punta Secca al Capo Mulini.

Catania. Dal Capo Mulini alla foce della Giaretta.

Circondario di Siracusa

Augusta. Dalla foce della Giaretta alla estrema punta della penisola Magnisi.

Siracusa. Dalla estrema punta della penisola Magnisi al Capo Porto di Palo.

Pozzallo. Dal Capo Porto di Palo alla punta Cialagione.

Circondario di Girgenti (Porto Empedocle)

Terranova. Dalla punta Cialagione alla foce del fiume Faino.

Licata. Dalla foce del fiume Faino alla punta Bianca.

Porto Empedocle. Dalla punta Bianca alla foce del fiume Platani.

Sciacca. Dalla foce del fiume Platani alla punta del Palo.

Pantellaria. L'Isola, oltre le isolette di Lampedosa e di Linosa.

Circondario di Trapani

Mazzara. Dalla punta del Palo alla punta Sibiliana.

Marsala. Dalla punta Sibiliana alla foce del fiume Birgi.

Trapani. Dalla foce del fiume Birgi al Capo S. Vito, oltre le isole Egadi.

Castellammare del Golfo. Dal Capo S. Vito al Capo Rama.

Circondario dell'Elba (isola)

Portoferraio. Dal Capo Enfola al Capo Pero, comprese le isole Palmaiola e Cerboli.

Marina di Rio. Dal Capo Pero al Capo d'Arco.

Longone. Dal Capo d'Arco al golfo Stella.

Campo. Dal golfo Stella al Capo S. Andrea, compresa l'isola Pianosa.

Marciana. Dal Capo S. Andrea al Capo Enfola.

Circondario di Cagliari

Cagliari. Dal Capo Monte Santo al Capo Marragiu.

Carloforte. L'Isola di S. Pietro.

Circondario di Alghero

Alghero. Dal Capo Marragiu al Capo Falcone.

Portotorres. Dal Capo Falcone al Capo Monte Santo, oltre l'Isola Asinara.

La Maddalena. L'Isola e quelle adiacenti.

Digitized by Google

TABELLA N. 2

Ripartizione del personale dell'Amministrazione della Marina mercantile nei diversi uffici.

Circondario di Portomaurizio.

Compartimento di Ventimiglia, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - San Remo, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Portomaurizio, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad, 1 inserviente a L. 600 - Oneglia, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Alassio, 1 appl. di prima cl. a L. 1800.

Circondario di Savona.

Compartimento di Loano, 1 appl. di prima cl. a L. 1800 - Finalmarina, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Savona, 1 console di seconda cl. a L. 4000, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 1 di seconda cl. a L. 1500, 1 di terza a L. 1200, 1 inserviente a L. 600 - Varazze, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200.

Circondario di Genova.

Compartimento di Voltri, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Sestri Ponente, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Sampierdarena, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Genova, 1 console di prima cl. a L. 5000, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 di seconda a L. 2600, 1 di terza a L. 2200, 2 appl. di prima cl. a L. 1800 cad., 1 di seconda a L. 1500, 8 di terza a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 1000, 1 a L. 800, 1 a L. 600 - Camogli, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600.

Circondario di Chiavari.

Compartimento di Portofino, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Santa Margherita, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Chiavari, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Sestri Levante, 1 appl. di prima cl. a L. 1800.

Circondario di Spezia.

Compartimento di Levanto, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Portovenere, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Spezia, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Lerici, 1 appl. di prima cl. a L. 1800.

Circondario di Livorno.

Compartimento di Avenza, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Viareggio, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500, 1 di terza a L. 1200 - Livorno, 1 console di prima cl. a L. 5000, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 5 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 800 ed 1 L. 600 - Piombino, 1 appl. di seconda cl. a L. 1800 - Talamone, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Porto Santo Stefano, 1 appl. di prima classe a L. 1800 - Port'Ercole, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Capraia, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Giglio, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Digitized by Google

Circondario di Gaeta.

Compartimento di Gaeta, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 2 appl. di terza a L. 1200 cad., un inserviente a L. 600 - Ponza, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Circondario di Procida.

Compartimento di Procida, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 1 appl. di terza a L. 1200, 1 inserviente a L. 600 - Ischia, 1 appl. di prima cl. a L. 1800.

Circondario di Napoli.

Compartimento di Pozzuoli, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Napoli, 1 console di prima cl. a L. 5000, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 6 di terza a L. 1200 cad, 1 inserviente a L. 1000, 1 a L. 800, e 1 a L. 600 - Torre del Greco, 1 vice-console di 1 cl. a L. 3000, 1 appl. di terza cl. a L. 1200.

Circondario di Castellammare di Stabia.

Compartimento di Castellammare, 1 console di seconda cl. a L. 4000, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 1 di seconda cl. a L. 1500, 3 di terza a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Meta, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Capri (Isola), 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Circondario di Salerno.

Compartimento di Amalfi, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Salerno, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Agropoli, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Circondario di Pizzo.

Compartimento di Paola, 1 appl. di prima cl. a L. 1800 - Pizzo, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 1 appl. di terza a L. 1200, 1 inserviente a L. 600.

Circondario di Reggio.

Compartimento di Bagnara, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Scilla, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Villa S. Giovanni, 1 appl. di prima cl. a L. 1800 - Reggio, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 appl. di prima a L. 1800, 1 appl. di terza a L. 1200, 1 inserviente a L. 600.

Circondario di Taranto.

Compartimento di Taranto, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500, 1 inserviente a L. 600 - Gallipoli, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Circondario di Bari.

Compartimento di Brindisi, 1 appl. di prima cl. a L. 1800 - Monopoli, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Mola, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Bari, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad, 1 inserviente a L. 600.

Digitized by Google

Circondario di Barletta.

Compartimento di Molfetta, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Trani, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Barletta, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Manfredonia, 1 appl. di prima cl. a L. 1800.

Circondario d' Ancona.

Compartimento di Vasto, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Ortona, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Pescara, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - S. Benedetto, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Grottammare, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Porto San Giorgio, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Porto Civitanova, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Porto Recanati, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Ancona, 1 console di prima cl. a L. 5000, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 2 appl. di prima cl. a L. 1800 cad., 4 appl. di terza a L. 1200 cad, 1 inserviente a L. 800 ed 1 a L. 600 - Sinigaglia, 1 appl. di prima cl. a L. 1800 - Fano, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Pesaro, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200.

Circondario di Rimini.

Compartimento di Rimini, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad, 1 inserviente a L. 600 - Cesenatico, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Ravenna, 1 appl. di prima cl. a L. 1800 - Magnavacca 1 appl. di seconda a L. 1500.

Circondario di Palermo.

Compartimento di Palermo, 1 console di prima cl. a L. 5000, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 2 appl. di prima cl. a L. 1800 cad., 2 di seconda a L. 1500 cad., 5 di terza a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 800, ed 1 a L. 600 - Termini, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Cefalù, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200.

Circondario di Messina.

Compartimento di S. Stefano di Camastra, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Patti, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Milazzo, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Messina, 1 console di prima cl. a L. 5000, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 2 appl. di prima cl. a L. 1800 cad., 1 di seconda a L. 1500, 3 di terza a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 800, ed 1 a L. 600 - Lipari (Isola), 1 appl. di prima cl. a L. 1800.

Circondario di Catania.

Compartimento di Riposto, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Acireale, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Catania, 1 console di seconda a L. 4000, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600.

Circondario di Siracusa.

Compartimento di Augusta, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 1 appl. di terza cl. a L. 1200 - Siracusa, 1 console di terza cl. a 3500, 1 vice-console di

Digitized by Google

terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Pozzallo, 1 appl. di prima cl. a L. 1800.

Circondario di Girgenti (Porto Empedocle).

Compartimento di Terranova, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Licata, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Porto Empedocle, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Sciacca, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Pantellaria, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Circondario di Trapani.

Compartimento di Mazzara, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Marsala, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Trapani, 1 console di seconda cl. a L. 4000, 1 vice-console di seconda cl. a L. 2600, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 2 di terza a L. 1200 cad., un inserviente a L. 600 - Castellammare del Golfo, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Circondario dell'Elba (Isola).

Compartimento di Portoferraio, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 2 appl. di terza cl. a L. 1200 cad., 1 inserviente a L. 600 - Marina di Rio, 1 vice-console di terza cl. a L. 2200, 1 appl. di terza cl. a L. 1200 - Porto Longone, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Campo, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Marciana, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500.

Circondario di Cagliari.

Compartimento di Carloforte, 1 appl. di prima cl. a L. 1800 - Cagliari, 1 console di terza cl. a L. 3500, 1 appl. di prima cl. a L. 1800, 1 appl. di terza a L. 1200, 1 inserviente a L. 600.

Circondario d'Alghero.

Compartimento di La Maddalena (Isola), 1 vice-console di terza cl. a L. 2200 - Portotorres, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500 - Alghero, 1 vice-console di prima cl. a L. 3000, 1 appl. di seconda cl. a L. 1500, 1 inserviente a L. 600.

R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1613. — Alienazione di una rendita di quindici milioni per raggiungere l'introito del prestito dei 700 milioni di lire.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge dell'11 marzo 1863, n. 1167, colla quale è autorizzata l'alienazione di tanta rendita 5 0/0 sul Gran Libro del Debito pubblico quanta valga a far entrare nel Tesoro settecento milioni di lire;

Veduto il Reale Decreto del 17 marzo stesso anno, n. 1207, che autorizza l'inscrizione di una rendita 5 0/0 di lire 35,716,000;

Ritenuto che a raggiungere l'introito dei settecento milioni di lire, oltre

Digitized by Google

all'alienazione delle lire 35,716,000 di rendita occorre l'alienazione d'altra rendita 5 0/0 per quindici milioni di lire:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico al consolidato 5 0/0 d'una rendita di lire 15,000,000 con decorrenza dal 1 gennaio 1864.

Art. 2. Pel servizio della rendita di cui all'articolo precedente è fatta sulla Tesoreria Centrale del Regno cominciando dal primo gennaio 1864 l'annua assegnazione di L. 15,000,000.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

R. Decreto 20 *dicembre* 1863, *N. MXXVIII. — È approvata l'associazione anonima costituitasi in Milano col titolo* Società Editrice Italiana.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'atto pubblico di costituzione della *Società Editrice Italiana;*

Vista la legge del 29 novembre 1852 sulle associazioni vigente nelle Provincie di Lombardia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima col titolo di *Società Editrice Italiana* costituitasi in Milano con pubblico atto del 7 novembre 1863, rogato S. Staurenghi, n. 117-46 di repertorio, è autorizzata e sono approvati gli statuti sociali a quell'istrumento inseriti.

Art. 2. Negli statuti precitati s'introdurranno le modificazioni che in appresso:

A L'articolo 4 porterà quest'aggiunta: « *e l'approvazione governativa*: »

B Al titolo di « Gerente » che vi si trova usato in varii articoli, sarà sostituito quello di « *Direttore;* »

C Nell'articolo 15 si aggiungerà: « *o quando ne sia fatta richiesta da possessori di un quinto almeno delle azioni sociali.* »

Art. 3. Quando venga sottoposta alla diretta vigilanza governativa, la Società sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali nell'annua somma di lire cento.

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata senza pregiudizio dei dritti dei terzi, in caso d'inosservanza degli statuti sociali, delle leggi dello Stato e delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo, ecc — Dato a Torino, addì 20 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 7 gennaio 1864, agli Ordinari Diocesani, ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali delle Corti Supreme e delle Corti d'Appello del Regno, alla Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato, ed alla Direzione speciale della Cassa Ecclesiastica di Napoli. — Restrizione alla franchigia postale concessa agli Ordinari Diocesani e ad altre Autorità Ecclesiastiche.

Dopochè la Camera Elettiva nella tornata del 15 dello scorso mese, discutendo il progetto di Legge per il Bilancio attivo del 1864, ebbe espresso il voto che la franchigia postale di cui prima godevano gli Ordinari Diocesani venisse nell'interesse dell'Erario limitata alle strette esigenze del servizio dello Stato, il Ministero dei Lavori Pubblici d'accordo con questo di Grazia e Giustizia e dei Culti hanno fatto le seguenti disposizioni da aver effetto dal primo del corrente mese:

1. Che la franchigia per le corrispondenze scambiate tra gli Ordinari Diocesani coi propri Parroci e coi Presidenti dei Tribunali di Circondario aventi giurisdizione nel territorio delle loro Diocesi, non che tra Parroci di una stessa Vicaria foranea, debba essere ristretta alle trasmissioni degli atti dello stato civile a piego fasciato, e che, per parità di trattamento, lo stesso privilegio venga esteso ai Ministri dei Culti acattolici ed ai Rabbini delle Università israelitiche;

2. Che debba essere mantenuta la franchigia per il carteggio scambievole, sia in lettere chiuse, sia a piego fasciato, fra le Autorità ecclesiastiche ed i Procuratori generali delle Corti d'Appello e Sostituiti in missione o reggenti l'Ufficio presso le Corti o Sezioni delle Corti predette, come altresì coi Regii Procuratori dei Tribunali dei rispettivi Circondari, o dei Sostituiti in missione nei luoghi soggetti alle loro Diocesi, e finalmente coi Giudici Istruttori, e ciò per la frequente necessità in cui possono trovarsi di dover corrispondere per affari di *Exequatur* o di Regio Placito, ovvero per avere informazioni relative a materie ecclesiastiche, o per altre comunicazioni nell'interesse della giustizia e dell'ordine pubblico;

3. Che pel carteggio dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica centrale residente in Torino e della Direzione speciale della Cassa Ecclesiastica di Napoli, come eziandio per quella degli Ispettori e Ricevitori della Cassa medesima colle Autorità Ecclesiastiche diocesane, la franchigia postale sia limitata ai pieghi fasciati;

4. Che il privilegio già prima concesso agli Ordinari di potere scambiare carteggi esenti da ogni tassa coi Primi Presidenti delle Corti di Cassazione, coi Primi Presidenti delle Corti d'Appello, coi Presidenti della Corte d'Assisie, coi Presidenti delle Sezioni separate delle Corti d'Appello, col Presidente di terza istanza in Milano, cessi d'aver luogo per essere cessato l'ufficio di vigilanza che prima esercitavano le Corti d'Appello (già Senati nelle antiche Provincie del Regno) per mantenere il buon accordo fra la Chiesa e lo Stato, e quello di accordare l'assistenza del braccio secolare, e perchè inoltre se accade che i Vescovi portino quistioni da risolversi davanti ai Tribunali, intervenendo come privati, manca la ragione del servizio dello Stato, unico regolo per determinare le franchigie da conservarsi.

Il Guardasigilli rende note queste determinazioni agli Ordinari del Regno ed ai pubblici Funzionari sovramentovati per rispettiva loro norma ed intelligenza.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 8 *gennaio* 1864, *Div.* 5ª, *n.* 2. — *Statistica degli stabili posseduti dai corpi morali non aventi carattere di opera pia.*

Nonostante le vive sollecitazioni diramate colla circolare delli 22 novembre scorso n. 157, codest'ufficio non ha trasmesso ancora a questo Ministero il quadro statistico dei possedimenti dei corpi morali non aventi carattere di opera pia.

Qualunque possa esser la cagione di un siffatto ritardo, sembra però che nel lungo tratto di tempo trascorso dall'invio della prima circolare in proposito, in data del 1 gennaio 1863, ogni difficoltà avrebbe potuto esser sormontata, se tutte le autorità chiamate a concorrere coll'opera loro, avessero spiegata quella diligenza che l'importanza del soggetto richiedeva.

Lo scrivente invita quindi il signor a volersi adoperare con tutt'i mezzi che sono a sua disposizione, perchè la statistica in discorso, compilata secondo le norme indicate nelle circolari di sopra citate, sia entro il termine di un mese trasmessa a questo Ministero.

Pel Ministro, SALINO.

R. Decreto 20 *dicembre* 1863, *n.* 1614. — *Norme per regolare l'azione delle rappresentanze delle Provincie meridionali e degli uffizi del Genio civile nel caso di eseguimento di opere d'interesse provinciale.*

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1864 –

Relazione a S. M.

Sire,

Gli articoli 85 e seguenti del regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napolitane e Siciliane, stato da V. M. approvato con Decreto del 31 marzo 1862, stabiliscono i principii che regolar debbono l'azione delle rappresentanze provinciali e quella degli uffizi del Genio civile nell'eseguimento delle opere di interesse provinciale di cui fosse dato l'incarico agli uffici medesimi.

Comechè sembri che tali principii avessero con sufficiente chiarezza tracciata la giusta linea di divisione tra le attribuzioni e l'ingerenza dell'una e dell'altra parte, si deve però confessare che la pratica loro applicazione non ebbe sempre nè ovunque a sortire quell'effetto, che si avrebbe avuto ragione di attenderne, non essendo stati radi i casi di male intelligenze e di conflitti. Ciò forse potè anche dipendere dacchè sotto il precedente Governo si avevano in quella parte del Regno delle Deputazioni provinciali per le opere pubbliche, le quali agivano a termini di regolamento, ove le attribuzioni proprie d'un'amministrazione pubblica deliberante e vigilante non erano abbastanza distinte da quelle degli uffici tecnici esclusivamente incaricati dello studio e della direzione d'opere d'arte. L'uguaglianza di nome e l'affinità d'incumbenze poterono forse in qualche luogo avere ingenerato il dubbio che le nuove Deputazioni dovessero come le antiche prendere ingerenza nei particolari d'esecuzione e che nessuno atto emanato dagli ingegneri del Governo per opere provinciali fosse valido se uno o più membri delle rispettive rappresentanze non vi avessero preso parte.

Digitized by Google

Ora non potendo non essere di molto interesse pel più regolare e più proficuo andamento del servizio relativo alle opere succitate, le quali vanno prendendo, massime appunto nelle Provincie meridionali, una grandissima estensione, il rimuovere ogni causa di rinnovazione dei conflitti suddetti, il Riferente, cogliendo l'occasione dell'estensione, a tutto il Regno d'un nuovo regolamento nel servizio del Genio civile da V. M. approvato con Decreto del 13 volgente mese, ha di concerto col suo collega dell'Interno compilato un progetto di altro speciale Decreto tendente a determinare in modo più particolarizzato le norme che regolar debbono il concorso d'azione delle rappresentanze provinciali e degli uffizi del Genio civile nel caso di eseguimento di opere d'interesse provinciale.

Secondo queste norme, la di cui applicazione sarebbe per ora limitata alle Provincie meridionali, come finora lo sono le disposizioni succitate del regolamento del 1862, salvo ad estenderle occorrendo, alle altre Provincie del Regno, è riservato alle rappresentanze provinciali il dare istruzioni preliminari pel tracciamento di massima delle nuove strade e per le condizioni generali d'ogni altra opera, non che di proporre gli assistenti alla materiale esecuzione dei lavori e d'intervenire alle collaudazioni definitive dei lavori medesimi. Riguardando poi al principio che governar deve ogni retta e disciplinata amministrazione, quello cioè che non debba lo stesso ufficio dipendere da due autorità diverse, mentre è attribuito agli uffici del Genio ogni atto di direzione e di superiore vigilanza delle opere che si attengono tanto in questo quanto nella compilazione de' progetti alle prescrizioni tutte che riguardano il servizio pe' lavori a conto dello Stato, è in modo assoluto stabilito che tutte le relazioni fra gli amministratori provinciali e l'Ingegnere capo del Genio non possano aver luogo se non per l'intermediario del Prefetto.

Una tale separazione di attribuzioni e di obblighi, finchè colla nuova legge presentata al Parlamento sull'amministrazione provinciale non si provveda ad un generale e definitivo ordinamento, non potrebbe non produrre risultati soddisfacenti al paro di quelli ottenuti in tutte quelle Provincie ove fu il caso di attuarla e si è in tale convinzione che il Riferente prega la M. V. di voler degnarsi di approvare il Decreto stesso.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello dell'Interno;

Visto l'art. 85 del regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napolitane e Siciliane, approvato con R. Decreto del 31 marzo 1862, n. 564, col quale, tanto per l'allestimento de' progetti, quanto per ogni altra occorrenza di sorveglianza e manutenzione delle strade ed opere d'interesse provinciale, è fatta facoltà alle Rappresentanze provinciali di richiedere gl'Ingegneri del R. Corpo del Genio Civile e per loro mezzo gli impiegati che da essi dipendono;

Ritenuta la necessità di determinare con norme precise ed uniformi le relazioni tra le Autorità provinciali e gli Uffizi del Genio Civile, non meno che il modo in cui da questi debbesi disimpegnare il servizio tecnico delle opere provinciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'incarico che, a senso dell'art. 85 del regolamento precitato, le Rappresentanze delle Provincie meridionali possono dare agli Uffizi del Genio Civile per la compilazione dei progetti e per la direzione e sorveglianza della costruzione e manutenzione di strade ed opere d'interesse provinciale, potrà soltanto essere conferito in forza di regolare deliberazione dei Consigli provinciali o delle Deputazioni permanenti dei medesimi, quando queste ne abbiano la debita facoltà ovvero quando vi sia caso d'urgenza.

Le comunicazioni e le richieste agli Uffizi del Genio Civile, in conseguenza di tali deliberazioni, dovranno farsi per mezzo dei Prefetti delle rispettive Provincie, i quali sono dichiarati i soli organi delle relazioni tutte che saranno per rendersi necessarie fra le Rappresentanze provinciali e gli Uffizi tecnici succitati.

Art. 2. Gli Uffizi del Genio Civile, incaricati del servizio delle opere provinciali, ne disimpegneranno ogni parte colle stesse norme e discipline stabilite dai regolamenti risguardanti le opere di conto nazionale.

Spetterà tuttavia ai Consigli provinciali di determinare i principii di massima per l'adempimento generale delle nuove linee stradali e per le condizioni principali di ogni altra opera, subordinatamente alle norme prescritte dai regolamenti sul servizio dei lavori pubblici a carico dello stato.

Art. 3. La direzione tecnica delle opere suddette ed ogni relativa responsabilità s'intenderanno perciò concentrate nella persona dell'Ingegnere Capo, dal quale esclusivamente dipenderà tutto il personale tecnico e d'ordine, ordinario e straordinario, che occorrerà impiegare nel servizio delle opere stesse.

L'Ingegnere Capo designerà il personale da essere specialmente applicato alla compilazione dei progetti ed alla direzione dei lavori, ed ove quello addetto al suo Ufficio sia riconosciuto insufficiente, rivolgerà al Prefetto della Provincia le occorrenti proposte per ottenere un competente sussidio straordinario, tanto di Ingegneri, quanto d'Aiutanti e di altri Impiegati subalterni.

Questi ultimi, cioè Assistenti Misuratori e Disegnatori, potranno, secondo le circostanze ed i bisogni del servizio, essere scelti fra gli Architetti, Geometri e Periti locali legalmente dichiarati idonei e noti per servizi prestati. In questo caso la scelta sarà fatta dal Prefetto sulla proposta della Deputazione provinciale, sentito il parere dell'Ingegnere Capo.

Art. 4. I progetti d'arte compilati dagli Uffizi del Genio Civile per opere provinciali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Appaltati i relativi lavori l'Ingegnere Capo non potrà introdurvi, nè permettere che vi si introduca alcuna modificazione, e quando se ne manifesti la convenienza, dovrà farne la regolare proposta al Prefetto della Provincia, il quale promuoverà l'occorrente autorizzazione nei modi determinati dalla legge del 23 *ottobre* 1859 sull'amministrazione provinciale.

Qualora si tratti di proposta di modificazioni che implichino questioni

Digitized by Google

tecniche e l'Amministrazione provinciale non presti il suo assenso alla medesima, sull'istanza dell'Ingegnere Capo l'affare sarà deferito al Ministero dell'Interno, il quale statuirà di concerto con quello dei Lavori Pubblici, previo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Art. 5. Le rappresentanze provinciali, indipendentemente da quelle straordinarie verificazioni che crederanno di ordinare nell'interesse della Provincia, avranno la facoltà di nominare gli Assistenti specialmente incaricati della materiale sorveglianza dei suddetti lavori, di prendere tutte le misure di scandaglio, di tenere i registri regolari delle misure stesse, e di formare inoltre gli stati dei lavori per servire alla spedizione dei certificati di pagamento ed alla compilazione del conto finale dell'impresa.

Gli Assistenti predetti saranno scelti, previo il parere dell'Ingegnere Capo, fra persone tecniche di conosciuta capacità e nel disimpegno delle incumbenze succitate dovranno osservare le norme determinate per le opere di conto nazionale.

Essi non potranno prendere alcuna ingerenza nella parte dispositiva, ma dovranno, occorrendo, promuovere ed esattamente eseguire gli ordini che gli Uffizi del Genio Civile incaricati della direzione dei lavori suddetti fossero per emanare.

Art. 6. Nelle sue visite tanto ordinarie quanto straordinarie, ai lavori provinciali in appalto, l'Uffiziale del Genio Civile, che ne ha l'immediata direzione, ha l'obbligo di fare gli scandagli e le verificazioni opportune per riconoscere l'esattezza delle misure notate sui registri degli Assistenti sunnominati e di apporre sui medesimi il suo visto d'approvazione, ovvero quelle dichiarazioni che fossero del caso.

In base poi di dette misure spetterà all'Ingegnere Capo della Provincia di rilasciare per doppio esemplare e trasmettere all'Uffizio di Prefettura i certificati per i pagamenti *di rate* od *in saldo* dovuti agl'imprenditori giusta le condizioni dei contratti d'appalto.

Art. 7. Per i lavori e le provviste occorrenti alla manutenzione ordinaria delle strade il certificato semestrale dell'ammontare dei lavori, rilasciato dall'Ingegnere Capo, supplirà ad ogni atto di collaudazione e dovrà perciò contenere un'esplicita dichiarazione in proposito. La Deputazione provinciale, apposto il visto sul certificato medesimo, darà corso al relativo mandato di pagamento.

Per tutti i lavori straordinari, che non importano una spesa maggiore di L. 6,000, il certificato dell'Ingegnere Capo, che ne attesti la regolare esecuzione, servirà pure di collaudazione definitiva, ed in base dello stesso avrà luogo la finale liquidazione del conto dell'impresa. Per le altre opere di maggior rilievo la collaudazione definitiva sarà deferita all'Ispettore del Circolo, nella cui circoscrizione è compresa la Provincia ove furono eseguiti i lavori.

Art. 8. Nelle visite d'ispezione gl'Ispettori di Circolo portano la loro attenzione alle opere che si eseguiscono per conto delle Provincie sotto la direzione del Genio Civile, danno nel limite delle loro attribuzioni quelle

Digitized by Google

disposizioni che fossero d'urgenza per assicurarne la buona esecuzione, e dirigono ai Prefetti delle rispettive Provincie le informazioni e le proposte cui sarebbero tenuti verso il Ministero dei Lavori Pubblici se le opere stesse si eseguissero per conto dello Stato. Essi scioglieranno in modo definitivo le difficoltà che potrebbero sorgere nell'atto di collaudo dei lavori.

Art. 9. Gli Ingegneri Capi incaricati del servizio provinciale prima di procedere alla visita di collaudazione delle opere nei limiti stabiliti all'art. 7, e gl' Ispettori del Circolo per le opere di maggiore entità, ne daranno avviso al Prefetto in tempo, perchè possa essere invitata la Deputazione a delegare qualcuno de'suoi membri per intervenire alla visita e fare tutte quelle osservazioni che crederà utili ed opportune. L'Ingegnere Capo o l'Ispettore dovrà tenerne conto nella relazione e nel certificato di collaudazione e nel caso di gravi quistioni le tratterà separatamente con apposito rapporto.

Art. 10. Le spese per il personale in sussidio agli Uffizi del Genio Civile pel disimpegno del servizio delle opere provinciali, saranno, come per quello specialmente necessario alla sorveglianza, di cui all'articolo 5, prelevate sul fondo delle opere stesse.

Le spese di trasferta ed ogni altra d'uffizio, che saranno per incontrare gli Uffiziali del Genio Civile (qualora per leggi preesistenti non vengano già rimborsate allo Stato dalle rispettive Provincie) ed il personale straordinario pel servizio suddetto, sono a carico delle Provincie. I relativi stati da compilarsi sulle norme stabilite dai regolamenti per le opere nazionali, saranno dagl' Ingegneri Capi rivolti al Prefetto della rispettiva Provincia, al quale spetterà di vidimarli e di promuovere l'occorrente pagamento.

Art. 11. Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore nelle Provincie Napolitane e Siciliane dal 1 gennaio 1864, e potranno essere estese alle altre Provincie dello Stato per Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello dell'Interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

L. F. MENABREA - U. PERUZZI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 9 gennaio 1864. — Nel caso d'arresto di Funzionari di Pubblica Sicurezza debbesi darne ai Prefetti avviso preventivo.

Da quello dell'Interno vengono fatte premure a questo Ministero, affinchè, nel caso di arresto dei Funzionari di Pubblica Sicurezza ordinato dalle Autorità giudiziarie, sieno avvertiti prima dell'esecuzione i signori Prefetti; per modo che ai medesimi sia dato di provvedere in tempo alle esigenze del pubblico servizio.

Quantunque l'art. 58 del regolamento del 15 aprile 1860 intorno alla esecuzione

Digitized by Google

del Codice di procedura penale abbia designato il caso in cui debba farsi l'avviso di che parla l'onorevole Ministro dell'Interno, pure, essendo meritevoli di considerazione le ragioni dalle quali egli è mosso, lo scrivente prega le SS. VV. Ill.me a compiacersi di dare quelle disposizioni che si convengono, perchè nei casi, nei quali un tale avviso preventivo sia comportabile con le convenienze del procedimento e non pregiudizievole all'interesse della giustizia, si voglia farlo; ed in tutti gli altri casi sieno sollecitamente informati i medesimi signori Prefetti del già operato.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 9 gennaio 1864, Div. 5. n. 3, ai Prefetti. — Guardia Nazionale - Revisione annuale dei ruoli.

Giusta il disposto dalle leggi 4 marzo 1848 N° 675 e 4 agosto 1861 N° 143, spetta ai Consigli di Ricognizione di rivedere, al principio d'ogni anno, la matricola ed i controlli del servizio ordinario e di riserva della Guardia Nazionale, non che di correggere le liste dei cittadini chiamati a far parte della Guardia Mobile, ed introdurre le modificazioni occorrenti nel ruolo del contingente dovuto da cadaun comune per formare i 220 battaglioni voluti dall'art. 5 della legge 4 agosto 1861.

Sono abbastanza note le regole da osservarsi pel compimento delle operazioni prescritte dalla legge 4 marzo 1848 perchè non faccia d'uopo di qui ricordarle.

Per quanto riguarda invece i registri della Guardia Mobile, essendo questa la prima volta che occorre di procedere alla loro revisione, il Ministero ha riconosciuto l'opportunità di tracciare alcune norme circa il modo onde dare eseguimento alle disposizioni sancite dalla legge 4 agosto 1861, sia per chiarire alcuni dubbi stati sollevati e sia perchè questa operazione si compia dappertutto in modo uniforme. Ed a tale effetto il sottoscritto prega i signori Prefetti di fermar l'attenzione dei Consigli di Ricognizione della rispettiva provincia sulle seguenti avvertenze:

1. Tranne il caso previsto dal 2° comma dell'art. 15 della legge 4 marzo 1848, le funzioni del Consiglio di Ricognizione devono essere esercitate dalla Giunta Municipale,

2. Dopo d'aver inscritti sulla matricola, a termini dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1848, i giovani che nel corso dell'anno passato sono entrati nell'anno loro 21°, e coloro che avranno stabilita la propria dimora nel comune, od avranno acquistato in altro modo il diritto di appartenere alla Guardia Nazionale,

E dopo d'avervi cancellati, a termini dello stesso articolo e del successivo art. 18, i defunti, coloro che hanno mutato domicilio, e quelli che avessero cessato di essere sottoposti al servizio della Guardia Nazionale in forza dei precedenti art. 11 e 12, ed in virtù degli art. 3 e 11 della legge 13 novembre 1859 N° 3781 sull'ordinamento giudiziario, non che coloro che si trovassero colpiti da alcuna delle esclusioni determinate dall'art. 13,

I Consigli di Ricognizione ne estrarranno ed inscriveranno nella lista prescritta dall'art. 3 della legge 4 agosto 1861 tutti i mobilizzabili, vale a dire tutti i militi i quali abbiano soddisfatto agli obblighi della leva, non oltrepassino l'età di 35 anni compiuti, e non siano vedovi con prole, classificandoli in tre distinte categorie, e collocando nella prima i celibi ed i vedovi senza prole, nella seconda gli ammogliati senza

Digitized by Google

prole, e nella terza gli ammogliati con prole, notando inoltre a fianco del nome di ciascuno il giorno e luogo della nascita.

3. Colla scorta della lista dei mobilizzabili il Consiglio di Ricognizione passerà in seguito alla revisione del ruolo, ossia stato nominativo del contingente che il comune è tenuto a fornire per la composizione dei mentovati 220 battaglioni, avendo presente che, tanto il contingente fissato per ogni provincia colla tabella annessa al regolamento 31 luglio 1862, quanto quello stato determinato per ogni comune dai Prefetti in base all'art. 6 della legge 4 agosto 1861 sono inalterabili. In conseguenza del che dopo d'aver radiato coloro che a termini dei N° 1 e 2 dell'art. 16 della legge 4 agosto 1861 hanno cessato dall'obbligo di far parte della Guardia Mobile, o per infermità contratte, o per aver compiuto l'età di 35 anni, o per altra delle cause accennate al N° 2 della presente circolare, e dopo d'aver pure operati i trasporti da una ad altra categoria resi necessari da cambiamenti sopravvenuti nello stato di famiglia degli attuali designati, i Consigli di Ricognizione dovranno designare in loro rimpiazzamento altrettanti fra i mobilizzabili quanti bastino a colmare le risultate lacune, ossia a completare il detto contingente, serbate le norme stabilite dagli art. 8, 9 e 10 della legge testè citata, vale a dire, inscrivendo prima tutti i cittadini, i quali, benchè non appartengano alla guardia nazionale, si presenteranno volontariamente, e saranno dal Consiglio di Ricognizione giudicati idonei al servizio tanto per le loro qualità morali, quanto per la loro fisica conformazione, ed avranno inoltre compiuto il 18° anno d'età e non oltrepassato il 40°. E qualora i volontari non bastassero a completare il contingente richiesto, si supplirà alla deficienza colla designazione, per ordine di età e di categoria, di militi tratti dalla suddetta lista dei mobilizzabili, cosicchè quando fosse insufficiente la prima categoria si dovrebbero designare militi della seconda, e quando anche questa non fosse abbastanza numerosa si dovrebbero designare quelli della terza, cominciando sempre dai più giovani.

Si debbono però omettere, perchè esenti dal servizio della guardia mobile: Coloro che sono inetti per alcuna delle infermità ed imperfezioni specificate nel tit. 2° del regolamento 31 luglio 1862 N. 780; I pubblici funzionari contemplati dal Regio decreto 14 giugno 1859, cioè l'ispettore, il sotto ispettore, i capi verificatori nel servizio dei telegrafi elettrici, gli ufficiali telegrafici addetti ad una stazione; gli ingegneri capi e sotto capi di servizio, gli ingegneri ed allievi ingegneri addetti al servizio speciale delle strade ferrate; I macchinisti e scaldatori per le strade ferrate, e pei battelli a vapore; e gli impiegati del Ministero della Guerra; I militari che trovansi alle case loro in congedo illimitato, non compresi però gli inscritti marittimi, giacchè a termini delle veglianti leggi i primi possono essere richiamati al servizio in qualunque circostanza e ad un semplice cenno del Governo, mentre i secondi, compito il primo periodo della loro ferma, non sono richiamati al corpo se non in tempo di guerra, e quando abbiano raggiunto l'età di 32 anni non possono inoltre essere nuovamente chiamati al servizio che in forza di una legge speciale; E in ultimo coloro che per ragioni di famiglia sarebbero esenti dalla leva militare, notando ad ogni buon fine che non compete tale esenzione ai primogeniti d'orfani che hanno fratelli già arrivati alla maggiore età, ma soltanto ai figli primogeniti, ed in mancanza di figli, ai nipoti primogeniti di madre od avola vedova, o di padre od avolo settuagenario, ed ai figli unici aventi tuttora il padre vivente, e che non è titolo d'esenzione l'avere fratelli (sia consanguinei o sia germani)

Digitized by Google

od un cambio nell'esercito e tanto meno l'avere fratelli nella guardia mobile, giacchè essendo i motivi d'esenzione tassativamente determinati dagli art, 9 e 10 della legge 4 agosto 1861, non se ne possono ammettere altre, e così non si può p. e. aver riguardo alle riforme state pronunciate dai consigli di leva, nè ai servigi che si fossero già prestati nella guardia mobile.

Qualora poi si verificasse il caso previsto dal n.° 3 dell'articolo 16 della legge 4 agosto 1861, cioè che il numero dei novelli inscritti fosse esuberante per compensare le diminuzioni sopraccennate, il rimanente servirà per liberare quel numero di militi già arruolati, i quali, sia per età e sia per la categoria cui appartengono, sarebbero chiamati dopo i nuovi inscritti, e quindi a queste sostituzioni si procederà esonerando sempre prima quelli della terza, poscia quei della seconda ed in fine quei della prima categoria, dando sempre la preferenza ai meno giovani.

4. Ultimate tali operazioni, il ruolo del contingente deve essere depositato nella sala comunale per otto giorni consecutivi dandone contemporaneamente avviso col mezzo di individuale notificazione scritta ai singoli interessati, con diffidamento che ove credano poter loro competere ragioni di riforma o dispensa, dovranno proporle dentro tal termine al Consiglio di Ricognizione, cui a senso dell'art. 4 del regolamento 31 luglio 1862 spetta di pronunciare in prima istanza; al qual riguardo cade in acconcio di qui osservare che a mente dell'art. 6 dello stesso regolamento devono essere sottoposti a visita di medico o chirurgo soltanto i designati i quali allegassero motivi di riforma, e che i riformati od esentati dal Consiglio di Ricognizione dovranno essere tosto rimpiazzati dallo stesso Consiglio con altri militi tratti dalla lista dei mobilizzabili, esaurendo le formalità avanti segnate.

5. Dopo di ciò apparterrà ai Sindaci di far compilare e trasmettere immediatamente alla Prefettura un esemplare del novello ruolo del contingente, accompagnato da una lista, in duplice copia, nella quale siano da una parte notati coloro che furono inscritti in loro vece nel ruolo nuovo, ponendo a fianco del nome di ciascun milite le indicazioni cennate al n.° 2 della presente circolare rispetto alla lista dei mobilizzabili.

6. Dal proprio canto i signori Prefetti vorranno vegliare acciocchè, giusta il disposto dall'alinea dell'art. 2 del regolamento 31 luglio 1862, una delle liste mentovate al precedente N° 5 sia spedita al Ministero scrivente e l'altra a quello della Guerra non più tardi del prossimo mese di febbraio, facendovi ancora aggiungere: rispetto ai radiati, l'indicazione del numero sotto il quale si trovano collocati nel ruolo attuale, e del battaglione cui appartengono; e rispetto ai nuovi inscritti, l'indicazione del battaglione cui vennero da lui destinati; non senza avvertire inoltre come sia conveniente che, laddove nel contingente di qualche comune figurassero più fratelli, questi vengano assegnati a battaglioni od a frazioni di battaglioni diversi al fine di allontanare il caso della contemporanea loro chiamata sotto le armi, non essendo guari probabile che siano mobilizzati in una volta più battaglioni della medesima provincia.

Quando gli interessati facciano valere in tempo i loro diritti di riforma o dispensa ed i Consigli di Ricognizione rechino nel disimpegno delle proprie incumbenze tutta la diligenza che richiede l'importanza dell'argomento, ben pochi saranno i reclami dei quali occorrerà ai Consigli di Revisione di occuparsi nel caso che venisse comandato di servizio qualche Battaglione di Guardia Mobile.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 14 gennaio 1864. — Richiesta d'elenchi statistici degli stranieri processati dai Tribunali e Corti del Regno per crimini e delitti comuni.

Per soddisfare ad una richiesta del Ministro dell'Interno occorre al sottoscritto di avere un elenco, distinto per anno, di tutti gli stranieri processati dai Tribunali e Corti dello Stato per crimini e delitti comuni commessi dal 1848 a tutto il 1863 nelle Provincie componenti gli antichi Stati Sardi; dal luglio 1859 o dal 1860 o 1861 a tutto il 1863 nelle Provincie della Lombardia, Emilia, Toscana, Marche ed Umbria, non che nelle Provincie Napolitane e Siciliane, aggiungendovi i corrispondenti estratti di condanna per coloro, contro cui fosse stata inflitta. Giova osservare che nella specie per *Stranieri* dovranno intendersi anche gl'Italiani che non erano cittadini dello Stato al tempo in cui la sentenza fu emanata.

I signori Procuratori Generali si compiaceranno di far eseguire il detto lavoro per gli individui giudicati dalle Corti, ed i signori Procuratori del Re per quelli giudicati dai Tribunali; e sono pregati di trasmetterlo a questo Ministero non più tardi della fine del prossimo febbraio.

Per il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 9 gennaio 1864, n. 1. — Assoldamento di tutti gli affidati disponibili sino al giorno 5 del corrente mese.

Ho determinato che tutti *indistintamente* i militari stati regolarmente ammessi allo affidamento sino a tutto il giorno *cinque* del volgente mese e tuttora disponibili possano sin d'ora essere assoldati, e ciò a pareggio delle liberazioni operatesi ai corpi nell'anno ora scorso, ed in conto di quelle effettuatesi presso i consigli di leva per gl'inscritti della classe 1843.

Perciò i consigli di amministrazione dei corpi dell'esercito sono con la presente circolare autorizzati a provvedere per l'assoldamento degli affidati medesimi da loro dipendenti, sotto l'osservanza delle norme seguenti:

1. Non potrà aver luogo l'assoldamento di cui sopra che prima non siasi di bel nuovo accertato dal consiglio d'amministrazione che gli affidati da assoldarsi riuniscono sempre, giusta l'art. 119 della legge sul reclutamento, le condizioni morali o fisiche prescritte secondo il caso dai precedenti articoli 109 e 110 (§ 604 del regolamento).

2. Per gli affidati i quali trovansi ai battaglioni o squadroni attivi, l'assoldamento sarà ammesso da una commissione speciale composta del comandante del corpo, di un uffiziale superiore, e dell'aiutante maggiore.

Per gli affidati appartenenti a frazioni di corpo distaccate dal rispettivo stato maggiore, il loro affidamento seguirà dinnanzi ad una commissione composta del comandante militare del circondario in cui si trovano distaccati, del maggiore od aiutante maggiore di piazzza e dell'uffiziale del corpo, salvo che si tratti di distaccamenti comandati da un maggiore, e non stanziati in un capo-luogo di circondario; nel qual caso detta commissione sarà composta del maggiore comandante il distaccamento e di due uffiziali del medesimo da delegarsi dal comandante del corpo. Queste due commissioni poi non potranno procedere

Digitized by Google

a siffatti assoldamenti se non dopo ricevuta dallo stesso comandante del corpo l'annuenza cui accenna il § 572 del citato regolamento.

3. Le carte relative agli assoldamenti accordati in tal modo saranno tosto trasmesse al presidente il consiglio amministrativo del corpo cui appartengono gli assoldati, e da esso spedite poi a questo Ministero.

4. Gli elenchi modello n. 68 per i volontari assoldati, e n. 69 per gli anziani *dovranno contenere anche l'indicazione del nome del padre di ciascuno di essi;* ed oltre a ciò si dovrà segnare dopo la colonna *data dell'assoldamento* - un'altra colonna da intestarsi - *data della scadenza della nuova ferma come assoldato, di anni* (otto od undici secondo il caso). Questa data vi sarà apposta colla maggior precisione ed esattezza.

5. Il capo-soldo mensile di L. 10 relativo agli interessi del deposito di L. 3000 assegnato a ciascuno di questi assoldati sarà loro dovuto dal giorno preciso dell'assoldamento e corrisposto in anticipazione al fine di ogni mese.

6. Dopo descritta ai ruoli matricolari la forma dell'assoldamento prescritta dal § 607 del citato regolamento verrà assegnato a caduno degli assoldati medesimi il fondo di massa *per ora in sole L. 100,* giacchè le liberazioni ai corpi state promosse da una parte degli affidati cui si riferisce la presente circolare essendosi effettuate prima che fosse fatta vigente la legge 8 p. p. agosto, perciò la somma versata dai liberati prima di tale epoca per fondo di massa e corredo dei rispettivi assoldati non fu che lire 100. Quando poi, assegnati a ciascun assoldato uno dei fondi disponibili, si saranno ricevute dalla cassa centrale dei depositi e dei prestiti le singole polizze ossia cartelle di deposito nominative, in allora questo ministero, tenendo per base l'anteriorità della data dell'affidamento relativamente alla legge 8 agosto 1863, statuirà definitivamente a chi competa l'assegno in sole L. 100 ed a chi quello di L. 200, provvedendo in conseguenza presso il quartiermastro per l'armata.

Questa circolare è trasmessa a tutti indistintamente i corpi, ancorchè in taluno di essi non si trovino per avventura affidati da assoldarsi e ciò pel caso che possa avervi fatto passaggio qualcheduno di quelli che ottennero l'affidamento in altro corpo prima del passaggio medesimo.

Il Ministro della Guerra, A. DELLA ROVERE.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 10 *gennaio* 1864. — *Invio in congedo illimitato dei provinciali appartenenti alla classe* 1837.

I militari ascritti alla prima categoria della classe 1837 (leva dell'anno 1858), avendo percorso sotto le insegne il primo stadio della ferma provinciale nel modo stabilito dall'art. 159 della legge sul reclutamento, questo ministero determina che sieno dessi mandati in congedo illimitato a cominciare dal giorno 20 del corrente mese.

Questa determinazione dovrà mandarsi ad effetto da tutti indistintamente i corpi dell'esercito, osservando le prescrizioni contenute nei §§ 860, 862, 983, 1098, 1099 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

A scanso d'inconvenienti e di inutili spese all'erario il ministero, richiamando la circolare 5 maggio ultimo scorso, n. 15, pone nuovamente in avvertenza i comandanti di

Digitized by Google

corpo che i provinciali, di cui si tratta, possono essere licenziati tanto dai battaglioni attivi che dai rispettivi depositi.

I comandanti di corpo, valendosi della facoltà loro concessa dalla Nota n. 66 inserta a pag. 608 del *Giornale militare, 1859*, potranno ammettere alla categoria d'ordinanza quei sott'ufficiali che ne facessero domanda i quali, continuando per un tal fatto a rimanere sotto le armi, conseguirebbero il singolare benefizio di essere ammessi all'affidamento per l'assoldamento d'anziano sebbene siano ben lungi dal trovarsi nell'ultimo anno della loro ferma.

Saranno altresì provvisti di congedo illimitato i requisiti parmensi per la leva dell'anno 1858, conformemente a quanto si determinò riguardo ai militari estensi requisiti nello stesso anno e già licenziati pel disposto della circolare n. 32 del 10 ottobre 1862, 2ª divisione leve.

Siccome poi si venne a conoscere che le precedenti circolari per quanto riflettevano il licenziamento dei militari requisiti dai cessati governi di Parma e Modena non sono state da molti comandanti di corpo rettamente interpretate, il Ministero reputa sommamente necessario di dichiarare che i militari della provenienza succitata, requisiti per la leva dell'anno 1858, sono quelli che furono incorporati nell'anno 1859.

In questa circostanza i comandanti di corpo avranno cura di verificare altresì attentamente le operazioni di licenziamento eseguitesi in ordine ai militari parmensi ed estensi requisiti di leve precedenti a quella di cui ora si tratta, apportando le occorrenti rettificazioni reclamate dalla giustizia e dalla retta applicazione delle emanate disposizioni ove talun militare si trovasse tuttavia indebitamente trattenuto sotto le armi.

Verranno trasmessi a questo ministero, anche quando siano per risultare negativi, gli elenchi in duplice copia modello n. 97 prescritti dal § 985 del regolamento sul reclutamento accuratamente compilati e corredati da tutte quelle indicazioni che pongano in grado il ministero di conoscere se esattamente sia stato calcolato per cadun militare il tempo di servizio che è tenuto a scontare e se riguardo ai non parmensi od estensi abbia avuto luogo in modo regolare il trasferimento a classe successiva pel disposto del § 860 del regolamento succitato.

La sistemazione dei conti di massa dei militari licenziati sarà regolata a senso delle prescrizioni contenute nei §§ 731, 732, 733 e 1081 del regolamento d'amministrazione e contabilità ristampato sotto la data del 1 marzo 1863. Quanto alle bufetterie i battaglioni attivi che dovranno ritirarle tenendo presso di loro quelle necessarie pel bisogno del servizio, spediranno le altre ai rispettivi consigli d'amministrazione e per quanto riguarda le armi saranno queste versate nella reale armeria qualora restino eccedenti al fondo di riserva stabilito dalla base d'armamento inoltrandone al Ministero la prescritta regolare richiesta.

Il Ministero confida che i comandanti di corpo attenendosi alle norme loro indicate non mancheranno di spiegare in questa circostanza la massima accuratezza e sollecitudine pel regolare compimento delle operazioni tutte relative al licenziamento dei provinciali di cui si tratta.

Il Ministro della Guerra, A. DELLA ROVERE.

Digitized by Google

R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1599. — È approvato il Regolamento pel servizio del Genio Civile.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 Gennaio 1864 –

Relazione a S. M.

Sire,

Nello scopo di riordinare ed unificare il servizio del Genio civile dopo che furono soppresse le diverse Direzioni Generali, dalle quali esso dipendeva nelle nuove Provincie del Regno, la M. V. si degnava sin dal giugno p. p. di approvare il Regolamento con cui fu riunito e ricomposto su nuove basi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale funzionando dapprima in Sezioni aventi caduna una particolare autonomia e diversa residenza, non poteva adequatamente soddisfare alla sua missione di Corpo consulente del Ministero.

Sempre nello stesso fine, il Riferente ha fatto preparare col concorso dei lumi del Consiglio succitato un progetto di Regolamento inteso a far cessare ogni disparità d'indirizzo e di condotta nell'azione degli Uffiziali tutti del Genio civile, determinando in modo uniforme i loro doveri ed attribuzioni, le relazioni loro colle diverse Autorità, la tenuta degli uffizi e la gerarchica disciplina.

Altro speciale ordinamento stassi ora studiando, diretto a stabilire norme del pari uniformi e generali in quanto particolarmente si attiene alla condotta, alla collaudazione ed alla contabilità dei lavori e ad assicurare così, che in ogni parte del servizio del Genio civile si abbiano le maggiori possibili guarentigie pel più utile e più economico impiego del pubblico denaro nell'attuazione di opere delle quali è ad esso affidata la direzione.

Ma intanto ed in continuazione di tali studi importando che non sia punto ritardata la pratica applicazione del Regolamento succitato, il Riferente ha l'onore di sottoporlo alla M. V. pregandola di volerlo approvare, apponendo la Reale Sua firma all'unito Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Veduta la legge 20 novembre 1859, n. 3754, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche:

Veduto il Reale Decreto 25 luglio 1861, n. 148, col quale la legge predetta in quanto si riferisce al Corpo Reale del Genio civile fu estesa a tutte le Provincie del Regno;

Visto il Reale Decreto 30 marzo 1862. n. 564, e l'annesso Regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napolitane e Siciliane;

Visto il Reale Decreto 6 giugno p. p., n. 1320, in approvazione dell'annessovi Regolamento per il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e per le ispezioni degli Uffizi del Genio civile;

Riconosciuta la necessità di provvedere perchè gli Uffizi del Genio civile abbiano in tutte le Provinoie del Regno a disimpegnare con norme fisse ed uniformi il servizio delle opere pubbliche loro affidate;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento pel servizio del Genio civile firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici.

Art. 2. Il detto Regolamento andrà in vigore col 1° di gennaio 1864 e ad un tempo cesseranno d'avere effetto tutte le disposizioni sulla materia, ora vigenti nelle varie Provincie del Regno, per quanto sono contrarie a quelle del Regolamento stesso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. Il servizio del Genio civile si divide, a termini della Legge sulle opere pubbliche, in *generale* e *speciale*.

Al servizio generale provvedono uffizi centrali stabiliti in ogni città capo-luogo di provincia; al servizio speciale uffizi appositamente istituiti a seconda dei bisogni.

Art. 2. Presiedono agli uffizi centrali ingegneri-capi, sotto la cui dipendenza è posto un competente numero d'ingegneri ordinari e d'impiegati subalterni in proporzione dell'importanza del servizio.

Gli uffizi speciali sono diretti da ispettori od ingegneri-capi, sussidiati da altri ingegneri e dall'occorrente personale subalterno.

Gli uni e gli altri sono posti sotto l'alta sorveglianza degl'ispettori di circolo, ad eccezione di quelli che trovansi sotto la direzione di ispettori.

Art. 3. Gli uffizi centrali sono divisi in Sezioni, caduna delle quali comprende uno o più circondari, a seconda delle diverse condizioni di località e di servizio.

Potranno inoltre stabilirsi delle Sezioni distinte per provvedere a determinate parti di servizio.

La circoscrizione delle une e delle altre sarà fissata per Decreto ministeriale.

A ciascuna Sezione è preposto un ingegnere ordinario, ed è applicato il personale subalterno necessario.

La destinazione alle Sezioni degl'ingegneri ha luogo per determinazione ministeriale sulla proposta degl'ingegneri capi; quella del personale subalterno è regolata dagli stessi ingegneri capi.

Art. 4. Quando circostanze particolari ad alcuna Sezione lo consiglino, può il personale alla medesima addetto essere temporaneamente o permanentemente distaccato dall'uffizio centrale, ed applicato ad apposito uffizio da stabilirsi ove sarà determinato per Decreto ministeriale, rimanendo pur sempre sotto la dipendenza dell'ingegnere-capo della provincia.

Art. 5. Occorrendo opere straordinarie, che importino una spesa ragguardevole e richieggano cura e sorveglianza speciali, possono crearsi apposite Direzioni tecniche indipendenti dagli uffizi centrali delle provincie, ed affidate ad ispettori o ad ingegneri-capi in ragione della importanza dei lavori.

Digitized by Google

TITOLO I. — *Servizio generale.*

CAPITOLO I. — *Attribuzioni e doveri del personale.*

Ispettori.

Art. 6. Le attribuzioni ed i doveri degli Ispettori, tanto come componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quanto come ispettori di circolo o come incaricati delle ispezioni ordinarie e straordinarie, sono determinati nel Regolamento approvato con R. Decreto del 6 giugno p. p.

Ingegneri-capi.

Art. 7. Gl'ingegneri-capi preposti agli uffizi provinciali del Genio civile sono incaricati della direzione tecnica e direttamente responsabili verso l'Amministrazione di tutto quanto costituisce il servizio generale delle opere pubbliche nei limiti della rispettiva provincia, ed hanno perciò le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) Esercitano un'attiva vigilanza sulle singole parti di servizio affidate agl'impiegati posti sotto la loro dipendenza, e danno ai medesimi tutte le direzioni di massima e le particolari istruzioni che meglio valgano ad assicurarne il regolare andamento;

b) Provvedono specialmente perchè dagl'ingegneri di Sezione e dal personale subalterno sia esattamente adempiuto ai doveri che loro incumbono onde assicurare la buona manutenzione delle strade, delle arginature, dei fabbricati e delle altre opere dipendenti dal rispettivo ufficio, e la lodevole esecuzione dei lavori di riparazioni e di nuove costruzioni in corso nella provincia;

c) Prendono l'iniziativa per ogni provvedimento che riguardi il progressivo sviluppo delle comunicazioni, la stabilità degli edifizi e la sicurezza del transito lungo le strade; come pure pel perfezionamento di ogni lavoro che interessi direttamente lo Stato, e chiedono a tempo opportuno le facoltà necessarie per lo studio dei progetti relativi;

d) Dirigono, tanto in ufficio quanto sul terreno, secondo le ricevute istruzioni, lo studio dei progetti, ed assicurano che nella compilazione dei medesimi sieno esattamente osservate le norme stabilite dai regolamenti in vigore;

e) Vegliano alla tutela delle proprietà inerenti alle opere pubbliche poste sotto la dipendenza dei loro uffizi, e curano l'esatta osservanza delle discipline di polizia contenute nelle Leggi e nei Regolamenti alle opere stesse relativi;

f) Procedono semestralmente, in compagnia dell'ingegnere di Sezione, ad una visita generale: 1. delle strade, delle arginature e delle altre opere in manutenzione, onde assicurarsi se lo stato di loro conservazione sia soddisfacente, e se gli appaltatori adempiano esattamente agli obblighi assunti; 2. di tutti i lavori in corso, sia di riparazioni, sia di nuove costruzioni, per verificare il modo con cui procedono; 3. degli uffici distaccati, per riconoscere se ogni parte di servizio interno vi proceda regolarmente, se sia convenientemente distribuito fra gl'impiegati che vi sono addetti, e se si osservino nella tenuta dei registri e nella classificazione delle carte le prescritte discipline.

Oltre alle predette, fanno tutte quelle altre visite straordinarie ai lavori in corso, che l'importanza di questi può richiedere.

Di tutti i risultati delle visite semestrali, ed anche delle intermedie quando occorra, rendono esatto conto mediante particolareggiati rapporti da trasmettersi al Ministero per mezzo delle rispettive Prefetture;

g) Avvenendo od essendo minacciati guasti per piene di fiumi o torrenti, o per

Digitized by Google

qualsiasi altra causa straordinaria, si trasportano sollecitamente sul luogo, danno i provvedimenti d'urgenza, ragguagliandone tosto l'Autorità superiore, e per quanto riguarda i fiumi arginati assicurano l'esatta osservanza di tutte le speciali disposizioni vigenti per la tutela degli argini;

h) In occasione delle visite degl'ispettori di circolo li accompagnano in tutte le loro perlustrazioni, entro i limiti della rispettiva provincia, li informano esattamente dei lavori e dei progetti che vi sono in corso, e secondano tutte le loro richieste riguardanti il servizio;

i) Danno, se richiesti dalle Autorità competenti, il loro parere tanto su domande di concessioni per parte di privati, quanto su questioni tra questi insorte e le pubbliche Amministrazioni, relative alla polizia delle strade e delle acque;

l) Intervengono agl'incanti ed alle stipulazioni dei contratti, cui si procede negli uffizi di Prefettura, per opere da eseguirsi nello interesse dello Stato;

m) Danno corso ai verbali di contravvenzioni alle vigenti discipline riguardanti la polizia, di cui nel precedente alinea, debitamente accertate dagli agenti dell'Amministrazione dipendenti dai rispettivi uffizi;

n) In base degli stati e dei conti compilati dagli ingegneri di Sezione, e previi gli opportuni accertamenti, spediscono i certificati necessari per far luogo al pagamento del prezzo dei lavori dati in appalto;

Quando i certificati riguardino pagamenti a *saldo*, e dei reclami siano stati presentati dagli appaltatori, o da altri, per ciò che spetta al conto od all'esecuzione dei lavori, accompagnano gli stessi certificati delle occorrenti loro osservazioni, facendo di queste oggetto di speciale rapporto;

o) Rassegnano, entro i primi otto giorni di ogni mese, al Ministero dei lavori pubblici ed alla Prefettura della provincia uno stato dell'andamento generale del servizio e delle occupazioni del personale distintamente per circondari.

Gl'ingegneri-capi delle provincie del litorale compilano, pure mensilmente, e trasmettono all'uffizio superiore dei porti, spiagge e fari, dal quale direttamente dipendono per questo ramo di speciale servizio, uno stato dei lavori marittimi eseguiti sotto la loro direzione.

Per ogni altro servizio speciale, di cui fossero incaricati gl'ingegneri-capi di provincia, sono del pari compilati e trasmessi appositi stati o relazioni, secondochè sarà prescritto dal Ministero;

p) Spediscono per doppio esemplare: 1. I certificati di servizio pel pagamento della retribuzione mensile straordinaria dovuta agl'impiegati addetti alla sorveglianza dei lavori, e di quella assegnata agli agenti stradali a carico dell'Amministrazione; 2. Gli stati trimestrali delle indennità giornaliere e di viaggio dovute agl'impiegati addetti agli uffizi, tanto centrali quanto distaccati, firmati dagl'impiegati stessi, cui rispettivamente si riferiscono, e muniti del loro visto oltre quello dell'ingegnere di Sezione;

q) Rassegnano annualmente, nelle forme ed entro i termini stabiliti, le proposizioni delle spese da comprendersi nei bilanci dello Stato per le opere di manutenzione, di riparazioni e di nuove costruzioni;

r) Curano, pure in ogni anno, la compilazione dei quadri caratteristici del personale posto sotto la loro dipendenza, vi fanno le occorrenti annotazioni e li trasmettono secondo che sarà ordinato dal Ministero;

Digitized by Google

s) Vegliano alla buona conservazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione esistente presso i rispettivi uffizi od in appositi magazzeni;

t) Essendone richiesti dagli uffizi di Prefettura, danno parere in linea d'arte sul merito dei progetti, che loro fossero comunicati, relativi a lavori d'interesse provinciale o comunale. Procedono inoltre a tutti quelli incombenti e somministrano gli schiarimenti e le notizie che loro sono domandati dagli uffizi stessi per tutti gli affari tecnici, che interessano pubbliche Amministrazioni, od hanno relazione coll'ordine pubblico;

u) Secondo le esigenze del servizio loro affidato corrispondono direttamente col Ministero dei lavori pubblici, cogli uffizi di Prefettura, colle altre Autorità locali, col vice-presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coll'ispettore del rispettivo circolo, cogli ingegneri-capi delle provincie limitrofe, cogli ingegneri ed altri ufficiali del Genio civile da loro dipendenti, e cogli appaltatori delle opere di cui hanno la direzione;

v) Provvedono infine perchè siano strettamente osservate, tanto nell'uffizio centrale, quanto negli uffizi distaccati, le discipline di servizio determinate dai Regolamenti.

Ingegneri ordinari preposti alle Sezioni.

Art. 8. Gl'ingegneri ordinari preposti alle Sezioni sono responsabili verso gl'ingegneri-capi dell'andamento regolare della parte di servizio loro rispettivamente affidata, e nel di cui disimpegno devono esattamente attenersi alle istruzioni, che ricevono dagli stessi ingegneri-capi.

Essi pertanto, in tutto ciò che riguarda la Sezione rispettiva, hanno le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) Sorvegliano attivamente al servizio del personale posto sotto l'immediata loro dipendenza, e danno al medesimo le occorrenti istruzioni pel lodevole adempimento dei suoi doveri;

b) Procedono mensilmente, per quanto riguarda le strade e le opere comprese nella rispettiva Sezione, alle visite prescritte nel precedente articolo, alinea *f*); danno, occorrendo, gli ordini necessari per richiamare gli appaltatori allo adempimento degli obblighi contrattuali; verificano se i libretti ed i registri delle misure dei lavori in corso siano tenuti secondo le norme stabilite da speciali Istruzioni o Regolamenti; fanno i necessari scandagli per accertarsi della esattezza delle misure stesse ed appongono la loro firma sui registri predetti, assumendone con ciò la responsabilità;

c) Mediante particolareggiati rapporti rendono conto all'ingegnere-capo dei risultamenti tanto delle visite suddette, quanto di quelle che loro occorra di fare straordinariamente, proponendo tutte le misure che credono opportune ad assicurare la regolarità del servizio;

d) Compilano e, muniti della loro firma, presentano all'ingegnere-capo gli stati e conti dei lavori, che debbono servire alla spedizione dei certificati pel pagamento agli appaltatori delle rate pattuite, ed i conti finali, corredando questi e quelli dei prescritti documenti giustificativi;

e) Preparano in tempo debito gli studi particolareggiati riservati all'atto dell'eseguimento dei lavori, e li sottopongono all'approvazione dello ingegnere-capo;

f) Prendono l'iniziativa delle proposte di varianti, che si rendano necessarie ai progetti in corso di esecuzione, ed avendone l'approvazione dall'ingegnere-capo, procedono ai relativi studi ed operazioni;

Digitized by Google

g) Negli studi di progetti di nuove opere si attengono alle istruzioni, che ricevono dagli ingegneri-capi, soprattutto per riguardo ai principii tecnici ed economici, che devono prevalervi, ed al sistema di lavoro da preferirsi, osservando poi esattamente nella compilazione dei progetti stessi le norme prescritte dai Regolamenti in vigore;

h) Curano per quanto riguarda la rispettiva Sezione, la periodica compilazione degli stati parziali, che devono rispettivamente servire alla formazione dello stato generale ed alla spedizione dei certificati, di cui agli alinea *n*), *o*) e *p*) del precedente articolo, e muniti della loro firma li rimettono agl'ingegneri-capi entro i termini da questi stabiliti;

i) Propongono semestralmente all'ingegnere-capo mediante appositi stati descrittivi ed estimativi, i lavori e le provviste occorrenti alla manutenzione delle strade ed altre opere poste sotto l'immediata loro dipendenza;

l) Allestiscono le relazioni, i pareri e le carte tutte di servizio, per quanto riguarda la rispettiva Sezione, da essere sottoposte alla firma dell'ingegnere-capo, cui spetta di farne la trasmissione;

m) Procedono, dietro ordine dell'ingegnere-capo, alla verificazione delle opere eseguite e dei materiali provvisti dagli appaltatori, che deggiono comprendersi nei conti da unirsi ai certificati di cui all'alinea *d*);

n) Adempiono infine a tutte quelle incumbenze, che nell'interesse del servizio tecnico generale di ogni parte della provincia l'ingegnere-capo stimasse opportuno di affidar loro.

Ingegneri ordinari preposti agli uffizi distaccati.

Art. 9. Gl'ingegneri ordinari preposti agli uffizi distaccati disimpegnano il servizio loro affidato in modo perfettamente conforme a quello indicato nel precedente articolo, ed hanno verso l'ingegnere-capo gli stessi obblighi e la stessa dipendenza degl'ingegneri di Sezione addetti agli uffizi centrali.

Essi pertanto fanno all'ingegnere-capo le stesse comunicazioni e trasmissioni, cui sono tenuti verbalmente e personalmente gl'ingegneri delle Sezioni predette, ed hanno inoltre, per la particolare circostanza della loro residenza fuori dell'uffizio centrale, le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) Tengono diretta corrispondenza cogli impiegati dipendenti dai loro uffizi, quando ne siano per ragione di servizio distaccati, e cogli appaltatori tanto della manutenzione, quanto delle opere di riparazione o di nuova costruzione comprese nella rispettiva Sezione e danno sì agli uni che agli altri quegli ordini ed istruzioni, che credono necessari ad assicurare il puntuale adempimento dei rispettivi obblighi;

b) Quando l'urgenza lo richieda corrispondono direttamente colle Autorità locali, e prendono, ove d'uopo, colle medesime gli opportuni concerti per quei provvedimenti che non ammettono dilazione, salvo ad informarne sollecitamente l'ingegnere-capo;

c) Nel caso di gravi avvenimenti lungo le strade ed i fiumi, o sui lavori in corso dipendenti direttamente dal loro uffizio, richiedono coi mezzi più spediti le istruzioni dell'ingegnere-capo, porgendone contemporaneamente avviso al Ministero, e dando frattanto i provvedimenti d'urgenza;

d) Trasmettono in fine d'ogni quindicina all'ingegnere-capo lo stato di avanzamento dei lavori, di cui hanno la immediata direzione, corredato di tutti quegli schiarimenti che le relative risultanze possono dimostrare necessari;

Digitized by Google

e) Vegliano alla conservazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione esistente nei loro uffizi od in magazzini da essi dipendenti;

f) Adempiono in fine a tutte quelle speciali incumbenze, che loro fossero commesse dagli ingegneri-capi nell'interesse del servizio dipendente dal rispettivo uffizio di Sezione e di quello generale della provincia.

Ingegneri ordinari ed allievi ingegneri applicati agli uffizi centrali e distaccati.

Art. 10. Gl'ingegneri ordinari non preposti alle Sezioni, e gli allievi ingegneri applicati agli uffizi centrali o distaccati, attendono ai lavori di composizione, di calcolazione e di disegno, alle operazioni di campagna ed alla vigilanza direttiva delle opere in corso d'esecuzione, secondo gli ordini e le istruzioni, che ricevono dagli ingegneri-capi, o dagli ingegneri di Sezione da cui immediatamente dipendono.

Personale tecnico subalterno.

Art. 11. Gli aiutanti delle diverse classi:

a) Visitano periodicamente e straordinariamente, secondo gli ordini del loro superiore immediato, le strade, i fabbricati e le altre opere, la di cui manutenzione è affidata alla particolare loro vigilanza, dirigono gli stradaiuoli, ed altri operai o giornalieri che vi sono addetti;

b) Prendono parte alle operazioni di campagna per lo studio dei progetti, col fare rilevamenti e col raccogliere memorie secondo il ricevuto incarico;

c) Accertano le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulla polizia delle acque e strade;

d) Essendo incaricati della sorveglianza di opere in corso d'esecuzione con residenza fissa sui cantieri, vegliano all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali per parte degli appaltatori, ai quali comunicano tutti gli ordini, che per essi emanano dall'ingegnere-direttore; trasmettono in fine di ogni quindicina allo ufficio tecnico, da cui dipendono direttamente, uno stato dell'avanzamento dei lavori, secondo il modulo che sarà stabilito, oltre a quei rapporti speciali che le circostanze fossero per rendere necessari; tengono in perfetto ordine i libretti ed i registri delle misure e quegli altri che fossero specialmente prescritti dai capitoli d'appalto o dall'ingegnere-direttore;

e) Negli uffizi, cui sono addetti, centrali o distaccati, oltre ai lavori di composizione, di calcolazione, di disegno e di copia loro affidati dai rispettivi capi, hanno lo speciale incarico della tenuta della contabilità, per conto dell'Amministrazione, di tutti i lavori ordinari e straordinari eseguiti tanto ad appalto quanto ad economia;

f) Prestano infine la loro opera, secondo gli ordini che ricevono dall'ingegnere-capo, in qualsiasi parte del servizio, anche non dipendente dalla Sezione cui sono applicati.

Art. 12. I misuratori assistenti ed i volontari hanno l'obbligo di disimpegnare, sia in campagna sia in uffizio, quelle speciali incumbenze cui sono destinati.

Incaricati della sorveglianza dei lavori, si attengono in questa parte di servizio alle norme stesse, che sono nel seguente articolo stabilite per gli assistenti straordinari.

Art. 13. Gli assistenti straordinari addetti alla sorveglianza immediata delle opere dimorano nel sito più vicino, e stanno, per quanto più è possibile, presenti ai lavori in tutte le ore della giornata per assicurare il perfetto eseguimento delle condizioni tutte

Digitized by Google

del contratto d'appalto e degli ordini che ricevono dall'ingegnere o dall'aiutante da cui dipendono.

Tengono, nelle forme prescritte, un libretto sul quale segnano le misure da essere poi trascritte sui registri, di cui all'alinea *d*) dell'art. 11, notandovi inoltre i risultati di tutti gli accertamenti, cui occorra procedere in contraddittorio degli appaltatori o loro agenti.

Custodi e sotto-custodi.

Art. 14. Ai custodi e sotto-custodi è commessa la sorveglianza dei canali, delle linee fluviali e loro arginature, a termini dei regolamenti in vigore e delle speciali istruzioni che loro sono impartite dagli uffizi tecnici dai quali dipendono.

I medesimi sono tenuti di accompagnare gl'ispettori, gl'ingegneri-capi, gl'ingegneri e gli altri impiegati tecnici nelle loro visite, e di prestare l'opera loro per tutti quei rilievi e quelle altre operazioni cui dovessero procedere.

Possono inoltre esser chiamati a prestare temporaneamente servizio nell'uffizio da cui dipendono.

Impiegati d'ordine.

Art. 15. Gl'impiegati d'ordine attendono alla tenuta ed all'ordinamento dei registri e carte d'uffizio: inscrivono nel protocollo generale per ordine di data, e di mano in mano che arrivano e partono, le lettere ed i documenti tutti attinenti alla corrispondenza d'uffizio; concorrono nel lavoro delle copie, fanno le trascrizioni e spedizioni relative, dirigono e sorvegliano l'opera degli inservienti.

Inservienti.

Art. 16. È dovere degli inservienti:

a) Di mantenere la maggior pulizia nei locali e mobili d'uffizio;

b) Di custodire l'uffizio nelle ore in cui è aperto al pubblico, e d'annunziare le persone che chiedono di conferire col capo, o con alcuno degl'impiegati che vi sono addetti;

c) D'impostare, secondo i diversi casi, o portare a destinazione la corrispondenza d'uffizio, e viceversa di ritirare dalla posta le lettere dirette al capo ed agl'impiegati dell'uffizio stesso;

d) Finalmente d'eseguire tutte quelle altre incumbenze, che loro sono date, riguardanti il servizio.

CAPITOLO II. — *Discipline di servizio interno degli uffizi.*

Art. 17. Gli uffizi del Genio civile sono aperti al pubblico dalle ore 8 $^1/_2$ antimeridiane alle 4 $^1/_2$ pomeridiane, durante il qual tempo è obbligatoria la permanenza in essi di tutti gl'impiegati che vi sono addetti. Potrà però esser permesso a caduno degli stessi impiegati di assentarsene per un'ora, osservando il turno che sarà a tal riguardo stabilito dal rispettivo capo.

Nei giorni festivi però l'orario d'uffizio è limitato dalle 9 antimeridiane al mezzogiorno, eccettuati i casi di bisogni urgenti e straordinari, nei quali gl'impiegati tutti devono prestarsi, così in detti giorni, come in qualunque altro, a quel maggior lavoro che le esigenze del servizio possono rendere necessario.

Quando circostanze particolari a qualche località dimostrassero per essa più conve-

Digitized by Google

niente un orario diverso da quello sovra stabilito, vi sarà provvisto dal Ministero sulla proposta del rispettivo ingegnere-capo.

Art. 18. In ognuno dei suddetti uffizi sono tenuti due protocolli, uno *generale*, l'altro *particolare* (Mod. n. 1); nel primo dei quali si registrano le carte tutte che l'uffizio riceve o spedisce relative a qualsiasi parte del servizio, eccettuate quelle soltanto che si riferiscono al personale degli impiegati, per le quali è riservato il protocollo particolare, tenuto a speciale cura del capo-uffizio.

L'inscrizione a protocollo, sia delle carte che arrivano, sia di quelle che partono, ha da essere compiuta ogni giorno e non mai protratta, qualunque possa essere il tempo, che rendasi poi necessario per iniziare i provvedimenti, o dare i riscontri su caduna di esse occorrenti.

Oltre i protocolli sono in ogni uffizio tenuti i seguenti registri:

a) Registro del personale dipendente dall'uffizio, nel quale, oltre alle generalità di cadun impiegato ed agli incarichi speciali e più importanti affidatigli, si notano di mano in mano i provvedimenti e le disposizioni tutte, che fossero per emanare a suo riguardo (Modulo N. 2);

b) Inventario di libri, registri e carte esistenti nell'archivio (Modulo N. 3);

c) Idem del materiale di pertinenza dell'Amministrazione, esistente nell'uffizio od in appositi magazzini (Modulo N. 4);

d) Registro di dati statistici e tecnici debitamente accertati, disposti in chiaro ordine, e riferentisi specialmente: alle distanze tra il capoluogo di provincia e di circondario ed i comuni e punti più notevoli; alle quote di elevazione dei punti stessi riferite al livello del mare, o ad un capo-saldo conosciuto o facilmente reperibile (Modulo n. 5);

e) Idem delle osservazioni idrometriche relative alle piene dei fiumi e torrenti (Modulo n. 6);

f) Idem dei verbali di contravvenzioni alle vigenti disposizioni sulla polizia delle acque e strade, accertate dagli agenti dell'Amministrazione, sul quale saranno per quanto possibile notati i provvedimenti a caduna di esse relativi (Mod. N. 7);

g) Id. dei certificati pel pagamento del prezzo dei lavori (Modulo N. 8);

h) Idem delle visite ordinarie e straordinarie, cui procedono gl'impiegati d'ogni grado addetti a caduno uffizio (Mod. N. 9), sul quale sono notate le risultanze che se ne ottennero, e nel registrare le quali non sarà ommessa alcuna particolarità di rilievo. Vi è inoltre per ogni visita aggiunta l'indicazione se sia ordinaria o straordinaria, e per quelle eseguite dagli ingegneri ed impiegati subalterni il capo d'uffizio appone la propria firma in apposita colonna in fede dell'ordine o della autorizzazione da esso datane.

Art. 19. L'archivio di ciascun uffizio è diviso in due parti, una delle quali comprende le carte riguardanti gli affari ultimati, l'altra quelle che si riferiscono ad affari in corso.

Sì nell'una che nell'altra parte le carte sono divise per circondari, e ripartite in tante classi quanti sono i diversi rami di servizio.

Le carte di ogni classe sono suddivise in fascicoli, per modo che riescano opportunamente e possibilmente separate per ciascuna opera e per ciascuna impresa.

Costituiranno una classe distinta sotto la denominazione di *affari diversi* le carte relative ai seguenti oggetti:

Digitized by Google

1. *Personale degli impiegati ed agenti* di ogni categoria addetti o dipendenti dall'uffizio;

2. *Disposizioni ed istruzioni di massima* — Leggi, decreti, circolari e *Giornale del Genio civile* — ;

3. *Affari misti*, quelli cioè, che sono di natura da non potersi comprendere in alcuna delle classi aventi un oggetto determinato;

4. *Statistiche* ed *inventari*.

I fascicoli, aventi caduno un numero d'ordine, sono contenuti entro scatole di cartone portanti esteriormente apposite iscrizioni.

I capi-uffizi, come direttamente responsabili delle carte tutte esistenti nei rispettivi archivi, devono attentamente invigilare perchè nessuna ne sia alterata o sottratta.

TITOLO II. — *Servizi speciali.*

Art. 20. Il personale superiore e subalterno addetto a caduno degli uffizi istituiti per provvedere ai diversi servizi speciali determinati dalla Legge sulle opere pubbliche, si attiene nello esercizio delle rispettive attribuzioni alle norme stesse stabilite nel presente Regolamento, per quanto non siano in opposizione alle disposizioni dei Regolamenti particolari vigenti per caduno di detti servizi, ed i quali ultimi s'intenderanno mantenuti in vigore sino a che non sia altrimenti provvisto.

Art. 21. Le disposizioni dei predetti Regolamenti particolari continueranno così pure ad essere provvisoriamente osservate dagli uffizi provinciali, centrali o distaccati, che fossero incaricati di alcuna parte degli stessi servizi speciali.

Art. 22. Gl'ispettori ed ingegneri-capi preposti ad uffizi, che, per quanto riguarda la gestione economica del servizio loro affidato, non dipendono dal Ministero dei lavori pubblici, devono tuttavia uniformarsi al disposto dell'alinea *o*) dell'art. 7, trasmettendo mensilmente allo stesso Ministero uno stato sull'andamento generale di detto servizio e sulle occupazioni di caduno degl'impiegati del Genio civile al medesimo addetti.

TITOLO III. — *Disposizioni generali.*

Art. 23. In caso di assenza od impedimento dell'ingegnere-capo ne fa le veci l'ingegnere di Sezione di classe superiore, ed a parità di classe il più anziano di nomina.

Le attribuzioni degl'ingegneri di Sezione sono, in caso di loro assenza od impedimento, disimpegnate dagli ingegneri od aiutanti dei rispettivi uffizi, osservata la norma di priorità di cui nel precedente alinea.

Art. 24. L'ufficiale chiamato, nei casi contemplati nel precedente articolo, a disimpegnare funzioni interinali non può, salvo motivi comprovati di urgenza, alterare l'ordine di servizio che trova stabilito in uffizio.

Art. 25. Al personale del Genio civile, superiore e subalterno, tecnico e d'ordine, possono essere conceduti congedi ordinari e straordinari.

La durata massima dei primi è di giorni trenta; di sessanta quella dei secondi. Questi ultimi non sono concessi che per cause gravi debitamente accertate.

Art. 26. I congedi, tanto ordinari quanto straordinari, sono accordati dal Ministero, al quale le domande devono pervenire dal vice-presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per quanto riguarda il personale del Consiglio stesso, e dagli uffizi di Prefettura per quello degli uffizi centrali e distaccati.

Digitized by Google

Art. 27. Le domande di congedo fatte dal personale addetto a questi ultimi uffizi devono sempre essere corredate del parere degl' ingegneri-capi, ai quali è data facoltà di accordare dei permessi di assenza, purchè questa non ecceda la durata di cinque giorni.

Art. 28. Nei casi di cambiamenti nelle persone dei capi degli uffizi centrali o distaccati una regolare consegna è fatta da chi cede a chi assume l'uffizio di tutte le carte dell'archivio, dei mobili, dei materiali ed oggetti qualunque di pertinenza dell'Amministrazione.

Di tale consegna si fa risultare mediante verbale, cui sono annessi appositi stati descrittivi, redatto in contraddittorio dei due capi predetti, e da entrambi sottoscritto ed esteso per triplo originale, da rimanerne uno in uffizio e da essere gli altri due rimessi alla superiore Autorità.

Art. 29. Occorrendo che la partenza di chi cede l'uffizio abbia luogo prima dell'arrivo di chi è destinato a succedervi, la consegna è fatta, nel modo precedentemente stabilito, all'uffiziale incaricato, a termini dello art. 23, della reggenza interinale, salvo a questi l'obbligo di eseguirla poi verso il titolare.

Art. 30. In ogni caso di domande di concessione od altre fatte da corpi morali o da privati, per statuire sulle quali, a termini delle Leggi e dei Regolamenti in vigore sul servizio delle opere pubbliche, si esigono visite locali da eseguirsi dagli uffiziali del Genio civile, questi hanno diritto al solo rimborso delle spese e possono richiedere dagli interessati un competente preventivo deposito presso la segreteria della Prefettura dalla quale emana l'incarico.

Art. 31. Gli stessi uffiziali del Genio civile non possono per alcun'altra incumbenza, cui siano tenuti in ragione del loro impiego, ricevere tanto da corpi morali quanto da privati indennità o compenso qualsiasi, qualunque ne sia il titolo ed il modo; fatta solo eccezione delle copie dei disegni formanti parte integrante dei contratti di appalto, per le quali saranno loro dovuti i diritti stabiliti nella seguente tabella:

Tipi planimetrici alla scala				
di 1 : 500	per ogni metro lineale		L.	0,03
1 : 1000	»	»	»	0,02
1 : 2000	»	»	»	0,01
Profili in lungo alla scala (per le lunghezze)				
di 1 : 500	per ogni metro lineale		»	0,02
1 : 1000	»	»	»	0,01
1 : 2000	»	»	»	0,005
Profili traversali			»	0,15
Disegni d'architettura e di dettaglio, ponti, ponticelli, acquedotti e simili, per ogni ora di lavoro da disegnatore			»	1,00

Per tutti i contratti di opere a carico dello Stato il diritto di spedire le copie suddette è riservato esclusivamente agli uffizi del Genio civile. Per quelli relativi ad opere da eseguirsi a spese delle provincie o di altri corpi morali tale spedizione non avrà luogo per parte degli uffizi stessi che in seguito ad apposite richieste degli uffizi di Prefettura.

Art. 32. Nei casi poi che i suddetti uffiziali siano regolarmente autorizzati ad accettare dai tribunali o corpi morali delegazioni per incarichi non facienti parte del servizio obbligatorio, hanno diritto agli onorari ed ai rimborsi di spese stabiliti dalle vigenti tariffe per gl'ingegneri e periti non dipendenti dal Governo.

Digitized by Google

Art. 33. Le punizioni disciplinari, nelle quali possono incorrere gli uffiziali del Genio civile, sono le stesse determinate dai Regolamenti in vigore sull'Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 34. Tutte le comunicazioni e trasmissioni di carte per oggetti di servizio generale, sui quali occorrono provvedimenti per parte dell'Amministrazione, sono dagli uffizi centrali del Genio civile dirette a quelli di Prefettura, meno i casi di eccezione risultanti dal presente Regolamento e quelli in cui fosse necessaria una immediata disposizione del Ministero, nei quali possono essere a questo direttamente rivolte, salvo l'obbligo d'informarne ad un tempo gli stessi uffizi di Prefettura.

Art. 35. Gli uffizi del Genio civile, incaricati della compilazione dei progetti e della direzione delle opere da eseguirsi per conto delle provincie, oltre di osservare nel disimpegno di ogni relativa incumbenza le disposizioni del presente Regolamento, per quanto vi sono applicabili, si attengono alle norme stabilite da speciali Istruzioni o Regolamenti.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, L. F. MENABREA.

R. Decreto 20 *dicembre* 1863, *n.* 1615. — *Nuova denominazione del Comune di Montesanto.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 29 marzo scorso, col quale venne autorizzato il Comune di Montesanto (Umbria) ad assumere la denominazione di Montesanto Viezi;

Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 21 settembre 1862.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Montesanto, in provincia dell'Umbria, è autorizzato ad assumere la denominazione di *Montesanto di Vigi* a vece di quella di Montesanto Viezi, approvata col precitato Nostro Decreto del 29 marzo scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI

R. Decreto 27 *dicembre* 1863, *N. MXXX.* — *È autorizzata la Società anonima costituitasi in Milano col titolo di Cassa Nazionale.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 29 gennaio 1863, col quale i promotori della Società anonima denominata Cassa nazionale per

Digitized by Google

le assicurazioni sulla vita dell'uomo da costituirsi in Milano erano autorizzati a fare le misure preparatorie pell'ordinamento e la definitiva costituzione della Società medesima;

Veduti i pareri del Consiglio di Stato in data 16 gennaio, 15 luglio e 12 dicembre p. p., non che il parere della Camera di commercio e d'arti di Milano del 19 novembre e le relazioni di quella Prefettura del 1 settembre e 21 novembre stesso anno;

Vedute le deliberazioni e osservazioni delle Casse di risparmio stabilite in Lombardia, Bologna e Ravenna;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima costituitasi in Milano con istrumento 31 marzo 1863 col titolo di *Cassa Nazionale* di assicurazioni sulla vita dell'uomo a premio fisso con decorrenza d'interessi e ritiro de' premi è definitivamente autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti in detto atto, già approvati col citato Decreto Ministeriale del 29 gennaio 1863.

Art. 2. Il capitale sociale stabilito in un milione di lire dovrà essere intieramente versato non più tardi del 31 dicembre 1864.

Art. 3. La Società è sottoposta a immediata vigilanza governativa, e a tal fine dovrà concorrere nella spesa del commissariato alla Società sino a lire 300 annue.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 12 gennaio 1864. — I Segretari e Sotto-Segretari dell'Ordine Giudiziario hanno facoltà di ricevere atti notarili dipendenti dal loro ufficio e soggetti al registro.

È stato mosso il dubbio a questo Ministero, se i Segretari e Sostituiti Segretari dell'Ordine giudiziario per ricevere gli atti notarili dipendenti dal loro ufficio e soggetti al registro abbiano bisogno d'una speciale autorizzazione e siano tenuti alla prestazione della malleveria. Il Guardasigilli, preso ad esame il quesito, ha risoluto che, di fronte all'art. 201 della legge sull'Ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, n. 3781, il quale accorda ai Segretari e Sostituiti-Segretari delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature la facoltà di tali atti senza condizione di sorta, debba ritenersi che non occorra ai medesimi di riportare veruna autorizzazione per ricevere gli atti soggetti al registro, nè siano obbligati a prestare alcuna malleveria, dovendosi intendere che, per effetto dell'accennato art. 201, sono rimaste abrogate le disposizioni delle Leggi precedenti che prescrivevano cosiffatta formalità, e che la nomina Regia si considera come guarentigia sufficiente per quel limitato esercizio. Essi non hanno altro obbligo fuor quello di presentare i loro segni manuale e tabellionale alle Autorità che hanno diritto di conoscerli e di averli in deposito.

Lo scrivente, nel rendere intesa la S. V. Ill.ma della surriferita ministeriale risoluzione per propria norma, la prega di notificarla a cui spetta, curando perchè venga osservata.

Pel Ministro, EULA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle gabelle, in data 12 gennaio 1864, n. 73. — Opere occorrenti ai fabbricati demaniali in servizio dell' amministrazione delle gabelle.

Il signor Ministro accogliendo le proposizioni che ebbi a presentargli, di concerto col mio sig. collega del demanio, con decreto del 9 corrente ha determinato:

1. Che le nuove costruzioni, gli adattamenti e le riparazioni di fabbricati demaniali occupati in servizio dell' amministrazione delle gabelle siano a cominciare dell' esercizio finanziario 1864 fatte eseguire a cura di questa direzione generale, rimanendo a quella del demanio soltanto l' incarico di compiere le trattazioni per liquidare le spese della stessa natura afficienti l' esercizio del 1863 ed anni precedenti;

2. Che i capitoli 83 e 86 del bilancio passivo del ministero delle finanze pel 1864 siano suddivisi in due articoli assegnati in amministrazione alle rispettive direzioni generali sopradette come segue:

Cap. 83. Art. 1. Spese di manutenzione di fabbriche demaniali in servizio delle gabelle	L. 300,000
Art. 2. Spese di manutenzione, miglioramento di suolo e fabbriche demaniali in servizio di altri rami del ministere delle finanze . . .	» 700,000
	L. 1,000,000

Cap. 86. Art. 1. Spese di perizia e trasferta agli architetti, periti ed assistenti in servizio del ramo gabelle	L. 10,000
Art. 2. Idem in servizio degli altri rami del Ministero delle finanze .	» 25,000
	L. 35,000

3. Che nei bilanci successivi siano poi istituiti per siffatte spese separati capitoli nelle apposite sedi del rispettivo servizio delle gabelle e del demanio.

Affinchè questa disposizione possa avere effetto vennero già comunicate dalla direzione generale del demanio allo scrivente le trattazioni in corso per opere a fabbricati demaniali in servizio delle gabelle che potranno portare qualche spesa a carico del bilancio pel 1864.

Lo stesso deve farsi dalle direzioni del demanio verso quelle delle gabelle, le quali le prenderanno subito in attento esame per darvi l' ulteriore opportuno corso secondo lo stadio a cui ogni trattazione sarà stata in precedenza portata.

Trattandosi di un servizio affatto nuovo ho ottenuto che le direzioni del demanio siano invitate ad apprestare a quelle delle gabelle ogni opportuno ragguaglio e pratica cognizione, additando loro anche le norme amministrative da osservarsi in questa materia, essendo pure larghe di tutta quell' assistenza e quell' appoggio di cui specialmente nei primordi le direzioni delle gabelle avessero d' uopo.

Confido che mercè l' intelligente zelo dei signori direttori e degli altri capi di servizio saranno ben presto superate le difficoltà di questa innovazione, dalla quale mi attendo i più felici risultamenti pel buon andamento di questa vasta amministrazione.

Digitized by Google

Vorranno i signori direttori tenere ben presente la surriferita deliberazione del signor Ministro specialmente nel raccogliere ed inviare gli elementi pel bilancio passivo del 1865.

Il direttore generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 12 gennaio 1864, Div. 5ª, n. 6, ai Prefetti. — Statistica Amministrativa del Regno.

A fronte dei dubbii che alcuni Prefetti hanno sollevati relativamente alle indicazioni richieste nella colonna B. delle tabelle annesse alla circolare 27 novembre scorso sulla statistica amministrativa del Regno, il sottoscritto deve dichiarare che scopo principale della statistica stessa si è quello d'avere un elenco di tutte quelle agglomerazioni di case abitate aventi un nome speciale, e riconosciute dalle diverse leggi anteriori a quella attualmente in vigore, sotto il nome di frazioni, villaggi, appodiati, borgate, comunelli e comuni riuniti.

In conseguenza non è necessario che nella colonna B. sieno indicate le case sparse ed i casali che non sono riconosciuti per frazioni, villaggi ecc. ma è necessario che la loro popolazione sia compresa in quella della frazione o del capo luogo di cui fanno parte.

Nè offre alcuna difficoltà il diverso riparto di territorio fatto nell'ultimo censimento giacchè quel riparto, diretto allo scopo di facilitare le operazioni del censimento stesso non ha potuto distrurre le antiche divisioni del territorio comunale in capo-luogo, frazioni, villaggi ecc.

Il sottoscritto impertanto prega il signor Prefetto di voler provvedere perchè in tale conformità sieno date le indicazioni richieste dalla colonna B. della accennzta tabella.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 27 dicembre 1853, n. 1618. — Aggiunta di cattedre agli insegnamenti istituiti nelle città di Aquila, Bari e Catanzaro.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

La Legge del 10 febbraio 1861 emanata nelle Provincie Napolitane abolì le scuole universitarie esistenti nella massima parte dei capo-luoghi di Provincia, e prescrisse invece che si stabilissero delle scuole superiori ne' siti più opportuni, e più specialmente in quei luoghi dove esistevano gli antichi Licei.

Appoggiandosi a questa legge, il Ministro della Pubblica Istruzione sin dal 9 novembre dello scorso anno propose alla sanzione di V. M. un Decreto col quale nei Licei di Aquila, Bari, e Catanzaro, dove fin dal 1815 erano state stabilite scuole universitarie, vennero istituiti gl'insegnamenti di diritto e procedura civile, di chimica farmaceutica, botanica e materia medica, di anatomia e chirurgia minore, e di ostetricia teorico-pratica.

Digitized by Google

Lo scopo cui si mirò con quel Decreto fu di facilitare i giovani, i quali si addicono alla professione di notaio, di farmacista, di flebotomo, non che le levatrici, ne' loro studi, senza che essi fossero obbligati portarsi nelle lontane Provincie, nella Università di Napoli, ove, per la ristrettezza dei loro mezzi, loro è impedito far dimora. Tale provvidenza era stata invocata dai Consigli provinciali di Abruzzo Ulteriore II, di Calabria Ulteriore II e di Terra di Bari; ed il Ministro vedendone la ragionevolezza, sentì il debito di provocarla. Avvegnachè se è facile nell'Italia superiore, dove' sono numerose le Università, e più agevoli le comunicazioni, ai notai, ai flebotomi, ai farmacisti, compire in esse i loro studi, non lo è ugualmente per le Provincie Napolitane, dove per otto milioni di abitanti non vi è che una sola università, cui la difficoltà delle comunicazioni rende ancora più difficile e più stipendioso l'accesso.

Si correa perciò il pericolo o di rimanere senza notai, farmacisti, flebotomi, e levatrici, oppure tollerare che essi esercitassero senza i voluti requisiti ed in contravvenzione della legge.

Se però il pensiero d'instituire tali insegnamenti fu buono, si è conosciuto oggi incompleto nella sua esecuzione. Avvegnachè secondo i regolamenti vigenti i notai, i farmacisti, i flebotomi, e le levatrici per ottenere il diploma d'esercizio debbono porgere saggio della loro abilità in materie più ampie di quelle che attualmente vengono insegnate nei tre accennati Licei. Per i notai si richiede la conoscenza del dritto e della procedura penale, per i farmacisti quella della chimica inorganica. Inoltre l'insegnamento della chimica farmaceutica sarebbe di niuna efficacia senza che vi esistesse un gabinetto per gli esercizi pratici.

Si rende dunque necessario il provvedere ad un tal vuoto istituendo nei tre Licei di Aquila, Bari e Catanzaro un insegnamento di dritto e procedura penale e regolamento notarile per l'istruzione dei notai, ed un altro di chimica per l'istruzione dei farmacisti, e nel tempo stesso istituire in questi tre luoghi dei piccoli gabinetti di chimica per le esercitazioni pratiche degli allievi.

Istituiti tali insegnamenti e gabinetti il sottoscritto farà compilare un regolamento che determini l'ordine, le materie degli studi, non che gli esami finali ai quali gli aspiranti al notariato, non che alle professioni di farmacista, di levatrice e di flebotomo dovranno essere sottoposti. Questo regolamento sarà sottoposto alla sanzione di V. M.

Ma perchè tali studi abbiano uno scopo pratico, e servano a soddisfare i bisogni delle popolazioni e gli interessi di coloro che vi si addicono, fa d'uopo che negli anzidetti Licei, compiuti gli studi prescritti, si possano accordare delle cedole valevoli per la professione del notariato, di flebotomo e di levatrice.

In quanto ai farmacisti il sottoscritto è nel dovere di prendere in considerazione che una Commissione istituita a bella posta per il riordinamento degli studi farmaceutici ha compiuto un lavoro il quale è stato sottoposto alla Commissione generale sulla pubblica istruzione.

E poichè il progetto di quella Commissione o come è stato formulato, o con qualche modificazione, potrebbe venire adottato e sanzionato dal Governo, così parrebbe conveniente che nei detti tre Licei si concedesse per ora la sola abilitazione provvisoria agli aspiranti farmacisti, attendendo le disposizioni legali, che in conseguenza del citato progetto potrebbero essere emanate, alle quali essi sarebbero tenuti e sottoposti. Siccome però per l'istruzione delle levatrici è indispensabile una clinica ostetrica che non sa-

Digitized by Google

rebbe giusto istituire a carico dello Stato, così l'insegnamento di ostetricia dei mentovati tre Licei rimarrà sospeso sintanto che i Comuni dei capo-luoghi delle provincie di Aquila, Bari e Catanzaro non abbiano fornito negli spedali dei capo-luoghi il numero necessario dei letti per lezioni pratiche coi necessari inservienti e sussidi.

Le spese occorrenti tanto pel personale che pel materiale dei nuovi insegnamenti e per l'istituzione del gabinetto di chimica verrebbero desunte dalle rendite dei tre Licei di Aquila, Bari e Catanzaro, ed in deficienza dal capitolo 47 del bilancio: Istituti d'istruzione secondaria-classica nelle Provincie Napolitane.

Finalmente il sottoscritto crede che sia giusto di assoggettare gli allievi che frequenteranno i corsi accennati nei tre Licei al pagamento della medesima tassa che viene corrisposta, secondo la legge, dai giovani iscritti come studenti ai corsi liceali.

Se questo progetto che il sottoscritto crede per ogni parte utile e conveniente, tanto nell'interesse dell'istruzione, quanto in quello degli abitanti delle Provincie Napolitane, incontra il gradimento di V. M., egli la prega di voler onorare della sua sovrana approvazione il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 10 della legge 10 febbraio 1861 sulla Istruzione secondaria nelle Provincie Napolitane;

Visto il R. Decreto del 9 novembre 1862;

Considerando che gli insegnamenti istituiti coll'anzidetto Decreto nelle tre città di Aquila, Bari e Catanzaro sono insufficienti per ottenere la Cedola di notaio e di farmacista;

Considerando le gravi difficoltà che incontrano gli aspiranti alla Cedola di notaio e farmacista a fare gli studi nell'Università di Napoli,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli insegnamenti istituiti nelle città di Aquila, Bari e Catanzaro ed annessi ai rispettivi licei per effetto del R. Decreto 9 novembre 1862, sono aggiunte due cattedre, una di diritto e procedura penale e regolamenti notarili, e l'altra di chimica inorganica.

Art. 2. Alla cattedra di chimica farmaceutica, eretta in virtù dell'anzidetto Decreto, sarà unito un gabinetto per gli esercizi pratici.

Art. 3. Il Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione sottoporrà alla Nostra approvazione un regolamento, nel quale sarà prescritto l'ordine, la durata ed il modo degli studi da compiersi dagli aspiranti alla Cedola di notaio, di flebotomo, di farmacista e di levatrice, non che gli esami ai quali dovranno questi essere sottoposti.

Art. 4. Previi i detti esami nei tre licei di Aquila, Bari, e Catanzaro, saranno rilasciate Cedole per gli aspiranti al notariato, alle professioni di flebotomo e levatrice, ed abilitazioni provvisorie ai farmacisti.

Art. 5. Coloro che si inscriveranno ai corsi necessarii per una delle suddette Cedole saranno tenuti alle tasse stabilite dalla legge del 10 febbraio 1861 e dal regolamento 10 aprile stesso anno pei corsi liceali.

Art. 6. L'insegnamento d'ostetricia nelle dette tre città rimarrà sospeso

Digitized by Google

finchè i rispettivi Municipii non abbiano fornito il materiale necessario ed assegnato un fondo annuo pel mantenimento in ciascuno spedale dei letti necessarii alle lezioni pratiche.

Art. 7. Le spese occorrenti tanto pel personale quanto pel materiale delle due nuove cattedre e del gabinetto di chimica farmaceutica saranno a carico delle rendite dei licei di Aquila, Bari e Catanzaro, ed ove queste mancassero si supplirà coi fondi stanziati nel capitolo 47 del bilancio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMAMUELE.

M. AMARI.

R. Decreto 9 gennaio 1864, n. 1641. — Convocazione dei Collegi elettorali di Benevento, Casalmaggiore e Cuorgnè.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data dell'8 gennaio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Benevento, n. 57, Casalmaggiore, n. 146, Cuorgnè, n. 423;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Benevento, n. 57, Casalmaggiore, n. 146, Cuorgnè, n. 423, sono convocati pel giorno 24 gennaio corrente affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio 1864.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 9 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

R. Decreto 9 gennaio 1864, n. 1642. — Convocazione di varii Collegi elettorali.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data dell'8 gennaio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi

Digitized by Google

elettorali di Acerenza, n. 48, Tricarico, n. 54, Paola, n. 97, Bagnara, n. 101, Cerignola, n. 123, Brivio, n. 138, Aragona, n. 200, Girgenti, n. 201, Mirandola, n. 249, 1 di Napoli, n. 259, 2 di Palermo, n. 397. Brindisi, n. 405, Massafra, n. 406;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Acerenza, n. 48, Tricarico, n 54, Paola, n. 97, Bagnara, n. 101, Cerignola, n. 123, Brivio, n. 138, Aragona, n. 200, Girgenti, n. 201, Mirandola, n. 249, 1 di Napoli, n. 259, 2 di Palermo, n. 297, Brindisi, n. 405, Massafra, n. 406, sono convocati pel giorno 24 gennaio corrente affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 31 gennaio 1864.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 9 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 13 *dicembre* 1863, *n.* 1616. — *Cambiamento di denominazione di varii Comuni.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni degli infrascritti Comuni delle Provincie di Abruzzo Ulteriore I, Brescia, Calabria Ultra II, Calabria Citra, Como, Cagliari, Firenze, Novara, Napoli, Principato Ultra, Pavia e Terra d'Otranto,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Morro (Abruzzo Ulteriore I) ad assumere la denominazione di *Morro d'Oro*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 18 ottobre scorso.
2. Il Comune di Sabbio (Brescia) ad assumere la denominazione di *Sabbio-Chiese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 25 ottobre scorso.
3. Il Comune di Fossato (Calabria Ultra II) ad assumere la denominazione

Digitized by Google

di *Fossato-Seralta*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 31 marzo 1863.

4. Il Comune di San Costantino (id.) ad assumere la denominazione di *San Costantino Calabro*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1 febbraio scorso.

5. Il Comune di Figline (Calabria Citeriore) ad assumere la denominazione di *Figline Vegliaturo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 15 ottobre scorso.

6. Il Comune di Vaccarizzo (id) ad assumere la denominazione di *Vaccarizzo Albanese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 3 novembre scorso.

7. Il Comune di Tegnone (Como) ad assumere la denominazione di *Ravellino*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 ottobre scorso.

8. Il Comune di Arcidano (Cagliari) ad assumere la denominazione di *S. Nicolò d' Arcidano*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 29 ottobre scorso.

9. Il Comune di San Gavino (id.) ad assumere la denominazione di *San Gavino Monreale*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 30 aprile scorso.

10. Il Comune di Pauli Gerrei (id.) ad assumere la denominazione di *San Nicolò-Gerrei*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 15 maggio scorso.

11. Il Comune di Forru (id.) ad assumere la denominazione di *Collinas*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 24 gennaio scorso.

12. Il Comune di Figline (Firenze) ad assumere la denominazione di *Figline Valdarno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 19 agosto scorso.

13. Il Comune di Piano (Napoli) ad assumere la denominazione di *Piano di Sorrento*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 8 dicembre 1862.

14. Il Comune di Sali (Novara) ad assumere la denominazione di *Sali-Vercellese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 23 scorso luglio.

15. Il Comune di Paterno (Principato Ultra) ad assumere la denominazione di *Paternopoli*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 30 settembre 1863.

16. Il Comune di Santa Maria della Strada (Pavia) ad assumere la denominazione di *Travacò Siccomario*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 13 novembre scorso.

17. Il Comune di Montesano (Terra d' Otranto) ad assumere la denominazione di *Montesano-Salentino*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 13 dicembre 1862.

Digitized by Google

18. Il Comune di San Vito (id.) ad assumere la denominazione di *San Vito dei Normanni*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 27 ottobre 1862.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 17 *dicembre* 1863, *n. MXXIX, con cui è autorizzata la Società costituitasi in Firenze col titolo* Società nazionale italiana per la manifattura delle buste e della carta.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'atto pubblico di costituzione della Società nazionale italiana per la fabbricazione delle buste e della carta;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio vigente nelle Provincie Toscane;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima col titolo di *Società nazionale italiana per la manifattura delle buste e della carta* costituitasi in Firenze con pubblico atto 19 ottobre 1863, rogato Golini, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti uniti al detto atto.

Art. 2. Saranno introdotte negli statuti anzidetti le seguenti modificazioni:

A Nell'art. 5 dopo le parole « il presente Statuto » s'inseriranno queste: « *e sarà legalmente costituita quando avrà collocato n. 666 azioni e durerà, ecc.* »

B Nell'art. 6 le parole « in questo caso sarà fatta » saranno seguite dalla clausola « *previa autorizzazione governativa.* »

C All'art. 8 si aggiungerà un periodo dicente: « *fino alla definitiva costituzione della Società i pagamenti in conto delle azioni saranno fatti presso qualche pubblico stabilimento di credito.* »

D Nell'art. 13 e negli altri dove s'incontra il titolo di « Gerente » sarà surrogato da quello di « *Direttore.* »

E l'art. 6 comincierà così: « *Dagli utili sociali ogni azionista, ecc.* »

F Si sopprimeranno nell'art. 27 le parole: « ed in cui riceve il titolo definitivo di che agli articoli 16 e 23.

G Il primo comma dell'art. 35 dirà inoltre:

« *In quelle successive basterà che siavi rappresentata la metà del capitale anzidetto.* »

Ed il secondo periodo dello stesso articolo si chiuderà colla clausola: « *restrittivamente però agli affari che dovevano trattarsi in quella andata deserta, da accennarsi nell'avviso di riconvocazione.* »

H Seguirà l'art. 39 la riserva: « *o quando ne facciano richiesta per iscritto azionisti che rappresentino il decimo almeno del capitale collocato.* »

Digitized by Google

I Sarà dall'articolo 43 eliminata la riserva: « salvo che dall'adunanza generale non sia deciso di variare tale disposizione. »

K L'art. 55 comincierà così:

« *A comporre il Consiglio d'amministrazione saranno scelti otto soci, e fra loro, ecc.* »

L L'art. 66 porterà quest'eccezione: « *salvo l'art. 31 del Codice di commercio vigente nelle Provincie Toscane.* »

M In fine dell'art. 75 si aggiungerà: « *Essi saranno nominati dal Consiglio di amministrazione che potrà pure rivocarli.*

N Soppresse nell'art. 96 le parole: « dovranno inoltre ottenere » sino al fine dell'articolo, vi si sostituiranno le seguenti: « *e la prima assemblea generale decreterà a favore dei medesimi un equo compenso per le cure da essi a quest'uopo sostenute.* »

O Il testo dell'art. 97 verrà abolito e si sostituirà questo:

« *Non ottenendo la nomina alle cariche sociali di Consigliere d'amministrazione, di Direttore della Società, di Cassiere e di Sindaco le persone proposte dai promotori, la scelta cadrà sopra altri azionisti.* »

Art. 3. La Società farà constare nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto presso il Tribunale di prima istanza di Firenze della seguita sottoscrizione di sei cento sessanta sei azioni e del fatto versamento del primo quinto del loro valore, senza di che la presente autorizzazione si terrà come non avvenuta.

Art. 4. Quando la Società venga sottoposta alla vigilanza governativa sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali in un'annua somma non maggiore di italiane lire duecento.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà venir rivocata nei casi d'inosservanza degli statuti sociali approvati, delle leggi dello Stato e delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Istruzioni sul servizio delle collettorie rurali per le lettere e giornali da impostare, del . . . gennaio 1864.

Art. 1. Le collettorie rurali sono un'emanazione dell'Ufficio postale, al cui distretto appartengono, e vengono stabilite nei Comuni ed anche nelle borgate site lungo le linee di ferrovie o lungo gli stradali percorsi dai corrieri o procacci dell'Amministrazione e dalle vetture.

2. Gli agenti incaricati del servizio delle collettorie prendono il titolo di *Collettori* quando l'opera loro si limiti a distribuire le corrispondenze alle persone che recansi a ritirarle alla collettoria. Quando invece il collettore assuma l'obbligo di recapitare le corrispondenze a domicilio dei destinatari prende il nome di *Portalettere collettore.*

3. Ai collettori ed ai portalettere collettori è assegnata dall'Amministrazione una retribuzione corrispondente alla entità del servizio da essi prestato, ed alla importanza del Comune o borgata in cui sono stabiliti. Questa retribuzione verrà loro pagata a mese od a trimestre regolare maturato, dalla Direzione compartimentale rispettiva.

4. Nei Comuni o nelle borgate dove vengono stabilite collettorie sarà collocata una

Digitized by Google

cassetta postale per l'impostazione delle corrispondenze. Questa cassetta dovrà preferibilmente essere incastrata nello stabile comunale o nel sito che il Municipio giudicherà più acconcio perchè sia riparata dalle intemperie. L'Amministrazione somministra gratuitamente le cassette, ma il Comune dee provvedere alla manutenzione delle medesime.

5. Le cassette postali debbono essere vuotate dai collettori nei giorni e nelle ore che saranno stabilite dall'uffizio da cui dipendono. — La chiave della cassetta rimane in custodia del collettore.

6. I collettori debbono informare il titolare dell'Uffizio postale, da cui dipendono, intorno allo stato delle cassette; e qualora alcuna di esse si trovasse momentaneamente inservibile, debbono ricevere le lettere a mano finchè non venga restaurata.

7. I collettori sono pure rivenditori di francobolli. — Per la provvista dei francobolli e pel pagamento ai collettori del premio del 2 per 100 saranno osservate le norme stabilite dal titolo V, capo II della Istruzione generale.

8. I collettori sono posti sotto l'immediata dipendenza dell'Ufficio Postale, del cui distretto formano parte; corrispondono collo stesso Ufficio, ma possono corrispondere eziandio con altri Uffizi fuori del distretto.

9. Le lettere tassate, dirette a località servite da una collettoria, sono poste a debito dell'Uffizio da cui dipende la collettoria medesima. Quando la collettoria fa parte del distretto postale di un Uffizio, la tassa delle lettere semplici originarie di quest'Uffizio per la collettoria e viceversa è quella fissata dall'art. 7 della Legge 5 maggio 1862, cioè 5 centesimi per le lettere che si francano, e 10 per quelle che non sono francate. Quest'ultima tassa viene rappresentata dai segnatasse. Quando invece la collettoria non fa parte del distretto dell'Uffizio col quale corrisponde, la tassa delle lettere di quest'Uffizio per la collettoria e viceversa è quella fissata dall'art. 6 della Legge succitata 15 e 30 centesimi, e debb'essere pure rappresentata da segnatasse del valore corrispondente quando trattisi di lettere non affrancate.

10. I collettori ricevono le corrispondenze degli Uffizi, coi quali sono in relazione, entro un piego suggellato o una bolgetta chiusa a chiave. Ne curano la distribuzione localmente o a domicilio, secondochè alla collettoria è addetto un collettore semplicemente od un portalettere collettore. Rivendono i francobolli, estraggono le corrispondenze dalle cassette postali, e le riuniscono in un piego che suggellano, o le ripongono in bolgetta chiusa a chiave, e le spediscono agli Uffizi di Posta coi quali sono in corrispondenza, a seconda delle particolari istruzioni che loro verranno impartite dalle Direzioni compartimentali rispettive. — Per suggellare i pieghi le collettorie dovranno essere provvedute di suggelli gommati a cura del Compartimento rispettivo.

11. Le corrispondenze spedite dagli Uffizi di Posta alle collettorie sono accompagnate da un foglio d'avviso (modello n. 1 *ter*), sul quale l'Uffizio speditore segna il numero delle lettere contenute nel piego e l'importare delle tasse che il collettore deve riscuotere per conto dell'Uffizio. — Il collettore a sua volta accompagna il piego, che spedisce agli Uffizi corrispondenti, col foglio 1 *ter* suddetto, segnando sulla seconda facciata del foglio stesso il numero delle lettere che spedisce, e vi unisce l'importare della spedizione ricevuta col penultimo ordinario in contanti od in lettere inesitate.

12. Ai collettori non è fatto la spedizione di lettere raccomandate od assicurate, ma saranno loro trasmessi gli avvisi da darsi ai destinatari perchè si presentino a ritirarle dall'Uffizio di Posta.

Digitized by Google

13. Venendo presentate ad un collettore per essere francate lettere o stampe, per le quali egli non fosse in grado di riscuotere la tassa, perchè pesanti o dirette all'estero, dovrà egli descriverle sul foglio d'avviso al quadro apposito. — L'Uffizio che le riceve, dopo averle francate, addebita il collettore della tassa dovuta dai mittenti, il cui importo il collettore farà tenere all'Uffizio col primo corso di posta.

14. Le lettere rifiutate dai destinatari dovranno restituirsi dal collettore all'Uffizio di Posta col più prossimo ordinario. Quelle che per qualsiasi motivo non potessero essere distribuite saranno del pari restituite dopochè il collettore avrà esaurito ogni diligenza per reperire i destinatari. A tergo delle une e delle altre il collettore dovrà segnare il motivo del non seguíto recapito, cioè su quelle rifiutate dai destinatari scriverà la parola *rifiutata*; su quelle non domandate, o il cui destinatario non sia reperibile, scriverà *Non domandata* o *sconosciuto*.

15. L'Uffizio che riceve il piego da una collettoria applica alle corrispondenze entrostanti il bollo del luogo d'origine oltre a quello del proprio Uffizio, ed in mancanza del primo vi supplisce con apposita indicazione a penna, annulla i francobolli degli oggetti francati, dà corso alle corrispondenze per gli altri Uffizi, ed applica i segnatasse a quelle da distribuirsi nel distretto del proprio Ufficio.

16. È severamente vietato ai collettori: — 1. Di leggere o lasciar leggere ad altri i giornali o le stampe che hanno da recapitare; 2. Di riprendere una lettera di rifiuto quando questa sia già stata aperta; 3. Di chiedere una sovratassa sotto qualsiasi titolo per gli oggetti che distribuiscono: 4. Di lasciar leggere gl'indirizzi delle lettere a persone cui non appartengono, tranne il caso di lettere che avessero un indirizzo inintelligibile o in lingua straniera.

17. Il collettore colpevole di ritardo nella consegna delle lettere ai destinatari sarà severamente ammonito, e licenziato in caso di recidiva. — Sarà pure immediatamente licenziato in caso di violazione del segreto delle lettere, alterazione di tassa, e soppressione dolosa di un oggetto qualsiasi di corrispondenza, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui sarà incorso, a tenore delle Leggi vigenti.

18. Il collettore, che per infermità o altra causa non potesse eseguire temporaria-mente il servizio, dovrà farsi surrogare a proprie spese da una persona accetta al Municipio, il quale rende consapevole il titolare dell'Uffizio dell'avvenuta surrogazione.

19. Le presenti istruzioni avranno effetto a cominciare dal 1° febbraio 1864.

Pel Ministro, G. BARBAVARA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 1 gennaio 1864, Div. 1, n. 71. — Formazione di un elenco mensuale delle franchigie doganali.

Interessa al Ministero di tener in evidenza tutte le esenzioni daziarie che vengono accordate sia al Corpo diplomatico, in virtù dell'art. 9 dei preliminari della tariffa, sia alle Società di ferrovie ed altre giusta speciali disposizioni di legge, sia infine alle diverse Amministrazioni dello Stato in seguito a particolari provvedimenti del Ministero scrivente.

A tale scopo le Dogane al termine di ogni mese rimetteranno alle rispettive Dire-

Digitized by Google

zioni un elenco, secondo l'unito modello, delle qualità e quantità delle merci rilasciate con esenzione del dazio, e le Direzioni ne trasmetteranno un complessivo al Ministero non più tardi del decimo giorno dopo scaduto il mese.

Per le esenzioni accordate al Corpo diplomatico riguardo ad oggetti di cui fosse pur consentita l'esenzione dalla visita, le Dogane si limiteranno ad accennare le qualità e quantità con quei dati approssimativi che verrà loro fatto di raccogliere.

I materiali od altri articoli la di cui immessione si effettua con bolletta di cauzione come ad esempio quelli destinati alle ferrovie, non saranno compresi nell'elenco delle esenzioni se non quando vengano scaricate le bollette di cauzione col contemporaneo rilascio della bolletta d'entrata in esenzione (*modello* 15).

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Ufficio, Società o persona in di cui nome ha luogo l'introduzione in franchigia	Qualità e quantità delle merci introdotte	Montare del dazio che sarebbe devuto a termine di tariffa compreso il decimo di guerra ed i diritti accessori

---

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 5 gennaio 1864. — Norme sul modo di procedere nella verificazione periodica di pesi e misure aventi il bollo primitivo coi numeri 29 e 105.

Da alcuni rapporti pervenuti a questo Ministero il sottoscritto ha potuto convincersi che si è dato alla Circolare del 4 novembre u. s. un senso troppo fiscale, e se ne sono tratte conseguenze che non si poterono prevedere.

A scansare quindi procedimenti che potrebbero incagliare la progressiva attuazione del sistema metrico e gli interessi del commercio, chi scrive trova opportuno di porgere ai signori Ispettori e Verificatori di pesi e misure nuovi schiarimenti sulle intenzioni del Ministero riguardo al disposto nella seconda parte di detta Circolare.

Anteriormente all'avvenimento del furto de' punzoni, cui accenna la Circolare suddetta, furono ammessi al bollo di prima verificazione circa 45 mila strumenti metrici nell'Uffizio d'Ispezione di Napoli, e nessuno in quello di Verificazione a Caserta.

Onde accadrà certamente che in occasione della prossima verificazione periodica, specialmente nelle Provincie Meridionali, questi strumenti saranno presentati alla verificazione medesima. Se essi dunque saranno esatti, od anche non presentino che leggiere imperfezioni, saranno ammessi al bollo, dopo fatte le debite correzioni.

Ma ove si scoprissero gravi difetti non imputabili all'uso dello strumento, e specialmente la mancanza del marchio del fabbricante, allora sarebbe fondato il sospetto che il bollo primitivo, che portano, fu apposto dopo accaduto il furto dei punzoni; perocchè è evidente che non vi ha interesse di usarli se non per introdurre in commercio strumenti in contravvenzione alle prescrizioni del Regolamento sulla fabbricazione; per trarre

Digitized by Google

in sostanza più largo vantaggio dalla minore esattezza, e quindi dal minor lavoro che richiede lo strumento inesatto. Il sospetto diverrebbe poi certezza qualora si presentassero strumenti portanti il bollo col numero 105; dacchè nessuno, come sopra si disse, ne fu bollato nell'Uffizio di Caserta, i cui ponzoni involati avevano appunto questo numero.

Perciò in questi casi soltanto si dovrebbe adottare il procedimento indicato nella citata Circolare, quello cioè di ritenere lo strumento, ed avvertirne il Ministero per le disposizioni a darsi.

Oltracciò il Verificatore, informatosi dall'utente della provenienza dello stumento, darà tosto avviso dell'emergenza col mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura locale all'Autorità politica ed a quella giudiziaria del luogo indicato come quello di procedenza, affinchè sia fatta una pronta visita nel magazzino o negozio del fabbricante o negoziante che ha venduto lo strumento sospetto.

Tornerà utile altresì che i signori Verificatori tengano nota di tutti i pesi e misure che portino i numeri 29 o 105, distinguendoli per ciascuna specie, affinchè dai rapporti sulla verificazione periodica, rilevando questi dati e sommandoli insieme, possa il Ministero riconoscere se si trovano in commercio od in uso, contrassegnati dal detto N. 29, più strumenti di quelli stati bollati nell'Uffizio di Napoli, ed il numero di quelli contraffatti portanti la cifra 105; e vegga se sia il caso di emanare altre disposizioni affine d'impedire il perpetuarsi della frode.

Il Ministro, MANNA.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 7 gennaio 1864, ai Prefetti. — Passaggio dell'antico al nuovo sistema del dazio consumo governativo e comunale.

Il passaggio dall'attuale al nuovo sistema pei dazi di consumo, crea pei Comuni di alcune provincie qualche momentanea difficoltà da togliersi con speciali disposizioni.

A ciò fu in massima provveduto colle disposizioni transitorie del progetto di legge che sta per essere definitivamente votato dal Parlamento nazionale. Ma l'attuazione di questa nuova legge presuppone non brevi lavori preparatori, ed intanto che questi si compiono debbono i Municipii che si trovano in condizione d'instituire nuovi dazi o modificarne i regolamenti e le tariffe, sapere a quali norme ritenersi per non istituire dazi, deliberare tariffe o regolamenti, approvare appalti che dopo pochi mesi dovessero cessare d'ogni vigore.

A tal uopo ed in risposta ai quisiti replicatamente fatti da qualche Autorità, il sottoscritto si pregia fare ai signori Prefetti e Sotto-prefetti le seguenti comunicazioni onde ne abbiano norma, e questa branca di pubblico servizio proceda dovunque con quella uniformità di principii che è condizione indispensabile dell'assetto amministrativo dello Stato.

1. Quantunque non si possa con sicurezza prevedere l'epoca precisa dell'attuazione della nuova legge sui dazi di consumo è da ritenersi che entrerà in vigore non più tardi del primo luglio p. v.; nel frattempo rimangono quindi ferme le disposizioni legislative ora vigenti.

2. Siccome però la nuova legge derogherà alle antiche nelle parti in cui fossero divergenti, così sarà d'uopo che i regolamenti e le tariffe i quali debbono entrare in vigore

Digitized by Google

prima della sua attuazione si conformino in guisa da non essere in opposizione nè colle leggi attuali, nè colla futura.

3. Quanto ai modi di riscossione occorrerà nei regolamenti da deliberarsi attenersi a quelli stabiliti dalla nuova legge, notando in quanto ai dazi comunali sui cereali là dove sono attualmente permessi, che dovranno riscuotersi.

a) Nei comuni chiusi all'introduzione nei medesimi delle farine, del pane, delle paste ovvero all'introduzione dei cereali nei molini entro l'ambito daziario;

b) In quelli aperti all'introduzione delle farine nei locali in cui si fabbricano o si vendono il pane e le paste.

4. La misura delle tariffe comunali per gli oggetti che secondo la nuova legge furono riservati allo Stato non dovrà eccedere l'importo del dazio governativo e del prefissato *maximum* comunale, affinchè quando il governo attuerà i nuovi dazi non si trovi di fronte a tariffe municipali eccedenti le suaccennate proporzioni.

Su questo argomento giova anzi avvertire che nel regolamento generale per l'esecuzione della legge il *maximum* predetto sarà probabilmente fissato coi seguenti principi.

a) Le tasse addizionali e i dazi che i Comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato non potranno eccedere il quarto dei dazi governativi;

b) I dazi comunali sugli altri generi non potranno sorpassare il decimo del loro valore; pei coloniali e pel ferro non potranno superare il dieci per cento dei diritti doganali di importazione esclusa la sovratassa di guerra;

c) Non è permesso imporre dazi differenziali.

5. Fino all'attuazione della nuova legge i regolamenti e le tariffe deliberati dai Consigli comunali continueranno ad essere trasmessi a questo ministero per essere sottoposti alla sovrana approvazione, ad eccezione di quelli delle provincie meridionali la cui approvazione continua ad essere delegata ai signori prefetti.

6. Negli appalti converrà che i comuni fissino durate brevi, riservandosi la facoltà di rescinderli all'attuazione di detta legge con esclusione di qualsiasi pretesa di compensi per parte degli appaltatori.

Confida del resto lo scrivente che mercè lo zelo illuminato e l'efficace cooperazione della S. V. sarà agevolata la transizione del vecchio al nuovo sistema pei dazi comunali di consumo, ed attenderà dalla di lei compitezza un cenno sul ricevimento della presente.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero della Guerra alle Intendenze Militari in data 12 gennaio 1864. — Nuovo sistema pel pagamento delle spese fisse nelle varie Provincie.

A partire dal 1 corrente gennaio i pagamenti delle spese fisse, cioè degli stipendii, assegni di disponibilità ed aspettativa, fitti, canoni ecc. saranno fatti eseguire a cura delle Direzioni del Tesoro e delle Agenzie dipendenti, stabilite in ogni sede di Provincia conformemente a speciali istruzioni diramate dal Ministero delle Finanze in attesa del nuovo Regolamento di contabilità generale, il quale traccierà particolarizzatamente norme in proposito, e dovrà poi tener luogo per le antiche Provincie, la Lombardia, Emilia, Marche

Digitized by Google

ed Umbria del Regolamento 7 novembre 1860, e per le Provincie Napolitane, Siciliane e Toscane delle istruzioni 20 dicembre 1861.

Per debita norma degli Uffici d'Intendenza militare s'inserisce qui in calce il prospetto della residenza e delle giurisdizioni delle Direzioni compartimentali del Tesoro, colla indicazione delle dipendenti Agenzie e Tesorerie di Provincia, secondochè fu determinato con Regio Decreto 13 dicembre 1863, n. 1582.

Ed infrattanto che si esprime la riserva di speciali istruzioni per gli Uffici d'Intendenza militare quando verrà emanato detto nuovo Regolamento di Contabilità generale, si pongono fin d'ora in avvertenza quelli delle Provincie Napolitane, Siciliane e Toscane che essi dovranno cessare dall'emettere mandati e tenere conti correnti di crediti per le spese fisse dell'anno 1864, e che ai personali fatti pagare sinora con mandati degli stessi Uffici d'Intendenza militare, secondo le Istruzioni 15 gennaio 1862, essi dovranno rendere noto che spetta quind'innanzi alle Agenzie del Tesoro di emettere mandati pei loro averi, ferme però, insino a contrarie istruzioni, le disposizioni della successiva Circolare in data 24 febbraio 1862, limitatamente per gli stati di presenza, i quali saranno dagli Uffici d'Intendenza militare trasmessi alle Agenzie del Tesoro.

I personali che quind'innanzi saranno pagati secondo il nuovo sistema in tutte le Provincie del Regno, a cura delle Agenzie del Tesoro, sono i seguenti, cioè;

a) In disponibilità ed in aspettativa; *b*) - Delle Intendenze militari; - *c*) Della giustizia militare; - *d*) Dei Comandi militari di Circondario, delle Piazze e Fortezze; - *e*) Delle sussistenze militari; - *f*) Dei magazzini generali dell'Amministrazione della Guerra - *g*) Del Quartier-Mastro per l'Armata.

S'avverte per ultimo, che secondo il nuovo sistema, il pagamento delle spese fisse non è più eseguito conformemente ai ruoli annuali nominativi, ma è basato sull'apertura nelle Tesorerie e negli Uffici di riscontro di registri partitarii per ogni Provincia, i quali debbono servire all'allibrazione per parecchi anni delle singole partite di spese fisse pagabili nella stessa Provincia giusta i prospetti d'inscrizione e di variazioni compilati e spediti dalle Amministrazioni centrali, e che impertanto tale nuovo sistema non può prendere effetto che dal 1 gennaio del corrente anno, mentre per le spese fisse contemplate nei ruoli e nelle appendici del 1863 deesi continuare secondo le norme insino ad ora praticate.

Per il Ministro, INCISA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 14 gennaio 1864, div. 4ª, n. 4, alle Prefetture. — Paghe al personale di custodia delle Carceri penali e giudiziarie.

Essendosi determinato che per le paghe ai Guardiani delle Carceri di Pena e Giudiziarie del Regno si abbia a seguire altro sistema da quello adottato per le spese fisse in genere, il disporre pel pagamento delle competenze di soldo agli individui summenzionati sarà, dal 1 del corrente gennaio, nelle attribuzioni dei Sig. Prefetti.

A tal fine, per ciascuno dei due personali accennati, attiveranno un Registro (Modello n. 1) pel primo impianto del quale i Sig. Prefetti delle Provincie Toscane, Napolitane e Siciliane non avranno che a servirsi delle indicazioni dei Ruoli e delle Ap-

Digitized by Google

pendici del 1863 tenuto conto, ben inteso, delle variazioni di cui nelle apposite Note spedite dal Ministero; e quelli delle Provincie Antiche si faranno comunicare dalla Direzione Compartimentale del Tesoro gli elementi sulle basi dei quali ebbero le Agenzie a staccare i mandati per lo scorso Dicembre.

In questo Registro saranno poi sempre successivamente annotate le variazioni che resterà a cura del Ministero di Loro partecipare.

I Sig. Prefetti si metteranno in relazione coi Direttori, Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia per avere da essi, verso il termine di ciascun mese, lo Stato nominativo dei Guardiani in servizio nelle Carceri della Giurisdizione rispettiva, con indicazione delle quote dovute a ciascuno di essi. (Modello n. 2).

Tale Stato, distinto secondo la qualità del Personale che vi è inscritto, sarà verificato colle risultanze del Registro, e, riconosciutane la regolarità, anche in ordine ai documenti che, secondo i casi (Tabella A), dovrà avere all'appoggio, sarà vidimato dal sig. Prefetto ed unito al mandato d'anticipazione che pel pagamento dell'importo che risulterà dovuto, sarà da esso spiccato in capo al Direttore, Sotto Prefetto o Sindaco rispettivamente, sul fondo messo dal Ministero a sua disposizione mediante regolare apertura di Credito sull'apposito Capitolo del Bilancio passivo, non senza che sia notata sul Registro, di contro a ciascun individuo, la somma che gli si assegna.

Le menzionate persone, a favore delle quali il Mandato fu emesso, saranno tenute a procurare alla Prefettura, entro dieci giorni dopo ricevuto il danaro, una copia del detto Stato nominativo, munita però delle quitanze dei singoli interessati, a giustificazione dell'anticipazione ricevuta nel mese precedente.

Le Prefetture trasmetteranno quanto sollecitamente possibile questi Stati nominativi quitati all'Ufficio di Riscontro del compartimento e procederanno alle operazioni di regolarizzazione stabilite dal nuovo Regolamento di Contabilità.

Al Guardiano destinato altrove non sarà più pagata, nel luogo che deve lasciare, la mesata nella quale il cambiamento è avvenuto: gli verrà però rimessa una dichiara da cui consti fino a quando sia esso stato soddisfatto dei suoi averi, e non potrà nella nuova residenza ricevere alcuna somma se non dopo la presentazione della detta dichiara che sarà unita allo Stato mensile.

Per cura dei Sig. Prefetti saranno comunicate all'Uffizio di Riscontro, per ciascuno dei due Personali di cui si tratta, tutte le variazioni che saranno per occorrere, e ciò con Nota (Modello n. 3).

Tale Nota, segnata con uno speciale numero d'ordine progressivo, dovrà perciò comprendere:

1. Gl'individui di nuova nomina o di nuova destinazione;
2. Gl'individui promossi, sospesi o degradati;
3. Gl'individui che per qualunque motivo cangiano di Carcere nella stessa Provincia, o cessano di servire nella medesima.

Non oltre il 15 di ogni mese, a cominciare da quello di febbraio prossimo, sarà spedita al Ministero, segnata pure con un numero di ordine speciale, la situazione (Modello n. 4) del Credito a tutto il mese precedente; e per le somme spese durante il medesimo, sarà fatta in essa analoga dimostrazione, distinta per Carcere, dei Guardiani pagati, e delle quote corrisposte.

Gli stampati occorrenti saranno provvisti dalle Prefetture.

Digitized by Google

Avvertesi che per la mesata di Gennaio si è ordinata, agli Ufficii che ne erano incaricati nel 1863, la spedizione, in via provvisoria, di Mandati da ritenersi in Cassa quali carte contabili; i Signori Prefetti però provvederanno anche per detto mese secondo le norme segnate nella presente; colla differenza che gli stati nominativi che dovrebbero essere inviati dai Direttori, Sotto-Prefetti e Sindaci lo saranno invece da coloro che hanno spedito i mandati provvisori di cui sovra, affinchè non vi sia discrepanza nelle somme e possa aver luogo il materiale rimborso prescritto.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

TABELLA A.

Documenti che dovranno essere posti a corredo degli Stati nominativi de' Guardiani nei casi di variazione.

Per Ammessione a Guardiano-Allievo. — Copia in carta d'Ufficio della Nota Ministeriale d'ammissione. - Certificato d'assunto servizio.

Per Nomina a Guardiano Effettivo. — Copia in carta bollata del decreto Ministeriale di nomina. - Copia in carta libera dell'Atto di ferma, se questa è prescritta dal decreto di Nomina. - Copia in carta bollata del decreto di destinazione, se non è assegnata con quello di nomina. - Certificato d'assunto servizio.

Per un Guardiano proveniente da altro Carcere. — Copia in carta bollata del decreto di destinazione. - Certificato d'assunto servizio. - Dichiara in carta d'Ufficio dei pagamenti già fatti come dalla Circolare.

Per passaggio da Guardiano-Allievo, ad Effettivo nello stesso Carcere. — Copia in carta a bollo del decreto di Nomina. - Copia in carta libera dell'Atto di ferma.

Per promozione di Guardiano nello stesso Carcere. — Copia in carta bollata del relativo decreto Ministeriale.

Per sospensione. Degradazione. Licenziamento. Destinazione altrove. — Copia in carta d'Uffizio della relativa Nota Ministeriale.

NB. Se l'individuo non si è recato alla fissatagli destinazione nel tempo stabilito dal decreto relativo, ovvero nel termine di 30 giorni dalla data del decreto medesimo quando in esso non ve ne sia indicato alcuno, sarà necessaria la Copia d'un'apposita determinazione Ministeriale.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 14 gennaio 1864, div. 7ª, sez. 4ª, n. 137, diretta ai Prefetti delle provincie Siciliane. — Ordinamento dei Militi a Cavallo.

La riorganizzazione del corpo dei militi a cavallo ordinata col Decreto Regio e coll'annessovi Regolamento 30 settembre 1863 non progredendo colla celerità, e coll'ordine che richiede l'importanza dell'oggetto, il sottoscritto crede bene dovere prescrivere che l'esecuzione di tutte le disposizioni transitorie portate dal capo V del citato Regolamento abbiano a compiersi impreteribilmente presso tutte le provincie della Sicilia non più tardi del 31 volgente mese di gennaio.

A tale scopo non sarà inutile lo analizzare e svolgere le prescrizioni tutte portate dall'articolo 52, perchè ovunque siano eseguite colla massima regolarità.

Digitized by Google

1. Innanzi tutto devono essere sottoposti allo scrutinio della commissione creata coll' articolo 5 tutti gli attuali comandanti, e le conclusioni che si emetteranno sulla convenienza o non della conferma o della sostituzione devono essere consegnate in apposito e distinto verbale per ogni individuo. La commissione deve pure procedere alla formazione delle note caratteristiche servendosi degli stampati in uso per gli ufficiali della pubblica sicurezza, annotandovi specialmente i servizi di qualunque genere precedentemente prestati, il modo col quale venne vincolata la cauzione, ed unendovi i certificati delle perquisizioni giudiziarie che devono sempre essere presentate ed all' uopo richieste dalla commissione stessa. Tanto la copia dei relativi verbali, quanto le sopraccennate note caratteristiche ed i certificati giudiziarii devono essere immediatamente trasmessi al Ministero per l' occorrente provvedimento di nomina.

2. La commissione passerà in secondo luogo a proporre la forza dei quadri di ciascuna sezione. E per ciò fare dovrà chiamare nel suo seno, e consultare i rispettivi comandanti e quindi assegnare in apposito verbale le determinazioni che saranno per emanare, e copia dello stesso dovrà pure immediatamente trasmettersi al Ministero per le sue determinazioni. E su questo punto occorre la osservazione che i quadri della forza non dovranno mai eccedere il numero di 25 militi e di 6 graduati, essendo questa la media che può competere a ciascuna sezione secondo la tabella numerica del corpo annessa al più volte citato Regolamento organico, in modo che ove nella stessa provincia per le maggiori esigenze di qualche circondario fosse il caso di dovere eccedere nella cifra ciò non debba avvenire altrimenti che procurando una corrispondente diminuzione nelle altre sezioni dipendenti. Ad ogni modo i signori prefetti dovranno insistere vivamente perchè le Commissioni si attengano ad un tale sistema di parsimonia nel personale da lasciare in complesso una forza libera e disponibile a piacimento del Ministero.

3. Stabiliti i quadri della sezione la Commissione passerà allo scrutinio dell' attuale personale, coll' intervento e sulla proposta del comandante deciderà quali fra gli antichi militi potranno essere confermati, quali espulsi e quali nuovi sostituiti.

Questa operazione sarà consegnata in un solo verbale al quale andrà unito un quadro generale caratteristico per ogni individuo colle singole fedi di perquisizione giudiziaria, e di esso verbale cogli annessivi documenti ne verrà trasmessa copia regolare al Ministero.

4. Ove fosse per risultare alle commissioni che tanto per la carica di comandante quanto per lo arruolamento della bassa-forza, possano rimanere non collocati per mancanza di posti candidati o postulanti aventi i requisiti voluti d' idoneità e moralità, le stesse potranno in verbale separato redigere apposite note caratteristiche per ciascuno di essi, ed ove siano disposti a prestare servizio in altre provincie ne proporranno al Ministero il collocamento.

E finalmente appena ricostituiti i nuovi quadri i signori prefetti con apposito decreto da rendere pubblico e notorio in tutti i comuni del circondario e nel capo-luogo di provincia e non più tardi dell' epoca come sopra fissata dichiareranno sciolte le antiche sezioni e chiuse colla data dello stesso tutte le relative contabilità sia per l' amministrazione che per la indennità dei danni e furti, che quindi saranno liquidate sulle rimanenze dei fondi appositi, e così avrà principio il nuovo ordinamento che per nulla deve essere obbligato, o compromesso per i fatti anteriori.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 14 gennaio 1864. — Disposizioni preliminari per l'eseguimento della Legge sulla composizione delle Corti d'Assisie.

Dovendo la novella Legge relativa alla composizione delle Corti d'Assisie, già discussa nei due rami del Parlamento, tra non molto venir messa in osservanza, occorre allo scrivente di rivolgersi sin da ora alle SS. LL., affinchè concorrano opportunamente a prepararne la esecuzione.

La parte precipua di questa Legge consiste nel surrogare ai Consiglieri d'Appello, che sono Assessori del Presidente, due Giudici di Circondario. Cotesta surrogazione tornerà a profitto dell'Amministrazione della giustizia per doppio motivo: l'uno è che per lo addietro in parecchie Corti d'Appello le diverse Sezioni spesso non si sono trovate in numero per la spedizione degli affari, a causa specialmente dell'allontanamento dei Consiglieri i quali si recavano a prender parte alle Corti d'Assisie. Il secondo motivo è che in diverse Provincie del Regno vi ha il bisogno d'istituire Corti d'Assisie straordinarie per dar fine al gran numero di giudizi che trovansi accumulati; il che è urgentissimo, così per una considerazione di giustizia verso i detenuti, come nello interesse generale. Senonchè siffatta surrogazione, come dalla Legge stessa emerge, non avverrà ora in tutte le Corti d'Assisie, dappoichè l'attuale numero dei Consiglieri eccede il bisogno delle Sezioni delle Corti d'Appello. In conseguenza di ciò le SS. LL. vengono invitate a proporre:

1. In quali Corti di Assisie l'ufficio di Assessori debba commettersi ai Giudici di Circondario;

2. In quali Circoli sia richiesto dalla sovrabbondanza degli affari di istituire Corti straordinarie. Al quale proposito vuolsi avvertire, che nelle Corti di Assisie poste in luoghi, i quali non sono sede di Corte d'Appello l'ufficio di Assessori debbe commettersi ai Giudici di Circondario; laddove in quelli ove sono le Corti d'Appello, potranno essere mantenuti a quest'uopo i Consiglieri.

E perchè l'attuazione della Legge della quale si parla non sia soverchiamente indugiata, è necessario che le SS. LL., nel soddisfare a questo primo invito, si compiacciano designare i Giudici dei Tribunali di Circondario che potrebbero venire destinati all'ufficio di Assessori, e indicare inoltre quei Consiglieri i quali convenga prescegliere alle funzioni di Presidenti delle Assisie straordinarie da istituirsi.

Sul proposito lo scrivente fa osservare alle SS. LL. come egli ha mantenuto innanzi al Parlamento, che i Giudici di Circondario sarebbero stati bene in grado di soddisfare al cómpito di Giudici delle Corti di Assisie, e quantunque il medesimo, coerentemente a ciò, creda che gli attuali Giudici di Circondario siano indistintamente forniti di tutta quella ideneità che all'uopo si richiede, pur non di meno non sa abbastanza raccomandare alle SS. LL. che la scelta a cui procederanno, cada sopra coloro che abbiano dato prova di essere ben versati nella conoscenza del diritto penale.

Infine, la Legge di che trattasi dà facoltà di nominare due Presidenti, e su ciò il sottoscritto fa notare, come egli ha formalmente dichiarato che non si sarebbe usato di questo potere se non nei casi di assoluto bisogno, il quale non può essere che straordinario, e propriamente quando in una medesima sessione dovessero trattarsi sussecutivamente più cause di grave importanza.

Lo scrivente spera che le SS. LL. vorranno colla loro nota diligenza soddisfare al contenuto della presente, e ne rende loro le dovute grazie.

Pel Ministro, EULA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, in' data 14 gennaio 1864, n. 38, diretta ai Prefetti delle antiche Provincie. — Agenzie private per raccogliere giuocate al Lotto pubblico.

Vari quesiti sono stati fatti al Ministero per sapere se giusta il Decreto organico per l'ordinamento del lotto del 5 novembre 1863, n. 1534 fosse ancor lecito nelle antiche provincie di raccogliere giuocate al lotto pubblico per le estrazioni che si compiono nel compartimento della Direzione di Milano o di qualsiasi altra Direzione.

A togliere ogni dubbiezza che potesse sorgere a tale riguardo si fa premura il sottoscritto di dichiarare che verrebbe meno assolutamente lo scopo della legge, che ha limitato a diverse misure il minimo prezzo delle giuocate nelle varie provincie, e ha tollerato in talune di esse i giuochi di estratto, che sono in altre proibiti, qualora fosse lecito, anche a titolo di commissioni od altro, di raccogliere promiscuamente giuocate d'ogni maniera in tutte le provincie del Regno.

Le disposizioni degli articoli 4 e 29 di quel Decreto sono troppo chiare perchè possa revocarsi in dubbio che rimane assolutamente proibito a chiunque non sia autorizzato dal Ministero di ricevere giuochi al lotto pubblico; e l'art. 29 aggiungendo alla proibizione le parole *sotto qualsiasi titolo*, è venuto ad escludere recisamente che si potessero per ora ricever giuochi da agenti o commissionari di ricevitori approvati senza la richiesta autorizzazione, ed ha poi stabilite le pene per i contravventori a siffatti divieti.

Le quali proibizioni e pene se sono applicabili ai casi in cui si tratti di raccogliere giuochi per le estrazioni che si compiono nel compartimento della Direzione stessa, a maggior ragione devono esserlo nei casi in cui si tratti di giuochi raccolti per estrazioni diverse, in onta all'espresso ed assoluto divieto dell'articolo 3°.

In conseguenza di ciò il Ministero crede suo debito di prevenire i signori Prefetti delle antiche provincie che non potrebbero oggimai venire più accordate licenze dagli uffici di Pubblica Sicurezza ad *agenzie private o banchi di commissioni* per raccogliere giuocate al lotto pubblico per le estrazioni di Milano e d'altre Direzioni, senza pregiudizio della nuova legge; e si richiede anzitutto il loro appoggio e la loro efficace cooperazione perchè siano ritirate le licenze a coloro cui fossero state accordate, e sia provveduto in pari tempo a che gli agenti di Pubblica Sicurezza, ai quali è pure riservato un premio sulle scoperte contravvenzioni (art. 43 del detto Decreto), si adoperino con attività e zelo a far rispettare ed eseguire i novelli ordinamenti.

Pel Ministro, SACCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 14 gennaio 1864, Div. 3, n. 7, ai Prefetti. — Delazione del giuramento agli Impiegati.

La Corte dei Conti ha potuto rilevare che in alcune Amministrazioni ed in certe Provincie si suole far prestare il giuramento agli impiegati per la prima volta nominati per Decreto Ministeriale mentre, in altre una tale formalità è trascurata.

Ora, importando che in questa, come in ogni altra cosa si segua un unico sistema, il sottoscritto prega il signor Prefetto a disporre che nelle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero si deferisca sempre il giuramento agli impiegati di prima nomina, sia

Digitized by Google

questa fatta per Decreto Ministeriale ovvero per delegazione da altre Autorità, procedendosi nella stessa guisa praticata per le nomine agli impieghi della Amministrazione centrale.

Gradirà lo scrivente un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1617. — Indennità ai Rettori delle Università.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Visto l'art. 18 del Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R. Decreto del 14 settembre 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle Università rette dalla legge del 13 novembre 1859, i Rettori che verranno scelti a norma dell'art. 31 della legge medesima, a misura che cessano quelli conservati in forza della nota apposta alla Tabella *A* annessa alla stessa legge, riceveranno l'annua indennità assegnata dall'art. 4 del Nostro Decreto del 16 luglio 1863, n. 1362, in lire 960 od in lire 500, secondo che appartengono ad Università di 1 ordine o di 2 ordine, in luogo dello stipendio che avevano i loro predecessori.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

M. AMARI.

R. Decreto 7 novembre 1863, n. 1619. — Il R. Decreto 15 gennaio 1862 è applicabile anche ai sott'uffiziali provinciali della classe 1837.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1863 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il disposto nel Nostro Decreto 15 gennaio 1862 relativo all'affidamento per l'assoldamento ai sott'uffiziali provinciali delle classi 1835 e 1836, i quali rinunciarono al congedo illimitato per rimanere sotto le armi in servizio effettivo, è esteso, e sarà applicabile anche ai sott'uffiziali pro-

Digitized by Google

vinciali della classe 1837 dal 1 gennaio dell'anno 1864, colla espressa condizione però che abbiano ad imprendere coll'assoldamento la ferma d'ordinanza.

Art. 2. Il presente Decreto sarà presentato nel più breve tempo possibile al Parlamento nazionale ond'essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 7 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 31 dicembre 1863, n. 1620. — Istituzione di una Scuola normale di ginnastica presso la Regia Militare Accademia.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilita presso la Regia Militare Accademia una Scuola normale di ginnastica.

Il Maestro per la ginnastica della Regia Militare Accademia è incaricato delle istruzioni di ginnastica presso la Scuola normale anzidetta.

Art. 2. Lo stipendio del Maestro per la ginnastica nella Regia Militare Accademia, stabilito dallo specchio II stato approvato con Nostro Decreto 6 aprile 1862, è recato dal 1 gennaio venturo ad annue lire duemila novecento.

Il Maestro per la ginnastica prementovato non ha assimilazione a grado militare ed ha diritto nel caso di giubilazione al trattamento stabilito pegli Impiegati civili dello Stato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 10 gennaio 1864, n. 1643. — Facoltà ai Presidenti dei Tribunali delle Provincie dell'Emilia di autorizzare gli Avvocati esercenti od i Procuratori dei Tribunali vicini di rappresentare la parte che manca di legittimo Procuratore.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Considerando che presso qualche Tribunale delle Provincie dell'Emilia è accaduto che in alcune cause, per insufficienza nel numero dei Procuratori, alcuna delle parti non potè essere rappresentata in giudizio;

Digitized by Google

Visto il Decreto in data 7 novembre 1863, n. 1537;

Visto l'articolo 4 della legge 27 novembre 1860, n. 4380, col quale fu data facoltà al Governo di dare nelle dette Provincie tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Nelle cause vertenti avanti i Tribunali di circondario delle Provincie dell'Emilia in cui alcuna delle parti non possa essere rappresentata da un Procuratore per essere già stati tutti quelli addetti al tribunale assunti dalle altre parti litiganti, potrà il Presidente del Tribunale autorizzare con suo decreto gli Avvocati esercenti presso il medesimo od i Procuratori dei Tribunali vicini a rappresentare la parte che manca di legittimo Procuratore.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

G. PISANELLI.

Circolare del Ministero dell'interno, in data 15 gennaio 1864, n. 15. — Revisione teatrale.

I danni che provengono all'arte drammatica dall'accentramento della revisione teatrale ed il desiderio di concorrere a facilitarne l'esercizio, hanno indotto il sottoscritto a sottoporre alla sovrana approvazione il decreto, qui accluso per copia, col quale si stabilisce che la revisione e l'autorizzazione delle opere drammatiche, di cui si chiede la facoltà di produzione in qualche teatro di una determinata provincia, siano d'ora in avanti delegate ai signori prefetti.

In questa determinazione il sottoscritto ebbe pure consenziente il parere di una commissione appositamente nominata per istudiare la materia dei teatri. I signori prefetti saranno dunque competenti a giudicare della opportunità di permettere o non la rappresentazione di un'opera drammatica nuova o già munita di autorizzazione, nel raggio della lore giurisdizione amministrativa, e delegheranno a tal uopo impiegati di fiducia e capaci dell'ufficio di prefettura, riserbando a sè la decisione sul loro parere, ed interpellandoli minutamente su tutti i punti che possono essere oggetto di dubbio.

E perchè sia più ampia che è possibile la guarentigia che si vuole con questa riforma accordare agli autori ed ai direttori di teatri e compagnie drammatiche, potranno essi dalla decisione del prefetto appellarsi a questo ministero, nel qual caso il prefetto si farà premura di ricevere la loro domanda e trasmetterla coi documenti e motivi della propria decisione al ministero stesso.

Lo scrivente, delegando alle autorità locali questo mandato di rivedere e permettere le produzioni da rappresentarsi in pubblico e molte volte destinate ad occasioni particolari e fuggevoli, o prodotti in mezzo a circostanze e ad elementi che hanno un carattere affatto locale e momentaneo, non potrebbe tracciare un minuto ed uniforme re-

Digitized by Google

golamento a cui tutti i prefetti dovessero uniformarsi; esso distruggerebbe in certi casi il beneficio che il governo si propone di ottenere dal lasciare all'autorità locale tutrice dell'ordine pubblico, l'apprezzamento dei criterii locali che possono determinare quà la permissione, là la proibizione della stessa opera teatrale.

Però il sottoscritto giudica opportuno di accennare in massima ai principii che si dovranno applicare a qualunque caso e circostanza particolare.

I motivi generali che obbligano l'autorità politica a proibire una rappresentazione teatrale qualunque, si riducono ai seguenti:

1. Offesa per via di allusioni alla sacra ed inviolabile persona del sovrano, al parlamento, al potere giudiziario, ai sovrani e rappresentanti delle potenze estere.

2. Offesa ai principii della moralità e del pudore.

3. Sprezzo della legge fondamentale e delle altre leggi dello stato, eccitamento alla violazione di esse, alla rivolta, svolgimento di teorie sovversive dell'ordine civile e politico stabilito.

4. Offesa alla religione cattolica ed ai culti tollerati, e rappresentazione indecorosa di cerimonie religiose.

5. Offesa alle persone riguardo alla loro vita privata, ancorchè coperta da pseudonimi e formulata con allusioni che lasciano facilmente riconoscere al pubblico la persona presa di mira, ed anche riguardo alla vita pubblica quando i giudizi espressi sieno tali da dar luogo a querela per diffamazione o calunnia.

In generale può dirsi che tutti i motivi che possono dar luogo a procedimento penale per reato di stampa od a querela per diffamazione, a molto maggiore ragione esigono la proibizione di un'opera teatrale o di alcune parti o frasi di essa.

Ed a giudicare del danno che certe intemperanze possono produrre sul teatro, giova non dimenticare mai che il giornale s'indirizza ad individui isolati, mentre l'attore drammatico agisce col fascino della parola sopra adunanze numerose e facili a trascorrere dall'eccitamento della fantasia e delle passioni alle clamorose dimostrazioni ed ai fatti, e che quindi, frasi le quali possono essere meno pericolose in uno stampato, riescono spesso pericolosissime se profferite davanti a un pubblico e coll'accompagnamento di tutti i prestigi della scena.

Questa avvertenza vuolsi applicare ai tempi ed ai luoghi; ed in ciò sta il principale ufficio dei signori prefetti i quali potranno molte volte essere indotti a larghezza dalla natura delle popolazioni a riguardo di una produzione che non ha speciali elementi per eccitare a disordinate dimostrazioni il pubblico davanti al quale viene rappresentata, e molte volte dalle circostanze opposte saranno obbligati a severità che altrove non sarebbe punto necessaria.

Il sottoscritto confida che i signori prefetti vorranno riconoscere nella fiducia che il ministero ripone in loro una nuova occasione per rendersi benemeriti della libertà dell'arte italiana, e che ad un tempo si mostreranno zelanti custodi dei principii d'ordine e di moralità nelle provincie da loro amministrate.

Ma per raggiungere efficacemente questo scopo, importa sopra tutto che sia mantenuta forza all'autorità ogni volta che un attore si permetta di mutar frasi di un'opera stata approvata e di riprodurre quelle che per avventura fossero state proibite, o di rappresentare opere non munite del permesso per l'attuale loro produzione o riproduzione. A tal fine essi dovranno procurare che persona incaricata della revisione assista alle rap-

Digitized by Google

presentazioni e segua diligentemente il tenore di esse; e prenderanno tutte le determinazioni più energiche loro consentite dalle leggi nei casi di contravvenzione.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 27 *dicembre* 1863, *n.* 1621. — *Abolizione delle monete di rame di conio Sardo.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Editto 26 ottobre 1826;
Visto il Regio Biglietto 8 febbraio 1827;
Visto il Manifesto della Regia Camera dei conti 9 febbraio 1827;
Visto il Regio Editto 26 novembre 1842, n. 99;
Viste le leggi 20 novembre 1859, n. 3773, 6 e 24 agosto 1862 nn. 737 e 788;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le monete di rame di conio Sardo cesseranno di aver corso legale nel Regno con tutto il giorno 29 febbraio 1864, e saranno perciò ritirate dalla circolazione e surrogate con monete di bronzo di uno, due, cinque e dieci centesimi.

Art. 2. A tale effetto dal giorno 20 gennaio a tutto il giorno 29 febbraio 1864, sarà aperto il cambio delle dette monete di rame con quelle di bronzo in tutte le Tesorerie, ed altre Casse dello Stato, non che in quegli Uffici e Stabilimenti che saranno designati con Manifesto del Ministero delle Finanze, ed ai quali è accordato un maggior termine di giorni cinque per effettuare la consegna al Tesoro delle somme raccolte.

Art. 3. Il cambio delle monete summentovate sarà fatto al ragguaglio di valore stabilito nelle tariffe annesse ai Regi Editti 26 ottobre 1826 e 26 novembre 1842.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

MANNA - M. MINGHETTI.

R. Decreto 27 *dicembre* 1863, *N. MXXXI.* — *L'Istituto agricolo di Corte del Palasio è ordinato a scuola speciale di agronomia e agrimensura.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 8 ottobre 1857;
Vista la domanda dell'Istituto agricolo di Corte del Palasio per essere pareggiato, per

Digitized by Google

ogni effetto legale, alle Scuole speciali di agronomia e agrimensura instituite col Regio Decreto 11 ottobre 1863;

Visto il disposto dell'art. 8, primo alinea, dello stesso R. Decreto;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto agricolo di Corte del Palasio è ordinato a Scuola speciale di agronomia e agrimensura, con tutti gli obblighi e diritti dipendenti dal Regio Decreto 11 ottobre 1863, n. 1501.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 27 dicembre 1863, N. MXXXII. — L'Istituto tecnico di Fabriano è riordinato in Scuola industriale.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Decreti 6 novembre e 8 dicembre 1860 con cui il Regio Commissario Generale nelle Provincie delle Marche instituiva nella città di Fabriano un Istituto tecnico;

Vista la proposta del Municipio di Fabriano in data 11 dicembre 1863;

Visto l'articolo 283 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Istituto tecnico di Fabriano è riordinato in Scuola industriale in applicazione più specialmente alla ceramica, alla concia delle pelli, ed all'industria cartiera, ed ha gl'insegnamenti che appresso:

Chimica generale e tecnologica - Fisica e meccanica - Disegno geometrico e di macchine - Contabilità e computisteria - Lingua inglese e francese - Lingua italiana e storia dei commerci e delle industrie.

Art. 2. Lo stipendio dei Professori è determinato dal bilancio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 27 dicembre 1863, N. MXXXIII. — L'Istituto tecnico di Iesi è ordinato a Scuola speciale di agronomia e agrimensura.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto dell'8 dicembre 1860 del Regio Commissario Generale nelle Provincie delle Marche, col quale fu creata nella città di Iesi una Sezione agronomica d'Istituto tecnico;

Digitized by Google

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Iesi nella sua tornata del 31 ottobre 1863 pel riordinamento di detta Sezione in Scuola speciale di agronomia e agrimensura secondo il disposto dal Regio Decreto 11 ottobre 1863, n. 1501;

Visto il parere emesso dalla Deputazione provinciale di Ancona in data 28 novembre 1863;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto tecnico esistente nella città di Iesi è ordinato a Scuola speciale di agronomia e agrimensura in conformità del Nostro Decreto 11 ottobre 1863.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 16 gennaio 1864, n. 5, ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori delle Carceri Giudiziarie. — Movimento quindicinnale nelle Carceri Giudiziarie.

Il ministero ha dovuto riconoscere che i quadri quali furono sinora spediti a notizia del movimento quindicinnale nelle carceri giudiziarie del Regno presentano una lacuna a cui è importante sia provvisto nell'interesse del servizio.

Dai quadri sovradetti in vero si ricava benissimo quale fosse la popolazione del carcere al 1° giorno ed all'ultimo della 15ª, non che il movimento in quel periodo di tempo ma non si hanno dati che accertino il numero di giornate di presenza consunto in carcere nel corso della quindicina stessa.

Si è potuto sinora supplire altrimenti alla mancanza di questo dato essenzialissimo giovandosi delle notizie e recapiti che per altra via pervengono al Ministero, ma in oggi al doppio scopo della economia di tempo richiesto pei necessari riscontri, ed anche per la maggiore esattezza del lavoro si è dovuto riconoscere utile che la suindicata nozione sia pure fornita dai ripetuti quadri.

A questo fine nella ristampa che si abbia a fare dei medesimi si vorrà curare che vengano modificati di conformità al modello che per maggiore precisione viene delineato nella presente. Non occorre poi osservare che finchè vi abbiano disponibili stampiglie del modello attuale le stesse debbano per ragione di economia essere mantenute in uso, avvertendo solamente di scrivervi in testa il numero delle giornate di presenza effettivamente consumate nel carcere nel periodo della 15ª a cui il quadro si riferisce.

Sulla importanza che codeste nozioni siano fornite colla massima esattezza non è necessario si facciano speciali avvertenze, le autorità e funzionari che hanno mandato di somministrarle se ne faranno di leggieri persuase, ritenendo che tra l'altre cose saranno dal Ministero tenute presenti per un più esatto controllo dei conti delle forniture carcerarie.

La spedizione che fosse già stata fatta della prima quindicina del nuovo anno in corso dovrà essere ripetuta allo scopo che si possa dal Ministero avere anche per la quindicina medesima il numero delle giornate di presenza.

Digitized by Google

Soddisfacendosi dalle cennate autorità e funzionari alle richieste contenute nella presente, vorranno pure compiacersi di provvedere perchè la trasmissione degli stati in discorso abbia sempre luogo appena scaduta la quindicina e con avvertenza che ne sia redatto uno distinto per ciascun carcere tanto circondariale che mandamentale, come altresì per ciascuno dei carceri di uno stesso Comune.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

R. Decreto 31 *dicembre* 1863, *n.* 1622. — *Nuova denominazione di varii Comuni.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visti i ricorsi presentati dagli infrascritti Comuni delle Provincie di Alessandria, Ancona, Bergamo, Basilicata, Forlì, Genova, Napoli, Pavia e Principato Citra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Mosciano (Ancona) ad assumere la denominazione di *Monsano*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 17 febbraio scorso.
2. Il Comune di Sabbio (Bergamo) ad assumere la denominazione di *Sabbio Bergamasco*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 novembre scorso.
3. Il Comune di San Mauro (Basilicata) ad assumere la denominazione di *San Mauro Forte*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 17 settembre 1862.
4. Il Comune di Sant'Arcangelo (Forlì) ad assumere la denominazione di *Sant'Arcangelo di Romagna*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 29 novembre scorso.
5. Il Comune di Santa Margherita (Genova) ad assumere la denominazione di *Santa Margherita Ligure*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 novembre scorso.
6. Il Comune di Grumo (Napoli) ad assumere la denominazione di *Grumo Nevano*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 11 maggio scorso.
7. Il Comune di Vairano (Pavia) ad assumere la denominazione di *Vairano Pavese*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 15 dicembre cadente.
8. Il Comune di Sant'Angelo (id.) ad assumere la denominazione di *Sant'Angelo Lomellina*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale 16 dicembre cadente.

Digitized by Google

9. Il Comune di Castelluccia (Principato Citra) ad assumere le denominazione di *Castelcivita*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 novembre scorso.
10. Il Comune di Montano (id.) ad assumere la denominazione di *Montano Antiglia*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 16 dicembre cadente.
11. Il Comune di Cerro (Alessandria) ad assumere la denominazione di *Cerro Tanaro*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 15 dicembre cadente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

R. Decreto 31 dicembre 1863, N. MXXXIV. — È autorizzata la Società anonima per le farine costituitasi in Milano.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto l'atto pubblico di costituzione della Società anonima per le farine in Milano;
Vista la legge 26 novembre 1852 sulle associazioni vigente nelle Provincie di Lombardia;
Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 dicembre 1863;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La *Società anonima per le farine* costituitasi in Milano con istromento del 17 settembre 1863, rogato Belloni, n. 150 di repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti al citato atto inseriti, sotto l'osservanza di questo Decreto.

Art. 2. Saranno ne'statuti sociali sovraccennati introdotte le modificazioni e le aggiunte che in appresso:

A Nell'art. 7 alle parole « dichiarare estinte le azioni ecc. » sino alla fine, si sostituiranno queste « *vendere le azioni per le quali sarà mancato il versamento, a rischio e pericolo dell'azionista moroso.* »

B All'art. 12 si aggiungerà in fine: « *sugli utili sociali.* »

C L'art. 15 dovrà terminare colla condizione « *sopra gli affari portati nell'ordine del giorno della prima convocazione.* »

D L'art. 19 verrà chiuso così: « *o ne venga fatta instanza per iscritto da soci possessori di un decimo almeno delle azioni, con indicazione dell'ordine del giorno da stabilirsi.* »

E Nel paragrafo 4 dell'articolo 20 dopo le voci « questo statuto » si inseriranno queste: « *per le quali è però necessaria la Sovrana approvazione* »

F L'art. 21 terminerà con questa riserva: « *salvo nei casi che l'Assemblea avesse da pronunciare un giudizio che lo riguardi personalmente.* »

G L'art. 36 è abolito.

H Nel primo periodo dell'art. 38, tra le voci « risulterà essere » s'inserirà questa: « *legalmente.* »

Digitized by Google

Lo stesso art. 38, nel secondo comma, dalle parole « da due arbitri inappellabili, » sino al fine, che sono abolite, sarà variato in questa guisa: « *da tre arbitri eletti uno per parte, e l'altro d'accordo delle parti, i quali pronuncieranno in via definitiva ed irreclamabile.* »

I L'art. 39 conterrà un nuovo periodo così espresso: « *Questa disposizione, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale.*

Art. 3. La Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali in annue italiane lire cento cinquanta.

Art. 4. Questa autorizzazione può venire rivocata senza pregiudizio dei dritti dei terzi, nel caso d'inosservanza degli statuti sociali approvati, delle leggi del Regno e delle disposizioni precedenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 18 gennaio 1864, div. 9ª, n. 8, alle Prefetture, Sotto Prefetture, e Direzioni delle Carceri giudiziarie del Regno. — Quadri caratteristici del personale amministrativo e di custodia addetto alle Carceri giudiziarie.

Per l'addietro soleva questo Ministero trasmettere in principio d'ogni anno ai signori Prefetti, Sotto Prefetti, e Direttori delle carceri giudiziarie del regno un modulo a stampa per la formazione dei consueti quadri caratteristici di tutto l'alto e basso personale dell'Amministrazione delle carceri giudiziarie; quali quadri, forniti delle domandate indicazioni, venivano da questo Ministero raccolti e riuniti per caduna Provincia, e servivano di norma per istabilire l'anzianità, sia degli impiegati, che degli agenti di custodia. Ma oltrecchè non già per difetto di sufficiente chiarezza nella disposizione e dicitura delle colonne, ma piuttosto per erronea intelligenza del modulo, non tutte le indicazioni venivano sempre fornite con quella diligenza che è pregio indispensabile di simili lavori, il che segnalatamente accade nei quadri dell'anno scorso, si dovette riconoscere che tale sistema, abbastanza buono in un piccolo Stato con un personale ristretto, non corrispondeva più al proposto scopo, allorchè, per la formazione del nuovo Regno, si trovò quintuplicato il personale di amministrazione e di custodia delle carceri, rette per di più con disparati sistemi amministrativi e disciplinari.

Questo Ministero, a cui sta molto a cuore la sorte del personale delle carceri, è perciò entrato nel divisamento di stabilirne la posizione in carriera in modo da rendere affatto impossibili equivoci, che sebbene involontarii, non tralascierebbero per questo dal tornare di grave nocumento a danno di chi potessero accadere: tale scopo il sottoscritto intende conseguirlo coll'impiantare con altro metodo appositi registri generali di matricola, in cui ciascun impiegato ed agente avrà un intiero foglio, nel quale si conterranno tutti gli elementi per istabilire la graduazione della anzianità fra i funzionari ed agenti di uno stesso grado, e servirà di sicura norma a questo Ministero nel disporre avanzamenti e promozioni nell'amministrazione carceraria. Nè da questo vorrebbe lo scri-

Digitized by Google

vente si avesse per avventura ad inferire che sia intendimento del Governo l'attenersi a quest'unica norma dell'anzianità nel conferimento dei gradi, per modo che venga tolta ogni via di mettersi in evidenza al vero merito, astretto così a camminare a pari passo colla mediocrità per uno stesso sentiero: è invece intendimento del Ministero, quando occorrano movimenti nel personale, di tenere nel debito conto ambedue queste circostanze, sicchè, lungi dal collidersi ed escludersi a vicenda, abbiano a procedere di conserva a tutela degl'interessi inseparabili del personale e del servizio, essendo chi scrive convinto che, solo col dare una legittima soddisfazione ai diritti di chi serve lo Stato, è possibile ottenerne un perfetto adempimento dei corrispondenti doveri.

Dal sin qui detto potranno i signori Prefetti, Sotto Prefetti e Direttori di carceri giudiziarie facilmente arguire di quanta importanza sia il lavoro affidato alle loro mani, e quanto interessi che, trattandosi di definire la sorte di gran numero di persone, venga condotto con coscienziosa esattezza, onde evitare a loro danno errori, la cui morale responsabilità, quando per tale fatto ne venissero i suddetti danneggiati, ricadrebbe sempre sull'Autorità, che avesse somministrate men rette indicazioni sul loro conto.

Il sottoscritto dal canto suo, onde agevolare nel miglior modo possibile alle autorità incaricate di questo importante lavoro l'adempimento del loro cómpito, e non ostante che il nuovo modello nulla lasci a desiderare quanto a chiarezza nel concetto, ed ordine nella disposizione delle colonne, va a tracciare qui appresso alcune norme sul modo di fornire i dati che si richiedono coll'annesso quadro.

Giova anzitutto premettere, ed è necessario che vi si faccia bene attenzione, che in ciascuno di questi quadri non potrà inscriversi più di un impiegato od agente, come del resto lo indica con bastante chiarezza l'intestazione appostavi, essendo ovvio che dovendovisi notare tutte le variazioni che possono in seguito avvenire a di lui riguardo, conviene che si lasci uno spazio sufficiente per inscriverle colla necessaria esattezza: quindi questo Ministero si vedrebbe in dovere di respingere tutti quei quadri che contenessero più di un individuo.

Procedendo quindi ad una analisi di questo stato, o quadro che dir si voglia, lo si deve dividere in tre parti ben distinte: la 1ª si è lo stato civile dell'individuo: questo comprende, 1° il di lui nome, cognome e titoli; 2° il luogo della nascita, avvertendo di segnare a quale Circondario e Provincia appartenga il Comune natìo; 3° la data della nascita, che conviene sia indicata con precisione, invece di limitarsi ad indicare l'età dell'individuo al momento dell'inscrizione, come si praticava negli scorsi anni; 4° lo stato di famiglia indicando se sia celibe, ammogliato o vedovo, con, o senza figli, ed il numero di essi; 5° i beni di fortuna, ossia il montare presuntivo del capitale; 6° il relativo grado d'istruzione che si dovrà distinguere in quattro classi: illetterato, sa leggere e scrivere, sa redigere un rapporto, istruzione superiore.

Non occorre qui l'avvertire che queste indicazioni, corrispondenti alla colonna 9 del modello, devono essere segnate limitatamente agli agenti di custodia, ed ommettersi affatto trattandosi d'impiegati, che, per la natura degli studi percorsi, devonsi neppure supporre mancanti del grado d'istruzione necessario per la carica che coprono.

Nel segnare secondo la suaccennata norma il grado d'istruzione degli agenti di custodia, è necessario che le Autorità impieghino molta attenzione, e non stiano alle asserzioni dei medesimi, accertandosi, ove d'uopo, esse stesse della loro veridicità col sottoporli ad un breve istantaneo esperimento: chi scrive insiste su queste particolarità, che possono essere di non lieve peso nei movimenti del personale di custodia.

Digitized by Google

La seconda parte del quadro, e la più importante, è una esposizione cronologica dei servizi resi dall'individuo dal momento che entrò al servizio dello Stato fino al giorno dell'iscrizione; questa comprende:

1. Una descrizione minuta e particolareggiata di tutti i servizi prestati, e delle cariche coperte dall'Impiegato od Agente dal momento della di lui immessione in servizio in qualsiasi Amministrazione governativa fino all'ultima nomina nell'attuale, a quella cioè di cui è in possesso al momento della formazione dello stato, come pure la durata dei singoli servizi, onde si possa tener conto delle avvenute interruzioni: a fianco di queste istruzioni si segneranno nelle apposite colonne; *a*: la natura dei titoli o documenti che comprovano detti servizi, indicando cioè se siano Decreti Reali, Ministeriali, certificati di congedo ed altri; note Ministeriali, Prefettizie e d'altre Autorità costituite, che si dovranno chiaramente specificare con accennamento del titolo e della località dei diversi Uffizi; *b*: la data e il numero d'ordine con cui possono essere controdistinti i documenti, e corrispondente a quello esistente negli Archivi degli uffici da cui vennero rilasciati; *c*: il montare dello stipendio, ed altri vantaggi stati corrisposti per ciascun servizio.

È su questo argomento che il sottoscritto non può esimersi dal richiamare tutta l'attenzione dei Signori Prefetti, Sotto Prefetti e Direttori di Carceri Giudiziarie, stantechè le indicazioni suddette sono per modo di dire la base dell'edifizio su cui poggia l'avvenire del personale carcerario; essendo precipuamente a questi dati che questo Ministero dovrà attenersi per istabilire il grado d'anzianità di ciascun funzionario ed agente. Sarà perciò indispensabile che le Autorità nell'occuparsi di questa parte del lavoro non si contentino delle indicazioni verbali che possano essere loro somministrate, ma esigano la presentazione di tutti i titoli e documenti, non ammettendo quei servizi che si asseriranno prestati, senza che siano comprovati da documenti autentici: tutto al più, quando alcuno degli inscritti affermasse di avere smarrito qualche titolo, se ne potrà far cenno a parte nella colonna delle informazioni ed osservazioni (N. 17), diffidando l'iscritto di far ricerca del supposto documento o procurarsene un duplicato, non potendosi in nessun modo, in affare di tanto momento, prestar fede ad una semplice asserzione: siffatti documenti dovranno poi (limitatamente a quelli che saranno presentati dal personale di custodia) essere attentamente esaminati, onde accertarsi che siano pienamente regolari.

2. Lo stato di servizio comprende inoltre l'indicazione dell'impiego e grado attuale colla data dell'ultima nomina e dello stipendio ed altri vantaggi, come sarebbero assegnamenti per indennità d'alloggio, sia in danaro, che in natura, e di spese d'uffizio, ed altri qualsiasi.

3. Evvi pure una colonna, la 17ª, specialmente destinata per le informazioni particolari dell'Autorità Dirigente non solo sull'idoneità e sulla condotta morale dell'individuo iscritto, ma eziandio sulla indole, sul carattere e sulla fisica costituzione del medesimo, non che sulla di lui attitudine a percorrere i gradi del rispettivo ramo. Queste nozioni le Autorità dovranno segnarle con animo spassionato ed imparziale, e quali vengono loro dettate dalla conoscenza dell'inscritto, e dalle informazioni che verrà loro fatto di raccogliere, essendo importante che su questo argomento si pecchi piuttosto per eccesso che per deficienza di particolarità, mentre queste notizie serviranno efficacemente ad illuminare il Governo sullo stato del personale; ed è perciò indispensabile che si ommettano affatto le espressioni troppo vaghe ed inconcludenti, dovendo l'Autorità espri-

Digitized by Google

mere francamente tutto il suo pensiero sull'individuo su di cui è chiamato a pronunziare un giudizio.

Finalmente la terza parte del quadro riflette i servizi ulteriori che l'iscritto sarà in progresso di tempo chiamato a prestare, con una colonna riservata per le annotazioni speciali del Ministero: è inutile qui l'aggiungere che questa parte del quadro deve essere lasciata in bianco a disposizione di questo Ministero, che si riserva di praticarvi le necessarie annotazioni.

Perchè poi l'eseguimento di questo lavoro, e la trasmissione a questo Ministero dei relativi quadri possano riescire maggiormente spediti, ed aver luogo pressochè contemporaneamente, il sottoscritto ravvisa conveniente che gli Uffici di Prefettura non abbiano ad occuparsi che della formazione dei quadri del personale che si trova nelle Carceri tutte del Circondario Capo-luogo di Provincia: che per gli altri Circondari vi debbano provvedere i rispettivi Uffici di Sotto Prefettura, e, per quelle Carceri aventi Amministrazione propria, tale lavoro debba essere affidato alle Direzioni locali, le quali a suo tempo, al pari delle Prefetture e Sotto Prefetture, ne faranno direttamente l'invio a questo Ministero, relativamente alle Carceri Mandamentali, saranno i quadri riempiti a cura delle Amministrazioni comunali, raccolti e vidimati rispettivamente dai Signori Prefetti e Sotto Prefetti che li assoggetteranno a previa disamina per riconoscerne la regolarità, ordinarne la riforma se in qualche parte mancanti, e trasmetterli quindi in un con quelli del Carcere del Capo-luogo a questo Ministero corredati di quelle osservazioni, che nell'interesse della desiderata esattezza credessero conveniente di aggiungervi.

A conseguire lo scopo prefisso di aver un ben fatto e ben coordinato lavoro, gioverà efficacemente l'affidarne negli Uffici di Prefettura e Sotto Prefettura l'incarico e la responsabilità ad un apposito impiegato, esperto della materia, e fornito dei necessari numeri, il quale dovrà farsi presentare personalmente dai singoli Guardiani delle Carceri locali tutti i titoli e documenti di cui sono ritentori, ed interrogarli partitamente onde averne le necessarie nozioni, ed anche per dare con conoscenza di causa un veridico *giudizio sul* loro grado d'istruzione.

A complemento delle suvvergate istruzioni, il sottoscritto trasmette quindi ai Signori Prefetti e Sotto Prefetti, nonchè ai Signori Direttori di Carceri un competente numero di stampati per quadri, e di esemplari della presente Circolare, da servire per tutte le Carceri sì di Circondario che Mandamentali, avvertendo per ultimo che tutti i quadri dovranno portare la data del 20 febbraio, epoca in cui è a presumere possa essere condotto a termine il lavoro: è indispensabile che la data sia una sola per tutti, perchè in questo modo si avrà per unico punto di partenza la situazione del personale in un dato giorno per tutto quanto il Regno: non occorrerà l'aggiungere che la trasmissione dei quadri a questo Ministero deve seguire immediatamente dopo tale epoca.

Chi scrive gradirà intanto un cenno di ricevimento di questa Circolare e degli annessi stampati.

Pel Ministro, G. BOSCHI.

Notificanza del Ministro delle Finanze in data 18 *gennaio* 1864. — *Cambio delle valute Sarde di rame in monete di bronzo da* 1, 2, 3, 5 *e* 10 *cent.*

Il Ministro delle Finanze, in relazione al R. Decreto 27 dicembre 1863 del tenore sovra espresso, notifica che l'incarico del cambio in monete di bronzo da 1, 2, 5 e

Digitized by Google

10 centesimi delle valute di rame Sarde, cioè: *Maurizii, Mauriziotti o Soldi e mezzi Soldi, Tre Cagliaresi, Cagliaresi* e *mezzi Cagliaresi* e pezzi di 1, 3 e 5 centesimi coniati a norma degli Editti da Torino 26 ottobre 1826 e 26 novembre 1842, in tutte le Provincie del Regno nelle quali furono dichiarate in corso legale, venne affidato:

Alle Tesorerie Provinciali per le sole somme complessive non minori di L. 100 per volta;

Ai Magazzinieri delle R. Privative per somme non minori di L. 10.

Ai Postari delle Privative (Gabellotti) di tutti i Comuni, ed in difetto di questi agli Esattori Comunali per qualunque importo.

Detto cambio avrà luogo non solo durante l'epoca dal 20 gennaio a tutto febbraio 1864, indicato nel surriportato Decreto Regio, ma anche nei primi due giorni del successivo marzo, a comodo di chi avrà dovuto accettare le suddette monete in ritiro alla vigilia della loro cessazione dal corso obbligatorio.

Il Ministro, MINGHETTI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 19 gennaio 1864, Div. 5ª, n. 9, ai Prefetti. — Sulla compilazione delle liste dei giurati.

Veniva testè proposto nella Camera Elettiva di commettere l'elezione dei giurati che devono prestare servizio in ogni anno, agli iscritti nelle liste generali, anzichè alle Commissioni locali, conforme dispone la legge sull'ordinamento giudiziario, osservando, che con tale sistema non solo sarebbero scelte al delicato ministero le persone più conosciute per probità ed intelligenza, ma non avverrebbero certe indebite esclusioni, che attualmente si verificano, e non si avrebbero quindi a lamentare alcuni verdetti, che nell'anno ora decorso hanno commossa la pubblica opinione.

La proposta combattuta dal Ministro Guardasigilli fu respinta con voto della Camera; ma non si può a meno di riconoscere, ch'essa era in parte fondata, imperocchè le Commissioni locali disimpegnano generalmente con poco zelo ed attenzione il grave mandato loro affidato della compilazione delle liste dei giurati. E per verità nell'anno scorso si trovarono iscritti nelle liste di talune provincie delle persone non fornite di tutt'i requisiti dalla legge voluti, o mancanti della capacità ed intelligenza necessaria per sì delicato ufficio. In talune altre si ebbe un giurì di principii contrarii alle libere istituzioni che ci governano, ed in altre si ebbero eziandio giurati, che, sforniti di coraggio civile e di nobile sentire non seppero resistere alle influenze.

Tutti tali disordini minacciano di viziare radicalmente la nobile istituzione che chiama il popolo a giudicare sè stesso, ed impediscono che la medesima rechi tutti quei frutti che si ha ragione di aspettarne: onde la necessità di porvi pronto ed efficace riparo.

A tale scopo lo scrivente, sebbene già altra volta abbia richiamata sul proposito l'attenzione dei Signori Prefetti, stima opportuno di nuovamente rivolgersi a loro, affinchè, penetrandosi bene dell'importaza che tale ramo di pubblico servizio proceda regolarmente, vogliano con tutt'i mezzi dalla legge consentiti inculcare alle Commissioni locali d'usare la massima attenzione ed imparzialità nel compilare le liste annuali dei giurati e sovratutto di scegliere gli uomini intelligenti, meglio atti ad accogliere la verità ed a difendersi dall'errore, e più persuasi delle esigenze della sociale tutela.

Digitized by Google

Sicuro lo scrivente che i signori Prefetti adempiranno all'incarico con tutta la loro operosità ed energia, gradirà di conoscere le determinazioni che saranno per adottare al riguardo.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. 1640. — Proroga del termine assegnato alla Commissione speciale per la revisione dei conti e per lo stralcio delle sciolte Commissioni Diocesane nelle Provincie Napolitane.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data del 5 febbraio 1863, n. 1154, col quale venne dato l'incarico alla Commissione speciale instituita in forza dell'art. 7 del decreto III del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napolitane in data del 17 febbraio 1861 della revisione generale di tutti i conti delle disciolte Commissioni Diocesane nelle Provincie Napolitane dal 1839 in poi, e venne determinato che dovesse compiere tale operazione nel corso del volgente anno;

Considerato che la detta Commissione non potè essere insediata per difficoltà imprevedute se non nel corso dell'ottobre di quest'anno, e che i lavori alla medesima commessi si sono riconosciuti di maggior numero, mole ed importanza che da prima non si reputasse:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per le Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Vien prorogato a tutto l'anno 1864 il termine assegnato alla Commissione speciale per la revisione dei conti, e per lo stralcio delle sciolte Commissioni Diocesane nelle Provincie Napolitane, entro cui dovrà compiere tale operazione.

Art. 2. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del succitato Nostro Decreto Reale in data del 5 febbraio 1863, n. 1154.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI — M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 22 gennaio 1864, Div. 9ª, n. 10 ai Prefetti. — Sale per gli esami degli inquisiti.

Onde conoscere dove pel momento, e per la condizione dei locali carcerarii sia tuttora necessario che i detenuti sotto processo anzichè essere esaminati in Carcere, siano tra-

Digitized by Google

dotti negli Uffizi Giudiziari, e che l'Arma dei RR. Carabinieri vi presti la relativa scorta, si interessa cotesto Ufficio ad introdurre nell'allegata modula l'elenco delle Carceri Giudiziarie di codesto Circondario, ed a contrapporvi le notizie richieste nelle rispettive colonne, ed a qui tosto rimettere di ritorno il prospetto stesso.

Si comprenderanno nel riscontro anche quelle Carceri Giudiziarie di codesto Circondario che avessero un'apposita Direzione.

L'ultima richiesta relativa all'alloggio del guardiano, non è direttamente connessa colla prima questione, ma si crede utile di assumere le relative notizie nella stessa occasione per norma nel collocamento dei guardiani, secondo che sono celibi, o con famiglia.

Si sollecitano i Signori Prefetti e Sotto-Prefetti a dare un pronto riscontro.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1623. — Cessione alla società delle strade ferrate della Lombardia e dell'Italia centrale dei diritti derivanti dalla convenzione relativa alla concessione del tronco di ferrovia da Gallarate a Varese.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Vista la legge 11 agosto 1863, n. 1441 che approva la concessione a favore del cavaliere Carlo Carcano e soci di un tronco di strada ferrata da Gallarate a Varese da costrursi ed esercitarsi a termini della convenzione e del capitolato 10 luglio stesso anno, annessi alla legge succitata;

Vista la convenzione predetta, e segnatamente gli articoli 5 e 6 della medesima, col primo dei quali è fatta in genere facoltà ai concessionari di cedere la loro concessione ad una Società anonima, e col secondo è previsto e regolato il caso in cui la concessione venga ceduta alla Società delle strade ferrate della Lombardia e dell'Italia centrale;

Visto l'atto 21 ottobre 1863, rogato Cassinis, in forza del quale valendosi della sovraenunciata facoltà, i concessionari, regolarmente rappresentati dal cavaliere Carcano, addivennero alla formale cessione della concessione loro accordata, alla Società predetta, essa pure rappresentata dagli Amministratori sociali commendatore Francesco Guglianetti, e cavaliere Carlo Brot;

Viste le intervenute ratifiche per parte dei Consigli di amministrazione e Comitati di detta Società;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'atto sopra specificato con cui il cavaliere Carlo Carcano per sè e soci cede alla Società delle strade ferrate della Lombardia e dell'Italia centrale tutti i diritti e tutti gli oneri derivanti dalla conven-

Digitized by Google

zione e dal capitolato relativi alla concessione del tronco di ferrovia da Gallerate a Varese.

Art. 2. In conseguenza di una tale cessione la predetta Società è riconosciuta come concessionaria della ferrovia predetta in luogo e vece dei cedenti per i precisi effetti dichiarati nel citato art. 6 della convenzione 10 luglio corrente anno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

Legge 24 gennaio 1864, n. 1636. — Affrancamento dei beni enfiteutici.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue sì redimibili che irredimibili, a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al 5 %, eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

Art. 2. Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione l'indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4. Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia d'una linea di tre generazioni almeno;

5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario.

La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al num. 3.

Digitized by Google

Art. 3. Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 %, corrispondente alla somma che cogl'interessi composti in ragione del 5 % pel tempo che resti a decorrere fino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

Per l'esecuzione del presente articolo ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatrè.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita.

Art. 4. I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con prezzo in mano, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 % inscritta sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.

Art. 5. Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 6. La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

Art. 7. Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindennii, o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'art. 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 % dell'ammontare della metà di un laudemio e delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Digitized by Google

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'art. 1 il 5 % dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia.

Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo ne' passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia si applicherà la prima parte di questo articolo.

Art. 8. Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione.

Art. 9. Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto.

Art. 10. Nel caso che il dritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il dritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato.

Art. 11. Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno dritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà d'affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota d'annua prestazione.

Art. 12. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiciale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

Art. 13. Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno senza che abbiano bisogno d'alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi.

Art. 14. Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente

Digitized by Google

legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopra indicati, il fondo sarà libero *ipso jure* dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie e per le cancellazioni d'iscrizioni che ne siano conseguenza.

Se un'ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita.

Art. 15. Tutte le spese occorrenti per le operazioni d'affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate.

Art. 16. Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 3 della presente legge che seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella entro l'anno della pubblicazione di essa.

Art. 17. Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge od iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

Art. 18. La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

Con legge speciale sarà provveduto alla affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie.

Art. 19. Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa.

Art. 20. Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbono farsi mediante cessione di rendita nel Gran Libro al 3 per % si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

Art. 21. Con regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 22. Salve le disposizioni dell'art. 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle provincie Toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge 15 marzo 1860, e dai decreti successivi, e nelle altre provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle gabelle, in data 18 gennaio 1864, n. 74. — Esame per essere nominato commissario alle visite e veditore.

1. Per l'art. 48 del regolamento del personale delle dogane annesso al regio decreto 30 ottobre 1862, n° 953, dal 1° gennaio 1864 in avanti i posti di commissario alle visite e di veditore devono essere conferiti a coloro che con miglior successo avranno sostenuto un esame sulla tariffa doganale, sulla conoscenza delle merci, sulle leggi e sui regolamenti doganali.

A nessuno sarà data dispensa dall'obbligo dell'esame.

Gl'impiegati nominati a veditori nello scorso anno 1863 non hanno bisogno dell'esame per progredire nella stessa categoria dei veditori ed in quella dei commissari alle visite; però è riservata la facoltà al ministero di collocare in altro impiego dotato dell'egual soldo coloro che non avessero data soddisfacente prova di istruzione e di esperienza nell'esercizio delle relative incumbenze.

Quelli che nel primo semestre del 1864 senza aver subito l'esame ottenessero la nomina a veditore, o che non appartenendo alla classe dei veditori conseguissero un posto di commissario alle visite dovranno sostenere il prescritto esperimento nel secondo semestre del corrente anno; non adempiendo a quest'obbligo o mancando di buon successo l'esame, la nomina sarà revocata, e si provvederà al loro collocamento in un impiego di diversa categoria.

2. Dalla data di questa circolare si ritengono istituite speciali commissioni esaminatrici presso le direzioni delle gabelle in Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, e Torino. Ne resta sospesa la istituzione a Chieti, nel cui compartimento non vi sono commissari alle visite, nè ricevitori delle classi più elevate per far parte della commissione.

3. I direttori delle gabelle sono presidenti delle commissioni, e destinano l'impiegato della direzione, che deve assumere le incumbenze di segretario e compilare i processi verbali.

Giusta il suddetto art. 48 del regolamento del personale sono membri ordinari della commissione l'ispettore, il commissario alle visite, ovvero il ricevitore di dogana che si trovano nel luogo di residenza della direzione.

Il commissario alle visite nella sua qualità d'impiegato tecnico per la classificazione delle merci ha la precedenza sul ricevitore, il quale formerà parte della commissione in caso di impedimento di quello. Nei luoghi ove si trovassero più commissari o più ricevitori è data la precedenza a quello che nella rispettiva categoria appartiene alla classe più elevata. In caso d'impedimento subentreranno ai suddetti impiegati coloro che ne fanno le veci.

4. Per le nomine degli individui estranei all'amministrazione e periti nelle scienze tecnologiche i direttori si accorderanno colle camere di commercio e cogli istituti tecnici del luogo per la scelta di due idonei soggetti. Se ne eleggeranno due presso ogni commissione, uno quale membro ordinario, l'altro come sostituito. I loro nomi saranno notificati al ministero.

Al membro della commissione esaminatrice estraneo all'amministrazione doganale sarà corrisposta un'indennità di L. 5 per ogni ora di presenza all'esame (art. 48 e 51 del suddetto regolamento).

Digitized by Google

5. I presidenti della commissione prenderanno solleciti concerti colle camere di commercio e coi capi delle principali dogane dipendenti per la provvista e per la classificazione dei campioni di quelle merci che presentano una maggiore difficoltà ed importanza nell'applicazione della tariffa doganale. I campioni saranno diligentemente custoditi e conservati presso le commissioni stesse.

6. Le riunioni delle commissioni avranno luogo due volte all'anno e negli ultimi quindici giorni dei mesi di aprile e di ottobre. Coloro che intendono assoggettarsi agli esami devono, entro il mese di marzo o di settembre, presentare la loro domanda alla direzione delle gabelle da cui dipendono, la quale quando non sia fra quelle designate al precedente articolo 2 la trasmette al presidente della commissione esaminatrice più vicina al luogo di residenza del candidato. Il presidente della commissione entro la prima quindicina di aprile o di ottobre notifica col mezzo della suddetta direzione a ciascuno dei postulanti il giorno fissato per l'esame, ripartendo le chiamate sul numero delle prodotte istanze.

7. Gli esami sono a voce ed in iscritto. L'esame a voce si svolge su trentadue domande;

a) Dodici sulla parte teorica delle leggi e dei regolamenti e sulla tariffa doganale.

b) Venti sulle distintive qualità delle merci in relazione alla tariffa doganale, sulla pratica applicazione della tariffa ai campioni che saranno presentati, sulle diverse operazioni doganali e sulle discipline da cui sono regolate.

Ogni esaminatore fa otto domande.

L'esame in iscritto si svolge sulle seguenti due materie che verranno poi ridotte dalla commissione in temi concreti;

I. Risposta ad un quesito sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti doganali, o sulla applicazione della tariffa doganale.

II. La compilazione di un elaborato relativo alle incumbenze di servizio contemplate dai titoli IV e VIII del regolamento del personale delle dogane; come sarebbe a modo di esempio la redazione di un processo di contravvenzione per titoli di più grave importanza; di un rapporto trimestrale secondo le prescrizioni dell'art. 10 delle istruzioni ministeriali 4 aprile 1863; di un'informazione al capo d'ufficio sopra determinate esigenze di servizio, ecc.

8. L'esame in iscritto succede a quello a voce e deve compiersi in sei ore al più tardi senza interruzione. La commissione accetterà però anche quei saggi che nel detto termine non avessero potuto compiersi dal candidato.

Il presidente o chi sarà da esso delegato veglierà a che i candidati durante l'esperimento non comunichino tra di loro o con persone estranee, e non abbiano libri a loro disposizione ad eccezione della tariffa doganale delle leggi, dei regolamenti e delle circolari e disposizioni normali relative al ramo delle dogane, di cui essi potranno fare ricerca alla commissione.

Il presidente raccoglierà gli elaborati, annotando sopra ciascuno l'ora in cui furono comunicati i temi al candidato, e l'ora in cui questi consegnò il suo lavoro.

9. Terminati gli esperimenti avrà luogo la votazione sia per gli esami scritti, sia pei verbali. A tal uopo sono stabiliti 32 punti che i quattro esaminatori possono in complesso attribuire a ciascun candidato. Sono destinati 16 punti per qualificare l'esame in iscritto e 16 per quello a voce. Tutti i 32 punti si dividono in proporzioni eguali fra

Digitized by Google

ciascun esaminatore il quale dispone quindi di 4 punti per qualificare l'esame in iscritto e di quattro per quello a voce.

10. La votazione succede immediatamente alla lettura dei lavori scritti, e il processo verbale della medesima viene trasmesso al ministero firmato dai membri della commissione e corredato dalle istanze degl' impiegati, dai lavori in iscritto, e dal protocollo delle risposte verbali.

Il ministero riconosciuta la regolarità degli atti rimanda chi non avesse ottenuto 16 punti, ed in caso di votazione più favorevole rilascia al candidato un decreto d' idoneità con dichiarazione del preciso numero di voti che nell'esame egli ha conseguito.

La preferenza nella nomina e nell'anzianità è data a coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti, sempre sotto condizione che la loro condotta in ufficio e fuori sia ineccepibile (art. 50 del suddetto regolamento).

11. Chi è rimandato non può per massima generale ripetere l'esame. Però trascorso un anno l' aspirante può presentare una nuova domanda alla direzione da cui dipende, la quale quando abbia ragione di credere all' incremento delle sue cognizioni la trasmetterà al ministero colle sue proposizioni.

Chi non riesce nel secondo esperimento non può essere ammesso a nuovo esame.

12. Le direzioni faranno speciale annotazione delle risultanze dell'esame nelle storie di servizio degl' impiegati, e se ne daranno carico nelle proposizioni che dovessero rassegnare per il conferimento dei vacanti posti di commissario alle visite e veditori.

Si raccomanda l' esatta osservanza di queste istruzioni che saranno portate a notizia dei dipendenti uffici doganali.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero dell' Interno, in data 21 gennaio 1864, Div. 1ª, ai Prefetti. — Istruzioni in ordine a fatti politici.

I fatti dolorosi occorsi in Italia nel 1862 sono ancor troppo a noi vicini perchè possa essere cancellata la memoria degli artificii allora adoperati per fuorviare il giudizio delle popolazioni ed apparecchiare e mantenere quell' agitazione che fu mestieri alfine reprimere colle armi.

Ora per alcuni recenti indizi avendo qualche motivo di temere che mezzi simili ricomincino a mettersi in opera anche oggi, e che mentre da un lato vengono manifestati propositi di usurpare l' iniziativa e l' azione dallo Statuto riservate esclusivamente al Re ed al Parlamento, dall' altro si vadano insinuando sospetti di tacita connivenza o tolleranza del Governo verso siffatti tentativi illegali, vuole il Ministero che fino dal suo principio questo artificio sia disvelato e combattuto per guisa che nessuna illusione rimanga possibile.

La nazione conosce quali siano i pensieri e i propositi del Governo di S. M. tanto per gli ordinamenti interni del paese, quanto per il compimento dei destini d'Italia. Ma giova il far ben penetrare nelle menti di tutti che soltanto ai poteri legalmente costituiti spetta l' indirizzo della cosa pubblica; che, forte della fiducia del Re e del Parlamento, il Ministero non lascierà usurpare a veruno tale autorità, ed è fermamente deciso di prevenire o reprimere ogni tentativo di tale genere.

Digitized by Google

Io le raccomando adunque di adoperarsi efficacemente perchè la pubblica opinione sia fatta accorta dei veri ed irremovibili intendimenti del Governo di S. M., perchè siano vigilati coloro che spargono voci o manifestano propositi atti a rinnovare i tristi casi di sopra ricordati, e vengano denunziati all'Autorità giudiziaria ogniqualvolta siano ad essi applicabili le vigenti leggi penali.

Il Ministro, U. PERUZZI

R. Decreto 14 *gennaio* 1864, *n.* 1639, *con cui sono riuniti in una sola Sezione gli elettori inscritti nelle liste delle sezioni di Guardia ed Acquapesa del Collegio elettorale di Paola.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti gli art. 64 e 65 della legge per le Elezioni Politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e l'annessavi Tabella della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali:

Considerando che nelle liste di ciascuna delle sezioni del Collegio elettorale di Paola, n. 97, dette di Guardia e di Acquapesa il numero degli elettori inscritti è inferiore a quello di quaranta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Elettori iscritti nelle liste delle sezioni del Collegio elettorale di Paola n. 97, dette di Guardia e di Acquapesa, costituiranno una sola sezione del Collegio stesso che si riunirà in Acquapesa.

Ordiniamo, ecc. — Dato in Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

R. Decreto 31 *dicembre* 1863, *n.* 1626. — *Soppressione di* 10 *posti di ufficiali di quarta classe nell'Amministrazione delle poste.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 3 maggio 1863, n. 1255;

Visto il Decreto in data d'oggi, col quale viene creata una nuova Direzione compartimentale delle Poste nella città di Messina;

Sulla proposta del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici.

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono soppressi 10 posti di ufficiali di quarta classe nell'Amministrazione provinciale delle poste.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. 1644. — Facoltà al Banco di Napoli di istituire due succursali, una a Chieti e l'altra a Monteleone.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro Decreto del 27 aprile 1863;
Vedute le deliberazioni del Consiglio generale del Banco di Napoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Il Banco di Napoli è autorizzato ad istituire due succursali, l'una a Chieti e l'altra in Monteleone, che saranno regolate secondo le discipline in vigore per la succursale di Bari.

Art. 2. Esso Banco alle sue operazioni potrà aggiungere le anticipazioni sopra depositi:

1. Di titoli di prestito ai Comuni, alle Provincie e agli Stabilimenti pubblici, quando siano stati regolarmente emessi e abbiano scadenze fisse così per gli interessi come per le quote di riscatto;

2. Di azioni e obbligazioni di imprese industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse o un prodotto determinato, e sia stata già versata almeno una metà del loro valore;

3. Di ordini in derrate, purchè oltre alla firma del traente vi siano altre due firme accettate dalla Commissione di sconto;

4. Di certificati di deposito di merci o derrate rilasciati da Magazzini generali a ciò legalmente autorizzati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, direzione generale delle gabelle, in data 23 gennaio 1864, n. 76. — Esami per le promozioni ai posti di ufficiali nelle guardie doganali.

L'art. 84 del regolamento organico delle guardie doganali prescrive che le promozioni al grado di sottotenente (volendosi in ciò non comprese quelle per servizi di guerra o per opere segnalate) non potranno quind'innanzi conseguirsi senza avere sostenuto un esame d'idoneità nei modi da stabilire dal ministero delle finanze. L'art. 89 del regolamento medesimo prescrive ancora che ad altro esame soggettar si debbano quei luogotenenti di prima classe che intendessero di passare ad altri posti nell'amministrazione delle gabelle.

Egli è in conformità di tali articoli che si diramano le seguenti disposizioni:

Art. 1. Gli esami di promozioni al grado di sottotenente avran luogo nelle sedi delle direzioni compartimentali delle gabelle davanti a commissioni composte:

Del segretario capo d'ufficio che le presiederà e sarà uno degli esaminatori;

Di un ispettore o sotto ispettore } altri esaminatori;
Di un comandante di luogotenenza }

Di un sotto-segretario di direzione scelto dal direttore per adempiere agli uffici di segretario, compilando i verbali, ecc.

Le commissioni si riuniranno a tale effetto 4 volte all'anno, cioè negli ultimi dieci giorni di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Art. 2. I brigadieri che vogliono sostenere gli esami dovranno prevenirne con domanda scritta, e da trasmettersi per la via gerarchica, all'ispettore dal quale dipendono. Questi di tre in tre mesi, e cioè nel febbraio, maggio, agosto e novembre, rimetterà alla direzione l'elenco dei candidati corredato dalle loro dimande. Il direttore delle gabelle farà conoscere ad ognuno dei candidati il giorno che gli fu fissato per gli esami.

Art. 3. I brigadieri che a datare dal 1 gennaio di questo anno fossero già stati promossi al grado di sottotenente senza aver pur subito l'esame richiesto verranno ad esso assoggettati entro l'anno corrente. Coloro che rifiutassero di sostenerlo o facessero in esso mala prova verranno rimessi nel loro primitivo grado.

Art. 4. Gli esami si fanno a voce ed iscritto; svolgonsi i primi in 12 dimande (4 per parte di ogni esaminatore) sulle leggi e regolamenti delle gabelle, sull'ordinamento e le discipline delle guardie doganali, sugli speciali regolamenti in vigore, ecc.; svolgonsi gli altri in due temi fissati dalla direzione, che potran essere un processo verbale per contravvenzione di finanza, un rapporto sopra materie risguardanti il servizio delle guardie, ecc.

Art. 5. Gli esami in iscritto succedono a quelli a voce e debbono compiersi al più in 6 ore continuate. La commissione accetterà però anche quei saggi che nel detto termine non si fossero recati a compimento. Il presidente o la persona da esso delegata veglierà affinchè i candidati non comunichino durante l'esperimento fra di loro o con persone estranee e non abbiano altri libri fuori delle leggi, regolamenti e circolari risguardanti il servizio delle gabelle che avranno sempre facoltà di richiedere. Il presidente, o chi per esso, si farà consegnare i saggi scritti notando sopra ciascuno quanto tempo il candidato impiegò a compilarlo.

Art. 6. Terminati gli esperimenti avrà luogo la votazione e sono a tale effetto sta-

Digitized by Google

biliti 24 punti, 8 per ogni esaminatore, il quale dispone di 4 punti (cioè di 4 grani da deporre nell'urna) per qualificare l'esame a voce, e di altrettanti per qualificare l'esame scritto. La votazione succede immediatamente alla lettura dei lavori scritti e delle risposte orali.

Art. 7. Il segretario della commissione nel processo verbale noterà le domande fatte al candidato negli esami a voce, e l'argomento dei temi dati per gli esami in iscritto, indicherà eziandio in quanto tempo i saggi scritti (siano poi compiti o no) ch'egli avrà ritirati e unirà al processo, fossero compilati o quanti punti ottenessero.

Art. 8. Il processo verbale firmato da tutti i componenti la commissione sarà sollecitamente trasmesso, per cura del direttore, al ministero delle finanze, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, rimanderà come non idonei coloro che assommati i voti del duplice esperimento, ne ottennero meno di 12, rilascierà agli altri una dichiarazione di idoneità a conseguire il posto di comandante di luogotenenza delle guardie Doganali.

Art. 9. Nelle promozioni, o vuoi per merito o per anzianità (art. 92 regolamento organico suddetto) saranno sempre, a circostanze pari, preferiti coloro che ottennero un numero maggiore di voti. Sulla misura di queste e di quelle dispone l'articolo medesimo.

Art. 10. Chi è rimandato non può, per massima generale, ripetere l'esame. Però, trascorso un anno da questo, l'aspirante potrà fare nuova dimanda nella via gerarchica al ministero onde gli si conceda di subirne un secondo. Le direzioni accompagneranno siffatte dimande con opportune informazioni sul grado di coltura dei postulanti, i quali poi, quando non dessero buon saggio di sè neppure nel secondo esperimento, si precluderanno la via ad ogni esame ulteriore.

Art. 11. I luogotenenti di prima classe che bramassero passare ad altri posti nell'amministrazione delle gabelle, dovranno sostenere pure gli esami prescritti pei posti ai quali aspirano. Siffatti esami sono, per la carriera superiore (segretario e sotto-segretario di direzione) e pei posti d'ispettore, sotto-ispettore e computista, quelli determinati dagli articoli 69 e successivi del regolamento organico per le direzioni, 15 e successivi della circolare 1 novembre anno passato, n. 53; e pei posti di commissario alle visite o di veditore quelli prescritti dall'art. 48 del regolamento pel personale delle dogane. Chi è stato riconosciuto idoneo nell'esame per la carriera superiore viene dispensato da quello specialmente stabilito pei posti d'ispettore, sotto-ispettore e computista.

Art. 12. L'esito dell'esame sostenuto dai brigadieri e dai luogotenenti di prima classe, e il numero dei punti in esso conseguito, verranno con cura notati dalle direzioni nel relativo *fascicolo caratteristico disciplinare*. Negli elenchi poi dei brigadieri meritevoli di promozioni che, a tenore dell'art. 6 della istruzione 9 dicembre 1863, verranno semestralmente trasmessi al ministero, le direzioni indicheranno sempre la data del decreto d'idoneità che fu rilasciato e i punti ottenuti nei relativi esami.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 26 gennaio 1864, n. 12, div. 5. ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Possedimenti stabili dei Corpi Morali.

Ella è cosa universalmente riconosciuta ed ammessa che non torna a conto dei Corpi Morali il possedere beni stabili, ancorchè questi non siano ritenuti in amministrazione diretta o, se vuolsi, *ad economia*, ma siano dati in affitto con regolari appalti.

Digitized by Google

Importerebbe però al Governo di poter avvalorare questa proposizione con argomenti non solo teorici, ma desunti da casi pratici. Epperciò il sottoscritto si fa a pregare cotesto Uffizio (il quale, posto com'è dappresso alle singole amministrazioni dei Comuni e delle Opere Pie, meglio può conoscerne l'andamento), di volergli riferire alcuni di così fatti casi pratici da esso notati in codesto Circondario, non importando che non siano in gran numero, purchè calzanti ed acconciamente esposti.

Il sottoscritto sarà grato a cotesto Uffizio se vorrà fargli tenere un tale rapporto colla maggior possibile prontezza.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 14 *gennaio* 1864, *n.* 1634. — *Convocazione del Collegio elettorale di Calatafimi.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 13 gennaio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Calatafimi, n. 430;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Calatafimi, n. 430, è convocato pel giorno 14 febbraio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 18 *gennaio* 1864, *n.* 1635. — *Concorso per esami agli Allievi degli Istituti tecnici governativi e privati del Regno.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

A rendere più estesa e perfetta l'istruzione tecnica, da cui dipende in gran parte il miglioramento economico del paese, ed a far nascere nel tempo stesso una generosa e proficua emulazione fra gli allievi che frequentano gli Istituti tecnici del Regno, il mio

Digitized by Google

predecessore presentava nell'anno 1862 alla sanzione di V. M. un Decreto col quale veniva aperto un concorso per esami agli allievi di simili Istituti governativi o privati, i quali avessero compiuto regolarmente il secondo anno di corso in una delle Sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica, e proposto per ognuna di esse un premio d'onore consistente in una medaglia d'oro, due d'incoraggiamento in altrettante medaglie d'argento e due menzioni onorevoli accompagnate da medaglie di bronzo.

Tale provvedimento avendo pienamente raggiunto lo scopo prefisso, il Riferente non esita a proporre a V. M. di rinnovare per l'anno corrente un simile concorso per tutti i giovani del Regno, da qualunque Istituto essi provengano, sia governativo che privato, i quali abbiano compiuto il primo anno di corso in una delle Sezioni amministrativo-commerciale o fisico-matematica.

Questo esame consterà d'un tema in iscritto, tratto dal programma d'una fra le principali discipline che s'insegnano in ciascuna delle Sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica, alle quali è per ora ristretto il concorso.

Compiuto l'esame, sarà cura del sottoscritto di pubblicare il nome dei vincitori nel concorso, unendovi anco il nome ed il numero di quanti vi presero parte acciocchè il paese abbia contezza della condizione dei nostri studi tecnici.

Per ciascuna di queste Sezioni è segnato un premio d'onore in una medaglia d'oro; dieci d'incoraggiamento in altrettante medaglie d'argento, e venti menzioni onorevoli accompagnate da medaglia di bronzo.

Per tal guisa la M. V. crescerà favore all'insegnamento delle scienze applicate, ed il premio ottenuto dai giovani più studiosi servirà di stimolo ai meno diligenti a raddoppiare i loro sforzi onde rendersi col tempo meritevoli di simile onorificenza.

Intanto mi è cosa gradita di poter riferire a V. M. che il numero degli allievi negli Istituti si è in questo anno accresciuto in modo straordinario, tuttochè nella maggior parte delle Provincie le scuole tecniche non abbiano ancora potuto dare il loro contingente, o perchè appena in corso d'organizzazione, o perchè solo attuate da uno o due anni. Il numero degli allievi, il quale era di 1834, compresi 1087 uditori iscritti nel decorso anno, e giunge fin d'ora pel corrente anno scolastico a 2416, fra cui 1322 uditori, è prova evidente come il paese comprenda la convenienza e si preoccupi della necessità di promuovere seriamente le principali sorgenti della ricchezza nazionale, come appunto sono l'industria agraria, il commercio interno ed esterno, le manifatture, le arti, la nautica e le costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È aperto un concorso per esami agli Allievi degli Istituti tecnici governativi e privati del Regno, i quali abbiano compiuto regolarmente il primo anno di corso in una delle Sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica, per ciascuna delle quali si propongono: un premio d'onore in una medaglia d'oro: dieci d'incoraggiamento in altrettante medaglie d'argento, e venti menzioni onorevoli accompagnate da medaglie di bronzo.

Art. 2. L'esame consisterà in un tema per iscritto il cui argomento sarà

Digitized by Google

proposto da una Giunta appositamente nominata dal Nostro Ministro, alla quale spetterà pure il giudizio motivato sopra i componimenti dei singoli concorrenti.

Art. 3. L'esame avrà luogo in ogni Città dove si trova in pieno esercizio da più di un anno una delle summentovate Sezioni d'Istituto, cioè ad Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Carrara, Catania, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Piacenza, Portomaurizio, Reggio (Emilia), Torino; nelle quali potranno liberamente intervenire gli Allievi che frequentarono gl'Istituti privati in qualunque parte del Regno.

Gli Allievi degli Istituti tecnici di Fabriano e Jesi che vogliano prendere parte al concorso, dovranno recarsi in Ancona, e quelli dell'Istituto tecnico di Vigevano, a Milano.

Art. 4. Un regolamento approvato dal Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, stabilirà le discipline per detto esame.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 18 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1864. — Regolamento pel concorso per esami agli allievi degli Istituti tecnici governativi e privati del Regno.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

In esecuzione del R. Decreto del 18 corrente mese, col quale venne stabilito un concorso per esami agli allievi degli Istituti tecnici governativi e privati del Regno, che abbiano compiuto il primo anno di corso in una delle due Sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica;

Sulla proposta del Direttore della Divisione Agricoltura, Industria e Commercio,

Decreta:

Per gli effetti di cui all'art. 4 del R. Decreto del 18 corrente mese, è approvato il seguente

Regolamento.

Art. 1. L'esame di concorso avrà luogo nel giorno primo del prossimo aprile.

Art. 2. Per esservi ammessi dovranno i concorrenti presentare alla Camera di Commercio, non più tardi del 20 marzo prossimo, una domanda in cui dichiarino a quale delle due Sezioni indicate nel R. Decreto 18 corrente mese intendano di concorrere, e facciano constare di aver compiuto il primo anno di corso in alcuno degli Istituti tecnici del Regno.

Art. 3. Questo esame consiste in una prova per iscritto da eseguirsi sotto la vigilanza di una Commissione locale composta del Presidente della Camera di Commercio che ne avrà la presidenza, del Provveditore agli studi e del Presidente dell'Istituto, e, in loro assenza, di coloro che ne fanno le veci.

Digitized by Google

Art. 4. Tale prova in inscritto si fa sopra un tema da svilupparsi in un periodo non interrotto di sei ore.

Per la Sezione amministrativo-commerciale il tema sarà scelto dal programma di *Contabilità e Computisteria.*

Per la Sezione fisico-matematica il tema sarà tolto dal programma di *Fisica.*

Per la Toscana il corso di fisico-meccanica corrispondendo alla Sezione fisico-matematica, coloro che hanno frequentato quel corso concorreranno ai premii assegnati all'anzidetta Sezione: e quanto alla Sezione amministrativo-commerciale, che nell'Istituto di Firenze non ha il corso corrispondente, saranno ammessi a concorrere coloro che abbiano fatti corsi di studio equivalenti a questa Sezione.

Art. 5. Il tema sarà trasmesso suggellato dal Ministro alla Commissione locale, per cura della quale verrà aperto al cospetto dei giovani al momento di essere dettato.

Spetta alla Commissione di vigilare colla presenza di due de' suoi componenti, che i concorrenti non comunichino fra loro o con persone estranee, e non si valgano di libri o manoscritti nella composizione del loro lavoro.

Art. 6. Ciascun concorrente, compiuto il suo lavoro, scriverà in una scheda il suo nome, cognome e patria, con un'epigrafe; di più la suggellerà in forma di lettera, riproducendo la stessa epigrafe sulla parte esteriore della scheda, e sopra il suo lavoro; e consegnerà quindi il tutto alle persone incaricate della vigilanza, che firmeranno la scheda ed il componimento corrispondente.

Art. 7. Al termine del tempo assegnato il Presidente trasmetterà con piego suggellato al Ministero le schede ed i componimenti raccolti.

Art. 8. Una Giunta di dieci componenti, divisa in due sezioni, sarà chiamata a portar giudizio sopra i lavori.

Ciascun componente la Giunta, dopo accurato esame fatto in comune, deporrà in apposita urna il suo voto.

Il numero totale dei punti sarà notato sopra il lavoro esaminato, al quale i singoli componenti apporranno la loro firma.

Ciascun componente non potrà disporre di più di dieci punti.

Art. 9. Terminato l'esame ciascuna Sezione distribuirà i lavori dei concorrenti in ragione dei punti ottenuti, corredandoli di quelle osservazioni che crederà in proposito, ed indicando a quale si debba assegnare la medaglia d'oro o d'argento, o l'onorevole menzione.

Su questi risultati la Giunta compilerà apposita relazione.

Art. 10. Questa relazione, sottoscritta da ciascun componente, sarà dal Presidente della Giunta inviata al Ministro, il quale, aperte le schede, aggiudicherà i premi, e manderà pubblicare il nome dei vincitori e quello di tutti i concorrenti, col rispettivo numero dei suffragi conseguiti.

Il Ministro MANNA.

Digitized by Google

R. Decreto 10 *gennaio* 1864, *n.* 1637. — *Nuova denominazione del Comune di Castelnuovo* (Abruzzo Citra.)

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 22 gennaio 1863. n. 1140, con cui il Comune di Castelnuovo in Provincia di Abruzzo Citra venne autorizzato ad assumere la denominazione di Castel Trentano;

Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 16 novembre 1862,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Castelnuovo (Abruzzo Citra) è autorizzato ad assumere la denominazione di *Castel Frentano* a vece di quella di Castel Trentano, approvata col precitato Nostro Decreto del 22 gennaio 1863, n. 1140.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 10 *gennaio* 1864, *n.* 1638. — *Nuova denominazione del Comune di Celenza* (Abruzzo Citra.)

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 22 gennaio 1863, n. 1140, con cui il Comune di Celenza (Abruzzo Citra) venne autorizzato ad assumere la denominazione di Celenza sul Frigno,

Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 17 agosto 1862,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Celenza (Abruzzo Citra) è autorizzato ad assumere la denominazione di *Celenza sul Trigno* a vece di quella di Celenza sul Frigno sanzionata col precedente Nostro Decreto del 22 gennaio 1863, n. 1140.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno in data 26 gennaio 1864, n. 11, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Divieto ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti di raccomandare le domande che non è in facoltà del Ministero di accordare.

Il Ministero delle Finanze ha dovuto far notare allo scrivente che molti Prefetti si fanno a raccomandare istanze di Comuni, Provincie, Opere Pie od altri stabilimenti pubblici dirette ad ottenere la cessione di fabbricati o stabili demaniali, od altre concessioni che non è in facoltà del Ministero di consentire.

Senza disconoscere che commendevole sia lo zelo dei signori Prefetti nel promuovere possibilmente il bene degli istituti alla loro tutela affidati, torna ciò non ostante indispensabile di far considerare come lo zelo medesimo in molti casi, senza avvantaggiare i petenti, cagiona a chi riceve le petizioni, oltre al dispiacere del rifiuto, un soverchio carteggio ed una perdita considerevole di tempo.

Sarebbe quindi utile anzitutto che i signori Prefetti o Sotto-Prefetti d'ora innanzi riconoscessero preventivamente, se le domande che intendono appoggiare col loro autorevole voto possano allo stato delle vigenti leggi venir convenientemente accolte, e che in caso contrario facessero chi di ragione avvertito della loro inammessibilità, e che quando le domande siano dirette ad ottenere concessioni per le quali sia necessaria l'approvazione del Parlamento, non le accogliessero e non ne promuovessero l'esaudimento se non nei casi in cui non solo sia interessato il vantaggio particolare di un comune o di un Ente morale qualunque, ma la concessione abbia dippiù un evidente scopo di utilità o di interesse generale.

Confida il sottoscritto che vorranno i signori Prefetti attenersi esclusivamente per lo avvenire alle massime sopraindicate, e li prega intanto di accusargli ricevuta della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero Interni, in data 26 gennaio 1864, ai Direttori delle Case di pena. — Amministrazione economica delle Case di pena. - Contabilità del denaro e del materiale.

Col giorno 31 dicembre testè decorso essendo scaduto l'esercizio finanziario 1862, riesce necessario che le Direzioni, le quali non hanno ancora rassegnato i conti economici relativi a quell'anno, si mettano in condizione di poterli rendere senza ritardo, ed esattamente compilati, dovendo il Ministero trarre da essi norme sicure per l'indirizzo generale dell'Amministrazione carceraria, e ad un tempo avere cognizione del modo in cui le Direzioni sono riuscite nel governo dei loro stabilimenti.

Nelle relazioni che accompagnar devono quei conti i signori Direttori avranno cura di porre a confronto i risultati economici dei due esercizi 1861-1862, cioè il costo della giornata di presenza dell'uno, con quello della giornata dell'altro, ed i benefici industriali di ambedue, segnalando le cause degli incrementi o delle perdite, e prendendo da tali esposizioni l'occasione per far conoscere su di ogni capitolo i progressi fatti dall'Amministrazione nell'anno 1862, o gli ostacoli che si sono attraversati alle cure della medesima.

Collo stesso giorno 31 dicembre si chiuse parimente la contabilità del materiale per l'anno 1863, e perciò gl'impiegati che ne sono incaricati, daranno opera sollecita alla

Digitized by Google

formazione degl'inventari per la presentazione del conto giudiziale della rispettiva gestione.

Ogni Contabile avvertirà ancora che ciascun inventario sia in perfetta armonia col risultato dei conti trimestrali del materiale.

Intanto siccome alcune Direzioni si trovano in ritardo nella resa di questi conti trimestrali del materiale, i signori Direttori sono invitati a dare uno sguardo retrospettivo sulla contabilità del materiale, e, dove il bisogno lo esiga, a fare le necessarie sollecitazioni agl'impiegati dipendenti perchè soddisfacciano prontamente ai doveri che loro incombono.

I Contabili di Cassa nel giorno 31 gennaio corrente, od altrimenti nel giorno 29 febbraio successivo procederanno alla chiusura della contabilità dei fondi dei detenuti, e delle Masse dei Guardiani per l'esercizio 1863. Il fondo di Cassa sarà riportato nella gestione del 1864, sotto la data del giorno che succede alla chiusura. Il verbale di verificazione e di Cassa contemporaneo alla chiusura deve rappresentare per l'ultima volta nella gestione 1863 la somma totale degl'introiti e quella delle spese, che si fecero per conto dei Detenuti e dei Guardiani su quell'esercizio. I rendiconti compilati nelle forme prescritte dal Regolamento saranno tosto trasmessi al Ministero.

I Contabili di Cassa e con esso loro gli Ispettori-Economi si applicheranno al definitivo assestamento della contabilità del 1863, in ordine alle spese che restano a pagarsi, ed ai crediti che restano a riscuotersi per conto del Governo, ed allorquando si saranno procurato una distinta cognizione di tutto il *passivo* e di tutto l'*attivo* dell'esercizio, consegneranno al Direttore perchè trasmetta al Ministero un quadro che somministri le nozioni seguenti:

Il totale generale della spesa per l'Amministrazione domestica;
Idem idem per l'Amministrazione industriale;
Idem idem degli introiti relativi all'Amministrazione domestica;
Idem idem all'Amministrazione industriale.

Il numero delle giornate di presenza dei detenuti nell'anno, ed il numero medio degl'individui esistiti in ciascun giorno:

Idem idem pei Guardiani e per gli Inservienti.

La cifra totale delle giornate di lavoro consunte dai detenuti in ogni singola lavorazione.

Questo quadro farà astrazione da ciò che può riferirsi ai residui passivi o attivi degli esercizi anteriori, e potrà trasmettersi al Ministero quand'anche non siano state ancora del tutto eseguite le operazioni materiali del pagamento o delle riscossioni.

Le Direzioni, che sono incaricate del mantenimento del Carcere giudiziario, si limiteranno a dare nel quadro le indicazioni puramente relative alla Casa di pena.

Il Direttore generale, G. BOSCHI.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. 1633, con cui è stabilito che le funzioni di Spedizionieri nelle dogane possano liberamente esercitarsi da chiunque sotto la propria responsabilità.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1864 –

Relazione a S. M.

Sire,

Presso le dogane di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Brindisi e Castellammare esiste per ispeciali disposizioni un certo numero di spedizionieri.

Digitized by Google

I negozianti, i capitani che di propria mano non estendono i manifesti, o le dichiarazioni, devono servirsi di costoro. Niun altro commesso o procuratore può essere ammesso nelle suddette dogane per l'adempimento delle discipline doganali. Apposite tariffe regolano la retribuzione che devono corrispondere quelli a cui essi prestano la loro opera.

Forse lo scopo di tale istituzione, poichè la nomina degli spedizionieri deve essere approvata dalla Finanza, si fu d'assicurare la presenza nelle dogane di persone oneste, degne di fiducia ed a cui specialmente potessero rivolgersi li stranieri.

Non è però meno vero che così formossi una classe privilegiata di individui che presta l'opera sua per conto altrui escludendo qualsiasi altro, si impose un onere ai commercianti e capitani, che, obbligati sempre di ricorrere ad essi, neppure possono servirsi dei proprii commessi, sostenendo così una spesa che il più delle volte potrebbero risparmiare. Neppure necessaria oggi trovasi tale istituzione per gli stranieri, quando si consideri come siano oggi semplificate le operazioni doganali, e si rifletta, che anche li stranieri toccando un porto hanno i loro raccomandatari.

Egli è pure da osservarsi, che pretendendosi dalla Finanza una cauzione, ed essendo la nomina degli spedizionieri fatta direttamente dalla Finanza viene essa a rendersi in certo modo responsabile, dandosi ai medesimi officialmente una fiducia, che devono invece col loro modo d'agire procurarsi direttamente presso al commercio.

D'altronde vaste essendo le operazioni doganali a cui incombono, nè potendosi pretendere una cauzione proporzionale, che ascenderebbe a tal somma da renderla impossibile, viene essa limitata in guisa che mai tranquillizza l'interesse finanziario, e le tante volte può riuscire quasi inutile.

Arrogesi a questo che coll'art. 10 del trattato di navigazione stipulato col Governo francese fu tolto l'obbligo ai capitani di quella nazione di rivolgersi alli spedizionieri ufficiali. Questo favore per gli altri trattati da stipularsi potrà estendersi ad altre nazioni. Se pertanto non venisse adottato un provvedimento generale, i capitani italiani si troverebbero soggetti ad un onere da cui vanno ad essere sollevati gli stranieri.

Non esito quindi a proporre l'abolizione di una tale istituzione, che urta coi principii di libertà proclamati per l'esercizio delle professioni.

Nè con tale disposizione è a temersi avvengano inconvenienti, o perchè possano introdursi nelle dogane persone non ispiranti troppa fiducia, o perchè abbia a trovare intralcio il pronto e regolare disbrigo delle formalità doganali cui deve compiere il commercio.

Il timore del primo inconveniente sarà tolto, se, lasciato libero l'esercizio di spedizionieri, sia mantenuta facoltà alle Autorità doganali di non permetterne l'esercizio in dogana ad individui immeritevoli di fiducia.

Non ritiensi possa verificarsi il secondo. In tutte le altre dogane del Regno non summenzionate i commercianti e capitani o direttamente, o col mezzo dei loro commessi o di spedizionieri non privilegiati provvedono ai loro bisogni, senza che mai ne avvenissero inconvenienti. Quanto poi alle città ove attualmente vi hanno li spedizionieri ufficiali, questi certamente continueranno nella loro professione quantunque cessino dal privilegio di esclusività. Provveduti di clientela, conosciuti favorevolmente dagli ufficii doganali, saranno prescelti da quelli i quali, o non essendo capaci o non volendo la briga di adempiere personalmente alle formalità disciplinari di dogana, preferissero servirsi dell'opera altrui. In verun modo dunque, abolendosi codesta istituzione, può avvenire danno od intralcio nè al commercio, nè alle dogane.

Digitized by Google

Perciò, d'accordo col signor Ministro dell'agricoltura, industria e commercio, sottopongo alla sanzione della M. V. il relativo Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le funzioni di Spedizionieri nelle Dogane del Regno possono liberamente esercitarsi da chiunque sotto responsabilità propria e del proprio mandante.

Art. 2. È fatta facoltà ai Direttori Compartimentali delle Gabelle, sentite le Camere di Commercio, di non ammettere nelle Dogane nell'esercizio di tali mansioni individui non meritevoli di fiducia.

Art. 3. I regolamenti che disciplinano l'ammissione degli Spedizionieri in alcune Dogane dello Stato sono abrogati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 31 *dicembre* 1863, *n.* 1627. — *Pianta del personale del Ministero dei Lavori Pubblici.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Avocata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici la pertrattazione degli affari riguardanti il servizio delle acque e strade per le Provincie Napolitane e Sicule, in conseguenza della soppressione delle direzioni generali di Napoli e di Palermo sancita da V. M. con Reale Decreto del 28 maggio ultimo scorso, ne avviene tale incremento di lavoro nelle Divisioni onde si compone la Direzione generale d'acque e strade da consigliare la loro suddivisione in maggior numero di Sezioni onde assicurare il più pronto e regolare disbrigo di quelle pratiche.

In questo proponimento è tanto più confortato il Riferente dagli ultimi risultamenti d'una provvisoria ripartizione di detti ufficii prima d'ora adottata in via di esperimento, ed è appunto collo intendimento di darvi con una conveniente stabilità l'estensione che vi si ravvisa opportuna che di concerto col Consiglio dei Ministri egli si onora di proporre a V. M. che voglia sancire l'unito diviso di Decreto Reale pel quale mentre si stabiliscono quattro nuove Sezioni nelle Divisioni componenti la Direzione generale delle acque e strade si riduce di altrettanto numero il quadro dei segretari di prima classe: colla qual cosa mentre si viene ad agevolare coi nuovi centri di direzione il più regolare andamento del servizio non si viene ad alterare sensibilmente il sistema di economia che è cotanto raccomandato dall'attuale condizione della pubblica finanza.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Considerando che per effetto della soppressione delle Direzioni generali d'acque e strade di Napoli e Palermo è stata avocata al Ministero de' Lavori Pubblici la pertrattazione degli affari a detti servizi relativi;

Ritenuto che il numero delle Sezioni in cui sono presentemente ripartite in detto Ministero le Divisioni della Direzione generale d'acque e strade ridonda insufficiente ad una regolare spedizione degli affari e ad un ben ordinato riparto del servizio;

Veduti i Decreti Reali 23 ottobre 1853, 15 dicembre 1860 e 9 ottobre 1861;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero delle Sezioni onde sono composte attualmente le Divisioni della Direzione generale d'acque e strade nel Ministero dei Lavori Pubblici è in pendenza di un nuovo ordinamento generale di detto Ministero aumentato di quattro, ed è di pari numero ridotta la pianta dei Segretari di prima classe.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. 1632. — Cambiamento di denominazione di varii Comuni.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visti i ricorsi degli infrascritti Comuni delle Provincie di Abruzzo Citra, Ascoli Piceno, Calabria Citra, Capitanata, Pavia e Sassari,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di S. Martino (Abruzzo Citra) ad assumere la denominazione di *S. Martino sulla Maruccina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 15 dicembre 1863.
2. Il Comune di Monteleone (Ascoli Piceno) ad assumere la denominazione di *Monteleone di Fermo*, giusta la Deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.

Digitized by Google

3. Il Comune di Castelnuovo (Capitanata) ad assumere la denominazione di *Castelnuovo della Daunia*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 18 dicembre 1863.
4. Il Comune di Cella (Pavia) ad assumere la denominazione di *Cella di Bobbio*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.
5. Il Comune di Santa Margherita (id.) ad assumere la denominazione di *Santa Margherita di Bobbio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 24 dicembre 1863.
6. Il Comune di Alà (Sassari) ad assumere la denominazione di *Alà dei Sardi*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 25 dicembre 1863.
7. Il Comune di Santo Stefano (Calabria Citra) ad assumere la denominazione di *Santo Stefano di Rogliano*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 15 dicembre 1863.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. 1645 relativo al Banco di Napoli.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro R. Decreto del 27 aprile 1863 concernente il Banco di Napoli;

Veduto il progetto di nuovo statuto proposto dal Consiglio Generale, nella parte che concerne l'ordinamento dell'amministrazione, e volendo stabilire definitivamente l'amministrazione suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Banco ha un'amministrazione centrale in Napoli affidata ad un Direttore e ad un Consiglio di amministrazione, sotto la suprema sorveglianza del Consiglio Generale.

L'Amministrazione di ciascuna cassa o succursale è affidata ad un Sotto-Direttore.

Due Ispettori Generali vegliano al regolare andamento dell'intera amministrazione: la locale è commessa alla vigilanza degli Ispettori a norma del regolamento.

Art. 2. Il Direttore, gli Ispettori Generali, i Sotto-Direttori ed Ispettori non possono occupare altre cariche o esercitare professioni o aver parte nell'amministrazione di altri Istituti di credito, o esercitare commercio o industria.

Digitized by Google

Art. 3. Il Direttore ha la rappresentanza del Banco, ne dirige e regola gli affari, sopraintende, a termini dello statuto, all'esecuzione del regolamento, nonchè delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di amministrazione.

Presiede il Consiglio d'amministrazione e la Commessione di sconto.

Convoca le tornate straordinarie del Consiglio di amministrazione.

Ha la corrispondenza col Governo e con tutti i Capi d'amministrazione.

Provvede all'ordinamento generale del servizio.

Prepara i bilanci di previsione.

Emette tutte le ordinanze d'urgenza pel bene del servizio, facendone rapporto al Consiglio d'amministrazione nella prima tornata.

Rappresenta il Banco nelle stipulazioni dei contratti, negli appalti e nei giudizi.

Firma tutti gli ordinativi, polizze e mandati di pagamento a termini del regolamento.

Accorda i congedi ai Funzionari ed Impiegati del Banco, non oltre i giorni quindici e non più di una volta all'anno.

Sospende per motivata urgenza gl'Impiegati del Banco e sommette questa misura al giudizio del Consiglio di amministrazione nella prima tornata.

Dispone la verifica del portafoglio e le sorprese di cassa.

Propone la restituzione dei valori per le fedi di credito, polizze, polizzini, libretti intestati della Cassa di risparmio e cartelle disperse, previe le formalità e le cautele richieste dal regolamento.

Destina i difensori per i giudizi di urgenza, inteso l'Ispettore del contenzioso, fra quelli ammessi in apposito albo.

Destina del pari gli architetti pei lavori di riparazione e di urgenza prescegliendoli dall'albo approvato.

Art. 4. In caso di mancanza o legale impedimento del Direttore ne fa le veci uno degli Ispettori Generali, secondo l'ordine stabilito nel Decreto di nomina.

Art. 5. Il Consiglio di amministrazione si compone del Direttore del Banco che ne è il Presidente, dei due Ispettori Generali, e di quattro Delegati scelti dal Consiglio Generale fra i suoi membri. Si aduna ogni settimana in tornata ordinaria, in quel giorno che sarà determinato dal regolamento. Uno degli Impiegati superiori del Banco, destinato dal Consiglio di amministrazione, farà le funzioni di Segretario. Vi saranno inoltre due Supplenti scelti come sopra dal Consiglio Generale, destinati a rimpiazzare quelli tra i membri elettivi, che cessassero dalle loro funzioni per morte o dimissione.

Il numero dei presenti, perchè una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di cinque.

Art. 6. Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari dell'amministrazione del Banco che non siano riservati al Consiglio Generale o al Direttore.

Delibera i progetti di bilancio di previsione da presentarsi al Consiglio Generale.

Digitized by Google

Veglia sulla condotta di tutti gl'Impiegati del Banco e ne giudica gli atti; nomina, promuove e sospende; nei casi di destituzione fa speciale rapporto al Consiglio Generale, cui spetta ordinare i provvedimenti definitivi.

Esamina e delibera sulle proposte di modificazioni allo statuto e al regolamento, le quali non saranno valide se non siano state approvate dal Consiglio Generale e sancite dal Governo.

Esamina ed approva tutti i bilanci di scrittura.

Esamina ed approva gli stati di situazione mensile che poi saranno pubblicati per le stampe.

Stabilisce la ragione dello sconto e degl'interessi sopra tutte le operazioni di collocamento de'capitali del Banco dandone avviso al Pubblico.

Ripartisce il fondo disponibile per lo sconto e per le altre operazioni del Banco.

Ordina, sulla proposta del Direttore, la restituzione dei valori per dispersione di fedi di credito, polizze, polizzini, libretti e cartelle, osservate le formalità e le cautele richieste dal regolamento.

Esamina, con l'intervento dell'Ispettore incaricato del contenzioso, lo stato delle liti e decide se debbano introdursi o continuarsi, ovvero se meglio convenga venire ad una composizione; in questo caso ne stabilisce i termini.

Delibera, sulla proposta del Direttore e sul parere scritto dell'Ispettore del contenzioso e di due avvocati del Banco, le transazioni, salva l'approvazione del Consiglio generale qualora il valore controverso superi le L. 20,000, o le transazioni riguardino la proprietà dei fondi patrimoniali del Banco.

Ordina la verificazione del portafoglio dei valori e le visite di cassa e delega gl'Ispettori generali alle verificazioni delle casse o delle succursali quando lo stimi necessario.

Propone al Consiglio generale le terne per la nomina dei Sotto-Direttori e degl'Ispettori del Banco.

Approva l'albo degli avvocati e patrocinatori del Banco e li destina all'uopo, nei casi non preveduti nell'art. 3.

Autorizza i progetti di nuove costruzioni previste nel bilancio, ne determina i modi d'esecuzione, e nomina gli architetti cui vanno affidate.

Accorda i congedi ai Funzionari ed Impiegati non oltre un mese e per una volta l'anno. I congedi che oltrepassano il mese non sono accompagnati da stipendio, eccetto per cagione di malattia.

Destina i Sotto-Direttori, gl'Ispettori ed ogni altro Impiegato alle diverse casse e succursali.

Art. 7. Il Sotto-Direttore è il capo della cassa o succursale a lui affidata ed è responsabile dell'esatto andamento dell'amministrazione d'essa.

Rappresenta il Direttore del Banco in tutti gli atti determinati dal regolamento.

Egli riceve tutti i richiami del Pubblico e provvede convenevolmente.

Ha il dovere dell'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Direttore del Banco, col quale terrà la corrispondenza.

Digitized by Google

Conserva una delle chiavi del tesoro la cui custodia è affidata al primo Cassiere di sua dipendenza.

Sospende gl'Impiegati di sua dipendenza riferendone tra le ventiquattro ore al Direttore per la superiore approvazione.

Dispone la verifica delle casse sempre che lo creda necessario all'interesse del servizio, rapportandone al Direttore il risultamento nella stessa giornata.

Degli ispettori.

Art. 8. Nelle casse e succursali vi può essere uno o più ispettori a norma del regolamento.

Questi sono responsabili d'invigilare giornalmente sull'andamento di tutte le officine della propria residenza, ed individualmente sull'assistenza ed adempimento dei doveri di ciascun impiegato riferendone al Sotto-Direttore.

Oltre il suddetto ufficio di vigilanza, essi sono collaboratori del Sotto-Direttore, ed il più antico lo sostituisce in caso di mancanza o di legale impedimento.

Della Commessione di sconto.

Art. 9. Saranno nominati n. 24 deputati di sconto nella sede di Napoli. Sei di essi per turno formeranno la Commessione di sconto, la quale dovrà riunirsi in ogni giorno non feriale nel Banco.

Nelle succursali il numero dei deputati di sconto sarà non minore di sei, i quali si riuniranno in Commessione almeno due volte per settimana.

L'esercizio delle funzioni di ciascuno di essi sarà per la durata di tre anni, rinnovandosene un terzo per ogni anno, salvo il caso di conferma.

Art. 10. Nessuna cambiale od effetto potrà essere ricevuto allo sconto se non sulle deliberazioni della Commessione a norma del regolamento.

Del Consiglio Generale.

Art. 11. Il Consiglio Generale rappresenta l'universalità degl'interessi del Banco, ne regola superiormente l'amministrazione e sopraintende alla esatta osservanza dello statuto e del regolamento, non che alla condotta di tutti gl'Impiegati.

Esso si compone per Napoli, del Sindaco della città, del Presidente della Camera di commercio, del Presidente del Tribunale di commercio e di quattro membri eletti dal Consiglio provinciale, di quattro membri del Consiglio comunale, di quattro membri della Camera di commercio ed arti, e di due del Collegio di disciplina, nel loro seno rispettivamente.

Per Bari saranno due eletti dalla Camera di commercio, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale, sempre nel proprio seno.

Stabilendosi altre succursali, la rappresentanza loro sarà ordinata come quella di Bari.

I componenti del Consiglio d'amministrazione fanno parte del Consiglio Generale, ma non hanno voto deliberativo nell'esame del bilancio preventivo, e dei conti consuntivi, ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessati, o abbiano preso parte come amministratori.

Digitized by Google

Le funzioni di componente del Consiglio Generale sono gratuite. I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e potranno essere rieletti indefinitamente.

Sono considerati dimissionari que' membri che per cinque sedute continue non intervenissero nel Consiglio Generale ammenochè non abbiano ottenuto un regolare congedo.

Art. 12. Il Consiglio Generale si riunisce in Napoli ogni anno il 1° di novembre in sessione ordinaria, la cui durata non può eccedere i trenta giorni.

Può prorogarsi ancora per altri 10 giorni a richiesta di quattro de' suoi componenti presenti.

Può essere convocato in sessione straordinaria dal Governo o dal Consiglio di amministrazione.

In ogni sessione ordinaria viene eletto il seggio presidenziale, composto del Presidente, del Vice-Presidente, di un Segretario e di un Vice-Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e rette a forma di un apposito regolamento interno.

Per essere valida una deliberazione deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio Generale, ed in ogni caso deve intervenire un numero non minore della metà de' membri elettivi, senza tener calcolo di quelli che si trovano in regolare congedo.

Art. 13. Il Consiglio Generale:

Esercita la suprema direzione e vigilanza sull'andamento del Banco;

Delibera sull'istituzione di nuove succursali, salva l'approvazione del Governo;

Delibera sulle proposte del Consiglio di amministrazione intorno alle modificazioni allo statuto ed al regolamento, salvo l'approvazione del Governo;

Ordina, approva e modifica i regolamenti esecutivi e le istruzioni di massima;

Discute ed approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo, che gli sarà presentato dal Consiglio di amministrazione unitamente ad una relazione sull'operato nell'anno e sui miglioramenti che l'esperienza abbia suggerito;

Delibera sulle transazioni, alienazioni, e permute de' beni di dotazione del Banco;

Determina la pianta organica degl'Impiegati della sede centrale, delle casse e succursali, e fissa gli stipendi del Direttore, degl'Ispettori Generali, dei Sotto-Direttori, Ispettori e altri Impiegati del Banco;

Nomina sopra terne proposte dal Consiglio d'amministrazione i Sotto-Direttori e gl'Ispettori;

Esamina la condotta di tutti gl'Impiegati, e quando la trovi censurabile, per quelli di nomina governativa ne fa rapporto al Governo per provocare i provvedimenti che stima necessari, per gli altri ne ordina la sospensione o la destituzione;

Digitized by Google

Stabilisce le pensioni di ritiro e gli assegni di aspettativa, la quale non si potrà accordare che per causa di malattia;

Nomina i deputati della Commessione di sconto e quelli di ogni altra Commessione;

Nomina annualmente i delegati ed i supplenti a far parte del Consiglio di amministrazione;

Può delegare a speciali suoi Commessari le verifiche ed inchieste che stimi opportune;

Determina le cauzioni dei Ragionieri, dei Cassieri, e degli altri Impiegati materialmente responsabili;

Delibera su tutte le proposte che verranno presentate dal Consiglio di amministrazione o da alcuno dei componenti il Consiglio Generale, osservato il disposto del seguente articolo.

Disposizioni generali.

Art. 14. Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio Generale sopra affari che non siano prima stati iscritti all'ordine del giorno stabilito dal Presidente e comunicato a domicilio a ciascuno dei componenti.

Art. 15. Il bilancio presuntivo, il conto delle operazioni annuali, la relazione del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni del Consiglio Generale saranno stampati, e ne saranno inviati esemplari al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a quello delle Finanze, ai Consigli provinciali, a' Consigli municipali delle sedi e succursali del Banco ed a tutte le Camere di commercio ed arti del Regno.

Sarà anche pubblicata la situazione settimanale del Banco.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 20 gennaio 1864, n. 1647. — Non sono più ammesse in circolazione le monete d'oro, di argento e di biglione a sistema non decimale coniate da Governi stranieri all'Italia.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

A partire dal giorno 16 febbraio 1864 tutte le monete d'oro, di argento e di biglione a sistema non decimale coniate da Governi stranieri all'Italia, le quali fossero in addietro state legalmente ammesse in circola-

Digitized by Google

zione nelle antiche Provincie del Regno, in quelle dell'Emilia, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e delle Due Sicilie, non saranno più accettate in pagamento nelle Casse dello Stato e potranno egualmente essere rifiutate in commercio e nelle contrattazioni private.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA. - M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 30 *gennaio* 1864, *n.* 13, *div.* 4, *ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Intorno all'osservanza delle disposizioni in vigore sui pagamenti con mandati provvisori.*

L'Illustrissimo sig. Ministro delle Finanze, avendo dichiarato responsabile un Sotto-Prefetto per un indebito pagamento incompetentemente ed irregolarmente ordinato con mandato provvisorio, nell'interessare questo Ministero acciò invitasse il funzionario suddetto al rimborso, ammonendolo opportunamente, ha fatto sentire la convenienza di prevenire i Prefetti contro siffatti abusi, esprimendosi ne' termini seguenti:

« Poichè a questo Ministero è occorso di notare che anche altri Sotto-Prefetti pur » troppo abusano della loro carica per ordinare con facilità pagamenti provvisori, senza invo- » care alcuna autorizzazione, sarebbe bene che con apposita circolare venissero tutti indistin- » tamente richiamati all'osservanza esatta del disposto dall'art. 14 del Regolamento ap- » provato col Decreto Reale del 9 novembre 1862, n. 960, avendo presenti le istru- » zioni del 20 dicembre 1860 per le antiche provincie, per la Lombardia, l'Emilia, » le Marche e l'Umbria, e quelle consimili del 12 settembre 1862 per le provincie » Toscane, Napolitane e Siciliane ».

Per la qual cosa il sottoscritto, secondando le premure del suo onorevole collega delle Finanze, rende informati delle sopra cennate osservazioni i signori Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno, pregandoli di dar opera efficace a che le lamentate inconvenienze non abbiano più a verificarsi.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 21 *gennaio* 1864, *n.* 1648. — *Le monete d'argento e di biglione di conio austriaco, cessano di aver corso legale nelle Provincie di Lombardia.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Decreto Reale del 20 novembre 1859, n. 3771;

Viste le Leggi 21 aprile e 24 agosto 1862, numeri 570 e 788;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Art. 1. Le monete d'argento e di biglione, di conio austriaco, descritte nella tariffa annessa al Decreto R. del 20 novembre 1859, n. 3771, cesseranno di aver corso legale nelle Provincie di Lombardia a cominciare dal giorno 16 febbraio 1864.

Art. 2. Le valute stesse saranno perciò ritirate dalla circolazione e surrogate con monete nazionali d'oro o d'argento al ragguaglio determinato nella suindicata tariffa, tenuto conto del disposto dalla legge 21 aprile 1862 n. 570.

Le somme e frazioni inferiori al valore di centesimi 20 saranno compensate con monete di bronzo.

Art. 3. Il cambio delle dette valute sarà eseguito nelle mentovate Provincie dal giorno 1° a tutto il giorno 15 febbraio prossimo a cura dei Tesorieri e di altri agenti che verranno designati in apposito manifesto dal Ministero delle Finanze ed ai quali è accordato un maggior termine di giorni cinque per effettuare la consegna all'Erario delle somme raccolte.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA. — M. MINGHETTI.

R. Decreto 10 gennaio 1864. n. 1646, con cui è approvato lo Statuto dell'Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche in Napoli.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale di Napoli in data delli 12 dicembre 1863, il Bilancio provinciale 1864, e la Nota del Prefetto di Napoli del 28 stesso mese;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Istituto tecnico di Napoli apertosi in aprile decorso nell'edifizio del Reale Istituto d'incoraggiamento a Tarsia è ripartito, a cominciare dal corrente anno scolastico, in sei sezioni o scuole: di amministrazione e commercio, di agronomia e agrimensura, di meccanica industriale, di costruzioni, d'incisione industriale, di nautica e costruzione navale.

Nella prima e seconda sezione il corso di studi sarà di due anni, nella terza, quarta e quinta di tre, nell'ultima sarà di cinque semestri, il tutto in conformità del programma che sarà reso esecutorio con Decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. L'ulteriore sviluppo degli studi e la vigilanza dell'Istituto tecnico e delle Scuole speciali che saranno determinate ulteriormente, è confidato

Digitized by Google

all'Istituto d'incoraggiamento, che sarà riordinato in conformità dello statuto annesso al presente Decreto, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. L'Istituto d'Incoraggiamento fa regolare pubblicazione de'suoi atti.

Oltre le adunanze de'suoi componenti può stabilire conferenze e letture pubbliche sopra particolari questioni di scienze applicate.

Può ammettere corsi liberi per l'insegnamento commerciale e per l'insegnamento industriale in applicazione a speciali arti o manifatture, i quali corsi non potranno eccedere la durata dell'anno scolastico.

Art. 4. Per servire all'insegnamento industriale, commerciale, agrario e nautico nell'Istituto tecnico, e per gli studi ed esperimenti che occorrano all'Istituto d'incoraggiamento è instituito nell'anzidetto edifizio a Tarsia un Museo di materie prime, modelli, disegni e macchine, che assume la denominazione di Museo industriale, e al cui mantenimento e incremento potranno concorrere lo Stato, la Provincia, il Municipio e privati donatori.

Art. 5. La Biblioteca dell'Istituto d'incoraggiamento sarà comune allo Istituto tecnico.

Art. 6. Salva la suprema dipendenza riservata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio l'Istituto d'incoraggiamento ed il Museo sono considerati come instituzioni provinciali al pari dell'Istituto tecnico.

Art. 7. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio provvederà all'ordinamento del Museo Industriale, approverà i programmi degl'insegnamenti, e quelli di esame d'ammessione, e stabilirà quant'altro occorra per la regolare attuazione del presente Decreto in ciascuna delle sezioni dell'Istituto tecnico.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Statuto dell'Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche in Napoli.

Art. 1. L'Istituto si occuperà del progresso delle scienze naturali ed economiche, e delle loro più utili ed immediate applicazioni a tutto ciò che da vicino riguarda il ben essere sociale. Gli argomenti delle industrie, prendendo questo vocabolo nella sua maggiore estensione del commercio, faranno parte essenziale dei suoi studi.

Art. 2. A conseguire tale scopo, oltre ai lavori propri del Corpo accademico e di cui si farà iniziatore, l'Istituto potrà essere in corrispondenza colle Regie Prefetture e Camere di commercio ed arti del Regno, colle Accademie di scienze applicate e Istituzioni d'incoraggiamento alle arti e manifatture, colle Società economiche, Associazioni agrarie, Collegi di marina mercantili e Istituti qualunque di arti e mestieri e d'industria agricola, per tutto ciò che può riuscir vantaggioso agli interessi del paese. E l'Istituto avrà obbligo di emettere il suo giudizio e di fornire informazioni alle anzidette Autorità accademiche ed Istituti diversi, e ad ogni altra Autorità governativa, alla Provincia e al Municipio intorno a que-

Digitized by Google

stioni che si riferiscano agli argomenti di cui si occupa, quante volte ne sarà richiesto.

Art. 3. L'Istituto d'incoraggiamento avrà l'obbligo di destinare uno o più dei suoi componenti per l'ispezione di quelle Scuole speciali, che vengano sottoposte alla vigilanza dell'Istituto, e per far parte delle Commissioni di esame secondo sarà stabilito dalla competente Autorità.

Art. 4. L'Istituto potrà promuovere mostre parziali dei prodotti dell'industria, così manifatturiera come agraria, col concorso dei principali manifatturieri ed agricoltori, nei limiti dei fondi di cui potrà disporre all'uopo.

Art. 5. L'Istituto pubblicherà i suoi atti; le pubblicazioni saranno per fascicoli trimestrali, i quattro fascicoli di ciascun anno formeranno un volume. Il primo volume comincierà col presente statuto e relativo decreto di approvazione, e finirà con gli atti del dicembre 1864. In un'appendice che potrà farsi in fine di ciascun fascicolo si potranno svolgere argomenti non originali, notizie scientifiche, e anche riferire decreti e regolamenti che abbiano relazioni alle materie di cui si occupa l'Istituto.

Art. 6. L'Istituto continuerà ad aver sede nell'edifizio di Tarsia, ove occuperà la sala centrale terrena con le corti laterali ed i piani superiori contigui ad esse sale, rimanendo tutto il resto del detto edifizio ad uso dell'Istituto tecnico. Nella mentovata sala e nei luoghi contigui si terranno le mostre di cui è detto all'art. 4, e nei piani superiori saranno le sale per le adunanze accademiche, per la biblioteca, per l'archivio e per l'uffizio del segretariato.

Art. 7. L'Istituto avrà due ordini di soci, *residenti o ordinari*, e *corrispondenti*: questi ultimi possono essere tanto *nazionali* che *stranieri*.

Potranno esservi soci emeriti.

Il numero dei soci residenti sarà di 30, nel quale potranno essere compresi i Professori dell'Istituto tecnico. Il numero dei soci corrispondenti sarà illimitato.

Art. 8. L'Istituto avrà:

Un Presidente triennale, - Un Vice-Presidente triennale, - Un Segretario perpetuo, - Un Vice-Segretario perpetuo, che sarà pure bibliotecario e archivario accademico.

Art. 9. L'Istituto si dividerà in cinque classi, composta ciascuna di sei soci; e saranno le seguenti:

1. *Fisica, chimica* e *matematica:* due soci per ciascuna facoltà;
2. *Zoologia, botanica, mineralogia e geologia:* due soci per ciascuna facoltà;
3. *Agronomia* e *pastorizia* e *veterinaria:* due soci per ciascuna facoltà;
4. *Tecnologia:* un socio per le applicazioni della meccanica, un socio per le applicazioni della chimica, due capi di stabilimenti industriali, due ingegneri;
5. *Economia pubblica, commercio* e *statistica:* due soci per ciascuna facoltà.

Nelle riunioni di ciascuna classe il più anziano di nomina farà da Presidente, ed il meno anziano di età da Segretario.

Art. 10. Il Presidente reggerà le sessioni, e ne curerà l'ordine e la regolarità. Accorderà la parola ai soci. Scioglierà o prolungherà le tornate secondo il bisogno. Sottoscriverà tutti gli atti accademici e i diplomi. Convocherà le sessioni straordinarie, determinerà i giorni addetti alle tornate periodiche. Sottoscriverà i mandati di pagamento.

Art. 11. Il Vice-Presidente eserciterà le funzioni del Presidente tutte le volte che questi è assente o impedito.

Digitized by Google

In mancanza del Presidente o del Vice-Presidente ne farà le veci il socio più anziano di nomina.

Art. 12. Il Segretario perpetuo avrà cura che lo archivio e la biblioteca sieno tenuti nel debito ordine e conservati colla maggiore diligenza. Controfirmerà i diplomi, le relazioni e tutti gli altri atti accademici. Dirigerà la compilazione e la stampa dei lavori accademici. Terrà la corrispondenza della quale darà notizia al Corpo accademico. Scriverà e farà inserire negli atti i cenni biografici dei soci deceduti.

Nella prima tornata di ogni anno leggerà un rapporto, nel quale darà conto di tutti i lavori accademici dell'anno prossimamente decorso. Sarà il depositario dei fondi assegnati al mantenimento dell'Istituto, conservandone regolare madrefede o certificato di deposito a disposizione dell'Istituto, incassando i mandati di sussidio ed altri versamenti previsti nel bilancio attivo, e pagando le spese che nei limiti del medesimo saranno state deliberate dal Corpo accademico e ammesse a pagamento con regolare mandato. Il Segretario perpetuo sarà incaricato della presidenza dell'Istituto tecnico, quante volte per motivi particolari l'Amministrazione provinciale non reputasse di provvedere altrimenti, e in tale ufficio avviserà specialmente a coordinare il progresso delle scienze applicate ed economiche, che forma lo studio dell'Istituto d'incoraggiamento con l'insegnamento delle medesime nell'Istituto tecnico.

Finalmente è affidato al Segretario perpetuo il museo industriale, con obbligo ad esso di tenere regolare inventario degli oggetti che lo compongono.

Per tali uffizi avrà un assegno fisso di rappresentanza e collaborazione.

Art. 13. Il Vice-Segretario farà le parti del Segretario in caso d'assenza. Avrà inoltre cura speciale della biblioteca e dell'archivio, e farà all'Istituto le occorrenti proposte per lo acquisto di libri tenendo conto delle migliori pubblicazioni così nazionali come straniere.

L'Istituto fisserà un giorno determinato di ciascuna settimana per l'ordinamento in archivio delle carte, delle quali sarà tenuto inventario sopra ogni singola posizione.

Art. 14. Una Commissione composta del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario perpetuo e di quattro soci scelti dall'Istituto prenderà conto ogni tre mesi dei lavori accademici, e farà le pratiche verso i singoli soci per far prosperare alacremente i loro studi, non trascurando anche di far palese all'intero Corpo accademico lo stato di quei soci, i quali, o per salute o per affari sopraggiunti mal potessero disporre dell'opera loro. Nel quale ultimo caso la Commissione potrà anche proporre all'Istituto, che coloro i quali per avventura si trovassero in tali condizioni, possano passare a soci emeriti.

Art. 15. Sarà preciso obbligo d'ogni socio ordinario d'intervenire nelle tornate periodiche dell'Istituto, come ancora in quelle delle Classi quando sieno espressamente convocate. La mancanza per quattro volte successive, non abbastanza giustificata o non notificata con lettera all'Istituto, sarà considerata come rinunzia al posto accademico.

Art. 16. Tutte le tornate accademiche saranno pubbliche, tranne quando l'Accademia credesse conveniente riunirsi in comitato segreto. In ogni mese vi saranno due tornate ordinarie, meno nei mesi di maggio e ottobre, nei quali vi sarà vacanza. La prima tornata del mese di gennaio sarà annunziata ai dotti con invito speciale, ed in essa sarà letto il rapporto dei lavori accademici dell'anno precedente

Oltre tali tornate ordinarie potranno esservene delle straordinarie specialmente nei due detti mesi di maggio e ottobre.

Le singole classi possono essere convocate dietro ordine del Presidente dell'Istituto.

Digitized by Google

Art. 17. Per la regolarità d'una tornata si richiede il numero di sedici soci ordinari almeno, salvo il disposto dagli articoli 22, 23, 24, e si riterrà come parere dell' Istituto quello in cui converrà la metà più uno dei soci presenti.

Art. 18. In aprir la tornata il Segretario perpetuo procede alla lettura dell'atto verbale della tornata precedente. Ogni socio potrà farvi quelle osservazioni che crederà opportune, le quali discusse varranno, se occorrerà, a modificare il verbale medesimo; approvato l'atto verbale, il Segretario leggerà la corrispondenza. Tutti gli affari, intorno a cui si farà discussione, verranno sottoposti alla votazione segreta, se ciò è dimandato almeno da tre soci.

Art. 19. In ordine alle letture accademiche i soci ne faranno consapevole il Presidente prima della tornata. Il Presidente determinerà l'ordine della lettura. Le memorie lette in adunanza dai soci ordinari, e che non avranno dato luogo a discussione, saranno comprese nelle pubblicazioni accademiche. Nel caso siano seguite discussioni, la votazione segreta determinerà se la Memoria abbia ad essere inserita negli atti dell' Istituto.

Art. 20. Le Memorie che saranno comunicate o lette dai soci corrispondenti saranno trasmesse alla classe cui gli argomenti appartengono, perchè ne faccia rapporto. Uditosi dall' Istituto in altra tornata il rapporto della classe, ne adotterà le conclusioni quante volte non vi sarà discussione: in questo ultimo caso poi la votazione segreta risolverà intorno alle conclusioni medesime.

Art. 21. Alle discussioni accademiche, qualunque esse siano, potranno prender parte i soci emeriti ed i corrispondenti.

Art. 22. Il Presidente sarà scelto fra i soci residenti. La sua elezione sarà fatta dai soci stessi per mezzo di schede segrete: ogni scheda conterrà un nome solo; colui che avrà riportato maggior numero di voti sarà il Presidente dell'Istituto. Il numero dei voti però dovrà essere maggiore della metà dei soci presenti, ed il numero dei presenti almeno due terzi di tutti i soci ordinari dell' Istituto. Nel caso che la elezione non ottenga il numero di voti richiesto, avrà luogo nella successiva tornata una seconda votazione, la quale in qualunque modo sarà definitiva.

La elezione del Vice-Presidente e del Segretario perpetuo sarà fatta con le medesime norme.

La elezione del Presidente e Vice-Presidente ha luogo di regola, nel mese di settembre dell'ultimo anno del triennio di esercizio; quella del Segretario, secondo occorre. Le elezioni saranno sottoposte, in quanto all'osservanza e regolarità della forma, alla conferma della Deputazione provinciale.

Art. 23. La elezione dei soci ordinari sarà preceduta da invito speciale del Presidente a tutti i soci ordinari. La elezione sarà fatta in due tornate. Nella prima, la classe dell' Istituto presenterà una terna per ogni socio da provvedersi in essa, accompagnata da rapporto sopra i meriti di ciascun candidato. Tale rapporto sarà depositato nella Segreteria dell' Istituto per potersi consultare. Nella tornata seguente tutti tre i nomi della terna saranno sottoposti alla votazione segreta: s'intenderà eletto colui che avrà riunito maggior numero di voti. La parità sarà risoluta con una seconda votazione, e nel caso di egual risultato, la sorte determinerà la preferenza. Il numero dei voti richiesto per essere eletto dovrà essere maggiore della metà dei soci presenti alla tornata, senzachè il numero di questi possa essere minore dei due terzi del numero dei soci residenti. Non conseguendosi da alcun candidato il numero di voti necessario, la classe dovrà proporre dopo un anno una seconda terna, nella quale potrà essere compreso solamente

Digitized by Google

quello tra i tre candidati che nella votazione precedente avrà riportato maggior numero di voti.

Art. 24. Il giudizio delle Classi nella proposta dei candidati dovrà farsi, tenendo presente i requisiti che seguono generali e speciali:

La pubblicazione di opere che avranno meritato il pubblico suffragio;

L'insegnamento pubblico o privato con successo;

Per la classe di agronomia e pastorizia, oltre ai requisiti di opere pubblicate o d'insegnamento pubblico o privato, potranno valere non dubbi perfezionamenti arrecati, nel fatto, alle pratiche dell'agricoltura o della pastorizia, o la introduzione di nuovi usi e grandemente vantaggiosi altrove esperimentati.

Per la classe tecnologica sarà anche titolo l'ufficio di Direttore tecnico d'un cospicuo Stabilimento industriale, l'invenzione o l'introduzione in paese di macchine importanti o di processi industriali grandemente proficui.

Per la classe di economia pubblica, commercio e statistica oltre ai generali requisiti varrà la direzione di grandi Case bancarie o commerciali o di Uffizi statistici.

I requisiti de' soci corrispondenti sono i medesimi che pe' soci residenti. La loro elezione seguirà colle stesse norme prescritte pe' soci residenti. Ciascun socio residente avrà dritto di proporre, e le rispettive Classi ne faranno i rapporti come sopra.

Art. 25. In ogni anno l'Istituto pubblicherà due programmi di concorso appartenenti a materie delle diverse Classi in cui l'Istituto è distinto, facendo in guisa che nel corso di tre anni tutte le Classi abbiano a pubblicare programmi per l'incremento dei rispettivi studi.

Art. 26. Premio da assegnarsi sarà una medaglia di oro che potrà variare nel valore da lire 200 a lire 500 secondo l'importanza del lavoro e l'entità della spesa che possa occorrere per la soluzione del quesito.

Le Memorie premiate saranno pubblicate negli atti accademici, e se ne daranno all'autore premiato 50 esemplari a parte.

Art. 27. Le forme dei concorsi, il ricevimento dei lavori e le votazioni saranno deliberate dall'Istituto secondo occorra.

Art. 28. Il primo esame dei lavori di concorso si apparterrà alla Classe rispettiva, la quale dovrà farne ragionato rapporto all'Istituto in regolare adunanza. A tal uopo i lavori dei concorrenti ed il rapporto resteranno nell'Istituto a disposizione dei soci almeno per 15 giorni, trascorsi i quali sarà definito il merito dei lavori e il conseguimento del premio.

Art. 29. Negli atti potranno anche pubblicarsi le Memorie le quali, quantunque non avessero riportato il premio, avranno meritato l'*accessit*. Le Memorie poi non premiate nè meritevoli dell'*accessit* rimarranno in archivio, bruciandosi le schede.

Art. 30. Nella prima tornata accademica di ciascun anno avrà luogo la distribuzione dei premi, e sarà provveduto per la pubblicazione dei nomi di coloro che avranno meritato l'*accessit*.

Art. 31. Chiunque farà utili scoperte o perfezionamenti nelle arti meccaniche e chimiche e nell'agricoltura, od introdurrà nel Regno nuovi rami d'industria, o effettuerà considerabili bonificazioni di terreni, potrà presentarsi all'Istituto. Giudicato meritevole, sarà premiato con menzione onorevole o con una medaglia di bronzo, argento od oro, secondo il merito dell'invenzione del lavoro compiuto, e dei mezzi di cui potrà disporre l'Istituto.

Digitized by Google

I nomi dei premiati saranno pubblicati.

Art. 32. Sulla richiesta del Municipio o d'altro Corpo morale o di Privati che instituiscono premi d'incoraggiamento agli studi tecnici, al perfezionamento delle industrie e arti potrà l'Istituto incaricarsi dei relativi concorsi e della distribuzione dei premi che l'Istituto dovrà ritirare prima della pubblicazione del concorso.

Art. 33. L'Istituto compilerà annualmente il proprio bilancio circoscrivendo le spese nei limiti dei fondi che potrà avere disponibili, veduti i sussidi che potranno essergli concessi dallo Stato, dalla Provincia o da Privati.

L'esercizio finanziero di ciascun anno si protrae per la liquidazione sino a tutto marzo dell'anno susseguente.

Nel mese di aprile il Presidente presenterà all'Istituto il conto morale dell'esercizio precedente, accompagnato dal conto finanziario reso dal Segretario perpetuo, per essere ogni cosa trasmessa insieme alle osservazioni dell'Istituto alla Deputazione provinciale. Approvato che sarà dalla Deputazione, l'Istituto rimane sciolto da ogni responsabilità.

Art. 34. Nei limiti dei fondi disponibili sarà data a ciascun socio residente, che intervenga alla tornata ordinaria dell'Istituto, una medaglia di presenza, il cui valore sarà determinato nel bilancio di ciascun anno, e che in ogni caso non potrà eccedere lire 15. Per le tornate straordinarie del Corpo accademico e per le riunioni delle Classi non sarà data medaglia. In nessun caso è accordata ai soci corrispondenti e ai soci emeriti.

Il Segretario perpetuo, tuttavolta sia provvisto di assegnamento di collaborazione e rappresentanza, non riceverà la medaglia. Il Vice-Segretario invece vi avrà diritto per ogni giorno che avrà dedicato all'ordinamento dell'archivio, giusta l'art. 13, indipendentemente dalla medaglia che gli potrà essere dovuta per l'intervento alle adunanze accademiche. Il non intervento alla tornata per causa di malattia non priverà il socio della medaglia, sempre che ne abbia data partecipazione all'Istituto con lettera prima dell'apertura della tornata.

Art. 35. Nell'uffizio del segretariato vi saranno tre Applicati: uno di essi sarà addetto al protocollo di entrata e di uscita delle carte e alla trascrizione dei diplomi accademici e della corrispondenza; l'altro avrà cura della corrispondenza riguardante la presidenza dell'Istituto tecnico, terrà in corrente i registri della biblioteca e la corrispondenza del Bibliotecario. Surrogherà in caso di assenza l'Applicato di cui sopra. Il terzo dei mentovati Applicati curerà la trascrizione dei processi verbali in apposito registro, trascriverà la corrispondenza d'uffizio, e le carte riguardanti la contabilità del Corpo accademico. Surrogherà il secondo Applicato in caso di assenza.

Il Segretario perpetuo, come responsabile dell'uffizio, potrà all'uopo modificare temporaneamente l'ordine interno dell'uffizio medesimo in quanto ai carichi degli Applicati.

Art. 36. L'Istituto avrà due Uscieri, i quali presteranno l'opera loro per tutto ciò che riguarda il servizio tanto interno che esterno.

Avrà anche un Custode per tutto l'edificio accademico, il quale adempirà pure l'ufficio di bidello dello Istituto tecnico.

Il Custode avrà l'alloggio nell'edifizio dell'Istituto.

Art. 37. Gli assegnamenti degli Applicati, del Bidello e degli Inservienti saranno determinati nel bilancio.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, MANNA.

Digitized by Google

R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1624. — Occupazione temporaria di quattro Case religiose in Palermo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile;

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare le Case religiose qui appresso indicate, provvedendo a termini dell'articolo 1 della legge suddetta al culto, alla conservazione delle opere d'arte in esse esistenti, ed all'alloggiamento dei Conventuali e delle Monache che ivi attualmente si trovano.

Convento di Santa Vittoria in Palermo - Idem di Sant'Antonino, id. - Idem di Santa Teresa, id. - Idem della Mercè al Molo, idem.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 31 dicembre 1863, n. 1625. — Istituzione di una Direzione compartimentale delle Poste nella città di Messina.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti i Nostri Decreti del 15 dicembre 1860 e delli 3 e 28 maggio 1863.

Sulla proposta del Ministro pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È istituita dal primo gennaio 1864 una Direzione compartimentale delle Poste nella città di Messina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. Menabrea.

Digitized by Google

Circolare del Ministero della Marina, in data 24 gennaio 1864, ai Consolati di Marina ed alle Capitanerie dei porti concernente il dritto di faro ai bastimenti italiani sulle linee dei Dardanelli al Mar Nero equiparati a quelli pei bastimenti francesi.

I diritti di faro stabiliti pria d'ora dalla Porta Ottomana per i bastimenti che percorrono le linee dei Dardanelli al Mar Nero, furono regolati in ragione della tonnellata turca di 792 oke; e nella valutazione delle diverse tonnellate estere quella italiana fu ragguagliata a 925 oke, mentre la tonnellata francese che è perfettamente uguale alla italiana, avendo adottato le due Nazioni un metodo identico di misurazione dei bastimenti, venne invece computata a sole oke 783, ciocchè portava la differenza di un 16 per cento a pregiudizio della navigazione italiana così frequente in quelle acque.

Contro questo gravame si fecero rimostranze all'Amministrazione dei Fari in Costantinopoli, la quale riconosciuto l'erroneo ragguaglio della tonnellata italiana, si affrettava a riformarlo, e dava quindi ordini agli uffici di esazione dei diritti di faro di applicare ai bastimenti della marina italiana la categoria della tariffa che si applica ai bastimenti della marina francese.

Il notabile alleviamento nei diritti di faro che ne viene ai bastimenti addetti al traffico del Mar Nero sarà ricevuto con interesse dai naviganti e dal commercio marittimo d'Italia che ne sopportava finora il peso.

Il Ministro, E. CUGIA.

Decreto del Ministro delle Finanze in data 24 dicembre 1863, con cui sono stabiliti i Banchi del Lotto che rimangono soppressi a cominciare dalla prima estrazione di gennaio 1864.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1864 –

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 4, 5, 6 e 44 del Regio Decreto 5 novembre 1863, N. 1534, pel riordinamento del lotto nelle varie provincie del Regno;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto Decreto in data 3 dicembre 1863;

Sulla proposizione del Direttore generale del Demanio e delle Tasse,

Determina quanto segue:

Art. 1. I giuochi al lotto pubblico per la prima estrazione di gennaio prossimo e per le susseguenti continueranno a riceversi provvisoriamente presso i Banchi attualmente esistenti (*tranne quelli indicati nell'unito elenco sotto* A, *che rimarranno definitivamente soppressi*, vedasi la Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del giorno 2 febbraio 1864).

Art. 2. I Postieri della città di Napoli ed i Prenditori e Ricevitori del Lotto nelle altre Provincie che trovansi preposti ai Banchi come sopra conservati, s'intenderanno confermati nell'esercizio delle loro funzioni e assumeranno indistintamente il nome di *Ricevitori del Lotto* sotto le condizioni tutte fissate dal Regio Decreto e regolamenti sopracitati.

Digitized by Google

Tale conferma però non sarà che provvisoria per i Prenditori delle Marche e dell'Umbria, che non hanno finora conseguita dal Governo nomina definitiva.

Art. 3. Le prestazioni in denaro, che per qualsiasi titolo trovansi imposte a taluni Ricevitori o Banchi di Lotto, continueranno a pagarsi come in addietro insino a contraria disposizione.

Art. 4. I Ricevitori generali nelle Provincie Napolitane ed i dipendenti Postieri ai Banchi conservati sono provvisoriamente mantenuti colle attuali condizioni ed ingerenze.

L'aggio però, con cui questi ultimi vengono in atto retribuiti, dovrà essere portato al 5 per $^0/_0$, quando già non si trovi in questa od in altra più rilevante misura stabilito.

Art. 5. Nulla viene innovato per le cauzioni già fornite, a norma dei precedenti regolamenti, dai Ricevitori generali e dai Ricevitori confermati.

Ove però le cauzioni di questi ultimi non aggiugnessero l'importare almeno di due introiti estrazionali per i Banchi stabiliti nelle città ove hanno sede le Direzioni, e di tre introiti per quelli posti negli altri Comuni, potranno i Ricevitori medesimi venir obbligati a dare un supplemento di cauzione con altrettanta rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

Il Direttore generale del Demanio e delle Tasse è incaricato della esecuzione del presente Decreto che verrà registrato alla Corte dei Conti.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 3 *febbraio* 1864, *div.* 7ª, *n.* 17, *ai Prefetti. — Guardie di pubblica sicurezza - Fondi di massa - Appuramento dei debiti lasciati dalle Guardie decesse, espulse per incondotta o licenziate per infermità.*

Finora non vige in tutte le speciali amministrazioni pel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, un sistema fisso ed uniforme sull'appuramento dei debiti di massa lasciati dai Graduati o Guardie che vengono espulse per mala condotta o licenziate in seguito a contratte infermità.

Affin di togliere ogni titubanza o disparità di provvedimenti sovra una tale materia, questo Ministero ravvisa necessario di tracciare qui appresso le norme che deggionsi seguire in proposito, non senza però far prima osservare, che non riflettono ad alcuno dei casi sovraindicati le disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento 31 agosto 1861, sulla contabilità speciale delle Guardie di pubblica sicurezza, le quali disposizioni deggionsi soltanto applicare ogni qualvolta trattasi di congedo per ultimazione di ferma o di licenziamento per riguardi del tutto speciali.

Impertanto, presentandosi d'ora in avanti la circostanza di dover licenziare per infermità od espellere per cattiva condotta qualche Graduato o Guardia di pubblica sicurezza, che, tenuto conto del valore a prezzo d'estimo degli effetti di vestiario dalla medesima deposti, rimanga ciò non ostante debitrice verso la rispettiva cassa speciale d'amministrazione, quel Graduato o Guardia dovrà essere costretta, in conformità di quanto dispone l'articolo 18 dell'anzicitato regolamento, all'intiero pagamento del suo debito per mezzo dell'azione civile.

Digitized by Google

Riuscendo infruttuoso un simile procedimento, gli atti intervenuti si rimetteranno in originale al Ministero unitamente ad un estratto autentico del corrispondente conto di massa del Graduato o Guardia debitrice.

Qualora, poi, si riconosca preventivamente che il tentare le vie giuridiche sarebbe cosa affatto vana, per essere ben notoria l'indigenza del debitore, si soprassederà di provocare gli atti giudiziari, onde non sottostare inutilmente a spese gravose, ed allora, assieme al detto estratto del conto di massa, si farà tenere al Ministero un certificato, da rilasciarsi dal Sindaco del luogo in cui risiede il Graduato o Guardia debitrice, il quale comprovi l'assoluta miserabilità della medesima.

Ricevuti gli uni o gli altri di quei documenti, questo Ministero riconoscerà la non realizzazione dei corrispondenti debiti di massa, e l'ammontare dei medesimi verrà poi da esso considerato come un'attività inesigibile della speciale amministrazione che ne rimane creditrice, sino a tanto che quei debiti non vengano ad essere coperti dalle economie che possano verificarsi nella gestione generale dei fondi di massa di quell'istessa amministrazione.

Consimile procedimento verrà del pari in tutto seguito allorquando si verifichi il caso di qualche Graduato o Guardia trapassata con debito di massa verso la rispettiva cassa speciale d'amministrazione, al pagamento del qual debito dovrà giuridicamente venire astretto chi dalla legge vi rimanga chiamato.

Il Ministero non stima inopportuno di raccomandare nella presente occasione ai signori Prefetti la più attenta vigilanza acciocchè i debiti di massa delle Guardie di pubblica sicurezza non vengano mai ad ascendere, per quanto è possibile, a somme rilevanti, e di richiamare alla loro attenzione la circolare che sull'oggetto fu emanata il 15 gennaio 1863, n. 16:

I signori Prefetti sono pregati d'accusare ricevimento di questa circolare, che vorranno tosto diramare ai dipendenti signori Questori e Delegati Centrali, investiti della qualità di cassieri amministratori risponsabili dei fondi di massa del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 4 febbraio 1864, n. 1654. — Convocazione del Collegio elettorale di Città S. Angelo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 Febbraio 1863 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 3 febbraio corrente, col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Città Sant'Angelo, n. 10;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Città Sant'Angelo, n. 10 è convocato pel giorno 14 febbraio corr. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 10 gennaio 1864, n. 1629. — Inscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di due milioni e duecento ventisei mila lire a favore della Compagnia delle strade ferrate Vittorio Emanuele.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge 25 agosto 1863, n. 1440, che approva la Convenzione in data 9 luglio stesso anno, per la cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele, Sezione Ticino, per parte della Società concessionaria della medesima, e per la concessione alla Società stessa della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate Calabro-Sicule;

Ritenuto che per l'art. 4 della suaccennata legge, in corrispettivo della ferrovia, denominata del Ticino, è stata autorizzata la inscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita 5 p. % di L. 2,226,000 con decorrenza dal 1 luglio 1863, ma con dichiarazione che essa andrà a favore della Società dall'epoca stabilita all'art. 10 della Convenzione, cioè dal giorno in cui il Governo abbia preso possesso della strada;

Che la regolare cessione essendo avvenuta col giorno 1 ottobre 1863, dallo stesso giorno deve decorrere il godimento della rendita a favore della Società;

Che per le norme vigenti sul Debito pubblico le inscrizioni di rendita devono farsi colla decorrenza del semestre in corso;

Che infine in forza del succitato articolo 4 della legge deve essere presa ipoteca nell'interesse dello Stato sui certificati della rendita suavvertita all'effetto degli obblighi imposti dalla mentovata Convenzione alla Società suddetta;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Direzione Generale del Debito pubblico inscriverà sul Gran Libro, al consolidato 5 p. %, una rendita di lire *due milioni duecento ventiseimila* con decorrenza dal 1 gennaio 1864 a favore della Compagnia delle strade ferrate Vittorio Emanuele.

Art. 2. Il relativo certificato di rendita sarà vincolato a favore del Governo per l'effetto degli obblighi assunti dalla surripetuta Società nella Convenzione approvata colla legge 25 agosto 1863, n. 1440.

Digitized by Google

Art. 3. L'Amministrazione del Debito pubblico provvederà con mandato a parte al pagamento degli interessi sulla rendita suddetta pel trimestre dal 1 ottobre al 31 dicembre 1863.

Art. 4. Pel servizio di detta rendita è fatta sulla Tesoreria Centrale del Regno, cominciando dal 1 gennaio 1864, l'annua assegnazione di lire *due milioni duecento ventiscimila.*

Dalla stessa Tesoreria Centrale saranno altresì somministrati i fondi occorrenti pel pagamento del trimestre di cui al precedente articolo 3.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge 24 gennaio 1864, n. 1650. — Autorizzazione di spesa straordinaria per eseguire i lavori più urgenti di ristorazione del porto di Brindisi.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di sei milioni di lire per eseguire i lavori più urgenti di ristorazione del porto di Brindisi.

Art. 2. Questa somma verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici in apposito capitolo sotto la designazione *Ristaurazione del porto di Brindisi*, e sarà ripartita dal 1864 al 1869 *inclusive* in ragione di 1,000,000 di lire annue.

Art. 3. Le spese per studi, per direzione e sorveglianza dei lavori saranno prelevate sui fondi assegnati dal precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 24 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. 1651. — Istituzione di una Succursale della Banca Nazionale nella città di Carrara.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione del Consiglio Superiore della Banca Nazionale presa nell'adunanza del 17 novembre 1863;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Digitized by Google

Art. 1. È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale nella città di Carrara in conformità della citata deliberazione.

Art. 2. Detta Succursale sarà retta secondo il disposto degli Statuti della Banca approvati col Nostro Decreto del 1 ottobre 1859.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 18 gennaio 1864, n. 1652. — Nuova denominazione del Comune di Montaldo (Porto Maurizio).

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 26 ottobre 1862, n. 942, con cui venne autorizzato il Comune di Montaldo (Porto Maurizio) ad assumere la denominazione di Montaldo Ligure;

Viste le deliberazioni di quel Consiglio comunale in data 10 agosto 1862 e 27 dicembre 1863,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Montaldo (Porto Maurizio) è autorizzato ad assumere la denominazione di *Montalto Ligure* a vece di quella di Montaldo Ligure, approvato col precitato Nostro Decreto del 26 ottobre 1862, n. 942.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 18 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 8 febbraio 1864, n. 16, ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori delle Carceri giudiziarie. — Contabilità degli agenti di custodia.

A termini del disposto dall'art. 69 del Regolamento carcerario 27 gennaio 1861 e delle circolari 13 marzo 1862 n. 21 e 30 giugno successivo n. 59 le autorità dirigenti le carceri giudiziarie devono allo spirare di ciascun semestre rassegnare a questo Ministero il conto del fondo delle ritenzioni mensili fatte sulle paghe degli agenti di custodia, altro conto separato del fondo di massa perduto dalli stessi agenti a norma dell'articolo 70 del succitato Regolamento e finalmente quello delle ritenzioni operate per punizioni incorse dai medesimi, costituenti quest'ultime due partite un prodotto eventuale da versarsi nelle casse dello Stato.

Se dalla generalità, non da tutte però le cennate autorità ebbe finora ad adempirsi

Digitized by Google

a cotale incumbente, e quindi mentre interessa al Ministero di aver sempre in evidenza le risultanze di quella speciale contabilità, lo scrivente si trova in obbligo di instare colla presente, perchè da quelli uffici dai quali non siasi peranco curata la trasmissione dei discorsi quadri la si voglia effettuare senz'altro ritardo, e con avvertenza che la uguale sollecitudine vorrà pure essere usata per le successive trasmissioni da farsi alla scadenza di ciascun semestre.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. 1630. — Delegazione ai Prefetti di permettere la rappresentazione delle produzioni teatrali.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Veduto l'attuale ordinamento dell'Ufficio centrale di revisione teatrale e degli Uffici speciali esistenti a questo oggetto in Napoli, Firenze e Palermo;

Volendo ordinare questo servizio in modo uniforme e tale che assicuri la tutela dei principii d'ordine pubblico ed insieme degl'interessi degli autori ed artisti drammatici;

Visto l'articolo 65 della legge in data del 13 novembre 1859, n. 3720, sulla Pubblica Sicurezza; e l'art. 50 del Regolamento emanato il dì 8 gennaio 1860 per la esecuzione di detta legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A far tempo dal 1 gennaio 1864 è delegata ai Prefetti la facoltà di permettere la rappresentazione di qualsivoglia produzione teatrale nei limiti delle rispettive Provincie.

Art. 2. Al Ministero dell'Interno è riservato di pronunziare definitivamente su tale materia quando vi sia ricorso dalle decisioni dei Prefetti.

Art. 3. Le Prefetture trasmetteranno i ricorsi di cui all'articolo precedente al detto Ministero insieme alla composizione della quale si tratta e ad una motivata relazione.

Art. 4. Alla fine d'ogni trimestre i Prefetti trasmetteranno al Ministero dell'Interno distinti elenchi delle produzioni teatrali proibite, e delle permesse, con modificazioni o senza.

Art. 5. Dal 1 gennaio 1864 sono soppressi gli Uffici speciali di censura teatrale esistenti a Napoli, Firenze e Palermo.

Con altro Nostro Decreto sarà provveduto alla destinazione del Personale componente i detti Uffici.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

Legge 28 gennaio 1864, n. 1653. — È ordinata la riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le carceri giudiziarie saranno ridotte e costruite secondo il sistema cellulare: i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri, ed occuperanno locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro tanto di giorno che di notte.

Sarà provveduto al passeggio all'aria libera dei detenuti in locali ove questi siano egualmente segregati gli uni dagli altri.

Art. 2. La riduzione e ricostruzione delle carceri giudiziarie si eseguirà, salvo le eccezioni che potessero essere suggerite da necessità ed urgenza, a cominciare da quelle dei capoluoghi ove hanno sede le Corti d'Appello o di Assisie, e venendo in seguito a quelle dei capoluoghi di circondarii giudiziarii, nell'ordine determinato dal numero medio dei detenuti che esse debbono contenere.

Art. 3. È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'Interno della spesa di cinquecento mila lire, sull'esercizio 1863, e di un milione di lire sull'esercizio 1864, la quale verrà inscritta in apposito capitolo intitolato: — *Costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.*

Art. 4. Nel primo mese di ogni sessione il Governo presenterà al Parlamento una relazione sull'impiego di questi fondi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero Interni, in data 10 febbraio 1864, n. 20, ai Prefetti. — Perchè alle rendite depositate si uniscono le cedole del semestre in corso.

L'articolo 55 del Regolamento 25 agosto 1863, n. 1444, sulle Casse dei Depositi e Prestiti dispone, che gli effetti pubblici che si depositano a titolo di cauzione, quando siano al *portatore*, debbano essere corredati delle relative cedole semestrali, compresa quella del semestre in corso. E però, avendo la Corte dei Conti segnalato a questo Ministero qualche caso di infrazione alle accennate disposizioni, credesi in debito il sottoscritto di pregare i signori Prefetti acciò richiamino le Autorità amministrative, che siano delegate alla stipulazione di contratti con cauzione nell'interesse dello Stato, ad osservare strettamente il disposto dell'art. 55 del Regolamento sopraccennato vietando di staccarsi dai titoli al portatore, che si depositano per cauzione, le cedole semestrali.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

R. Decreto 28 gennaio 1864, n. 1655. — Creazione di due nuovi Reggimenti di Cavalleria.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1864 –

Relazione a S. M.

Sire,

Nello scopo di preparare poco per volta gli elementi necessari per la creazione di due nuovi Reggimenti di Cavalleria onde avvicinare la forza di questa alla giusta proporzione colle altre Armi dell'Esercito la M. V. degnavasi sanzionare con Decreto del 28 maggio scorso la formazione di dieci Squadroni provvisorii presso altrettanti Reggimenti di Cavalleria leggera, e con altro Decreto del 29 ottobre p. p. la creazione di due nuovi Depositi di Cavalleria denominati *Lancieri di Foggia* e *Cavalleggeri di Caserta*.

Ora con siffatti elementi, e nel riflesso che gli uomini provenienti dal Treno d'Armata, dalla Fanteria e dai Bersaglieri si trovano sufficientemente istrutti da poter fin d'ora prestare servizio presso gli Squadroni attivi, il Riferente è d'avviso che si possa senza più addivenire alla formazione dei progettati due nuovi Reggimenti di Cavalleria leggera.

Nella lusinga che questa proposta sia per incontrare l'approvazione della M. V., il Riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta sua firma l'unito schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 28 maggio 1863, con cui vennero creati dieci Squadroni provisorii presso altrettanti Reggimenti di Cavalleria leggera;

Visto l'altro Decreto del 29 ottobre stesso anno relativo all'istituzione di due Depositi di Cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono creati due nuovi Reggimenti di Cavalleria, uno cioè di Lancieri che prenderà il nome di *Lanceri di Foggia*, ed uno di Cavalleggeri che assumerà il nome di *Cavalleggeri di Caserta*, composti di uno Stato Maggiore e sei Squadroni attivi, oltre al rispettivo Deposito col personale stabilito dagli specchi di formazione (nn. 1 e 2) annessi al R. Decreto 24 gennaio 1861, e cogli aumenti approvati con Decreto in data d'oggi.

Art. 2. La divisa ed il corredo dei sopradetti Reggimenti saranno quelli stabiliti per gli esistenti Reggimenti di Cavalleria leggera; se non che:

a) I Lancieri di Foggia avranno la goletta ed i paramani in velluto nero con filettature di colore scarlato, il kepy ed i cordoni scarlati, sì e come venne stabilito pel Deposito dello stesso nome istituito col citato Decreto del 29 ottobre 1863, il quale costituirà il Deposito dell'ora detto Reggimento;

b) I Cavalleggeri di Caserta avranno le mostre alla goletta, il kepy, i cordoni e le filettature di colore scarlatto, il tutto conforme a quanto venne stabilito pel Deposito dello stesso nome creato col testè citato Decreto, il quale diverrà Deposito di quest'ultimo Reggimento.

Digitized by Google

Art. 3. Speciali istruzioni del Nostro Ministro della Guerra indicheranno il modo a seguirsi per la composizione dei detti due nuovi Reggimenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 28 gennaio 1864, n. 1656. — È aumentato lo Stato Maggiore d'ogni Deposito reggimentale di Cavalleria.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1864 -

Relazione a Sua Maestà.

Sire,

L'esperienza ha dimostrato come il Direttore dei conti d'un Reggimento di Cavalleria non possa convenientemente dar passo alla moltiplicità dei lavori dipendenti dalla sua carica ed in pari tempo a quelli che derivano dalla tenuta dei Ruoli Matricolari degli uomini e dei cavalli, col solo personale che gli è assegnato dallo specchio n. 2 annesso al R. Decreto 24 gennaio 1861.

All'oggetto pertanto di ovviare agli inconvenienti che potrebbero nascere per siffatta cagione sarebbe necessario che, analogamente a quanto è stabilito per la Fanteria, l'Artiglieria ed il Treno, lo Stato Maggiore d'ogni Deposito di Cavalleria venisse aumentato di un Uffiziale di matricola, al quale verrebbero affidati i lavori relativi alla medesima.

Sarebbe altresì utile al buon andamento del servizio e della disciplina che venisse aumentato ai suddetti Depositi un Furiere maggiore con incarico di attendere alla contabilità dello Stato Maggiore dei medesimi ed alla tenuta dei vari Registri prescritti dall'articolo 90 del Regolamento di disciplina.

Ove le suenunciate proposte siano per incontrare la Sovrana Vostra approvazione, il Riferente ha l'onore di pregarla perchè voglia rivestire dell'Augusta Sua firma l'unito schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Decreto del 24 gennaio 1861 relativo al riordinamento dell'Arma di Cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Lo Stato maggiore d'ogni Deposito Reggimentale di Cavalleria è aumentato di:

Un Uffiziale di Matricola (subalterno) e di un Furiere Maggiore.

Art. 2. Lo specchio n. 2 annesso al citato Nostro Decreto del 24 gennaio 1861 è perciò modificato nel modo espresso all'articolo precedente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Digitized by Google

Circolare del Ministero Interni, in data 13 febbraio 1864, n. 18, ai Prefetti. — Sunto di deliberazioni comunali concernenti prestiti passivi.

Questo Ministero desidera di avere al più presto dalle singole Prefetture un elenco di tutti i prestiti deliberati dai Comuni e debitamente approvati dall'Autorità competente nello scorso anno 1863 ed incontrati sia verso privati, sia verso Casse Pubbliche per erogarne il provento in opere stradali.

Codesta Prefettura faccia di compilare al più presto il detto elenco e accusi intanto al sottoscritto ricevuta della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Legge 31 gennaio 1864, n. 1657. — Applicazione a tutto il Regno della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno.

Art. 2. I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concedute dai cessati Governo Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle Provincie ove furono concessi, semprechè a cura degl'interessati vengano inscritti all'ufficio delle privative presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente e senza che sieno dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concesso e sino al suo legale annullamento.

Art. 3. In niun caso la durata dei brevetti e privilegi enunciati nell'articolo precedente potrà eccedere 15 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4. Le privative inscritte in conformità all'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859, potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire quaranta da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti, e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per la validità e per la conservazione dei privilegi industriali dell'anzidetta legge del 1859.

Art. 5. Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine

Digitized by Google

di mesi due dalla pubblicazione della presente legge per essere estese a tutto il Regno, e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la domanda sarà limitata a quelle Provincie in cui quella privativa non esiste.

Le domande di attestati completivi di prolungamento e di riduzione di privative esistenti saranno regolate secondo la legge medesima.

Art. 6. Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, non che i tre ultimi paragrafi dell'art. 78, e l'ultimo paragrafo dell'art. 79 della ripetuta legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Legge 7 febbraio 1864, n. 1661. — Disposizioni per la repressione del brigantaggio.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Fino al 30 aprile 1864 nelle provincie napolitane infestate dal brigantaggio e che saranno dichiarate tali con Decreto Reale, avranno vigore le disposizioni seguenti:

Art. 2. I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale, vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, i loro complici e ricettatori saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte seconda del Codice penale militare e con la procedura ivi determinata; ammessi però alla difesa degli accusati anche i patrocinanti non militari.

Art. 3. I colpevoli del suddetto reato i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

A coloro che non oppongono resistenza sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti il *maximum* dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati.

Art. 4. Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera saranno puniti colla pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, la quale potrà essere ridotta da uno a quattro gradi concorrendovi circostanze attenuanti.

Digitized by Google

Questi potranno ricorrere in nullità presso il tribunale supremo di guerra a causa d'incompetenza per ragione di materia nella forma tracciata dagli articoli 508 e seguenti del Codice penale militare.

Il ricorso è ammessibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna.

Art. 5. Agli individui contemplati nei due articoli precedenti che si costituiranno volontariamente, sarà accordata la diminuzione d'un grado di pena.

Art. 6. Il Governo del Re avrà facoltà d'istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali, bassi-ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.

I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo il quale sarà a carico dello Stato.

Art. 7. Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

Il Ministro della Guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

Art. 8. La disposizione dell'articolo precedente sarà estensibile a quelli tra gli impiegati civili che riportassero ferite o mutilazioni, o incontrassero la morte in servizio per la repressione del brigantaggio.

Il Ministro dell'Interno, con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo a tali pensioni.

Art. 9. Avranno pur vigore le disposizioni seguenti sino al 30 aprile 1864 in quelle tra le provincie napolitane e siciliane che venissero designate con Decreto Reale.

Art. 10. Il Governo avrà facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di due anni, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonchè ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere conforme di una Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale di Circondario del capoluogo della Provincia, del Regio Procuratore presso il Tribunale medesimo e di due Consiglieri provinciali scelti dai primi tre.

La Giunta dovrà assumere le informazioni opportune, sentire personalmente i denunziati, e potrà sola ordinarne preventivamente l'arresto per gli effetti di questo articolo mediante deliberazione sommariamente motivata.

Art. 11. Gl'individui di cui nel precedente articolo, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica sicurezza per la durata del domicilio coatto.

Quando essi siano trovati fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena del carcere per un tempo non maggiore di quello che mancasse al compimento della durata del domicilio coatto.

Questa pena sarà pronunciata dal tribunale del circondario nel quale è compreso il Comune assegnato per domicilio coatto.

Art. 12. In aumento del capitolo 9 del bilancio straordinario del Mini-

Digitized by Google

stero dell'Interno per il 1864 è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all'esecuzione della presente legge.

Art. 13. È abrogata la legge del 15 agosto 1863, n. 1409.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 7 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI - A. DELLA ROVERE - G. PISANELLI.

R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1662. — Provincie dichiarate infestate dal brigantaggio.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto la legge del 7 corrente mese, n. 1661;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno, e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La dichiarazione di che all'art. 1 della Legge suddetta è fatta per le provincie di Abruzzo Citeriore, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II^{a}, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Terra di Lavoro, e per i circondari di Avezzano e Solmona nella provincia di Abruzzo Ulteriore II^{0}, d'Isernia nella provincia di Molise, di Bovino nella provincia di Capitanata, di Barletta ed Altamura nella provincia di Terra di Bari e di Taranto nella provincia di Terra d'Otranto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI - A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1663. — È approvato il regolamento per la formazione di squadre d'uomini a piedi ed a cavallo per la repressione del brigantaggio.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 6 della legge del 7 corrente, n. 1661;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Per l'esecuzione dell'art. 6 della Legge suddetta è approvato l'annesso regolamento vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Regolamento per la formazione di squadre d'uomini a piedi ed a cavallo per la repressione del brigantaggio.

Art. 1. Occorrendo in qualche provincia del Regno valersi della facoltà conceduta al Governo dall'art. 6 della Legge 7 febbraio 1864, n. 1661, per la repressione del brigantaggio, il Ministro dell'Interno su richiesta del Prefetto, il quale sentirà il Comandante della zona, potrà decretare l'impiego di squadre di uomini a piedi od a cavallo che volontariamente si offrono ad un tale servizio.

Art. 2. La forza di una squadra non potrà eccedere i trenta uomini nè essere inferiore a dieci.

Art. 3. Le squadre saranno date in sussidio alla forza delle stazioni dei Carabinieri e poste sotto l'immediata dipendenza del Comandante la stazione.

Però tra gli uomini della squadra potrà essere nominato un sergente e per ogni dieci uomini un caporale.

La nomina di detti graduati spetta al Prefetto.

Art. 4. Le condizioni di ammessione nelle squadre sono le seguenti:

1. Età dagli anni 18 ai 35; - 2. Costituzione sana e robusta; - 3. Fede di perquisizione netta da condanna per crimini o delitti; - 4. Attestato di buona condotta dell'Autorità municipale e dei R. Carabinieri.

Saranno però prescelti di preferenza i guardiani, i cacciatori, i guardaboschi e pastori.

Sull'avviso favorevole del Comandante dell'Arma dei R. Carabinieri potranno essere ammessi individui al disopra di trentacinque anni.

Art. 5. La ferma non potrà essere maggiore di 3 mesi.

Art. 6. Ogni individuo che fa parte d'una squadra a piedi godrà per diaria L. 0 73 e soprasoldo L. 1 27 e così in totale L. 2.

Il sergente avrà di più L. 0 75 ed il caporale L. 0 25, nè avranno altre competenze.

Gl'individui che fanno parte delle squadre a cavallo avranno per diaria L. 0 73 e per soprassoldo L. 4 27 e così in totale L. 5 al giorno.

Il sergente avrà di più cent. 75 e cent. 25 il caporale, nè avranno altre competenze nè per sè, nè per i cavalli.

Art. 7. Gli uomini a cavallo devono provvedersi i cavalli e mantenerli a loro spese.

Se la razione di foraggio è data in natura per cura dei Municipii, sarà calcolata una lira.

Art. 8. Ciascun uomo ha dritto a queste competenze dal giorno che contrae la ferma, sino a quello in cui la ferma cessa.

Digitized by Google

Art. 9. Le paghe sono corrisposte posticipatamente per ogni decade.

Art. 10. Il Comandante dell' Arma dei Carabinieri R. del circondario presenterà al Prefetto o Sotto-Prefetto, il giorno primo d'ogni decade, lo stato nominativo da lui vidimato degl'individui, coll'indicazione della stazione e distaccamento militare a cui sono assegnati e delle giornate di presenza alla cui paga han dritto.

I Prefetti sul credito loro aperto per tale effetto porranno a disposizione dei Sotto-Prefetti i fondi necessari per eseguire le paghe a tempo debito.

I Sotto-Prefetti regolano mensilmente i conti col Prefetto.

Art. 11. Per gli alloggi delle squadre si osserverà il disposto dai veglianti regolamenti sugli alloggi militari.

Art. 12. Gli uomini infermi saranno ricoverati negli ospedali civili a richiesta del Comandante la stazione dei Carabinieri R. o del distaccamento a cui è addetta la squadra.

Le giornate di presenza all' ospedale sono pagate sul loro soldo, gli uomini a cavallo solamente avran dritto alla rimanenza.

Art. 13. Il vestire degli uomini, così a piedi come a cavallo, è a loro spese e sarà uniforme per tutte le squadre della Provincia e determinato dal Prefetto, il quale curerà di renderlo comodo e di tenue spesa, secondando le abitudini ed i costumi del paese.

I distintivi del grado di sergente o caporale saranno simili a quelli dei bersaglieri.

Art. 14. L' armamento è il seguente:

Un fucile con baionetta; - Giberna con cinturino.

Gli uomini a cavallo si muniranno di sciabola a loro spese.

Art. 15. Le munizioni saranno provviste dal Governo per cura dei Prefetti.

Art. 16. Gli uomini appartenenti alle squadre così formate in conseguenza dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1864, saranno, in quanto alla disciplina, sottoposti ai regolamenti militari.

Essi debbono ubbidienza e subordinazione ai graduati dell'Arma dei R. Carabinieri ed ai Comandanti della milizia regolare sotto cui si trovano.

Le mancanze alla disciplina saranno punite dal Comandante la Luogotenenza dell'arma o dall' Ufficiale militare cogli arresti.

Sulla proposta dello stesso Comandante potranno anche dal Prefetto o Sotto-Prefetto essere punite colla perdita del soprassoldo per un tempo da due a dieci giorni, o col licenziamento immediato.

Art. 17. Gli uomini arruolati a norma del presente hanno diritto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio, secondo il disposto dell'art. 7 della Legge 7 febbraio 1864, n. 1661.

Art. 18. Lo scioglimento delle squadre avrà luogo per Decreto del Ministro dell'interno. Però in caso d'urgenza il Prefetto stesso potrà ordinarlo riferendone al Ministro.

Torino, addì 11 febbraio 1864.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno, U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1664. — Provincie nelle quali devono aver vigore le disposizioni dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1864, n. 1661.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 9 della legge del 7 corrente, n. 1661;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 9 della suddetta legge avranno vigore nelle provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 2.°, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore 2.ª, Caltanissetta, Capitanata, Catania, Girgenti, Messina, Molise, Napoli, Palermo, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Terra di Bari, Terra di Lavoro, Terra d'Otranto, Trapani.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1665. — È approvato il regolamento pel domicilio coatto per gli oziosi, vagabondi, camorristi, ecc.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 10 della legge del 7 febbraio 1864;
Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'esecuzione dell'art. 10 della Legge del 7 febbraio 1864 è approvato l'annesso Regolamento vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 della Legge 7 febbraio 1864, n. 1661.

PARTE PRIMA.

Designazione ed invio al luogo del domicilio coatto.

Art. 1. Gli oziosi, vagabondi, le persone sospette, i camorristi e sospetti manutengoli colpiti, a termini dell'art. 10 della Legge 7 febbraio 1864, dal provvedimento del domicilio coatto, saranno inviati nei luoghi designati dal Ministero dell'Interno.

Digitized by Google

Art. 2. Il parere della Giunta che a termini del suddetto articolo di legge dichiara applicabile ad un individuo la misura del domicilio coatto sarà trasmesso al Ministero dell' Interno.

Saranno a corredo di questo parere documenti constatanti:

a) Il nome, il cognome, l'età, la patria, la condizione di famiglia, la professione dell' individuo, ed i mezzi di sussistenza che egli abbia, o che rimangano alla sua famiglia; – *b*) La classe alla quale è annoverato secondo le designazioni fatte dal succitato art. 10 della Legge, vale a dire se riconosciuto come ozioso, o vagabondo, o persona sospetta, o camorrista, o sospetto manutengolo; – *c*) Le fedi di perquisizione.

Art. 3. Il Ministero dell'Interno, a seconda delle risultanze di questi documenti, determina il luogo in cui l'individuo deve soggiacere al domicilio coatto.

Art. 4. La sua traduzione al luogo fissatogli per domicilio in conformità dell'art. 3, sarà dal Prefetto della Provincia, in conseguenza degli ordini ricevuti dal Ministero dell'Interno, affidata alla forza pubblica.

Art. 5. Il Prefetto curerà che il trasporto al luogo designato abbia, per quanto è possibile, effetto simultaneamente per parecchi individui.

Provvederà però sempre che il trasporto segua in modo sicuro e tale da evitare qualunque tentativo o pericolo di evasione.

Art. 6. Alla forza pubblica incaricata dell'accompagnamento sarà rimesso un estratto dei documenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7. Essa presenterà all'Autorità locale incaricata dal Governo di riceverli tanto gli individui posti in traduzione, quanto i documenti accennati nell'articolo precedente.

Art. 8. L' Autorità suaccennata lascia ricevuta alla forza pubblica sia degl' individui che dei documenti che li riguardano, e dà immediatamente al Ministero dell'Interno diretta e nominale partecipazione degli individui giunti al luogo del domicilio coatto.

Art. 9. La ricevuta di che all'articolo precedente sarà dalla forza consegnata al Prefetto dal quale emanò l'ordine della traduzione.

Art. 10. Ciaschedun ufficio di Prefettura da cui muove la proposta del domicilio coatto terrà apposito registro nel quale dovrà risultare:

a) Del nome, cognome, patria, professione, età, condizione di famiglia d'ogni individuo contro il quale fu determinato il domicilio coatto; – *b*) La data della decisione della Giunta che pronunciò il parere, col nome dei costituenti la Giunta stessa; – *c*) Il genere d'imputazione fatta secondo la classificazione apparente dall'art. 10; – *d*) La data della determinazione ministeriale, ed il luogo dal Ministero fissato per la dimora coatta; – *e*) La data della consegna per la traduzione; – *f*) La data della ricevuta dell'individuo, e dei documenti rilasciati dall'Autorità in conformità dell' art. 8 di questo Relamento.

PARTE SECONDA.

Polizia, disciplina ed alloggi.

Art. 11. L'individuo cui è assegnato il domicilio coatto rimane libero sotto l'osservanza delle seguenti discipline:

Art. 12. La sorveglianza degli individui cui è assegnato il domicilio coatto sarà affidata agli Uffiziali di P. S. che saranno di ciò incaricati.

Il Governo provvederà a che il Delegato od altro Uffiziale acciò prescelto abbia a sua disposizione una sufficiente forza pubblica.

Digitized by Google

Art. 13. Questi Uffiziali di P. S. corrisponderanno col Ministero dell'Interno per l'intermediario dei loro superiori diretti, Sotto-Prefetti e Prefetti; e per la somministrazione dei fondi occorrenti si rivolgeranno a quelle Autorità cui il Ministero crederà di dovere a tale oggetto aprire crediti speciali.

Art. 14. Allorachè l'individuo che deve sottostare al domicilio coatto è dalla forza pubblica presentato all'Autorità di cui all'articolo precedente, la medesima, colla scorta dei documenti che l'accompagnano, fa le volute annotazioni nell'apposito registro per guisa che ne emergano tutte le risultanze di cui all'art. 10.

Lo munisce quindi di un estratto del presente Regolamento dal quale risultino gli obblighi a cui rimane sottoposto, e le sanzioni nelle quali incorre contravvenendovi.

Lo diffida della sorveglianza alla quale è sottoposto, lo ammonisce a procacciarsi utile e stabile occupazione, e gli aggiunge di dichiarare fra dieci giorni l'occupazione alla quale intende darsi, e la località scelta a sua abitazione.

Art. 15. L'Ufficiale di P. S. può provvedere a che il domiciliato coatto sia ricoverato nelle caserme od altro luogo adatto, temporariamente od in modo permanente, senza o mediante pagamento.

Art. 16. Sarà ricoverato provvisoriamente nel modo anzidetto colui che immediatamente al suo arrivo non è in grado di rinvenire per sè in altra guisa un alloggio.

Art. 17. Se giustifica il suo stato di assoluta povertà, l'alloggio può essergli accordato in modo permanente.

Art. 18. L'alloggio temporario o permanente sarà concesso mediante corrisponsione d'indennità non eccedente i venti centesimi al giorno anche a coloro che si trovino provvisti di mezzi per procacciarselo, e che ne ritraggano sufficienti dal proprio lavoro quando essi non trovino assolutamente modo di ricovero in case particolari. — Mediante il pagamento di questa indennità lo individuo avrà diritto alla somministrazione degli oggetti di sdraio conformi a quelli accordati agl'individui alloggiati gratuitamente.

Art. 19. Gli Ufficiali di P. S. cureranno d'impedire ogni abuso su questo proposito.

Art. 20. I domiciliati coatti dopo l'ammessione alla vita libera nel luogo loro assegnato, non potranno assentarsi da quello, nè oltrepassare i limiti che saranno fissati nel luogo medesimo dall'Ufficiale di P. S. d'accordo col Comandante la piazza o la guarnigione militare ivi stanziata.

Art. 21. Non potranno del pari esercitare il mestiere di barcaiuolo nè valersi di barche per qualsiasi ragione.

Art. 22. Dovranno far constare della loro presenza quante volte lo richieda l'Ufficiale di P. S. e nel modo che sarà dallo stesso prescritto.

Art. 23. È vietato ai medesimi di vagare dopo un'ora di notte. Coloro che dovessero star fuori di casa oltre quell'ora per ragione di negozio, di traffico, di lavoro o di occupazione dovranno riportarne l'autorizzazione scritta dall'Ufficiale di P. S.

Art. 24. L'Ufficiale di P. S., di concerto col Sindaco locale, prenderà le particolari misure necessarie a garantire l'ordine e la pubblica sicurezza senza danneggiare la libertà degli altri abitanti del luogo. Egli concerterà del pari col Sindaco e col Comandante della piazza o guarnigione le consegne da farsi per iscritto alla forza armata per impedire le evasioni dei domiciliati coatti senza danneggiare egualmente la libertà degli altri abitanti del luogo.

Art. 25. Se l'individuo soggetto al domicilio coatto è capo di famiglia, gl'individui

Digitized by Google

della famiglia, che ne dipendono, ossia il coniuge ed i figli, saranno autorizzati a recarsi presso di lui, qualora giustifichino avere i mezzi pel viaggio e per la propria sussistenza, e qualora non vi ostino ragioni di polizia.

Art. 26. Saranno titoli a speciali riguardi verso i soggetti a domicilio coatto l'attività al lavoro, la frequenza alle scuole che fossero instituite nel luogo e la condotta regolare.

Art. 27. Le prescrizioni degli articoli 112 e 113 della Legge di P. S. 13 novembre 1859, ed alla evenienza quelle dell'art. 12 del Regolamento toscano di polizia del 22 ottobre 1849, pelle Provincie toscane, sono applicabili agl'individui soggetti al domicilio coatto.

Art. 28. Le trasgressioni a queste prescrizioni saranno punite a tenore della stessa Legge e Regolamento.

Art. 29. La decorrenza del domicilio coatto comincia dal dì in cui l'individuo fu consegnato dalla forza pubblica all'Autorità competente.

Art. 30. Se l'individuo sia chiamato a comparire dinanzi a qualunque Giudice o Tribunale fuori del luogo del domicilio coatto, vi sarà tradotto dalla pubblica forza, e depositato nelle pubbliche carceri.

Cessata la causa per cui fu chiamato, sarà restituito nello stesso modo al luogo del domicilio coatto.

Art. 31. Il tempo passato in carcere per qualsiasi titolo non è computato in quello del domicilio coatto.

Art. 32. Saranno rassegnate al Ministero dell'Interno le domande per cambiamento di domicilio coatto quando i richiedenti giustifichino d'avere altrove assicurata stabile occupazione e presentino idonea garanzia di persona proba.

Art. 33. Allorchè l'individuo avrà compito il termine del domicilio coatto, sarà alla prima occasione inviato con foglio di via obbligatorio, e con indennità di viaggio, se ne abbisogni, al luogo nel quale avrà dichiarato voler fissare la sua residenza.

Art. 34. In caso di morte d'un individuo durante il di lui domicilio coatto si eseguiranno le leggi vigenti sullo stato civile, e se ne darà contemporaneo avviso al Ministero dell'Interno.

Art. 35. Allo scadere d'ogni trimestre sarà trasmesso dall'Ufficiale di P. S. al Ministero dell'Interno, sempre pei soliti canali gerarchici, un conto morale, economico, statistico per tutti i rami di servizio a lui affidati col presente Regolamento.

In questo resoconto dovrà specialmente ed in separate colonne porsi in vista:

a) Lo stato nominale di presenza dei domiciliati; – *b*) La condotta tenuta nel trimestre da ciascuno di loro; – *c*) Le punizioni disciplinari inflitte; – *d*) Quali e quanti abbiano, dopo il loro arrivo, trovata onesta occasione di guadagno; – *e*) In quali lavori siensi occupati, e più specialmente se agrari, industriali, ecc.; – *f*) Quali e quanti di loro approfittino della scuola che sarà instituita in ciascun centro di abitazione dei domiciliati coatti, e quale sia stato il loro profitto; – *g*) Quale sia stata la spesa giornaliera, e quale la complessiva nell'intiero trimestre per le somministrazioni fatte ai medesimi, col confronto delle spese commesse per lo stesso titolo nel precedente trimestre; – *h*) Quale sia stato il servizio di tutti i dipendenti dall'Ufficiale di Pubblica Sicurezza; – *i*) Finalmente tutte le altre osservazioni generali che si stimassero convenienti.

Digitized by Google

PARTE TERZA.

Somministrazione di sussidi.

Art. 36. Se l'individuo soggetto al domicilio coatto non si trovi per causa a lui non imputabile in grado di procacciarsi la sussistenza, il Governo potrà accordargli un giornaliero sussidio, od in natura od in danari a seconda dei casi.

Art. 37. Il sussidio sarà di preferenza accordato in generi, ossia in natura, nelle proporzioni stabilite dagli art. 277 e seguenti del Regolamento generale 27 gennaio 1861 per le carceri giudiziarie col titolo: *Vitto legale* dei detenuti, e sarà somministrato possibilmente per mezzo di appalto.

Il sussidio in contanti non potrà eccedere la misura di cent. 42. A questo sussidio in contanti potrà essere aggiunto anche il casermaggio in natura, ma non mai il vitto nè il vestiario, cui dovrà provvedersi dagli stessi domiciliati.

Art. 38. A cura del Governo saranno anche apprestati gli oggetti indispensabili di casermaggio nei casi in cui, ai termini del presente Regolamento, è accordato l'alloggio.

Art. 39. Gli articoli di casermaggio consisteranno in un saccone di tessuto ordinario, ripieno di paglia o di altra materia a seconda delle rispettive produzioni dei luoghi, e di coperta.

Art. 40. Il vestiario che diasi per sussidio in natura, consisterà in una giacchetta ed un paio pantaloni di tessuto ordinario da inverno, di qualunque specie e colore, ed un paio di scarpe, senza bisogno di uniformità, non trattandosi di veri e proprii condannati.

Art. 41. Dovendo, come è naturale, somministrarsi i sussidi di vitto e vestiario, come i pochi di contante ai soli domiciliati coatti che ne abbiano assoluto e positivo bisogno, i Delegati di P. S., saranno vigilanti a sospenderli e definitivamente ritirarli a quelli che siensi collocati in modo da poter supplire onestamente alla propria sussistenza. — E quando, sia per la condizione dei domiciliati coatti, sia per altre notizie pervenute ai Delegati di P. S., questi ultimi potessero dubitare che alcuni di essi i quali facciano domande di sussidi siano talmente provvisti in proprio, o possano avere tali soccorsi dalle loro famiglie da far di meno dei soccorsi del Governo, potranno rivolgersi officialmente alle rispettive Autorità locali per ben assicurarsi dello stato delle cose, e dietro il risultato di queste notizie negare, ove occorra, i domandati sussidi.

Art. 42. Nelle isole dove esistono pubblici ospedali i domiciliati coatti saranno ricoverati in quelli in caso di malattia. Dove non esistono ospedali ma trovasi una farmacia, i medicinali saranno acquistati in quella, a prezzi da convenirsi, a cura dei Delegati direttori. E dove non esista neppure farmacia, sarà provveduto caso per caso a cura del Ministero.

Art. 43. Potranno a cura del Governo somministrarsi anco arnesi ed utensili ai confinati bisognosi per facilitare loro l'esercizio delle rispettive industrie; ma che non avrà luogo che in forma d'imprestito, o per rivalersi del costo sui guadagni dei domiciliati quando essi preferiscano d'aquistarne la proprietà.

Art. 44. Gli Ufficiali di P. S. sono responsabili della distribuzione dei sussidi e della conservazione degli oggetti che possono servire ai medesimi, e rendono conto della loro

Digitized by Google

amministrazione secondo le particolari istruzioni del Ministero sulle norme generali di contabilità.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno, U. PERUZZI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 1 marzo 1864, Div. 8ª, n. 25, ai Prefetti. — Disposizioni circa al rilascio dei fogli di via con indennità e mezzi di trasporto.

Mediante le esplicite dichiarazioni consegnate nella circolare del 10 aprile 1863 Divisione 7ª Sez.e 2ª N. 67, e mediante le direzioni compartite riguardo alla concessione di mezzi di trasporto agli Emigrati colla circolare successiva del 22 giugno stesso anno Divis.e 8ª Sez.e 2ª N. 99, a ragione questo Ministero confidava che i molti abusi nel rilascio di fogli di via e dei mezzi di viaggio gratuiti sarebbero affatto cessati e che il danaro dello Stato non sarebbe più impiegato a fornire mezzi di viaggio, tranne che nei pochi casi preveduti dal Regolamento del 24 giugno del 1860, e quanto agli Emigrati nella citata circolare N. 99.

Questa fiducia doveva viemmeglio sorgere dopo che il Parlamento coll'autorevolissimo suo voto additava dover essere impedito nella materia ogni disordine, e notevolmente scemava i fondi proposti in bilancio.

Se non che il Ministero è oramai fatto certo che colpevoli abusi continuano a commettersi su larga scala, non solamente col concedere i mezzi di trasporto fuori dei casi ammessi dal Regolamento e circolare precitati, ma anche coll'accordarli, sulle ferrovie e piroscafi, in altre classi che la terza.

Vedendo dunque tornate inefficaci le dichiarazioni espresse nella circolare del 10 aprile N. 67, le quali non pertanto erano assai esplicite, il Ministero trascurerebbe gravemente il proprio dovere quando esitasse ad adottare altri più energici spedienti coi quali si ponga freno alla negligenza, alla corrività, od alla colpevole condiscendenza che pur troppo tuttora si lamentano e dalle quali ingiustamente rimane onerato l'Erario Pubblico.

Adotta pertanto le seguenti disposizioni:

1. I mezzi di viaggiare agli individui che ne siano affatto sprovvisti e che trovinsi nei casi determinati dalli numeri 1 e 3 dell'art. 1 del regolamento approvato col R. Decreto del 24 giugno 1860 non potranno più essere conceduti tranne che dagli uffizi di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di Questura.

I Prefetti potranno ancora specialmente autorizzare le Autorità di P. S. Mandamentali e Comunali di Frontiera ad accordare questi mezzi di viaggiare nei casi preveduti dai numeri 2 e 4 dello stesso art. 1.

2. Le Autorità incaricate del rilascio dei fogli di via nel trasmettere a norma dell'art. 8 del Regolamento 24 giugno 1860 al Prefetto la tabella modulo *C*, dovranno con apposito documento (distinto collo stesso numero d'ordine col quale ciascun individuo è notato nella tabella) constatare nel modo infra espresso la causa che diede luogo al rilascio del foglio di via cioè:

a) Se si tratta di rinviare *per misura di Sicurezza Pubblica* un individuo nel paese in cui è nato, o nel quale tiene il domicilio, il documento consisterà in una di-

Digitized by Google

chiarazione sottoscritta dall'Autorità che concede il foglio di via nella quale sia espressa *esplicitamente la causa speciale* che consiglia *per misura di sicurezza pubblica* la concessione, e notata la circostanza avere l'Autorità stessa *accertato* che l'individuo *è affatto sprovveduto di mezzi* per effettuare il viaggio a proprie spese.

b) Se abbiansi a dirigere in patria od al luogo di domicilio persone rilasciate dalle carceri o da luoghi di pena, il documento consisterà in una dichiarazione *del rilascio* sottoscritta dal Direttore del carcere o del luogo di pena, a cui l'Autorità aggiungerà altresì la dichiarazione *che la persona non può viaggiare con mezzi proprii.*

c) Se si tratti di regnicoli diretti dall'estero con indennità di via alla frontiera, il documento sarà il foglio di via ottenuto all'estero che dovrà essere per tal effetto ritirato alla persona che rientra nello Stato.

d) Quanto agli stranieri che dallo Stato sono diretti alla frontiera per restituirsi al loro paese, il documento consisterà nella copia della autorizzazione accordata per questo scopo dal Prefetto della provincia resa autentica colla firma dell'ufficiale che accorda il foglio di via.

e) Per gli stranieri poi che dall'estero debbono transitare sul territorio dello Stato per ripatriare, il documento consisterà nella copia del foglio di via del quale debbono essere stati muniti all'estero, resa autentica colla firma dell'Autorità che rilascia il foglio di via nello Stato.

f) Per i quattro casi poi formulati nella circolare del 22 giugno 1863 n. 99, nei quali le Autorità politiche sono autorizzate a concedere fogli di via con indennità o mezzi di trasporto agli emigrati politici, il documento consisterà nella dichiarazione enunciata di sopra alla lettera A, nella quale l'Autorità esprimerà in modo chiaro e preciso a quale *dei quattro motivi dalla predetta circolare ammessi* sia la concessione appoggiata.

g) Quando il trasporto gratuito sia stato autorizzato fuori dei casi provvisti dal Regolamento da questo Ministero, il documento sarà una copia autentica della disposizione Ministeriale.

3. Queste prescrizioni saranno nella loro integrità osservate e messe in esecuzione anche per la trasmessione delle tabelle modulo *F* delle quali è parola nell'articolo 13 del Regolamento del 24 giugno 1860, sia che riguardino indigenti o emigrati.

4. Su ciascun foglio di via portante indennità o mezzi di trasporto e sulle relative tessere, e così egualmente su ciascuna richiesta per passaggio gratuito in ferrovia o su piroscafi, l'Autorità che le rilascia dovrà accennare secondo le specificazioni fatte nelle suddette lettere a b c d e f g la natura del documento al quale sono appoggiate.

5. Tutte queste prescrizioni dovranno essere puntualmente praticate a datare dal 1 del venturo mese di aprile.

6. Da questa data ogni contabilità di fogli di via o mezzi di trasporto ed ogni richiesta per passaggio gratuito su ferrovie o piroscafi nella quale non sia enunciato il documento a norma del n. 4 precedente, e qualsivoglia richiesta diretta ad ottenere posti di prima o di seconda classe sulle ferrovie o sui piroscafi sarà recisamente ed inesorabilmente esclusa dal pagamento a carico dello Stato, e la relativa spesa ricadrà, occorrendo anche mediante ritenuta sugli stipendi, a carico del funzionario che l'abbia così irregolarmente rilasciata.

7. Non sarà più in nessun caso dal Ministero ammessa a pagamento a carico dello Stato qualunque richiesta per passaggio gratuito sulle ferrovie o piroscafi a favore di funzionari pubblici, e specialmente per quelli di Pubblica Sicurezza neppure per ragioni di

Digitized by Google

servizio. Separate istruzioni provvederanno circa al modo di abilitare questi funzionari di P. S. a viaggiare per ragione di servizio sulle ferrovie e sui piroscafi.

Il Ministero comunicherà la presente alla Corte dei Conti e pel di Lei mezzo agli uffizi di Riscontro; e mentre tanto da esso quanto dai signori Prefetti saranno nelle partite di contabilità che rispettivamente li riguardano, applicate con tutta severità le prescrizioni in questa contenute, il Sottoscritto si ripromette che la stessa fermezza sarà adoperata e dalla prefata R. Corte e dagli uffizi di Riscontro, avvegnachè l'interesse dello Stato ed i principii di moralità altamente richieggano che cessi assolutamente ogni abuso.

I signori Prefetti dirameranno alle Autorità dipendenti la presente di cui si unisce competente numero di copie, e ne accuseranno al Ministero ricevuta.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Legge 4 febbraio 1864, n. 1666. — Anticipazione sul Tesoro Nazionale di un milione di lire da erogarsi nella esecuzione di strade nella Provincia di Basilicata.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'anticipazione sul Tesoro Nazionale di un milione di lire da erogare nella esecuzione di strade nella provincia di Basilicata.

Questa somma verrà stanziata nel capitolo XXVII del bilancio straordinario del Ministero delle Finanze del 1864.

Art. 2. La restituzione di detta somma alle Finanze dello Stato dovrà essere operata in quattro rate uguali da ripartirsi negli esercizi del 1865-66-67 e 68.

Art. 3. Il Ministro dei Lavori pubblici sentita la Deputazione provinciale provvederà alla compilazione ed esame dei progetti, all'appalto ed all'esecuzione dei lavori stradali da eseguire colla somma stanziata nell'art. 1, e le opere compiute saranno consegnate alla Deputazione medesima nell'atto della collaudazione da eseguire nei modi determinati dai regolamenti per le opere provinciali.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 4 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA - M. MINGHETTI - U. PERUZZI.

R. Decreto 12 febbraio 1864, n. 1669. — Proroga del tempo utile pel cambio delle monete d'argento e di biglione di conio austriaco.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto Reale del 21 gennaio 1864, n. 1648;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro delle

Digitized by Google

Finanze, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 29 febbraio 1864 il tempo utile pel cambio delle monete d'argento e di biglione di conio austriaco, ferme restando le altre disposizioni del Decreto medesimo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Milano, addì 12 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI. - MANNA.

R. Decreto 24 gennaio 1864. n. 1668. — È approvato il Regolamento per l'adempimento della legge 19 luglio 1862 sul cumulo degli impieghi.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1862, che vieta agl'Impiegati dello Stato di cumulare altri impieghi, pensioni ed assegnamenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Regolamento per l'adempimento della legge 19 luglio 1862 sul cumulo degli impieghi.

Art. 1. Ogni concessione per parte del Governo di nuovo impiego, di assegno, di indennità fissa o di pensione a chi copra già un impiego o fruisca una pensione a carico dello Stato, e consti coprire un impiego presso alcuna delle Amministrazioni o dei Corpi morali indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1862, deve, nell'atto stesso con cui è fatta, venir giustificata colla citazione dell'articolo di legge che consente il cumulo e coll'indicazione del motivo di esso.

Art. 2. Ciascuno che abbia un impiego retribuito a carico dello Stato, sempre quando sia chiamato ad adempiere altre funzioni presso qualunque altra Amministrazione pubblica, siano temporanee o durature, dovrà farne immediatamente la dichiarazione al Capo immediato del servizio governativo a cui è addetto.

Il ritardo di siffatta dichiarazione di oltre un mese dalla data dell'accettazione delle nuove funzioni, e la ommissione della medesima costituiranno mancamenti disciplinari a

Digitized by Google

cui potranno essere applicate le disposizioni punitive portate dai regolamenti del rispettivo servizio.

Art. 3. La dichiarazione, di cui nell'articolo precedente, vuol essere fatta per doppio originale, di cui il Capo d'Ufficio, accertatane la verità, e fattevi all'uopo le necessarie avvertenze, ne spedirà uno al Dicastero da cui dipende l'impiegato, e l'altro alla Corte dei conti.

Art. 4. Uguale dichiarazione sarà fatta e con eguali norme, ad ogni promozione od altro mutamento di condizione dell'Impiegato che all'impiego governativo ed al relativo stipendio unisca altri emolumenti ed altre funzioni pubbliche.

Art. 5. I Capi d'Ufficio, d'Amministrazione e d'Istituti sono fatti responsabili della esattezza e della regolare spedizione di cotali dichiarazioni.

Essi sono pure tenuti in obbligo di riferire ai rispettivi Dicasteri ed alla Corte dei conti i casi di cumulo dei propri dipendenti che non fossero stati dichiarati.

Art. 6. Ricevuta la dichiarazione, di cui nei precedenti articoli, il Ministero esaminerà se il cumulo sia consentito per legge e non trovi ostacolo nella seconda parte dell'art. 3 della legge 19 luglio 1862.

Nel caso affermativo dichiarerà il *nulla osta*, ed in quello contrario prenderà i provvedimenti necessari ad impedire il cumulo.

Di questi provvedimenti, come della dichiarazione del *nulla osta* darà contezza alla Corte dei conti.

Art. 7. Entro due mesi dalla data del presente sarà da ciascun Ministero rassegnato alla medesima Corte un triplice elenco:

1. Degl'Impiegati che hanno maggiori provvisioni a norma degli articoli 15 e 16 della precitata legge 19 luglio 1862, le quali hanno a diminuire od a cessare nel caso previsto dagli stessi articoli e nel caso che i titolari di esse passino ad altro ufficio senza che il proprio sia stato soppresso;

2. Di quelli che tengono più d'un impiego a norma della prima parte dell'articolo 19 e la cui cumulazione deve cessare quando uno degli uffici coperti sia di nuova pianta;

3. Di quelli a cui è temporaneamente applicata la seconda parte dell'art. 19.

Art. 8. Sempre quando colla scorta di tali elenchi posti a raffronto dei ruoli ordinari risulti alla Corte essere il caso della riduzione o della cessazione d'un assegno o d'uno stipendio, essa si varrà delle facoltà attribuitele per promuoverla.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, M. MINGHETTI.

Legge 11 *febbraio* 1864, *n.* 1670. — *Provvedimenti relativi ai tribunali militari.*

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I Comandanti generali delle Divisioni o Sotto-Divisioni militari

Digitized by Google

sono autorizzati a designare gli Ufficiali che dovranno sedere come Presidenti o Giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei tribunali militari.

La designazione dei Giudici è fatta seguendo l'ordine dell'anzianità tra gli Ufficiali della Divisione, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare.

L'indicazione degli Ufficiali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di Corpo di distaccamento o di servizio.

Nessuno di quegli Ufficiali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati Giudici, può essere ommesso dal Comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del Comandante generale medesimo.

La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

La designazione del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per Decreto Reale, giusta l'art. 284 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti.

Art. 2. Tuttavia nelle Divisioni più numerose di truppe, e dove maggiore è il numero dei processi, potranno per Decreto R. nominarsi a Presidenti dei tribunali, e delle Commissioni d'inchiesta, Ufficiali superiori del grado prescritto dalla legge fuori dei quadri delle truppe della Divisione.

Art. 3. È in facoltà del Governo di riunire due ed anche tre Divisioni sotto uno stesso tribunale militare.

In questo caso la designazione indicata nell'art. 1 è fatta dal Comandante generale della Divisione in cui avrà sede il tribunale.

Art. 4. Il tribunale militare per giudicare un Ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'art. 292 del Codice penale militare, e l'annessa *tabella*, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli Ufficiali indicati dal n. 1 al n. 5 inclusivamente di detta tabella, il tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli Ufficiali residenti nella Divisione.

Nel caso che il numero di questi Ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli Ufficiali del grado medesimo della Divisione vicina designata dal Comandante generale del dipartimento.

L'estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato-maggiore in presenza del Generale Comandante la Divisione, e dei Comandanti le brigate stanziate nel capoluogo dove sederà il tribunale.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli Ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i Giudici sono scelti nel modo indicato dall'art. 293 del Codice penale militare.

L'Ufficiale istruttore, l'Avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta ed il Segretario del tribunale militare sedente nel capoluogo del dipartimento, ove dovrà costituirsi il tribunale militare speciale, eserciteranno presso d'esso le rispettive loro funzioni.

Art. 5. Per determinare il capoluogo dove il tribunale dovrà sedere, e

Digitized by Google

per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal capo II, titolo II, libro I, parte II del Codice penale militare.

Art. 6. L'Avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra ha la sorveglianza di tutti gli Uffiziali del pubblico ministero militare del Regno.

Gli Avvocati fiscali presso i tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo uffizio.

Art. 7. Gli Ufficiali del pubblico ministero possono essere ammoniti o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'articolo precedente.

Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sè affinchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni previo avviso dell'Avvocato generale militare.

La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno.

Art. 8. Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 9. Sino a che avrà vigore la legge 8 agosto 1863, n. 1393, nei procedimenti per accusa di diserzione, se il reato non è punibile con pena maggiore del carcere, il Giudice istruttore dovrà, sulla domanda dell'imputato non militare, accordargli la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, nei modi e secondo le disposizioni del Codice comune di procedura penale.

Dalla ordinanza del Giudice istruttore gl'imputati ed il pubblico ministero possono appellare alla Commissione d'inchiesta.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 15 febbraio 1864, n. 1673. — Proroga del tempo utile per la cessazione del corso legale delle monete coniate dai Governi stranieri all'Italia.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito col Nostro Decreto 21 gennaio p. p., n. 1647, per la cessazione del corso legale di tutte le monete d'oro, d'argento e di bi-

Digitized by Google

glione a sistema non decimale coniate da Governi stranieri all'Italia, state in addietro ammesse legalmente in circolazione nelle antiche Provincie del Regno, in quelle dell'Emilia, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e delle Due Sicilie, è prorogato al primo marzo 1864.

Dal detto giorno tali monete non saranno più accettate in pagamento nelle Casse dello Stato e potranno egualmente essere rifiutate in commercio e nelle contrattazioni private.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 15 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA. - M. MINGHETTI.

R. Decreto 24 gennaio 1864, n. 1658. — Soppressione di alcune dogane ed altre disposizioni relative all' ordinamento doganale.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Il progrediente sviluppo del commercio, natural conseguenza del ridestarsi dell'attività generale, ha recato un sensibile incremento di lavoro alle dogane specialmente in alcuni punti dello Stato.

Noterò alla M. V. la dogana di Licata la quale nel primo semestre dell'anno scorso ha fatto l'introito di L. 677,996 23, delle quali circa L. 50,000 per l'importazione.

Altrove le aprirsi di nuove comunicazioni ferroviarie ha impresso uno straordinario movimento al commercio e mutandone e modificandone la direzione ha fatto sì che dogane di poco interesse prendessero un subitaneo incremento.

Va specialmente notata fra queste la dogana di Sesto-Calende, la quale diventerà anche più importante quando la linea ferroviaria Gallarate-Milano avrà la diramazione che deve aprirsi tra breve per Varese.

In altri punti ancora lo sviluppo del traffico nelle vie legali trova inciampo dacchè la dogana del luogo manca di facoltà pel daziato delle merci che di tal guisa devono essere fatte passare da dogane lontane. Ogni maggior spesa che non trovi ragione nelle condizioni generali del mercato equivale ad un aumento di imposta. Si è infatti osservato che lo spendio causato da un giro vizioso delle merci per recarsi alla dogana contribuisce talvolta più dell' imposta stessa a generare il contrabbando.

Ciò si riscontra, per citare un esempio, a riguardo della dogana di Marsala.

Queste ed altrettali ragioni mi hanno fatta manifesta la necessità di aumentare le attribuzioni di alcune dogane e di accrescerne il personale anche del basso servizio per mettere le forze operatrici in corrispondenza coll' espansione del lavoro.

D' altro canto ulteriori e più accurati esami dimostrarono che alcune dogane possedevano attribuzioni e personale eccedenti il bisogno e che altre col vigente regime daziario non avevano più alcuna ragione di sussistere. Quindi l' opportunità di diminuire l'efficienza delle une, di sopprimere le altre.

Digitized by Google

Ispirato da siffatte considerazioni preparai lo schema di Decreto che ho ora l'onore di sottoporre alla M V. Con esso facendo ragione ai voti esternati da alcuni Corpi rappresentativi e meglio provvedendo alle esigenze del commercio e all'interesse della finanza viene portata un'altra modificazione nell'ordinamento e nell'organamento delle dogane approvati coi Reali Decreti del 16 e del 30 ottobre 1862.

Ciò non ostante ho la soddisfazione di presentare col presente provvedimento un risparmio annuo di L. 9260, risparmio reso appunto possibile dalla contemporanea riduzione nel personale di alcuni uffizi e dalla soppressione di altri.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 3 del regolamento 11 settembre 1862 che ebbe provvisoriamente forza di legge col Nostro Decreto 21 dicembre anno stesso, n. 1061;

Veduti i Nostri Decreti 16 e 30 ottobre 1862, 8 aprile e 6 settembre 1863;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sono soppresse le dogane di

Flumesino e Marano (Compartimento di Ancona); - Giovinazzo e S. Vito Polignano (id. di Bari delle Puglie); - Cattólica (id. di Bologna); - Terralba (id. di Cagliari); - Brusimpiano (id. di Como); - Cetraro (id. di Cosenza); - Tremiti (id. di Foggia); - Vernazza (id. di Genova); - Baratti (id. di Livorno); - Nizza (S. Ferdinando), Scaletta, Caronia, Spadafora e Tusa (id. di Messina); - Pastena e Lenola (id. di Napoli); - Pietra (id. di Oneglia); - Radicofani, Portiglioni e S. Giovanni delle Contee (id. di Orbetello); - Castelle e Nicotera (id. di Reggio); - Bellino e Chianale (id di Torino.

Art. 2. È istituita una Dogana di II ordine, 3ª classe a Torricella (Compartimento di Orbetello).

Art. 3. La Dogana di Nicastro (Compartimento di Reggio) è trasferta a S. Eufemia.

Art. 4. Sono ridotte:

al II ordine, 1ª classe la Dogana di Reggio (Calabria);
al II ordine, 2ª cl. la Dogana di Catanzaro (Compartimento di Reggio);
al II ordine, 3ª cl. la Dogana di Stellata (id. di Bologna);
al II ordine, 4ª cl. le Dogane di Grottamare e Porto Recanati (id. di Ancona), Ariano, Cologna e Cervia (id. di Bologna);

Art. 5. Sono elevate:

al II ordine, 1ª cl. le Dogane di Pizzo (Compart. di Reggio), di Sesto Calende (id. di Novara), e di Sciacca (id. di Girgenti);
al II ordine, 2ª cl. le Dogane di Scoglitti (id. di Catania), di Pitigliano (id. di Orbetello), e di Marsala (id. di Palermo).

Art. 6. Sono istituite per la Dogana di Palermo due Sezioni doganali al

Digitized by Google

Molo e alla Cala, per quella di Ancona due eguali Sezioni a Porta Farina e a Porta Capo di Monte, ed una a Torre Grande per quella di Oristano (Compartimento di Cagliari).

Art. 7. È elevata a principalità la Dogana di Pitigliano suddetta. Quella di Orosei cessa di essere principale

Per gli affari di cassa, contabilità e statistica sono applicate alla prima le Dogane di Torricella e S. Quirichino; alla Dogana principale di Terranova quelle di Orosei e di Siniscola; e alla Dogana principale di Cagliari quella di Tortolì.

Art. 8. Le Dogane di II ordine, 1ª cl. sono abilitate alla reintroduzione in franchigia dei fusti, otri e sacchi vuoti di cui l'art. 40 delle disposizioni preliminari alla tariffa.

Art. 9. Le Dogane di Luino e di Iselle (Compartimento di Novara) e di Marsala suddetta sono abilitate allo sdoganamento dei tessuti compresi nelle categorie VIII, IX e X della tariffa doganale in quanto non si tratti di dazi *ad valorem*.

Art. 10. La Dogana di Porlezza è abilitata ad attestare la uscita delle merci in transito che sono caricate sui battelli a vapore. Ne sono esclusi i tabacchi.

Art. 11. Vi saranno

A Nelle Dogane di

Pizzo e Sciacca — Un Ricevitore di 5ª cl. - Un Veditore - Due Commessi - Un Agente subalterno.

Reggio — Un Ricevitore di 5. cl. - Un Veditore - Tre Commessi - Un Agente subalterno - Una Visitatrice.

Sesto Calende — Un Ricevitore di 5ª cl. - Due Veditori - Due Commessi - Un Agente subalterno.

Catanzaro e Marsala — Un Ricevitore di 6ª cl. - Un Veditore - Un Commesso.

Pitigliano e Scoglitti — Un Ricevitore di 6ª cl. - Un Veditore.

Torricella e Stellata — Un Ricevitore di 7ª cl. - Un Commesso.

S. Eufemia, Grottamare, Porto Recanati, Cologna, Ariano e Cervia — Un Ricevitore di 8ª classe.

B Nelle Sezioni doganali del

Molo (Palermo) — Un Ricevitore di 6ª cl. - Un Veditore - Un Commesso.

Della *Cala* (Palermo) — Un Ricevitore di 7ª cl. - Un Commesso.

Delle porte *Farina e Capo di Monte* (Ancona) — Un Ricevitore di 7ª cl. - Due Commessi - Una Visitatrice.

Di *Torre Grande* (Oristano) — Un Commesso.

Art. 12. Sono aggiunti

1 Commissario alle visite di 2ª cl. alla Dogana di Messina; 4 Veditori e 4 Commessi a quella d'Ancona compreso il servizio alle 7 portelle che circondano il porto; 1 Veditore e 1 Commesso alla Dogana di Licata; 10 Agenti subalterni alla Dogana di Livorno; otto a quella di Napoli; 6

Digitized by Google

a quella di Torino; 4 a quella di Genova; 1 a quelle di Frangellino e Passo Correse (Compartimento d'Ancona), di Trapani (id. di Palermo) e di Messina.

7 Visitatrici alla Dogana di Messina; 4 a quella di Livorno; 1 a quella di Siracusa (Compartimento di Catania); 1 a quelle di Gallico, Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara (id. di Reggio), di Clavières (id. di Torino) e di Napoli.

Art. 13. Sono levati

Il Magazziniere di 2ª cl. e il Commissario alle dichiarazioni di 1ª cl. alla Dogana di Bologna; 1 Veditore e 2 Commessi alle Dogane di Palermo e di Oristano; 1 Veditore alla Dogana di Messina; il Commesso alle Dogane di Orosei (Compart. di Cagliari), e di Cannobio (id. di Novara); il Veditore alla Dogana di Pisciotta (id. di Salerno); 3 Veditori e 4 Commessi alla Dogana di Sinigaglia (id. d'Ancona); il Veditore alla sezione doganale di Porta Calamo e 2 Commessi a quella di Porta Pia od Archi (id. d'Ancona); 1 Agente subalterno alla Dogana di Campodolcino (id. di Como), e alla sezione doganale alla strada ferrata di Bologna; 1 Visitatrice alla Dogana di Castiglione della Pescaia (id. di Orbetello), e di Castellammare (id. di Napoli).

Art. 14. Per le spese d'ufficio alla nuova Dogana di Torricella è accordata l'annua indennità di L. 100. Le indennità per tale titolo sono portate a L. 1500 per la Dogana di Susa (Compartimento di Torino); a L. 200 per la Dogana di Viareggio; a L. 150 per quella di Bocca d'Arno (id. di Livorno); e a L. 100 per quella di Pitigliano suddetta.

Art. 15. Nell'organico delle Dogane vi saranno pertanto:

18 Commissari alle visite di 2ª cl.; - 8 id. di 4ª; cl. - 13 Ricevitori di 4ª cl; - 41 Id. di 5ª cl.; - 74 Id. di 7ª cl.; - 138 Id. di 8ª cl.; - 8 Magazzinieri di 2ª cl.; - 18 Id. di generi di privativa con l'incarico di Ricevitore e col maggiore stipendio di L. 200; - 19 Commissari per le dichiarazioni di 1ª cl.; - 165 Veditori di 4ª cl.; - 346 Commessi di 3ª cl.; 100 Agenti subalterni di 3ª cl.; - 121 Id. di 4ª cl.; - 23 Visitatrici di 1ª cl.; - 18 Id. di 2ª cl.

Art. 16. Tali variazioni avranno effetto col giorno 1 marzo 1864.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

R. Decreto 31 gennaio 1864, n. 1660. — Autorizzazione alla Società anonima delle strade ferrate Livornesi di emettere n. 130,000 obbligazioni al portatore di lire 500 ciascuna.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge del 7 luglio 1861, n. 96, con la quale venne approvata la Convenzione del 13 febbraio di quell'anno, riguardante la conces-

Digitized by Google

sione alla Società delle strade ferrate Livornesi del dritto di condurre a termine la costruzione e di attivare l'esercizio della ferrovia da Firenze per Arezzo e pressi di Perugia, riunendosi alla ferrovia da Roma ad Ancona prima della traversa del colle di Fossato;

Veduto l'art. 9 di detta Convenzione;

Veduto il prospetto presentato dalla Società delle ferrovie Livornesi debitamente verificato dal governo dal quale risulta che per procurarsi il capitale necessario per continuare i lavori della ferrovia Aretina occorre una seconda emissione di obbligazioni;

Veduto il R. Decreto 2 marzo 1862, n. 494, col quale fu autorizzata una prima emissione di n. 100,000 obbligazioni, controssegnate con l'indicazione di serie *D*;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, di accordo con quello dei Lavori Pubblici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Società anonima delle strade ferrate Livornesi è autorizzata ad emettere n. 130,000 obbligazioni al portatore (formanti la seconda emissione della serie *D*) di lire 500 italiane ciascuna, fruttifere alla ragione del 3 p. % all'anno e rimborsabili alla pari per estrazione a sorte in anni 90.

Art. 2. Le cartelle delle obbligazioni anzidette, all'effetto della decorrenza di frutti, porteranno la data del 1 gennaio 1864.

Art. 3. Il pagamento de' frutti avrà luogo semestralmente il 1 luglio ed il 2 gennaio d'ogni anno.

Art. 4. L'ammortizzamento o rimborso progressivo del capitale delle suddette obbligazioni avrà luogo alla pari del loro valore nominale dietro estrazione a sorte il 2 gennaio di ciascun anno cominciando dal 1865 secondo le tavole d'ammortizzazione che saranno stampate a tergo delle cartelle.

L'estrazione delle obbligazioni che ogni anno dovranno essere rimborsate avrà luogo un mese avanti all'epoca del relativo rimborso.

Art. 5. Tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto del Governo della Toscana dell'8 febbraio 1860 riguardanti le obbligazioni di serie *A*, *B*, *C*, e nel Decreto Reale del 2 marzo 1862 riguardanti le obbligazioni della prima emissione di serie *D*, sono pure applicabili alle obbligazioni create col presente Decreto.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze d'accordo con la Società stabilirà il saggio minimo al quale potranno alienarsi le obbligazioni suddette e farà le disposizioni occorrenti affinchè, in senso dell'art. 3 della legge del 7 luglio 1861, sia assicurata la pubblica concorrenza.

E per tale effetto il predetto Ministro potrà delegare un suo Commissario presso la Direzione della Società.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

R. Decreto 28 gennaio 1864, n. 1659. — Modificazione della tariffa per la corrispondenza telegrafica nell' interno dello Stato.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Collo stabilimento nel 1853 delle prime linee telegrafiche, si era, con Decreto Reale 20 ottobre stesso anno, adottata la tassa pei dispacci semplici da una a venti parole di L. 2 50 per la prima zona, per la distanza cioè di 100 chilometri, di L. 5 per la seconda, e di L. 7 50 per la terza; questa tassa si raddoppiava quando il dispaccio eccedeva le 20 parole e non oltrepassava le 50; si triplicava la tassa per i dispacci da 51 a 100 parole.

Con altro Decreto 14 aprile 1856 la tassa dei dispacci di una a dieci parole fu idotta a L. 1 per la prima zona, a L. 2 per la seconda, ed a L. 3 per la terza; cresceva la tassa di cinquanta centesimi ogni cinque parole oltre le dieci.

Finalmente con altro Decreto 17 aprile 1859 si stabilì che il dispaccio semplice sarebbe quello di una a quindici parole e che si pagherebbe la tassa di L. 1 per la prima zona, cioè nella distanza di 100 chilometri, L. 2 per la seconda sino a 250 chilometri, e L. 3 per la terza di 450 chilometri, e così di seguito.

Dalle 16 alle 20 parole un dispaccio costerebbe nella prima zona 50 centesimi di più e si aumenterebbe la tassa di L. 1 50 per ciascuna delle successive zone. Nei casi di maggior numero di parole si aggiungerebbero centesimi 75 per ogni 10 parole e per ciascuna zona.

Questa tariffa fu mantenuta dopo la riunione in una sola delle sei precedenti amministrazioni telegrafiche preesistenti nelle Provincie che formano il Regno;

Fu così questa tassa in meno di sei anni ridotta d'oltre la metà della prima tariffa, e la maggior diminuzione si fece nella bene augurata epoca in cui le sorti d'Italia furono di tanto vantaggiate colla riunione della maggior parte delle Provincie Italiane.

L'aumento della corrispondenza prodotto dal movimento generale della unificazione italiana fece sorgere già da qualche tempo il desiderio di una riduzione di tassa, e di una maggior semplificazione della relativa contabilità.

Non è dubbio che introducendo maggiori facilitazioni pella trasmissione dei dispacci si renderà grande utile al commercio ed alla spedizione degli affari tutti in generale.

A realizzare una tale modificazione persuade anche l'esempio di altre Nazioni che adottarono una tassa unica, la quale appunto, mentre per la sua modicità facilita le comunicazioni, aumenta il numero dei dispacci e rende anche pronta la tassazione ed il relativo conteggio.

L'esperimento già da noi fatto per la corrispondenza postale contribuisce ancora a fare vieppiù palese l'utilità della desiderata riforma; è però da ritenersi la notevole differenza tra l'uno e l'altro metodo di comunicazione, poichè se la spesa della trasmissione delle lettere è pressochè uguale quando ne cresce notevolmente il numero, non è però così quanto alla trasmissione dei telegrammi, poichè, aumentandosi oltremodo il numero dei medesimi, dovranno di necessità aumentarsi i fili delle linee ed il numero degli impiegati negli ufficii.

Fatto però un calcolo presuntivo dell'aumento probabile che si avrà nel numero dei

Digitized by Google

dispacci e del conseguente aumento di linee e di impiegati, non pare che il sopraccarico di quest'aumento debba tornare di troppo grave peso alle Finanze dello Stato.

Convinto pei sopra esposti motivi della utilità della riforma, resterebbe la questione di vedersi se si debba, come in altri paesi, adottare un'unica tassa per tutto il Regno, oppure se torna più conveniente proporzionare la tassa alla distanza della destinazione dei dispacci.

Col primo sistema i dispacci dati a minor distanza, epperciò meno costosi, dovrebbero pagare la stessa tassa di quelli a maggiore distanza pei quali è impegnata maggiore lunghezza delle linee e maggior numero d'impiegati; quindi pare più equitativo il dividere in due le tasse; fissandone, cioè, una minima per la distanza fino a 100 chilometri ed un'altra più elevata per ogni maggior distanza.

Una seconda modificazione credesi ancora utile d'introdurre nel numero delle parole dei dispacci semplici accrescendole cioè da 15 a 20; e ciò anche in veduta di parificare la corrispondenza interna con quella internazionale, per la quale ultima il dispaccio semplice si compone appunto di parole 20.

Adottando la sovra espressa riforma pei dispacci dell'interno, resterà ad estendere la medesima ai dispacci internazionali, e si ha motivo di credere che s'incontrerà nelle Amministrazioni dei paesi limitrofi la più favorevole disposizione a concorrere nello scopo con analoghe facilitazioni.

Quindi il Riferente ha l'onore di proporre a V. M. la sanzione dell'unito Decreto con cui la tassa dei dispacci semplici di 20 parole è fissata a L. 1 20 per le distanze non maggiori di 100 chilometri ed a L. 2 40 per ogni maggior distanza:

Se con tale metodo i dispacci dell'attuale prima e seconda zona vengono a subire un leggiero aumento di tassa, hanno però il vantaggio della maggior estensione nel numero delle parole; questi dispacci d'altronde meritano minor favore di quelli a maggior distanza per cui è divenuta la telegrafia quasi indispensabile.

Da un conto approssimativo fatto sull'introito di L. 2,123,716 ottenuto lo scorso anno pei dispacci privati trasmessi nell'interno dello Stato, risulta che tassando a L. 1 20 quelli della prima zona ed a L. 2 40 quelli di tutte le altre zone indistintamente, l'introito sarebbe stato invece di L. 2,345,778, val quanto dire che sarebbevi un aumento di introito di L. 223,062, ancorchè il numero dei dispacci non aumentasse.

Con questo provvedimento però restando diminuita la tassa dei dispacci di tutte le altre zone oltre la seconda non si dubita che ne sarà accresciuto il numero e di conseguenza l'aumento d'introito sarà ancora maggiore e certamente varrà a compensare le maggiori spese cui si prevede dover sopperire per l'aggiunta di nuovi fili e l'aumento del numero degli impiegati.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La tariffa per la corrispondenza telegrafica nello interno dello

Digitized by Google

Stato, approvata con Nostro Decreto 17 aprile 1859, cominciando dal dì 15 marzo prossimo resta modificata come appresso.

Art. 2. È stabilito che un dispaccio semplice si componga di 20 parole.

Art. 3. La tassa di un dispaccio semplice entro i confini del Regno è fissata in italiane lire una e centesimi venti, per una distanza non maggiore di cento chilometri, ed a lire due e centesimi quaranta per ogni altra distanza.

Art. 4. Pei dispacci di più di venti parole la tassa aumenterà della metà per ogni decina o frazione di decina di parole.

Art. 5. Il Nostro Ministro dei Lavori Pubblici è autorizzato ad iniziare trattative con le Amministrazioni telegrafiche degli Stati limitrofi per la riduzione delle tariffe internazionali.

Art. 6. Nessuna novità è fatta circa le tasse pei dispacci di mero transito dall'uno all'altro dei confini del Regno.

Art. 7. Restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento approvato col Nostro Decreto del 17 aprile 1859 in quanto non si sia derogato dal presente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

R. Decreto 18 febbraio 1864, n. 1676. — Giurisdizione dei Tribunali militari territoriali delle Divisioni di Cremona, Modena e Livorno.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Visto l'articolo terzo della legge 11 corrente mese, n. 1670, col quale si fa facoltà al Governo di riunire due ed anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Col giorno 10 marzo prossimo venturo cesserà la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali delle Divisioni di Cremona, Modena e Livorno.

Art. 2. La giurisdizione di tali Divisioni sarà esercitata dal Tribunale militare di Brescia per quella di Cremona, dal Tribunale militare di Parma per quella di Modena, e dal Tribunale militare di Firenze per quella di Livorno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 18 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Digitized by Google

Legge 4 febbraio 1864, n. 1667. — Convalidazione del R. Decreto 31 dicembre 1862, n. 1088, portante prorogazione nelle Provincie meridionali dell'attuazione della legge sui pesi e sulle misure.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convalidato il R. Decreto 31 dicembre 1862, n. 1088, col quale è stata prorogata al 1.° luglio 1863 l'attuazione nelle Provincie meridionali della legge 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure, salva l'esecuzione del regolamento 13 ottobre 1861 per la fabbricazione dei pesi e delle misure.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE

MANNA.

Circolare del Ministero Interni, in data 20 febbraio 1864, n. 21. — Per la franchigia epistolare dei Prefetti e Sotto-Prefetti.

Dietro accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, è stato determinato che a cominciare dal primo del prossimo mese di marzo godranno i Prefetti e Sotto-Prefetti la franchigia postale *limitata massima*, la quale è a piego e lettera chiusa, ma circoscritta allo scambio delle corrispondenze con tutti i funzionari, che sono parimenti abilitati a tenere carteggio in esenzione della tassa.

Ond'evitare però che le lettere, le quali fossero loro dirette da privati e passibili perciò della tassa comune, restino a carico delle Prefetture e Sotto-Prefetture è stato anche disposto:

1. Che gli Uffici postali ne terranno apposito conto di credito.

2. Che alla fine di ciascun mese saranno trasmesse agli Uffizii Prefettizi le note di tal credito pel corrispondente rimborso dovendo però ammettersi in deduzione del credito medesimo l'ammontare delle tasse per le lettere che i Prefetti e Sotto-Prefetti dichiareranno senz'altro di riflettere il pubblico servizio.

Essendosi a tal fine fatte stampare analoghe dichiarazioni secondo l'unito modello, il sottoscritto pregiasi d'inviarne un esemplare ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti per averne intelligenza e per l'adempimento che li riguarda.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

R. Decreto 7 febbraio 1864. n. 1672. — Conferma della istituzione dei magazzini generali dell'Amministrazione militare e norme pel servizio relativo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Una tra le gestioni cui per molteplicità ed importanza debba rivolgersi sollecito il pensiero di un pieno ed unissono riordinamento si è al certo quella del materiale pei servizi amministrativi dell'esercito, la quale comprende in sè il vestiario, i corami, e le robe di corredo del soldato; le bardature, i finimenti, e quanto occorre al custodimento dei cavalli; il carreggio ed ogni cosa abbisognevole pel servizio dei trasporti e del treno d'armata; le ambulanze e gli accessorii tutti del servizio sanitario; gli attrezzi pel servizio delle sussistenze; quelli per gli accampamenti; le mobilie per gli uffizi militari e per gli alloggi dei generali; gli oggetti di caserma e finalmente tutti gli effetti che (tranne il materiale dell'Artiglieria e del Genio) appartengono alla amministrazione militare.

Sotto gli antichi Stati della M. V. la gestione di siffatto materiale, proporzionato ai bisogni dell'esercito sardo, era commessa alla Direzione del magazzino delle merci in Torino, previa la immediata ingerenza del Ministero della Guerra. Ma l'avventurosa costituzione del nuovo Regno avendo reso necessario di provvedere con adeguata vastità alle esigenze del servizio militare vennero perciò, mediante R. Decreto del 7 luglio 1861, instituiti, al pari di quello di Torino, magazzini generali anco nelle città di Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, affidandone la direzione rispettivamente a ciascuno degl'Intendenti militari che hanno sede nelle città stesse.

Se non che questo temperamento, discentrando i depositi delle merci, mentre valse a rendere più celere il servizio, ed a fare che tutte le provincie sorelle ugualmente fruissero dei benefizi delle provviste militari, non ha potuto, del resto, apportare alla gestione di cui si tratta quell'indirizzo amministrativo che naturalmente le si conviene.

Del quale indirizzo si rende oggi tanto maggiore il bisogno, in quanto che, oltre all'essere numerosi e ragguardevoli i già fatti acquisti del materiale, molti altri e non meno rilevanti tuttora ne occorrono, mentre incalza insieme più viva la necessità d'istituire alcuni magazzini secondari per la custodia del carreggio e degli attrezzi pel servizio di campagna.

Infrattanto, per riparare alle esigenze del servizio, il Riferente ravviserebbe l'utilità di creare nelle città ove esistono i magazzini generali altrettante Direzioni dipartimentali, iniziando il nuovo servizio mercè dei principii che egli si permette di qui delineare con brevi parole.

Ritenuto che le grandi gestioni non possono debitamente essere regolate, nè la responsabilità di ciascun agente amministrativo bene accertata se non col mezzo di diramazioni autonome fra loro, ma ad un'ora collegate coi centri donde emanano, il nuovo progetto partendosi dal fatto che la gestione generale del materiale pei servizi amministrativi dell'esercito abbia la principale sua sede nel Ministero, mira a ripartire gli atti esecutivi del servizio e dell'amministrazione dei magazzini fra le Direzioni dipartimentali surricordate in Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.

Per cosiffatta guisa la dipendenza di tutto il materiale esistente nei magazzini del territorio rispettivo, la previsione degli approvvigionamenti sulle basi delle dotazioni oppor-

Digitized by Google

tunamente sancite, le disposizioni direttive del servizio immediato, la costante ed ordinaria ispezione dei magazzini e dei laboratoi, la rimessione delle dimostrazioni trimestrali di entrata e di uscita, tutte queste pertinenze saranno da affidarsi alle Direzioni dipartimentali, e ad un rispettivo Consiglio di amministrazione che presso ciascuna di esse verrebbe appositamente istituito. Il quale Consiglio, oltrechè assume il carico del valore di tutti gli oggetti che si posseggono nei magazzini, come delle somme in avvenire pagabili sulla richiesta delle Direzioni, dovendo eziandio rispondere amministrativamente della gestione, sotto il sindacato del Ministero e de' suoi delegati, sarà nuova ed efficace tutela alla pubblica finanza, e non meno sicura che utile guarentigia al completo eseguimento di tutte le parti di questo servizio.

D'altro lato, la responsabilità materiale, integralmente devoluta ai contabili consegnatari dei magazzini, permane sempre tale quale è attualmente ordinata, dovendo essi contabili tenere le scritturazioni e conservare le dipendenze che, secondo la massima del Regolamento sulla contabilità del materiale dipendente dal Ministero della Guerra del 10 novembre 1856, sono necessarie per accertare l'esito effettivo delle materie, in ragione di numero, peso e misura.

Del resto non verrà meno l'azione proficua delle Giunte di Revisione, istituite in virtù del Sovrano Rescritto del 12 agosto 1834; che anzi ottemperandone l'organamento co' presenti bisogni amministrativi, non pur le medesime serviranno come di guarentigia efficacissima ad accertare che qualunque oggetto introdotto nei magazzini è pienamente conforme ai modelli vigenti, ma curando che i prezzi consuonino sempre colle regole dell'equità, diverranno eziandio per questo canto vigile scolta agl'interessi dell'erario e del soldato.

Tali sono i principii su cui poggiar dovrà il discorso ordinamento; principii che da un lato armonizzano con le discipline stabilite per la contabilità generale dalla sapienza legislativa, dall'altro si attagliano al sistema di un largo discentramento amministrativo e presentano una meta feconda di ottimi risultamenti.

E come il Ministero verrà di natural conseguenza ad esonerarsi da una serie infinita di molteplici incombenze e di minuti particolari, così acquisterà modo di sopraintendere, in guisa pari all'altezza del suo mandato, a tutto quanto concerne la direzione superiore e la gestione generale di questo ramo di servizio.

Oltrechè colla guida delle dimostrazioni periodiche delle Direzioni, avendo campo di verificare, ciascuna per sè, le varie gestioni, e di raffrontare e riassumere quindi ogni cosa nelle sue scritture generali, il Ministero stesso potrà non solo render chiara ragione della esattezza di ciascheduna operazione, e rispondere dei loro risultati complessivi, ma ben anco aprir l'adito alla R. Corte de' Conti di pronunciare con piena conoscenza di causa l'autorevole suo giudizio.

Ora, affinchè il progettato ordinamento possa mandarsi ad effetto, il Riferente ha l'onore di rassegnare alla M. V. l'unito schema di Decreto che ne getta le basi. E laddove, incontrando il Sovrano gradimento, la prefata M. V. si degnasse munirlo dell'Augusta sua firma, il Riferente medesimo si darebbe cura di pubblicare un corpo d'istruzioni, le quali, dopo esperimentate nell'incominciato 1864, prenderanno la forma e serviranno, previa la definitiva Real sanzione, qual Regolamento per l'esecuzione del servizio e di tutta quant'è la gestione del materiale pe' servizi amministrativi dell'Esercito.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 7 luglio 1861 portante la istituzione dei magazzini generali dell'Amministrazione militare, e le norme circa il personale contabile ivi addetto;

Visto il Sovrano Rescritto del 12 agosto 1834 sulla istituzione delle Giunte di Revisione;

Considerata l'utilità di stabilire pei magazzini medesimi, e pel materiale dei servizi amministrativi dell'esercito, un sistema adeguato alla loro importanza;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso:

Art. 1. La istituzione dei sei grandi magazzini nelle città di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, portata dal succitato Nostro decreto del 7 luglio 1861, viene confermata. Essi prenderanno la denominazione di *Magazzino principale dell'Amministrazione militare in Torino* e così di seguito.

Art. 2. Il Nostro Ministro della Guerra ha facoltà di creare e sopprimere, giusta le esigenze del servizio, magazzini secondari e di transito, così nei vari luoghi come presso i Corpi d'armata.

Art. 3. Pella esecuzione del servizio, e per rispondere delle gestioni dei magazzini dell'Amministrazione militare sono istituite sei Direzioni dipartimentali, aventi sede nelle città in cui esistono i magazzini principali. Ciascuna di esse prende il titolo di *Direzione dei magazzini dell'Amministrazione militare nel . . . Dipartimento.*

Art. 4. Dalla Direzione dei magazzini nel 1° Dipartimento (Torino) dipendono quelli instituiti e da instituire nel Dipartimento stesso e nell'isola di Sardegna.

Dalla Direzione dei magazzini nel 2° Dipartimento (Milano) dipendono quelli instituiti e da instituire nel Dipartimento stesso non che nella Divisione militare territoriale di Piacenza.

Dalla Direzione dei magazzini nel 4° Dipartimento (Bologna) dipendono quelli istituiti e da instituire nel Dipartimento stesso nonchè nelle Divisioni militari di Parma e Modena.

Finalmente dalle Direzioni de' magazzini nel 5° 6° e 7° Dipartimento (Firenze, Napoli e Palermo), dipendono i magazzini instituiti e da instituire nei Dipartimenti stessi.

Art. 5. Il materiale d'ogni magazzino è affidato ad un Contabile consegnatario, e la sua contabilità sarà tenuta secondo le massime del Regolamento approvato col R. Decreto del 10 novembre 1856.

Il Nostro Ministro della Guerra ha facoltà di determinare quelle cauzioni da darsi, secondo i casi, dai Contabili consegnatari.

Digitized by Google

Art. 6. Presso ogni Direzione sarà istituito un Consiglio d'amministrazione composto del Presidente, di quattro Membri e d'un Segretario.

La presidenza spetta al Direttore dipartimentale o a chi ne faccia le veci. I Membri ed il Segretario saranno scelti come il Nostro Ministro della Guerra sarà per determinare.

Art. 7. I Direttori sono i capi del servizio dei magazzini da loro dipendenti; dispongono per l'eseguimento così degli ordini del Ministero e dei suoi delegati, come delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, ordinano ai Contabili consegnatari, nelle forme prescritte, le introduzioni e le distribuzioni; esercitano sugli impiegati, sui magazzini, sui laboratoi e sulle scritture contabili una costante ispezione; sono infine i primi responsabili del retto eseguimento dei servizi e dei risultati della gestione amministrativa dei magazzini suddetti.

Art. 8. I Consigli d'amministrazione sopravvegliano all'andamento dei magazzini e dei laboratoi; fan compilare gli stati preventivi degli approvvigionamenti; deliberano sulle provvidenze reclamate dagli eventi del servizio; esaminano e decidono sulla legalità degli atti amministrativi dei Direttori; assumono il caricamento del valore di tutti gli oggetti esistenti non che delle somme quindi innanzi pagabili dall'Erario per aumenti, surrogazioni, riduzioni e riparazioni; fanno eseguire i pagamenti delle somme occorrenti sì per le spese ordinarie di mantenimento degli uffici e de' magazzini, sì per piccole provviste debitamente sancite e sì per gli stipendi del personale contabile e per le mercedi degli operai e dei giornalieri; rispondono della regolarità delle scritture valutative; sindacano, prima di rassegnarle al Ministero, le scritture dei magazzini; debbono infine trimestralmente esibire al Ministero stesso il resoconto amministrativo, dimostrante le entrate, le uscite e le rimanenze, corredando il tutto delle necessarie giustificazioni.

Art. 9. I Contabili consegnatari rispondendo civilmente delle robe loro affidate, adempiono agli ordini d'introduzione e di distribuzione loro dati dai Direttori; ottemperano alle direzioni che le medesime Autorità emaneranno nell'interesse del pubblico servizio; tengono i libri di scrittura e trasmettono i documenti nelle forme che, secondo i principii fondamentali del su accennato Regolamento del 10 novembre 1856, il Ministero della Guerra sarà per prescrivere; e finalmente restano sottoposti alla giurisdizione della R. Corte dei Conti, giusta le vigenti discipline sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10. Gli oggetti da introdurre nei magazzini dell'Amministrazione militare, sia che provengano da precedenti contrattazioni, o dai laboratoi, o comunque, debbono essere previamente esaminati, accettati e bollati dalle Giunte di Revisione, alle quali spetta altresì il tutelare che i prezzi a cui essi oggetti verranno distribuiti sieno conformi alle regole di equità, secondo le intenzioni del Ministero.

Art. 11. Ciascuna Giunta consta di un Presidente (Uffiziale Generale) di

Digitized by Google

di più Vice-Presidenti (Uffiziali superiori) e di varii Membri a nomina del Ministro della Guerra, o, per sua delegazione, dei Comandanti Generali di Dipartimento o di Divisione militare.

Art. 12. La Giunta si parte in varie Sezioni (non mai meno di tre) con a capo un Vice-Presidente. Esse assistite, secondo le emergenze, da persone perite, esaminano per turno entro 10 giorni dal dì della presentazione, le robe da introdursi nei magazzini e, dichiarando l'accettazione di quelle che, sotto ogni rispetto, riconosceranno rispondenti ai campioni ed alle condizioni tutte dei contratti dichiarano la retrodazione ed il rifiuto delle altre, per qualsiasi difetto non riputate accettabili.

Art. 13. Le deliberazioni delle Sezioni passano tosto allo stato di esecuzione, semprechè non vi facciano formale opposizione od il Fornitore od il Contabile consegnatario del magazzino principale.

Art. 14. Laddove il Fornitore od il Contabile consegnatario avessero ad eccepire sulle decisioni della Sezione esaminatrice, dovranno richiamarsene entro le 48 ore al Presidente Generale della Giunta. Il Contabile rassegnerà i suoi richiami per mezzo del Direttore dipartimentale.

Art. 15. Spetta al Presidente della Giunta non più tardi di 10 giorni dalla data del ricorso, di fare eseguire un nuovo esame dalle Sezioni riunite, meno quella che omai ebbe pronunciato il giudizio, ma che tuttavia sarà rappresentata nel consesso generale da chi ne tenne la presidenza.

Art. 16. Le Sezioni riunite, quando trattisi di cose in cui occorra il parere dei periti dell'arte, ne chiameranno a tal uopo tre, dei quali, uno da nominarsi con le regole d'ufficio che determinerà il Nostro Ministro della Guerra, a cura del presidente della Giunta, l'altro dal Direttore dipartimentale dei magazzini, e il terzo dal Fornitore.

Il voto dei periti è puramente consultivo.

Art. 17. Le deliberazioni della Giunta in Sezioni riunite sono definitive e vengono senz'altro mandate ad effetto.

Art. 18. Il prefato Nostro Ministro della Guerra pubblicherà le istruzioni necessarie sì per organare tutto il servizio e la gestione del materiale pei servizi amministrativi dell'esercito, e sì per regolare il procedimento delle Giunte di Revisione. E, dopochè quelle sieno state utilmente sperimentate, le presenterà sotto forma di regolamento alla Nostra definitiva Reale sanzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Digitized by Google

Circolare del Ministero Interni, in data 22 febbraio 1864, n. 22, ai Prefetti. — Arresto delle persone notate negli elenchi compilati dal Ministero.

Per mezzo delle Prefetture il Ministero distribuisce ogni dieci giorni a tutti gli uffizi di Pubblica Sicurezza un elenco delle persone da arrestarsi, nel quale sono iscritti coloro contro cui pende mandato di arresto, che non ha potuto essere eseguito dagli agenti della forza pubblica ai quali fu direttamente affidato e sono inoltre notati gli iscritti degli elenchi precedenti che sono stati arrestati o dei quali per qualsiasi motivo più non occorre fare ricerca.

Il Ministero ha osservato che mentre il numero delle persone il cui arresto non viene immediatamente eseguito va aumentando, non cresce nella stessa proporzione il numero di quelle che sono arrestate in seguito.

Senza tener conto degli elenchi degli anni trascorsi, dai quali risulta cospicuo il numero dei mandati d'arresto tuttora pendenti, dal 1 gennaio 1864 si hanno 733 arresti da eseguire e 546 arresti eseguiti, cioè una differenza di quasi due settimi tra gli arrestandi e gli arrestati. Nella ipotesi che la proporzione sia per mantenersi la stessa, alla fine dell'anno si verrebbe ad avere 6600 persone da arrestarsi e 5000 arrestate, ossia 1600 sfuggite all'arresto.

Questa classe di persone contro le quali pende mandato di cattura, e che la forza pubblica tarda a consegnare all'autorità, è pericolosa siccome di reati più o meno gravi, e si rende pericolosissima pel fatto di essere costretta a vivere latitando, senza mezzi legittimi di sussistenza, e quindi a continuare quasi necessariamente nella via del delitto.

Il Ministero ha dovuto convincersi che se molti degli arresti non operati dagli agenti della forza pubblica, ai quali ne fu direttamente affidata l'esecuzione, non si fanno in seguito, ciò non può che dipendere dalla trascuratezza per parte dei funzionari ed agenti della Pubblica Sicurezza di tener (come dovrebbero) presenti gli elenchi distribuiti e di rintracciare le persone che vi sono notate con diligenza e sagacia.

Allo scopo di riparare a questo inconveniente il Ministero si è già rivolto all'Arma dei RR. Carabinieri eccitandola a mettere ogni studio nel curare l'esecuzione degli arresti rimasti pendenti.

Ora il Ministero sente il debito di rivolgersi ancora ai signori Prefetti per richiamare la loro attenzione sopra questo fatto, e raccomandar loro di avvisare vivamente i funzionari e gli agenti della Pubblica Sicurezza a raddoppiare di zelo e di attività a fine di assicurare alla giustizia le molte persone contro le quali pende mandato di cattura. Crede utile nello stesso tempo di rammentare quanto giovi al conseguimento dello scopo che i funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, cui è affidata l'esecuzione degli ordini di arresto, mantengano il più assoluto segreto intorno ai medesimi.

Desidera finalmente il Ministero che i signori Prefetti gl'indichino quelli fra i funzionari ed agenti della Sicurezza Pubblica, i quali mercè lo zelo e l'attività loro, si rendano degni di lode o di premio, come altresì coloro ai quali la trascuratezza e indolenza propria avesse a meritare biasimo e punizione.

Si compiaceranno i signori Prefetti di far pervenire al Ministero un cenno di ricevuta della presente Circolare.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

R. Decreto 7 febbraio 1864, n. 1677. — Mercede ai piloti pratici nel porto e rada di Palermo.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 21 della legge in data 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime;

Visti gli articoli 75 e 176 del regolamento sui porti e spiaggie del Regno, approvato con Regie Patenti del 24 novembre 1827;

Inteso il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'uso dei piloti pratici nella rada e porto di Palermo è facoltativo per i bastimenti sì nazionali che esteri, i quali vi approdano o ne partono.

Art. 2. La mercede ai piloti pratici nel porto e rada di Palermo, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come segue:

Per ogni bastimento che peschi	Bastimenti	
	Nazionali	Esteri non assimilati ai Nazionali
Da piedi francesi *uno* (metri 0, 32) a *dieci* (metri 3, 25) diritto fisso	25 —	37 50
Da idem *dieci* e *tre* pollici (metri 3, 33) a *dodici* (metri 3, 90) proporzione per ogni piede (metri 0, 32)	3 —	4 50
Da idem *dodici* e *tre* pollici (metri 3, 98) a *quattordici* (metri 4, 55) proporzione per ogni piede (metri 0, 32)	3 50	5 25
Al disopra di piedi *quattordici* e *tre* pollici (metri 4, 63) idem idem	4 —	6 —

La mercede come sopra stabilita riguarda la linea d'immersione marcata nella ruota di prora ed in quella di poppa dei bastimenti, e la valutazione dei piedi sarà fatta secondo trovasi marcato nella ruota di poppa, sia o no il bastimento carico.

Art. 3. Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa i piloti pratici hanno obbligo di ormeggiare il bastimento pilotato, salvo però a conseguire una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini che occorressero onde compiere tale operazione.

In caso di contestazione la predetta retribuzione sarà determinata dalla Capitaneria del porto.

Art. 4. Le barche e gli attrezzi tutti occorrenti pel servizio del pilotaggio nel porto e rada suddetta dovranno essere provveduti dai piloti pra-

Digitized by Google

tici che vi sono stabiliti, e la relativa riparazione e manutenzione rimarrà a loro totale carico.

Art. 5. I suddetti piloti pratici, allorchè recansi per esercitare le loro funzioni a bordo di un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco loro una guardia di sanità, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per esercitare tale qualità.

Tuttavia il piloto capo dell'imbarcazione, prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto, dovrà avvertirne l'Ufficio di sanità del porto, ed al ritorno farà al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

Art. 6. Il piloto capo dell'imbarcazione od altri in sua vece che omettesse di conformarsi alle prescrizioni contemplate nel precedente articolo, sarà sospeso per a tempo dalle sue funzioni, o rimosso dal posto, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 7 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE

E. CUGIA.

R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1681. — Indennità di trasloco agli agenti subalterni e di basso servizio dipendenti dai Ministeri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 9 del Nostro Decreto 24 maggio 1863, n. 1278, col quale è fatta riserva di speciali disposizioni per le indennità di trasferta agli agenti di basso servizio;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli agenti subalterni e di basso servizio presso gli uffizi dipendenti dai Ministeri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio, a favore dei quali non trovisi già fissato alcun compenso in caso di traslocamento, percepiranno, qualunque sia la distanza da percorrere:

a) una somma pari al quarto del soldo mensile di cui sono provvisti nel posto che abbandonano in seguito alla traslocazione;

b) lire cinque e rispettivamente lire due per ciascun membro della famiglia per ogni centinaio di chilometri percorsi dopo i primi cento, non tenendosi calcolo dei chilometri che non raggiungono tale cifra;

c) l'importo di un biglietto di terza classe sulle ferrovie e di seconda sui piroscafi, tanto per sè che per ciascun membro della famiglia; sotto il

Digitized by Google

qual nome si comprendono soltanto la moglie ed i figli di età superiore agli anni tre; sui piroscafi postali però l'importo del posto verrà calcolato per metà;

d) centesimi 20 per ciascun chilometro sulle vie ordinarie di terra e centesimi 10 per ciascun membro della famiglia.

Art. 2. Le indennità non sono dovute quando la traslocazione si verifica per causa disciplinare o dietro domanda dell'inserviente.

Art. 3. Sono applicabili per analogia alle traslocazioni degli agenti di basso servizio le disposizioni del R. Decreto 24 maggio 1863, art. 4 alinea 1, 5 alinea 1, 6, 7, 8.

Art. 4. Le norme stabilite in questo Decreto saranno applicabili alle traslocazioni ordinate dal 1 febbraio 1864, escluse quelle per le quali si fosse già corrisposto qualche compenso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge 11 febbraio 1864, n. 1675. — Autorizzazione di spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato, e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La spesa straordinaria di L. 1,574,000, autorizzata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il 1863 colla legge 24 giugno ultimo scorso, n. 1328, sarà inscritta nel bilancio suddetto ripartitamente fra i capitoli designati nel quadro unito alla legge stessa.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 4 febbraio 1864, n. 1678. — Cambiamento di denominazione di varii Comuni.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visti i ricorsi degli infrascritti Comuni delle Provincie di Como, Macerata, Milano, Molise, Novara, Palermo, Pavia, Reggio nell'Emilia, Torino ed Umbria,

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Alzate (Como) ad assumere la denominazione di *Alzate con Verzago*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1° febbraio 1863.
2. Il Comune di Casanova (id.) ad assumere la denominazione di *Casanova di Uggiate*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 novembre 1863.
3. Il Comune di Corenno (id.) ad assumere la denominazione di *Corenno Plinio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 19 dicembre 1863.
4. Il Comune di Oltrona (id.) ad assumere la denominazione di *Oltrona al Lago*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 dicembre 1863.
5. Il Comune di Roggiano (id.) ad assumere la denominazione di *Roggiano Valtravaglia*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 24 dicembre 1863.
6. Il Comune di Civitanova (Macerata) ad assumere la denominazione di *Civitanova Marche*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 gennaio ultimo scorso.
7. Il Comune di Gorla (Milano) ad assumere la denominazione di *Gorla Primo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 gennaio ultimo scorso.
8. Il Comune di Turro (id.) ad assumere la denominazione di *Turro Milanese*, giusta la deliber. di quel Consiglio comun. in data 26 dicemb. 1863.
9. Il Comune di Besana (id.) ad assumere la denominazione di *Besana in Brianza*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.
10. Il Comune di Ceriano (id.) ad assumere la denominazione di *Ceriano Laghetto*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.
11. Il Comune di S. Angelo (id.) ad assumere la denominazione di *S. Angelo Lodigiano*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 15 gennaio scorso.
12. Il Comune di Castano (id.) ad assumere la denominazione di *Castano Primo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 30 dicembre 1863.
13. Il Comune di Vigano (id.) ad assumere la denominazione di *Vigano Certosina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 3 gennaio scorso.
14. Il Comune di Civitanova (Molise) ad assumere la denominazione di *Civitanova del Sannio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.
15. Il Comune di Montorio (id.) ad assumere la denominazione di *Montorio*

Digitized by Google

nei Frentani, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.

16. Il Comune di S. Giacomo (id.) ad assumere la denominazione di *S. Giacomo degli Schiavoni*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 12 dicembre 1863.

17. Il Comune di Rionero (id.) ad assumere la denominazione di *Rionero Sannitico*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.

18. Il Comune di Cantalupo (id.) ad assumere la denominazione di *Cantalupo nel Sannio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 novembre 1863.

19. Il Comune di Anzola (Novara) ad assumere la denominazione di *Anzola d'Ossola*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 gennaio scorso.

20. Il Comune di S. Bartolomeo (id.) ad assumere la denominazione di *S. Bartolomeo Valmara*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 27 dicembre 1863.

21. Il Comune di Belmonte (Palermo) ad assumere la denominazione di *Belmonte Mezzagno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 6 gennaio scorso.

22. Il Comune di Santa Cristina (id.) ad assumere la denominazione di *Santa Cristina Gela*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.

23. Il Comune di Cassino (Pavia) ad assumere la denominazione di *Cassino Pò*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 gennaio scorso.

24. Il Comune di Rio (Reggio Emilia) ad assumere la denominazione di *Rio Saliceto*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 11 gennaio scorso.

25. Il Comune di Ferrera (Torino) ad assumere la denominazione di *Ferrera Cenisio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.

26. Il Comune di Foresto (id.) ad assumere la denominazione di *Foresto di Susa*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 19 dicembre 1863.

27. Il Comune di Ala (id.) ad assumere la denominazione di *Ala di Stura*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data delli 15 dicembre 1863.

28. Il Comune di Castelvecchio (Umbria) ad assumere la denominaz. di *Castel di Tora*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1 gennaio scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 21 febbraio 1864, n. 1684. — Proroga del corso legale delle monete di rame di conio sardo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto il Reale Decreto del 27 dicembre 1863, n. 1621;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Le monete di rame di conio sardo mentovate nel Decreto Reale del 27 dicembre 1863, n. 1621, continueranno ad avere corso legale fino a tutto il giorno venti del prossimo mese di marzo, ed il termine pel ritiro e cambio delle medesime è prorogato a tutto il giorno 31 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE

MANNA - M. MINGHETTI.

R. Decreto 25 febbraio 1864, n. 1687. — Costituzione di varii Comuni in sezione separata del Collegio elettorale di Casalmaggiore.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, num. 4513, e l'annessavi tabella della circoscrizione dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze fatte dai Sindaci dei Comuni di Castel Ponzone, Scandolara Ravara, Torricella del Pizzo, S. Martino del Lago, Caruberto, S. Lorenzo Aroldo, Solarolo Rainerio e Gussola (Provincia di Cremona) in data del 2 febbraio corrente perchè i Comuni stessi siano costituiti in sezione separata del Collegio elettorale di Casalmaggiore, n. 146;

Considerando che la distanza media, 18 chilometri, fra i detti Comuni e l'attuale sede della sezione cui essi appartengono in Casalmaggiore, rende difficile a molti l'intervento alle votazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Castel Ponzone, Scandolara Ravara, Torricella del Pizzo, S. Martino del Lago, Caruberto, S. Lorenzo Aroldo, Solarolo Rainerio e Gussola, che sin qui fecero parte della seconda sezione del Collegio elet-

Digitized by Google

torale di Casalmaggiore, num. 146 costituiranno una sezione separata del Collegio medesimo che si radunerà in Castel Ponzone.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Legge 25 febbraio 1864, n. 1685. — Convalidazione dei Regii Decreti di proroga pel cambio dei titoli di rendita in rendita italiana.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono convalidati i Reali Decreti 11 gennaio e 11 agosto 1863, distinti coi numeri 1107 e 1410, con i quali i possessori di titoli di rendita non cambiati in rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862, furono abilitati a presentarli a tutto il 10 febbraio, e quindi a tutto il mese di settembre 1863.

Art. 2. Un nuovo termine a tutto il mese di marzo 1864 è conceduto al suddetto fine.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero Interni, in data 28 febbraio 1864, n. 24, ai Prefetti. — Citazione di Pubblici Funzionari per oggetti penali.

È successo il caso che un capo d'ufficio, non avendo ricevuto l'avviso contemplato dall'art. 58 del Regolamento 15 aprile 1860, n. 4065 per l'esecuzione del Codice di Procedura Penale, non permise ad un funzionario di Pubblica Sicurezza suo dipendente di comparire alla udienza cui era invitato, e munì di analoga dichiarazione la cedola di citazione stata respinta all'autorità giudiziaria.

Il non comparso funzionario però fu dal sedente Tribunale condannato come testimonio renitente alla chiamata in giudizio e ben a ragione. Imperocchè l'avviso prescritto dall'art. 58 del detto Regolamento non è già una formalità della citazione, nè una condizione della sua validità ed efficacia; ma un provvedimento d'ordine, col quale evidentemente non si è voluto nè potuto aggiungere alla Legge, inteso solo ad informare il capo d'ufficio della citazione del suo dipendente per provvedere alla comparsa del medesimo e al servizio durante la di lui assenza anche nel caso che egli non si curasse di renderlo avvertito.

Per qualunque eventualità quindi accada che la cedola di citazione venga intimata ad

Digitized by Google

un pubblico funzionario, prima che sia giunto al capo d'ufficio l'avviso richiesto dal ripetuto art. 58, la mancanza dell'avviso stesso non è per sè titolo sufficiente per opporsi alla comparizione del citato, la quale deve anzi venire ciò nulla meno favorita.

Locchè il sottoscritto, aderendo ai desiderii del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, si pregia di portare a cognizione dei signori Prefetti del Regno per opportuna loro norma e per la conforme partecipazione ai dipendenti ufficii.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero Interni, in data 14 febbraio 1864, n. 19, ai Prefetti. — Per la pronta esecuzione delle leggi sulla vendita dei beni demaniali.

Dalle relazioni pervenute sinora al Governo sull'operato delle Commissioni istituite a senso delle Leggi 21 agosto 1862, n. 793, 794 per la vendita dei beni demaniali e pel passaggio al Demanio dei beni spettanti alla Cassa Ecclesiastica, il sottoscritto ha potuto con piacere constatare che i pareri e le osservazioni emesse dalle medesime sono quasi generalmente riuscite di efficace giovamento all'intento delle stesse Leggi.

Senonchè in talune provincie si è pur dovuto notare che malgrado la intelligenza e la pratica cognizione degli affari onde sono forniti gli onorevoli membri di siffatte Commissioni ed il riconosciuto loro patriottismo, l'opera procede assai lentamente.

Vero è che anche quando le perizie e gli altri atti preparatorii siano compilati colla maggiore regolarità e colla più rigorosa esattezza non manca la materia di lunghe discussioni, le quali poi è mestieri che più oltre si protraggano se, come non di rado accade, esse procedano sopra giudizi individuali o sopra generalità, le cui risultanze non si possono sempre verificare sulla faccia stessa dei luoghi. Così, a cagion d'esempio, la qualità e la feracità di un fondo, il modo più conveniente di ripartirlo in lotti, l'opportunità di metterlo in vendita o di rivolgerlo ad altri usi, possono dar luogo ai più disparati giudizi, non solo fra i membri della Commissione, ma fra le persone stesse dell'arte.

Tali circostanze però non valgono per sè sole a giustificare il soverchio ritardo, che in alcune Provincie si scorge all'attuazione del disposto delle Leggi sovraenunciate.

Epperciò lo scrivente è in debito di segnalare ai signori Prefetti la convenienza di contenere nei giusti limiti l'azione sindacatrice delle Commissioni sulle opere dei periti, di far respingere quelle domande di nuovi studi e di nuove relazioni che non appariscano assolutamente necessarie, di eliminare la produzione di documenti difficili ad aversi, o che richieggano lunga e dispendiosa fatica, e di non lasciare che in una trattazione di tanta mole e di così grave importanza, quale è quella demandata a siffatte Commissioni, le discussioni si aggirino in troppo minuti particolari.

Queste avvertenze crede il sottoscritto di dover fare ai signori Prefetti, i quali egli confida veder penetrati del sommo interesse che il Governo pone al buono e sollecito successo di una operazione finanziaria, nella quale è implicato per le sole Provincie meridionali un valore di oltre cento milioni.

Il sottoscritto gradirà di avere un cenno della ricezione della presente Nota.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Legge 21 febbraio 1864, n. 1686. — Inscrizione di spesa straordinaria al Capitolo relativo all'Instituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

– Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 Marzo 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire *quarantaquattro mila* per la provvista e pel collocamento a luogo di un istrumento destinato ad utilizzare il grande refrattore acromatico del professore Amici, posseduto dall'Osservatorio del R. Museo di fisica di Firenze.

Art. 2. La predetta spesa verrà stanziata ripartitamente nel bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per gli esercizi 1864-65 in rate uguali di lire *ventidue mila* ciascuna, e sarà inscritta fra le spese straordinarie al capitolo — *Instituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. AMARI.

Circolare del Ministero Interni, in data 1 marzo 1864, n. 23, ai Prefetti. — Ultima proroga pel cambio degli antichi titoli di rendita coi titoli nuovi iscritti sul Gran Libro del Debito Pubblico Nazionale.

Venne testè pubblicata la legge del 25 p. p. con la quale fu prorogato a tutto il corrente marzo il termine utile per la presentazione degli antichi titoli di rendita da cambiarsi coi titoli nuovi iscritti sul Gran Libro del Debito Pubblico Nazionale a mente della legge 4 agosto 1861 sull'unificazione dei Debiti Pubblici d'Italia.

Di questa pubblicazione ravviso conveniente d'informare la S. V. Ill.ma invitandola a portarla a notizia di tutti i Comuni della sua provincia e segnatamente di tutte le amministrazioni di beneficenza, con eccitarle a valersi senza indugio di questa facilitazione ove fossero tuttora in possesso di titoli antichi di rendita soggetti al cambio e spettanti alle Opere pie loro affidate.

Nel fare questo eccitamento converrà aggiungervi l'avvertenza che se importa al Governo di veder presentati sollecitamente i titoli di che si tratta, per affrettare la chiusura di questa grande operazione, l'unificazione del Debito Pubblico Italiano, tanto più debba star a cuore delle pie Amministrazioni l'approfittare dell'accordata proroga mercè la quale esse vengono ad essere sciolte da quella risponsabilità a cui andrebbero soggette se per loro incuria un'Opera pia incorresse, a senso dell'art. 13 della citata legge 4 agosto 1861, nella perdita dei semestrali interessi decorsi sopra i titoli vecchi non presentati in tempo utile.

L'incuria sarebbe poi ancora più condannevole in quanto che, per evitare la comminata perdita delle rate semestrali, basta la presentazione a tutto il mese di marzo corrente del titolo antico, con l'avvertenza che i titolari, possessori o aventi diritto a rendita

Digitized by Google

da unificarsi in rendita consolidata del Gran Libro Italiano, i quali non ritengano i corrispondenti titoli definitivi o provvisorii, e che perciò non siano in grado di presentarli al cambio, possono farne dichiarazione alla Direzione generale od alle Direzioni del Debito Pubblico entro l'accennato nuovo termine di proroga.

Appena è per ultimo da notare che male si apporrebbero le amministrazioni lusingandosi di ottenere ulteriori facilitazioni, poichè se due proroghe già furono concesse al termine fissato dalla legge sopradetta del 1861, vuolsi ritenere che la proroga attuale si intese fosse l'ultima e perentoria secondo quello che venne esplicitamente dichiarato in Parlamento.

Aspetto intanto di conoscere le disposizioni che da codesto ufficio si saranno prese allo scopo di rendere consapevoli tutte le Pie Amministrazioni delle prescrizioni sopradette.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 13 *febbraio* 1864, *n.* 1682. — *Uffici incaricati della riscossione della tassa sulle carte da giuoco e dell'apposizione del bollo relativo.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1864 -

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto l'art. 1 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le carte da giuoco, con cui è fatta facoltà al Ministro delle Finanze di stabilire con suo Decreto gli Uffici incaricati della apposizione del detto bollo;

Ritenuta la necessità di accrescere il numero degli Uffici ai quali fu affidata la bollazione delle carte da giuoco col Decreto Ministeriale del 6 novembre 1862, n. 968,

Determina quanto segue:

Articolo unico.

La riscossione della tassa sulle carte da giuoco e l'apposizione del relativo bollo, saranno eseguite dagli Uffici designati nell'unito prospetto che sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno ed inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

M. MINGHETTI.

Prospetto degli Uffizi incaricati della riscossione della tassa sulle carte da giuoco e dell'apposizione del bollo relativo.

N.° d'ordine	Sede dell'Ufficio	Designazione dell'Ufficio
1	Ancona	Ufficio del Bollo straordinario.
2	Aquila	Idem del Registro.
3	Ascoli-Piceno	Idem idem.
4	Avellino	Idem idem.
5	Bari	Idem del Bollo straordinario.
6	Bergamo	Idem del Registro (Atti Civili).

Digitized by Google

N.° d'ordine	Sede dell'Ufficio	Designazione dell'Ufficio
7	Bologna	Ufficio del Bollo straordinario.
8	Brescia	Idem idem.
9	Cagliari	Idem idem.
10	Camerino	Idem del Registro.
11	Campobasso	Idem idem.
12	Catania	Idem del Bollo straordinario.
13	Catanzaro	Idem idem.
14	Chieti	Idem idem.
15	Como	Idem idem.
16	Cremona	Idem del Registro (Atti Civili).
17	Cosenza	Idem del Registro.
18	Fabriano	Idem idem.
19	Faenza	Idem idem.
20	Fermo	Idem idem.
21	Firenze	Idem del Bollo straordinario.
22	Foggia	Idem del Registro.
23	Fuligno	Idem idem.
24	Genova	Idem del Bollo straordinario.
25	Livorno	Idem idem.
26	Loreto	Idem del Registro.
27	Lucca	Idem idem.
28	Messina	Idem del Bollo straordinario.
29	Milano	Idem idem.
30	Modena	Idem idem.
31	Mondovì	Idem del Registro.
32	Napoli	Idem del Bollo straordinario.
33	Novara	Idem del Registro (Atti Civili).
34	Oneglia	Idem del Registro.
35	Orvieto	Idem idem.
36	Palermo	Idem del Bollo straordinario.
37	Parma	Idem idem.
38	Perugia	Idem del Registro.
39	Piacenza	Idem idem.
40	Reggio (Emilia) . . .	Idem idem.
41	Rimini	Idem idem.
42	Salerno	Idem del Bollo straordinario.
43	Spoleto	Idem del Registro.
44	Torino	Idem del Bollo straordinario.
45	Tropea	Idem del Registro.
46	Varallo	Idem idem.
47	Vercelli	Idem idem.

Digitized by Google

Legge 3 marzo 1864, n. 1695. — Disposizioni riflettenti l'arresto personale in materia civile e commerciale.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il Regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:

È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni.

Nei casi, in cui il Magistrato a termini di legge, dovrà o potrà pronunziare l'arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni nè minore di tre mesi. Il Giudice nel fissarne la durata estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.

Art. 2. Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a benefizio dei detenuti la durata dell'arresto sofferto.

Art. 3. È derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

R. Decreto 4 febbraio 1864, n. 1680. — Inscrizione di una rendita nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge 21 agosto 1862, n. 794, che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili devoluti o da devolversi alla Cassa Ecclesiastica, verso correspettivo di corrispondente rendita sul Gran Libro del Debito pubblico;

Vedute le disposizioni transitorie di cui all'art. 30 del Regolamento annesso al R. Decreto 25 settembre 1862, n. 855, in forza delle quali le vendite dei suddetti beni immobili già autorizzate o per le quali siano seguite trattative prima della legge precitata, possono compiersi a cura dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nel modo e colle forme anteriormente in vigore, ed il passaggio di quei beni al Demanio s'intende effettuato sulla base della rendita corrispondente al capitale ricavato dalla vendita e da inscriversi sul Gran Libro;

Digitized by Google

Ritenuto che un versamento di lire *trecento cinquantamila* fu fatto il 1° gennaio 1864 dall'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nella Tesoreria Provinciale di Torino in conto — Proventi demaniali Esercizio 1864 — quale ricavo di vendite di beni effettuate sotto le condizioni contemplate dalle suavvertite transitorie disposizioni,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico in aggiunta al consolidato 5 0/0 di una rendita di lire *diecisettemila cinquecento* (L. 17,500) con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1864.

Art. 2. Per tale rendita sarà emesso dalla Direzione Generale del Debito pubblico corrispondente certificato in favore dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Art. 3. Pel servizio della rendita di cui agli articoli precedenti è fatta sulla Tesoreria centrale del Regno, cominciando dal 1° gennaio 1864, l'annua assegnazione di L. 17,500.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 4 marzo 1864, n. 27 ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori di carceri giudiziarie. — Esecuzione della Legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale.

La legge 3 stante pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale del Regno (n. 54) mentre all'art. 1 determina che l'arresto personale in materia civile e commerciale non possa avere una durata maggiore di due anni, dichiara quindi all'articolo 2 che tale disposizione sarà pure applicabile a coloro che si trovassero ditenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della legge medesima, computandosi a loro benefizio il carcere già sofferto.

Come conseguenza della riferita legge devono essere immediatamente rilasciati dal carcere e ridonati alla libertà tutti quei ditenuti per causa civile o commerciale che al tre del corrente mese, giorno della pubblicazione della legge, abbiano sofferto di prigionia, e così dovranno successivamente essere rilasciati col compiersi del biennio gli altri ditenuti per lo stesso titolo.

Il sottoscritto pertanto invita le autorità aventi direzione di Carceri Giudiziarie di riconoscere se in quelle da loro dipendenti si trovino rinchiusi individui nelle accennate condizioni, e provvedere con ogni premura pel loro rilascio, avvertendo che giusta il conforme avviso espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia, deve quello aver luogo di pien diritto, senza che si renda necessario alcun Decreto od ordinanza di Giudice o Tribunale, egualmente come avviene, quando si tratta di un condannato che abbia finito di scontare la pena.

Gradirà il sottoscritto di ricevere un cenno di ricevuta della presente, e di conoscere se il surriferito disposto di legge trovi applicazione per codeste Carceri.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

Digitized by Google

R. Decreto 21 gennaio 1864, n. 1688. — Riduzione ad una sola forma dei martelli governativi in uso nelle Amministrazioni forestali pel marchio delle piante da atterrarsi o conservarsi.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Pel buon regime e governo dei boschi si riconobbe ognora la necessità di stabilire norme precise da osservarsi nei casi di atterramento e di taglio di piante per antivenire gli abusi e i danni che in tali occasioni troppo facilmente si commetterebbero.

A tale effetto non solo nelle antiche Provincie, ma anche in quelle annesse per felici eventi agli Stati di V. M. si stabiliva che le piante di riserva e confine, non che quelle a recidersi, o fossero proprie dello Stato ovvero dei Comuni, o Corpi morali, dovessero essere preventivamente marchiate dagli Agenti dell'Amministrazione provinciale che procedono a tale operazione mediante appositi martelli governativi aventi analoghe impronte, lettere iniziali o stemmi, a seconda delle diverse leggi forestali in vigore nelle varie Provincie.

L'operazione suddetta, stante la sua importanza, diretta qual è a prevenire i danni alle pubbliche Amministrazioni, dovette essere assoggettata ad alcune formalità per impedire gli abusi; quindi si prescrisse dalle singole leggi che per ogni martellatura si debba redigere apposito verbale, e si volle che i martelli fossero custoditi dall'Autorità provinciale e ne fosse depositata l'impronta nelle Segreterie delle Corti d'appello o criminali per la relativa punizione dei falsificatori.

Ora avendo il Riferente nel decorso dell'anno passato riordinate completamente sovra basi uniformi e identiche le Amministrazioni forestali di tutte le Provincie del Regno, crede necessario di procedere eziandio alla generale rinnovazione dei martelli forestali, sia perchè trovansi in massima parte deperiti, sia perchè conviene dare a tali istrumenti una forma eguale per tutto il Regno e imprimer loro gli stessi segni e le medesime cifre togliendo i precedenti che rammentano il passato e che durante il periodo di transizione hanno potuto essere trafugati o sottratti, così che manca la guarentigia che soddisfino adeguatamente al fine cui sono destinati.

Il Riferente quindi dopo aver richiesto il parere del Consiglio di Stato che, sulla considerazione che trattandosi di applicazione pura di legge è appunto oggetto dei Decreti e Regolamenti del Potere esecutivo, opinò spettare al Governo di mutare e uniformare mediante Decreto Reale i caratteri e gli stemmi dei martelli forestali, e persuaso che la M. V. penetrata dell'importanza del mentovato provvedimento, vorrà approvarlo, ha l'onore di sottoporre alla M. V. il qui unito relativo Decreto, pregandovi di volervi apporre la R. Vostra firma.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 31 del Regolamento forestale approvato colle Regie Patenti 1.° dicembre 1833 per le antiche Provincie;

Visto l'art. 43 della Legge forestale 21 agosto 1826 vigente nelle Provincie napolitane;

Digitized by Google

Visto il Decreto Italico 5 giugno 1811 per le Provincie lombarde;

Attesa la necessità di mutare e unificare gli stemmi dei martelli delle diverse Amministrazioni forestali dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I martelli governativi a guisa d'accetta in uso nelle diverse Amministrazioni forestali dello Stato e destinati secondo i casi al marchio delle piante da atterrarsi o conservarsi sono rinnovati e ridotti ad una forma sola e identica per tutto il Regno. I caratteri e le impronte dei medesimi non che le loro dimensioni e qualità sono determinati e stabiliti nel qui annesso modello vidimato d'ordine Nostro dal predetto Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 18 febbraio 1864, n. 1689. — Abolizione dell'esame speciale prescritto nelle Provincie meridionali per gli Ingegneri laureati aspiranti all'esercizio della professione d'Architetto.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto del Governo delle Due Sicilie, in data del 2 novembre 1835, pel quale è prescritto che gli aspiranti all'esercizio della professione d'Architetto negli affari giudiziari debbano, oltre ad essere laureati, subire un esame speciale dinnanzi ad una determinata Commissione;

Ritenuto che secondo gli ordinamenti attuali delle scuole d'applicazione per gli Ingegneri, il Diploma d'Ingegnere laureato nelle scuole medesime abilita chi l'ottenne ad esercitare senz'altra formalità o deposito la professione d'Ingegnere, d'Architetto e di Perito in tutto il Regno;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, e della Pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Coloro i quali avranno ottenuto il Diploma d'Ingegnere laureato in una delle scuole d'applicazione del Regno, potranno essere iscritti nell'albo degli Ingegneri, degli Architetti e dei Periti Giudiziari, senza che sia d'uopo subiscano l'esame speciale prescritto dal Decreto del Governo delle Due Sicilie in data del 2 novembre 1835.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 18 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI - M. AMARI.

Digitized by Google

R. Decreto 21 febbraio 1864, n. 1691. — *La giurisdizione militare nella Sotto-Divisione militare di Pavia è affidata al Tribunale militare di Milano.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 della legge in data 11 corrente mese, n. 1670, col quale si fa facoltà al Governo di riunire due ed anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale militare;

Visto l'art. 1 del Nostro Decreto 18 corrente mese, in virtù del quale cesserà col 10 marzo p. v. la giurisdizione del Tribunale militare di Cremona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Col 10 marzo prossimo venturo la giurisdizione militare nella Sotto-Divisione militare di Pavia sarà esercitata dal Tribunale militare di Milano.

Art. 2. Sono abrogate le precedenti disposizioni in quanto siano contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 31 marzo 1864, n. 1725. — *Formalità da osservarsi da chiunque voglia esercitare la facoltà di affrancazione, in virtù della legge 24 gennaio 1864, verso un'Amministrazione o Stabilimento di manomorta.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 12 e 21 della Legge in data 24 gennaio 1864, n. 1636;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di Grazia e di Giustizia e dei Culti, e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù della Legge 24 gennaio 1864, n. 1636, dovrà far notificare all'Amministrazione od alla manomorta creditrice per atto di usciere una dichiarazione scritta la quale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Il nome, il cognome, la residenza, o il domicilio o la dimora dell'affrancante;
2. L'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta contro cui vuolsi l'affrancazione promuovere;
3. Il fondo che si intende di affrancare;
4. La qualità del vincolo che vuolsi sciogliere;

Digitized by Google

5. Il titolo col quale fu il vincolo costituito, o dal quale il medesimo dipende,

6. La quantità della rendita che si offre di cedere per l' affrancazione;

7. L'avvertimento che, non facendosi alcuna risposta nel termine fissato nell'art. 2, si intenderà accettata l'offerta.

Questa dichiarazione sarà firmata dall' affrancante o da un suo mandatario.

Alla dichiarazione predetta dovrà unirsi un prospetto di liquidazione della prestazione che si intende di affrancare e degli accessori menzionati nella legge succitata.

Nel caso previsto dal 2° alinea dell'art. 6 della legge dovrà pure unirsi il quadro delle mercuriali del decennio.

Art. 2. L'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta prima della scadenza di giorni 30 dalla ricevuta notificazione dovrà far significare per atto d'usciere a colui che promuove l'affrancamento la sua accettazione o le sue osservazioni.

Questo termine sarà raddoppiato se l'ente morale non ha sede nello Stato.

Art. 3. Qualora l'offerta sia stata accettata si farà constare con atto pubblico della convenuta liquidazione e conversione dell'annua prestazione in rendita sul Debito Pubblico.

Art. 4. Nel caso che l'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta abbia fatte osservazioni e non siensi le parti poste privatamente d'accordo a diligenza di una di esse, sarà la quistione recata per citazione avanti il Giudice di Mandamento od avanti il Tribunale di Circondario ove sono situati i beni, osservate le norme ordinarie di competenza e le forme del processo sommario.

Il Tribunale prima di pronunciare la sentenza potrà ordinare la comparizione delle parti avanti un Giudice commesso dello stesso Tribunale per tentare di stabilire d'accordo la liquidazione.

Art. 5. Ove l'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta non faccia notificare alcuna risposta all' affrancante nel termine indicato nell' art. 2, l'offerta si intenderà accettata.

L'affrancante dovrà far citare l'Amministrazione o manomorta creditrice a comparire avanti un Notaio del Comune nel cui territorio sono situati i beni, ed ove ha sede l'Amministrazione dell' ente morale, entro il termine non minore di 15 giorni, per stipulare l'atto di affrancamento, ed in difetto di comparizione sarà esso rogato in contumacia.

Nell'atto di citazione dovrà essere indicato il giorno e l'ora della comparizione e la casa ove è situato l'Ufficio del Notaio.

Nel caso che l'ente morale non abbia sede nello Stato questo termine non potrà essere minore di giorni 30.

Art. 6. Se i creditori aventi ipoteca sui dominii diretti ne faranno preventiva domanda, notificandola per atto d'usciere al direttario ed all'utilista la liquidazione non potrà nè per convenzione, nè in giudizio validamente operarsi senza il loro contraddittorio.

Digitized by Google

Art. 7. Gli atti da notificarsi a termini degli articoli 1, 2 e 6 potranno dalle parti consegnarsi direttamente agli uscieri o cursori per la loro intimazione, senza bisogno che vi preceda un' ordinanza del Giudice o Tribunale od altra formalità, nelle provincie in cui esse fossero richieste dalle leggi generali di procedura.

Art. 8. In ogni Comune ove tiensi mercato ed esistono le mercuriali od assise del decennio, sarà per cura della Giunta Comunale compilato un quadro in cui sarà indicato il prezzo medio annuale di ciascuna derrata nei dieci anni precedenti a quello in corso e la media del decennio medesimo, colla doppia determinazione del prezzo e della misura secondo il sistema antico vigente nel Comune e giusta il sistema decimale ora vigente nel Regno d' Italia.

Questo quadro, munito del visto d' approvazione del Prefetto o Sottoprefetto, sarà pubblicato in ciascuno dei detti Comuni, e sarà pure tenuto continuamente depositato nell' Ufficio Comunale e ne sarà data copia agli interessati che ne facciano domanda per l'esecuzione dell'art. 6 della legge e dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 9. Avvenuto di consenso delle parti, od in contumacia del direttario, oppure per sentenza, l'atto di affrancamento, l'affrancante deve presentare all'Amministrazione del Debito Pubblico le cartelle al portatore o i certificati nominativi del consolidato 5 per 0/0 del Regno d' Italia per essere tramutati o trasferiti al nome dell' ente morale direttario.

La consegna all'Amministrazione del Debito Pubblico dell'atto di affrancamento, e dei titoli di consolidato 5 per 0/0 potrà essere fatta anche a mezzo degli Uffizi di Prefettura o Sottoprefettura.

Art. 10. L'Amministrazione del Debito Pubblico procederà alle operazioni di tramutamento o di trasferimento dei titoli per lo intiero ammontare della prestazione da affrancare, o per la parte di esso che corrisponda esattamente al *minimum* o ad uno dei multipli del consolidato italiano del 5 p. 0/0.

Ogni certificato che verrà rilasciato dall'Amministrazione del Debito Pubblico sarà nominativo e conterrà l'indicazione della fatta affrancazione, come pure l'annotazione del vincolo o della ipoteca gravitante sul dominio diretto. A questo fine dovranno presentarsi i relativi certificati ipotecarii.

Quando più sieno i vincoli o le ipoteche costituite sui diretti dominii l'iscrizione della rendita sarà fatta sul registro della Cassa dei depositi e dei prestiti di cui all' art. 14, e vi rimarrà sino a tanto che le ipoteche ed i vincoli annotati non si riducano ad un solo per effetto di cancellazione o per effetto di divisione della rendita stessa.

Art. 11. Per l' affrancamento delle annualità ascendenti a somme non esattamente contenute nei multipli del consolidato 5 p. 0/0, gli affrancanti si procureranno nel modo indicato all'articolo precedente un certificato nominativo per la parte della prestazione che pareggia il *minimum* o uno dei multipli del consolidato stesso.

Per la differenza, come per qualunque annualità che fosse inferiore al

Digitized by Google

minimum del consolidato 5 p. 0/0, dovranno gli affrancanti versare nella Cassa dei depositi e prestiti, da cui dipende il territorio ove sono situati i beni, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia del Tesoro o di vaglia postale, la somma capitale corrispondente al valore del consolidato 5 p. 0/0, che sarà periodicamente stabilito dal Ministro delle Finanze e reso noto a mezzo della Gazzetta uffiziale del Regno.

Per ogni versamento fatto in una Cassa dei depositi e dei prestiti sarà rilasciata quietanza a favore dell'affrancante.

Art. 12. Ciascuna Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti acquisterà in prevenzione una rendita di consolidato 5 p. 0/0 per il riscatto di annualità, o di porzioni di annualità, facendola inscrivere a proprio nome colla annotazione del servizio al quale è destinata.

Esaurita che sia questa rendita, le Amministrazioni delle stesse Casse acquisteranno altra rendita e così di seguito fino a che cessi il bisogno di ulteriori acquisti per il servizio di tali affrancazioni.

Art. 13. Le Amministrazioni delle Casse dei depositi faranno di volta in volta conoscere al Ministero delle Finanze la somma spesa negli acquisti di rendita del consolidato 5 p. 0/0.

Il Ministro stesso fisserà il saggio di alienazione e farà eseguire nella Gazzetta uffiziale del Regno la pubblicazione indicata all'art. 11.

Art. 14. Ciascuna Amministrazione delle Casse dei depositi e dei prestiti aprirà un registro d'iscrizione per notarvi le rendite da rilasciarsi agli affrancanti che hanno eseguiti i versamenti, e da questo registro saranno tratti i relativi certificati.

Ogni certificato sarà emesso al nome dell'ente morale creditore, avrà l'indicazione del titolo preciso del canone affrancato coi relativi vincoli e il semestre dal quale comincia a decorrere il godimento della rendita.

Esso certificato sarà soggetto al bollo da centesimi cinquanta, e verrà spedito verso restituzione della quietanza indicata all'art. 11 e pagamento del diritto di bollo.

Art. 15. Gl'interessi sui certificati delle Casse dei depositi e dei prestiti saranno pagabili il 1.° gennaio e il 1.° luglio d'ogni anno nei modi stabiliti per il consolidato 5 p. 0/0 del Regno d'Italia.

I certificati stessi potranno come quelli del Debito Pubblico trasferirsi a favore d'altri enti morali, ottenuta la richiesta autorizzazione.

Potranno pure essere convertiti in titoli di rendita quando il corpo o l'ente morale possessore versi nella ragione indicata all'art. 11 il capitale relativo alla frazione di rendita necessaria a pareggiare il *minimum* del consolidato 5 p. 0/0.

Quando un ente morale possegga in suo nome più certificati di tale natura, l'ammontare dei quali raggiunga il *minimum* o un multiplo del consolidato 5 p. 0/0, le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti potranno farne eseguire il tramutamento in un titolo nominativo del Debito Pubblico colle annotazioni della derivazione d'esso.

Per le frazioni di rendita che rimanessero dopo fatta questa operazione, sarà rilasciato un nuovo certificato.

Digitized by Google

Art. 16. Quando gli enti morali sieno autorizzati dalle competenti Autorità ad alienare certificati di rendita sulle Casse dei depositi e dei prestiti, queste ne faranno l'acquisto, pagando il valore capitale in ragione del prezzo segnato dal Ministro delle Finanze nel tempo in cui avviene l'alienazione, salvo il disposto dall'art. 15.

Art. 17. Per le operazioni derivanti dal disposto del presente Decreto le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti terranno conti speciali e ne renderanno ragione al Ministro delle Finanze alla fine di ciascun anno.

Art. 18. Gli Uffizi di riscontro presso le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti eserciteranno le proprie funzioni anco per il servizio degli affrancamenti, e trasmetteranno alla Corte dei conti il doppio del registro d'iscrizione indicato all'art. 14 e gli altri documenti, che provino l'esattezza delle fatte operazioni.

Art. 19. Quando l'ammontare della prestazione da affrancarsi non sia contenuto esattamente nel *minimum* o in multiplo del consolidato 5 p. 0/0, gli affrancanti potranno trasmettere all'Amministrazione del Debito Pubblico anche una rendita di consolidato 5 p. 0/0 superiore all'ammontare della prestazione stessa.

In questo caso l'Amministrazione provvederà al trasferimento o tramutamento dei titoli come all'art. 10, e al rilascio per parte dell'Amministrazione della Cassa dei depositi del certificato di complemento come è stabilito all'art. 14.

L'importare dell'eccedenza sarà poi soddisfatto all'affrancante nella ragione del prezzo vigente, secondo il Decreto del Ministero delle Finanze, nel giorno in cui furono trasmessi i titoli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Gli affrancanti stessi potranno anche versare per intero in contanti nelle Casse dei depositi e dei prestiti l'importo capitale della prestazione da affrancare nella ragione stabilita all'art. 11, perchè le Amministrazioni delle Casse stesse provvedano all'acquisto della rendita corrispondente e alle operazioni successive.

Art. 20. I beni dell'affrancante diverranno *ipso jure* liberi dai vincoli che li gravavano dalla data della iscrizione della rendita nominativa o del certificato rilasciato dalla Cassa dei depositi e prestiti in nome dell'ente morale creditore, in conformità degli articoli 10 e 14 del presente Regolamento.

L'Amministrazione del Debito Pubblico, o della Cassa dei depositi e prestiti farà consegnare per mezzo della Prefettura i certificati della rendita nominativa o della Cassa dei depositi e prestiti agli enti morali cui spettano, e rilascierà all'affrancante, a sua richiesta, una attestazione di questa spedizione.

La prestazione cesserà di essere dovuta nel modo stabilito dal titolo costitutivo a cominciare dal giorno da cui decorre la rendita semestrale del certificato che si consegna.

Digitized by Google

Art. 21. In caso di smarrimento o di distruzione di un certificato rilasciato a favore di un ente morale dalle Casse dei depositi e prestiti, le Amministrazioni delle Casse, dietro domanda del legittimo rappresentante di esso ente morale, faranno analoga pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e scorso un mese dalla pubblicazione stessa, rilascieranno un nuovo certificato.

Art. 22. Il Ministro delle Finanze stabilirà la forma del registro delle iscrizioni e quello dei certificati corrispondenti, e di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia, darà le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

PISANELLI.

Legge 25 febbraio 1864, n. 1693. — Approvazione delle opere occorrenti per l'ampliazione del Bagno di S. Bartolomeo presso Cagliari.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le opere occorrenti per l'ampliazione del Bagno di S. Bartolomeo presso Cagliari secondo il progetto formato dalla Direzione del Genio militare di Sardegna.

Art. 2. È autorizzata la spesa di L. 130,000 a ciò necessaria.

Essa sarà inscritta nel bilancio del Ministero della Marina pel 1864 al capitolo 58 - *Ampliazione del Bagno di S. Bartolomeo presso Cagliari.*

Art. 3. È fatta facoltà al Governo di utilizzare l'opera dei forzati di detto bagno nella esecuzione ad economia di quella parte dei predetti lavori, per la quale questo sistema verrà riconosciuto più conveniente.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 25 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

Legge 25 febbraio 1864, n. 1694. — Approvazione delle opere occorrenti all'erezione di un ergastolo pei forzati nella località del colle di S. Giovanni presso Alghero.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Digitized by Google

Art. 1. Sono approvate le opere occorrenti all'erezione di un ergastolo per forzati nella località del colle di S. Giovanni presso Alghero.

Art. 2. È autorizzata la spesa complessiva di L. 422,000 a ciò necessaria, ripartita nel modo seguente:

Sul capitolo 59 - *Erezione di un ergastolo a S. Giovanni presso Alghero* - del bilancio del Ministero di Marina pel 1864 L. 70,000

Sul corrispondente capitolo del bilancio 1865 » 250,000

Sul corrispondente capitolo del bilancio 1866 » 102,000

Art. 3. È fatta facoltà al Governo di utilizzare l'opera dei forzati di detto bagno nell'esecuzione ad economia di quella parte dei predetti lavori per i quali questo sistema verrà riconosciuto più conveniente.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 25 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

R. Decreto 18 febbraio 1864, n. 1696. — Approvazione del Regolamento per il riparto dei terreni ademprivili della Sardegna, e per l'assegnamento di ettari 200,000 da farsi alla Compagnia R.ª delle Ferrovie Sarde.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge del 4 gennaio 1863, n. 1105;

Considerando che a termini dell'art. 2 della medesima legge si deve provvedere alla scorporazione dalla massa dei terreni ademprivili di Sardegna di ettari duecentomila per essere assegnati in libera proprietà ai Concessionari delle Ferrovie dell'Isola.

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, concernente le scorporazioni e l'assegnamento da farsi alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde di ettari duecentomila sui terreni ademprivili esistenti nell'Isola di Sardegna.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

il riparto dei terreni ademprivili della Sardegna, e per l'asse-
ri 200,000 da farsi alla Compagnia R.ª delle Ferrovie Sarde.

Qualità e quantità dei terreni da assegnarsi.

, dei quali ettari 200 mila debbono, giusta l'art. 2 della legge
sere assegnati in libera proprietà alla Compagnia R.ª delle ferrovie
istenti nella giurisdizione delle Comunità della Sardegna, sui quali
itanti di qualche Comune dell'Isola diritti meramente ademprivili o
... furono concessi a titolo di cussorgie per uso esclusivo di pascolo.

Art. 2. La totalità dei 200 mila ettari suddetti deve, secondo l'art. 3 della legge, comporsi della somma dei lotti che saranno stati dalla sorte assegnati alla Compagnia, dopo di essersi divisi i terreni di ogni Comune in due parti di qualità e valore eguali.

Nel calcolo e nella divisione di detti terreni si dovranno comprendere anche quelli della stessa natura che senza legittimo titolo trovansi goduti e posseduti dai privati.

Operazioni preliminari tecniche.

Art. 3. Le operazioni che debbono precedere al riparto dei terreni suddetti sono le seguenti:

a) Ricognizione dei limiti da farsi dagli Impiegati, di cui all'art. 4 del presente, col concorso di Agenti della Compagnia e di Delegati comunali, e col contradditorio dei possessori dei beni limitrofi particolari.

Siffatta operazione sarà eseguita in massima all'appoggio dei processi verbali di delimitazione di detti terreni, compilati all'epoca dei rilevamenti planimetrici dell'Isola.

Si potranno però modificare quelle porzioni di limite che non risultassero coincidere con quelli delle proprietà particolari circostanti.

In tale caso saranno compilati nuovi processi verbali, che dovranno essere firmati dagli Impiegati, dagli Agenti e dai Delegati comunali sovraindicati, e da due testimoni idonei e notori a tale uopo assunti.

b) Rilevamento geometrico dei limiti riformati come sovra, delle acque, delle strade, delle proprietà particolari e di tutte le diverse qualità di terreno o di produzioni entrostanti a ciascuna massa di terreno ademprivile.

Si rileveranno anche i vari punti ed oggetti più rimarchevoli che vi esistono.

Tali rilevamenti saranno in via principale eseguiti col mezzo della tavoletta pretoriana, ed in modo da potersi in seguito coordinare con quelli già esistenti e provenienti dalle operazioni planimetriche sopracitate. La scala da adottarsi, salve pochissime eccezioni, sarà quella dell'1 al 5000.

Qualora i rilevamenti da farsi si dovessero estendere su vaste superficie, si stabilirà precedentemente entro le medesime quel numero di punti trigonometrici che sarà necessario per la buona riuscita dei lavori.

Queste nuove reti trigonometriche saranno stabilite sui punti e lati della triangolazione effettuatasi per tutta l'Isola.

c) Calcoli della superficie generale di ogni massa di terreno ademprivile, ed in particolare di ciascuna qualità di produzione interna.

d) Copia dei piani, dei processi verbali, delle reti trigonometriche e di tutti gli

Digitized by Google

altri atti e documenti che si saranno consegnati alla Compagnia, da depositarsi tali copie negli archivi del Ministero.

Personale incaricato delle operazioni tecniche.

Art. 4. Tutte le operazioni prementovate saranno eseguite da squadre di Geometri destinati dal Governo e presi preferibilmente fra quelli che lavorarono già nell'Isola, sia nelle operazioni planimetriche, sia nella formazione del catasto provvisorio.

Le squadre suddette dipenderanno da un Direttore Capo residente a Cagliari, il quale darà loro opportune istruzioni sul procedimento e sui metodi da adottarsi sui lavori e, sotto la sua responsabilità, ne curerà la più esatta e sollecita esecuzione.

I piani e tutti i documenti prementovati saranno da lui autenticati.

L'importare degli stipendi ed indennità a cui hanno diritto i suddetti Impiegati, è a carico della Compagnia; essa mensilmente verserà i primi in quella Tesoreria che gli verrà indicata dal Ministero e farà pel pagamento delle seconde, i necessari fondi al Direttore dei lavori, il quale è incaricato di corrispondere ai Geometri operatori le indennità che a loro favore sono nel Decreto di nomina determinate.

Le spese relative alle operazioni di cui sopra, cioè i canneggiatori, indicatori, braccianti, segnali, istrumenti, riparazioni ai medesimi, oggetti di cancelleria e disegno sono egualmente a carico della Compagnia, la quale li provvederà a misura delle richieste del Direttore dei lavori, che ne dovrà render conto trimestralmente alla Compagnia medesima.

Operazioni da eseguirsi dai Periti.

Art. 5. I Periti, di cui all'art. 5 della legge, colla scorta dei piani, dei processi verbali di limitazione, e dei calcoli di superficie che saranno loro rimessi dal Direttore dei lavori, dovranno prendere cognizione esatta dei limiti e degli appezzamenti in cui fu divisa ogni massa di terreno ademprivile, verificheranno i calcoli di superficie, assegneranno a ciascun appezzamento il valore che gli compete in ragione dell'attuale sua produzione e quindi stabiliranno sui piani le linee divisorie dei lotti.

Tali linee saranno fissate in modo che ognuno dei due lotti abbia un valore eguale, e che le due superficie si pareggino quanto più sarà possibile.

Art. 6. Le suddette linee di divisione debbono essere riportate e stabilite sul terreno per opera dei Geometri coll'assistenza dei Periti, i quali dopo ciò redigeranno un apposito processo verbale, da cui risultino le operazioni tutte da essi loro eseguite, i limiti che circoscrivono ogni lotto, la superficie ed il valore di ogni appezzamento interno e la rispettiva superficie totale. Questi processi verbali saranno firmati dai tre Periti, e spediti, in uno ai piani e carte loro comunicate dal Perito del Governo, al Direttore dei lavori.

Estrazione a sorte dei lotti.

Art. 7. Il Direttore suddetto, a misura che riceverà dai Periti i processi verbali, i piani e le carte di cui all'articolo precedente, li trasmetterà per copia conforme senza indugio ai Comuni interessati, onde rimangano almeno per quindici giorni esposti al pubblico nella sala comunale.

La trasmissione di cui sovra sarà contemporaneamente notificata al Prefetto della Provincia.

Art. 8. Il Prefetto, in seguito a tale avviso, determinerà il giorno in cui dovrà succedere l'estrazione dei lotti e ne renderà avvertiti il Giudice del Mandamento, il Sindaco del Comune e l'ufficio della Compagnia delle ferrovie in Cagliari.

Digitized by Google

Art. 9. Nel giorno fissato si procederà pubblicamente nella sala comunale all'estrazione a sorte dei lotti in cui furono divisi i terreni ademprivili del Comune, alla presenza dell'Autorità giudiziaria suddetta, del Corpo municipale e del Rappresentante della Compagnia.

Si prescinderà dall'estrazione a sorte sempre quando fra il Comune ed il Rappresentante suddetto intervenga un accordo sull'assegno dei rispettivi lotti.

Nell'uno e nell'altro caso si redigerà dell'operato l'opportuno processo verbale, il quale, dopo che sarà stato firmato dalle Autorità e Rappresentante summentovati, sarà dal Giudice mandamentale unitamente ai piani e documenti tutti concernenti la divisione, trasmesso al Prefetto della Provincia.

Art. 10. Il Prefetto, accertatosi che le operazioni eseguitesi pel riparto e per l'assegno dei lotti alla Compagnia abbiano proceduto colla dovuta regolarità e colle cautele necessarie, munirà della sua approvazione i piani, i processi ed i documenti già indicati, e mediante apposito Decreto renderà immediatamente esecutorii la divisione ed il passaggio alla Compagnia dei terreni ad essa spettanti.

Art. 11. Tali decreti, piani e documenti saranno dal Prefetto inviati al Direttore dei lavori.

La consegna che dal medesimo Direttore si farà alla Compagnia degli stessi decreti, piani e documenti, terrà luogo della materiale immissione in possesso dei terreni assegnatile.

I decreti, i piani, le perizie ed i processi verbali sovraindicati avranno forza di atti pubblici, e saranno considerati qual titolo regolare e legittimo di proprietà dei terreni a cui si riferiscono.

Art. 12. Dalla data dei Decreti dei Prefetti saranno a carico della Compagnia tutte le imposte afferenti ai terreni che le furono assegnati.

Disposizioni particolari.

Art. 13. I Prefetti delle Provincie, di mano in mano che saranno loro notificati dal Direttore dei lavori i Comuni in cui debbono essere intraprese le operazioni di riparto e gli Impiegati destinativi, ne renderanno avvisati i Sindaci onde lo notifichino ai loro Delegati e Periti, sicchè al giungere dei Delegati e Periti della Società e del Governo non abbiano a soffrire ritardo le operazioni; in pari tempo pubblicheranno un primo avviso ai Proprietari dei fondi limitrofi od interni a quelli ademprivili.

Art. 14. Il Perito governativo sarà dal Direttore dei lavori nominato Comune per Comune fra i Geometri suoi dipendenti già destinati in quelle date e Comunità pei lavori di rilevamento.

È fatta facoltà tanto alla Compagnia quanto ai Comuni di scegliere fra gli altri Geometri operatori il loro Perito.

Art. 15. La riunione dei Sindaci per la nomina del loro Perito avrà luogo nella sala comunale del Capoluogo del Mandamento, e sarà presieduta dall'Autorità giudiziaria mandamentale.

Art. 16. I Consigli comunali dovranno sotto la propria responsabilità, e nel termine di un mese data della pubblicazione del presente Regolamento, denunciare al Direttore demaniale della Provincia i nomi di coloro che si troveranno abusivamente al possesso di terreni ademprivili indicando le regioni in cui essi terreni sono situati e l'estensione loro approssimativa.

Il Direttore demaniale, data comunicazione delle denuncie al Direttore dei lavori, farà

Digitized by Google

subito le instanze e gli uffici che sono necessari, affinchè i particolari suddetti dismettano immediatamente l'occupazione ed il possesso dei terreni usurpati.

Art. 17. I Sindaci, tosto che i Geometri sieno arrivati nei Comuni, con un secondo manifesto inviteranno i possessori dei beni limitrofi ed interni ai terreni ademprivili ad intervenire alle operazioni di ricognizione e di determinazione dei limiti degli stessi terreni, determinando il giorno a ciò destinato e prevenendoli che, ove non si presentino sul luogo nel tempo fissato, rimarranno a loro carico tutte le spese occorrenti per ogni ulteriore visita ed operazione da farsi.

Art. 18. Il Direttore dei lavori, a misura che farà alla Compagnia la consegna di cui all'articolo 11, provvederà a che immediatamente ad essa ne sia fatta l'opportuna pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, ed affinchè abbia luogo nei registri catastali la mutazione di proprietà.

Art. 19. Ultimata che sarà l'estrazione e la consegna dei lotti per tutti i terreni divisi, i Prefetti delle due Provincie trasmetteranno alle Deputazioni provinciali un elenco in cui saranno indicati Comune per Comune la superficie totale dei terreni ademprivili esistenti all'epoca dei rilevamenti planimetrici, quelli rimasti dopo gli assegnamenti fatti ai Comuni in virtù della legge delli 26 febbraio 1839, la superficie parziale di ciascun lotto, quella totale per cadun Comune, e per ultimo la superficie complessiva dei terreni assegnati alla Compagnia in tutta l'Isola.

Quest'elenco sarà per doppio originale compilato dal Direttore dei lavori e da lui spedito ai Prefetti suddetti.

Art. 20. Le Deputazioni provinciali esamineranno l'elenco, e dopo che avranno presi fra di loro gli occorrenti concerti procederanno all'incarico loro affidato dall'art. 6 della legge.

In quest'operazione esse avranno particolarmente presenti le norme che seguono:

Gli aumenti di terreno, che per avventura dovessero ancora assegnarsi alla Compagnia per compiere i 200 mila ettari fissati dalla legge, saranno preferibilmente prelevati dai lotti rimasti a tutti quei Comuni, a favore dei quali furono già fatti gli assegnamenti menzionati più sovra all'art. 19.

Qualora però risultasse eccedenza di superficie nei terreni passati alla Compagnia, gli opportuni scorpori saranno fatti sui lotti di essa esistenti nei Comuni che risulteranno meno provvisti di terreno in proporzione della rispettiva popolazione.

Art. 21. Di mano in mano che la Compagnia entrerà al possesso dei suoi terreni, il Prefetto provvederà per la nomina della Commissione, di cui all'art. 33 del Capitolato del 14 luglio 1862 annesso alla legge, e perchè proceda indilatamente alla visita dei terreni e faccia le proposte ivi indicate.

Le deliberazioni della Commissione saranno dal Sindaco spedite al Prefetto della Provincia, il quale le renderà esecutorie per mezzo di apposito suo Decreto.

Art. 22. Gli Uffici catastali e le Direzioni demaniali daranno comunicazione al Direttore dei lavori di tutti i dati, piani e memorie che saranno necessari per la più pronta ed esatta riuscita dei lavori di cui è incaricato. Egli potrà, occorrendo, estrarre dai medesimi piani e carte le copie che crederà necessarie.

Torino, addì 18 febbraio 1864.

Visto d'ordine di S. M.
MANNA.

Digitized by Google

Legge 28 febbraio 1864, n. 1700. — Facoltà al Governo del Re di pubblicare nelle Provincie Siciliane l'Editto per le sementi e soccorsi.

– Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re ha facoltà di pubblicare nelle Provincie Siciliane l'Editto per le sementi e i soccorsi.

Esso avrà vigore per l'anno colonico 1863-64.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 6 marzo 1864, n. 1703. — Servizio di cliniche nell'Ospedale Grande di Palermo.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Considerando essere urgente di provvedere l'Ospedal Grande in Palermo di un conveniente servizio di cliniche:

Visto il Decreto Dittatoriale 17 maggio 1860, n. 5, art. 4:

Visto il bilancio delle entrate approvato colla legge 23 dicembre 1863, n. 1591;

Visto il bilancio passivo per le Finanze approvato colla legge 28 giugno 1863, n. 1325;

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze, dell'Interno, della Pubblica Istruzione e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le rendite delle Abbadie di Regio Patronato di S. Maria di Roccadiá, e di S. Maria La Gala, e della Commenda pure di Regio Patronato di S. Calogero di Agosta, sono assegnate a datare dal primo gennaio 1864 fino a che sia provveduto altrimenti all'Ospedal Grande di Palermo per le spese d'impianto e mantenimento del materiale di tutte le cliniche dipendenti dall'Università degli studi di Palermo.

Art. 2. L'Ospedal Grande di Palermo amministrerà i beni delle Abbadie e Commenda nominate nell'art. 1, fermo il disposto dalla legge 10 agosto 1862, n. 743, soddisferà i pesi, gli assegni e le pensioni che gravitano

Digitized by Google

sulle medesime, e renderà i conti dell'amministrazione alle Finanze dello Stato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 6 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI. - U. PERUZZI. - M. AMARI. - G. PISANELLI.

R. Decreto 6 marzo 1864, n. 1706. — Aumento dei membri della Camera di disciplina degli avvocati di Catania.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto il rapporto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, col quale è dimostrata la necessità di accrescere il numero attuale dei componenti quella Camera di disciplina degli Avvocati;

Visto il Decreto del Governo delle Due Sicilie relativo alla istituzione della Camera di disciplina degli Avvocati, in data del 2 dicembre 1841, n. 40, col quale a formare la Camera di disciplina degli Avvocati di Catania vennero nominati nove cómponenti;

Visti gli articoli 2 e 15 del succitato Decreto 2 dicembre 1841;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di disciplina degli Avvocati di Catania è accresciuta di tre componenti, e consterà quindi di dodici Membri.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 6 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

G. PISANELLI.

R. Decreto 13 marzo 1864, n. 1707. — Amnistia ai renitenti delle leve di mare.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Un sistema affatto nuovo di reclutamento dell'Armata di mare fu inaugurato in Italia colla Legge 28 luglio 1861, la quale stabilì che tutti gli addetti alle industrie marittime, giunti all'età di 21 anno, dovessero presentarsi all'arruolamento, od a far valere le ragioni di esenzione o di riforma; e per gli arruolati stabilì che rimaner dovessero per 4 anni sotto le armi, e poscia in congedo illimitato fino al 40 dell'età

Digitized by Google

loro; laddove per lo passato all'armamento delle navi da guerra degli antichi Stati Italiani si provvedeva richiedendo annualmente alla marina mercantile un contingente d'uomini prelevato fra gl'inscritti d'ogni età presenti a terra od a bordo dei bastimenti ancorati nei porti.

Affinchè coll'attuazione di questo sistema non venisse d'un tratto a mancare una convenevole riserva alla marina militare, la Legge stessa nella sua parte transitoria sancì una disposizione per la quale gl'inscritti tutti delle classi dei nati dal 1822 al 1839, sia che già avessero preso parte alla leva, sia che per regolare assenza dallo Stato non vi avessero partecipato, furono invitati a presentarsi ai nuovi Consigli di leva, i quali avrebbero avviato sotto le armi quei soli che, appartenendo alle classi meno antiche, non provassero d'aver prestato il servizio militare per un determinato periodo di tempo, mentre gli altri sarebbero stati rilasciati in congedo illimitato all'atto stesso dell'arruolamento, costituendo così quella indispensabile riserva a cui fu accennato.

La Legge pubblicata alla fine di novembre ricevè la sua piena applicazione nell'anno 1862, entro il quale fu operata la leva delle classi del 1840 e del 1841, ed iniziata quella eccezionale sulle classi dal 1822 al 1839, che fu chiusa soltanto nell'anno 1863, nel corso del quale pure si eseguì la chiamata della classe 1842.

Un gran numero d'inscritti concorse a queste leve; e le classi dei più giovani furono quelle che maggiormente si distinsero per ispontanea presentazione. Il numero invece delle astensioni fu più rimarchevole nelle classi dei nati dal 1822 al 1839, ed esso rileva quasi alla terza parte della totalità degli ascritti.

Inconsci non pochi dell'ordine di leva e assenti all'estero ove viveano nella più grande sicurezza, altri ritiratisi dalla navigazione, che avevano per poco tempo esercitata prima dell'età della leva di terra, e pur essi nella credenza di non essere mai più ricercati, o non seppero, o non curarono, o non poterono rispondere alla chiamata nei termini prefissi; ed ora, per le pubblicate liste dei renitenti, e per la voce che se ne è sparsa, si sentono colpiti dalla imputazione d'un reato da cui l'animo loro fu alieno.

Fra i renitenti delle diverse classi vi ha bensì un certo numero d'individui che, seguendo antiche abitudini, si tennero per qualche tempo nascosti, sperando che dopo il corso delle operazioni di leva l'Autorità non ponesse mente a quelli che avevano mancato; ed altri si annoverano, nelle Provincie meridionali in ispecie, i quali si sono tenuti in disparte per avere prestato, come tra le classi men colte suole avvenire, troppo facile orecchio ai perversi consigli di chi prometteva loro impunità col secreto scopo d'indebolire, se fosse possibile, le forze militari del paese, e ritardare lo sviluppo di quella marina da guerra, al cui incremento sono rivolte le incessanti cure del Governo, ed i voti della nazione. Ma fatti ora avveduti dell'inganno in cui furono tratti, e scossi dalle misure che va prendendo l'Autorità per mantenere inalterato il rispetto alla legge, molti sono i renitenti che si vanno giornalmente presentando, ed ai quali la M. V. compassionandone lo stato, si compiace di rimettere le pene a cui sono per inesorabile necessità condannati dai tribunali di guerra: questa viva tendenza che dimostrano i renitenti alla leva di mare a costituirsi spontanei porge argomento per credere che l'esempio già dato verrebbe da altri molti seguito, se l'idea di dover sottostare ad un Consiglio di guerra, con tutte le conseguenze della condanna, fra cui non ultima si è certamente la perdita del dritto alla esenzione, non li tenesse esitanti a lanciarsi nella via del ravvedimento.

Digitized by Google

E per verità, ove si ponga mente al fatto che una gran parte, ed anzi la maggior parte dei renitenti alle leve di mare operatesi in questi ultimi due anni si compone d'inscritti che contemporaneamente alla presentazione al Consiglio di leva avrebbero conseguito il congedo illimitato rimanendo liberi di riprendere la navigazione, o di ritornare alle altre loro occupazioni; se si consideri ancora che un buon numero di questi renitenti potevano per ragioni di famiglia aspirare all'esenzione, o per fisici difetti alla riforma dal militare servizio, apparirà chiaramente che in complesso vi fu più ignoranza che malvolere nella commessa trasgressione della legge, e che, in mezzo a tali circostanze, un atto d'indulgenza mentre non indebolirebbe punto il principio del rispetto alla legge ed apporterebbe un aumento nel Corpo della R. Marina, sarebbe una vera fortuna per le ansiose popolazioni delle estese nostre coste, ed un segnalato benefizio pel commercio e la navigazione privi ora delle braccia operose di questi malaccorti cittadini che per un momento poterono dimenticare l'osservanza della legge ed i sacri doveri verso la patria.

Il Riferente, col concorde avviso del Consiglio dei Vostri Ministri, propone impertanto alla M. V. di stendere benignamente un velo su questo fallo, accordando plenaria amnistia a tutti coloro che sono incorsi nel reato di renitenza in conseguenza delle leve di mare operate secondo la Legge del 28 luglio 1861. Ed a tale scopo si onora di presentare all'augusta firma di V. M. l'occorrente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È concessa piena amnistia ai renitenti delle leve di mare operatesi negli anni 1862 e 1863 sulle classi dei nati dal 1822 al 1842, i quali entro il volgente anno 1864 si presenteranno al Consiglio di leva marittima del Circondario di loro iscrizione per soddisfare al proprio obbligo.

Art. 2. I renitenti che si trovano fuori d'Europa dovranno, nel termine di un anno dalla data di questo Decreto, presentarsi agli Agenti Consolari del Regno d'Italia a ricevere il foglio di via per rimpatriare e costituirsi al Consiglio di leva.

Art. 3. Quelli che appartengono alle classi dal 1822 al 1830, quelli che già avessero prestato 4 anni di servizio, e tutti gli altri che, per effetto degli articoli 146 e 147 transitorii della legge sulla leva di mare in data 28 luglio 1861, avrebbero potuto conseguire il congedo illimitato contemporaneamente allo arruolamento, saranno ammessi a godere della presente amnistia anche dopo il termine sopra detto, purchè si presentino al Consiglio di leva non più tardi del giorno che venisse fissato pel ritorno sotto le armi dei loro coetanei posti in congedo illimitato.

Art. 4. Quelli fra i renitenti che abbiano già prestato 3 anni di servizio sono fin d'ora dispensati, in applicazione dell'art. 111 della citata legge,

Digitized by Google

dal prestare il quarto anno di servizio, e riceveranno lo stesso trattamento degli altri a cui accenna l'art. 3 del presente Decreto.

Art. 5. I renitenti che aspirassero alla esenzione potranno far valere nei termini sopra stabiliti, anche per mezzo di terza persona, le ragioni che avrebbero potuto invocare al giorno della pubblicazione dell'ordine di leva sulla classe a cui appartengono.

Nello stesso modo ed entro i medesimi termini potranno far presentare un cambio o supplente che sia riconosciuto idoneo dal Consiglio di leva.

Nessuno però sarà ammesso a far valere all'estero ragioni di riforma per inabilità personale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

E. CUGIA. - G. PISANELLI.

R. Decreto 13 marzo 1864, n. 1708. — Condono delle pene inflitte ai graduati e militi della Guardia Nazionale del Regno.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Sulla proposizione dei Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È accordato un generale condono ai graduati e militi della Guardia Nazionale del Regno di tutte le pene portate da sentenze di condanna dei Consigli di disciplina anteriori alla pubblicazione del presente Decreto e che non abbiano ancora ricevuta perfetta esecuzione.

Art. 2. È pure accordata l'amnistia per tutte le infrazioni commesse dai graduati e militi prima della promulgazione del presente Decreto, per le quali sabbero soggetti a procedimento innanzi ai Consigli di disciplina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI. - G. PISANELLI.

Circolare del Ministero Interni, in data 14 febbraio 1864, n. 15, ai Prefetti. — Riordinamento della censura teatrale (*).

La Censura delle opere drammatiche non è ordinata con modi uniformi in tutto il Regno. Infatti, secondo il Regio Decreto del 21 dicembre 1850 e secondo la legge sulla pub-

(*) Questa circolare va in luogo di quella del 15 gennaio 1864 posta a pag. 79 del presente volume, e desunta dalla *Rivista dei Comuni italiani* la quale fu tratta in errore nel pubblicarla.

Digitized by Google

blica sicurezza del 13 novembre 1859, essa è affidata al Ministero degli Affari Interni: ma, ciò non ostante, in Napoli, in Firenze ed in Palermo esistono e funzionano ufficii isolati di Revisione che i governi provvisorii crearono e che non furono distrutti ancora. Vero è che la giurisdizione di questi Ufficii, la quale in origine si estendeva a tutte le provincie napolitane, siciliane e toscane, fu ristretta ne' limiti delle sole tre provincie dove hanno sede.

Da una parte siffatto ordinamento, per la soverchia centralità, produce ritardi che son dannosi all'arte ed all'industria drammatica; e dall'altra parte non risponde ai principii regolatori di tutta l'amministrazione che è una per tutto lo Stato. Onde il sottoscritto non esitò di sottoporre alla sovrana approvazione il Decreto, qui acchiuso in copia (Vedasi a pag. 135 del presente volume), col quale è stabilito che la censura delle opere drammatiche è da ora in poi delegata ai signori Prefetti.

La quale delegazione vuol essere corretta da' debiti temperamenti; e quindi il Decreto medesimo assicura agli autori e direttori di teatri la guarentigia de' ricorsi contro le decisioni de' Prefetti; e obbliga questi a spedire ogni tre mesi al Ministero l'elenco delle produzioni proibite e permesse alla scena; di modo che il Ministero, che è giudice ultimo, può esercitare in questo servizio pubblico una sorveglianza e una direzione superiore.

Delegando alle autorità locali la facoltà di permettere o proibire tutte le rappresentazioni sceniche, il sottoscritto non ha creduto bene formulare un minuto Regolamento a cui i signori Prefetti si debbano in pratica uniformare. Imperciocchè, i criteri, per i quali si permette o si vieta una rappresentazione, nascono per lo più da contingenze locali, variabili e temporanee; e, senza crear nuovi vincoli agli intelletti, non si può *a priori* determinare una regola la quale si adatti ad ogni caso.

In conseguenza il sottoscritto ricorda ai signori Prefetti le prescrizioni contenute nella Circolare del 1 gennaio 1862, n. 21 (1), e sente il debito d'insistere, ora specialmente, perchè sieno rispettate le seguenti norme:

1. Sarà proibita ogni rappresentazione teatrale che in qualunque modo offenda i principii eterni della moralità e del pudore;

2. Che offenda la sacra ed inviolabile persona del Re, o il Parlamento e gli alti Poteri dello Stato, o i Sovrani e rappresentanti delle potenze amiche;

3. Che induca sprezzo nelle moltitudini della legge fondamentale e delle altre leggi dello Stato, o ecciti alla violazione di esse, o diffonda teorie sovversive dell'ordine stabilito;

4. Che offenda la religione cattolica ed i culti tollerati;

5. Che offenda, anche con allusioni, la vita privata delle persone, o i principii costitutivi della famiglia.

In generale tutti i motivi che possono dar luogo a procedimento per reato di stampa, ovvero a querela per diffamazione, saranno sufficienti a far proibire un'opera teatrale intera o alcune scene e frasi di essa. In proposito di che è opportuno notare, che il diario diffamatore o sovvertitore si indirizza ad individui isolati, e prima che si diffonda può essere fermato dalla legge; ma l'attore su la scena parla ad una moltitudine congregata, facile a trascorrere dagli entusiasmi alle dimostrazioni; e di più le sue parole hanno un effetto istantaneo ed irrevocabile.

Tutte le quali avvertenze vogliono essere applicate ai tempi ed ai luoghi; e in ciò sta il principale officio dei signori Prefetti, i quali vorranno rispettare tutta la libertà dell'arte, senza porre in pericolo menomamente la tranquillità pubblica e degli onesti ritrovi.

Digitized by Google

Importa in ultimo avvertire, che per raggiungere efficacemente lo scopo, bisogna che sia mantenuta forza all'autorità ogni volta che un attore, declamando, si permetta di mutar le frasi di un'opera riveduta. A qual fine i signori Prefetti dovranno provvedere che persona incaricata della censura assista alle rappresentazioni, e prenderanno, occorrendo, le determinazioni consentite dalle leggi ne' casi di contravvenzione.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

(1) *Istruzioni per la revisione dei Teatri diramate con Circolare 1 gennaio 1852, n. 21.*

Perchè i teatri del Regno di S. M. possano elevarsi al grado di una civile istituzione, la quale a un tempo si concilii colle nostre guarentigie politiche, e colle esigenze della moralità e dell'ordine pubblico, si crede conveniente di stabilire le seguenti basi per la revisione teatrale.

1. — *Religione.*

Le produzioni che trattano rami nei quali abbia parte la religione, e che pongono in iscena personaggi religiosi in generale non sono vietate purchè: 1. Nulla vi sia in odio alla religione dominante, e al suo culto, e neppure in odio alle altre religioni tollerate nel Regno. 2. Non si pongano sulla scena le cerimonie delle liturgie. 3. Quando il tema esigesse qualche segno religioso si abbia riguardo che non venga profanato dal carattere del personaggio che se ne fregia. 4. Nulla sia nei personaggi religiosi che possa ingenerare odio o disprezzo alla religione, o almeno dal contesto del compimento medesimo emerga chiaro il rispetto e la venerazione dell'autore per quanto v'ha di più sacro e di rispettabile. 5. Il costume religioso venga indicato, ma non con esattezza riprodotto secondo le foggie dei varii ordini sanzionati attualmente dalla Chiesa.

2. — *Morale.*

Le produzioni teatrali che ora godono di un maggior credito sono generalmente informate da un pernicioso scetticismo intorno al principio della domestica autorità, o da una male intesa ammirazione per tutti gli atti delle passioni più sfrenate quando sieno fornite di certo prestigio fantastico, o quando tendano ad accarezzare piuttosto che a correggere i pregiudizi del popolo, e le false convenienze sociali.

Quindi le nostre scene rigurgitano di drammi, che fanno l'apologia di duelli, del suicidio, dell'adulterio, e che in genere mostrano l'uomo soggetto alle proprie passioni come ad una specie di fatalismo. Il volere ora tutto ad un tratto sbandire dalle nostre scene tali spettacoli sarebbe opera difficilissima perchè mentre sotto il regime dei Governi assoluti, eccessivo era il rigore delle censure teatrali per tutto ciò che anche indirettamente avesse offesi gli abusi sociali e politici d'allora, si lasciava poi correre tutto ciò che tendeva ad ammollire i costumi ed a distrarre gli animi dagli interessi politici. Una saggia revisione teatrale d'un Governo che voglia fare allignare l'amore alle politiche guarentigie col sentimento della moralità pubblica e privata deve eliminare a poco a poco le produzioni che più offendono un tal sentimento, o che a dirittura fanno l'apologia d'un vizio o di un delitto, massime quando fosse una produzione nuova per le nostre scene; onde far atto di questo omaggio alla pubblica morale in un paese che pel primo in Italia, seppe mantenere le politiche guarentigie, lasciando del resto correre le

Digitized by Google

più note, perchè a proibirle (ora che sono forse presso a perdere della loro voga) non se ne avrebbe nessun utile risultamento tranne quello delle vane ed incomode dicerie.

Sotto l'aspetto della moralità non sono da permettersi quelle produzioni alle quali si volesse inspirare avversione ed odio fra le diverse classi dei cittadini, quelle produzioni che contenessero personali allusioni esplicite, od anche implicite, qualora nel toccare qualche fatto di pubblica notorietà si agevolasse la conoscenza della persona che si volle offendere, quelle produzioni finalmente che quantunque rette da un concetto morale mettessero in vista o cose offensive al pudore, o soverchiamente atroci o unicamente scellerate, o che offendessero l'umana dignità.

3. — *Politica.*

Quelle produzioni che fossero ideate collo scopo diretto di mettere in odio la Monarchia costituzionale sono proibite, come sono proibite le frasi ed i discorsi che potessero offendere il Governo, e le sue istituzioni, o che solo accennassero alla persona inviolabile del Re, e della sua famiglia. Così è proibita ogni parola, ogni allusione che offendesse i Capi dei Governi esteri.

Sarà poi in facoltà del Governo di far sospendere le produzioni, o di far sopprimere le scene, o i discorsi il cui tema avesse grande analogia a qualche transitoria e grave contingenza in cui si trovasse il paese.

4. — *Normè generali.*

Gran parte delle norme suesposte per regolare saggiamente la censura teatrale vanno più intese nel loro spirito che alla lettera; essendo difficilissimo l'indicare fin dove precisamente una produzione possa recare offesa al senso religioso morale, e politico di un pubblico il quale negli spettacoli deve trovare quel diletto che non è scompagnato dall'utile, quel diletto che è come a dire l'espressione ultima della civile educazione d'un popolo.

Infatti se bene si studiasse la storia del teatro di una nazione si avrebbe in esso un criterio delle varie fasi della sua civiltà.

Quindi alla pubblica Autorità d'un Governo liberale che deve essere eminentemente educatore, corre obbligo di vegliare perchè il teatro agevoli coi suoi mezzi la via a correggere i costumi, e ad un tempo sia eccitamento e risultato di civiltà. Perciò la Revisione teatrale non deve essere nè grettamente vessatrice nè avventatamente ribassata, o deve vegliare di non correre agli opposti eccessi dell'assolutismo, e della licenza. Le ragioni supreme del bello sono intimamente collegate con quelle del vero, e del buono, e come un soverchio rigore priverebbe il teatro di eccellenti produzioni, così una mal'intesa libertà collo sciogliere gli scrittori da ogni debito di convenienza morale, profanerebbe d'ogni bruttura questo arringo della poesia e dell'arte, come ne abbiam visto già qualche esempio.

Onde un celebre scrittore d'oltremonte saggiamente ebbe a dire che le censure teatrali non tanto impedirono che i capi d'opera si mostrassero sulla scena, quanto la licenza impedì invece che se ne creassero.

Per la qual cosa ad osservare quella temperanza e saggezza, che della revisione teatrale di un libero Governo deve fare piuttosto un'Autorità tutrice ed educatrice che non un ufficio di polizia, gioverà il tener ferme le seguenti norme come un criterio all'ap-

Digitized by Google

plicazione di quelle che si sono indicate pei casi speciali. In caso di dubbio sulla convenienza o no di permettere un dramma, quando cioè dopo una pacata discussione non sieno ben chiari i motivi di vietarne la recita o di sopprimerne le parti che sembrerebbero censurabili, la decisione deve essere in favore della rappresentazione, giacchè ordinariamente chi ha per debito la censura propende per la severità, d'altra parte sotto un regime liberale l'Autorità deve propendere per la libertà. La severità della Revisione deve essere nei temi religiosi più che in altri, perchè più dannose sono le conseguenze sociali delle offese al principio religioso di un popolo.

Il principio morale più che il principio politico deve essere tutelato dalla revisione teatrale, perchè quello è la base di questo; a meno che il compimento non sia affatto in odio alla Monarchia costituzionale, un Governo sinceramente liberale acquista maggior fiducia nel mostrare che sopra basi non troppo sicure egli è fondato per temere qualche aspirazione radicale di un dramma.

Molta deve essere la severità della revisione teatrale intorno ai motti osceni, per quanto siano velati, giacchè d'ordinario gli attori li commettono col tono e coll'azione, e d'altra parte non poco il pudore si offende, e non è mai soverchia l'importanza che si dà alla tutela di questa virtù in un pubblico spettacolo in cui ogni età e ogni sesso deve poter trovare se non sempre una lezione di morale, sempre almeno un diletto senza pericolo.

Nei teatri popolari rigorosa deve essere la revisione per quegli spettacoli che pongono sott'occhio gli assassinii, o le esecuzioni capitali di cui si fa grandissimo abuso, promovendo simpatie pel delitto, togliendo il ribrezzo alle punizioni, eccitando la compassione pei rei, e l'odio per la Magistratura. La storia è sì ricca di fatti grandiosi di valore e di patriottismo che può dar materia ad azioni spettacolose senza trarle dai dibattimenti delle Corti Criminali e dalle tradizioni dei masnadieri. Siccome qualche Autore, e in generale i Direttori delle Compagnie fanno dell'arte drammatica unicamente un traffico, così vanno raccogliendo le frasi di cui i partiti della giornata si sono impadroniti per ricambiarsi le loro ingiurie; e di esse si servono per variare i titoli delle vecchie produzioni nei manifesti, ne falsano e ne travisano la tendenza a servizio dei partiti, e quà e là ne spargono pel dramma onde eccitare clamorosi applausi.

A questo mal vezzo deve la revisione teatrale porre un freno perchè il teatro non divenga un pugilato di partiti, e le produzioni le quali furono già ideate con un carattere non sieno travisate (con offesa della proprietà letteraria) a disdoro dell'arte, e a danno del pubblico buon senso.

In generale la revisione deve anch'essa contribuire a rialzare la letteratura, e l'arte drammatica alla sua vera dignità e come è uscita dalle pastoie del dispotismo, provvedere perchè non sia offesa dalla grettezza degli speculatori, dall'ignoranza degli inetti che non rispettano nè sè stessi, nè il pubblico, e dalla malizia degli intriganti che vorrebbero far complice il teatro delle loro mene e delle loro cospirazioni contro l'ordine pubblico.

Il Ministro, GALVAGNO.

Digitized by Google

R. Decreto 28 febbraio 1864, n. 1699. — Circoscrizione dei Distretti Mineralogici.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge mineraria per le Due Sicilie del 17 ottobre 1826;

Veduto il Regolamento per l'estrazione dello zolfo in Sicilia del 31 gennaio 1851 approvato con R. Rescritto del 5 marzo successivo;

Veduta la legge mineraria Parmense del 21 giugno 1852;

Veduta la legge mineraria Sardo-Lombarda del 20 novembre 1859, n. 3755, stata estesa alle Marche per Decreto del R. Commissario straordinario del 13 novembre 1860, n. 468;

Vedute le disposizioni e consuetudini vigenti nelle altre Provincie in materia mineraria in quanto le medesime riflettono l'ingerenza del Governo:

Veduta la legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859, n. 3754, stata estesa a tutte le Provincie del Regno per altra del 25 agosto 1863, n. 1440;

Veduti i Nostri Decreti 22 marzo 1860, n. 4042, e 29 novembre 1863, n. 1564;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvata e andrà in vigore col primo aprile prossimo la circoscrizione dei Distretti mineralogici, quale risulta dalla tabella annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 2. Ai titolari dei distretti od a chi ne farà le veci spetta l'esame dei titoli, piani, località, e le altre incumbenze devolute loro od alle Amministrazioni dello Stato dalle predette disposizioni o che loro saranno deferte d'ufficio; il sussidiare dei loro lumi l'industria privata; l'eseguire le ricognizioni e rapporti tanto d'ordine che di polizia devoluti al Governo nella parte del servizio pubblico riflettente le miniere, le cave, le torbiere e gli opifizi destinati al trattamento dei minerali, nella sfera cui si può estendere la giurisdizione o sorveglianza amministrativa, ed infine la compilazione delle statistiche loro commesse, sotto l'alta direzione dell'Ispettore delle miniere.

Art. 3. Agli Ingegneri di Distretto possono come aiuti essere addetti altri Ingegneri, Allievi ed Aiutanti del Corpo Reale delle miniere.

Art. 4. Le indennità di trasferta di tutti gli Ufficiali sovra indicati saranno regolate dall'art. 333 della predetta legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859.

Art. 5. Per le spese di fitto di locali, mobilio, inservienti, oggetti di cancelleria, lumi, legna, libri ed ogni altra occorrente, sono stabilite a favore dei titolari o chi ne farà le veci, a partire dal 1.° aprile prossimo, le annue indennità infra specificate:

Ispettore delle miniere L. 1800 - Ingegneri dei Distretti di Bologna, Mi-

Digitized by Google

lano, Napoli, Palermo e Torino 1600 - Ingegneri degli altri Distretti 1500.

Art. 6. Venendo a taluno degli Uffiziali predetti concesso l'alloggio in natura, le indennità di cui sovra saranno rispettivamente ridotte di L. 600 per le città di Milano, Napoli, Palermo e Torino, e di L. 500 per le altre.

Art. 7. Nel caso che il titolare d'un Distretto sia provvisoriamente chiamato a disimpegnare contemporaneamente il servizio d'un altro Distretto per un tempo eccedente un semestre, potrà accordarglisi anche la metà delle spese d'ufficio assegnate dall'art. 4 precedente all'Ingegnere di quest'ultimo Distretto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circoscrizione dei Distretti Mineralogici.

Num.	Capo-luogo del Distretto	Provincie comprese
1	Bologna . . .	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio (Emilia).
2	Cagliari . . .	Cagliari, Sassari.
3	Catania . . .	Catania, Caltanissetta, Messina, Noto.
4	Genova . . .	Genova, Massa-Carrara, Porto Maurizio.
5	Milano . . .	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio.
6	Napoli . . .	Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore 1ª, Calabria Ulteriore 2ª, Capitanata, Molise, Napoli, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Terra di Lavoro, Terra di Bari, Terra d'Otranto.
7	Palermo . . .	Girgenti, Palermo, Trapani.
8	Perugia . . .	Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 1°, Abruzzo Ulteriore 2°, Ancona, Ascoli, Macerata, Umbria.
9	Torino . . .	Alessandria, Cuneo, Novara, Torino.

Legge 3 marzo 1864, n. 1702. — Stanziamento di fondo per sopperire alle spese dei lavori del censimento.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato lo stanziamento del fondo straordinario di L. 340,000 al

Digitized by Google

capitolo 82 del bilancio-passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1862, onde sopperire alle spese che rimangono tuttora per ultimare i lavori del censimento della popolazione ordinato con legge del 20 febbraio 1862.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 18 *febbraio* 1864, *n.* 1704. — *Cambiamento di denominazione di varii Comuni.*

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni degli infrascritti Comuni delle Provincie di Calabria Citra, Firenze, Messina, Milano, Molise, Palermo, Sondrio, Terra d'Otranto e Torino,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Aiello (Calabria Citra) ad assumere la denominazione di *Aiello in Calabria*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 17 novembre 1863.
2. Il Comune di Santa Domenica (id.) ad assumere la denominazione di *Santa Domenica Jalao*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 2 gennaio scorso.
3. Il Comune di Cerchiara (id.) ad assumere la denominazione di *Cerchiara di Calabria*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.
4. Il Comune di S. Donato (id.) ad assumere la denominazione di *S. Donato di Ninea*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 27 dicembre 1863.
5. Il Comune di Terranova (id.) ad assumere la denominazione di *Terranova da Sibari*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 8 gennaio scorso.
6. Il Comune di Sambuca (Firenze) ad assumere la denominazione di *Sambuca Pistoiese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 gennaio scorso.
7. Il Comune di Santa Teresa (Messina) ad assumere la denominazione di *Santa Teresa di Riva*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 18 aprile 1863.

Digitized by Google

8. Il Comune di Castegnate (Milano) ad assumere la denominazione di *Castegnate Olona*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 24 gennaio scorso.

9. Il Comune di Oggiona (id.) ad assumere la denominazione di *Oggiona con Santo Stefano*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 29 gennaio scorso.

10. Il Comune di Garbagnate (id.) ad assumere la denominazione di *Garbagnate Milanese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 2 corrente.

11. Il Comune di Montanaso (id.) ad assumere la denominazione di *Montanaso Lombardo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 23 gennaio scorso.

12. Il Comune di Quinzano (id) ad assumere la denominazione di *Quinzano San Pietro*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1° gennaio scorso.

13. Il Comune di San Vittore (id.) ad assumere la denominazione di *San Vittore Olona*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 29 dicembre 1863.

14. Il Comune di Cardano (id.) ad assumere la denominazione di *Cardano al Campo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 29 dicembre 1863.

15. Il Comune di Passirana (id.) ad assumere la denominazione di *Passirana Milanese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 4 gennaio scorso.

16. Il Comune di San Polo (Molise) ad assumere la denominazione di *San Polomatese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 25 ottobre 1863.

17. Il Comune di San Giuseppe (Palermo) ad assumere la denominazione di *San Giuseppe Jato*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.

18. Il Comune di Ponte (Sondrio) ad assumere la denominazione di *Ponte in Valtellina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 luglio 1863.

19. Il Comune di Berbenno (id.) ad assumere la denominazione di *Berbenno di Valtellina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 maggio 1863.

20. Il Comune di San Giacomo (id.) ad assumere la denominazione di *San Giacomo Filippo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 gennaio scorso.

21. Il Comune di Ceglie (Terra d'Otranto) ad assumere la denominazione di *Ceglie Messapico*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 3 gennaio scorso.

22. Il Comune di Francavilla (id.) ad assumere la denominazione di *Francavilla Fontana*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 giugno 1863.

Digitized by Google

23. Il Comune di Martina (id.) ad assumere la denominazione di *Martina Franca*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 16 dicembre 1863.

24. Il Comune di Minervino (id.) ad assumere la denominazione di *Minervino di Lecce*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 ottobre 1863.

25. Il Comune di Monteroni (id.) ad assumere la denominazione di *Monteroni di Lecce*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.

26. Il Comune di San Marzano (id.) ad assumere la denominazione di *San Marzano di San Giuseppe*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.

27. Il Comune di Abbadia (Torino) ad assumere la denominazione di *Abbadia Alpina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 dicembre 1863.

28. Il Comune di Castagnole (id.) ad assumere la denominazione di *Castagnole Piemonte*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 dicembre 1863.

29. Il Comune di Virle (id.) ad assumere la denominazione di *Virle Piemonte*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 25 gennaio scorso.

30. Il Comune di Cossano (id.) ad assumere la denominazione di *Cossano Canavese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 dicembre 1863.

31. Il Comune di Orio (id.) ad assumere la denominazione di *Orio Canavese*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 31 gennaio scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 18 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 21 febbraio 1864, n. 1705. — Trasporto delle Guardie doganali sui piroscafi.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

L'esperienza d'oltre un anno ha dimostrato necessario d'apportare al Regolamento organico del Corpo delle Guardie doganali, approvato dalla M. V. con Decreto del 13 novembre 1862, n. 989, alcune modificazioni comprese nel qui unito schema di Decreto.

La prima di esse riduce dalla seconda alla terza classe i biglietti gratuiti sui piroscafi che l'art. 50 del citato vigente Regolamento concede a' sott'ufficiali, guardie e mozzi del Corpo suddetto tramutati oltre il Distretto della Sotto-Ispezione, ed estende la con-

Digitized by Google

cessione di un biglietto di terza classe sulle ferrovie e sui piroscafi a'sott' ufficiali e guardie delle brigate volanti quando esse recansi a prestare un servizio alla distanza di oltre dieci chilometri dalla propria stanza.

La prima riduzione, che pone la bassa forza doganale a bordo dei piroscafi in condizioni identiche a quella dell'esercito, cui già trovasi per tanti aspetti in corrispondenza, permette ancora di estendere alle dette brigate volanti una facilitazione che le esigenze del servizio delle medesime rendono opportunissima, e che verrà d'altronde largamente sopportata dalle economie che si realizzeranno dalla prima limitazione.

La seconda disposizione proposta è intesa a provvedere le Guardie doganali di mare di un corredo meglio calzante all'opera cui sono chiamate a prestare, e che riesce più analogo alle nuove direzioni che si stanno per dare ad un tale servizio.

Quando alla M. V. piaccia giudicare degne della sua approvazione queste proposte, il Riferente La prega a volerle rendere efficaci coll'apporre la propria firma al qui unito schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge 13 maggio 1862, n. 616;

Veduto il Regolamento organico del Corpo delle Guardie doganali approvato con Nostro Decreto del 13 novembre 1862, n. 989;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il biglietto gratuito di trasporto sui piroscafi da accordarsi ai sott'uffiziali e alle guardie attive e sedentarie ed ai mozzi, giusta il disposto dell'art. 50 del precitato Regolamento, è ridotto dalla seconda alla terza classe.

Quando i sott'ufficiali e guardie delle brigate volanti, per l'eseguimento d'un servizio comandato dai Superieri del Corpo, debbono recarsi ad una distanza maggiore di dieci chilometri dalla loro sede, potrà accordarsi il trasporto gratuito in terza classe sulle ferrovie e sui piroscafi, tanto per l'andata come pel ritorno.

Art. 2. La divisa delle guardie di mare è modificata come segue:

a) Ai gabbani di panno caffè scuro a cappuccio posticcio, di cui esser debbono individualmente fornite le guardie di mare, è sostituito un cappotto simile nel colore e nella foggia a quello dal R. Corpo Equipaggi, coll'aggiunta d'un cappuccio posticcio.

La fodera di tal cappotto e cappuccio sarà di tessuto di lana colore caffè scuro.

I gabbani di pano caffè scuro sono mantenuti come dotazione di bordo per essere somministrati a spese dell'Erario, alle sentinelle ed ai timonieri dei legni doganali, durante i turni di servizio in coperta.

b) Ai pantaloni di panno bigio (forma francese) con pistagna gialla,

Digitized by Google

sono sostituiti i pantaloni di panno verde scuro (forma di quelli del Corpo R. Equipaggi) con pistagna similmente gialla.

c) I sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi avranno un berretto di panno verde scuro eguale, nella foggia, a quello del Corpo R. Equipaggi.

d) Gl'individui della forza di mare avranno inoltre un cappotto ed un pantalone di tela inverniciati esternamente in nero a olio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 31 gennaio 1864, n. 1674. — È approvato il Regolamento per l'esecuzione della nuova legge sulle privative industriali.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge di questo stesso giorno che estende a tutto lo Stato l'altra Legge del 30 ottobre 1859 concernente le privative industriali;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione della Legge di questo stesso giorno, n. 1657, non che di quella del 30 ottobre 1859, n. 3731, concernenti le privative industriali.

Art. 2. Il Regolamento approvato con Reale Decreto del 13 novembre 1859, n. 3806 è abrogato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

REGOLAMENTO.

Diritti derivanti da invenzioni e scoperte industriali.

§ 1. Per effetto dell'articolo primo della legge 31 gennaio 1864, n. 1657, è estesa a tutto il Regno la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, concernente le privative industriali; e quindi cessano di aver forza le particolari leggi e regolamenti vigenti nelle provincie dell'Emilia, ex-pontificie e meridionali, salvo, quanto ai brevetti d'invenzione patenti e privilegi industriali conceduti dai cessati Governi Parmense, Modenese, Pontificio e delle Due Sicilie, le speciali disposizioni risultanti dagli art. 2 e 3 dell'anzidetta legge n. 1657.

2. L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente, pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni prescritte

Digitized by Google

dalla legge. Questo diritto esclusivo costituisce una *privativa industriale* (V. legge 3731, art. 1), e dà titolo ad un *attestato di privativa.*

3. Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto:

1. Un prodotto o un risultamento industriale;

2. Uno stromento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque;

3. Un processo o metodo di produzione industriale;

4. Un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota;

5. Infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali.

In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dall'autore (art. 2).

4. Considerasi come nuova una invenzione o scoperta industriale che non fu mai prima conosciuta, o quando, anche avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione (art. 3).

5. Una nuova invenzione o scoperta industriale già privilegiata all'estero, quantunque pubblicata per effetto della privativa straniera, conferisce al suo autore o a' suoi aventi causa il diritto d'ottenerne privativa nello Stato, purchè se ne domandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera, e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel Regno la stessa invenzione o scoperta (art. 4).

6. Ogni modificazione di una invenzione o scoperta munita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un attestato di privativa, senza pregiudizio di quello che già esiste per l'invenzione principale (art. 5).

7. Non possono costituire argomento di privativa:

1. Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale od alla sicurezza pubblica;

2. Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali;

3. Le invenzioni o scoperte puramente teoriche;

4. I medicamenti di qualunque specie (art. 6).

Degli attestati di privativa, loro efficacia, durata e tassa.

8. L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione.

L'attestato di privativa non guarentisce l'utilità o la realtà dell'invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda, nè prova l'esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed efficace la privativa (art. 7).

9. La privativa per un oggetto nuovo comprende la esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

La privativa per adoperare in un'industria un agente chimico, un processo, un metodo, uno stromento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque, inventati o scoperti, conferisce la facoltà d'impedire che altri li adoperi.

Però se colui che gode la privativa somministra egli medesimo le preparazioni o i mezzi meccanici, il cui uso esclusivo costituisce l'oggetto di una privativa, presumesi

Digitized by Google

che abbia nel tempo medesimo conceduto il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario (art. 8).

10. L'autore di una invenzione o scoperta munita di privativa e coloro che hanno causa da lui, possono chiedere un attestato completivo per ogni modificazione da loro arrecata alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato estende alla modificazione introdotta e dal giorno in cui sia presentata la domanda, gli effetti della privativa principale per tutto il tempo di sua durata (art. 9).

11. Gli effetti di un attestato di privativa rispetto ai terzi cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda.

La durata di una privativa non sarà maggiore di anni quindici, nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno di uno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre successivo, e più prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto; nè conterrà mai frazione di anno (art. 10).

A termini dell'art. 3 della legge n. 1657 è ridotta a quindici anni, da computarsi come sopra, la durata dei brevetti d'invenzione, patenti e privilegi industriali già conceduti dai cessati governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie, pei quali fosse accordato un maggior termine.

12. La durata di una privativa per invenzione o scoperta già munita di privativa all'estero non eccederà quella della privativa straniera conceduta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepasserà quindici anni (legge n. 3731, art. 11).

13. Un attestato di privativa conceduto per meno di quindici anni potrà essere prolungato d'uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento congiunta a quella del primo attestato non oltrepassi mai i quindici anni (art. 12).

14. Il prolungamento di un attestato di privativa comprende quello di tutti gli attestati di complemento (art. 13).

15. Gli attestati di privativa, che saranno conferiti sopra dimande che verranno presentate dopo la pubblicazione del presente Regolamento, avranno effetto in tutta la estensione dello Stato e saranno sottoposti ad una tassa proporzionale e ad un'altra annuale.

La tassa proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiedesi la privativa.

La tassa annuale sarà di lire 40 per i primi tre anni, 65 pei successivi tre anni, 90 pel settimo, ottavo e nono anno, 115 pel decimo, undecimo e duodecimo anno, e 140 pei rimanenti tre anni (art. 14).

Art. 16. La prima annualità e la tassa proporzionale saranno pagate innanzi di produrre la domanda dell'attestato.

17. Le altre annualità saranno pagate con anticipazione, anteriormente, cioè, al primo giorno di ciascun anno della durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la privativa sia prolungata (art. 15).

18. La tassa di un attestato di complemento consisterà nell'unico pagamento anticipato di venti lire (art. 16).

19. Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaranta, oltre alla tassa proporzionale ed alle annualità, di cui la prima, cioè quella corrispondente al primo anno del prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà prodotta la domanda, e le altre con anticipazione (art. 17), siccome è detto al § 16 del presente Regolamento.

20. Se chiedesi un attestato di privativa dall'autore di una invenzione o scoperta già

Digitized by Google

munita di privativa estera e da durare sino al termine di quest'ultima, qualunque frazione d'anno verrà computata per un anno intiero quanto al pagamento della tassa (art. 18).

21. L'anticipazione del pagamento delle tasse sarà fatta nelle casse dei Ricevitori del Demanio ove esistono, o altrimenti del Ricevitore degli atti civili del capoluogo di circondario, o presso qualunque altro ufficio demaniale di capoluogo di provincia.

Alle tasse anticipate per chiedere un attestato sarà aggiunta sempre la somma di lire una, prezzo della carta da bollo per l'attestato di privativa.

La somma di lire una è sottoposta agli aumenti portati dalle leggi.

Il Ricevitore demaniale rilascierà una ricevuta, che sarà tratta dal registro a matrice indicante tutte le circostanze volute dallo speciale Regolamento.

22. L'Amministrazione generale del demanio e delle tasse rimetterà nei mesi di gennaio, di aprile, di luglio e di ottobre al Ministero di agricoltura, industria e commercio un prospetto delle tasse riscosse e di coloro che le hanno versate, segnando il volume e il numero dell'attestato pel quale fu eseguito il pagamento.

Condizioni e procedimenti per ottenere attestati di privativa.

23. La direzione di tutto ciò che riguarda le privative industriali appartiene al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (art. 19).

24. Chiunque desideri ottenere un attestato di privativa ne dovrà dirigere domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per mezzo della Prefettura o Sottoprefettura locale.

La domanda, che dovrà essere firmata dall'inventore o da un suo speciale mandatario, conterrà:

1. Il nome, il cognome, la patria ed il domicilio del richiedente e del suo mandatario, se vi sia;

2. Il titolo della invenzione o scoperta, in modo tale che ne dimostri sommariamente ma con precisione i caratteri e lo scopo, ad indicare il quale dovrà anche dichiararsi come la privativa sia chiesta *per fabbricare e vendere esclusivamente* l'oggetto nuovo, ovvero *per adoperare esclusivamente* il trovato in una o più industrie che dovrà enunciare;

3. La indicazione della durata che desidera assegnare alla privativa nei limiti prescritti dalla legge.

Non potranno mai con una medesima domanda esser chiesti più attestati, nè un solo attestato per più invenzioni o scoperte (art. 20).

25. Alla domanda debbono esser uniti:

1. La descrizione dell'invenzione o scoperta;

2. I disegni ove sono possibili, oltre i modelli che l'inventore giudichi utili alla intelligenza dell'invenzione o scoperta;

3. La ricevuta più sopra indicata da cui apparisca essersi versato l'ammontare delle tasse corrispondenti all'attestato che si chiede e dei diritti di bollo;

4. Il titolo originale o in copia legale da cui apparisca la privativa ottenuta all'estero, quando si chieda l'attestato di privativa per importazione della stessa invenzione o scoperta nel Regno;

5. Se vi è mandatario, l'atto di procura in forma autentica o in forma privata,

Digitized by Google

purchè la soscrizione del mandante sia accertata da pubblico Notaio o dal Sindaco del Comune ove il mandante risiede;

6. Un elenco delle carte e degli oggetti presentati (art. 21).

26. La descrizione di cui è parola al paragrafo precedente sarà fatta in lingua italiana o francese, e conterrà una compiuta e distinta informazione di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o scoperta descritta.

Così della descrizione come di ciascuno dei disegni verranno uniti alla domanda tre originali firmati dal richiedente e della cui identità risponde unicamente colui che domanda l'attestato.

Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, questo non dispenserà il richiedente dall'obbligo di unirvi due originali identici di uno o più disegni che ritraggano l'intiero modello, o almeno quelle parti di esso nelle quali consiste l'invenzione (art. 22).

27. La domanda di attestato di privativa può essere fatta tanto dai nazionali come dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società o corpi morali di qualunque specie, ed anche più individui collettivamente.

28. Nel corso dei primi sei mesi della durata di una privativa, che comincieranno a decorrere dall'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre successivo e più prossimo alla domanda, colui al quale l'attestato si appartiene può chiedere che venga ridotto ad una parte della descrizione unita alla prima dimanda, indicando distintamente quella parte che intende escludere dalla privativa.

Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nell'attestato di privativa cui si riferivano (art. 23).

29. Se si tratti di modificazione arrecata ad uno dei trovati industriali, il titolo della privativa dovrà pure richiamare l'oggetto modificato e la parte cui più specialmente riflette la modificazione.

Se il trovato concerne il primo mobile di una macchina, il titolo dirà qual è la forza motrice o le forze motrici che si possono adoperare a comunicargli il moto.

Infine sarà specificato nel titolo se la nuova applicazione tecnica d'un principio scientifico, per la quale chiedesi un attestato, risguarda uno o più risultamenti determinati nella industria in genere, o in una data industria:

30. A queste dimande di riduzione debbono essere uniti:

1. La ricevuta comprovante il versamento di lire quaranta;

2. Tre originali identici della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta;

3. I tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai precedenti (art. 24).

31. Gli attestati rilasciati in seguito di simili domande si chiameranno attestati di riduzione ed avranno la durata degli attestati principali (art. 25).

32. Entro i sei mesi, ond'è parola nell'art. 23 della legge n. 3731 (§ 28), saranno conferiti attestati per modificazioni soltanto all'autore dell'invenzione o scoperta munita di privativa, ed a chi ha causa da lui.

Le dimande prodotte da terze persone per simili attestati, ed i documenti a quelle

Digitized by Google

congiunti verranno presentati in un pacco da loro suggellato, del quale sarà fatto deposito nel modo che verrà in seguito indicato.

A capo ai sei mesi summenzionati il pacco sarà dissuggellato e si procederà al conferimento dell'attestato, se la parte interessata non dichiara di voler ritirare la domanda, nel quale caso le verrà restituita la tassa.

L'attestato così conferito comincierà ad avere effetto relativamente agli attestati completivi dal primo giorno dopo spirato il termine dei sei mesi; ma rispetto alle persone estranee alla privativa principale, ed agli attestati da loro chiesti, avrà effetto dal momento in cui ebbe luogo il deposito della domanda (art. 26).

33. La dimanda per un attestato completivo non conterrà indicazione di durata.

Quanto al resto, saranno osservate le stesse norme prescritte per la dimanda di un attestato di privativa (art. 27).

34. Alla domanda per prolungamento di privativa saranno uniti:

1. Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa della quale desidera il prolungamento;

2. La ricevuta della tassa indicata nell'articolo decimosettimo;

3. L'atto e l'elenco di cui al § 25, n. 5 e 6 del presente Regolamento (articolo 28).

35. La domanda ed i tre originali delle descrizioni saranno scritti sopra carta bollata da centesimi cinquanta.

La descrizione sarà intestata come segue: *Descrizione del trovato avente per titolo ecc.*

La designazione del titolo sarà identica a quella che leggesi nella dimanda.

Le domande e le descrizioni saranno scritte con caratteri intelligibili, senza cancellature nè parole soprapposte. Le parole annullate saranno accertate da espressa dichiarazione sottoscritta dai richiedenti.

36. I disegni saranno tracciati a semplice contorno con inchiostro di Cina, ovvero in acquerello, con iscala metrica.

Il disegno dovrà di regola contenersi in mezzo foglio di centimetri 33 in altezza e 23 in larghezza, di cui un centimetro e mezzo tutt'attorno dovranno restare liberi per servire di margine.

Quando il disegno non possa convenientemente comprendersi in un mezzo foglio, potrà essere ammesso il foglio intiero, di centimetri 33 in altezza e 46 in larghezza, riservando per margine un centimetro e mezzo tutt'attorno dell'intiero foglio.

I disegni saranno bollati conformemente alle disposizioni delle leggi vigenti sul bollo.

37. Occorrendo l'invio di modelli di macchine, strumenti, ordigni, congegni od altri oggetti in rilievo contemplati al § 25 del presente Regolamento, tali oggetti saranno collocati in casse a cura e spesa del richiedente, e inviati a suo rischio al Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo della Prefettura o Sottoprefettura locale.

Ciascun modello nell'atto della presentazione sarà munito di un contrassegno di cartone o di legno su cui si apporranno le firme dell'Uffiziale che ne riceve la presentazione e del deponente.

38. I modelli ed uno degli originali delle descrizioni e dei disegni saranno conservati ed esposti al pubblico nell'Istituto tecnico della capitale del Regno.

Il Consiglio dei professori dell'Istituto stesso è incaricato della conservazione di detti modelli e documenti.

Digitized by Google

39. Nel caso che per ottenere attestato di riduzione di privativa, o per supplire a mancanza di chiarezza od altro difetto accessorio della descrizione già prodotta, venga esibita una nuova descrizione, questa, nel primo caso, porterà l'intestazione seguente - *Descrizione ridotta del trovato avente per titolo ecc.* - e nel secondo - *Descrizione esplicata del trovato avente per titolo ecc.*

40. Il cessionario o l'avente causa da colui che gode privativa all'estero, nel chiedere un attestato di privativa nello Stato, dovrà presentare il titolo da cui risulta che a lui furono trasferiti i diritti dell'inventore.

L'esistenza e la durata d'una privativa conferita all'estero saranno provate colla produzione del documento originale rilasciato al concessionario o di copia autentica.

41. Colui che domanda attestato di riduzione o complemento, deve essere per legge proprietario della privativa principale. Egli quindi, del pari che colui il quale chiede un prolungamento di privativa, presenterà il titolo (attestato di privativa o atto di trasferimento) da cui apparisca d'appartenergli la privativa ond'è parola.

Se questo titolo è già registrato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, o presso una delle Prefetture o Sottoprefetture, se ne segnerà nel processo verbale la registrazione, restituendo immediatamente il titolo al richiedente o al suo mandatario, se ne fa dimanda. Nel caso che non sia registrato, potrà esserne richiesta contemporaneamente la registrazione, adempiendo le formalità prescritte.

Il titolo non registrato, o di cui non domandasi la registrazione, non conferisce al petente il diritto d'ottenere il chiesto attestato.

42. Le dimande di qualsiasi specie, ed i documenti e altri oggetti che possono o che debbono esservi aggiunti saranno presentati alla Prefettura o Sottoprefettura locale. La Prefettura di Torino è anche specialmente delegata per ricevere dette domande, come ufficio espressamente incaricato dal Ministero (art. 29).

43. L'Ufficiale della prefettura, incaricato di ricevere le dimande con i documenti e oggetti relativi per ottenere una privativa o attestati concernenti una privativa industriale, compilerà un processo verbale, nel quale segnerà il giorno e l'ora in cui la presentazione è eseguita, e noterà l'oggetto della dimanda.

Nel processo verbale sarà pure indicato il domicilio reale o elettivo del richedente o suo mandatario nella città ove eseguesi il deposito, ed in difetto s'intenderà di diritto il domicilio eletto presso l'ufficio comunale (art. 30).

44. Trattandosi del deposito accennato al § 32 del presente Regolamento, il processo verbale conterrà la dichiarazione del depositante di volere che a tempo debito gli si conferisca un attestato di privativa per la modificazione specificata colla descrizione chiusa nel pacco suggellato, e relativa a quella invenzione o scoperta principale di cui indicherà il titolo nel processo verbale medesimo (art. 31).

45. I processi verbali saranno scritti per ordine di data in apposito registro ed ivi sottoscritti dal richiedente o dal suo mandatario, e dall'Ufficiale incaricato.

Una copia del processo verbale sarà rilasciata alla parte senza costo di spesa, previa l'apposizione di una marca da bollo da cinquanta centesimi che verrà consegnata all'Ufficiale di Prefettura dal richiedente (art. 32).

46. Nei cinque giorni susseguenti le carte ed oggetti tutti depositati alla Prefettura o Sottoprefettura saranno spediti al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

A questa spedizione sarà aggiunta copia in carta libera del processo verbale (art. 33).

Digitized by Google

47. I processi verbali pervenuti dalle Prefetture e Sottoprefetture saranno trascritte sui registri d'ufficio del Ministero (art. 34).

Se le prescrizioni della legge sono state eseguite, le domande saranno registrate con la data della loro presentazione e si rilascieranno gli attestati richiesti (art. 35).

48. Ogni attestato sarà scritto sopra apposito registro e ivi sottoscritto dal Capo della Divisione industria e commercio.

Una copia dell'attestato sottoscritta dall'Ufficiale medesimo verrà rilasciata alla parte interessata, unitamente ad uno degli esemplari originali dei disegni, della descrizione e dell'elenco che saranno in margine di ciascun foglio contrassegnati dall'Ufficiale anzidetto.

La prima copia dell'attestato sarà gratuita; per ogni copia successiva portante il numero d'ordine di spedizione saranno pagate lire quindici (art. 36).

49. Trattandosi d'invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, il Ministero invierà la descrizione e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentirne il parere prima di accordare qualsivoglia attestato (art. 37).

Se il Consiglio sanitario ravviserà che la invenzione o scoperta è nocevole alla salute, o che per lo meno è dubbio che sia, la dimanda per attestato verrà rigettata.

Se il parere del Consiglio di sanità sarà favorevole, nell'attestato che verrà rilasciato si dirà: *Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.*

L'attestato di privativa così conferito non esimerà le persone che lo godranno e che praticheranno la relativa invenzione o scoperta dalla osservanza delle leggi sanitarie (38).

50. L'attestato di privativa sarà negato;

1. Se l'invenzione o scoperta per cui dimandasi entri in una delle quattro categorie segnate nell'art. 6 della legge n. 3731 (§ 7 del presente);

2. Se manchi la domanda scritta o manchi nella domanda il titolo dimostrante l'invenzione o scoperta;

3. Se manchi la descrizione;

4. Se venga domandato un attestato per diverse invenzioni o scoperte, e chiedansi con una sola dimanda più attestati della stessa o di diversa specie;

5. Se le tasse versate non corrispondano alla specie d'attestato che si domanda (art. 39).

51. L'attestato di privativa sarà sospeso quando manchi alcuna delle condizioni volute dalla legge o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti (art. 40).

52. La comunicazione motivata del rifiuto o della sospensione sarà fatta ai richiedenti o loro mandatari per mezzo degli uscieri addetti alla Prefettura o Sottoprefettura da cui fu spedita la domanda al Ministero con atti notificati al domicilio reale o elettivo indicato nel processo verbale di deposito (art. 41).

53. Nei quindici giorni successivi alla notificazione ordinata dal precedente articolo, il richiedente o suo mandatario potranno supplire alle mancanze ovvero reclamare contro il rifiuto o la sospensione.

Le carte di supplemento occorrenti od il reclamo saranno depositati nella Prefettura o Sottoprefettura ove fu esibita la domanda, e di questo deposito verrà fatto processo verbale, rilasciandone copia alla parte interessata, mediante pagamento della sola carta bollata su cui è distesa.

Digitized by Google

Decorsi i quindici giorni senza alcun deposito di carte o reclamo, la domanda per l'attestato si terrà come non fatta, salvo all'autore il diritto di riprodurla (art. 42).

54. L'esame dei reclami sarà affidato ad una Commissione nominata annualmente dal Ministro, e composta di quindici membri, dei quali tre appartenenti alla Magistratura inamovibile o alla Facoltà di leggi in una R. Università, e gli altri dodici scelti:

1. Tra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle scienze;

2. Tra i professori e dottori delle facoltà di dette scienze nella R. Università;

3. Tra i professori dell'Istituto tecnico.

Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono designati dal Ministro.

55. La Commissione si dividerà in tre Sezioni (meccanica, fisica e chimica), ognuna delle quali sarà composta di uno dei tre membri giurisperiti, e di quattro membri tecnici.

Il Presidente designerà i membri di ciascuna delle tre Sezioni in cui dev'essere divisa la Commissione d'esame.

Ciascuna Sezione eleggerà il suo Presidente ed il suo Segretario.

56. Ogni reclamo sarà esaminato dalla Sezione indicata dalla natura della privativa domandata.

Nel caso che il giudizio della Sezione non sia pronunziato all'unanimità, sarà riveduto dalla intiera Commissione.

Se trattasi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrà consultato il Procuratore generale del Re residente nella capitale, ed il suo parere sarà comunicato alla Commissione incaricata dell'esame del reclamo (art. 43).

57. I reclami saranno diretti alla Commissione d'esame e per mezzo degli uscieri di Prefettura e Sottoprefettura notificati ai Segretari delle Prefetture e Sottoprefetture medesime.

I Segretari di Prefettura e Sottoprefettura faranno al più presto possibile pervenire al Ministero le copie dei reclami loro notificate.

58. Il reclamo si considererà come non avvenuto se non vi si unisce il deposito di lire cinquanta (art. 44.)

59. Sulla presentazione dell'originale reclamo e della ricevuta del Ricevitore demaniale comprovante il versamento di lire cinquanta, come sopra, il Ministro convocherà la Commissione d'esame.

La convocazione sarà fatta con ufficio diretto al Presidente della Commissione, al quale fu inviato il reclamo.

60. Il Direttore della Divisione industria e commercio invierà contemporaneamente al Presidente della Commissione d'esame l'atto del rifiuto o della sospensione contro cui si è reclamato, non che la dimanda dell'attestato rifiutato o sospeso. Il Presidente, presa cognizione di queste carte e delle altre che potrà richiedere al Direttore anzidetto, destinerà la Sezione che per la natura della chiesta privativa è chiamata a pronunziare il suo avviso. Inviando le carte alla Sezione, esso ne disporrà la convocazione indicando due membri *tecnici* ed uno dei *giureperiti* appartenenti alle altre Sezioni, per supplire i membri della Sezione incaricata nel caso trovinsi impediti.

61. I reclamanti possono far pervenire alla Commissione ed alla Sezione memorie e sviluppi dei loro reclami; possono anche chiedere d'essere ammessi a dare spiegazioni orali, purchè si presentino nel giorno e nell'ora della tornata in cui dee trattarsi il loro

Digitized by Google

affare. Del quale giorno ed ora rimane a carico del reclamante di procurarsi notizie dal Presidente della Sezione o della Commissione secondo il caso.

62. La Sezione incaricata, e la Commissione in caso di revisione non potranno pronunciare il loro avviso se non con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Tra i membri presenti dev'essere sempre nella Sezione un *giureperito* e nella Commissione almeno due.

63. Se il giudizio della Commissione sarà favorevole al reclamante, il Direttore della Divisione industria e commercio rilascierà l'attestato e provvederà per la restituzione del deposito.

Nel caso contrario l'attestato verrà definitivamente negato, ed il deposito cederà al Tesoro (art. 45.)

64. A diligenza e sotto responsabilità del Direttore della Divisione commercio e industria sarà tenuto apposito registro presso il Ministero, dove saranno notate sotto un numero d'ordine progressivo tutte le presentazioni fatte, i nomi e cognomi, patria, figliazione e domicilio dei richiedenti e loro mandatari, l'oggetto di ciascuna domanda, il luogo e la data della presentazione, e quella dell'arrivo delle domande spedite dalle Prefetture e Sottoprefetture, il numero d'ordine dei processi verbali e quello che sarà segnato sulle descrizioni, sui disegni e sui modelli, la specie dell'attestato che si rilascia, la sua durata ed il giorno da cui questa comincia a decorrere.

Sul medesimo registro sarà presa nota anche dell'apertura dei pacchi suggellati, quando abbia luogo.

Apposita colonna è riservata per le annotazioni che possano occorrere per effetto di modificazioni provenienti da attestati di complemento, riduzione o prolungamento, come per causa di annullamento o di dichiarazione di nullità pronunciata da' Tribunali; sarà pure nello stesso modo annotato il primo trasferimento che per avventura può farsene indicando a tal uopo il numero d'ordine sotto cui il trasferimento è registrato.

65. Gli attestati di privativa, complemento, riduzione o prolungamento sono scritti originalmente in uno speciale registro, che sarà conservato a diligenza e risponsabilità del Direttore come sopra.

Una copia autentica e in carta da bollo di ciascun attestato sarà rilasciata alla parte interessata colla sola spesa della carta da bollo.

Le altre copie, che venissero richieste a mente del § 48 del presente, saranno rilasciate come sopra, col previo pagamento di L. 15 oltre l'importo della carta da bollo, del che tutto deve risultare per quitanza del Ricevitore demaniale.

66. Gli atti di procura presentati rimarranno nell'archivio del Ministero.

I titoli da cui risulti la privativa conceduta all'estero, o la cessione dei dritti dell'inventore straniero privilegiato a pro del richiedente, saranno restituiti a richiesta della parte interessata, purchè unitamente ad essi ne venga presentata copia in carta da bollo, con firma del richiedente autenticata da notaio. Simile copia può essere fatta posteriormente alla presentazione, a spesa del richiedente medesimo, e sempre coll'autentica notarile.

67. Nel caso di prolungamento d'una privativa per invenzione già privilegiata all'estero, si segnerà sempre negli attestati la durata della privativa straniera, ancorchè si dimandi un attestato di più breve durata.

Digitized by Google

Trasferimento delle privative.

68. Ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al Ministero, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a spese del richiedente.

Il trasferimento non avrà effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione (legge n. 3731, art. 46).

69. Per operare questa registrazione, colui, a cui favore ha avuto luogo il trasferimento, dovrà presentare o far presentare alla Prefettura e Sottoprefettura locale il titolo da cui esso risulta, e due note in carta bollata contenenti:

1. Il nome, cognome e domicilio di lui, non che di chi gli trasmette i dritti di cui è fatta menzione nel titolo;

2. La data e la natura del titolo che si presenta, e ove sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che lo ha ricevuto;

3. La data della registrazione;

4. La dichiarazione precisa dei diritti trasmessi;

5. La data della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione (art. 47).

70. L'atto presentato sarà restituito alla parte dopo esservi stato apposto il visto della Prefettura o Sottoprefettura.

Nell'ufficio stesso ove fu eseguita la presentazione, sarà in apposito registro trascritto il contenuto delle note di cui nel precedente articolo, e conservata una di esse, sarà l'altra inviata al Ministero, dove sarà quindi iscritto il trasferimento, e registrata e conservata la relativa nota (art. 48).

71. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intiero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone o sono in parte alienati, non è presa registrazione del titolo di trasmissione, se non si presenta contemporaneamente al titolo la ricevuta da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse di una somma eguale alle restanti annualità di tassa (art. 49).

72. Della presentazione degli atti di trasferimento delle privative industriali nelle Prefetture e Sottoprefetture sarà fatto processo verbale, che sarà scritto sul registro indicato al precedente § 70.

Le Prefetture e Sottoprefetture nello inviare al Ministero una delle due note presentate per la registrazione, segneranno appiè di essa: *registrata in questa Prefettura di . . . . vol. . . . . n. . . . .* indicando il numero d'ordine del processo verbale.

73. La pubblicazione dei trasferimenti di privativa sulla *Gazzetta Ufficiale* consisterà nell'inserire per estratto ciò che è contenuto nelle note mentovate al § precedente.

Il Direttore della Divisione industria e commercio appena fattane la registrazione, invierà direttamente alla *Gazzetta ufficiale* l'estratto suddetto per farlo inserire.

A tal oggetto colui che presenta un titolo per farlo registrare, deve unire alle due note la ricevuta di cinque lire del Ricevitore del registro, per rappresentare le spese di pubblicazione.

Conservazione e pubblicazioni dei documenti concernenti le privative.

74. I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati, e notate tutte le mutazioni successive, non che gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità e la decadenza degli at-

Digitized by Google

testati medesimi, e quelli ove sono iscritti i trasferimenti dei diritti derivanti da essi, sono registri pubblici (art. 50).

75. Chi desidera estrarne qualche notizia ne avanzerà al Ministero di agricoltura e commercio apposita domanda in carta bollata e la notizia richiesta verrà pure trascritta in carta bollata a spese del richiedente. (art. 51).

76. Un originale della descrizione e dei disegni sarà conservato presso il Ministero, ma non sarà ostensibile se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

Un altro originale della descrizione e dei disegni, e con esso i modelli che vi fossero uniti, saranno conservati in una sala a tal uopo destinata nell'Istituto tecnico, ove saranno esposti al pubblico, sempre tre mesi dopo la concessione dell'attestato.

Ognuno può prendere cognizione della descrizione, dei disegni e dei modelli dopo il suddetto termine di tre mesi e farne a sue spese eseguire una o più copie (art. 52).

77. Colui che domanda qualche notizia da estrarsi dai registri delle privative e dei loro trasferimenti può inviare tale domanda anche per mezzo della posta, purchè la domanda sia in carta da bollo, e siavi unita carta da bollo in bianco sufficiente per trascrivervi la notizia. L'estratto richiesto sarà rimesso per mezzo della Prefettura o Sottoprefettura, all'indirizzo del richiedente.

78. Le copie delle descrizioni, dei disegni e dei modelli che ognuno può far eseguire a sue spese, saranno fatte sopra carta bollata, da persona gradita al Direttore della Divisione industria e commercio.

79. Ogni tre mesi sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre (art. 53).

Esso conterrà:

1. Per gli attestati di privativa: il nome e cognome del concessionario, la durata, il giorno in cui ebbe luogo la domanda, ed il titolo del trovato;

2. Per gli attestati di complemento: il nome e cognome del concessionario, l'indicazione della privativa principale ed il titolo della modificazione;

3. Per gli attestati di riduzione; le medesime indicazioni, mettendo invece del titolo la designazione succinta delle parti escluse;

4. Per gli attestati di prolungamento: il nome, ecc., la privativa principale, il termine della sua durata e la durata del prolungamento.

80. Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicati le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel semestre precedente.

Il Direttore incaricato può ordinare che alcune descrizioni vengano solamente pubblicate per estratti da lui riveduti e giudicati sufficienti all'intelligenza dell'invenzione in esse descritta. I disegni potranno similmente essere ridotti ad alcune parti essenziali (art. 54).

La pubblicazione degli anzidetti documenti, che potrà anche farsi per dispense trimestrali, assumerà il nome di *Bollettino industriale del Regno d'Italia*, e in esso potranno anche inserirsi leggi, decreti e memorie riguardanti le industrie, le arti e il commercio interno ed esterno.

81. Una copia del Bollettino verrà inviata a ciascuna Prefettura, Sottoprefettura e Camera di commercio, ove sarà ostensibile a tutti (art. 55), come pure ai Procuratori generali e Procuratori del Re presso le Corti e Tribunali del Regno.

Di simile invio, che sarà fatto senza accompagnamento di lettera, sarà dato avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

Digitized by Google

Le Camere di commercio, le Prefetture e Sottoprefetture, i Procuratori generali e Procuratori del Re che non avranno ricevuti i documenti pubblicati e indicati nell'avviso, ne faranno richiesta al Ministero nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso medesimo.

Nullità ed annullamento degli attestati.

82. Gli esami e i giudizi preliminari non coprono le nullità di un attestato (art. 56).

83. È nullo un attestato:

1. Se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell'art. 6 della legge (§ 7 del presente);

2. Se concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell'art. 37 (§ 49 del presente), la privativa fu per errore conferita contro l'avviso dell'Autorità sanitaria;

Se poi fu conferita per errore senza consultare l'Autorità predetta, la privativa diverrà nulla, quando, provocatone l'avviso, questo sia contrario;

3. Se per malizia di colui che ottenne l'attestato di privativa, il titolo dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto;

4. Se la descrizione aggiunta alla domanda di privativa è insufficiente o dissimula e trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica dell'invenzione o scoperta che fu munita d'attestato;

5. Se l'invenzione o scoperta non è nuova o non è industriale;

6. Se fu conceduta privativa ad un terzo per modificazione d'una invenzione entro i sei mesi riservati all'autore ed a coloro che hanno causa da lui;

7. È nullo anche qualunque attestato di complemento quando, in realta la modificazione per cui fu chiesto non concerne l'invenzione principale;

8. E infine è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa o dopo pronunziato l'annullamento assoluto di questa (art. 57).

84. Cessa d'esser valido un attestato:

1. Se non si eseguisce, anche per una sola volta, il pagamento della tassa annuale fra tre mesi dopo il giorno della scadenza;

2. Se, nel caso che la privativa sia stata conferita per cinque anni o meno, la invenzione o scoperta coi riguardi non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento di essa, ovvero se per un anno continuo ne fu sospeso l'esercizio;

3. Se non fu praticata, o se venne sospesa per due anni nel caso che la durata della privativa sia di più di cinque anni. Nell'una e nell'altra ipotesi non avrà luogo l'annullamento se l'inazione fu effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui l'attestato appartiene. Fra queste cause non è compresa la mancanza dei mezzi pecuniari (art. 58).

85. Per gli effetti di cui nell'antecedente § num. 1, la Divisione industria e commercio riscontrerà ogni trimestre se abbiano avuto luogo i pagamenti delle annualità dovute, valendosi a tal uopo della lista compilata dall'Amministrazione generale del demanio e delle tasse, e dietro tal riscontro compilerà l'elenco degli attestati decaduti per mancato pagamento, che manderà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e distribuirsi alle Prefetture e Sottoprefetture, all'istituto tecnico della Capitale, non che alle Camere di commercio ed arti, nei quali uffici tutti sarà detto elenco esposto al pubblico.

Digitized by Google

L'elenco sarà pure spedito ai Procuratori del Re perchè all'uopo promuovano l'azione di annullamento degli attestati pei quali non fu pagata la tassa annuale.

86. Sui reclami di coloro che, trovandosi per errore compresi in queste liste, giustifichino d'aver pagato la tassa in tempo utile, le liste, saranno corrette. Le Prefetture e Sottoprefetture cui giungano simili reclami appoggiati a documenti, li spediranno al Ministero, il quale farà nell'elenco le necessarie rettificazioni.

87. La restituzione di tasse anticipate o di depositi fatti in occasione di reclamo, sarà fatta dalle stesse casse degli agenti demaniali con decreti di questa Amministrazione, promossi a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il prezzo della carta da bollo del processo verbale anticipato unitamente alla tassa, non sarà mai restituito.

Nella colonna riservata alle osservazioni, sul registro generale, sarà presa nota di questa restituzione.

88. L'azione, perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, sarà sperimentata dinanzi ai tribunali di circondario.

La causa sarà istituita e giudicata in via sommaria.

Gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero (art. 59).

89. Se già due volte sopra istanza e nell'interesse di private persone fu pronunciata la nullità o l'annullamento parziale d'un attestato qualunque, il Procuratore del Re del luogo o d'uno dei luoghi dove praticasi l'invenzione o la scoperta munita di privativa può direttamente dimandare che l'attestato sia annullato o dichiarato nullo in modo assoluto e perentorio.

Può anche farlo senz'attendere che venga introdotta veruna azione privata, nei casi preveduti dai numeri 1, 2, 3 e 8 dell'art. 57 e dell'art. 58, della legge n. 3731 (§ 83 e 84 del presente).

Nei due annullamenti di cui è parola nel primo alinea di questo § non sarà computato quello che avrà avuto luogo per le parti dell'invenzione o scoperta, le quali furono posteriormente eliminate, mediante dimanda di riduzione, entro i termini de' sei mesi a tale oggetto conceduti dalla legge (art. 60).

90. In ciascuna delle due ipotesi precedenti dovranno essere chiamati in giudizio tutti coloro che hanno legalmente interesse all'esercizio della privativa ed i cui nomi appariscono dai registri del Ministero (art. 61).

91. Anche le Camere di commercio ed arti nell'interesse generale del commercio e delle industrie potranno, nei casi indicati dall'art. 60 della ripetuta legge (§ 89), fare istanza presso i Procuratori del Re onde sia promossa l'azione per annullamento ivi prevista. Al quale effetto sarà data comunicazione ai Procuratori del Re della parte dispositiva delle sentenze su cui la azione dovrà fondarsi.

92. Eccetto il caso preveduto nel numero 8 del citato articolo 57 della legge n. 3731, il tribunale, prima di pronunciare sulla nullità, dovrà sentire l'avviso di tre persone esperte, quante volte una delle parti ne faccia la dimanda; ed in grado d'appello dovrà ordinarsi la revisione del suddetto parere, nella stessa ipotesi che una delle parti la richiegga.

In tutti i casi però il tribunale o la Corte d'appello può d'ufficio ordinare una perizia o una revisione di perizia (art. 62).

93. I Procuratori generali e Procuratori del Re faranno pervenire al Ministero di agri-

Digitized by Google

coltura, industria e commercio, per mezzo di quello della giustizia, un estratto in carta libera delle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento in modo assoluto. La parte dispositiva di queste sentenze sarà trascritta sopra un apposito registro e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (art. 63).

La trasmissione, di cui sopra, per le sentenze pronunciate in appello, comprende anche quelle con cui sia annullata la sentenza dei primi giudici, portante dichiarazione di nullità o pronunzia di annullamento assoluto.

Nei registri del Ministero saranno trascritte le disposizioni di tutte le anzidette sentenze.

Della violazione dei diritti di privativa.

94. Coloro che in frode e contravvenzione d'una privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine, o altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano, espongono in vendita, o introducono nello Stato oggetti contraffatti, commettono reati punibili con una multa estensibile fino a lire 500 (art. 64).

95. Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, non che gli strumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa.

Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti (art. 65).

96. La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni ed interessi.

Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in benefizio della parte danneggiata (art. 66).

97. L'azione civile sarà sperimentata secondo le forme del procedimento sommario.

L'azione correzionale contro i reati di cui è parola nell'art. 64 (§ 94) non può essere esercitata senza querela della parte lesa (art. 67).

98. Il presidente del tribunale di circondario può, sopra dimanda del proprietario d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro, ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non siano addetti ad uso puramente personale.

Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla, e potrà aggiungervi la nomina di uno o più periti per la descrizione degli oggetti.

Egli imporrà inoltre all'attore una cauzione, da essere prestata prima di procedere al sequestro (art. 68).

99. L'attore può assistere all'esecuzione del sequestro o della descrizione, se viene a ciò autorizzato dal presidente del tribunale; egli può in ogni caso convertire il sequestro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontà, sia nel processo verbale dell'esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo di usciere così alla parte contro cui procedesi, come all'usciere esecutore (art. 69).

100. Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia dell'ordinanza del presidente, dell'atto comprovante il deposito della cauzione, e del processo verbale del sequestro o della descrizione (art. 70).

Digitized by Google

101. Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efficacia, se tra gli otto giorni consecutivi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui, a danno del quale fu proceduto al sequestro o alla descrizione suddetta, avrà diritto al risarcimento dei danni ed interessi (art. 71).

Disposizioni diverse e transitorie.

102. I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concedute dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, semprechè a cura degl'interessati vengano inscritti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità degli articoli 75 (§ 105 del pres.) e 78 (§ 106 del pres.) della legge 30 ottobre 1859, num. 3731, e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge 31 gennaio 1864, n. 1657, e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concessa, o sino al suo legale annullamento (art. 2, legge n. 1657).

103. Questa iscrizione sarà fatta mediante la presentazione in carta da bollo:

1. Di apposita dimanda diretta al Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2. Del titolo originale (brevetto d'invenzione, patente o privilegio industriale), o in copia legale, da cui apparisca la privativa conceduta;

3. Della copia della descrizione e dei disegni presentati originariamente.

Così della descrizione, come dei disegni ne saranno presentate due copie.

Se la presentazione è eseguita da un mandatario, questi depositerà anche il suo mandato.

I disegni di cui si parla in quest'articolo possono avere dimensioni diverse da quelle prescritte nel presente Regolamento, e tanto i disegni quanto le altre carte anzidette saranno sottoscritti dalla parte o dal mandatario che le presenta (art. 73).

104. Le privative (brevetti d'invenzione, patenti e privilegi industriali), per le quali non sarà dimandata l'inscrizione entro sei mesi a contare dal giorno della pubblicazione della legge 31 gennaio 1864, si tengono come abbandonate; scorso detto termine, l'uso delle scoperte o invenzioni che ne costituivano l'oggetto diventa libero e comune (legge del 1859, articolo 74).

105. La dimanda dell'iscrizione ed i documenti relativi saranno presentati alle Prefetture e Sottoprefetture che ne rilascieranno processo verbale conformemente al disposto dell'art. 29 della legge del 1859 (§ 42 del presente).

Esse faranno pervenire al Ministero, ai termini dell'articolo 33 (§ 46 del pres.), le dimande d'inscrizione e le carte relative presentate nelle loro segreterie.

Il Direttore della Divisione industria e commercio trascriverà su apposito registro il titolo o documento della primitiva concessione che restituirà alla parte, scrivendovi al margine la nota della seguita iscrizione colla data della dimanda e dell'iscrizione medesima. La iscrizione sarà eseguita senza alcuna spesa (art. 75).

106. Le privative inscritte in conformità dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1864 (§ 102 del presente Regolamento) e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859 potranno essere estese a tutto lo Stato, sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano, per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire quaranta da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti, e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per

Digitized by Google

la validità e per la conservazione dei privilegi industriali dall'anzidetta legge del 1859 (art. 4, legge n. 1657).

Questa dimanda sarà sempre scritta in foglio separato. Non occorre però che sia corredata di nuovi documenti.

Se la dimanda d'inscrizione prevista all'art. 2 della legge del 1864 e quella di estensione di cui nel presente paragrafo sono presentate insieme, basterà un solo processo verbale di presentazione.

Il Direttore della Divisione industria e commercio rilascierà quindi un attestato di privativa sul quale scriverà questa nota: *Da valere in tutto il Regno, essendosene fatta la voluta inscrizione.*

Quest'attestato sarà in tutto e per tutto sottoposto alla legge del 1859, n. 3731 (art. 78).

107. In niun caso la durata dei brevetti, patenti e privilegi industriali enunciati nel § 102 potrà eccedere 15 anni dalla pubblicazione della legge 31 gennaio 1864, numero 1657.

108. Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'anzidetta legge del 1864 per essere estese a tutto il Regno, e sarà provveduto su di esse a norma della legge del 30 ottobre 1859.

Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie in cui quella privativa non esiste.

Le domande di attestati completivi, di prolungamento e di riduzione di privative esistenti saranno regolate secondo la legge medesima dell'ottobre 1859 (art. 5, legge del 1864).

109. Le descrizioni ed i disegni relativi alle privative estese a tutto il Regno saranno pubblicati a' termini dei § 80 e 81 del presente (art. 79, legge del 1859).

110. Colui che gode di due privative per la stessa materia, l'una nelle nuove, l'altra nelle antiche provincie, può dimandarne la riunione elevandone la durata, purchè questa non ecceda quella della privativa conceduta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepassi i quindici anni.

Questa riunione non avrà luogo che per le parti identiche delle due privative (articolo 88).

111. La riunione di cui all'articolo precedente si farà constare mediante apposita nota scritta su carta da bollo dal Direttore della Divisione industria e commercio, e unita agli antichi attestati.

Di questa nota sarà tenuta memoria sui registri del Ministero (art. 91).

Questa domanda di riunione non è soggetta a tassa, fuorchè il costo della carta da bollo degli atti. Essa non dispensa dall'iscrizione della privativa esistente nelle nuove provincie (art. 89).

112. Il Direttore della Divisione industria e commercio rifiuta l'unione per le parti non identiche delle due privative.

La Commissione d'esame dei riclami giudicherà se il rifiuto è fondato (art. 92).

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro, MANNA.

Digitized by Google

R. Decreto 6 marzo 1864, n. 1709. — Ruolo normale dell'Osservatorio astronomico di Napoli.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale dell'Osservatorio astronomico di Napoli, annesso al presente Decreto e firmato d'Ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino, addì 6 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI.

Ruolo normale degli Impiegati dell'Osservatorio astronomico di Napoli.

1 Direttore a L. 5100 - 1 Secondo Astronomo a L. 2550 - 2 Assistenti a L. 1000 per ciascuno L. 2000 - 1 Macchinista a L. 2040 - 1 Custode a L. 754 1 Guardaporta a L. 254 - 1 Giardiniere a L. 306 - 1 Servente a L. 240 — Totale L. 13244.

Legge 31 gennaio 1864, n. 1710. — Personale delle Corti di Assisie.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni Corte di Assisie, è composta d'un Presidente scelto fra i Consiglieri della Corte d'Apello e di due Giudici del Tribunale di Circondario del luogo ove sono tenute le Assisie. Può esservi aggiunto come supplente un altro Giudice dello stesso Tribunale.

Art. 2. Nei Circoli di Assisie, dove per l'abbondanza delle cause le Sessioni si debbono protrarre per più quindicine, potranno essere designati due Presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina, nell'ordine che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte d'Appello nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale delle Assisie.

Art. 3. In principio d'ogni anno giuridico sono con Regio Decreto designati i Presidenti ed i Giudici delle Assisie.

Digitized by Google

Art. 4. Non potrà far parte della Corte d'assisie il Giudice del Tribunale che abbia atteso all'istruzione del processo, di che è giudizio.

Art. 5. Mancando od essendo impedito il Presidente o i Presidenti delle Assisie, saranno i medesimi surrogati dai Consiglieri che verranno designati dal Primo Presidente della Corte d'Appello.

Art. 6. Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della Sessione taluno dei Giudici, verrà il medesimo surrogato dal Giudice del Tribunale che sarà designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della Sessione, questa designazione sarà fatta dal Presidente della Corte d'Assisie.

Art. 7. Gli Avvocati ammessi al patrocinio avanti i Tribunali di Circondario sono del pari ammessi alla Corte d'Assisie.

Art. 8. In ciascuna Corte d'Appello si potranno diminuire due Consiglieri per ogni Corte d'assisie.

Per gli effetti di tale diminuzione i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'Appello non potranno dar luogo a nuove nomine fino a che il numero dei Consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza della presente legge normalmente stabilito.

I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti d'Assisie nei Circoli ove hanno sede le Corti d'Appello.

È fatta facoltà al Governo del Re di devenire, nel personale dei Giudici dei Tribunali di Circondario, a quegli aumenti che in esecuzione della presente legge riconoscesse indispensabili.

Art. 9. Tutte le disposizioni di leggi anteriori, contrarie alla presente, sono abrogate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

R. Decreto 3 marzo 1864, n. 1712. — Marche da bollo per i passaporti all'estero e per la legalizzazione d'atti.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti 13 novembre 1857, n. 2539, e 3 febbraio 1861, n. 4621, coi quali si sono stabiliti i distintivi e le forme delle marche da bollo per i passaporti all'estero e per la legalizzazione d'atti:

Volendo alle dette marche da bollo sostituirne altre di più accurata esecuzione:

Sulla proposizione del Nostro Ministro degli Affari Esteri, di concerto col Ministro delle Finanze,

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La forma e i distintivi delle nuove marche da bollo per i passaporti all'estero e per la legalizzazione d'atti, saranno conformi ai modelli contenuti nella tabella annessa al presente Decreto, e saranno impressi sovra carta con apposita filigrana.

Art. 2. L'uso delle dette marche da bollo avrà principio col 1.° aprile 1864 e con tutto il giorno precedente cesserà l'uso delle marche da bollo l'emissione delle quali fu autorizzata coi Regii Decreti 13 novembre 1857, n. 2539, e 3 febbraio 1861, n. 4621.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA. - M. MINGHETTI.

Legge 17 marzo 1864, n. 1715. — Autorizzazione di maggiore spesa pel bilancio del Ministero della Marina.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 700,000 al bilancio 1862 del Ministero della Marina con applicazione al capitolo 15 — *Corpo Reale Equipaggi* — per lire 400,000, ed al capitolo 16 — *Macchinisti, fuochisti e maestranza* — per lire 300,000.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge 17 marzo 1864, n. 1713, colla quale si provvede alle vacanze esistenti nel numero delle Guardie-Marina.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Alle vacanze esistenti nel numero delle Guardie-Marina, le quali non si possono colmare coi mezzi consentiti dalla legge 4 dicembre 1858,

Digitized by Google

sull'avanzamento nell'armata di mare, sarà provvisto nel modo prescritto dalla presente legge.

Art. 2. È aperto un corso suppletivo alle Regie Scuole di Marina per aspiranti al posto di Guardia-Marina di prima classe nello Stato Maggiore Generale della Regia Marina.

Il corso, di cui nel precedente alinea, sarà fornito:

a) Dagli allievi delle Regie Scuole di Marina che al primo del prossimo mese di novembre entrano rispettivamente nel 3.° e 4.° anno di corso;

b) Dai giovani che risulteranno tra i primi cento idonei in un esame di concorso regolato secondo vien prescritto dagli articoli seguenti. A parità di merito saranno preferiti coloro che comprovino di aver combattuto per l'indipendenza italiana.

Art. 3. L'esame di concorso di cui al § *b* dell'articolo precedente sarà aperto col 1.° del prossimo mese di ottobre, e vi saranno ammessi i giovani che faranno constare:

a) Di essere italiani;

b) Di essere fisicamente idonei alla vita di mare;

c) Di aver compiuto al 1.° novembre prossimo il 16.° anno di età e di essere ancora nel 19.°.

Il limite superiore dell'età è esteso al 24.° anno non compiuto per coloro che fanno parte della gente di mare. I candidati però che si trovino nell'età tra i 19 e i 24 anni dovranno far constare di avere due anni di navigazione effettiva sulle navi dello Stato o sui bastimenti del commercio.

Art. 4. Essi giovani dovranno inoltre subire con successo un esame sulle materie seguenti, cioè;

Aritmetica; - Algebra elementare; - Geometria elementare; - Trigonometria; - Geometria analitica; - Elementi di fisica generale e sperimentale; - Elementi di geografia; - Elementi di lingua francese; - Lingua italiana.

Il tutto a tenore dei programmi da stabilirsi con regolamento.

Art. 5. I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami, saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi del 3.° e 4.° anno di corso delle Regie Scuole di Marina.

Sì gli uni che gli altri, per la posizione e disciplina militare, verranno considerati come Guardie-Marina di seconda classe, e ne vestiranno l'uniforme; percepiranno però le competenze delle Guardie-Marina di 1.ª classe imbarcate, fatta eccezione pel trattamento di tavola, che sarà per essi quello di una lira al giorno.

Art. 6. Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessari ad acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino. Il corso degli studi sarà compito a bordo di una nave dello Stato, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento, e durerà dodici mesi.

Art. 7. La nave di cui all'articolo precedente, sarà considerata, per gli effetti della legge 20 giugno 1851, siccome armata in tempo di pace.

Il tempo passato a bordo della nave anzidetta dai giovani ascritti al corso

Digitized by Google

suppletivo, qualunque sia la loro provenienza, non sarà considerato come tempo di navigazione utile per la promozione a Sottotenente di vascello.

Per quelli già appartenenti alla Marineria militare dello Stato, sarà considerato però come continuazione del servizio militare.

Art. 8. Durante il periodo del corso suppletivo pei giovani che vi sono ascritti, restano sospesi gli effetti delle leggi sulla leva di terra e di mare.

Art. 9. Le nomine di Guardia-Marina di 1.ª classe avranno luogo appena compito l'anno di corso suppletivo.

I nominati al suddetto grado saranno ripartiti in tre classificazioni: si comprenderanno nella prima gli allievi di 4.° anno di corso delle Regie Scuole di marina; nella seconda gli allievi di 3. anno delle suddette Scuole; nella terza tutti i giovani mentovati alla lettera *b* dell'articolo 2.

L'anzianità, salva la precedenza determinata dall'ordine di classificazione, sarà regolata tra i compresi in una medesima classificazione per ordine di merito desunto dal risultato degli esami.

Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo, giusta il programma da determinarsi con regolamento.

Ne saranno esclusi:

a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta; a norma del prescritto dagli articoli 24 e 34, § 4 del Decreto di riordinamento delle Regie Scuole di Marina in data 21 febbraio 1861;

b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

c) Quelli che avranno dato non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare.

Art. 10. I giovani esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente agli alinea *b* e *c*, saranno per altri sei mesi esercitati nelle nautiche discipline e nella vita di bordo.

Ultimati i sei mesi avrà luogo un nuovo esame teorico-pratico definitivo per approvazione di Guardia Marina di 1.ª classe.

Non avranno promozione quelli che si troveranno nei casi menzionati alle lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo precedente.

Gli esclusi dalla nomina di Guardia-Marina di 1.ª classe, non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:

a) Alle scuole di Marina i giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso delle medesime, per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 22 dell'ordinamento 21 febbraio 1861;

b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento, i giovani provenienti dalla Marineria militare;

c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle Scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente § *a*.

Art. 11. Per eccezione al prescritto dall'articolo precedente, i giovani esclusi pel motivo indicato al § *b* dell'art. 9, qualunque sia la loro pro-

Digitized by Google

venienza, potranno essere ammessi ad un nuovo corso suppletivo, qualora venisse ordinato con altra legge successiva, e riunissero le condizioni da questa stabilite.

Art. 12. Le spese relative al corso suppletivo degli aspiranti Guardie-Marina di 1.ª classe, saranno stabilite nel bilancio passivo della Marina per gli anni 1863 e 1864, in un capitolo apposito, intitolato: *Corso straordinario suppletivo alle Regie Scuole di Marina.*

È aperto all'uopo al Ministero della Marina un credito di lire 318,000, delle quali, lire 53,000 nel bilancio del 1863, e lire 265,000 in quello del 1864.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 15 gennaio 1864, ai Procuratori Generali del Regno. — Cautele da usarsi nel comporre la lista comunale dei Giurati.

Recentemente nella Camera Elettiva cadeva in discussione una proposta per modificazioni all'Ordinamento giudiziario circa la formazione del Giurì, e precisamente consisteva nel commettere agli iscritti nella lista generale e permanente l'elezione dei Giurati che debbono prestar servizio in ciascun anno. A giustificazione di siffatta proposta fu allegato che da qualche tempo in qua si erano pronunciate assoluzioni e condanne che han commosso la pubblica coscienza; e ciò a causa che nella lista annuale non più si veggono annoverati cittadini distinti per capacità, i quali, essendo infastiditi di sì nobile incarico, trovan mezzo di farsi escludere; ma sibbene Giurati che per la natura delle abituali loro occupazioni, sapendo appena leggere e scrivere, sono i meno atti a formarsi un criterio esatto fra le opposte opinioni che vengono ventilate nei pubblici dibattimenti. Il sistema proposto è stato rigettato, perchè, prescindendo dall'inconveniente di comunicare al corpo dei Giurati le passioni dei partiti politici, si è osservato che le accuse mosse e i fatti singoli menzionati arguiscono solo che taluni fra gli esecutori dell'attuale Legge non sono coscienziosi o avveduti, come si avrebbe ragione di pretendere; ma non già che essa sia intrinsecamente difettosa e improvvida, sicchè debba essere mutata. Però una siffatta discussione non deve tornare inutile per l'amministrazione della giustizia; bisogna attentamente vigilare perchè l'istituzione dei Giurati non traligni e non perda di quel prestigio di cui meritamente è circondata.

Il potere sovrano, che esercita il Giurì, deve essere commesso ad uomini istruiti a segno da discernere l'innocente dal colpevole, e saldi abbastanza per respingere qualunque influenza sinistra.

In conseguenza di siffatte considerazioni lo scrivente non ha mancato di fare i debiti uffici col suo onorevole collega dell'Interno, perchè la composizione della lista comunale si faccia con scrupolosità, avvedutezza ed imparzialità, senza dar luogo ad indebite, anzi ingiuste esclusioni. Ed ora si rivolge alle SS. LL. Illustrissime perchè vo-

Digitized by Google

gliano raccomandare agli Uffiziali da loro dipendenti presso le Assisie, di essere solerti a ricusare quei Giurati che potranno conoscere come inesperti ed incapaci ad esattamente compiere le funzioni di giudice del fatto, e nel tempo stesso a riferire immediatamente a questo Ministero tutti gl'inconvenienti e i disordini che possono a tal riguardo avvenire, affinchè opportunamente si provvegga.

Per il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, direzione generale del demanio e delle tasse, in data 16 gennaio 1864, n. 99. — Rendite del demanio dello stato e di quelle da esso amministrate.

Mentre stanno attivandosi le operazioni per l'impianto di un regolare e completo inventario delle proprietà immobiliarie e delle rendite del demanio dello stato, il ministero ha bisogno di conoscerne sin d'ora in via sommaria la reale e precisa consistenza nel doppio scopo di poter con sicurezza valutare il capitale che si potrebbe ricavare dalla vendita di oggetti che ne sono suscettibili, e la rendita annua di ciascuna specialità d'enti produttivi, a giustificazione delle somme proposte nei bilanci presuntivi delle entrate.

Nè meno necessario è per l'amministrazione centrale l'aver un'esatta conoscenza delle proprietà e delle rendite di consimile natura, che quantunque amministrate dal demanio dello stato, non sono ancora di diritto e di fatto considerate come sua proprietà, quali sarebbero i beni dei vescovadi, abbazie, e beneficii ecclesiastici in Sicilia, e quelli già destinati in servizio delle università od altri istituti scolastici.

Affine pertanto di raggiungere un tale scopo colla prontezza e precisione volute dalle odierne esigenze del servizio, il sottoscritto richiede le direzioni demaniali del regno a formare e trasmettere entro il febbraio prossimo, secondo l'unito modello appositamente stampato:

1. Un quadro statistico per le proprietà e rendite dell'antico e del nuovo demanio, già definitivamente incamerate e dichiarate proprietà dello stato, qualunque sia la loro provenienza;

2. Un altro consimile quadro per ciascuna classe di corpi morali o religiosi, le di cui proprietà e rendite, benchè amministrate dal demanio dello stato, non siano ancora definitivamente incamerate e legalmente dichiarate di proprietà del medesimo.

Dovranno quindi formarsi tanti quadri quante sono le classi di detti corpi morali, come in modo d'esempio sono indicate colla nota (1) in fronte dello stampato.

Lo stesso modello e le avvertenze poste sul medesimo potrebbero bastantemente guidare i signori direttori all'uniforme e regolare compilazione dei richiesti quadri, però, ad abbondanza, il sottoscritto crede opportuno di qui aggiugnere alcune speciali prescrizioni ed avvertenze:

1. Di massima i prescritti quadri devono essere formati dalle direzioni colla scorta dei registri di consistenza, catasti, inventari, sommari, campioni, liste di carico ed altre corrispondenti scritture che in conformità delle vigenti prescrizioni regolamentarie devono tenersi presso le medesime.

2. Le nozioni statistiche richieste coi predetti quadri devono essere dalle direzioni fornite distintamente per ciascun ufficio di registro e di demanio incaricato della

Digitized by Google

riscossione delle rendite, in modo che si possa conoscere per ciascun di detti uffici la rispettiva importanza di lavoro e di riscossione.

3. A facilitare però l'operazione le direzioni potranno, ove lo credano necessario, richiedere ai singoli uffici del demanio o del registro le occorrenti nozioni specialmente per quegli dei dipendenti uffici che hanno più di 20 articoli inscritti sui loro registri per le rendite di prima, seconda e di terza categoria demaniale.

In questo caso i ricevitori richiesti dovranno dare tosto le volute nozioni sullo stampato prescritto per le direzioni, e che dalle stesse verrà loro trasmesso, descrivendovi gli enti per territorio o per domicilio dei debitori.

4. Le direzioni demaniali potranno, ove d'uopo, richiedere eguali nozioni alle cessate amministrazioni del demanio in Firenze, Napoli, Palermo, e queste dovranno sollecitamente corrispondere alle fatte richieste valendosi parimente dello stampato suaccennato che dette direzioni avranno cura di loro trasmettere.

Queste amministrazioni classificheranno gli enti e le rendite per ogni ufficio di demanio o registro, od almeno per circondario amministrativo, e non mancheranno di unirvi, in separati allegati, quelle più ampie dimostrazioni che qualche specie di proprietà o di rendita richiedesse.

5. Le direzioni demaniali non ometteranno di consultare i catasti comunali e di assumere precise informazioni locali circa la consistenza degli enti a denunziarsi, qualora gli elementi sopraindicati lasciassero ancora qualche dubbiezza o lacuna.

6. Tuttavolta che qualche speciale proprietà o rendita non potesse essere a sufficienza distinta colle varie indicazioni delle colonne del quadro a stampa, dovranno dare o con annotazioni o con allegati quelle più ampie dimostrazioni che possono giovare alle viste dell'amministrazione centrale spiegate nel preliminare di questa circolare.

Affidato alla solerzia e perspicacia dei signori direttori, il sottoscritto tralascia ogni raccomandazione, e starà da essi aspettando l'invio del lavoro nel termine prescritto, invitandoli intanto a dare un cenno di ricevuta della presente, di cui daranno anche copia ai contabili e funzionari dipendenti, onde, per quanto loro spetta, ne curino l'esatto adempimento.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, in data 18 gennaio 1864, div.ᵉ 6ª, ai Ministeri ed ai Capi di servizio, alle Direzioni, alle Agenzie del Tesoro e agli Uffizi di Prefettura incaricati delle funzioni dell'Italia superiore, delle Marche e dell'Umbria. — Disposizioni per il pagamento delle spese fisse per la mesata di gennaio 1864.

Alcuni Ministeri non hanno ancora potuto trasmettere alle Direzioni compartimentali del Tesoro i prospetti necessari per l'impiantamento delle partite di spese fisse nei registri delle Agenzie del Tesoro.

Inoltre gl'Impiegati finanziari, che devono esercitare le funzioni di Agenti del Tesoro, non possono essere in grado di consegnare abbastanza in tempo i servizi dei quali sono attualmente incaricati, per assumere le loro nuove incumbenze prima della fine di gennaio stante.

Digitized by Google

Per conseguenza è necessario di provvedere che il pagamento delle spese fisse riguardanti la mesata di gennaio stesso abbia da essere eseguito dalle Autorità che prima erano incaricate di disporne la effettuazione, e in modo che i creditori non abbiano a subire ritardo alcuno nella riscossione dei loro averi.

Egli è vero che questo Ministero, colla Circolare n. 97 del 20 dicembre 1863, ha pregato gli Uffizi, i quali esercitano funzioni di Agenti del Tesoro, di continuare nell'adempimento del loro incarico fino alla definitiva immessione in servizio degli Uffizi finanziari dell'Agenzia del Tesoro.

Tuttavia, perchè le operazioni riguardanti il pagamento in parola possano riuscire soddisfacenti tanto riguardo a prontezza quanto rispetto a regolarità, il sottoscritto reputa conveniente di diramare le seguenti prescrizioni:

1. Le Agenzie del Tesoro e gli Uffizi di Prefettura, che ne facciano ancora le veci, dovranno per la *mesata di gennaio* spedire i mandati di pagamento delle spese fisse di tutta la Provincia, limitatamente però a quelle partite comprese nei nuovi registri, che in appoggio ai prospetti dei Ministeri sono stati impiantati dalle Direzioni del Tesoro.

2. Le Direzioni del Tesoro dovranno al ricevere della presente trasmettere alle Agenzie del Tesoro o agli Uffizi di Prefettura incaricati i nuovi registri delle partite di spese fisse della rispettiva Provincia. — Ove le Direzioni stesse abbiano in corso d'impiantamento alcune partite, vi daranno compimento, e quindi invieranno i registri ai detti Uffizi, ai quali trasmetteranno pure successivamente i prospetti d'iscrizione e di variazione che ad esse pervengono dall'Amministrazione centrale. — Le Agenzie e gli Uffizi incaricati provvederanno con occupazione straordinaria, se occorra, di porre al corrente i registri che avranno ricevuto. Per i lavori straordinari fatti per questo scopo il Ministero delle Finanze darà ai più meritevoli una congrua rimunerazione.

3. Allo scopo che le Agenzie del Tesoro e gli Uffizi incaricati possano eseguire regolarmente le operazioni indicate nell'articolo precedente, le Direzioni del Tesoro dovranno dar copia alle medesime dei paragrafi 1, 2, e i due primi capoversi del paragrafo 3 della nota di questo Ministero del 24 dicembre 1863, concernenti appunto il modo secondo il quale debbono eseguirsi l'impiantamento e le variazioni nei nuovi registri delle spese fisse.

4. Il pagamento indicato all'art. 1 sarà eseguito con mandati conformi al modello attualmente in vigore, e così pure la spedizione di essi e la estinzione saranno eseguite in conformità alle attuali discipline. Soltanto le Agenzie del Tesoro e gli Uffizi incaricati dovranno por mente che l'annotazione della spedizione dei mandati debb'essere fatta sui nuovi registri. I Tesorieri di Provincia debbono portar in modo definitivo nei loro conti il pagamento fatto dei mandati, e osservare riguardo ad essi le prescrizioni tuttora in vigore, ma li conserveranno però nella Tesoreria per consegnarli all'Agenzia del Tesoro quando sia pubblicato e diramato il nuovo Regolamento di contabilità generale.

5. I Ministeri, che nel dì 25 di gennaio stante non abbiano compiuta la trasmissione delle partite di spese fisse, dovranno inviare subito al Ministero delle Finanze uno specchio, nel quale indicheranno sommariamente le partite per le quali non sieno stati spediti i prospetti di iscrizione, e descriveranno poi con dettaglio nello specchio stesso quelle partite sulle quali gravi un sequestro o un'altra ritenzione speciale.

6. Per le partite di spese fisse colpite da sequestro o da altro impedimento, i

Digitized by Google

Ministeri continueranno a spedire il mandato per la parte libera, e quando abbiano notizia del pagamento di essa, spediranno anche quello a favore del sequestrante.

7. Per le altre partite libere da vincoli, per le quali non sieno stati spediti al 25 gennaio i prospetti, il Ministero delle Finanze, subito ricevuto l'avviso indicato all'art. 5, darà le necessarie disposizioni di pagamento. — I Ministeri però vorranno tener presente che nella città di Torino l'Agenzia del Tesoro farà eseguire soltanto quei pagamenti per i quali sieno stati spediti prospetti regolari di spese fisse, e ciò nello intendimento di evitare doppi pagamenti, ai quali potrebbe dar luogo l'esistenza di due Tesorerie nella città stessa. — Laonde i Ministeri vorranno persuadersi quanto sia necessario che per le spese da pagarsi in Torino sia compiuto il lavoro prima della fine del mese.

8. Le Agenzie del Tesoro e gli Uffizi incaricati delle funzioni, avuta la accennata autorizzazione, provvederanno al pagamento delle partite sovracitate colla spedizione di prospetti o stati nominativi conformi al modello annesso alla Circolare num. 26 del 18 aprile 1861, i quali saranno sottoscritti dagli Agenti o da chi ne faccia le veci, con ordine al Tesoriere o ad altro Contabile per conto di esso di eseguirne il pagamento.

9. I Tesorieri provinciali e gli altri Contabili incaricati del pagamento, nell'atto di pagare le spese fisse descritte nei prospetti o stati surriferiti, ritireranno quietanze individuali su fogli separati, estese in conformità alle discipline in vigore.

10. I documenti, che riguardino i pagamenti di spese fisse indicati agli articoli 7, 8 e 9, saranno tenuti in cassa della Tesoreria provinciale come carte contabili da rimborsare materialmente, sia che riguardino pagamenti fatti dal Tesoriere, sia che concernano quelli eseguiti da altri Contabili per conto di lui.

11. A misura che gli Agenti del Tesoro ricevano i prospetti delle partite di spese fisse fatte pagare in modo eccezionale, essi ricupereranno dal Tesoriere della rispettiva Provincia i prospetti o stati nominativi che vi si riferiscono, e li completeranno aggiungendovi i numeri del conto individuale e le altre indicazioni di cui fossero mancanti. Quindi spediranno i mandati relativi e li restituiranno ai Tesorieri, affinchè, dopo unitevi le quietanze in foglio separato, li portino in uscita e diminuiscano di altrettanto la somma delle carte contabili da rimborsare materialmente, osservando anche in proposito la avvertenza contenuta nell'art. 4 della presente.

12. Se a vece di prospetti d'iscrizione e di variazione, i Ministeri, per le partite pagate in modo eccezionale, spediscano direttamente i mandati, gli Agenti del Tesoro o chi ne eserciti le funzioni, nel trasmetterli ai Tesorieri, ritireranno gli stati nominativi corrispondenti da essi spediti per annullarli o per diffalcarvi le partite che furono compresi nei mandati spediti direttamente dai Ministeri. — Indi, se negli stati corretti sienvi ancora partite da regolare, li restituiranno ai Tesorieri per la loro custodia. — I Tesorieri uniranno ai mandati spediti direttamente dai Ministeri le quietanze su foglio separato e li porteranno in uscita, osservando le prescrizioni dell'articolo precedente.

13. Nei primi giorni del mese di marzo gli Agenti del Tesoro trasmetteranno col mezzo della rispettiva Direzione compartimentale al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) prospetti, separati per Ministero, dei pagamenti di spese fisse eseguiti in modo eccezionale, per i quali non potè avvenire la regolazione in una delle due maniere dianzi accennate.

Digitized by Google

14. Arrivato che sia il 30 di aprile, gli stati nominativi, che non fossero compiutamente regolati, saranno, per la parte rimasta da regolare e per le sole somme pagate ai creditori (escluso dunque lo ammontare delle ritenzioni in conto entrate del Tesoro), allibrati in uscita nei registri e nei conti dello stesso mese di aprile, e verranno trasmessi col mezzo della competente Direzione del Tesoro al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) secondo le norme stabilite all'art. 9, e agli articoli successivi delle Istruzioni del 20 dicembre 1860.

15. Nello intendimento che sieno evitati pagamenti doppi o indebiti, i Capi di servizio nelle antiche Provincie, nella Lombardia, nella Emilia, nelle Marche e nell'Umbria devono far pervenire alla agenzia del Tesoro della Provincia non più tardi del 25 gennaio stante il prospetto degl'Impiegati da essi dipendenti, colla indicazione dello stipendio a ciascuno di essi spettante, e le ritenzioni cui fosse soggetto lo stipendio stesso. — Il prospetto sarà eseguito in analogia alle prescrizioni contenute nelle Circolari numeri 54 e 61, delli 10 marzo e 10 giugno 1862, per gl'Impiegati in disponibilità aggregati in servizio di Uffizi pubblici, per i quali Impiegati continueranno pure a trasmettere alle Agenzie stesse il prospetto di prestato servizio.

16. Gli Agenti del Tesoro e gli Uffizi che ne facciano le veci noteranno sui prospetti indicati all'articolo precedente il numero del mandato spedito o l'ordine dato per il pagamento della partita in modo eccezionale.

17. Per il pagamento degli assegni di disponibilità o di aspettativa ad Impiegati non aggregati ad alcun Uffizio sarà proceduto in conformità a quanto è stabilito negli articoli precedenti per il pagamento delle altre spese fisse. — Tuttavia non sarà spedito nè mandato, nè ordine provvisorio di pagamento senza che i titolari producano il certificato di esistenza.

18. Per le pensioni, i ruoli delle quali continuano per ora a rimanere inalterati, si procederà come per lo passato, dovendo soltanto gli Agenti del Tesoro e gli Uffiziali che ne esercitino le funzioni provvedere ai pagamenti dell'intera Provincia. I Tesorieri porteranno in uscita nei loro conti siffatti pagamenti, ma conserveranno i documenti nella Tesoreria com'è detto all'art. 4.

I Ministeri, i Capi di servizio, le Direzioni, le Agenzie del Tesoro e gli Uffizi che esercitino le funzioni di queste ultime, sono pregati di voler eseguire i provvedimenti e le operazioni rispettivamente incumbenti nel modo il più esatto e il più pronto, perchè da un diverso procedimento non abbiano a risultare ritardi nella esecuzione dei pagamenti o danni al pubblico erario.

Pel Ministro, il Direttore Generale del Tesoro, T. ALFURNO.

Decreto del Ministro delle Finanze in data 18 gennaio 1864. — Norme da osservarsi per l'esecuzione del R. Decreto 27 dicembre 1863, n. 1621, relativo al cambio delle valute di rame con quelle di bronzo decimali.

Art. 1. I Magazzinieri delle privative (Banchieri) incaricati del cambio personalmente e col mezzo dei dipendenti Postari (Gabellotti) leveranno dalle Tesorerie di Provincia, a cui versano i prodotti delle privative, le sovvenzioni loro occorrenti in monete di bronzo

Digitized by Google

per distribuirle contro le monete di rame di conio sardo ai Postari d'ogni Comune della rispettiva giurisdizione, ed in difetto di essi agli Esattori comunali.

2. Nel cambiare ai Postari ed Esattori il rame da essi raccolto, i Magazzinieri daranno loro L. 100 in valuta di bronzo, ogni L. 99 di valuta di rame ritirato, a condizione che la presentino già divisa per ogni singola specie di conio e di valore.

3. I Magazzinieri tratterranno sul valore nominale della moneta di bronzo smaltita pel cambio la provvisione del 2 per 0/0 come indennizzo di spese di trasporto dall'Ufficio alla Tesoreria, e viceversa del rame e del bronzo, non che quale rimborso dell'1 per 0/0 scontato ai postari, e come premio della loro opera. — Eppertanto detto premio non deve essere calcolato sull'importo di quelle monete di bronzo che al termine del cambio avessero d'avanzo e restituissero alla Tesoreria provinciale.

4. I Magazzinieri possono dare a fido delle anticipazioni in bronzo ai Postari di Città o di grosse Borgate loro benevisi o riconosciuti solvibili, all'oggetto di facilitare il cambio in tutti i Comuni, ma l'Erario ne lascia ai Magazzinieri tutta la responsabilità per le eventuali perdite.

5. Le sovvenzioni si domandano dai Magazzinieri agli Agenti del Tesoro, che le autorizzano col rilascio di un mandato provvisorio da quitanzarsi dal percipiente e da rimborsarsi materialmente.

6. Ogni Agenzia del Tesoro dovrà registrare in apposito prontuario le singole anticipazioni fatte a ciascun Magazziniere in valute di bronzo, per annotarvi di contro il modo con cui furono rimborsate.

7. Entro 15 giorni, dopo chiuso il cambio, i Magazzinieri dovranno aver saldate le anticipazioni ricevute in monete di bronzo col versare alla Tesoreria provinciale il rame raccolto, accuratamente distinto per ogni specie di conio e di valore, pareggiando il residuo con valute d'oro o d'argento od anche di bronzo.

8. I Tesorieri, verificato il numerario ricevuto dai Magazzinieri, ne avvertiranno l'Agente del Tesoro cui incombe rivedere il conto, annullare i mandati provvisorii per ogni Contabile, e completare il prontuario di cui all'articolo sesto.

9. L'ammontare dei premi deve considerarsi da ogni Tesoreria come fondo trasmesso alla Centrale del Regno, e, all'uopo della regolazione, gli Agenti del Tesoro dovranno spedire al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) col tramite della Direzione l'anzidetto prontuario corredato dei mandati provvisorii annullati.

Il Ministro delle Finanze, M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro in data 18 gennaio 1864, Div. 6.ª, ai Ministeri e agli Uffiziali delegati, alle Direzioni e alle Agenzie del Tesoro, e ai Capi di servizio nelle Provincie Napolitane, Siciliane e Toscane. — Disposizioni per il pagamento delle spese fisse per la mesata di gennaio 1864.

Alcuni Ministeri non hanno ancora potuto trasmettere alle Direzioni compartimentali del Tesoro i prospetti necessari per l'impiantamento delle partite di spese fisse nei Registri delle Agenzie del Tesoro.

Digitized by Google

Inoltre gl' Impiegati finanziari, che devono esercitare le funzioni di Agenti del Tesoro, non possono essere in grado di consegnare abbastanza in tempo i servizi dei quali sono attualmente incaricati per assumere le loro nuove incumbenze prima della fine di gennaio stante.

Per conseguenza è necessario di provvedere che il pagamento delle spese fisse riguardanti la *mesata di gennaio* stesso abbia da essere eseguito dalle Autorità che prima erano incaricate di disporne la effettuazione, e in modo che i creditori non abbiano a subire ritardo alcuno nella riscossione dei loro averi.

A tale scopo dunque gli Uffiziali delegati nelle Provincie Napoletane, Siciliane e Toscane continueranno a spedire i mandati per il pagamento delle spese fisse della *mesata di gennaio stante* in appoggio dei ruoli del 1863, e in conformità al prescritto dell' art. 181 delle Istruzioni di contabilità generale del 20 dicembre 1861.

I Capi di servizio che non sieno Uffiziali delegati vorranno spedire non più tardi del 25 gennaio stante all' Uffiziale delegato competente i prospetti di prestato servizio degli Impiegati addetti al rispettivo Uffizio.

Gli Uffiziali delegati terranno conto delle variazioni in diminuzione, che risultino dai prospetti di opera prestata dei Capi di servizio in confronto dei ruoli dell' anno 1863, e per siffatte partite ommetteranno di spedire i mandati, o li spediranno per le somme che risultassero diminuite.

Per le partite poi che nel confronto dei detti prospetti coi ruoli del 1863 risultassero in aumento, non spediranno mandati senza che abbiano ricevuto espressa autorizzazione dal Ministero delle finanze o sieno ad essi presentati documenti degni di fede.

I mandati spediti secondo il modo eccezionale stabilito nell' art. 181 surrammentato saranno dopo il pagamento trattenuti dai Ricevitori provinciali come carte contabili da rimborsare materialmente, fino a che sieno definitivamente immesse in funzioni le Agenzie del Tesoro.

Gli Agenti del Tesoro provvederanno allora alla regolazione dei pagamenti stessi secondo le norme che saranno ad essi tracciate dalla competente Direzione compartimentale.

Per il pagamento delle pensioni gli Uffiziali delegati continueranno a spedire i mandati anche per la *mesata di gennaio* in appoggio dei ruoli 1863, senza bisogno di apertura di crediti.

I mandati di pagamento di tali partite saranno pure tenuti in sospeso presso le Ricevitorie di Provincia fino allo insediamento definitivo delle Agenzie del Tesoro.

I Ministeri vorranno affrettarsi di dare comunicazioni della presente agli Uffiziali delegati nelle Provincie napoletane, siciliane e toscane, perchè provvedano alla effettuazione di quanto spetta ai medesimi.

Le Direzioni del Tesoro, anche quali Uffiziali delegati, dovranno fare con esattezza e con celerità quanto le riguarda, e si affretteranno inoltre di dar comunicazione della presente ai Ricevitori di Provincia, perchè non abbiano a frapporre ostacoli o indugi nella esecuzione dei pagamenti.

Pel Ministro, il Direttore Generale del Tesoro,

T. ALFURNO.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 20 gennaio 1864, Div. 3, n. 100. — Formalità per godere varii indulti di pene pecuniarie. — R. Decreti delli 22 e 29 novembre 1863, n. 1545 e 1548.

Col capitolo IV della prima parte dell'Istruzione ministeriale 4 maggio 1863 si sono stabilite le norme da osservarsi per l'annullamento degli articoli di credito iscritti sui campioni degli Uffizi contabili, ed, in appendice alle medesime, occorre avvertire che non si potrà provvedere per l'annullamento degli articoli relativi a pene pecuniarie condonate con Decreti Reali, se non viene rimessa la Declaratoria d'ammessione a gioire del beneficio dell'indulto, prescritta dall'art. 810 del Codice di procedura penale qui appresso trascritto.

Gl'Impiegati Demaniali dovranno richiedere la presentazione della detta Declaratoria anche per le pene pecuniarie rimesse coi Decreti Reali delli 22 e 29 novembre 1863, numero 1545 e 1548, e frattanto sospenderanno gli atti caottivi che già si fossero iniziati contro i debitori delle pene medesime.

Pel Ministro, SACCHI.

Estratto d'articoli dei Codici penale e di procedura penale.

Codice penale, art. 136. — Gl'indulti ed il Decreto di grazia lasciano intatta l'azione civile per la riparazione del danno e per la riscossione delle spese del processo e non comprendono le pene pecuniarie o le confische spettanti all'Erario dello Stato, salvochè nella parte che non sia stata ancor soddisfatta.

Codice di procedura penale, art. 809. — Gl'indulti accordati con Decreto Reale determinano i reati o le condanne che vi sono comprese e le condizioni per l'ammessione.

Art. 810. Quelli che intendono gioire del beneficio dell'indulto dovranno nel termine che sarà stabilito nel Decreto Reale, e in difetto entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla Corte alla quale appartiene la cognizione del reato, o che ha pronunziata la condanna, per ottenere la Declaratoria di ammessione.

Se si tratta di reato di cognizione dei Tribunali o di Giudici di Mandamento, si ricorrerà pure alla Corte da cui dipendono; nel qual caso i ricorrenti dovranno poi far fede avanti i medesimi dell'ottenuta Declaratoria fra due mesi dalla data di questa.

Circolare del Ministero delle Finanze, direzione generale delle gabelle, in data 20 gennaio 1864, n. 75. — Opere e riparazioni ai fabbricati demaniali.

Colla circolare del 12 corrente, n. 73, si è disposto che debba essere assunto dalle direzioni compartimentali delle gabelle anche il servizio per le opere e riparazioni occorrenti ai fabbricati demaniali in uso di questa amministrazione.

In tale materia si atterranno le direzioni alle seguenti norme:

1. Per qualsiasi opera sarà di regola da richiedersi col mezzo del prefetto della provincia il competente ufficio del genio civile a fare le perizie, ad apprestare i capitoli d'onere e a compiere ogni altro incombente tecnico.

Digitized by Google

Dove però si trovano uffici speciali del genio civile pei fabbricati demaniali e cioè a Torino, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Firenze per le accennate incombenze saranno da richiedersi direttamente agli uffici stessi.

Qualora poi si tratti di riparazioni o d'altre opere di piccola importanza specialmente in località distanti dalla sede degli ufficiali del genio civile e riguardo alle quali si possa prevedere che il dispendio per mandare detti ufficiali sul posto non sarebbe in proporzione colla spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'opera, si dovrà ricorrere a periti del luogo assistiti dagli agenti locali dell'amministrazione.

2. In caso di estrema urgenza impartiranno i direttori i provvedimenti più necessari ad evitare che i danni si facciano maggiori e faranno contemporaneamente luogo alle pratiche occorrenti ad ottenere l'intervento degli ufficiali tecnici summenzionati.

3. Le attribuzioni dei direttori per ciò che concerne la stipulazione ed approvazione dei contratti per opere o riparazioni ad edifizi sono stabilite dall'art. 22, lettera *c*, e dall'art. 25 del regolamento organico approvato col regio decreto del 9 ottobre 1862 e le esercitano entro i limiti dei crediti che per tale titolo di spese saranno loro aperti.

4. Se giusta le riferite disposizioni può la direzione provvedere di facoltà propria, fa luogo alle pratiche necessarie per l'appalto ad asta pubblica, per la licitazione o per la trattativa privata, secondo i casi.

Trattandosi invece di opere la cui spesa ecceda le facoltà dei direttori; ovvero che siano già esauriti od impegnati gli importi del credito loro aperto, in tali casi dopo che gli ufficiali del genio civile o i privati periti del luogo avranno adempiuto alle incombenze di istituto tecnico sarà la trattazione inoltrata a questa direzione generale per gli ulteriori provvedimenti.

5. Le competenze e gli onorari da corrispondersi ai periti locali debbono farsi liquidare dagli uffizi del genio civile.

6. Agli ufficiali del genio civile non sono dovute che indennità di trasferta e le diarie da liquidarsi secondo le prescrizioni della legge sull'ordinamento delle opere pubbliche 20 novembre 1859, e recente relativo regolamento approvato col regio decreto 13 dicembre 1863, n. 1599.

7. Allo scadere d'ogni trimestre dovranno le direzioni riferire al ministero:

a) Quale importo del credito loro aperto pel titolo in discorso sia stato nel trimestre erogato;

b) Quale avanzo sia disponibile pel rimanente dell'esercizio;

c) Per quale importo sia quest'ultima somma impegnata dipendentemente da contratti già approvati o da opere in corso di esecuzione.

8. Nel riunire gli elementi per il bilancio passivo d'ogni esercizio si calcoleranno e si annoteranno distintamente colle opportune giustificazioni:

a) Tutte le opere e ristauri che si può presagire siano da farsi nell'esercizio di cui si tratta indicandone per ciascuna la presumibile spesa;

b) Gli importi di spesa che riguardo all'esercizio medesimo sono già impegnati sia per contratti precedentemente approvati, sia per opere che si fossero già iniziate.

Il Direttore generale, CAPPELLARI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, in data 23 gennaio 1864, Div. 6.ª — Mezzi per facilitare il pagamento di spese per conto del Tesoriere provinciale.

Colla soppressione delle Tesorerie di Circondario, fatta nello scopo di sollevare il Bilancio dello Stato dalla spesa di quel servizio, si rende necessario che i Contabili residenti nel Capoluogo di Circondario, a somiglianza di quelli che siedono nelle Comunità esterne, si prestino ad eseguire pagamenti di spese dello Stato per conto del Tesoriere della Provincia. Ciò d'altra parte è conforme alle discipline di contabilità ora in vigore.

Per ottenere però che i pagamenti, specialmente delle spese fisse, possano eseguirsi con prontezza, è necessario che i Contabili di riscossione delle entrate, dipendenti del Ministero delle Finanze, trattengano le riscossioni fatte durante il corrente gennaio e non ne facciano il versamento nella Tesoreria di Provincia che dopo il 10 febbraio prossimo.

In questo modo, nel mentre si conseguirà lo scopo della prontezza nel pagamento sovrenunciato, potrà essere anche evitato ai Contabili il bisogno di recarsi personalmente al Capoluogo della Provincia per effettuare il versamento delle riscossioni fatte nella Tesoreria provinciale.

Infatti, impiegando nel pagamento di spese il danaro riscosso, potranno spedire all'Agenzia del Tesoro competente i documenti estinti, e averne dopo le quietanze riguardanti la propria Azienda.

I Contabili dunque dovranno uniformarsi alla prescrizione su rammentata, e nello stesso tempo vorranno tener presente che quando dall'Agenzia del Tesoro vengano ad essi spediti mandati da pagare, e uno dei medesimi manchi di fondi, deve questi consegnare il mandato o i mandati al Contabile residente nella stessa città, che ne sia provveduto, per modo che il servizio dei pagamenti non abbia da soffrire ritardi.

Del passaggio di un mandato ad un Contabile diverso da quello che lo ha ricevuto dall'Agenzia del Tesoro dovrà tenersene nota nell'elenco con cui fu trasmesso dall'Agenzia medesima.

Il sottoscritto confida che tutti i Contabili dei vari rami di Amministrazione finanziaria residenti nei Capoluoghi di Circondario metteranno in opera ogni premura, perchè sia raggiunto con esattezza e con celerità lo scopo ond'è parola.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 28 gennaio 1864, Div. 10, n. 195. — Riduzione di prezzo pel trasporto di Religiose sulle ferrovie dello Stato.

Alle Religiose dell'Ordine di S. Andrea, dette altrimenti *Figlie della Croce,* alle Suore di Carità ed a quelle di San Giuseppe, è conceduto di viaggiare sulle ferrovie esercitate dal Governo in vetture di seconda o terza classe colle riduzioni di prezzo stabilite pei ragazzi dalla vigente tariffa.

Per fruire di tale concessione le dette Religiose devono presentare una richiesta, firmata dalla Superiora ed improntata del suggello dell'Ordine, la quale indichi la stazione di

Digitized by Google

partenza, quella di destinazione, il giorno in cui la partenza deve aver luogo, non che il numero delle Suore viaggianti insieme.

Ogni richiesta, sebbene collettiva, non può valere che per una corsa di andata o di ritorno, e, qualora più Religiose partano insieme da una stessa stazione per destinazioni diverse, esse dovranno esibire tante richieste quante sono le destinazioni.

Le stazioni, seguendo le norme stabilite negli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento della contabilità dei prodotti, emetteranno contro pagamento dei prezzi stabiliti pei ragazzi mezzi biglietti pel numero e la qualità dei posti indicati nelle richieste, e trasmetteranno al Controllo, insieme coll'elenco A-13, le richieste medesime per la convalidazione dello scarico della somma corrispondente al valore dei mezzi biglietti non venduti.

Queste disposizioni s'intendono limitate al percorso sulle ferrovie esercitate dal Governo.

Il Direttore Generale, BONA.

Circolare del Ministero della Guerra in data 28 gennaio 1864, n. 1. — Documenti prescritti per la consegna delle cartelle di deposito degli assoldati e surrogati ordinarii defunti, ed il rimborso di esse dalla Cassa Centrale dei depositi e prestiti a favore degli aventi diritto.

Questo Ministero ha determinato di prescrivere quanto in appresso.

D'ora in poi ogni qual volta si tratterà di rimettere a mani degli aventi diritto una cartella di deposito, ossia polizza di un assoldato o di un surrogato ordinario passato ad altra vita, i Consigli di Amministrazione dei Corpi continueranno ad attenersi al prescritto nel § 633 e seguenti del Regolamento pel reclutamento; ma nell'atto di tale rimessione dovranno far sapere alle persone alle quali hanno consegnato quella polizza, che a tenore del Regolamento per l'Amministrazione delle Casse dei depositi e dei prestiti in data 25 agosto prossimo passato, il pagamento dell'ammontare della polizza medesima non si farà più dalla Cassa centrale dei depositi e prestiti in Torino se non dopo che le saranno stati trasmessi i seguenti documenti, e sotto le condizioni infradescritte:

1. Se si tratta di successione testamentaria, e in quanto non sia altrimenti prescritto dalle Leggi vigenti nelle varie Provincie del regno, si dovrà presentare:

a) La fede di morte legalizzata del titolare della polizza;

b) L'atto d'ultima volontà, o l'estratto del relativo articolo con la comunicazione dello intiero atto;

c) Un'attestazione giudiziaria di notorietà, dalla quale risulti quale testamento sia tenuto valido, e senza opposizione; chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi necessari oltre a quelli contemplati nel testamento (articolo 140 del Regolamento citato).

2. Se si tratta di successione *ab intestato* e qualora non provvedano altrimenti le Leggi in vigore nelle diverse Provincie del Regno, si dovrà produrre;

a) La fede di morte del titolare legalizzata;

b) Un atto di notorietà giudiziale comprovante la non esistenza di disposizione d'ultima volontà, e la indicazione dei successibili, ossia dei componenti la famiglia

Digitized by Google

del superstite del depositante od altro avente diritto al deposito, cioè ascendente, discendente, collaterale e coniuge (art. 141 del Regolamento citato).

3. Nei casi di successione testamentaria o intestata, quando non si presenti un provvedimento giudiziario od amministrativo, od altro atto legale che attribuisca la proprietà o la quota, gli aventi diritto alla successione debbono intervenire tutti o personalmente, o per mandatario speciale, salvo che pei non intervenuti si giustifichi la cessazione d'ogni loro interesse. Quando fra gli eredi trovansi persone incapaci, richiedonsi inoltre le autorizzazioni e le formalità prescritte dalle Leggi. Si deve inoltre nei diversi casi di successione testamentaria od intestata adempiere alle formalità speciali che possono essere prescritte dalle Leggi in vigore (art. 142 del Regolamento citato).

4. Dopo ottenuta dall'Amministrazione del Corpo la consegna della polizza del defunto, gli aventi diritto, i quali vogliono ottenere il pagamento della medesima, debbono farne domanda su carta da bollo all'Ufficio di Prefettura o Sotto-Prefettura del luogo di loro residenza, unendovi i documenti sovra indicati, come anche la polizza stessa (articolo 122 del Regolamento citato) colla indicazione della Cassa dei depositi e della Tesoreria alla quale voglionsi spediti i relativi mandati, onde sia il tutto fatto pervenire alla Cassa Centrale in Torino.

5. L'atto d'ultima volontà, e le attestazioni giudiziarie sovra specificate debbono presentarsi dagli aventi diritto in duplice copia autentica, cioè una deve essere presentata e rimanere al Consiglio amministrativo del Corpo cui apparteneva il titolare defunto, l'altra deve unirsi alla domanda di restituzione di cui sopra.

6. La Cassa Centrale dei depositi e dei prestiti non è tenuta alla restituzione se non venti giorni dopo la domanda (art. 119 del Regolamento citato), i quali si computano dal giorno in cui la medesima è pervenuta alla Amministrazione stessa, e fu riconosciuta regolare e documentata (art. 120 del Regolamento citato).

Nulla è del resto innovato relativamente a quanto fu prescritto dai §§ 635, 636 e 637 del vigente Regolamento pel Reclutamento e dalla Circolare 30 ottobre 1860, N. 36.

Si prega i signori Presidenti dei Consigli amministrativi dei Corpi ad accusare ricevuta della presente Circolare che loro si spedisce in numero di cinque copie, una delle quali dovrà sempre essere affissa nell'Ufficio del Consiglio d'Amministrazione, acciò sia più facile darne visione agli aventi diritto alle polizze degli assoldati o surrogati defunti.

Il Ministro, A. DELLA ROVERE.

Circolare del Ministero delle finanze, direzione generale delle gabelle, in data 29 gennaio 1864, n. 77. — La franchigia daziaria è tolta per oggetti provvisti all'estero dalle amministrazioni dello stato.

Il signor Ministro delle finanze ha stabilito che non abbiasi ulteriormente ad accordare franchigia daziaria per le merci estere fornite alle amministrazioni dello stato o da queste direttamente acquistate se le merci stesse non sono esenti a senso della tariffa doganale o dei trattati, ovvero se l'esenzione non è portata dalle disposizioni preliminari della tariffa.

Digitized by Google

Questa misura sarà applicata a tutti i contratti che si stipuleranno o alle commissioni che saranno date dal 1 p. v. febbraio in avanti, esclusi, ben inteso, i casi a cui hanno provveduto leggi speciali e salve le esenzioni già approvate per contratti o forniture in corso.

Tanto si partecipa per indeclinabile norma ai signori direttori compartimentali, agli impiegati doganali ed al corpo della guardia.

Il Direttore generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 30 *gennaio* 1864. — *Preliminari all'attuazione della Legge, sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, presentata al Parlamento.*

Per disposizione del disegno di legge sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico presentato al Parlamento il giorno 18 del mese corrente, cessando di esistere nel Regno, come enti riconosciuti dalla legge, oltre le Corporazioni religiose, i Capitoli delle Collegiate e le Cappellanie laicali, anche le Abazie ed i Beneficii, ai quali non sia annessa cura d'anime *attuale* o l'obbligazione di coadiuvare al parroco nello esercizio della medesima, ed in generale tutte le Fondazioni perpetue che abbiano carattere ecclesiastico, egli importa assai che nulla si trascuri fin d'ora di quanto possa apparecchiare ed agevolare la via alla esecuzione delle disposizioni preaccennate, che più tardi, approvate dal Parlamento, si spera possano avere vigore di legge, sia col non ammettere ulteriori provviste di quei Beneficii, sui quali debbe evidentemente cadere la soppressione, sia col vegliare colla più scrupolosa attenzione a che non si disperda la dotazione di codesti enti morali, e non ne vengano i beni gravati da carichi e passività non strettamente necessarie, e talvolta fittiziamente create o per ragione di privato interesse degli investiti ed amministratori odierni, oppure anche col solo ostile intento di stremare le rendite, le quali andrebbero devolute al fondo per il culto.

E poichè la ingerenza ed ispezione consentita al Potere civile dai R. Decreti 8 marzo e 26 luglio 1863, n. 1169 e 1374, porge modo di raggiungere lo scopo anziaccennato, il sottoscritto invita il signor Procuratore generale ad avere presenti le anziaccennate avvertenze nello esercitare quegli speciali incarichi che furongli delegati cogli stessi Regi Decreti, e lo invita ancora, in ogni caso di dubbio nato in relazione alla proposta legge, a volerne riferire a questo Ministero, usando di quella facoltà che concede e l'uno e l'altro dei due ripetuti Decreti.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 31 *gennaio* 1864. — *Regole a seguirsi nella gestione delle spese d'ufficio assegnate pel* 1864 *alle Magistrature Giudiziarie.*

Fra le altre disposizioni emanate colla Circolare del 18 maggio 1863, n. 39381, relativamente alle spese d'ufficio, erasi in ispecial modo prescritto che le Magistrature giudiziarie del Regno (eccettuate le Provincie Toscane), per le quali siffatte spese sono

Digitized by Google

a carico esclusivo dell'Erario, dovessero in ogni anno formare il bilancio preventivo per l'anno immediatamente successivo, e farne la trasmissione a questo Ministero entro il mese di luglio.

Pochissime però furono le Magistrature che hanno inviato il bilancio pel corrente anno nel termine indicato; molte lo trasmisero a settembre inoltrato, ed alcune lo ritardarono sino a mezzo dicembre, malgrado i ripetuti eccitamenti.

Numerosi poi furono i preventivi non redatti nella forma stabilita colla anzidetta Circolare, od incompleti, o nei quali si videro proposte spese diverse da quelle autorizzate, ed omesse le più necessarie, talchè si dovettero rimandare per le opportune correzioni.

Il Guardasigilli, mentre nota con rincrescimento tali ritardi ed irregolarità in materia di non lieve riguardo, spera che per l'avvenire saranno le Magistrature più sollecite e più attente nello eseguire i superiori ordinamenti.

Intanto simili inconvenienti furono causa per cui non si è potuto nell'epoca divisata procedere allo esame di tutti i bilanci, porli a confronto fra essi, consultare le statistiche dei lavori di ogni Ufficio onde ricavare gli elementi indispensabili per istabilire la somma da assegnarsi ad ognuno in proporzione dei reali bisogni: e fu solamente in sul declinare del precorso mese che siffatte operazioni vennero condotte a compimento, in base alle quali con Regii Decreti del 3 corrente gennaio sonosi determinati gli assegni da corrispondersi per l'intiero anno solare 1864, a bimestri maturati, alle varie Magistrature, cui competono secondo le discipline in vigore.

Era a desiderarsi che i singoli Uffici conoscessero avanti il principiare dell'anno l'ammontare del rispettivo assegno fisso, affinchè avessero una norma certa per regolare la loro condotta nel provvedere gli oggetti di scrittoio, il combustibile e quanto altro occorre al mantenimento delle loro Cancellerie e Segreterie, e si evitasse l'inconveniente di impegnarsi in una spesa senza avere poi adeguati mezzi di farvi fronte; ma se questo scopo non si potè raggiungere, malgrado la celerità con la quale i lavori furono compiuti dal Ministero, talune Magistrature non avranno ad imputare che a sè medesime ogni conseguente disgustoso effetto.

Ciò premesso, il Guardasigilli si pregia di trasmettere alle LL. SS. Illustrissime gli estratti dei prementovati Regii Decreti 3 andante mese, nella parte che ciascuna particolarmente riguarda, onde vogliano restare intese del loro contenuto, e notificarlo agli Uffici dipendenti secondo l'ordine gerarchico indicato nella citata Circolare del 18 maggio.

Rileveranno da tali estratti che le somme accordate sono generalmente minori di quelle proposte colla formazione dei bilanci, e che, fatte alcune eccezioni, non si allontanano di molto dalle somme assegnate per l'anno ora varcato. Il Governo si è trovato nella necessità di ridurre a più moderata cifra quanto le Magistrature hanno dimandato, sia perchè dovette convincersi che non pochi articoli di spesa erano o non abbastanza giustificati od eccessivi, e sia perchè il Parlamento Nazionale, nel proposito di introdurre in tutti i rami della pubblica amministrazione le maggiori economie possibili, limitò sensibilmente la relativa categoria del bilancio passivo di questo Ministero, approvandola in somma inferiore a quella accordata per lo scorso anno, di maniera che il fondo ammesso per questo titolo sarebbe stato di gran lunga insufficiente ove si fossero conceduti integralmente gli assegni dimandati.

Nullameno il Ministero ha il fermo convincimento che qualora si sbandiscano, come

Digitized by Google

è di dovere, tutte le spese superflue e di lusso, e si restringa la provvista al puro necessario, vegliando i Capi d'ufficio onde non si consumi più di quanto il reale bisogno esige, si possa coi fatti assegni assicurare il decoroso andamento del servizio; e ciò stante appena gli occorre di dichiarare che, per qualunque richiamo venisse inoltrato sulla pretesa insufficienza del fondo, non concederà aumento di sorta, salvo si tratti di spesa straordinaria, giustificata, e previa l'autorizzazione del Ministero; lasciando in caso contrario ogni spesa eccedente a totale carico di chi la avrà ordinata.

Ed è tanto più necessario che in questo ramo di spesa si osservi rigorosissima economia, in quanto che colla somma assegnata pel corrente anno 1864 dovrassi anche ripianare il *deficit* che per avventura si fosse verificato nell'anno decorso, massime per parte di quegli Uffici che hanno ottenuto un aumento, questo essendo l'unico mezzo che ad essi rimane di saldare l'eccedenza, giacchè cogli assegni fatti venne ad esaurirsi tutto il fondo stanziato in bilancio, ad eccezione di piccola somma tenuta in serbo per l'impreveduto.

Siccome poi nella revisione dei bilanci preventivi si è rilevato che non pochi Uffici giudiziari non si sono esattamente contenuti nella sfera delle facoltà loro fatte colla più volte ricordata Circolare del 18 maggio 1863, proponendo spese di natura diversa da quella indicata, il sottoscritto crede opportuno di dichiarare in special modo:

a) Che la provvista del mobilio, sia per le Corti che pei Tribunali e Giudicature di Mandamento, non deve essere sostenuta, nè in tutto nè in parte, col fondo delle spese d'ufficio, a carico del quale stanno solo le piccole spese di riparazione e manutenzione;

b) Che le Giudicature di Mandamento non sono autorizzate a retribuire con salarii fissi un inserviente od un portiere, e molto meno l'uno e l'altro ad un tempo, come qualche Giudicatura intenderebbe di fare. La pulizia di questi Uffici incombe agli uscieri, ed ove per l'importanza degli altri servigi non potessero sempre attendervi, il Ministero non dissente che si eroghi la somma da L. 20 a 40;

c) Che nessun Ufficio può fare acquisto di libri legali od associarsi a periodici diversi da quelli finora autorizzati senza averne riportata previamente la autorizzazione del Ministero, dal quale sarà concessa nel solo caso che rimanga disponibile qualche somma del rispettivo assegno dopo soddisfatti gli altri bisogni più urgenti.

Queste norme saranno osservate anche nella gestione del fondo pel corrente anno, ed ogni spesa che dalle medesime si scostasse non potrà essere computata nel rendiconto annuale.

La ben conosciuta solerzia dei Capi delle Corti e del Pubblico Ministero è arra sicura che spiegheranno la più attiva vigilanza per la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente e di quelle in essa richiamate.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 1 febbraio 1864. — Formazione d'una matricola contenente le varie circostanze dei singoli Impiegati.

Lo scrivente ha dovuto convincersi che non sempre si ottempera alla prescrizione data nell'art. 6 della Circolare 18 marzo 1863, in cui si dispone che tutti i Funzionari

Digitized by Google

di nuova nomina dovessero, immediatamente dopo l'assunzione delle funzioni, trasmettere il proprio prospetto di matricola in doppio nella via gerarchica ai Primi Presidenti o Procuratori Generali della rispettiva Corte di Appello, per conservarne uno nei loro archivi ed inviar l'altro a questo Ministero, e che i matrimoni dei Funzionari e gli altri cambiamenti importanti nel loro stato famigliare si riferissero tosto nella via gerarchica alle scrivente per prendersene nota nella matricola.

Importando che gli stati di matricola presso il Ministero siano sempre tenuti al corrente, il sottoscritto invita i Capi delle Autorità Giudiziarie ad attenersi alla suddetta prescrizione in ogni caso di nomina di Funzionari, la cui matricola non sia peranco stata qui trasmessa.

Entro i successivi sei mesi dovrà poi spedirsi al Ministero anche il prospetto delle informazioni dei Funzionari di nuova nomina, secondo le norme contenute nella Circolare 18 marzo 1863.

Lo scrivente coglie poi quest'occasione per manifestare che non gli sono peranco pervenute neppure le matricole e le informazioni di tutti i Funzionari già in servizio.

Dovendosi supporre che un tale ritardo derivi da trascuranza dei singoli Funzionari, egli invita i Capi delle Autorità Giudiziarie ad accitare quelli che non avessero peranco presentati tali prospetti, perchè li compilino colla massima sollecitudine, e ad indicare i nomi di quelli che per avventura si mostrassero renitenti.

Pel Ministro, EULA.

R. Decreto 14 gennaio 1864, n. MLXVII. — Banca Egizio-Italiana.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'atto pubblico di costituzione della Banca Egizio-Italiana;

Visto il titolo III del Libro I del Codice di Commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 2 gennaio 1864;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima costituita con istromento del 9 dicembre 1863, rogato Borgarello, colla denominazione di *Banca Egizio-Italiana*, e con sede nella Capitale del Regno, è autorizzata, e sono approvati gli statuti sociali inseriti nell'instromento medesimo.

Art. 2. S'introdurranno in detti statuti le seguenti variazioni:

A Nell'alinea dell'art. 2, al termine di « un anno » si sostituirà quello di « *sei mesi.* »

B L'articolo 27 dirà in fine:

« *L'azionista ha diritto ad un voto quante volte possiede il detto numero d'azioni, non però oltre ai cinque voti per sè, e cinque altri qual mandatario.* »

C L'art. 31 si chiuderà con questa condizione:

Digitized by Google

» *o quando gliene sia fatta instanza per iscritto, con indicazione dell'oggetto da trattarvisi da azionisti aventi o non dritto a voto, possessori cumulativamente di un ventesimo almeno del capitale sociale.* »

D E l'art. 48 con quest'altra:

« *salvo, ben inteso, il disposto dell'art. 40 del Codice di Commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno d'Italia.* »

E Tra il primo e il secondo periodo dell'art. 50 s'inserirà la seguente riserva:

« *I compensi stabiliti al n. 4 dell'art. 42 e nel presente articolo a favore dei promotori e dei fondatori della Società dovranno essere sottoposti alla conferma dell'Assemblea generale.* »

Art. 3. La Società sarà sottoposta a speciale vigilanza governativa e contribuirà nelle spese commissariali in un'annua somma non maggiore di lire duemila.

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata nel caso di violazione, per parte della Società, degli statuti come sovra approvati, delle leggi dello Stato e delle precedenti prescrizioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 3 febbraio 1864, ai Prefetti delle Provincie confinanti colla Svizzera. — Epizoozia.

Da notizie recentemente giunte a questo Ministero nasce grave sospetto che il tifo bovino continui a manifestarsi in vari cantoni della Svizzera, meno il Ticino, il quale si ritiene tuttora affatto immune.

Perchè possano in tempo opportuno prendersi le precauzioni necessarie ad impedire la diffusione di quel morbo converrebbe potersi procurare pronte informazioni dei luoghi ove si manifestasse il male.

Questo Ministero a tal fine ha interessato quello degli Esteri, onde avere siffatte informazioni dalla Svizzera per mezzo degli agenti del Governo colà residenti, e non mancherà di tener ragguagliata cotesta Prefettura di tutto ciò che in proposito verrà a sua conoscenza. Tuttavia crede dover interessare cotesto signor Prefetto a mettersi in diretta corrispondenza colle Commissioni cantonali di sanità o colle Autorità svizzere del Cantone più vicino a cotesta provincia, onde possa essere avvertito con sollecitudine del pericolo che avesse a manifestarsi per una maggiore diffusione del morbo epizootico.

Il Ministro, MANNA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 6 febbraio 1864, n. 169. — Sussidii concessi dai cessati governi.

Il Ministero ha continuato finora a corrispondere sussidi concessi dai cessati governi a vedove ed orfani di impiegati o ad altre persone che servirono nelle varie ammini-

Digitized by Google

strazioni, rispettando così una consuetudine giustificata dal tempo se non sempre dai titoli che vi diedero origine. Importa però che siffatte elargizioni abbiano sempre ragione dallo stato di coloro che ne godono, non essendo conveniente che il governo aggravi il pubblico bilancio di spese che avessero affatto perduto il carattere che le distingueva quando si verificarono per la prima volta.

Affinchè pertanto si abbia una regola secondo le quali le proposte di pagamento degli accennati sussidii debbono formularsi, rimane stabilito che:

1. Cesseranno dal corrispondersi i sussidii sebbene consuetudinari quando resulti che i percipienti trovansi in istato da sopperire ai bisogni della vita.

2. Cesseranno i sussidii a favore di vedove ed orfani che passarono a seconde nozze, ed i secondi raggiunsero l'età maggiore.

In conformità di tali massime codesta Direzione vorrà d'ora innanzi redigere i prospetti degli individui da sussidiarsi, indicando in una apposita colonna l'età precisa degli orfani a favore dei quali viene proposta la consueta sovvenzione e notando nella colonna delle osservazioni se le vedove si mantengono tuttavia in tale stato.

In mancanza di siffatte indicazioni gli individui proposti non verranno compresi nello elenco generale dei sussidii da rassegnarsi trimestralmente all'approvazione del signor Ministro.

Resta inteso però che quanto ai sussidii i quali non hanno, come quelli concessi dai cessati governi e continuati finora, il carattere di consuetudinarii, rimangono ferme le massime prima d'ora stabilite, non dovendosi giammai farne proposta senza la giustificazione delle circostanze assolutamente eccezionali che li rendessero opportuni.

E poichè per determinazione del Ministro venne stabilito che i sussidii consuetudinari con scadenze diverse dalla mensile sieno corrisposti sul capitolo 155 del bilancio straordinario per l'anno 1864, è d'uopo che codesta Direzione si tenga nei prospetti distinti da quelli che pur le accadesse di proporre per una volta sola mentre questi continuano a pagarsi sul capitolo dei casuali.

Il signor Direttore procurerà la esatta osservanza delle surriferite prescrizioni e porgerà sollecito riscontro al Ministero del ricevimento della presente circolare.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Contribuzioni dirette, in data 3 febbraio 1864, Div. 2. — Cessa il corso legale delle monete estere d'oro, d'argento e di biglione a sistema non decimale.

Con R. Decreto del 21 gennaio p. p., n. 1647, essendo stato stabilito che dal 16 andante in poi non sieno più accettate dalle pubbliche Casse le monete non decimali d'oro, d'argento e di biglione coniate da Governi stranieri all'Italia, lo scrivente ne rende perciò intesi li singoli Contabili preposti alla riscossione delle imposte dirette, soggiungendo loro, che fino a tutto il 20 di febbraio predetto i Tesorieri provinciali accetteranno nelle loro Casse le suddette monete colpite d'abolizione, e che dopo tal giorno dovranno rifiutarle.

Per il Ministro, CARBONE.

Digitized by Google

R. Decreto 20 marzo 1864, n. 1723. — Norme di procedura nei Circoli d'Assisie.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 2 della legge del 31 gennaio corrente anno sulla composizione delle Corti d'Assisie, nel quale è disposto che:

« Nei Circoli d'Assisie, dove per l'abbondanza delle cause le Sessioni » si debbono protrarre per più quindicine, potranno essere designati due » Presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per » una quindicina, nell'ordine che sarà determinato dal primo Presidente » della Corte d'Appello nel ruolo, che sarà da esso formato, delle cause » da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale delle Assisie; »

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento sulla procedura penale del 15 aprile 1860, i quali prescrivono che il ruolo delle Assisie debba formarsi d'accordo tra il Presidente delle Assisie ed il Procuratore Generale dieci giorni almeno prima dell'apertura della Sessione ed esser firmato dal medesimo Presidente delle Assisie e vidimato dal Capo del Pubblico Ministero;

Visti gli articoli 444 e 459 del Codice di procedura penale, dei quali il primo stabilisce che ventiquattro ore al più tardi dopo l'arrivo dell'accusato nella Città, ove dev'essere giudicato, il Presidente della Corte di Assisie o il Consigliere che sarà da lui delegato procede all'interrogatorio dell'accusato, ed il secondo incarica il Presidente della Corte di Assisie di fissare il giorno dell'apertura di ciascun dibattimento;

Considerando che nel caso straordinario, in cui per l'esistenza di due Presidenti d'una stessa Corte d'Assisie il Capo della Corte d'Appello deve formare il ruolo all'oggetto di determinare il turno di servizio di ciascuno dei Presidenti, riesce indispensabile al regolare andamento del servizio, che il ruolo suddetto venga concertato coi Presidenti che debbono tenere i dibattimenti e col Pubblico Ministero, come avviene negli altri casi a termini dell'art. 7 del regolamento anzidetto;

Considerando che siccome l'interrogatorio degli accusati, prescritto dal menzionato articolo 444 del Codice di procedura penale, deve precedere la formazione del ruolo, e perciò la determinazione del turno di servizio dei Presidenti della Corte d'Assisie, allorchè essi sono due; così occorre regolare il come ciascuno di essi Presidenti abbia a procedere all'interrogatorio predetto, pel quale ambidue sono competenti;

Volendo perciò provvedere a quanto di sopra ed a casi simiglianti in supplemento al regolamento succitato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo delle cause delle Assisie, nel caso in cui giusta l'articolo 2 della legge del 31 gennaio corrente anno debb'essere formato dal Capo della Corte d'Appello, verrà da esso concertato coi Presidenti delle

Digitized by Google

Assisie e col Capo del Pubblico Ministero, dal quale sarà inoltre vidimato a norma dell'art. 8 del regolamento 9 aprile 1860.

Art. 2. Ciascuno de' due Presidenti che saranno nominati a termini dell'art. 2 della legge precitata, potrà procedere all'interrogatorio prescritto dall'art. 444 del Codice di procedura penale, e fare la delegazione ivi autorizzata anche in persona d'uno de' Giudici del Tribunale di Circondario chiamati a far parte delle Corti d'Assisie.

Però i medesimi Presidenti si metteranno d'accordo e procureranno per quanto sia possibile, che ciascuno di essi proceda all'interrogatorio dell'accusato nelle cause di cui sono per dirigere la discussione.

Art 3. L'ordinanza di apertura del dibattimento ed ogni altra ordinanza od atto di preparamento al giudizio, nel caso cui siano due i Presidenti della Corte d'Assisie, potrà essere fatto da ciascuno di essi. Sarà tuttavia cura dei Presidenti che le dette ordinanze siano rilasciate da quello di essi che sarà per tenere il dibattimento.

Art. 4. Nella formazione del ruolo, di che nell'art. 2, il primo Presidente della Corte d'Appello designa quale de' due Presidenti della Corte d'Assisie debba una volta almeno nel corso della Sessione adempiere al prescritto dall'art. 798 del Codice di procedura penale.

Art. 5. Nelle sedi delle Corti d'Assisie è data facoltà ai Tribunali di Circondario divisi in più Sezioni, di ridurre in caso di bisogno il numero delle loro udienze settimanali nel corso delle Assisie in modo da conciliare il servizio del Tribunale con quello della Corte d'Assisie.

I Giudici d'una Sezione possono, durante tale periodo di tempo, essere dal Presidente applicati al servizio delle altre.

Art. 6. Il presente Decreto entrerà in vigore dal giorno 7 aprile prossimo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

G. PISANELLI.

R. Decreto 20 marzo 1864, n. 1720. — I Percettori delle contribuzioni dirette in Sicilia sono obbligati di aumentare la loro cauzione pel maneggio delle rendite dei Comuni.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 115 della legge 23 ottobre 1859 sull'Amministrazione comunale e provinciale attivata in Sicilia pel Decreto Prodittatoriale 26 agosto 1860, per lo quale i Percettori delle contribuzioni dirette in quell'Isola sono tenuti ad assumere l'esazione delle rendite ed il pagamento delle spese per quei Comuni, le cui spese obbligatorie non eccedano le lire 60 mila;

Considerando che per lo maneggio di questi interessi è necessario che i Contabili suddetti diano analoga garanzia;

Digitized by Google

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Percettori delle contribuzioni dirette in Sicilia sono in obbligo di aumentare la loro cauzione in ragione di un ottavo delle sovraimposte provinciali e comunali e dei proventi comunali al loro maneggio affidati.

Art. 2. Il montare delle riscossioni da prendersi per base dell'aumento anzidetto di cauzione sarà desunto dalla media delle entrate ordinarie presunte nei bilanci comunali dell'ultimo biennio, e dalla media del montare dei centesimi comunali e provinciali dello stesso biennio aggiunti alle contribuzioni dirette.

Art. 3. La misura dell'accennato aumento di cauzione pei Percettori attualmente in ufficio sarà stabilita dai Municipi ed approvata dai Prefetti e Sotto-Prefetti nei rispettivi Circondari con le regole indicate negli articoli precedenti, esclusa ogni frazione del centinaio di lire, e dovrà prestarsi in rendita sul Debito pubblico entro il termine di due mesi dal dì in cui ne sarà comunicato ai detti Percettori il montare correlativo.

Art. 4. Le cauzioni aumentate nei modi sopra stabiliti guarentiranno cumulativamente gli interessi erariali provinciali e comunali maneggiati dai Pèrcettori.

Basterà quindi che sia fatta una sola annotazione di vincolo per la rendita sul Debito pubblico dai Percettori rispettivamente presentata a cauzione del maneggio loro affidato.

Art. 5. Le Provincie ed i Comuni così guarentiti eserciteranno la loro azione sulle cauzioni prestate dai Percettori in concorrenza dell'Erario, e nella debita proporzione del credito che loro potrà competere verso i detti Contabili in caso di malversazione.

Art. 6. Nessun Percettore di novella nomina potrà essere messo in esercizio delle sue funzioni se prima non abbia regolarmente prestata la corrispondente malleveria. Nel caso che ritardasse a fornirla oltre tre mesi dopo avuta notizia ufficiale del suo ammontare, sarà considerato come demissionario, a meno che per ispeciali circostanze abbia ottenuto una proroga dal Ministro delle Finanze, la quale non potrà essere mai maggiore di due mesi.

Sarà parimenti considerato come demissionario e verrà rimpiazzato quel Percettore attualmente in ufficio, il quale si rifiuterà di assumere l'esazione delle rendite ed il pagamento delle spese comunali, od avendo già assunto tale servizio, non curerà di aumentare la sua malleveria nella misura, modo e termine stabiliti nell'art. 3.

Art 7. Il montare della malleveria da somministrarsi dai Percettori che verranno dopo la data del presente nominati, dovrà essere indicato nel relativo ordine di destinazione.

Art. 8. Ai Percettori su tutte le entrate ordinarie dei Comuni, delle quali avranno il maneggio, sarà dovuto a carico dei rispettivi Comuni un aggio

Digitized by Google

corrispondente al due per cento sulle somme inferiori a lire 50 mila, e sul dippiù l'uno per cento.

L'aggio dovuto agli stessi Percettori sulli centesimi provinciali e comunali aggiunti alle imposte dirette, verrà liquidato in loro favore nelle stesse proporzioni stabilite per le imposte di conto erariale.

Art. 9. Non darà dritto ad aggio in favore dei Percettori l'avanzo dell'anno precedente.

Per le riscossioni poi eventuali e straordinarie i Municipi, sulle istanze dei Percettori, delibereranno sul compenso che sia loro da concedersi, senza che però tale compenso possa mai superare il limite stabilito all'art. 8 del presente Decreto.

La deliberazione del Municipio su questo particolare dovrà essere sottoposta alla approvazione del Prefetto della Provincia.

Art. 10. Gli Agenti delle contribuzioni dirette, procedendo o venendo delegati alla verificazione delle Casse e contabilità dei Percettori, dovranno estendere le loro operazioni all'intero maneggio degli interessi erariali, provinciali e comunali alli medesimi affidati.

I Sindaci oltre l'intervento ordinario nella periodica chiusura di Cassa dei Percettori, secondo i regolamenti in vigore nella Sicilia, sono eziandio autorizzati a fare o promuovere negli uffici percettoriali verifiche straordinarie di Cassa quante volte lo credessero opportuno. Trovando irregolarità o dissesti ne riferiranno immediatamente al rispettivo Prefetto o Sotto-Prefetto ed al Direttore che regola gli affari fondiari della Provincia per gli opportuni provvedimenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 31 *marzo* 1864, *n.* 1724. — *Ferie annuali per le Corti e per i Tribunali di Circondario della Sicilia.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 99 della legge 13 novembre 1859, n. 3781, sull'ordinamento giudiziario, mandata pubblicare nelle Provincie Siciliane con Decreto del Luogotenente Generale del 17 febbraio 1861;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le ferie annuali per le Corti ed i Tribunali di Circondario in Sicilia saranno divise in due periodi eguali, di cui il primo comincierà il 17 aprile

Digitized by Google

e terminerà il 31 maggio inclusivamente, ed il secondo avrà principio il 21 settembre e finirà col giorno 4 di novembre.

Ogni Giudice e Funzionario del Pubblico Ministero dovrà scegliere per le sue ferie un intiero periodo, cioè 45 giorni continui, nè potrà dividerli fra l'uno e l'altro periodo senza una speciale autorizzazione del Nostro Guardasigilli.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

R. Decreto 13 marzo 1864, n. 1719. — Direzione tecnica speciale per la esecuzione dei lavori pei porti di Santa Venere nel golfo di Sant'Eufemia e di Brindisi.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le leggi 24 maggio 1863, n. 1299, 24 gennaio 1864, n. 1650, colle quali è ordinato l'eseguimento d'importanti lavori pei porti di Santa Venere nel golfo di Sant'Eufemia e di Brindisi;

Ritenuto che per la natura e le difficoltà pratiche dei detti lavori è necessario di avere una Direzione tecnica speciale residente sul sito, responsabile rimpetto al Ministero del buon andamento e della riuscita delle opere epperciò indipendente dagli Uffici centrali tecnici esistenti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per ciascuno dei porti di Santa Venere nel golfo di Santa Eufemia e di Brindisi, è istituito un Ufficio di direzione speciale temporaria dei lavori preindicati presieduto da un Ingegnere-capo e composto di convenevole numero d'Ingegneri ed altro personale subalterno a seconda del bisogno.

Art. 2. Il servizio relativo è tolto dalla dipendenza dell'Ufficio tecnico centrale pei porti e spiaggie esistente in Napoli, e le Direzioni predette nello esercizio dello speciale loro mandato dovranno uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore.

Art. 3. Gli assegnamenti d'ogni natura devoluti al personale degli Uffici istituiti col presente Decreto, come pure le spese d'ufficio ed ogni altro accessorio, si preleveranno dai fondi stanziati o da stanziarsi per le opere alla loro direzione commesse.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

L. F. MENABREA.

Digitized by Google

R. Decreto 20 *marzo* 1864, *n.* 1721. — *Istituzione in Lecce di una succursale della Banca Nazionale.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione del Consiglio Superiore della Banca Nazionale, presa nell'adunanza dell'8 marzo 1864;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale nella città di Lecce, in conformità della citata deliberazione.

Art. 2. Detta Succursale sarà retta secondo il disposto degli statuti della Banca approvati col Nostro Decreto del 1 ottobre 1859, n. 3622.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 28 *gennaio* 1864, *n.* 1718. — *L'Amministrazione dei beni del Liceo di Modica è affidata alla Direzione Demaniale.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto Prodittatoriale del 17 ottobre 1860, che dichiarò proprietà della pubblica istruzione tutti i beni appartenenti alle soppresse Case Gesuitiche e Liguorine;

Visto il Decreto Prodittatoriale del dì 23 detti mese ed anno, con cui venivano applicate al Liceo di Modica le rendite dell'abolito Collegio Gesuitico;

Visto il Decreto Prodittatoriale del 4 novembre stesso anno, che affidò l'amministrazione di detti beni ad una Commissione locale;

Viste le disposizioni Luogotenenziali del dì 1 giugno e 12 luglio 1861, che attribuiscono al Demanio l'amministrazione delle proprietà di tutti gli istituti di pubblica istruzione in Sicilia:

Visto che secondo il voto del Consiglio Municipale di Modica e il parere conforme del Consiglio Provinciale sopra le scuole, il Liceo stabilito in Modica col sopracitato Decreto Prodittatoriale del 23 ottobre 1860, dovrà essere convertito in un Istituto tecnico a carico dello Stato:

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Commissione eletta per Decreto Prodittatoriale del 4 novembre

Digitized by Google

1860 ad amministrare i beni che furono assegnati al Liceo del Comune di Modica con Decreto del dì 23 ottobre dello stesso anno, è sciolta.

Art. 2. L'amministrazione de'detti beni, a partire dal 1 febbraio 1864 sarà tenuta dalla Direzione Demaniale, sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze.

Art. 3. I Nostri Ministri Segretari di Stato della Pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI. - M. MINGHETTI.

R. Decreto 23 *marzo* 1864, *n.* 1722. — *Instituzione di un Consolato in Macao* (China).

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 della Legge Consolare 15 agosto 1858;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È instituito un Nostro Consolato in Macao (China) con giurisdizione in tutto il territorio della Colonia Portoghese nell'isola di Macao.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 23 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

R. Decreto 28 *febbraio* 1864, *n.* 1717. — *Regolamento per la coltivazione del tabacco.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Dacchè colla Legge del 13 luglio 1862, n. 710, venne determinato che la coltivazione del tabacco continuerebbe ad essere autorizzata per un quinquennio nelle località dov'era precedentemente permessa, conveniva regolarne con norme certe ed uniformi tutto il procedere, cominciando dalla pubblicazione dei manifesti annuali, e dal rila-

Digitized by Google

scio delle licenze, fino al concentramento dei prodotti nei magazzini dell'Amministrazione finanziaria.

Lo scopo di siffatte norme doveva mirare contemporaneamente a sviluppare la produzione indigena nei limiti delle quantità impiegabili nelle manifatture dello Stato, ed a prevenire o reprimere le frodi molteplici cui la coltivazione del tabacco presta occasione.

L'entità della produzione essendo variabile a seconda delle modificazioni che successivamente s'introducono nei modi di coltivare, e dei bisogni delle manifatture dello Stato giusta gli adottati sistemi di fabbricazione, viene annualmente determinata dal Ministero delle Finanze cui tale facoltà è saviamente accordata dall'articolo 3 della Legge predetta.

Le cautele e formalità dirette a guarentire l'interesse dello Stato, dovendo essere all'incontro fissate in forma stabile e servire di base all'ordinamento del servizio di sorveglianza, vennero comprese nel Titolo secondo del Regolamento per l'esecuzione della Legge mentovata, che V. M. degnò sanzionare con Suo Real Decreto 9 novembre 1862.

Se non che avendo l'esperienza dimostrato in parte la necessità ed in parte l'opportunità di altre discipline, si fecero all'uopo i più accurati studi, e in base a questi si accolse il concetto di una parziale riforma nelle norme predette, eliminando quelle che riuscivano troppo ardue nelle condizioni di luoghi e consuetudini, ed altre sostituendone egualmente efficaci e di più agevole esecuzione.

Con tali intendimenti, tosto che si potè raccogliere un sufficiente complesso di dati positivi e discuterne le conseguenze, si diede opera alla compilazione di un nuovo e speciale regolamento per la coltivazione del tabacco, nel quale, allargata la sfera di azione degli uffizi direttivi compartimentali per rendere la loro opera più libera e pronta, sono coordinate le disposizioni che si giudicarono più acconcie a promuovere nel mentovato ramo d'amministrazione un andamento non solo regolare, ma pienamente uniforme, e atto a soddisfare a tutti i bisogni.

Mentre mi onoro di rassegnare all'augusta firma di V. M. il Regolamento così modificato nutro speranza che la sua attuazione potrà contribuire all'incremento della coltivazione indigena del tabacco e tutelare nel tempo stesso l'interesse delle Finanze.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 3 e 32 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi 13 luglio 1862;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È abrogato il Titolo secondo (articoli 6 a 40) del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, approvato con Nostro Decreto del 9 novembre 1862.

Art. 2. È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per la coltivazione del tabacco nelle Provincie nelle quali vige la privativa di detto genere.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO
PER LA COLTIVAZIONE DEL TABACCO.

CAPO PRIMO. — *Coltivazione del tabacco per le Manifatture dello Stato.*

Art. 1. La coltivazione del tabacco è autorizzata nelle sole Provincie di Benevento, del Principato Citeriore, di Terra d'Otranto, nel Mandamento di Pontecorvo, nelle Marche, nell' Umbria e nella Sardegna, dove e come sarà ogni anno determinato dal Ministro delle Finanze, e notificato con Manifesti delle Direzioni delle Gabelle.

Il Ministro potrà concedere facoltà di fare sperimenti di coltivazione anche in altri territorii.

Art. 2. I Manifesti saranno pubblicati dai Direttori delle Gabelle nelle rispettive circoscrizioni entro il mese di novembre di ciascun anno per la coltivazione dell'anno seguente, e conterranno le seguenti indicazioni:

a) I luoghi da coltivarsi, l'estensione del terreno, il numero delle piante e la qualità del tabacco;

b) I termini di tempo per compiere le necessarie preparazioni e concimazioni dei terreni destinati a tale coltura, per la presentazione delle domande, per la seminagione e per la distruzione dei semenzai e vivai, per il trapiantamento, per la raccolta delle foglie, ed infine per la consegna delle medesime nei magazzini dell'Amministrazione;

c) La distanza da interporsi fra una pianta e l'altra, ed il numero massimo di foglie che si potranno educare sopra ogni pianta;

d) Il numero delle foglie onde dovranno comporsi i mazzi o fascicoli per essere consegnati nei magazzini di ricevimento;

e) I magazzini di ricevimento delle foglie;

f) I prezzi di acquisto dei tabacchi raccolti e destinati alle Manifatture dello Stato, dedotte le tare e cali ordinari pel disseccamento delle foglie;

g) La quota delle spese di vigilanza per ogni ara di terreno coltivato a tabacco.

Art. 3. La seminagione del tabacco verrà eseguita secondo le consuetudini locali; ma i coltivatori ne otterranno prima il permesso dall'Amministrazione.

La licenza di seminagione non sarà data a coloro che siano pregiudicati per contrabbando, o che ne abbiano dato fondati indizi.

Art. 4. Le piantine, sia del semenzaio che del vivaio non potranno trasportarsi altrove senza permesso degli agenti dell'Amministrazione, in difetto del quale le piante saranno dichiarate in contrabbando, come provenienti da illecita seminagione.

L'esportazione delle piantine dal terreno in cui vennero educate, sarà concessa soltanto a coloro che posseggono già la licenza di coltivazione.

I semenzai dovranno cessare appena compiuta la piantagione, ed i vivai dopo l'epoca fissata dal Manifesto.

Rinvenendosi dei semenzai o vivai non autorizzati, oppure non distrutti alle epoche indicate nell'articolo precedente, i possessori incorreranno nella multa comminata dalla legge per la illecita seminagione.

Art. 5. Sono ammessi a fare la dichiarazione per la coltivazione del tabacco, tanto i proprietari, quanto gli affittuari ed i coloni dei terreni destinati alla coltura stessa, semprechè (riguardo a questi ultimi) l'affitto comprenda un periodo di tempo non minore di un anno.

Digitized by Google

Le dichiarazioni saranno presentate in carta da bollo alle Direzioni delle Gabelle, distinte per ogni differente coltivatore, e dovranno contenere:

Il nome e cognome del petente, sia esso proprietario, affittuario o colono, e quello del coltivatore che sarà specialmente addetto alla piantagione;

La denominazione, la situazione, la natura, i confini, e la estensione precisa dei terreni che si destinano alla coltura del tabacco, e il numero di piante che si vogliono coltivare;

I locali di cura e custodia delle foglie fino alla consegna nei magazzini dell'Amministrazione;

Una formale dichiarazione di adempimento delle disposizioni, istruzioni ed obblighi imposti dall'Amministrazione.

Nelle dichiarazioni, di cui al § precedente, dovranno esporsi le garanzie che vengono offerte personalmente, o quelle delle persone che rispondono per l'esatto e completo adempimento degli obblighi contratti. In questo secondo caso dovrà prodursi una dichiarazione del fideiussore, con cui si obblighi verso l'Amministrazione per la completa osservanza del presente regolamento.

Art. 6. Di regola non si concede licenza di coltivazione per una quantità minore di 2,000 piante, nè maggiore di 20,000.

In circostanze speciali, potrà il Ministero provvedere altrimenti.

Art. 7. Le dichiarazioni che si riconosceranno regolari e completa saranno trascritte in un registro, secondo l'ordine con cui furono presentate.

Le dichiarazioni incomplete o difettose, saranno respinte. Se la garanzia offerta non è accettabile, si prefiggerà un termine per sostituirne altra idonea.

Spirato il termine per la presentazione delle dichiarazioni, verranno chiusi i registri d'inscrizione, e si procederà alla verificazione dei terreni, ed alla ricognizione degli altri dati in esso esposti.

Art. 8. In ogni Provincia dov'è autorizzata la coltivazione del tabacco, sarà instituita una Commissione presieduta dal Prefetto della Provincia, e composta del Direttore delle Gabelle, o dell'Ispettore delegato, di un altro Impiegato dell'Amministrazione finanziaria incaricato di sostenere l'ufficio di Segretario relatore, e di due delegati dal Consiglio provinciale, ai quali è commesso il mandato di rappresentare i coltivatori.

Questi delegati non dovranno essere direttamente nè indirettamente interessati nella coltivazione del tabacco.

La Commissione esamina le dichiarazioni coi risultati delle verificazioni praticate, i titoli dei dichiaranti, e sceglie tra essi gl'idonei ad ottenere la facoltà della coltivazione.

Saranno preferiti i primi in ordine di data di presentazione della dichiarazione, ed esclusi:

a) Coloro i cui terreni non siano stati preparati per l'epoca stabilita dal Manifesto, o non fossero riconosciuti atti a produrre buoni tabacchi.

b) Coloro che non avessero locali sufficienti e adatti per la cura e custodia dei prodotti.

c) Coloro che per due successive raccolte avessero dato qualità infime di tabacco.

d) Coloro che avendo per due anni consecutivi ottenuto un permesso di coltivazione, non ne avessero profittato, od avessero piantato meno di tre quarti del numero di piante accordato.

e) Coloro che non avessero adempiuto alle condizioni prescritte dal presente regolamento e dalle conseguenti istruzioni speciali.

Digitized by Google

f) Coloro che si fossero resi colpevoli di contrabbando, o ne avessero dato fondati indizi.

Quando il complesso delle quantità richieste superasse il numero di piante concesso dall'Amministrazione, le dichiarazioni saranno ridotte in misura corrispondente.

Art. 9. Le note dei concessionari con le opportune indicazioni, saranno pubblicate in ciascun Comune per otto giorni consecutivi.

Nei successivi otto giorni saranno ammessi reclami sulle concessioni fatte.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente, riunite in una seconda tornata, discuteranno sui reclami presentati, e rettificheranno, se occorre, le note pubblicate.

Sui reclami contro le deliberazioni della Commissione, decide il Consiglio di Prefettura. Sui reclami contro le deliberazioni di quest'ultimo, decide il Ministro delle Finanze.

Le licenze di coltivazione saranno per cura delle Direzioni delle Gabelle distribuite agl'interessati nel modo che reputeranno più opportune.

Art. 10. Le piantagioni si faranno in conformità delle norme che saranno dichiarate nei Manifesti, e secondo le istruzioni che verranno comunicate ai coltivatori.

Il trapiantamento si dovrà fare di seguito e senza interruzione.

Nel numero massimo di foglie che sarà dai Manifesti determinato per ciascuna pianta, non saranno comprese le foglie della corona più bassa rasente il terreno, denominate comunemente *fogliacce*, *foglie di terra e foglie morte*, le quali saranno distrutte, siccome è ulteriormente prescritto nel presente regolamento.

Sarà permessa in luoghi separati e ben riparati la coltivazione di piante madri per la riproduzione della semente.

Il loro numero sarà determinato dalle Direzioni in proporzione all'effettivo di ciascuna piantagione, e farà parte dell'addebito.

Art. 11. Le verificazioni ordinarie sul campo della coltivazione sono tre.

La prima che riguarda la contazione numerica delle piante, avrà luogo al momento in cui saranno distrutti i semenzai e vivai.

La seconda dopo la cimatura delle piante, per riconoscerne l'integrità od accertare il numero delle foglie da consegnarsi all'Amministrazione.

La terza dopo il raccolto, per assicurare lo svellimento e l'abbruciamento degli steli delle piante.

Ognuna di queste operazioni dovrà constare da regolare processo verbale col concorso di due testimoni.

Se nella prima verificazione fosse trovato un numero di piante che superasse del decimo la quantità autorizzata, si farà svellere il di più, indicando il fatto nel verbale, affinchè sia inflitta la multa stabilita per la illecita coltivazione.

Dovrà essere tenuto esatto conto delle piante che vanno a deperire prima della seconda verificazione, per darne regolare scarico al coltivatore sopra il verbale di prima verificazione.

È vietata la raccolta delle foglie prima che sia determinato il loro numero.

Trovandosene nei disseccatoi ed altrove, il coltivatore incorrerà nelle pene di contrabbando.

Dovrà tenersi conto dei frantumi delle foglie che derivano dal loro stendimento ed essiccazione coll'obbligo ai coltivatori di consegnarli al magazzino di ricevimento.

Compiuto il raccolto delle foglie, sarà proceduto all'abbruciamento degli steli denudati, per il quale è concesso ai coltivatori l'abbuono del 10 p. % sopra il prezzo di acquisto.

Digitized by Google

Ove il numero degli steli, all'atto della loro distruzione, non corrisponda a quello delle piante verificate, il coltivatore perderà il diritto di percepire l'abbuono prementovato.

Art. 12. Se una coltivazione venisse in tutto od in parte danneggiata dalla grandine o da altri infortunii, il coltivatore dovrà immediatamente richiedere l'Agente dell'Amministrazione, affinchè mediante processo verbale siano determinati i danni, e fatto il discarico sul debito della foglia.

Contemporaneamente saranno distrutte tutte le foglie danneggiate.

Art. 13. Se nel corso della coltivazione si venissero a constatare mancanze di piante intiere, ovvero di foglie, si terrà conto del numero rispettivo di queste ultime, e se ne stenderà verbale da riprendersi in conto all'atto della consegna delle partite di tabacco nei magazzini di ricevimento, per la calcolazione del peso, e per l'applicazione delle penalità o dei compensi stabiliti.

Il numero delle foglie per le piante mancanti sarà ragguagliato alla media che risulterà dall'atto di seconda verificazione.

Non si concede discarico per causa di furto, se l'Autorità giudiziaria non ne abbia condannato l'autore.

Art. 14. Allorchè le foglie si troveranno sufficientemente disseccate, il coltivatore le ridurrà, secondo le consuetudini locali, in mazzi composti del numero di foglie che sarà determinato nei Manifesti, avvertendo di formare ciascun mazzo con foglie eguali in grandezza, integrità, colore e sostanza.

Compiuta la riduzione in mazzi, l'Agente dell'Amministrazione dovrà accertarne per verbale la composizione regolare, la quantità ed il grado di essiccazione.

Di regola non potrà spedirsi al magazzino di ricevimento una partita di tabacco, prima che sieno decorsi otto giorni dalla data della compiuta formazione dei mazzi.

Il trasporto del tabacco al magazzino di ricevimento sarà a carico del coltivatore.

Occorrendo per qualsiasi circostanza cambiare i locali di conservazione e disseccamento dei tabacchi, il tramutamento di questi dovrà essere autorizzato dagli Agenti dell'Amministrazione con permesso scritto.

Ove per sospetti di abusi o per altre ragioni di vigilanza, gli Agenti dell'Amministrazione credano opportuno di far ritirare e tenere in custodia qualche partita di tabacco, quando pure non siano ancora formati i mazzi, nè aperto il magazzino di ricevimento, il coltivatore non potrà rifiutarvisi; avrà però diritto di accedere nel magazzino di custodia coll'assistenza degli invigilatori, per attendere alle operazioni necessarie per il disseccamento e stagionatura del genere.

Art. 15. Prima che siano aperti i magazzini di ricevimento, saranno per opera dei Capi di servizio levati a sorte dai locali di conservazione, sopra le partite coltivate dai più esperti produttori, alcuni fascicoli di tabacco, sui quali i periti addetti al ricevimento sceglieranno i tipi per la classificazione.

Sarà inoltre in facoltà degli uffici dirigenti prelevare campioni, compiuto il raccolto, sopra le partite per le quali si avessero sospetti di sostituzione di foglie o di altri consimili abusi.

Le operazioni di ricevimento delle partite di tabacco, saranno dirette da un Capo d'ufficio incaricato, sussidiato da altri Agenti, compreso un perito dell'Amministrazione.

Potrà concorrervi inoltre per rappresentare l'interesse dei coltivatori, ed a carico di questi, un perito delegato dal Consiglio provinciale, o per esso dall'Ufficio di Prefettura.

Digitized by Google

Per ciascuna partita di tabacco, dovrà anzi tutto verificarsi se la quantità delle foglie corrisponda a quella accertata coll' atto di 2 verificazione.

La quantità delle foglie consegnate si desumerà dalla loro enumerazione praticata in un determinato numero di mazzi, posti a confronto con l' intera partita.

I periti di comune accordo procederanno al confronto delle foglie coi tipi ed alla loro ripartizione, secondo le classi distinte nel Manifesto.

Le foglie immature o deteriorate saranno dichiarate fuori classe ed immediatamente bruciate.

Se si rinvenissero frammiste nei mazzi foglie di classi differenti, i mazzi stessi saranno posti nella classe cui apparterrebbero le foglie riconosciute inferiori.

Non saranno ammesse a discarico del coltivatore le foglie che debbono, a termini del regolamento, essere distrutte e che si riconoscessero introdotte nei mazzi per sostituire altre di migliore qualità.

I frantumi di foglia non si calcolano a sdebito delle foglie mancanti. Ove siano giudicati capaci d'impiego, se ne pagherà il prezzo stabilito per l' infima classe.

Al peso delle foglie sarà applicata la tara del 4 p. 0/0 per le legature dei mazzi, quando non fossero delle stesse foglie di tabacco, indipendentemente dalle tare per i cali ordinari di peso o per altre cause speciali.

Potrà il Ministero delle Finanze concedere un aumento sul prezzo ordinario, non maggiore del 20 p. 0/0 a titolo di premio per le qualità di foglie che saranno giudicate di bontà eccezionale e superiore ai caratteri ordinari della prima classe.

Ove i periti non si accordassero sulla classificazione, le partite di tabacco su cui cadono le eccezioni, verranno depositate in apposito locale separato, provocando il giudizio d' un arbitro, che verrà nominato dal Prefetto della Provincia d' accordo col Direttore delle Gabelle, e la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 16. Se i coltivatori trascurassero d' eseguire a tempo debito i lavori di nettamento del terreno, come altresì la remozione dei germogli e delle gemme delle piante, od in generale ommettessero alcuna delle operazioni per essi obbligatorie, gli Agenti dell'Amministrazione dovranno farle compiere a carico dei coltivatori trascurati o renitenti, addebitando loro con processo verbale l'ammontare della spesa occorsa, che sarà trattenuto sul prezzo d'acquisto delle foglie.

Art. 17. Gli Agenti dell' Amministrazione hanno sempre facoltà di visitare i terreni coltivati a tabacco ed i locali in cui le foglie si disseccano e si custodiscono anche dopo effettuatane la consegna.

Se il coltivatore non assistesse alla visita, o non fosse rappresentato da un suo delegato, i verbali saranno firmati dai soli Agenti dell'Amministrazione, i quali faranno cenno dell' assenza degl' interessati.

Art. 18. La seminagione e la coltivazione del tabacco fatte senza licenza, saranno punite colle multe stabilite dall'art. 24 della legge 13 luglio 1862.

Contro chiunque fosse scoperto detentore di tabacco fuori dei tempi, luoghi e circostanze, previsti ed autorizzati dal presente regolamento, sarà applicata la pena del contrabbando comminata per la produzione illegale dall'art. 19, § 1 della legge predetta.

La stessa pena sarà applicata contro i coltivatori colpevoli di sottrazione fraudolenta di foglie e contro i loro complici.

Quando non si abbiano prove o indizi certi di sottrazione, le foglie che si riconosce-

Digitized by Google

ranno mancanti alla consegna delle partite, saranno considerate come se fossero di prima qualità, e si riterrà sul pagamento il triplo ammontare del relativo prezzo, a titolo di risarcimento dei danni che da siffatte deficienze derivano all'Amministrazione. Il loro peso sarà computato in proporzione di numero sopra il peso della foglia consegnata.

CAPO SECONDO. — *Coltivazione e consegna delle foglie per l'esportazione.*

Art. 19. Tutte le disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi ad uso dell'Amministrazione sono applicate alla coltivazione di quelli che devono essere esportati.

Non si rilascierà licenza per l'esportazione a chi coltivi per uso delle Manifatture dello Stato.

Le domande per essa saranno presentate nel termine prefisso per le altre.

Il Ministro delle Finanze determinerà ogni anno, e prima della presentazione delle domande, il numero delle piante da coltivarsi.

Saranno preferiti coloro che avranno dato antecedentemente i migliori prodotti.

Il raccolto dovrà integralmente e ben disseccato consegnarsi al magazzino della Finanza, e rimanervi in deposito fino all'esportazione. Sarà però sempre in facoltà dell'Amministrazione di acquistarlo per uso delle Manifatture dello Stato ogni qualvolta lo reputi conveniente o necessario, corrispondendone al proprietario il prezzo fissato nei Manifesti dell'annata cui il tabacco appartiene.

Art. 20. All'atto della consegna gl'Impiegati dell'Amministrazione, in presenza del proprietario o suo rappresentante, e con processo verbale da essi sottoscritto, verificheranno la quantità, qualità e peso delle foglie.

Sarà rilasciata una ricevuta al deponente, dopo che egli avrà messa la sua firma sul registro a matrice.

Per ogni differenza di qualità o quantità tra le foglie consegnate e quelle riconosciute, nella seconda verificazione, sarà fatto verbale di contravvenzione.

Art. 21. Pel deposito dei tabacchi nei magazzini, purchè non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, saranno applicate le disposizioni stesse relative ai depositi sotto diretta custodia della Dogana, e saranno pagati i diritti di magazzinaggio nella misura stabilita dalla tariffa doganale.

All'atto del ricevimento, il tabacco sarà riposto in balle a carico dei coltivatori, e queste assicurate con bollo a piombo, inscrivendo sopra ciascuna il nome del proprietario.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilità per il calo, e per qualunque deterioramento che avvenisse nel tabacco.

Art. 22. Per ciascun proprietario il Magazziniere aprirà una partita separata nel registro di magazzino, e vi annoterà il numero delle balle depositate, il peso di ciascuna, i guasti che presentassero, il giorno della loro estrazione, lo scarico del numero e peso di esse.

Art. 23. Il ritiro delle foglie non viene accordato se non per la immediata esportazione all'estero.

A tale effetto il proprietario presenterà speciale dichiarazione corredata della bolletta di deposito, rilasciatagli come all'art. 20, a tergo della quale dovrà fare la ricevuta del tabacco che ritira.

Se non venisse levata l'intera partita del tabacco depositato, la bolletta rimarrà al deponente, ma l'Ufficio vi dichiarerà a tergo la quantità prelevata, facendo sul registro una conforme annotazione che sarà sottoscritta dal proprietario.

Digitized by Google

Non si permette il deposito per più d'un anno dalla immissione nei magazzini. Trascorso questo termine, i tabacchi saranno acquistati dall'Amministrazione ai prezzi del raccolto cui appartengono, con la deduzione del venti per cento.

Se le foglie fossero di qualità inferiore a quelle dell'ultima classe del raccolto, saranno distrutte.

Art. 24. Per riprendere i tabacchi dai magazzini sarà data una cauzione di lire dieci per ogni chilogramma, e da prestarsi presso l'Ufficio del magazzino, con deposito in danaro, o in rendita dello Stato inscritta nel Gran Libro, o con benevisa fideiussione.

Il Magazziniere darà la corrispondente bolletta di cauzione, che sarà svincolata in tutto o in parte per le quantità realmente imbarcate.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, M. MINGHETTI.

R. Decreto 6 aprile 1864, n. 1728. — Divieto ai bastimenti da guerra degli Stati belligeranti di entrare o soggiornare con prede nei porti o rade del Regno.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1864 –

Relazione a S. M.

Sire,

La convenzione di Parigi del 16 aprile 1856 stabilì nuove basi nel diritto pubblico di guerra marittima rispetto ai neutri e riguardo alle stesse Potenze belligeranti.

Le proprietà appartenenti ai sudditi di uno Stato che durante la guerra conserva la propria neutralità, quando anche imbarcate sopra navi nemiche, vengono oggidì rispettate, nè più costituiscono in massima generale la preda di alcuna delle parti belligeranti. Gl'impegni presi dalle Potenze segnatarie della suddetta convenzione e da quegli Stati che alla medesima vi aderirono, di non rilasciare cioè lettere di *corsa* alle navi mercantili, modificarono pur anco quei principii di diritto marittimo che alle prede ed agli armamenti dei legni in *corsa* si riferiscono.

Cotali principii intesi a diminuire nei privati i danni che provengono dalle guerre marittime, non furono però accettate da tutte indistintamente le Potenze navali, epperciò le disposizioni che nei varii codici e regolamenti marittimi trattavano di prede e di legni armati in corsa non poterono venir abrogate, dovendosi invece conservare pel caso d'una guerra con qualcuno di quei paesi che ricusarono d'aderire ai nuovi principii fissati nella convenzione di Parigi. Ciò spiega i motivi per cui benanco quelle nazioni marittime che firmarono codeste nuove basi di diritto internazionale marittimo debbano tuttora emanare disposizioni risguardanti gli armamenti di *corsari*.

Le condizioni che seguitano a sussistere nella parte settentrionale d'America indussero fin dal principio di quella lotta tanto il Governo Imperiale di Francia a dichiarare pubblicamente con una nota ufficiale in data 10 giugno 1861, quanto quello di S. M. Britannica con lettera 12 gennaio 1862 diretta dal Foreign-Office ai Lords dell'Ammiragliato, quei principii che servir dovevano di base alla neutralità che cotali Governi intendevano mantenere nella guerra disastrosa d'America.

Digitized by Google

Recenti fatti di navi appartenenti a quegli Stati belligeranti portarono ad onta di ciò il teatro di intraprese ostili nelle acque vicine a Potenze neutre d'Europa, ed anche cercarono mezzi di riparazione ed approvvigionamenti in porti neutri.

Se la posizione del Regno può per avventura lasciar supporre che navi da guerra od armate in corsa degli Stati belligeranti d'America non abbiano ad approdare sulle coste italiane in circostanze da recar qualche complicazione per una Potenza che rimane neutrale, codeste supposizioni si presentano sotto un altro aspetto qualora vogliasi riferirle ai movimenti di navi da guerra e di prede per quelle Potenze del Nord d'Europa che oggidì trovansi allo stato di guerra guerreggiata.

Tutti codesti fatti dovevano evidentemente richiamare l'attenzione del Governo di Vostra Maestà sulle conseguenze che possono provenire ad uno Stato neutrale e provvedere per modo che nel mentre i doveri della neutralità vengono osservati, sieno del pari rispettati i diritti che un tale stato assicura alle Potenze neutre.

Nel compilare il progetto di Decreto che ora il Riferente ha l'onore di sottomettere alla Maestà Vostra, oltre di richiamarvi le norme che regolar devono la condotta delle Autorità marittime dei naviganti e sudditi di Vostra Maestà per conservarli nei limiti di neutralità assoluta in cui trovasi il Governo Italiano con le Potenze in istato oggidì di ostilità dichiarate, reputò opportuno chiarire quelle prescrizioni che, già in vigore in parecchi porti delle Provincie del Regno o sancite da precedenti regolamenti, trovansi comuni alle Potenze marittime quale prerogativa propria su certi punti speciali delle coste, riconosciuta da tutti i pubblicisti che trattarono del diritto marittimo internazionale.

Qualora Vostra Maestà voglia approvare le considerazioni che servono di base allo schema del seguente Decreto, il Riferente confida che vorrà degnarsi di apporvi la sua Reale sanzione.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le Regie Patenti 24 novembre 1827 che determinano il Regolamento dei Porti;

Visto la Legge penale per la Marina mercantile in data 13 gennaio 1827;

Visto il Regio Decreto 22 dicembre 1861 che estende alle nuove provincie del Regno le Leggi e Regolamenti della Marina mercantile in vigore nelle antiche Provincie;

Considerando lo stato delle relazioni esistenti tra l'Italia ed altri Stati marittimi che trovansi in condizioni di ostilità dichiarate;

Considerando le prerogative riservate dal diritto marittimo internazionale sopra alcuni punti speciali del litorale di uno stato marittimo, nello scopo di mantenere e garantire lo stato di neutralità del Regno verso le Potenze belligeranti, e far validi in qualsiasi circostanza quei diritti che da tale condizione possono sorgere e derivare, non che all'oggetto di preservare intatta la sua libertà d'azione;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Non sarà permesso ad alcun bastimento da guerra od armato in

Digitized by Google

corsa di alcuno Stato belligerante di entrare e soggiornare con prede nei porti o rade del Regno, fuori il caso di rilascio forzato.

Art. 2. In caso di approdo forzato, i legni da guerra od armati in corsa, di cui nel precedente articolo, e nelle condizioni ivi segnate, dovranno allontanarsi dalle coste del Regno non appena cessa la causa che li obbligò a rifugiarvisi, salvo il disposto dell'art. 11.

Art. 3. Veruna vendita, cambio, baratto o dono di oggetti provenienti dalle prede potrà farsi sotto alcun titolo nei porti, rade o spiaggie del Regno.

Art. 4. È proibito a qualsiasi suddito italiano il prendere commissione dalle Parti belligeranti per armare navi in guerra, od accettare lettere di marca per far la corsa marittima, o concorrere in qualunque siasi modo ad equipaggiare, armare od allestire un bastimento da guerra, o corsaro delle Parti belligeranti suddette.

Art. 5. A seconda dell'art. 35 del Codice penale mercantile marittimo, è proibito a qualunque suddito del Regno d'Italia di arruolarsi o prendere servizio sulle navi da guerra o su quelle armate in corsa, di uno degli Stati belligeranti.

Art. 6. Quei sudditi che contravvenissero alle prescrizioni dei precedenti art. 4 e 5, o che commettessero qualunque fatto verso una delle Potenze belligeranti, contrario ai doveri della neutralità mantenuta dal Governo Italiano verso le Parti suddette, non potranno pretendere protezione contro gli atti o misure qualunque sieno che i belligeranti riputassero esercitare sovra i medesimi, senza pregiudizio delle pene che per gli effetti dell'articolo 5 del presente Decreto sono loro comminate dal disposto dell'art. 80 del Codice penale per la Marina mercantile in data 13 gennaio 1827.

Art. 7. Nessun bastimento da guerra o corsaro belligerante potrà soggiornare più di 24 ore in un porto, rada o spiaggia del Regno, o nelle acque adiacenti quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione.

Art. 8. I bastimenti da guerra di una Potenza amica, quand'anche belligerante, potranno approdare e soggiornare nei porti, rade e spiaggie del Regno, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

Art. 9. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

Non potrà sotto pretesto di riparazione eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

Art. 10. Ai bastimenti da guerra o corsari belligeranti non verranno forniti se non viveri, derrate e mezzi di riparazione puramente necessarii alla sussistenza del suo equipaggio ed alla sicurezza della sua navigazione.

Quei bastimenti da guerra o corsari belligeranti i quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non 24 ore dopo del loro arrivo.

Art. 11. Allorchè navi da guerra, corsari o legni di commercio delle due Parti belligeranti si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia del

Digitized by Google

Regno, vi dovrà essere un intervallo almeno di 24 ore tra la partenza di qualunque bastimento d'una Parte belligerante e quella successiva di qualunque nave dall'altra Parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto secondo le circostanze dall'Autorità marittima del luogo.

Art. 12. Nei porti considerati piazze forti marittime, o porti militari o di armata; nei luoghi d'ancoraggio ove esistono stabilimenti, arsenali e cantieri marittimi militari, non potranno soggiornare navi da guerra di Potenze estere in numero superiore a tre della stessa bandiera, e per un periodo di tempo maggiore di otto giorni.

Cotale periodo di soggiorno può solo prolungarsi pel caso di rilascio forzato, o di avarie, oppure dietro formale permesso avuto dal Regio Governo, al quale si riferiranno le Autorità marittime locali per mezzo del Ministro della Marina.

Art. 13. I porti e luoghi d'ancoraggio di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

Genova con le sue adiacenze verso la spiaggia della foce, *Golfo della Spezia, Livorno, Portoferraio, Napoli, Baia, Castellammare, Gaeta, Messina,* con gli ancoraggi del faro di Reggio (Calabria), *Milazzo, Siracusa, Augusta, Palermo, Trapani, Taranto, Brindisi, Ancona, Cagliari, Isòla della Maddalena.*

Art. 14. Le Autorita marittime dei luoghi indicati nel precedente articolo, all'arrivo di navi da guerra estere, dovranno rimettere ai loro Comandanti o Comandante superiore delle medesime una copia delle presenti disposizioni per loro norma e con invito di uniformarvisi.

Art. 15. Alle Autorità marittime del Regno spetta l'esatto adempimento di quanto è prescritto dal presente Decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nelle varie parti del Regno.

Art. 16. Rimangono abrogate tutte le disposizioni ora in vigore in quella parte che fosse contraria al presente Decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 6 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

R. Decreto 31 *marzo* 1864, *n.* 1727, *relativo al consolidato speciale* 3 *p.* 0/0 *per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Decreto del 19 novembre 1859 del Governo della Toscana, col quale venne creato il consolidato speciale 3 p. 0/0 per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto;

Digitized by Google

Veduto l'art. 2 del Regio Decreto 4 gennaio 1863, n. 1113, col quale furono create 36000 obbligazioni della Società della strada ferrata centrale toscana di serie *C* di L. 500 ciascuna, fruttifere il 5 p. 0/0 all'anno, per radunare il capitale necessario a compiere la costruzione della linea Asciano-Grosseto e per ritirare i titoli del consolidato suddetto;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Non saranno più pagati semestri di rendita sui titoli del consolidato Asciano-Grosseto dopo quello scaduto al 1° febbraio 1864.

Art 2. I titoli del consolidato suddetto saranno ritirati e cambiati a cura della Società della strada ferrata centrale toscana.

Art. 3. Per ogni cinque cartelle al portatore del consolidato Asciano-Grosseto di L. 30 di rendita ciascuna, saranno dalla Società suddetta date sei obbligazioni della serie *C* sovramenzionata.

Art. 4. Le iscrizioni nominative della rendita Asciano-Grosseto e quelle cartelle al portatore che venissero presentate in numero minore di cinque, saranno cambiate con rendita del consolidato 3 per 0/0 con un aumento del 2 p. 0/0.

Art. 5. Per le frazioni delle iscrizioni nominative inferiori alle 3 lire di rendita, la Società passerà la rendita corrispondente alla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze, la quale rilascierà ai possessori i corrispondenti certificati in analogia a quanto fu praticato per effetto del Regio Decreto 26 giugno 1862, n. 677, in occasione dell'affrancamento dei canoni enfiteutici in Toscana.

I possessori di queste frazioni di rendita nominativa, quando ne abbiano la libera disponibilità, potranno chiedere il pagamento del capitale corrispondente ragguagliato al corso della rendita.

Art. 6. Le obbligazioni di serie *C* saranno date col godimento dal 1 luglio 1864.

Le iscrizioni del consolidato 3 p. 0/0 ed i certificati della Cassa dei depositi e prestiti, col godimento dal 1 aprile 1864.

Art. 7. Il pagamento delle rate mensili dal 1 febbraio a tutto giugno per le dette obbligazioni, e dal 1 febbraio a tutto marzo per le iscrizioni nominative di consolidato 3 p. 0/0 e pei certificati della Cassa dei depositi e prestiti, sarà dalla Società eseguito in contanti.

Art. 8. La Società suddetta è autorizzata a vendere tante delle suddette obbligazioni della serie *C*, quante ne occorreranno per acquistare la quantità di consolidato 3 p. 0/0 necessaria per cambiare le iscrizioni nominative e le cartelle al portatore dell'Asciano-Grosseto presentate in numero minore di cinque; per eseguire il passaggio della rendita alla Cassa dei depositi e prestiti pel cambio delle frazioni inferiori a L. 3 e per eseguire il pagamento delle rate degl'interessi a norma dell'art. 7.

Art. 9. Questo consolidato 3 p. 0/0 sarà iscritto in nome della Società con indicazione della destinazione speciale del cambio da cui è affetto; a

Digitized by Google

mano a mano che verranno presentati i titoli da restituirsi, si staccherà la rendita corrispondente a quella da annullarsi.

Art. 10. La Società consegnerà le cartelle ed i titoli nominativi del consolidato Asciano-Grosseto, ritirati, alla Direzione del Debito pubblico di Firenze per il loro annullamento, e per le relative registrazioni.

Art. 11. Rimane autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti di Firenze ad acquistare, al valore del corso, le frazioni di rendita iscritta sui suoi registri con le condizioni di cui all'articolo 286 del regolamento 3 novembre 1861.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

R. Decreto 31 *marzo* 1864, *n.* 1726, *con cui i Depositi dei cavalli stalloni sono passati nella dipendenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Fino a che la istituzione dei depositi cavalli stalloni trovavasi ristretta al già Regno di Sardegna, il Ministero della Guerra, dal quale essa dipendeva e tuttora dipende, potè vegliare a' suoi bisogni ed al suo regolare andamento.

Ora però, che quasi tutta Italia si riunì all'ombra dell'augusto trono della M. V., e che la istituzione stessa venne estesa alle Provincie annesse, più produttrici di cavalli che nol fossero le antiche, mal potrebbe il Ministero della Guerra continuare a reggere tale servizio, ed imprimergli quell'impulso che ne renda lo sviluppo pari ai bisogni del nuovo Regno e dello accresciuto esercito, imperocchè i mezzi da prescégliersi ad ottenere il miglioramento e lo accrescimento delle razze cavalline, come i modi d'allevamento, diversifichino da una ad altra delle Provincie dello Stato, in modo da rendere indispensabile che sia studiato un nuovo organamento il quale possa adattarsi alle occorrenze di ciascheduna d'esse Provincie.

E poichè la produzione equina si collega strettamente cogli interessi dell'agricoltura e dell'industria, sembrava che il Ministero da cui quelle sono regolate, potesse meglio che il Ministero della Guerra provvedere alle esigenze di tale servizio, essendo più in grado di conoscere i bisogni ed i mezzi di produzione delle diverse località e tutto quanto si riferisce al perfezionamento delle razze.

Il Consiglio dei ministri, presa in esame la cosa, deliberava doversi proporre alla M. V., il trasferimento dalla dipendenza del Ministero della Guerra a quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Depositi cavalli stalloni.

L'epoca del passaggio definitivo dall'uno all'altro Ministero sarebbe fissata pel 1 gennaio 1865, e ciò per la ragione che la spesa relativa al servizio di cui è parola, è oramai portata pel 1864 sul bilancio della guerra.

Ma però, sia per mettere in grado il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commer-

Digitized by Google

cio di conoscere i bisogni di tale istituzione prima che avvenga la discussione del bilancio pel 1865, come per render più facile il passaggio, si sarebbe stabilito di concerto fra i due Ministeri d'effettuarlo al primo del prossimo aprile, pur continuando il Ministero della Guerra a provvedere per le spese nel limite dei fondi disponibili al relativo capitolo di bilancio, e lasciando per intanto siccome comandato presso al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il personale militare che ora è addetto ai depositi.

Ove alla M. V. non sia per riuscire discaro il sovraesposto, il Riferente la prega a voler apporre l'augusta sua firma al qui unito schema di Decreto, onde porlo in atto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Real Decreto 21 dicembre 1850 portante approvazione del Regolamento che determina le attribuzioni dei vari Dipartimenti ministeriali;

Visto il Regio Decreto del 5 luglio 1860 che istituisce il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e ne stabilisce le attribuzioni;

Sulla proposta del Ministro della Guerra e di quello di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Depositi cavalli stalloni passeranno dalla dipendenza del Ministero della Guerra a quella del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data del 1.° gennaio 1865.

I due Ministeri provvederanno acchè sia fatta regolare consegna di tutti i cavalli, dei fondi in materia e dei locali attenenti al servizio dei Depositi stessi.

Art. 2. I detti Ministeri sono autorizzati a fare intanto disposizioni preventive per l'indicato passaggio mettendo il servizio dei Depositi nella dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a cominciare dal 1 aprile prossimo, pur continuando ad imputare sul bilancio del Ministero della Guerra le spese per tutto il 1864.

Il Personale però attualmente addetto ai Depositi medesimi, continuerà per la disciplina, e per quanto altro riflette alla sua qualità militare, a dipendere dal Ministero della Guerra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE - MANNA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 12 febbraio 1864, n. 80. — Sul trattato di commercio e di navigazione coll'Inghilterra.

Si comunica alle direzioni compartimentali delle gabelle, agli impiegati doganali ed alle guardie di finanza il tenore del trattato di commercio e navigazione conchiuso tra l'Italia

Digitized by Google

ed il regno unito della Gran Brettagna ed Irlanda sancito dal regio decreto 8 novembre 1863.

Per quanto riguarda l'applicazione ed eseguimento dell'art. 11 pei dazi *ad valorem* dovrà attenersi al metodo indicato dagli articoli 8 e 10 della circolare n. 78, 6 corrente mese. Solo sarà da osservarsi che dovendo alla Gran Brettagna accordarsi ogni agevolezza concessa alla Francia rimarranno bensì ferme le facoltà delle dogane per le merci tassate *ad valorem* secondo la tariffa generale italiana, ma per le altre il cui dazio *ad valorem* è determinato dalla tariffa convenzionale non potranno sdaziarsi che presso le dogane di primo ordine come fu avvertito con l'art. 8 suddetto

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

R. Decreto 31 *marzo* 1864, *n.* 1729. — *Approvazione del Regolamento della Scuola di applicazione per gl'ingegneri idraulici in Ferrara.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto il Nostro Decreto 24 agosto 1863 col quale la Scuola tecnica pel Corpo del Genio civile in Ferrara è stata convertita in Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri idraulici;

Visto l'altro Nostro Decreto portante la stessa data con cui si approva la pianta numerica degl'impiegati e serventi presso la detta Scuola d'applicazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Regolamento della Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri idraulici in Ferrara annesso al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. AMARI.

REGOLAMENTO

della Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri idraulici in Ferrara.

Art. 1. La Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri idraulici in Ferrara ha per oggetto di dare ai laureati o licenziati in Matematica le conoscenze necessarie per esercitare la professione dell'Ingegnere idraulico.

Art. 2. Il diploma d'Ingegnere idraulico ottenuto in detta Scuola abilita chi lo ottenne ad esercitare, senza altra formalità o deposito, la professione d'Ingegnere idraulico e di perito in tutte le materie che formarono oggetto de' suoi studi.

Art. 3. Le tasse da pagarsi dagli studenti o dagli uditori per ciascun anno di corso

Digitized by Google

saranno le stesse di quelle stabilite per la facoltà di Scienze fisiche e matematiche nelle Università del Regno.

Art. 4. Per ottenere l'ammissione come studente alla Scuola d'applicazione in Ferrara conviene aver conseguita la licenza per le Scienze matematiche in una delle Università del Regno.

Gli studenti e gli uditori sono nella Scuola d'applicazione sottoposti alle stesse discipline stabilite dalla legge 13 novembre 1859 per gli studenti universitari.

Art. 5. Coloro che desiderano far parte della Scuola o come studenti o come uditori dovranno entro il 10 novembre di cadun anno inscriversi nel registro per loro aperto nella Segreteria, previo il pagamento della tassa prescritta dall'art. 3. L'obbligo della inscrizione vale anche per coloro che intendono seguire qualche insegnamento privato.

Art. 6. Coloro che aspirano a diventare Ingegneri idraulici in detta Scuola debbono inscriversi ai corsi seguenti:

1. Meccanica applicata - 2. Idraulica applicata - 3. Costruzioni - 4. Topografia - 5. Materie legali.

Sarà pure obbligatoria l'inscrizione ai corsi che nascessero dalla suddivisione delle materie sovra indicate tra più professori.

Art. 7. Nella Scuola d'applicazione l'anno scolastico durerà undici mesi, a partire dal 1 novembre di cadun anno.

Nell'anno scolastico vi saranno periodi

di lezioni orali accompagnate da esercitazioni pratiche nell'interno della Scuola; - di esercitazioni pratiche sul terreno, e compilazioni di progetti, - di esami.

La distribuzione di questi periodi sarà fatta con Decreto Ministeriale sulla proposta del Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 8. Tutti i giorni della settimana saranno destinati alle lezioni ed alle esercitazioni: saranno feriali i soli giorni festivi stabiliti dalla legge.

Art. 9. Con Decreto ministeriale, e sulla proposta del Consiglio direttivo della Scuola, sarà determinato il programma generale dei corsi e delle esercitazioni.

Art. 10. Gli esami orali speciali che gli studenti regolarmente ammessi alla Scuola debbono sostenere per diventare Ingegneri idraulici sono i seguenti:

1. Meccanica applicata - 2. Idraulica applicata - 3. Costruzioni - 4. Topografia - 5. Materie legali.

Ove qualcuno dei corsi di cui all'art. 6 si suddividesse fra più professori, si dovranno sostenere tanti esami speciali, quante saranno le cattedre per tale oggetto istituite nella Scuola.

Art. 11. Nei quattro primi esami si presenteranno i disegni e progetti che gli studenti avranno allestiti nei periodi delle esercitazioni, ed il candidato sarà tenuto a rispondere alle interrogazioni che gli verranno fatte sui medesimi.

In tutti gli esami il candidato sarà interrogato sovra due temi tratti a sorte dai programmi compilati dal Consiglio direttivo ed approvati dal Ministro.

Art. 12. Le Commissioni per gli esami saranno composte ciascuna del professore incaricato dell'insegnamento a cui l'esame si riferisce, che ne sarà il presidente, e di due altri membri scelti dal Consiglio direttivo della Scuola tra i professori della Scuola, od i membri della Facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'Università, ovvero fra gl' ingegneri civili o militari.

Digitized by Google

Art. 13. La Scuola d'applicazione è provveduta:

1. Di una collezione di modelli e disegni di macchine,

2. Di un edificio idraulico atto ad esperimenti ed osservazioni sull'efflusso e corso delle acque,

3. Di una collezione di modelli, disegni e materiali di costruzione,

4. Di una collezione di strumenti geodetici,

5. Di una biblioteca speciale.

Art. 14. Gl'insegnamenti della Scuola sono affidati a professori ordinari di

Meccanica applicata - Idraulica applicata - Costruzioni;

ed a professori straordinari di

Topografia e Materie legali.

Questi professori godranno degli stipendi fissati dal R. Decreto 24 agosto 1863, n. 1436. Essi saranno considerati come universitari, e godranno degli aumenti quinquennali stabiliti dall'art. 2 della legge 31 luglio 1862 sulle tasse universitarie.

Art. 15. Potrà la Provincia crescere il numero dei professori cui tali insegnamenti saranno affidati, sostenendone per intero la spesa relativa ai loro stipendi e pensioni. La nomina di questi professori sarà fatta dal Consiglio provinciale, previa appprovazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 16. Ciascuno dei quattro primi professori, oltre all'insegnamento orale, propone agli allievi le esercitazioni grafiche e pratiche occorrenti, ed avrà la direzione di queste esercitazioni e della collezione relativa al suo corso.

Ognuno di essi sarà coadiuvato da un assistente cui spetta principalmente il guidare gli allievi nelle esercitazioni ed ordinare le collezioni.

Art. 17. Al Segretario della Scuola è affidata la custodia e l'inventario generale delle collezioni, e la direzione della biblioteca. L'acquisto dei libri sarà determinato dal Consiglio direttivo.

Art. 18. Alla Scuola sono pure addetti tre serventi, di cui uno avrà l'officio di portinaio e l'alloggio nella Scuola.

Art. 19. La Scuola d'applicazione di Ferrara è governata da un Direttore, il quale sarà scelto dal Re tra i professori della Scuola. Durerà in ufficio cinque anni, e potrà essere riconfermato.

In caso d'impedimento lo supplirà il professore ordinario più anziano.

Art. 20. Il Direttore sarà assistito da un Consiglio direttivo composto:

Dei professori ordinari della Scuola,

Di un professore dell'Università di Ferrara eletto per un triennio dalla Facoltà matematica della stessa Università,

Dell'Ingegnere capo del Genio civile di Ferrara,

Di un ufficiale del Genio militare delegato dal Ministro della Guerra.

Di due membri delegati per un triennio, l'uno dal Consiglio provinciale, e l'altro dal Consiglio comunale di Ferrara.

Il Consiglio sarà presieduto dal Direttore, e ne sarà Segretario il Segretario della Scuola.

Art. 21. Interverranno al Consiglio anche i professori straordinari e con voce deliberativa, quando si discuteranno i programmi di insegnamento o di esami.

Art. 22. Spetta al Consiglio:

Digitized by Google

1. L'approvazione dei programmi speciali dei vari corsi;

2. La compilazione dei programmi di esame da sottoporsi all'approvazione del Ministro:

3. La formazione dei regolamenti disciplinari e dell'orario della Scuola;

4. Apparecchiare il bilancio e proporne l'approvazione al Ministro;.

5. Conoscere dei fatti di contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti circa la disciplina scolastica, ed applicare entro i limiti prescritti dall'art. 144 della legge 13 novembre 1859, dopo udita la difesa degl'incolpati, le pene stabilite dall'art. 143;

6. Compilare una relazione annua sull'andamento della Scuola e sui bisogni della medesima, coll'elenco dei diplomi dati per ordine di merito. Questa relazione dev'essere stampata;

7. Proporre al Ministro la nomina del personale della Scuola.

Art. 23. Spetta al Direttore:

1. Vegliare al mantenimento della disciplina scolastica, la osservanza dei programmi e la conservazione dell'edificio e delle collezioni della Scuola;

2. Firmare i diplomi e gli attestati che si concedono dopo gli esami;

3. Regolare gli orari delle esercitazioni, ripartirvi gli studenti, e convocare le Commissioni esaminatrici;

4. Esaminare ed approvare le note dei Direttori di collezioni;

5. Applicare, occorrendo, le pene disciplinari accennate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 143 della legge 13 novembre 1659;

6. Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

7. Fissare l'opera ai serventi.

Torino, 31 marzo 1864.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, M. AMARI.

Legge 14 *aprile* 1864, *n.* 1731. — *Pensioni agli Impiegati civili.*

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degl'Impiegati.

Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

a) Gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

b) Quelli che dopo 25 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego,

Digitized by Google

e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Art. 2. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi.

Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 22;

a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

b) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10 fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

Art. 4. Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, con Decreto Ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera o delle rispettive Presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.

Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative alla inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Gl'impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo e i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge.

TITOLO II. — *Del servizio utile al conseguimento della pensione.*

Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, sopranumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti.

Art. 8. Il tempo del servizio prestato dai professori nelle Università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gl'ingegneri e negli istituti superiori

Digitized by Google

sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35.

Art. 9. Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda-*tenders* delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti.

Art. 10. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agl'impiegati civili che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra come di mare.

Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia, non sono computati.

Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Art. 12. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato.

Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità di impiegato fino al giorno in cui viene riammesso non è calcolato.

Il nuovo servizio prestato dall' impiegato sarà unito all' anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

TITOLO III. — *Delle pensioni degli impiegati.*

Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*.

Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di L. 3000, e di due terzi per la somma eccedente.

Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 15. Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

Art. 16. Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l' impiegato non abbia ricevuto negli ultimi

Digitized by Google

dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 17. Quando la media non supera L. 2000, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime 2000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 18. Le pensioni non potranno essere inferiori a L. 150 nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 19. Il *maximum* delle pensioni civili è fissato a L. 8000.

Art. 20. L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8000.

Art. 21. Nel caso espresso nell'art. 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai 4/5 della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dall'art. 19.

Art. 22. L'indennità di cui è parola nell'art. 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2000, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

TITOLO IV. — *Delle pensioni delle vedove e dei figli degl'impiegati.*

Art. 23. La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

La vedova nelle condizioni sopradette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio, ed all'indennità come all'art. 21, quando abbia servito meno di 25 anni e più di 10.

Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili.

È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 24. La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla

Digitized by Google

prole minorenne, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva, od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato dall'art. 18.

Art. 25. La pensione si perde:

Dalla vedova che passi ad altre nozze;

Dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 26. Il Governo stabilirà con apposito Decreto Reale, la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

Le quote degl' individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri.

TITOLO V. — *Disposizioni generali.*

Art. 27. Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Art. 28. Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova.

Art. 29. Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 30. Le rate mensuali non dimandate entro due anni sono prescritte.

Art. 31. Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 32. Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione; per destituzione dall'impiego, quando il Ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali deter-

Digitized by Google

minarono il Ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

Art. 33. Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo dell'espiazione della pena per condanna correzionale.

Art. 34. La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione o malversazione, o per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 35. Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del Decreto di riabilitazione.

Nel caso di condanna a pena criminale o a pena correzionale a termini dei precedenti articoli 32 e 34 la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la pensione al titolare nel caso di riabilitazione del condannato a pena criminale, dal giorno della riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena.

Art. 36. Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse sono considerate come debito dello Stato.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono cedersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 37. È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge.

TITOLO VI. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 38. Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'Erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo la disposizione dell' art. 19.

Art. 39. Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo che abbia diritto a pensione, e quegli che al cessare dal servizio abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei Governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del Regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'art. 19.

Digitized by Google

Art. 40. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati.

Art. 41. Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono, a tenore dell'art. 1, invocare l'applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico Erario.

Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'Erario, salvochè si tratti dei servigi prestati nella qualità di alunno, volontario, o altro equivalente a termini dell'art. 7.

Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare di ammessione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altra equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

Art. 42. Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili che perdettero l'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove e i loro figli.

Il Decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il Decreto del 16 stesso mese ed anno, pubblicato in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime; ed avranno efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuto la liquidazione della pensione alla pubblicazione dei suddetti Decreti.

Art. 43. Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli articoli 38, 39, 40, 41 della presente legge e salvo le norme stabilite dalla legge 13 marzo 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato.

Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

Nulla è innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore sulle pensioni degli impiegati della Cassa Ecclesiastica.

Art. 44. Con regolamento approvato con Decreto Reale saranno stabiliti:

I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termini di questa legge;

Le norme per regolare sin d'ora lo stato di servizio di quegli impiegati ai quali possa applicarsi il disposto dell'art. 42 a tempo del loro collocamento a riposo;

Digitized by Google

Le altre disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

Art. 45. Le disposizioni contenute nel 2. e nel 3. alinea dell'articolo 36, saranno applicate anche agli stipendi degli impiegati civili.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 10 aprile 1864, n. 1732. — Scioglimento della Camera di commercio e d'arti di Parma.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 4 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Parma del 13 marzo 1864;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Parma è sciolta.

Art. 2. L'amministrazione ne rimane affidata al Prefetto della Provincia fino all'insediamento della nuova Camera.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE

MANNA.

R. Decreto 10 aprile 1864, n. 1733. — Convocazione dei Collegi elettorali per la elezione dei componenti la Camera di commercio e d'arti di Parma.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduto il Nostro Decreto del 13 novembre 1862;

Veduto l'altro Nostro Decreto per lo scioglimento della Camera di commercio e d'arti di Parma in data d'oggi;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono convocati per la seconda domenica (15) del prossimo venturo maggio i Collegi elettorali per la elezione dei componenti la Camera di commercio e d'arti di Parma.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

R. Decreto 10 aprile 1864, n. 1730. — Disposizioni transitorie per l'esecuzione della legge di registro nelle Provincie Lombarde.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Fra le disposizioni transitorie che furono emanate per l'attivazione della legge sulle tasse di registro ve ne sono alcune particolari alla Lombardia, e precisamente quelle contenute negli art. 80 e 81 del Regio Decreto 4 maggio 1862, per le quali è data facoltà di intimare le sentenze e le decisioni giudiziarie prima della loro registrazione.

Queste disposizioni, tuttochè indispensabili finchè si trovava in pieno vigore nelle Provincie Lombarde l'art. 317 del Regolamento sul processo civile, non tralasciavano con ciò di derogare provvisoriamente ad uno dei più sostanziali principii che regolano l'applicazione delle tasse da essa legge stabilite, per cui è assolutamente vietato di far uso in qualunque modo e sotto qualsivoglia pretesto di atti soggetti a registrazione se i medesimi non sono stati prima registrati.

La ragione di quella eccezionale disposizione stava in ciò, che per la citata prescrizione della legge civile le parti in causa non potevano in altro modo che per mezzo dell'intimazione fatta d'ufficio conoscere il tenore non solo della sentenza, ma il fatto stesso della sua emanazione, e le stesse parti non erano quindi in grado di sapere prima dell'intimazione nè quale somma fosse da esse dovuta a titolo di tassa nè entro quale termine ne dovessero eseguire il pagamento.

Ma attivatosi in seguito il nuovo ordinamento giudiziario ed introdottosi in genere anche in Lombardia il sistema già comune nelle altre Provincie Italiane di pubblicare le sentenze all'udienza, venne a mancare la ragione di quelle eccezionali disposizioni.

E sebbene questa ragione, anzi il concetto che avessero a cessare col nuovo ordinamento giudiziario le eccezioni fattesi col citato Reale Decreto ad alcuni principii della legge sulle tasse di registro i quali male potevano conciliarsi colle particolari discipline vigenti in Lombardia sulla processura civile, trasparisse in qualche modo e dall'indole stessa della disposizione, e dalla dichiarazione contenuta nel precedente art. 76 del Decreto stesso, tuttavia anche dopo attivato l'ordinamento giudiziario si è continuato e si continua tuttora ad eseguire la intimazione delle sentenze anche pubblicate all'udienza prima che le medesime siano registrate.

Frattanto l'esperienza ha luminosamente dimostrato come questa pratica torni di grave pregiudizio all'erario non solo ma ancora alle parti in lite.

E di vero la intimazione delle sentenze costituisce l'uso più frequente e più comune che occorra di fare di tali documenti, ed è ciò che può più facilmente determinare le parti ad eseguire il volontario pagamento delle tasse dovute sulle sentenze.

Mancando questo mezzo è forza per il maggior numero di sentenze ricorrere ad atti coattivi onde ottenere il pagamento delle relative tasse di registro, e questa esazione forzosa, mentre è causa di non lieve lavoro agli agenti governativi, e di sensibile ritardo nel conseguimento delle tasse dovute, presenta all'erario risultati assai meno proficui di quelli che può offrire il pagamento spontaneo, ed espone le parti a soggiacere a frequenti penalità per il procrastinato pagamento ed alle necessarie spese di compulsione.

Non tutte però le sentenze e le decisioni giudiziarie deggiono colle nuove discipline

Digitized by Google

processuali introdotte in Lombardia essere pubblicate all'udienza. Talune ve ne sono, in numero relativamente minimo, le quali non soggiacciono a questa formalità e che richiederebbero perciò che fosse tuttora mantenuta a loro riguardo l'accennata disposizione eccezionale.

Ma considerando che importa assaissimo e nell'interesse dell'erario ed in quello delle parti litiganti che anche per il conseguimento delle tasse dovute su queste poche sentenze non si rinuncii ai vantaggi del pagamento volontario, è sembrato che fra due deroghe ai principii della legge sul registro fosse più conveniente di prescegliere quella che non escludesse gli accennati vantaggi.

Invece quindi di lasciare che s'intimi la sentenza non ancora registrata, parve conveniente di obbligare i segretari giudiziari a notificarne la emanazione alle parti e di far decorrere il termine utile per la registrazione dal giorno di questa notificazione invece che dalla data della sentenza.

Non parve necessario di obbligare i segretari giudiziari a notificare alle parti od ai loro rappresentanti in causa l'intiero tenore delle emesse decisioni, ma soltanto di dare avviso della loro emanazione, e ciò perchè le poche decisioni che dopo il nuovo ordinamento giudiziario deggiono emettersi in forma segreta sono per lo più soggette a tassa fissa di registro.

Allo scopo pertanto di far cessare intieramente le disposizioni eccezionali degli articoli 80 e 81 del più volte citato Decreto del 4 maggio 1862, e per provvedere in diverso modo alla notificazione delle sentenze e decisioni che sono tuttora emesse in Lombardia sotto forma segreta, ed alla decorrenza del termine per la loro registrazione, fu sulle indicate basi e di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia preparato l'unito schema di Decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 105 della legge 21 aprile 1862, n. 585;

Visti gli articoli 79, 80, 81, del Nostro Decreto 4 maggio 1862, n. 595, contenente disposizioni transitorie per l'esecuzione della suaccennata legge di Registro nelle Provincie Lombarde;

Vista la legge 27 marzo 1862, n. 516, sull'attivazione del nuovo ordinamento giudiziario in dette Provincie;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Fintantochè saranno mantenute nelle Provincie Lombarde le attuali norme di procedura giudiziaria in affari contenziosi, le sentenze definitive e le altre decisioni soggette alla tassa di Registro in materia civile, commerciale e cambiaria, proferite in qualunque grado di giurisdizione, non potranno venire d'ufficio intimate se prima non si farà constare dell'effettuato pagamento della corrispondente tassa di Registro.

Art. 2. Fermo il disposto degli articoli 51 e 55 della legge sulle tasse di Registro, il termine prefinito dalla legge medesima per la registrazione delle sopraccennate sentenze e decisioni decorrerà dalla data della pubbli-

Digitized by Google

cazione per quelle che a norma della legge 27 marzo 1862 e del R. Decreto 1 giugno 1862, n. 634, devono venire pubblicate in udienza pubblica. Per le altre sentenze e decisioni che a norma della stessa legge non vengono pubblicate in udienza pubblica, il termine stabilito decorrerà dal giorno in cui le parti od i loro legittimi rappresentanti in causa riceveranno avviso dell'emanazione della sentenza e della decisione.

Il Segretario della Magistratura presso cui la causa venne trattata in prima istanza dovrà dare d'ufficio avviso alle parti in lite della emanazione di queste sentenze e decisioni al più tardi entro otto giorni dalla data delle medesime per quelle emanate in prima istanza, e dalla data del ricevimento delle stesse per quelle emanate dalla seconda e terza istanza.

Per cura dello stesso Segretario si terrà un libro in carta non bollata in cui le persone incaricate di notificare l'emanazione della sentenza dovranno notare distintamente in ogni giorno, colla propria firma, le sentenze di cui abbiano dato avviso e le persone cui fu l'avviso consegnato.

Con le disposizioni del presente articolo non si intende apportata variazione di sorta alle obbligazioni imposte dalla legge ai Segretari giudiziari circa la denunzia e la registrazione delle sentenze e decisioni emanate dalle rispettive Magistrature.

Art. 3. Alle disposizioni dei precedenti articoli viene fatta eccezione per i decreti precettivi di cambio previsti dalla ministeriale ordinanza 31 marzo 1850, n. 81, e per i decreti precettivi che si emettono in appoggio all'ordinanza 21 maggio 1855, n. 95. Questi decreti, ove non vengano eccepiti nel termine rispettivamente prescritto, dovranno essere registrati entro giorni 30 dalla scadenza del rispettivo termine.

Non si accorderà tuttavia l'esecuzione ai medesimi se non dietro la prova dell'effettuato pagamento della tassa.

Art. 4. Sono abbrogati col 1 giugno 1864 gli articoli 80 e 81 del Nostro Decreto 4 maggio 1862, n. 595.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1671. — Convocazione del 2.° Collegio elettorale di Catania.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 3 febbraio corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il 2.° Collegio elettorale di Catania. n. 132;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Digitized by Google

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 2.° Collegio elettorale di Catania, n. 132, è convocato pel giorno 28 febbraio 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 6 marzo prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 11 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 14 aprile 1864, n. 1734. — Rettificazione delle cifre della popolazione di fatto dei Comuni di Porto Ceresio e di Porto Valtravaglia (Varese).

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il R. Decreto 10 maggio 1863;

Veduto lo stato di popolazione compilato dall'Ufficio temporaneo di censimento del Circondario di Varese nella Provincia di Como, sugli spogli delle Commissioni locali dei Comuni di Porto Ceresio e di Porto Valtravaglia;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le cifre della popolazione di fatto dei sopracitati Comuni, devono ritenersi, per gli effetti del Regio Decreto 10 maggio 1863, per *Porto Ceresio* in 564 invece di 622, e per *Porto Valtravaglia* in 622 invece di 564 abitanti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 14 aprile 1864, n. 1735. — Rettificazione delle cifre della popolazione di fatto del Comune di Tortorici (Patti) e di quello di Montemaggiore Belsito (Termini).

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il R. Decreto 10 maggio 1863, col quale furono pubblicate e rese autentiche le cifre della popolazione di fatto delle Provincie, dei Cir-

Digitized by Google

condari e dei Comuni, secondo i risultati ottenuti dal censimento generale eseguito la notte del 31 dicembre al 1.° gennaio 1862;

Vedute le rettificazioni esibite in modo autentico dagli Uffizi temporanei di censimento dei Circondari di Patti, Provincia di Messina, e di Termini Imerese, Provincia di Palermo, sugli spogli delle Commissioni locali di censimento dei Comuni di Tortorici e di Montemaggiore Belsito;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le cifre della popolazione di fatto del Comune di *Tortorici*, Circondario di Patti e Provincia di Messina, sono rettificate da 6045 a 6445, e quelle del Comune di *Montemaggiore Belsito*, Circondario di Termini Imerese, Provincia di Palermo, da 6212 a 6446 abitanti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 10 aprile 1864, n. 1740. — Facoltà al Sindaco di Lipari di delegare le sue funzioni di Uffiziale dello stato civile.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Considerando che il Sindaco del Comune di Lipari, per la difficoltà delle comunicazioni nelle Isole adiacenti e la loro distanza dal Capo-luogo, non può da solo compiere le funzioni di Uffiziale dello stato civile;

Viste le Leggi che regolano lo stato civile nelle Provincie Meridionali;

Sulla proposizione dei Ministri Segretari di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti, e dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Sindaco del Comune di Lipari è autorizzato provvisoriamente, e sino a tanto che non sia altrimenti provveduto, a delegare le sue funzioni di Uffiziale dello stato civile nelle Isole adiacenti, quando non vi siano nè Consiglieri, nè Elettori, a persona che sebbene non abbia tale qualità pure possegga i requisiti voluti per ben disimpegnare sì importante uffizio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE

G. PISANELLI. - U. PERUZZI.

Digitized by Google

Legge 30 aprile 1864, n. 1742. — Proroga al 31 dicembre 1864 di alcune disposizioni della legge sul brigantaggio 7 febbraio 1864.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1864 nelle Provincie di cui all'articolo 1 della Legge 7 febbraio 1864, n. 1661, continueranno ad aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, ed 8 della Legge medesima.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.
G. PISANELLI.
A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 30 aprile 1864, n. 1743. — Continua ad aver vigore la dichiarazione fatta col R. Decreto 11 febbraio 1864 circa alle Provincie dichiarate infestate dal brigantaggio.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 30 aprile 1864, n. 1742;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno, e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La dichiarazione fatta col Nostro Decreto 11 febbraio 1864, n. 1662, continuerà ad aver vigore fino a nuova disposizione per le Provincie in esso designate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.
A. DELLA ROVERE.

Digitized by Google

R. Decreto 6 aprile 1864, n. 1738. — Delegazione ai Prefetti di approvare i Bilanci consuntivi delle Camere di Commercio e d'Arti.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 35 della Legge 6 luglio 1862, n. 680, sul riordinamento delle Camere di commercio e d'arti del Regno;

Veduto il Nostro Decreto del 31 dicembre 1862, n. 1094;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Camere di commercio e d'arti danno conto della loro gestione annuale per mezzo di un bilancio consuntivo redatto secondo il modulo annesso al presente Decreto, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

Art. 2. Ai rispettivi capitoli di entrata e di uscita saranno trascritte le risultanze numeriche corrispondenti alle somme riscosse e spese nell'anno. Le dimostrazioni ed i conteggi delle singole partite saranno fatti in separati allegati ai quali andranno uniti i necessari documenti giustificativi.

Art. 3. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Però durante i tre mesi successivi al medesimo continuano ad eseguirsi sullo stesso esercizio i pagamenti per opere, lavori e somministranze sia compiute, sia date in appalto per contratti approvati prima della scadenza di detto mese, oppure cominciate ad economia durante l'anno volgare, e continuano pure a riscuotersi tutti i proventi accertati a tutto dicembre, provvedendosi a tal uopo a tutte le operazioni relative alle riscossioni da farsi sui crediti come sovra scaduti, non che alla liquidazione e pagamento d'ogni spesa appartenente all'esercizio.

Art. 4. L'approvazione dei Bilanci consuntivi, deliberati dalle Camere di commercio e d'arti, sarà data, a cominciare dalla gestione dell'anno 1863, dai Prefetti di Provincia i quali a tale effetto sono delegati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a termini dell'art. 35 della mentovata Legge 6 luglio 1862.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 6 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE

MANNA.

R. Decreto 17 aprile 1864, n. 1741. — Circoscrizione elettorale del Collegio elettorale di Levanto.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti gli articoli 64, 65, 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e l'annessavi tabella della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Digitized by Google

Vedute le instanze fatte dal Consiglio del Comune di Riomaggiore, Provincia di Genova, con deliberazione del 27 dicembre 1861, perchè il Comune stesso sia costituito sezione separata dal Collegio elettorale di Levanto, n. 195;

Considerando che la distanza e la difficoltà delle comunicazioni tra i Comuni di Riomaggiore e di Levanto rendono sempre gravoso e possano talvolta impedire agli elettori dimoranti in Riomaggiore l'intervenire alle votazioni nella sezione del prenominato Collegio elettorale, detta di Levanto, cui attualmente sono ascritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Riomaggiore, Provincia di Genova. che sin qui fece parte della Sezione del Collegio elettorale di Levanto, n. 195, detta di Levanto, costituirà una sezione separata del Collegio medesimo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 30 *aprile* 1864, *n.* 1744. — *Continua ad aver vigore sino al* 31 *Dicembre* 1864 *il Regolamento per l'esecuzione dell'art.* 6 *della legge* 7 *febbraio* 1864 *sul brigantaggio.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge del 30 aprile 1864, n. 1742;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regolamento per l'esecuzione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1864, n. 1661, approvato col Nostro Decreto dell'11 febbraio 1864, n. 1662, continuerà ad aver vigore fino al 31 dicembre 1864.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1747, che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle pensioni degli Impiegati civili.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge in data del 14 corrente mese, n. 1731, sulle Pensioni degli Impiegati civili;

Veduto l'art. 11 della legge 14 agosto 1852, n. 800, sulla instituzione della Corte dei conti del Regno;

Veduto il Decreto Reale 5 ottobre 1862, n. 884;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge in data del 14 corrente mese sulle Pensioni degli Impiegati civili, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Coll'attuazione della legge di cui è cenno nell'articolo precedente cessando l'effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 53 della legge 14 agosto 1862, n. 800, cessa parimente di essere in vigore il R. Decreto 5 ottobre 1862, n. 885.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della Legge sulle pensioni degli Impiegati civili.

TITOLO I. — *Del collocamento a riposo.*

Art. 1. L'Impiegato che ha diritto al collocamento a riposo a termini della legge 14 aprile 1864 potrà presentarne istanza al Ministero competente, per mezzo dell'Ufficio da cui dipende, o direttamente se trovasi in disponibilità od aspettativa.

Secondo le varie cause, per le quali chiede il collocamento a riposo, dovrà unire alla domanda:

La fede di nascita;

Lo stato dei servigi prestati;

Una attestazione medica o altri documenti atti a provare le infermità che lo rendono inabile al servizio.

Art. 2. Quando il collocamento a riposo si chiegga per motivi più specialmente menzionati nell'art. 2 della legge, l'Impiegato dovrà nella domanda indicare le ferite o infermità contratte nell'esercizio delle sue funzioni, e le circostanze che vi concorsero, e vi unirà un certificato medico, in cui si dichiari specificatamente la natura delle ferite o della malattia, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine dell'Impiegato a continuare il servizio.

Digitized by Google

Se le infermità o ferite provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di quel documento.

Art. 3. Il Decreto di collocamento a riposo dovrà esprimerne le ragioni e indicare la data da cui avrà effetto.

Se il collocamento a riposo è dato di uffizio con Decreto Reale, si farà in esso menzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri richiesta dall' alinea dell' art. 5 della legge.

Dei Decreti di collocamento a riposo, dopo registrati alla Corte dei conti, sarà fatta comunicazione all' Impiegato.

Per le vedove e gli orfani non è necessario Decreto o provvedimento che li ammetta a far valere i loro titoli alla pensione.

TITOLO II.

Delle istanze per la liquidazione delle pensioni e loro documentazione.

Art. 4. Gl' Impiegati e le loro vedove e figli per ottenere la liquidazione della pensione che loro spetti per legge, dovranno, secondo il disposto del Regio Decreto 5 ottobre 1862, n. 884, presentare istanza al Segretario Generale della Corte dei conti o direttamente o col mezzo dell' Uffizio al quale l' Impiegato apparteneva.

Le vedove ed i figliuoli dei pensionati potranno presentare l' istanza direttamente alla Corte dei conti o col mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura del luogo ove dimorano.

Art. 5. L' istanza deve esprimere il nome e cognome, la qualità e la residenza del richiedente, dev' essere da lui sottoscritta, e contenere l'esposizione dei fatti, la conclusione della domanda, l' indicazione dei titoli e documenti sui quali è fondata, e quella del luogo dove si intenda riscuotere la pensione; e finalmente l' elezione del domicilio per la notificazione degli atti che possano occorrere nel procedimento di liquidazione.

Art. 6. Alla istanza sarà unito il Decreto o provvedimento che fece cessare l' Impiegato dal servizio, l' atto di sua nascita, i Decreti o altri titoli di nomina, e quelli pei quali l' Impiegato fosse stato collocato in aspettativa o disponibilità, e uno stato in cui si dovrà specificatamente indicare la qualità, l' interruzione e la durata de' servizi prestati, gli stipendi goduti, e i proventi che sono per legge tenuti in calcolo per la liquidazione della pensione.

Vi saranno pure uniti gli attestati, i processi verbali e gli altri documenti accennati nell'art. 2.

I servizi che sieno stati prestati nella carriera militare, e quelli prestati dagli Impiegati civili presso l' esercito o l'armata, dovranno giustificarsi secondo le norme stabilite per la liquidazione delle pensioni militari.

Quando ne' casi permessi dalla legge si dimandi che la pensione sia liquidata secondo le leggi de' cessati Governi, si dovranno unire all'istanza i documenti richiesti dalle leggi, di cui si chiede l' applicazione.

Art. 7. Gl' Impiegati retribuiti con aggio, dei quali si parla nell'art. 6 della legge, dovranno presentare una attestazione autenticata del montare riscosso nell' ultimo triennio di servizio della somma valutabile per la pensione.

Art. 8. La vedova dell' Impiegato morto in attività di servizio dovrà presentare oltre ai documenti indicati negli articoli 6 e 7, l' atto di morte del marito, l' atto di ma-

Digitized by Google

trimonio, e uno stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli anche di precedente matrimonio, con indicazione dell'età de' figliuoli.

Art. 9. All' istanza della vedova del pensionato si unirà, oltre a' documenti indicati nell'articolo precedente, il Decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Art. 10. Gli orfani dell' Impiegato morto in attività di servizio dovranno unire alla domanda di pensione i documenti indicati negli articoli precedenti, l'atto di morte della loro madre, quelli della nascita di ciascuno di essi, e lo stato della famiglia di cui si parla nell'art. 8, coll' indicazione per ciascuna figlia se sia nubile o maritata.

Art. 11. Gli orfani del pensionato dovranno presentare l'atto di matrimonio e quelli di morte de' loro genitori, lo stato della famiglia superstite con indicazione per ciascuna figlia se sia nubile o maritata, gli atti della loro nascita, e il decreto o altro titolo di concessione della pensione goduta dal padre o dalla madre.

Nel caso previsto all'ultimo alinea dell'art. 23 della legge gli orfani dovranno presentare copia autentica della sentenza definitiva pronunziata contro la loro madre per separazione di corpo.

Art. 12. La moglie ed i figli del pensionato il quale fosse colpito da condanna a pena criminale od a pena correzionale nei casi preveduti dagli articoli 32 e 34 della legge, per conseguire la quota di pensione loro dovuta, dovranno presentare copia autentica della sentenza di condanna.

Art. 13. La vedova e gli orfani di un Impiegato morto in servizio comandato od in conseguenza immediata del servizio dovranno presentare i documenti giustificativi accennati nell'art. 2 del presente Regolamento.

TITOLO III. — *Disposizioni speciali per gli Impiegati che perderono l'ufficio per causa della libertà.*

Art. 14. Gl' Impiegati e le loro vedove od orfani che domandino l'applicazione dell'art. 42 della legge, sia che trattisi di liquidare per la prima volta la pensione, o di riformare liquidazioni già fatte, dovranno direttamente o col mezzo dell'Amministrazione a cui appartennero presentare alla Corte dei conti istanza corredata dei documenti indicati nel presente Regolamento, di quelli comprovanti la perdita dell' impiego per causa di libertà e del Decreto o d'altro titolo di concessione di pensione già liquidata secondo le preesistenti leggi.

Art. 15. Coloro a cui fu interrotta la carriera per causa di libertà, volendo fin d'ora far regolare lo stato del loro servizio, a termini degli articoli 42 e 44 della legge, dovranno presentarne domanda alla Corte dei conti direttamente, o col mezzo dell'Amministrazione da cui dipendono, perchè si dichiari la durata del tempo che essi hanno dritto di far computare come utile nella liquidazione della pensione.

L' istanza sarà fatta nei modi stabiliti dal presente Regolamento e corredata dei documenti comprovanti la perdita dell' impiego per causa di libertà.

Nel computo dei servizi per la liquidazione della pensione sarà poi senz' altro esame compreso il periodo accertato, come sopra dalla Corte dei conti.

TITOLO IV. — *Del procedimento di liquidazione, e dei richiami in materia di pensione.*

Art. 16. Gli Uffizi che a termini del presente Regolamento riceveranno istanze per liquidazione di pensione da trasmettersi alla Corte dei conti dovranno segnare sulle me-

Digitized by Google

desime la data della presentazione, accertarsi che sieno corredate di tutti i documenti richiesti e poscia inviarle al Segretario generale della Corte dei conti con tutte le notizie ed osservazioni che fossero giudicate opportune.

Art. 17. Il procuratore generale della Corte dei conti, al quale secondo l'art. 58 del R. Decreto 5 ottobre 1862, n. 884, debbono essere comunicate le istanze che pervengono direttamente o per mezzo delle varie Amministrazioni al Segretariato generale della Corte, si accerterà che sia completa la documentazione di ciascuna di esse, e dove occorre richiamerà di uffizio i titoli e le giustificazioni mancanti, o gli schiarimenti che giudicasse necessari.

Art. 18. Per la liquidazione delle pensioni e pei giudizi sui ricorsi saranno osservate le forme del procedimento stabilito nel titolo II del R. Decreto 5 ottobre 1862, n. 884, e quelle altre disposizioni che saranno dalla Corte fatte e verranno da esse proposte per essere approvate con Decreto Reale.

Art. 19. I Decreti della Corte di assegnamenti di pensioni e le decisioni profferite sopra i ricorsi si trasmetteranno dal Procuratore generale al Ministero delle Finanze affinchè abbiano il loro effetto nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti sulla contabilità dello Stato.

Art. 20. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno pure osservate per la concessione delle indennità che possono competere agli impiegati ed alle loro vedove o figli a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge.

Art. 21. I Ministeri a cui spetta faranno pubblicare nella Gazzetta ufficiale del Regno i decreti di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, o destituzione degli impiegati.

Il Procuratore generale della Corte dei conti curerà che sulla Gazzetta ufficiale siano pubblicati elenchi delle pensioni assegnate.

Art. 22. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale che abbia pronunziata contro un pensionato condanna per alcuno dei reati previsti all'art. 34 della legge, trasmetterà al Ministero delle Finanze copia della sentenza di condanna.

Art. 23. Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 35 della legge, il riabilitato che non abbia ancora ottenuto la liquidazione delle pensioni dovrà unire all'istanza il decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

Il Decreto di riabilitazione dovra essere unito pur anche all'istanza che occorre al riabilitato di presentare al Ministero delle Finanze per ottenere di essere ripristinato nel godimento della pensione.

Art. 24. I progetti per liquidazione di pensioni che si troveranno in corso presso i Ministeri all'atto della pubblicazione del presente Regolamento saranno inviati con tutti i documenti alla Corte dei conti pei provvedimenti di sua competenza.

La Corte provvederà pure sui progetti già trasmessi dai Ministeri che siano in corso d'esame presso la medesima.

In amendue i casi non sarà necessaria alcuna domanda delle parti interessate, salvo alle medesime la facoltà di far pervenire alla Corte dei conti quelle osservazioni ed istanze che stimassero opportune, e che saranno dalla Corte prese in considerazione, sempre che le pervengano prima che sia provveduto.

Art. 25. Per gli Agenti governativi che hanno ordinamenti conformi a quelli della milizia, potrà tener luogo della domanda di liquidazione della pensione, una tabella da trasmettersi alla Corte dei conti a cura del Ministero da cui essi dipendono, purchè con-

Digitized by Google

tenga l'indicazione del nome, cognome, qualità e residenza d'ogni individuo, l'elenco dei titoli e documenti da essi presentati e la designazione del luogo dove vogliono riscuotere la pensione.

Art. 26. Il pagamento degli acconti di pensione si farà d'ora innanzi sulla proposta del Procuratore generale della Corte dei conti secondo le norme del R. Decreto 7 settembre 1863 e le vigenti istruzioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze, M. MINGHETTI.

Legge 28 *aprile* 1864, *n.* 1748. — *Autorizzazione di maggiore spesa per l'impianto di nuovi Uffici del Debito Pubblico.*

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 250,000 al capitolo 208. - *Spese diverse, per l'impianto di nuovi Uffici del Debito pubblico* e *per l'unificazione dei diversi debiti dello Stato* - del bilancio 1863 del Ministero delle Finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge 28 *aprile* 1864, *n.* 1749. — *Autorizzazione di maggiore spesa pel pagamento d'interessi e di capitali dovuti all'Azienda dei Presti di Firenze.*

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata sul bilancio 1863, capitolo 186, del Ministero delle Finanze, la maggiore spesa di lire 19,068 per il pagamento d'interessi e rimborso di capitali dovuti all'Azienda dei Presti di Firenze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

Legge 28 aprile 1864, n. 1750. — Autorizzazione della spesa per opere da farsi in due edifizi in Napoli per adattarli ad uso di manifattura e deposito di tabacchi.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire duecentomila per opere da farsi tanto nell'edifizio dei Santi Apostoli in Napoli per adattarlo ad uso di manifattura e deposito di tabacchi, che nell'attuale fabbrica di tabacchi di San Pietro Martire.

Art. 2. Questa spesa graviterà sul capitolo 214 dell'appendice al bilancio della spesa pel 1862 del Ministero delle Finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 5 febbraio 1864, n. 16. — Cautele nella effettuazione dei pagamenti a farsi da Contabili, Corpi od Istituti Militari.

Accade non di rado che nell'effettuazione dei pagamenti non si osservino tutte le cautele necessarie a guarentirne la validità, cautele che, sebbene non siano esplicitamente indicate nei Regolamenti, vi sono tuttavia virtualmente comprese, perchè costituiscono le precauzioni comuni a tutte le transazioni.

Affinchè pertanto la responsabilità che pesa sui Corpi e su qualunque Contabile incaricato dei pagamenti possa essere maggiormente tutelata, questo Ministero crede opportuno di avvertire:

1. Che nessun pagamento può ritenersi valido se da un canto non sia accertata in modo incontrovertibile la perfetta regolarità dei documenti in base ai quali viene richiesto, e quindi della lettera di avviso e del relativo contratto, ove si tratti di provviste; e dall'altro non sia stabilita in modo irrefragabile l'identità della persona a cui favore deve essere eseguito.

2. Che, non essendo la medesima personalmente nota a coloro che sono chiamati ad effettuare il pagamento, non può l'identità personale dirsi stabilita in modo irrefragabile se non col mezzo di due testimoni pienamente noti, i quali debbono apporre la loro firma a piedi della ricevuta, ovvero mediante una dichiarazione dell'Autorità Municipale, fatta in modo che non possa lasciar dubbio, nè dar luogo a surrogazione di persone; dichiarazione da conservarsi a corredo del pagamento.

3. Che qualora i pagamenti siano fatti a' Procuratori, debba il mandato relativo di procura essere speciale e fatto da pubblico Notaio, osservando sempre le formalità di cui sopra, e mantenendo il mandato a corredo del pagamento.

Digitized by Google

4. Che infine, pei pagamenti che i Comandanti militari debbono effettuare ai militari isolati in marcia per indennità di via, od a quelli in congedo ilimitato per saldo crediti di massa, soprassoldi sulle decorazioni ed interessi sulle Cartelle, pei quali non sarebbe possibile osservare le formalità suaccennate, abbiasi tuttavia ad accertare l'identità personale coi titoli di cui sono latori, dei quali dovrà scrupolosamente esaminarsi l'autenticità, e con quelle prudenti domande che valgano a maggiormente assicurare la validità del pagamento.

Nel portare a cognizione questi avvertimenti, il Ministero crede opportuno ricordare che i Consigli d'Amministrazione, i Comandanti di Corpo od Istituto, i Comandanti militari, i Contabili e tutte le altre persone ed Autorità incaricate dei pagamenti, essendone risponsabili, s'intenderanno a loro carico quelli eseguiti irregolarmente, essendo essi soli i giudici tanto della validità dei documenti, quanto delle prove intese a stabilire l'identità personale, le quali solamente in via dimostrativa vennero indicate nella presente.

Il Ministro A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 14 *gennaio* 1864, *N. MLXV. — È autorizzata la Società anonima col titolo:* Società dell'Istituto paterno di educazione in Torino.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'istromento di costituzione della *Società dell'Istituto paterno di educazione* in Torino;

Visto il titolo III del libro I del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima col titolo di *Istituto paterno di educazione* costituita in Torino con atto pubblico del 21 ottobre 1863, rogato Cassinis, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti annessi all'atto medesimo.

Art. 2. I citati statuti riceveranno le seguenti variazioni:

A L'art. 4 in fine del primo periodo dirà ancora: « e siasene ottenuta la Sovrana « approvazione. »

B L'art. 8 terminerà colle parole: « ed abbia ottenuto la Governativa approvazione. »

C L'art. 11 si chiuderà colla clausola: « ed al socio medesimo quello di ricevere « il di più che se ne fosse ricavato. »

D All'art. 19 si aggiungerà:

Nel primo paragrafo: « e l'approvazione del Governo. »

E nel secondo: « limitatamente però agli affari che dovevano trattarsi nella prima « convocazione. »

Art. 3. La costituzione legale della Società a termini dell'art. 5 de' statuti precitati dovrà essere fatta risultare presso il Tribunale di commercio di Torino nel termine perentorio di mesi tre.

Digitized by Google

Art. 4. Quando la Società venga sottoposta alla speciale vigilanza del Governo sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali in un' annua somma non maggiore di italiane lire cento.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nel caso d'inosservanza delle leggi dello Stato, degli statuti sociali e delle precedenti prescrizioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 14 gennaio 1864, N. MLXX. — È autorizzata l'Associazione anonima costituitasi in Milano col titolo: Società del pane da albergo ed osteria.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'atto di costituzione della Società del pane da albergo ed osteria in Milano;

Vista la legge del 26 novembre 1852 sulle associazioni vigente nelle provincie della Lombardia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima costituita in Milano con istromento 28 novembre 1863, rogato Frapporti, al n. 1 di repertorio, sotto la denominazione di *Società del pane da albergo ed osteria*, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inserti nell'atto medesimo.

Art. 2. Agli statuti ora detti saranno fatte le seguenti aggiunte:

A In fine dell'art. 18 si dirà:

« *sugli affari portati all'ordine del giorno della prima adunanza andata deserta.* »

B L'art. 22 si chiuderà con questa riserva:

« *o ne fosse fatta richiesta per iscritto da azionisti possessori di un decimo almeno del capitale sociale con indicazione dell'ordine del giorno da stabilirsi.* »

Art. 3. Detta Società non potrà dichiararsi definitivamente costituita se non avrà, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, fatto constare presso il Tribunale di commercio di Milano della seguita sottoscrizione di dugento azioni almeno.

Art. 4. La Società stessa è sottoposta alla diretta vigilanza governativa e concorrerà nelle spese commissariali con annue italiane lire centocinquanta.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, salvi i diritti dei terzi, nei casi d'inosservanza degli Statuti sociali, delle leggi dello Stato, e delle precedenti prescrizioni.

Ordiniamo, ecc — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

R. Decreto 27 dicembre 1863. — Sussidi a Comuni o Consorzi per opere di pubblica utilità.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1864 –

Relazione a Sua Maestà.

Sire,

Nel sottoporre all'approvazione di V. M. il progetto di Decreto con cui si degnò ordinare in favore di 28 Provincie del Regno la ripartizione di L. 823,000 sulla somma stanziata nel Bilancio 1863 dei Lavori Pubblici per sussidii a Comuni o Consorzii, onde eseguire opere di pubblica utilità, il Riferente si riservava di rassegnare alla Vostra Sovrana sanzione il quadro per la distribuzione del rimanente fondo fra i Comuni delle altre Provincie non ancora beneficate.

Nella formazione di questo quadro, desunto dalle elaborate proposizioni dei signori Prefetti, fu oggetto di accurato studio da parte del Riferente, non che di attento esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il procurare di estendere il beneficio quanto più possibile, e specialmente a quelle opere importanti che, già intraprese sin dagli scorsi anni o predisposte per essere in breve tempo incominciate, sarebbero con pubblico danno rimaste imperfette, o non avrebbero potuto ricevere una pronta attivazione ove fosse loro mancata una sovvenzione del Governo.

Non potendo perciò essere comprese nel quadro suddetto le domande per quelle opere che, quantunque utili ed interessanti tuttavia per mancanza di progetti tecnici o di regolari provvedimenti, non riunivano le condizioni di sicuro e prossimo eseguimento, fu per essa differita ogni proposta di sussidio all'occasione in cui saranno rimossi siffatti ostacoli ed avrà luogo un novello riparto.

D'altra parte dovendosi nella distribuzione del sussidio avere specialmente e sopratutto in vista la importanza e l'urgenza dell'opera, non che la somma dei vantaggi che essa tende a produrre, parvero meritare un particolare riguardo le Provincie di Capitanata e di Basilicata, ove la mancanza di facili comunicazioni, fatta più grave dalle conseguenze del brigantaggio, paralizza, con danno pubblico, ogni sforzo diretto a migliorare le condizioni di quelle popolazioni.

Fu quindi il sussidio per esse regolato su più larga misura in quanto specialmente riguarda la prima delle suddette Provincie, ove i lavori delle strade del Gargano, pel modo e pella prestezza con cui procedono, grazie all'impiego degli Zappatori del Genio Militare, hanno preso tale sviluppo da richiedere l'impiego di mezzi molto maggiori di quelli di cui dispongono le Amministrazioni locali.

Mediante il suddetto nuovo riparto, sarebbe distribuita, fra le Provincie non comprese nel primo, la somma di L. 989,000, a cui aggiungendo L. 25,000 da V. M. concesse con Decreto 27 settembre p. p. per la sistemazione della via carrettabile da Ponte Petri a Pracchia, destinata a mettere in comunicazione colla strada provinciale l'estremo punto a cui arriva il tratto di ferrovia da Bologna a Pistoja, aperto con generale soddisfazione al pubblico servizio, rimarrebbero così, dei due milioni stanziati in Bilancio, ancora disponibili L. 163,000 per le quali il Riferente si propone di sottomettere a V. M. una proposta suppletiva tosto che saranno compiuti gli esami relativi.

Intanto colle somme di già concesse, e con quelle di cui ora si propone la concessione viene ad essere assicurata ed affrettata l'attuazione di opere di grandissima mole,

Digitized by Google

e tali che, superando nel loro complesso i trenta milioni di valore, mostrano evidentemente quanta sia l'influenza che un sussidio opportunamente accordato può esercitare sullo sviluppo dei lavori di pubblica utilità e sulla prosperità avvenire della nazione.

Il Riferente prega pertanto la M. V. di voler approvare il nuovo quadro di riparto succitato, apponendo al qui unito progetto di Decreto l'augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Veduto il disposto dell'articolo 281 della Legge 20 novembre 1859, N. 3754, sulle opere pubbliche;

Ritenuto l'ammontare del fondo inscritto in dipendenza di detto articolo nel Bilancio 1863 dei Lavori Pubblici al capitolo undecimo, *Spese ordinarie*;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È assegnata la somma di lire novecento ottantanove mila per sussidii stradali ai Comuni e Consorzii designati nella Tabella unita al presente Decreto, e vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato predetto.

Art. 2. Tale somma sarà ripartita dai rispettivi Prefetti con analogo loro Decreto a beneficio delle opere descritte in detta Tabella, ed in base e nel limite delle quote designate nella medesima per caduna Provincia.

Art. 3. Al pagamento di detta somma sarà provveduto con parte del fondo inscritto al capitolo 11 *Spese ordinarie*, del Bilancio 1863 dei Lavori Pubblici.

Il predetto Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino il 27 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. Menabrea.

NB. *Vedasi il* Quadro *nel Supplemento al n. 42 della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del giorno 18 febbraio 1864.*

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 6 febbraio 1864, ai Prefetti. — Secondo riparto di sussidi per opere di pubblica utilità sul bilancio 1863.

Con Decreto del 27 dicembre prossimo passato S. M. si è degnata approvare, sul fondo stanziato nel bilancio 1863 di questo Ministero per sussidi ad opere di strade comunali e consortili, una seconda distribuzione nella somma di Lire 989,000 a favore di Comuni e Consorzi appartenenti a Provincie non comprese nel primo riparto.

Tale distribuzione essendo, a termini dell'articolo 2 del succitato Reale Decreto, stata

Digitized by Google

fatta in somme complessive per ciascuna Provincia, rimane che i signori Prefetti, valendosi della facoltà loro concessa, procedano tosto, nel modo che crederanno il più equo e conveniente, al riparto delle somme stesse fra le opere rispettivamente designate nell'unito quadro.

Ordinato questo riparto, vorranno i signori Prefetti sollecitamente notificare ai singoli Comuni interessati la quota di sussidio a ciascuno di essi assegnata, e trasmettere nel tempo stesso a questo Ministero tre copie autentiche dei relativi Decreti, onde possa poi essere provvisto ai corrispondenti pagamenti nel modo stabilito colla nota Circolare 4 ottobre p. p., N. 1175.

Il Ministro, L. F. MENABREA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 9 febbraio 1864. — Pensioni sulle croci Mauriziane da accordarsi ai Funzionari Giudiziari.

Le ricompense alle virtù militari e civili, cui è destinato l'Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro consistono non solo nella decorazione, nei gradi dell' Ordine istesso e nelle insegne che li distinguono, ma anche in pensioni applicate alla decorazione od al grado. Esse a norma delle Regie Magistrali Patenti del 16 marzo 1851 non possono per regola accordarsi che dopo trent'anni di servizi resi allo Stato, salvo il caso di servizi straordinari. Debbono essere non minori di L. 400 all'anno, nè maggiori di L. 1000. Non possono accordarsi dal Ministero di Giustizia che nei limiti di tre quarantesimi della somma in ciascun anno stanziata nel bilancio dell' Ordine per la concessione di nuove pensioni nel corso dell'anno istesso; nè è lecito attribuirle in aspettativa di fondi disponibili. Avuto riguardo al tenue ammontare dei detti tre quarantesimi, del quale nel corso del volgente 1864 è dato a questo Ministero disporre una sola o al più due pensioni nella minima somma stabilita dalle citate Patenti potranno accordarsi a beneficio de' Funzionari giudiziari.

Queste notizie il sottoscritto crede opportuno di premettere, perchè Ella sia in grado di corrispondere adeguatamente all'invito che Le rivolge di proporre a questo Ministero, tanto nel corso di quest'anno, quanto ne'successivi, il nome di qualche funzionario giudiziario, tra quelli dipendenti da codesta Corte e decorati della croce Mauriziana, a cui opinerà che possa con preferenza attribuirsi la pensione suddetta. Nel fare il quale apprezzamento è forse anche superfluo aggiungere che in parità di meriti Ella vorrà prescegliere que'Funzionari che, provveduti di un modesto stipendio, si trovassero in maggiori strettezze, e segnatamente quelli che, messi al ritiro per ragione di salute o di età inoltrata, avessero liquidata una scarsa pensione di giustizia, e fossero sprovvisti di beni di fortuna. Con la guida delle stesse norme questo Ministero valuterà i titoli comparativi degli svariati nomi che saranno presentati dalle diverse Corti di Appello, e potrà con fondamento giudicare a quale tra essi debba con maggior giustizia attribuirsi la pensione Mauriziana.

Per il Ministro, EULA.

Digitized by Google

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1760. — Norme di procedimento per la liquidazione delle pensioni militari.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Veduto l'art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800, per l'istituzione della Corte dei conti del Regno;

Veduto il Decreto 5 ottobre 1862, n. 884, sulla giurisdizione e sul procedimento contenzioso della Corte medesima;

Veduta la legge in data del 14 corrente, n. 1731, sulle pensioni degli Impiegati civili;

Veduto il Decreto di questo medesimo giorno, con cui mentre si approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulle pensioni degl'Impiegati civili, si dichiara cessato l'effetto del Decreto 5 ottobre 1862, n. 884;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, di concerto coi Ministri della Guerra e della Marina.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le pensioni o assegnamenti di ritiro competenti per legge ai militari tanto di terra, quanto di mare, e del pari le pensioni od assegnamenti delle loro vedove e famiglie si liquideranno d'ora innanzi con Decreto della Corte dei conti in adempimento al prescritto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, numero 800.

Art. 2. Gli aventi dritto alle pensioni od altri assegnamenti di cui nell'art. precedente faranno pervenire le loro istanze per la relativa liquidazione al Segretariato generale della Corte dei conti col mezzo rispettivamente del Ministero della Guerra e della Marina.

Le istanze esprimeranno il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'instante, e conterranno la esposizione del fatto, e l'oggetto della domanda colla indicazione dei titoli e documenti sui quali è fondata. Esse dovranno indicare il luogo dove si vuole riscuotere la pensione ed essere firmate dal ricorrente. La istanza potrà anche contenere l'elezione di domicilio nella città sede della Corte per tutti gli atti o notificazioni che occorressero nel procedimento di liquidazione.

I Ministeri della Guerra e della Marina potranno nell'atto della trasmissione suddetta comunicare alla Corte dei conti tutte quelle notizie ed osservazioni che potessero influire alla più esatta e sollecita risoluzione dell'affare.

Art. 3. Le istanze per liquidazione di pensione od altro assegnamento concernente i militari saranno corredate dal decreto di collocamento a riposo od altro provvedimento portante cessazione del servizio, e di tutti gli altri titoli e documenti che sono prescritti dalle leggi, regolamenti ed istruzioni vigenti per la liquidazione delle pensioni di ritiro od altro analogo trattamento dei militari.

Digitized by Google

Art. 4. Le vedove e le famiglie dei militari non avranno d'uopo di speciale decreto che le ammetta a far valere i loro diritti a pensione o ad altro trattamento, bastando che le loro domande, corredate, giusta le prescrizioni accennate nel precedente articolo, siano col mezzo del Ministro della Guerra o della Marina, secondo che il militare apparteneva all'armata di terra od a quella di mare, trasmesse alle Corti dei conti.

Art. 5. Quanto ai militari di bassa forza potrà tener luogo delle istanze richieste dall'art. 2 la nota di trasmissione del rispettivo Ministero alla Corte dei conti (Segretariato generale) purchè contenga per ogni pensionando le indicazioni di cui è cenno nello stesso articolo, compresa la designazione del luogo dove ciascun militare abbia dichiarato di voler riscuotere la pensione.

Art. 6. Nel procedimento di liquidazione e così in quello relativo ai richiami che si verificassero in materia di pensioni militari, si osserveranno le norme sancite nel titolo II del Decreto 5 ottobre 1862, n. 884, e saranno del pari osservate quelle stabilite negli articoli 19, 20, 21 e 23 del regolamento approvato col R. Decreto in data d'oggi per l'esecuzione della legge del 14 aprile corrente, n. 1731, sulle pensioni degli Impiegati civili.

Art. 7. I progetti per liquidazione di pensioni militari che alla pubblicazione del presente Decreto si trovino ancora pendenti presso il Ministero delle Finanze saranno rinviati coi relativi documenti alla Corte dei conti affinchè, esaurite le pratiche occorrenti, emetta il relativo Decreto di liquidazione.

Le trattazioni che fossero già presso la Corte dei conti coi relativi progetti del Ministero competente saranno egualmente dalla Corte stessa definite.

In questi due casi non sarà necessaria ulteriore domanda della parte interessata, salvo però sempre alla medesima la facoltà di far pervenire, ove lo creda, alla Corte dei conti quelle osservazioni od instanze che reputasse di sua convenienza, le quali potranno essere prese in considerazione dove siano comunicate prima dell'emanazione del Decreto di liquidazione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI. - A. DELLA ROVERE. - E. CUGIA.

Legge 28 *aprile* 1864, *n.* 1751. — *Maggiore spesa sul bilancio dei lavori Pubblici per la stazione di Genova.*

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Digitized by Google

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 168,000 alla categoria 185 (anni precedenti) del bilancio 1861 pel Ministero dei Lavori Pubblici, colla denominazione: *Stazione di Genova.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge 28 aprile 1864, n. 1752. — Autorizzazione di spesa per riparazioni alla grand'Aula del palazzo già ducale di Genova.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire centotrentacinquemila per riparazioni alla grand'Aula del palazzo già ducale di Genova.

Art. 2. Per far fronte a questa spesa è istituito nel bilancio passivo 1863 del Ministero delle Finanze un nuovo capitolo sotto il n. 185 e colla denominazione - *Ristauro della grand'Aula del palazzo già ducale di Genova.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Decreto Ministeriale in data 2 gennaio 1864 che approva le istruzioni concernenti i Militi a cavallo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Veduto il Real Decreto del 30 settembre 1863 che approva il Regolamento organico del Corpo dei militi a cavallo nelle provincie Siciliane;

Veduti gli articoli 12 e 47 del suddetto Regolamento, i quali prescrivono che saranno approvate con Decreti Ministeriali le disposizioni sul vestiario, sull'armamento, sull'amministrazione e sulla contabilità del Corpo;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le qui annesse Istruzioni sul vestiario ed armamento, sulle ritenute per le indennità dei furti e sulla Cassa di economia; sul deconto personale e sulla contabilità delle Sezioni; sulle riviste mensili e sulle Ispezioni straordinarie; e sull'Amministrazione e disciplina del Corpo dei militi a cavallo per le provincie Siciliane.

Digitized by Google

Il presente Decreto sarà posto in esecuzione col nuovo ordinamento delle Sezioni circondariali prescritto dall'art. 54 del citato Regolamento, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 gennaio 1864.

Il Ministro, U. PERUZZI.

ISTRUZIONE DEI MILITI A CAVALLO

CAPO I. — *Del vestiario, dell'armamento e del cavallo.*

Art. 1. È stabilita nel Corpo dei Militi a cavallo la divisa, l'armamento, e la bardatura uniforme ed obbligatoria per tutte le Sezioni a senso degli articoli 12 e 49 del Regolamento organico annesso al Real Decreto 30 settembre 1863, n. 1491.

Art. 2. Il vestiario uniforme si compendia nell'assisa di parata, e nella assisa di servizio.

Art. 3. L'assisa di parata è definita per ogni oggetto nella parte prima della Tabella N. 1, e nei Disegni-Modelli A e C.

Art. 4. Essa è obbligatoria nelle riviste, feste pubbliche, e nei servizi di scorta alle Autorità superiori governative e può sempre ordinarsi a piacimento e con ordine del Comandante.

Art. 5. Per le ordinarie attribuzioni e funzioni è stabilita l'assisa di servizio che rimane definita in ogni punto dalla Tabella N. 2 e dai Disegni-Modelli B e C.

Art. 6. L'armamento, la bardatura del cavallo, e gli oggetti tutti del piccolo corredo sono prescritti ed ordinati in conformità della Tabella N. 3.

Art. 7. Le provviste degli oggetti di vestiario, piccolo corredo, armamento e bardatura saranno convenute e regolate secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 8. I capitoli d'onere degli appalti e delle private trattative saranno compilati per cura del Ministero dell'interno allo scopo di meglio conciliare l'interesse individuale dei Militi, la tenuta e conformità generale in tutto il Corpo e la bontà delle somministranze.

I Fornitori saranno parzialmente soddisfatti coi fondi disponibili delle casse delle Sezioni.

Art. 9. I Graduati e Militi soddisferanno alle provviste del vestiario, del piccolo corredo, dell'armamento, e della bardatura colla ritenuta ordinaria del sedicesimo del soldo e colle ritenute straordinarie prescritte dagli articoli 11, e 19 del regolamento organico e secondo le norme volute dal Capo II e III della presente Istruzione.

Art. 10. È proibito ai Graduati e Militi di fare alterazioni e modificazioni al vestiario, all'armamento, ed alla bardatura del cavallo e non possono per qualunque motivo vendere, o disporre di qualsiasi oggetto senza prima averne ottenuta la facoltà del Comandante della Sezione.

Art. 11. I deterioramenti negli oggetti sopraccennati che saranno riconosciuti procedere dalla negligenza e dal fatto proprio dei Militi, sono posti a loro carico e riparati per mezzo delle ritenute straordinarie sulle paghe.

Art. 12. I Militi licenziati per ultimazione di ferma, o per qualsiasi altra causa cessanti dal servizio, dovranno sempre consegnare tutto l'armamento all'Amministrazione della Sezione, e verranno soddisfatti del valore in atto peritato, o colla corrispondente deduzione sul debito verso la massa, od altrimenti in contanti.

Digitized by Google

Art. 13. Colle stesse norme potranno pure i Comandanti obbligare i licenziati alla rimessione degli oggetti di vestiario, piccolo corredo e della bardatura del cavallo, con che siano accettati dai militi ammessi in sostituzione.

Art. 14. I Militi approvati dallo scrutinio della Commissione, come è prescritto dall'art. 5 del Regolamento organico 30 settembre 1863, non potranno assumere le funzioni, ove non si presentino muniti di cavallo atto per forma, statura e condizioni tutte alla durata del servizio ingaggiato.

Art. 15. I Comandanti saranno sempre garanti dell'accettazione, e con duplice verbale dovranno constatarne l'idoneità peritata, l'assoluta proprietà o per via di pagamento, o per altro titolo di possesso regolare.

Art. 16. Potrà peraltro il Comandante coi fondi disponibili della Cassa di Amministrazione della Sezione provvedere i cavalli ai Militi nuovamente ammessi, od a coloro che ne rimanessero accidentalmente sprovvisti, con che però si obblighino al rimborso del montare durante il semestre cogl'interessi nella proporzione portata per i Buoni del Tesoro e presentino valida cauzione o fideiussore solidale.

Art. 17. Mediante corrispondenti gratificazioni il Governo compenserà al Corpo dei militi il danno per l'uccisione dei cavalli in servizio o per la morte avvenuta in causa immediata dello stesso.

Art. 18. Gli oggetti tutti del vestiario, del piccolo corredo, dell'armamento e della bardatura, nonchè il cavallo ed i dividendi sulle Casse di economia, sono vincolati al privilegio ed alla preferenza del credito delle Casse d'Amministrazione per i debiti della massa.

CAPO SECONDO. — *Delle ritenute per indennità dei furti e della Cassa di economia.*

Art. 19. Le ritenute sullo stipendio dei militi a cavallo si dividono nelle seguenti classi, secondo le cause da cui risultano.

1. Ritenuta di tre sedicesimi del soldo a carico del Comandante, graduati e militi, per fare fronte alle indennità pei furti e danni di cui sono risponsabili secondo il prescritto dagli articoli 16 e 19 del Regolamento annesso al R. Decreto 30 settembre 1863.

2. Ritenuta ordinaria di un sedicesimo a solo carico dei graduati e militi per servire di fondo di massa del vestiario, del piccolo corredo, dell'armamento, della bardatura e del mantenimento degli stessi in esecuzione degli articoli 11 e 19 del Regolamento organico.

3. Ritenuta straordinaria imponibile come sopra per sopperire alla insufficienza delle ritenute ordinarie in senso dell'art. 5 dello stesso Regolamento.

Art. 20. Il fondo delle ritenute per le indennità dei furti e dei danni, rimane vincolato per la sola risponsabilità incontrata nell'anno; questa non bastando, i danneggiati saranno soddisfatti sulla cauzione del Comandante (articoli 18 e 24 del Regolamento 30 settembre 1863).

Art. 21. Il montare di queste trattenute, sottratto dallo stipendio e descritto in apposita colonna sui ruoli mensili di pagamento, rimane in cassa ed è amministrato dalle Tesorerie circondariali, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della Finanza.

Art. 22. Allo stesso Ministero compete lo stabilire sul modo in cui devono eseguirsi

Digitized by Google

le sentenze dei Tribunali circondariali portanti il pagamento d'indennità, come il deliberare sui relativi ricorsi in via amministrativa.

Art. 23. Alla scadenza del primo trimestre dell' anno successivo, le somme rimaste svincolate, secondo il disposto dell' articolo 24 del Regolamento organico, dietro regolare liquidazione e resoconto del Tesoriere circondariale, da farsi col concorso ed in contraddittorio dei rispettivi Comandanti, saranno da essi ritirate mediante Decreto del Prefetto della Provincia, e destinate come in appresso.

Art. 24. Sarà dai Comandanti liquidata la parte che compete ad ogni graduato o milite in ragione delle somme state trattenute a lor carico durante l'anno accreditandone gl'interessati sul corrispondente capitolo del libretto personale e si daranno caricamento del montare generale sul giornale di riscossione della Cassa di economia.

Art. 25. Le ritenute ordinarie per la massa del vestiario, del piccolo corredo, dell' armamento, della bardatura e del loro mantenimento, consistono nella sedicesima parte del soldo, sono sottratte dallo stipendio e descritte in apposita colonna dei ruoli mensili di pagamento, e sono per cura dei Comandanti mensilmente esatte dalle Tesorerie circondariali.

Art. 26. Le ritenute straordinarie vengono imposte ogni qualvolta lo esiga la deficienza o mancanza del fondo ordinario della massa: sono decretate dal Prefetto della provincia sull' istanza del Comandante nel modo prescritto dall' articolo 50 del Regolamento organico, e vengono da essi prelevate in occasione del pagamento del soldo mensile.

Art. 27. Le ritenute ordinarie e straordinarie sono amministrate dai Comandanti delle Sezioni secondo le norme volute dal capitolo III delle presenti istruzioni.

Art. 28. Presso ogni Sezione circondariale del Corpo dei militi a cavallo è istituita una Cassa di economia che è amministrata dal Comandante risponsabile sotto la sorveglianza ed il controllo del Prefetto della provincia, o del Sotto-Prefetto del circondario.

Art. 29. Le entrate della Cassa si compongono:

1. Di quella parte delle ritenute per l'indennità dei furti che saranno svincolate in senso dell' art. 24 del Regolamento organico e dell' art. 23 della presente Istruzione.

2. Dell' ammontare delle perdite del solde ordinate dalle disposizioni disciplinari, di cui negli articoli 38 e 42 del Regolamento:

3. Degl' interessi delle somme collocate.

Art. 30. Tutte le somme incassate saranno descritte e registrate sul giornale modulo n. 1 colla data del giorno dell' esazione, ed ogni articolo sarà sottoscritto dal Comandante.

Art. 31. Le ritenute dichiarate svincolate dall' obbligo dell' indennità pei danni e furti saranno esatte e divise fra gli aventi diritto, come prescrive l'art. 24 della presente Istruzione.

Art. 32. La parte del soldo perduta per le disposizioni disciplinari del Regolamento organico è prelevata dal Comandante in occasione del pagamento del soldo mensile ed inscritta sul giornale di riscossione della cassa di economia. Le punizioni che vi daranno luogo saranno registrate sul libretto del decento personale accennando l'ammontare della somma perduta ed il numero del predetto giornale sotto cui venne portato in caricamento.

Art. 33. Le somme riconosciute disponibili nella Cassa di economia saranno collocate ad interesse nel modo che verrà determinato dal Ministero.

Digitized by Google

Nella situazione e resoconto della contabilità saranno considerate come fondi di rimanenza ed appositamente descritte. Gl'interessi lucrati saranno consegnati sul giornale colla data della scadenza.

Art. 34. Hanno diritto ai dividendi della Cassa i graduati e militi che escono dal servizio regolarmente, purchè non espulsi per indisciplina od altra causa (Art. 25 del Regolamento).

Art. 35. La liquidazione dei dividendi sarà fatta dal Comandante col concorso ed in contradditorio dell'interessato o di chi per esso, durante il primo trimestre dell'anno successivo, ed in occasione della sistemazione della contabilità annuale.

Art. 36. La liquidazione si fonda su tutte le tangenti iscritte sul libretto personale come è prescritto dall'art. 25 del Regolameto organico; ed in proporzione di quel credito totale, sarà poi definita la parte spettante sugli utili e sulle somme disponibili in Cassa.

Art. 37. I dividendi dovuti per causa di morte saranno liquidati e pagati agli aventi diritto mediante produzione dei titoli di eredi secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 38. Non saranno ammesse le domande e i ricorsi per le liquidazioni e i pagamenti ove non sieno regolarmente introdotte durante il primo trimestre successivo all'anno in cui si riferiscono. Le somme relative andranno altrimenti a beneficio della Cassa.

Art. 39. Ai graduati e militi traslocati in altre Sezioni sarà fatta la liquidazione del dividendo come se avessero regolarmente cessato dal servizio. L'ammontare dello stesso sarà versato nella Cassa di economia della Sezione presso cui vennero destinati e per eguale somma saranno accreditati sul libretto del deconto personale.

Art. 40. Il registro della riscossione della Cassa di economia sarà annualmente riepilogato e chiuso dal Comandante e nel successivo trimestre, previo controllo e vidimazione del Prefetto della provincia o del Sotto Prefetto del circondario, saranno trasmesse all'esame ed approvazione del Ministero.

1. Lo stato generale delle riscossioni durante l'anno in doppio originale (Modulo N. 2).

2. Lo stato individuale dei graduati e militi a cui furono accreditate le somme sul libretto personale state introitate dalla Cassa di economia (Modulo N. 3).

3. Le originali liquidazioni dei dividendi, e le carte giustificative descritte in apposito elenco.

Art. 41. Il Ministero, nulla ostando, con speciale Decreto, attergato allo stato di riscossione, sanziona la contabilità, determina i pagamenti dei singoli dividendi ed il collocamento delle somme residue, e restituisce un doppio del conto approvato a discarico del Comandante.

CAPO III. — *Del Deconto personale e delle Contabilità delle Sezioni.*

Art. 42. La contabilità delle Sezioni dei militi a cavallo, ossia il conto delle ritenute per il vestiario, per il piccolo corredo, per l'armamento e per la bardatura, e dei relativi oggetti somministrati, è affidata ai Comandanti sotto la sorveglianza del Prefetto della provincia.

Art. 43. Il DARE e l'AVERE sarà registrato tanto sul libretto di deconto personale quanto sul libro mastro ossia stato generale delle masse delle singole Sezioni.

Digitized by Google

Art. 44. Il libretto è a carico del milite, è somministrato per cura del Governo, mediante il pagamento di lire una, e contiene il Decreto, il Regolamento e l'Istruzione organica del corpo. La copia autentica dell'atto d'ingaggiamento; i connotati personali e le azioni di merito e demerito; le ritenenze ordinarie e straordinarie; le somme versate volontariamente per la massa; la descrizione e montare degli oggetti ricevuti; e finalmente le somme accreditate per conto della Cassa di economia.

Art. 45. L'iscrizione sul libretto degli articoli sarà fatta e sottoscritta dal Comandante della Sezione nel momento istesso in cui eseguisce la distribuzione dell'oggetto od il pagamento delle somme. Le ritenute per la massa saranno registrate mensilmente e nel giorno della esazione del soldo.

Art. 46. Il libretto non può essere per causa alcuna ritirato dal titolare, non deve presentare cancellature, e le variazioni e correzioni sono eseguite con nota a parte e vidimate dal Comandante.

Art. 47. Occorrendo lo smarrimento del libretto, il Comandante alla presenza e colla vidimazione del milite, riepilogherà sul libro mastro il conto relativo e lo trascriverà, firmandolo, sul nuovo libretto che verrà immediatamente sostituito.

Art. 48. Tutte le partite contabili registrate sul libretto, saranno consegnate dai Comandanti e sottoscritte dai militi a cui si riferiscono sul libro mastro, che sarà tenuto nella forma voluta dal modulo N. 4.

Art. 49. Cessando il milite per qualunque motivo di appartenere alla Sezione, avrà luogo l'assestamento e la chiusura del conto sul libretto e sul libro mastro, ne sarà motivata la causa, e verrà sottoscritta dal Comandante e dall'interessato.

Art. 50. In caso di assenza dell'iscritto, l'assestamento e la chiusura della contabilità di cui nell'articolo precedente sarà firmato dal Comandante e dall'impiegato superiore locale dell'amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Art. 51. Ove si tratti di traslocamento, il Comandante della Sezione trasmetterà nel più breve termine un estratto per copia conforme al precedente assestamento al Comandante della Sezione presso la quale fu il milite traslocato, ed egli aprirà sul suo libro mastro il nuovo articolo conforme del deconto personale.

Art. 52. I Prefetti sull'istanza dei Comandanti interessati, provvederanno perchè abbia luogo prontamente fra le diverse Casse delle Sezioni il rispettivo pagamento del credito e debito del milite traslocato.

Art. 53. Il milite che cessa dal servizio o per speciale autorizzazione o per ultimazione di ferma, deve prima saldare il debito alla massa o con versamenti volontari, o con ritenute straordinarie sulle ultime paghe.

Art. 54. Il milite che dichiarato in assenza illegittima è stato cancellato dai ruoli, o per altre cause espulse, perde il credito della sua massa. Il debito verrà appurato eziandio coll'azione civile.

Art. 55. Presso l'ufficio del Comando di ogni Sezione, è istituita una Cassa per l'amministrazione dei fondi di massa dei militi dipendenti.

Art. 56. La sua gestione è affidata al Comandante che ne è risponsabile secondo il prescritto dall'articolo 17 del Regolamento organico 30 settembre 1863, N. 1491.

Art, 57. I fondi della Cassa si compongono:

Digitized by Google

1. Delle ritenute ordinarie per il fondo del vestiario, del piccolo corredo, dell'armamento e della bardatura, portate dall'art. 19 del Regolamento.

2. Delle ritenute straordinarie ordinate in senso dell'articolo 50 dello stesso Regolamento.

3. Dei versamenti volontari di somme fatti dai graduati e militi per conto delle loro masse.

4. Degl'interessi dei fondi di cassa stati collocati per ordine ministeriale.

5. Dell'incasso dei crediti e debiti di massa dei graduati e militi stati traslocati.

Art. 58. Gli articoli 25 e 26 della presente Istruzione, dispongono sul modo di esazione da osservarsi in ordine alle ritenute sia ordinarie che straordinarie.

Art. 59. I versamenti delle somme pagate volontariamente a favore delle singole masse sono eseguiti a mano dei rispettivi Comandanti e da loro accreditate sul libretto individuale e sul libro mastro.

Art. 60. Le somme riconosciute disponibili in cassa saranno collocate ad interesse nel modo che verrà specialmente determinato dal Ministero. Nella situazione semestrale saranno considerate come fondi di rimanenza e verranno appositamente descritte. E così pure i collocamenti per acquisto di cavalli come è premesso dall'art. 16 della presente Istruzione. Gl'interessi tutti lucrati sono consegnati sul giornale di riscossione colla data della scadenza.

Art. 61. Tutte le riscossioni di cui all'articolo 57 della presente, saranno descritte e registrate sul giornale modulo N. 5 colla data del giorno in cui saranno eseguite, ed ogni articolo sarà sottoscritto dal Comandante.

Art. 62. Le passività della Cassa si compongono:

1. Dei pagamenti fatti per le somministranze del vestiario, del piccolo corredo, dell'armamento del cavallo e della bardatura;

2. Della riparazione agli stessi oggetti a carico dei graduati e militi, e pagate per conto della massa;

3. Dei pagamenti dei crediti e debiti delle masse nelle Casse delle Sezioni presso cui i graduati e militi vennero traslocati:

4. Dei pagamenti dei crediti di massa agli aventi diritto, ed a coloro che cessano regolarmente dal servizio.

5. Delle spese particolari ed impreviste che possono occorrere a carico della Cassa di Amministrazione.

Art. 63. I pagamenti fatti per le provviste di oggetti di vestiario, piccolo corredo, armamento, cavallo e bardatura, dovranno essere comprovati ad ogni richiesta e nella contabilità semestrale colla produzione di una copia del contratto e colla regolare quitanza del creditore.

Art. 64. Le spese occorse per le riparazioni e per il mantenimento degli oggetti sopraccennati che saranno soddisfatte coi fondi della Cassa, saranno sempre giustificate colla produzione del certificato di collaudo e colla quitanza delle somme relative.

Art. 65. I pagamenti dei crediti di massa a favore di coloro che vi potranno avere diritto saranno ordinati dal Prefetto della provincia, ed annotati sul libretto individuale e sul libro mastro della Sezione colle forme ordinarie prescritte per la iscrizione degli articoli.

Art. 66. Le spese particolari ed impreviste dovranno prima essere autorizzate dal-

Digitized by Google

l'autorità Governativa, ed a loro giustificazione si dovranno sempre produrre i documenti comprovanti il consenso ed il pagamento.

Art. 67. Tutte le passività della Cassa saranno consegnate sul giornale di spesa modulo N. 6, colle stesse norme prescritte per la riscossione, colla descrizione delle quitanze e dei titoli di equivalente discarico, indicando la data della ottenuta autorizzazione governativa.

Art. 68. I fondi delle Casse dovranno servire ai soli oggetti sopra enunciati, e non potrà essere stornata somma alcuna senza l'adesione governativa.

Art. 69. Alla scadenza di ogni semestre, i comandanti delle Sezioni riepilogano e chiudono i registri, e formano in duplice esemplare:

1. Lo stato generale semestrale delle riscossioni e delle spese, e la relativa situazione di cassa secondo il modulo N. 7, unendovi a corredo le quitanze e le carte giustificative;

2. La situazione del deconto personale di ogni individuo componente la Sezione secondo il modulo N. 8;

3. L'inventario degli oggetti di vestiario, piccolo corredo, armamento, bardatura ecc. ecc. esistenti presso le singole Sezioni, collo stato indicativo delle distribuzioni eseguite durante il semestre secondo il modulo N. 9.

Art. 70. Coll'assistenza ed in contradditorio dei Comandanti, il Prefetto della provincia od il Sotto-Prefetto del circondario, riconosce la esattezza e la conformità del conto sul confronto dei registri e della cassa, fa in calce constare della sua approvazione, e lo trasmette al Ministero.

Art. 71. Il Ministero nulla ostando, con speciale decreto sullo stato di riscossione, sanziona la contabilità, determina sulle disposizioni da prendersi in ordine alle rimanenze ed al loro collocamento, e restituisce un doppio del conto a discarico del Comandante.

Art. 72. Ogni Comandante di Sezione che cessa dal servizio od è traslocato, deve prima di abbandonare il comando e l'amministrazione, rimettere al successore il libro mastro, i giornali di riscossioni e di spesa, ed il giornale della cassa di economia riepilogandoli e sottoscrivendoli in ogni registro, e dovrà pure rimettere tutte le carte relative e gli effetti e le somme di spettanza dell'amministrazione che abbandona.

Art. 73. La consegna si fa col mezzo di un inventario o processo verbale di remissione e ricevuta firmata dalle due parti in triplice esemplare, di cui uno rimane presso il rimettente, un altro presso il successore, il quale poi spedisce il terzo al Prefetto della provincia.

CAPO IV. — *Delle riviste mensili e delle Ispezioni straordinarie.*

Art. 74. Le riviste mensili portate dall'articolo 46 del Regolamento organico 30 settembre 1863, saranno eseguite non più tardi del quinto giorno del mese successivo, e si provvederà in modo che siano passati a rassegna posteriormente Graduati e Militi non intervenuti per ragione di servizio, od altrimenti impediti.

Art. 75. La presenza reale della forza sarà specialmente controllata con i ruoli mensili del soldo pagato. Sarà accertato lo stato delle ritenute della massa e constatata la regolarità delle nuove nomine e dei mutamenti nel personale.

Art. 76. I Prefetti e Sotto-Prefetti procureranno di intervenire personalmente, e nel caso di delegazione sceglieranno quell'impiegato della Prefettura o della Pubblica Sicurezza

Digitized by Google

che sarà il più autorevole e capace, vidimandone la firma e l'operato, ed accennando la causa della propria assenza.

Art. 77. Gli stati di rivista descritti ed accertati secondo il Modulo N. 10, saranno redatti in doppio originale, sottoscritti come sopra dalle Autorità Governative intervenute e dal Comandante della Sezione. Un doppio rimarrà a discarico di quest'ultimo, e l'altro verrà immediatamente trasmesso al Ministero.

Art. 78. Le Ispezioni straordinarie per disposizione e speciale delegazione del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 48 del Regolamento Organico, avranno luogo ove sia possibile ogni anno, ed anche più volte secondo le esigenze del servizio.

Art. 79. Gl'Ispettori delegati in funzione saranno considerati quali impiegati in missione straordinaria; godranno delle indennità relative e degli onori dovuti ai Prefetti e Sotto-Prefetti, quali Autorità Superiori del Corpo. Hanno diritto in ogni Sezione di richiedere la scorta dei Militi a cavallo, ed avere a disposizione un Milite di ordinanza ed altro di sentinella all'alloggio.

Art. 80. È delegata agl'Ispettori la facoltà di sospendere dalle funzioni e dal soldo i Comandanti, Graduati e Militi, salve poi le determinazioni del Ministero a cui dovranno immediatamente riferire.

Art. 81. Questa sospensione verrà decretata con ordine speciale che per la sua esecuzione verrà tosto comunicato al Prefetto o Sotto-Prefetto, ed a chi avrà il Comando della Sezione.

Art. 82. Gl'Ispettori procederanno in ogni Circondario alle seguenti operazioni di contabilità;

1. Nel giorno dell'arrivo chiuderanno e vidimeranno il Libro Mastro ed i Registri di riscossione e di spesa della Cassa d'Amministrazione e di Economia, verificandone in seguito i fondi e lo scaricamento e tutto quanto può formare oggetto di contabilità;

2. Esamineranno tutti i libretti del deconto personale confrontandoli col Libro Mastro, col Giornale di riscossione, e colla situazione e resi-conti di cassa già trasmessi ed approvati dal Ministero;

3. Passeranno a rassegna individuale tutti i Graduati e Militi, il loro vestiario, gli oggetti di piccolo corredo, l'armamento, la bardatura, ed il cavallo, prescrivendo quanto occorrerà in proposito, ed ove d'uopo proponendo le ritenute straordinarie per insufficienza delle masse.

4. Esamineranno la situazione e regolarità delle cauzioni dei Comandanti, i titoli di ammissione non ancora ispezionati straordinariamente, controlleranno i ruoli di pagamento del soldo colle riviste mensili, apponendo la vidimazione sopra ogni stato e documento.

Art. 83. Sul registro di riscossione (modulo N. 5) di ogni Sezione iscriveranno il verbale della Ispezione fatta alla Contabilità, i risultati ottenuti, e le prescrizioni di massima, e l'ordine che crederanno necessario ad ogni comando.

Art. 84. In ordine al personale ed al servizio, gli Ispettori procederanno:

1. Alla formazione di speciali note caratteristiche sui Comandanti e Graduati, servendosi dello stampato N. 13;

2. Alla formazione di stati parziali per ogni sezione e divisi per esercizio, in cui siano indicate le sentenze di condanne già pronunciate per indennità di furti, e quelle in corso di procedura, colla relativa situazione del fondo delle ritenute;

Digitized by Google

3. Previe conferenze con le Autorità Politiche, Giudiziarie, Militari del Circondario e Provincia, riferiranno con distinti verbali per ogni Sezione sul modo con cui venne eseguito il servizio tanto governativo che provinciale e comunale, unendo possibilmente una statistica o specchio delle contravvenzioni e reati commessi, accertati e puniti, e proponendo quei provvedimenti che crederanno più atti a tutelare l'ordine e la sicurezza.

Art. 85. Le relazioni verbali ed operazioni tutte degl'Ispettori saranno consegnate per ordine di data e di categoria sul Giornale di Lavoro (modulo N. 11), che sarà trasmesso al Ministero nel termine il più breve ed appena terminata l'Ispezione d'ogni Sezione unitamente allo stato dell'impiego del tempo (modulo N. 12).

CAPO V. — *Di alcune regole di servizio, di disciplina e di amministrazione.*

Art. 86. I doveri e le attribuzioni del Corpo dei Militi a cavallo, sono esplicitamente enumerate e definite dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento Organico 30 settembre 1863. Ogni altro servizio potrà essere rifiutato.

Art. 87. In forza delle accennate disposizioni le Sezioni dei Militi a cavallo sono assolutamente esonerate da ogni scorta del danaro pubblico, e quindi cessa la risponsabilità solidale e pecuniaria del Corpo in ordine allo stesso.

Art. 88. Durante l'assenza del Comandante o per congedo, o per vacanza, o per qualsiasi altra causa, il Brigadiere della Sezione ne reggerà le funzioni.

Nel caso di riunione o concorso di diverse Sezioni, il Comando Superiore sarà conferito al Comandante il più anziano nel grado, ed in caso di parità il più anziano di età.

Art. 89. Ogni servizio dovrà essere ordinato in modo che vi presieda sempre un Graduato, e non consti meno di due Militi. Nel caso di insufficienza nei quadri potranno essere nominati appuntati onorarii.

Art. 90. I servizi periodici o straordinari di perlustrazioni dovranno essere consegnati in un foglio apposito da rimettersi ai Comandanti, il quale sarà vidimato e sottoscritto dal Sindaco ovvero dalla persona più riguardevole del Comune presso cui ha luogo la trasferta.

Art. 91. Le spese di stampe, scrittoio, cancelleria, locali d'ufficio, ed altre che occorreranno per la particolare Amministrazione di ogni sezione sono a carico del Comandante.

Art. 92. Nel caso di vacanza del comando, le accennate spese saranno soddisfatte al Brigadiere reggente la carica dietro produzione delle note relative liquidate in ragione del tempo della reggenza, e vidimate e cerziorate dal Prefetto della Provincia o dal Sotto-Prefetto del Circondario, applicando al rimborso i fondi dello stipendio economizzato.

Art. 93. I militi saranno istruiti militarmente nel maneggio delle Armi e del cavallo, nella calligrafia, nell'aritmetica, e nelle Leggi e Regolamenti che riflettono al servizio del corpo.

Art. 94. Il modo dell'istruzione sarà regolato dal Comandante e potrà anche essere ordinato dal Prefetto o Sotto-Prefetto, o dagli ispettori straordinarii.

Le spese occorrenti saranno prelevate da ritenute straordinarie specialmente contabilizzate, e gli istruttori potranno essere rimunerati dal Ministero con speciali gratificazioni.

Art. 95. Sono applicate al corpo dei militi a cavallo le disposizioni vigenti per le guardie della pubblica sicurezza, e relative:

1. Al servizio degli ammalati secondo le norme prescritte dal capitolo XI dell'istru-

Digitized by Google

zione 27 settembre 1862, N. 21249, nei soli casi però in cui il milite o non abbia famiglia, o non ami farsi liberamente curare presso la stessa.

2. Alle indennità per le traslocazioni, per le trasferte, e per i servizi straordinari, come è stabilito dal capitolo XIX della citata Istruzione. Non vi sono per altro compresi i servizi di qualunque durata e natura prestati nel circolo della Sezione.

Art. 96. L'obbligo dell'abitazione nei Militi è ristretto al solo circondario. Dovranno peraltro i Comandanti combinare la residenza ed il domicilio della forza in modo che abbia a soddisfare a tutti i servizi affidati e corrispondere specialmente alle esigenze della disciplina e delle attribuzioni campestri municipali.

Art. 97. Il Comandante potrà accordare ai Graduati e militi licenze e congedi per un termine non maggiore di giorni otto. Spetta al Prefetto o Sotto-Prefetto, sul rapporto del Comandante, il concedere congedi e licenze per un termine maggiore.

Art. 98. Le petizioni e domande di ogni genere dirette alle Autorità governative dovranno essere trasmesse per mezzo dei superiori ordinari colla relazione e parere in merito. Le trasgressioni saranno punite come gravi mancanze di disciplina.

Art. 99. Il Prefetto della provincia trasmetterà semestralmente al Ministero dell'Interno le note caratteristiche dei comandanti, brigadieri, e sotto-brigadieri secondo le norme e gli stampati prescritti dal capitolo XXI dell'Istruzione sul corpo delle Guardie di P. S. 27 settembre 1862.

Art. 100. Presso ogni Sezione sarà tenuto:

1. Un registro del servizio giornaliero in cui saranno notate e chiaramente descritte tutte le operazioni ordinarie e straordinarie, colla indicazione dei Militi comandati, della natura del servizio, dei luoghi, delle Autorità richiedenti, e dei risultati ottenuti.

2. Un registro ordinario di corrispondenza, che dovrà contenere in esteso tutti i rapporti verbali e lettere di qualunque specie del comando della Sezione, col numero d'ordine progressivo, e colle indicazioni necessarie per il rinvio e ricerca nell'archivio.

3. Un altro registro per la corrispondenza segreta e riservata del Comandante.

Art. 101. Gli ispettori straordinari hanno la facoltà di stabilire quelle altre norme che saranno riconosciute più adatte per il regolare andamento del servizio e dell'Amministrazione.

Visto: *Il Ministro*, U. PERUZZI.

R. Decreto 17 aprile 1864, n. 1746. — Proposte e norme dei Conciliatori nelle Provincie Siciliane.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 della Legge 9 gennaio 1862, n. 421, col quale fu conservata nelle Provincie Siciliane l'istituzione dei Conciliatori;

Visto l'art. 2 del Decreto 28 agosto 1860, n. 173, del Prodittatore di Sicilia; e l'articolo 185 della Legge organica per l'Ordinamento Giudiziario nelle Provincie Napolitane contenente disposizioni circa gli stessi giudici Conciliatori;

Digitized by Google

Visto l'art. 4 della citata Legge 9 gennaio 1862, n. 421, col quale è fatta facoltà al Governo di dare i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo Ordinamento Giudiziario nelle Provincie Siciliane;

Considerato essere conveniente che l'istituzione dei Conciliatori sia retta da regole uniformi, e che la proposta per la nomina dei medesimi sia fatta dagli Ufficiali del Pubblico Ministero cui la Legge ne affida la sorveglianza;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

I Conciliatori nelle Provincie Siciliane saranno proposti ogni triennio dalle Giunte Municipali tra i proprietari abitanti nel Comune, più distinti per probità nella pubblica opinione non esclusi gli ecclesiastici, e sulla proposta anzidetta, che sarà trasmessa in via gerarchica dal Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario al Ministero di Grazia e Giustizia avrà luogo la nomina per Nostro Decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1754. — Aggregamento di Ufficiali dell'Esercito al Corpo dello Stato Maggiore

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

Col Regolamento approvato da V. M., con Decreto 24 gennaio 1861 il Corpo di Stato-Maggiore venne riordinato ed ampliato in relazione ai bisogni dell'Esercito fissando a 210 il quadro generale degli ufficiali di ogni grado, e per supplire alle ordinarie vacanze fu stabilita presso detto Corpo una Scuola d'applicazione, cui devono essere annualmente chiamati 20 uffiziali subalterni provenienti dall'Accademia Militare e dai varii Corpi dell'Esercito.

Ora è da notare che all'epoca dell'emanazione del citato Decreto, e per effetto dell'ampliazione alquanto vasta data ai suoi quadri molti erano necessariamente i posti vacanti in quel Corpo; quindi era già prevedibile fin d'allora che il sistema proposto di reclutamento, se poteva essere sufficiente a ricolmare le vacanze ordinarie, sarebbe per avventura rimasto insufficiente a completare i quadri fissati. Tuttavia prima di addivenire a qualche altro temperamento, il Ministero della Guerra pensò di appigliarsi al mezzo che naturalmente gli offriva il Regolamento suddetto, quello cioè di ammettere ogni anno alla Scuola di applicazione un numero ben maggiore del prescritto di uffiziali delle varie armi, sperando così nel giro di pochi anni di portare al completo i quadri del Corpo, ciò che avrebbe consentito di entrare poscia nel sistema regolare.

Digitized by Google

Ma l'esperienza degli scorsi tre anni ha dimostrato che questo temperamento non è in grado di soddisfare allo scopo, inquantochè, sebbene siasi fin qui ammesso in ogni anno alla Scuola di applicazione un numero maggiore del prescritto dal Regolamento, quello degli allievi riconosciuti idonei all'ammessione definitiva nel Corpo suddetto fu insufficiente a colmare le vacanze esistenti, talchè anche al presente mancano nei quadri del Corpo 56 ufficiali.

A rimediare a questo stato di cose oltremodo dannoso al servizio, pensa il Riferente potrebbe tornar acconcio di ammettere come aggregati al Corpo di Stato-Maggiore alcuni uffiziali delle varie armi scelti fra i più idonei per il servizio speciale di quel Corpo.

I medesimi conserverebbero l'anzianità e la divisa della rispettiva arma, restando però in soprannumero nei quadri della medesima disimpegnerebbero le funzioni e cariche degli uffiziali di Stato-Maggiore, riceverebbero la paga stabilita per i medesimi a seconda del grado di cui sono fregiati, ed avrebbero diritto a tutte le prerogative senza eccezione accordate agli uffiziali di detto Corpo dai Regolamenti e disposizioni in vigore.

Uno speciale distintivo da applicarsi all'attuale loro divisa, e che il Riferente si riserva di stabilire, varrebbe a far riconoscere presso i varii Corpi dell'Esercito gli ufficiali di cui si tratta.

Pensa il Riferente che siffatte condizioni, mentre permetterebbero di mantenere al completo il quadro del Corpo di Stato-Maggiore restando negli esatti limiti del bilancio, presenterebbero sufficienti vantaggi agli uffiziali delle varie armi idonei a tale servizio per allettarli a ricercare la posizione di uffiziali aggregati del Corpo di Stato Maggiore.

Nel caso che un simile divisamento fosse per incontrare l'approvazione della M. V., il Riferente la pregherebbe degnarsi di firmare l'annesso schema di decreto all'uopo compilato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 24 gennaio 1861 sull'ordinamento del Corpo di Stato-Maggiore;

Considerata la difficoltà di completare i quadri del Corpo col solo mezzo di ammessione previsto dall'ora citato Decreto;

Considerata la necessità di adottare un provvedimento straordinario per sopperire alla considerevole deficienza d'Uffiziali in detto Corpo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È creata nel Corpo di Stato-Maggiore una categoria d'Uffiziali colla denominazione di *Uffiziali aggregati del Corpo di Stato-Maggiore.*

Gli Uffiziali aggregati del Corpo di Stato-Maggiore sono nominati per Decreto Reale, sono scelti tra gli Uffiziali di qualsiasi Arma dell'Esercito, ed il loro numero è limitato per ciascun grado in modo che, aggiunto a quello degli Uffiziali effettivi esistenti, non oltrepassi il quadro fissato pel Corpo di Stato-Maggiore.

Art. 2. Gli Uffiziali agregati del Corpo di Stato-Maggiore sono considerati in sopranumero nell'Arma da cui provengono, ma conservano l'anzia-

Digitized by Google

nità e diritto all'avanzamento in dett'Arma, e potranno pure essere inscritti nel quadro di avanzamento del Corpo di Stato-Maggiore.

Art. 3. Agli Uffiziali aggregati del Corpo di Stato-Maggiore spettano gli stessi vantaggi ed assegnamenti fissati per gli Uffiziali effettivi di detto Corpo.

Essi avranno anche diritto alle stesse prerogative che dai regolamenti e disposizioni in vigore sono accordate agli Uffiziali effettivi, sicchè l'anzianità di nomina nel grado è la sola norma di precedenza fra gli Uffiziali aggregati ed effettivi del Corpo di Stato-Maggiore.

Art. 4. Gli oradetti Uffiziali aggregati del Corpo di Stato-Maggiore saranno fregiati di un particolar distintivo da stabilirsi dal Nostro Ministro della Guerra, continuando però a vestire la divisa del Corpo od Arma da cui provengono.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Legge 1 maggio 1864, n. 1761. — Storno di fondi sul bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il trasporto di lire 300,000 dal capitolo 172 del bilancio 1862 del Ministero dei Lavori pubblici - *Provvista di vetture e vagoni* - al capitolo 171 del bilancio medesimo - *Provvista di locomotive.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1753. — Spese degli uffizi contabili del Demanio e delle Tasse.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 Maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il regolamento approvato col Nostro Decreto in data del 28 dicembre 1862, n. 1100;

Considerando che il progressivo sviluppo dell'Amministrazione del dema-

Digitized by Google

nio e delle tasse rende necessario che per le spese degli Uffizi contabili vengano fissate norme di ragguaglio meglio corrispondenti all'entità degli Uffizi stessi;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le spese degli Uffizi contabili del demanio e delle tasse sono rappresentate da una parte degli aggi, dei premi e degli altri proventi casuali nelle seguenti proporzioni:

Un quinto del montare riunito di dette competenze fino a L. 3000;
Due quinti dalle successive L. 3000 01 alle 5000;
Tre quinti dalle successive L. 5000 01 alle 7000;
Quattro quinti per ogni somma superiore alle L. 7000.

Art. 2. Le spese degli Uffizi ipotecari designati nelle tabelle annesse al R. Decreto in data del 24 agosto 1862, n. 801, sono rappresentate indistintamente dal quarto degli aggi e dei premi, senza tener conto degli assegni fissati dalle tabelle medesime.

Art. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1755. — Istituzione di una succursale della Banca nazionale nella Città di Savona.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione del Consiglio Superiore della Banca Nazionale del 5 aprile corrente;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'istituzione di una succursale della Banca Nazionale nella città di Savona in conformità della citata deliberazione.

Art. 2. Detta succursale sarà retta secondo il disposto degli statuti della Banca approvati col Nostro Decreto del 1.° ottobre 1859, n. 3622.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

Legge 1 maggio 1864, n. 1762. — Maggiori spese al bilancio del Ministero della Guerra.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le seguenti maggiori spese in aggiunta al bilancio del Ministero della Guerra per l'esercizio 1861, cioè:

Categoria 90 - *Pane e Viveri* -	L.	13,339,639	22
Id. 91 - *Foraggi* -	»	1,030,000	—
	L.	14,369,639	22

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio, in data 10 febbraio 1864, ai Prefetti e Sotto Prefetti. — Licenze eccezionali di caccia.

Nell'interesse dell'economia della caccia importando che le leggi che ne regolano l'esercizio siano scrupolosamente osservate, e non si accordino licenze eccezionali nè per ragione di tempo, nè per diversità di specie, il sottoscritto prega i signori Prefetti e Sotto Prefetti a volere respingere qualsiasi domanda che pervenire loro possa a tale riguardo, ad eccezione di quelle che per studi ornitologici, venissero fatte da direttori o preparatori dei musei od altri stabilimenti zoologici che sono pregati di trasmettere a questo Ministero accompagnate dal loro apprezzato parere.

Il Ministro, MANNA.

Legge 1 maggio 1864, n. 1763. — Maggiori spese al bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori e nuove spese da inscriversi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1862, nella complessiva somma

Digitized by Google

di lire settecento cinquantunmila cinquecentosei, e centesimi trentatrè, nella conformità del quadro annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Capitoli	Articoli	Designazione delle spese	Ammontare
		Spese ordinarie	
9	38B	Ricostruzione e struttura mista del ponte sull'Adda a Lodi	166582 73
26	40	Spese d'annua manutenzione al porto di Palermo .	80000 —
	41	Idem Messina . .	40000 —
	45	Idem Girgenti . .	25143 25
	47	Idem Marsala . .	30000 —
	49	Eventuali	10000 —
27	19	Spese di miglioramento al porto di Palermo . .	40000 —
	21	Idem Messina . .	40000 —
	22	Idem Catania . .	4578 50
	23	Idem Siracusa . .	30000 —
	27	Idem Trapani . .	34458 12
		Totale per le spese ordinarie .	500762 60
		Spese straordinarie.	
105 bis	—	Rettifica del primo tronco della strada dall'Agnano al bosco degli *Astroni*	26345 —
112 bis	1	Costruzione del primo tratto di strada nazionale in territorio di Calabria Ulteriore I dalla Cascina della *Addolorata* dopo l'abitato di Scilla al ponte Carbonara presso Torre Cavallo	71400 —
	2	Costruzione dell'altro tratto fra il ponte Caravilla ed il sito della *Menacena* presso Scilla	102000 —
112 ter	—	Completamento della strada che da Camerata mette alle saline di Sangro in provincia di Calabria Citeriore	50998 73
		Totale per le spese straordinarie .	250743 73

Riepilogo

Spese ordinarie	L. 500762 60
Spese straordinarie	» 250743 73
Totale . . .	L. 751506 33

Digitized by Google

Legge 1 maggio 1864, n. 1764. — Spese straordinarie per indennità al Prof. Hughes pel suo telegrafo a stampa.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 130,000 stata approvata in via provvisoria con Decreto Reale in data 14 novembre 1861, in senso degli articoli 20 e 21 della legge 13 novembre 1859 per l'acquisto del diritto privilegiato di esercitare nel Regno l'apparecchio a stampa telegrafico del professore Hughes.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è inscritta sul bilancio 1861 del Ministero dei Lavori Pubblici una apposita categoria col n. 155 *bis*, e colla denominazione: *Indennità al Professore Hughes pel suo telegrafo a stampa.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1772. — Approvazione dell'andamento generale della ferrovia da Pavia a Brescia per Cremona.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 21 luglio 1861, n. 141, colla quale il Governo è autorizzato a concedere una strada ferrata da Pavia a Brescia per Cremona; e segnatamente visto l'art. 4 della legge stessa;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici, e per la Guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Per la linea predetta da Pavia a Brescia è approvato l'andamento generale indicato sulla carta topografica sottoscritta G. Mosca e vidimata d'ordine Nostro dai suddetti Ministri Segretari di Stato, secondo il quale la detta linea partendo dalla stazione di Pavia piegherà verso S. Pietro in Verso[illegible], s'accosterà a Motta S. Damiano, passerà a Belgioioso e Corteolona, quindi per Campo Rinaldo, Ospedaletto, Pizzolano, Cascina Borasca, si unirà alla linea Milano-Piacenza nella stazione di Casal Pusterlengo: poi seguendo il corso della linea medesima sino alla stazione di Codogno volgerà per Male[illegible] a Pizzighettone, ed attraversato l'Adda passerà a notte d'Acquanera e Ca[illegible] Tigozzi ed immetterà nella stazione di Cremona sulla linea Treviglio-Cremona per valersi fin presso ad Olmeneta della ferrovia già in esercizio; in-

Digitized by Google

fine proseguendo da tal punto per Robecco, Verolanova, Manerbio, Bagnolo e S. Zeno arriverà a Brescia per congiungersi in quella stazione colla linea Milano-Venezia.

Art. 2. Ove colla sicurezza e regolarità dell'esercizio non riesca conciliabile il servizio in comune sui tratti da Casal Pusterlengo a Codogno e da Cremona ad Olmeneta, saranno date particolari disposizioni ad oggetto di assicurare il regolare servizio delle due linee.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA - A. DELLA ROVERE.

Legge 1 maggio 1864, n. 1765. — Maggiore spesa per gratificazione agli agenti dell' appalto del dazio sul macinato nelle Marche.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 160,000 per corrispondere una gratificazione di sei mesi di soldo agli agenti dell' appalto del dazio sul macinato nelle Marche.

Art. 2. Questa spesa sarà stanziata sul bilancio del Ministero delle Finanze dell'anno 1862 al capitolo 206 - *Spese straordinarie - Impiegati del cessato appalto del dazio sul macinato nelle Marche.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge 1 maggio 1864, n. 1766. — Sussidi agli agenti di vigilanza delle dogane e delle privative licenziati dal servizio senza aver diritto a pensione.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la spesa di lire 195,000 in sussidi per i preposti e per gli altri individui dei corpi di vigilanza delle dogane e delle privative che per l' avanzata età, difetti fisici o infermità sono stati licenziati dal ser-

Digitized by Google

vizio delle guardie doganali a tutto il mese di dicembre 1862, e che per le vigenti disposizioni non hanno diritto a pensione.

Art. 2. Detta spesa di lire 195,000 è ripartita nella misura e sugli esercizi seguenti:

1862	L. 15,000.
1863	» 60,000.
1864	» 50,000.
1865	» 40,000.
1866	» 30,000.

Per ciascuna di queste somme sarà aperto apposito capitolo nella parte straordinaria del rispettivo bilancio passivo del Ministero delle Finanze sotto la denominazione - *Sussidi agli agenti di vigilanza delle dogane e delle privative licenziati dal servizio senza aver diritto a pensione.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Decreto del Ministero della Marina, in data 4 febbraio 1864. — Approvazione del Regolamento di servizio interno e dei Programmi per le Scuole di applicazione degli allievi Ingegneri nel Genio Navale.

Il Ministro della Marina, visto il Decreto 1 settembre 1863, con cui si istituisce una Scuola d'applicazione per gli allievi del Corpo del Genio Navale, volendo regolarne l'andamento, ha determinato quanto segue:

Art. 1. Durante gli otto mesi di ciascun anno di corso vi sarà in ciascun giorno non feriale, una lezione orale ed una lezione di disegno.

2. La durata e la distribuzione di queste lezioni saranno regolate giusta il seguente specchio.

Materie spiegate, numero delle lezioni per settimana e loro durata.

Anno primo.

Disegno dei bastimenti	*Lezioni*	N.	5	*ore*	1 ½
Costruzione navale e stabilità dei corpi galleggianti	»		4	»	1 ½
Meccanica applicata alle macchine e resistenza dei materiali . .	»		3	»	1 ½

Anno secondo.

Disegno dei bastimenti e disegno delle macchine		N.	6	»	1 ½
Macchine a vapore in generale o macchine a vapore applicate alla navigazione		»	3	»	1 ½
Teoria dei battelli a vapore e teoria dei propulsori, architettura navale		»	3	»	1 ½

3. I programmi per servire di base per tali lezioni saranno quelli approvati dal Ministero della Marina, e che fanno seguito al presente Regolamento.

4. Il Direttore della Scuola fisserà l'orario per le lezioni.

Digitized by Google

5. La sala di disegno sarà aperta per uso degli Allievi durante tutta la giornata, onde essi possano nelle ore in cui non vi sono lezioni tracciare quei piani, sia di bastimenti che di macchine, che loro saranno ordinati dal Professore di disegno.

6. I disegni, che saranno da ciascun allievo tracciati, verranno dallo stesso firmati, e visitati dal Sotto-Direttore della Scuola, e saranno presentati all'esame finale per la promozione a sotto-ingegnere di terza classe.

7. Gli Allievi dovranno provvedersi ciascuno d'un astuccio di compassi, come pure della carta da disegno, inchiostro di China, colori, ecc. occorrenti. — Saranno forniti agli Allievi i piombi pel disegno, righe e squadre di cui avranno bisogno.

8. Il Direttore della Scuola dovrà assicurarsi del progresso degli Allievi nella istruzione loro data, e potrà perciò, quando creda, recarsi alla Scuola onde interrogarli o farli interrogare in sua presenza. Esso potrà pure fare dei rapporti al Comandante in Capo del secondo Dipartimento sull'andamento di essa Scuola e formulare quelle proposte che credesse utili pel miglioramento di essa.

9. Il Sotto-Direttore della Scuola dovrà coadiuvare il Direttore per il buon andamento dell'istruzione, assicurarsi che sieno convenientemente svolte le materie contemplate nei programmi, e perciò potrà presenziare le lezioni date dagli altri Professori, come pure determinerà i disegni che devono essere tracciati dagli Allievi. — Esso disporrà perchè gli Allievi abbiano a visitare i lavori di costruzione e delle officine del R. Cantiere di Castellamare; abbiano ad essere iniziati praticamente alla conoscenza dei legnami ed altri materiali impiegati, delle loro qualità, difetti ed uso, come pure che quando si abbiano a tracciare dei bastimenti nella sala di tracciato di detto cantiere, gli Allievi ne abbiano a seguire e studiare le operazioni. — Disporrà perchè dagl'Ingegneri addetti ai lavori, non che da quelli applicati alla Scuola, siano agli Allievi fornite le opportune spiegazioni sui lavori che visitano.

Il Ministro, E. CUGIA.

Programmi delle materie da trattarsi nei corsi della Scuola d'applicazione degli allievi del Genio Navale.

PRIMO ANNO. — *Costruzione navale.*

1. Disegno dei piani dei bastimenti e tracciamento alla sala. Linee in proiezione: sezioni traversali ossia ordinate: loro distribuzione. Sezioni orizzontali ossia linee d'acqua. — Sezioni longitudinali.

2. Linee in ribattimento. Forme oblique. Membratura obliqua. Modo di determinare le loro intersezioni nei rispettivi piani di ribattimento: norme nella scelta della posizione delle forme e delle membrature oblique.

3. Linee a doppia curvatura. Incinte, ponti e discolato. Dragante.

4. Quartaboni dei membri dritti. Metodi diversi per ottenere i quartaboni delle forme oblique. Quartaboni dei forcacci, sia quando i piani delle loro faccie sono paralleli alla chiglia, sia allorchè le sono obliqui.

5. Tracciamento dei ponti. Linea del mezzo, linea della muraglia.

6. Riparazione degli scali da costruzione. Ragione per cui la poppa del bastimento deve essere rivolta al mare. Lavorío della chiglia e controchiglia.

7. Lavorío dei membri di levata: loro innalzamento. Ordinate oblique. Ruota di prora,

Digitized by Google

apostoli, scalmi delle cubie. In qual modo la posizione dell'ossatura del bastimento venga accertata e fissata. Dritti di poppa. Costruzione della poppa nei bastimenti a vele od a ruote, e nei bastimenti ad elice fissa oppure a rimontarsi.

8. Lavorío e collocamento delle inciute. Dormiente, sotto-dormiente, trincarini, paramezzale, fasciame interno.

9. Lavorío e collocamento dei bagli. Braccioli in legno e in ferro. Forme di questi ultimi; puntelli.

10. Bordatura dell'opera morta, sua distribuzione; bordatura della carena, modo di distribuirle.

11. Bordatura dei ponti, boccaporti, distribuzione interna. Parasartie; bitte. Lavori diversi di finimento.

12. Pernagione. Chiodagione. Calafataggio e fasciamento in rame.

13. Metodi diversi nella costruzione dei bastimenti. Riempimento della maglia fra le varanche. Fasciame interno applicato diagonalmente. Diagonali in ferro.

14. Costruzione dei bastimenti in ferro. Ordinate, chiglie, dritti in prora e poppa e paramezzali. Bagli. Unione dei bagli colla murata. Lamiere della bordatura. Dei vari sistemi dei giunti delle lamiere della bordatura. Fasciatura interna in legno. Metodi diversi nella costruzione dei bastimenti in ferro. Paragone dei bastimenti in ferro con quelli in legno. Vantaggi ed inconvenienti rispettivi. Peso dello scafo.

15. Bastimenti corazzati. Dei differenti tipi di bastimenti corazzati. Costruzione del loro scafo in ferro od in legno. Vantaggi ed inconvenienti rispettivi. Dei diversi modi di fissare le piastre di corazzatura.

16. Lavoro degli alberi in uno o più pezzi; metodi per unire solidamente insieme i pezzi degli alberi composti. Coffe. Lande. Bigotte. Meccanismi diversi pel ridaggio delle sartie in cavo e metallici. Lavorío dei pennoni. Sospensori e trosse dei pennoni.

17. Ancore. Tracciato e proporzioni delle áncore. Catene. Grossezza delle catene per le differenti classi di bastimenti. Cubie. Argani. Diversi sistemi d'argani. Argani moltiplicatori. Arganelli orizzontali. Arrestatoi. Grue delle áncore. Apparecchi per dar fondo. Timoni, loro costruzione. Barra e frenello del timone.

18. Dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Legnami. Cenni generali sulla struttura dei vegetali. Diverse qualità dei legnami in uso nelle costruzioni navali. Loro classificazione. Difetti diversi a cui possono andare soggetti. Taglio, scelta, uso e conservazione dei legnami. Metodi per prolungare la durata dei legnami. Del ferro, rame ed altri metalli impiegati nelle costruzioni navali.

19. Calcoli e cifre che devono accompagnare un progetto di bastimento. Quaderno pel tracciamento alla sala. Specificazione delle dimensioni dei legnami e perni.

20. Disposizioni del quadro dei calcoli relativi alla carena. Tracciato della superficie fuori fasciame. Dislocamento. Centro di carena: distanza del centro di carena dal piano di galleggiamento e dal mezzo. Altezza del metacentro latitudinale e longitudinale sopra il centro di carena.

21. Scala di solidità, formazione di essa. Sua utilità.

22. Disposizione del quadro dei calcoli relativi alla velatura. Superficie totale delle vele. Altezza del centro velico sovra il piano di galleggiamento. Distanza dello stesso punto dal mezzo del bastimento.

23. Dei bacini di carenaggio, precauzioni ad aversi nell'introdurvi un bastimento. Can-

Digitized by Google

tieri della chiglia. Appoggi alle varanghe. Appoggi alla forma del forte, modo d'impiegarli.

24. Precauzioni da aversi nel far passare al bacino i bastimenti che hanno un arco considerevole. Preparazione dei cantieri in questo caso.

25. Formazione del quadro dell'assortimento di legname necessario alla costruzione di un bastimento di una data classe.

Stabilità dei corpi galleggianti.

1. Condizioni di equilibrio di un solido galleggiante, distinzione fra l'equilibrio stabile e l'instabile.

2. Esame delle forze che tendono a rovesciare un bastimento, allorchè esso viene a prendere in un senso qualunque una leggiera inclinazione.

3. Esame delle forze che nello stesso caso tendono a ritornarlo alla posizione d'equilibrio.

4. Influenza della distribuzione dei pesi che compongono il bastimento, ossia stabilità di peso.

5. Influenza della sezione d'acqua, ossia stabilità di forma.

6. Influenza delle forme della carena sulla stabilità di un bastimento, principio di Chapman, come debba essere modificato per non arrivare ad erronee conclusioni.

7. Definizione dell'altezza di metacentro sia laterale che longitudinale.

8. Della superficie avviluppata dei piani di galleggiamento: natura della medesima, studio di essa in diversi casi particolari.

9. Della superficie dei centri di carena: natura di essa: studio della medesima in alcuni casi particolari.

10. Identità del problema concernente la stabilità di un galleggiante con quello concernente la stabilità di un solido posato sopra un piano orizzontale, ed avente per forma la superficie dei centri di carena del galleggiante medesimo.

11. L'altezza del metacentro laterale è uguale al minimo raggio di curvatura della superficie dei centri di carena.

12. L'altezza del metacentro longitudinale è uguale al massimo raggio di curvatura della superficie dei centri di carena.

13. Esame delle curve prodotte dalle intersezioni dei successivi raggi di curvatura della superficie dei centri di carena.

14. Applicazione all'abattaggio in carena dei bastimenti.

15. Variazione della stabilità in funzione delle tangenti alla carena, condotte per la linea di galleggiamento sovra piani normali all'orizzonte.

16. Della zavorra: suo effetto sulla stabilità di un bastimento: modo di supplirvi coll'aumentare la sezione d'acqua.

17. La questione dei bastimenti senza zavorra si risolve in ultima analisi nell'aumento delle dimensioni principali della carena delle diverse classi dei bastimenti, e nella diminuzione delle loro capacità. Svantaggio che ne risulta dal lato dell'economia. Vantaggio incontestabile nelle qualità nautiche del bastimento.

18. Conoscendo l'altezza del metacentro di un bastimento armato e pronto a salpare, riconoscere la posizione del suo centro di gravità, come pure il grado di stabilità che esso possiede.

19. Del grado di stabilità necessario ad ogni classe di bastimenti. In qual ragione verrebbe a variare la stabilità di un bastimento variandone tutte le dimensioni in una data proporzione.

Digitized by Google

20. Conseguenze che ne derivano rapporto alle forme di carena delle diverse classi di bastimenti.

21. La stabilità d'un bastimento essendo insufficiente, modi di rimediarvi.

Meccanica applicata alle macchine.

1. Dei motori in generale e definizione di che cosa s'intenda per lavoro di essi.

2. Unità dinamiche e spiegazioni relative: che cosa s'intenda per cavallo vapore.

3. Della forza degli uomini e degli animali considerati come motori.

4. Della forza delle correnti, e cadute d'acqua, e vari modi di trarne profitto. Formole per calcolare il loro effetto.

5. Della forza del vento.

6. Della forza del vapore. Formole generali per calcolare il lavoro, sia quando si trova allo stato di vapore nascente, che nella sua espansione.

7. Che cosa s'intenda per macchina. Diversi modi di trasmettere e cambiare il movimento.

8. Principio generale delle forze vive, ossia della trasmissione del lavoro.

9. Considerazioni generali sugli attriti e sulle perdite di lavoro che essi cagionano. Risultato delle esperienze.

10. Ruote dentate: caso in cui i loro assi sono paralleli: caso in cui i loro assi comprendono un angolo qualunque. Tracciamento dei denti in ambi i casi.

11. Osservazioni sul merito relativo delle diverse curve adottate in questo tracciamento: denti a epicicloide: denti a sviluppante di circolo. Motivi per cui quest'ultima forma è preferibile.

12. Formole per calcolare la pressione che ha luogo tra i denti di due ruote, e la perdita di lavoro cagionata dall'attrito di essi.

13. Della vite senza fine: formole per calcolarne l'effetto e la perdita di lavoro prodotta dall'attrito.

14. Rigidità delle funi. Carrucole ossia bozzelli: loro effetto e perdita di lavoro che essi cagionano.

15. Tamburi e correggie: calcolo della perdita di lavoro che essi cagionano.

16. Giunture di diverse specie: loro effetto e calcolo della perdita di lavoro che esse cagionano.

17. Dei sistemi intermittenti: magli, pestelli e battipali: calcolo del loro effetto utile.

18. Calcolo della perdita di forza viva cagionata dall'urto delle came.

19. Considerazioni generali sulle disposizioni diverse delle macchine e sulla scelta dei mezzi di trasmissione del lavoro prodotto da un motore qualunque.

Resistenza dei materiali.

1. Resistenza dei solidi alla trazione e formole relative. Risultati delle esperienze riguardo alle diverse specie di materiali comunemente in uso.

2. Resistenza dei solidi alla compressione e formole relative; risultato delle esperienze.

3. Resistenza di un prisma incastrato ad una estremità e sottoposto all'azione di una forza normale alla sua lunghezza; formole relative a questo caso, tenendo conto dell'allungamento di una parte delle fibre e dello scorciamento dell'altra.

4. Determinazione della forma e del solido di resistenza uniforme.

Digitized by Google

5. Resistenza di un solido appoggiato all'estremità. Caso in cui le estremità sono libere.

6. Caso in cui le estremità sono incastrate. La soluzione di questi problemi si ottiene mediante le formole del n. 3.

7. Resistenza di un solido alla torsione. Formole relative a questo caso.

8. Metodi di applicare le formole precedenti quando un solido deve resistere ad un tempo, o successivamente a sforzi di trazione, di compressione, ecc.

9. Metodi per applicare le formole anzidette ad un sistema composto di diverse parti, le quali esercitano l'una sull'altra delle azioni reciproche.

10. Modificazioni che debbono farsi allorchè un solido, di cui si vuol determinare le dimensioni, appartiene ad un sistema in movimento.

11. Considerazioni estranee alla resistenza delle diversi parte di una macchina qualunque, e delle quali è necessario di tener conto nel determinar le loro dimensioni. Modo di procedere in simili casi.

SECONDO ANNO. — *Macchine a vapore in generale.*

1. Del calorico e dei suoi effetti e proprietà: sua misura: termometro.

2. Combinazioni chimiche, le quali danno luogo ad uno sviluppo di calorico. Combinazioni dell'ossigeno con diverse materie, ossia combustione.

3. Misura della quantità di calorico sviluppato in simili fenomeni: esperienze sulla quantità di calorico sviluppato nella combustione di diverse materie.

4. Passaggio di diversi fluidi dallo stato liquido allo stato gazoso, grado di calore a cui esso ha luogo. Ebollizione; quantità di calorico assorbito in questo passaggio.

5. Evaporazione nei vasi chiusi: rapporto fra la temperatura e la tensione del vapore prodotto. Misura di questa tensione: varie formole proposte per dedurre l'una dall'altra.

6. Della condensazione del vapore acqueo: diversi modi di operarla: per iniezione: per contatto con un'estesa superficie refrigerante.

7. Quantità d'acqua necessaria all'iniezione per ridurre la tensione di un peso dato di vapore di una data quantità; tensione ordinaria nel condensatore delle macchine a vapore.

8. Vapore nascente e vapore che si dilata. Rapporto fra il volume e la tensione del vapore che si dilata. Legge di *Southern*. Legge della dilatazione dei gaz.

9. Calcolo del lavoro assoluto che può produrre un dato peso di vapore ad una tensione qualunque: e per una data tensione nel condensatore, non tenendo conto della perdita di calorico, od altre qualsivoglia specie.

10. Calcolo del lavoro assoluto che può produrre un dato peso di vapore che si dilata fra due limiti dati di tensione, essendo data parimenti la tensione nel condensatore.

11. Varie specie di macchine a vapore: macchine a semplice e doppio effetto, macchine ad alta e a bassa pressione: macchine munite di condensatore, o senza.

12. Macchine a semplice effetto, sia atmosferiche, sia ad alta pressione: loro descrizione: loro uso. Apparecchio di regolazione in queste macchine. Calcolo del lavoro di esse colle formole dei numeri 9 e 10.

13. Macchine a doppio effetto, od alta pressione, senza condensatore: loro descrizione: locomotive: loro regolazione. Calcolo del lavoro.

14. Macchine a condensazione, o ad alta e bassa pressione, loro descrizione, in che cosa differiscano, loro rispettivi vantaggi e difetti. Calcolo del lavoro di esse; macchine a doppio cilindro. Macchine a rotazione.

Digitized by Google

15. Delle caldaie; diverse forme di esse. Determinazione dei loro elementi; superficie delle griglie. Volume dei focolari: volume dei cinerari; superficie di riscaldamento; volume d'acqua. Volume di vapore.

16. Trombe d'alimentazione. Calcolo della quantità d'acqua che esse debbono fornire: loro dimensioni, forme di esse: forma delle loro valvole. Iniettore Giffard per l'alimentazione delle caldaie a vapore.

17. Valvole di sicurezza: loro forme: calcolo delle loro dimensioni e del peso che devono sostenere: apparecchio per sollevarle. Valvole atmosferiche: loro destinazione: forme e dimensioni di esse.

18. Resistenza delle caldaie alla tensione del vapore: grossezza della lamina di ferro o rame onde sono composte: esplosioni e deformazioni: cause a cui più d'ordinario si ascrivono questi accidenti.

19. Tubi conduttori del vapore: loro dimensioni: valvole d'introduzione: loro forme.

20. Apparecchio di regolazione: sua destinazione: varie sue forme. Robinetti a quattro passaggi *(four passager coks)*: Valvole di distribuzione (*tiroirs*). A quali punti debbano aprire e chiudere i passaggi fra il cilindro e le caldaie e il condensatore.

21. Meccanismi per comunicare il moto all'apparecchio di regolazione: eccentrici: came: eccentrici triangolari: settore di Stephenson: determinare la posizione dell'apparecchio di regolazione: ad ogni punto della corsa dello stantuffo.

22. Impossibilità di chiudere l'introduzione del vapore ad una porzione limitata della corsa cogli apparecchi ordinari di regolazione: apparecchi diversi per trarre partito dall'espansione del vapore.

23. Cilindro a vapore, sue dimensioni per un dato lavoro da ottenersene. Miglior rapporto fra il diametro e la corsa.

24. Degli stantuffi, loro forma: guarnitura di canapa: guarniture metalliche: asta dello stantuffo: modo di fissarla a quest'ultimo: guarnitura al suo passaggio nel coperchio; velocità dello stantuffo: quali cause vi pongano un limite.

25. Del condensatore: sua forma negli apparecchi a iniezione: sua forma negli apparecchi a contatto: sua capacità.

26. Dei pozzi caldi (*stolt wells*): loro destinazione: loro capacità.

27. Delle trombe ad aria: loro forma ed azione: valvole di comunicazione col condensatore e col pozzo caldo: principii per determinare le dimensioni delle trombe a aria e loro valvole: trombe a aria a doppio effetto.

28. Modi di trasmissione per cambiare il moto rettilineo alternativo in un moto circolare continuo: manovelle (*cranks*): bilanciere parallelogrammo di *Watt:* guide (*guiding rods*).

29. Perdite di lavoro nelle macchine a vapore: perdita di lavoro al passaggio del vapore dalla caldaia al cilindro: differenza tra la tensione del vapore nella caldaia e quella nel cilindro.

30. Perdita di lavoro cagionata dal passaggio al cilindro di acqua non vaporizzata. Conseguenze disastrose di simil difetto. Precauzione per evitarlo: camicie dei cilindri: posizione degli orifizi immittenti al condensatore: valvole di sicurezza dei cilindri. Apparecchi per seccare il vapore e aumentare la sua temperatura.

31. Perdita di lavoro proveniente dall'irradiazione delle caldaie, cilindri e tubi conduttori, e dal contatto della loro superficie coll'aria e con oggetti diversi: modi diversi di diminuire questa perdita.

Digitized by Google

32. Perdita di lavoro per la non istantaneità del passaggio del vapore dal cilindro al condensatore: quanto sia grande questa perdita negli apparecchi aventi una difettosa regolazione: modo di diminuirla.

33. Perdita di lavoro al cambiamento di direzione nel movimento dell'asta dello stantuffo. Forza viva del sistema al termine d'ogni corsa: spazio nocevole.

34. Perdita di lavoro per mantenere in azione le trombe ad aria e le trombe alimentari.

35. Perdite di lavoro risultanti dagli attriti: attrito dello stantuffo contro il cilindro; dell'albero che porta la manovella sulle sue ralle; dei bottoni di manovelle.

36. Calcolo del lavoro utile prodotto da una macchina a vapore: estrema incertezza di simile calcolo.

37. Mezzi esperimentali per conoscere il lavoro di una macchina a vapore. Freno di Prony: avvertenze da aversi nell'impiegarlo: sua inapplicabilità alle macchine di gran forza, come sono le macchine marine.

38. Dell'indicatore di *Watt*: sua descrizione: modo d'impiegarlo: curve che esso fornisce. Come se ne calcoli il lavoro effettivamente sviluppato sullo stantuffo; come si possano indurre da queste curve i principali difetti di una macchina.

39. Mezzi sussidiari; manometro della caldaia: manometro del condensatore: dell'ineguaglianza nell'azione della macchina a vapore: modo di rimediarvi nelle macchine fisse: volanti.

40. Lavorío delle diverse parti delle macchine a vapore: pezzi di fonderia: varie qualità di ferro fuso: quali siano a preferirsi: fornelli di fusione: macchine soffianti; formazione dei modelli: apparecchi per muoverli. Fonderia in bronzo.

41. Pezzi di ferro lavorato; diverse qualità di ferro: quali siano a preferirsi: fornelli. Magli: apparecchi per manovrare i pezzi di gran peso. Condotta delle diverse operazioni per saldare insieme il metallo ed ottenerne le forme volute.

42. Congregamento dei pezzi: torni: gran tornio verticale per lavorare lo interno dei cilindri: torni a superficie: torni per alberi: bulini: macchine a perforare, macchine a far viti.

43. Condotta delle macchine a vapore: modo di metterle in moto e meccanismi appositi: condotta dei fuochi: attenzione al livello d'acqua nelle caldaie.

Macchine a vapore applicate alla navigazione.

1. Condizioni cui devono soddisfare le macchine a vapore marine: ristrettezza dello spazio che esse devono occupare: conseguente diminuzione della corsa, rapporto al diametro del cilindro. Leggerezza: importanza per esse di una limitata consumazione di carbone.

2. Macchine a bilanciere ed a ruote: loro descrizione: proporzioni in uso fra tutte le loro parti: risultati che se ne ottennero: loro inconvenienti: spazio che è loro necessario: loro peso.

3. Macchine a connessione diretta e a ruote, e varie specie di esse: macchine a campanile (*steeple Engines*). Loro disposizione: loro inconvenienti: eccessiva elevazione sul ponte che le fa escludere affatto dalla Marina militare.

4. Macchine a breve corsa e corta asta di connessione di *Seaward*: disposizione del parallelogrammo di *Watt* per guidare l'asta dello stantuffo in queste macchine: disposizione dell'apparecchio di regolazione: loro inconvenienti.

5. Macchine a quattro cilindri del *Maudslay*: loro descrizione: loro leggerezza: spazio

Digitized by Google

che esse occupano. Inconvenienti che ad esse risultano dall'essere in parte fissate ai bagli del ponte: come vi sia rimediato.

6. Macchine a cilindri oscillanti: loro descrizione: modificazioni nelle comunicazioni dei cilindri colle caldaie e col condensatore. Merito che esse hanno di essere compatte e leggiere.

7. Delle caldaie nelle macchine marine: loro disposizione secondo il *Watt:* proporzioni delle loro parti: loro peso: peso dell'acqua che esse devono contenere. Loro pronto deperimento: quali ne siano le cause: modo di rimediarvi: trombe, o apparecchi per l'estrazione del salino.

8. Delle caldaie tubulari: diversi modi di disporle: modo più ordinario, ossia a ritorno di fiamma: proporzioni delle loro parti: loro peso: peso dell'acqua contenuta. Loro inconvenienti: necessità di avere per queste caldaie un apparecchio di alimentazione e di estrazione combinato con somma precisione: maggiore sorveglianza che queste caldaie esigono.

9. Riflessioni sul peso delle macchine marine: come questo varii col variare della forza per le macchine d'un dato sistema: conseguenze che ne derivano.

10. Nuove condizioni imposte alle macchine marine dall'introduzione del propulsore a elice. Diversi sistemi di macchine a elice. Macchine ad ingranaggio. Macchine a connessione diretta.

11. Applicazione dei principii esposti nella Sezione sesta, — e dei metodi per calcolare il lavoro delle macchine a vapore alle macchine marine. — Forza nomipale. — Forza effettiva sviluppata sugli stantuffi.

12. Esame dei rispettivi vantaggi ed inconvenienti delle macchine a bassa ed alta pressione applicate alla navigazione: grado di espansione ammissibile nelle macchine marine: conseguenze che ne risultano; modificazioni arrecate in questa questione dall'introduzione delle caldaie tubulari.

Teoria dei battelli a vapore.

1. Diversi servizi a cui un piroscafo può essere destinato: come variino in conseguenza i rapporti tra la forza della macchina e le dimensioni dello scafo. Vapori da guerra; condizioni a cui vanno sottoposti;

2. Paragone fra i piroscafi e i bastimenti a vela. Necessità per i primi di aumentare la portata e diminuire la parte immersa della sezione maestra; proporzioni fra la lunghezza e la larghezza dei piroscafi generalmente adottati in pratica.

3. Superficie resistente della sezione maestra: sperimenti fatti a tale riguardo: rapporto fra questa superficie e la vena d'acqua su cui agisce il propulsore.

4. Esame dei pesi diversi onde si compone un piroscafo; peso dello scafo: peso delle macchine, caldaie ed acqua in queste ultime: peso del combustibile: pesi di armamento.

5. Data la velocità che vuolsi ottenere da un piroscafo e il numero dei giorni di marcia a solo vapore, determinare in funzione di queste qualità le dimensioni del bastimento, il peso delle macchine, caldaie piene e combustibile, come pure per approssimazione il peso dello scafo: esponente di carico che ne risulta.

6. Esame delle formole del numero precedente: impossibilità di far lunghi viaggi con piccoli bastimenti a vapore: loro piccolo esponente di carico.

7. Determinato il dislocamento, come vengano fissate le dimensioni principali della carena, cioè la lunghezza, la larghezza e l'immersione: rapporto del dislocamento al prodotto di esse.

Digitized by Google

8. Necessità per i piroscafi da guerra di arrivare colla sola vela ad una marcia tale da poter camminare in isquadra coi vascelli e fregate: quali forme meglio si convengano ai piroscafi per tale scopo.

9. Dell'incavo della stiva: da che cosa sia determinato: spazio occupato in altezza delle macchine: condizione dei piroscafi da guerra d'aver l'asse delle ruote sotto coperta.

10. Piroscafi a batteria coperta: loro installazioni: loro artiglieria.

11. Modificazioni introdotte nella costruzione dei grandi piroscafi per impedirne le deformazioni longitudinali: camera delle macchine: paramezzali delle macchine: bagli delle ruote: tambugi: imbarcazioni che li coprono.

12. Condizioni speciali ai piroscafi muniti di propulsore a elice; possibilità per questi di aver le macchine sotto il piano di galleggiamento. Bastimenti a vela muniti di macchine ausiliari a vapore.

Teoria dei propulsori.

1. Teoria dei remi Eulero: azione intermittente di essi: lemma per passare a considerarla come continua: rapporto costante fra la velocità media dei remi e la velocità del bastimento: rapporto fra il lavoro della forza motrice e il lavoro utilmente impiegato: perdita di lavoro.

2. Considerazioni generali sui mezzi di propulsione: a che cosa si riduca la loro azione in generale: massa liquida su cui essi agiscono: velocità impartite agli elementi di essa: componente secondo la direzione della marcia: espressione del lavoro utile: espressione del lavoro perduto.

3. Descrizione dei diversi mezzi di propulsione adottati e proposti: ruote a pale fisse: ruote a pale mobili: propulsori a elice, a passo costante ed a passo variabile.

4. Ricerche sull'azione delle ruote a pale fisse del professore Barlow, e del Mornay: velocità relativa delle pale considerando l'acqua come stagnante: risultati da essi ottenuti: dati erronei da cui ambi partirono.

5. Ricerche dei medesimi sull'azione delle ruote a pale mobili: doppio difetto della loro teoria: inesattezza della teoria della resistenza su cui basarono i loro calcoli: nella massima parte dello spazio che una pala percorre nell'acqua essa non si muove in acqua stagnante.

6. Impossibilità di sottoporre ad un calcolo diretto l'azione delle ruote a pale: considerazioni sulle varie cause di perdita di lavoro nelle ruote a pale fisse: perdita di forza viva nell'entrata delle pale nell'acqua: obliquità della loro direzione all'entrata ed all'uscita: diminuzione della componente della velocità delle pale estimata secondo la marcia all'uscita: dati di esperienza intorno al rapporto del lavoro utile delle ruote a pala, al lavoro totale prodotto dalle macchine.

7. Ruote a pale mobili: loro modo di azione. In qual modo sia scansata la perdita di forza viva all'entrata delle pale nell'acqua: loro ottimo effetto sino al punto inferiore dell'arco immerso: ritardata loro velocità passato questo punto: quali ne siano le conseguenze. Dati d'esperienze intorno a queste ruote.

8. Paragone delle ruote a pale fisse e a pale mobili: le differenze nella loro azione non sono determinabili con alcuna teoria. Vantaggio allegato, ma assai problematico, delle ultime: nello stato della questione la loro complicazione deve farle evitare specialmente nei piroscafi da guerra.

9. Dati sperimentali per fissare le dimensioni e specialmente il diametro delle ruote.

Digitized by Google

Immèrsione che meglio loro conviene: vena d'acqua su cui agiscono: numero delle pale e loro grandezza.

10. Propulsore a elice. Immenso vantaggio di questo per piroscafi da guerra. Elice a passo fisso e a passo variabile. Esposizione degli esperimenti fatti su questo soggetto. Esperimenti del Pélican. Resistenza relativa. Rapporto del passo a diametro. Frazione di passo. Copia elementare. Utilizzazione.

11. Teorie messe avanti da diversi autori per calcolare *a priori* l'effetto dell'elice. Teoria del *Galloway*. Teoria *Bourgois;* risultati di esse contraddetti dalle sperienze: vizio del loro punto di partenza.

12. Differenti forme di elici. Elici a due, tre, quattro o sei ale. Grossezze delle pale. Elice a pale doppie. A pale triple. Elice a passo variabile. Elici Griffith.

13. Installazioni delle elici. Elici fisse. Tubi dell'asse dell'elica. Sconnessione dell'elica dall'asse della macchina. Freno. Elice non sostenuto dal dritto poppiero (*en porte à faux*). Tubi dell'asse dell'elica a poppa. Cuscinetti guerniti di legno santo. Cuscinetti di spinta. Elici amovibili. Diversi sistemi di innèstamento dell'asse motore coll'elica. Meccanismi per sollevare l'elica. Vantaggi ed inconvenienti rispettivi dell'elica fissa ed amovibile.

Architettura navale.

1. Triplice punto di vista sotto cui si riguarda un vascello: cioè come corpo galleggiante, come corpo navigante, e come macchina di guerra.

2. Condizioni a cui deve soddisfare un vascello, considerato come corpo galleggiante. Stabilità. Portata.

3. Esame delle forze che agiscono sopra un vascello, movimento laterale delle vele, ed impulso laterale dell'acqua sulla carena.

4. Ricerca della risultante dell'impulso del vento sulle vele nelle orientazioni diverse.

5. Ricerca della risultante dell'impulso dell'acqua sulla carena. La soluzione di ambi questi problemi dipende dalla teoria delle resistenze.

6. Teoria ordinaria della resistenza dei fluidi: suoi difetti che la rendono inapplicabile alle questioni d'architettura navale. Paradosso di Eulero. Sua soluzione.

7. La determinazione delle forme della carena, e della posizione e delle dimensioni delle vele è in gran parte una questione di esperienza.

Qual parte vi abbia la teoria. Come debbano usarsi i risultati delle esperienze conosciute nella formazione dei progetti di bastimenti.

8. Esame delle diverse marcie dei bastimenti. Vento addietro. Vento largo e di bolina. Distinzione fra il vento reale e il vento apparente: della deriva. A quale orientazione sia conveniente attenersi per rimontare contro il vento col massimo vantaggio.

9. Evoluzioni dei bastimenti, giramenti di bordo, vento avanti, vento addietro: influenza delle forme di carena e della disposizione della velatura sulla facilità e rapidità delle evoluzioni.

10. Del timone, suoi effetti nelle diverse marcie ed evoluzioni: sulle dimensioni che gli convengono: sua massima inclinazione al piano diametrale.

11. Del rolio in acqua calma. Calcolo della durata di una oscillazione; dipende questa dalla rispettiva posizione dei centri di gravità della carena e del bastimento, dall'altezza del metacentro e dal momento d'inerzia rispetto all'asse di rotazione dei pesi che compongono il bastimento.

Digitized by Google

12. Conseguenze che ne risultano per l'arrimaggio. Modo di rimediare alla soverchia amplitudine, od alla soverchia celerità delle oscillazioni.

13. Del rolio dei bastimenti senza zavorra. Diminuzione del loro momento d'inerzia ed aumento della loro stabilità di forma: quali ne siano le conseguenze.

14. Del becheggio; le forme analoghe a quelle del rolio non sono di alcuno uso in questa questione.

15. Azione delle onde sul bastimento: suoi cambiamenti di posizione: quali circostanze influiscano sulla loro rapidità.

16. Quali forme debbano darsi alla poppa e prua di un bastimento per renderne dolce il becheggio: distribuzione dei pesi per lo stesso oggetto.

17. Formazione dei progetti: pesi d'armamento: peso dello scafo: rapporto del dislocamento totale al prodotto delle dimensioni principali della carena: come questo rapporto debba variare nelle diverse classi dei bastimenti.

18. Distribuzioni delle divisioni interne: disposizioni da adottarsi per rendere facile e sicuro l'uso dell'artiglieria; altezza di batteria boccaporti. Imbarcazioni e drome.

19. Disposizioni del falso ponte e della cala; installazione delle *sotte* a polveri.

20. Dei bastimenti mercantili: modificazioni da arrecarsi nelle loro forme per renderli adatti allo scopo a cui sono destinati.

21. Delle chiglie amovibili ed altri mezzi per diminuire la deriva.

22. Riassunto: destinazioni diverse dei bastimenti: qualità nautiche che sono loro necessarie. Modo di ottenerle.

23. Dell'arco dei vascelli. Esame delle forze che tendono a diformare un vascello in mare. Curva delle forze: curva dei momenti.

24. Disposizione nei bastimenti in disarmo per rendere minore la somma dei momenti.

Il Ministro E. CUGIA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 10 febbraio 1864. — Legalizzazione degli atti provenienti dallo Stato Pontificio affidata al Console Britannico residente in Roma.

In seguito a recenti accordi intervenuti tra il Governo Italiano e quello della Gran Bretagna venne autorizzato il Console Britannico residente in Roma a legalizzare gli atti e documenti in materia civile, dei quali occorre fare uso nel Regno d'Italia. Gli interessati perciò, dopo ottenuta l'autenticazione degli atti e documenti dalla Segreteria di Stato Pontificia, potranno procurarsene la legalizzazione dal Console Inglese in Roma, e quindi, previa l'apposizione del bollo straordinario, la legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri, mediante il pagamento del solito diritto di L. 1. 50, dal quale possono tuttavia essere dispensati gl'indigenti.

Ciò stima il Guardasigilli di recare a cognizione della S. S., affine possa, occorrendo, impartire le opportune direzioni ai signori Procuratori del Re da codesta Corte dipendenti.

Per il Ministro, EULA.

Digitized by Google

R. Decreto 17 aprile 1864, n. 1759. — È affidata all'Amministrazione demaniale la gestione dei beni sotto sequestro dell' ex duca Francesco V di Modena.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Rè d'Italia.

Visto il Decreto del 15 giugno 1859 del Commissario provvisorio nelle Provincie Modenesi, in virtù del quale fu ordinato il sequestro dei beni del patrimonio privato dell'ex duca Francesco V.

Visto l'altro Decreto del 27 detto mese ed anno, col quale il Regio Governatore di dette Provincie, confermando il disposto sequestro, ordinò tenersi dei detti beni amministrazione e contabilità separata;

Considerando che a raggiungere lo scopo di tenersi un separato conto dei proventi e spese del patrimonio allodiale suddetto può bastare l'opera degli Agenti demaniali del luogo;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'Ispettorato generale ed Amministrazione dei beni sotto sequestro dell' ex duca Francesco V di Modena è soppresso.

Art. 2. La Direzione demaniale in Modena è incaricata di ricevere la consegna delle carte, titoli e documenti riguardanti l' amministrazione di detti beni sotto sequestro, i quali saranno amministrati dagli Agenti demaniali del luogo dove trovansi siti, con le regole stesse in vigore per l' amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze stabilirà le norme speciali che occorrono, acciò in ogni tempo possa risultare il conteggio distinto delle entrate e delle spese di detta proprietà sequestrata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 28 aprile 1864, n. 1769. — Facoltà al Ministero della Guerra di servirsi dell'opera degli Allievi Ingegneri del Genio Civile da aggregarsi temporariamente al Corpo dello Stato Maggiore per la formazione della Carta delle Provincie Meridionali.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1864 -

Relazione a Sua Maestà.

Sire,

Con legge 10 agosto 1862 venne approvata la spesa di due milioni per la formazione della Carta delle Provincie Meridionali alla scala di 1 a 50,000, e venne anche stabilito che l' opera dovesse essere compiuta in otto anni.

Digitized by Google

Per l'esecuzione di questo lavoro nel tempo prefisso, tenuto anche conto delle circostanze politiche che nei due primi anni 1862 e 1863 hanno ritardato le operazioni di campagna, specialmente nelle Provincie Napolitane, occorre tal numero di operatori che il Corpo di Stato-Maggiore, cui è commessa la formazione di detta Carta, non può fornire senza incaglio negli altri rami di servizio di quel Corpo.

Affine di provvedere a questa emergenza il Riferente avrebbe divisato di destinare alcuni Ingegneri civili per coadiuvare gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore nella formazione della suddetta Carta, e dopo aver esaminato varii mezzi per attuare un tale pensiero, di concerto col Ministero dei Lavori Pubblici, avrebbe riconosciuto essere più semplice ed economico l'adottare le basi seguenti:

1. Il Ministero dei Lavori Pubblici metterebbe a disposizione del Ministero della Guerra numero trenta Allievi Ingegneri per essere addetti temporariamente all'Ufficio superiore del Corpo di Stato-Maggiore;

2. Questi Allievi Ingegneri continuerebbero ad essere considerati in pianta nel Corpo Reale del Genio civile, ed a ricevere in esso l'avanzamento che loro possa spettare, e rientrerebbero a far servizio in detto Corpo ogni qualvolta e per qualsiasi motivo così deliberasse il Ministero della Guerra.

3. I predetti Allievi Ingegneri per tutto il tempo che rimarranno a disposizione del Ministero della Guerra sarebbero posti sotto la dipendenza del Capo dell'Ufficio superiore del Corpo di Stato-Maggiore, nonchè degli Ufficiali superiori o Capitani di detto Corpo incaricati in ciascuna squadra della direzione delle operazioni geodetiche e topografiche.

4. Durante un tal periodo di tempo gli Allievi Ingegneri di cui si tenne parola avrebbero ragione alle seguenti competenze:

a) Stipendio annuo L. 2,000, pari a quello di luogotenente di seconda classe nel Corpo di Stato-Maggiore;

b) Soprassoldo di L. 7 per ogni giorno in cui prenderanno parte ai lavori di campagna;

c) Godranno inoltre degli altri vantaggi attribuiti agli Ingegneri geografi del Corpo di Stato-Maggiore;

d) Cesserebbe loro ogni retribuzione per parte del Ministero dei Lavori Pubblici;

5. Prima d'essere ammessi a prestar servizio nel Corpo di Stato-Maggiore gli Allievi Ingegneri dovrebbero prender parte per due o tre mesi ad un insegnamento pratico sul terreno, fatto dagli Ufficiali della direzione dei lavori e pendente tali esercitazioni gli Allievi riceverebbero solamente una retribuzione mensile di lire 200; saranno prescelti quelli che faranno prova di maggiore abilità nei rilevamenti geodetici e topografici;

6. Per far fronte alla spesa annua per stipendio e soprassoldo di campagna di cui sopra si preleverebbero i fondi sulle somme annualmente stanziate nella parte straordinaria del bilancio passivo della guerra per la formazione della Carta delle Provincie Meridionali;

7. In caso di deficienza di Allievi Ingegneri del Corpo del Genio civile, potrebbero però essere chiamati provvisoriamente allo stesso servizio individui borghesi che dimostrino avere la necessaria idoneità.

Un tale provvedimento mentre non recherebbe verun aggravio all'erario faciliterebbe

Digitized by Google

il compimento della Carta nel termine fissato dalla legge precitata, scopo utilissimo a conseguirsi nell'interesse dello Stato, e perciò il Riferente ha l'onore di pregare V. M. di degnarsi firmare l'annesso schema di decreto il quale contiene le suesposte disposizioni.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge in data 10 agosto 1862, con cui viene approvata la spesa occorrente per la formazione in otto anni della Carta delle Provincie Meridionali alla scala di 1 a 50,000;

Vista la necessità per il compimento di detta opera di aggiungere agli Ufficiali del Corpo di Stato-Maggiore che ne sono incaricati e che non bastano all'uopo, un numero competente di collaboratori;

Sulla proposta del Ministro della Guerra, di concerto con quello dei Lavori Pubblici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Ministro della Guerra previi i necessari concerti con quello dei Lavori Pubblici è autorizzato a valersi temporariamente di alcuni Allievi Ingegneri del Corpo del Genio civile per essere adoperati sotto la dipendenza degli Ufficiali superiori e Capitani del Corpo di Stato-Maggiore, al proseguimento della formazione della Carta delle Provincie Meridionali alla scala da 1 a 50,000 approvata con legge 10 agosto 1862.

Art. 2. I predetti Allievi Ingegneri continuano pendente il tempo in cui si trovano a disposizione del Ministero della Guerra, a far parte del Corpo Reale del Genio civile nel quale conservano le loro ragioni all'avanzamento e faranno in esso ritorno quando così disponga il Ministero della Guerra.

Art. 3. Agli Allievi Ingegneri precitati è assegnato uno stipendio di lire duemila annue per il tempo in cui rimarranno a disposizione del Ministero della Guerra.

Viene inoltre loro corrisposto un soppraſsoldo di lire sette per tutti i giorni in cui prenderanno parte a lavori di campagna.

Spettano poi ai medesimi tutti gli altri vantaggi attribuiti agli Ingegneri geografi del Corpo di Stato-Maggiore.

Per tutto il tempo in cui rimarranno comandati presso lo Stato-Maggiore, gl'ingegneri Allievi non riceveranno alcun stipendio dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 4. Gli Allievi Ingegneri del Genio civile i quali faranno domanda per prestar servizio nel Corpo di Stato-Maggiore dovranno prender parte ad un corso pratico di rilevamenti sul terreno fatti da Ufficiali di quel Corpo e della durata di tre o quattro mesi. Saranno poi prescelti quelli i quali faranno prova di maggiore abilità in tale corso.

Durante quest'esercitazione essi avranno ragione ad un'indennità mensile di lire duecento escluso ogni altro assegnamento.

Art. 5. In caso di deficienza d'Ingegneri Allievi del Corpo Reale del Genio civile, il Ministero della Guerra potrà completare il numero occorrente di operatori con individui borghesi che dimostrino avere la necessaria idoneità,

Digitized by Google

ai quali saranno corrisposte le stesse competenze di cui agli articoli 3 e 4 del presente Decreto durante tutto il tempo del loro effettivo servizio.

Questi individui potranno essere licenziati dal Ministero della Guerra in qualunque tempo mediante una gratificazione equivalente ad un decimo dello stipendio percepito pendente il prestato servizio e non acquistano alcun diritto a pensione, nè ad impiego fisso.

Art. 6. Alle spese di stipendio, di soprassoldo ed indennità di cui agli articoli 3, 4 e 5 si farà fronte colle somme annualmente stanziate nella parte straordinaria del bilancio passivo della Guerra per la formazione della Carta delle Provincie Meridionali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A[illegible]LLA ROVERE. - L. F. MENABRÉA.

Legge 1 maggio 1864, n. 1768. — Autorizzazione di spesa straordinaria per costruzione di due grossi piroscafi.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata una spesa straordinaria di quattro milioni di lire per la costruzione di due grossi piroscafi onerari per trasporto di cavalleria e di artiglieria.

Art. 2. La detta somma sarà stanziata al capitolo 56 *bis* - *Costruzione di due grossi piroscafi* - e ripartita nei due seguenti bilanci, cioè:

A carico del bilancio	1863	L.	500,000
Id.	1864	»	3,500,000
		L.	4,000,000

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 28 aprile 1864, n. 1770. — Ruolo del personale della Scuola di Musica presso gli ospizi civili di Parma.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il titolo 1 capo 41 della 2 appendice al bilancio passivo della Pubblica Istruzione del 1863;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi della Scuola di Musica presso gli Ospizi civili di Parma, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI.

Ruolo numerico degli Impiegati e Serventi della Scuola di Musica presso gli Ospizi civili in Parma.

Maestro di canto e perfezionamento L. 1,300 - id. di armonia, contrappunto e composizione L. 900 - id. di violino L. 200 - id. di elementi di canto L. 550 - id. di pianoforte L. 820 - id. di violino e viola L. 800 - id. di violoncello L. 800 - id. di contrabbasso L. 800 - id. di flauto e clarinetto L. 800 - id. di fagotto, oboe e corno inglese L. 800 - id. di tromba e corno L. 800 - id. di trombone e istromenti congeneri L. 600 - id. di elementi di musica, lettura e solfeggio L. 1,000 - Prefetto e Maestro L. 900 - Maestro della terza classe L. 900 - Sorvegliante L. 650 - Portiere L. 600. — Totale 13220.

Legge 1 maggio 1864, n. 1767. — Autorizzazione di spesa straordinaria per l'impianto di nuovi Uffizi del Debito pubblico e per l'unificazione dei diversi debiti dello Stato.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 555 mila onde provvedere alle varie esigenze dell'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato in conseguenza della legge d'unificazione del 4 agosto 1861, n. 174.

Art. 2. Questa spesa sarà applicata per la concorrenza di lire 385,000 al capitolo che verrà appositamente instituito sul bilancio 1862 del Ministero delle Finanze col numero 208, e colla denominazione - *Spese diverse per l'impianto di nuovi Uffizi del Debito pubblico, e per l'unificazione dei diversi debiti dello Stato* - e per lire 170,000 al capitolo pure da istituirsi sullo stesso bilancio col n. 209, e colla denominazione - *Provvista di carta filigranata per il cambio di titoli in dipendenza della legge di unificazione del*

Digitized by Google

Debito pubblico in data 4 agosto 1861 e per un competente fondo di dotazione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 8 maggio 1864, n. 1775. — Archivio notarile del Circondario di Lodi.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Visto il Nostro Decreto 27 luglio 1862, n. 727, pel quale l'Archivio notarile sussidiario del Circondario di Lodi venne posto sotto la giurisdizione della Camera di disciplina dei Notai di Milano, dalla quale quindi dipender debbono i Notai del Circondario anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'intera esecuzione del Decreto 27 luglio 1862 sovracitato si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 1. Nell'Archivio notarile sussidiario di Lodi continueranno a rimanere in deposito gli atti notarili che vi furono concentrati sino al 27 luglio 1862.

Art. 2. I Notai del Circondario di Lodi cesseranno dal rogare atti nella Provincia di Cremona, e quelli del Circondario di Crema cesseranno pure dal ricevere atti nel Circondario di Lodi.

Art. 3. I Notai residenti nel Circondario di Crema dipenderanno in tutto dall'Archivio generale notarile e dalla Camera notarile di Cremona, e quelli residenti nel Circondario di Lodi dall'Archivio notarile sussidiario di Lodi e dalla Camera notarile di Milano; rimanendo conseguentemente liberati di ogni dipendenza i primi dall'Archivio notarile sussidiario di Lodi, gli ultimi dall'Archivio notarile e dalla Camera notarile di Cremona.

Art. 4. I notai residenti nel Circondario di Lodi potranno ricevere atti in tutto il territorio sottoposto alla Camera notarile di Milano.

Art. 5. Ove posteriormente al 27 luglio 1862, da qualche Notaio del Circondario di Crema fossero state mandate nell'Archivio notarile di Lodi le copie del Repertorio o le relative notificazioni negative, o fossero stati concentrati nell'Archivio stesso atti notarili per la morte o cessazione di qualche Notaio residente nel Circondario di Crema, avvenuta dopo il giorno 27 luglio 1862 anzidetto, dovranno tali copie, notificazioni ed atti essere trasmessi dall'Archivio notarile di Lodi a quello di Cremona, accompagnati da un relativo elenco in doppio, un esemplare del quale dovrà ritornarsi

Digitized by Google

all'Archivio trasmittente munito in calce della dichiarazione di ricevuta degli atti in esso menzionati.

Art. 6. I Notai del Circondario di Crema ed i Notai del Circondario di Lodi che, dopo la suaccennata epoca del 27 luglio 1862, avessero ricevuto atti per quanto ai primi nel Circondario di Lodi, e quanto ai secondi nella Provincia di Cremona, dovranno, entro il termine che per tal uopo verrà loro prefisso dalla Corte d'Appello di Milano, farne notificazione, quelli del Circondario di Crema all'Archivio notarile di Lodi e quelli del Circondario di Lodi all'Archivio notarile di Cremona.

Tali notificazioni poi dovranno essere debitamente registrate in ciascuno di detti Archivi, perchè le parti interessate possano in ogni tempo averne notizia, e gli atti possano rinvenirsi in quell'Archivio in cui vennero concentrati per la morte o cessazione in qualsiasi altro modo dall'esercizio del Notaio rogante.

Art. 7. Sui registri dell'Archivio notarile di Lodi, dovrà farsi annotazione di quanto verrà da esso spedito all'Archivio notarile di Cremona; e ciò sempre all'oggetto di dar modo agli interessati di poter in ogni occasione rilevare ove si trovino i loro atti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

R. Decreto 8 maggio 1864, n. 1776. — Nuova proroga pel versamento delle monete di rame di conio napolitano.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il R. Decreto del 6 luglio 1862, n. 703, che ordinava il ritiro dal corso delle monete di rame di conio Napolitano ed il cambio delle medesime con valuta di bronzo;

Visto il R. Decreto del 21 settembre 1862, n. 834, con cui fu fissata una nuova scadenza per l'accennato ritiro e cambio;

Considerando che per circostanze eccezionali ed imprevedute il ritiro delle mentovate monete di rame non ha potuto avere pieno effetto entro il termine stabilito;

Volendo, per un particolare riguardo alle condizioni peculiari delle Provincie Meridionali del Regno, offrire ai possessori di quelle specie il mezzo di liberarsene, e procurare in pari tempo anche per questa parte la desiderata unificazione nel corso monetario;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Art. 1. È accordato un nuovo perentorio termine a tutto agosto prossimo per versare nelle Tesorerie provinciali e Ricevitorie circondariali delle Provincie Meridionali le monete di rame di conio Napolitano specificate nella tabella annessa al Decreto Reale del 6 luglio 1862, n. 703.

Art. 2. Il versamento delle dette valute di rame sarà fatto contro equivalente cambio in monete di bronzo.

Coloro tuttavia che presenteranno volta per volta una somma di lire cento o più ne riceveranno il cambio metà in valute di bronzo e metà in monete divisionarie decimali d'argento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA. - M. MINGHETTI.

R. Decreto 12 maggio 1864, n. 1777. — Procedura della Corte dei conti per la liquidazione delle pensioni degli Impiegati civili.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti l'art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e l'art 27 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli Impiegati civili;

Veduto il Regio Decreto 5 ottobre 1862, n. 884:

Veduto l'art. 18 del Regolamento approvato col Regio Decreto 24 aprile 1864, n. 1747:

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Agli articoli 58 a 70 del Regio Decreto 5 ottobre 1862, n. 884, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 58) Nel segretariato Generale della Corte dei Conti sarà tenuto registro delle istanze che verranno presentate o trasmesse alla Corte per liquidazione di pensioni.

Art. 59) Il Presidente della Sezione destinerà un Consigliere relatore per ciascuna istanza.

Richiesti alla parte interessata o alle pubbliche Amministrazioni le informazioni e i documenti che occorrono sarà compilato negli uffizi della Corte un progetto di liquidazione.

Sarà fatta comunicazione al Procuratore Generale del progetto di liquidazione con l'istanza della parte, e gli altri documenti che vi sono a corredo.

Art. 60) Il Procuratore Generale, compiute le parti del suo ufficio, restituirà gli atti, unendo al progetto di liquidazione le sue conclusioni scritte.

Art. 61) Le parti potranno presentare o far presentare alla Corte me-

Digitized by Google

morie od altri documenti in appoggio alle loro istanze, e ne sarà fatta comunicazione al Procuratore Generale.

Art. 62) Sarà comunicato al Procuratore Generale il risultato delle ulteriori istruzioni o indagini che fossero ordinate dalla Corte.

Art. 63) Nel giorno fissato dal Presidente, la Sezione, sentita la relazione del Consiglio delegato, darà la sua deliberazione.

Art. 64) Quando la Corte deliberi non competere pensione alcuna, la deliberazione motivata della Sezione sarà col mezzo delle Prefetture o Sotto-Prefetture comunicata alla parte richiedente.

Art. 65) Saranno comunicate al Procuratore Generale le deliberazioni, le quali sieno difformi dalle sue conclusioni.

Art. 66) In conformità della deliberazione della Corte sul progetto di liquidazione, sarà dato da essa il Decreto che assegna la pensione.

Il Decreto conterrà il numero d'ordine, il cognome, nome, patria e qualità del pensionato, la legge applicata, il montare, la decorrenza e la durata della pensione.

Esso sarà sottoscritto dal Presidente della Sezione e dal Segretario Generale.

Art. 67) Un esemplare del Decreto che assegna la pensione sarà conservato nel Segretariato Generale della Corte.

Un altro esemplare sarà dal Presidente della Corte trasmesso al Ministero delle Finanze.

Un terzo sarà per mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura comunicato alla parte a cui saranno restituiti i documenti presentati.

Art. 68) Le Prefetture o Sotto-Prefetture faranno notificare le deliberazioni e i Decreti della Corte per mezzo degli Uscieri delle Giudicature di Mandamento nella giurisdizione delle quali è il luogo di residenza delle parti.

Le notificazioni saranno fatte gratuitamente.

Le Prefetture o Sotto-Prefetture trasmetteranno alla Corte le attestazioni degli Uscieri di aver consegnati alle parti i decreti o le deliberazioni, e i documenti restituiti dalla Corte.

Art. 69) Il richiedente potrà presentare richiamo contro il Decreto o la deliberazione innanzi alla Corte in Sezioni unite, mediante istanza sottoscritta da lui, o da suo Procuratore speciale con elezione di domicilio nella Città sede della Corte.

Art. 70) Il Procuratore generale potrà presentare richiamo alla Corte in Sezioni unite contro i Decreti della Sezione, quando egli crede che siano stati offesi i diritti dello Erario.

Art. 2. È derogato alle disposizioni dei Decreti o Regolamenti preesistenti in quanto non siano conformi a quelle approvate col presente Decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 12 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

R. Decreto 12 maggio 1864, n. 1778. — Diminuzione del personale delle varie Amministrazioni centrali e aumento del personale della Corte dei Conti.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti gli articoli 11 e 53 della legge 14 agosto 1862, n. 800, che istituì la Corte dei conti del Regno;

Veduto l'art. 27 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli Impiegati civili;

Considerando che non più ai Ministeri, ma spetta alla Corte dei conti di provvedere alla liquidazione di tutte le pensioni civili e militari:

Considerando essere di somma urgenza il provvedere all'ordinamento del nuovo servizio che si aggiunge alla Corte dei conti, in guisa che non vi sia interruzione o ritardo nella spedizione degli affari;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. I ruoli organici del personale dei Ministeri delle Finanze, della Guerra, dei Lavori pubblici, dell'Istruzione pubblica, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, della Marina e dell'Agricoltura e Commercio sono ridotti nel modo seguente:

Ministero delle Finanze. — 1 Capo di Divisione di seconda classe - 3 Capi di Sezione - 1 Segretario di prima cl. - 2 Applicati di prima cl. - 1 id. di seconda cl. - 1 id. di terza cl. - 1 id. di quarta cl.

Ministero della Guerra. — 2 Segretari di seconda cl. - 1 Applicato di seconda cl. - 4 id. di terza cl.

Ministero dei Lavori Pubblici. — 1 Segretario di prima cl. - 1 Applicato di prima cl.

Ministero dell'Istruzione pubblica. — 1 Applicato di prima classe.

Ministero di Grazia e Giustizia. — 1 Applicato di seconda cl.

Ministero dell'Interno, — 1 Segretario di seconda cl. - 1 Applicato di quarta cl.

Ministero della Marina. — 2 Applicati di quarta cl.

Ministero d'Agricoltura e Commercio. — 1 Segretario di seconda cl.

Art. 2. Corrispondentemente alle riduzioni ordinate coll'articolo precedente, sono aggiunti al ruolo organico degli Uffizi della Corte dei conti i posti seguenti:

1 Capo di Divisione di seconda cl. - 3 Capi di Sezione - 2 Segretari di prima cl. - 4 id. di seconda cl. - 4 Applicati di prima cl. - 3 id. di seconda cl. - 5 id. di terza cl. - 4 id. di quarta cl.

Art. 3. Gli stipendi degli Impiegati che saranno nominati ai posti indicati nell'articolo precedente, continueranno provvisoriamente ad essere pagati sui fondi dei Ministeri a cui ora appartengono, in fino a che colla legge del bilancio non sia approvato il trasporto delle somme di cui deb-

Digitized by Google

bono essere diminuiti gli assegnamenti pel personale dei Ministeri al capitolo concernente il personale della Corte dei conti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 12 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1774. — Occupazione del Convento del Carmine in Marsala.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Veduta la legge 22 dicembre 1861, n. 384;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà di occupare per uso della pubblica civile amministrazione il Convento detto del Carmine in Marsala, Provincia di Trapani, con che si proveda alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei Monaci che colà si trovano.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero dell' Interno, in data 11 febbraio 1864, ai Prefetti delle Provincie Meridionali. — Regolamenti di polizia urbana comunale.

In vari Comuni delle provincie meridionali è sorto il dubbio se i regolamenti di polizia, deliberati dagli ex-decurionati a termini dell' art. 279 della legge organica pell' amministrazione civile del regno di Napoli in data del 12 dicembre 1816, siano o non da considerarsi tuttavia in vigore ancorchè non riconfermati entro il quinquennio coll' apposita deliberazione prescritta dalla medesima legge al susseguente articolo 210.

All' oggetto di ristabilire in proposta una norma certa e generale per gl' inconvenienti che una meno esatta interpretazione degli articoli accennati fece nascere in alcuni Comuni, dove le autorità giudiziarie, ritenuti abrogati i regolamenti di polizia per la mancanza della deliberazione Consiliare entro il quinquennio, non credettero di poter applicare le pene da essi comminate, il sottoscritto ravvisa conveniente di richiamare l' attenzione del signor prefetto di cotesta provincia, sul vero senso in cui debbono gli articoli in discorso essere interpretati.

Sebbene la formalità della deliberazione di riconferma da emettersi dal decurionato da

Digitized by Google

ogni quinquennio non si possa che considerare utilissima per confermare i regolamenti di polizia ai mutabili bisogni locali cui debbono provvedere, tuttavia non vuolsi perciò dire che l'ommissione di una tal formalità, possa di per sè togliere al regolamento ogni efficacia come ha pure avvisato il Consiglio di Stato.

Un tale principio risulta infatti dallo stesso tenore della legge 12 dicembre 1816, la quale non prescrive l'obbligo della riconferma sotto pena di decadimento, e si esprime anzi all'art. 280 in termini abbastanza chiari per far comprendere come, anche senza la deliberazione del decurionato, debbano i regolamenti continuare nel loro vigore.

Si aggiunge la considerazione, che il silenzio del Municipio induce di per sè stesso l'intenzione del medesimo di voler conservare il regolamento in vigore; e che ammessa la contraria ipotesi ne sorgerebbe il gravissimo sconcio che moltissimi Comuni verrebbero ad esser privi di regolamenti di polizia od almeno per un certo tratto di tempo mancanti dei mezzi di farli osservare; e ciò tanto più dopo la pubblicazione nelle provincie meridionali della nuova legge comunale delli 23 ottobre 1859, la quale prescrive per l'approvazione dei regolamenti di polizia delle formalità diverse da quelle volute dall'antica legge napolitana.

Sarà il signor Prefetto compiacente di comunicare le osservazioni di sopra esposte alle Autorità comunali ad esso dipendenti, avvertendole però, che, in attesa delle norme generali pella formazione dei regolamenti di polizia comunale che questo Ministero intende di diramare per tutti i Comuni del Regno sarebbe opera saggia il riprender in esame gli antichi regolamenti informati da pregiudizi che il progresso della civiltà ha oggi fatto ripudiare, e riformarli secondo i bisogni mutati delle popolazioni ed i principii di libertà riconosciuti e favoriti dalle nuove leggi vigenti.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 17 febbraio 1864, ai Prefetti delle Provincie Meridionali. — Necessità di aumentare lo stipendio dei Guardaboschi comunali.

L'amministrazione generale delle acque e foreste in Napoli nel riferire al Ministero di agricoltura e commercio il risultato di alcune verifiche fatte nei boschi delle provincie meridionali, allo scopo di accertare i danni commessivi, ha rappresentato che i reati in materia forestale che si avverano nei boschi comunali son dovuti in gran parte alla mala custodia che si fa dei boschi medesimi, per il che succede che oltre lo sperpero di vistose proprietà boschive, si ha ancora a lamentare l'impunità dei rei, stante la mancanza di sufficienti prove a loro carico.

Soggiunge poi la medesima generale amministrazione che siffatto disservizio da parte dei guardaboschi comunali ha la sua origine, dall'essere la loro opera assai malamente retribuita non avendo di stipendio che la tenue mercede dei grani 2 $^1/_2$ al giorno, e quindi fece istanza perchè in ragione dell'importanza del servizio loro affidato dai Comuni sieno gli stessi con maggiore equità stipendiati.

In virtù di siffatte considerazioni il Ministro di agricoltura e commercio si rivolse al sottoscritto invitandolo ad adoperarsi perchè i Comuni delle provincie napolitane vogliano

Digitized by Google

concorrere da loro parte a migliorare la custodia dei boschi comunali mediante un equo aumento allo stipendio dei loro guardaboschi.

Onde aderire tale domanda lo scrivente si reca a debito di far conoscere ai signori Prefetti delle provincie napolitane i rilievi come sopra fatti dall'amministrazione generale delle acque e foreste di Napoli in ordine alla necessità di migliorare le condizioni dei guardaboschi comunali, e li prega ad interporre i loro uffici perchè i Comuni fatti persuasi di tale assoluta necessità per ottenere una migliore custodia delle loro proprietà, s'inducano ad aumentare convenientemente gli assegni che finora vennero corrisposti in troppo tenue misura agli agenti incaricati della medesima.

I signori Prefetti saranno compiacenti di fornire al sottoscritto un cenno delle disposizioni da essi date in quest'argomento, e dell'effetto che con le medesime si sarà conseguito.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 4 marzo 1864, div.e 5a, n. 26, ai Prefetti. — Tiro al Segno Nazionale.

Quest'anno il Tiro a segno Nazionale avrà luogo nella Città di Milano.

Durerà dal 19 a tutto il 25 giugno prossimo.

È la seconda volta che i cittadini italiani sono chiamati a far bella mostra della loro perizia nell'uso dell'armi.

Il brillante successo dell'anno passato è pegno che numeroso sarà il concorso, sia dei privati, che delle rappresentanze della G. N. di tutte le parti dello Stato.

Più grande sarà questo concorso e maggiore sarà il vantaggio che si otterrà, sia nell'interesse sociale, sia in quello della instituzione del tiro, giacchè nulla più contribuisce ad eccitare il sentimento dell'emulazione che il gran numero dei contendenti, e nulla giova più a cementare i vincoli di buona amicizia, che il raccogliersi a fratellevoli adunanze, la qual cosa, parlando degli Italiani, è come dire conoscersi ed amarsi.

La Direzione nulla ha tralasciato perchè la festa sia degna della Nazione.

Spetta ora alle Autorità Provinciali di dare opera perchè le popolazioni siano animate a prendervi parte.

A tale effetto gioverà che curino la diffusione del programma di cui si compiega un buon numero d'esemplari; che per mezzo di apposito manifesto pubblicato nei singoli Comuni della provincia facciano conoscere il vero scopo del tiro Nazionale e l'epoca precisa in cui ha principio e fine; e che promuovano anticipatamente presso la Deputazione provinciale l'assegnamento di fondi per sussidi a favore dei tiratori scelti a rappresentare la G. N., i quali difettassero di mezzi per sostenere le spese di viaggio e quelle di soggiorno fuori del luogo della propria dimora.

Per un delicato riguardo verso la G. N. e per sempre meglio incoraggiare coloro che appartengono a questo nobile Corpo ad addestrarsi nel maneggio della propria arma, che è il fucile d'ordinanza italiana, vennero anche nella attuale ricorrenza stabiliti bersagli e premi speciali per la milizia cittadina.

Affinchè possa ognuno presentarsi alla solenne palestra fornito dell'abilità necessaria, importa siano tosto attivati opportuni esercizi, i quali servano pure di prova per la scelta dei più esperti.

Digitized by Google

E perciò nei luoghi in cui non esistessero tiri regolarmente impiantati, ai quali sia ammessa la G. N., i signori Prefetti vorranno dare impulso alla formazione di tiri provvisori dove, come e colle regole che ravviseranno più opportune.

Il Ministero nutre piena fiducia che Municipi e G. N. vi coopereranno di buona voglia.

Le rappresentanze della Milizia cittadina al tiro Nazionale devono essere composte di tre tiratori per ogni Circondario scelti da una Commissione, la quale sarà eletta dal Prefetto o per sua delegazione dai Sotto-Prefetti in cadun Circondario, fra gli inscritti sul controllo del servizio ordinario, i quali avranno date prove di maggiore idoneità nei detti tiri di concorso, ed in varii esperimenti, non dovendosi basare la decisione sul risultato di alcuni colpi di fortuna.

Gli stessi tiratori saranno poi muniti di certificato, spedito dal Prefetto o Sotto-Prefetto, il quale dovrà essere presentato alla Direzione del tiro Nazionale in Milano, onde giustificare la loro qualità.

Venendogliene fatta richiesta per mezzo delle Prefetture il sottoscritto non dissentirà di accordare sovvenzioni alle Società del Tiro a segno onde loro agevolare i mezzi per l'acquisto di polvere da distribuirsi gratuitamente ai militi di stretta fortuna che frequenteranno il tiro di concorso.

Tali Società dovranno però giustificare d'essersi uniformate al disposto del R. Decreto 11 ottobre 1863 n. 1510, e le loro domande vogliono sempre essere accompagnate dal parere dell'Autorità che sta a capo della Provincia.

Questo Ministero farà in fine opportuni uffici presso quello dei Lavori Pubblici affinchè siano accordate le maggiori agevolezze possibili pel trasporto delle rappresentanze della G. N. sulle ferrovie e sui piroscafi, e frattanto prega i signori Prefetti di trasmettergli un duplice esemplare del manifesto che sarà da loro pubblicato a mente della presente Circolare.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 15 marzo 1864, Div. 7ª, n. 30, ai Prefetti. — Esami per la carriera della Pubblica Sicurezza.

A termini dell'art. 10 del Regolamento per la carriera nella Amministrazione di Pubblica Sicurezza devono aprirsi entro il p. v. mese di aprile gli esami pei volontarii e quelli per gli Applicati e Delegati mandamentali, di cui è cenno negli articoli 8 e 9 e rispettivamente nell'art. 15 dello stesso Regolamento.

Il Ministero dell'Interno provvedendo a mente dell'art. 11 di detto Regolamento determina, che la Commissione esaminatrice sia composta, oltre del Procuratore del Re, dei seguenti funzionari:

Del Prefetto della Provincia nella qualità di Presidente;

Del Questore della città e circondario, ed in caso di assenza, dell'Ispettore di Questura; nelle Provincie, ove non havvi il Questore, sarà chiamato ad esaminatore uno dei Consiglieri della Prefettura.

L'esame sarà scritto e verbale. L'esame in iscritto pei Volontari avrà luogo nel giorno 25, e quello per gli Applicati e Delegati Mandamentali nel giorno 28 del p. v. aprile. L'esame verbale dovrà seguire nel giorno immediatamente dopo quello in iscritto.

Digitized by Google

Il signor Prefetto dirigerà in tempo opportuno agli Esaminatori l'occorrente invito, e con apposita circolare avviserà tutti gli impiegati di Pubblica Sicurezza, che possono avervi interesse, del giorno e del luogo, ove si apriranno gli esami, diffidandoli per loro norma della necessità degli stessi per essere promossi secondo il caso ad impiego retribuito od a posti superiori.

Essendosi verificato di nuovo che in alcune Provincie vennero ammessi agli esami in discorso anche individui estranei agli Uffizi quali aspiranti ad entrare nella Amministrazione della Pubblica Sicurezza, credesi opportuno di avvertire che questi esami non devono confondersi coll'esperimento, di cui si parla all'art. 3 del Regolamento Ministeriale, e che non possono essere dati che ai Volontari effettivi, cioè a quelli che in tale qualità furono già regolarmente nominati dal Ministero, e agli Applicati e Delegati Mandamentali. Perciò onde essere ammesso a questi esami non occorre alcuna speciale autorizzazione superiore, bastando che gli anzidetti impiegati ne facciano dichiarazione al signor Prefetto, da cui dipendono.

I temi per l'esame in iscritto, che il Ministero si riserva di trasmettere in seguito ai signori Prefetti in ischede suggellate, saranno aperti in presenza dei Candidati, i quali avranno facoltà di consultare i Codici e le Leggi, che a tal uopo saranno messi a loro disposizione.

L'esame verbale avrà luogo avanti l'intera Commissione ad un Candidato per volta, e colla durata di un'ora per cadauno. Gli Esaminatori potranno interrogare i Candidati sulle disposizioni di quello dei Codici, sui quali avranno fatto i loro studi.

La votazione segreta degli Esaminatori stabilita dall'art. 11 del Regolamento Ministeriale si farà sul complessivo risultato dei due esami scritto e verbale.

Compiuti gli esami, i signori Prefetti si faranno premura di trasmettere a questo Ministero gli elaborati in iscritto accompagnati dai relativi processi verbali e da separati elenchi, in uno dei quali figureranno i nomi dei Volontari e nell'altro quelli degli Applicati e dei Delegati Mandamentali, che avranno subito l'esame, coll'indicazione dei punti riportati da ciascuno.

Anche nel caso che in qualche Provincia non si presentasse alcun Candidato all'esame, il signor Prefetto dovrà egualmente darne un negativo cenno a questo Ministero, restituendo le schede suggellate stategli trasmesse.

E come questi esami hanno per iscopo di accertare l'idoneità dei Candidati qual requisito per l'avanzamento nella carriera e di stabilire l'anzianità fra i Volontari, così i signori Prefetti avranno cura che gli esami stessi procedano con ordine e con qualche rigore, affinchè il Ministero possa avere un sicuro giudizio sul loro merito per norma nel conferimento dei posti.

I signori Prefetti sono pregati di accusare ricevuta della presente, della quale si accompagnano parecchi esemplari.

Il Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 16 *marzo* 1864, *div.* 9ª, *n.* 31, *ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori delle Carceri Giudiziarie. — Statistica per le Carceri giudiziarie per l'anno* 1863.

Il Ministero è venuto nel divisamento di formare la statistica del movimento avvenuto nell'anno 1863 nella popolazione delle carceri giudiziarie del Regno.

Digitized by Google

Benchè egli possegga molti degli elementi per tale oggetto necessarii, tuttavia e perchè la loro cerna dai numerosissimi fascicoli che li contengono richiederebbe un lavoro di lunga lena, e gran dispendio di tempo, e perchè mancano alcune nozioni, le quali è pur bene vi sieno espresse, ha determinato di richiederle tutte alle autorità dirigenti, salvo a controllarne la esattezza coi documenti che già esistono presso questa Direzione generale.

Epperciò il sottoscritto trasmette alle singole autorità dirigenti un competente numero di esemplari della presente nota, e di moduli pregandole di rispondere alle indicazioni con essi domandate, ed i signori Prefetti e Sotto-prefetti di procurare, che la stessa operazione sia eseguita dai sindaci dei capi luoghi di mandamento dei rispettivi circondarii, dai quali dovranno raccogliere i moduli riempiti e rinviarli a questo Ministero insieme con quelli relativi alle carceri poste sotto la immediata loro direzione.

Affinchè rimanga ben chiarito il modo con cui questa operazione deve eseguirsi, reputa il sottoscritto opportuno disegnare le seguenti norme:

1. Ogni modulo deve contenere le indicazioni relative ad un solo stabilimento carcerario, e quindi per quei capoluoghi ove esistano due o più stabilimenti devono spedirsi altrettanti moduli riempiti;

2. Siccome i detenuti malati, che sono curati nelle infermerie del relativo carcere non recano variazioni nei movimenti di entrata e di uscita così non si terrà conto dei passaggi nell'infermeria del carcere se non per calcolare le giornate d'infermeria nella colonna 38ª (modulo 1) ed il movimento di entrata e di uscita quanto ai malati vuol essere notato nelle colonne 16, 17, 28 e 29, per quelli soltanto che sono curati negli ospedali estranei alla amministrazione delle carceri;

3. Le cifre delle quattro colonne 18, 19, 20 e 21 del detto modulo sommate insieme debbono presentare un risultato eguale alla somma delle cifre contenute nelle colonne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 come la somma risultante dall'addizione delle cifre poste sotto le colonne 34 e 35, deve essere eguale a quella derivante dall'addizione delle cifre scritte nelle colonne 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

4. Sommando la popolazione ditenuta esistente nel carcere il dì 31 dicembre 1862, con quella entratavi nel corso dell'anno 1863, e ripartita nelle varie colonne che indicano il movimento d'entrata e sottraendo dalla somma in tal modo risultante il totale della popolazione uscita notato nelle colonne 34 e 35, deve venirne la differenza ossia la rimanenza della popolazione in carcere nel dì 31 dicembre 1863 da esprimersi nelle colonne 36 e 37;

5. Qualora il carcere non abbia infermeria apposita ed i malati sieno stati curati nelle camere o celle, in cui si trovavano, le giornate di malattia vorranno essere calcolate e comprese fra le giornate di presenza nella infermeria, le quali debbono imprimersi nella colonna 38;

6. Le cifre inscritte nella colonna 7 e successive fino alla 33 inclusivamente, del modulo n. 2, debbono essere riepilogate nelle seguenti colonne 34 e 35 e tanto la somma di queste ultime, quanto quella delle precedenti debbono corrispondere esattamente alla cifra dei detenuti esistenti il dì 31 dicembre 1863, risultante dall'addizione delle due colonne 36 e 37 del modulo 1;

Digitized by Google

7. Le indicazioni richieste con le colonne 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del modello n. 2, facendo seguito alle colonne 34 e 35 che presentano il numero totale dei detenuti, le cifre relative da iscriversi nelle prime si debbono intendere già comprese in detto totale iscritto nelle colonne 34 e. 35 del quale non sono che parziali specificazioni.

Il sottoscritto prescinde dal raccomandare ai funzionari incaricati della compilazione di questa statistica d'impiegare in tale operazione la voluta esattezza, perchè essi capiranno di leggieri come simili lavori destinati a dare indirizzo e lume all'amministrazione non possono compiere questo importante ufficio se non presentano uno specchio fedele dei fatti raccolti.

E mentre attende un cenno di ricevimento della presente nota, e degli esemplari di essa e dei moduli che loro si trasmettono, li prega di restituire questi ultimi riempiuti a dovere fra il termine perentorio di un mese computando dal giorno d'oggi.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 28 *marzo* 1864, *div.* 4, *n.* 32, *ai Prefetti. — Intorno al modo di conoscere lo stato dei crediti aperti.*

Dal Ministero delle Finanze in data del 22 volgente mese è pervenuta una nota del tenor che segue:

» Coll'art. 298 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e sul servizio » del Tesoro sancito col regio Decreto del 13 dicembre 1863, N. 1628, venne ac- » cennato che al pagamento delle spese per le quali la giustificazione debb'essere con- » temporanea al mandato, deve essere provveduto direttamente dal Ministero cui la spesa » riguarda, col mezzo della spedizione di corrispondenti mandati, nel caso che non possa » per motivi importanti o speciali essere delegata la spedizione dei mandati stessi con » aperture di crediti.

» Siccome però i mandati non possono essere spediti, se non nel limite della somma » per la quale il credito è stato aperto, è necessario quindi che ciascun ministero all'atto » che gli occorra di fare uso del sumenzionato procedimento per fare avvenire i paga- » menti che si riferiscono alle spese della natura suddetta, abbia esatta conoscenza del- » l'effettiva situazione dei varii fondi per ogni capitolo posti a disposizione dei propri » uffiziali Delegati.

» A conseguire siffatto scopo il sottoscritto ravvisa opportuno che ogni Ministero abbia » a richiedere dai dipendenti uffiziali Delegati la trasmissione mensuale di un prospetto » dimostrante la situazione dei crediti aperti a loro disposizione, col dettaglio dei man- » dati stati spediti su ciascun credito aperto, per essere così in grado di adempiere alle » prescrizioni dell'articolo succitato.

» Nell'intendimento inoltre che la periodica presentazione dell'accennata notificazione » avvenga a tutti i ministeri per parte dei dipendenti uffiziali Delegati in modo rego- » lare ed uniforme, il sottoscritto ha predisposto il modello tanto del prospetto indicante » i mandati spediti durante il mese a carico di ogni Capitolo del Bilancio di previsione, » quanto del relativo Elenco che lo deve corredare.

Digitized by Google

» Nel mentre il sottoscritto ha il pregio di trasmettere a codesto Ministero siffatti » due modelli, egli lo prega di voler dare le opportune disposizioni ai propri uffiziali » Delegati al fine che abbiano a prestarsi tosto alla periodica compilazione delle dimo- » strazioni surriferite a mezzo delle quali esso sarà posto in grado di adempiere alle pre- » scrizioni recate dal cennato nuovo Regolamento.

Nel partecipare a cotesta Prefettura la soprascritta nota del Ministero delle Finanze per lo esatto adempimento, il sottoscritto le trasmette N° prospetti indicanti i mandati spediti durante il mese a carico di ogni capitolo del Bilancio di previsione e N° elenchi che, giusta quanto è detto con la su ripetuta nota, debbono andare a corredo dei medesimi.

Si attende ricezione della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 31 *marzo* 1864, *div.* 4, *n.* 34, *ai Prefetti. — Intorno alla sottoscrizione dei mandati spediti sui crediti aperti.*

Il Ministero delle Finanze, in data del 27 volgente mese ha diretto a questo dell'Interno una nota così concepita;

» L'articolo 300 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, e sul ser- » vizio del Tesoro, stato sancito col R. Decreto del 13 dicembre passato N. 1628, » prescrive che i mandati spediti dagli Uffiziali delegati sui crediti aperti abbiano ad es- » sere sottoscritti dagli Uffiziali stessi, e qualora essi affidassero ad altri la cura della » sottoscrizione dei mandati, sono tenuti di far risultare lo incarico da un apposito De- » creto, il quale deve essere sottoposto previamente alla vidimazione del competente Uffizio » di riscontro.

» È stato riconosciuto però che non tutti gli Uffiziali delegati adempiscano alla men- » zionata prescrizione, in quanto che alcuni di essi permettono che i mandati spediti » sui crediti aperti a loro disposizione siano sottoscritti da dipendenti impiegati incari- » cati, sebbene l'Uffizio di Riscontro competente ignori la avvenuta delegazione a sif- » fatta incumbenza,

» Parrebbe da ciò che gli Uffiziali delegati, i quali hanno la facoltà di farsi surro- » gare nel disimpegno delle ordinarie loro funzioni, si reputassero dispensati dal far risul- » tare da speciale Decreto lo incarico ad altri affidato della sottoscrizione dei mandati » spediti, nella persuasione che l'autorizzazione stessa possa valere altresì a soddisfare » all'obbligo loro imposto dall'Art. 300 del Regolamento summentovato.

» Non potendo però essere tollerata la deviazione dalle esplicite disposizioni recate » in questa parte dal Regolamento stesso, e nello intendimento che sia dato ad esse » la più retta interpretazione, il sottoscritto deve pregare la compiacenza di codesto Mi- » nistero di voler far presente ai propri Uffiziali delegati l'obbligo loro imposto intorno » alla sottoscrizione dei mandati, avvisandoli che l'inadempimento del medesimo potrebbe » muovere una giusta opposizione da parte dell'Uffizio di Riscontro alla ammissione dei » mandati stessi ».

Il sottoscritto prega la S. V. a voler provvedere perchè sia strettamente osservato

Digitized by Google

quanto prescrive l'articolo 300 del succenato Regolamento, onde pel tratto avvenire non abbiasi a verificare lo inconveniente lamentato dal prefato Ministero delle Finanze.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell' Interno, in data 1 aprile 1864, div. 5, n. 33, ai Prefetti. — Assegni di rappresentanza ai signori Prefetti del Regno pel secondo semestre 1864.

Con nota circolare del 22 dicembre 1863, N. 169 si manifestò ai signori Prefetti, che essendo stata stanziata nel bilancio del corrente anno la somma di L. 500 mila per assegni di rappresentanza, sarebbonsi corrisposti gli assegni alle Prefetture pel primo trimestre sulla misura segnata dal decreto ministeriale del 30 giugno ultimo, i quali ascendevano alla somma di L. 156 mila. E così è stato praticato.

Non essendo stato finora votato il bilancio, il Ministero in aspettativa delle risoluzioni del Parlamento sulla questione e ripartizione delle rappresentanze, ha risoluto pel secondo trimestre corrispondere per assegni ai signori Prefetti la terza parte della residuale somma di L. 344 mila sulle proporzioni tuttavia in vigore.

Per il che a codesta Prefettura vien corrisposto l'assegno del secondo trimestre in lire del quale è stato disposto il pagamento con decreto d'oggi stesso.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 28 gennaio 1864, n. 1631. — Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e l'Impero di tutte le Russie.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra il Regno d'Italia e l'Impero di tutte le Russie, e sottoscritto in S. Pietroborgo addì 16/28 del mese di settembre mille ottocento sessantatrè, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì 13 novembre ultimo scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Impero di tutte le Russie, essendo stato conchiuso e sottoscritto dai rispettivi Plenipotenziari a S. Pietroborgo addì sedici/vent'otto del mese di settembre del corrente anno mille ottocento sessantatrè,

Trattato del tenore seguente:

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés du désir d'étendre et de faciliter les relations commerciales entre leurs Etats et sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Marquis Joachim Napoléon Pepoli, Chevalier Grand'Croix, décoré du Grand Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement national et son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la Cour Impériale de Russie;

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Prince Alexandre Gortchakow, Vice-Chancelier et Conseiller privé actuel, Membre du Conseil de l'Empire, Chevalier des Ordres de Russie, de St-André en diamans, de St-Wladimir de la 1.ère classe, de S.-Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanc, de Sainte Anne de la 1.ère classe, et de St-Stanislas de la 1.ère classe, de l'Ordre de l'Annonciade, de la Toison d'or d'Espagne, Grand'Croix de la Légion d'Honneur de France, de St-Etienne d'Autriche, de l'Aigle Noir de Prusse en diamans et de plusieurs autres Ordres étrangers; et le Sieur Michel de Reutern, Conseiller privé, Secrétaire d'Etat et Ministre des Finances, Chevalier des Ordres de St-Wladimir de la 2.de classe, de Sainte Anne 1.ère classe, ornée de la Couronne Impériale, et de St-Stanislas 1.ère classe, lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Art. 1. Il y aura entre tous les Etats des deux Hautes Parties contractantes liberté réciproque de commerce et de navigation.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront respectivement entrer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et cargaisons dans toutes les places, ports et rivières des Etats et possessions de l'autre, dont l'entrée est ou pourra être permise à d'autres étrangers.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes, en se conformant aux lois du pays, auront pleine liberté avec leurs familles d'entrer, de voyager, ou séjourner dans quelque partie que ce soit des Etats et possessions de l'autre Partie contractante et ils jouiront à cet effet pour leurs personnes et leurs biens de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront exercer le commerce tant en gros qu'en détail.

Ils auront la faculté dans les villes et ports de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires; sans être assujétis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Digitized by Google

Ils pourront effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger en ne payant d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les nationaux.

Ils auront pleine et entière liberté de fixer les prix des biens, marchandises ou objets quelconques tant importés que nationaux, soit qu'on les vende à l'intérieur ou qu'on les exporte, sauf à se conformer aux lois et réglemens du pays.

Ils pourront exercer leur commerce soit en personne, soit par l'intermédiaire d'agens de leur choix; sans être tenus pour cette raison à payer une indemnité ou rétribution quelconque soit à des individus, soit à des corporations privilégiées.

Ils ne seront assujéttis pour leurs personnes ou propriétés, ni pour leur passeports, permis de séjour ou d'établissement, ni en raison de leur commerce ou de leur industrie, à des taxes soit générales soit locales, ni à des impôts mobiliers ou immobiliers, ou obligations de quelque nature que ce soit, autres ni plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis pour les nationaux.

Et de la même manière ils jouiront en matière de commerce, de navigation et d'industrie, de tous les droits, priviléges, libertés, immunités, exemptions et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et réglemens spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. 2. Seront respectés les habitations et magasins des sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre, ainsi que tous les terrains qui en dépendent servant soit à la demeure, soit au commerce. S'il y avait lieu à faire une perquisition ou visite domiciliaire dans ces habitations et terrains, ou bien à inspecter ou visiter les livres, papiers, ou comptes il ne sera procédé à une telle mesure qu'en vertu d'un arrêt légal ou d'un ordre par écrit d'un Tribunal ou de l'Autorité compétente.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre auront libre accès dans les Tribunaux pour défendre ou poursuivre leurs droits. Il jouiront sous ce rapport des mêmes droits et priviléges que les sujets du pays et seront, comme ceux-ci, libres de se servir en toute cause, de leurs avocats, fondés de pouvoirs ou agens pris parmi les personnes que les lois du pays autorisent à exercer cette espèce de profession.

Art. 3. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre auront pleine liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de propriété que les lois du pays permettent ou permettront aux étrangers de quelque nation que ce soit, d'acquérir et de posséder. Ils pourront en faire l'acquisition et en disposer soit par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession *ab intestat*, soit de toute autre manière, sous les mêmes conditions que les lois du pays établissent ou établiront pour tous les étrangers. Leurs héritiers et ayants-cause pourront hériter et prendre possession d'une telle propriété soit en personne, soit par des agens agissant en leur nom, de la même manière et dans les mêmes formes légales que les sujets du pays. En l'absence d'héritiers et d'ayant-cause, il sera procédé à l'égard de la propriété de la même manière qu'à l'égard de la propriété semblable appartenant à un sujet du pays et se trouvant dans les mêmes conditions.

Digitized by Google

Dans aucun des cas précités, il ne sera payé à raison de la valeur de la propriété d'autres ni de plus forts impôts, droits ou charges, que ceux que payent ou payeront les sujets du pays. Dans tous les cas il sera permis aux sujets des Hautes Parties contractantes d'exporter librement leur propriété ou le produit de la vente, si elle a été vendue, sans être assujéttis, à cause de l'exportation, à payer un droit quelconque comme étrangers ni en général des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels les sujets du pays sont ou seront assujéttis en pareille circonstance.

Art. 4. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans le Etat de l'autre seront exempts de tout service militaire forcé, soit dans les armées de terre ou dans la marine, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque, ainsi que de toute contribution soit pécuniaire, soit en nature, établie à titre d'équivalent du service personnel, enfin de tout emprunt forcé et de toute prestation ou réquisition militaire. Seront toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien-fonds ou d'un bail et les prestations et les réquisition militaires auxquelles tous les sujets du pays peuvent être appelés à concourir comme propriétaires fonciers ou comme fermiers.

Art. 5. Toutes les marchandises et tout article de commerce, produits du sol ou de l'industrie, soit des Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur de Russie, soit d'un autre pays quelconque, qui peuvent ou qui pourront être légalement importés dans les ports des Etats et possessions de Sa Majesté le Roi d'Italie par des sujets ou par des navires italiens pourront également y être importés par des sujets ou par des navires russes sans payer d'autres ni de plus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d'établissemens particuliers, que si ces marchandises et articles de commerce étaient importés par des sujets ou navires italiens.

Et réciproquement toutes les marchandises et tout article de commerce, produits du sol ou de l'industrie soit des Etats et possessions de Sa Majesté le Roi d'Italie, soit d'un autre pays quelconque, qui peuvent ou pourront être légalement importés dans les ports des Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur de Russie par des sujets ou par des navires russes pourront également y être importé par des sujets ou par des navires italiens sans payer d'autres ni de plus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales ou d'établissemens quelconques, que si ces marchandises et articles de commerce étaient importés par des sujets ou navires russes.

Cette réciproque égalité de traitement aura son effet sans distinction de provenance, soit que la marchandise ou article de commerce arrive directement du pays de son origine, soit qu'il arrive de tout autre pays.

Art. 6. De la même manière il y aura parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de sorte que les mêmes droits seront accordés dans les Etats de chacune des deux Hautes Parties contractantes à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou qui pourra être légalement exporté sans dinstinction que l'exportation se fasse par des sujets ou des navires italiens ou par des sujets ou des navires russes et quelle qu'en soit la destination, soit pour un port ou un territoire de l'autre Partie contractante, soit pour un port ou territoire d'une Puissance tierce quelconque.

Art. 7. Il y aura réciproquement la même égalité de traitement pour l'emmagasi-

Digitized by Google

nage, pour le commerce de transit et pour la réexportation ainsi que pour les primes facilités et remboursemens de droits qui sont ou pourront être accordés par la législation de l'un ou de l'autre pays; l'intention et la volonté des deux Hautes Parties contractantes étant qu'aucune préférence, ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. 8. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans les Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie des Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de quelque place qu'il arrive, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans les Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur des toutes les Russies, d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie des Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie, de quelque place qu'il arrive, que ceux qui sont ou seront payés pour le même article produit du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger quelconque; et il n'y aura aucune prohibition pour l'importation d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie des Etats et possessions de l'une des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre, laquelle ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays quelconque.

Art. 9. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits ou charges dans les Etats et possessions de l'une des Parties contractantes sur l'exportation pour les Etats et possessions de l'autre d'un article quelconque, que ceux qui sont ou seront payés à l'exportation du même article pour un autre pays étranger quelconque, et l'exportation d'un article quelconque des Etats et possessions de l'une des deux Parties contractantes pour les Etats et possessions de l'autre ne sera frappée d'aucune prohibition qui ne s'étendra pas également à l'exportation du même article pour tout autre pays.

Art. 10. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des Parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des Hautes Parties contractantes dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des Hautes Parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. 11. Les Hautes Parties contractantes désirant assurer, chacune dans ses propres Etats, une complète et efficace protection contre la fraude à l'industrie manufacturière de l'autre, sont convenues que toute contrefaçon ou imitation frauduleuse, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique ou de métier primitivement apposées, *bona fide*, à des marchandises produits de l'autre pays, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée. Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage à recommander à son Parlement d'adopter telles mesures qui pourront mettre Sa Majesté à même de faire exécuter de la manière la plus complète les stipulations du présent article.

Art. 12. Les titres émis ou garantis par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et cotés à la Bourse de Turin seront admis à la coté officielle des Bourses de Russie. Réciproquement, les titres émis ou garantis par le Gouvernement Impérial Russe, et cotés à la Bourse de Saint-Pétersbourg seront admis à la cote officielle des Bourses d'Italie.

Digitized by Google

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur à 3 p. %, soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.

Art. 13. Les navires italiens entrant dans un port de l'Empire de Russie et réciproquement les navires russes entrant dans un port de l'Italie et qui voudraient y décharger toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays soit d'un pays tiers, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

De la même manière les navires respectifs pourront passer d'un port de l'un des deux Etats dans un des plusieurs ports du même Etat pour y composer ou compléter leur chargement, sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont ou seront soumis, en pareil cas, les bâtimens nationaux.

Art. 14. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.

Art. 15. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres, bassins, fleuves, rivières ou canaux et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux dans l'un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que sous ce rapport les bâtimens italiens et les bâtimens russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 16. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de fanaux, de quarantaine, de courtage, de balisage, de quajage ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire et sont perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires pubblics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé à l'arrivée, séjour et sortie dans les ports de l'un des deux pays aux bâtimens de l'autre, qui ne serait pas également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux en général, l'intention des deux Hautes Parties contractantes étant qu'il n'éxiste dans leurs Etats sous le rapport des droits mentionnés ci-dessus, aucun privilége, ni aucune prérogative quelconque favorisant exclusivement le pavillon national au préjudice du pavillon de l'autre Partie contractante.

Cette égalité de traitement aura réciproquement son effet à l'égard des navires respectifs, de quelque port ou place qu'ils arrivent et quelle que soit leur destination à leur départ.

Art. 17. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:

1. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

Digitized by Google

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3. Les navires qui entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des Douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 18. Tout vaisseau de guerre ou navire marchand de l'une des Hautes Parties contractantes qui sera forcé par des tempêtes ou par quelque accident de se réfugier dans un port de l'autre, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux qui seraient payés en pareil cas par un bâtiment national.

Si cependant le patron d'un navire marchand se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

S'il arrivait qu'un vaisseau de guerre ou navire marchand de l'une des Hautes Parties contractantes échouât ou fît naufrage sur les côtes de l'autre, ce vaisseau ou navire ainsi que ses débris, ses provisions et gréements et tous les biens et marchandises qui en auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de la vente, s'ils étaient vendus, de même que tous les papiers trouvés à bord d'un tel vaisseau ou navire échoué ou naufragé seront remis aux propriétaires ou à leurs agens sur leur réclamation.

A défaut de propriétaire ou d'agent sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du Consul Général, Consul, Vice Consul ou Agent Consulaire russe ou italien dans le district duquel le naufrage ou échouement aura eu lieu, et ce sur sa réclamation présentée dans le délai que fixent les lois du pays.

Lesdits Consuls, propriétaires ou agens ne payeront que les frais occasionnés par la conservation de la propriété, ainsi que les mêmes droits de sauvetage et autres que payerait en pareil cas de naufrage un bâtiment national.

Les biens et marchandises sauvés du naufrage seront exempts de tous droits de Douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation, et dans ce cas ils payeront les mêmes droits que s'ils étaient importés par navires nationaux.

Art. 19. Tous les navires qui, en conformité des lois du Royaume d'Italie, doivent être considérés comme navires italiens, et tous les navires qui, en conformité des lois de l'Empire de Russie, doivent être considérés comme navires russes seront pour l'application du présent Traité considérés respectivement comme navires italiens ou russes.

Les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtimens naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite, et celle qui appartient plus particulièrement au Grand Duché de Finlande lequel forme une partie intégrante de l'Empire de Russie.

Art. 20. Il sera libre à chacune des Hautes Parties contractantes d'établir des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agens Consulaires dans les villes et ports des Etats et possessions de l'autre.

Digitized by Google

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes conservera le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre des Consuls; bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernemens ne s'apposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les Nations, même les plus favorisées.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à régler par une convention spéciale tout ce qui concerne les attributions, droits, priviléges et immunités de leurs Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agens Consulaires respectifs. Mais il est entendu que ceux qui sont déjà ou seront nommés dans l'intervalle, exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités qui appartiennent ou pourront appartenir aux Consuls de la Nation la plus favorisée.

Art. 21. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de déterminer par la suite, dans une Convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leur Etats respectifs.

Art. 22. En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite et moyennant la même compensation ou un équivalent fixé d'un commun accord si la concession a été conditionnelle.

Art. 23. Le présent Traité de commerce et de navigation restera en vigueur pendant dix ans à dater de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux Hautes Parties contractantes aura notifié officiellement à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet; chacune des Hautes Parties contractantes se réservant le droit de faire cette notification à l'autre à l'expiration des neuf premières années ou à toute époque postérieure.

Art. 24. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg dans le délai de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiairs respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg le seize vingthuit septembre de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante-trois.

(L. S.) J. N. PEPOLI. - (L. S.) GORTCHAKOW. - (L. S.) REUTERN.

Article séparé 1.

Les relations commerciales de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que les dites stipulations soient liées aux réglemens existant pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que ces stipulations spéciales accordées au commerce de la Suède et de la Norvège en considération d'avantages équivalents accordés dans ce pays au commerce du Grand Duché du Finlande, ne pourront dans aucun cas être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation établies entre les deux Hautes Parties contractantes par le présent Traité.

Digitized by Google

Article séparé 2.

Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du Traité de ce jour, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir:

De la part de la Russie:

1. Les lois du Grand Duché de Finlande qui n'accordent aux étrangers le droit d'exercer le commerce que dans les villes maritimes (stapelstad) de ce pays et seulement en gros;

2. La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les trois premières années, sont exempts des droits de navigation;

3. La faculté accordée aux habitants de la côte du Gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés dans les ports du dit Gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

4. Le privilége de la Compagnie Russe-Américaine,

5. Les immunités accordées en Russie à différentes Compagnies Anglaises et Néerlandaises dites Yacht-Clubs.

Et de la part de l'Italie:

Le monopole existant déjà sur les objets dont le commerce est exclusivement réservé au Gouvernement.

Article séparé 3.

Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le Traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plénipotentiares respectifs les ont signés et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg le seize vingthuit septembre de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante-trois.

(L. S.) J. N. PEPOLI. - (L. S.) GORTCHAKOW. - (L. S.) REUTERN.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato di commercio e di navigazione seguito da tre articoli addizionali ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato, e confermato, come per le presenti Noi lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Grande Sigillo. Dato in Torino addì otto del mese di novembre l'anno del Signore mille ottocento sessantatrè e del Regno Nostro il decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

VISCONTI-VENOSTA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 5 aprile 1864, div. 3, n. 36, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Sul rilascio dei vaglia del Tesoro à favore del Ministero dell' Interno.

Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro), previa intelligenza con questo dell'Interno, ha diramato una Circolare alle Autorità da esso dipendenti, prescrivendo che i Vaglia del Tesoro da rilasciarsi dalle varie Tesorerie Provinciali per conto e nell'esclusivo interesse del servizio del Ministero dell' Interno, siano spediti sulla Tesoreria Centrale del Regno a favore del Sig. Moreno Alessandro Cassiere dello stesso Ministero dell' Interno.

Il sottoscritto crede opportuno informare della data disposizione i Signori Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno, per loro norma nel chiedere l'emissione dei vaglia.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 9 aprile 1864, div.e 9a, n. 35, alle Direzioni delle Case penali. — Provvista di divisa agli agenti di custodia delle Carceri giudiziarie.

Il Ministero nell'intendimento di vedere adottato un metodo uniforme a riguardo della provvista dei vestiari occorribili al personale di custodia delle Carceri giudiziarie, ha determinato che d'ora in poi le relative somministranze vengano effettuate esclusivamente dalli stabilimenti penali.

Per regolare questo servizio vennero con una prestabilita circoscrizione, e con riguardo alle distanze itinerarie fissate le case penali a cui le Amministrazioni delle Carceri giudiziarie devono far capo ogni volta loro occorra di addivenire a siffatte forniture.

Per effetto di questa ripartizione vennero assegnate a codesto stabilimento le carceri giudiziarie dei circondari indicati nell'apposito quadro di riparto annesso alla Circolare, di cui si unisce una copia, e dalla quale codesta Direzione rileverà quali siano le norme direttive, che dal Ministero vennero sull'argomento diramate alle Autorità dirigenti le Carceri giudiziarie.

Rileverà pure come scopo del Ministero sia quello di stabilire ad una cifra uniforme e fissa il prezzo dei vestiari pei singoli Agenti di custodia a qualunque carcere appartengano.

Al qual fine nel determinare il valore di ciascun capo di vestiario, si tenne conto altresì delle spese di trasporto che in media possano occorrere per la loro consegna a destinazione, spesa che come emerge chiaramente dalla suddetta Circolare vanno a carico di codesta Amministrazione.

Nel concetto sempre dell'uniformità dei prezzi, furono prese opportune intelligenze colla Direzione della Casa correzionale di Saliceta S. Giuliano presso Modena, la quale tiene incarico di fornire a semplice richiesta a tutte le case penali del Regno il quantitativo di panno bigio occorribile per formarne presso li stabilimenti penali un competente deposito sufficiente a sopperire ai bisogni delle varie Carceri giudiziarie componenti il rispettivo Circolo.

Digitized by Google

Resta inteso, che lo stesso fondo di panno, che codesta Direzione, in relazione alle premesse avvertenze, andrà a procurarsi dalla Saliceta, comunque sia specialmente destinato pel vestiario degli Agenti di custodia delle Carceri sovra descritte, potrà tuttavia agevolmente utilizzarsi anche per le somministranze occorribili ai guardiani di codesto stabilimento.

Nell'acquisto del ripetuto panno per le Carceri giudiziarie vorrà avvertirsi che la spesa deve cadere a carico delle manifatture, le quali se ne rimborseranno inscrivendo come introito il totale prezzo del vestiario.

Riguardo poi alla somministranza dei vestiari da estate dovrà essere adottato lo stesso procedimento salvo per riguardo alla provvista della stoffa, la quale potrà essere lavorata e fornita dalle manifatture di codesto stesso stabilimento o mediante acquisto da farsene dalla casa penale più vicina.

In ordine poi al berretto di panno turchino, codesta Direzione all'occorrenza di richieste dovrà avvisare al modo più spediente di procurarne l'acquisto sia presso il libero commercio, sia affidandone la confezione a quei detenuti lavoranti, che risultassero dotati di una capacità speciale per quel genere di lavoro.

Il sottoscritto crede potersi dispensare dal ripetere tutte le avvertenze riepilogate nell'unita Circolare, la cui osservanza richiede il concorso delli stabilimenti penali.

Si limita quindi ad interessare codesta Direzione a voler dal canto suo prestarsi perchè le disposizioni dirette a regolare le somministranze suddette abbiano, di concerto sempre colle autorità dirigenti le Carceri giudiziarie, a ricevere il loro pieno compimento, ed a far pervenire al Ministero alla scadenza dell'anno un conto dettagliato delle fatte provviste da riepilogarsi in apposito quadro dimostrativo conforme all'annesso modulo e col corredo dei voluti recapiti giustificativi.

È superfluo lo accennare che il conto stesso dovrà includere le sole contabilità afferenti ai vestiari spediti alle Carceri giudiziarie, che per titolo di prima somministranza cadono a carico del Governo, mentre le forniture eseguite per rinnovazione di vestiari dovranno essere soddisfatte a cura delle Autorità, che ne fecero la richiesta e con le quali sarà opportuno che codesta Direzione prenda preventivi concerti fra le altre cose per intendere un mezzo regolare e sicuro di accertare le misure degli individui ad uso dei quali avrà da confezionarsi il vestiario, come altresì per convenire circa il modo e le epoche dei pagamenti da eseguirsi a cura come sovra delle accennate Autorità dirigenti; su questo particolare il Ministero avviserebbe conveniente che s'intestassero per ciascuna Autorità dirigente conti correnti, mercè i quali i pagamenti potessero farsi ad epoche fisse, sistema questo che permetterebbe di operare il compenso dei debiti, che in quel periodo di tempo fosse la Direzione per incontrare in causa di riparazione e di trasporti da uno ad altro carcere eseguiti per di lei conto.

Il sottoscritto raccomanda alla Direzione di codesta Casa penale di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente Circolare della quale si avrà a segnare ricevuta.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 11 aprile 1864, div. 5ª, n. 38, ai Prefetti. — Revisione delle Liste Elettorali e rinnovazione dei Consiglieri comunali e provinciali.

Il sottoscritto riportandosi a quanto fu scritto nelle Circolari di questo Ministero delli 7 marzo e 30 maggio 1863 N. 54 e 93 sulla revisione delle Liste Elettorali e sulla rinnovazione del Personale delle Amministrazioni Comunali e Provinciali, prega i Signori Prefetti di voler tenere presenti le avvertenze in esse contenute e, come già nello scorso anno, così ancora nel corrente, gradirà poi di ricevere dalle singole Prefetture una relazione generica sui risultati delle accennate operazioni in ciascuna Provincia, non che sul progresso che in questa materia si sarà potuto accertare.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 12 aprile 1864, div. 9ª, n. 39, ai Prefetti. — Prospetto riassuntivo del prodotto dei letti a pagamento nelle Carceri Giudiziarie.

In relazione alla circolare delli 29 agosto 1863, n. 83023-19486 interessando al Ministero di accertare il prodotto ricavatosi per la concessione delle camere riservate pei ditenuti nelle Carceri Giudiziarie, il sottoscritto richiede i signori Prefetti a voler procurare la trasmissione di un Prospetto riassuntivo di tutte le giornate di occupazione dei letti a pagamento somministrati ai detenuti delle Carceri Giudiziarie di codesta Provincia durante lo scorso 1 trimestre, non senza disporre perchè lo stesso Prospetto venga trasmesso alla fine di ciascun trimestre a questo Ministero.

Tuttavolta poi per alcuno Stabilimento Carcerario non fosse stata effettuata consimile somministranza dovrà pur sempre essere rilasciato un certificato negativo.

Per la uniformità di tale Prospetto viene tracciato a tergo un apposito modulo, che dovrà servire di norma.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 18 aprile 1864, div. 7ª, n. 42, ai Prefetti. — Servigi fuori residenza degli Ufficiali di P. S. e relative indennità.

Nella Nota Circolare 1 marzo p. p., n. 25 sulle disposizioni intorno al rilascio dei fogli di via con indennità e mezzi di trasporto, al n. 7 si dichiarava che separate istruzioni avrebbero provveduto circa il modo di abilitare i Funzionari di P. S. a viaggiare per ragione di servizio sulle ferrovie e sui piroscafi.

Per corrispondere a tale riserva il sottoscritto stima opportuno anzi tutto di compendiare i singoli casi e le norme che danno luogo alle trasferte, missioni straordinarie e destinazioni provvisorie dei predetti Funzionarii.

1. L'impiegato di P. S., che per incumbenze del servizio esce dalla ordinaria

Digitized by Google

sua residenza per operare nel circolo delle sue funzioni, ossia nella sua giurisdizione, deve essere considerato in trasferta, ed ha diritto, ove la distanza del luogo oltrepassi i cinque chilometri, alla giornaliera retribuzione fissata dalla Circolare 11 dicembre 1860, n. 83, escluso qualsiasi compenso per le spese di trasporto, le quali ricadono ad esclusivo suo carico.

2. Ove sia chiamato provvisoriamente ad operare fuori del circolo della sua giurisdizione, senz'alcuna destinazione fissa presso un determinato uffizio, è ritenuto in missione straordinaria, ed in questo caso gli competono le indennità di soggiorno e quelle delle spese di viaggio di andata e ritorno stabilite dal Regio Decreto 14 settembre 1862, n. 840 e dal successivo 25 agosto 1863, n. 1446.

3. Se l'impiegato venga staccato dalla sua residenza e dalla sua giurisdizione per agire in altro uffizio a tempo o determinato od indeterminato, ma non a titolo di ordinaria residenza, è considerato in destinazione temporanea, e la misura delle indennità da corrispondersi rimane a discrezione del Ministero a sensi dell'articolo 5 del precitato Decreto Reale in data 14 settembre 1862, n. 840.

4. Nel primo caso le occorrenti disposizioni di liquidazione e pagamento sono demandate ai signori Prefetti che vi provvedono coi crediti aperti sui fondi stanziati in bilancio al capitolo 54, articolo trasferte ufficiali di P. S., nel secondo e terzo caso sono riservate a questo Ministero al quale si dovranno di volta in volta trasmettere le relative tabelle.

5. Non si possono affidare missioni straordinarie e destinazioni provvisorie senza la preventiva superiore autorizzazione, e nei soli casi di assoluta e comprovata urgenza è in facoltà dei signori Prefetti di farle eseguire d'uffizio, dandone però pronto avviso col telegrafo.

Qualora l'impiegato incaricato non sia in grado di anticipare le spese di viaggio, potranno i signori Prefetti somministrargli acconti che saranno loro compensati sull'ammontare delle competenze che al medesimo verranno liquidate.

6. Giova poi avvertire, che il circolo giurisdizionale, di cui è fatta parola, si deve ritenere esteso all'intiera provincia pei Funzionarii addetti agli uffizi di P. S. delle Prefetture, limitato al Circondario per quelli addetti alle Questure ed agli uffizi di P. S. delle Sotto-Prefetture, ed in fine al solo territorio del Mandamento o Mandamenti a riguardo dei Delegati a questi proposti.

Dalle norme sopra indicate, chiaro deducesi, che per nessun caso o titolo torna necessario, e neppure conveniente che si abbiano a rilasciare ai Funzionarii di P. S. le richieste pel passaggio gratuito sulle ferrovie o piroscafi, giacchè o le loro gite fuori residenza sono considerate come trasferte, e colla prefissa indennità giornaliera devono essi medesimi sostenere le spese di trasporto, ovvero sono ritenute quali missioni straordinarie o destinazioni temporanee, e sulla produzione delle relative parcelle vengano a percepire il compenso delle spese di viaggio, tassato secondo i precitati Decreti Reali.

La massima pertanto dell'assoluto divieto di rilasciare simili richieste agli Uffiziali di P. S. dovrà essere strettamente osservata; e per le disposizioni contenute nella Circolare 1 marzo p. p., n. 25, e dietro le presenti norme che definiscono ampiamente i compensi dovuti per tutti i servizi relativi, si ritiene per certo non saranno per riprodursi ulteriormente gl'inconvenienti e gli abusi sin qui lamentati.

Nelle Provincie Toscane rimangono tuttora in vigore le speciali disposizioni che re-

Digitized by Google

golano le competenze dei servizi fuori residenza di quel personale di S. P., e nulla resta innovato a riguardo di quanto è stabilito nel paragrafo XIX della Circolare-Istruzione 27 settembre 1862, n. 21249 sui trasporti gratuiti per ferrovie ed i piroscafi alle Guardie di P. S. tramutati ad altra residenza.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

R. Decreto 17 aprile 1864, N. MCLXXXI. — Regolamento per le vendite volontarie ai pubblici incanti da eseguirsi per mezzo della Camera di Commercio e d'Arti di Genova.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 3 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Genova del 5 marzo 1864;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e d'arti di Genova è autorizzata a fare eseguire vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso Regolamento, che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Regolamento per le vendite volontarie ai pubblici incanti da eseguirsi per mezzo della Camera di commercio e d'arti di Genova.

Art. 1. Il promotore di una vendita volontaria di merci ai pubblici incanti deve presentarne per iscritto domanda alla Camera di commercio, ed indicare la qualità e quantità della merce, le marche ed i numeri che la contraddistinguono, il luogo in cui è depositata, ed il numero dei lotti in cui desidera che sia divisa, ed in genere dare la descrizione dell'oggetto esposto in vendita e le condizioni alle quali vi si pone.

Art. 2. Salvo concerti speciali col Presidente della Camera di commercio, i lotti da esporsi in vendita non possono avere un valore approssimativo inferiore a lire duecento, ed il valore della partita non può essere inferiore di lire mille.

Art. 3. Le vendite dovranno essere sempre precedute da un avviso inserito sopra un giornale scelto dalla Camera, e nel quale si daranno le indicazioni corrispondenti a quelle contenute nell'articolo 1.

Digitized by Google

Art. 4. Se il venditore volesse oltre all'avviso da inserirsi sul giornale un manifesto da affiggersi nei siti frequentati dal commercio, avrà diritto a richiederlo, sopportandone le spese.

Art. 5. Un avviso delle vendite, o stampato o manoscritto, deve affiggersi nel locale in cui saranno eseguite, almeno due giorni prima di quello destinato all'incanto.

In questo avviso, oltre ai particolari di cui nell'art. 1, si notificano il luogo, il giorno e l'ora della vendita, i termini fissati alla consegna, le condizioni dei pagamenti, il deposito da farsi, le tare e le avarie e le altre indicazioni che saranno la base e la regola del contratto fra venditori e compratori.

Art. 6. Contemporaneamente all'affissione di questo avviso, si espongono dalla Camera di commercio i campioni delle merci messe in vendita, ed immediatamente dopo la stessa affissione, il Pubblico dev'essere ammesso ad esaminare le merci stesse nei magazzini in cui si trovano, al quale oggetto devono essergli fatte le possibili facilitazioni.

Art. 7. Le vendite in generale avranno luogo periodicamente in due turni, cioè al 1 ed al 15 di ogni mese, nel locale e nelle ore designate dalla Camera, alla presenza del Presidente della stessa, o di un suo delegato, meno se cadano in giorno festivo, nel quale caso si rimandano al giorno successivo.

Art. 8. Dal 1 all'8 e dal 16 al 24 di ogni mese si ricevono gli incarichi dai promotori delle vendite, s'inseriscono sui giornali di avvisi di cui all'art. 3, si consegnano i campioni, e si fa quanto altro occorre per preparare gli incanti.

Le vendite chieste dal 9 all'11, e dal 24 al 26 possono però essere ancora effettuate nel medesimo turno, previa la loro inserzione sui tiletti affissi nel locale in cui si eseguiscono.

Art. 9. Le vendite presentate dopo i giorni 11 e 26 si rimandano ai turni rispettivamente successivi, meno il caso di urgenza, il quale occorrendo, il Presidente della Camera è libero di ordinare l'effettuazione, senza tener conto dei termini sopra riferiti, avendo cura però che siano rese note al Pubblico almeno 24 ore prima dell'esecuzione.

Art. 10. Le vendite debitamente denunziate alla Camera e rese note al Pubblico, le quali per il gran numero di lotti in cui sono divise o per altri motivi non si terminassero nel giorno fissato dal Regolamento, devono rimandarsi ai giorni successivi.

Art. 11. La merce è aggiudicata all'ultimo maggiore offerente dopo il terzo invito del Banditore.

Art. 12. Il Presidente o chi lo rappresenta farà estendere un succinto verbale della vendita, e di quanto occorse a riguardo della stessa, nel quale oltre al nome e cognome del venditore, la qualità e quantità della merce posta agl'incanti, dovranno comprendersi il nome e cognome del compratore, il prezzo offerto per ogni lotto e per ogni unità alla quale venne fatto l'incanto, e quegli altri particolari che si riconosceranno opportuni.

Il verbale sarà firmato dal Presidente o dal suo delegato, dal venditore e dal compratore.

Art. 13. L'aggiudicatario deve fare il deposito di una somma per cauzione del ritiro della merce al rappresentante della Camera, il quale lo verserà a chi di dovere.

Il venditore può autorizzare la Camera a rinunziar a questo deposito, nel quale caso è risponsabile dei diritti.

Digitized by Google

Art. 14. Se la merce non è ritirata nei termini prefissi nelle condizioni, sarà reincantata nel prossimo turno per conto e rischio del compratore, ed il deposito sarà calcolato nel prezzo fino alla concorrenza della somma che si sarebbe ottenuta se il compratore avesse adempiuto al contratto.

Art. 15. La Camera è tenuta a dare sopra semplice richiesta tanto al venditore quanto al compratore una nota esatta delle cose operate per loro conto.

Art. 16. La sostanza dei verbali redatti all'atto della vendita sarà trascritta sopra un libro nel quale s' indicherà:

1. Il nome e cognome del venditore; - 2. La data ed il nome del giornale sul quale s'inserì l'avviso della vendita; - 3. La merce esposta in vendita, la sua qualità e quantità; - 4. Le marche ed i numeri della stessa; - 5. I lotti in cui era divisa; - 6. Il luogo del deposito; - 7. La data della vendita; - 8. Il nome e cognome del compratore, lotto per lotto; - 9. Il prezzo praticato; - 10. La cauzione prestata; - 11. L'ammontare dei diritti riscossi; - 12. L'ammontare dei diritti pagati al Governo; - 13. L'ammontare delle altre spese; - 14. L'ammontare totale della merce; - 15. Le altre osservazioni che si crederanno opportune.

Art. 17. La Camera percepirà in compenso dell'opera prestata e delle spese incontrate per l'esecuzione della vendita un diritto del $^1/_2$ p. $^0/_0$ sul prodotto totale della stessa, oltre all' ammontare della tassa che dovrà versare nelle Casse del Governo.

R. Decreto 3 aprile 1864, n. 1773. — Amministrazione e contabilità del Padule di Fucecchio.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il regolamento per l'amministrazione del Padule di Fucecchio approvato da S. M. la Regina reggente l'Etruria il giorno 13 ottobre 1803;

Veduto il Decreto Granducale 27 dicembre 1849, per il quale sono state confermate le disposizioni del citato regolamento:

Veduto il R. Decreto del 9 novembre 1862, n. 970, che abolisce la Direzione generale dei lavori d'acque e strade delle Provincie Toscane;

Considerato essere necessario al seguito dell'abolizione di detta Direzione generale in cui risiedeva la Direzione amministrativa economica del Padule di Fucecchio affidare ad un'altra Autorità le ingerenze relative;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello dell'Interno e dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Prefettura in Firenze provvederà, in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, al servizio amministrativo ed economico del Padule di Fucecchio già affidato all'abolita Direzione generale dei lavori di acque e strade delle Provincie Toscane.

Digitized by Google

Art. 2. Le carte relative all'amministrazione e contabilità del Padule, già appartenenti alla soppressa Direzione generale, saranno consegnate alla Prefettura stessa.

Art. 3. La Prefettura in Firenze avrà giurisdizione sul territorio della Provincia di Lucca, restrittivamente alle incumbenze di cui all'art. 1 del presente Decreto.

Art. 4. La Direzione Superiore tecnica del Padule continua ad essere affidata al Genio civile della Provincia di Firenze.

Art. 5. Le disposizioni contrarie a quelle del presente Decreto sull'amministrazione e contabilità del Padule di Fucecchio, sono abrogate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA. - PERUZZI. - MENABREA.

R. Decreto 8 *maggio* 1864, *n.* 1779. — *Esame di libero esercizio degli aspiranti alla professione d'Ingegnere nelle Provincie della Lombardia, od in quelle degli ex-ducati di Parma e Modena.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto il Decreto italico 3 novembre 1805, riguardante l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere civile, sinora osservato nella Lombardia;

Visto il Decreto Sovrano 14 dicembre 1849, relativo all'esercizio della professione d'Ingegnere civile nelle provincie parmensi;

Vista la Notificazione del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione degli Stati estensi 22 febbraio 1816, riguardante l'esercizio in quelle provincie della professione d'Ingegnere civile;

Visto il Nostro Decreto 10 luglio 1861, col quale, mantenendosi per alcune parti in vigore le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sopraindicati, si stabilisce che agli esami di libero esercizio dell'Ingegneria provvederanno i Rettori o Reggenti delle Università secondo le discipline in quelle provincie tuttora vigenti;

Visto il Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato col Nostro Decreto 14 settembre 1862;

Visti i due Decreti del 1 novembre 1862, pei quali i praticanti Ingegneri delle provincie parmensi sono tenuti a frequentare durante le pratiche i corsi universitari d'idraulica, mineralogia, astronomia e le scuole di Architettura, e d'ornato presso l'Accademia di Belle Arti; ed i praticanti delle provincie modenesi i corsi d'architettura razionale e pratica, idraulica,

Digitized by Google

cosmografia ed economia rurale; e debbono poi sostenere i relativi esami speciali prima di presentarsi a quello di libero esercizio della professione;

Visti i Nostri Decreti riguardanti le Scuole d'applicazione per gli Ingegneri in data delli 13 novembre 1862, 5 marzo, 30 luglio, 11 ottobre 1863, e 31 marzo 1864;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1 del prossimo novembre gli aspiranti alla professione d'Ingegnere, i quali in seguito agli studi universitari in matematica hanno atteso alle relative pratiche nelle provincie della Lombardia od in quelle degli ex-ducati di Parma e Modena, saranno tenuti a sostenere l'esame di libero esercizio presso le Scuole d'applicazione per gli Ingegneri di Torino o di Napoli, o presso l'Istituto tecnico superiore di Milano.

Per essere ammessi a tale esame, coloro che hanno compito la pratica triennale nelle provincie parmensi e modenesi, dovranno far risultare di aver superato gli esami speciali su quelle materie che dal Decreto 1 novembre 1862 sono stati obbligati a frequentare nella rispettiva Università durante le pratiche.

Art. 2. La Commissione esaminatrice per l'esame di libero esercizio dell'Ingegneria sarà formata dal Direttore della Scuola d'applicazione presso la quale il candidato si presenta all'esame. La presiede con voto nell'esame uno dei Professori della Scuola. L'esame sarà dato nel rimanente secondo le disposizioni vigenti nella provincia in cui i candidati compirono le pratiche.

Le tasse da pagarsi per tale esame saranno quelle stesse che sono stabilite dalle sopradette disposizioni. Detratta la parte che dev'essere corrisposta ai tre Esaminatori, il rimanente sarà versato al pubblico Erario.

Art. 3. A partire dal 1 novembre 1866 gli aspiranti al diploma di libero esercizio della Ingegneria non saranno più ammessi nelle provincie della Lombardia e degli ex-ducati di Parma e di Modena a cominciare le pratiche sotto la direzione di privati Ingegneri, ma dovranno invece compiere gli studi pratici in alcuna delle Scuole d'applicazione del Regno, ed ivi sostenere i prescritti esami.

Potranno però continuare dette pratiche coloro che vi si fossero già precedentemente inscritti, e dovranno poi in fine di esse sostenere gli esami a norma dell'art. 1 del presente Decreto.

Ogni disposizione contraria al presente è abrogata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI.

Digitized by Google

R. Decreto 12 maggio 1864, n. 1780. — Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Collegio di Musica detto del Buon Pastore di Palermo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Collegio di musica detto del *Buon Pastore* di Palermo, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 12 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI.

Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Collegio di Musica detto del Buon Pastore *di Palermo.*

		Stipendi
Direttore, Maestro di contrappunto e di composizione	L.	3800
Primo Maestro di partimento	»	600
Secondo Maestro di partimento	»	400
Primo Maestro di pianoforte	»	600
Secondo Maestro di pianoforte	»	400
Terzo Maestro di pianoforte	»	300
Primo Maestro di violino	»	400
Secondo Maestro di violino	»	400
Maestro di violoncello e viola	»	350
Id. di contrabasso	»	350
Id. di flauto	»	350
Id. di clarinetto	»	350
Id. di oboe	»	350
Id. di corno da caccia	»	350
Id. di trombone	»	350
Id. di cornetta	»	350
Id. di fagotto	»	350
Id. di oficleide	»	350
Primo Maestro di canto per la scuola esterna	»	400
Secondo Maestro di canto id.	»	300
Maestro di canto per la scuola interna	»	350
Maestro di accompagnamento pratico dei partimenti e supplente alla direzione de' quartetti	L.	300
Archivario	»	300
Accordatore di pianoforti	»	166
Ispettore delle scuole letterarie e Professore di lettere	»	450
4 Profess. di lettere a L. 300 cad.	»	1200
Professore di aritmetica	»	200
Id. di lingua francese	»	200
Id. di calligrafia	»	200
Direttore spirituale e disciplinare	»	800
Prefetto di musica	»	250
4 Istitutori a L. 250 cad.	»	1000
Catechista	»	102
Segretario cancelliere	»	400
Ragioniere	»	600
Economo e supplente al Ragioniere	»	400
Tesoriere	»	936
Serventi e fontaniere	»	1367
Totale	L.	20321

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 9 aprile 1864, div. 9ª, n. 37, ai Prefetti, sotto-Prefetti e Direttori di carceri Giudiziarie. — Norme da osservarsi nella provvista di vestiario uniforme ai Guardiani delle Carceri Giudiziarie.

Il sistema fin ora seguito circa il modo di provvedere alla fornitura del vestiario ad uso del personale di custodia delle Carceri Giudiziarie, non trovandosi più oggi giorno in relazione coll'accresciuto numero di agenti e coi nuovi confini del Regno, il Ministero a cui premeva di riordinare anche questa parte di pubblico servizio ha dovuto avvisare a sostituire altro metodo più semplice ed uniforme, mediante il quale semplificata la spedizione e ridotte le spese di trasporto, venga il prezzo di ciascun capo di vestiario, e per qualsiasi carcere circoscritto ad una cifra unica e determinata.

Per recare in attuazione questo disegno il Ministero ha stabilito anzitutto con una studiata circoscrizione i centri a cui le carceri di ciascun Circondario debbano far capo in ogni occasione di fornitura, tanto pel vestiario di prima somministranza fornito dal governo, quanto per quello occorribile per le successive rinnovazioni, il quale, sebbene debba provvedersi dalle manifatture carcerarie, cade però a carico degli utenti che devono sborsarne il prezzo all'atto della consegna ed in difetto pagarlo mediante prelievo dal fondo di massa di loro spettanza da operarsi dall'autorità dirigente.

Alle carceri di cotesto Circondario le occorrenti forniture saranno eseguite, come dallo annesso quadro di riparto, dalla Casa di Pena di la quale ha l'incarico dal Ministero di tenere in deposito quanto fa bisogno per potere soddisfare alle singole richieste che le vengano all'uopo dirette.

Le richieste, meno per le carceri alle quali siano preposte apposite Direzioni, cui in questo caso incombe di procedere direttamente, vogliono esser fatte per ciascun Circondario dai rispettivi signori Prefetti e Sotto-Prefetti, tenendo presente, che all'obbligo d'indossare l'uniforme non sono tenuti gli Agenti di Custodia presso le carceri mandamentali, che non abbiano carattere di succursali a quelle di Circondario, e che pertanto a tali agenti non compete la relativa somministranza a carico del Governo.

Circa il modo poi di fare cotali richieste vuol essere avvertito che quante volte si tratti di vestiario da pagarsi dai guardiani, le Autorità Dirigenti vi provvederanno senza che occorra di passarne intelligenza al Ministero, che se invece si tratti di vestiario di prima somministrazione a carico del Governo, contemporaneamente all'ordine dovrà sempre porgersene al Ministero apposito avviso con avvertenza d'indicare chiaramente l'agente a favore del quale siasi richiesto il vestiario, il motivo della richiesta stessa, gli oggetti o capi di vestiario pei quali questa viene fatta.

Si avrà poi cura nel dare le commissioni di dichiarare da chi debba essere pagato l'importo delle forniture, affinchè la Direzione della Casa di Pena sappia per quali di esse debba rivolgersi all'Ufficio committente, e per quali debba redigere un conto separato da prodursi pel rimborso al Ministero.

E siccome questo non potrebbe nelle relative liquidazioni ammettere a pagamento quelle partite per le quali non avesse a suo tempo ricevuto l'avviso come sovra richiesto, le autorità dirigenti si persuaderanno facilmente quanto importi che non sia da loro trascurato l'adempimento di tale incumbente, e che inoltre sia volta per volta nella richiesta di fornitura espressamente indicata la data ed il numero del foglio con cui fu data al

Digitized by Google

Ministero la prescritta partecipazione, e ciò perchè la Direzione della Casa penale possa conforme le è espressamente prescritto, farvi nei suoi deconti opportuno referimento a giustificazione delle singole partite di credito.

Occorre appena avvertire, che qualunque richiesta e per qualsiasi capo di vestiario debba sempre essere accompagnata da un apposito quadro indicante le precise misure metriche dell' individuo, per cui la richiesta ha luogo, affinchè le manifatture dello Stabilimento incaricato della fornitura abbiano norme sicure pel taglio e per la relativa fabbricazione, nè si verifichi che per mancanza di sufficienti indicazioni abbiano quindi a nascere contestazioni, alle quali si stima opportuno ad ogni buon fine di dichiarare fin d'ora, che il Governo deve ed intende rimanere estraneo.

Potrà forse avvisarsi superfluo ma si crede nondimeno di far notare che le richieste per vestiario nuovo non devono farsi che nei soli casi, in cui non se ne abbiano partite disponibili. Ora poichè giusta le veglianti discipline gli allievi licenziati, ed i Guardiani effettivi di qualunque grado, che prima della scadenza della contratta ferma cessano dal servizio devono, salva la eccezione contemplata all' Art. 71 del Regolamento Generale 27 gennaio 1861, restituire il vestiario in buono stato, tenuto conto solamente dell' uso cui andò soggetto, è naturale il supporre che abbia il più delle volte a trovarsene qualche scorta presso le singole Carceri Giudiziarie, che necessariamente vuol essere utilizzata.

Tali effetti saranno di preferenza adoprati per l' uniforme di prima somministranza agli allievi Guardiani, tenendo conto, come giustizia richiede, dell' uso, e deperimento subito in relazione al tempo per cui furono quelli indossati, onde possa stabilirsi il compenso, che in ragione del minor valore, a fronte del vestiario nuovo, vorrà essere corrisposto all' allievo medesimo all' epoca della sua nomina all' effettività mediante versamento a conto erariale della corrispondente somma, e con applicazione al fondo di massa dello stesso agente.

Qualora cotesti capi di vestiario già usati richiedessero riparazioni o leggieri lavori di riduzione per adattarli alla persona del nuovo utente, le Autorità dirigenti si riterranno abilitate a provvedere all' emergente in quel modo che stimeranno più conveniente ed economico, accreditandosi della relativa spesa verso l' amministrazione della Casa Penale, la quale a suo tempo ne ripeterà il rimborso direttamente dal Ministero.

Per la regolarità delle relative pratiche si richiederà, che dalle Autorità dirigenti si dia apposito avviso al Ministero, ragguagliandolo circa la provenienza del vestiario fatto riparare, la natura, ed importo delle eseguite riparazioni, l' individuo a cui viene quello consegnato, e la differenza del valore a riscontro del vestiario nuovo. Alla Direzione poi della Casa di Pena che dovrà rimborsare, od ammettere in compenso di maggiori suoi crediti la spesa di cui è caso, se le avrà a trasmettere la nota quietanzata del manifattore, che abbia operato le riparazioni, avvertendo di segnare per l' effetto precedentemente avvertito la data, e numero della nota, con cui fu fatta al Ministero la voluta comunicazione.

Qualora per qualsiasi ragione non possano in un carcere utilizzarsi capi di vestiario ivi esistenti, o che sia prevedibile, abbiano a rimanervi lungamente inadoperati, l' Autorità dirigente sarà tenuta a segnarne la esistenza con le più esatte indicazioni sulle misure, condizioni, e valore alla Direzione Penale, affinchè possa questa avvalersene nel caso di richieste per altri Carceri posti in località a quella meno distante.

Le spese di trasporto, e di consegna a destinazione degli articoli direttamente spediti

Digitized by Google

dallo Stabilimento Penale sono a carico di quest' ultimo, il quale ne è compensato sul prezzo degli articoli medesimi, per quelli invece, che abbiano come sopra a trasmettersi da uno ad altro carcere, le relative spese vogliono essere pagate da chi è tenuto a provvedere o provvedersi gli articoli medesimi. Quante volte pertanto si tratti di oggetti da servire per la divisa di prima somministranza, osservate le norme sovra avvertite per le riparazioni, le relative spese di trasporto saranno portate in conto dalla Direzione Penale alla quale verranno quindi rimborsate dal Ministero.

Non occorre avvertire, che anche di tali operazioni deve darsi partecipazione al Ministero, e così dicasi eziandio dell'Impiego, che si abbia occasione di fare, comunque senza previe riparazioni, di vestiari disponibili: le Autorità Dirigenti provvederanno in cotesta pratica col criterio che il Ministero possa conoscere, debba pertanto darsegli ragione dell' impiego di ogni vestiario restituito al Governo per dispensa o destituzione di qualsiasi Agente di Custodia. Le notizie a somministrarsi al riguardo, serviranno anche a dimostrazione del modo con cui dalle singole Autorità Dirigenti sia curato l'interesse governativo in punto al ricupero degli oggetti di cui è caso.

Al fine di dare alle predette Autorità una norma sicura per regolare la valutazione della divisa di cui deve essere provvisto ogni Agente di Custodia, si accenna qui sotto il prezzo da attribuirsi, comprese le spese di trasporto e di consegna a destinazione a cadaun capo di vestiario nuovo, giusta le intelligenze prese cogli Stabilimenti Penali incaricati della fabbricazione relativa, cioè:

Pastrano di panno bigio con cappuccio cogli occhielli e pistagna di colore violaceo L. 40

Tunica per l' inverno egualmente di panno bigio con bottoni di metallo bianco, e pistagna color violaceo L. 28

Calzoni di panno simile alla tunica L. 17

Blouse per l' estate di stoffa di cotone a spiga a mille righe bianche e turchine con pistagna L. 9

Calzoni di stoffa simile alla Blouse per l' estate L. 6

Berretto di panno turchino con cordoncino di panno violaceo in giro per i semplici guardiani L. 3

e d' argento in giro a biscia per i sotto capi L. 4

e con due cordoncini d' argento pure a biscia per i capi guardiani L. 5

Lo scrivente raccomanda alle prefate Autorità la esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente officio Circolare, di cui vorrà favorirsi un cenno di ricevimento.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

Stabilimenti Penali, incaricati delle forniture di vestiari, uniformi pei Guardiani delle Carceri Giudiziarie.	Designazione dei Circondari assegnati a ciascuna delle Case Penali di contro indicate
Casa di Forza di Alessandria	Alessandria, Aqui, Asti, Bobbio, Casale, Novi, Tortona, Vigevano, Voghera, Genova, Savona, Chiavari.
Idem di Fossano	Alba, Cuneo, Mondovì, Biella.
Casa di Correzione di Saluzzo	Saluzzo, Torino, Aosta, Ivrea, Pinerolo, Susa.
Casa di Forza di Pallanza	Domodossola, Pallanza.

Digitized by Google

Stabilimenti Penali, incaricati delle forniture di vestiari, uniformi pei Guardiani delle Carceri Giudiziarie.	Designazione dei Circondari assegnati a ciascuna delle Case Penali di contro indicate
Idem di Milano	Novara, Vercelli, Varallo, Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Crema, Gallarate, Abbiategrasso.
Idem di Bergamo	Bergamo, Treviglio, Clusone, Bozzolo, Breno, Brescia, Chiari, Castiglion delle Stiviere, Cremona, Salò, Verolanuova.
Idem di Parma	Parma, Borgotaro, Piacenza, Firenzuola, Reggio (*Emilia*), Guastalla, Pontremoli, Casalmaggiore, Borgo San Donnino.
Idem d'Oneglia.	Porto Maurizio, S. Remo, Albenga.
Casa di Correzione di Firenze	Pistoia, S. Miniato, Rocca S. Casciano, Arezzo.
Casa di Forza di Lucca	Pisa, Livorno, Portoferrajo, Castelnuovo di Garfagnana, Massa, Spezia.
Idem di Tempio	Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio, Alghero, Ozieri.
Idem di Volterra	Grossetò, Volterra.
Idem di S. Gimignano	Siena, Montepulciano, Orvieto.
Casa di Correzione di Castelfranco	Modena, Mirandola, Pavullo, Bologna, Imola, Vergato, Ferrara, Comacchio, Cento, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Lugo, Faenza, Ancona, Pesaro, Urbino, Ascoli, Camerino, Fermo, Macerata, Chieti, Lanciano, Teramo, Vasto, Penne.
Casa di Forza di Spoleto	Rieti, Spoleto, Fuligno, Terni, Perugia.
Casa di Forza di Napoli (S. Eframo nuovo)	Napoli, Castellamare, Pozzuoli, Casoria, Salerno, Sala, Vallo, Campagna, Potenza, Melfi, Matera, Lagonegro, Avellino, Ariano, S. Angelo Lombardi, Cosenza, Castrovillari, Paola, Rossano, Catanzaro, Monteleone, Nicastro, Cotrone, Reggio, Gerace, Palmi.
Casa di Pena di Aversa	Aquila, Avezzano, Solmona, Città Ducale, Caserta, Sora, Piedimonte, Nola, Gaeta, Benevento, Cerreto, S. Bartolomeo in Galdo, Campobasso, Isernia, Larino,
Casa Penale di Trani	Foggia, S. Severo, Bovino, Bari, Barletta, Altamura, Lecce, Brindisi, Taranto, Gallipoli, Trani.
Carcere Giudiziario di Palermo	Palermo, Termini, Cefalù, Corleone, Caltanisetta, Piazza, Terranova, Catania, Caltagirone, Nicosia, Acireale, Girgenti, Bivona, Sciacca, Messina, Castroreale, Patti, Mistretta, Noto, Modica, Siracusa, Trapani, Alcamo, Mazzara.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell' Interno, in data 22 aprile 1864, Div. 6.ª, n. 40. Ai Prefetti delle Provincie antiche, Lombarde, dell' Emilia, Marche ed Umbria. — Contabili delle Opere Pie mantenute a carico dello Stato.

La Commissione temporanea incaricata della revisione delle contabilità arretrate all' epoca in cui cominciò ad avere effetto la legge 14 agosto 1862, colla quale venne soppressa la Corte dei Conti del Regno Sardo, ha mosso lagnanze per la lentezza che si usa nella presentazione delle contabilità medesime; e per potere con facilità adempiere al mandato affidatole, importa alla Commissione stessa di avere i mezzi di conoscere le varie categorie di contabili già sottoposti al giudizio della cessata Corte dei Conti di Torino, per poterli mettere in mora a norma delle discipline in vigore.

I contabili che devono rendere il conto alla Commissione temporanea sono quelli delle provincie *antiche* per l'esercizio 1861 e precedenti, delle *lombarde* pel solo 1861, delle *parmensi* pegli esercizi 1860 e 61, delle *modenesi* e delle *Romagne*, *Marche* ed *Umbria* per l' esercizio 1861.

A premura quindi del Ministero delle Finanze, (il quale avendo la responsabilità dell' erogazione del denaro dello Stato si affrettò ad accogliere la rappresentanza fattagli dalla sullodata Commissione) vengo ad interessare la S. V. acciò voglia procurarmi con sollecitudine un elenco di quei contabili che nella Provincia da lei amministrata avendo avuto il maneggio del danaro pubblico nel ramo Opere pie, erano sottoposti alla giurisdizione della cessata Corte dei Conti, e sono ora obbligati di ottenere dalla Commissione temporanea sedente in Torino la voluta liberazione.

Nel caso che di tali contabili non ve ne fossero in codesta provincia, la S. V. si compiacerà di porgermene un cenno.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 28 aprile 1864, div.ᵉ 6ª, n. 43, ai Prefetti. — Su le domande di aspettativa degl'impiegati dell'Amministrazione provinciale.

Il Ministero va di frequenti osservando che in caso di traslocamento sogliono gl' impiegati dell' amministrazione provinciale produrre domande di aspettativa prima per motivi di salute, poi per ragioni di famiglia e far così trascorrere il termine assegnato per legge, quando sia loro riescito vano ogni altro espediente per non recarsi in residenza che per avventura non torni loro gradita.

Se tali ripieghi nuocciano al pubblico servizio ed alle regole di disciplina non è mestieri che si dimostri. Epperò giova su tal proposito richiamare la severa osservanza della legge, la quale infligge la pena della dimissione all' impiegato che tralascia di recarsi alla sua destinazione nel termine designato.

Il Ministero ha già soventi volte dichiarato che non valga per l' impiegato inadempiente il pretesto di attendere risoluzioni superiori sopra richiami che per avventura si fossero avanzati contro ad ordinanze di traslocamento. Occorre ora avvertire che la disobbedienza dell' impiegato non si avrà punto per giustificata dalle domande di aspettativa presentate dopo l'ordine di traslocamento, le quali non varranno quindi a sottrarlo

Digitized by Google

dalla pena della dimissione comminata dalla legge. Allorchè si sarà egli recato nella nuova residenza potrà avanzare nei modi legali la sua domanda di aspettativa.

In quanto poi alle aspettative, che ora solo possono accordarsi per motivi di salute o per ragioni di famiglia, si reputa utile avvertire, che se la legge degli 11 ottobre ed il sussecutivo regolamento dei 25 ottobre 1863 guarentiscono all'impiegato, messo in aspettativa, la conservazione del suo posto, il quale non può essere nel frattempo occupato, impongono per conseguente al Ministero l'obbligo strettissimo di non concedere l'aspettativa se non ne' soli casi che condizioni di salute o di famiglia assolutamente la richiedano e le esigenze del pubblico servigio la consentano. Simigliante obbligo, che ben si traduce nella facoltà di niegare l'aspettativa quando il Ministero crede non verificarsi punto le condizioni fra le quali è circoscritta, apertamente è dimostrato dalle parole e dallo spirito della legge e del regolamento testè citati, ed intende precipuamente ad evitare lo sconcio gravissimo che, se altramente fosse la cosa, ben potrebbe verificarsi, vedere i molti impiegati, in ozio sicuri e stipendiati: gli offici pubblici abbandonati: il Ministero impotente a provvedere.

Ciò posto, il sottoscritto non reputa inutile manifestare ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti, per norma de' rispettivi impiegati, che domande di aspettativa non saranno accolte, quando vengano avanzate in occasione di traslocamento, come quelle che, senza più, svelano il pensiero di porre tempo in mezzo alla esecuzione della legge e la lusinga dell'impiegato di potere, quandochessia, o per oblio de' suoi precedenti portamenti, o per altre vie, ottenere il ritorno alla residenza dalla quale per ragione di servizio è stato allontanato, e che le richieste di aspettativa per motivi di salute o di famiglia non saranno prese in considerazione se non quando il Ministero, con que' modi che reputerà acconci e che non sono contraddetti dalle leggi, potrà acquistare certezza che esse sono dettate all'impiegato sia da gravissime sciagure domestiche, sia dal bisogno di ricuperare, mercè d'un temporaneo riposo, la pristina sanità. Ove il Ministero abbia per contrario prova essersi dall'impiegato mentito, sarà costretto ad appigliarsi a quelle severe misure che sono dalla legge indicate.

È pregata V. S., assicurare il Ministero del recapito e della stretta osservanza di tali disposizioni.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 22 febbraio 1864. — Invio al Ministero dell' Interno degli estratti di sentenze portanti condanna alla sorveglianza della Sicurezza Pubblica.

Il signor Ministro dell'Interno fa istanze, perchè dagli Ufficiali del Pubblico Ministero, a seconda dell'art. 576 del Codice di procedura penale, gli si faccia costantemente l'invio degli estratti delle sentenze portanti condanna alla sorveglianza della pubblica sicurezza in materia correzionale.

Pertanto lo scrivente si rivolge alle SS. LL., eccitandole a voler adempiere con precisione nella fine di ciascun mese a questa parte di servizio che tanto alla tutela dell'ordine pubblico, principale oggetto delle cure del prefato Ministro.

Per il Ministro, EULA.

Digitized by Google

Legge 24 gennaio 1864, n. 1649. — Approvazione della Convenzione e del Trattato di commercio conchiusi colla Francia.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è incaricato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione di navigazione ed al Trattato di commercio conchiusi colla Francia e firmati in Parigi il 13 giugno 1862 e 17 gennaio 1863.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 24 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una Convenzione di navigazione essendo stata conchiusa tra noi e Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari a Parigi addì tredici del mese di giugno mille ottocento sessantadue.

Quale Convenzione è del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le Chevalier Constantin Nigra, Grand Officier de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français; et monsieur le professeur Antoine Scialoia, Commandeur de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre civil de Savoie, etc., etc., Député au Parlement national et Secrétaire Général de son Ministère des Finances;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, monsieur Edouard Antoine Thouvenel, Sénateur de l'Empire, Grand'Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, de l'Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères; et monsieur Rouher, Sénateur de l'Empire, Grand'Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son

Digitized by Google

Ministre et Secrétaire d'Etat au département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics;

Lesquels, après avois échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne paieront point pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconque des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, ou ne fassent que les traverser, à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports de l'Italie, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des Communes des Corporations locales, de Particuliers ou Etablissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité les navires italiens venant directement des ports de l'Italie avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français pour tous les droits ou charges quelconque portant sur la coque du navire.

Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un de deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments italiens et les bâtiments français soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 4. Seront respectivement considérés comme navires italiens ou français ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, et munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les Autorités compétentes.

Art. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés, sauf paiement des surtaxes différentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre Puissance.

Les marchandises importées dans les ports d'Italie ou de France par les navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou

Digitized by Google

à la réexportation, ou, enfin, être mises en entrepôt au gré des propriétaires ou de leurs ayant cause; le tout sans être assujéti à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 6. Les marchandises de toute nature importées directement d'Italie en France sous pavillon italien, et réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Italie sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'Etat, des Communes, des Corporations locales, de Particuliers ou d'Etablissements quelconques, et ne seront assujéties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

Art. 7. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de l'Italie par navires français, ou de France par navires italiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujéties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront sous l'un et l'autre pavillon de toutes primes et restitutions de droit, ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Art. 8. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

Art. 9. Les navires français entrant dans un port de l'Italie, et, réciproquement, les navires italiens entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

Art. 10. Les capitaines et patrons des bâtiments italiens et français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels.

Art. 11. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:

1. Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Digitized by Google

Art. 12. Les navires français à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les Etats de terre-ferme et dans les îles de Sardaigne et de Sicile, qui constituent le royaume d'Italie, sans être assujéttis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l'Algérie, sans être assujéttis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Art. 13. Les navires italiens venant des possessions britanniques en Europe seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.

Art. 14. Les navires français faisant l'intercourse entre les ports italiens et l'Algérie, seront en tout, en Italie, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercourse directe entre les ports français et les ports italiens.

Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de 50 pour $^0/_0$ sur le taux général des droits de tonnage.

Le droit de patente, actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l'Algérie, est réduit de moitié.

Art. 15. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat qui ne soit aussi, et à l'instant même, étendue à leurs sujets respectifs.

Art. 16. La présente Convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien.

Art. 17. La présente Convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette Convention toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait domontrée par l'expérience.

Art. 18. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications.

Art. 19. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 13 juin de l'an de grâce 1862.

(L. S.) NIGRA. - (L. S.) SCIALOIA. - (L. S.) A. THOUVENEL. - (L. S.) M. ROUHER.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, l'abbiamo approvata in ogni e singola sua parte, epperciò per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo. Date dal Reale Palazzo di Torino addì ventidue del mese di giugno

Digitized by Google

l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimo quarto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, GIACOMO DURANDO.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Un Trattato di commercio essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Francia, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Parigi addì diciassette del mese di gennaio del corrente anno mille ottocento sessantrè;

Trattato del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs États respectifs, ont resolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plenipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, grand officier de son ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., son envoyé extraordinarie et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français; et M. le professeur Antoine Scialoia, sénateur du royaume, grand officier de son ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du mérite civil de Savoie, etc. etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères; et M. Rouher, sénateur de l'empire, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc.; son ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs, trouvé en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les objets d'origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tarif *A* joint au présent traité, et importés directement, par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, seront admis en France aux droit fixés par le dit tarif, tous droits additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif *B* joint au présent traité, et importés directement per terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, seront admis en Italie aux droits fixés par le dit tarif, tous droits additionnels compris.

Art. 3. Les droits à l'exportation de l'un des deux États dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs *C* et *D*, annexés au présent traité.

Art. 4. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les charges supportées par les producteurs français, soit pour les droits grevant à l'intérieur leurs produits ou les matières dont leurs produits sont fabbriqués, soit pour une surveillance, un con-

Digitized by Google

trôle ou un exercice administratif établi sur leur production, pourront être compensées par des surtaxes complémentaires équivalentes sur les produits similaires d'origine ou de manufacture italienne.

En cas de suppression, de diminution ou d'augmentation des droits ou des charges mentionnées dans cet article, les surtaxes seront supprimées, réduites ou augmentées proportionnellement.

Par effet de l'application de ces principes, les produits italiens ci-dessous énumérés seront assujéttis aux surtaxes suivantes à leus importation en France:

Sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque)	Fr.	10	—	100 kil.
Sulfate de soude, anhydre contenant en nature plus de 25 0/0 de sel:				
Pur	»	6	—	id.
Impur	»	5	40	id.
Soude artificielle brute, ne tirant pas au minimum 30 degrés	»	4	35	id.
Carbonate de soude (sel de soude), ne tirant pas au *minimum* 60 degrés	»	11	—	id.
Soude artificielle brute (tirant au moins 30 degrés)	»	—	40	id.
Cristaux de soude (carbonate de soude cristallisé)	»	—	40	id.
Sulfate de soude:				
Impur — Anhydre ne contenant pas en nature plus de 25 0/0 de sel	»	—	55	id.
Impur — Cristallisé ou hydraté	»	—	20	id.
Pur — Anhydre ne contenant pas en nature plus de 25 0/0 de sel	»	—	60	id.
Pur — Cristallisé ou hydraté	»	—	25	id.
Sulfite de soude	»	—	60	id.
Sel de soude (carbonate de soude) tirant au moins 60 degrés	»	1	10	id.
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	»	—	30	id.
Chlorure de chaux	»	—	75	id.
Chlorate de potasse	»	6	60	id.
Chlorure de magnésium	»	—	40	id.
Outremer factice	»	—	65	id.
Soude de varech	»	—	15	id.
Salin de betteraves	»	—	10	id.
Sel d'étain	»	—	30	id.
Soude caustique	»	1	40	id.
Bicarbonate de soude	»	—	70	id.
Silicate de soude:				
Anhydré	»	—	70	id.
Cristallisé ou hydraté	»	—	35	id.
Aluminate de soude	»	—	70	id.
Hyposulfite de soude	Fr.	—	30	id.
Acétate de soude:				
Anhydré	»	—	50	id.
Cristallisé ou hydraté	»	—	30	id.
Alcool pur, liqueurs, eaux de vie, en bouteilles	»	90	—	l'hect.
Bière	»	2	40	id.
Vernis à l'esprit de vin, par ectolitre d'alcool pur contenu dans le vernis	»	90	—	id.

Digitized by Google

Il est entendu que les sucres bruts et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature parce que les droits de douane fixés à l'importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation, dont ils sont gréves actuellement en France.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks étaient accordé à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication italienne pourront être augmentés s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant les dits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Art. 5. L'Italie jouira des mêmes droit que ceux qui son réservés à la France par l'article précédent.

Art. 6. Si l'une des hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annéxes au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement gravé à l'importation d'un droit égal.

Art. 7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujétties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Art. 8. Le Gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujéttis par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autre, ou plus élevés que ceux auxquels seront assujéttis les produits du pays; et vice-versa, le Gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Italie ne seront assujéttis par les administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays.

Art. 9. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

Art. 10. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent traité à l'égard des produits non originaires de l'Italie, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

Art. 11. Les marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée en Italie, aux même droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français.

Les marchandises non originaires d'Italie spécifiées ou non dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de l'Italie en France par la frontière de terre seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français.

Art. 12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la pailles et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

Digitized by Google

Art. 13. Les deux hautes parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

De son côté, le Gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité, les droit actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de carbon d'origine italienne.

Le droit d'importation en Italie des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est reduit à un franc par mille kilogrammes.

Art. 14. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consul ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition, ou dans les ports d'embarquement.

Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

Art. 15. Les droits *ad valorem* stipulés par le présent traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentes des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction.

L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.

Cette facture sera visée par un Consul ou Agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.

Art. 16. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 pour cent.

Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

Art. 17. L'importateur contre lequel la Douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la Douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

Art. 18. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la Douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de 50 pour cent à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la Douane.

Art. 19. Dans les cas prévus par l'article 17, les deux arbitres-experts seront nom-

Digitized by Google

més, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des Douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le Président du Tribunal de commerce du ressort. Si le Bureau du déclaration est à plus d'un miriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton ou le juge de mandement.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

Art. 20. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant les cas.

Si par suite de circonstances exceptionnelles le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité a soumettre aux droits, la Douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agreé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

Art. 21. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le *net-réel*, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut sauf défalcation de la tare légale.

Art. 22. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction à raison d'avarie ou de détérioration quelconque de marchandises.

Art. 23. On n'exigera, mutuellement, pour l'importation d'aucune marchandise, et notamment, pour les machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, aucun modèle ou dessein de l'objet importé.

Art. 24. Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer; et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 25. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables en Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation et le transit des marchandises.

Art. 26. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Art. 27. Le présent Traité sera soumis à l'approbation du Parlement italien.

Art. 28. Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années à partir du jour

Digitized by Google

de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour ou l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 29. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications.

Art. 30. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectif l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 17 janvier de l'an de grâce 1863.

(L. S.) NIGRA. - (L. S.) SCIALOIA. - (L. S.) DROUYN DE LHUYS. - (L. S.) G. ROUHER.

Disposition additionnelle et transitoire.

Les deux Hautes Parties contractantes prenant en considération la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent placées, par suite de l'annexion de la Savoie à l'Empire français, les fabriques de Pont (Italie) et d'Annecy (Haute-Savoie) sont convenues de la disposition suivante:

Les tissus de coton écrus, fabriqués dans la manufacture de Pont, pourront jusqu'à concurrence de deux cent cinquante mille kilogrammes et pendant trois années consécutives, être importés en franchise de droits en France pour être imprimés dans la manufacture d'Annecy, et réimportés, après l'impression, également en franchise en Italie.

Les Douanes de deux pays prendront les mesures nécessaires pour s'assurer de l'origine et de l'identité des ces tissus.

La présente disposition additionnelle et transitoire sera considérée comme faisant partie du Traité de commerce en date de ce jour et comprise avec ce Traité dans les ratifications respectives.

Fait à Paris le 17 janvier 1863.

(L. S.) NIGRA. - (L. S.) SCIALOIA. - (L. S.) DROUYN DE LHUYS. - (L. S.) G. ROUHER.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato e le infrainserte relative tariffe, ed approvando tutte le condizioni che vi furono stipulate, lo abbiamo accettato e ratificato, come per le presenti lo accettiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione a vi abbiamo fatto apporre il Grande Nostro Reale Sigillo. Dato in Torino addì ventidue del mese di febbraio l'anno del Signore mille ottocento sessantatre e del Regno Nostro il decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, G. PASOLINI.

Digitized by Google

TARIF A *annexé au Traité de Commerce conclu entre l'Italie et la France.*

(Art. 1.)

DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
MÉTAUX.	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Fer et fonte: - Minerai de fer	—	Exempt	Exempt
Mâchefer, limailles et scories de forge . . .	—	Exempt	Exempt
Fonte brute en masse et fonte moulée pour lest de navire . . . . . Débris de vieux ouvrages en fonte	100	2 50	2 —
Fonte épurée dite *Mazée* . . . . . Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer .	100	3 25	2 75
Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories	100	5 —	4 50
Fers en barres carrées, rondes ou plates; rails de toute forme et dimension, fers d'angle et à T, et fils de fer, sauf les exceptions ci-après	100	7 —	6 —
Fers feuillards en bande d'un millimètre d'épaisseur ou moins . . . . . Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant 200 kilog. ou moins, et dont la largeur n'excède pas un mètre 20 centimètres, ni la longueur 4 mètres 50 centimètres	100	8 50	7 50
Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kilog., ou bien ayant plus de 1 mètre 20 centimètres de largueur ou plus de 4 mètres 50 centimètres de longueur	100	9 50	7 50
Tôles minces et fer noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins . . . . . (Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires).	100	13 —	10 —
Fer étamé (fer blanc), cuivré, zingué ou plombé	100	16 —	13 —
Fil de fer de 5/10 de millimètre de diamètre et au dessous, qu'il soit ou non étamé, cuivré ou zingué	100	14 —	10 —

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premi octob. 186
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Acier : En barres de toute espèce et feuillard .	100	15 —	13 —
En tôle ou en bandes brune, laminées à chaud d'une épaisseur supérieure à un demi-millimètre	100	22 —	18 —
En tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud d'un demi-millimètre d'épaisseur ou moins .	100	30 —	25 —
En tôle ou en bandes blanches, laminées à froid quelle que soit l'épaisseur	100	30 —	25 —
Fil d'acier, même blanchi, pour corde d'instruments	100	30 —	25 —
Cuivre : - Minerai	—	Exempt	Exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre	—	Exempts	Exempts
Pur ou allié de zinc ou d'étain de première fusion, en masses, barres, saumons ou plaques	—	Exempt	Exempt
Pur ou allié de zinc ou d'étain laminé ou battu, en barres ou planches	100	15 —	10 —
Pur ou allié en fils de toute dimension, polis ou non	100	15 —	10 —
Doré ou argenté, battu, tiré ou laminé, filé sur fil ou sur soie	100	100 —	100 —
Zinc : - Minerai cru ou grillé, pulverisé ou non	—	Exempt	Exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages . . .	—	Exempts	Exempts
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	—	Exempt	Exempt
Laminé	100	6 —	4 —
Plomb : - Minerai et scories de toute sorte .	—	Exempt	Exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages . . .	—	Exempts	Exempts
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	100	3 —	Exempt
Laminé	100	5 —	3 —
Allié d'antimoine en masse	100	5 —	3 —
Vieux caractères d'imprimerie	100	5 —	3 —
Etain : - Minerai	—	Exempt	Exempt
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	—	Exempt	Exempt
Limailles et débris	—	Exempts	Exempts
Allié d'antimoine (métal britannique) en lingots .	100	5 —	5 —
Pur ou allié, battu ou laminé	100	6 —	6 —
Cadmium brut			
Mercure natif			
Bismuth et étain de glace	—	Exempts	
Antimoine : - Minerai			
Sulfuré fondu			
Métallique ou régule	100	8 —	6 —

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Nickel : – Minerai de nickel et speiss . . .			
Pur ou allié d'autres métaux (notamment de cuivre ou de zinc) (argentan), en lingots ou masses brutes	—	Exempts	
Pur ou allié d'autres métaux, battu, laminé ou étiré	100	15 —	10 —
Manganèse – Minerai			
Arsénic : – Minerai	—	Exempts	
Métallique			
Minerais non dénommés			
OUVRAGES EN MÉTAUX.			
Fonte : – Ouvrages en fonte moulée non tournés ni polis :			
1e classe – Coussinets de chemins de fer, plaques ou autres pièces coulées à decouvert .	100	3 50	3 —
2me classe – Tuyaux cilindriques, droits, poutrelles et colonnes pleines ou creuse, cornues pour la fabrication du gaz; barreaux pleins et leurs assemblages, grilles et plaques de foyers, arbres de transmission, bâtis de machines et autres objets sans ornements ni ajustages	100	4 25	3 75
3me classe – Poteries et tous autres ouvrage non désignés dans les deux classes précédentes .	100	5 —	4 50
Ouvrages en fonte polis ou tournés . . .	100	9 —	6 —
Ouvrages en fonte étamés, émaillés ou vernissés	100	12 —	10 —
Fer : – Ferronerie, comprenant :			
Pièces de charpente			
Courbes et solives pour navires			
Ferrures de charrettes et wagons			
Gonds, pentures, gros verrous, équerres et autres gros ferrements, de portes ou croisées, non tournés ni polis	100	9 —	8 —
Grilles en fer plein, lits, siéges et meubles de jardins ou autres, avec ou sans ornements accessoires en fonte, cuivre ou acier . . .			
(*NB.* Les essieux, ressorts et bandages de roues ne sont pas compris dans cette nomenclature et figurent parmi les pièces détachées des machines.)			

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Serrurerie, comprenant:			
Serrures et cadenas en fer de toute sorte, fiches et charnières en tôle, loquets, targettes et tous autres objets en fer ou tôle tournés, polis ou limés pour ferrures de meubles, portes et croisées	100	15 —	12 —
Clous forgés à la mecanique	100	10 —	8 —
Clous fourgés à la main	100	15 —	12 —
Vis à bois, boulons et écrous	100	10 —	8 —
Ancres			
Cables et chaînes de fer	100	10 —	8 —
Outils en fer pur, emmanché ou non . . .	100	12 —	10 —
Tubes en fer étirés, soudés par simples rapprochements:			
De 9 millimètres de diamètres, intérieur ou plus	100	13 —	11 —
De moins de 9 millimètres, raccords de toute espèce	100	25 —	20 —
Tube en fer étirés, soudé sur mandrin et à recouvrement	100	25 —	20 —
Articles de ménage et autres ouvrages non dénommés:			
En fer ou en tôle, polis ou peints	100	17 —	14 —
En fer ou en tôle, émaillés, étamés ou vernissés	100	20 —	16 —
Acier: – Outils en acier pur (limes, scies circulaires ou droites, faux, faucilles et autres non dénommés)	100	40 —	32 —
Aiguilles à coudre de moins de cinq centimètres	100	200 —	200 —
Aiguilles à coudre de 5 centimètres ou plus .	100	100 —	100 —
Plumes métalliques, en métal autre que l'or et l'argent	100	100 —	100 —
Petits objets en acier, tels que perles, coulants broches et dés à coudre	100	25 —	20 —
Articles de ménage et autres ouvrages en acier pur non dénommés	100	40 —	32 —
Hameçons de toute espèce	100	50 —	50 —
Coutellerie de toute espèce	De la valeur	20 %, abaissé à 15 % à partir du premier janvier 1866.	
Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de chimie (pour laboratoire)	—	Exempts	

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Armes de commerce . { Armes blanches . .	100	40 —	40 —
Armes de commerce . { Armes à feu . . .	100	240 —	240 —
Métaux divers : - Outils en fer rechargés d'acier, emmanchés ou non	100	18 —	15 —
Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant inférieur à la moitié du poids total	100	5 —	4 50
Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant égal ou supérieur à la moitié du poids total .	100	10 —	8 —
Objets en fonte et fer polis, émaillés ou vernissés même avec ornements accessoires en fer, cuivre, laiton ou acier	100	15 —	12 —
Toiles métalliques en fer ou en acier . . .	100	15 —	10 —
Cylindres en cuivre ou laiton pour impression, gravés ou non	100	15 —	15 —
Chaudronnerie :			
Toiles en fil de cuivre ou laiton			
Objets d'art et d'ornement et tous autres ouvrages en cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain .	100	25 —	20 —
Ouvrages en zinc de toute espèce	100	10 —	8 —
Tuyaux et autres ouvrages de plomb de toute sorte	100	5 —	3 —
Caractères d'imprimerie neufs, clichés et planches gravées pour impression sur papier . . .	100	10 —	8 —
Poteries et autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine	100	30 —	30 —
Ouvrages en nikel allié au cuivre ou au zinc (argentan)	100	100 —	100 —
Ouvrages en plaqué sans distinction de titre .	100	100 —	100 —
Ouvrages en métaux dorés ou argentés, soit au mercure, soit par les procédés electro-chimiques	100	100 —	100 —
Orfévrerie et bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux	100	500 —	500 —
Horlogerie	De la valeur	5 %	5 %
Fournitures d'horlogerie	100	100 —	100 —
MACHINES ET MÉCANIQUES.			
Appareils complets : - Machines à vapeur fixes, avec ou sans chaudières, avec ou sans volant	100	10 —	6 —
Machines à vapeur fixes pour la navigation, avec ou sans chaudières	100	20 —	12 —

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 186
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Machines locomotives ou locomobiles . . .	100	15 —	10 —
Tenders complets de machines locomotives . .	100	10 —	8 —
Machines pour la filature	100	15 —	10 —
Machines à nettoyer et ouvrir la laine, le coton, le lin, le chanvre et autres matières textiles .	100	9 —	6 —
Machines pour le tissage			
Machines à fabriquer le papier			
Machines à imprimer	100	9 —	6 —
Machines pour l'agriculture			
Machines à bouter les plaques et rubans de carde			
Métiers à tulle			
Appareils en cuivre, à distiller			
Appareils en cuivre, à sucre	100	15 —	10 —
Appareils de chauffage			
Cardes non garnies			
Chaudières à vapeur en tôle de fer, cylindriques ou sphériques, avec ou sans bouilleurs ou réchauffeurs	100	10 —	8 —
Chaudières à vapeurs tubulaires en tôle de fer, à tubes en fer, cuivre ou laiton, étirés, ou en tôle clouée, à foyers intérieurs, et toutes autres chaudières de forme non cylindrique ou sphérique simple	100	15 —	12 —
Chaudières à vapeur en tôle d'acier de toute forme	100	30 —	25 —
Gazomètres; chaudières découvertes, poêles et calorifères en tôle ou en fonte et tôle . . .	100	10 —	8 —
Machines-outils et machines non dénommées contenant 75 0/0 de fonte et plus	100	9 —	6 —
Machines-outils et machines non dénommées contenant 50 à 75 0/0 exclusivement de leur poids en fonte	100	15 —	10 —
Machines-outils et machines non dénommées contenant moins de 50 0/0 de leur poids en fonte	100	20 —	15 —
Pièces détachées de machines : – Plaques et rubans de cardes sur cuir, caoutchouc sur tissus purs ou mélangés	100	60 —	50 —
Dents de rots en fer ou cuivre	100	30 —	30 —
Rots, ferrures ou peignes à tisser, à dents de fer ou de cuivre	100	50 —	30 —

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Pièces en fonte, polies, limées et ajustées . .	100	9 —	6 —
Pièces en fer forgé, polies, limées et ajustées ou non, quelque soit leur poids	100	15 —	10 —
Ressorts en acier pour carrosserie, wagons et locomitives	100	17 —	15 —
Pièces en acier, polies, limées, ajustées ou non pesant plus d'un kilogramme	100	30 —	25 —
Pièces en acier, polies, limées, ajustées ou non, pesant un kilogramme ou moins	100	40 —	35 —
Pièces en cuivre pur ou allié de tous autres métaux	100	25 —	20 —
Plaques et rubans de cuir, de chaoutchouc et de tissus spécialement destinés pour cardes . .	100	20 —	20 —
Or et argent battus en feuilles { Or . . .	1	25 —	25 —
Or et argent battus en feuilles { Argent . .	1	20 —	20 —
Sucres bruts de betteraves (droits de consommation compris)	100	44 —	44 —
Sucres raffinés (droit de consummation compris)	100	55 —	55 —
Sucres candis (droit de consummation compris) .	100	58 —	58 —
Carrosserie	De la valeur	10 %	10 %
Tabletterie et ouvrages en ivoire	De la valeur	10 %	10 %
Peaux { Brutes	—	Exemptes	
Peaux { Vernies	100	80 —	80 —
Peaux { Maroquinées	100	45 —	45 —
Peaux { De mouton teintes	100	15 —	15 —
Peaux { Préparées de toute autre espèce .	100	15 —	15 —
Gants de peaux	De la valeur	5 %	5 %
Ouvrages en peaux et en cuirs de toute espèce	De la valeur	10 %	10 %
Futailles vides, neuves ou vieilles montées ou démontées { Cerclées en bois	—	Exemptes	
Futailles vides, neuves ou vieilles montées ou démontées { Cerclées en fer.	De la valeur	10 %	10 %
Bois feuillards et merrains	—	Exempts	
Pelles, fourches, râteaux et manches d'outils en bois avec ou sans viroles	—	Exempts	
Avirons	—	Exempts	
Plats, cuillers, écuelles et autres articles de ménage en bois	—	Exempts	
Pièces de charpente et de charronage, brutes ou façonnées	—	Exempts	
Autres ouvrages en bois non dénommées . .	De la valeur	10 %	10 %
Meubles	De la valeur	10 %	10 %

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits En 1863	Taux des Droits Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Articles d'emballage ayant déjà servi	—	Exempts	
Bâtiments de mer construits dans le royaume d'Italie non encore immatriculés ou navigant sous pavillon italien. — En bois	Par tonneau de jauge française	25 —	20 —
Bâtiments de mer construits dans le royaume d'Italie non encore immatriculés ou navigant sous pavillon italien. — En fer .	Idem	70 —	60 —
Coques de bâtiments de mer et bateaux de rivières . . . . . — En bois	Idem	15 —	10 —
Coques de bâtiments de mer et bateaux de rivières . . . . . — En fer .	Idem	50 —	40 —
(*NB.* Les machines et moteurs installés a bord de ces bâtiments seront taxés séparément d'après le chiffre des droits spécifiés sous la rubrique: *Machines et mécaniques.*)			
INDUSTRIES TEXTILES.			
Lin et chanvre: – Lin et chanvre peigné .	—	Exempt	
Fils de lin ou de chanvre mesurant au kilogramme:			
Simples — Écrus — 6000 mètres ou moins	100	15 —	15 —
Simples — Écrus — Plus de 6000; pas plus de 12000	100	20 —	20 —
Simples — Écrus — id. 12000 id. 24000	100	30 —	30 —
Simples — Écrus — Id. 24000 id. 36000	100	36 —	36 —
Simples — Écrus — Id. 36000 id. 72000	100	60 —	60 —
Simples — Écrus — Id. 72000	100	100 —	100 —
Simples — Blanchis ou teints — 6000 mètres ou moins	100	20 —	20 —
Simples — Blanchis ou teints — Plus de 6000; pas plus de 12000	100	27 —	27 —
Simples — Blanchis ou teints — Id. 12000 id. 24000	100	40 —	40 —
Simples — Blanchis ou teints — Id. 24000 id. 36000	100	48 —	48 —
Simples — Blanchis ou teints — Id. 36000 id. 72000	100	80 —	80 —
Simples — Blanchis ou teints — Id. 72000	100	133 —	133 —
Retors . . — Écrus	Le droit afférent au fil simple écru employé au retordage augmenté de 30 %.		
Retors . . — Blanchis ou teints	Le droit afférent au fil simple teint ou blanchi employé au retordage augmenté de 30 %.		
(*NB.* Les fils de lin ou de chanvre mélangés suivront le même régime que les fils de lin ou de chanvre purs, pourvu que le lin ou le chanvre domine en poids.)			
Tissus de lin ou de chanvre unis ou ouvrés présentant, en chaîne, dans l'espace de 5 millimètres carrés:			

Digitized by Google

Dénominations des Articles		Base	Taux des droits En 1863	Taux des droits Au premier octob. 1864
		Kilogrammes	F. C.	Fr. C.
Écrus	8 fils ou moins	100	28 —	28 —
	9, 10 et 11 fils	100	55 —	55 —
	12 fils	100	65 —	65 —
	13 et 14 fils	100	90 —	90 —
	15, 16 et 17 fils	100	115 —	115 —
	18, 19 et 20 fils	100	170 —	170 —
	21, 22 et 23 fils	100	260 —	260 —
	24 fils et au dessus	100	400 —	400 —
Blanchis, teints ou imprimés	8 fils ou moins	100	38 —	38 —
	9, 10 et 11 fils	100	70 —	70 —
	12 fils	100	95 —	95 —
	13 et 14 fils	100	120 —	120 —
	15, 16 et 17 fils	100	155 —	155 —
	18, 19 et 20 fils	100	230 —	230 —
	21, 22 et 23 fils	100	350 —	350 —
	24 fils et au dessus	100	535 —	535 —
Coutils unis ou façonnés, écrus, blanchis, teints ou imprimés		De la valeur	16 %	16 %
Linge damassé		De la valeur	16 %	16 %
Batiste		Même régime que les toiles unies.		
Linon		Même régime que les toiles unies.		
Mouchoirs encadrés		Même régime que les toiles unies.		
Tulle de lin		De la valeur	15 %	15 %
Dentelles de lin		De la valeur	5 %	5 %
Bonnetterie de lin		De la valeur	15 %	15 %
Passementerie de lin		De la valeur	15 %	15 %
Rubannerie de fil écrue, blanchie ou teinte		De la valeur	15 %	15 %
Articles en lin ou en chanvre, confectionnés en tout ou en partie		De la valeur	15 %	15 %
Vêtements et articles non denommées		De la valeur	15 %	15 %
Tissus de lin ou de chanvre mélangés, quand le lin ou le chanvre domine en poids		De la valeur	15 %	15 %
Jute : — En brins, teillé ou peigné		—	Exempt	
Fils de jute, mesurant au kilogramme :				
Écrus	Moins de 1400 mètres	100	7 —	5 —
	De 1400 à 3700 mètres exclusivement	100	9 20	6 —
	De 3700 à 4200	100	10 20	7 —
	De 4200 à 6000	100	15 —	10 —
	Plus de 6000 mètres	Même régime que les fils de lin.		

Digitized by Google

Dénominations des Articles	Base	Taux des Droits En 1863	Taux des Droits Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Blanchis ou teints: Moins de 1400 mètre	100	10 —	7 —
De 1400 à 3700 mètres exclusivement	100	13 —	9 —
De 3700 à 4200	100	15 —	10 —
De 4200 à 6000	100	22 —	14 —
Plus de 6000 mètres	Même régime que les fils de lin.		
Tissus de jute, présentant, en chaîne, dans l'espace de 5 millimètres:			
Écrus: 1, 2 et 3 fils unis	100	13 —	10 —
1, 2 et 3 fils croisés	100	15 —	12 —
4 et 5 fils	100	21 —	16 —
6, 7 et 8 fils	100	30 —	24 —
Plus de 8 fils	Mêmes régime que les tissus de lin, suivant la classe.		
Blanchi ou teints: 1, 2 et 3 fils unis	100	19 —	15 —
1, 2 et 3 fils croisés	100	22 —	17 —
4 et 5 fils	100	30 —	23 —
6, 7 et 8 fils	100	44 —	35 —
Plus de 8 fils	Même régime que les tissus de lin, suivant la classe.		
Tapis de jute ras ou à poil	100	32 —	24 —
(*NB*. Les fils de jute mélangés avec d'autres matières suivront le même régime que les fils de jute purs, pourvu que le jute domine en poids.)			
Tissus de jute mélangés, quand le jute domine en poids	De la valeur	20 %	15 %
Végétaux filamenteux: - Phormium tenax, abaca et autres végétaux filamenteux non dénommés:			
Filaments: Bruts teillés / Peignés ou tordus	—	Exempts	
Fils	De la valeur	5 %	5 %
Tissus	De la valeur	10 %	10 %
Crin: - Crin brut de toute nature, même préparé ou frisé	—	Exempt	
Tissus et ouvrages de crin ou de poils de vaches purs ou mélangés	De la valeur	10 %	10 %
Coton: Coton de l'Inde en laine	—	Exempt	
Coton en feuilles cardées ou gommées (Ouates)	1	0 10	0 10
Fils de coton simple mesurant au demi-kilogramme:			

Digitized by Google

Dénomination des Articles		Base	Taux des Droits En 1863	Taux des Droits Au premier octob. 1864
		Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Écrus	20000 mètres ou moins	1	0 15	0 15
	De 21000 à 30000 mètres	1	0 20	0 20
	De 31000 à 40000	1	0 30	0 30
	De 41000 à 50000	1	0 40	0 40
	De 51000 à 60000	1	0 50	0 50
	De 61000 à 70000	1	0 60	0 60
	De 71000 à 80000	1	0 70	0 70
	De 81000 à 90000	1	0 90	0 90
	De 91000 à 100000	1	1 —	1 —
	De 101000 à 110000	1	1 20	1 20
	De 111000 à 120000	1	1 40	1 40
	De 121000 à 130000	1	1 60	1 60
	De 131000 à 140000	1	2 —	2 —
	De 141000 à 170000	1	2 50	2 50
	De 171000 mètres et au dessus	1	3 —	3 —
Blanchis		Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 15 pour cent.		
Teints		Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 25 centimes par kilogr.		
Fils de coton retors en deux bouts.	Écrus	Le droit afférent au numero du fil simple employé au retordage, augmenté de 30 pour cent.		
	Blanchis	Le droit sur le fil écru retors en deux bouts, augmenté de 15 pour cent.		
	Teints	Le droit sur le fil écru retors en deux bouts, augmenté de 25 centimes par kilogramme.		
Chaînes ourdies	Écrues	Le droit sur le fil simple, augmenté de 30 pour cent.		
	Blanchies	Le droit sur les chaînes ourdies, écrues augmenté de 15 pour cent.		
	Teints	Le droit sur les chaînes ourdies, écrues, augmenté de 25 centimes par kilogramme.		
Fils écrus, blanchis ou teints, en trois bouts ou plus :		Mètres		
A simple torsion		1000	0 06	0 06
A plusieurs torsions ou câbles		1000	0 12	0 12
Tissus de coton écrus, unis, croisés, coutils:				

Digitized by Google

Dénomination des Articles		Base	Taux des Droits En 1863	Taux des Droits Au premier octob. 186
		Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
1e classe (pesant 11 kilogr. et plus, les 100 mètres carrés)	De 35 fils et au dessous aux 5 millimètres carrés	1	0 50	0 50
	De 36 fils et au dessus	1	0 80	0 80
2me classe (pesant de 7 à 11 kil. exclusivement, les 100 mètres carrés).	De 35 fils et au dessous	1	0 60	0 60
	De 36 fils à 43 fils .	1	1 —	1 —
	De 44 fils et au dessus	1	2 —	2 —
3me classe (pesant de 3 à 7 kilog. exclusivement, les 100 mètres carrés).	De 27 fils et au dessous	1	0 80	0 80
	De 28 fils à 35 fils . .	1	1 20	1 20
	De 36 fils à 43 fils . .	1	1 90	1 90
	De 44 fils et au dessus .	1	3 —	3 —
Tissus de coton .	Blanchis	15 % en sus du droit sur l'écru.		
	Teints	25 centimes par kilogramme en sus d droit sur l'écru.		
	Imprimés	De la valeur	15 %	15 %
Velours de coton :				
Façon soie (dite velvets)	Écrus	1	0 85	0 85
	Teints ou imprimés . .	1	1 10	1 10
Autres (cords, moleskins, etc.) . .	Écrus	1	0 60	0 60
	Teints ou imprimés . .	1	0 85	0 85
Tissus de coton écru, unis ou croisés, pesant moins de 3 kilogrammes par 100 mètres carrés				
Piqué, basins, façonnés, damassés et brillantés .				
Couvertures de coton				
Tulles unis ou brodés		De la valeur	15 %	15 %
Garzes et mousselines brodées ou brochées pour ameublements ou tentures				
Vêtements et articles confectionnés en tout ou en partie, et articles non dénommés				
Broderies à la main		De la valeur	10 %	10 %
Dentelles et blondes de coton		De la valeur	5 %	5 %
(Les fils de coton mélangés paieront les mêmes droits que les fils de coton pur, pourvu que le coton domine en poids dans le mélange).				
Tissus de coton mélangé, quand le coton domine en poids		De la valeur	15 %	15 %
Laines: - Laine en masse		—	Exempt	
Laine teinte en masse		100	25 —	25 —
Laine peignée, teint ou non		100	25 —	25 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Fils de laine, blanchis ou non, simples, mesurant au kilogramme:			
De 30000 mètres et au dessous	1	0 25	0 25
De 31000 à 40000 mètres	1	0 35	0 35
De 41000 à 50000	1	0 45	0 45
De 51000 à 60000	1	0 55	0 55
De 61000 à 70000	1	0 65	0 65
De 71000 à 80000	1	0 75	0 75
De 81000 à 90000	1	0 85	0 85
De 91000 à 100000	1	0 95	0 95
De 101000 et au dessus	1	1 —	1 —
Fils de laine, blanchis ou non, retors pour tissage	Le droit afférent aux fils de laine simples employés au retordage, augmenté de 30 %.		
id. retors pour tapisserie	Le droit sur le fil simple élevé au double.		
Fils de laine teints, simples ou retors . .	Le droit sur le fil non teint augmenté de 25 centimes par kilogramme.		
Tissus de laine	De la valeur	15 %	10 %
Feutres de toute sorte	De la valeur	15 %	10 %
Couvertures de laine	De la valeur	15 %	10 %
Tapis de toute espèce	De la valeur	15 %	15 %
Bonnetterie de laine	De la valeur	15 %	10 %
Passementerie de laine	De la valeur	15 %	10 %
Rubannerie de laine	De la valeur	15 %	10 %
Dentelles de laines	De la valeur	15 %	10 %
Chaussons de lisières	De la valeur	10 %	10 %
Chales et écharpes de cachemire des Indes .	De la valeur	5 %	5 %
Articles non dénommés	De la valeur	15 %	10 %
Lisières de draps de toute espèce, entières ou coupées	—	Exemptes	
Vêtements et articles confectionnés:			
Neufs	De la valeur	15 %	10 %
Vieux	100	20 —	20 —
Les fils et tissus d'alpaca, de lama, de vigogne et de chameau, purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que les fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange.			
Les fils et tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, mélangés de coton ou			

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premie octob. 186
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
d'autres filaments quelconques, paieront le mêmes droits que les fils et tissus de laine pure, pourvu que la laine domine dans le mélange.			
Les fils de poil de chèvre conserveront le régime qui leur est actuellement applicable.			
Les tissus de poil de chèvre suivront le régime des tissus de laine.			
Soies: - En cocons	—	Exemptes	
Gréges ou moulinées.	—	Exemptes	
Teintes . { à coudre, à broder et à dentelles	1	3 —	Exemptes
Teintes . { autres	—	Exemptes	
Bourre de soie { en masse	—	Exempte	
Bourre de soie { peignée	1	0 10	0 10
Bourre de soie { filée, simple et retorse, écru, blanche, azurée, teinte:			
Bourre de soie { de 80000 mètres simples, au kil. et au dessous	1	0 75	0 75
Bourre de soie { de 81000 id. id. et au dessous	1	1 20	1 20
Tissus, bonneterie, dentelles de pure soie . .	—	Exempts	
Crêpes, façon d'Angleterre, écrus, noirs ou de couleur	1	10 —	A partir de 1866 Exempt
Tulles . { unis, écrus	1	20 —	A partir du premier octobre 1864 Exempts
Tulles . { aprêtés	De la valeur	15 %	Idem
Tulles . { façonnés, écrus ou aprêtés . .	De la valeur	10 %	Idem
Tissus de bourre de soie pure, de soie et bourre de soie, écrus, blancs, teints, imprimés . .	1	2 —	2 —
Tissus, passementerie et dentelles de soie ou de bourre de soie	Même traitement que les tissus suivan l'espèce.		
Avec or ou argent fin	1	12 —	12 —
Avec or ou argent mi-fin ou faux . . .	1	3 50	3 50
Tissus de soie ou de bourre de soie mélangés, la soie ou la bourre de soie dominant en poids	1	3 —	3 —
Rubans de soie ou de bourre soie:			
De velours	1	5 —	5 —
Autres	1	8 —	8 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au prémier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Mélangés	De la valeur	10 %	10 %
(Les vêtements et articles confectionnés en soie suivront le régime des tissus dominant en poids).			
PRODUITS CHIMIQUES.			
Iode	—	Exempts	
Brôme			
Acides . Sulfurique			
Gallique			
Nitrique			
Tartrique			
Benzoïque			
Borique			
Citrique			
Arsénieux			
Jus de citron:			
Oxides . de fer			
de zinc gris			
d'étain			
d'urane			
de cuivre			
Safre et autres composés du cobalt . . .			
Sulfure d'arsénic			
Clorure de potassium			
Iodure de potassium			
Salin de betteraves			
Carbonate de potasse			
Sulfate de potasse	—	Exempts	
Nitrate de potasse			
Tartrates de potasse			
Cendres végétales, vives et lessivées . . .			
Lies de vin			
Borax brut			
Nitrate de soude			
Soude de varech			
Noir d'os			
Os calcinés, blancs			
Phosphates naturels			
Citrates de chaux			
Sulfate de magnésie			

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premi octob. 186
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Carbonate de magnésie			
Clorure de magnésium			
Acétate de fer liquide			
Garancine			
Sucre de lait			
Albumine			
Curcuma en poudre			
Maurelle	—	Exempt	
Bleu de Prusse			
Carmins de toute sorte			
Cendres bleues ou vertes			
Laque en teinture ou en trochisques			
Vert de montagne			
Stil de grain			
Kermès en grains et en poudre (animal)			
Essence de houille et ses dérivés	De la valeur	5 %	5 %
Phosphore blanc	100	40 —	40 —
Oxyde de zinc	100	5 —	2 —
Oxydes et carbonates de plomb			
Acide oléique	100	5 —	5 —
Acide oxalique et oxalates de potasse	100	15 —	10 —
Prussiate de potasse jaune	100	20 —	20 —
Prussiate de potasse rouge	100	30 —	30 —
Extraits de bois de teinture { pour les noirs et violets	100	20 —	20 —
Extraits de bois de teinture { pour les rouges et jaunes	100	30 —	30 —
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	100	0 60	0 6
Soude caustique	100	8 —	5 —
Carbonate de soude (sel de soude) à tous degrés	100	4 50	3 —
Soude artificielle brute	100	2 30	1 5
Carbonate de soude cristallisé (cristaux de soude)	100	2 30	1 5
Sulfate et sulfite de soude	100	1 20	1 2
Sulfate et sulfite de soude cristallisé (sel de Glauber)	100	1 —	0 7
Bicarbonate de soude et autres sels de soude non dénommés	100	5 25	3 5
Chlorure de chaux	100	4 25	2 8
Chlorate de potasse	100	38 60	25 7
Savons ordinaires et de parfumerie	100	6 —	6 —
Outre-mer	100	15 —	15 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Phosphore rouge	De la valeur	10 %	10 %
Aluminium			
Aluminate de soude			
Chlorure d'aluminium			
Chromates de potasse			
Chromates de plomb			
Couleurs non dénommées, sèches, en pâte et liquide	De la valeur	5 %	5 %
Acide stéarique			
Colle forte et gélatine			
Vernis à l'huile	De la valeur	10 %	10 %
Vernis à l'essence			
Vernis à l'esprit de vin			
Orseilles de toute sorte	De la valeur	5 %	5 %
Produits chimiques non dénommés			
VERRERIE ET CRISTALLERIE.			
Miroirs ayant moins de 1 mètre carré	De la valeur	10 %	10 %
Glaces brutes	Par mètre carré de superficie	1 50	1 50
Glaces étamées ou polies		4 —	4 —
Bouteilles de toutes formes	100	1 30	1 30
Verres à vitres	100	3 50	3 50
Verres de couleur, polis ou gravés			
Verres de montre et d'optique			
Gobeleterie et cristaux blancs et colorés	De la valeur	10 %	10 %
Vitrifications			
Emaux			
Objets en verre non dénommés			
Groisil et verre cassé	—	Exempts	
Cristal de roche brut ou ouvré			
(*NB.* Le cristal monté sera taxé comme la bijouterie et l'orfévrerie.)			
POTERIES.			
Poterie grossière : – Carreaux, briques et tuiles	—	Exempts	
Cornues à gaz, tuyaux de drainage et autres creusets de toute sorte, y compris ceux en graphite et plombagine			
Pipes en terre			

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits	
		En 1863	Au premier octob. 186
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Vernisée ou non, de toutes formes	—	Exempte	
Vernisée avec décorations en reliefs unicolores et multicolores, platerie et creux	100	5 —	5 —
Poterie de grès : - Ustensiles et appareils pour la fabrication des produits chimiques . . .	—	Exempts	
Commune de toute sorte, platerie et creux, comprenant la forme bouteille, les carafes, objets de ménage, ustensiles de cuisine, etc. . . .	100	4 —	4 —
Faïence : - Stanifère, pâte colorée, glaçure blanche	—	Exempts	
Id. glaçure colorée, majoliques, vernisée multicolore	De la valeur	20 %	15 %
Id. fine			
Grès fin			
Porcellaines de toute sorte, blanches ou décorées parian et biscuit blanc	De la valeur	10 %	10 %
ARTICLES DIVERS.			
Fleurs artificielles	—	Exemptes	
Objets de mode	—	Exempts	
Tresses en paille de toute sorte	100	5 —	5 —
Chapeaux de paille	100	10 —	10 —
Mercerie de toute sorte			
Boutons fins ou communs, autres que de passementerie			
Brosserie de toute espèce	De la valeur	10 %	10 %
Instruments de musique et pièces détachées d'instruments			
Epingles de toute sorte	100	50 —	50 —
Chaoutchouc ouvré :			
Pur ou mélangé	100	20 —	20 —
Appliqué sur tissus en pièces ou sur d'autres matières	100	100 —	100 —
Vêtements confectionnés	100	120 —	120 —
En tissus élastiques, pièces de toute dimension	100	200 —	200 —
Chaussures	100	60 —	60 —
(*NB.* Les ouvrages en gutta-percha suivront le même régime.)			
Toiles cirées :			
Pour emballage	100	5 —	5 —
Pour ameublement, teintures et autres usages .	100	15 —	15 —
Cire à cacheter	100	30 —	30 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits En 1863	Taux des Droits Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Cirage de toute sorte	100	4 —	4 —
Encre à écrire, à dessiner ou imprimer	100	20 —	20 —
Filets de pêche	100	20 —	20 —
Poisson d'eau douce:			
Frais	—	Exempts	
Préparés	100	10 —	10 —
Epices préparées (sauces)	100	25 —	25 —
Fromage de pâte dure	100	4 —	4 —
Id. de pâte molle	100	3 —	3 —
Bière (en sus des droits de consommation)	1 hectolitre	2 —	2 —
Cidre	1 hectolitre	— 25	— 25
Huiles d'olive	100	3 —	3 —
Huiles essentielles, volatiles de toute sorte, à l'exception de l'huile de roses	1	1 —	1 —
Jus d'oranges	—	Exempts	
Manne	100	8 —	8 —
Melasses contenant: Moins de 50 % de richesse saccharine	100	14 30	14 30
Melasses contenant: plus de 50 % de richesse saccharine	Le droit sur le sucre brut.	Droit de consommation compris.	
Melasses contenant: importées pour la distillation	—	Exemptes	
Alcool, par 100 degrés, en sus des droits de consommation	1 hectolitre	20 —	15 —
Eaux de vie en bouteilles, et liqueurs, sans distinction de degrés, en sus des droits de consommation	1 hectolitre	15 —	15 —
Ardoises: pour toitures	Le 1000 en nombre	4 —	4 —
Ardoises: en carreaux ou en tables, polies	Le 100 id.	10 —	10 —
Mules et mulets	Par tête	5 —	5 —
Poils non spécialement tarifés, bruts et filés	—	Exempts	
Poils de chèvre peignés	100	10 —	10 —
Plumes à écrire, brutes ou apprêtées	—	Exemptes	
Plumes à lit, de toute sorte, duvet et autres	100	50 —	50 —
Cire brute, jaune ou blanche	100	1 —	1 —
Cire ouvrée	100	4 —	4 —
Lait	—	Exempt	
Beurre frais ou fondu	—	Exempt	
Beurre salé	100	2 50	2 50

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 186
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Miel	—	Exempte	
Oreillons	—	Exempt	
Poissons de mer frais, secs, salés ou fumés, à l'exclusion de la morue, marinés ou à l'huile	100	10 —	10 —
Homards	—	Exempts	
Huitres fraiches	Le 1000 en nombre	1 50	1 50
Huitres marinées	100	6 —	6 —
Moules et autres coquillages pleins	—	Exempts	
Graisses de poisson	100	6 —	6 —
Graisses de toute sorte et dégras de peaux	—	Exemptes	
Blanc de baleine et de cachalot	100	2 —	2 —
Fanons de baleine bruts	—	Exempts	
Peaux de chien de mer et de phoques brutes, fraiches ou sèches	—	Exemptes	
Corail brut taillé et non monté	—	Exempt	
Drogueries. (Produits compris sous la désignation de drogueries):			
Cantharides desséchées, civette, musc, castoreum, ambre gris, fruits a distiller, storax, styrax, sarcocolle, kino et autres sucs végétaux desséchés, racines médicinales de toute espèce, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales, agaric (amadou), kermès minéral, extrait de quinquina, camphre brut et raffiné, praiss, anis vert	100	2 —	2 —
Eponges de toute sorte	100	50 —	50 —
Os, sabot de bétail et dent de loup	—	Exempts	
Cornes de bétail:			
Brutes	—	Exemptes	
Préparées et débitées en feuilles de toute dimension	100	3 —	3 —
Résines de toute sorte même distillées	—	Exemptes	
Jus de réglisse	100	4 —	4 —
Safran	—	Exempt	
Sumac moulu	—	Exempt	
Liége brut et rapé de toute sorte	—	Exempt	
Liége ouvré	De la valeur	10 %	10 %
Bois de teinture, même moulus	—	Exempts	
Joncs et roseaux bruts	—	Exempts	
Ecorces à tan de toute sorte, même moulues	—	Exemptes	

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Riz en grains	100	— 50	— 50
Riz en paille	100	— 25	— 25
Pâtes d'Italie	100	3 —	3 —
Betteraves	—	Exemptes	
Pommes de terre	—	Exemptes	
Houblon	100	20 —	20 —
Grains à ensemencer	—	Exempts	
Fruits et graines oléagineuses	—	Exempts	
Fruits de table frais, citrons, oranges et leurs variétés	100	2 —	2 —
Fruits secs ou tapés, pistaches, fruits confits, cornichons ou concombres, olives, capres, fruits conservés sans sucre ni miel	100	8 —	8 —
Légumes salés ou confits au vinaigre	100	3 —	3 —
Racines de chicorée vertes	100	— 25	— 25
Id. Id. sèches	100	1 —	1 —
Plantes alcalines	—	Exemptes	
Marbres et albâtre de toute sorte :			
Blancs statuaires	—	Exempts	
Bruts équarris ou sciés à 16 centimètres et plus d'épaisseur	100	1 —	1 —
Bruts autrement sciés, sculptés, moulés ou polis	100	1 50	1 50
Ecaussines et autres pierres de construction, y compris les pierres d'ardoise :			
Brutes, taillées ou sciées	—	Exemptes	
Sculptées ou polies	100	— 50	— 50
Pierres gemmes de toute sorte	—	Exemptes	
Agates et autres pierres de même espèce ouvrées	De la valeur	10 %	10 %
Meules Pierres à aiguiser de toute sorte Chaux et plâtre Graphite et plombagine	—	Exemptes	
Crayons simples en pierre	100	1 —	1 —
Id. composés, à gaîne de bois	De la valeur	10 %	10 %
Parfumeries : — Alcooliques	—	Régime de l'alcool	
Autres	100	10 —	10 —
Moutarde en graines	—	Exempte	
Id. liquides ou composée	100	5 —	5 —
Chicorée brûlée ou moulue	100	5 —	5 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits	
		En 1863	Au premier octob. 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Bougies de toute sorte	De la valeur	10 %	10 %
Chandelles			
Colle de poisson	100	40 —	40 —
Extraits de viande	—	Exempts	
Chocolat et cacao simplement broyé	100	35 —	35 —
Eaux minérales, cruchons compris	—	Exemptes	
Papier de toute sorte	100	10 —	8 —
Carton en feuilles de toute sorte	100	10 —	8 —
Cartons moulés, coupés et assemblés . . .	De la valeur	10 %	10 %
Livres en langues française, mortes ou étrangères			
Gravures, lithographies, photographie et dessins de toute sorte sur papier			
Cartes géographiques	—	Exempts	
Musique gravée			
Etiquettes imprimées, gravées et coloriées . .			
Objets de collection hors de commerce . . .			
Statues modernes en marbre ou en pierre . .	—	Exemptes	
Id. en métal de grandeur naturelle au moins			
Bimbeloterie	De la valeur	10 %	10 %
Vannerie	De la valeur	10 %	10 %
Parasols et parapluies	De la valeur	10 %	10 %
Cheveux ouvrés			
Balais communs	—	Exempts	
Bois de chêne et de noyer			
Bitumes de toute sorte	—	Exempts	
Amidon	100	1 50	1 50
Soufre brut épuré ou sublimé	—	Exempt	
Cartes à jouer	De la valeur	15 %	15 %
Cordes et câbles	100	15 %	15 %
Sangsues			
Champignons et truffes			
Gibiers	—	Exempts	
Viande fraîche			
Volaille			
Racine de réglisse			

(L. S.) NIGRA.
(L. S.) SCALOIA.
(L. S.) DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) ROUHER.

Digitized by Google

TARIF B *annexé au Traité de Commerce.*

(Art. 2.)

DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
MÉTAUX		
Fer et fonte: - Minerai de fer, écailles, pailles, limailles et scories	—	Exempts
Fonte en masse et débris de vieux ouvrages . .	—	Exempts
Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer. . .	100	1 15
Fer de première fabrication, en barres, verges, etc., de toute forme ou diamètre	100	5 75
Fers en rails pour chemins de fer	100	1 15
Fer laminé en plaques, de 4 millimètres d'épaisseur et au dessus	100	5 75
Id. en plaques, au-dessous de 4 millimètres et même en tuyaux	100	9 25
Fer blanc (tôle étamée) non ouvré	100	9 25
Fil de fer au dessous de 7 millimètres . . .	100	8 10
Acier: - En barres ou verges et débris de vieux ouvrages Laminé, en feuilles ou plaques	100	13 85
Fil d'acier	100	23 10
Cuivre, laiton et bronze: - Minerai de cuivre . .	—	Exempt
Limailles de cuivre, laiton ed bronze	—	Exemptes
Cuivre, laiton et bronze, en pains, rosettes, masses et débris de vieux ouvrages	100	4 —
Cuivre ou laiton laminé	100	9 25
Id. battu et en fils	100	12 —
Id. doré ou argenté en lingots . . .	100	34 65
Id. doré ou argenté filé sur fil ou soie .	100	98 15
Id. doré ou argenté battu, étiré ou laminé, y compris les cannetilles et les paillettes.	100	57 55
Zinc: - Minerai	—	Exempt
De première fusion, en masses brutes, saumons, barres ou plaques et débris de vieux ouvrages . . .	—	Exempt
Laminé	100	4 —
Plomb: - Minerai	—	Exempt
Plomb en pains et en débris	100	— 50
Plomb battu, laminé	100	6 —
Id. au premier octobre 1864 . .	100	3 —
Plomb allié d'antimoine en masses. . . . . Vieux caractères d'imprimerie	100	3 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Etain : - Minerai et en pains, saumons, barres et débris .	—	Exempt
Battu, laminé et en feuilles	100	6 —
Cadmium : - brut	Exempts	
Mercure : - natif		
Bismuth : - étain de glaces		
Antimoine : - Minerai	—	Exempt
Métallique ou régule	100	6 —
Nickel :	Même régime que le cuivré	
Allié d'autres métaux (argentan), en lingots ou masses brutes .	100	4 —
Battu, laminé et étiré	100	10 —
Manganèse : - minerai . . . . . ,	—	Exempt
Arsénic : - métallique	—	Exempt
OUVRAGES EN MÉTAUX.		
Fonte : - En coussinets pour chemins de fer . .	100	— 60
Fonte ouvrée, polie ou tournée, étamé, émaillée ou vernissée, même garnie d'autres métaux	100	4 60
Fonte ouvrée, non polie ni tournée, etc. . . .	100	4 —
Fer : - Fer simple, de seconde fabrication . . .	100	11 55
Ancres, canons, enclumens, martinets, socs de charrue. .	100	8 —
Fer blanc ouvré, même avec de petites garnitures d'autres métaux	100	15 —
Fer ouvré, garni d'autres métaux	100	13 85
Acier : - Acier ouvré	100	23 20
Aiguilles à coudre	100	57 75
Plumes métalliques, en métal autre que l'or et l'argent .	100	57 75
Hameçons de toute espèce	Même régime que l'acier ouvré.	
Coutellerie pour les arts et les métiers et coutellerie avec les manches, en bois commun, non garnis . . .	100	9 25
Coutellerie pour les arts et les métiers avec les manches de toute autre matière	Même régime que la mercerie.	
Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de chimie (pour laboratoire)	100	10 —
Armes : - Baïonnettes	100	23 10
Canons de fusil	La pièce	1 15
Id. de pistolet	La pièce	— 40
Fusils de calibre . . . . . , .	La pièce	2 30
Canons de fusils de chasse	La pièce	3 45
Pistolets de mesure	La pièce	1 70

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Lames de sabre ordinaires	100	27 70
Id. dorées ou damasquinées . . .	La pièce	— 50
Sabres et épées avec poignée d'acier	La pièce	2 60
Id. d'argent	La pièce	6 95
Id. d'argent doré . . .	La pièce	10 40
Id. d'autre métal . . .	La pièce	1 75
Id. d'autre métal doré ou argenté	La pièce	3 45
Métaux divers: Outils en fer, en acier ou en fer et acier, pour les arts, les métiers et l'agriculture . .	100	9 25
Objets en fonte et fer	Régime de la matière dominante	
Toiles métalliques en fer et en acier . . .	100	15 —
Id. au 1 octobre 1864 . . .	100	10 —
Toiles en fil de cuivre ou laiton	100	13 85
Cuivre ou laiton ouvré, non ferré	100	23 —
Id. au 1 octobre 1864 . . .	100	20 —
Id. ferré	100	17 30
Id. doré ou argenté	100	100 —
Bronze ouvré en cloches, canons, et gros objets . .	100	17 30
Id. objets divers non dorés . . .	100	50 —
Id. objets divers dorés	100	100 —
Ouvrages en zinc, tuyaux et autres ouvrages grossiers .	100	6 95
Id. autres	100	8 —
Id. autres dorés	100	57 75
Ouvrages en plomb de toute sorte	100	6 —
Id. au premier octobre 1864 .	100	3 —
Caractères d'imprimerie neufs.	100	5 75
Poterie et autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine	100	17 30
Ouvrages en nickel allié au cuivre ou au zinc (argentan) .	100	100 —
Ouvrages en métaux plaqués, sans distinction de titre . .	100	100 —
Ouvrages en métaux dorés ou argentés, non dénommés .	100	100 —
Orfévrerie et bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux	De la valeur	5 %
Horlogerie: - Montres simples à boite d'or. . .	La pièce	2 30
Id. à boite de tout autre métal	La pièce	1 15
Montres à répétition et carillon	La pièce	4 60
Horloges de table, horloges pour voyages et en tableaux .	La pièce	3 50
Carillons à musique	La pièce	3 —
Mouvements de montres	La pièce	— 35
Id. d'horloges de table, d'horloges pour voyages, pour tableaux et pour pendules . . .	100	57 75

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Mouvements d'horloges de clocher	100	23 10
Cages de pendules en albâtre, bronze, cristal ou bois .	Même régime que les ouvrages de la matière dont elles sont formées	
Fournitures d'horlogerie	100	57 75
MACHINES ET MÉCANIQUES.		
Machines et mécaniques non dénommées . . . . (*NB.* Le Gouvernement italien se réserve la faculté de dénommer dans le tarif, les machines non dénommées et de les assujétir à des droits spécifiques qui, en tout cas, ne pourront dépasser les droits établis dans le tarif français).	De la valeur	1 %
Pièces détachées de machines	Même régime que les machines	
Peignes à tisser et broches	100	5 75
Ressorts pour carrosseries et autres	100	15 —
Cardes à carder et leurs garnitures	100	5 75
Or battu en feuilles	1	9 25
Argent battu en feuilles	1	4 60
Sucres raffinés	100	28 85
Sucres non raffinés	100	20 80
Voitures et wagons pour voyageurs	La pièce	10, plus 5% de la valeur
Id. pour marchandises	La pièce	5, Id. Id.
(La tabletterie et les ouvrages en ivoire sont compris dans la mercerie)		
Peaux brutes	Exemptes	
Id. vernies et maroquinées	100	80 —
Id. teintes de mouton	100	45 —
Peaux tannées, en 1863	100	40 —
Id. au premier janvier 1864 . .	100	25 —
Id. au premier janvier 1865 . .	100	15 —
Autres préparées de toute sorte, en 1863 . . .	100	20 —
Id. Id. au premier janvier 1864 .	100	15 —
Gants	*Ad valorem*	5 %
Ouvrages en peaux et en cuirs	100	50 —
Futailles vides, neuves ou vieilles, montées ou démontées { Cerclées en bois	—	Exemptes
Futailles vides, neuves ou vieilles, montées ou démontées { Cerclées en fer	De la valeur	10 %
Bois feuillards et merrains	—	Exempts
Bois de costruction, brut, scié, ou simplement équarri .	—	Exempts
Id. en éclisses, pour caisses, boîtes, tamis, etc.	—	Exempts

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Avirons	—	Exempts
Echalas et perches	—	Exempts
Meubles en bois commun, vernissés ou plaqués, sculptés ou non, même garnis de métal, simples ou rembourrés .	De la valeur	10 %
Ustensiles et ouvrages divers en bois . . .	De la valeur	10 %
Bâtimens, barques et bateaux	—	Exempts
INDUSTRIES TEXTILES.		
Lin et chanvre: - Lin et chanvre, brut ou peigné .	—	Exempt
Fils de lin ou de chanvre, simples, écru, lessivés ou blanchis	100	11 55
Id. teints	100	23 10
Id. retors, écrus, lessivés ou blanchis	100	23 10
Id. teints	100	34 65
Tissus de lin ou de chanvre unis, ayant moins de 6 fils en chaîne dans l'espace de 5 millimètres, écrus ou blanchis	100	23 10
Tissus de lin ou de chanvre, de 6 fils en chaîne dans l'espace de 5 millimètres et au dessus, écrus, blanchis ou mélangés de blanc	100	57 75
Tissus de lin ou de chanvre teints ou fabriqués avec des fils teints:		
Ayant moins de 6 fils	100	38 —
Au dessus	100	90 —
Imprimés . , ...	1	1 15
Coutil, linge damassé, batiste, etc.	Comme les tissus	
Tulles et dentelles de lin	1	9 25
Bonneterie, passementerie et boutons	Comme les tissus	
Rubannerie de fil écru, blanchie ou teinte . . .	1	— 80
Vêtements, lingerie et articles non dénommes . .	Comme l'étoffe principale dont ils sont formes.	
Tissus de lin ou de chanvre mélangés de laine ou de couton	Régime de la matière dominante.	
Tapis de pieds	1	— 40
Jute: - Fils et tissus. - Même traitement que les fils et tissus de chanvre.		
Id. - A partir du premier janvier 1864 mêmes droits que ceux du tarif franco-belge		
Phormium tenax: - Même régime que le lin et le chanvre.		
Crin: - Brut de toute nature	—	Exempt
Frisé et cordes	100	3 —
Ouvrages grossiers	100	4 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Tissus de crin pour tamis	100	25 —
Id. autres	100	40 —
Coton: - Coton en laine ou en masse . . .	—	Exempt
Coton en feuilles cardées ou gommées (ouates) . .	100	5 75
Fils de coton, écrus, simples, du numéro 45 et au dessous	100	11 55
Id. simples, au dessus . . .	100	23 10
Id. retors, de toute numéro . .	100	28 85
Id. blanchis ou teints, de toute qualité ou numéro	100	34 65
Tissus de coton, écrus ou blanchis	100	46 20
Id. teints	100	69 30
Id. de fils teints	100	86 60
Id. imprimés	100	115 50
Id. brodés en lin, coton ou laine, gazes et moussolines brodées ou brochées .	100	232 —
(*NB.* Le Gouvernement italien se réserve la faculté de remanier le tarif des fils et des tissus de coton. En tout cas, on ne pourra dépasser, pour les qualités inférieures, les droits du tarif conventionnel français, et, pour les qualités supérieures, 25 centimes le kilogramme pour les fils et 90 centimes le kilogramme pour les toiles.)		
Velours de coton de toute espèce	100	85 —
Tapis de coton, de pieds	100	23 10
Tulles, dentelles et blondes	1	2 30
Vêtements, lingerie et autres articles non dénommés . .	Même régime que l'étoffe principale dont ils sont formés.	
Tissus de coton mélangés de lin ou de laine . .	Régime de la matière dominante.	
Laine: - Laines en masse et bourre de laines . .	Exemptes	
Id. teintes . .	100	3 45
Fils de laine de toute espèce	100	46 20
Id. teints	100	69 30
Tissus de laine	*Ad valorem*	15 %
Id. au premier octobre 1864 . . .	*Ad valorem*	10 %
(*NB.* Toutefois l'importateur aura la faculté de payer au lieu des droits *ad valorem* sus-indiqués, le droit spécifique d'un franc soixante centimes par kilogramme pour les tissus de laine. L'importateur devra faire sont option entre les droits à la valeur et les droits spécifiques au moment de la déclaration en douane).		

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Feutres à doublage, pour semelles, et à filtrer . .	100	5 75
Feutres pour chapeaux	100	17 30
Couverture de bourre de laine, de lambeaux et lisières de drap	100	57 75
Id. de toute autre qualité . . .	1	— 80
Tapis de laine	1	1 —
Bonneterie et passementerie de laine	Même régime que les tissus.	
Rubannerie de laine ou poil, même mélangée de fil de coton	1	2 30
Dentelles de laine	1	2 30
Chales, mouchoirs, cravates et autres articles à la pièce:		
Chales valant 50 fr. ou moins	1	3 45
Chales de valeur supérieure, même mélangés de soie ou bourre de soie, ou brodés	1	3 45, plus 5°/₀ de la val.
Vêtement et tous autres ouvrages non dénommés . .	Comme l'étoffe principale	
Id. vieux	La moitié du droit	
(Les poils et tissus de chèvre, d'alpaca, de vigogne et de chameau, purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que les poils, fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange. Les tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, mélangés de coton ou d'autres filaments quelconques, paieront les mêmes droits que les tissus de laine pure, pourvu que la laine domine en poids dans le mélange.)		
Soie: — Soie en cocons, grège ou moulinée . . .	—	Exempte
Bourre de soie et déchets de soie, en masse ou filées .	—	Exempte
Soie et bourre de soie, teinte	1	2 —
Id. au premier octobre 1866 .	—	Exempte
Tissus de soie pure . . { En 1863 . .	1	9 —
{ Au premier janvier 1865	1	6 —
{ Id. 1868	1	3 —
Tissus de bourre de soie ou de bourre et de soie . . { En 1863 . .	1	8 —
{ Au premier janvier 1865	1	6 —
{ Id. 1868	1	3 —
(Les tissus mélangés paieront le droit de la matière dominante en poids: toutefois, lorsqu'ils contiendront plus de 12 °/₀ et jusqu'à 50 °/₀ de soie ou de bourre de soie ils seront soumis à un droit de 3 fr. par kilogr.)		

Digitized by Google

Dénomination des Articles			Base	Taux des Droits
			Kilogrammes	Fr. C.
Rubans de soie ou de bourre de soie	De velours	En 1863	1	9 —
		Au premier janvier 1865	1	7 —
		Id. 1868	1	5 —
	Autres	En 1863	1	9 —
		Au premier janvier 1865	1	8 —
	Mélangés		De la valeur	10 %
Foulards écru, imprimés ou teints			1	3 —
Passementerie, bonneterie, couvertures et tapis			Comme les tissus	
Tulles et dentelles			De la valeur	5 %
Tissus, passementerie et dentelles avec or ou argent fin			1	11 55
Id. avec or ou argent faux			1	3 50
Vêtements et tout autre articles non dénommé			Même régime que l'étof principale dont ils son formés	
PRODUITS CHIMIQUES.				
Iode			100	2 —
Brôme			100	2 —
Acides	Sulfurique		100	1 —
	Nitrique		100	1 —
	Benzoïque		—	Exempt
	Borique		—	Exempt
	Gallique		—	Exempt
Jus de citrons, d'oranges et leurs variétés			—	Exempts
Oxyde de fer			100	2 —
Id. de zinc, gris ou blanc			100	2 —
Id. d'étain			100	2 —
Safre et autres composés de cobalt			100	1 —
Clorure de potassium			100	2 —
Carbonates de potasse et cendres végétales			100	— 50
Nitrate de potasse			—	Exempts
Sulfate de potasse			100	— 50
Lies de vin			—	Exemptes
Borax brut			—	Exempt
Nitrate de soude			—	Exempt
Soude de varechs			—	Exempt
Noir d'os et os calcinés blancs			100	2 —
Phosphates naturels			—	Exempts
Sulfate de magnésie			100	1 —
Sulfure de mercure			100	1 —
Carbonate de barite			100	2 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Sulfate de barite	100	1 —
Sulfate de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc, et double de fer et de cuivre, dit vitriol d'Admonde et de Salzbourg	100	2 —
Sulfate d'alumine et de potasse ou alun de toute espèce	100	— 50
Garancine	100	2 —
Acétates de fer, de plomb, de cuivre et d'aluminium (pirolignites d'aluminium)	100	1 —
Curcuma en poudre	—	Exempt
Maurelle	—	Exempte
Stil de grain	—	Exempt
Kermès en grains et en poudre (animal)	100	2 —
Oxyde de plomb	100	2 —
Acide oxalique	100	8 —
Acide oléique	100	5 —
Prussiate de potasse rouge ou jaune	100	10 —
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	100	2 —
Sel marin ou chlorure de sodium	Prohibé comme matière de monopole fiscal.	
Sel gemme, fossile, en cristaux	100	40 —
Soude artificielle	100	— 50
Carbonate de soude de toute espèce	100	— 50
Sulfate de soude	100	1 —
Chlorure de chaux	100	2 —
Chlorure de soude et de manganèse	100	2 —
Savons ordinaires et de parfumerie	100	6 —
Couleurs non dénommées en pâte ou en tablettes	100	4 —
Acide stéarique	100	5 —
Colle forte	100	10 —
Vernis de toute sorte	100	10 —
Orseilles de toute sorte	100	2 —
Racines et bois de teinture, et pour tannerie, non dénommées, moulus ou non	—	Exempts
Produits chimiques non dénommés y compris les acides	100	4 —
VERRERIE ET CRISTALLERIE.		
Glaces brutes	100	8 —
Glaces polies non étamées	100	15 —
Glaces polies étamées	100	25 —
Objets en cristal, unis ou molés, non coloriés et non taillés	100	12 —
Id. taillés, gravés ou coloriés	100	15 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droit
	Kilogrammes	Fr. C.
Objets en verre, unis ou moulés, non coloriés et non taillés	100	6 —
Id. au premier octobre 1864 . .	100	5 —
Id. taillés, gravés ou coloriés . . .	100	8 —
Id. au premier octobre 1864 . .	100	7 —
Verres à vitre	100	7 —
Id. au premier octobre 1864 . . .	100	5 —
Bouteilles de toute forme	100	2 —
Groisil et verres cassés	—	Exempts
Cristal de roche brut ou ouvré	—	Exempt
POTERIES.		
Poterie grossières de terre et de grès commun : -		
Carreaux, briques et tuiles	—	Exempts
Tuyaux de drainage et autres	—	Exempts
Carreaux enduits ou vernissés	100	— 96
Creusets, jarres a huile, fourneaux même incrustés de faïence et autres ouvrages grossiers	100	1 15
Poterie en terre et en grès commun	100	3 45
Poterie de faïence et de grès fin : - Carreaux pour pavés	100	2 —
Ouvrages divers blancs	100	8 —
Objets dorés, peints cu coloriés	100	12 —
Porcellaine blanche	100	15 —
Id. premier octobre 1864 . . .	100	12 —
Id. dorée, peinte ou coloriée	100	25 —
ARTICLES DIVERS.		
Fleurs artificielles et leurs fournitures	1	5, plus 5 de la valeu
Objets de mode	1	5, plus 5 de la valeu
Tresses en paille de toute sorte	100	5 —
Id. pour cordages	100	2 —
Chapeaux de paille	—	Exempts
Mercerie commune de bois	100	40 —
Id. commune autre	100	50 —
Id. fine	100	100 —
(Les boutons et la brosserie suivent le même régime.)		
Instruments de musique : - Orgues pour église .	100	10 —
Orgues portatifs	La pièce	4 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Pianos	La pièce	7, plus 5 % de la valeur
Autres instruments	La pièce	— 50
Epingles	100	50 —
Caoutchouc et gutta-percha ouvrés	100	28 85
Id. en passementerie et rubans	100	115 50
Id. en fils et en courroies pour machines et mécaniques .	100	4 60
Toiles cirées pour emballages, pour ameublement, tentures et autres usages	De la valeur	10 %
Cire à cacheter	De la valeur	10 %
Cirage de toute sorte	100	4 —
Encre à écrire ou à imprimer	100	11 55
Filets de pêche	100	13 85
Poissons d'eau douce frais	—	Exempts
Id. préparés	100	4 60
Epices préparées (sauces)	100	25 —
Fromages de pâte dure	100	4 —
Fromages de pâte molle	100	3 —
Bière	L'hectolitre	2, en sus du droit de consommation
Cidre	L'hectolitre	3 30
Mélasse	100	6 95
Eaux de vie et alcools : - Eaux de vie et alcools en futailles simples de 22 degrés et au dessous . .	L'hectolitre	5 50
Id. en futailles simples au dessus de 22 degrés .	L'hectolitre	10 —
Id. en futailles composés (liqueurs) . . .	L'hectolitre	15 —
Id. en bouteilles, simples	La bouteille	— 10
Id. en bouteilles, composés	La bouteille	— 15
Ardoises	—	Exemptes
Plumes à écrire brutes ou apprêtées	—	Exemptes
Plumes à lit, de toute sorte, duvets et autres . .	100	11 55
Cire brute, jaune, blanche et ouvreé	De la valeur	3 %
Lait	—	Exempt
Beurre frais ou fondu	—	Exempt
Beurre salé	100	2 —
Miel	100	5 —
Oreillons	—	Exempts
Poisson de mer, frais, secs ou salés ou fumés . .	100	4 60
Id. marinés ou à l'huile	100	10 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Graisses de poisson	100	5 75
Graisses de toute sorte et dégras de peaux	100	1 —
Blanc de baleine et de cachalot	100	2 —
Fanons de baleine bruts	—	Exempts
Peaux de chien de mer	—	Exemptes
Corail brut, taillé, non monté	—	Exempt
Drogueries : – Cantharides desséchées, civettes, musc, castoreum, ambre gris, fruits à distiller, storax, styrax, sarcocolle, kino et autres sucs végétaux desséchés, racines médicinales de toute espèce, herbes, fleurs, feuilles et écorces medicinales, agaric (amadou), kermès mineral, extrait de quinquina, camphre brut et raffiné, praiss, anis vert.	100	2 —
Eponges ordinaires	100	20 —
Eponges fines	100	50 —
Os, sabots de bétail et dents de loup	—	Exempts
Cornes de bétail brutes	—	Exemptes
Cornes de bétail préparées	100	3 —
Résines ordinaires d'exsudation et de combustion	100	1 —
Résines ordinaires épurées	100	2 —
Résines exotiques et gommes résine, baumes	100	2 —
Jus de réglisse	100	4 —
Liége brut	—	Exempts
Liége ouvré	100	10 —
Bois de teinture même moulus	Exempts	
Joncs et roseaux bruts		
Ecorces à tan de toute sorte, même moulues		
Sumac moulu		
Betteraves		
Pommes de terre		
Houblon	100	2 50
Graines à ensemencer	—	Exemptes
Fruits et graines oléagineuses	—	Exempts
Fruits verts de table	—	Exempts
Oranges, citrons et leurs variétés	—	Exempts
Fruits secs et tapés	100	8 —
Id. confits, cornichons et concombres	100	8 —
Olives et picholines, câpres	100	8 —
Légumes salés ou confits au vinaigre	100	3 —
Racines de chicorée vertes	100	— 25
Racines de chicorée sèches	100	1 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Plantes alcalines	—	Exemptes
Marbres et albâtres de toute sorte : - Marbres et albâtres bruts, équarris, ébauchés et pulverisés . .	—	Exempts
Id. sciés en planches de 16 centimètres et plus d'épaisseur	100	1 —
Id. autrement sciés, sculptés, moulés ou polis . .	100	1 50
Ecaussines et autres pierres de construction, brutes, taillées ou sciées	—	Exemptes
Ecaussines sculptées ou polies	100	— 50
Pierres gemmes de toute sorte	—	Exemptes
Agate et autres pierres de même espèce, ouvrées . .	De la valeur	10 %
Meules et pierres à aiguiser	Exemptes	
Chaux et plâtre		
Graphite et plombagine		
Crayons simples en pierres sciées ou taillées . . .	100	1 —
Crayons composés, à gaine de bois	De la valeur	10 %
Parfumerie	De la valeur	10 %
Moutarde en graine	—	Exempte
Moutarde liquide ou composée	100	5 —
Chicorée brulée ou moulue	100	5 —
Bougies de toute sorte : - Bougies en cire . .	Régime de la cire ouvrée.	
Bougies d'acide stéarique	100	10 —
Chandelles de suif	100	5 —
Colle de poisson	100	11 50
Extrait de viande	—	Exempts
Chocolat et cacao simplement broyé	100	35 —
Eaux minérales (cruches et bouteilles non comprises) .	—	Exemptes
Papier blanc et de pâte de couleur de toute qualité .	100	10 —
Id. peint ou doré, et pour tenture . . .	100	25 —
Id. grossier pour enveloppe et brouillard . .	100	8 —
Cartons de toute espèce	100	8 —
Livres en langues italienne, mortes ou étrangères . .	—	Exempts
Livres reliés en velours ou autrement	1	1 —
Gravures, lithographie et étiquettes	—	Exemptes
Cartes géographiques	—	Exemptes
Musique gravée	100	15 —
Objets de collection hors de commerce . . .	—	Exempts
Statues modernes en marbre ou en pierre . . .	—	Exemptes
Id. en métal de grandeur naturelle au moins	—	Exemptes
Bimbeloterie	100	40 —

Digitized by Google

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Vannerie grossiére	100	5 —
Id. fine	100	20 —
Id nattes	100	2 —
Parasols et parapluies en soie	La pièce	1 —
Id. d'autre étoffe	La pièce	— 50
Id. fournitures	100	20 —
Balais communs	Exempts	
Bois de chêne et de noyer		
Bitume de toute sorte		
Amidon	100	1 50
Soufre brut, épuré ou sublimé	—	Exempt
Huiles fines d'olives	100	3 —
Id. de sésame, d'arachide, de pavots et autres non dénommés, commestibles ou combustibles .	100	6 —
Id. de lin, de chenevis, de palme, de coco, de nois, de poisson et autres non comestibles ni combustibles	100	5 75
Essences volatiles d'orange et leurs variétés . . .	—	Exemptes
Cartes à jouer	Le jeu	— 20
Tarots	Le jeu	— 40
Cordes et câbles	100	3 —
Riz en grains	Exempts	
Pâtes d'Italie		
Sangsues		
Champignons et truffes		
Gibier		
Viande fraîche		
Volaille		
Manne	100	2 —
Mules et mulets	Par tête	5 —
Eau de la Chartreuse	—	Exempte
Racines de réglisse	—	Exempte
A l'égard des articles tarifes spécifiquement à leur importation en Italie et tarifés à la valeur à leur importation en France, le Gouvernement italien se réserve la faculté de remplacer ces droits spécifiques par des droits à la valeur qui ne pourront être supérieurs à ceux fixés pour l'importation en France des dits articles		
Cette réserve n'est pas applicable aux tissus de laine.		

(L. S.) NIGRA. - (L. S.) SCIALOJA. - (L. S.) DROUYN DE LHUYS. - (L. S.) ROUHER.

Digitized by Google

TARIF C

annexé au Traité de Commerce.

(Art. 3.)

DROITS DE SORTIE DE FRANCE.

Dénomination des Articles	Base	Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Peaux brutes	Exempts	
Oreillons		
Os de toute espèce et cornes de bétail		
Tourteaux de graines oléagineuses		
Engrais		
Soies: – Soies en cocons		
Soies teintes de toute sorte		
Soies à coudre		
Bourre de soie filée		
Chiffons de laine sans mélange		
Chardons, cardères		
Noir animal		
Meules		
Bois de noyer		
Autres chiffons et drilles de toute espèce	100	12 —
Pâte à papier		
Vieux cordages goudronnés ou non	100	4 —

(L. S.) NIGRA.
(L. S.) SCIALOJA.
(L. S.) DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) ROUHER.

Digitized by Google

TARIF D

annexé au Traité de Commerce.

(Art. 3.)

DROITS A LA SORTIE D'ITALIE.

Dénomination des Articles	Base	Droits
	Kilogrammes	Fr. C.
Charbons de bois	Exempts	
Bois à brûler		
Bois de toute espèce, brut, équarri ou scié, ou ouvré .		
Armes de toute qualité		
Huiles d'olives	100	1 —
Soufre brut	100	1 —

(L. S.) NIGRA.
(L. S.) SCIALOJA.
(L. S.) DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) ROUHER.

Torino, il 10 febbraio 1863.

Per copia conforme all'originale:

Il segretario generale del Ministero per gli affari esteri,

VISCONTI-VENOSTA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 6 febbraio 1864, n. 78. — Sulla convenzione di navigazione e trattato di commercio con la Francia.

Colla legge sanzionata col decreto reale 24 gennaio p. p. furono approvati la convenzione di navigazione ed il trattato di commercio conchiusi colla Francia, firmati in Parigi il 13 giugno 1862 e 17 gennaio 1863, e le cui ratifiche furono scambiate nel giorno 19 gennaio p. p.

Tale legge essendo stata ieri pubblicata col mezzo della *Gazzetta ufficiale del regno* andrà in attività il giorno 15 corrente nelle provincie continentali e il 20 successivo nella Sardegna e nella Sicilia.

Si comunicano sotto l'allegato I la convenzione ed il trattato nell'edizione italiana e sotto l'allegato II la tariffa B del trattato di commercio svolta secondo l'ordine della tariffa generale italiana e con questa comparata.

Digitized by Google

A maggior lume degli uffizi si danno i seguenti schiarimenti:

A *Sulla convenzione di navigazione 13 giugno 1862.*

1. Tale convenzione pareggia le due bandiere ed assicura alle medesime nei porti dei rispettivi stati gli stessi vantaggi e lo stesso trattamento che è accordato ai bastimenti nazionali.

Però, affinchè i legni francesi con carico possano nei porti italiani essere parificati ai nazionali per ciò che riguarda le tasse di navigazione e di ancoraggio, è necessario che provengano *direttamente* da un porto della Francia o dell'Algeria, come è avvertito agli articoli 2 e 14 della convenzione.

Se invece tali bastimenti fossero vuoti, cioè senza carico, la parificazione avrà luogo anche se provengano da altri porti stranieri.

2. La nazionalità dei bastimenti si desume dalla bandiera e dalle patenti di bordo emesse dalle autorità del luogo di origine.

3. Il permesso di esercitare la navigazione di costa, ossia il cabottaggio, è limitato ai piroscafi, per cui le dogane non potranno dare *lascia-passare* per spedizioni di merci in cabottaggio, nè vidimare manifesti e dare permessi di partenza per bastimenti francesi a vela diretti ad altri porti italiani.

4. Per la cessazione dell'obbligo dei capitani francesi di valersi dell'opera degli spedizionieri officiali per le operazioni che dovessero fare nei nostri porti non occorre alcuno speciale provvedimento, dacchè con reale decreto 14 gennaio p. p. le funzioni di spedizioniere nelle dogane del regno possono liberamente esercitarsi da chiunque sotto responsabilità propria o del proprio mandante.

Gioverà per altro che le direzioni ed i capi delle dogane invigilino affinchè anche i capitani francesi possano rivolgersi a chi più loro piace per estendere i manifesti e le dichiarazioni doganali.

B. *Sul trattato di commercio 17 gennaio 1863.*

5. *Diritti accessorii.* Essendo nel dazio convenzionale compresi i diritti addizionali, com'è avvertito all'articolo 2 della convenzione, le dogane nel liquidare e riscuotere il dazio per le merci d'origine o di manifattura francese non riscuoteranno nè il cinque per cento per diritto di spedizione, nè il decimo di guerra.

Per la regolarità dei conti e dei versamenti nelle tesorerie, in corrispondenza col bilancio attivo dello stato, le dogane terranno separati registri per le merci sdoganate col dazio convenzionale.

Alla fine del mese poi dalla somma complessiva dei relativi introiti le dogane diffalcheranno l'undecima parte che rappresenta il decimo di guerra e dal residuo la ventunesima parte che costituisce il diritto di spedizione.

A facilitare la decomposizione di tali somme servirà di guida agli impiegati l'unito prontuario esemplificato (alleg. III).

6. *Condizione per l'ammissibilità del dazio convenzionale.* Affinchè gli articoli di origine e manifattura francese possano essere ammessi al dazio convenzionale è necessario:

a) Che la loro importazione dalla Francia sia diretta e che inoltre il trasporto per la via di mare abbia luogo con bandiera italiana o francese.

L'immissione dalla Francia per la frontiera di terra è parificata all'immissione diretta con bandiera francese.

Digitized by Google

b) Che l'origine o la manifattura francese sia provata da un certificato autentico d'un *magistrato* del luogo dal quale sono spediti oppure d'un capo del servizio della dogana di uscita, oppure dal console o dall'agente consolare del regno d'Italia residente nel luogo di spedizione o in quello d'imbarco.

c) Che le firme dei certificati delle autorità francesi siano legalizzate dai consoli o dagli agenti consolari italiani.

A tale riguardo si avverte che presentemente vi sono agenti consolari italiani nelle città francesi seguenti: Parigi, Bordeaux, Bayonne, Chambéry, Cette, Agde, La-Nouvelle, Port-Vendres, Grenoble, Hâvre de Grâce, Boulogne, Calais, Cherbourg, Dunkerque, Lione, Marsiglia, Arles, Aigues-Mortes, La Ciotat, Nantes, Brest, Nizza, Antibo, Cannes, Mentone, Villafranca, Rouen, Elbeuf, Tolone, Bandol, Hyéres, Digne, S. Raffaele, St-Tropez, Bastia, Aiaccio, Bonifacio, Calvi, Centuri, Cervione, Isola Rossa, Portovecchio, Propriano, Rogliano, S. Fiorenzo, Solenzara, Tenez, Algeri, Mostaganem, Orano, Bona, La-Calle, Philippeville, Setif.

Non deve però essere perduto di vista che il trattato ha per iscopo di aiutare lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi, per cui importa che le dogane, nell'osservanza delle prescrizioni relative alla giustificazione della origine, si attengano alla misura strettamente necessaria per garantire l'interesse del tesoro. Se quindi si avverasse il caso di qualche irregolarità nei certificati d'origine, specialmente se nel luogo di partenza non risiede agente consolare italiano, il capo della dogana è autorizzato a considerarli validi se dal riconoscimento delle merci o dai documenti che le accompagnano come bollette d'uscita dalla Francia, fatture, lettere di vetture, ecc., fosse sufficientemente stabilita l'origine francese. In questo caso il capo suddetto farà fede della cosa aggiungendo sulla dichiarazione: — *Verificata e riconosciuta l'origine francese delle merci.*

7. *Bollette di cauzione.* Nelle bollette di cauzione per merci non dichiarate al confine e spedite con esenzione di visita dovrà essere indicata la loro provenienza diretta dalla Francia e la bandiera del bastimento se arrivate per la via di mare.

8. *Articoli da sdoganarsi secondo il valore.* Vi sono alcuni articoli che sottoposti a dazio, giusta la tariffa generale, secondo il loro peso o numero, debbono invece nel concorso dei prescritti requisiti sdoganarsi secondo il valore per la tariffa convenzionale.

Tali sono i *guanti*, le *botti cerchiate in ferro*, gli *utensili in legno*, i *tessuti di lana*, i *tessuti di iuta*, i *fiori artificiali*, gli *oggetti di moda*, le *tele incerate*, la *ceralacca per suggellare*, i *lapis composti*, la *profumeria*, la *gioielleria*, i *mobili*.

Il loro sdoganamento si farà per ora solo presso tutte le dogane di prim'ordine.

Per valore si considera quello che hanno le merci al luogo di origine o di fabbrica, aumentato delle spese di trasporto, di assicurazione e di commissione che si resero necessarie per la importazione sino al luogo d'introduzione, cioè fino alla dogana di confine.

L'importatore, indipendentemente dal certificato d'origine dovrà presentare alla dogana un'attestazione scritta, oppure una fattura del fabbricante o del venditore, dalla quale emerga il valore reale della merce al luogo di origine o di fabbrica.

Tale attestazione o fattura dovrà essere vidimata dal console o dall'agente consolare italiano residente nel luogo d'onde parte la merce.

Questa vidimazione non sarà di rigore se gli oggetti provengono da un luogo ove non risiede un console od agente consolare italiano, sotto l'osservanza però delle cautele avvertite all'art. 6.

Digitized by Google

Giova però che gl'impiegati doganali acquistino le occorrenti nozioni sui valori delle merci onde poter rispondere sull'ammissibilità o no di quelli dichiarati dagl'importatori. Perciò terranno conto delle variabilità dei valori di alcune merci, e specialmente dei tessuti e degli oggetti di moda, non solo avuto riguardo alla loro qualità e forma, ma ben anco alle epoche d'acquisto, alle stagioni, ecc.

Si avrà cura poi che nella dichiarazione sia aggiunto al valore risultante dagli attestati quello delle spese superiormente accennate.

9. *Esenzione dal bollo pei documenti sull'origine e sul valore delle merci.* I certificati sull'origine e manifattura francesi, ecc., per gli attestati del loro valore di cui toccano gli articoli 6 e 8 precedenti, non sono soggetti a bollo, giusta l'art. 25, § 9 della legge 21 aprile 1862, n. 586.

Tali documenti saranno uniti alla matrice della bolletta d'entrata.

10. *Diritto di preacquisto.* L'articolo 16 del trattato di commercio accorda alla dogana il diritto di preacquisto che consiste nel ritenere la merce, pagandone all'importatore il valore dichiarato aumentato del cinque per cento.

Questo diritto può esercitarsi per le merci i cui diritti *ad valorem* sono indicati nella tariffa B del trattato, e viene applicato quando la dogana giudica minore del vero il dichiarato valore della merce.

Occorrerà però sempre perciò l'adesione del capo della dogana (direttore speciale o ricevitore), salvo però alla parte il diritto di ricorso all'autorità superiore, quando non si prevalga della facoltà che le accorda l'art. 17 successivo.

In tal modo è profondamente modificata la disposizione dell'art. 68 del regolamento doganale, cosicchè quando viene dichiarato un valore che si crede inferiore al vero, e avrà luogo l'esercizio del diritto di preacquisto, nei casi contemplati dal trattato, o quando questo diritto non venga fatto valere, sottentrerà alla pena stabilita dal regolamento doganale l'aumento del 50 0/0 sul dazio.

Per la regolarità dei provvedimenti da adottarsi, quando sulla domanda del contribuente o della dogana debba aver luogo la stima delle merci delle quali è contestato il valore, le direzioni delle gabelle inviteranno il tribunale di commercio, e, in mancanza di esso, quello di circondario a comunicare alle dogane autorizzate allo sdoganamento delle merci, secondo il loro valore, la nota degli individui che per conto della finanza possono essere scelti a periti arbitri.

Ogni anno a cura delle direzioni saranno tali note rivedute per le variazioni occorrenti.

Le dogane non potranno scegliere all'uopo periti diversi da quelli compresi nella nota loro comunicata.

Per la vendita delle merci colpite dal diritto di preacquisto saranno osservate le prescrizioni che regolano quella delle merci abbandonate di cui tratta l'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tariffa.

La vendita dovrà farsi possibilmente nel lasso di 20 giorni computabili da quello dell'effettuato pagamento del prezzo. L'acquirente che non preferisse di rimandare la merce all'estero, o di passarla in deposito doganale, dovrà pagarne i relativi diritti sulle base del prezzo pagato.

La somma che rimane, fatta detrazione del valore pagato al proprietario, e delle spese di vendita, sarà distribuita fra gli scopritori come per ogni altra contravvenzione di finanza, nei modi prescritti dall'art. 91 del regolamento doganale.

Digitized by Google

Se la somma ricavata dalla vendita non bastasse a coprire quella che fu sborsata e le spese incontrate dall' amministrazione, la differenza sarà risarcita dagl' impiegati che esercitano il diritto di preacquisto.

Le spese di stima non saranno a carico del proprietario nel caso di preacquisto delle merci.

11. *Diritti di transito.* Con la disposizione dell' art. 24 del trattato non si intendono derogate le prescrizioni relative alle discipline da osservarsi pel transito del tabacco e del sale.

12. *Articoli non nominati.* Nella tariffa convenzionale per l' entrata delle merci dalla Francia in Italia si intendono sotto questa denominazione solo quelli che così sono indicati nella tariffa generale italiana.

13. *Merci soggette a più favorevole trattamento per la tariffa generale italiana.* Le merci che per la tariffa generale fossero soggette a dazio minore di quello stabilito nella tariffa convenzionale pagheranno il dazio minore. La stessa regola sarà osservata per quelle che la tariffa generale indica esenti da dazio, e che vi sarebbero soggette per quella convenzionale.

14. *Categoria II.* Secondo la denominazione della tariffa francese per *frutti da distillare* si intendono soltanto gli anici verdi, le bacche di ginepro, di mirtillo, ed i fichi d' India.

Nelle scorze medicinali soggette al dazio di lire 2 ogni cento chilogrammi non si comprendono quelle di limone, di aranci e loro varietà, e quelle di china-china che per la tariffa generale sono esenti da dazio d' entrata.

Categoria IV. Formaggi di pasta molle. Sono quelli di confezione recente che evidentemente non potrebbero sopportare un lungo trasporto senza guastarsi.

16. *Categoria VII.* Sotto la denominazione di *lavori di pelle diversi* si comprendono tanto quelli che nella tariffa italiana sono specificati con particolare denominazione, quanto gli altri che sono ivi indicati genericamente con le parole *non nominati.*

17. *Categoria VIII.* Nel trattato è fatta particolare menzione della *iuta* che è una canapa del Bengala e di Calcutta. È stato convenuto che i fili e i tessuti di tale articolo paghino i medesimi diritti stabiliti dalla tariffa convenzionale franco-belga.

Per tale tariffa nell' entrata in Belgio dalla Francia i fili di iuta per ogni cento chilogrammi pagano come segue:

Della lunghezza di 20,000 metri o meno ogni chilogramma:

se non torti e non tinti L. 15 — — al primo ottobre 1864 L. 10
se torti e tinti . . » 22 50 — al primo ottobre 1864 » 15

Della lunghezza maggiore di 20,000 metri per ogni chilogramma:

se non torti e non tinti L. 30 — al primo ottobre 1864 L. 20
se torti e tinti . . . . » 45 — al primo ottobre 1864 » 30

I tessuti di iuta il 15 per 0/0 sul loro valore.

In questi dazi si comprendono i diritti addizionali.

Nel Belgio la norma per conoscere un determinato numero di metri per ogni chilogramma di fili di iuta è la stessa che si osserva pei fili di lino e di canapa.

Gli impiegati debbono anzitutto assicurarsi che ogni balla o pacco non contenga che filo d' una stessa specie e di una medesima finezza.

Digitized by Google

Il filo apparecchiato a macchina, che è quello che di regola si presenta in commercio è ordinariamente impacchettato in un modo uniforme, e porta un numero che elevandosi in ragione del grado di finezza indica la lunghezza per un dato peso. Pel filo inglese p. e. il numero indica quanto filo devesi trovare nel peso di una libbra inglese. Così il filo del n. 10 misura 2,743 metri (3000 yards) per libbra inglese, il che corrisponde a 6,048 metri per chilogramma.

Nel sistema inglese i fili sono d'ordinario divisi in matasse di un perimetro di 2 metri 286 millimetri (2 yards $^1/_2$). La matassa ha il più delle volte 120 giri e quindi misura esattamente 300 yards, ovvero 274 metri 32 centimetri.

In Francia la numerazione del filo è regolata sul sistema metrico, p. e. il n. 1 risponde a 1000 metri per mezzo chilogramma.

Il rapporto approssimativo del numero metrico con il numero inglese è di tre a dieci.

Gli Impiegati dopo essersi assicurati che tutte le matasse d'una stessa balla sono del medesimo volume, cercano la classe alla quale appartiene il filo, rilevano il peso di una matassa in grammi, ne misurano il perimetro che moltiplicano per 1000, quindi dividono il prodotto per il numero di grammi formante il peso della matassa. Il quoziente indica la lunghezza del filo per ogni chilogramma. Data per esempio una matassa del peso di 5 ettogrammi del perimetro di due metri 50 centimetri si avrà il seguente risultato:

```
Perimetro      25
             1000
           25,000 | 5 peso
                  |------------
                    5000 quoziente.
```

La lunghezza del filo sarà di metri 5000 ogni chilogrammi.

Tale sarà il sistema da osservarsi presso le nostre dogane pei fili di iuta. In caso di ricorso il campione da rimettere al ministero dovrà essere una matassa intera.

18. *Categoria X.* Pei tessuti di lana il cui dazio nella tariffa convenzionale è stabilito *ad valorem* e pei quali è fatta facoltà all'importatore di pagare invece il diritto di L. 1,60 per chilogramma, dovrà questi esprimere nella dichiarazione su quale delle due basi desidera che sia liquidato il diritto. In difetto sarà riscosso il diritto in ragione del peso.

19. *Categoria X e XI.* Nel trattato è convenuto che pei tessuti misti di lana e di seta sarà pagato il dazio della materia dominante in peso, e che quelli misti con materia serica pagheranno lire 3 ogni chilogramma quando contengano più del 12 e non più del 50 per cento di seta o di borra di seta.

Rimangono così modificate le disposizioni contenute nella nota 40 della tariffa generale e nel reale decreto 18 agosto 1860, per le quali la materia dominante è quella che senza riguardo al peso componeva la trama e secondo i casi anche l'orditura.

Però questo metodo sarà osservato solo quando si tratta di riscuotere il dazio convenzionale, poichè in caso diverso deve essere osservata la regola generale.

Affinchè questo nuovo sistema di classificare i tessuti misti sia esattamente applicato, si dispone che le dogane autorizzate allo sdoganamento dei medesimi sieno provvedute di bilancini di precisione onde riconoscere nei casi dubbii i pesi delle materie che compongono tali tessuti e determinarne la concorrenza o no nelle proporzioni stabilite col trattato.

Digitized by Google

A tale proposito si farà poi attenzione alla nota contenuta sotto la voce *lana* della tariffa B. Per questa i peli e tessuti di capra, d'alcapà, di vigogna e di camello si riguardano come lana tanto se sono puri, come se sono mescolati con lana.

I tessuti poi delle suddette materie mescolate a cotone, lino o canapa o iuta pagheranno come tessuti di lana, oppure come tessuti di lino, canapa o iuta secondo la materia predominante in peso.

20. *Categoria XIII.* Le parole nella edizione francese *bois feuillards et merrains* furono tradotte nelle seguenti: *legno* spaccato per *doghe o cerchi o segato per correnti.*

Giova per altro avvertire che per la tariffa francese cadono sotto la denominazione di *bois feuillards* solo quelle correnti (sottili travicelli che si mettono nei palchi o nei tetti e fra trave e trave, chiamate anche *piane*), le quali abbiano da 4 a 5 centimetri di larghezza sopra 16 millimetri di grossezza, ovvero, se sono quadrate, 34 millimetri per ogni lato. Quindi quelle di maggiore dimensione godranno la esenzione dal dazio per la tariffa generale italiana solo quando sieno presentate in istato rozzo, segato o semplicemente riquadrato coll' ascia.

Sotto la denominazione di *merrains* si intendono le doghe bianche destinate a fare barili per l'imballaggio delle merci secche.

Vengono ad esse assimilate le caviglie le quali sono di legni da 49 a 98 centimetri di lunghezza sopra 34 a 68 millimetri quadrati.

Le doghe di rovere e in generale quelle per le botti destinate a conservare i liquidi non sono comprese in questo articolo della tariffa convenzionale.

21. *Categoria XV.* Per bottoni, che per la tariffa convenzionale debbono trattarsi al pari delle spazzole come mercerie, non s'intendono quelli formati di tessuti i quali hanno la loro sede nelle rispettive categorie, ma bensì quelli di legno, d'osso, di metallo e simili, i quali secondo i casi e in considerazione della nota n. 64 della tariffa generale saranno da riguardare come mercerie comuni o fine.

Con l'articolo 23 del trattato è stato convenuto che nessun modello o disegno sarà richiesto per l'introduzione delle *macchine, meccanismi e loro parti.* Per tal modo è modificata l'ultima parte della nota n. 68 della tariffa, per cui s'intenderà anche cessato l'obbligo di ottenere il preventivo permesso del direttore delle dogane.

22. *Dazi d'uscita.* I dazi d'uscita si riscuoteranno per gli olii d'oliva, per gli stracci e per lo zolfo nella misura seguente per ogni cento chilogrammi, a cui si deve aggiungere il decimo di guerra:

Olio d'oliva	L.	1 —
Zolfo	»	1 —
Stracci di sostanze vegetabili	»	8 —
Stracci d'ogni altra sostanza	»	2 —

giusta la tariffa generale e il regio decreto 30 agosto 1863.

Non saranno poi riscossi dazi d'uscita pel carbone di legna, per la legna da fuoco, pel legno di qualunque specie e per le armi d'ogni qualità che venissero spediti dal territorio del regno d'Italia soggetto al regime doganale nei territorii francesi.

Per la spedizione di questi generi pel territorio francese *via di mare* deve darsi bolletta di cauzione, che dovrà poi essere corredata dall'attestazione d'arrivo da rilasciarsi dai consoli od agenti consolari italiani del luogo di destinazione.

Digitized by Google

Per le spedizioni *via di terra* basta che l'uscita abbia luogo per una delle dogane poste alla frontiera verso la Francia.

23. *Sdoganamento a peso netto reale.* L'art. 21 del trattato dà facoltà al dichiarante di denunciare il peso netto reale delle merci che presenta per lo sdoganamento. Questo favore s'intende applicabile solo per le merci che a termini dell'articolo 4 della tariffa delle tare possono sdoganarsi a peso netto reale. Però non è necessario che il dichiarante ne indichi il peso netto, bastando che ne faccia domanda nella dichiarazione, nel qual caso la dogana ne rileva la tara reale.

24. *Manifatture delle fabbriche di Pont.* Con la disposizione addizionale e transitoria annessa al trattato di commercio è stato convenuto che i tessuti di cotone crudi fabbricati nella manifattura di Pont potranno fino alla concorrenza di 250,000 chilogrammi e durante tre anni consecutivi essere importati in franchigia di diritto in Francia per essere ivi stampati nella manifattura di Annecy e poscia introdotti di nuovo in Italia pure in franchigia di dazio.

Essendo lasciato alle dogane rispettive la facoltà di adottare i temperamenti necessari per assicurare l'origine e l'identità di tali tessuti, saranno a tale riguardo osservate le seguenti disposizioni:

a) Le operazioni doganali così d'uscita come di reingresso si faranno solo presso la dogana di Torino sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 47 del regolamento doganale 11 settembre 1862 e degli articoli 63 e 64 delle relative istruzioni 30 ottobre 1862.

b) Nella dichiarazione, oltre il peso netto dei tessuti, sarà indicato il numero delle pezze e vi sarà unito un attestato del sindaco di Pont, dal quale risulti che i medesimi sono un prodotto di quelle manifatture.

c) A capo di ogni pezza sarà posto un contrassegno tale che non possa guastarsi od alterarsi e nel modo che verrà in seguito determinato dal ministero delle finanze.

d) La dogana di Susa attesterà sulla bolletta l'effettiva uscita dei tessuti crudi dallo stato.

e) Pel reingresso dei tessuti stampati saranno presentati la bolletta d'uscita data dalla dogana di Torino, un attestato del *maire* d'Annecy, e la bolletta d'uscita della dogana francese da cui emerga la provenienza dei tessuti dalle manifatture della suddetta città.

f) Sarà tenuto presso la dogana di Torino apposito registro di carico e di scarico, con indicazione del peso, del numero delle pezze di tessuti crudi esportati, del termine entro il quale possono essere introdotti di ritorno nello stato in franchigia di dazio, del peso e numero delle pezze di tessuti stampati presentate pel reingresso.

Con le occorrenti varianti si potrà far uso a tale scopo dello stampato modello n. 27.

Il registro dopo l'esaurimento della quantità per la quale è concessa l'esportazione temporaria sarà chiuso e trasmesso dalla dogana alla direzione compartimentale di Torino per gli occorrenti riscontri.

Le direzioni, ispezioni e dogane sono incaricate nella parte che le riguarda dell'esecuzione della presente.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 6 febbraio 1864, n. 79. — Estensione ad altri stati delle agevolezze portate dai recenti trattati di navigazione e commercio colla Francia.

In virtù di preesistenti stipulazioni, alcuni stati hanno diritto di ottenere che l'Italia estenda ad essi in tutto od in parte quelle medesime agevolezze che furono assicurate alla Francia coi recenti trattati di navigazione e di commercio.

Troverà cotesta direzione qui inserti gli articoli relativi delle citate stipulazioni e vorrà disporre affinchè dallo stesso giorno in cui andranno in vigore i trattati colla Francia, il commercio e la navigazione di quegli stati siano ammessi al trattamento che ad essi compete.

Il Direttore generale, CAPPELLARI.

Trattato di commercio tra l'Italia e la Gran Bretagna.

6 agosto 1863.

Art. 10. — Le parti contraenti pattuiscono che qualunque privilegio, favore od esenzione in materia di commercio e di navigazione sia dall'una di esse concessa o possa concedersi in avvenire a' sudditi o cittadini di qualsiasi altro stato, si estenderà immediatamente e senza condizioni ai sudditi e cittadini dell'altra parte contraente, essendo intenzione delle due parti che il commercio e la navigazione di ciascuno dei due paesi sia collocata, per ogni rispetto, sul piede della nazione più favorita.

Trattato di commercio tra l'Italia e la republica di Liberia.

23 ottobre 1862.

Art. 3. — Aucun droit de tonnage ou autre droit, charge ou redevance ne seront perçus dans le royaume d'Italie sur les navires de la république de Libérie ou sur les marchandises importées ou exportées par des navires de la république de Libérie, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être perçus sur les navires nationaux ou sur les marchandises importées ou exportées par les navires nationaux. De même aucun droit de tonnage ou autre droit, charge ou redevance ne seront perçus dans la république de Libérie sur les navires italiens ou sur les marchandises importées ou exportées par des navires italiens autre ou plus élevé que ceux qui pourront être perçus dans les mêmes cas sur les navires nationaux ou les marchandises importées ou exportées par lesdits navires nationaux.

Il est seulement dérogé aux dispositions qui précèdent pour l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les deux pays se réservant la faculté d'accorder aux importations de ces articles par pavillon national des priviléges spéciaux.

Art. 4. — Les produits ou marchandises provenant d'Italie à bord d'un navire quelconque ou d'un point quelconque à bord d'un navire italien, ne seront à l'importation dans la république de Libérie, ni prohibés, ni assujettis à aucun droit plus élevé que ceux qui sont perçus dans les mêmes cas sur les marchandises ou produits provenant de tout autre pays étranger même le plus favorisé ou importé à bord de tout autre navire étranger.

Tous les articles de production de la république pourront en être exportés par les

Digitized by Google

Italiens ou les navires italiens, à des conditions aussi favorables que par les sujets ou navires de tout autre pays étranger même le plus favorisé. Les mêmes faveurs et priviléges seront accordés par le gouvernement italien au gouvernement de la république de Libérie et aux Libériens.

Trattato di commercio tra l'Italia e la Persia.

24 settembre 1862.

Art. 4. — Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes, ne payeront dans l'un et dans l'autre état, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l'entrée et à la sortie dans l'autre état, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée; et nulle taxe exceptionnelle ne pourra, sous aucun nom et sous aucun prétexte, être réclamée dans l'un comme dans l'autre état.

Trattato di commercio tra l'Italia e la Svezia e Norvegia.

14 giugno 1862.

Art. 7. — Si par suite d'un traité, d'une convention, ou d'un arrangement quelconque entre S. M. le roi d'Italie et un autre gouvernement, il venait à être accordé dorénavant en Italie de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages soit au commerce, soit à la navigation de celui-ci, le commerce et navigation des royaumes de Suède et Norvége seront, par ce fait même et en vertu du présent traité, admis à participer de ces mêmes facilités et avantages; et réciproquement si, par suite de traité, convention ou arrangement quelconque entre S. M. le roi de Suède et Norvége et un autre gouvernement il venait à être accordé dorénavant en Suède et en Norvége de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages soit au commerce, soit à la navigation de celui-ci, le commerce et la navigation du royaume d'Italie seront, par ce fait même et en vertu du présent traité, admis à participer de ces mêmes facilités et avantages.

Trattato di commercio tra l'Italia e la Turchia, Tunisi, Egitto, ecc.

10 luglio 1861.

Art. 19. — Les marchandises produites du sol ou de l'industrie de l'empire ottoman, importées dans les états de sa majesté le roi d'Italie, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.

Tous les droits, priviléges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets, bâtiments, commerce ou navigation de toute puissance étrangère dans les états de sa majesté italienne, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, bâtiments, commerce et navigation de la Porte ottomane qui en auront de plein droit l'exercice et la jouissance.

Trattato di commercio tra il regno di Sardegna ed il Messico.

1 agosto 1855.

Art. 4. — I prodotti del suolo e dell'industria di uno dei due paesi non saranno soggetti nell'altro a dazi maggiori di quelli a cui sono soggetti i prodotti similari delle nazioni le più favorite.

Digitized by Google

Art. 5. — I bastimenti delle due parti contraenti non pagheranno nei rispettivi porti dell'altra, per importazione od esportazione di qualsiasi mercanzia, altri o maggiori diritti di quelli che queste stesse mercanzie pagano o pagheranno in avvenire nei rispettivi paesi, quando sono o saranno importate da bastimenti nazionali; ed i prodotti e mercanzie di origine messicana importati nel territorio sardo con bastimenti non messicani, supponendone l'importazione permessa dalle leggi vigenti, saranno considerati e trattati come importati da bastimenti messicani; come pure i prodotti e le mercanzie di origine sarda importati nei porti messicani con bastimenti non sardi, supponendone l'importazione permessa dalle leggi vigenti, saranno trattati come importati da bastimenti sardi, semprechè questa stessa eguaglianza di bastimenti e di mercanzie sia concessa a qualunque altra nazione più favorita. — Tutte le mercanzie che pel loro consumo o transito possano essere legalmente importate coi bastimenti della nazione la più favorita nei porti dalle parti contraenti, o che possano esserne esportate cogli stessi, potranno essere egualmente e reciprocamente importate ed esportate coi bastimenti di ambe le parti contraenti; qualunque siano la loro origine, destinazione e provenienza.

Trattato di commercio tra il regno di Sardegna e la Nuova Granata.

18 agosto 1847.

Art. 8. — In verun caso si imporranno maggiori o diversi diritti all'importazione nei due paesi rispettivamente di qualsivoglia articolo dei prodotti naturali od industriali della Nuova Granata e degli Stati di Sardegna, di quei che si pagano o si pagheranno per simili articoli dalla nazione la più favorita. Lo stesso principio si osserverà per la esportazione. Non si imporrà proibizione o restrizione veruna all'importazione od esportazione di qualunque articolo nel commercio reciproco d'ambe le parti contraenti, nè si esigeranno delle formalità per accertare la origine e procedenza delle merci, senza che la stessa proibizione o restrizione o formalità si estendano anche a tutte le altre nazioni.

Art. 9. — Tutti i prodotti del suolo e dell'industria di uno dei due paesi o di qualunque altro stato, la cui importazione non sia assolutamente proibita, pagheranno ne' porti dell'altro gli stessi diritti d'importazione, sia che vengano introdotti con bastimenti sardi, oppure con quelli della Nuova Granata. Similmente i prodotti che ne saranno esportati pagheranno gli stessi diritti, e godranno le stesse franchigie e favori speciali che sono o saranno riservati all'esportazione fatta con bastimenti nazionali.

Trattato di commercio tra l'Italia e la repubblica di Venezuela.

19 giugno 1861.

Art. 8. — Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio tanto se prodotti del suolo o della industria dei due stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa, anche in via eccezionale, a qualche stato estero nell'uno o nell'altro degli stati contraenti, potranno essere egualmente importate su bastimenti itali o della repubblica di Venezuela senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i nazionali. Questa reciproca eguaglianza nel trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sì direttamente dai porti degli stati contraenti che da un altro punto qualsiasi.

Digitized by Google

Si osserverà la stessa eguaglianza nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni e ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sopra la importazione e la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dalla industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quei che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo e dalla industria delle nazioni più favorite.

Circolare dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, in data 14 gennaio 1864, n. 119. — Sequestro sul godimento dell'usufrutto concesso ai provvisti di Benefizi semplici, Abbazie, Cappellanie ed altri Enti, che appartengono alle Provincie soggette al Governo Pontificio.

Con R. Decreto 31 dicembre 1863 (*) venne ordinato di porre sotto sequestro, per diritto di rappresaglia, il godimento dell'usufrutto concesso dall'art. 14 dei Decreti 11 dicembre 1860, n. 203, e 3 gennaio 1861, n. 705, dei Regi Commissari generali straordinari nell'Umbria e nelle Marche, ai provvisti di Beneficii semplici, Abbazie, Cappellanie ed altri Enti colpiti dall'art. 2 dei Decreti precitati, i quali provvisti appartengono alle Provincie soggette al Governo Pontificio.

Col medesimo Reale Decreto l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica venne sostituita ai provvisti anzidetti con obbligo di provvedere all'impiego delle rendite colpite da sequestro, mediante acquisto di Buoni del Tesoro da rinnovarsi, col cumulo degl'interessi ad ogni scadenza, finchè, cessata la necessità di usare del diritto di rappresaglia, non sia per successivi Reali Decreti revocato totalmente o parzialmente l'ordinato sequestro.

L'esecuzione del surriferito Reale Decreto non ammettendo, per l'indole sua speciale, alcuna dilazione, il Direttore Generale sottoscritto crede di diramare al riguardo le prescrizioni seguenti:

Art. 1. Appena ricevuta la presente, i signori Ispettori richiederanno i Ricevitori dipendenti di accertare immediatamente e colla massima diligenza quali siano i Beneficii ed altri Enti suddesignati esistenti nel proprio distretto, i di cui provvisti si trovino nelle condizioni contemplate dal prelodato Decreto, appartengano cioè alle Provincie soggette al Governo Pontificio.

Art. 2. A misura che si verrà a conoscere l'esistenza di taluno di detti Enti, si assicurerà l'Amministrazione della dote relativa nella conformità prescritta dal secondo alinea dell'art. 274 del Regolamento 8 dicembre 1861, stanziando contemporaneamente appositi articoli nei sommarii di questa Amministrazione, e provvedendo per regolare affittamento dei beni che si trovassero coltivati ad economia o concessi a masserizio.

Art. 3. L'assunzione dell'Amministrazione, di cui sopra, avrà luogo coll'intervento di due testimonii, i quali, possibilmente, dovranno essere prescelti fra le Autorità municipali del luogo, facendone constare da apposito verbale, che dovrà essere firmato dal funzionario di questa Amministrazione e dai testimoni. Copia di tale verbale verrà sollecitamente trasmessa a questo centrale Ufficio.

Digitized by Google

Art. 4. Colla scadenza di ogni semestre, cioè il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno, si compilerà per doppio originale e separatamente per cadun Ente colpito da sequestro, un esatto e dettagliato prospetto contenente l'indicazione delle entrate e delle spese concernenti l'Ente medesimo, e verificatesi nel semestre stesso. La parte attiva di tale prospetto sarà corredata da copia dei relativi articoli di sommario debitamente marginati. Per quanto riguarda la parte passiva, basterà indicare i numeri e la data delle note dell'Amministrazione centrale, colle quali vennero autorizzate ed approvate le singole spese, non che gli stati mensili, cui si alligarono i documenti giustificativi dei seguenti pagamenti.

Art. 5. I signori Ispettori, constatata la precisione e regolarità del prospetto sovraccennato, vi apporranno la loro vidimazione e lo trasmetteranno all'Uffizio centrale, lasciandone copia, che dovranno ritenere nelle rispettive posizioni — Qualora in un semestre non siasi verificata veruna riscossione in ordine ai beneficii in discorso, si trasmetterà analoga dichiarazione, comprendendo poi le spese (che per avventura fossero occorse in tal periodo di tempo) nel prospetto del semestre immediatamente successivo.

Art. 6. Alla fine di ogni anno i signori Ispettori trasmetteranno un elenco descrittivo di tutti gli Enti, ai quali si saranno applicate le disposizioni della presente Circolare, con l'indicazione della data in cui si sarà assunta l'amministrazione della dote relativa. Il sottoscritto confida che i signori Ispettori, penetrandosi dell'importanza delle considerazioni che spinsero il Governo ad adottare la surriferita misura, si presteranno con tutto lo zelo per la completa attuazione della medesima.

Il Direttore Generale, G. RATTAZZI.

(*) VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia, Giustizia e Culti;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. È posto sotto sequestro per diritto di rappresaglia il godimento dell'usufrutto concesso dall'art. 21 della Legge 29 maggio 1855, n. 878, e dall'art. 14 dei Decreti 11 dicembre 1860, n 205, e 3 gennaio 1861, n. 705, dei Regii Commissari straordinari nell'Umbria e nelle Marche, ai provvisti di Benefizi semplici, Abbazie, Cappellanie, ed altre Fondazioni colpite di soppressione per effetto delle suaccennate disposizioni di Legge, i quali appartengono alle Provincie soggette al Governo Pontificio.

Art. 2. L'amministrazione della Cassa Ecclesiastica per l'effetto del presente Decreto è sostituita ai provvisti anzidetti, coll'obbligo di provvedere all'impiego delle rendite colpite di sequestro nel modo indicato nel nostro precedente Decreto del 26 luglio 1863.

Il Ministro ecc. — Dato a Torino il 31 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

Digitized by Google

R. Decreto 8 maggio 1864, n. 1782. — Uso de' Piloti pratici per entrare e sortire dal porto di Castellammare di Stabia.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 21 della legge in data 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime;

Visti gli articoli 75 e 176 del regolamento sui porti e spiagge del Regno approvato con Regie Patenti del 24 novembre 1827;

Inteso il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'uso de' Piloti Pratici tanto per entrare che per uscire dal porto di Castellammare di Stabia è facoltativo per i bastimenti sì nazionali che esteri.

Art. 2. La mercede a' Piloti Pratici del suddetto porto, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come segue;

Per ogni bastimento che peschi	Bastimenti	
	Nazionali	Esteri non assimilati ai Nazionali
Da piedi francesi *uno* (metri 0,32) a *dieci* (metri 3,25) diritto fisso	17 —	25 —
Da idem *dieci* e *tre* pollici (metri 3,33) a *dodici* (metri 3,90) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . .	2 —	3 50
Da idem *dodici* e *tre* pollici (metri 3,98) a *quattordici* (metri 4,55) proporzione per ogni piede (metri 0,32)	2 50	4 —
Al disopra di piedi *quattordici* e *tre* pollici (metri 4,63) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . .	3 —	5 —

La mercede come sopra stabilita riguarda la linea d'immersione de' bastimenti marcata nella ruota di prora ed in quella di poppa, e la valutazione de' piedi sarà fatta secondo la indicazione marcata nella ruota di poppa, sia o no il bastimento carico.

Art. 3. Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa i Piloti Pratici hanno obbligo, ove ne siano richiesti, di ormeggiare il Bastimento pilotato, salvo però a conseguire un'equa retribuzione per la barca e per gli uomini occorrenti per compiere tale operazione.

In caso di contestazione la retribuzione sarà determinata dalla Capitaneria del porto.

Digitized by Google

Art. 4. La provvista delle barche e degli attrezzi tutti occorrenti pel servizio del pilotaggio nel porto suddetto, non che le riparazioni di cui abbisognassero, sono poste a totale carico de' Piloti Pratici.

Art. 5. I suddetti Piloti andranno esenti dall'obbligo d'imbarcare una Guardia di Sanità allorchè si recano a bordo di un bastimento in arrivo per condurlo nel porto.

Essi però non potranno godere di tale agevolezza se non consti che abbiano prestato il giuramento prescritto per le Guardie di Sanità.

Prima di recarsi incontro ad un bastimento il Pilota-capo della imbarcazione dovrà avvertirne l'Ufficio di Sanità, ed al ritorno sarà in obbligo di fare al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

Art. 6. Il Pilota-capo dell'imbarcazione, od altri in sua vece, che omettesse di conformarsi alle prescrizioni contemplate nell'articolo precedente sarà sospeso per a tempo dalle sue funzioni o rimosso dal posto, secondo la maggiore gravità delle circostanze.

Art. 7. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente, la quale fosse stata finora in vigore nel porto di Castellammare di Stabia.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

R. Decreto 19 maggio 1864, n. 1789. — Scioglimento della Commissione di censura per le spese di giustizia, istituita in Palermo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, di concerto con quello di Grazia Giustizia, e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

La Commissione di censura per le spese di giustizia istituita in Palermo col Rescritto 9 luglio 1844 è sciolta.

Gli atti, registri ed ogni altra cosa appartenente alla Commissione predetta passeranno alla Commissione temporanea di revisione dei conti arretrati stabilita col Nostro Decreto 21 settembre 1862.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

R. Decreto 19 maggio 1864, n. 1784. — Soppressione degli Esattorati speciali di Pisa, Foiano, Orbetello e Pitigliano.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 17 luglio 1862 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse;

Visto l'altro Decreto Reale 16 novembre 1862, con cui fra le altre disposizioni venne ordinata la soppressione dell'Amministrazione Generale dei R. Possessi in Toscana;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli Esattorati speciali di Pisa, Foiano, Orbetello e Pitigliano, già dipendenti dalla Direzione Generale dei R. Possessi in Toscana, sono soppressi.

Le rendite e i crediti dello Stato la cui esazione venne finora eseguita dai detti Uffici si effettuerà d'ora innanzi a mezzo dei competenti Ricevitori del Registro.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 19 maggio 1864, n. 1788. — Soppressione della Cassa di prestanza a favore de' Censuari del Tavoliere di Puglia.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Reale Decreto de' 14 dicembre 1858 che istituiva presso la Direzione del Tavoliere di Puglia una Cassa di prestanza;

Considerando che i parziali risultati delle operazioni di quella istituzione non corrisposero alle aspettative, e che niuna ragione potrebbe oggi consigliare di mantenerne la esistenza in contraddizione degli ordinamenti amministrativi in vigore;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Cassa di prestanza a favore de' Censuari del Tavoliere di Puglia istituita con Decreto de' 14 dicembre 1858 è soppressa.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze cui incombe l'esecuzione del presente Decreto provvederà a che, liquidati i conti della detta Cassa di prestanza, siano le restanze versate nelle casse della Tesoreria ne' modi prescritti dai regolamenti di contabilità.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

R. Decreto 22 *maggio* 1864, *n.* 1790. — *Grado che può avere l'Ufficiale Relatore presso i Consigli di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi.*

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 64 e 66 del Decreto 1 aprile 1861;
Vista la tabella IV che fa seguito al Decreto medesimo:
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Uffiziale Relatore presso i Consigli di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi potrà essere rivestito indistintamente del grado di Maggiore o di Luogotenente Colonnello, sia che appartenga alla categoria di Maggiorità, sia allo Stato Maggiore Generale o al Corpo Fanteria Marina.

In ogni caso, la paga dell'*Uffiziale di Maggiorità* Relatore continuerà ad essere quella di lire quattromila cinquecento fissata per tale carica dalla tabella IV annessa al succitato Rescritto 1 aprile 1861.

Rimane derogato ad ogni contraria precedente disposizione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 22 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

R. Decreto 22 *maggio* 1864, *n.* 1793. — *È accordato al Comune di Varazze il titolo di Città.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Varazze in data 20 ottobre 1863,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È accordato al Comune di Varazze (Genova) il titolo di Città ed il diritto dell'unito stemma che sarà d'ordine Nostro vidimato dal Ministro predetto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 22 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 8 maggio 1864, n. 1794. — Occupazione del Convento del Carmine in Forlì.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di servizio sì militare che civile,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente il Convento del Carmine di Forlì per uso civile, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione di opere d'arte e l'alloggiamento dei Monaci ivi conviventi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 8 maggio 1864, n. 1795. — Cambiamento di denominazione di varii Comuni.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni degli infrascritti Comuni delle Provincie di Abruzzo Ultra II, Bergamo, Bologna, Brescia, Calabria Ultra I, Calabria Ultra II, Calabria Citeriore, Firenze, Girgenti, Milano, Palermo e Terra d'Otranto,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Cagnano (Abruzzo Ultra II) ad assumere la denominazione di *Cagnano Amiterno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 27 dicembre 1863.
2. Il Comune di Gagliano (id.) ad assumere la denominazione di *Gagliano Aterno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 2 febbraio 1863.
3. Il Comune di Magliano (id.) ad assumere la denominazione di *Magliano de'Marsi*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 novembre 1863.
4. Il Comune di S. Vincenzo (id.) ad assumere la denominazione di *S. Vin-*

Digitized by Google

cenzo Valle Roveto, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 25 gennaio 1863.

5. Il Comune di Breno (Bergamo) ad assumere la denominazione di *Sombreno*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 ottobre 1863.

6. Il Comune di Chignolo (id.) ad assumere la denominazione di *Chignolo d'Isola*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 21 gennaio scorso.

7. Il Comune di Fara (id. Mandamento di Treviglio) ad assumere la denominazione di *Fara Gera d'Adda*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1 febbraio scorso.

8. Il Comune di Fara (id. Mandamento di Romano) ad assumere la denominazione di *Fara Olivana con Sola*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 2 febbraio scorso.

9. Il Comune di Fuipiano (id. mandamento di Zogno) ad assumere la denominazione di *Fuipiano al Brembo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 23 febbraio scorso.

10. Il Comune di Anzola (Bologna) ad assumere la denominazione di *Anzola dell' Emilia*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 1 febbraio scorso.

11. Il Comune di Castelnuovo (Brescia) ad assumere la denominazione di *Castel Mella*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 14 febbraio scorso.

12. Il Comune di Bagnara (Calabria Ultra I) ad assumere la denominazione di *Bagnara Calabra*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 gennaio scorso.

13. Il Comune di Campo (id.) ad assumere la denominazione di *Campo di Calabria*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 30 dicembre 1863.

14. Il Comune di Caraffa (id.) ad assumere la denominazione di *Caraffa del Bianco*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 24 gennaio scorso.

15. Il Comune di Melito (id.) ad assumere la denominazione di *Melito di Porto Salvo*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 18 agosto scorso.

16. Il Comune di Montebello (id.) ad assumere la denominazione di *Fossato di Calabria Ultra I*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 31 gennaio scorso.

17. Il Comune di Roccaforte (id.) ad assumere la denominazione di *Roccaforte del Greco*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 dicembre 1863.

18. Il Comune di Salice (id.) ad assumere la denominazione di *Salice Calabro*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 23 dicembre 1863.

Digitized by Google

19. Il Comune di San Giorgio (id.) ad assumere la denominazione di *San Giorgio Morgeto*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 12 gennaio scorso.
20. Il Comune di San Giuseppe (id.) ad assumere la denominazione di *Villa San Giuseppe*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 3 gennaio scorso.
21. Il Comune di Santa Cristina (id.) ad assumere la denominazione di *Santa Cristina d'Aspromonte*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 7 gennaio scorso.
22. Il Comune di Sant'Alessio (id.) ad assumere la denominazione di *Sant'Alessio in Aspromonte*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 31 gennaio scorso.
23. Il Comune di Terranova (id.) ad assumere la denominazione di *Terranova Sappo Minulio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 22 gennaio scorso
24. Il Comune di Torre (Calabria Ultra II) ad assumere la denominazione di *Torre di Ruggiero*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 27 gennaio scorso.
25. Il Comune di Roggiano (Calabria Citeriore) ad assumere la denominazione di *Roggiano Gravina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 12 marzo scorso.
26. Il Comune di Campi (Firenze) ad assumere la denominazione di *Campi Bisenzio*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 9 marzo scorso.
27. Il Comune di San Biagio (Girgenti) ad assumere la denominazione di *San Biagio Platani*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 21 febbraio scorso.
28. Il Comune di Pozzuolo (Milano) ad assumere la denominazione di *Pozzuolo Martesana*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 16 gennaio scorso,
29. Il Comune di Ogliastro (Palermo) ad assumere la denominazione di *Santa Maria di Ogliastro*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 10 marzo scorso.
30. Il Comune di Campi (Terra d'Otranto) ad assumere la denominazione di *Campi Salentina*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 marzo scorso.
31. Il Comune di Salice (id.) ad assumere la denominazione di *Salice Salentino*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 17 aprile scorso.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 19 maggio 1864, n. 1796. — Servizio delle vetture Omnibus.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 24 delle RR. PP. 21 luglio 1846 e gli articoli 2 e 48 del Regolamento approvato colle stesse RR. PP. non che l'art. 1 del quadro annesso allo stesso Regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. Il disposto dell'art. 48 del Regolamento annesso alle RR. PP. 21 luglio 1846 è abrogato per quanto riguarda le vetture *Omnibus* nell'interno delle città.

Art. 2. È parimente abrogata, quanto alle stesse vetture nell'interno delle città, la disposizione dell'art. 1 del quadro che stabilisce le condizioni e le dimensioni mediante le quali dovrebbero secondo le stesso Regolamento essere costrutte le vetture *Omnibus*, e che limita al numero di sedici i posti per viaggiatori.

Art. 3. Le vetture *Omnibus*, il cui servizio sia limitato al concentrico di una città potranno contenere sino a ventiquattro posti per viaggiatori, e dieci di essi potranno essere collocati sull'imperiale della vettura.

Art. 4. Nulla rimane innovato in riguardo alle prescrizioni degli articoli 4, 5, 6 e seguenti del Capo I del precitato Regolamento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, Div. 6, n. 84, in data 21 febbraio 1864. — Norme per la compilazione del Giornale di servizio gabellario.

Il Giornale di servizio che, in ordine all'articolo 50 del Regolamento approvato con Reale Decreto 9 ottobre 1862 e alla Circolare n. 59 del 10 novembre 1863, sono tenuti a compilare gl'Ispettori e i Sotto-Ispettori, e quello che i Comandanti di Luogotenenza sono chiamati a stendere, a sensi dell'articolo 151, n. 2 del Regolamento organico del Corpo Doganale 13 novembre 1862, dovranno esser redatti giorno per giorno in rigoroso ordine cronologico, di tutto pugno dei rispettivi Funzionari e quindi uniti in originale al rapporto trimestrale di servizio, che gli Ispettori e Sotto-Ispettori sono obbligati a trasmettere alla Direzione Compartimentale da cui dipendono.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Digitized by Google

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1771. — È approvato il Regolamento organico pei custodi delle opere di bonificazione nelle Provincie Meridionali.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Titolo VIII del Decreto 11 maggio 1855, che regola nelle Provincie dell'ex-Regno di Napoli il servizio delle opere di bonificazione;

Volendo provvedere alla conservazione e custodia di quelle opere con un uniforme Regolamento;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Regolamento organico pei Custodi delle opere di bonificazione nelle Provincie Napolitane, annesso al presente Decreto ed autenticato d'ordine Nostro dal Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, è da Noi approvato.

Art. 2. Gli Ispettori, Guardia Generale e Guardalagni, finora pagati dallo Stato, faranno parte del personale indicato nel detto Regolamento organico.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE

MANNA.

REGOLAMENTO ORGANICO

pei custodi delle opere di bonificazione nelle Provincie Meridionali.

CAPITOLO I. — *Organico.*

Art. 1. La forza dei Custodi per le opere di bonificazione nelle Provincie Meridionali si comporrà nel seguente modo:

2 Delegati di custodia; - 14 Capi-Custodi; - 4 Custodi di prima classe a cavallo; - 14 Custodi di seconda classe id.; - 29 Custodi di terza classe id.; - 13 Custodi di prima classe a piedi; - 22 Custodi di seconda classe id.; - 34 Custodi di terza classe id.

Art. 2. La nomina di questi impiegati verrà fatta a proposta dell'Amministrazione generale e scelti fra gli attuali Ispettori, Guardia generali, Soprastanti e Guardiani, per Decreto ministeriale.

Art. 3. Verranno formate delle squadriglie con quella quantità di Custodi di classe e Capicustodi che l'importanza delle diverse opere esigeranno.

Un Delegato sarà destinato alla bonifica del Volturno; l'altro ai paduli e torrenti di Somma.

Art. 4. A misura che le opere di bonificazione si estenderanno potranno proporsi altri Custodi, che saranno reputati necessari, a norma di quello che si pratica per le attuali bonificazioni.

Digitized by Google

Dall'altra parte, qualora le esigenze del servizio permettessero in prosieguo una maggiore economia sul numero dei Custodi, sarà nella prudenza dell'Amministrazione di non proporre rimpiazzi a misura che si verificheranno posti vacanti.

Art. 5. I Custodi che, per contratto, sono a peso degli Impresari delle piantagioni, strade e qualsivoglia altro mantenimento, faranno parte della squadriglia delle rispettive sezioni cui appartengono le opere appaltate.

L'ammissione di detti Custodi sarà regolata con le stesse norme prescritte pei Custodi dell'Amministrazione generale, eccetto per l'età, potendosi ammettere coloro che hanno oltrepassato i 30 anni, purchè in essi concorrano le altre necessarie condizioni.

Essi saranno tenuti alle istesse regole di disciplina, e nello esercizio delle loro funzioni saranno in tutto assimilati a quelli dell'Amministrazione.

Art. 6. L'intera forza dei Custodi di bonifica sarà nella dipendenza del Delegato di custodia, o in mancanza nella dipendenza dei Custodi di grado immediatamente superiore.

CAPITOLO II. — *Ammessioni.*

Art. 7. Gl'individui da addirsi al servizio di custodia debbono essere scelti, per quanto è possibile, fra i naturali compresi nel raggio di bonificazione ove per essi è obbligatorio di avere il domicilio fisso, proponendovi sempre per ciascuna bonifica i naturali dei Comuni compresi nell'ambito della campagna, ove sono essi destinati a servire come sarà prescritto qui appresso.

I figli dei Custodi saranno sempre preferiti, qualora in essi concorreranno i requisiti richiesti.

Art. 8. I requisiti personali per l'ammissione a Custodi di bonifica sono i seguenti:

Salute valida, complessione robusta, età da 18 a 36 anni, saper leggere e scrivere, irreprensibile condotta da esser comprovata dalla fede di perquisizione debitamente legalizzata e dagli attestati del Sindaco del Comune ove si ha domicilio fisso e vidimato dal Prefetto della Provincia.

Art. 9. L'Amministrazione fornirà di un cavallo o di una giumenta i nuovi ammessi al servizio a cavallo unitamente alla corrispondente bardatura, e ciò per prima dotazione; in caso di morte o d'inabilità di questo primo animale fornito dall'Amministrazione è a carico dei Custodi il provvedersene a proprie spese.

Art. 10. I nuovi ammessi non potranno essere ricevuti che col grado di custodi di terza classe.

Art. 11. I soldati congedati nati nei Comuni posti nel raggio di bonificazione saranno considerati in questa ammissione dopo i figli dei Custodi, e qualora, oltre il congedo netto, sarà verificata la loro buona condotta. Eglino saranno dispensati dal requisito dell'età potendo esser ammessi sino a quella di anni 36.

Art. 12. La verificazione dei requisiti e la proposta di ammessione sono a carico dell'Amministrazione generale di bonificazione.

Art. 13. Le ammessioni debbono essere approvate per Decreto ministeriale.

Art. 14. Ogni nuovo ammesso deve prestar giuramento presso l'Amministrazione generale di bonifica in seguito di che gli sarà rilasciato dalla stessa Amministrazione generale una patentiglia a stampa la quale sarà accompagnata dal permesso d'armi.

Digitized by Google

CAPITOLO III. — *Licenziamento.*

Art. 15. Il servizio dei Custodi essendo tutto di bonifica non ha impegno determinato: essi potranno dimettersi volendo.

Art. 16. Qualora qualche Custode volontariamente si dimettesse, oppure fosse licenziato per acciacco di salute od altro, sarà tenuto di consegnare all'Amministrazione le armi e le munizioni di guerra non che la patente ed il cavallo o bardatura di cui fu fornito.

Art. 17. Un Custode che non potrà liquidare pensione a norma di legge e che sarà divenuto inutile per qualsiasi causa, avrà titolo ad una speciale considerazione e potrà essere sovvenuto di L. 20 al mese durante la sua vita; quale assegno sarà prelevato sul fondo generale delle multe e previa ministeriale approvazione.

Art. 18. Un Custode che sarà divenuto inutile per effetto di ferite riportate in servizio, quando non potrà liquidare pensioni sarà considerato dall'Amministrazione generale in ragione di questo commendevole titolo. Egli riceverà sul fondo generale delle multe un assegno mensile corrispondente ad una parte dello stipendio durante la sua vita.

Tali assegnamenti finiranno con quelli che ne godono, nè possono avervi diritto le famiglie.

CAPITOLO IV. — *Promozioni.*

Art. 19. La promozione da una classe inferiore alla immediata superiore sarà fatta per anzianità.

Art. 20. I mutamenti di località non essendo compatibili in questa forza con le condizioni degl'individui, il titolo d'anzianità o di merito speciale, come sarà detto nel seguente articolo, dovrà venire calcolato nel quadro del personale addetto a ciascuna bonifica.

Art. 21. L'esame e la valutazione di un qualche servizio distinto appartiene ad un Consiglio all'uopo destinato, come dall'art. 74 del presente Regolamento.

In questo caso esso Consiglio dovrà investigare il fatto della condotta dell'individuo, e qualora lo creda giusto potrà proporre in ricompensa, sia una gratificazione pecuniaria, sia una promozione previa approvazione ministeriale.

Art. 22. L'Amministrazione generale terrà un registro di matricola delle squadre, in cui saranno notati i servigi di tutti gl'individui che ne fan parte dalla data della loro ammissione a quella del licenziamento.

Art. 23. L'Amministrazione generale stabilirà del pari un registro di disciplina, nel quale sarà tenuta nota della condotta e maniera di servire dei Custodi, dei loro titoli di benemerenza, dei servigi distinti e di quelle punizioni che ad essi saranno state inflitte.

Per la formazione di tali registri l'Amministrazione generale potrà attingere le necessarie notizie dagl'Ingegneri Direttori delle rispettive bonifiche, dando loro modo e regola da fornirli ad epoche determinate.

CAPITOLO V. — *Permessi.*

Art. 24. I custodi potranno dimandare permessi limitati, sia per affari privati, sia per malattia.

I permessi, sino alla durata di giorni 15, potranno essere accordati dall'Amministratore generale; quelli di un mese e più dal Ministero del ramo.

Digitized by Google

Art. 25. A coloro che andranno in permesso per affari proprii e non per causa di salute, sarà ritenuto il terzo dello stipendio pei giorni di permesso, e verrà questo rilasciato a coloro che dovranno supplire al servizio degli assenti.

Questo pagamento sarà fatto a cura dell'Amministrazione generale.

Art. 26. Agl'individui in permesso per comprovata infermità non sarà fatta alcuna ritenuta pel primo mese; decorso questo tempo l'Amministrazione provocherà quelle superiori disposizioni che crederà adatte al caso.

Ben vero, se nel corso dell'anno vorrà un individuo giovarsi di un permesso non per causa di salute, dovrà, ottenendolo, rilasciare l'intero stipendio corrispondente al tempo del detto secondo permesso.

CAPITOLO VI. — *Stipendi ed indennità.*

Art. 27. Gli stipendi e le indennità dovute ai Delegati di custodia, Capicustodi e Custodi sono fissati nel modo che segue:

Per ciascun Delegato di custodia, incluse le spese di cancelleria, annue lire mille ottocento; - Per ciascun Capocustode, annue lire novecento; - Per ciascun Custode di prima classe, sia a cavallo, sia a piedi, lire settecento; - Per ciascun Custode di seconda cl. id., lire seicento; - Per ciascun Custode di terza cl. id., lire cinquecento.

Art. 28. I Delegati di custodia, i Capicustodi e Custodi a cavallo godranno inoltre di una indennità di foraggio di annue lire 180.

I soli Delegati di custodia però avranno dritto a due foraggi cioè lire 360 annue.

Art. 29. Gli stipendi e foraggi dei Delegati di custodia, Capicustodi e Custodi saranno a carico dei fondi di ciascuna bonificazione a cui essi appartengono, prelevandone le ritenute a norma delle leggi vigenti, e versandole alla Direzione del Tesoro per le pensioni di giustizia.

Il solo Delegato di custodia addetto alle due bonificazioni delle paludi di Napoli, Volla e contorni, e dei torrenti di Somma e Vesuvio, riceverà lo stipendio dai fondi della prima di dette bonifiche ed i foraggi dalla seconda.

Art. 30. I Custodi avranno dritto al terzo della multa, ed ove la stessa sarà riscossa per intiero verrà calcolata sulla somma totale, e laddove venga transatta sarà calcolata sulla somma diminuita per effetto della transazione.

Art. 31. La ripartizione del terzo delle multe sarà fatta per cura dell'Amministrazione generale verso la fine di ogni anno a tutti gl'individui della squadriglia a cui appartiene l'individuo capiente, ed a parti eguali senza distinzione di grado o classe, esclusi i soli Delegati.

Gli individui che si troveranno in permesso, non per causa di malattia, saranno esclusi da questa ripartizione per tutto il tempo dell'anno che sono stati in permesso.

Sarà computata questa esclusione dalle date dei verbali di contravvenzione, qualunque possa essere il tempo della esazione della multa.

Art. 32. Il versamento delle multe presso l'Amministrazione generale si farà con le norme prescritte dai relativi regolamenti in vigore o dai Capi delle squadriglie, ove manca o il Delegato, o il Capocustode.

Digitized by Google

CAPITOLO VII. — *Assegno di vestiario.*

Art. 33. La metà del terzo delle multe accordate ai Custodi sarà prelevata per la formazione dell'assegno di vestiario fissato a L. 170 per ciascun individuo e destinato agli usi qui appresso indicati.

In questo cespite saranno versate le ritenute degli individui in permissione.

Art. 34. Questo fondo resterà presso l'Amministrazione generale, la quale ne terrà apposito registro; darà nel tempo stesso a ciascun individuo un libretto nel quale verrà notato il dare e l'avere rispettivo.

Questi libretti saranno consegnati agli individui, ed ogni anno l'Amministrazione generale li ritirerà per apporvi il bilancio d'esito ed introito, restituendoli agli individui medesimi.

Art. 35. I Custodi delle varie classi avranno inoltre, al momento dell'ammissione, il vestiario conforme al modello approvato, tanto per la tenuta d'inverno che per quella d'estate.

Art. 36. Il modello corrisponde all'abbigliamento da inverno dei Custodi di 3. cl. sia a piedi che a cavallo; ai Custodi di 2. cl. sarà aggiunto il distintivo di caporale; ai Custodi di 1. cl. il distintivo di sergente; ed ai Capicustodi quello di sergente-furiere. I Delegati di custodia, poichè hanno il comando delle diverse forze, dovranno avere la medesima divisa, ma con la tunica ed il distintivo di sotto-luogotenente.

Per l'abbigliamento d'estate sarà sostituita la tela cruda al castore della divisa d'inverno.

Art. 37. La prima spesa di vestiario sarà a carico del fondo generale delle multe.

Art. 38. La durata dei generi di vestiario è fissata per quello d'inverno ad anni 3 e per quello d'estate ad un anno.

Art. 39. Scorso il periodo di durata per ciascuno dei summentovati generi di vestiario l'Amministrazione generale farà esaminare la condizione e lo stato a fine di sostituire i nuovi ai generi consumati, ovvero di prolungare la durata per quelli che potranno ancora servire.

Art. 40. L'Amministrazione generale terrà un registro di vestiario, indicante i generi con le categorie di durata nel libretto dato ai Custodi, giusta l'art. 34; saranno anche registrati in una speciale categoria i generi di vestiario ad essi forniti nel momento dell'ammissione.

Art. 41. Se mai il cavallo o giumenta d'un Custode fosse ucciso in conflitto per servizio, e *non altrimenti che in questo caso*, il Custode avrà diritto ad una gratificazione corrispondente al valore dello animale perduto, sul fondo generale delle multe, per montarsi di nuovo.

Art. 42. In caso di licenziamento dal servizio l'individuo avrà dritto alle somme di cui si troverà creditore sull'assegno di vestiario. Egli dovrà restituire i generi di vestiario che gli furono forniti dall'Amministrazione generale. In caso di morte, gli eredi legittimi del defunto hanno dritto alle somme di cui egli era creditore con l'assegno di vestiario.

Art. 43. Allorchè il congedato o il defunto rimarrà debitore verso l'assegno di vestiario, la perdita sarà a carico del fondo generale delle multe.

CAPITOLO VIII. — *Armamento.*

Art. 44. I Custodi saranno forniti d'uniforme giusta il modello superiormente approvato. Eglino non potranno asportare altre armi fuori che quelle di uniforme.

Digitized by Google

Art. 45. I Custodi che asportassero armi in abito paesano senza averne ottenuto il permesso come per Legge, saranno considerati come asportatori d'armi vietate e come tali puniti secondo il disposto delle Leggi in vigore.

Art. 46. L'armamento di prima dotazione sarà somministrato dalla sala d'armi, e la munizione da guerra dall'arsenale d'Artiglieria.

Ciascun Custode, oltre le armi di modello, avrà una provvisione di 30 cartuccie da schioppo e 20 da pistola.

Art. 47. L'armamento dovrà sempre essere tenuto in buono stato. Le perdite o i danni arrecati dalla colpa dell'uomo saranno a suo carico, quelli avvenuti in servizio saranno a carico del fondo generale delle multe.

Art. 48. Tutte le riparazioni dell'armamento dovranno esser fatte da un maestro armiere da destinarsi dall'Amministrazione generale.

Alla buona tenuta delle armi veglierà il Delegato di custodia o colui che in mancanza ne fa le veci.

Art. 49. L'armamento e la munizione deve essere come dotazione della squadra, quindi l'Amministrazione terrà un libretto dell'armamento firmato dal Direttore della sala d'armi.

L'istessa regola si serberà per la munizione da guerra.

Art. 50. Sul libretto di vestiario di ciascun Custode saranno notate le armi e le munizioni consegnategli nel momento dell'ammissione.

CAPITOLO IX. — *Servizi e doveri dei Custodi.*

Art. 51. Il servizio dei Custodi consiste nella custodia di tutte le opere comprese nel raggio di ciascuna bonificazione e dipendenti dall'Amministrazione generale nei modi e termini prescritti nel regolamento provvisionale di polizia del 15 dicembre 1841.

Art. 52. Ad assicurare questo servizio e conseguire lo scopo della istituzione d'una tale forza, l'Ingegnere Direttore della bonificazione assegnerà ad uno o più Custodi la custodia delle opere comprese in un dato raggio che avrà cura di determinare.

Essi quindi saranno responsabili dei danni o guasti che si verificheranno nel raggio assegnato alla loro vigilanza fino a che non sarà dimostrato di non essere stato mai in poter loro d'impedirlo.

Art. 53. Il servizio in generale avrà due maniere d'esecuzione, mercè delle quali si abbiano centri d'una vigilanza perenne e mezzi di diffonderla ovunque ve ne sia il bisogno.

Quindi vi saranno Custodi fissi di guardia e Custodi di perlustrazione.

Art. 54. Alla permanenza dei Custodi fissi di guardia, saranno formate apposite cassette di ricovero, sul fronte delle quali sarà apposto lo stemma reale. Esse avranno un fanale esterno acceso in tempo di notte.

Durante i mesi freddi sarà fornito a questo posto il lume ed il fuoco a carico del fondo generale delle multe.

Art. 55. L'Amministrazione generale determinerà il numero dei posti fissi ed i luoghi nei quali debbono essere situati, sulla proposizione dell'Ingegnere Direttore della bonifica.

I Custodi, che gli appaltatori pel mantenimento delle strade sono obbligati a tenere per contratto, dovranno rimanere sui tratti dati loro in custodia.

Art. 56. I Custodi fissi di guardia avranno speciale dovere di prestare la loro vigilanza sì di giorno che di notte sulle piantagioni ed altre opere date loro in consegna.

Digitized by Google

Questo servizio non potrà essere affidato che ai Custodi di 2 e 3 classe, e sarà regolato in modo che dopo quattro giorni di guardia, il quinto sia libero da tale servizio fisso, eccetto il caso speciale in cui la custodia fosse delegata ad un solo Custode fisso.

Art. 57. Il servizio di perlustrazione è commesso a frazione di forza o pattuglia, comandati da un Custode di 1 o 2 classe.

Art. 58. Queste pattuglie avranno il dovere d'invigilare tutti i canali e strade comprese nel raggio assegnato a ciascun individuo.

Art. 59. L'Ingegnere Capo assegnerà lo spazio che dovrà percorrere ciascuna pattuglia, in modo che ogni giorno la forza di una squadriglia perlustri tutte le opere comprese nel raggio affidato alla sua custodia.

Art. 60. La destinazione individuale dei Custodi nei vari servizi suindicati verrà affidata all'Ingegnere Capo Direttore della bonifica, dal quale direttamente dipende tutta la forza.

Art. 61. Le corrispondenze, i rapporti di servizio e la trasmissione dei verbali debbono seguire la via regolare di dipendenza e subordinazione.

Quindi i verbali di contravvenzione dei Capicustodi debbono passare al Delegato di custodia, il quale li trasmetterà allo Ingegnere Capo Direttore della bonifica per l'adempimento da sua parte, e nello stesso tempo esso Delegato, o chi ne fa le veci, ne trasmetterà altro esemplare all'Amministrazione generale.

Art. 62. Ciascun Capocustode deve tenere un registro nel quale noterà i verbali di contravvenzione che gli accadrà di dover redigere, notando in esso la data del verbale, l'oggetto della contravvenzione, il nome del contravventore e la multa esatta oppur no.

Un tal registro sarà fornito dall'Amministrazione generale a spesa del fondo generale delle multe. Esso sarà cifrato dal Segretario del carico presso l'Amministrazione.

Art. 63. I Delegati di custodia, i Capicustodi o chi ne fa le veci, faranno dei giri periodici per assicurarsi del buon andamento del servizio. Essi sono inoltre obbligati di eseguire in ogni mese una rivista d'ispezione per esaminare in che modo il servizio generale sia eseguito, e se vi sia cosa da correggere, aggiungere o migliorare, qual sia la condotta e la disciplina dei Custodi, se l'armamento ed il vestiario sieno tenuti in buon stato, e se le munizioni sieno risultate per l'uso a cui sono destinate, se il servizio di perlustrazione sia eseguito secondo il regolamento ed alle prescrizioni date, se i posti fissi sieno ben tenuti.

I suddetti nel loro giro mensile provvederanno a tutto ciò che vi entra nei limiti delle proprie facoltà, e del risultato della loro ispezione daranno minuto conto all'Ingegnere Capo Direttore della bonifica, che ne farà intesa l'Amministrazione generale per le ulteriori provvidenze.

CAPITOLO X. — *Discipline.*

Art. 64. L'obbedienza dell'inferiore verso il superiore, che è prima regola di disciplina per ogni forza pubblica, è il dovere del Custode in servizio.

Quindi i Custodi di grado inferiore debbono essere subordinati a quelli di grado superiore.

Art. 65. Ogni disobbedienza nell'inferiore verso il superiore in servizio, ed ogni insubordinazione od offesa, sia di parole sia di atti, costituisce mancanza di disciplina.

Art. 66. Sono parimente considerati come mancanza di disciplina le trasgressioni della consegna, l'allontanamento dai proprii posti, il difetto di vigilanza, la collusione coi contravventori, i mercimonii e profitti illeciti, gli abusi di potere, la vendita o la dispersione

Digitized by Google

di qualche genere di vestiario, armi e munizioni e qualunque inadempimento ai doveri dei Custodi.

Art. 67. Per mancamenti commessi in servizio, e riferibili ai regolamenti dell'Amministrazione, i Custodi saranno soggetti ai castighi di disciplina. Per ogni altra specie di delitto o reato veranno sottoposti alle leggi comuni ed alle giurisdizioni ordinarie.

Art. 68. Vi sarà un Consiglio di disciplina cui verrà affidato di censurare i mancamenti suddetti e proporne la punizione.

Art. 69. Il Consiglio di disciplina sarà composto dal Segretario dell'Amministrazione di questo carico che farà da Presidente, e da tre Custodi di grado superiore a quello imputato, che non appartengono alla bonifica di cui fa parte il Custode imputato e da un altro Impiegato dell'Amministrazione generale che farà da Segretario; tutti destinati volta per volta dall'Amministrazione generale. Non potranno far parte di detto Consiglio i congiunti dell'imputato.

Art. 70. L'imputato dovrà essere personalmente inteso dal Consiglio di disciplina nei suoi mezzi di difesa e di giustificazione.

Non potendosi recare in Amministrazione o per lontananza o per altro, potrà produrre le sue giustificazioni anche in iscritto. Le deliberazioni del Consiglio saranno scritte in un verbale contenente anche la giustificazione addotta dall'imputato.

Art. 71. I castighi applicabili sono per le varie mancanze: la ritenuta della rata di stipendio corrispondente ad uno o più giorni del mese, da non oltrepassare i 15 giorni: questo castigo potrà essere inflitto ai Custodi dietro rapporto dell'Ingegnere Direttore della bonifica ed approvato dall'Amministrazione generale, senza bisogno del Consiglio di disciplina.

La sospensione del grado da 15 giorni ad un mese con la ritenuta dell'intero stipendio. La destinazione ad un servizio fisso da un mese a due mesi senza interruzione. La espulsione dal servizio. Questo ultimo castigo potrà essere applicato nei casi di recidiva, e quando siano riuscite inefficaci le precedenti punizioni, ovvero nel caso di connivenza coi contravventori a danno delle opere di bonifica.

Art. 72. Se la mancanza di cui l'imputato risulterà colpevole, abbia prodotto danni alle opere, il Consiglio di disciplina liquiderà l'importo del danno con la intesa dell'Ingegnere Direttore del carico, e pronunzierà sulla ritenuta a farsi sullo stipendio del colpevole per ristoro dei danni liquidati.

Art. 73. Il Consiglio di disciplina dopo aver messo in chiaro la colpa, e valutato con giustizia il grado di punizione applicabile al caso ne formerà verbale, del quale dall'Amministrazione sarà trasmessa copia all'Ingegnere Direttore per l'esecuzione da sua parte. Nel caso in cui il Consiglio avrà pronunziato l'espulsione di un individuo e sarà tale deliberazione assentita dall'Amministratore generale, dovrà chiedersene l'approvazione al Ministero del ramo.

Art. 74. L'esame e la valutazione di un qualche servizio distinto appartiene del pari ad un Consiglio composto dall'Amministratore generale Presidente, dall'Ingegnere Direttore del carico, dal Segretario del carico personale dell'Amministrazione e da un altro Segretario Capo d'ufficio o di Sotto-Segretario, e quest'ultimo nominato all'uopo dall'Amministratore generale, come componente, e da altro Impiegato qual Segretario anche nominato all'uopo dall'Amministratore generale.

In questo caso esso Consiglio dovrà investigare il fatto e la condotta dell'individuo,

Digitized by Google

e qualora lo creda, potrà proporre in ricompensa, sia una gratificazione, sia una promozione.

Tanto nell'uno che nell'altro caso la deliberazione di questo Consiglio dovrà essere presentata al Ministro del ramo per l'approvazione.

Art. 75. Il Consiglio di disciplina non potrà riunirsi che per ordine dell'Amministratore generale, al quale spetta l'esaminare in quali casi sia convenevole, tanto nell'interesse del servizio quanto per ragioni di giustizia o di esempio, la convocazione del detto Consiglio di disciplina, ed in quali altri sia preferibile la punizione economica dei colpevoli, giusta le proporzioni stabilite.

Art. 76. Avrà effetto questo Regolamento a far tempo dal 1 giugno prossimo.

R. Decreto 19 *maggio* 1864, *n.* 1783. — *Convenzione di annua prestazione redimibile in denaro delle decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali della Sicilia.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Decreto del Prodittatore di Sicilia del 4 ottobre 1860, col quale mentre si abolirono le decime personali, si dichiararono redimibili tutte le prestazioni dovute agli enti morali ecclesiastici facendosene la conversione in danaro se vanno soddisfatte in derrate;

Veduto il regolamento 18 ottobre 1860, col quale in esecuzione del Decreto Prodittatoriale succitato, si segnarono le norme per la conversione in danaro delle prestazioni avanti accennate;

Considerato che, affine di agevolare l'eseguimento del Decreto e del regolamento suddetti, è conveniente che la Giunta istituita per dar opera alla conversione delle prestazioni di cui trattasi risegga in ogni Capo-luogo di Circondario ed è necessario sieno fatte altre modificazioni allo stesso regolamento;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. In Sicilia le ottenne, le decime, le vigesime, i censi, i canoni ed altre prestazioni variabili od invariabili dovute in derrate ad enti morali ecclesiastici, dovranno essere convertite in annua prestazione redimibile in danaro in forza del Decreto Dittatoriale 4 ottobre 1860, anche quando i debitori non prescelgano di eseguirne tosto l'affrancamento a norma della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Il prezzo delle suddette prestazioni affine di effettuarne la conversione in danaro, sarà determinato giusta il disposto dai due ultimi alinea dell'art. 6 della legge sovracita.

Digitized by Google

Art. 2. Le attribuzioni affidate dal Decreto Dittatoriale e 4 ottobre 1860 ad una special Giunta residente in Palermo, saranno esercitate in ciascun Capoluogo di Circondario dalle Commissioni ivi istituite dalla legge 10 agosto 1862, n. 743.

Art. 3. Il termine stabilito dall'art. 1 del regolamento 18 ottobre 1860 annesso al Decreto Dittatoriale 4 ottobre stesso anno per la consegna a farsi dagli enti morali creditori, è rinnovato e decorrerà dalla promulgazione del presente regolamento.

Art. 4. Potranno i debitori in qualunque tempo fare la dichiarazione al Prefetto o Sotto-prefetto od alla Commissione circondariale delle prestazioni da essi dovute e domandarne la conversione.

Art. 5. La pubblicazione accennata nell'art. 5 del regolamento avanti indicato si farà nel Giornale ufficiale della Provincia in cui sono situati i beni, ed in difetto nel Giornale ufficiale che si pubblica in Palermo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

ALLEGATI.

Decreto 4 ottobre 1860 col quale si aboliscono in Sicilia le decime personali, si dichiarano redimibili tutte le prestazioni dovute agli enti morali ecclesiastici, facendosene la conversione in denaro se vanno soddisfatte in derrate. — È seguito dal Regolamento 18 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE RE D' ITALIA.

IL PRODITTATORE

In virtù dell'autorità a Lui delegata:

Considerando che la Sicilia è un paese eminentemente agricola, e che in conseguenza uno dei mezzi più efficaci onde avviarla a quell'alto grado di economica prosperità, di cui Dio e la natura l'han fatta capace, quello si è di svincolarne la proprietà fondiaria:

Considerando che una parte non piccola del suo fertilissimo contado ritrovasi soggetta a svariatissime prestazioni, dovute ai Corpi morali ecclesiastici sotto i nomi di ottenne, decime, vigesime, censi, canoni e simili, e che prestazioni siffatte lo sono per lo più in genere;

Volendo preparare l'affrancamento di tali proprietà territoriali, senza recarsi il minimo detrimento alla Chiesa, anzi avvantaggiandola con assicurarle il godimento de' suoi attuali redditi, e preservarla inoltre dalle spese d' amministrazione e da tutte le eventualità a cui la sobbarcano la sterilità dei ricolti, la malafede dei debitori, la negligenza de' suoi preposti e la variabilità dei prezzi delle derrate;

Sulla proposizione dei Segretari di Stato della Giustizia, delle Finanze e del Culto;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato,

Digitized by Google

Decreta e promulga:

Art. 1. Le decime personali sono abolite.

Art. 2. Le ottenne, le decime, le vigesime, i censi, i canoni e tutte le altre prestazioni variabili od invariabili, che sino al presente si riscuotono dagli enti morali ecclesiastici, sono dichiarate redimibili al cinque per cento.

Art. 3. Quelle tra esse prestazioni che vanno soddisfatte in derrate, prima che ne segua la reluizione saranno convertite in danaro.

Art. 4. I debitori che vorranno esercitare il dritto d'affrancazione non potranno altrimenti farlo che impiegando il capitale corrispondente all'annua prestazione lorda di ritenuta nell'acquisto di rendite d'egual valore, inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico della Sicilia da intestarsi a favore dell'ente morale ecclesiastico a cui apparteneva la prestazione reluita; e l'affrancamento si avrà allora per compiuto, quando il debitore ne avrà offerto al rappresentante legittimo dell'ente creditore l'analogo certificato a firma del Direttore Generale del Gran Libro; ed in caso di rifiuto dal momento in cui di questo certificato ne sarà fatto legale deposito.

Art. 5. È istituita una Giunta per dare opera alla conversione delle prestazioni di cui trattasi. La medesima sarà composta dai signori Francesco Calcagno, consigliere della Corte suprema di Giustizia con le funzioni di avv. generale, da Presidente; Salvatore De Luca, giudice di Gran Corte civile destinato a servire nella stessa Corte suprema, e Nicolò Musmeci, giudice di Gran Corte criminale destinato a servire presso la Gran Corte civile di Palermo.

Art. 6. Il modo di procedere, la forma degli atti da compilarsi, e la loro efficacia legale saranno determinate da un apposito regolamento.

Ordina che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 4 ottobre 1860.

Il Prodittatore, MORDINI.

Il Segretario di Stato della Giustizia, SCROFANI.

Il Segretario di Stato della Finanza, D. PERANNI.

Il Segretario di Stato del Culto, G. R. UGDULENA.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Segret. di Stato per la Giustizia, SCROFANI.

Regolamento per la conversione in denaro delle prestazioni dovute in generi ai Corpi morali ecclesiastici.

Art. 1. Fra tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento gli Arcivescovi, i Vescovi, i Priori, gli Abbati, e tutti in generale i titolari dei benefizi ecclesiastici con cura di anime o senza, in sede piena; il Direttore Generale dei rami e dei diritti diversi per le Prelature ed i benefizi ecclesiastici in sede vacante; le Deputazioni delle maramme, gli Amministratori delle chiese parrocchiali, ed altre qual si fossero, e final-

Digitized by Google

mente tutti i Superiori di tutti i singoli conventi o monasteri, nessuno eccettuato, dovranno consegnare all'Intendente del rispettivo Circondario una lista di tutte le ottenne, decime, vigesime, escluse le personali perchè già abolite, non che i censi, i canoni, e tutte altre prestazioni dovute annualmente in generi al Corpo morale ecclesiastico da ciascuno di essi rappresentato, o amministrato, accompagnandola, quanto alle prestazioni variabili, con le perizie debitamente approvate, sulla cui base furono riscosse dal 1850 al corrente anno 1860, e quanto a tutte altre prestazioni, coi corrispondenti titoli e documenti.

Art. 2. Le liste da presentarsi in forza del precedente articolo dovranno indicare:

1. Il numero d'ordine; - 2. Il nome, il cognome, ed il domicilio del debitore; - 3. Il nome ed il sito del fondo, sul quale è dovuta la prestazione; - 4. La qualità e la quantità della prestazione medesima; - 5. Tutte quelle osservazioni che saranno stimate opportune.

Art. 3. Ciascuno degli Intendenti, tra un mese dal dì in cui gli sarà stata presentata la lista, richiamerà dalle cancellerie dei Municipi, ove il debitore è tenuto a consegnare la prestazione, i corrispondenti certificati delle assisie imposte nel corso dell'ultimo decennio dagli aboliti Decurionati, e riunendo questi documenti alla lista, ne farà sollecito invio alla Giunta, che con Decreto del 4 corrente mese è stata incaricata di dare opera alla conversione.

Art. 4. Se nel trimestre assegnato ai Corpi morali ecclesiastici per eseguire la presentazione delle liste, i medesimi ommettessero questo lor dovere, o le presentassero sfornite dei documenti prescritti, le prestazioni dovute all'inadempiente, resteranno di pieno diritto sospese, salvo qualche raro caso d'eccezione, in cui la Giunta per validi e ben ponderati motivi avesse a giudicare opportuno di assegnar loro un nuovo e perentorio termine che non potrà mai essere maggiore di due mesi.

Art. 5. La Giunta a misura che le perverranno le liste anzidette, ne ordinerà la pubblicazione per via di un editto da affiggersi per quindici giorni a cura dei Sindaci rispettivi nei Comuni, ove sono domiciliati i debitori, alle porte delle case municipali; bastando pei debitori, il domicilio dei quali fosse ignoto, che l'editto venga inserito nel Giornale ufficiale della Sicilia.

Con l'editto medesimo i debitori e gli amministratori, o rappresentanti legittimi dei Corpi morali ecclesiastici, saranno intimati a presentarsi alla Giunta, o personalmente, o per mezzo di Procuratori speciali tra due mesi improrogabili, da correre, pei Corpi morali ecclesiastici e pei debitori il cui domicilio è conosciuto, dal decimo sesto giorno dalla data dell'affissione e per gli altri debitori dal quinto giorno dalla data del Giornale, salvi i termini stabiliti dalle leggi di procedura civile per coloro che si trovassero assenti dalla Sicilia.

Art. 6. Nel termine consecutivo di altri due mesi, la Giunta ritenendo da un lato le prestazioni fisse in conformità dell'annuo ammontare lordo di esse, e quanto alle variabili traendone la media dalle perizie decennali, coacerverà dall'altro le assise corrispondenti, e su questi dati sicuri procederà alla conversione, e ne stenderà verbale, il quale considerato come un atto di pura e semplice conversione, avrà sotto questo solo riguardo la forza di cosa giudicata e tutti i privilegi di titolo autentico ed esecutivo.

Art. 7. Se le parti interessate saranno presenti, la Giunta interverrà a sottoscrivere il verbale. In caso di loro assenza o niego, basterà che ne faccia menzione.

Digitized by Google

Art. 8. La non comparsa degli interessati non sarà mai di ostacolo alla conversione, nè il corrispondente verbale potrà essere impugnato in linea di opposizione o altrimenti. Solo resteranno salve alle parti le azioni, e le eccezioni che potevano loro competere tanto in petitorio, quanto nel possessorio, in ordine alla prestazione prima che fosse stata convertita, da sperimentarle innanti i magistrati competenti.

Art. 9. La Giunta terrà le sue sedute nel locale della Direzione Generale dei rami e diritti diversi. Sarà suo Segretario Cancelliere il capo del 1° ufficio della Direzione medesima, ed il Direttore Generale avrà cura di destinare ad assisterla quel numero degli impiegati di sua dipendenza che gli verrà richiesto, e le fornirà inoltre sul suo fondo mensuale pei gasti, tutti quei generi di scrittoio, di cui gli verrà fatta dimanda.

Art. 10. I verbali di conversione saranno stesi in cinque originali, uno dei quali sarà consegnato al Direttore Generale dei rami e diritti diversi, un altro al rappresentante del Corpo morale interessato, il terzo al debitore della prestazione, il quarto al Governo, e l'ultimo sarà conservato nella Segreteria della Giunta.

Palermo, 18 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato della Giustizia, SCROFANI.

Approvato. MORDINI.

R. Decreto 22 maggio 1864 n. 1785. — Modo di esazione dei dritti di segreteria o di cancelleria segnati a debito nelle cause di gratuito patrocinio.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I diritti di segreteria o di cancelleria segnati a debito nelle cause di gratuito patrocinio, nei casi in cui può essere luogo alla loro ripetizione, saranno in fin di causa esatti dal Ricevitore del Registro e Bollo unitamente alle altre tasse dovute all'Erario.

A quest'uopo nei casi sovraindicati i Segretari o Cancellieri Giudiziari dovranno trasmettere al Ricevitore del Registro al termine della lite una nota particolareggiata e da essi sottoscritta degli anzidetti diritti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 22 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 11 febbrajo 1864, Div. 1ª, n. 101. — Norme per l'esecuzione delle Leggi 21 agosto 1862, num. 793 e 794, che autorizzano la vendita dei beni demaniali.

Avendo la pratica dimostrato la convenienza di apportare qualche modificazione alle disposizioni date per l'attuazione della Legge 21 agosto 1862 sulla vendita dei beni demaniali, questo Ministero ha determinato quanto segue:

1. La consegna del fondo all'aggiudicatario non dovrà eseguirsi quind'innanzi se non dopo l'approvazione del contratto. — Questa disposizione trova il suo appoggio nell'articolo 5 del capitolato a stampa delle condizioni di vendita, il quale, costituendo un patto liberamente consentito dalle parti contraenti, deroga efficacemente alla diversa disposizione dell'articolo 71 del Regolamento 14 settembre 1862.

2. Quando l'asta ha luogo a schede segrete, il dritto di presentare offerte cesserà al momento in cui incomincia l'apertura dei pieghi. — I Direttori demaniali sono pertanto autorizzati a cancellare d'or'innanzi il secondo capoverso dell'articolo 13 del capitolato a stampa, introducendo negli avvisi d'asta che fossero ancora a pubblicarsi, e fra le condizioni speciali, analoga dichiarazione.

3. L'abbuono del 3 per $^0/_0$ di cui nell'articolo 11 della Legge 21 agosto 1862, n. 793, non è accordato a chi anticipi una o più rate del prezzo, ma unicamente a chi entro il termine in esso articolo stabilito paghi l'intero prezzo dello stabile venduto. Perciò il detto abbuono non dovrà essere scontato se non se all'atto in cui viene effettuato il pagamento dell'ultima rata del prezzo dovuto.

4. Per le vendite di stabili, sui quali sia per la natura enfiteutica di essi, sia per altra disposizione di Legge, ovvero per patto contrattuale, spetti ad un terzo il dritto di prelazione nell'acquisto, si dovrà nei capitoli speciali della vendita stabilire che l'aggiudicazione non sarà valida e non produrrà effetto se non dopo trascorso il termine utile per l'esercizio del dritto di prelazione, e che qualora chi ne è investito effettivamente lo eserciti, l'aggiudicatario non potrà pretendere ad altro che alla semplice restituzione del deposito fatto per essere ammesso agli incanti. — Benchè poi l'onere del pagamento del laudemio incomba di regola all'acquirente, tuttavia a prevenire ogni contestazione sarà bene che, trattandosi di alienazione di dominio utile, si esprima negli articoli speciali che il laudemio dovrà essere pagato dall'acquirente. — Ed affinchè risulti in modo formale delle notificazioni e diffide a darsi a coloro che godono il dritto di prelazione, dovranno queste esser fatte per atto di usciere, dal quale consti della data dell'aggiudicazione, del prezzo di essa, della natura, denominazione, confini e provenienza dello stabile aggiudicato, e del termine entro cui si dovrà far valere il dritto di prelazione. — Prima della scadenza di detto termine non si dovrà stipulare l'atto definitivo di compra e vendita.

5. I titoli di rendita consolidata, consegnati a mente del disposto dell'articolo 68 del citato regolamento, verranno ricevuti al prezzo legale di borsa del giorno in cui vengono dati in conto di effettivo pagamento, e non già del giorno in cui vengono presentati semplicemente a titolo di deposito. — Tali titoli, accompagnati da uno stato indicativo, compilato secondo l'unito modulo, saranno trasmessi in piego assicurato e con

Digitized by Google

tutte le cautele al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, la quale provvederà pel rimborso della corrispondente somma con Vaglia sulla Tesoreria provinciale a favore del Contabile a cui ne spetta la riscossione. — Della trasmissione di detti titoli sarà dato contemporaneo avviso alla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, unendo un doppio dello stato suddetto.

Nel raccomandare alle Direzioni demaniali ed agli Uffici dipendenti l'esatta osservanza delle sovraestese prescrizioni, lo scrivente crede basti appena accennare che le medesime sono applicabili tanto per la vendita di beni demaniali, che di quelli che dalla Cassa Ecclesiastica passano al Demanio dello Stato.

Per il Ministro, SACCHI.

Prospetto dei titoli di rendita sul Gran Libro ceduti allo Stato in corrispettivo di beni demaniali venduti nella Provincia di...

Colonna 1. Ufficio contabile che ha ricevuto i titoli di rendita in pagamento dei beni demaniali venduti.
» 2. Indicazione se la rendita è al saggio del 5 o 3 p. 0/0, se appartiene al consolidato o ad altra creazione inclusa separatamente nel Gran Libro, colle originarie condizioni.
» 3. Numeri da cui sono contraddistinti i titoli di rendita.
» 4. Ammontare della rendita.
» 5. Decorrenza dell'interesse.
» 6. Data dell'accettazione.
» 7. Prezzo attribuito alla rendita.
» 8. Somma corrispondente al prezzo della rendita da rimborsarsi al Contabile.
» 9. Osservazioni.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 12 febbraio 1864, n. 81, div.e 6a. — Debbono togliersi i distintivi del Corpo agli oggetti di divisa asportati da coloro che cessano di appartenere alle Guardie Doganali.

L'art. 47 del Regolamento organico delle Guardie doganali prescrive che quando venga autorizzata la vendita d'oggetti di divisa a persone estranee al Corpo delle Guardie stesse abbiasi preventivamente a togliere dai medesimi ogni distintivo del Corpo.

Questa disposizione non mira solamente a tutelare il Corpo doganale da qualunque uso meno decoroso possa farsi della sua divisa da estranei, ma tende eziandio a prevenire qualunque criminoso abuso ne possa venir fatto da chi al Corpo non appartiene, pericolo questo cui esplicitamente accenna il n. 8 dell'art. 188 del Regolamento suddetto.

Gli è fuor di dubbio che lo sfregio alla divisa e l'abuso di essa per illeciti fini farsi puonno così da chi al Corpo non abbia appartenuto mai, come da coloro che vi appartennero.

Per altra parte è a ritenersi come il Ministero, gelosissimo d'ogni più scrupolosa cautela su quest'argomento, giunse perfino a stabilire in massima irrevocabile il rifiuto del-

Digitized by Google

l'uso della divisa a distinti Ufficiali delle Guardie che, cessando dal servizio, ne fecero dimanda in segno di onoranza ed a rimunerazione quasi delle lunghe loro e fedeli prestazioni; il che dimostra chiaramente con quanta maggiore energia egli intenda applicare in tutta la sua estensione questo principio alla bassa-forza.

Epperò in virtù delle sovra spiegate considerazioni si prescrive che agli oggetti di divisa, che le Guardie cessanti dall'appartenere al Corpo, vogliono asportar seco, ed a quelli delle Guardie decedute che debbono consegnarsi agli eredi oppure vendersi ad estranei, vengano a cura e sotto la risponsabilità del Comandante di Luogotenenza, ed in mancanza di lui a cura e sotto risponsabilità del Capo del Distretto, tolti tutti i distintivi del Corpo.

Le risvolte, i vivagni (pistagne) e i distintivi di grado saranno tagliati a pezzi e restituiti: le placche poi dei cinturini e gli stemmi dei keppy e dei berretti saranno ritirati presso il Comandante di Luogotenenza che li trasmetterà alla Direzione per essere custoditi nel Magazzeno di vestiario.

Ai fogli di liquidazione di massa dovrà il Comandante di Luogotenenza apporre una dichiarazione comprovante l'eseguimento di queste disposizioni, e sui conti di magazzeno della Direzione si inscriveranno per appendice gli oggetti in forza delle medesime ritirati, che saranno ritenuti in magazzeno fino a disposizione superiore in proposito.

Quando però i proprietari degli oggetti di divisa ond'è qui parola, anzichè asportarli così deformati, preferissero venderli intatti a qualche Guardia in servizio, il Comandante di Luogotenenza potrà ciò permettere, purchè l'acquisto sia fatto con peculio privato e non già coi fondi della massa individuale. Sono però da tale acquisto escluse in modo assoluto le placche da cinturino, che dovranno sempre essere trasmesse alla Direzione.

Degli oggetti così acquistati si inscriverà sul libretto dell'acquisitore il quantitativo, e se ne terrà norma dal Comandante di Luogotenenza per limitare le successive somministrazioni di vestiario in conto della massa.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Ordinanza del Ministero delle Finanze, in data 15 febbrajo 1864. — Discipline sul modo di autorizzare i Ricevitori del Lotto a far raccogliere giuocate fuori dei locali del loro rispettivo esercizio.

Il Direttore Generale del Demanio e delle Tasse, veduto l'art. 29 del R. Decreto 5 novembre 1863, n. 1534, sull'ordinamento del Lotto, e l'art. 8 del successivo Regolamento 3 dicembre 1863; sembrando conveniente di regolare in modo uniforme le autorizzazioni che, a termini de' suddetti articoli, fossero per dare le Direzioni del Lotto ai dipendenti Ricevitori, di far raccogliere giuochi al Lotto pubblico fuori dei locali del rispettivo loro esercizio, determina quanto segue:

1. I Ricevitori, che volessero venir autorizzati a far ricevere giuochi al Lotto pubblico fuori del loro banco, dovranno rivolgerne alla Direzione da cui dipendono regolare domanda, nella quale dovrà essere specialmente indicato il Comune ove si avrebbero a raccogliere i giuochi, il nome e cognome, l'età e lo stato di famiglia della per-

Digitized by Google

sona che intenderebbero d'incaricare. — La domanda dovrà inoltre essere corredata dell'avviso favorevole del Sindaco, e di un certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza, che nulla osti all'esaudimento della medesima.

2. L'autorizzazione di cui sopra non sarà, per l'ordinario, conceduta dalla Direzione se non quando la popolazione del Comune di cui trattasi raggiunga almeno i duemila abitanti, nè sia quivi stabilito alcun banco di Lotto o veruna altra agenzia od ufficio di collettore precedentemente autorizzato. — Potrà tuttavia la Direzione permettere lo stabilimento di due o più collettori nello stesso Comune, quando la popolazione sia relativamente maggiore, e le speciali circostanze locali ne addimostrino la convenienza. — La concessione s'intenderà sempre vincolata alle condizioni di cui appresso. — Essa non sarà efficace se il collettore delegato non abbia previamente riportata la licenza d'esercizio dall'Autorità politica del Circondario.

3. Il Ricevitore, cui sarà data la suddetta autorizzazione, dovrà curare sotto la propria responsabilità, che la persona da lui incaricata raccolga i giuochi sopra registri (giusta l'unito modello) a due bollette, madre e figlia, ciascuna delle quali dovrà portare una particolare impronta del Ricevitore stesso. I giuochi dovranno descriversi esattamente sull'una e sull'altra bolletta; e la bolletta figlia, o scontrino, dovrà rilasciarsi al giuocatore per essere scambiata prima dell'estrazione coll'effettivo biglietto della giuocata.

4. I collettori di siffatti giuochi dovranno chiudere i loro registri e cessare dal raccogliere ulteriori giuocate nel giorno e nell'ora che verranno determinati nell'atto stesso della concessione, per modo che essi possano trasmettere in tempo i giuochi raccolti ai Ricevitori committenti per ritirarne i corrispondenti biglietti, e consegnarli ai giuocatori prima della estrazione.

5. Nel locale ove si raccoglieranno i giuochi dovrà tenersi affissa una copia, certificata conforme, della accordata licenza, ed un avviso col quale sieno diffidati i giuocatori di dover fare lo scambio degli scontrini co' biglietti effettivi prima che segua la estrazione, e che in ogni caso l'Amministrazione si attiene sempre ed unicamente alle risultanze dei documenti legali del giuoco, a termini del Decreto organico del Lotto 5 novembre 1863, n. 1534, e del successivo Regolamento 2 dicembre u. s., n. 1683.

6. I collettori dovranno, ad ogni semplice richiesta degli Agenti di Governo, dare loro visione dei registri di cui si valgono per raccogliere i giuochi; quali registri, non trovandosi conformi alle prescrizioni suddette, potranno essere dagli Agenti stessi sequestrati.

7. Mancandosi all'osservanza di qualunque delle suaccennate norme e condizioni, l'autorizzazione conceduta potrà ritenersi di nessun effetto, e saranno applicabili ai collettori dei suddetti giuochi le disposizioni dell'articolo 29 del R. Decreto 5 novembre ultimo.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 30 *aprile* 1864, *div.* 9ª, *n.* 45, *ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori delle Carceri giudiziarie. — Inventario degli effetti ad uso dei Guardiani e ditenuti delle Carceri Giudiziarie.*

Dacchè la somministranza degli effetti di vestiario e di casermaggio ad uso dei detenuti e di solo casermaggio ad uso dei Guardiani delle Carceri Giudiziarie o manda-

Digitized by Google

mentali spetta ai rispettivi fornitori a norma del Capitolato d'appalto, è invalso l'uso presso molte Autorità dirigenti simili carceri di non più annotare il numero dei suaccennati effetti sull'apposito inventario annesso alle relazioni trimestrali di visita prescritte dall'art. 25 del Regolamento Generale 27 gennaio 1861, modulo N. 1, fraintendendo forse che sul medesimo (colonna 3ª) debbansi solo registrare gli effetti di proprietà del Governo.

Oltrechè l'intestazione della predetta colonna 3 accennando agli effetti *provvisti d'ordine del Governo* non esclude di annotarvi quelli che sono dai fornitori somministrati per semplice uso contro un dato compenso, havvi l'inconveniente in simile pratica che non può guari questo Ministero apprezzare adeguatamente il servizio prestato dai fornitori stessi nelle diverse carceri, ove non possa confrontare ad epoche determinate il numero e lo stato degli effetti in discorso colla popolazione delle carceri medesime e col numero del personale di custodia.

Ad ovviare pertanto all'accennato inconveniente crede il sottoscritto di dover invitare tutte le Autorità dirigenti a non trascurare di riempire le colonne dell'inventario suddetto sulle relazioni trimestrali di visita, con preghiera ai Signori Prefetti e Sotto-Prefetti di raccomandare tale formalità ai Signori Sindaci dei Capi luoghi di Mandamento dei rispettivi Circondarii.

Il Direttore generale, G. BOSCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 4 maggio 1864, div.ᵉ Vª, n. 47, ai Prefetti del Regno, esclusi quelli delle Provincie Toscane. — Restituzione dei fondi depositati presso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Fra le varie disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Sovrano Decreto dei 25 agosto dell'anno scorso N. 1444 per l'esecuzione della legge riguardante l'ordinamento delle Casse dei Depositi e Prestiti per tutto il Regno havvi quella dell'Art. 144 che determina essere necessaria l'autorizzazione della competente Autorità, perchè si possa dar corso alle dimande dei Comuni e delle opere pie per ritirare le somme volontariamente depositate nelle Casse suddette; e ciò a differenza di quanto stabilivasi nel precedente regolamento per la simile Cassa istituita nel 1857, per le antiche Provincie del Regno, dove all'Art. 75 era prescritto che abbisognava all'uopo l'approvazione del Ministero.

Trattasi ora di determinare quale debba essere nel caso in quistione la competente Autorità, di cui è parola nel citato Art. 146, e se possa designarsi all'uopo la Deputazione Provinciale per quelle Provincie dov'è in vigore la legge del 23 ottobre 1859. sull'Amministrazione comunale e provinciale. Sul quale proposito, ritenuto che ai termini del novello Regolamento non è più espressamente richiesta l'autorizzazione del Ministero, e tenuto conto che nella restituzione dei depositi volontarii appartenenti ai cennati corpi morali non si può riconoscere che un semplice atto di amministrazione dei comuni o delle opere pie, e che la tutela di esso è dalla legge del 23 ottobre 1859 pei comuni, come anche da quella dei 3 agosto 1862, per le opere pie, affidata alla Deputazione Provinciale, questo Ministero avvisa che si debba alla medesima confidare eziandio l'approvazione richiesta per le indicate domande di restituzione di depositi. —

Digitized by Google

A siffatto parere è tanto più tratto questo Ministero in quanto che nel caso in quistione, non potendosi i depositi volontarii sempre qualificare come parte del patrimonio dei rispettivi corpi morali, si verrebbe, ove si volesse conservare l'autorizzazione Ministeriale, a stabilire una cautela maggiore di quella che la legge impone per l'amministrazione ordinaria dei medesimi corpi morali.

Non ostando quindi alcuna disposizione delle leggi sull'Amministrazione comunale e delle opere pie al novello sistema, riuscendosi anzi con esso a porre in perfetta relazione le disposizioni regolamentarie delle Casse dei Depositi e Prestiti con le leggi succennate, questo Ministero, d'accordo con l'amministrazione delle mentovate Casse, non ha esitato ad adottarlo, facendo così un altro passo nella via della discentralizzazione amministrativa, dal quale i comuni e le opere pie non possono che ritrarre vantaggio.

Di che il sottoscritto pregiasi dar conoscenza ai Signori Prefetti perchè lor serva di norma; e li prega intanto di volere assicurare questo Ministero dell'arrivo della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Legge 15 maggio 1864, n. 1781. — È approvata la Convenzione relativa all'affittamento dell'opificio di Pietrarsa presso Napoli,

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione 9 ottobre 1863 stipulata tra le Finanze dello Stato ed i signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra, duca di Cardinale, marchese Cesare Pallavicino, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, per l'affittamento dell'opificio di Pietrarsa presso Napoli.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 15 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

(V. la Convenzione ed il Capitolato negli Atti del Senato del Regno. Sess. 1863, numeri 87 e 88, pag. 309, 310 e 311).

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 6 maggio 1864, div.e 5a, n. 49, ai Prefetti. — Affrancamento di enfiteusi ed altre prestazioni. - Obbligo dei Comuni di compilare un quadro del prezzo medio delle derrate pel decennio.

L'articolo 6 della Legge 24 gennaio scorso, N. 1636, sull'affrancamento dei Canoni enfiteutici, ed altre prestazioni dovute a Corpi morali prescrive che: « Le presta-

Digitized by Google

« zioni annue quando non fossero dovute in danaro, ma in generi, si potranno affran-
« care colla cessione di tanta rendita inscritta quanta corrisponda alla stima pecuniaria
« di esse, desunta dal prezzo d'un decennio, secondo la mercuriale del luogo di pa-
« gamento, o del mercato più vicino. »

In esecuzione di siffatta disposizione di legge fu prescritto all'Art. 8 del Regolamento pubblicato con successivo Regio Decreto 31 marzo, N. 1723, che:

« In ogni Comune ove tiensi mercato ed esistono le mercuriali od assisie del de-
« cennio, sarà per cura della Giunta Comunale compilato un quadro, in cui sarà indi-
« cato il prezzo medio annuale di ciascuna derrata nei dieci anni precedenti a quello
« in corso, e la media del decennio medesimo, colla doppia determinazione del prezzo
« e della misura, secondo il sistema antico vigente nel Comune, e giusta il sistema
« decimale ora vigente nel Regno d'Italia.

« Questo quadro, munito del Visto d'approvazione del Prefetto o sotto-Prefetto, sarà
« pubblicato in ciascuno dei detti Comuni, e sarà pure tenuto continuamente depositato
« nell'Ufficio Comunale e ne sarà data copia agli interessati che ne facciano domanda
« per l'esecuzione dell'Art. 6 della Legge, e dell'Art. 1 del presente Regolamento. »

Affinchè quindi coloro che si trovano gravati da prestazioni enfiteutiche ed altre di simile natura possano, volendo, valersi delle benefiche disposizioni della Legge anzidetta, occorre che i Comuni diano opera sollecita alla compilazione del quadro dei prezzi delle derrate nel modo accennato dal Regolamento.

A questo fine i Signori Prefetti vorranno chiamare l'attenzione delle Amministrazioni Comunali sulle surriferite disposizioni, ed eccitarle ad adempiervi prontamente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 10 maggio 1864, div.e 6a, n. 45, ai Prefetti. — Riforma delle pie istituzioni in quanto lo scopo non risponda completamente alla beneficenza.

Fu giustamente avvertito come pregio essenziale della vigente legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862 sia quello di rispettare la volontà dei fondatori e la stabilità delle pie istituzioni, senza però chiudere la via a quelle modificazioni richieste dalle ragioni della civiltà e dalle mutate condizioni dei tempi.

Senza ripetere quello ch'ebbi già ad osservare con l'altra mia circolare del 23 dicembre 1862 N. 163, egli è noto che, per i funesti influssi esercitati da' caduti Governi, in alcuni luoghi si videro gl'istituti cadere negletti e le loro rendite distratte dallo scopo originario di beneficenza per premiare servigi non sempre onesti o per favorire interessi di casta; altrove dati ad amministrare a gente che, sotto manto di religione, ne intristivano i buoni semi, e la carità convertivano in istrumento d'ipocrisia e d'ignoranza; ed altrove, per mancanza d'intelligente impulso, volti a fomentare l'accidia, ed a sovvenire non alla miseria, ma a tarpare la operosità del corpo e la dignità dello spirito, e peggio.

Per effetto di ciò egli è quindi indubitato che mentre nelle varie provincie dello Stato esistono parecchie utili istituzioni di beneficenza, al contrario ve ne ha altre le quali più

Digitized by Google

non rispondono ai tempi, o per essere venuto meno il fine a cui erano state destinate, o perchè questo fine medesimo contraddice ai variati bisogni della vita civile.

Ora la nuova legge non poteva trascurare queste speciali contingenze per le quali accade di dover talvolta mutare l'indirizzo della beneficenza, e si è perciò fatta a prescrivere le convenienti cautele per guarentire che la volontà dei fondatori od il fine originario della istituzione non fossero mutati senza incontestabile bisogno.

Onde coll'Art. 23 ha fissato il principio che — « quando venga a mancare il fine « di un' Opera pia, od al suo fine più non corrispondano o gli statuti, o l'amministra- « zione o la direzione dell'Opera medesima, possa essere mutato il fine, possano ri- « formarsi gli statuti e le amministrazioni, scostandosi il meno possibile dalle intenzioni « dei fondatori e colle norme designate nel successivo Articolo 24 ».

Non è mio intendimento di fermarmi ad enumerare queste norme; ma piuttosto di richiamare l'attenzione dei Municipii e delle Deputazioni provinciali sul principio in sè stesso, del quale non vedo sinora fatta quell'applicazione che pure mi aspettava, massime in alcune provincie che più ne avrebbero avuto bisogno.

A ciò io alludeva quando con la mia Circolare del 4 ultimo scorso novembre, indirizzandomi alle Prefetture delle provincie meridionali, io impartiva loro alcune istruzioni circa alla dipendenza dei Luoghi pii laicali. Era facile l'intendere come conservando codesta dipendenza nell'Amministrazione civile io mirassi appunto ad agevolare la via di trasformare in vere opere di pubblica carità quelli fra i detti luoghi pii laicali, che erano volti a tutt' altro vantaggio che dei poveri.

A ciò anche alludevo quando facevo invito alle pie amministrazioni di altre Provincie di manifestare le passività a cui pel passato andarono soggetti i loro bilanci, e cercare di eliminare quelle spese che si appalesassero non fondate in diritto e non conformi al vero scopo della beneficenza. Tali erano certe spese di culto a cui talune opere pie si assoggettarono senza ragione o per sola consuetudine, o per sola balía di chi si intruse nella loro amministrazione, o profittò della condizione dei tempi per rivolgere ad usi diversi una parte delle sostanze che erano consacrate ai figli del povero.

Ma tutte queste avvertenze di allora e quelle di oggi a che gioverebbero esse, se le rappresentanze interessate, voglio dire i Consigli Comunali, le Congregazioni di Carità, le pie Amministrazioni, le Deputazioni provinciali, ciascuna per la parte che le riguarda, se ne rimangono inerti, e non si studiano di attuare, ove ne sia il caso, le riforme designate dal citato Art. 23 della legge 3 agosto 1862?

E questo bisogno di riforme si appalesa più specialmente nelle provincie napolitane e siciliane. Sono quivi molte istituzioni laicali che, sotto il nome di *consororità, confraternite, compagnie, congregazioni, beneficii, cappelle, legati di messe, oratorii, fidecommissarie, eremi,* ecc, ecc., non hanno più l'utilità della loro origine, ed alcune possiedono cospicue entrate delle quali poco o nulla fruisce il povero, e molta parte n'è distratta in feste e riti di cui le spese non sempre sono fatte con intelligente parsimonia, nè sempre mosse da spirito di pietà religiosa.

Di queste pie istituzioni (pur lasciandone sussistere alcune a seconda le ragioni dell'opportunità e de' luoghi) parecchie potrebbero essere invertite ad usi di più efficace beneficenza, con istituire, per esempio, scuole per gli adulti o asili infantili, o monti di pietà o di pignorazione, od ospizi pei figli abbandonati o pei giovanetti discoli, o stanziamenti di sussidii per agevolare l'apprendimento d'un'arte o mestiere, o per sovvenire istituti bisognosi, o altre fondazioni consimili.

Digitized by Google

L'utilità di tali commutazioni non fa mestieri di dimostrare con lungo discorso. Quello che importa si è di mandarle ad effetto; e mandarle ad effetto non per vaghezza di nuove forme, ma per amore di bene ch'è da compiersi con perseveranza e ponderatezza. Nè delle piccole opposizioni è da prendere sgomento, perchè le dilegua il tempo ed il buon senso, pensando che le non possono essere suscitate che soltanto da que' pochi che vi trovano il loro tornaconto.

I Signori Prefetti vogliano occuparsi di ciò con solerzia, e procurare col sussidio dell'onorevole deputazione provinciale di spingere le amministrazioni locali a prendere nel più serio esame le condizioni degli istituti posti sotto la rispettiva dipendenza, per riconoscere se e fin dove occorra provvedere nel senso sopra indicato. E in questo cómpito non si debbono stancare, ma seguitare con costanza ed assiduità.

Che se ad effettuare l'inversione di alcune delle dette pie istituzioni sembrasse per avventura non consentito, in alcuni casi, dalle tavole di fondazione, egli è giusto e ragionevole che vi si faccia eccezione; ma non si dimentichi di avvertire che per l'Articolo 23 il rispetto alle *intenzioni dei fondatori* è sancito non in modo assoluto, sibbene colla clausola *per quanto è possibile*. Il che vuol dire, secondo che non vi si oppongano le mutate ragioni dei tempi, lo spirito della legge nuova, e il debito che ha lo Stato di vigilare a che per eccessivo ossequio al diritto dei singoli non si disordini il giure pubblico e privato di tutti, massime dove si tratti di non perpetuare abusi e pregiudizi di altre età e di altri costumi.

Più che un riscontro mi aspetto dai Signori Prefetti di conoscere di tempo in tempo il risultato delle disposizioni da essi adottate per raggiungere il fine a cui mira la presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 14 maggio 1864, div.e 8a, n. 51, ai Prefetti. — Avvertenze nel rilascio dei trasporti sulle Ferrovie Toscane e Livornesi.

Nella supposizione che il servizio delle strade ferrate centrale Toscana e di quelle Livornesi sia fatto cumulativamente da una sola e medesima Amministrazione, non infrequente è il caso in cui l'Autorità di P. S. nel rilascio di richieste per mezzi di trasporti sulle medesime anche quando deve aver luogo il passaggio dall'una all'altra linea emettano una sola richiesta.

La cosa torna ad incaglio alle rispettive Amministrazioni delle due linee che sono fra loro distinte, e riesce di difficile cómpito nella liquidazione degli averi delle medesime.

Ad ovviare a siffatti inconvenienti il sottoscritto prega i Signori Prefetti a voler far notare alle Autorità di P. S. alle quali è affidato il rilascio delle richieste che le due reti ferroviarie suddette sono fra loro affatto separate e dipendenti da Amministrazione distinta e che per conseguenza occorrendo di provvedere al passaggio dall'una all'altra linea si valgano di due distinte richieste in conformità di quanto venne prescritto per le ferrovie Governative, Romane, Lombarde e dell'Italia Centrale col Circolare Dispaccio 5 dicembre scorso anno N. 162.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno in data 9 maggio 1864, div. 5ª n. 46, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Intorno al modo d'impiego del fondo per le spese d'ufficio.

La regia Corte dei Conti nel riesame dei resoconti delle spese di ufficio delle Prefetture e Sotto-Prefetture, pe' decreti di pagamento da registrare, ha osservato essere illegale e manifestamente tendente ad eludere le massime di contabilità in vigore, il fatto di darsi in appalto le forniture di cancelleria presso uffizi, che di cotali esiti debbon render conto.

Il sottoscritto avendo trovati siffatti rilievi posti a ragione, ad evitare ogni obbiezione per lo avvenire, prega la S. V. di volervisi uniformare, ed amministrare il fondo delle spese d'ufficio col metodo dell'economia, ma nella piena libertà di quelle forme, e di quegl'intendimenti che Ella crederà più opportuni a conseguire il maggior possibile risparmio.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 14 maggio 1864, div.e 4ª, n. 48, ai Prefetti. — Intorno alla sottoscrizione de' mandati sui crediti aperti.

Il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Real Decreto del dì 13 dicembre 1863, N. 1628, dispone con l'art. 300 quanto segue:

« I mandati spediti direttamente dai Ministeri vengono sottoscritti dal Ministro, o da « un Uffiziale da esso incaricato.

« Quelli spediti da Uffiziali Delegati (*Prefetti*) su crediti aperti sono sottoscritti dagli « Uffiziali stessi, o da chi sia da essi incaricato.

« Lo incarico di sottoscrivere i mandati debbe farsi risultare da un Decreto del Mi« nistro o dell'Uffiziale Delegato, da sottoporre previamente al *visto* della Corte dei Conti « o del competente uffizio di riscontro ».

Ora è stato mosso il dubbio, se al Consigliere di Prefettura, destinato per Decreto Reale a far le veci del Prefetto momentaneamente assente od impedito, sia applicabile il disposto col citato art. 300 del Regolamento de' 13 dicembre 1863.

Intorno a che questo Ministero ha considerato,

che il Prefetto non sottoscrive i mandati di pagamento, sui crediti aperti a sua disposizione, per attribuzioni proprie ed organiche della carica che esercita, sibbene per effetto di delegazione del tutto speciale del Ministro;

che il Consigliere di Prefettura, chiamato a farne le veci nei casi di momentanea assenza o impedimento, non sostituisce il Prefetto medesimo nell'esercizio delle facoltà a quest'ultimo specialmente delegate, ma solo in quelle che derivano dalle ordinarie attribuzioni inerenti all'uffizio di Prefettura; il che è tanto vero, che, ne' casi di prolungato impedimento o assenza del titolare, e in quelli di vacanza, il Governo può provvedere con Real Decreto per una reggenza temporanea;

che la prescrizione contenuta nel terzo alinea del mentovato art. 300 è siffattamente esplicita e tassativa da escludere ogni dubbiezza di sorta sull'applicazione di essa nel senso più lato e generico che sia possibile;

E quindi il Ministero suddetto, di accordo con quello delle Finanze e con la Corte

Digitized by Google

dei Conti, ha trovato a risolvere e dichiarare, di essere applicabile anche al Consigliere di Prefettura, destinato a sostituire il Prefetto assente o impedito, la disposizione del ripetuto art. 300 del regolamento di contabilità generale; e di doversi per conseguenza indispensabilmente far risultare l'incarico commessogli, di sottoscrivere i mandati, mercè un Decreto speciale del Prefetto medesimo, da sottoporre previamente al *visto* della Corte dei Conti o dell'uffizio di riscontro.

Il perchè il sottoscritto si pregia renderne consapevoli i signori Prefetti delle Province del Regno per la esatta osservanza da loro parte.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero di Marina alle Capitanerie ed ai Consolati, in data 14 febbraio 1864. — Applicazione della Circolare 9 settembre 1862 per l'estrazione di arene lungo le spiagge marittime del Regno.

Pervenne in modo indiretto a conoscenza di questo Ministero, che in diversi punti del littorale, per una mala applicazione della Circolare 9 settembre 1862, N. 11, concernente la privativa accordata al signor Cesare Long per l'estrazione di una data qualità d'arena da tutte le spiaggie del mare del Regno, siasi impedita quella che da altri si può fare, nei termini prescritti dalla legge per gli usi ordinari, semprechè, giusta l'art. 3 della citata Circolare, risulti che tale arena sia destinata ad impiego e scopo diverso da quello cui si riferisce l'accennata privativa, consentita per un determinato tempo dal Ministero delle Finanze in concorso con questo della Marina.

Nel modo il più chiaro si trova espressa la facoltà di operare l'estrazione della stessa arena da parte di qualunque altro alla condizione di cui in detto articolo 3 della Circolare, da non doversele dare un senso diverso: epperò da che pare che così non si sarebbe intesa in tutti gli Uffici marittimi, è d'uopo al Ministero richiedere alle Capitanerie dei porti ed ai Consolati di Marina, di chiarirlo del come sia stata quella Circolare compresa ed applicata.

Pel Ministro, C. CERRUTI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 15 febbraio 1864. — Interpretazione dell'art. 12 della tariffa penale del 24 aprile 1848, sulla indennità di trasferta da concedersi ai Reali Carabinieri.

Nella tariffa penale del 26 aprile 1848, n. 708 è prescritto all'art. 12 che sia dovuta l'indennità alle Guardie campestri e Carabinieri Reali sol quando debbano trasferirsi fuori del Mandamento ove tengono la loro residenza; d'onde siegue che loro non si debba accordare alcuna tassa allorchè si recano soltanto da un Comune ad un altro compreso nella cerchia dello stesso Mandamento.

In conformità della sopradetta Legge era redatta la Circolare di questo Dicastero del 25 luglio 1863, n. 59241, la quale, nel prescrivere che dovessero essere pagate ai

Digitized by Google

Reali Carabinieri nei casi di trasferta le indennità competenti, ebbe in vista non il Comune, ma il Mandamento di loro residenza.

Il motivo poi di tale disposizione è che nel territorio mandamentale i Carabinieri si considerano come in permanente servizio, e quindi quasi in perlustrazione ordinaria.

Or siccome si è promosso dubbio allo scrivente circa il vero senso della parola *residenza*, ha creduto espediente di far pervenire alla S. S. Ill.ma la presente, acciocchè sia dappertutto fatta un' esatta applicazione del precitato art. 12.

Pel Ministro, EULA.

Istruzione del Ministero della Guerra, in data 16 febbraio 1864, per l' eseguimento della Legge che modifica alcune disposizioni del Codice penale militare.

Le modificazioni state fatte al Codice penale militare colla Legge 11 febbraio 1864 toccano quattro essenziali punti: la composizione dei Tribunali militari territoriali, l' ampliata sede del Tribunale militare speciale, la disciplina del Pubblico Ministero militare ed il beneficio della libertà provvisoria accordato alle persone estranee alla milizia nei procedimenti per diserzione, quando il reato non è punibile con pena maggiore del carcere.

Sebbene la chiarezza e la precisione de' termini, in cui trovansi concepite le singole disposizioni, diano luogo a confidare che non sorgeranno dubbi e questioni sul concetto e sull' applicazione della Legge istessa, crede però questo Ministero di non fare opera soverchia chiamando l' attenzione delle Autorità militari sulle seguenti avvertenze:

1. I Comandanti dei Corpi, dei distaccamenti ed i Capi di servizio militare compileranno immediatamente colla massima cura un Elenco degli Uffiziali da loro dipendenti, ponendo in capo sè stessi, coll' indicazione del grado di cui trovansi rivestiti, e lo trasmetteranno al Generale Comandante la Divisione o Sotto-Divisione territoriale.

2. Non dovranno però comprendersi nel detto Elenco quegli Uffiziali, i quali non riuniscano le condizioni prescritte dagli articoli 276, 281 e 287 del Codice penale militare, che non abbiano cioè il grado di Capitano o l' età di anni venticinque compiuti. — Non dovranno egualmente comprendersi gli Uffiziali che non hanno residenza nella Divisione in cui siede il Tribunale militare.

3. I Generali Comandanti le Divisioni o Sotto-Divisioni territoriali, previe le occorrenti indagini sull' esattezza dei detti Elenchi, formeranno con essi la lista generale, copia della quale dovrà essere prontamente trasmessa al Presidente del Tribunale militare per essere depositata nella Segreteria.

4. I predetti Generali Comandanti faranno successivamente la designazione, seguendo l' ordine dell' anzianità, di quelli fra gli Uffiziali compresi nella detta lista, che dovranno sedere come Presidenti e Giudici nelle Commissioni d' inchiesta e nei Tribunali militari, senza pregiudizio, quanto ai Presidenti, della facoltà lasciata al Governo dallo articolo 2 della Legge nei casi ivi espressamente determinati. — Sempre quando un Uffiziale stato designato per Giudice domanderà di essere dispensato per qualche impedimento, sarà cura del Generale Comandante di verificare se esso sia di tale gravezza da essere da lui ammesso con motivata decisione, secondo prescrive l' articolo 1 della Legge.

Digitized by Google

5. La lista sarà dai Generali Comandanti rettificata ogniqualvolta sopravvengono mutamenti o per traslocazione della stanza de' Corpi, o per provvidenze particolari agli Ufficiali, stati designati come Presidenti e Giudici, in conseguenza delle quali non possano più esercitare un tale ufficio.

6. Il numero dei Giudici sì effettivi che supplenti delle Commissioni d'inchiesta e dei Tribunali militari sarà quello che viene determinato dagli articoli 276, 277 e 281 del Codice penale militare.

7. Si userà la massima diligenza dai Generali Comandanti nel surrogare i Giudici tanto delle Commissioni d'inchiesta, come dei Tribunali militari, non appena si verificherà alcuna di quelle eventualità che sono indicate nel numero 5.

8. L'Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di Guerra darà le occorrenti disposizioni, affinchè i processi vertenti contro Uffiziali vengano trasmessi agli Avvocati fiscali militari presso ciascun Capo-luogo di Dipartimento, in conformità del disposto dagli articoli 5 della Legge, e 295 del Codice penale militare.

9. In quei procedimenti contro Uffiziali, nei quali già sia stata pronunziata sentenza d'accusa dalla Commissione d'inchiesta di Torino, e che per effetto della detta Legge debbono essere definiti in altro Capo-luogo di Dipartimento, l'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare ivi sedente si limiterà a promuovere dalla Commissione d'inchiesta una semplice dichiarazione di rinvio.

10. Ogniqualvolta si inizierà un formale procedimento contro un Uffiziale, l'Avvocato fiscale militare dovrà darne immediata partecipazione al Generale Comandante il Dipartimento, il quale ne informerà prontamente questo Ministero. — Queste immediate partecipazioni dovranno pure aver luogo per le sentenze di accusa o di *non farsi luogo a procedere* della Commissione d'inchiesta, non che per le sentenze che saranno pronunciate dal Tribunale militare speciale.

11. Per quanto concerne la disciplina, sarà cura dell'Avvocato generale di vegliare a che tutti gli Uffiziali del Pubblico Ministero militare serbino sia nella vita pubblica che nella privata una irreprensibile condotta, e spieghino quella maggiore attività che è indispensabile per la retta e pronta amministrazione della giustizia. — Occorrendo agli Avvocati fiscali di esercitare le attribuzioni di cui all'articolo 7, dovranno darne successivamente avviso all'Avvocato generale.

12. La libertà provvisoria in senso dall'articolo 9 della Legge, combinato coll'articolo 29 del Codice penale militare, dovrà essere accordata alle persone estranee alla milizia, ogniqualvolta il reato di cui sono imputate non sia punibile con pena maggiore di cinque anni di reclusione militare.

Si osserveranno a questo riguardo le norme stabilite dalla Sezione 8ª, Capo 5, Tit. 2, Lib. 1 del Codice di procedura penale.

13. La Legge 11 febbraio 1864 andrà in vigore addì 28 corrente mese per le Provincie di terraferma, ed il 4 marzo seguente per le Isole, alla quale epoca dovranno per conseguenza sciogliersi i Tribunali militari attuali per essere ricostituiti in conformità di essa Legge.

Il Ministro, A. DELLA ROVERE.

Digitized by Google

Circolare del Ministero della Guerra, in data 18 febbraio 1864, n. 4. — Condizioni per l'arruolamento volontario di militari di seconda categoria nelle Guardie Doganali.

Stantechè siasi riconosciuto urgente il bisogno di completare, in via eccezionale, la forza organicamente stabilita pel Corpo delle Guardie Doganali del Regno, onde reprimere il contrabbando, ed essendo necessario di completarla con uomini che per capacità intellettuale, per comprovata moralità e per attitudine fisica siano atti a formare un Corpo esemplare per disciplina, per energia e per attività, senza di cui non si potrebbe giungere a tutelare efficacemente la riscossione dei dazi, affidata all'Amministrazione delle Gabelle; questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, ha divisato di fare un appello a tutti i militari di seconda categoria che trovansi a casa in congedo illimitato, a quelli cioè delle classi 1838, 1839, 1842 e della classe 1841 di Toscana, per offerire loro il concorso ad un arruolamento volontario aperto sino al concorrente numero di 1500 uomini, nelle predette Guardie Doganali.

Le condizioni per poter essere ammessi a tale arruolamento, che induce l'obbligazione per una ferma d'anni cinque, ed i vantaggi a favore di quelli che vi saranno ammessi, sono specificati in un manifesto a stampa che sarà trasmesso al più presto, in un competente numero di esemplari, a tutti i Comandanti militari dei Circondari del Regno, affinchè, previa la loro sottoscrizione allo stesso manifesto, possano subito diramarlo a tutti i Sindaci del rispettivo Circondario, onde sia immediatamente pubblicato.

I postulanti l'arruolamento saranno dai Comandanti militari descritti, secondo il rigoroso ordine di priorità della fatta dimanda, in apposito elenco, nel quale verranno indicati per ciascuno, oltre il nome e cognome, anche il Comune, il Mandamento, la classe, il numero d'estrazione ed il Corpo nel quale abbiano prestato militare servizio; e se siano degli appartenenti alla classe 1842, che non è stata chiamata per anco sotto le armi, vi s'indicherà se siano di quelli che, avendo prestato per un dato tempo servizio nel contingente di prima categoria, furono poi, perchè divenuti eccedenti in esso contingente, passati a far parte della categoria seconda.

Il predetto elenco nel giorno successivo a quello stabilito qual termine utile per l'accettazione delle domande dei postulanti, che è quanto dire addì 1 aprile prossimo venturo, dovrà essere diretto in duplice copia a questo Ministero, da cui vi verrà fatto lo spoglio degli ammittendi all'arruolamento, e quindi sarà notificato il risultato agli stessi Comandanti militari di Circondario per gli ulteriori provvedimenti. Se in un Circondario non vi fossero state dimande sarà trasmesso tale elenco negativo.

Nessun militare potrà essere inscritto sull'elenco dei postulanti l'arruolamento se non produce il certificato di buona condotta, modello n. 76, ed il congedo illimitato, modello n. 99 o 23; e tali documenti rimarranno presso i Comandanti militari sino a che questo Ministero diversamente non prescriva.

I Comandanti predetti si asterranno dall'inscrivere sull'elenco dei postulanti quei militari che per manifesto malore o fisica imperfezione loro sovraggiunta dopo l'assento o dopo il loro invio in congedo illimitato, risultano a colpo d'occhio inabili al servizio militare; e similmente non vi dovranno inscrivere quelli i quali, benchè fossero in grado di poter esibire i prescritti documenti legali per la loro ammissione allo arruolamento, non avessero però tenuto una condotta per ogni riguardo commendevole, e quindi fos-

Digitized by Google

sero notoriamente conosciuti per giovani di pessima condotta morale, dediti alle crapule ed al vagabondaggio, e dalla fama additati come capaci di male azioni.

Il Ministro, A. DELLA ROVERE.

COMANDO MILITARE *del Circondario di . . . .*

Arruolamento volontario di 1500 *uomini nel Corpo delle Guardie Doganali proposte esclusivamente ai Militari di seconda categoria che trovinsi in congedo illimitato.*

MANIFESTO

Per ordine dato dal Ministero della Guerra, dietro i concerti scambiati con quello delle Finanze, viene aperto da oggi un arruolamento volontario, con la ferma di anni 5, nel Corpo delle Guardie Doganali del Regno, sino alla concorrenza di 1500 uomini, a tutti i militari di 2ª categoria delle classi 1838, 1839, 1842, non che a quelli della classe 1841 di Toscana, già muniti di congedo illimitato.

Le domande d'ammissione all'arruolamento debbono farsi al sottoscritto soltanto da quei militari che pel fatto di Leva dipesero e dipendono da questo Circondario, dovendo gli altri, che vi abbiano per avventura assunto domicilio, ma non concorso alla Leva, rivolgere le loro ai Comandanti militari dei Circondari nei quali rispettivamente presero parte come inscritti all'estrazione.

Tali domande dovranno essere fatte sollecitamente e non più tardi del 31 marzo prossimo venturo, e nell'atto di farle dovranno i richiedenti produrre e consegnare al sottoscritto il congedo illimitato di cui sono muniti, ed il certificato di buona condotta dettato secondo il modello n. 76 annesso al Regolamento sul Reclutamento, e rilasciato loro dal Sindaco; il quale certificato non dovrà avere una data anteriore di quindici giorni a quella della presentazione. Ogni domanda però che venisse fatta posteriormente al mese di marzo non sarebbe nè accettata, nè attesa.

Nell'ammissione a tale arruolamento saranno di regola preferiti i militari delle dette classi, che primi ne abbiano fatta domanda, e fra questi quelli delle classi più antiche, avuto riguardo al maggiore servizio che dessi prestarono sotto le armi. Se si tratti poi di militari della classe 1842, che non è stata chiamata sotto le armi, tale preferenza sarà mantenuta fra loro a favore di quelli che già prestarono servizio nel contingente di prima categoria, e che per essere divenuti eccedenti in esso passarono nella 2ª.

I militari siffattamente ammessi all'arruolamento volontario nelle Guardie Doganali, non venendo a perdere la loro posizione rispetto alla Leva, conserveranno quindi i diritti e le obbligazioni comuni a tutti gli altri inscritti di 2ª categoria della rispettiva loro classe; e così come non acquisteranno titoli per trasmettere ai loro fratelli alcun dritto all'esenzione, potranno però essi stessi, salvo l'adempimento dell'obbligo assuntosi verso le Finanze, conseguire dirimpetto dell'Esercito il congedo assoluto, o per applicazione degli articoli 95 e 96 della Legge sul Reclutamento, o per fin di ferma, insieme agli altri inscritti della loro classe. Tali militari, finchè si trovino in servizio nelle Guardie Doganali saranno dispensati dal raggiungere le insegne, quand'anche la classe, cui appartengono, vi fosse chiamata.

A tutti i postulanti, dichiarati ammissibili, sarà nel prossimo mese di aprile notificato

Digitized by Google

per mezzo del sottoscritto il giorno in cui dovranno presentarsi alla rispettiva Direzione Compartimentale delle Gabelle, onde essere esaminati, e, se riconosciuti idonei per lo speciale servizio, venir accettati, e quindi ammessi alla sottoscrizione dell'atto d'arruolamento.

Per esservi ammessi occorre, oltre il concorso delle precitate condizioni e la constatata idoneità fisica, che anco gli ammittendi comprovino di saper leggere e scrivere almeno sufficientemente, e per mezzo di regolari certificati rilasciati dalle Autorità competenti:

1. Di essere celibi, o vedovi senza prole. — 2. Di non essere stati condannati, nè di trovarsi imputati per reato che porti una pena superiore a quelle di polizia.

Ai militari che potranno essere arruolati nelle Guardie Doganali saranno accordati i seguenti vantaggi:

1. Lire 50 come premio di ammissione, da accreditarsi sulla loro massa individuale. — 2. Lire 55 di soldo mensuale. — 3. Alloggio gratuito nelle caserme, ed una fornitura di casermaggio, pari a quella dei Reali Carabinieri contro la ritenuta mensuale di Lire 1,20. — 4. Una indennità mensuale di Lire 6, quando facciano parte delle Brigate volanti. — 5. In caso di tramutamento in altro Distretto d'Ispezione, una indennità giornaliera, durante il viaggio, eguale al soldo, e di più il trasporto gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi. — 6. I due terzi del prodotto netto sulle contravvenzioni da essi accertate, siccome è stabilito dall'articolo 91 del Regolamento Doganale approvato con Legge 21 dicembre 1862.

Dat. addì febbraio 1864.

Il Comandante militare del Circondario.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 18 febbraio 1864 — Trasmissione ai Prefetti e Sotto-Prefetti della Legge e del Regolamento sulle privative industriali.

Ho l'onore di rimettere a V. S. Illma alcuni esemplari della legge e del regolamento del 31 gennaio p. p., con cui è estesa a tutto il Regno la legge sulle privative industriali del 30 ottobre 1859, vigente nelle provincie Sarde e Lombarde.

La legge anzidetta essendo stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 corrente mese, entrerà in osservanza il giorno 23 per le provincie di terraferma, e il 28 per le provincie insulari.

Unisco a detti documenti un Volume (N. 1) da valere per l'inscrizione di processi verbali concernenti le domande di privativa che saranno presentate a cotest'Uffizio.

Ella osserverà che detto Volume dovrà valere per l'inscrizione di cento verbali, contenendo a tale scopo 100 fogli numerati a stampa e con ordine progressivo dall'1 al 100.

Epperò si osserva che, occorrendo doversi annullare qualche foglio, questo non potrà in guisa alcuna lacerarsi, ma dovrà rimanere nel Volume con annotazione d'annullamento, del quale sarà dato avviso al Ministero.

Fanno parte dell'invio duecento fogli sciolti per servire ai due esemplari di ciascun processo-verbale da rilasciarsi al Richiedente ed inviarsi al Ministero, a termini dei §§ 45 e 46 del Regolamento.

Digitized by Google

Osserverà ancora che all'anzidetto Regolamento ho fatto aggiungere parecchi moduli e *fac simile*, come si la Tabella delle tasse da pagarsi nei diversi casi previsti dalla legge, e con ciò spero di aver agevolato a cotesto Uffizio le operazioni di cui a termini della medesima trovasi incaricato.

Il Ministro, MANNA.

Tabella delle tasse da pagarsi contemporaneamente alle dimande di Attestato, giusta gli articoli 14, 16, 17 *e* 24 *della legge in data* 30 *ottobre* 1859 (§ 15, 18, 19 *e* 30 *del Regolamento approvato col R. Decreto* 31 *gennaio* 1864), *e l'art.* 2 *della legge* 31 *gennaio* 1864 (§ 102 *del detto Regolamento*).

ATTESTATO DI PRIVATIVA				Attestato di Complemento	Attestato di Riduzione	Attestato di Prolungamento	Totale da pagarsi nell'atto della dimanda di prolungamento di privativa	Anni di Prolungamento	Attestato di Estensione
Durata anni	TASSE Proporzionale	TASSE Annuale	Somma da pagarsi nell'atto della presentazione (*)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	L.	L.	L.				L.	(**)	
1	10	40	50				—	—	
2	20	40	60				90	1	
3	30	40	70				100	2	
4	40	65	80				110	3	
5	50	65	90				120	4	
6	60	65	100				130	5	
7	70	90	110				140	6	
8	80	90	120				150	7	
9	90	90	130				160	8	
10	100	115	140				170	9	
11	110	115	150				180	10	
12	120	115	160				190	11	
13	130	140	170				200	12	
14	140	140	180				210	13	
15	150	140	190				220	14	
				Dritto fisso unico di lire 20	Dritto fisso unico di lire 40	Dritto fisso di L. 40 oltre alle tasse portate nella colonna 4			Dritto fisso unico di lire 40

(*) A questa somma devono sempre essere unite L. 1 per la carta da bollo dell'attestato.

(**) Non è indicato che il prolungamento per anni 14, non potendosi domandare un prolungamento che di una privativa già stata presa per la durata almeno di un anno.

Digitized by Google

R. Decreto 14 gennaio 1864, N. MLXII. — Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e inserzione nella Raccolta delle leggi, degli atti e statuti sociali delle Società anonime o accomanditarie che siano approvate.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti i diversi pareri del Consiglio di Stato, nei quali, trattandosi specialmente di grandi Società anonime, si dimostrava la convenienza di ordinare la pubblicazione dei loro statuti e atti costitutivi insieme col Decreto di approvazione;

Veduto il Nostro Decreto dell'11 agosto 1863, n. 1418, concernenti i Commissariati Governativi presso le Società anonime;

Considerando che la pubblicità degli atti delle Compagnie anonime è uno dei mezzi efficaci a promuovere lo spirito d'associazione, diffondere le buone norme dell'amministrazione delle Società, e viemeglio tutelarne gli Interessi assicurando la retta osservanza dei loro statuti;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1.° febbraio 1864 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, insieme coi Decreti d'approvazione delle Società anonime o accomanditarie con emissione di azioni al portatore, gli atti e statuti sociali, per i quali sia, coi Decreti stessi, ordinata la pubblicazione.

L'inserzione nella Gazzetta Ufficiale è fatta a spese delle Società.

Art. 2. Le Società anonime e accomanditarie con emissione di azioni al portatore aventi sede in Piemonte, in Liguria, nella Lombardia, nell'Emilia, in Toscana, nelle Marche e nell'Umbria, nelle Provincie Napolitane e nelle isole di sicilia e di Sardegna, saranno invigilate rispettivamente dai Commissari residenti in Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Napoli, Palermo e Cagliari, in conformità di apposito regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

I Commissari interverranno alle assemblee generali degli azionisti per curare la retta osservanza delle forme statutarie nell'interesse dello Stato e dei terzi.

Art. 3. Dette Società saranno tenute a presentare ogni anno agli Uffici Commissariali la situazione del proprio bilancio, regolarmente sottoscritta dal Presidente, Direttore o Gerente della Società.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA. - PISANELLI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 20 febbraio 1864, ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello. — Domanda di

Digitized by Google

elenchi degli Avvocati e Procuratori e dei componenti le rispettive Camere di disciplina.

Già più volte è accaduto a questo Ministero di aver bisogno di conoscere il Personale di cui si compongono le Camere di disciplina dei Collegi degli Avvocati e dei Procuratori, non che degli esercenti le rammentate professioni nanti le Magistrature giudiziarie del Regno: ma sia perchè i relativi elenchi non sono punto trasmessi, o lo sono irregolarmente, o perchè si omette di indicare le variazioni che man mano si verificano per nuove nomine o per cessazioni, avviene che la desiderata cognizione o manchi affatto, o quanto meno riesca imperfetta ed incerta.

Ad evitare un cotale inconveniente il Guadasigilli, a somiglianza di quanto prescrisse pel Notariato, ordinava la stampa di moduli di Elenchi e Stati, sui quali debbano essere portati i nomi rispettivamente degli esercenti l'avvocatura e la procura, e quelli dei componenti i diversi Consigli o Camere di disciplina ralativi.

Dessi sono quattro, e vanno distinti pei numeri I, II, III e IV, dei quali i due primi destinati a presentare i Corpi degli esercenti le professioni di Avvocato e di Procuratore e Patrocinatore presso ciascun Collegio giudiziario dipendente dal Distretto della rispettiva Corte d'appello, distinti, ben s'intende, fra di essi quelli che esercitano esclusivamente presso le Corti da quelli che esercitano presso le Magistrature inferiori nelle Provincie ove sia ammessa tale distinzione; e gli altri due, cioè il III e il IV stabiliti per indicare i Membri componenti le Camere o Consigli di disciplina di ciascuno di detti Corpi, con un cenno di informazione a darsi dal Procuratore Generale sulla rispettiva loro capacità e condotta tanto nell'esercizio della professione, quanto in quello delle incumbenze inerenti alla carica di cui sono rivestiti.

Ora occorre che sui medesimi siano eseguite le indicazioni suaccennate, e per questo effetto lo scrivente si rivolge a S. S. Illustrissima, alla quale trasmette:

N.... del modulo I; — N.... del modulo II; — N.... del modulo III; — N... del modulo IV, pregandola a ben volere nello sperimentato suo zelo curare che il lavoro risulti quanto più esatto e compito sia possibile.

Ove poi la S. S. Illustrissima abbia per siffatta guisa provveduto al prediscorso bisogno, vorrà compiacersi, onde l'impianto di detti Elenchi e Stati raggiunga lo scopo per cui viene richiesto, di tenere informato il Ministero alla fine di ciascun trimestre delle variazioni che saranno per avverarsi nel Personale anzidetto, notandole sugli stampati appositi che per tale oggetto si uniscono.

Può darsi che il numero dei moduli che si spediscono non sia sufficiente, ma ciò proviene appunto dal non aversi in questi Uffizi i materiali da cui poter rilevare con sicurezza l'ammontare del Personale degli accennati professionisti e dei componenti le Camere e i Consigli di disciplina, come pure il numero ed il luogo di residenza di questi ultimi; nel caso fosse per verificarsi un tale difetto, codesto generale Uffizio non avrà che a segnalarlo perchè siavi tostamente riparato.

Dopo quanto si è superiormente esposto, chi scrive crede superfluo di raccomandare sollecitudine a S. S. Illustrissima nella restituzione dei moduli debitamente annotati, ben persuaso che Ella farà ogni suo potere onde la medesima possa aver luogo nel termine il più breve.

Per il Ministro, EULA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 20 febbraio 1864, Div. 4.ª, n. 102. — Conto annuale da redigersi per la vendita straordinaria di stabili demaniali.

Le Leggi 21 agosto 1862, n. 793 e 794, che autorizzano la vendita di tutti i beni stabili posseduti o che verranno in possesso del Demanio dello Stato, hanno il doppio scopo di sopperire agli straordinari bisogni della finanza, e di migliorare ad un tempo la condizione economica del Paese, ridonando alla privata industria molte proprietà, dalle quali può questa, meglio che l'Amministrazione dei Corpi morali, ritrarre tutti quei prodotti di cui sono suscettibili.

Onde però apprezzarne gli effetti sotto ambo i rapporti è necessario conoscere, a non lunghi intervalli il progressivo sviluppo delle operazioni ordinate dalle medesime Leggi ed i risultamenti ottenutine, per istituire anche i calcoli necessari alle previsioni pel bilancio dello Stato.

A raggiungere questo scopo è pertanto necessario avere dei periodici Prospetti che dimostrino da un lato la quantità e qualità dei beni che vanno alienandosi, e dall'altro il versamento in tutto od in parte del capitale prezzo ritratto coi relativi interessi. A tal fine prescrivesi quanto segue:

Art. 1. Entro il gennaio di ciascun anno le Direzioni demaniali formeranno un conto secondo il qui unito modello, dal quale risultino le operazioni ed il movimento occorso per effetto della Legge sovracitata dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. - Detto conto verrà compilato in doppio originale, di cui uno sarà trasmesso al Ministero entro i primi dieci giorni di febbraio, e pel corrente anno entro tutto il prossimo marzo e l'altro rimarrà in Ufficio per l'opportuna ripresa delle restanze accertate al 31 dicembre di ogni anno. - Gli occorrenti stampati saranno forniti alle Direzioni dal Ministero.

2. Nella prima parte di detto conto concernente *il movimento delle operazioni di vendita* saranno numericamente indicati nelle apposite colonne tutti i beni posti in vendita durante l'anno cui si riferisce il conto, e quelli rimasti invenduti al 31 dicembre di quello precedente, desumendo i primi dagli elenchi approvati dal Ministero, in senso della Legge suddetta, entro l'anno di cui rendesi il conto, ed i secondi dalle restanze risultanti dal conto dell'anno precedente.

3. Nella parte seconda - *Conto del prezzo dei beni venduti* - verrà indicato in modo preciso per ciascun articolo o lotto venduti, e nelle distinte colonne, il capitale prezzo ricavato dalla vendita e gl'interessi sovra ciascuna partita liquidati per l'anno cui riguarda il conto, non che il residuo capital prezzo ed interessi rimasti dovuti per le vendite verificatesi negli anni precedenti, desumendo il primo dai corrispondenti verbali delle vendite seguite entro l'anno, ed il secondo dai residui che presenterà il conto dell'anno precedente. — Le sovraccennate indicazioni saranno fatte sia che i compratori abbiano versato il loro debito nelle Casse demaniali, sia che ne abbiano fatto versamento nelle Tesorerie dello Stato. — Nell'ultima colonna (n. 18) saranno accennate le varie scadenze delle rate rimaste a pagarsi.

4. Il conto sovra prescritto sarà dato a cominciare dall'ora scorso anno 1863, e verrà continuato finchè non sarà compiuta la vendita di tutti i beni e soddisfatto intieramente il prezzo ricavato. — Per tutte le Provincie del Regno (tranne le Meridio-

Digitized by Google

nali) nel detto conto del 1863, alla colonna (7) *Beni rimasti a vendersi degli anni precedenti*, sarà solamente ripreso il prezzo d'estimo di quei beni che, per effetto delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 92 del Regolamento 14 settembre 1862, fossero stati venduti, anche dopo l'agosto 1862, con le forme ed i procedimenti stabiliti dalle speciali Leggi di alienazione anteriori a quella generale del 21 agosto 1862 di sovra citata. — Per queste partite nella colonna (3) - *data della ministeriale approvazione* - sarà indicata la Legge speciale nella cui tabella è compreso l'immobile, ed in quelle (4 e 5) - *numero d'ordine* - si riporterà il numero che distingue la partita nella tabella suddetta. — All'incontro nella colonna (13) - *residui di capitale ed interessi dovuti a tutto il precedente anno* - sarà ripreso tutto quanto per dette cause risulterà dovuto dai deconti finali di vendite in forza di Leggi speciali ordinate con la Circolare manoscritta 31 gennaio 1864.

Il sottoscritto raccomanda ai signori Direttori la sollecita ed esatta esecuzione dei prescritti deconti, sì che possa senza esitazione farsi assegnamento sui risultamenti che i medesimi saranno per offrire.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 20 febbraio 1864. — Soluzione del dubbio se sia dovuto alcun diritto agli Uscieri per l'avviso ai Giurati.

Lo scrivente ha osservato una varietà d'opinioni fra le diverse Corti d'Appello circa il determinare, se l'avviso, che è dato ai Giurati per comparire alle udienze delle Corti d'Assisie, di che è parola negli articoli 78 e 83 del Decreto del 13 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario, e negli articoli 73 e 126 del Regolamento 15 aprile 1860 per l'esecuzione del Codice di procedura penale, *possa ritenersi come una vera citazione, e non come un semplice avviso, e perciò non soggetto ad alcun compenso.* E volendo rimuovere qualunque contrarietà di trattamento, tanto più che se niun compenso all'oggetto si debba agli Uscieri, sarebbe urgentissimo alleviare di questo esito il pubblico Erario, che è gravato per spese di giustizia penale più del doppio della cifra stanziata nel bilancio di questo Ministero, ha creduto opportuno richiamare sul proposito la considerazione del Consiglio di Stato. E uniformemente al parere avutone, osserva:

Che nell'Editto del 26 marzo 1848 (n. 695) sulla stampa, ordinandosi il giudizio per Giurati, con l'art. 82 era prescritto che l'*avviso* ai Giudici del fatto per le sedute, in cui dovessero intervenire, sarebbe recato individualmente a ciascuno d'essi per cura del Primo Presidente: il che induceva che fosse recato per opera d'Usciere. Ciò non ostante il Regolamento 26 aprile 1848 sulla tariffa delle spese di giustizia in materia penale, indicando nell'art. 77 gli atti per l'esecuzione dei quali gli Uscieri venivano autorizzati a riscuotere un diritto, non vi comprese l'*avviso ai Giurati*, sebbene avesse cura di designare nominatamente, e non con termini generali gli atti rimunerabili:

Che da siffatto silenzio del legislatore si argomenta che per l'avviso ai Giurati non si volle conferire agli Uscieri verun diritto. E ciò si conferma considerando che gli atti di citazione, notificazione, significazione, intimazione e ingiunzione, dei quali parla l'ar-

Digitized by Google

ticolo 77 del Regolamento, sono quelli che l'Usciere adempie come uffiziale ministeriale per attuare estrinsecamente l'autorità e l'impero della giustizia; laddove l'avviso ai Giurati, recato dall'Usciere per cura dei Presidenti o dei Tribunali o delle Corti, è diretto a costituire nella sua integrità il Corpo giudicante, e presenta quindi prevalente il carattere d'opera di servizio interno;

Che se l'avviso ai Giurati fa sì che in difetto di comparsa e di giustificazione, essi siano soggetti alla condanna ad una multa, ciò attribuisce all'avviso una delle conseguenze della citazione inosservata, ma non può far cambiare all'atto la propria natura. E tanto è vero, che gli avvisi ai Giurati differisce dalle citazioni propriamente dette, che, secondo le leggi francesi, essi sono ordinariamente notificati per incarico del Prefetto del Dipartimento, anzichè del Presidente del Tribunale (art. 389 del Codice d'istruzione criminale); — che l'art. 73 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale dispone doversi negli avvisi ai Giurati osservare le formalità prescritte per la citazione, manifestando così che essi non sono citazioni; — e che finalmente, quando l'avviso per bisogno straordinario è mandato durante l'udienza, ha luogo per via di *biglietto scritto*, e per mezzo o di un usciere o di un *agente della forza pubblica* (art. 73 citato del Regolamento): il che non potrebbe accadere, se si trattasse d'una citazione formale;

Che al fin qui detto si aggiunge, che le spese di giustizia penale, se si anticipano dall'Erario dello Stato, gliene è dovuta la restituzione dai condannati, o dalle parti civili, o dalle persone civilmente responsabili (art. 547 del Codice di procedura penale), laddove quelle per avviso ai Giurati non sarebbero ripetibili, dappoichè non possono convenientemente e con proporzionale misura mettersi a carico degli accusati, che durante ciascuna sessione delle Assisie subiscono condanne.

Per effetto di codeste osservazioni è manifesto, che l'avviso ai Giurati non si deve considerare come un atto di citazione, e di conseguenza non sia dovuto agli Uscieri alcun dritto. Vorranno pertanto le SS. LL. provvedere, perchè a cominciare dalla ricevuta della presente più non sia tassata alcuna indennità agli Uscieri per tale servizio, qualora il contrario per l'addietro si fosse praticato.

Non occorre poi aggiungere che, in quanto ai Giurati ordinari residenti fuori della città capoluogo del Distretto, l'avviso ai medesimi debbasi far ricapitare per mezzo degli Uscieri mandamentali, non potendosi corrispondere all'uopo alcun' indennità per trasferta.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 20 febbraio 1864, n. 83. — Trattato di commercio colla Russia.

Un trattato di commercio e di navigazione è stato concluso il 28 settembre 1863 tra il Regno d'Italia e l'Impero di tutte le Russie.

Sancito con regio decreto del 28 gennaio p. p. e fatto di pubblica ragione colla *Gazzetta ufficiale* del 18 andante, dovrà tale trattato attuarsi il giorno 28 di questo mese nelle provincie continentali, ed il giorno 4 del susseguente marzo nella Sardegna e nella Sicilia.

Digitized by Google

Il concetto a cui s'informa il trattato per ciò che concerne l'amministrazione doganale, si è quello di pareggiare le due bandiere italiana e russa, e di assicurare ad entrambe, nei porti dei rispettivi dominii, gli stessi vantaggi e lo stesso trattamento cui sono ammessi i bastimenti nazionali.

Epperciò vi sarà reciproca libertà di navigazione e commercio, sotto l'osservanza delle vigenti leggi e mediante pagamento delle tasse e diritti normali.

Le merci e prodotti del suolo o dell'industria russa o di altra provenienza, di cui sia o sarà legalmente permessa l'introduzione nei porti italiani con legni di bandiera italiana potrà egualmente effettuarsi con legni di bandiera russa ed alle medesime condizioni.

Lo stesso dicasi del commercio d'esportazione.

Le navi russe, entrando in un porto del regno italiano, potranno sbarcare in tutto od in parte il loro carico, uniformandosi alle leggi ivi esistenti, e ritenere a bordo l'altra parte che fosse destinata ad un porto qualunque sia estero che nazionale, senza pagare diritti diversi o maggiori di quelli che per le stesse operazioni pagherebbero i bastimenti italiani.

La suddetta parità di trattamento stabilita sotto il rapporto doganale si estende alle tasse di navigazione ed a tutti i diritti o pesi gravitanti sullo scafo dei bastimenti.

Vuolsi però essenzialmente avvertire che tale agevolezza non implica altrimenti la libertà del commercio di cabotaggio, il quale anzi venne esplicitamente ed esclusivamente riservato a favore della bandiera dei due stati contraenti.

Fu convenuto inoltre che l'importazione nel regno italiano dei prodotti del suolo o dell'industria russa non sarebbe gravata da altri o maggiori diritti di quelli ai quali sono o saranno in avvenire soggetti i prodotti similari d'ogni altra nazione, ma questa disposizione non vuol essere altrimenti intesa nel senso che abbiano tali prodotti a fruire del privilegiato trattamento stabilito per alcune determinate merci e provenienze in virtù di speciali trattati, ma solamente nel senso che non abbiano quei prodotti ad essere gravati d'una tassa diversa o maggiore di quella portata dalla tariffa normale.

Finalmente le stipulate convenzioni saranno comuni a tutti i legni coperti da bandiera russa, senza distinzione tra la marina mercantile russa, propriamente detta, e quella che più particolarmente appartiene al gran ducato di Finlandia che forma parte integrale dell'impero russo.

Tanto si partecipa alle direzioni, ispezioni e dogane ad opportuna norma ed eseguimento.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 20 febbraio 1864, Div. 5, n. 103. — Regola a seguirsi dagli Agenti Demaniali nei loro carteggi coi privati ond'evitare le spese postali.

Gli Uffici in generale, ai quali è accordata la franchigia postale per la corrispondenza che scambiano fra loro, non ponno far sì che di tale agevolezza provino gli effetti i privati, a cui debbano per ragione di servizio indirizzare lettere ufficiali, e ne deriva che i privati stessi sono tenuti a sborsare le tasse stabilite dalle vigenti Leggi.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, al quale pervennero non pochi riclami per *detasse-*

Digitized by Google

zione, riclami che non poterono essere favorevolmente accolti, perchè le tasse erano regolarmente applicate, ha stimato oppurtuno di avvertire i Ministeri della cosa, affinchè, dove occorra a qualche Uffizio di corrispondere con privati, si dia cura di affrancare le lettere o pieghi che loro si indirizzano.

Il sottoscritto, mentre porta altrettanto a notizia degli Agenti demaniali, li avverte come, ad evitare una spesa che rescirebbe gravosa e all'Amministrazione ed ai privati, importi di carteggiare con questi ultimi non direttamente, ma col mezzo degli Uffizi del domicilio del destinatario, o più prossimi al medesimo, sicchè loro torni agevole il ricapito della corrispondenza, ritenuto che nessuna Autorità costituita può rifiutarsi ad offici che loro si facciano per viste di servizio.

I signori Direttori osserveranno e veglieranno a che siano dai dipendenti Impiegati scrupolosamente osservate le disposizioni diramate colla presente, la quale però non deroga a quanto sul ricapito degli avvisi di pagamento fu prima d'ora stabilito colla Circolare 20 aprile p. p., n° 51.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 20 febbraio 1864. — Indicazioni da inserirsi nel registro a matricola dei ditenuti nelle Carceri giudiziarie.

Il Ministero dell'Interno ha rappresentato allo scrivente che il registro a matricola dei ditenuti nelle carceri giudiziarie, da tenersi dai rispettivi direttori e custodi, a norma dell'articolo 789 del Codice di procedura penale, spesso è mancante delle infrascritte indicazioni che dovrebbero essere fornite dalle Autorità giudiziarie.

Esse sono: — 1. A disposizione di chi resta il ditenuto; — 2. Titolo del reato che ha dato motivo all'arresto; — 3. Data della sentenza della Sezione d'accusa che ha rinviato l'accusato; — 4. Designazione del difensore, e data del giorno stabilito per l'udienza; — 5. Data e disposizione della sentenza; — 6. Se siasi interposto appello o ricorso in Cassazione.

Importando grandemente alla libertà personale ed alla sicurezza pubblica che il servizio delle carceri proceda ordinatamente, il sottoscritto raccomanda agli Ufficiali del Pubblico Ministero di somministrare colla loro ben nota diligenza le succennate indicazioni ai Direttori delle carceri.

Pel Ministro, EULA.

Decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 10 gennaio 1864. — Programmi di esame per gl'Insegnamenti dati nelle Scuole speciali di agronomia e agrimensura, e corrispondenti Sezioni di Istituti tecnici.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, visto il Reale Decreto 11 ottobre 1863, col quale è ordinato il corso di agronomia e agrimensura;

Digitized by Google

Sulla proposta del Direttore della Divisione Commercio e Industria, determina:

Art. 1. Sono approvati e resi esecutorii gli uniti programmi di esame per gli insegnamenti dati nelle Scuole speciali di agronomia e agrimensura o corrispondenti Sezioni d'Istituto tecnico.

Art. 2. L'esame di ammissione, di cui all'art. 2 del citato Decreto Reale, consta di due esperimenti. Il primo esperimento è in iscritto e versa sulle seguenti materie:

a) Una composizione italiana;

b) La risoluzione di un problema numerico di geometria;

c) La copia di un esemplare di disegno lineare.

Il secondo esperimento è orale e comprende:

a) Aritmetica ragionata e algebra elementare fino alle equazioni di 2.° grado inclusive;

b) Geometria piana e stereometria.

I giovani che esibiranno l'attestato di licenza di una Scuola tecnica sono dispensati dal suddetto esame.

Il Ministro, MANNA.

PROGRAMMI

NOZIONI ELEMENTARI DI FISICA E DI ASTRONOMIA (*)

1. *Nozioni di fisica.* Definizioni. - Divisioni dei corpi. - Oggetto della fisica - della chimica - della storia naturale. - Mezzi d'indagine e di prova.

2. Diversi stati fisici dei corpi. - Forze che li determinano. - Equilibrio e moto. - Componenti e risultanti. - Moto uniforme e moto vario. - Quantità di moto.

3. Gravità - sua origine - sue leggi. - Pendolo. - Peso - suoi fattori - densità - peso specifico.

4. Proprietà generali dei corpi - Estensione - Impenetrabilità - Divisibilità - Porosità - Compressibilità - Elasticità - Mobilità - Inerzia.

5. Idrostatica. - Pressione dei liquidi e loro equilibrio. - Principio di Archimede ed Areometri.

6. Areostatica. - Equilibrio e pressione dell'atmosfera. - Barometri. - Legge di Mariotte sulla densità e pressione dei gas. - Macchine pneumatica e di compressione. - Manometri.

7. Idrodinamica. - Teorema di Torricelli sugli efflussi. - Nozioni pratiche sulla vena. - Sifone. - Fontane. - Pompe e torchio idraulico. - Capillarità. - Endosmosi.

8. Calorico. - Dilatazione. - Termometri e pirometri. - Cambiamenti di stato dei corpi. - Vapori. - Igrometri. - Variazioni dell'umidità atmosferica, loro attinenze colle variazioni termometriche e barometriche. - Nubi. - Pioggia. - Neve. - Grandine. - Udometro.

9. *Nozioni elementari di astronomia.* - Definizioni dei circoli massimi e dei minori della sfera celeste. - Figura della terra - sue dimensioni. - Moto diurno - moto an-

(*) Negl'Istituti che non hanno il Professore di fisica, queste nozioni sono date in via d'introduzione dal Professore di agronomia o da altro, secondo le circostanze.

Digitized by Google

nuo - giorno solare, vero e medio. - Lunghezza dei giorni nelle differenti latitudini. - Stagioni. - Zone. - Luna e sue fasi. - Ecclissi. - Cenni sui pianeti - sulle comete - sulle stelle. - Principio della gravità.

CHIMICA GENERALE ED AGRONOMICA

Chimica inorganica.

1. Generalità. - Attrazione molecolare eterogenea od affinità chimica. - Caratteri dell'affinità chimica. - Leggi ond'è retta.

2. Corpi semplici non metallici. - Caratteri fisici generali dei medesimi. - Dei principali tra essi, loro modo di essere in natura. - Caratteri fisici e chimici. - Procedimenti di preparazione. - Composti che possono formare combinandosi fra di loro. - Caratteri, proprietà e nomenclatura dei principali tra essi composti. - Formole chimiche colle quali si rappresentano, sia nel modo di loro genesi, sia nella loro composizione. - Classificazione dei corpi semplici non metallici.

3. Equivalenti chimici.

4. Corpi semplici metallici, - Caratteri fisici generali dei metalli. - Come si trovano i metalli in natura. - Metodi generali di estrazione dei medesimi. - Combinazione de' metalli coll'ossigeno. - Rapporti di quantità, determinati, nei quali si effettuano queste Combinazioni. - Formole chimiche dei medesimi. - Come si trovino in natura gli ossidi metallici. - Metodi generali di loro preparazione. - Caratteri generali, fisici e chimici degli ossidi metallici. - Delle leghe metalliche. - Come si preparano in generale le leghe metalliche. - Caratteri generali fisici e chimici delle medesime.

5. Dei sali. - Divisione dei sali in due grandi classi: sali aloidi e sali amfidi. - Essenziale differenza di composizione fra i primi e i secondi. - Suddivisione dei primi e dei secondi, ciascuno in quattro generi: partizione degli uni e degli altri in differenti specie. - Sali doppi. - Nomenclatura chimica dei sali. - Notazione chimica dei medesimi. - Stati diversi nei quali si trovano in natura. - Procedimenti generali, coi quali si possono ottenere. - Fenomeni di sostituzione e di doppia decomposizione. - Eguaglianze chimiche. - Quantità proporzionali. - Caratteri fisici e chimici dei sali. - Azione della luce e del calorico sui sali. - Azione della corrente voltaica sopra i sali. - Teoria elettro-chimica. - Caratteri chimici propri di ciascun genere di sali quanto all'acido di cui sono formati.

6. Caratteri e proprietà di ciaschedun metallo in particolare. - Suo modo di preparazione allo stato di purezza per alcune industrie e per gli usi chimici. - Sue combinazioni coll'ossigeno e cogli altri corpi semplici non metallici. - Leghe metalliche a cui serve. - Analisi delle principali sue leghe. - Suoi differenti composti salini. - Preparazione e caratteri particolari fisici e chimici dei medesimi. - Sali ammoniacali, come appendice, in seguito a quelli di potassa e di soda.

Chimica organica.

1. Differenze fra la chimica inorganica e la chimica organica. - Qual è la genesi dei materiali componenti la natura organica. - Quali sono i corpi semplici che possono concorrere alla loro formazione.

Digitized by Google

2. Analisi immediata delle sostanze organiche. - Quali mezzi e quali sostanze si adoperino in generale per eseguirla. - Quali caratteri deve offrire una sostanza organica ottenuta col mezzo di analisi immediata perchè possa essere riguardata come una specie chimica od un corpo *sui generis*.

3. Analisi organica elementare. - Apparecchi e preparati vari che si impiegano per la sua esecuzione. - Operazioni che devono precederla. - Modo di procedervi. - Dai risultati ottenuti da questa analisi come si deduce la composizione per $^0/_0$ della materia analizzata; e come si possa stabilire da questa composizione la formola chimica della medesima.

4. Radicali della chimica organica. - Materie proteiche. - Loro diverso modo di essere in natura. - Preparazione e caratteri delle principali di esse. - Alterazioni che subiscono e nuove proprietà che acquistano in contatto dell'aria e dell'umidità. - Prodotti in cui si convertono sotto l'azione di alcuni agenti chimici.

5. Principii amilacei, glucosidi. - Loro estrazione in generale dalle materie nelle quali sono contenuti. - Caratteri e proprietà fisico-chimiche dei medesimi, sdoppiamenti e metamorfosi che presentano sotto l'azione dei fermenti.

6. Fermentazione. - Condizioni che la favoriscono. - Fenomeni che l'accompagnano. - Sostanze che vi si oppongono. - Trasformazione che subiscono i fermenti, e prodotti in cui si risolvono sotto l'azione di alcuni agenti chimici.

7. Alcoli in generale. - Alcoli monoatomici, diatomici e triatomici. - Caratteri principali degli alcoli. - Loro diverso modo di produzione. - Formole generali, colle quali possono esser rappresentati nella loro composizione, e serie diverse di alcoli omologhi. - Caratteri, proprietà e modo di ottenere allo stato di purezza gli alcoli metilico, etilico ed amilico.

8. Eteri in generale. - Eterificazione. - Formole generali, colle quali si possono rappresentare nella loro composizione. - Serie diverse di eteri omologhi. - Caratteri, proprietà e preparazione degli eteri etilico, cloridrico, nitroso ed acetico.

9. Aldeidi ed acetoni in genere. - Modo diverso di loro produzione. - Caratteri e proprietà generali di questi corpi.

10. Acidi organici vari. - Modo di distribuirli in serie. - Come si trovino in natura, o possano ottenersi artificialmente. - Caratteri, proprietà e combinazioni dei principali acidi organici colle basi.

11. Corpi grassi. - Divisione dei medesimi. - Loro modo di essere in natura. - Estensione, caratteri fisici e proprietà chimiche dei medesimi. - Sintesi dei corpi grassi.

12. Pettoso. Pettina e suoi derivati.

13. Celluloso. - Modificazioni colle quali si presenta in natura. - Mutamenti che soffre in contatto di alcuni agenti chimici. - Gomme naturali. - Corpi isomeri col celluloso. - Ipotesi intorno alla loro formazione nell'organismo vegetale. - Loro natura e composizione.

14. Legnoso. - Alterazioni cui va soggetto scaldato a varie temperature: natura dei prodotti che somministra.

15. Basi organiche od alcaloidi. - In quali condizioni si trovino nella natura organica: come si pratichi in generale la loro separazione delle materie in cui sono contenute. - Caratteri fisici e proprietà chimiche delle basi organiche più importanti. - Basi alcaloidee artificiali.

Digitized by Google

16. Olii essenziali, resine e materie coloranti.

17. Materiali dell'economia animale. - Composizione dell'uovo, del sangue, della carne muscolare, del tessuto cartilaginoso, delle ossa. - Composizione di alcune materie di secrezione animale, come saliva, sugo gastrico, sugo pancreatico, latte, urina, ecc. - Edotti e prodotti vari che se ne possono avere. - Fenomeno della digestione e della respirazione animale.

Chimica agronomica.

1. Le piante nei loro rapporti con l'aria - l'acqua - il suolo - gli animali.

2. Aria. - Costituenti variabili, e costituenti invariabili. - Origine e importanza dei variabili. - Fenomeni naturali che ne derivano. - Procedimenti analitici.

3. Acqua. - Componenti. - Acque naturali - loro origine - loro composizione. - Passaggio da uno stato all'altro, e sua influenza sulle piante e sul suolo. - Fenomeni naturali relativi.

4. Suolo. - Tenace e forte - leggiero e permeabile. - La tenacità e la permeabilità sono proprietà relative. - Loro influenza sullo sviluppo delle piante. - Sono assolutamente sterili i troppo forti e i troppo scorrevoli. - Come si emendano - colla silice e coll'argilla - colla torrefazione e colla fognatura. - Fognatura e suoi risultamenti - col calcinare - marnare - gessare - col letame e col sovescio. - Divisione del suolo in attivo e inerte. - Sottosuolo. - Trasformazione del suolo inerte e del sottosuolo in suolo attivo. - Proprietà intrinseche relative. - Accrescere lo spessore del suolo arabile equivale ad aumentarne la superficie. - Operazioni e materiali necessarii a questa trasformazione. - Tornaconto dell'operazione. - Materiali che entrano nella composizione del suolo coltivabile. - Proprietà assorbenti del suolo arabile. - Differenze che si osservano nei suoli di natura diversa. - Diffusione, maniera di diffondersi dei materiali attivi nel suolo. - Materiali che le piante si appropriano. - D'onde la forza produttiva del suolo? - Depauperamento del suolo, e mezzi che valgono a ridonargli la facoltà produttiva. - Analisi meccanica del suolo. - Analisi chimica. - Relativo grado d'importanza.

5. Piante. - Composizione delle parti che le compongono. - Variazioni che si osservano nei diversi periodi della vegetazione. - Induzioni pratiche relative. - Loro ufficio in natura. - Analisi. - Materiali combustibili, e materiali incombustibili. - Loro importanza.

6. Nutrizione e sviluppo delle piante. - I bisogni si deducono dalla composizione intiera della pianta. - Origine dei rispettivi costituenti. - Importanza relativa. - Valore virtuale e valore venale dei medesimi. - Organi assorbenti delle piante: aerei e terrestri. - Divisione relativa degli alimenti. - Le piante si nutrono con materiali inorganici. - Materiali volatili ed aerei. - Materiali fissi o tellurici. - Importanza e solidarietà relativa.

AGRONOMIA, SILVICOLTURA E COMPUTISTERIA AGRARIA.

1. *Piante.* - Cellule. - Principali sostanze organiche che si trovano nelle piante. - Tessuti delle piante. - Funzioni di nutrizione. - Funzioni riproduttive. - Sviluppo ed accrescimento della pianta. - Assorbimento. - Circolazione. - Esalazioni. - Respirazione. - Influenza degli agenti esterni e principalmente della luce. - Modificazioni della

Digitized by Google

linfa circolante. - Accrescimento del tronco. - Maturazione dei frutti. - Malattie delle piante. - Classificazione botanico-agricola. - I. Piante erbacee: Cereali. - Leguminose. - Radici e tuberi. - Ortaggi. - Foraggi. - Da sovescio. - Industriali: Oleifere, tintorie, tessili; da organi fiorali; da foglie. - II. Piante legnose: Rurali; da frutta; da siepe, ecc. - Forestali.

2. *Clima.* Influenza delle meteore sulla vegetazione. - Ripartizione del calorico, della luce, delle pioggie sulla superficie della terra. - Climi agrarii. - Limiti delle coltivazioni. - Regioni agrarie.

3. *Terra.* Richiamo delle nozioni di chimica agraria sui componenti delle terre. - Origine e proprietà fisico-meccaniche delle terre. - Caratteri dei terreni coltivi. - Formazione di questi per disgregazione locale; - per alluvioni antiche e recenti. - Terriccio. - Suolo. - Sottosuolo. - Proprietà loro. - Proprietà agrarie, e classificazione delle terre coltive.

4. *Stazione.* Azione simultanea dei tre fattori della vegetazione: aria, clima e terra - Condizioni modificatrici.

5. *Ammendamenti.* Diboscamento. - Dissodamento. - Spianamento. - Prosciugamento. - Fognatura tubulare (*drenaggio*). - Colmate. - Difese contro le acque. - Irrigazione. - Debbio.

6. *Correttivi.* Calce. - Marna. - Argilla. - Silice, ecc. - Scelta ed applicazione loro.

7. *Concimi.* Ingrassi e materiali diversi necessari allo sviluppo delle piante.

8. *Lavoro.* Suo fine, tempo ed economia. - Forze motrici: inanimate; - animate: dell'uomo, del cavallo, del bue, ecc.

a) Lavori principali; Vangatura. - Zappatura. - Aratura - Ravagliatura. - Scasso.

b) Lavori complementari: Sminuzzamento. - Rassodamento. - Rinettamento. - Scalzamento. - Rincalzamento.

c) Lavori colturali: Seminagione. - Piantagione. - Governo - Raccolta. - Preparazione. - Conservazione delle piante e dei prodotti loro.

9. *Strumenti e macchine rurali.* - 1. *Per la terra:* Vanghe. Picconi. Zappe. Zapponi. Coltro. Rastrello. Erpice. Pettine. Scarificatore. Vomere. Estirpatore. Zappa a cavallo. - Sarchielli. Aratro antico, moderno (coltro). Aratro sotto-suolo o talpa. Rincalzatoio. Piuolo. Piantatore. Trivella. Rulli. Mazze. Badile. - 2. *Pei prodotti:* Seminatoi. Falci a mietere. Macchine mietitrici, falciatrici, trebbiatrici. Correggiato. Ruzzoloni. Sgranatoi. Ventilabri. Crivelli. Brillatoi. Frullana ed altre falci. Spandifieno. Accattafieno. Rastrelli. Falcetti. Ronche. Pontatoi. Coltelli. Forbici. Seghe. Pigiatoi. Strettoi. Trinciapaglia. Trinciafieno. Trinciaradici. Lavacri. Forche. Tridenti. Pale. Veicoli: carri, carrette, birocci, tinozze su carrette, ecc.

10. *Colture speciali.* Tempo. - Lavori. - Concimazione. - Sementi delle piante sotto distinte. - Governo delle medesime. - Maturazione; raccolta e trattamento dei prodotti loro. - Titoli del dare ed avere di ciascheduna.

11. *Piante erbacee. Cereali:* Frumento. Farro. Segale. Avena. Riso. Orzo. Formentone. Miglio. Panico. Saggina. Grano saraceno. Mescoli. - *Leguminose:* Fagiuoli. Fave. Piselli. Vecce. Ceci. Lenti. Mochi. Cicerchie. Lupini. - *Radici e tuberi:* Patata. Barbabietola. Rapa. Carota. Cicoria. - *Ortaggi:* Zucca. Cedriolo. Melone. Anguria. Cavolo. Cipolla. Aglio. Sparagio. Cardo. Altre specie. - *Foraggi:* Generalità. Foraggi erbacei: verdi, secchi, carnosi, concentrati. - Pascoli. - Prati naturali: asciutti (Logliosella; Poa;

Digitized by Google

altre graminacee, o di diverso ordine); - irrigui e marcitoi; - 2. Prati artificiali: permanenti: irrigui (varie graminacee); - asciutti: (Medica; Trifoglio; Lupinella, ecc.) - temporanei: *a*) primaverili: (Vecce. Fieno greco. Trifoglio incarnato. Avena. Segale); - *b*) estivi: - (Formentone. Saggina. Miglio. Panico ecc.); - *c*) autunnali ed invernali: (Orzo. Formentone. Avena. Rape. Barbabietole. Topinambur). - Fieno normale - Equivalenti del fieno.

12. *Piante da sovescio:* Segale. Lupini. Fave ecc. - *Industriali: Oleifere:* Ravizzone. Colza. Miagro. Senapa. Papavero. Arachide. Sesamo. Madia. Lino. Ricino. Girasole. Altre. - *Tintorie:* Robbia. Guado. Guadarella. Poligono dei tintori. Ginestra tintoria. Indaco. Croton dei tintori. Altre. - *Tessili:* Canapa. Lino. Ortica. Cotone. Altre. - *Da organi fiorali:* Zafferano. Luppolo. Cardo dei lanaiuoli. Cartamo. - *Da foglie:* Tabacco.

13. *Piante legnose.* Moltiplicazione loro particolare: Per seme; - Per ramo: Propagine; - Talea; - Barbatella; - Innesto. - Vivajo; - Semenzaio; - Posticcio; - Nestaio. - Lavori relativi.

14. *Piante rurali:* Vite. Olivo. Gelso. Agrumi. Mandorle. Pesco. Pruno. Melo. Pero. Cilegio. Albercocco. Nespolo. Pazzeruolo. Melagrano. Cotogni. Fico. Fico d'India. Giuggiolo. Noce. Nocciuolo. Castagno. Ribes. Lampone. Corbezzolo. Corniolo. Cappero. Frutici da siepe. Da foraggio: Olmo. Pioppo. Robinia. Quercia, ecc. - Altre piante utili: Sommacco dei tintori. Canne ecc. - *Piante ornamentali - Forestali.*

15. *Avvicendamenti.* Storia. Teoria fisica. Teoria chimica. Ragione loro economica. Norme. Applicazione ed esempi degli avvicendamenti. - Maggese. Sua convenienza o meno.

16. *Sistemi di coltura:* Forestale, pastorale, agrario. - Rapporto di questi sistemi collo stato sociale.

17. *Pastorizia. Animali domestici:* Cavallini. Bovini. Porcini. Ovini - Principii di anatomia e fisiologia animale. - Animali da lavoro: Cavallo. Mulo. Asino. Bue. Bufalo. Vacca - da carne; - da latte; - da lana. - Razze. Propagazione. Governo ed economia del bestiame. Necessità del medesimo. - Pollame; Cani ecc.

18. *Insetticoltura.* Baco. - Api.

19. Tecnologia rurale. - Vinificazione. - Caseificio. - Birra. - Aceto. - Olii. - Preparazione del tiglio delle piante tessili. - Carbonizzazione del legno. - Conserve di frutta. - Alcoli, zucchero, gomme, resine, amido, fecole. - Conservazione dei prodotti.

20. *Condotta agraria.* Proprietà grande, piccola, mediana. - Capitale fisso; - circolante. - Sistemi colonici: Governo diretto. - Mezzeria. - Affittanza. - Sistemi misti.

Disposizione dei convenevoli fabbricati.

Determinazione del sistema di coltura. - Colture erbacee; - arbustive; - arboree.

Personale dirigente ed agente. - Funzioni del direttore. - Scelta e destinazione degli agenti. - Azienda rurale: Compre e vendite dei diversi oggetti. Distribuzione dei lavori nelle diverse stagioni. Conservazione e distribuzione dei concimi. Mantenimento degli uomini; - degli animali. Conservazione dei ricolti. Altre funzioni.

21. *Computisteria agricola.* A partita semplice. - A partita doppia: Brogliasso. Giornale. Libro mastro. - Conti generali; particolari. Inventario. Libri ausiliari.

22. *Forestale.* Definizione. Divisione. Scienze ausiliari.

Economia forestale. 1. *Flora forestale.* Generalità, Essenze dominanti; subordinate, ecc. Classificazione forestale. 1. *Piante frondifere.* Querci. Faggio. Castagno. Carpino. Be-

Digitized by Google

tula. Ontani. Aceri. Frassini. Tigli. Olmo. Robinia. Serbo. Celtide. Pioppi. Salcio. Nocciuolo, ecc. Evonimo. Pruno. Franzola, ecc. - 2. *Piante conifere:* Abete. Pini. Larice. Tasso, Ginepro, ecc.

23. *Silvicoltura.* Generalità. Bosco. Massa. Tagliata. Governo vario. Torno. Maturità. Scelta dell'essenza. Vani. Complementi. Dibrucatura. Diradamenti. - Coltura naturale; per disseminazione: nel governo ad alto fusto e nel composto. - Norme; Tagli ed opere necessarie nel primo sia in generale che in particolare per le principali essenze. - Per rimessiticcio nel governo ceduo, nel composto ed in quello a capitozza in generale ed in particolare. - Coltura artificiale. Lavori relativi. Per seminagione. - Per trapiantagione: Vivaio forestale: Piantine; Scelta; Cura; Trasporto; Collocamento delle medesime. - Per ramo: Propagine. Talea. Barbatella. Vettone. - Coltura dei renaj.

24. *Usufruizione e tecnologia.* Raccolta dei prodotti principali (legno), e secondarii del bosco (gli altri). *Legno:* Da combustione; - Da costruzione. - Assortimenti dei diversi legni. Proprietà fisiche e tecniche dei medesimi. Acconciamento. Conservazione. Misura, trasporto e commercio del legname. Carbonizzazione del legno. Metodi diversi. Conservazione ed uso loro. - Corteccie da concia di quercia, faggio, abete, ecc. - Resine: Catrame, Pece, Trementina, ecc. - Frutti e Sementi: Ghianda, Faggiuola, ecc. - Foglie ed Erba da foraggio - da lettiera, ecc. - Strame - Torba, ecc.

25. *Conservazione.* Difese contro i danni dell'uomo, degli animali e particolarmente degli insetti, e degli agenti naturali: neve, gelo, venti, ecc.

26. *Condotta economica.* Lavori preliminari di misura, di partizione, di rilievo del bosco. - Accertamento del suo capitale superficiale, e del suo incremento. - Stabilimento della sua rendita. - Mappe. - Piano d'economia: dei tagli; - delle colture. - Descrizione della foresta. - Revisione. - Computisteria. - Altre provvidenze.

27. *Legislazione forestale.* Importanza e proprietà caratteristiche del bosco. - Differenza dell'industria forestale dalla rurale. - Economia forestale pubblica e privata. - Foreste demaniali, dei corpi morali e privati. - Il bosco e l'economia politica. - Avvenire del bosco in Italia. - Convenienza o non di una legge sui boschi. - Legge forestale in ordine al personale. - Prescrizioni amministrative, civili, penali, di procedura. - Istruzione forestale. - Confronto delle leggi forestali italiane colle principali leggi straniere.

MATEMATICA E GEOMETRIA DESCRITTIVA.

Algebra, Geometria e Trigonometria.

1. *Algebra e logaritmi* - Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite; delle equazioni di 2° grado ad una sola incognita. Proprietà delle radici d'una equazione di 2° grado.

2. Progressioni per differenza e per quoziente.

3. Equazioni esponenziali. - Risoluzione delle equazioni esponenziali della forma $a^x = b$. Ricerca dei logaritmi dei numeri e loro proprietà. Formazione delle tavole dei logaritmi e loro uso. Applicazioni dei logaritmi alle risoluzioni delle equazioni esponenziali, alle regole d'interesse semplice e composto, ed alle annualità. - Descrizione ed uso dei regoli a calcolo.

4. *Geometria solida* - Piani e linee considerate nello spazio. - Definizioni.

Digitized by Google

Rette perpendicolari e parallele ai piani. - Piani perpendicolari e paralleli fra loro. - Angolo diedro. - Angolo triedro; angolo solido. - Teoremi relativi.

Poliedri. - Definizioni. - Uguaglianza di due prismi e di due piramidi a base triangolare. - Poliedri e piramidi simili. - Teoremi relativi ai poliedri simili. - Superficie dei poliedri. - Volume dei poliedri.

5. Corpi rotondi. - Definizioni. - Superficie del cilindro, del cono, della sfera, del tronco di cono a basi parallele, della calotta sferica, zona sferica e fuso sferico. - Volume del cilindro, del cono, del tronco di cono a basi parallele, della sfera, del settore sferico. - Superficie e volume di un solido generato dalla rivoluzione di un poligono simmetrico che gira intorno ad una retta contenuta nel piano del poligono e parallela al suo asse di simmetria.

6. *Trigonometria rettilinea.* - Oggetto della trigonometria. - Definizioni delle linee trigonometriche e loro reciproche relazioni. - Espressione d'una linea trigonometrica per mezzo di altre. - Rapporto fra le linee trigonometriche in un circolo di raggio qualunque del circolo di raggio eguale all'unità. - Formole colle quali si trova il seno, il coseno e la tangente della somma o della differenza di due archi, conosciuti i seni, i coseni e le tangenti degli archi semplici.

7. Formole del seno, coseno e della tangente della metà di un arco in funzione del seno e coseno dell'arco.

8. Ricerca delle linee trigonometriche di un arco dato. - Formazione delle tavole trigonometriche e loro uso.

9. Risoluzione d'un triangolo rettangolo e formole relative. - Teoremi e formole relative alla risoluzione di un triangolo qualunque.

10. Area del triangolo; sua determinazione.

Geometria descrittiva.

1. Oggetto della geometria descrittiva. - Modo di rappresentare i punti e le linee con due proiezioni ortogonali. - Piani di proiezione. - Traccie d'una retta. - Ricerca delle traccie di una retta, date le proiezioni della medesima. - Trovare la distanza fra due punti dati. - Per un punto dato condurre una retta parallela ad una retta data. - Rappresentazione d'un piano. - Per un punto dato condurre un piano parallelo ad un piano dato. - Per una retta data condurre un piano parallelo ad altra retta data. - Per un punto dato condurre un piano parallelo a due rette date. - Segnare le traccie d'un piano, che passi per tre punti dati. - Trovare l'intersezione di due piani dati. - Trovare se una retta od un punto dato giaccia sopra un piano dato. - Trovare l'intersezione d'una retta con un piano. - Condurre per un punto dato una retta perpendicolare ad un piano dato. - Per un punto dato condurre un piano perpendicolare ad una retta data. - Trovare la distanza da un punto dato ad un piano dato, o ad una retta data. - Ricerca degli angoli che un piano dato fa coi due piani di proiezione, e degli angoli che due piani dati fanno tra loro. - Trovare gli angoli che una retta data fa coi piani di proiezione, e che due rette date fanno tra di loro.

2. Rappresentazioni d'un parallelepipedo, d'una piramide, d'un poliedro qualunque rispondente a condizioni assegnate.

3. Rappresentazioni d'un cilindro retto, d'un cono retto, d'un cilindro obbliquo, d'un

Digitized by Google

cono obbliquo, e d'una superficie di rivoluzione il cui asse sia perpendicolare ad uno dei piani di proiezione.

4. Definizioni e proprietà principali dei piani tangenti ad una superficie. - Condurre un piano tangente ad una superficie cilindrica o conica per un punto dato sulla superficie stessa, o per un punto posto fuori della medesima. - Condurre un piano tangente ad una superficie di rivoluzione il cui asse sia perpendicolare ad uno dei piani di proiezione, per un punto dato sulla superficie stessa. - Intersezione d'un piano con un cilindro retto e con un cono retto. - Trasportamento delle sezioni fatte nel cilindro retto o nel cono retto sopra uno dei piani di proiezione. - Sviluppo del cilindro e del cono, e trasformata delle sezioni fatte nei medesimi da un piano.

5. Costruzioni grafiche dell'elisse, della iperbole, e della parabola; loro principali proprietà.

6. Rappresentazione d'un'elica colla tangente in un punto dato alla medesima - Rappresentazione della cicloide, e delle epicicloidi piane; tangenti a queste curve in un punto dato sulle medesime.

7. Applicazioni della geometria descrittiva al tracciamento delle ombre, nell'ipotesi de' raggi luminosi paralleli o concorrenti in un sol punto.

8. Applicazioni della geometria descrittiva alla rappresentazione in prospettiva parallela o concorrente, di un corpo o figura data.

DISEGNO GEOMETRICO E TOPOGRAFICO (*).

1. Nozioni preliminari e definizioni. - Origine ed oggetto del disegno. - Disegno architettonico, topografico, industriale. - Disegno geometrico.

2. Strumenti più comuni nell'arte del disegno. - Tavoletta, forme, dimensioni ed uso. - Compasso e sue parti, a punte fisse, a punte mobili, a verghe, compassino. - - Tiralinee. - Riga, squadrette parallele, riga a squadra od a T, semicerchio; uso e rettifica di questo strumento, - Matite e modo di temperarle. - Proprietà ed uso della gomma elastica e dell'inchiostro della China. - Carta da disegno e condizioni a cui deve soddisfare perchè sia di buona qualità: modo di servirsene.

3. Disegno lineare. - Modo di tracciare le linee e convenzioni relative. - Soluzione grafica dei sei seguenti problemi:

a) Innalzare una perpendicolare da un punto dato di una retta.

b) Abbassare una perpendicolare sopra una retta da un punto preso fuori di essa.

c) Per un punto dato condurre una retta parallela ad una retta data.

d) Dividere una retta in un numero qualunque di parti eguali.

e) Condurre da un punto dato una retta che faccia con un'altra un angolo dato.

f) Dividere un angolo in un numero qualunque di parti eguali mediante tentativi.

g) Applicazione dei problemi suddetti al tracciamento della direttiva del foglio di disegno e riquadratura del medesimo, non che alla formazione di disegno di palchetti.

4. Soluzione grafica dei seguenti problemi relativi alla retta e circonferenza di circolo:

a) Per tre punti non situati in linea retta far passare una circonferenza di circolo.

(*) Di regola il corso di disegno è dato dal Professore di geometria pratica e costruzioni, non essendovi nell'Istituto professori speciali.

Digitized by Google

b) Condurre una tangente ad un circolo per un punto posto sopra la circonferenza o da un punto dato fuori di essa.

c) Descrivere un arco di circolo tangente a due rette date conoscendo il punto di contatto di una retta od il raggio del circolo.

d) Raccordare due rette con un arco di circolo tangente ad una terza retta.

e) Raccordare con un arco circolare una retta con una circonferenza di circolo conoscendo il punto di contatto sulla retta o sulla circonferenza di circolo.

f) Descrivere ovali ad assi arbitrari. - Ovali a tre centri - spirali circolari.

5. Costruzione delle principali sagome architettoniche. - Listello - tondino - ovolo - guscio - gola diritta - gola rovescia - scoria a due ed a tre centri. - Norme generali per segnare netto raccordamento. - Applicazione delle sagome architettoniche alla formazione di balaustrini.

6. Soluzione grafica dei principali problemi sui poligoni regolari quali sono i seguenti:

a) Inscrivere in un circolo di triangolo equilatero, l'esagono regolare, il quadrato, l'ottagono, il pentagono ed il decagono regolare.

b) Costrurre l'esagono regolare di cui è dato l'apotema, e l'ottagono regolare di cui è dato il lato.

c) Dividere un angolo retto in tre parti uguali.

d) Dividere approssimativamente giusta il metodo di Rinaldini la circonferenza di circolo in un numero qualunque di parti eguali.

Applicazione dei problemi succitati a disegni di pavimento.

7. Considerazioni sulle curve in generale. - Curve piane od a doppia curvatura. - Rette tangenti e normali ad una curva qualunque. - Rettificazione delle curve. - Circolo osculatore, centro e raggio del circolo osculatore ad una curva in un dato punto. - Curve concave e convesse rispetto ad una linea. - Punto di flesso. - Modo di rappresentare una curva piana mediante le coordinate dei suoi punti. - Ascisse ed ordinate positive o negative. - Assi delle ascisse e delle ordinate.

8. Curve piane, di cui è nota la legge di formazione e che sono più in uso nelle arti.

a) Elisse - assi - fochi - raggi vettori - centro. - Proprietà dei raggi vettori. - Vari metodi di costrurre un elisse. - Tangente e normale in un punto dell'elisse e loro proprietà rispetto ai raggi vettori. - Diametri coniugati e costruzione dell' elisse conoscendo un sistema di diametri coniugati.

b) Iperbole - assi - fochi - raggi vettori e loro proprietà. - Costruzione dell'iperbole. - Tangente e normale all'iperbole e loro proprietà.

c) Parabola. - Direttrice - fochi - parametro - diametro principale - raggio vettore. - Proprietà della parabola e costruzione della medesima. - Tangente e normale alla parabola.

d) Cicloide. - Circolo generatore - origine - base e vertice della cicloide. - Costruzione di essa per punto - Tangente e normale ad un punto della cicloide. - Proprietà di questa curva ed applicazione di essa nelle arti meccaniche.

e) Spirale d'Archimede - generazione e costruzione di essa - direttiva - polo - raggio vettore. - Uso di questa curva nelle arti.

9. Modo di rappresentare un punto collocato nello spazio coi piani di proiezione. - Proiezioni orizzontali e verticali di un punto, d'una linea, d'una superficie e di un corpo qualunque. - Pianta di un corpo e sua elevazione. - Proiezioni orizzontali e verticali

Digitized by Google

di circolo, poligono, poliedro, cono, piramidi, cilindri retti ed obbliqui diversamente disposti rispetto ai piani di proiezione.

10. Pianta ed elevazione dell'ordine toscano - Cenni sui varii ordini di architettura e varie loro parti.

11. Convenzioni sul modo di tratteggiare e tinteggiare le piante e le sezioni degli edifizii. - Disegno relativo a porte e finestre, ed impalcature usate nelle costruzioni.

12. Nozioni generali sulle vôlte. - Piante e sezioni delle seguenti vôlte più usate nelle costruzioni civili. - Vôlte a botte sopra base rettangolare ed obliqua con intradosso a pien centro, a sesto scemo o rialzato, elittico od ovale. - Vôlte a padiglione ed a crociera sopra base quadrata o rettangolare. - Vôlte a botte con teste a padiglione o con lunette. - Vôlte a padiglione con lunette - Vôlte a schifo. - Vôlte a vela. - Vôlte a cupola semisferica sostenuta da un tamburo cilindrico appoggiato sopra quattro vôlte a botte e quattro piedi di vela.

13. Nozioni relative al disegno topografico. - Elementi di disegno topografico a penna. - Modo con cui si rappresentano le ondulazioni della superficie del terreno - Direzione della luce e modo di determinarla sul disegno. - Rappresentazione dell'acqua, del mare, dei laghi e fiumi, dei campi, prati, delle vigne in pianura ed in collina, dei gerbidi, pascoli, terreni umidi, risaie, stagni, paludi, torbiere e saline. - Delle piante ordinarie, d'alto fusto, conifere ed a capitozza. - Dei boschi cedui alti e bassi. - Dei cespugli, orti e giardini. - Dei banchi di sabbia e ghiaia, delle roccie.

14. Modo di indicare sui piani topografici le strade nazionali, comunali, private, sentieri, strade ferrate, gallerie sotterranee, strade incassate ed in rilievo - i ponti in pietra, in cotto ed in legno - i ponti sospesi, di barche ed i ponti volanti - gli edifizi pubblici e privati.

15. Vari caratteri e scritture usate nei piani topografici. - Disegni a penna di piani topografici.

16. Nozioni preliminari sulle ombre proprie e proiette. - Direzione dei raggi luminosi e modo di rappresentarli col disegno, - Parti in luce e parti in ombra dei contorni delle figure piane più usuali, e modo di distinguerle sul disegno. - Modo di trovare i punti, che dividono le parti illuminate da quelle in ombra nei contorni curvilinei. - Ombra proietta da un cubo sul piano orizzontale di proiezione e teoremi che ne derivano. - Ombra propria d'un prisma e di un cilindro verticale, ed ombra proietta da questi corpi sul piano orizzontale. - Ombra propria e proietta d'un cilindro sopra un altro. - Ombra propria e proietta di alcuni corpi regolari combinati fra loro. - Ombra propria e proietta di corpi presi ad arbitrio.

17. Tinte convenzionali per rappresentare i corpi ed i materiali più usati nell'industria. - Tinte piane. - Norme per stenderle sulla carta. - Del chiaro scuro a tratti ed all'acquerello. - Acquerellare una superficie prismatica. - Metodo per acquerellare superficie curve a tinte sovrapposte o colle sfumature. - Acquerellare coi due metodi una superficie cilindrica, una superficie conica, una sfera. - Acquerellare alcune combinazioni di corpi regolari, segnando le ombre proprie e le ombre proiette. - Rappresentazione dell'ordine toscano, acquerellato colle ombre proprie. - Rappresentazione di alcune vôlte, applicando l'acquerello per specificare in pianta ed in sezione la loro curvatura. - Convenzioni speciali per questi disegni.

18. Rappresentazione di una casetta civile. - Pianta dei varii piani, modo di que-

Digitized by Google

tarli e di rappresentarli. - Tinte convenzionali. - Elevazione esterna, sezioni interne. - Disegni di alcune costruzioni rustiche delle forme, distribuzione e dimensioni più in uso. - Abitazioni coloniche rustiche, stalle, fienili, granai e simili. - Dettagli di simili costruzioni per le vôlte, per le coperture - disposizione e dimensioni dei piedritti - avvertenze per la ventilazione - disposizione per rispetto alla luce.

19. Disegno topografico all'acquerello. - Tinte convenzionali, colori e loro combinazioni per ottenere queste tinte nel disegno topografico; avvertenze nell'applicarle sulla carta. - Metodo e tinte per rappresentare in disegno:

a) Acqua, fiumi, mare, laghi, stagni, sorgenti, ecc.

b) Terreno in scarpa naturale, in corrosione, in sezione; la sua varia natura.

c) Terreni coltivati: prato, pascolo, terreno umido, campi, risaie, saline, vigne in collina e pianura. Boschi ad alto fusto, cedui, cespugli, orti e giardini, ecc.

d) Accidentalità del terreno in collina, in montagna, roccie, ghiacciai.

e) Terreni incolti, torbiere, sabbie, ecc.

20. Disegni degli edifizi più semplici ed usuali per la derivazione, condotta e distribuzione delle acque in agricoltura. - Dighe di presa d'acqua dai fiumi; metodi per rappresentarne le varie forme: stabili, provvisorie o peschereccie. Incili o bocche di derivazione di canali dai torrenti o dai fiumi. - Modelli di ponticelli in cotto ed in legno, ad un solo arco o travata; nomenclatura delle varie loro parti. - Sifoni pel passaggio delle condotte d'acqua. - Partitori, bocchette di derivazione dai canali; bocchette in muratura, in legno; distribuzione dell'acqua nei prati irrigui regolari; prati ad aiuole o spianate; prati ad ale; disposizione delle adacquatrici, fossi colatori. - Progetti di drenaggio, in pianura, in collina; tracciamento delle curve orizzontali, distribuzione delle fogne; dettagli di fogne, di pietre, di zolle, tubi; disposizione di pozzetti, ecc. - Piani regolari acquerellati, intestati colle opportune scritture dei terreni che si verranno rilevando nelle operazioni pratiche in campagna, le quali hanno luogo negli ultimi mesi del secondo anno di corso.

21. Cenni sul disegno silografico. - Tinte convenzionali per distinguere le essenze delle varie masse del bosco, e colla gradazione loro le classi d'età delle medesime.

22. Nozioni relative alla rappresentazione dei corpi colla prospettiva obliqua e parallela, ed applicazione di questo metodo ad alcuni casi.

23. Nozioni sul disegno auxonometrico ed applicazioni del medesimo alla rappresentazione di alcuni corpi geometrici.

Nozioni sulle costruzioni.

1. Pietre naturali. - Classificazione delle pietre. - Proprietà fisiche. - Pietre più in uso nelle costruzioni. - Vizi delle pietre, e processi pratici per riconoscerli. - Estrazione delle pietre dalle cave. - Diverse maniere di lavoro sulle pietre. - Lavoratura e pulimento dei marmi.

2. Laterizii. - Terre che si impiegano nella loro fabbricazione. - Preparazione delle terre. - Fabbricazione dei mattoni, delle tegole, delle pianelle e delle tavelle. - Mattoni cavi e mattoni compressi. - Mattoni refrattarii. - Fornaci per laterizi. - Cottura dei laterizii. - Indizii pratici per conoscere i laterizii di buona qualità.

3. Calci. - Fornaci a calce. - Cottura della calce. - Distinzione delle calci in co-

Digitized by Google

muni e idrauliche. - Distinzione delle calci comuni in grasse e magre. - Procedimenti pratici per conoscere se una calce è grassa, se è magra, se è idraulica e in qual grado possiede l'idraulicità. - Metodi per conservare le calci comuni e le calci idrauliche.

4. Metodi di estinzione delle calci. - Convenienza dell'uno anzichè dell'altro metodo secondo le qualità delle calci. - Processi per ottenere calci idrauliche artificiali. - Pozzolane naturali e artificiali. - Coccio ed altre sostanze che si possono impiegare in sostituzione delle pozzolane. - Calci-cemento.

5. Sabbie. - Distinzione delle sabbie secondo gli elementi formanti i loro grani. - Sabbie di torrente, di fiume, di cava, di mare. - Lavatura delle sabbie terrose. - Sabbie di natura bibula. - Processi pratici per riconoscere le qualità delle sabbie.

6. Malte. - Malte semplici e malte composte. - Terra grassa. - Gesso. - Cottura del gesso. - Varie qualità di gesso. - Proprietà del gesso. - Malte di calce e sabbia. - Proporzioni della sabbia e della calce per la formazione dell'impasto. - Malta di calce e pozzolana. - Processo per conoscere la proporzione conveniente di pozzolana per una determinata qualità di calce comune.

7. Calcestruzzo. - Componenti del calcestruzzo e proporzione dei medesimi nell'impasto. - Procedimenti per la formazione del calcestruzzo. - Prismi di calcestruzzo.

8. Mastici bituminosi. - Due qualità di mastici bituminosi. - Maniere della loro applicazione. - Grossezza degli intonachi bituminosi. - Inconvenienti dei mastici bituminosi.

9. Legnami. - Loro distinzione nell'arte del costruttore. - Qualità dei legnami. - Taglio, stagionatura, squadratura e segatura. - Impiego provvisionale ed impiego permanente dei legnami nelle costruzioni. - Incurvamento dei legnami. - Indurimento e conservazione. - Metodo d'iniezione. - Intonachi refrattari. - Nomenclatura dei legnami più usati nelle costruzioni e loro qualità.

10. Metalli impiegati nelle costruzioni. - Ferro. - Ghisa. - Acciaio. - Rame. - Piombo. - Stagno e latta. - Zinco. - Saldature. - Procedimenti pratici per conoscere le buone o le cattive qualità degli accennati metalli.

11. Cenni sulla resistenza dei corpi: all'estensione, alla compressione, alla flessione, alla torsione. - Dati dell'esperienza. - Formole pratiche che ne derivano. - Tavole numeriche dei coefficienti di elasticità e di rottura. - Coefficienti di stabilità. - Applicazioni ad alcuni casi semplici della pratica.

12. Costruzioni murali. - Muratura di pietre spaccate, di mattoni, muratura grigia, muratura alla rinfusa. - Rivestimenti con pietre lavorate e con mattoni. - Muri a secco. - Esecuzione della muratura e distribuzione del lavoro.

13. Taglio dei legnami e unioni dei medesimi. - Unioni di due pezzi perpendicolari fra di loro. - Unione di due pezzi inclinati l'uno sull'altro. - Unioni di punta. - Travi composte e travi armate.

14. Unioni delle lastre in ferro. - Unioni di pezzi metallici, qualunque sia la direzione secondo cui s'incontrano. - Composizione delle travi metalliche.

15. Indicazione dei metodi di fondazione, sia all'asciutto che sott'acqua: su terreni incompressibili e inattaccabili; su terreni incompressibili ma attaccabili, su terreni compressibili e attaccabili.

16. Proprietà delle terre relativamente alla loro adesione ed alla loro scarpa naturale. - Scavo delle terre e loro qualità relativamente alla resistenza allo scavo. - Procedimento pratico per determinare la qualità delle terre.

Digitized by Google

17. Trasporto delle terre. - Sbraccio orizzontale. - Sbraccio verticale. - Trasporto coi cestini, colle barelle, colle carriuole, coi carretti a mano, coi carri ad uno o più cavalli. - Cenno del trasporto con vagoni e dei trasporti con procedimenti meccanici. - Ricambio su un terreno orizzontale e su un terreno inclinato. - Quale degli indicati metodi di trasporto possa in ogni caso tornare più vantaggioso.

18. Ordinamento del lavoro per l'esecuzione dei movimenti di terra. - Disposizioni per la formazione degli scavi e dei rialzi. - Consolidazione di rialzi. - Formazione delle scarpe. - Rivestimenti delle medesime. - Computo della spesa occorrente per scavi, trasporti, formazione e regolarizzazione dei rialzi.

19. Profilo longitudinale d'una strada ordinaria. - Profili trasversali. - Massicciata. - Marciapiedi. - Fossi. - Scarpe. - Controscarpe. - Banchine. - Cunette e canaletti trasversali. - Muri di sostegno, - Paracarri. - Indicatori. - Formazione della massicciata con o senza fondazione. - Regole pratiche sulla forma e sulle dimensioni dei muri di sostegno.

20. Profili delle strade nell'interno di paesi e di città. - Strade selciate. - Strade con rotaie. - Strade lastricate. - Condotti di scolo.

21. Manutenzione delle strade. - Manutenzione delle strade a impietramento. - Manutenzione intermittente. - Manutenzione continua. - Quale dei due sistemi sia preferibile. - Manutenzione delle strade selciate con e senza rotaie. - Manutenzione delle strade lastricate.

22. Cenno sui ponti e viadotti di struttura murale. - Ponticelli con muri d'ala e con muri di risvolto. - Ponti e viadotti ad una e a più arcate. - Forma delle arcate. - Diverse parti dei ponti e dei viadotti, e loro destinazione. - Formole pratiche con cui si possono determinare le principali dimensioni di un ponte e di un viadotto in muratura.

23. Cenno sui ponti in legname ad armatura retta e ad armatura arcuata. - Ponti in legname sorretti da palate. - Ponti in legname sovrapposti a pile e spalle in muratura. - Diverse parti dei ponti in legname e scopo delle medesime. - Cenno sui ponti in legname all'americana.

24. Armature dei ponti - Diversi sistemi di armature. Norme per la pratica costruzione delle medesime e per metterle in opera. - Disarmamento dei ponti.»

25. Costruzioni civili. - Regole pratiche sulle grossezze dei muri. - Mezzi per tenere i muri ben collegati fra di loro. - Porte e finestre. - Camini. - Cessi. - Tubi e canali di scolo. - Disposizioni per la ventilazione, pel riscaldamento, per l'illuminazione e per la distribuzione dell'acqua. - Scale.

26. Tetti. - Loro faccie. - Armature dei tetti ordinari. - Composizione dei cavalletti. - Relazione fra la corda e la saetta.

27. Soffitte e vôlte. - Soffitte in legname. - Cenno sulle soffitte metalliche. - Genesi delle vôlte più usitate nelle costruzioni civili. - Centine per la costruzione delle vôlte e pratica esecuzione delle medesime.

28. Cenno sulle tettoie. - Tettoie sostenute da cavalletti o da armature arcuate in legno.

29. Costruzioni rurali e loro dipendenze.

30. Norme generali sulle perizie per costruzioni, e sui capitolati d'appalto.

Digitized by Google

31. Le nozioni relative a strade ferrate, ponti metallici, gallerie, argini, dighe, scaricatori, tombe, sifoni, ponti-canali, pozzi artesiani, armature metalliche e simili fanno parte della Sezione di costruzioni.

ESTIMO (*).

1. Carattere e scopo dell' industria rurale. - Mezzi di quest' industria. - Capitali: capitale fondiario; capitale scorte; capitale circolante. - Spese che partitamente riguardano questi capitoli. - Prodotto lordo eventuale. - Prodotto lordo costante. - Infortunii. - Rendita lorda. - Rendita netta. - Oggetto dell' estimo rurale.

2. Interesse dei capitali rurali. - Come si valuta quest' interesse dal giudizio degli uomini, e suo rapporto cogli interessi ordinarii del mercato. - Differenza fra l' interesse del capitale fondiario e quello degli altri capitali rustici. - Interesse semplice e composto. - Necessità economica del secondo nel determinare la rendita netta.

3. Formole per gli interessi semplici: tra un capitale, il numero degli anni del suo impiego, la tassa d' interesse e il frutto che esso rapporta; tra un dato capitale iniziale, il numero degli anni del suo impiego, la tassa d' interesse e il corrispondente capitale finale; tra un' annuità anticipata o posticipata, il numero degli anni, la tassa d' interesse e l' accumulazione delle diverse annuità coi loro interessi. - Applicazioni numeriche.

4. Formole per gli interessi composti: tra un capitale, il numero degli anni del suo impiego, la tassa d' interesse e l' accumulazione sia del capitale coi suoi interessi, sia dei soli interessi; tra una annuità anticipata o posticipata, il numero degli anni, la tassa d' interesse e il capitale finale corrispondente. - Tavole numeriche per accelerare e facilitare i calcoli degli interessi composti. - Applicazioni ad alcuni casi particolari.

5. Sistemi di amministrazione rurale. - Amministrazione diretta; colonia parziaria; affittamento; enfiteusi; sistemi misti. - A quali circostanze sociali ed economiche, e a quale ampiezza relativa e stato di poderi meglio convengono rispettivamente quei sistemi di amministrazione rurale. - Come lo stimatore può prendere norma all' atto della stima delle convenienze particolari di uno qualunque di quei sistemi.

6. Inventarii rurali, ossia consegne e riconsegne. - Oggetti che si devono considerare: terre; fabbricati; ragioni d' acqua; scorte. - Oggetti a cui si deve attribuire un valore. - Oggetti in cui si deve considerare la forma e la condizione, e attribuirvi una quota di riparazione. - Oggetti in cui si deve considerare la qualità e la misura. - Linguaggio tecnico da seguirsi nelle descrizioni dei fondi, delle strade, dei canali, degli edifizi rurali, dei fabbricati, delle macchine, delle colture, delle scorte. - Descrizione delle piante per riparti in categorie e stazioni.

7. Digressione sui metodi pratici per effettuare le misure che possono occorrere negli inventarii rurali. - Digressione sulla misura dell' acqua. - Modulo e sue relazioni colle antiche misure d' acqua.

8. Informazioni da prendersi per l' intestazione delle consegne e delle riconsegne. - Ordine con cui si deve procedere sul terreno per porre a registro quanto occorre alla regolare compilazione delle medesime. - Dati da prendersi sui registri catastali.

(*) Di regola il corso d'estimo è dato dal Professore di Agronomia, ove non siavi docente speciale per l'estimo.

Digitized by Google

9. Formola d'intestazione di un inventario rurale. - Descrizione minuta e ordinata dei fondi e delle loro attinenze; dei fabbricati; delle ragioni d'acqua; delle scorte. - Epiloghi per facilitare l'operazione di bilancio.

10. In che consiste il bilancio. - Libro di scarico. - Bilancio parziale o di mala fede. - Bilancio complessivo o di buona fede. - Bilancio degli oggetti a cui nelle consegne si è attribuito un valore. - Bilancio degli oggetti a cui si è attribuita una quota di riparazione. - Bilancio delle piante, dei prodotti cedui, delle colture, delle scorte. - Avvertenza sui miglioramenti fondiarii fatti dal fittaiuolo e applicazione dei conti scalari al computo delle indennità dovutegli.

11. Estimo dei fondi rustici. - Studii preparatorii delle condizioni e circostanze fisiche ed economiche in cui si trova una proprietà rurale.

12. Stima comparativa o indiretta. - Casi in cui può tornar utile questo metodo di stima. Tipi di confronto. - Classificazione. - Criterii d'induzione per la stima comparativa. - Stima censuaria.

13. Stima diretta empirica. - Transazioni commerciali. - Avvertenze sul prezzo recente dei fondi. - Quantità assoluta del danaro; quantità relativa in circolazione. - Condizioni politiche e sociali. - Riparto locale della proprietà fondiaria. - Rapporto fra le classi rustiche e le urbane. - Condizioni dei contratti e dei contraenti.

14. Stima diretta razionale. - In che consiste questo metodo di stima. - Quistione pregiudiciale se debbasi prendere per base l'attualità concreta del fondo, o la sua possibilità astratta, o la coltura media ordinaria.

15. Determinazione della rendita netta nel sistema dell'affittamento a danaro. Circostanze che generalmente influiscono sul prezzo di fitto. - Patti speciali più rilevanti che lo stimatore ha da ponderare nell'affittamento a danaro.

16. Determinazione della rendita netta nel sistema dell'affittamento a generi. - Circostanze che influiscono sul prezzo delle derrate rurali. - Conguaglio dei prezzi commerciali.

17. Determinazione della rendita netta nei contratti enfiteutici o livellarii. - Rendita del dominio diretto. - Rendita del dominio utile. - Stima dei fondi gravati d'usufrutto.

18. Determinazione della rendita netta nel sistema della colonia parziaria. - Prodotto medio. - Patti più rilevanti da considerarsi. - Deduzioni.

19. Determinazione della rendita netta nel sistema dell'amministrazione diretta. - Prodotto annuo medio. - Rendita lorda disponibile o parte attiva del podere. - Parte passiva. - Rendita netta. - Considerazioni sulle pezze segregate.

20. Deduzione del valore capitale di un fondo dalla sua rendita netta. - Avvertenze da aversi nei diversi sistemi di amministrazione rurale. - Detrazioni per causa di urgenti riparazioni. - Aggiunte capitali: per scorte annesse al fondo; per terre improduttive ma capaci di qualche frutto; per fabbricati superflui alla coltivazione; per piantagioni non state rappresentate nella rendita netta del fondo.

21. Stima dei boschi. - Variabilità della rendita secondo la lunghezza dei turni. - Torno di massima rendita. - Determinazione del prodotto di un bosco. - Spese. - Capitale terra. - Valore del prodotto fuori taglio e delle foglie. - Capitale bosco. - Capitale superficie. - Avvertenze sul saggio d'interesse per la capitalizzazione delle spese annue.

Digitized by Google

22. Sino a qual punto abbiansi ad apprezzare, negli estimi, le qualità intrinseche dei fondi.

23. Norme per le divisioni dei terreni in parti di egual valore o in parti di valori proporzionali a numeri dati. - Norme per rettificare e trasformare i confini, senza cangiare i valori delle pezze di terreno su cui si effettuano tali operazioni.

24. Estimo delle indennità da corrispondersi per occupazioni temporarie di beni rurali.

25. Stima delle fabbriche di campagna superflue alla coltivazione, delle ville e delle fabbriche ordinarie. - Triplice aspetto sotto cui si può considerare il valore di una fabbrica: valore di costruzione; valore d'area e materiale; valore dedotto dalla rendita netta. - Studii preparatorii per la stima delle fabbriche ordinarie.

26. Casi in cui conviene adottare la stima a costo di costruzione. - Capitale rappresentato nella fabbrica. - Procedimento da seguirsi per l'estimo di una fabbrica dal costo della costruzione.

27. Casi in cui conviene la stima a valore d'area e materiali. - Norme per trovare il valore dell'area a seconda delle località in cui essa si trova. - Avvertenze per trovare i valori dei materiali.

28. Casi in cui conviene stimare una fabbrica dalla sua rendita netta annua. - Deduzione della rendita lorda. - Spese. - Rendita netta. - Capitalizzazione dell'annua rendita.

GEOMETRIA PRATICA E NOZIONI SULLE COSTRUZIONI.

Geometria pratica.

1. Nozioni generali. - Cenni sulla forma e dimensioni della terra. - Superficie e linee orizzontali e verticali. - Proiezione d'un punto, d'una linea, d'una superficie sopra un piano. - Piani di proiezione orizzontali e verticali. - Piano o pianta naturale del terreno. - Oggetto della geodesia. - Geodesia elementare o topografica: divisione in planimetria ed altimetria. - Limite delle operazioni topografiche.

2. Scale di proporzione dei piani. - Scale grafiche. - Nomenclatura delle scale più usuali. - Classificazione dei piani secondo le loro scale. - Compasso di proporzione e suo uso nelle scale. - Rapportatore grafico: verificazione ed uso. - Costruzione dei nonii sia rettilinei che curvilinei; e loro uso. - Problemi sulle scale e sui nonii.

3. Nozioni generali sulla planimetria. - Allineamenti. - Misura della distanza di due punti; dell'angolo di due visuali. - Definizione degli strumenti geodetici in genere. - Rilevamenti. - Poligonazione e varie specie di essa. - Abbozzi. - Verificazioni e tolleranza.

4. Strumenti per la determinazione di linee orizzontali o verticali, e per individuare punti e dirigere visuali. - Livello a piombo, e suo uso. - Livello a pendolo: verificazione ed uso. - Livello a bolla d'aria: sensibilità, verificazione ed uso del medesimo. - Paline, picchetti, traguardi, cannocchiali, e loro formazione. - Tracciamento di allineamenti e problemi relativi.

5. Strumenti per la misura delle distanze. - Canne e catena metrica, e loro uso. - Nastro da misura. - Stadia: graduazione di questo strumento, suo uso sui terreni pressochè orizzontali e su quelli inclinati. - Scala di riduzione per la misura delle distanze colla stadia.

Digitized by Google

6. Operazioni planimetriche eseguite colle sole canne, o colla sola catena metrica. - Rilevamento di angoli, e loro tracciamento sul terreno. - Misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Rilevamento di terreni accessibili nell'interno o soltanto sul perimetro. - Metodi varii di rilevamento. - Rilevamento di fabbricati o di aggregati di case.

7. Squadro agrimensorio. - Descrizione, verificazione ed uso di questo strumento. - Rilevamento e tracciamento di angoli. - Modo di innalzare od abbassare da un punto dato delle perpendicolari ad una retta data. - Misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Rilevamento dei terreni accessibili o non, dei fabbricati ed aggregati di case. - Modo di servirsi di uno squadro falso.

8. Squadro graduato semplice: verificazione ed uso. - Squadro graduato a cannocchiale: sua verificazione ed uso. - Operazioni planimetriche eseguite collo squadro graduato. - Rilievo di angoli fatti da due allineamenti. - Tracciamento di allineamenti facienti fra loro angoli dati. - Misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Rilevamento di terreni accessibili o non, e metodi generali di rilevamento. - Norme generali da osservarsi nel rilievo dei terreni.

9. Grafometro a traguardi. - Verificazione e rettificazione del medesimo. - Grafometro a cannocchiale: verificazione, rettificazione ed uso. - Teodolite concentrico: verificazione, rettificazione e modo di servirsi del medesimo. - Operazioni planimetriche eseguite con questo strumento. - Rilievo di terreni e misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Calcoli relativi al rilievo di una rete topografica.

10. Bussola topografica a traguardi ed a cannocchiale. - Verifica ed uso di questo strumento nella misura degli angoli, e nel rilevamento dei piani. - Orientamento dei piani colla bussola.

11. Tavoletta pretoriana. - Descrizione della tavoletta, e delle parti che la compongono. - Movimenti di cui è suscettibile lo specchio. - Modo di stendere la carta sulla tavoletta. - Accessorii occorrenti per l'uso della tavoletta. - Piombino, aghi, scala, doppio decimetro, livello a bolla d'aria, declinatore, diottra, stadia. - Verificazione e rettificazione della diottra. - Operazioni preliminari da farsi nell'uso della tavoletta. - Orientamento della tavoletta a punto indietro, su due punti e col declinatore.

12. Operazioni planimetriche eseguite colla tavoletta. - Portare sul terreno un punto od una linea, od una figura segnata sulla tavoletta. - Dati sulla tavoletta due o tre punti corrispondenti ad altri segnati sul terreno, determinare sulla medesima la posizione di un terzo o di un quarto punto. - Misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili. - Rilevamento dei piani colla tavoletta. - Varii metodi di rilevamento. - Norme generali da osservarsi nel rilievo, nella verificazione dei piani rilevati e nella determinazione dei capi saldi. - Cangiamento di foglio della tavoletta.

13. Parallelo fra i rilevamenti eseguiti colle sole canne o colla catena metrica, collo squadro ordinario o graduato, coi grafometri, e colla tavoletta pretoriana.

14. Strumenti a riflessione. - Principii sui quali si fonda la loro costruzione. - Squadro a riflessione. - Goniometro a riflessione. - Verificazione ed uso di questi strumenti.

15. Copia e riduzione dei piani. - Metodi diversi di copiare i piani. - Mezzi geometrici e mezzi meccanici. - Metodi diversi per ridurre i piani. - Compasso di riduzione. - Pantografo. - Problemi relativi alla riduzione dei piani.

Digitized by Google

16. Livellazione. - Oggetto. - Differenza di livello, - Linee di livello vere ed apparente. - Errori di sfericità e di refrazione. - Operazioni di livellazione. - Descrizione degli strumenti per livellare. - Capi saldi. - Mira ordinaria. - Mira parlante.

17. Livello ad acqua, e suo uso per determinare la differenza di livello fra due punti. - Errori provenienti dall'inclinazione del tubo, o dalla differenza dei diametri dei due bicchieri. - Portata del livello ad acqua.

18. Livello a pendolo. - Livelli a bolla d'aria con cannocchiale sopra una linea o sopra un piano. - Uso dei livelli sopra una sola linea. - Varii generi di livelli sopra un piano. - Verificazione, rettificazione ed uso dei medesimi. - Portata dei livelli a cannocchiale. - Livello a riflessione.

19. Livellazione semplice. - Livellazione raggiante. - Battute. - Controbattute. - Battute avanti. - Battute indietro. - Livellazione composta. - Profili. - Riduzione di tutti i punti di una data livellazione ad un sol piano di paragone. - Norme da osservarsi nella costruzione dei profili. - Modo di tenere i registri delle livellazioni.

20. Livellazione d'una zona di terreno di poca larghezza. - Livellazioni longitudinali e trasversali. - Costruzione dei profili relativi. - Livellazione su terreni ingombri di ostacoli o coperti d'acqua.

21. Piani quotati. - Problemi relativi. - Nozioni sulle curve orizzontali. - Metodo di tracciarle. - Uso dell'eclimetro. - Rilevamento di dette curve. - Curve orizzontali dedotte dai profili. - Piani a curve orizzontali.

22. Tracciamento di allineamenti nelle circostanze più frequenti della pratica. - Tracciamento di poligoni sul terreno. - Tracciamento delle curve.

23. Nozioni sulle pendenze. - Segnare su un profilo longitudinale, già ridotto ad un comun piano di paragone, una o più linee che adempiano a date condizioni. - Determinare le quote rosse ed i punti di passaggio. - Tracciamento sul terreno di linee di data pendenza.

24. Cenni sulle forme che soglionsi assegnare ai profili delle strade e canali. - Segnare sui profili trasversali e longitudinali le linee di progetto di una strada o di un canale. - Calcolo delle quote rosse, dei punti di passaggio, e delle larghezze delle scarpe nei profili trasversali.

25. Misura dei terreni. - Misura diretta con paline e canne metriche, e collo squadro. - Misura indiretta sui piani che li rappresentano. - Misura dei terreni accessibili od inaccessibili nell'interno, con canne, paline e squadro. - Metodi per trovare l'area delle figure disegnate sulla carta. - Mezzi geometrici e mezzi meccanici. - Reticolo. - Planimetro ortogonale e planimetro polare.

26. Norme generali relative alla misura dei terreni. - Casellari e registri. - Calcolo delle aree comprese fra una curva, una retta e due perpendicolari ad essa. - Formole di Bezout e di Simpson. - Problemi relativi alle aree.

27. Ricognizione dei limiti delle proprietà. - Termini di proprietà territoriali: modo usuale di collocarli e di segnarli sulle mappe. - Limite delle differenze tollerate nella misura dei terreni. - Osservazioni sulla dilatazione e restringimento della carta su cui sono segnati i piani.

28. Divisione geometrica dei beni fondi. - Separare da una pezza di terreno una parte d'area determinata con rette che soddisfacciano a date condizioni. - Dividere un dato terreno in due o più parti tali che le aree siano proporzionali a numeri dati, e che

Digitized by Google

le rette dividenti soddisfino a date condizioni. - Ad una dividente tortuosa sostituire una sola retta che passi per un punto dato, o due rette che passino per due punti dati. - Divisioni delle alluvioni, delle isole e degli alvei abbandonati. - Problemi relativi.

29. Misura delle superficie delle vôlte. - Descrizione delle medesime. - Piedritto, imposte, intradosso, estradosso, base o pianta d'una vôlta. - Monta o sesto d'una vôlta. - Vôlte semplici e vôlte composte. - Vôlte a botte, a cupola, a calotta, a vela, a padiglione od a spicchi rientranti, a crociera od a spigoli salienti. - Superficie delle vôlte a botte. - Delle vôlte a padiglione ed a crociera. - Superficie di un' unghia. - Rapporto fra l'unghia e la lunetta di eguale monta, insistente su basi eguali od equivalenti.

30. Superficie delle vôlte a botte con teste a padiglione. - Delle vôlte a botte ed a padiglione lunulate. - Delle vôlte a schifo. - Delle vôlte a bacino. - Delle vôlte a vela e dei così detti *piedi di vela*.

31. Misura dei solidi in genere. - Volume dei corpi non geometrici. - Densità e peso specifico dei corpi. - Misura dei muri, dei cumuli di ghiaia, del legname, del fieno e delle botti. - Misura delle pietre da taglio, delle cornici, colonne, ed altri oggetti di architettura. - Misura degli archi. - Casellari relativi alle misure.

32. Misura dei solidi di sterro e rinterro. - Metodi geometrici. - Metodi empirici delle altezze ragguagliate, delle sezioni ragguagliate. - Casellari.

33. Operazioni da eseguire in campagna:

a) Risoluzione dei principali problemi relativi agli allineamenti, misura di distanze accessibili ed inaccessibili, e rilievo di terreni e di un fabbricato con sole canne e paline.

b) Verificazione dello squadro semplice; risoluzione col medesimo dei problemi relativi agli allineamenti e misure di distanze inaccessibili, rilievo collo squadro di un tratto di terreno.

c) Verificazione dello squadro graduato, del grafometro, del teodolite concentrico e della bussola topografica, e rilievo di tratti di terreno cogli strumenti stessi, adoperando i varii sistemi di rilevamento. - Rilievo d'una rete topografica col teodolite concentrico, o col grafometro a cannocchiale.

d) Verificazione della diottra e rilievo colla tavoletta d'un tratto di terreno e di alcuni particolari compresi nel medesimo, e risoluzione dei principali problemi che occorrono in pratica nell'uso della tavoletta.

e) Rettificazione del livello a cannocchiale, e livellazioni eseguite sul terreno col livello ad acqua e col livello a cannocchiale per la formazione di un progetto di strada.

34. Operazioni da eseguirsi al tavolo. - Formazione dei piani rilevati in campagna; calcolo della superficie dei medesimi. - Costruzione dei profili longitudinali e trasversali riflettenti le livellazioni fatte in campagna; calcolo delle quote rosse, degli sterri e rinterri occorrenti nell'esecuzione del progetto di strada suindicato.

35. Cenni sulla celerimensura.

LETTERE ITALIANE, STORIA E GEOGRAFIA

Lettere italiane.

1. Principii dello scrivere. - Qualità generali del discorso. - Purezza delle parole. - Avvertenza sopra le voci e i costrutti stranieri alla nostra lingua, sopra i termini antiquati, gli idiotismi e i neologismi più comuuali. - Proprietà delle parole. - Sinonimi. - Chia-

Digitized by Google

rezza. - Eleganza. - Armonia. - Linguaggio figurato; sua natura, ragioni, uso. - Principali traslati. - Dello stile; sue doti; sue specie. - Delle forme del discorso, narrativa descrittiva, espositiva o dimostrativa, didascalica, esornativa, persuasiva. - Della composizione; invenzione, ordine, forma. - Varii generi e varie specie dei componimenti. - Precetti intorno alla compilazione delle relazioni, dei memoriali, delle petizioni, delle relazioni, dei conti o fatture, delle quietanze, delle obbligazioni, delle capitolazioni, delle perizie giudiziali, dei verbali, ecc.

2. Letture o commenti di classici italiani.

3. Esercizi pratici nelle accennate forme di composizione.

Storia generale di Europa.

1. *Medio evo.* Invasioni dei popoli settentrionali ed orientali nell'impero di occidente; stabilimento dei nuovi Stati. - Scandinavia; Odino, i Normanni e l'Islanda. - Inghilterra, Scozia ed Irlanda; Alfredo il Grande; Guglielmo il Conquistatore; Giovanni Senza Terra e la *Magna Charta;* le case di Lancaster e di York. - Spagna; i Mori e i re delle Asturie e delle Castiglie. - Francia; Carlo Magno. Ugo Capeto, Filippo Augusto. Luigi IX e le Crociate, Luigi XI. - Impero Germanico; Case di Sassonia, di Franconia, di Svezia; i Feudi, la Chiesa, i Comuni e le signorie. - L'impero bizantino; Giustiniano; gli Isaurici; i Comneni; i Paleologi; invasione dei Turchi.

2. *Età moderna.* - Scoperte marittime e colonie degli europei nelle altre parti del mondo. - Danimarca; trattato di Calmar. - Svezia; i Wasa. - Polonia; gli Iagelloni e la divisione. - Russia; i Romanoff. - Turchia; guerre coll'Ungheria, coll'Austria e colla Russia. - La Germania; Lutero, e la guerra dei 30 anni. - Inghilterra; i Tudor; gli Stuard, i d'Orange e i d'Annover. - Spagna; Carlo V, Filippo II ed i Paesi Bassi; i Borboni. - Portogallo; i Braganza, Pombal. - Francia; Carlo VII; Luigi XII; Francesco I; Caterina de'Medici; Enrico IV; Richelieu; Mazarino; Luigi XIV. - Impero Germanico ed Austria; Massimiliano; Carlo II; Maria Teresa; Giuseppe II. - Prussia; Federico Guglielmo; Federico II. - Olanda; i d'Orange. - Svizzera; Gugliemo Tell; Calvino; i Grigioni.

3. *Età presente.* - Rivoluzione francese; Luigi XV; Luigi XVI; la repubblica; l'impero. - Trattato di Vienna e variazioni successive.

4. Saggi a mano di carte geografiche delle parti del mondo e degli Stati dell'Europa.

5. Letture, commenti ed esercizi di composizione in continuazione dell'anno primo.

MATERIE LEGALI.

1. Della legge positiva. - Sue condizioni sostanziali, il voto delle due Camere e l'approvazione del Re. - Della promulgazione e pubblicazione della legge. - Dei diritti, ossia delle facoltà che derivano dalla legge. - Doppio significato della parola *diritto.* - Distinzione delle leggi d'ordine pubblico da quelle d'ordine privato. - Leggi civili, penali e commerciali. Leggi personali, reali e miste; diversa loro efficacia.

2. Della persona civile. - Del cittadino e dello straniero. - Diritti civili e politici, come si acquistino e come si perdano. - Condizione dei corpi morali. - Del domicilio, e della condizione degli assenti. - Delle persone civilmente incapaci, e in ispecie del minore, dell'interdetto e della donna maritata.

Digitized by Google

3. Delle cose e dei beni. - Distinzione dei beni in mobili ed immobili, e come ella si applichi anche alle cose incorporali. - Beni pubblici e beni privati.

4. Del possesso e della proprietà. - Come e perchè la legge tuteli il semplice possesso. - Diritti di cui si compone la proprietà, e come talvolta da lei si separino. - Proprietà piena e meno piena. - Distinzione dei diritti reali dai personali. - Varie specie dei diritti *reali*.

5. Dei metodi d'acquisto della proprietà. - Dell'acquisto per fatto unicamente nostro, e così della *produzione*, dell'*invenzione*, dell'*occupazione*. - Principali disposizioni legislative concernenti: la *caccia*, la *pesca*, le *miniere* e le *privative industriali*. - Dell'acquisto della proprietà per fatto altrui congiunto col nostro: del *testamento* e delle sue forme intrinseche ed estrinseche: dei diversi ordini di *successione legittima*: della *donazione*: delle *convenzioni*, e infine della *prescrizione*. - Esposizione sommaria di questi modi e delle precipue loro condizioni. - Dell'acquisto per *accessione*. - Dei *frutti naturali*, *industriali* e *civili*. - Dell'accessione nelle cose mobili, che si uniscono. - Dell'accessione negli immobili derivante o da fatto dell'uomo, come nella *costruzione*, nella *piantagione* e *seminagione*, o da evento naturale, come nell'*alluvione*, nello *svellimento di terra*, nell'*isola formatasi in fiume o torrente*, nel *mutamento d'alveo*.

6. Delle limitazioni della proprietà. - Esse sono determinate dall'utilità pubblica o dall'interesse privato. - Tra le prime si annoverano la *spropriazione per causa di pubblica utilità* e le *servitù militari*. - Breve esposizione delle leggi relative a queste due materie. - Delle servitù in generale. - dell'usufrutto e dell'uso. - Servitù prediali, e varie loro specie; come si costituiscano sia dalla legge per utilità pubblica o privata, sia dal fatto dell'uomo; come si estinguano.

7. Esame speciale delle servitù legali derivanti dalla situazione naturale dei luoghi. - Dello stabilimento dei termini di confine. - Del diritto di chiudere il proprio fondo. - Dei rapporti tra i fondi inferiori e superiori, relativamente alle acque naturalmente correnti; dei muri comuni, e della loro riparazione e ricostruzione; delle spese di riparazione o di ricostruzione di una casa i cui piani appartengono a diversi proprietarii; delle distanze richieste in alcune costruzioni ed escavazioni, e delle altre condizioni all'uopo prescritte; del prospetto sul fondo del vicino; dello stillicidio; dei fossi e delle siepi comuni; delle servitù legali di passaggio e di acquedotto.

8. Nozioni speciali sui contratti di vendita e di locazione. - Effetti della vendita. - Obblighi del venditore e del compratore. - Rescissione della vendita per causa di lesione - Della vendita con facoltà di riscatto. - Della locazione delle case; principali regole sulla locazione delle case e dei beni rustici. - Nozione della colonia parziaria, ossia del masserizio. - Della locazione di opere; norme relative agli appalti o cottimi; della locazione a soccida.

9. Dei privilegi e delle ipoteche. - Varie loro specie. - Loro iscrizione, cancellazione ed estinzione. - Effetti della trascrizione. - Nozione del giudizio di purgazione.

10. Della pubblica amministrazione. - Sua derivazione dal Potere esecutivo: sua necessità: come dai suoi caratteri di unità e di università provenga che essa debbe essere nel medesimo tempo generale e locale. - Potere discrezionale e regolamentare ad essa inerente.

11. Dello scompartimento territoriale, e della gerarchia amministrativa. - Breve esposizione della legislazione vigente presso di noi. - Funzioni amministrative del Re, dei

Digitized by Google

Ministri, del Prefetto, del Sotto-Prefetto e del Sindaco. - Decreti e Regolamenti: loro forma ed efficacia. - Come si distingue il Regolamento dalla Legge. - Delle semplici istruzioni e circolari amministrative. - Cenni sulla composizione e sulle funzioni dei Consigli Provinciali e Comunali.

12. Dell'autorità giudiziaria. - Cenno sommario del suo ordinamento presso di noi. - Del procedimento negli affari contenziosi civili, e delle due sue forme ordinaria e sommaria. - Nozione delle prove giudiziarie, ed in ispecie delle perizie e visite giudiziali. Principali regole stabilite in proposito dal Codice di procedura civile. - Doveri del perito. - Forme delle sue relazioni.

Distribuzione degl'insegnamenti e numero delle lezioni settimanali.

Primo anno.		*Secondo anno.*	
Algebra, geometria e trigonometria	N. 4	Geometria descrittiva	N. 2
Chimica inorganica ed organica .	» 5	Chimica agronomica	» 2
Agronomia e computisteria agraria .	» 4	Disegno	» 4
Disegno	» 4	Geografia e storia	» 2
Lettere italiane	» 3	Geometria patria	» 3
Materie legali	» 3	Costruzioni	» 3
		Estimo	» 2

Ove la scuola sia aperta ad anno inoltrato, e sia riconosciuta insufficienza negli allievi, potrà nel primo anno aver luogo un corso preparatorio con approvazione del Ministero.

R. Decreto 19 maggio 1864, n. 1791. — È approvato il Regolamento sulla illuminazione del Naviglio dello Stato.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

La varietà di costruzione nelle navi che compongono il materiale marittimo dello Stato, effetto della riunione delle diverse ex-marine italiane, e le differenti norme che in queste si adottavano per l'illuminazione di bordo, fecero fin dai primordi della costituzione della nuova marina del Regno sentire il bisogno di riordinare una parte del servizio interno di bordo, la quale ha tratto all'igiene delle navi ed alla migliore disciplina.

Mentre vennero adottate indistintamente sopra tutte le R. navi alcune disposizioni transitorie riguardo alla speciale loro illuminazione, furono convocate apposite Commissioni nei dipartimenti marittimi allo scopo di preparare gli elementi necessari al riordinamento definitivo d'un tale servizio.

Senonchè la moltiplicità dei progetti raccolti a tal uopo dal Ministero in epoche e con norme diverse, e l'aumento del materiale della marina con diverse navi corazzate di nuovo tipo, indussero il sottoscritto a riunire nei mesi scorsi una Commissione sulla R. Squadra di evoluzione allo scopo di redigere un lavoro definitivo sul complesso di quelli già presentati anteriormente, e tenendo conto delle nuove condizioni nei tipi del R. Naviglio.

Digitized by Google

Sopra un tale progetto venne ora compilato lo schema dell'unito regolamento che il Riferente si onora di proporre all'approvazione della M. V.

In questo nuovo regolamento parve utile e necessario riunire in gruppi i diversi tipi del Naviglio, avendo riguardo alle dimensioni delle navi, alla speciale loro costruzione interna, ed al numero degli ufficiali che ne compongono gli Stati-maggiori.

Oltre alla determinazione del numero di luci per ogni singolo gruppo, si credette pure indispensabile migliorare il sistema dei fanali e lumi usitati sulle R. navi, ottenendo con tale modificazione un'economia nel numero delle luci indispensabili per l'illuminazione dei bastimenti.

Per alcune specialità d'illuminazione, all'olio vennero sostituite le candele steariche, siccome di più facile, pulito e sollecito impiego.

Nei camerini destinati agli alloggi degli ufficiali, veniva fino ad ora tollerato l'uso di candele scoperte non custodite in appositi fanali. Ad onta della più attenta vigilanza, molti fortuiti accidenti potevano però dar luogo a pericoli che giova allontanare nel modo più sicuro: epperciò venne regolata anche cotale illuminazione, che in vista del ristretto spazio in cui si accendono i lumi per rischiarare i camerini, fu stabilita in candele steariche anzichè in lumi ad olio, ma rinchiuse in appositi fanali che servano loro di custodia, e guarentiscano nel modo più ampio la sicurezza delle navi da qualunque timore d'incendio.

Col regolamento sul servizio di bordo, che la M. V., degnavasi approvare sotto la data del 14 giugno anno decorso, essendosi provveduto al pari delle altre Potenze marittime le meglio ordinate al sistema di concedere agli equipaggi l'uso delle tavole pensili per alcune ore della sera allo scopo di scuole, o per la loro particolare ricreazione e lettura, era necessario che nell'unito regolamento venisse determinata e fissata l'illuminazione che a tale oggetto si riferisce.

Il numero dei fanali stabiliti per ciascun gruppo, essendo stati calcolati dietro ai più stretti bisogni, e potendo derivare qualche inconveniente se per avventura codesto numero si volesse diminuire, con apposito articolo venne provveduto acchè un tale fatto non possa succedere. Che se per casi eccezionali in qualche sera non si accendesse in alcuni locali il lume che v'è prescritto, fu disposto onde il consumo relativo non riesca ad economia del bordo, ma sia invece diffalcato nella consumazione stabilita.

Le norme sull'illuminazione di bordo riunite nell'annesso regolamento, e le innovazioni che in tale servizio il sottoscritto vi ha recato dietro le suesposte considerazioni, tornano a vera utilità di questa parte del servizio interno di bordo, epperciò il Riferente nutre speranza che la M. V. vorrà degnarsi di apporre la sua Reale sanzione all'unito schema di Decreto, che serve ad approvare il regolamento che vi è annesso.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 12 dicembre 1858 sulla illuminazione di bordo;

Vista la tabella n. 1 che fa seguito al Regio Decreto in data 14 giugno 1863 sull'armamento del Regio Naviglio;

Considerata la necessità di rendere uniforme e regolare il servizio dell'illuminazione di bordo sulle Regie Navi;

Digitized by Google

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il qui unito regolamento sulla illuminazione del Naviglio dello Stato, firmato in data d'oggi d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Marina, con gli annessi quadri A, B, C ugualmente firmati dal medesimo sotto la stessa data.

Art. 2. Il regolamento di cui al precedente articolo andrà in vigore col primo del venturo mese di luglio 1864.

Art. 3. Con la stessa data 1 luglio 1864 rimangono abrogate tutte le disposizioni risguardanti l'illuminazione di bordo precedentemente emanate, entrando in vigore in loro vece le prescrizioni stabilite nell'unito regolamento in data d'oggi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

Regolamento per la illuminazione del Naviglio dello Stato.

Art. 1. La illuminazione a bordo delle Regie Navi sarà regolata a norma delle seguenti prescrizioni, ed annessi quadri A, B, C.

Riunione del Naviglio in gruppi.

Art. 2. I diversi tipi del Naviglio dello Stato, per quella parte che concerne la illuminazione di bordo, rimangono riuniti in gruppi, a seconda del quadro A che fa seguito al presente regolamento.

Quantità delle lampade e fanali.

Art. 3. Per la illuminazione di bordo restano stabilite le seguenti specialità di lampade e fanali, cioè:

Per le camere degli Ammiragli, Comandanti ed Ufficiali, saranno fornite le lampade a sistema moderatore, della dimensione indicata nel quadro B, e da farne uso per le sole ore della sera; mentre per le ore della notte si somministreranno le lampade ad olio con globo di cristallo.

Per i camerini degli Ufficiali ed assimilati al grado d'Ufficiale, saranno forniti i fanaletti a globo di cristallo da usarsi con candela stearica.

Per la illuminazione dei ponti si farà uso di fanali con fronte ottagona del diametro di m. 0,33, con riflettore di m. 0,22. La lucernetta sarà sospesa alla cardanica, e dovrà essere capace di 150 gr. d'olio, e provveduta delle viti per lo stoppino a calzetta.

Per gli altri locali interni più ristretti si farà uso di fanali d'identico modello, ma in dimensioni proporzionate.

Fanali di rispetto.

Art. 4. Ad ogni dieci fanali sarà dato a ciascuna nave uno di rispetto, e per ogni cinque verrà somministrato un riflettore di rimpiazzo.

Digitized by Google

Specialità delle illuminazioni.

Art. 5. La illuminazione si considera divisa in ordinaria e straordinaria.

Per illuminazione ordinaria s'intende quella destinata a rischiarare i ponti, i diversi locali interni della nave e quella necessaria pel servizio ordinario notturno.

La consumazione serale resta fissata dagli annessi quadri B, C.

Per illuminazione straordinaria s'intende quella che per diverse circostanze si rende necessaria a bordo eventualmente, e si eseguirà dietro ordini in iscritto del Comandante di bordo, seguendo il prescritto del regolamento sulla contabilità del materiale per le consumazioni straordinarie.

Qualità d'olio e candele.

Art. 6. Per le lampade a moderatore si farà uso di olio di prima qualità.

Per tutti gli altri fanali si consumerà l'olio detto nei R. Arsenali *olio comune.*

Le candele steariche saranno di prima qualità, aventi l'altezza di m. 0,13, ed il diametro di m. 0,02.

Illuminazione per le bussole.

Art. 7. La illuminazione delle chiesole per bussole, sarà a candele steariche e resteranno autorizzati in navigazione numero tre lumi per le navi riunite nei primi tre gruppi dell'annesso quadro A, numero due lumi per i bastimenti compresi nel quarto gruppo, ed un lume per tutti gli altri bastimenti riuniti nei seguenti gruppi sino al nono inclusivo.

Alle chiesole per bussole che ricevono luce dalla batteria sottoposta, non è passata illuminazione speciale.

In rada ed in porto resta autorizzato un solo fanale di chiesola per tutti i bastimenti.

Illuminazione per le tavole dell'equipaggio.

Art. 8. Per le tavole dell'equipaggio è autorizzato il consumo di candele steariche dal 1 ottobre al 31 marzo, ed esso deve calcolarsi sull'assegno serale di una candela per ogni tre tavole.

Inserzione nel giornale di bordo.

Art. 9. L'accensione dei fanali di vedetta, di posizione, di distinzione all'àncora, di distinzione per navi ammiraglie, e quelli per le tavole dell'equipaggio, dovrà essere segnata, per controllo, nel giornale di bordo.

S'indicherà del pari sul giornale di bordo il momento in cui i predetti fanali verranno spenti.

Illuminazione degli ospedali di bordo.

Art. 10. I fanali necessari per l'illuminazione degli ospedaletti di bordo, saranno a carico dell'Amministrazione dell'ospedale del rispettivo Dipartimento.

Illuminazione dei locali della macchina.

Art. 11. L'illuminazione dei locali per le macchine a vapore sarà ad olio, ed il numero dei fanali bisognevoli viene indicato dal Comitato dipartimentale al primo armamento della Regia nave, e dopo l'approvazione nel Ministero sarà nel giornale della macchina marcata tale determinazione. Il consumo d'olio sarà portato in consumazione della macchina stessa.

Digitized by Google

Proibizione di alterare l' illuminazione prescritta.

Art. 12. È vietato a bordo dei Regii legni alterare la quantità d' illuminazione prescritta dal presente regolamento.

Qualora in qualche sera, per circostanza eccezionale, non fosse acceso in qualche locale del bastimento il lume prescritto, l' olio risultante in economia sarà diffalcato nella contabilità dal consumo stabilito.

Quadro A. — *Riunione in gruppi dei diversi tipi del Naviglio dello Stato.*

Gruppo 1 Vascello di terzo ordine - id. 2 Fregate di primo e secondo ordine ad elice e corazzate - id. 3 Fregate a vela di secondo ordine, Corvette di primo ordine ad elice, a vela e corazzate - id. 4 Corvette a vela di secondo e terzo ordine, Corvette ad elice di secondo ordine, Corvette a ruote di primo e secondo ordine, Avvisi e Trasporti di prima classe - id. 5 Corvette di terzo ordine a ruote, Brigantini, Trasporti di seconda classe - id. 6 Avvisi di seconda classe - 7 Cannoniere ad elice - 8 Trasporti di terza classe - 9 Rimorchiatori - 10 Bastimenti a remi.

Quadro B. — *Illuminazione ad olio ed a candele steariche per camere, quadrati e camerini dello Stato-maggiore delle Regie Navi.*

Gruppo delle navi	Ripartizione delle lampade	Lampade a moderatore		
		1ª grandezza	2ª grandezza	3ª grandezza
1	Camera Comandante	—	—	1
»	Sala del Consiglio	—	1	—
»	Quadrato Ufficiali	—	2	—
»	Quadrato Guardie-marina	—	—	1
2	Camera Comandante	—	—	1
»	Sala del Consiglio	1	—	—
»	Quadrato Ufficiali	—	2	—
3	Camera Comandante	—	—	1
»	Sala del Consiglio	—	1	—
»	Quadrato Ufficiali	1	—	—
4	Camera Comandante	—	1	—
»	Quadrato Ufficiali	—	1	—
5	Camera Comandante	—	—	1
»	Quadrato Ufficiali	—	1	—
6	Camera Comandante	—	—	1
»	Quadrato Ufficiali	—	—	1
7	Camera Comandante	—	—	1
»	Quadrato Ufficiali	—	—	1
Bastimento ove sventola la bandiera di comando	Ammiraglio	1	—	1
	Capo dello Stato-maggiore	—	—	1

Digitized by Google

Consumo d'olio e stoppini a calzetta *in armamento*.

Il consumo d'olio giornaliero per le lampade a moderatore resta stabilito nel seguente modo:

Lampade prima grandezza.

Dal 1 ottobre al 31 marzo gr. 420; - Dal 1 aprile al 30 settembre gr. 300.

Lampade seconda grandezza.

Dal 1 ottobre al 31 marzo gr. 280; - Dal 1 aprile al 30 settembre gr. 200.

Lampade terza grandezza.

Dal 1 ottobre al 31 marzo gr. 175; - Dal 1 aprile al 30 settembre gr. 125.
Per ogni lampada vengono passati mensilmente n. 4 stoppini a calzetta.

In disponibilità.

Alle navi in disponibilità non viene passata illuminazione per lampade a moderatore.

Annotazioni.

1. Per il camerino dei Comandanti delle navi armate ed in disponibilità, viene passato un fanale a globo di cristallo con candela stearica.

2. Per ogni camerino occupato da uno o più Ufficiali o da assimilati a grado d'Ufficiale tanto sulle navi armate che in disponibilità, sarà passato un fanale a globo con candela stearica.

3. Per i quadrati delle Guardie-marina sulle navi armate, eccetto che pel primo gruppo, saranno passati due fanali a globo con candele steariche.

4. Il consumo mensile per ciascun fanale, resta fissato a n. 6 candele, allorchè la nave è in armamento, ed a n. 4 candele per le navi in disponibilità.

5. Per le camere dei Comandanti, per i quadrati degli Ufficiali e delle Guardie-marina sulle navi armate ed in disponibilità di qualunque specie e tipo, sarà passato un fanale a globo di cristallo con consumo di olio giornaliero in quantità di gr. 140, dal 1 ottobre al 31 marzo, e di gr. 100 dal 1 aprile al 30 settembre, e viceversa per l'emisfero australe.

6. Il consumo d'olio stabilito nella relativa colonna per le lampade a moderatore, per ciò che riguarda le stagioni, sarà calcolato in senso inverso per le navi che trovansi nell'emisfero australe.

7. Qualora a bordo del vascello non isventola bandiera di comando, sarà fornita in più al Comandante una lampada a moderatore di 1ª grandezza.

8. Le grandezze dei moderatori ed i fanali saranno stabiliti dietro modelli analoghi da approvarsi.

Quadro C. — *Numerazione ordinaria ad olio e candele steariche, stabilita per le Regie Navi in armamento, disponibilità e disarmo.*

Distribuzione dei fanali.

Fanale ad uso del magazziniere, od in sua mancanza dei capi di carico. Primo gruppo in armamento 1, secondo gruppo in armamento 1, terzo gruppo in armamento 1, quarto gruppo in armamento 1, quinto gruppo in armamento 1.

Digitized by Google

Id. del capo stiva. Primo gruppo in armamento $^1/_2$, secondo gruppo in armamento $^1/_2$, terzo gruppo in armamento $^1/_2$.

Id. Quadrato macchinisti. Primo gruppo in armamento 1, secondo gruppo in armamento 1, terzo gruppo in armamento 1.

Id. delle segreterie. Primo gruppo in armamento $^1/_2$, secondo gruppo in armamento $^1/_2$, terzo gruppo in armamento $^1/_2$, quarto gruppo in armamento 1, quinto gruppo in armamento 1, sesto gruppo in armamento 1.

Id. delle latrine per l'equipaggio e sotto alla tenda di notte. Primo gruppo in armamento 1 $^1/_2$, primo gruppo in disponibilità 1 $^1/_2$, primo gruppo in disarmo 4, secondo gruppo in armamento 1 $^1/_2$, secondo gruppo in disponibilità 1 $^1/_2$, secondo gruppo in disarmo 4, terzo gruppo in armamento 1 $^1/_2$, terzo gruppo in disponibilità 1 $^1/_2$, terzo gruppo in disarmo 4, quarto gruppo in armamento 1, quarto gruppo in disponibilità 1, quarto gruppo in disarmo 2 $^1/_2$, quinto gruppo in armamento 1, quinto gruppo in disponibilità 1, quinto gruppo in disarmo 1 $^1/_2$, sesto gruppo in armamento 1, sesto gruppo in disponibilità 1, sesto gruppo in disarmo 1, settimo gruppo in armamento $^1/_2$, settimo gruppo in disponibilità $^1/_2$, settimo gruppo in disarmo 1, ottavo gruppo in armamento $^1/_2$, ottavo gruppo in disponibilità 1, ottavo gruppo in disarmo 1, nono gruppo in armamento 1, decimo gruppo in armamento 1.

Id. del corridore. Primo gruppo in armamento 8, primo gruppo in disponibilità 3, primo gruppo in disarmo 4, secondo gruppo in armamento 8, secondo gruppo in disponibilità 3, secondo gruppo in disarmo 4, terzo gruppo in armamento 6, terzo gruppo in disponibilità 3, terzo gruppo in disarmo 4, quarto gruppo in armamento 9, quarto gruppo in disponibilità 5, quarto gruppo in disarmo 2 $^1/_2$, quinto gruppo in armamento 5, quinto gruppo in disponibilità 3, quinto gruppo in disarmo 1 $^1/_2$, sesto gruppo in armamento 4, sesto gruppo in disponibilità 2, sesto gruppo in disarmo 1, settimo gruppo in armamento 2, settimo gruppo in disponibilità 1, settimo gruppo in disarmo 1, ottavo gruppo in armamento 2, ottavo gruppo in disponibilità 1, ottavo gruppo in disarmo 1, nono gruppo in armamento 1, decimo gruppo in armamento 1.

Id. della prima batteria. Primo gruppo in armamento 8, primo gruppo in disponibilità 4, primo gruppo in disarmo 4, secondo gruppo in armamento 12, secondo gruppo in disponibilità 6, secondo gruppo in disarmo 4, terzo gruppo in armamento 8, terzo gruppo in disponibilità 4, terzo gruppo in disarmo 4.

Id. della seconda batteria. Primo gruppo in armamento 8, primo gruppo in disponibilità 4, primo gruppo in disarmo 4.

Candele steariche per gli appelli, ronde e servizio dei barcarizzi. Primo gruppo in armamento 60, primo gruppo in disponibilità 12, secondo gruppo in armamento 60, secondo gruppo in disponibilità 12, terzo gruppo in armamento 60, terzo gruppo in disponibilità 12, quarto gruppo in armamento 48, quarto gruppo in disponibilità 8, quinto gruppo in armamento 36, quinto gruppo in disponibilità 6, sesto gruppo in armamento 24, sesto gruppo in disponibilità 4, settimo gruppo in armamento 24, settimo gruppo in disponibilità 4, ottavo gruppo in armamento 18, ottavo gruppo in disponibilità 4, nono gruppo in armamento 6.

Digitized by Google

Annotazioni.

I bastimenti corazzati e quelli del gruppo primo avranno n. 3 fanali in corridore durante il giorno se armati, ed uno se in disponibilità.

Il quadrato delle Guardie-marina, e la Camera dei Meccanici a bordo dei bastimenti corazzati che ne abbisognano, avranno un fanale nelle ore del giorno.

I bastimenti che hanno la camera dei Contabili, preleveranno l'illuminazione da quella stabilita pel corridore.

Il consumo d'olio per ogni fanale sarà in quantità di 140 gr. d'olio nell'emisfero boreale dal 1 ottobre al 31 marzo.

Id. id. di 100 gr. id. dal 1 aprile al 30 settembre.

Per quelle navi che si trovassero nell'emisfero australe, la somministrazione d'olio per i fanali concessi durante il giorno, e quella per i fanali di notte, sarà calcolata in senso inverso riguardo alle stagioni stabilite di sopra.

Torino, il 19 maggio 1864.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina, E. CUGIA.

Legge 29 maggio 1864, n. 1797. — Sono abolite le compagnie e simili altre corporazioni industriali privilegiate d'opera d'ogni sorta esistenti nel Regno sotto qualunque denominazione.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Al termine del 1864 tutte le università, compagnie, unioni, gremi, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate d'operai d'ogni sorta esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione sono abolite, e cesseranno d'essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano.

Art. 2. Gli averi delle corporazioni o associazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno ai termini dei rispettivi statuti o regolamenti, in mancanza dei quali si dovrà procedere secondo le regole del diritto comune.

Art. 3. Per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, potranno i Municipi, sentite le Camere di commercio, sottoporre alla sanzione R. regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni d'età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi esistenti a bordo.

Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede.

Art. 4. Il servizio dei facchini nelle dogane e nei portifranchi è parimente soggetto ai regolamenti, tanto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica e

Digitized by Google

la disciplina, quanto per ciò che concerne i requisiti di ammessione alle dogane o ai portifranchi; i quali regolamenti saranno proposti dalle Camere di commercio ed approvati dal Governo.

Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede.

Art. 5. Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei portifranchi od in altro luogo, in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidii che finora prestavansi dalle dalle rispettive corporazioni abolite in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro.

Art. 6. Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidii, sarà provveduto in via di anticipazione, con un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai Municipii e dalle Camere di commercio dei luoghi, dove tali corporazioni esistono.

Art. 7. Per le contravvenzioni ai regolamenti, potrà comminarsi un'ammenda da L. 2 a 50, o la pena degli arresti da uno a cinque giorni.

Nel caso di recidiva potrà comminarsi la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da quindici giorni a tre mesi.

Art. 8. Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite, non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione.

Art. 9. Il residuo debito verso la R. Azienda dei prestiti di Firenze, nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo Toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico dello Stato. La somma per ciò occorrente sarà inscritta sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1864.

Art. 10. Con Decreto R. saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 29 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 20 febbraio 1864. — Provvedimento sulle disposizioni che regolano alcuni casi di traslocazione dei Notai.

Le iterate istanze che dopo l'aggregazione delle Provincie Napolitane e Siciliane al Regno d'Italia vennero porte a questo Ministero da Notai chiedenti lo scambio della rispettiva residenza, affine di ottenere un tal beneficio senz'obbligo di sottoporsi a novello esame, fecero nascere il dubbio sulla opportunità di mantenere o non la Ministeriale del 20 giugno 1855, che appunto prescrive l'esperimento suddetto.

Digitized by Google

Preso a disamina quel dubbio, sembrò doversi risolvere in senso favorevole pei ricorrenti: parve non potersi esitare nel ritenere che i Notai in esercizio, la cui capacità venne già prima discussa con esami davanti alla Camera notarile ed al Tribunale, e quindi confermata dal Regio Decreto di nomina, non dovessero trovarsi in obbligo per la mutua traslocazione di fornire prove ulteriori della loro idoneità.

D'altra parte la prescrizione di una tale formalità non si riscontrò che avesse fondamento nella Legge organica sul Notariato del 23 novembre 1819, la quale, stabilendo che le piazze notarili a provvedersi di Notaio debbano esserlo per via di concorso, mentre dichiara che le piazze vacanti non possano essere provviste di Notaio che dietro l'esperimento di un concorso, esclude il caso della scambievole traslocazione di due Notai esercenti, in cui, non essendovi piazza vacante non vi può essere concorso.

Ad onta però di siffatte considerazioni, abbastanza stringenti, il Guardasigilli, prima di devenire ad una determinazione definitiva, credette opportuno di consultare in proposito parecchi Magistrati, non senza invitarli nel tempo stesso a far conoscere la propria opinione sull'altro caso eziandio contemplato dalla Ministeriale surriferita, di doversi sottoporre a novello esame il Notaio esercente che aspiri ad essere traslocato ad una piazza vacante, per la quale fu aperto il concorso, ed in cui il medesimo risultò essere unico aspirante; nel quale caso militano pure le ragioni addotte di sopra a prova della inutilità del nuovo esame per le scambievoli traslocazioni, e più particolarmente quella di non ledersi il diritto dei terzi: colla sola differenza che, nel primo caso, non è bisogno di aprire il concorso, mentre nel secondo non se ne deve mai prescindere, non potendo per certo esservi un unico concorrente se il concorso stesso non è aperto e pubblicato.

Le consultazioni date dai detti Magistrati tornarono tutte conformi alle vedute di questo Ministero: onde il Guardasigilli, confortato dalle medesime, più non si perita nel dichiarare revocata la Ministeriale del 20 giugno 1855, e nel prescrivere che d'ora innanzi non siavi bisogno di altro esperimento quando trattisi di Notaio in esercizio che sia unico concorrente, ovvero quando due Notai dimandino il vicendevole tramutamento.

In questi casi tuttavia perchè il Ministero possa procedere con sicurezza nell'apprezzamento delle relative istanze, converrà che le Camere assumano ben precise informazioni sulla condotta de' Notai petenti nell'esercizio della professione, e sui veri motivi per cui si indussero a chiedere di passare a fungere il loro officio in altro luogo, e trattandosi di dimande per mutua traslocazione avranno ogni cura di verificare, se scopo delle medesime non fosse quello di dare effetto ad un contratto pecuniario convenuto tra i due Notai, onde non accada che un Decreto Regio intervenga a sanzionare un mercimonio, e si precluda il mezzo a Notai più provetti di avere miglior destinazione.

Questa accurata indagine dovrà farsi specialmente quando la traslocazione sia dimandata da due Notai residenti in Comuni di assai diversa importanza.

Motivi soltanto di salute, ragioni di famiglia, convenienze di privati interessi non scompagnate da considerazioni di utile pubblico, ed altrettali oneste cagioni possono validamente appoggiare una dimanda per tramutamento, ed incontrare buona accoglienza presso il Ministero.

Le deliberazioni poi che dalle Camere verranno emesse in proposito dovranno, ben si intende, riportare l'omologazione del Tribunale da cui dipendono, e saranno, come di solito, spedite a questo Dicastero per gli ulteriori provvedimenti dal signor Procuratore Generale accompagnate dal suo voto circa l'accettazione delle proposte inoltrate.

Digitized by Google

Ciò posto vorrà la S. S. Illustrissima essere compiacente di comunicare il tenore di questa Ministeriale determinazione ai Tribunali ed alle Camere notarili soggetti al Distretto di codesta Corte d'Appello, coll'aggiunta di quelle maggiori istruzioni che crederà opportune per la migliore sua esecuzione.

Per il Ministro, EULA.

R. Decreto 29 *maggio* 1864, *n.* 1798. — *Soppressione del Consolato di Bona.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Vista la Legge Consolare del 15 agosto 1858 ed il relativo regolamento approvato con Decreto 16 febbraio 1859;

Visto il Nostro Decreto in data 31 maggio 1860:

Ritenuta la convenienza di dare al servizio consolare nell'Algeria un ordinamento meglio confacente coi bisogni del nostro commercio nei vari punti della costa ed in corrispondenza coll'amministrazione del paese:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Nostro Consolato in Bona é soppresso ed il Distretto giurisdizionale di esso è aggregato a quello del Consolato in Algeri.

Art. 2. Saranno invece destinati Vice-Consoli di 1. categoria a Bona ed alla Calle, ai quali verrà corrisposto l'assegno locale di annue lire quattro mila per ciascuno.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1. del prossimo luglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 29 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

R. Decreto 4 *giugno* 1864, *n.* 1800. — *Forma e distintivi dei nuovi punzoni per il bollo ordinario e straordinario e marche intrinseche da riprodursi nella carta da bollo per mezzo della filigrana.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 12 della legge 21 aprile 1862, n. 586, e l'articolo 1 di quella in data 14 settembre 1862, n. 949;

Volendo, giusta la riserva presa coll'articolo 1 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 596, determinare le marche intrinseche da riprodursi nella carta da bollo per mezzo della filigrana, e la forma e i distintivi delle diverse specie di bolli stabiliti con la legge 21 aprile 1862 dinanzi riferita,

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze:

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La forma e i distintivi dei nuovi punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi ai modelli contenuti nella tabella annessa al presente Decreto.

Art. 2. La carta fabbricata per conto dello Stato a termini dell'articolo 4 e seguenti della legge 21 aprile 1862, n. 586, avrà le seguenti marche intrinseche riprodotte per mezzo della filigrana:

Nel centro del foglio lo stemma del Re d'Italia circondato da bandiere nazionali e da rami d'alloro;

Sotto lo stemma la leggenda *Regno d'Italia.*

Nella parte inferiore di ciascun foglio, all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricatore della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale fu fabbricata,

Art. 3. Lo spaccio e l'uso della carta bollata con i nuovi punzoni avranno principio col 1. luglio prossimo venturo.

Però, durante lo stesso mese di luglio, si potrà usare contemporaneamente la carta stata bollata secondo le disposizioni dell'articolo 27 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 596.

Art. 4. È fatta facoltà di apporre i nuovi bolli alla carta già munita dei bolli antichi i quali, in tale caso, saranno considerati di nessun valore.

Art. 5. I Ricevitori del registro e bollo ed ogni altro distributore di carta bollata sono autorizzati dal 1. agosto sino a tutto settembre prossimo venturo, a cambiare con carta munita dei nuovi bolli, di egual prezzo, la carta filigranata bollata con i punzoni finora in uso, purchè i fogli di carta di cui si richiede il cambio siano tuttora in bianco e siano in istato perfettamente servibile.

Art. 6. L'apposizione dei nuovi bolli ai titoli del Debito bubblico dello Stato ed ai libri o registri di commercio, contemplati dai nn. 18 e 20 dell'articolo 24, §§ 3 e 4 della legge 21 aprile 1862, n. 586, avrà principio col 1. agosto prossimo venturo.

È però fatta facoltà di continuare, anche dopo il 31 luglio prossimo venturo, la emissione di nuovi titoli del Debito pubblico dello Stato sopra carta già munita dell'antico bollo.

Art. 7. Entro il termine stabilito dal precedente articolo 5, gli Uffici del Bollo straordinario di Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino sono autorizzati ad apporre gratuitamente il nuovo bollo da centesimi 50 sui fogli stampati di carta filigranata già munita del corrispondente bollo fuori d'uso, purchè non contengano scritturazione di sorta.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

Legge 29 maggio 1864, n. 1806. — Sono autorizzate alcune spese straordinarie derivanti dall'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 230000 per la provvista di mobili e per adattamenti di locali in conseguenza dell'attuazione del nuovo organamento giudiziario nelle Provincie Napolitane, Lombarde e Siciliane, e quella di lire 400000 in anticipazione alle Amministrazioni comunali delle Provincie Napolitane e Siciliane, per far fronte alle spese di primo stabilimento delle Corti di Assisie, dei Tribunali di Circondario e delle Giudicature Mandamentali.

Tali spese saranno inscritte nel bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1862, al capitolo: *Spese derivanti dall'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari.*

Art. 2. È altresì approvata la spesa straordinaria di lire 271192 85 da ripartirsi nel modo seguente:

L. 215400 — per riparazioni di edifici sacri nelle Provincie Toscane;
L. 55792 85 per le Provincie Napolitane, cioè:
L. 45792 85 secondo la destinazione già fattane dal cessato Governo di Napoli per riparazioni delle seguenti chiese:

Chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera	L.	6764 10
Chiesa di S. Pietro a Vasto	»	2976 40
Chiesa parrocchiale di Avezzano	»	5432 35
Chiesa di S. Francesco d'Assisi in Gaeta	»	30600 —

e L. 10000 per concorso del Governo nella spesa di riedificazione del Duomo di Nola.

Tali spese saranno inscritte nel bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti per l'anno 1862 in due appositi capitoli, sotto il titolo: *Spese di Culto* (Toscana), e *Spese di Culto* (Napoli)

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 29 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

R. Decreto 19 maggio 1864, n. 1801. — Esami d'abilitazione degli aspiranti all'ufficio d'insegnanti nelle classi inferiori ginnasiali.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Visto il R. Decreto 14 giugno 1863, con cui è approvato il regolamento per gli esami di abilitazione degli aspiranti all'ufficio d'insegnanti nelle classi inferiori ginnasiali;

Digitized by Google

Visto che dopo la ricostituzione della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, mancherebbero presso l'Università di Pavia i Professori di storia, di filosofia e di greco:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli esami per abilitazione all'ufficio d'insegnanti nelle tre classi inferiori del ginnasio che a norma dell'art. 1 del regolamento annesso al succitato Decreto dovevansi tenere nella Università di Pavia si terranno invece presso la R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. AMARI.

Legge 17 giugno 1864, n. 1807. — Divieto di cessione o sequestro delle paghe degli Ufficiali dell'armata di terra o di mare e degli Impiegati assimilati a qualsiasi grado militare.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le paghe sì d'attività, che d'aspettativa, non che gli arretrati di esse, e gli altri assegnamenti tutti che possano competere agli Ufficiali dell'armata di terra e marittima, od agli Impiegati assimilati a qualsiasi grado militare di terra o marittimo, non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'Impiegato, e per causa di alimenti dovuti per Legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati, od assegnamenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.
E. CUGIA.
G. PISANELLI.

Digitized by Google

Legge 29 maggio 1864, n. 1679. — Occupazione del Convento di S. dinarie derivanti dal ei Minori Conventuali in Patti.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e

Noi abbia ostro Reale Decreto del 4 settembre 1862, col quale fu au-

Art. 1. occupazione per uso civile del Convento di S. Francesco d'As-

vista di Minori Osservanti in Patti, Provincia di Messina;

del n nuto che la detta casa appartiene invece all'Ordine dei Minori Con-

Sicil dali;

co Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari del-

l'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La occupazione consentita col R. Decreto del 4 settembre 1862, riguarda il Convento di S. Francesco d'Assisi dei Minori Conventuali in Patti, e ad esso si riferiscono le prescrizioni contenute nel Decreto medesimo intorno al culto, alla conservazione delle opere d'arte ed all'alloggiamento dei frati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 31 gennaio 1864, N. MXCVII. — È autorizzata la Compagnia immobiliare italiana in Milano.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'atto costitutivo la *Compagnia immobiliare italiana in Milano;*

Vista la legge del 26 novembre 1852 sulle associazioni vigente nelle Provincie della Lombardia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima costituita in Milano con istromento del 27 novembre 1863, rogato V. Missaglia, n. di repertorio 4491-217, sotto la denominazione di *Compagnia immobiliare italiana in Milano,* è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti nell'atto medesimo.

Art. 2. Gli Statuti sociali precitati porteranno le variazioni seguenti:

A Nell'articolo 23 le parole « cinque per cento » saranno seguite da queste: « *sugli utili netti sociali* » che sarà pagato, ecc.

Digitized by Google

B Nell'articolo 24 tra le voci « potrà realizzare » e quelle « colla emissione » si porrà la clausola: « *ove ne venga dal Governo autorizzata.* »

C Il secondo periodo dell'articolo 26 incomincierà colle parole: « *sono eletti dall'assemblea generale dei soci che può revocarli, e si rinnovano, ecc.* »

D L'articolo 51 si aprirà così:

« *Nella seconda convocazione sono valide le deliberazioni sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima adunanza qualunque sia ecc.* »

E L'articolo 57 dirà in fine: « *e non avranno alcun effetto senza la governativa approvazione.* »

Art. 3. La Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue italiane lire trecento.

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nel caso di inosservanza per parte della Società de' suoi Statuti, delle leggi dello Stato, e delle condizioni suespresse.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 21 gennaio 1864, n. 1692. — Occupazione del Convento del Carmine in Alcamo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Convento del Carmine in Alcamo, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta al culto, alla conservazione delle opere d'arte ed all'alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

A. DELLA ROVERE.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 22 febbraio 1864. — Atterramenti di piante ed atti arbitrarii ed irregolari fatti o disposti da Corporazioni, Capitoli e Beneficiati sui beni da loro posseduti.

Da alcune Provincie dello Stato giunse notizia a questo Ministero di arbitrari ed irregolari atterramenti di piante, anche d'alto fusto, fatti o disposti da Corporazioni religiose,

Digitized by Google

da Capitoli e da Beneficiati nei beni da loro posseduti, non che di altri atti intesi o a distrarre a proprio vantaggio le consuete *scorte* necessarie alla coltivazione dei beni stessi, o a disperdere in altro modo qualunque la dotazione dei conventi e degli enti morali, ai quali si riferiscono le disposizioni del noto disegno di legge sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico.

Egli importa per la esecuzione degli intendimenti della legge proposta, e più ancora per una ragione di pubblica moralità, che si ponga freno a tanto abuso e dilapidazione, come gli atti in discorso, nella immensa varietà dei casi e delle circostanze, ora possono essere colpiti con una repressione penale, ora essere prevenuti con qualche provvedimento economico, ora porgere argomento ad una azione civile per rifazione di danni, ora finalmente essere contemplati, in relazione alla successiva attuazione della legge di presente sottoposta alle deliberazioni del Parlamento dal capoverso dell'art. 88 di questa ultima, così lo scrivente crede necessario di invitare i signori Prefetti delle Provincie, i signori Procuratori Generali del Re ed i signori Economi Generali dei Benefici vacanti ad usare, per mezzo degli Ufficiali che rispettivamente da essi dipendono, la più rigorosa e severa vigilanza al riguardo ed a porre in opera con mutuo accordo, nella cerchia delle relative competenze, tutti quei mezzi e spedienti che giovino sia ad impedire il danno lamentato, sia ad ottenere il dovuto risarcimento nei modi consentiti dalle discipline vigenti.

Il sottoscritto si lusinga che le SS. LL. alle quali debbe già essere pervenuta copia del disegno di legge in discorso, e che perciò ne avranno apprezzata la importanza tanto sotto l'aspetto politico, quanto sotto l'aspetto economico, vorranno porre ogni cura per corrispondere allo invito anzidetto, secondando i propositi del Governo in tal parte.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 25 febbraio 1864, Div. 3ª e 4ª, n. 146. — Formazione di un Elenco dei libri di testo in uso nelle scuole secondarie e primarie.

Nella disamina del progetto di legge introdotto dal Ministro sottoscritto nella Camera dei Deputati il dì 7 del prossimo passato gennaio può tornare, se non necessario, certo assai utile il conoscere quali testi sieno presentemente adoperati, per obbligo impostone agli alunni, nelle pubbliche scuole secondarie, magistrali e primarie del Regno. Oltrechè questa notizia, aggiunta agli altri documenti raccolti nella statistica de' vari rami della Pubblica Istruzione, gioverà non poco a dare un giusto concetto dell'indirizzo de' nostri studi nelle scuole predette.

Eppertanto lo scrivente stima fare opera sotto ogni aspetto conveniente, richiedendo le Podestà scolastiche provinciali del Regno di volere, con quella sollecitudine ed esattezza che potranno maggiori, somministrare le indicazioni domandate col qui unito specchio.

Quanto alle scuole secondarie classiche, alle tecniche, ed alle normali e magistrali, è spediente che sia adoperato un foglio a parte per ciascuna di esse, avvertendo che il lavoro non deve estendersi oltre ai limiti delle governative o pareggiate.

Per le scuole primarie invece è desiderabile che un solo prospetto porga l'elenco dei libri adoperati in tutta quanta la Provincia.

Digitized by Google

Non occorre dire che le indicazioni vogliono essere date nella forma più concisa che si concilii colla necessaria chiarezza; nè crede lo scrivente dover aggiungere dichiarazioni speciali intorno al modulo qui annesso, reputando che la forma del medesimo non possa lasciar luogo a dubbi.

Ad ogni modo, ove occorressero maggiori schiarimenti, egli non mancherà di porgerli appena gli sieno chiesti.

Il Ministro, M. AMARI.

R. Decreto 25 *febbraio* 1864, *n.* 1697. — *Convocazione del Collegio elettorale di Casalmaggiore.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Messaggio in data del 23 febbraio 1864, col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Casalmaggiore, n. 146;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Casalmaggiore, n. 146, è convocato pel giorno 13 marzo 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 20 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 25 *febbraio* 1864, *alle Prefetture della Toscana. — I Luoghi Pii e le Opere di Chiesa nella Toscana non soggette alla Legge del* 3 *agosto* 1862 *continuano a pagare la tassa per la revisione dei loro conti, la quale è amministrata dalla Direzione Generale del Tesoro.*

Con nota del 18 giugno 1863 (num. 43451-2890, Divisione 6ª, Sezione 1ª), io mi rivolgeva a codeste Prefetture allo scopo di essere ragguagliato circa l'origine, la natura e l'ammontare delle tasse a cui andavano soggetti i Luoghi Pii della Toscana per la revisione dei loro rendiconti, ai sensi dell'art. 132 delle Istruzioni pei ragionieri dell'11 settembre 1827, e che venivano riscosse dalla Cassa della rispet-

Digitized by Google

tiva Prefettura (come succeduta alla Camera di Sopraintendenza comunitativa) per conto della già Real Depositeria.

Dai riscontri ottenuti ebbe a riconoscere che, a fronte delle disposizioni scritte e dello spirito della nuova Legge 3 agosto 1862, la quale ha modificato le norme d'amministrazione e di tutela sulle Opere Pie, non ci fosse più ragione a lasciar sussistere il disposto delle accennate istruzioni, e quindi dovesse cessare in loro l'obbligazione di corrispondere quella tassa.

Di uguale avviso essendo stato il Ministero delle Finanze, io ne rendo consapevoli le Prefetture di codeste Provincie, acciò soprassedano da quella riscossione sopra i conti ai quali è applicabile la Legge del 3 agosto 1862; facendo in pari tempo avvertire che il privilegio della cessazione della tassa predetta, emergendo virtualmente dalla Legge sulle Opere Pie, non s'intende esteso a quei Luoghi Pii ed Opere di Chiesa, le quali non siano soggette alla Legge medesima. Detti Luoghi ed Opere Pie continueranno a soggiacere a quel carico fino a disposizioni in contrario, e le Prefetture non mancheranno di render noto all'incaricato dell'esazione l'ammontare della tassa da pagarsi da ciascun Luogo Pio di questa seconda natura, di mano in mano che i rendiconti verranno muniti dell'atto di revisione.

Al qual proposito, in relazione all'avvertenza fatta dal Ministero delle Finanze, ravviso opportuno di far presente che, trattandosi di un provento speciale del Tesoro, che trova la sua applicazione nel bilancio 1864, alla lettera *G* del capo XXXV, debbono quelle tasse essere amministrate dalla Direzione Generale del Tesoro, e riscosse quindi innanzi a cura delle Tesorerie provinciali, a cui appunto avranno le Prefetture a porgerne l'accennata notificazione.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 6 aprile 1864, n. 96. — Applicazione del trattato di commercio colla Francia.

A scioglimento di alcuni dubbi e quesiti sull'applicazione del trattato colla Francia, ed in seguito a concerti presi coll'amministrazione del governo imperiale, onde le pattuite agevolezze e prescrizioni non vengano diversamente intese presso le dogane dei due stati contraenti, si danno le seguenti norme:

1. Le dichiarazioni accennate all'art. 14 del trattato per istabilire la nazionalità delle merci saranno ammesse, comunque siano fatte dal fabbricante o produttore, dal negoziante, dallo speditore o da una casa di spedizione stabilita nel territorio dello stato da cui le merci sono spedite.

2. I magistrati che ricevono le dette dichiarazioni non sono tenuti ad entrare nel merito delle medesime, nè a verificarne l'esattezza, potendo però rifiutarsi a munirle del loro visto in caso di dubbio (*Lo stesso dee dirsi per le vidimazioni delle autorità consolari*).

3. Non è necessario che le dichiarazioni sieno fatte in modo officiale, cioè con atto autentico. Il dichiarante può limitarsi a presentare al magistrato una dichiarazione scritta che vien da questo restituita dopo vidimata.

Digitized by Google

4. Il certificato che a termini del detto art. 14 può essere rilasciato anche dal capo del servizio doganale dell'ufficio d'uscita sarà ammesso a prova dell'origine delle merci, qualunque ne sia la formola. Epperciò anche una semplice bolletta (*passavant*) dal momento che emana dalla dogana di spedizione e constata l'origine dei prodotti si riterrà equivalente ad un certificato.

5. Le merci che all'attivazione del trattato si trovavano nei depositi doganali od in via di spedizione possono ammettersi ai dazi della tariffa convenzionale. Dovendo però anche per queste aversi la prova degli estremi richiesti dal trattato, nel caso che i dichiaranti non siano in grado di fornirla, sarà loro accordato un congruo termine, onde possano presentare la merce allo sdoganamento regolarmente accompagnata dai voluti documenti giustificativi.

6. Sebbene la produzione dei certificati d'origine sia stabilita in modo generico, gl'introduttori potranno tuttavia esserne dispensati trattandosi d'oggetti in tenue quantità trasportati da viaggiatori o di prodotti notoriamente originari del paese di spedizione.

In questa occasione si diramano pure alcune avvertenze e spiegazioni già emesse in casi isolati onde più regolare ed uniforme riesca nelle dogane tutte del regno d'Italia l'applicazione del trattato.

a) Gli olii d'oliva sono ammessibili al dazio convenzionale e senza riguardo tra i fini ed i comuni.

b) Le merci, alle quali sono applicabili le disposizioni del trattato, debbono, in caso d'introduzione a deposito, che non sia sotto la diretta custodia doganale, essere riposte in magazzini separati.

c) Quando in una località non trovinsi persone idonee all'ufficio di periti, per gli effetti di cui all'art. 17 del trattato, dovranno le merci accompagnarsi con bolletta a cauzione ad altra dogana più vicina, presso cui non si riscontri tale mancanza, avvertendo che non abbia per siffatti incombenti a trascorrere il termine di 15 giorni, fissato dagli art. 16 e 19 del trattato, sia pel pagamento alla parte dello stabilito premio in caso di ritenzione della merce, sia per l'emanazione del giudizio arbitrale.

d) La condizione del trasporto diretto, di mare, per far luogo al dazio convenzionale non vuol essere intesa nel senso che debba farsi immediato dal luogo d'imbarco a quello di destinazione, ma bensì da regno a regno. Così un bastimento che abbia caricato a Marsiglia per Napoli, arrivando in quest'ultimo luogo, sarà considerato in viaggio diretto sebbene avesse prima toccato altri porti della Francia o dell'Italia.

e) Nella tariffa comparata, allegato B della circolare n. 78, vennero riportate alla sola categoria VIII le tele cerate, le quali in provenienza dalla Francia sono ammessibili al dazio del 10 p. % sul valore.

Tale trattamento ritengasi applicabile anche alle tele di tale specie che hanno sede nelle categorie IX e XI, e cioè a tutte le tele *incerate per invoglia o per mobili*, *tappezzerie ed altri usi* senza distinzione di qualità.

Avvertasi poi che alla pag. 107 del detto allegato B all'articolo *muschio*, per errore di stampa, fu indicata la base di 100 chil. per la tariffa generale e di 1 chil. per quella convenzionale, mentre deve essere in senso inverso.

Così pure alla susseguente pagina 118 alla voce *tessuti in scialli, fazzoletti*, ecc., *ricamati del valore di L. 50 e meno* deve sopprimersi nelle colonne del dazio con-

Digitized by Google

venzionale il dritto a valore, lasciandovi sussistere solo quello di L. 3 45 per ogni chilogramma.

Tanto si partecipa alle direzioni, ispezioni e dogane ad opportuna norma ed eseguimento.

Il Direttore generale, CAPPELLARI.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 25 febbraio 1864. — Programma delle materie, e norme per gli esami degli aspiranti alla carriera dell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, visto l'articolo 3 del Decreto R. 28 maggio ultimo scorso, col quale è stabilito che la nomina degli ufficiali soprannumerari ed alunni della cessata Direzione generale dei Lavori pubblici di Napoli ai posti di Applicato di quarta classe nell'Amministrazione centrale non potrà aver luogo se non previi esami d'idoneità, in concorso coi volontari ed aspiranti volontari dell'Amministrazione centrale, e cogl'Impiegati d'ordine del Genio Civile già addetti in qualità di alunni alle preesistenti Direzioni Generali d'acque e strade, e del Genio Civile di Napoli; considerata l'opportunità di stabilire, oltre al programma delle materie su cui dovranno versare i detti sperimenti, le norme a seguirsi nei medesimi, non che quelle per le quali deve essere regolata la classificazione dei candidati, ha decretato e decreta quanto segue:

Art. 1. Gli ufficiali soprannumerari e gli alunni dell'Ufficio di stralcio dei Lavori pubblici di Napoli, gli alunni delle cessate Direzioni generali, ora provvisti del posto d'Impiegati d'ordini negli Uffici del Genio Civile, i volontari e aspiranti volontari per la carriera dell'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici, i quali hanno prestato un servizio non minore d'un anno, sono chiamati a subire esami d'idoneità per acquistare titolo a promozione, ed essere a tal fine classificati secondo le norme stabilite in appresso.

Art. 2. Gli esami saranno divisi in due serie, e vertiranno sulle seguenti materie:

Prima serie. — *a*) Composizione italiana; *b*) lingua francese; *c*) storia generale e storia speciale d'Italia; *d*) geografia generale e geografia speciale d'Italia; *e*) aritmetica.

Seconda serie. — *m*) Leggi fondamentali dello Stato; *n*) Leggi e Regolamenti relativi ai servizi dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici; *p*) composizione sopra due argomenti di servizio, da indicarsi per iscritto; *q*) operazioni di contabilità.

Art. 3. Oltre agli esperimenti sulle materie designate nell'articolo precedente, sarà tenuto in conto e farà oggetto di votazione: *r*) la condotta, lo zelo e la capacità dimostrata nel servizio prestato; *s*) la calligrafia.

Art. 4. Sulle materie designate ai §§ *b c d e m n* gli esami saranno verbali; sulle materie *a p q* si faranno per iscritto, e le composizioni saranno dagli autori lette in apposita seduta della Commissione incaricata degli esami, per rispondere alle interrogazioni relative che loro fossero fatte.

Art. 5. Per l'oggetto indicato al § *r* la Commissione prenderà in esame gli stati caratteristici assieme alle note dei capi d'ufficio, ed assumerà quelle maggiori informazioni che giudicherà opportune. — Per la calligrafia (§ *s*) si esamineranno i lavori degli esami per iscritto.

Digitized by Google

Art. 6. La votazione sarà segreta, essa si farà distintamente per ciascuna delle materie indicata negli articoli precedenti. Per gli esami verbali avrà luogo immediatamente dopo; per quelli in iscritto si farà dopo la seduta della Commissione, di cui all'articolo 4.

Art. 7. Perchè il candidato sia dichiarato idoneo, è necessario che per ciascuna votazione il numero dei punti ottenuti, diviso per quello degli esaminatori, sia maggiore di cinque; fatta eccezione della votazione sulla calligrafia, per cui basta che la media dei punti superi il numero di tre.

Art. 8. Il candidato, che non abbia ottenuto in una delle materie di esame il numero stabilito all'articolo precedente, non sarà ammesso a proseguire gli esperimenti. A tal fine sarà immediatamente dopo l'esame notificato il risultato della votazione.

Art. 9. Il numero medio dei punti ottenuti in ciascuna votazione sarà moltiplicato per un coefficiente d'importanza. — I coefficienti sono i seguenti:

Materie	Coefficiente	Massimo dei punti	Materie	Coefficiente	Massimo dei punti
(*A*)	15	150	(*M*)	15	150
(*B*)	10	100	(*N*)	15	150
(*C*)	10	100	(*P*)	30	300
(*D*)	10	100	(*Q*)	25	250
(*E*)	15	150	(*R*)	30	300
			(*S*)	10	100
		600			1250

Per ogni anno di servizio saranno dati al candidato 200 punti.

Art. 10. La conoscenza di una lingua vivente, oltre l'italiana e la francese, sarà pure computata quando il numero medio dei punti ottenuti sia maggiore di cinque, nel qual caso sarà il numero stesso moltiplicato per dieci, ed il prodotto portato in aumento dei punti calcolati a senso dell'articolo precedente. — La Commissione procederà per questo esperimento nel modo e con quei mezzi che giudicherà opportuni, secondo il grado di cognizioni che il candidato avrà dichiarato di possedere.

Art. 11. I candidati giudicati idonei saranno classificati secondo il numero dei punti ottenuti, giusta gli articoli precedenti, e tale classificazione segnerà l'ordine di priorità per le promozioni cui si farà luogo in ragione delle esigenze del servizio.

Art. 12. Quelli fra i candidati, che proveranno aver compiuto l'intiero corso liceale, od uno di quelli degli istituti tecnici, e di avere con successo superati gli esami di licenza relativi, saranno esenti degli esami della prima serie, per cui riceveranno nella classificazione 600 punti. I laureati saranno egualmente dispensati da tali esami, e riceveranno 1200 punti.

Art. 13. I candidati non dichiarati idonei saranno ammessi ad un secondo esperimento assieme a quelli che non si fossero presentati al primo. — Un tale esperimento avrà luogo non prima di sei mesi, e non più tardi di dodici dal precedente, e ne sarà determinata l'epoca con Decreto Ministeriale. — Queglino che non vi si presentassero, o non riportassero il numero di punti richiesto per l'idoneità, a termini dell'articolo 7, saranno dispensati da ulteriore servizio.

Digitized by Google

Art. 14. La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri compreso il Presidente. Un Impiegato del Ministero ne sarà il Segretario. — La nomina tanto dei membri, quanto del Presidente e del Segretario, sarà fatta con Decreto Ministeriale.

Art. 15. Gli esami avranno luogo in Torino ed in Napoli, e saranno dati dalla stessa Commissione. — Agli esami in Torino prenderanno parte quelli fra i chiamati residenti nelle Provincie dell'Italia settentrionale e centrale: agli esami in Napoli quelli residenti nelle Provincie Napolitane e Siciliane.

Art. 16. I temi per gli esperimenti in iscritto saranno tenuti segreti fino all'apertura dell'esame, e saranno allora distribuiti a ciascuno dei candidati nel sito ad essi assegnato, rimanendo dopo ciò vietato ogni sorta di comunicazioni tra di loro o con estranei.

Art. 17. Per ciascuna delle composizioni in iscritto saranno concesse sei ore, ed ogni esame verbale durerà non meno di 20 e non più di 25 minuti. — Nella seduta per la lettura delle composizioni scritte e per le interrogazioni relative non si oltrepasseranno cinquanta minuti per ciascun candidato.

Art. 18. Il Presidente della Commissione, come incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, darà le disposizioni occorrenti per assicurarne l'esatta ed imparziale applicazione.

Art. 19. I chiamati agli esami, non residenti nelle città ove questi avranno luogo, riceveranno una congrua indennità pel rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno limitato alla sola durata degli esami.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 26 febbraio 1864, Div. 2.ª, N. 9. — Trattative dei Comuni per abbuonamento del dazio-consumo.

Il progetto di legge pei dazi di consumo, già approvato tanto dalla Camera elettiva quanto dal Senato, ammette che i Comuni possano assumere la riscossione dei dazi governativi in due modi: od assicurando un minimo di provento allo Stato e dividendo con questo le eccedenze, oppure in via di abbonamento.

Le proposte che si sono comunicate per le trattative coi Comuni sono state fatte nel senso di cedere a questi l'esazione dei detti dazi contro un minimo assicurato e la divisione delle eccedenze, poichè per l'abbonamento non si può deliberare che quando ne sia stata fatta domanda.

A questo modo di riscossione dei dazi governativi non si accennò che nella Circolare riservata del 30 gennaio scorso, N. 8, nella quale, parlando dei ribassi che sulle cifre stabilite dal Ministero avrebbero potuto accordare i signori Prefetti e Sotto-Prefetti, si è detto, che qualora concorressero circostanze eccezionalissime, potevano essi concedere delle diminuzioni fino al 10 p. % a quei Comuni che avessero assunto la riscossione coll'assicurazione del minimo, mentre tali ribassi non potevano in nessun caso andar oltre il cinque per cento per quei Municipi che hanno dimandato l'abbonamento.

Essendo però rilevantissimi i vantaggi che conseguirebbero i Comuni i quali si abbuonassero, a fronte di quelli che guarentissero il minimo, dividendo le eccedenze, questo Ministero, che già si è sempre riservata l'approvazione definitiva di tutti i contratti,

Digitized by Google

a scioglimento di proposti dubbi avverte che per i Comuni che intendono abbuonarsi, e pei quali non concorrano eccezionalissime circostanze o forti ragioni per non eccedere la cifra stabilita pei contratti con cui verrebbe all'Amministrazione assicurato un minimo colla condizione di dividere l'eccedenza, debbano i signori Prefetti e Sotto-Prefetti nelle trattative chiedere di regola un decimo di più della somma stabilita dal Ministero nelle trasmesse proposte.

Di quest'ultima disposizione sarà opportuno che vengano subito avvertiti i Comuni.

Per il Ministro,
il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 26 febbraio 1864. — Disposizioni preliminari per la verificazione annuale dei pesi e misure nelle Provincie Meridionali.

È intendimento di questo Ministero che al più presto si dia principio nelle Provincie Meridionali alla prima verificazione annuale di pesi e misure.

Perciò io reputo non solo opportuno, ma di tutta urgenza richiamare l'attenzione della S. V. Illustrissima sulle preliminari disposizioni a farsi, perchè la verificazione abbia legale eseguimento.

Noto anzitutto come non siano ancora pervenute al Ministero, per l'approvazione, tutte le tabelle di cui all'art. 35 del Regolamento 28 luglio 1861, e come non siasi fatto conoscere se le approvate abbiano avuta la debita pubblicazione.

Ho appena bisogno di segnalare la necessità che sia prontamente supplito a queste ommissioni, perocchè senza la scorta della tabella, le Giunte municipali non possono compilare lo stato degli utenti ordinato dall'art. 16 della Legge 28 luglio 1861.

Dove poi la tabella fu pubblicata, saranno fatti, occorrendo, vivi eccitamenti ai signori Sindaci perchè invitino le Giunte a formare lo stato (conformemente al modulo n. 5 annesso alle istruzioni) per l'esecuzione della Legge e Regolamento precitato, e si farà inoltre sentire che sarà in caso di ritardo provveduto d'ufficio alla compilazione degli stati mancanti.

Parimenti, dopo seguita la pubblicazione della tabella, avrà tosto luogo quella del primo manifesto prescritto dall'art. 67 del citato Regolamento.

Rammento infine alla S. V. Illustrissima il disposto degli articoli 33 e 43 delle menzionate istruzioni, e la prego di far presente ai signori Sindaci l'articolo 44 successivo.

Io attendo da codest'Ufficio un rapporto sulle disposizioni date in seguito alla presente, di cui dovrà intanto accusarsi ricezione; in tale relazione io prego la S. V. Illustrissima di esprimermi la sua opinione circa il compenso da darsi al Verificatore a termini dell'art. 11 del ripetuto Regolamento, accennando se lo creda o no sufficiente, epperò vorrà ella indicarmi:

1. Le distanze tra i vari Comuni, Capi-luogo di mandamento;
2. Lo stato delle vie di comunicazione;
3. Il numero degli utenti del Circondario, ricavato dagli stati comunali;

Digitized by Google

4. I Comuni designati dalle Deputazioni Provinciali, emanate dall'art. 15 della Legge suindicata.

Sarà compiacente ancora di aggiungere quelle altre notizie che possono procurare al Ministero un esatto criterio delle condizioni topografiche ed economiche dei luoghi, e metterlo in grado di prendere un'equa determinazione in ordine alla convenienza di variare il compenso suindicato e fissarne la misura.

Per il Ministro, F. DE BLASIIS.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 27 febbraio 1864, ai Prefetti ed ai Colonnelli delle Legioni dei Reali Carabinieri. — Alle Autorità di Sicurezza pubblica è raccomandata l'osservanza delle istruzioni relative alle comunicazioni telegrafiche.

Il Ministero ha notato che, ad onta delle direzioni più volte impartite, sono trasmessi di sovente dalle Autorità di Sicurezza Pubblica dispacci telegrafici assai prolissi tanto nel contenuto che negli indirizzi, o concernenti fatti di poco o nissun rilievo; e che infine, invece di limitare le comunicazioni a quella cerchia in cui ragionevolmente possa ritenersi utile, e di restringerle alle parole assolutamente indispensabili, si estendono a tutte od a gran parte delle stazioni telegrafiche dello Stato, e si trasmettono indicazioni inutili e superflue, con grandissimo danno dell'Erario nazionale.

Ha pure rilevato che alcuni Uffizi si sono rifiutati a pagare le tasse estere dovute alla Francia per i dispacci che sono trasmessi anche alle Autorità di Sicurezza Pubblica della Sardegna, e per i quali è necessario attraversare la Corsica, locchè non avrebbe dovuto avverarsi, giacchè nessun Ufficio deve ignorare che anche i dispacci governativi non sono punto esenti dalle tasse estere, e che per conseguenza debbonsi pagare immediatamente, prelevandone l'importo dai fondi di Sicurezza Pubblica, salvo a tenerne nota nel relativo rendiconto trimestrale.

È necessario che questi inconvenienti non abbiano più assolutamente a succedere, e che i funzionari governativi usino sì, ma non abusino della franchigia telegrafica.

Pertanto il sottoscritto, nel raccomandare la stretta osservanza di tutte le istruzioni prima d'ora impartite a questo riguardo, e segnatamente della Circolare del 25 gennaio 1863, N. 26, invita le Autorità di Provincia e di Circondario, ed i Colonnelli delle Legioni dei Reali Carabinieri a voler provvedere in modo che non abbiano più a rilevarsi abusi nelle corrispondenze telegrafiche, nè si spediscano dispacci-circolare che tanto incagliano il servizio, tranne nei casi di assoluta necessità, essendo questo Ministero risoluto di far pagare del proprio le tasse dei dispacci ai funzionari che non si atterranno scrupolosamente alle succitate istruzioni.

La presente dovrà essere comunicata a tutti gli Uffici di Pubblica Sicurezza, ed ai Comandi dei Reali Carabinieri.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Circolare del Comitato del Corpo dei Reali Carabinieri, in data 27 febbraio 1864, n. 661, ai Comandanti le Legioni dell'Arma. — Comunicazione dei mandati di cattura alle Autorità Giudiziarie.

Il Comitato venne dal Ministero dell'Interno informato come alcuni Comandanti dell'Arma si rifiutassero di presentare ai Giudici Istruttori, che loro ne facevano richiesta, copia di mandati di cattura onde procedere sovra querele di arresti arbitrari, fondando il loro rifiuto sul disposto dalla Circolare di massima n. 46.

Siccome tale Circolare riguarda soltanto *i registri di corrispondenza* (i quali realmente pel loro carattere privato e qualche volta confidenziale non vogliono essere, in massima, comunicati ad estranei all'Arma), e non i mandati di cattura che sono inscritti in apposito registro e devono essere citati nei verbali e dati persino in comunicazione agli arrestati, ne consegue che la citazione della Circolare suddetta fu affatto fuor di luogo, epperò il Comitato si fa premura di tenerne parola alla S. V., onde disponga tosto perchè d'ora in avanti i Comandanti dell'Arma, richiesti dai Giudici Istruttori di dar loro copia di mandati d'arresto o di processi verbali, o di comunicare loro i relativi registri, aderiscano prontamente, avendo tali atti un carattere pubblico che interessa la Giustizia.

Siccome poi tutte le denunzie ed avvisi avuti di reati, la scoperta dei medesimi o dei loro autori denno essere, come viene osservato nella suddetta Circolare di massima, a senso del § 15, art. 45, cap. 7, delle Regie Patenti 12 ottobre 1822, e come ora prescrive il Codice di procedura penale, accertati e fatti conoscere alle competenti Autorità per mezzo di processo verbale, così denno i Comandanti di Stazione avvertire di non iscrivere siffatte nozioni sul registro di corrispondenza, se non pei rapporti a farsi ai loro superiori diretti, i quali rapporti sono affatto privati e non escono dalla sfera della disciplina.

Il Luogotenente Generale, Presidente LOVERA.

R. Decreto 31 gennaio 1864, N. MXCVIII. — È autorizzata l'associazione anonima costituitasi in Torino col titolo Cassa mobiliare di credito provinciale e comunale.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'atto costitutivo la Società anonima, col titolo di *Cassa mobiliare di credito provinciale e comunale;*

Visto il titolo III, libro I, del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione anonima denominata *Cassa mobiliare di credito provinciale e*

Digitized by Google

comunale, con sede nella Capitale del Regno, costituita in Torino per pubblico atto del 6 novembre 1863, rogato Ghilia, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti consegnati nell'atto medesimo.

Art. 2. Detti statuti saranno modificati come segue:

A Nel primo periodo dell'art. 12 alle parole « *a cinquanta lire* » si sostituiranno queste: « *a cento cinquanta lire.* »

B L'ultimo alinea dell'art. 16 sarà riformato in questi termini: « *Nessun socio però potrà avere diritto a più di cinque voti per sè, e di cinque altri quale mandatario.* »

C L'art. 18 si chiuderà colla clausola: « *e quando gliene venga fatta instanza scritta con indicazione dell'oggetto da trattarsi da azionisti possessori di un ventesimo almeno del capitale sottoscritto, aventi o non diritto a voto.* »

D Al primo periodo dell'art. 28 si aggiungerà: « *che può rivocarli.* »

E L'art. 43 recherà in fine le parole: « *approvata dall'Assemblea generale.* »

F L'art. 55 comincierà così:

« *Previo il deposito, di cui all'articolo 30 dei presenti statuti, i soci fondatori, ecc. ecc.* »

Nello stesso comma dopo le voci: « *prima adunanza generale* », s'inserirà la condizione: « *che dovrà essere convocata nei primi tre mesi dopo la sovrana autorizzazione della Società.* »

Il secondo comma dello stesso articolo si aprirà colle parole: « *sino a detta prima adunanza generale, le spese, ecc. ecc.* »

Art. 3. La Società dovrà fare, nel termine stabilito dagli articoli 4 e 12 de' suoi statuti, constare presso il Tribunale di Commercio di Torino dell'eseguito primo versamento in conto delle azioni di immediata emissione.

Art. 4. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà per annue lire 500 nelle spese commissariali.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in caso di inosservanza per parte della Società, de' suoi statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle condizioni avanti espresse.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, il 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 21 febbraio 1864, N. MCI. — Sono approvate alcune riforme negli statuti della società anonima dei consumatori del gaz-luce in Milano.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la domanda della Società anonima dei consumatori del gaz-luce in Milano e l'atto pubblico del 5 dicembre 1863;

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1863, n. 852, di autorizzazione della Società stessa;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il termine fissato dal Nostro Decreto 11 agosto 1863 alla Società anonima dei consumatori di gaz-luce in Milano per fare le pratiche necessarie alla definitiva sua costituzione è prorogato perentoriamente di sei mesi a partire dal 12 novembre 1863.

Art. 2. È approvata la riforma introdotta negli statuti della Società coll' atto pubblico del 5 dicembre 1863, rogato Bolgeri, n. 4277-372 di repertorio, per la quale l'art. 3 dei medesimi rimane espresso in questi termini:

« Faranno parte esclusiva della Società i consumatori del gaz-luce. »

Art. 3. Sono abrogate le disposizioni del Nostro Decreto 11 agosto 1863, in quanto siano contrarie al presente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 21 febbraio 1864, n. 1698. — Occupazione del Convento di S. Francesco d'Assisi in Trapani.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Convento di San Francesco d'Assisi in Trapani, provvedendo a termini dell' art. 1 della legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 28 febbraio 1864, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Dazi di consumo.

È stato promosso il dubbio se per quei Comuni nei quali trovasi sciolto e non ancora ricostituito il Consiglio comunale possa il Delegato straordinario accettare le pro-

Digitized by Google

poste fatte dal Governo intorno alla riscossione dei dazi di consumo, malgrado che le di lui attribuzioni fossero per legge ristrette a quelle ordinarie competenti alla Giunta municipale.

Ritenuta l'urgenza di dover prontamente provvedere e considerato che nel presente caso il non fare implicherebbe una decisione, essendosi dichiarato ritenersi dissenzienti i Comuni che nel termine stabilito non avessero emesso la loro deliberazione, il Ministero delle finanze d'accordo con quello dell'interno hanno deciso di facoltare i Delegati straordinari a far essi le opportune trattative pei Comuni che rappresentano.

La S. V. vorrà con queste norme provvedere opportunamente ove ne sia il caso.

Colgo poi quest'opportunità per pregarla a voler disporre che nei prospetti di nuove proposte e negli stati riassuntivi del Circondario per quei Comuni che avessero di recente mutata o modificata la loro denominazione sia aggiunto accanto all'antico il nuovo nome che han preso.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

R. Decreto 6 *marzo* 1864, *n.* 1701. — *Occupazione del Monastero delle Benedettine in Palermo.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente il Monastero delle Benedettine della Concezione in Palermo onde traslocarvi l'ospedale civico di detta città, provvedendo a termini dell'art. 1 della Legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggio delle Monache ivi esistenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 6 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 21 *febbraio* 1864, *N. MCIII.* — *È autorizzata la Società anonima costituitasi in Milano col titolo* Cassa sociale di prestiti e di risparmi.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'atto pubblico del 9 decorso gennaio, rogato Bolgeri, portante costituzione di una Società anonima sotto nome di *Cassa sociale di risparmio di Milano.*

Digitized by Google

Veduto il parere del Consiglio di Stato in data 12 febbraio corrente;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata sotto il titolo di *Cassa sociale di prestiti e di risparmi* la Società anonima costituitasi in Milano per atto 9 gennaio 1864, rogato Bolgeri, e ne è approvato lo Statuto inserito nel medesimo atto.

Art. 2. All'anzidetto statuto saranno fatte le seguenti variazioni:

A Il primo paragrafo dell'art. 11 dirà: « Il capitale circolante derivante da depositi dovrà essere esclusivamente impiegato in uno de' seguenti modi. »

B Dall'articolo 13 saranno tolte le parole « presso la Cassa nazionale. »

Art. 3. La Società sarà soggetta a immediata vigilanza governativa, e dovrà a tal fine concorrere nelle spese del commissariato alla Società sino a lire 300 annue.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 21 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA

Legge 26 maggio 1864, n. 1787. — Esecuzione del Trattato generale firmato in Bruxelles pel riscatto del pedaggio sulla Schelda

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in quanto lo risguarda, al Trattato generale firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

Art. 2. A tale effetto saranno stanziate nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri, parte straordinaria, in apposito capitolo sotto la denominazione: *Indennità pel riscatto del pedaggio sulla Schelda, e relativi interessi*, le seguenti somme:

Per l'anno 1864 . . . . . L. 48720 —
Per l'anno 1865, e pei successivi fino al 1873 inclusivamente » 58972 49

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

(Vedi il Trattato negli Atti della Camera dei Deputati, Sessione 1863-1864, n. 404, pag. 1560 e seguenti).

Digitized by Google

R. Decreto 4 giugno 1864, n. 1802. — Ai Regi Economi Diocesani nell'Isola di Sardegna è affidato l'incarico di esercitare il Regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti in ciascuna Diocesi.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 18 dello Statuto e sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai Regii Economi Diocesani nell'isola di Sardegna è affidato l'incarico di esercitare il Regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti in ciascuna Diocesi, a senso ed in applicazione degli articoli 1, 2, 3 del Regio Decreto 26 settembre 1860. n. 4314.

Art. 2. Per l'effetto dell'articolo precedente i Regii Economi Diocesani s'atterranno alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento approvato con Regio Decreto del 16 gennaio 1861, n. 4608.

Art. 3. Nulla è innovato quanto alle discipline che, secondo speciali disposizioni Regie e Pontificie, sono vigenti nell'isola circa lo spoglio de' Vescovi e l'applicazione del medesimo a beneficio delle Cattedrali e dei Seminarii, seguendosi, per quanto tocca siffatto argomento, dai Regii Economi le prescrizioni delle Regie Istruzioni del 13 novembre 1786 e le correlative disposizioni successive.

Art. 4. Continuando nel còmpito affidatole per lo innanzi la R. Commissione per gli spogli e vacanti in Cagliari, verranno sottoposti all'esame della medesima i bilanci ed i resoconti annuali della gestione economale, estesa a tenore dell'art. 1, con osservanza delle istruzioni ai Regii Economi Diocesani approvate con Regio Decreto 13 novembre 1859 e di quelle altre istruzioni particolari che, a complemento delle preesistenti e ad agevolare l'attuazione dell'intento del presente Decreto, verranno date dal Nostro Guardasigilli.

Art. 5. Per l'amministrazione dei beneficii vacanti i Regii Economi avranno lo stesso premio sulle esazioni, che oggi ricevono per l'amministrazione delle mense vacanti.

Art. 6. Finchè non sia altrimenti provveduto, l'amministrazione del vacante Priorato di Bonarcado continuerà ad essere tenuta dall'odierno amministratore secondo le norme oggidì in uso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

Digitized by Google

Legge 8 giugno 1864, n. 1803. — Nuovo catasto per la Comunità di Lucca e di Viareggio.

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio, a cura della Direzione generale del censimento per le Provincie Toscane, avrà vigore a tutti gli effetti censuari dal 1 gennaio 1864.

Art. 2. Da quel giorno i nuovi proprietari di stabili per qualunque titolo, saranno obbligati di fare le volture nei termini prescritti dai regolamenti toscani.

Art. 3. I direttari dei beni enfiteutici impostati per intiero all'utilista hanno il diritto, e le Amministrazioni regie e pubbliche, le comunità od i luoghi pii dipendenti dalle medesime hanno inoltre l'obbligo di inscrivere sui campioni il loro dominio diretto.

Art. 4. Dalla pubblicazione della presente legge sarà nei comuni di Lucca e di Viareggio surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vigore dalla legge 26 febbraio 1848, la voltura estimale, tanto per gli effetti ipotecari quanto per quelli della prescrizione a norma della legge toscana 2 maggio 1836 e delle altre successive.

Art. 5. Tutte le leggi ed ordini vigenti in Toscana nei rapporti censuari dovranno essere applicati al catasto dei comuni di Lucca e di Viareggio, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed ordini stati ivi sinora in osservanza in materia catastale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. Decreto 4 giugno 1864, n. 1804. — Erezione di un Consolato in Honolulu (Isole Avajane).

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 della Legge Consolare 15 agosto 1858;
Vista la tabella *A* annessa al Regolamento Consolare 16 febbraio 1859;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilito un Nostro Consolato in Honolulu (Isole Avajane) la

Digitized by Google

cui giurisdizione si estenderà in tutto il territorio del Regno delle Isole Avajane.

Art. 2. Altro Consolato è istituito a San José di Cucuta (Stati uniti di Colombia) con giurisdizione in tutto il territorio dello Stato di Santander.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

R. Decreto 4 giugno 1864, n. 1805. — Inscrizione di un nuovo fondo in bilancio per sussidio alla Società concessionaria delle strade ferrate Calabro-Sicule.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3 della Convenzione approvata colla legge 25 agosto 1863, n. 1440;

Vista la liquidazione dei conti tra la società concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule ed il Governo, debitamente accettata dalle parti;

Visto l'art. 3 della precitata legge 25 agosto 1863, considerato:

1. Che in deduzione del sussidio di nove milioni di lire accordato alla Società debbonsi imputare lire 4,463,270 69 per lavori e provviste fatte dal Governo, e quindi il credito della Società stessa è stabilito dalla liquidazione suddetta in lire 4,536,729 31;

2. Che in conto di questa somma già venne con Decreto Reale del 13 dicembre 1863 autorizzata l'inscrizione di un primo fondo di tre milioni di lire nel bilancio 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici e non rimarrebbero per ciò a stanziarsi che lire 1,536,729 31;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'inscrizione di un nuovo fondo di lire un milione cinquecento trentasei mila settecento ventinove e centesimi trentuno nella parte straordinaria del bilancio 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici con applicazione al capitolo 175 *ter* — *Sussidio alla Società concessionaria delle strade ferrate Calabro-Sicule.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Digitized by Google

Regio Decreto 8 *giugno* 1864, *n.* 1808. — *Erezione di un Consolato in Mulhouse (Francia).*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 della Legge Consolare 15 agosto 1858;

Vista la tabella A annessa al Regolamento Consolare approvato col R. Decreto 16 febbraio 1859;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È eretto un Nostro Consolato alla residenza di Mulhouse (Francia) con giurisdizione nei dipartimenti del Basso ed Alto Reno, Meurthe, Vosgi, Alta Sonna e Doubes.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

R. Decreto 12 *giugno* 1864, *n.* 1809. — *Il Comune di Santa Teresa nella Provincia di Messina è dichiarato Capoluogo di quel Mandamento.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto del 12 febbraio 1855, con cui la sede del Giudice di Circondario fu da Savoca trasferita a Santa Teresa, ove egli continuò sempre a risiedere come luogo più conveniente;

Visto il Nostro Decreto 9 febbraio 1862, n. 452, nel quale fu per materiale errore designato il Comune di Savoca come Capo-luogo del Mandamento;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Santa Teresa nella Provincia di Messina, Circondario di Castroreale, è Capo-luogo del Mandamento, ed il Giudice continuerà a risiedervi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 12 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

Digitized by Google

R. Decreto 12 giugno 1864, n. 1810. — Regolamento per i congedi ai Funzionari dell'Ordine Giudiziario.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 12 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, col quale si stabilisce che gli Impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi *Capi d'amministrazione* congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno e che la durata del congedo potrà per causa grave essere estesa a due mesi con Decreto Ministeriale;

Visto l'art. 43 del relativo regolamento 25 stesso mese, n. 1527, in cui si dispone che il Governo stabilirà quali Capi d'amministrazione siano abilitati a dare congedi agli Impiegati da essi dipendenti, per quale durata entro il limite di tempo stabilito dalla legge, e in quali casi de' congedi accordati debbano dare conoscenza al Ministero;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Non potranno concedersi congedi ai Funzionari della Magistratura, oltre le ferie od i congedi annuali che ne tengono luogo, salvo per circostanze straordinarie, e per motivi gravi e legittimi.

Art. 2. Concorrendo le circostanze straordinarie indicate nell'articolo precedente o trattandosi di Funzionari ai quali non competono ferie, potranno in ogni anno concedere congedi fino a giorni 30:

1. I Primi Presidenti ai Membri della Corte rispettiva, ed ai Funzionari od Uffiziali alla medesima addetti;

2. I Procuratori Generali ai Membri del rispettivo ufficio, ed ai Funzionari od Uffiziali al medesimo addetti.

Art. 3. Potranno parimente concedere congedi che nel corso dell'anno non eccedano in complesso giorni dieci:

1. I Presidenti dei Tribunali ai Membri di essi, ed ai Funzionari od Uffiziali che vi sono addetti;

2. I Procuratori del Re ai Membri del loro ufficio, ai Giudici di Mandamento e ad ogni Funzionario od Ufficiale addetto al loro ufficio od alle Giudicature;

3. Gli Avvocati dei Poveri ai Membri del loro ufficio ed ai Funzionari od Ufficiali al medesimo addetti.

I Primi Presidenti della Corte d'Appello da cui dipendono i Funzionari segnati al n. 1 e 3, potranno concedere loro congedi fino a giorni 30, per ogni anno, computando in questo termine i congedi già loro concessi dai rispettivi Capi d'ufficio.

Eguale facoltà avranno i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello rispetto ai Funzionari segnati al n. 2 da essi dipendenti.

Art. 4. I congedi ai Giudici Istruttori dovranno essere concessi dai Pre-

Digitized by Google

sidenti e dai Primi Presidenti, giusta la facoltà segnata nei precedenti articoli, d'accordo rispettivamente col Procuratore del Re e col Procuratore Generale.

Essendovi dissenso tra il Presidente del Tribunale ed il Procuratore del Re, pronunzieranno il Primo Presidente ed il Procuratore Generale; essendovi dissenso fra questi, pronunzierà il Ministro di Grazia e Giustizia.

I Capi di Collegio e di Ufficio dovranno, prima di concedere congedi agli Uffiziali di Segreteria o di Cancelleria da essi dipendenti, udire nelle loro osservazioni i titolari della Segreteria o Cancelleria medesima.

L'Avvocato dei Poveri dovrà del pari udire il Procuratore dei Poveri per i congedi da concedersi ai Sostituiti Procuratori.

Le disposizioni del presente articolo si osserveranno eziandio quando si abbiano a far proposte di congedi da concedersi dal Ministero di Giustizia.

Art. 5. I Capi effettivi di Collegio o di Ufficio ai quali è fatta facoltà di dare congedi potranno negli stessi limiti applicarli a sè stessi; dovranno però gli Avvocati dei Poveri, i Presidenti dei Tribunali, i Procuratori del Re avvertire rispettivamente i Primi Presidenti od i Procuratori Generali delle Corti d'Appello; ed i Primi Presidenti ed i Procuratori Generali delle Corti Supreme e delle Corti d'Appello farne avvisato il Ministero di Grazia e Giustizia.

Essi dovranno attendere di aver ottenuta l'adesione dei suddetti loro Superiori prima di abbandonare la residenza, a meno che si tratti di bisogni urgenti che non ammettano dilazione.

Art. 6. I congedi per un tempo maggiore di giorni trenta o che riuniti a quelli già precedentemente ottenuti nel corso dell'anno vengano ad eccedere un tal termine, come altresì i congedi che non eccedono in complesso i giorni trenta, ma siano chiesti per la terza volta nel corso dell'anno, potranno solo concedersi dal Ministro di Grazia e Giustizia per causa grave debitamente accertata.

È del pari riservato al Ministro di Grazia e Giustizia il concedere congedi per recarsi all'estero, qualunque sia la durata loro.

Art. 7. I congedi potranno sempre sospendersi, rivocarsi o restringersi da chi li ha concessi, o dal Superiore gerarchico, o dal Ministro di Grazia e Giustizia, quando il servizio od altre circostanze lo consiglino.

Art. 8. Nel concedere i congedi si potrà prescrivere che i medesimi debbano in tutto od in parte computarsi nelle ferie assegnate al Funzionario o nei congedi che si sogliono annualmente accordare agli altri Funzionari ed Uffiziali cui non competono ferie.

Il Ministro di Grazia e Giustizia potrà sempre, sia nel concedere i congedi, sia nell'approvare i quadri di ripartizione delle ferie, prescrivere la computazione suddetta per qualunque periodo di congedo accordato nell'anno.

Art. 9. Ogni domanda per congedo dovrà esprimere il motivo, il tempo pel quale si intende fruirne, ed il luogo dove il Funzionario si reca; essa

Digitized by Google

deve venire rassegnata in via gerarchica e col mezzo dei Capi di Collegio o di Ufficio da cui il petente dipende.

I Capi nel trasmettere gerarchicamente secondo le distinzioni sovra fatte le petizioni per congedo, le accompagneranno del loro avviso, e faranno pure cenno di quello del Pubblico Ministero e delle osservazioni degli altri Funzionari intesi nei casi indicati dall'articolo 4.

Art. 10. Chi accorda il congedo dovrà sempre indicare il giorno da cui questo deve principiare, o dovrà almeno fissare il termine entro cui si deve incominciare a fruirne. Questo termine non potrà essere maggiore di un mese. Esso decorso, il Funzionario non potrà più far uso dell'ottenuto congedo, ma dovrà rinnovare la domanda.

Chi avrà ottenuto un congedo dovrà in via gerarchica dare avviso al Superiore da cui dipende del giorno in cui lascia la sua residenza e di quella in cui vi sarà ritornato, e non potrà usarne che sotto le condizioni impostegli.

Se i congedi riflettono Avvocati dei Poveri, Capi di Tribunale o del Pubblico Ministero, i Primi Presidenti ed i Procuratori Generali dovranno informarne immediatamente il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 11. Non si concederanno proroghe di congedi salvo per cause sopraggiunte che l'Impiegato non abbia potuto prevedere quando ottenne il permesso di assenza e la domanda di proroga venga presentata prima della sua scadenza.

Art. 12. I Presidenti ed i Procuratori del Re, i Primi Presidenti ed i Procuratori Generali dovranno vicendevolmente comunicarsi i congedi conceduti da essi e dall'Autorità superiore, la durata loro, il giorno in cui il Funzionario od Ufficiale lascierà la residenza.

Art. 13. Sarà tenuto presso i Primi Presidenti delle Corti, i Presidenti di Tribunale, e gli Uffici del Pubblico Ministero e degli Avvocati dei Poveri un registro in carta libera in cui saranno annotati i congedi concessi, il motivo che li ha determinati, il luogo dove i Funzionari od Ufficiali hanno dichiarato di recarsi, la data della partenza e quella del ritorno per ripigliare l'effettivo esercizio delle loro funzioni.

Nel principio d'ogni trimestre, sarà trasmesso dai Primi Presidenti e dai Procuratori Generali al Ministero di Grazia e Giustizia un elenco estratto dai detti registri, con tutte le indicazioni suaccennate, dei congedi concessi nel trimestre precedente tanto da essi rispettivamente che dagli Avvocati dei Poveri, dai Presidenti di Tribunale e dai Procuratori del Re da essi dipendenti.

Nelle tabelle di ripartizione delle ferie che devono trasmettersi al Ministero di Grazia e Giustizia dovranno pure annotarsi i congedi che i Funzionari abbiano avuto lungo l'anno.

Art. 14. Quando qualche Funzionario od Ufficiale si rendesse irregolarmente assente dal luogo di sua residenza, i Capi d'Ufficio dovranno tosto nella via gerarchica informarne il Ministero di Grazia e Giustizia.

Digitized by Google

Eguale partecipazione sarà fatta allorchè l'Impiegato, sebbene non siasi allontanato dalla residenza, abbia interrotto il suo servizio. Se però l'interruzione di servizio sia cagionata da malattia la quale non ecceda i giorni dieci e non sia necessario un pronto provvedimento, basterà che di tale interruzione si faccia cenno al fine del trimestre nell'attestazione di servizio prescritta dagli art. 16 e 17.

Art. 15. Non sarà causa valevole di scusa per l'impiegato che si allontani dal posto senza permesso la sua malattia.

Nol sarà neppure la malattia che sopraggiunga durante il congedo, e vieti al Funzionario di ritornare alla sua residenza, se egli non ne avrà immediatamente data notizia e trasmesse le attestazioni occorrenti al Superiore gerarchico. Questi appena ricevuta tale notizia dovrà assumere informazioni sulla verità del denunciato impedimento ed informarne quindi per via gerarchica il Ministero.

Art. 16. Gli Avvocati dei Poveri, i Presidenti di Tribunale, i Procuratori del Re nel trasmettere ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali l'elenco dei congedi, di cui all'art. 13, attesteranno sotto la loro responsabilità che tutti i Funzionari non compresi in detto elenco, e della cui assenza irregolare od interruzione di servizio non avessero altrimenti informato, non si allontanarono dal luogo della loro residenza e prestarono non interrotto servizio nel trimestre decorso.

I Primi Presidenti ed i Procuratori Generali nel trasmettere l'elenco dei congedi al Ministero faranno la stessa attestazione del servizio prestato rispettivamente dai Membri della Corte e della Procura Generale e dai Funzionari ed Ufficiali che vi sono addetti.

I Primi Presidenti delle Corti d'Appello ed i Procuratori Generali presso le medesime segnaleranno inoltre al Ministero tutte le irregolarità e mancanze al servizio che avranno rilevate dalle attestazioni loro trasmesse dagli Avvocati dei Poveri, dai Presidenti e dai Procuratori del Re e promuoveranno gli opportuni provvedimenti.

Art. 17. Acciocchè i Procuratori del Re siano in grado di fare l'attestazione prescritta dall'articolo precedente del servizio prestato nelle Giudicature, i Giudici di Mandamento dovranno al fine d'ogni trimestre loro trasmettere la stessa attestazione per sè, e per tutti gli altri Impiegati da essi dipendenti.

Art. 18. La privazione dello stipendio nel quale incorrono i Funzionari e gli Uffiziali che contravverranno alle norme segnate per assentarsi dal Comune dove esercitano le loro funzioni, sarà ordinata con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia comunicato al Funzionario ed agli Uffici di contabilità ed eseguita sulle prime rate di stipendio che gli si dovranno corrispondere.

I provvedimenti disciplinari verranno promossi secondo le norme indicate dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Digitized by Google

Art. 19. Le disposizioni di questo Decreto comincieranno ad aver vigore in tutto il Regno il 1 luglio 1864.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 12 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

R. Decreto 16 giugno 1864, n. 1815. — Convocazione del Collegio elettorale di Fano.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Veduto il Messaggio in data dell'11 giugno corrente col quale l' Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò esser vacante il Collegio elettorale di Fano, n. 322;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Fano, n. 322, è convocato pel giorno 10 luglio 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 17 stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 16 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 29 febbraio 1864. — Nelle Segreterie e Cancellerie Giudiziarie debbesi cooperare attivamente all' osservanza della Legge sulla tassa di registro.

Il Guardasigilli apprese con rincrescimento dal Ministero delle Finanze, che nelle Segreterie o Cancellerie Giudiziarie si provvede con molta trascuranza alla esecuzione della Legge sul registro, e che dai Funzionari delle medesime sono sovente neglette le disposizioni degli articoli 58 e 59 della Legge stessa che più da vicino li riguardano. Questa trascuranza, mentre arreca gravissimo danno alla pubblica Finanza, costituisce per parte di quei Funzionari una grave mancanza ai doveri del loro ufficio, e venendo meno per tal modo quell' attiva ed efficace cooperazione all'esecuzione delle Leggi che il Governo è in diritto di attendersi, cessa pure quella fiducia che in essi ha riposta.

Non potrebbe quindi il Guardasigilli vedere indifferentemente il perpetuarsi di un simile abuso; egli anzi è risoluto a procedere energicamente contro i Funzionari, a ca-

Digitized by Google

rico dei quali venissero in avvenire denunciati fatti di colpevole negligenza, ricorrendo, ove d'uopo, alla applicazione di pene disciplinari. Epperciò, mentre si rivolge alle Autorità Giudiziarie, affine ciascuna nella sfera delle sue attribuzioni voglia vegliare all'esatta osservanza delle disposizioni della citata Legge sul registro per parte delle Segreterie o Cancellerie Giudiziarie, le invita eziandio a fare noto ai Funzionari alle medesime addetti questi suoi intendimenti, e precludere qualunque pretesto d'ignoranza.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 30 *aprile* 1864, *n.* 5, *ai Ministeri ed alla Corte dei conti. — Applicazione dell'articolo* 1 *della legge* 18 *maggio* 1852, *n.* 1374, *riguardo alle ritenzioni sugli stipendi degli uscieri.*

Consta al sottoscritto che lo articolo 1 della legge 28 maggio 1852, n. 1374, relativa alle ritenute e sopratasse, non sia in modo eguale applicato ai salari degli Uscieri, dei Capi Uscieri, e di altri individui che sotto differenti nomi fanno prestazioni eguali agli Uscieri.

Fra gl'impiegati civili addetti al basso servizio, avvene di stabilmente collocati, e di chiamati soltanto a prestare un'opera pel momento o provvisoria, quindi:

a) sono stabilmente collocati, ed aquistano titolo a pensione, tutti coloro che ottennero dalle competenti Autorità governative nomina al posto che occupano, e sono retribuiti a stipendio fisso, commisurato ad anno.

b) sono provvisori e non hanno titolo a pensione coloro retribuiti in proporzione dei giorni di prestazione, o chiamati a servire per un tempo determinato, od a cui è dato un corrispettivo proporzionato al lavoro compiuto in ciascun giorno.

Soltanto ai primi (*a*) è applicabile il menzionato articolo di legge, e dal giorno che ottennero la detta nomina definitiva.

Il sottoscritto ha sentito il parere del Consiglio di Stato e del Procuratore generale presso la Corte dei Conti del Regno, e trova quindi necessario di rivolgere speciale interessamento a codesto Ministero, perchè sorvegli e provveda che sieno fatte le ritenzioni di legge sui salari che riscuoteranno i detti individui, impreteribilmente dal maggio venturo, e su quelli eziandio che avessero riscosso per lo addietro (dal giorno della nomina) senza le ritenzioni medesime.

Su quest'ultima parte riferibile allo arretrato, il sottoscritto considerando non potersi, per le attuali discipline di Contabilità generale, pronunciare condoni di crediti non riconosciuti inesigibili, provvederà per quelli da esso dipendenti che soddisfino le ritenzioni arretrate in una o più rate, accordando nello stesso tempo ai debitori dei corrispondenti sussidi sul capitolo delle *spese casuali*. Codesto Ministero potrà fare altrettanto per coloro che da esso dipendono.

Egli si pregia di rivolgere tali dichiarazioni a codesto Ministero in risposta alle interpellanze da esso fatte sull'argomento, soggiungendo, che la accennata applicazione della legge del 1852, non può essere fatta per coloro, che non ottennero nomina dalle Autorità costituite dal Governo nazionale, o non formano parte di uffizi o di stabilimenti unificati.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

Digitized by Google

R. Decreto 4 febbraio 1864, n. 1683. — Circoscrizione delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle, e grado, numero, stipendi e indennità degli Impiegati per le medesime stabiliti.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1864 -

Relazione a S. M.

Sire,

È compiuto un anno dacchè fu attivato l'organico delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle, che la M. V. degnavasi di approvare col Decreto 9 ottobre 1862.

Io rivolsi la mia più vigile attenzione durante questo periodo al modo con cui funzionava tale importantissima istituzione, ed ebbi a convincermi come le variazioni del movimento commerciale e lo sviluppo progressivo di alcune branche dell'Amministrazione delle Gabelle reclamino qualche variazione nel numero delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni, e nella residenza e circoscrizione di alcune di esse.

Il territorio assegnato a qualche Ispezione è infatti così vasto da non permettere su tutti i punti una indefessa vigilanza, alcune località abbisognano della costante presenza di un Sotto-Ispettore quale superiore del Corpo delle Guardie doganali, mentre in altri distretti la presenza di un tale funzionario non è necessaria.

Si presentò altresì la necessità di meglio provvedere al servizio attivo mediante speciali Ispettori e Sotto-Ispettori nei luoghi ove è permessa la coltivazione del tabacco, come pure di affidare ad un impiegato superiore la sorveglianza e direzione del ricevimento, dell'estrazione dei campioni, e della custodia e spedizione dei tabacchi in foglia che lo Stato acquista e fa depositare nei proprii magazzini di Genova e Sampierdarena.

Non è da tacere che la redazione degl'indispensabili lavori imposti dal Regolamento organico della Guardia doganale che V. M. si era compiaciuta di approvare col Decreto 13 novembre 1862, obbliga gli Ispettori di quei circoli ove è assai numeroso il contingente delle Guardie ad una mole di scritturazioni, che loro impedisce d'intraprendere con la necessaria frequenza i giri di servizio prescritti dall'art. 49 del Regolamento organico per le Direzioni ed Ispezioni.

Pertanto a meglio provvedere al servizio di vigilanza e a prevenire l'avvertito inconveniente è diretto il disegno di Decreto che sottopongo alla Reale sanzione. Con esso si aumentano 9 Ispezioni e si diminuiscono 16 Sotto-Ispezioni e si accordano a 12 Ispezioni altrettanti Scrivani di Direzione e si ottiene il risparmio di L. 2,700 sulla spesa attuale di L. 581,500.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 9 ottobre 1862 sull'organamento delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sono approvate le unite tabelle 1 e 2 firmate d'ordine Nostro

Digitized by Google

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, concernenti la residenza e circoscrizione delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle, non che il grado e numero, stipendi e indennità degli impiegati per le medesime stabiliti.

Art. 2. A ciascuna delle Ispezioni di Ancona, Arona, Bari delle Puglie, Como, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli (servizio di mare), Napoli (servizio di terra), Palermo e Torino, è accordato uno Scrivano.

Tali Scrivani formeranno parte integrante della pianta della rispettiva Direzione.

Al ruolo degli Scrivani di Direzione ne sono perciò aggiunti 6 (sei) di terza col soldo di L. 1,200, e sei (6) di quarta classe col soldo di L. 1,000.

Art. 3. Il Mandamento di Cuvio nella provincia di Como è aggregato alla giurisdizione della Direzione Compartimentale delle Gabelle in Novara.

Art. 4. Le presenti disposizioni entreranno in attività col 1 marzo 1864.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Tabella N. 1.

Residenza e Circoscrizione delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle.

Compartimento di Ancona.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Ancona.	Mandamento di Ancona, Loreto e Sinigaglia.
Jesi.	Mandamento di Jesi, Arcevia, Corinaldo, Fabriano, Filottrano, Montalboddo, Monte Carotto, Monte Marciano, Sassoferrato e Osimo.
Porto S. Giorgio.	Prov. di Macerata e di Ascoli.
Pesaro.	Prov. di Pesaro e di Urbino.
Perugia.	Circond. di Perugia, Foligno ed Orvieto.
Terni.	Circondario di Rieti, Terni e Spoleto.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Ancona.	Mandamento di Ancona.
Macerata.	Provincia di Macerata (1).
Orvieto.	Circondario di Orvieto.
Rieti.	Circondario di Rieti.

Compartimento di Bari (delle Puglie).

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Bari (delle Puglie).	Prov. di Terra di Bari.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Barletta.	Mandamenti di Barletta Andria, Trani, Spinazzola, Minervino e Canosa del Circondario di Barletta.
Molfetta.	Mandamenti di Molfetta, Terlizzi, Ruvo, Bisceglie e Corato del Circondario di Barletta e Mandamento di Giovinazzo del Circondario di Bari.
Monopoli.	Mandamenti di Monopoli, Putignano, Locorotondo, Fasano, Conversano, Castellana del Circondario di Bari.

(1) Durante la coltivazione del tabacco, il Sotto-Ispettore risiederà in Morovalle.

Digitized by Google

Compartimento di Bologna.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Bologna.	Provincia di Bologna.
Ferrara.	Provincia di Ferrara, esclusi i Mandamenti di Argenta, Porto Maggiore e il Circondario di Comacchio
Magnavacca.	Mandamenti di Argenta e di Porto Maggiore e Circondario di Comacchio.
Ravenna.	Provincia di Ravenna.
Rimini.	Provincia di Forlì.

Compartimento di Brescia.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Brescia.	Circondario di Brescia, escluso il Mandamento di Lonato, Circond. di Breno, Chiari e Verolanuova.
Desenzano.	Mandamento di Lonato nel Circondario di Brescia-Circond. di Castiglione delle Stiviere.
Salò.	Circondario di Salò
Cremona.	Provincia di Cremona, escluso il Circondario di Casalmaggiore.
Gazzuolo.	Circondario di Casalmaggiore.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Breno,	Circondario di Breno.
Goito.	Mandamenti di Asola, Canneto e Volta nel Circondario di Castiglione delle Stiviere.

Compartimento di Cagliari.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Cagliari.	Provincia di Cagliari, escluso il Circondario di Lanusei.
Dorgali.	Circondari di Nuoro nella Provincia di Sassari e Lanusei in quella di Cagliari.
Sassari.	Circondario di Sassari, di Alghero e di Tempio nella Provincia di Sassari.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Oristano.	Circondario di Oristano.
Sassari.	Circondario di Sassari (1).
Maddalena.	Circondario di Tempio.

Compartimento di Catania.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Catania.	Provincia di Catania.
Siracusa.	Provincia di Noto, escluso il Circondario di Modica, non che la parte del Mandamento di Pachino assegnata all'Ispezione di Pozzallo.
Pozzallo.	Circondario di Modica e zona di vigilanza del Mandamento di Pachino fino a Portopalo inclusivamente.

Compartimento di Chieti.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Pescara.	Provincia di Abruzzo Citeriore e di Abruzzo Ulteriore I.
Aquila.	Provincia di Abruzzo Ulteriore II.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Vasto.	Circondario di Vasto.
Ortona.	Circondario di Lanciano.
Chieti.	Circondario di Chieti, escluso il Mandamento di Francavilla.
Giulianova.	Circondario di Teramo.
Antrodoco.	Circondario di Civita ducale.
Solmona.	Circondario di Solmona.
Avezzano.	Circondario di Avezzano.

Compartimento di Como.

ISPEZIONI.

Residenza.	*Circolo*
Varese.	Circondario di Varese, esclusi i

(1) Il Sotto-Ispettore di Sassari è destinato per la vigilanza alle coltivazioni del tabacco.

Digitized by Google

Mandamenti di Angera, di Gavirate, di Luvino, di Maccagno Superiore e di Cuvio.

Como. Circondario di Como, esclusi i Mandamenti di Gravedona, di Dongo – Circondario di Lecco.

Chiavenna. Provincia di Sondrio; Mandamenti di Gravedona e di Dongo.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Como. Città di Como, Comune di Cavallasca, Mandamenti III di Como e di Appiano.

Menaggio. Comuni di Bellaggio, Civenna, Lezzeno e Limonta nel Mandamento di Bellaggio; Mandamenti di Menaggio, Castiglione, Porlezza e Bellano nel Circondario di Como.

Tirano. Mandamenti di Bormio, Tirano, Ponte e Sondrio nella Provincia di Sondrio.

Compartimento di Cosenza.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Rossano. Circondario di Rossano e di Castrovillari; Mandamenti di Pisticci nel Circondario di Matera e di Rotondella in quello di Lagonegro.

Cosenza. Circondari di Cosenza e di Paola; Mandamenti di Lagonegro, Maratea, Lauria e Rotonda nel Circondario di Lagonegro.

Potenza. Circondari di Melfi, di Potenza e di Matera, escluso il Mandamento di Pisticci, Circondario di Lagonegro, esclusi i Mandamenti di Lagonegro, Maratea, Lauria, Rotonda e Rotondella.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Rocca Imperiale Mandamenti di Oriolo nel Circondario di Castrovillari, di Pisticci nel Circondario di Matera e di Rotondella in quello di Lagonegro.

Castrovillari Circondario di Castrovillari, escluso il Mandamento di Oriolo.

Paola. Mandamenti di Paola, Fuscaldo, Cetraro, Fiumefreddo, Amantea e Aiello nel Circondario di Paola.

Belvedere. Mandamenti di Belvedere, Verbicaro e Scalea nel Circond. di Paola; Mandamenti di Lagonegro, Lauria e Maratea nel Circondario di Lagonegro.

Compartimento di Firenze.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Firenze. Provincia di Firenze e d'Arezzo.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Arezzo. Provincia d'Arezzo.

Compartimento di Foggia.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Manfredonia. Provincia di Capitanata, escluso il Circondario di S. Severo.

Rodi. Circondario di S. Severo.

Termoli. Provincia di Molise.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Foggia. Circondario di Bovino e Mandamenti di Foggia, Orta, Cerignola, Lucera, Biccari e Volturara nel Circondario di Foggia.

Campobasso. Circondari di Isernia e di Campobasso.

Compartimento di Genova.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Genova. Circondario di Genova.

Digitized by Google

Spezia.	Circondari di Levante, Pontremoli e Chiavari.
Savona.	Circondario di Savona.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Genova.	Città di Genova e Comune di Sampierdarena (1).
Idem	Città e porto di Genova.
Nervi.	Mandamenti di Nervi, S. Martino e Recco.
Sampierdarena.	Mandamenti di Rivarolo, Campofreddo, Sestri-Ponente, Ronco, Voltri e Pontedecimo nel Circondario di Genova.
Chiavari.	Circondario di Chiavari.

Compartimento di Girgenti.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Porto Empedocle.	Provincia di Girgenti e di Caltanissetta.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Sciacca.	Circondario di Sciacca.
Licata.	Circondario di Terranuova e Mandamenti di Palma e Licata.

Compartimento di Lecce.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Lecce.	Circondario di Lecce.
Gallipoli.	Id. di Gallipoli.
Taranto.	Id. di Taranto.
Brindisi.	Id. di Brindisi.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Otranto.	Mandamenti di Martano, Carpignano, Otranto, e Cutrofiano nel Circondario di Lecce.

Compartimento di Livorno.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Livorno.	Provincie di Livorno e di Pisa.
Lucca.	Provincia di Lucca, Circondari di Massa e Carrara, di Castelnuovo di Garfagnana nella Provincia di Massa e Carrara.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Livorno.	Provincia di Livorno e Circond. di Volterra.
Massa.	Circondario di Massa e Carrara.
Viareggio.	Delegazione di Camaiore, Pietrasanta e Viareggio.

Compartimento di Messina.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Messina.	Circondario di Messina e di Castroreale nella Provincia di Messina, escluse le Isole Eolie o di Lipari.
Patti.	Circondari di Patti e di Mistretta nella Provincia di Messina - Isole Eolie.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Messina.	Circondario di Messina, escluso il Mandamento di Milazzo.
Giardini di Taormina.	Circond. di Castroreale, esclusi i Mand. di Barcellona e Novara; Mandamento d'Alì nel Circondario di Messina.

Compartimento di Milano.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Milano.	Provincia di Milano, escluso il Mandamento di Somma.
Pavia.	Provincia di Pavia.
Bergamo.	Provincia di Bergamo.

(1) Pel solo servizio di vigilanza sul ricevimento, estrazione dei campioni, custodia, perizie e spedizione dei tabacchi in foglia per conto dello Stato.

Digitized by Google

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Milano.	Circondario di Milano.
Lodi.	Id. di Lodi.

Compartimento di Modena.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Modena.	Provincia di Modena e Reggio.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Modena.	Circondario di Modena.
Mirandola.	Circondari di Mirandola e Guastalla.
Reggio.	Circondario di Reggio.

Compartimento di Napoli.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Napoli.	Circondario di Casoria e quello di Napoli pel servizio di terra.
Id.	Circondario di Castellammare e Pozzuoli.
Id.	Circondario di Napoli pel servizio di mare,
Caserta.	Circondario di Caserta, di Piedimonte, di Nola e di Gaeta, esclusi i Comuni di Lenola e Campodimele nel Mandamento di Fondi.
Pontecorvo.	Circondario di Sora. Comuni di Lenola e Campodimele nel Mandamento di Fondi.
Benevento.	Provincia di Benevento.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Napoli.	Circondario di Napoli pel servizio di terra,
Id.	Litorale della Città di Napoli.
Pozzuoli.	Circondario di Pozzuoli.
Castellammare.	Id. di Castellammare.
Gaeta.	Circondario di Gaeta, esclusi i Comuni di Lenola e Campodimele nel Mandamento di Fondi, Litorale della Provincia di Terra di Lavoro.
Murata d'Arce	Mandamenti di Sora, Arpino, Arce, Roccasecca, e Pico; Comuni di Lenola e di Campodimele nel Mandamento di Fondi.
Benevento.	Circondario di Benevento.

Compartimento di Novara.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Arona.	Circondario di Pallanza e dell'Ossola; Mandamenti di Arona, Borgoticino, Borgomanero, Gozzano ed Orta nella Prov. di Novara; Mandamenti di Somma nella Provincia di Milano, di Angera, Gavirate, Cuvio, Luino e Maccagno superiore in quella di Como.
Novara.	Provincia di Alessandria, Circondario di Biella, Vercelli, Valsesia e Novara, esclusi i Mandamenti di Arona, Borgoticino, Borgomanero, Gozzano e Orta.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Luino.	Mandamento di Cannobio, escluso il Comune di Cursolo; Mandamenti di Maccagno superiore e di Luino; Comuni di Cassano, Ferrera, Massiago, Rancio, Bedero e Brinzio nel Mandamento di Cuvio, Comune di Oggebbio nel Mand. d'Intra.
Domodossola.	Circondario di Ossola, e Mandam. di Ornavasso e Comune di Cursolo nel Circond. di Pallanza.
Alessandria.	Provincia di Alessandria.

Compartimento d'Oneglia.

ISPEZIONI.

Residenza	*Circolo*
Oneglia.	Provincia di Porto Maurizio e

Digitized by Google

Circondario di Albenga nella Provincia di Genova.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Ventimiglia. Circondario di S. Remo.

Compartimento di Orbetellò.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Orbetello. Provincia di Grosseto, esclusa la Delegazione di Arcidosso.

Siena. Provincia di Siena e Delegazione di Arcidosso, Provincia di Grosseto.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Castiglione della Pescara. Delegazione di Grosseto e di Massa Marittima.

Radicofani. Circondario di Montepulciano e Delegazione di Arcidosso nella Provincia di Grosseto.

Compartimento di Palermo.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Palermo. Provincia di Palermo e Circond. di Alcamo con tutto il golfo di Castellammare fino a Capo S. Vito.

Trapani. Provincia di Trapani, escluso il Circondario di Alcamo e il golfo di Castellammare fino a Capo S. Vito.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Palermo. Circondario di Palermo.

Termini. Id. di Termini e Cefalù.

Marsala. Mandamento di Marsala con l'isola Pantellaria, Circond. di Mazzara.

Compartimento di Parma.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Parma. Provincia di Parma e di Piacenza.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Piacenza. Provincia di Piacenza.

Compartimento di Reggio.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Reggio. Circondari di Reggio e di Palmi, Mandamento di Staiti nel Circondario di Gerace.

Gerace. Circondario di Gerace escluso il Mandamento di Staiti.

Catanzaro. Circondari di Catanzaro e di Cotrone.

Pizzo. Circondari di Monteleone e Nicastro.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Palmi. Circondario di Palmi.

Melito. Mandamenti di Melito e Bova nel Circondario di Reggio, Mand. di Staiti nel Circondario di Gerace.

Cotrone. Circondario di Cotrone.

Compartimento di Salerno.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Salerno. Circondario di Salerno e di Campagna.

Pisciotta. Circondari di Sala e di Vallo.

Avellino. Provincia di Principato Ulteriore.

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza *Distretto*

Sapri. Circondario di Sala.

Castellabate. Mandamento di Pollica, Castellabate, Gioi e Torchiara del Circondario di Vallo.

Compartimento di Torino.

ISPEZIONI.

Residenza *Circolo*

Torino. Circondario di Torino, Ivrea e Aosta nella Prov. di Torino.

Cuneo. Provincia di Cuneo e Circond. di Pinerolo nella Provincia di Torino.

Digitized by Google

SOTTO-ISPEZIONI.

Residenza	*Distretto*
Torino.	Circondario di Torino.
Aosta.	Id. di Aosta.
Saluzzo.	Circondario di Saluzzo e di Alba nella Provincia di Cuneo; Circondario di Pinerolo nella Provincia di Torino.

SPECCHIETTO *di indennità annua agli Ispettori ed ai Sotto-Ispettori pei viaggi che eseguiscono nelle rispettive loro circoscrizioni.*

A — Agli Ispettori.

Residenza	Direzione da cui dipendono	Indennità
Ancona	Ancona	1200
Aquila	Chieti	1200
Arona	Novara	1400
Avellino	Salerno	1200
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	1200
Benevento	Napoli	1200
Bergamo	Milano	1200
Bologna	Bologna	1200
Brescia	Brescia	1400
Brindisi	Lecce	1000
Cagliari	Cagliari	1200
Caserta	Napoli	1200
Catania	Catania	1000
Catanzaro	Reggio	1000
Chiavenna	Como	1200
Como	Como	1400
Cosenza	Cosenza	1200
Cremona	Cremona	1200
Cuneo	Cuneo	1200
Desenzano	Brescia	1200
Dorgali	Cagliari	1200
Ferrara	Bologna	1200
Firenze	Firenze	1200
Gallipoli	Lecce	1000
Gazzuolo	Brescia	1000
Genova	Genova	1200
Gerace	Reggio	1000
Jesi	Ancona	1000
Lecce	Lecce	1000
Livorno	Livorno	1200
Lucca	Id.	1000
Magnavacca	Bologna	1200
Manfredonia	Foggia	1000
Messina	Messina	1000

Residenza	Direzione da cui dipendono	Indennità
Milano	Milano	1400
Modena	Modena	1200
Napoli (mare)	Napoli	800
Id. (terra)	Id.	1400
Novara	Novara	1200
Oneglia	Oneglia	1000
Orbetello	Orbetello	1000
Palermo	Palermo	1200
Parma	Parma	1200
Patti	Messina	1000
Pavia	Milano	1000
Perugia	Ancona	1200
Pesaro	Id.	1200
Pescara	Chieti	1200
Pisciotta	Salerno	1000
Pizzo	Reggio	1000
Pontecorvo	Napoli	1000
Porto Empedocle	Girgenti	1200
Porto S. Giorgio	Ancona	1200
Potenza	Cosenza	1200
Pozzallo	Catania	1000
Ravenna	Bologna	1000
Reggio (Calab.)	Reggio	1000
Rimini	Bologna	1200
Rodi	Foggia	1000
Rossano	Cosenza	1000
Salerno	Salerno	1000
Salò	Brescia	1200
Sassari	Cagliari	1200
Savona	Genova	1000
Siena	Orbetello	1200
Siracusa	Catania	1000
Spezia	Genova	1200
Susa	Torino	1200

Digitized by Google

Residenza	Direzione da cui dipendono	Indennità
Taranto	Lecce	1000
Termoli	Foggia	1000
Terni	Ancona	1200

Residenza	Direzione da cui dipendono	Indennità
Torino	Torino	1000
Trapani	Palermo	1000
Varese	Como	1200

B — Ai Sotto-Ispettori.

Residenza	Ispezione da cui dipendono	Direzione nel cui Compartimento si trovano	Indennità
Alessandria	Novara	Novara	800
Ancona	Ancona	Ancona	700
Antrodoco	Aquila	Chieti	700
Aosta	Torino	Torino	800
Arezzo	Firenze	Firenze	800
Avezzano	Aquila	Chieti	700
Barletta	Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	600
Belvedere	Cosenza	Cosenza	600
Benevento	Benevento	Napoli	700
Breno	Brescia	Brescia	800
Campobasso	Termoli	Foggia	800
Castellabate	Pisciotta	Salerno	700
Castellammare	Napoli	Napoli	600
Castiglione della Pescaia	Orbetello	Orbetello	600
Castrovillari	Rossano	Cosenza	600
Chiavari	Spezia	Genova	600
Chieti	Pescara	Chieti	700
Como	Como	Como	800
Cotrone	Catanzaro	Reggio	600
Domodossola	Arona	Novara	900
Foggia	Manfredonia	Foggia	800
Gaeta	Caserta	Napoli	800
Genova	Genova	Genova	400
Id.	Id.	Id.	400
Giardini	Messina	Messina	600
Giulianova	Chieti	Chieti	700
Goito	Desenzano	Brescia	700
Licata	Porto Empedocle	Girgenti	700
Livorno	Livorno	Livorno	700
Id.	Id.	Id.	700
Lodi	Milano	Milano	800
Luino	Arona	Novara	700
Macerata	Porto S. Giorgio	Ancona	800
Maddalena	Sassari	Cagliari	700
Marsala	Trapani	Palermo	600

Digitized by Google

Residenza	Ispezione da cui dipendono	Direzione nel cui Compartimento si trovano	Indennità
Massa	Lucca	Livorno	700
Melito	Reggio	Reggio	600
Menaggio	Como	Como	1000
Messina	Messina	Messina	600
Milano	Milano	Milano	800
Id.	Id.	Id.	800
Mirandola	Modena	Modena	800
Modena	Modena	Modena	600
Molfetta	Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	600
Monopoli	Id.	Id.	600
Murata d'Arce	Pontecorvo	Napoli	800
Napoli (mare)	Napoli	Napoli	300
Id. (terra)	Id.	Id.	500
Id.	Id.	Id.	500
Id.	Id.	Id.	500
Nervi	Genova	Genova	600
Oristano	Cagliari	Cagliari	800
Ortona	Chieti	Chieti	700
Orvieto	Perugia	Ancona	800
Otranto	Lecce	Lecce	600
Palermo	Palermo	Palermo	500
Palmi	Reggio	Reggio	600
Paola	Cosenza	Cosenza	600
Piacenza	Parma	Parma	900
Pozzuoli	Napoli	Napoli	600
Radicofani	Siena	Orbetello	800
Reggio (Emilia)	Modena	Modena	700
Rieti	Terni	Ancona	700
Rocca Imperiale	Rossano	Cosenza	600
Saluzzo	Cuneo	Torino	700
Sampierdarena	Genova	Genova	400
Sapri	Pisciotta	Salerno	700
Sassari	Sassari	Cagliari	700
Sciacca	Porto Empedocle	Girgenti	600
Solmona	Aquila	Chieti	700
Termini	Palermo	Palermo	600
Tirano	Chiavenna	Como	700
Torino	Torino	Torino	800
Vasto	Chieti	Chieti	700
Ventimiglia	Oneglia	Oneglia	700
Viareggio	Lucca	Livorno	700
		Totale	51400

Digitized by Google

Tabella N. 2.

Grado e Numero degli Impiegati per le Ispezioni e Sotto-Ispezioni, loro classi, stipendi e indennità.

74 Ispettori, di prima classe 10 a L. 4000 annue, di seconda classe 20 a L. 3500, di terza classe 44 a L. 3000.

Totale dell' indennità annua pei viaggi L. 83800.

76 Sotto-Ispettori, di prima cl. 30 L. 2600 annue, di seconda cl. 46 a L. 2400.

Totale dell'annua indennità pei viaggi L. 51400.

12 Scrivani di Direzione, di terza classe 6 a L. 1200 annue, di quarta classe 6 a L. 1000.

Decreto Ministeriale 14 maggio 1864, n. 1811. — Aumento del Deposito Allievi-Guardie di Sicurezza pubblica.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1864 -

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.

Ritenuto il disposto della legge 13 novembre 1859. n. 3720, e del Regolamento annesso al Regio Decreto 16 gennaio 1860, n. 3967;

Vedute il Decreto Ministeriale del 9 giugno 1863 inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti al n. 1319, col quale fu istituito in Torino il Deposito di Allievi e dell'istruzione per il Corpo delle Guardie della pubblica Sicurezza;

Attesochè sia opportuno nell' interesse del servizio di aumentare il numero degli Allievi antecedentemente determinato.

Decreta:

Art. 1. Il Deposito delle Guardie di pubblica Sicurezza istituito col Decreto Ministeriale del 9 giugno 1863, è portato al numero di ottantadue Allievi compresi i Trombettieri.

Art. 2. L'aumento di trenta aspiranti sarà prelevato dalla forza assegnata alle diverse compagnie e drappelli del Regno, come risulta dall'unito quadro.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Torino, addì 14 maggio 1864.

Il Ministro dell'Interno, U. PERUZZI.

Stato indicativo della forza che è prelevata dalle Compagnie e Drappelli del Regno per costituire l'aumento del Deposito Allievi-Guardie della pubblica Sicurezza.

Firenze 3 - Livorno 3 - Pisa 2 - Siena 1 - Lucca 1 - Perugia 2 - Palermo 6 - Messina 3 - Catania 3 - Noto 1 - Caltanissetta 1 - Girgenti 2 - Trapani 2.

Totale 30.

Digitized by Google

R. Decreto 12 giugno 1864, n. 1812. — Deposito all'Archivio di Stato di Firenze degli atti solenni interessanti le dinastie Medicea e Lorenese.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 2 del Decreto Granducale 20 febbraio 1852;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze di accordo col Ministro della Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I depositi dei trattati o convenzioni internazionali, e degli istromenti ed atti solenni interessanti le dinastie Medicea e Lorenese, ed il Governo cessato della Toscana, affidati alla custodia personale e responsabilità dell'Avvocato Regio, ora Direttore del Contenzioso finanziario di Firenze, saranno riuniti all'Archivio di Stato di questa città.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 12 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
M. AMARI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 4 marzo 1864, ai Prefetti. — Poca cura delle Autorità Comunali delle Provincie Meridionali a fornire le notizie sullo stato dei defunti.

Una delle principali cause per le quali è così esiguo il numero delle successioni che si denunziano per la tassa nelle Provincie Meridionali, è la mancanza nei ricevitori delle necessarie notizie sulle condizioni di famiglia e di fortuna delle persone defunte, che li pongano in grado di scoprire e compulsare gli eredi da cui non è atteso il precetto della legge finanziaria.

Le Autorità Municipali sono, senza dubbio, quelle che più d'ogni altra, si troverebbero nella posizione di somministrare agli Agenti del Demanio i più circostanziati ragguagli in proposito, e il Ministero delle Finanze da ciò penetrato, nel provvedere colle istruzioni del 7 maggio 1862 all'esecuzione della nuova legge sulle tasse di Registro, prescriveva ai Ricevitori, coll'art. 101, che appena ricevute dagli Uffiziali dello Stato Civile le note dei defunti ordinate dall'art. 72 della rammentata legge, le comunicassero tosto alla rispettiva Autorità Municipale pregandola di annotare nelle apposite colonne delle note stesse le più estese ed ampie informazioni sulla condizione di famiglia e di fortuna delle persone descrittevi. In varie provincie però, e segnatamente nelle Meridionali, accade tuttodì che i signori Sindaci o con mal volere si prestano all'eseguimento di tali annotazioni o, il più di sovente, si rifiutano recisamente a compiere un cómpito di sì lieve momento.

Digitized by Google

Non occorre spendere parole sul danno gravissimo che da ciò deriva; solo giova avvertire, che le anzidette notizie essendo indispensabili pel buon andamento del servizio, i Ricevitori sarebbero costretti, quando le Autorità Comunali volessero tuttavia persistere nel lamentato rifiuto, di appigliarsi alla facoltà impartita loro dall'art. 70 della predetta legge, facendo personalmente sui registri dello Stato Civile, su quelli del censimento ed in generale su tutti i documenti degli Archivii comunali, i riscontri e le verificazioni necessarie per riconoscere le tasse che si sottraggono; la qual cosa se per una parte distoglierebbe i Ricevitori dalle ordinarie incumbenze del loro ufficio, non sarebbe poi d'altra parte, di minore incomodo ed imbarazzo per gli stessi Uffici Comunali.

In tale stato di cose lo Scrivente si trova nella necessità di pregare il signor Prefetto di . . . . a voler interporre la valevole sua autorità presso i signori Sindaci dipendenti da codesta Prefettura, affinchè eseguiscano le rammentate notizie sugli atti dei decessi, imperocchè, se incombe al Potere esecutivo di vegliare e provvedere a che le leggi siano adempiute, è pure obbligo dei Municipii il concorrere per la loro parte a che l'Erario pubblico conseguir possa, per l'adempimento delle leggi medesime, quelle risorse tutte sulle quali la Nazione ha fatto e fa assegnamento.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 12 maggio 1864, n. 52, ai Prefetti. — Bilancio dei Certificati di nullatenenza ed informazioni sui debitori di credito demaniale.

L'Art. 133 dell'Istruzione 4 maggio 1863, diramata dal Ministero delle Finanze ai suoi dipendenti per l'applicazione del Regio Decreto 17 luglio 1862 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione Demaniale, prescrive che tuttavolta i Contabili demaniali propongono l'annullamento di articoli accesi a carico di debitori indigenti od ignoti, abbiano a corredare la loro proposta di un certificato di nullatenenza, o di non conoscenza dei debitori, spedito in debita forma dalla Giunta Municipale del luogo di domicilio dei debitori medesimi.

Essendo risultato che alcune Autorità Municipali si sarebbero rifiutate a fornire gli anzidetti certificati agli agenti demaniali che li richiedevano, arrecando per tal modo ritardi ed incagli nell'andamento del servizio, il sottoscritto a seconda anche dei desiderii espressi dal Ministro delle Finanze, prega i Signori Prefetti del Regno perchè vogliano eccitare le rappresentanze dei Comuni ad aderire con prontezza e coscienza a simili richieste, facendo sentire come gli Articoli 90, N. 13, della Legge Com. 23 ottobre 1859, e 74, N. 24, del Regolamento 31 dicembre 1859 in vigore nella Toscana, obblighino già le Giunte Municipali ed i Gonfalonieri a rilasciare certificati di povertà, e di miserabilità.

Inoltre il Ministero delle Finanze avrebbe fatta istanza, affinchè fossero eccitati i Sindaci o Gonfalonieri a fornire le informazioni di cui gli agenti demaniali hanno sovente bisogno sulla possidenza dei debitori di dubbia solvibilità, per promuovere la riscossione o la cancellazione di articoli inscritti a loro carico, per cui il sottoscritto prega an-

Digitized by Google

cora i Signori Prefetti di voler raccomandare ai capi delle Amministrazioni Comunali di non rifiutare le dette informazioni ogniqualvolta vengano loro richieste dagli Agenti Demaniali.

Per il Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 14 maggio 1864, div. 7ª, n. 53, ai Prefetti. — Indicazione del giorno di partenza ed arrivo a destinazione dei funzionari di pubblica sicurezza.

Non sempre e non di tutti funzionari di P. S. che ricevono destinazione da un luogo all'altro, pervengono al Ministero - come è pur prescritto - le indicazioni del giorno della loro partenza e del loro arrivo al rispettivo ufficio.

Essendo siffatte indicazioni richieste non solo nello interesse del funzionario, per quanto ha tratto al pagamento del competente stipendio, ma ben anco e specialmente nell'interesse del servizio, il sottoscritto per essere posto in grado di ovviare agli inconvenienti derivanti dalle non rare tardanze dei funzionari stessi a recarsi nel termine stabilito ai loro posti, prega i signori Prefetti di voler essere esatti nel comunicare, sollecitamente al Ministero le informazioni suindicate, non escluse quelle che riguardano semplici tramutamenti nel territorio della rispettiva provincia.

Pel Ministro, SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 18 maggio 1864, div.e 8ª, n. 55, ai Prefetti. — Misure per la consegna delle richieste agli indigenti ammessi al trasporto gratuito sulle ferrovie.

È informato il sottoscritto dal Ministero dei Lavori Pubblici essere occorsi casi in cui le richieste di trasporti gratuiti rilasciate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza ad indigenti sono state da questi vendute ad altri individui.

È dovere dello scrivente di disporre che cessino tali abusi i quali ridondano in aggravio all'Erario Pubblico, e dimostrano che non sempre i funzionari cui incumbe il rilascio delle richieste accertano la persona del richiedente, e se essa si trova nei casi in cui dal Regolamento si permette la concessione del passaggio gratuito. A questo scopo il sottoscritto raccomanda ai signori Prefetti che d'ora innanzi gli indigenti cui è concesso il trasporto gratuito sulle ferrovie sieno accompagnati alla Stazione da un agente della P. S. il quale gli rimetterà la richiesta solo nell'atto di partire.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 24 maggio 1864, div.e 8ª, n. 56, ai Prefetti e Sotto Prefetti del Regno. — Sull'esercizio abusivo della professione di dentista e simili sulle pubbliche piazze.

Il Ministero è informato come molti empirici sedicenti Medici, Chirurghi, Occulisti, Dentisti e simili circolino nelle città e nei comuni del Regno, esercitando sulle pub-

Digitized by Google

bliche piazze l'arte sanitaria mediante lo spaccio di rimedi o specifici o ritrovati segreti per speciali malattie, senza altro titolo fuorchè una semplice e recente autorizzazione ad essi rilasciata da qualche Autorità Governativa.

Nell'interesse dell'igiene è della Sanità pubblica il Ministero è obbligato di chiamare in proposito l'attenzione dei Signori Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno invitandoli a far procedere alla più accurata vigilanza da tutti i funzionari ed agenti della Sicurezza Pubblica su codesti pretesi professori sanitari non che a far diligentemente riconoscere se essi siano muniti dei necessari titoli e della voluta autorizzazione di spacciar rimedi da alcuna delle facoltà mediche o Consigli superiori di Sanità del Regno.

Provvederanno pertanto affinchè sia assolutamente negata dai dipendenti funzionari di P. S. la permissione per l'esercizio in pubblico della loro professione a quegli empirici sopra notati i quali non fossero in grado di produrre i Diplomi od altri titoli legali, riconosciuti autentici, che giustifichino la loro qualità, e non sieno ad un tempo muniti di autorizzazione di alcun Consiglio Superiore Sanitario del Regno sia per lo esercizio della loro professione, sia per lo smercio di tale o tal altro farmaco, non contentandosi, come talvolta avvenne, di farsi esibire e di tener buona la permissione che possano già aver ottenuto da qualche Autorità di P. S. del Regno, la quale come risulta fu a qualcuno di detti Sanitari concessa senza che fossero muniti dei documenti succennati.

Le contravvenzioni in cui fossero poi essi per incorrere dovranno essere denunziate ai Tribunali per l'occorrente procedimento.

I Signori Prefetti e Sotto-Prefetti saranno sufficientemente persuasi della importanza di questa materia perchè abbia il sottoscritto ad aggiungere maggiori raccomandazioni, e solo attenderà di ricevere un cenno del recapito della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 25 maggio 1864, div.e 5a, n. 54, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Istruzioni sulla formazione dei quadri sinottici trimestrali delle spese d'ufficio.

Dai quadri sinottici delle spese d'ufficio sostenute nel primo trimestre scorso, che pervengono dalle Prefetture e Sotto Prefetture a termini della Circolare 30 giugno 1863. N. 101, scorgesi che in molti di essi non è dato conto che del semplice esito, e manca il ragguaglio tra l'entrata e l'esito del trimestre, per iscorgere a prima giunta se siavi stato risparmio od eccedenza nella spesa.

Il perchè il sottoscritto reputa opportuno di pregare i Sig. Prefetti e Sotto Prefetti a compiere i quadri in parola col confronto della somma erogata nelle provviste con quella esatta nel trimestre, notando la differenza in più o in meno, e i motivi della eccedenza che possa verificarsi per quelle determinazioni che il Ministero crederà di dettare sul proposito.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 25 maggio 1864, div.e 4a, n. 59, ai Prefetti. — Tasse di bollo sugli atti di nomine o di assunto servizio.

Per opportuna norma di cotesta Prefettura, il sottoscritto si pregia comunicare alla S. V. una nota del Ministero delle Finanze, del 14 volgente mese N. 12829-3857 riferibile alla tassa di bollo sugli atti di nomine o di assunto servizio.

« Venne dalla Corte dei Conti del Regno promosso un dubbio riguardo all'obbligo « di stendere sulla carta da bollo anche le copie o gli estratti di uffizio degli atti di « nomina, di promozione o di traslocazione che dai Ministeri si debbono unire a cor- « redo dei prospetti delle spese fisse per giustificare la iscrizione delle partite nuove.

« Tale dubbio fu dallo scrivente risolto nel senso che le copie o gli estratti sud- « detti possono essere estesi su carta libera nel caso che il loro uso sia limitato alle « speciali comunicazioni di uffizio richieste dalle pratiche stabilite dall'art. 321 del « nuovo regolamento di contabilità generale, per la iscrizione di quelle partite nei re- « gistri di spese fisse; mentre poi per le copie dei decreti di nomina, promozione o « traslocazione, non che per i certificati di assunto servizio che si debbano unire al « primo mandato di pagamento, rimane fermo l'obbligo del bollo come fu dichiarato nella « risoluzione n. 231 contenuta nella collezione a stampa, nota pagina 781 delle leggi « e dei regolamenti che si pubblicano a cura di questo Ministero (Direzione generale « del Demanio e delle Tasse).

« Così pure un altro quesito fu promosso da una Agenzia del Tesoro, se cioè, a « senso della legge sul bollo del 21 aprile 1862 i certificati di assunto servizio d'im- « piegati civili emessi in occasione di traslocazione abbiano ad essere estesi su carta « da bollo.

« Intorno a tale richiesta fu deciso dallo scrivente che quei certificati debbano, in « virtù dell'articolo 23 di detta legge, essere estesi su carta filigranata da cent. 50, « quando occorrono a corredo del primo mandato di pagamento dello stipendio.

« Di tali decisioni ha il pregio il sottoscritto di dare comunicazione a codesto Mi- « nistero per sua norma, e perchè si compiaccia di renderne consapevole gli uffizi da « esso dipendenti per la esatta loro osservanza, soggiungendogli che va in giornata a « farlo conoscere alla Corte dei Conti ed alle Direzioni Compartimentali del Tesoro af- « finchè ne siano informati gli uffizi di Riscontro e le Agenzie del Tesoro. »

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 27 maggio 1864, Div. 5.a, n. 58. ai Prefetti. — Quadri degli Ufficiali della Guardia Nazionale Mobile.

Il Ministero della Guerra, cui spetta di provvedere al completamento dei quadri degli Ufficiali della G. N. Mobile, stimando conveniente di accertarsi a quali fra gli ufficiali della G. N. in servizio ordinario si possano convenientemente affidare tali cariche, si è rivolto al Dicastero scrivente, onde poterne col mezzo delle Autorità Amministrative più facilmente completare i quadri.

Il sottoscritto assecondando di buon grado i desideri del Ministero predetto prega li signori Prefetti di voler prestare al riguardo la valida loro cooperazione, somministrando

Digitized by Google

ai Comandanti Generali di Divisione tutte quelle nozioni di cui potessero abbisognare per facilitare ai medesimi la scelta di Ufficiali per la G. N. Mobile, probi e capaci, e di invitare eziandio i Sotto-Prefetti e gli Ispettori Provinciali, ed in difetto di questi i Comandanti della G. N. stanziale, a corrispondere colla voluta sollecitudine alle richieste che loro venissero dirette dai Comandanti militari predetti.

Siccome poi potrebbe accadere che alcuni fra gli Aiutanti Maggiori della G. N. ordinaria si rifiutassero di accettare un grado nella Guardia Mobile pel timore di perdere il posto che attualmente occupano presso i Municipii, favoriranno perciò i signori Prefetti d'invitare i Comuni della rispettiva Provincia a non frapporre ostacolo a che gli Aiutanti Maggiori stessi accettino gradi nella milizia mobilizzata, ed a dare loro assicuranza, che al licenziamento dei battaglioni mobili in cui prestassero servizio, sarebbero riammessi nella primitiva loro carica.

Durante il tempo, in cui gli Aiutanti Maggiori presteranno servizio nella Guardia Mobile, e funzioni di Aiutante Maggiore presso il battaglione della G. N. stanziale verranno disimpegnate da altro degli ufficiali appartenenti al battaglione stesso, da delegarsi dal Comandante locale della G. N.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell' Interno, in data 27 maggio 1864, Div. 5.ª, n. 57, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Spese di Posta-lettere 1864.

Con nota circolare N. 21 de' 20 febbraio ultimo Div. 3, Sez. 4, fu partecipata ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti la concessione loro fatta della *franchigia postale limitata massima*, per accordi seguiti tra i due Ministeri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Per siffatta concessione, messa in vigore dal 1 dello scorso mese di marzo, essendo tenuti i signori Prefetti e Sotto-Prefetti a rimborsare solamente agli uffizi postali la tassa comune di lettere o pieghi, i quali per loro propria dichiarazione non concernano affari d' uffizio, è cessata la necessità di spedire i rendiconti a questo Ministero per lo rimborso di lettere o pieghi riflettenti il pubblico servizio, che fossero stati tassati dagli uffizi postali.

Resta ora solamente il caso di lettere o pieghi che per affari pubblici debbono spedirsi dagli uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura a privati i quali non godono franchigia postale.

In questo caso il sottoscritto è venuto nella determinazione di autorizzare i signori Prefetti e Sotto-Prefetti ad avvalersi del sistema comune de' francobolli dei quali sarà dato rimborso semestralmente sol che si spedisca a questo Ministero notamento de' francobolli acquistati con quitanza del fornitore, e con dichiarazione di V. S. di essere stati adibiti per lettere o pieghi di pubblico servizio.

Il sottoscritto attende quindi allo spirare del semestre in corso il notamento di sopra mentovato, e per questa prima volta anche il resoconto di spese postali giusta le antiche istruzioni per lo bimestre gennaio e febbraio, nel quale non era in vigore l' attuale sistema. Si compiaccia attenersi a siffatte norme.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, in data 1 marzo 1864, Div. 4.ª, N. 98. — Termini fissati per la spedizione dei mandati, dei ruoli di spese fisse, e dei Decreti di apertura di crediti per l'esercizio 1863.

Il sottoscritto, considerando come sia conveniente di stabilire fin d'ora in modo uniforme per tutte le Provincie del Regno, ed in relazione al Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302, sulla Contabilità generale dello Stato, i termini per la spedizione dei mandati, dei ruoli di spese fisse, e dei Decreti di apertura di crediti per l'esercizio 1863 ha determinato quanto segue:

1. I mandati spediti direttamente dai Ministeri saranno ammessi a pagamento — *a*) Se collettivi, sino a tutto giugno prossimo; — *b*) Se individuali, sino a tutto il 20 settembre successivo.

2. I mandati spediti dagli Ufficiati delegati su crediti aperti, e per regolazione di spese di riscossione o di giustizia criminale, saranno dalle Direzioni compartimentali del Tesoro ammessi a pagamento: — *a*) Sino a tutto il 10 settembre, se hanno da pagarsi fuori della città dove risiede la direzione del Tesoro: *b*) Sino a tutto il 20 dello stesso mese, se hanno da pagarsi dalla Tesoreria del luogo dove ha sede la Direzione.

3. Gli Ufficiali delegati e gli Agenti del Tesoro incaricati della spedizione dei mandati per le spese fisse (comprese le pensioni) cesseranno di spedire mandati di tali spese: — *a*) Il dì 11 settembre, se hanno da pagarsi fuori del Capoluogo di Provincia; — *b*) Il 21 dello stesso mese, se hanno da pagarsi dalla Tesoreria o Ricevitoria del Capoluogo di Provincia.

4. I ruoli di spese fisse (comprese le pensioni, ed i Decreti di aperture di crediti, non che le relative note di variazioni, non saranno più ammessi a cominciare dal 1 settembre; tuttavia, ove ne sia il caso, potranno ancora aver corso sino ad altra disposizione quelli di tali Decreti e note di variazioni che abbiano per unico scopo di regolarizzare pagamenti fatti nelle Provincie Meridionali e Toscane, giusta il disposto dell'articolo 181 delle Istruzioni 20 dicembre 1861.

5. I mandati collettivi spediti direttamente dai Ministeri, che a tutto il mese di luglio siano estinti solamente in parte, saranno compresi per la parte pagata nella contabilità del detto mese di luglio, e si osserverà al riguardo: — *a*) Nelle Provincie Meridionali e Toscane il disposto dell'art. 202 delle Istruzioni 20 dicembre 1861; — *b*) Nelle altre Provincie il disposto dell'art. 337 del Regolamento 7 novembre 1860.

6. Per ciò che concerne i mandati che risulteranno pagati a tutto settembre prossimo (ultimo mese dell'esercizio 1863), la formazione dei prospetti delle somme rimaste disponibili sui crediti aperti, e delle partite di spese fisse rimaste a pagare, ed il successivo pagamento delle partite medesime, saranno osservate le prescrizioni del Regolamento 7 novembre 1860 e delle Istruzioni 20 dicembre 1861, avvertendo che la spedizione dei suaccennati prospetti dovrà esser fatta nella prima quindicina del mese di ottobre.

Il sottoscritto prega i Ministeri di dare ai suoi Ufficiali delegati, ed i signori Direttori ed Agenti del Tesoro ai Ricevitori, Tesorieri ed altri Contabili incaricati del pagamento dei mandati, le occorrenti istruzioni per assicurare la precisa esecuzione del contenuto nella presente.

Pel Ministro, il Direttore Generale, T. ALFURNO.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 2 marzo 1864, alle Prefetture e sotto-Prefetture. — Esportazione d'armi da fuoco per le guardie forestali.

Le Guardie forestali istituite per sorvegliare e custodire i boschi con la facoltà di arrestare i contravventori colti in flagranza non possono adempiere bene al loro servizio se non provvedute d'armi.

Per conseguenza sono considerate come forza pubblica e basta loro il decreto di nomina e l'uniforme prescritto col R. Decreto 19 ottobre 1862 perchè senza altro speciale permesso possano far uso nell'esercizio delle proprie funzioni delle armi bianche e da fuoco loro somministrate.

Epperò io invito il signor Prefetto affinchè dia le opportune disposizioni onde le dette Guardie non siano più richieste a provvedersi di alcun permesso particolare per l'esportazione delle armi proprie.

Pel Ministro, DE-BLASIS.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 2 marzo 1864, Div. 5.ª, n. 87. — Nuovo ordinamento e nuova circoscrizione delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle.

Per norma delle Direzioni compartimentali delle Gabelle e degli Uffici dipendenti si comunica il Reale Decreto 4 febbraio a. c. sul nuovo ordinamento e sulla nuova circoscrizione delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni, la attivazione del quale è fissata col giorno 1 corrente.

Sarà poi provveduto nei modi prescritti affinchè i Funzionari che passano in disponibilità per effetto della riduzione dei ruoli organici, abbiano a percepire l'intero stipendio fino a che cessano dalle incumbenze inerenti all'attuale loro posto.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 2 marzo 1864, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Provvedimenti nell'interesse dei Guardaboschi comunali e del servizio forestale.

Le devastazioni ed i danni cui pur troppo sono soggetti i boschi di codesta Provincia, e che fanno temere non siano per essere causa di irreparabili mali, ripetono in gran parte la loro origine dalla mancanza di custodia per parte dei Guardaboschi dei Comuni e dalla colpevole negligenza delle Amministrazioni Comunali nel far osservare le disposizioni della Legge silvana.

Egli è in oggi un fatto costante che i Guardaboschi comunali, che sono già pochi in ragione delle vaste estensioni boschive di codesta Provincia, oltre all'essere retribuiti con meschini stipendi, essendo poi pagati direttamente dal Comune, trovansi quasi sempre incagliati nell'esercizio delle loro funzioni dalle aderenze dei contravventori ai mem-

Digitized by Google

bri del Municipio, i quali, corrivi pur troppo qualche volta essi stessi a non osservare la Legge silvana, non mancano poi di proteggere e favorire i violatori della medesima.

Al che si aggiunge che in genere i Guardaboschi comunali non possono coll'assegnamento di cui godono provvedere neppure al loro giornaliero sostentamento, e devono per forza cercare altre specie di proventi, violando ed omettendo il loro dovere, manifesto appare essere più dannoso che utile al servizio che prestano, nè potersi perciò l'Amministrazione Forestale ripromettere dall'opera loro vantaggio di sorta.

Ad ovviare a tali inconvenienti e facilitare eziandio l'attuazione della Legge forestale, unica per tutto il Regno, che sta preparandosi, portando fin d'ora una uniformità di servizio nella parte che riflette i Guardaboschi comunali, il sottoscritto crederebbe conveniente che le Prefetture dovessero invitare i rispettivi Municipi ad aumentare gli stipendi dei Guardaboschi, di cui è caso, in modo equo e ragionevole, e tale che possa bastare ai loro bisogni, e veder modo che gli stipendi aumentati siano dai Comuni medesimi versati nella cassa del Circondario Amministrativo, affinchè le Prefetture possano direttamente spiccare i mandati degli assegnamenti mensili dovuti ai Guardaboschi dietro i certificati di servizio spediti dall'Agente Forestale da cui dipendono.

Ove si potesse conseguire quanto sopra, egli è evidente che il servizio verrebbe grandemente migliorato, e chi scrive non può a meno di pregare codesto signor Prefetto a voler fare le pratiche opportune presso i Municipi che da lui dipendono per l'attuazione delle medesime, lasciando alla sua saviezza di dare quelle disposizioni che meglio crederà convenienti per raggiungere lo scopo che il Ministero si propone.

Pel Ministro, F. DE BLASIIS.

Notificanza del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 3 marzo 1864. — Apertura di Corsi d'istruzione teorico-pratica di telegrafia elettrica presso le cinque Direzioni Compartimentali.

Nel giorno 28 del prossimo venturo aprile verranno aperti cinque corsi d'istruzione teorico-pratica di telegrafia elettrica presso le Direzioni compartimentali di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Torino.

Si porta pertanto a pubblica notizia, per norma dei concorrenti, che potranno spedire le loro domande documentate a quella Direzione presso la quale intendessero frequentare il corso a tutto il corrente mese di marzo; e che l'ammessione all'istruzione e la destinazione in seguito negli Uffizi telegrafici avranno luogo sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:

I ricorrenti dovranno unire alla loro domanda i regolari documenti comprovanti: — 1. Di avere l'età non minore di 18 anni, nè maggiore di 25; — 2. Di essere di buona condotta; — 3. Di essere di sana costituzione fisica ed esenti da imperfezioni incompatibili col servizio telegrafico; — 4. Di avere mezzi sufficienti di sussistenza onde percorrere la carriera telegrafica fino a quando l'Amministrazione potrà ad essi conferire il posto con stipendio.

Dovranno inoltre sostenere presso la Direzione compartimentale alla quale avranno ricorso, un esperimento orale e scritto, onde comprovare di aver conoscenza degli idiomi

Digitized by Google

italiano e francese con corretta redazione in entrambi gl'idiomi, ed inoltre degli elementi di geografia, aritmetica, geometria e fisica, e di possedere nitida calligrafia.

Le ammissioni al corso d'istruzione saranno fatte soltanto in numero di 20 a Bologna, di 20 a Pisa, di 25 a Napoli, di 15 a Palermo e di 40 a Torino.

L'Amministrazione non assume alcun impegno di provvedere di stipendio quelli che, in seguito all'istruzione, saranno destinati negli Uffici telegrafici, qualsiasi il tempo che avesse a trascorrere del volontariato, fino a che non potrà conferire posti che si renderanno vacanti con stipendio.

A Napoli ed a Palermo saranno ammessi alla istruzione come soprannumerari, e senza d'uopo d'esperimento, gl'Impiegati in disponibilità del soppresso servizio ottico-aereo ed elettrico, che ne faranno in tempo la domanda alle Direzioni rispettive.

Compito il corso d'istruzione, avrà luogo avanti apposita Commissione l'esame sulla idoneità alla ammissione negli Uffici telegrafici sì di quelli che potranno essere accettati come allievi, che degli Impiegati in disponibilità pel tirocinio di pratica.

Durante il tirocinio negli Uffici sarà dato agli allievi ed agli Impiegati suddetti un esame di pratica nello esercizio delle funzioni di telegrafista, e la classificazione che essi riporteranno servirà di norma alla collocazione che se ne farà in matricola per la successiva nomina.

Vengono diffidati i ricorrenti e gl'impiegati suddetti che l'Amministrazione non farà luogo nè ad indennità, nè a sussidio, tanto per il trasferimento all'esame di ammessione, quanto durante l'istruzione ed il tirocinio di pratica negli Uffici.

Programma pel corso di telegrafia per l'ammessione dei nuovi Volontari.

1. Il corso consisterà in sessanta lezioni divise in due parti, teorica e teorico-pratica, che saranno date in cinque giorni per settimana.

2. Il professore incaricato della parte teorica nel dettare le lezioni eseguirà gli esperimenti che reputerà più adatti per la migliore intelligenza del suo dettato.

3. Il funzionario incaricato dell'istruzione teorico-pratica dovrà esercitare giornalmente gli allievi tanto nell'esercizio del segnalare, quanto nelle operazioni contabili, dedicandovi un'ora di tempo al di fuori di quello assegnato per la lezione.

4. Egli dovrà pure condurre gli allievi negli uffici telegrafici e sulle linee per mostrare loro sul fatto quanto avrà insegnato circa gli uni e le altre.

5. Il professore incaricato della parte teorica disporrà le materie del suo corso in modo da dare maggiore sviluppo al trattato dell'elettricità, e specialmente a quelle teorie di cui si è fatta applicazione per la telegrafia.

6. Il funzionario incaricato della parte teorico-pratica riceverà le istruzioni della Direzione compartimentale circa il modo di fornire l'incumbenza affidatagli.

7. Le materie da trattarsi dagli insegnanti saranno le seguenti:

Per la parte teorica.

1. Attrazione universale - gravità - pendolo e applicazione all'orologio - pesi - bilancia. — 2. Stato gazoso dei corpi - atmosfera - pressione atmosferica - barometro - misure delle altezze col barometro. — 3. Calore - pirometro - termometro - fusione - ebolizione. — 4. Vapori - evaporazione - umidità dell'aria - igrometro.

Digitized by Google

— 5. Rugiada - nebbia - pioggia - neve - calore terrestre. — 6. Principii generali di elettricità statica. — 7. Elettricità per influenza - elettroscopi - macchina elettrica. — 8. Bottiglia di *Leida* - condensatore - elettroforo. — 9. Scarica elettrica - scintilla - velocità della scarica. — 10. Elettricità atmosferica - parafulmine - aurora boreale. — 11. Calamita - magnetismo terrestre - ago calamitato. — 12. Luce - velocità della luce - leggi della riflessione e refrazione. — 13. Prisma - composizione della luce solare - effetti chimici - fotografia. — 14. Lenti - cannocchiale - microscopio - occhio umano. — 15. Pila, teoria chimica della pila - pila di Wollaston - di Danieli - di Bunsen - di Grove - montatura e manipolazione delle medesime - calcolo comparativo della spesa d'attivazione e manutenzione loro. — 16. Corrente elettrica - bussola dei seni e delle tangenti - galvanometro - magnetizzazione degli aghi - misura della loro forza magnetica. — 17. Conducibilità e resistenza - formola di Ohm - leggi di Ohm e Poiullet - areostata - misura della conducibilità dei fili metallici. — 18. Passaggio della corrente nei liquidi - decomposizione elettro-chimica - polarità secondarie - conducibilità della terra. — 19. Magnetismo temporario - leggi di Jacobi e di Lenz - massimo di magnetismo temporario. — 20. Correnti derivate e leggi di derivazione. — 21. Propagazione dell'elettricità nei circuiti telegrafici - stato elettro-dinamico permanente - esperienze di Gangain e di Guillemin.

Per la parte teorico-pratica.

1. Principii generali di telegrafia - sistemi principali di apparati e batterie. — 2. Sistema Morse in particolare - traslazioni. — 3. Corrente elettrica - circuiti - resistenze - induzioni. — 4. Pezzi che compongono gli apparati telegrafici in uso - guasti cui vanno soggetti - riparazioni che possono eseguirsi in ufficio. — 5. Impianto degli uffici semplici e di traslazione. — 6. Batterie - montatura e manutenzione. — 7. Disordini nella corrispondenza - indagini degli stessi in ufficio - modo di ripararli. — 8. Metodo ed esercizio di segnalazione. — 9. Metodo ed esercizio di contabilità. — 10. Costruzione delle linee telegrafiche - stabili - provvisorie - militari - linee sotto-marine. — 11. Manutenzione delle linee. — 12. Regolamenti di servizio e disciplinari.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 3 marzo 1864, n. 243. — Invio del Regio Decreto che stabilisce le indennità di traslocazione a favore degli Agenti subalterni e di basso servizio nei Ministeri.

Con Regio Decreto dell'11 febbraio p. p., n. 1681, stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 stesso mese, vennero fissate le indennità di traslocazione da corrispondersi agli Agenti subalterni e di basso servizio presso Uffici dipendenti da questo e da altri Ministeri.

Si trasmettono alcuni esemplari di quel Decreto ai signori Direttori per farne la diramazione agli Uffici e per curarne l'applicazione ai tramutamenti ordinati dal 1 di detto mese, a termini dell'art. 4.

Digitized by Google

Come venne stabilito colla Circolare del 5 luglio 1863, n. 688, pel cambio degli Impiegati, i Capi degli Uffici cui verranno destinati i singoli Agenti dovranno attestare sulle tabelle di liquidazione, delle quali si uniscono pure alcuni esemplari, l'esattezza delle indicazioni che hanno a servir di base alla medesima.

Ripetesi che per soldo mensile degli Agenti intendesi quello valutabile in pensione, e che dovrassi quindi escludere ogni altro utile annesso al posto o assegnato all'individuo, qualunque ne fosse la natura o la denominazione.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 3 marzo 1864. — Esecuzione della Legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale.

La nuova Legge votata dal Parlamento sopra l'arresto personale in materia civile e commerciale, oggi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prescrive che la durata dell'arresto non possa eccedere il periodo di due anni, e che questo termine sia eziandio applicabile a coloro che già si trovassero detenuti, computando anzi a loro benefizio il carcere già sofferto. Molti quindi saranno, massime nelle Provincie Meridionali, i ditenuti che dovranno essere rilasciati il giorno in cui la nuova Legge sarà pubblicata, e successivamente col compiersi del biennio. Ora questo rilascio dovendo avere luogo di pien diritto, senza che si renda necessario alcun Decreto od Ordinanza di Giudice o Tribunale, fu richiesto il Ministero dell'Interno, da cui dipendono le carceri, a voler dare le opportune istruzioni perchè venga esso eseguito, ed allo stesso oggetto il sottoscritto si rivolge al signor Procuratore Generale, affine, per quanto a lui può spettare, vi presti pure l'opera sua e vegli per l'esatta esecuzione delle benefiche disposizioni della nuova Legge.

Per il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 4 marzo 1864. — Osservanza della Legge sulla carta bollata per parte degli Uscieri Giudiziari.

La Legge del 21 aprile 1862 sulle tasse di bollo ai numeri 2 e 3 dell'art. 23 stabilisce doversi scrivere « su carta da 50 centesimi gli atti sì per originale che per copia delle cause di competenza dei Giudici di Mandamento o Pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati, come pure gli atti sì per originale che per copia di volontaria giurisdizione avanti ai Giudici di Mandamento ». L'articolo stesso dispone al n. 23 che « in carta da una lira devono essere scritte le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, proferite dai Giudici di Mandamento o Pretori, ed al n. 25 prescrive infine l'uso della carta da una lira e venti centesimi per gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Giudici di Mandamento e Pretori per commissione o delegazione di un Tribunale od altra Autorità giudiziaria superiore ».

Digitized by Google

Essendosi elevati dubbi circa la carta da adoperarsi per gli atti degli Uscieri di Mandamento, il Ministero delle Finanze con lettera 19 ottobre 1862, pubblicata al n. 250 della Collezione ufficiale delle massime circa l'esecuzione delle Leggi sul registro e bollo, dopo aver fatta menzione delle disposizioni di Legge sopra annunziate, aggiunse, in via di regola generale, che le relazioni di notificazioni eseguite dagli Uscieri mandamentali devono estendersi sopra carta bollata della stessa qualità di quella da impiegarsi per gli atti e per le sentenze che si deggiono notificare. È questa una conseguenza del disposto dell'art. 32, n. 1 della citata Legge, in cui è detto che le note o referti di notificazioni sono considerati come parte dello stesso documento che si notifica, e possono perciò distendersi sul medesimo foglio.

Ora il Ministero delle Finanze ha fatto conoscere al sottoscritto che le sovra mentovate disposizioni non vengono osservate colla voluta esattezza dagli Uscieri; che anzi per parte dei medesimi si hanno a lamentare non infrequenti violazioni d'altre parti eziandio della Legge sul bollo. Le ripetute infrazioni di questa Legge non potendo a meno di recare grave danno all'Erario, il Guardasigilli, nel segnalarle all'attenzione di V. S. Illustrissima, la prega a voler dirigere ai Funzionari del Pubblico Ministero ed ai Giudici di Mandamento dipendenti da codesto Distretto le istruzioni opportune affinchè, raddoppiandosi la vigilanza loro sugli Uscieri, si possa ottenere che la Legge sul bollo, tanto nei punti specialmente accennati nella presente nota, quanto in ogni altra sua parte, sia esattamente applicata.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 6 marzo 1864, div.e 2a, n. 13. — Distinzione dei Comuni in chiusi ed aperti per l'ordinamento del dazio di consumo.

Giungono spesso al Ministero instanze di Comuni, i quali, malgrado abbiano una popolazione agglomerata superiore agli 8 mila abitanti, oppure sieno in una delle condizioni previste dall'art. 5 del progetto di Legge sull'ordinamento del dazio consumo, per dover essere dichiarati chiusi, pure, per non trovarsi materialmente cinti da mura, chiedono di venir compresi fra i Comuni aperti.

Siccome la distinzione dei Comuni in chiusi ed aperti è fatta dalla Legge nell'intendimento di assoggettare a maggior tributo quei Comuni che si trovano in condizioni di maggiore agiatezza, che la Legge stessa desunse da criterii da essa prefiniti, così ne deriva che il Ministero, chiamato ad attuare questa imposta, non può dipartirsi nè dallo spirito, nè dalla parola della Legge. Ora questa non istabilì che l'esistenza materiale di una cinta fosse richiesta per dichiarare che il Comune è chiuso, ma invece dettò altri estremi, ed esplicitamente dichiarò che il solo fatto che la popolazione agglomerata superi ottomila abitanti basta per far sì che il Comune abbiasi a dichiarare chiuso, fatta unicamente riserva di quei casi di suprema eccezione in cui tale dichiarazione conducesse a manifesta ingiustizia.

Egli è infatti evidente che si possono circoscrivere i Comuni non muniti di mura entro una linea daziaria convenzionale da demarcarsi con appositi segnali, come con ottimo risultato si ebbe già ad esperimentare in alcune Provincie dello Stato, e come si usa tuttora in altri paesi ove esiste questo genere d'imposta.

Digitized by Google

Per evitare quindi ogni superflua corrispondenza in proposito, io mi rivolgo alla S. V., con preghiera di voler senz'altro respingere le istanze di quei Comuni che chiedessero d'essere dichiarati aperti per la sola circostanza che non sono materialmente cinti, e solamente se qualche Comune nel chiedere di venir dichiarato aperto addimostrasse l'impossibilità di poter sopportare le relative economiche conseguenze, vorrà codesta Prefettura trasmetterne l'incartamento al Ministero, annettendovi uno schizzo lineare topografico del Comune, e porgendo tutte quelle notizie riguardanti l'estensione dell'abitato, la giacitura del paese, le strade che vi immettono e tutti quegli altri dati statistici, e quelle ragioni che dimostrino l'esorbitanza dell'applicazione rigorosa della Legge.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 6 marzo 1864, n. 2690, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Avvertenze per la repressione delle contravvenzioni alla legge sul lotto.

L'intendimento precipuo del Governo nel promuovere e nell'attuare il riordinamento del Lotto fu quello di impedire per quanto fosse possibile, il giuoco privato e clandestino che sotto le cessate amministrazioni aveva assunte proporzioni grandissime con grave danno delle finanze e della pubblica morale.

A tal fine specialmente sono dirette le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 29, 30 e 42 del R. Decreto 5 novembre 1863, n. 1534 colle quali si è voluto impedire che sotto verun pretesto si potessero raccogliere giuochi in pregiudizio della privativa erariale del Lotto.

Se non che le disposizioni di legge più severe non riescirebbero al desiderato fine se il Governo non provvedesse alacremente per la loro esecuzione provocando la punizione delle contravvenzioni.

A tal uopo il sottoscritto crede opportuno di richiedere la valida ed efficace cooperazione dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti; i quali se, vigenti le passate legislazioni, per mancanza di precise disposizioni penali che reprimessero quella o quell'altra contravvenzione alla detta privativa, incontravano difficoltà a tutelare convenientemente in questa parte l'interesse delle finanze, ben lo potranno oggidì che pene severe furono sancite uniformemente in tutte le provincie contro ogni sorta di siffatte contravvenzioni, e incoraggito inoltre lo zelo degli Agenti della forza pubblica colla promessa della ripartizione delle multe fra gli scuopritori delle medesime.

A questo fine i signori Prefetti e Sotto-Prefetti vorranno avvertire principalmente:

1. Che qualsiasi giuoco od operazione di sorte che si compie sotto forma di lotteria è assolutamente proibito, tranne le eccezioni stabilite col R. Decreto 27 settembre 1863, n. 1484.

2. Che nel compartimento di una direzione del Lotto non è lecito ad alcuno, nemmeno ai ricevitori nominati dal Governo od a' loro commessi di raccogliere giuocate per estrazioni che denno compiersi ne' compartimenti delle altre direzioni.

3. Che è lecito soltanto ai ricevitori di far raccogliere giuocate al Lotto pubblico fuori dei locali di loro esercizio per le estrazioni che si compiono nel compartimento della

Digitized by Google

direzione da cui dipendono, purchè ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dalla direzione stessa e dalla Autorità politica del circondario giusta le norme e condizioni già dettate da questo Ministero e comunicate a codesta Prefettura con altra circolare delli 25 febbraio 1864, n. 405.

4. Che è inoltre proibito di vendere biglietti del Lotto pubblico fuori dei banchi appositamente stabiliti; per cui non sono più tollerabili le vendite nelle pubbliche vie, od in altri luoghi pubblici, dei biglietti così detti di *storno* o simili già permesse o tollerate per lo passato in alcune provincie.

Con tali avvertenze confida il sottoscritto che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti sapranno dare le occorrenti disposizioni affinchè sieno alacremente impediti i lotti privati e clandestini e sieno osservate completamente le disposizioni delle precitate leggi: le quali se hanno per iscopo di regolare per modo il giuoco del Lotto da poter gradatamente prepararne l'abolizione, sono però dirette in pari tempo a rivolgere a profitto dello erario tutto il prodotto, che, durante il provvisorio mantenimento di esso, potrà esserne ritratto.

Il Ministro, MINGHETTI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 9 marzo, div. 2ª, n. 14. — Risultati delle trattative coi Comuni per la riscossione dei dazi di consumo.

Sono pervenute a questo Ministero delle Finanze parecchie relazioni dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti riguardanti le deliberazioni emesse da taluni dei Consigli Comunali del proprio Circondario, in ordine alle trattative per la riscossione dei dazi di consumo di conto dello Stato.

Nel mentre, tenendo conto di tali parziali risultati, il Ministero ha prontamente emesso i provvedimenti che per qualche caso si appalesarono opportuni, deve dichiarare che non potrebbe prendere alcuna definitiva deliberazione senza aver piena conoscenza del risultato complessivo pei Comuni tutti del Regno, onde formarsi un esatto criterio che possa esser guida alle decisioni del Governo.

Per la qual cosa pregasi la S. V. a voler sollecitare l'invio del lavoro completo, insieme allo stato riassuntivo richiesto colla Circolare n. 7, corredato da quelle osservazioni che avrebbero determinato il signor Prefetto a consigliare l'accoglimento od il rigetto delle nuove proposte dei Comuni.

Si ha lusinga di ricevere tali lavori riepilogati verso il 20 del volgente mese.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 5 marzo 1864. — Tasse sulle concessioni di fiere e mercati, e sui loro trasporti.

Affinchè la liquidazione e la riscossione delle tasse dovute per le concessioni di fiere e mercati e per il loro trasporto, proceda in modo regolare ed uniforme, il sottoscritto, presi gli opportuni concerti col Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dirama le seguenti istruzioni:

Digitized by Google

1. Gli Uffici di Prefettura trasmetteranno alle Direzioni del Demanio e delle Tasse del Circolo, nel quale si trovano i Comuni concessionari, i Decreti, coi quali, in virtù dei poteri loro delegati col Regio Decreto 22 agosto 1863, n. 1423, autorizzano l'istituzione di fiere e mercati, od il trasporto dei medesimi da un giorno all'altro.

2. Le Direzioni, appena ricevuti i detti Decreti, ne prenderanno nota sopra un registro conforme all'unito modello *A*, da tracciarsi a mano, e quindi li spediranno al Ricevitore del registro residente nel capoluogo della Provincia dalla quale dipende il Comune concessionario.

3. Il Ricevitore del registro esamina il Decreto, liquida la tassa dovuta a termini delle vigenti disposizioni, riprodotte nell'annessa tabella *B*, partecipa al Comune interessato l'ottenuta Concessione, e lo invita a pagare la tassa dovuta ed a ritirare il Decreto, del quale egli pure prende nota sopra un registro giusta lo stesso modello *A*. — Quando gli viene pagata la tassa, il Contabile se ne dà carico sul giornale di riscossione, modello 5, e ne estende la ricevuta a piedi del Decreto, che poscia rimette al delegato del Comune.

4. Qualora entro due mesi dalla data della partecipazione fatta al Comune non venga pagata la tassa, il Ricevitore ne informa la Direzione, sostituendone il Decreto. — La Direzione trasmette a sua volta il Decreto alla Prefettura, la quale revoca la fatta concessione e ne informa il Comune.

5. In gennaio di ogni anno le direzioni fanno desumere, per ciascun Circolo d'ispezione dal registro modello *A*, un sunto dei Decreti emessi dalle Prefetture nell'anno precedente e lo rimettono agli Ispettori incaricati dell'assestamento della contabilità. — Gl'Ispettori riscontrano l'esattezza della liquidazione della tassa, il carico della medesima sul giornale di riscossione, e quindi restituiscono alla Direzione il sunto anzidetto, munito del loro *visto*, ed occorrendo, vi aggiungono l'indicazione dei rilievi fatti.

Pel Ministro, SACCHI.

MODELLO A. DEMANIO E TASSE

(1) *di*

REGISTRO dei Decreti che autorizzano l'istituzione di fiere e mercati od il loro trasporto ad altro giorno.

Colonna 1. Numero d'ordine - Col. 2. Data del Decreto - Col. 3. Comune concessionario - Col. 4. - Sunto del Decreto - Col. 5. (2) Data - Col. 6. (3) Data - Col. 7. Basi della liquidazione della tassa (4) - Col. 8. Ammontare della tassa (4) - Col. 9. Annotazioni (5).

(1) Direzione o Ufficio.

(2) Le Direzioni indicheranno nella colonna 5 la data del ricevimento del Decreto dalla Prefettura; i Ricevitori la data del Ricevimento del Decreto dalla Direzione.

(3) Nella colonna 6 le Direzioni accenneranno l'Ufficio del registro cui venne inviato il Decreto e la data dell'invio: i Ricevitori indicheranno invece la data della partecipazione fatta al Comune Concessionario.

(4) Le colonne 7 e 8 sono riservate per i Ricevitori.

(5) I Ricevitori indicheranno nella colonna 9 la data del pagamento della tassa ed il numero sotto cui figura in carico sul giornale di riscossione, oppure la data della restituzione del Decreto alla Direzione.

Digitized by Google

B — *Tabella delle tasse dovute per l'istituzione di nuove fiere e mercati e per il trasferimento da un giorno all'altro delle fiere e dei mercati preesistenti.*

Indicazione delle Provincie e della disposizione che regola la percezione delle Tasse	Basi per liquidare le Tasse	Fiere		Mercati ebdomadari per ogni giorno		
		Concessione	Trasporto	Concessione	Trasporto	Formazione di bandi politici
Antiche Provincie — RR. Patenti 7 novembre 1770	Per i Comuni la cui popolaz. non eccede i 5000 abitanti	100	30	120	36	50
	Da 5001 a 10000	200	60	240	72	100
	Oltre i 10000 ab	300	90	360	108	150
Lombardia — Legge 27 gen. 1840 art. 186	BASE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE I privilegi per fiere o mercati annuali o settimanali soggiacciono ad una tassa di novanta lire per ogni fiera o mercato, senza distinzione se l'oggetto dell'una o dell'altro sia espresso o no nel documento con cui si accorda il privilegio. Questa tassa sarà perciò regolata giusta il numero dei mercati annuali da tenersi in un anno, e dei mercati settimanali da tenersi in una settimana, per modo che la tassa di lire 90 sarà pagata per i mercati annuali all'atto della concessione del privilegio tante volte quanti sono i mercati conceduti in un anno, e pei mercati settimanali tante volte quanti sono i mercati d'una settimana. — Ammontare . . . . . it. L. 77 78					
Romagne, Marche ed Umbria — Cir. del Card. Pacca 26 marzo 1824	BASE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE Le spese della notificazione ed i soli limitati diritti d'ufficio, abolito il chirografo e le lettere patentali, saranno a carico della Comune nella somma fissa di scudi dieci. — Ammontare . . . . . it. L 35 20					
Napoli e Sicilia — Determ. Govern. 28 febbraio 1820	BASE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE Per i Comuni sino a 3000 anime, Ducati 6 . . it. L. 25 50 Per quelli da 3000 fino a 6000 » 8 . . it. L. 34 — Per quelli oltre 6000 » 12 . . it. L. 51 —					

Osservazioni — Le leggi in vigore nelle Provincie Toscane, Parmensi e Modenesi non assoggettano a tassa le concessioni di fiere e mercati, nè i loro trasferimenti, e perciò non sono applicabili alle dette Provincie le disposizioni della presente Circolare.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 11 marzo 1864, div. 2ª, n. 15. — Redazione dei contratti per la cessione ai Comuni dei dazi di consumo governativi.

A risoluzione dei proposti quesiti ed a rendere uniforme la redazione dei contratti da stipularsi coi Comuni che assumono la riscossione dei dazi di consumo dello Stato, in pendenza delle istruzioni disciplinari per l'esecuzione del Regolamento, il Ministero diramа le seguenti istruzioni:

1. L'approvazione definitiva di tutti i contratti è riserbata al Ministero;

2. I contratti debbono essere stipulati dai signori Prefetti e Sotto-Prefetti, e ricevuti dal Segretario Capo o dal Segretario a ciò delegato, e da parte del Comune deve intervenirvi il Sindaco qual rappresentante il Municipio;

3. I contratti debbono redigersi in due identici esemplari originali ed in una copia autenticata, valendosi dei moduli a stampa già diramati;

4. Essi debbono aver principio ed esecuzione dal giorno primo del mese in cui si attuerà la nuova imposta (1 luglio p. v.) ed il loro termine al 31 dicembre 1866;

5. I due esemplari e la copia dei detti contratti debbono trasmettersi accompagnati con elenco al Ministero, il quale farà restituire uno degli esemplari al Comune, nella riserva di far conoscere presso quale Ufficio debba conservarsi il contratto originale, e la copia ad uso dell'Amministrazione.

Con altra Circolare saranno indicate le tasse di bollo e di registro, a cui, per le Leggi vigenti, devono soggiacere i contratti in parola.

Il Ministero non chiede per conto dell'Amministrazione finanziaria alcuna tassa di Segreteria, ma non può portare alcuna variazione a quanto è prescritto dalla Legge comunale e provinciale.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 13 maggio 1864, n. 105. — Trattato di commercio italo-francese esteso alle merci d'origine e provenienza dagli Stati-Uniti.

Sopra ufficio del Ministero degli esteri, si dispone affinchè le merci d'origine e provenienza dagli Stati-Uniti d'America fruiscano per ora degli stessi diritti nella loro importazione nel regno, che furono fissati per le merci francesi col trattato commerciale tra l'Italia e la Francia.

Le formalità stabilite col detto trattato per godere dei diritti suaccennati dovranno osservarsi ancora per le suddette merci originarie dagli Stati-Uniti.

Tanto si partecipa per l'immediato eseguimento.

Pel Ministro, CAPPELLARI,

Digitized by Google

Circolare del Comitato del Corpo dei Carabinieri Reali, in data 25 febbraio 1864, alle Legioni. — Appendice al Capitolato pel trasporto de' ditenuti e corpi di reato.

Il Ministero dell' Interno avendo rilevato alcune irregolarità per parte di quest' Arma nell' applicazione dei Capitoli generali d' appalto, in data 25 agosto 1862, e della successiva Circolare 19 dicembre stesso anno, stati trasmessi alle Legioni con lettera del Comitato n. 1739 Protocollo, del 30 maggio p. p., irregolarità che per vero dire sono più da attribuirsi alla novità del sistema che a trascuranza, o disattenzione da parte dei Carabinieri, ho creduto bene di aggiungere le seguenti istruzioni esplicative, allo scopo di ottenere che questo importante ramo di servizio proceda colla maggiore esattezza ed economia possibile:

1. L' articolo 5 del Capitolato prescrive che il trasporto dei corpi di reato debba essere fatto dal concessionario nel solo caso in cui *per causa del loro peso, o volume, non possano trasportarsi mediante la solita corrispondenza dei Carabinieri Reali.* Ora, essendosi constatato del reso-conto uno straordinario aumento di trasporti eseguiti dall' Impresa anche per oggetti che pel poco loro peso e volume avrebbero potuto senza incomodo essere trasportati dai Carabinieri, si raccomanda vivamente di andare più a rilento nello spiccare richieste per siffatti trasporti, limitandole ai casi di *assoluta necessità,* quando cioè i corpi di reato non possono essere contenuti nel portafogli, o valigia di cui i Carabinieri sono muniti, o che per il loro peso non possono essere senza disagio da essi trasportati, o trovar posto sul carro dei detenuti in occasione di traduzioni, senzachè siavi pericolo che venghino distratti dai ditenuti stessi.

2. Pel trasporto di detti corpi di reato nell' interno dei Comuni, non pochi richiesero carri con cavalli. Questo è contrario al disposto del Capitolato che non accorda punto una tale facoltà ed è uno spreco del pubblico danaro che d' ora in avanti vorrà essere assolutamente evitato. Tali trasporti debbono essere fatti a braccia d' uomini colla tenue retribuzione fissata dalle consuetudini locali. La relativa richiesta per avere il facchino, od i facchini necessari dovrà essere rivolta all' Impresa e si avrà sempre cura di indicare, secondo il volume ed il peso del corpo di reato, se occorra carrettella a mano, braccia d' uomo, uno o più facchini. Siccome poi ove l' impresa non volesse prestarsi a questo servizio, non si potrebbe costringervela perchè estraneo al suo contratto d' appalto, in tal caso potrà l' Arma rivolgersi ai rispettivi uffici di Pubblica Sicurezza, ed in mancanza di questi ai Sindaci i quali provvederanno ad economia per tale servizio. Chè se non vi fossero Sindaci, com' è naturale in cascinali o località lontane dal Comune, od i Sindaci non vi aderissero, allora i Carabinieri provvederanno essi stessi per il trasporto, e l' occorrente spesa verrà poi contabilizzata con quella di Pubblica Sicurezza.

3. A cominciare dal 1 scorso gennaio i trasporti dei ditenuti e loro effetti da un carcere all' altro, od ai diversi Tribunali nell' interno dei Comuni andarono a carico dell' Impresa, la quale debbe farli gratuitamente, eccettuate le località, come negli antichi Stati per esempio, in cui per questi trasporti esiste apposito contratto, e fino alla scadenza del medesimo. Ciò premesso, ne emerge la necessità di indicare nelle richieste da rilasciarsi dai Carabinieri, il *carattere speciale di siffatto trasporto da un car-*

Digitized by Google

cere all'altro, o ad un Tribunale nell'interno del Comune, e ciò allo scopo che questa richiesta non sia poi portata in ispesa.

4. Benchè ne' Capitoli generali non se ne faccia espressa menzione, è chiaro che nell'interesse dell'Erario pei trasporti di detenuti d'ugual sesso da eseguirsi nello stesso giorno, e per una stessa destinazione, non si debba richiedere un secondo veicolo se uno è sufficiente nelle proporzioni fissate dall'articolo 8 del Capitolato meno i rari casi in cui, nell'interesse della Giustizia Criminale, importa che i detenuti non abbiano comunicazione fra di loro, circostanza questa che, a scanso d'abusi, sarà fatta risultare sulle richieste. Questa osservazione è dettata dal fatto che di frequente si richiesero doppi mezzi di trasporto non giustificati, per contemporanea traduzione dei ditenuti ad una stessa destinazione.

5. Gioverà qui il rammentare come per il trasporto de' corpi di reato che non può essere eseguito colla corrispondenza dei Carabinieri, l'articolo 13 del ripetuto Capitolato stabilisce una graduazione di peso e ciò affinchè tutte le richieste riflettenti oggetti del peso non eccedente 140 chilogrammi portino iscritta la somministranza di un cavallo da sella, o mulo da soma, e non già di un carro tratto da un cavallo, come qualche volta si è verificato.

6. Siccome può accadere che per ispeciali circostanze di tempo o di luogo un trasporto si faccia non secondo le norme dal Capitolato prescritte, sicchè per esempio abbisogni il rinforzo d'un cavallo laddove non è consentito, in tal caso il Comandante la Stazione od il Comandante la scorta dovranno farne espressa menzione nella richiesta, senza di che la relativa spesa non sarebbe abbuonata al fornitore.

7. Finalmente per l'uniformità del servizio è necessario si usino dall'Arma le richieste di nuovo modello che vogliono essere gratuitamente fornite dall'Impresa, o quanto meno che nei vecchi stampati siano sempre in calce indicati il genere ed il numero dei mezzi di trasporto da impiegarsi.

Il Luogotenente Generale Presidente, LOVERA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 5 marzo 1864, div.e 3a, n. 105. — Eseguimento del R. Decreto 3 marzo 1864 sulle nuove marche da bollo per passaporti all'estero e per legalizzazione d'atti.

Con Regio Decreto del 3 corrente mese venne autorizzata l'emissione delle nuove marche da bollo per i passaporti all'estero e per la legalizzazione d'atti in sostituzione dei francobolli, i modelli dei quali furono approvati con i R. Decreti 13 novembre 1857, n. 2539, e 3 febbraio 1861, n. 4621. Dovendosi ora provvedere per il ritiro di questi francobolli, per la distribuzione e per l'uso delle nuove marche da bollo, il sottoscritto, presi gli opportuni concerti col Ministero degli Affari Esteri, determina quanto segue:

1. Gli Uffici del bollo ordinario ed i Magazzini succursali, appena ricevute le nuove marche da bollo per i passaporti all'estero e per la legalizzazione d'atti, ne faranno rispettivamente la distribuzione agli Uffici contabili designati nelle tabelle A e B annesse alla presente istruzione.

Digitized by Google

2. Gli Uffici delegati alla spedizione dei passaporti ed alla legalizzazione degli atti compileranno la sera del 31 marzo p. v., un esatto inventario dei francobolli che riterranno, e il primo giorno del mese di aprile successivo li consegneranno accompagnati dall'inventario all'Ufficio contabile, dal quale li hanno ricevuti.

3. Il Ricevitore, riscontrate le qualità e quantità dei francobolli rimessigli, consegnerà in concambio altrettante specie delle nuove marche da bollo per un valore corrispondente. — Farà quindi menzione, sull'inventario prescritto col paragrafo precedente, delle qualità e quantità dei francobolli fuori d'uso esistenti in ufficio la sera del 31 marzo p. v., e li custodirà insieme a quelli concambiati in attesa delle ulteriori disposizioni di questo Ministero.

4. Contemporaneamente al concambio dei francobolli fuori d'uso, gli Uffici delegati alla spedizione dei passaporti ed alla legalizzazione degli atti rimetteranno ai Ricevitori l'ammontare dei francobolli spacciati ed usati, e riceveranno invece tante nuove marche da bollo per un valore corrispondente.

5. Avvertiranno i Ricevitori che fra le marche da bollo da essi date in concambio dei francobolli fuori d'uso, e quelle acquistate dagli Uffizi delegati col prodotto dei francobolli venduti, debb'essere pareggiata la quantità di ciascuna delle specie di dette carte-valori prima d'ora somministrate a fido, giusta la tabella A, colonne 2, 3 e 4, annessa alla presente Circolare.

Riscontrandosi delle differenze in più od in meno, che non sieno debitamente giustificate, i Ricevitori ne riferiranno alla rispettiva Direzione, la quale prenderà gli opportuni concerti colle Prefetture e Sotto-Prefetture per indagare le cause delle differenze constatate.

6. L'annullamento delle marche da bollo dovrà farsi dagli Uffici delegati ad apporle, mediante la sovrapposizione del bollo o della stampiglia d'ufficio, in guisa che il bollo o la stampiglia restino impressi in parte sulla marca ed in parte sul foglio. — Per l'apposizione del bollo o della stampiglia si dovrà adoperare esclusivamente inchiostro di stamperia di colore nero.

Per il Ministro, SACCHI.

A. *Sunto della* TABELLA INDICATIVA *degli Uffici Governativi a favore dei quali è autorizzata la somministrazione a fido delle marche da bollo per passaporti all'estero e per legalizzazione d'atti, e degli Uffici Demaniali, a favore dei quali fu aperto un credito per la formalità del bollo alle licenze di Sicurezza pubblica.*

Alessandria - Prefettura	Demanio e Regist.	Aquila, Prefettura	Registro
Acqui - Sotto-Pref.	Registro	Solmona, Sotto-Prefett.	idem
Asti, idem	idem	Avezzano, id.	idem
Casale, idem	idem. Atti Civili	Cittaducale, id.	idem
Novi, idem	Registro	Avellino, Prefettura	idem
Tortona, idem	idem	Ariano, Sotto-Pref.	idem
Ancona, Prefettura	Demanio e Bollo str.	S. Angelo dei Lombardi, id.	idem
Pesaro, idem	Registro	Bari, Prefettura	idem e Bollo str.
Urbino, Sotto-Prefettura	idem	Barletta, Sotto-Pref.	Registro

Digitized by Google

Altamura, Sotto-Pref.	Registro
Benevento, Prefettura	idem
Cerreto, Sotto-Pref.	idem
S. Bartolomeo in Galdo, id.	idem
Bergamo, Prefettura	Atti giudiziari, Atti civili
Treviglio, Sotto-Pref.	Registro
Clusone, id.	idem
Bologna, Prefettura	Demanio, Multe e Bollo straor.
Imola, Sotto-Pref.	Registro
Vergato, id.	idem
Ferrara, Prefettura	Successioni, Atti civili e giudiziari
Cento, Sotto-Pref.	Registro
Comacchio, id.	idem
Brescia, Prefettura	Successioni, Tasse giudiziar. e Bollo straordinario
Chiari, Sotto-Pref.	Registro
Breno, id.	idem
Salò, id.	idem
Castiglione, id.	idem
Verolanuova, id.	idem
Cagliari, Prefettura	Demanio e Bollo straordinario
Iglesias, Sotto-Pref.	Registro
Oristano, id.	idem
Lanusei, id.	idem
Caltanissetta, Prefettura	idem
Piazza, Sotto-Pref.	idem
Terranova, id.	idem
Campobasso, Prefettura	idem
Isernia, Sotto-Pref.	idem
Larino, id.	idem
Caserta, Prefettura	idem
Nola, Sotto-Pref.	idem
Gaeta, id.	idem
Sora, id.	idem
Piedimonte, id.	idem
Catania, Prefettura	Atti civili e giudiziari, Successioni e Bollo str.
Caltagirone, Sotto-Pref.	Registro
Nicosia, id.	idem
Acireale, Sotto-Pref.	Registro
Catanzaro, Prefettura	Registro e Bollo straordinario
Monteleone, Sotto-Pref.	Registro
Nicastro, id.	idem
Cotrone, id.	idem
Chieti, Prefettura	Regist. e Bollo str.
Lanciano, Sotto-Pref.	Registro
Vasto, id.	idem
Como, Prefettura	Atti civili, Successioni e Bollo str.
Lecco, Sotto-Pref.	Registro
Varese, id.	idem
Cosenza, Prefettura	idem
Castrovillari, Sotto-Pref.	idem
Paola, id.	idem
Rossano, id.	idem
Cremona, Prefettura	Atti civili
Crema, Sotto-Pref.	Registro
Casalmaggiore, id.	idem
Cuneo, Prefettura	idem
Alba, Sotto-Pref.	idem
Mondovì, id.	idem
Saluzzo, id.	idem
Firenze, Prefettura	Demanio e Bollo straordinario
Pistoia, Sotto-Pref.	Registro
S. Miniato, id.	idem
Rocca S. Casciano, id.	idem
Arezzo, Prefettura	idem
Foggia, id.	idem
Sansevero, Sotto-Pref.	idem
Bovino, id.	idem
Forlì, Prefettura	idem
Cesena, Sotto-Pref.	idem
Rimini, id.	idem
Ravenna, Prefettura	idem
Faenza, Sotto-Pref.	idem
Lugo, id.	idem
Genova, Prefettura	Demanio e Bollo straordinario
Chiavari, Sotto-Pref.	Registro
Spezia, id.	idem
Savona, id.	idem
Albenga, id.	idem

Digitized by Google

Porto-Maurizio, Prefet.	Registro
S. Remo, Sotto-Pref.	idem
Girgenti, Prefettura	idem
Bivona, Sotto-Pref.	idem
Sciacca, id.	idem
Lecce, Prefettura	idem
Taranto, Sotto-Pref.	idem
Gallipoli, id.	idem
Brindisi, id.	idem
Macerata, Prefettura	idem
Ascoli-Piceno, id.	idem
Fermo, Sotto-Pref.	idem
Camerino, id.	idem
Massa, Prefettura	idem
Castelnuovo, Sotto-Pref.	idem
Pontremoli, id.	idem
Messina, Prefettura	Atti civili e giudiz. e Bollo straor.
Castroreale, Sotto-Pref.	Registro
Patti, id.	idem
Mistretta, id.	idem
Milano, Prefettura	Demanio e Bollo straordinario
Lodi, Sotto-Pref.	Registro
Monza, id.	idem
Gallarate, id.	idem
Abbiategrasso, id.	idem
Modena, Prefettura	Demanio e Bollo straordinario
Mirandola, Sotto-Pref.	Registro
Pavullo, id.	idem
Sondrio, Prefettura	idem
Napoli, id.	id. e Bollo straor.
Castellammare, Sotto-Pr.	Registro
Casoria, id.	idem
Pozzuoli, id.	idem
Noto, Prefettura	idem
Modica, Sotto-Pref.	idem
Siracusa, id.	idem
Novara, Prefettura	Atti civili
Varallo, Sotto-Pref.	Registro
Domodossola, id.	idem
Pallanza, id.	idem
Vercelli, id.	idem
Biella, id.	idem
Palermo, Prefettura	1° Ufficio Atti civili e Bollo straord.
Termini, Sotto-Pref.	Registro
Cefalù, id.	idem
Corleone, id.	idem
Parma, Prefettura	Demanio e Bollo str.
Borgo S. Donnino Sotto-Prefettura	Registro
Borgotaro, id.	idem
Pavia, Prefettura	Successioni ed Atti civili
Bobbio, Sotto-Pref.	Registro
Mortara, id.	idem
Voghera, id.	idem
Perugia, Prefettura	idem
Spoleto, Sotto-Pref.	idem
Rieti, id.	idem
Fuligno, id.	idem
Terni, id.	idem
Orvieto, id.	idem
Piacenza, Prefettura	Demanio e Regist.
Fiorenzuola, Sotto-Pref.	Registro
Pisa, Prefettura	idem
Lucca, id.	idem
Livorno, id.	id. e Bollo straor.
Volterra, Sotto-Pref.	Registro
Porto-Ferraio, id.	idem
Potenza, Prefettura	idem
Lagonegro, Sotto-Pref.	idem
Matera, id.	idem
Melfi, id.	idem
Reggio Calabria, Prefett.	idem
Gerace, Sotto-Pref.	idem
Palmi, id.	idem
Reggio Emilia, Prefett.	Demanio e Registro
Guastalla, id.	Demanio
Salerno, id.	Registro e Bollo str.
Sala, Sotto-Pref.	Registro
Campagna, id.	idem
Vallo, id.	idem
Sassari, Prefettura	Demanio e Registro
Alghero, Sotto-Pref.	Registro
Ozieri, id.	idem
Tempio, id.	idem
Nuoro, id.	idem

Digitized by Google

Siena, Prefettura	Registro	Torino, Prefettura	Bollo straordinario
Montepulciano, Sotto-Pr.	idem	Pinerolo, Sotto-Pref.	Registro
Grosseto, Prefettura	idem	Susa, id.	idem
Teramo, id.	idem	Ivrea, id.	idem
Penne, Sotto-Pref.	idem	Aosta, id.	idem
Torino, Ufficio incaricato pel rilascio dei passaporti	Demanio	Trapani, Prefettura	idem
		Alcamo, Sotto-Prefett.	idem
		Mazzara, id.	idem

B. TABELLA *degli Uffici Demaniali contabili, presso i quali è altresì autorizzato il deposito delle marche da bollo per passaporti all'estero, e lo spaccio alle persone od Uffici incaricati della spedizione dei passaporti mediante pagamento.*

Uffici autorizzati allo smercio		Direzione da cui dipendono	Uffizi ai quali si devono rimettere le marche da bollo mediante pagamento	
Bosa . . .	*Registro*	Cagliari . .	Bosa	*Delegato di Pubb. Sicurezza*
Luvino . . .	*id.*	Como . . .	Luvino Angera Arcisate	*Idem*
Menaggio . .	*id.*	Idem . . .	Menaggio Gravedona Castiglione	*Idem*
Finale . . .	*id.*	Genova . .	Finalborgo	*Idem*
Oneglia . . .	*id.*	Idem . . .	Oneglia	*Idem*
Sarzana . . .	*id.*	Idem . . .	Sarzana	*Idem*
S. Severino . .	*id.*	Macerata . .	Matelica	*Idem*
Sarnano . . .	*id.*	Idem . . .	Sarnano S. Ginesio	*Idem*
Arona . . .	*id.*	Novara . .	Arona	*Idem*
Fenestrelle . .	*id.*	Torino . . .	Fenestrelle	*Sindaco del Comune*

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 2 marzo 1864. — Applicazione della Legge sul brigantaggio nella parte che riguarda l'ammonizione giudiziaria.

Le Giunte Provinciali, nel procedere al còmpito loro assegnato con gli articoli 5 della Legge del 15 agosto 1863, e 10 della Legge 8 febbraio a. c. per la repressione del brigantaggio, investigando sulle classi di persone annoverate negli articoli suddetti, ne han trovato di molte alle quali non si rende applicabile l'espediente del domicilio coatto, ma sibbene quello dell'ammonizione giudiziaria; epperò, a norma dell'articolo 85

Digitized by Google

e 100 della Legge di pubblica sicurezza dell'8 gennaio 1861 per le Provincie Napolitane, conforme a quella pubblicata con Decreto prodittatoriale del 30 agosto 1860 per le Provincie Siciliane, costoro debbono essere dagli agenti di pubblica sicurezza denunciati ai Giudici di Mandamento, a fin di procedere a norma delle Leggi penali.

Per lo che il sottoscritto si rivolge ai signori Procuratori del Re e Giudici di Mandamento, loro raccomandando di eseguire con sollecitudine ed esattezza gli atti, secondo le rispettive attribuzioni, relativi all'ammonizione suddetta, affinchè se ne abbiano tutti gli effetti, di cui è cenno negli articoli 435 e seguenti del Codice penale, contro gli individui ammoniti a tutela dell'ordine pubblico.

Per il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 8 marzo 1864, n. 88. — Prescrizioni per formare la storia di servizio degli Impiegati delle Gabelle.

Per formare le matricole degli Impiegati applicati al servizio delle Gabelle, e quindi per compilare gli stati della loro anzianità, è necessario avere l'esatta storia dei servizi prestati allo Stato da ognuno di essi secondo l'unito esemplificato modello, il cui stampato sarà somministrato da questo Ministero. A tal uopo si danno le seguenti prescrizioni:

1. Ogni Impiegato estenderà in due conformi esemplari la propria storia di servizio, trasmettendoli alla Direzione compartimentale delle Gabelle da cui dipende, unitamente ai propri documenti od in originale od in copia autenticata, dai quali risultino i servizi prestati;

2. Saranno compresi nella storia i servizi resi in qualità di aspirante, praticante, alunno, volontario, soprannumero, apprendista, ecc., in qualunque Amministrazione dello Stato, come pure quelli militari;

3. I servizi presso gli Appaltatori dello Stato si accenneranno solo nella prima colonna della quarta pagina. Saranno indicati nella seconda pagina dall'epoca in cui l'Impiegato per la cessazione dell'appalto avesse continuato la sua opera al servizio dello Stato;

4. Ad ogni impiego o promozione verrà indicato nella apposita colonna in lire italiane lo stipendio od aggio effettivamente assegnato;

5. Le missioni straordinarie, le onorificenze, le pensioni sugli ordini equestri, le pensioni di benemerenza, le assegnazioni compensative ecc., saranno indicate nella prima colonna della quarta pagina;

6. Sarà chiaramente enunciata l'Autorità da cui emanò il titolo della nomina o promozione;

7. Nell'accennare gli impieghi o le promozioni si avrà cura di essere concisi, e di impiegare il minore spazio possibile per lasciare luogo ai necessari annotamenti nell'ulteriore carriera dell'impiegato;

8. Il Direttore compartimentale delle Gabelle ed il Capo computista riscontreranno, cogli originali documenti, le storie ricevute facendo sulle stesse le rettifiche che fos-

Digitized by Google

sero del caso, e con la loro firma ne attesteranno la concordanza. Dopo di ciò restituiranno i documenti suddetti. — Della corrispondenza di tali storie di servizio coi documenti è responsabile il Capo computista;

9. Le punizioni sofferte dagli Impiegati saranno dal Direttore fatte annotare nella seconda colonna della quarta pagina;

10. Dei prodotti due esemplari delle storie di servizio uno sarà conservato in apposita custodia presso la Direzione compartimentale delle Gabelle (Sezione Contabilità) per ordine alfabetico e sillabico. — L'altro sarà trasmesso al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) con ispeciali elenchi pure in ordine alfabetico e sillabico, secondo che si tratti di Impiegati: — *a*) delle Direzioni ed Ispezioni; — *b*) delle Dogane; — *c*) della Guardia doganale (Luogotenenti e Sottotenenti); — *d*) delle Privative; — *e*) del Dazio-consumo; — *f*) in disponibilità. — Per questi ultimi sarà nell'elenco indicato presso quale Ufficio sieno applicati, ed a quale ramo di servizio dapprima appartenessero;

11. Tale trasmissione avrà luogo non più tardi del 30 aprile p. v. I Direttori quindi fisseranno il termine di rigore entro il quale ogni Impiegato dovrà presentare la storia suddetta;

12. Ogni Direzione avrà cura di annotare tutte le variazioni che successivamente si verificassero per ogni Impiegato tanto nelle notizie personali come nei servizi. — Avvenendo promozioni e tramutamenti, l'esemplare rimasto presso la Direzione sarà trasmesso a quella da cui va a dipendere l'Impiegato;

13. Per ogni Impiegato che entra in servizio sarà ritirata in doppio esemplare la storia di servizio, e sarà osservato quanto è disposto agli articoli 8 e 10 della presente Circolare.

Rimane fermo quanto è stato disposto con Circolare 31 dicembre a. p., n. 70, sugli stati annuali degli Impiegati.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero degli Affari Esteri, in data 8 marzo 1864. n. 14. — Quali Prefetture e Sotto-Prefetture siano autorizzate a legalizzare gli atti per delegazione del Ministero degli Esteri.

Con Circolare in data del 18 scorso novembre 1863, n. 13, questo Ministero, nel dare alle Prefetture alcune norme per l'annullamento dei francobolli sui passaporti e sulle legalizzazioni, avvertiva nel tempo stesso quelle che già prima erano state in via eccezionale autorizzate a legalizzare atti per delegazione del Ministero degli Esteri, che dovessero provvedersi della stampiglia in margine ivi indicata per l'annullamento dei francobolli prescritti in tali legalizzazioni.

Ora, nell'interesse dei regii sudditi che trovansi lontani dalla Capitale, e per viemaggiormente agevolare le relazioni estere, specialmente in materia commerciale, essendo conveniente di estendere la sovradetta provvisoria autorizzazione a varie altre Prefetture e Sotto-Prefetture, lo scrivente ha fatto compilare il qui unito stato, nel quale sono designate tutte quelle che possono d'or innanzi all'uopo servirsi di tale facoltà, legal-

Digitized by Google

lizzando *per delegazione* di questo Ministero sia gli atti da spedirsi all'estero, nel caso ben inteso soltanto che i medesimi debbano essere sottoposti al *Visto* dei Consoli stranieri residenti nella rispettiva Prefettura o Circondario, sia la firma dei suddetti Consoli apposta ad atti provenienti dall'estero o fatti in quei Consolati, purchè siano, a norma delle vigenti Leggi, muniti del bollo straordinario tanto i primi quanto i secondi atti di cui si tratta.

Mentre il Ministero delle Finanze provvederà tali Uffici di un fondo di francobolli speciali per le legalizzazioni suddette, il sottoscritto prega le Autorità nel suddetto elenco annotate a voler dal canto loro dare le occorrenti disposizioni per mandare ad effetto questa autorizzazione, servendosi della stampiglia summenzionata, e d'inchiostro di stamperia per la medesima.

Pel Ministro, M. CERRUTI.

TABELLA *delle sole Prefetture e Sotto-Prefetture autorizzate a legalizzare per delegazione del Ministero degli Affari Esteri.*

Prefetture: Ancona. - Ascoli-Piceno. - Bari. - Cagliari. - Caltanissetta. - Catania. - Catanzaro. - Firenze. - Genova. - Girgenti. - Lecce. - Livorno. - Messina. - Milano. - Napoli. - Noto. - Palermo.

Sotto-Prefettura: Porto-Ferraio

Prefetture: Porto-Maurizio. - Reggio di Calabria. - Salerno. - Sassari. - Trapani.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 9 marzo 1864, n. 89. — Esami per gli Impiegati doganali che aspirano ad entrare in servizio delle Direzioni ed Ispezioni.

Alcuni Impiegati doganali hanno invocato di poter passare in servizio delle Direzioni e delle Ispezioni, e di essere anche ammessi agli esami prescritti dal Regolamento organico del 9 ottobre 1862 per la carriera superiore (Segretari e Sotto-Segretari di Direzione).

Dall'art. 65 di detto Regolamento sono stabiliti i requisiti speciali che si esigono per ciascuna carriera. Il successivo art. 66 e la Circolare 1 novembre 1863, n. 55, determinano gli esami che debbono sostenere coloro, i quali non possono provare d'aver percorso gli studi stabiliti per ciascuna carriera.

L'art. 69 del Regolamento prescrive poi i concorsi generali a cui possono presentarsi i candidati secondo la carriera alla quale furono già ammessi dopo aver provato di possedere i voluti requisiti.

Ora gl'Impiegati doganali che aspirano ad entrare in servizio nelle Direzioni ed Ispezioni, se provano di possedere già il requisito di studi voluto per la carriera che intendono percorrere, potranno essere ammessi ai concorsi generali, a termini degli articoli 15 e successivi dell'istruzione annessa alla Circolare 1 novembre 1863, n. 55; ma se non sono in grado di produrre tale prova, dovranno innanzi tutto sostenere gli esami stabiliti dall'art. 66 del Regolamento 9 ottobre 1862, nei modi determinati dagli articoli 5-14 inclusivamente di detta istruzione.

Digitized by Google

A tal uopo dovranno far pervenire corrispondente ricorso a questo Ministero col mezzo della Direzione delle Gabelle da cui dipendono, due mesi prima dell'epoca stabilita per la riunione delle Commissioni esaminatrici, giusta gli articoli 6 e 11 dell'istruzione summentovata.

I signori Direttori compartimentali, nell'accompagnare le istanze al Ministero, daranno le più esatte informazioni sull'attitudine, sulla capacità, sulla diligenza e sulla condotta morale di ciascun ricorrente.

Per quegl'Impiegati doganali che aspirassero alla carriera delle computisterie e delle Ispezioni, e non potessero provare d'aver fatto gli studi filosofici o tecnici, si riserva il Ministero di deliberare sopra ogni singolo caso se siano da ammettersi al concorso generale stabilito dall'art. 69, senza che abbiano prima sostenuto l'esame suppletorio, secondo l'art. 66 del Regolamento organico per le Direzioni ed Ispezioni.

Chi è stato riconosciuto idoneo nel concorso generale per la carriera superiore viene dispensato da quello speciale pei posti di Ispettore, Sotto-Ispettore e Computista.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 10 marzo 1864, Div. 1.ª, n. 90. — Spiegazioni ed assimilazioni di tariffa occorse nei mesi di gennaio e febbraio ultimi scorsi.

Si trasmettono le spiegazioni ed assimilazioni di tariffa occorse nei passati mesi di gennaio e febbraio, per norma degli Uffici doganali, con avvertenza di renderne avvertito il Commercio.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Al Repertorio.

Scorza di gelso — vedi *scorza di tiglio,* assimilata ai vegetali filamentosi (Cat. VIII).

Semi di Palma — vedi *semenze diverse,* a L. 1 ogni 100 chilogrammi. Vi si comprendono anche quelle di palma-cristi, di sesamo, di ricino e simili (Categ. III).

Pezzi di carbone formato di coke misto a sostanza bituminosa, predisposti a servire unicamente allo sviluppo dell'elettricità nelle pile di Bunsen e di Bonyol — vedi *oggetti di incerta assimilazione* (Cat. XV).

Calotte di tessuto di lana con fiocco di materia serica — vedi *tessuti misti di seta in quantità non dominante,* a L. 3 ogni chilogr. (Categ. XI).

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 11 marzo 1864, div. 1ª, n. 91. — Bollo per le polizze di carico e per le lettere di vettura.

Accadono incertezze presso le Dogane nei casi in cui possano pretendere la presentazione delle lettere di vettura o delle polizze di carico per le merci assoggettate alle operazioni doganali.

Digitized by Google

Si osserva che l'obbligo imposto dalle Leggi di commercio di emettere le polizze di carico o le lettere di vettura non è da confondersi col diritto che il Regolamento doganale dà alla Dogana di richiedere la presentazione di tali documenti.

Non possono *a priori* determinarsi i casi in cui la Dogana potrà domandarli, poichè ciò dipende dalle circostanze sotto le quali ha luogo una determinata spedizione di merci, nonchè dall'indole dell'operazione da eseguirsi.

Però per regola si dovrà esigerne la presentazione solo quando sieno necessari o per riscontrare la esattezza del manifesto e delle dichiarazioni, o per procedere al riconoscimento delle merci.

Non potrà però la Dogana richiederli quando — *a*) dalle circostanze havvi motivo di ritenere che nessuno di tali documenti sia stato rilasciato, come sarebbe nel caso di viaggiatori che portano seco le merci; — *b*) si tratti di merci esenti da dazio; — *c*) si tratti di merci, per le quali è permessa la dichiarazione verbale (articoli 24 e 47 del Regolamento doganale).

Non si richiederà dai Capitani la presentazione di due distinti esemplari di una medesima polizza quando riuniscano la duplice qualità di conduttori e di importatori. Anzi nulla osta pegli scopi della Dogana che la polizza, che ha servito pel riscontro col manifesto del carico, possa valere per riscontrare la dichiarazione successivamente presentata.

Una medesima polizza o lettera non potrà comprendere merci dirette a diversi individui, poichè ciò sarebbe in contravvenzione al disposto dall'art. 24, n. 4 della Legge sul bollo 21 aprile 1862. Verificandosi questo caso, la Dogana dovrà redigere il processo verbale di contravvenzione.

Non sarebbero però in contravvenzione le polizze di carico o le lettere di vettura che comprendono vari colli e merci di diversa specie dirette ad uno stesso individuo, quando anche questi nella qualità di spedizioniere o commissionario agisce per conto di diversi proprietari.

Tanto si reca a notizia delle Direzioni e degli Uffici dipendenti, a deroga di quanto fosse stato in precedenza dichiarato.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 12 marzo 1864, Div. 5.ª ai Prefetti. — Riparto delle spese per manutenzione e riparazione delle opere di acque, strade, porti e spiagge.

Con Decreto di questo Ministero, del 21 febbraio p. p. essendosi, a termini di Legge, provvisto alla divisione in articoli del capitolo del bilancio dei Lavori pubblici pel 1864 relativi alle spese ordinarie, il sottoscritto pregiasi rimettere ai signori Prefetti ed Ingegneri-capi delle Provincie del Regno i qui uniti esemplari della parte di esso bilancio ove sono stanziate quelle tra le suddette spese che riguardano la manutenzione e la riparazione delle opere di acque, strade, porti e spiaggie, quale, in conseguenza della divisione succitata, rimase definitivamente stabilita.

I signori Prefetti, attenendosi pertanto esattamente alle singole disposizioni del bilancio stesso, sia per tutte le domande di apertura di nuovi crediti, che occorrerà loro di fare onde provvedere alle diverse parti di servizio nei limiti delle attribuzioni ad essi dele-

Digitized by Google

gate, sia per tutte le proposte relative alle opere di riparazione da eseguirsi, vorranno, per quanto riguarda a queste ultime, sollecitare il più che sia possibile l'invio al Ministero dei progetti e degli elementi tutti che sono necessari per far luogo alla loro approvazione.

A tal fine saranno da essi trasmesse le occorrenti direzioni e gli opportuni eccitamenti ai signori Ingegneri-capi delle rispettive Provincie, i quali dovranno a loro volta attenersi del pari alle disposizioni del bilancio per quanto spetta alla parte economica dei progetti, della cui compilazione già abbiano avuto, o siano per ricevere l'incarico.

Questo Ministero prende intanto la riserva di trasmettere a suo tempo alle SS. LL. l'intiero bilancio, o meglio la parte relativa alle spese straordinarie; nella quale occasione saranno date quelle istruzioni che potessero occorrere per tutte le particolarità dei lavori meritevoli di speciale attenzione.

Pel Ministro, BELLA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 12 marzo 1864, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Stipulazione dei contratti coi Comuni per la riscossione dei dazi di consumo.

Poichè fino a quando il Ministero si sarà complessivamente pronunziato sulle offerte che vengono fatte dai Comuni tutti del Regno in riguardo alla riscossione dei dazi di consumo di conto dello Stato, i contratti che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti sono autorizzati a stipulare non sono definitivi, così, ad evitare che i Comuni sottostiano inutilmente a spese di bollo, registro e segreteria, è desiderabile che i contratti stessi, quantunque firmati dalle parti contraenti, siano stesi per ora in carta libera e riguardati come semplici progetti.

Egli è urgente però lo rinvio dello stato riassuntivo del Circondario, accompagnato dal rapporto complessivo della S. V., che dimostri le ragioni per le quali consigli di accogliere o rifiutare le nuove proposte dei Comuni.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 12 marzo 1864, div.e 3a, n. 106. — Osservanza degli articoli 22, 23 e 43 della Legge sul bollo.

L'articolo 23 della Legge sul bollo 21 aprile 1862 dichiara obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario nelle diverse misure di tassa ivi indicate, per la formazione di tutti gli atti e scritti che sono espressamente designati nei quattro paragrafi che compongono l'articolo medesimo.

Risulta al Ministero che questa formale disposizione della Legge non riceve esatta esecuzione, e che in alcuni Tribunali del Regno sono stati prodotti e ricevuti dalle Autorità giudiziarie degli atti o degli scritti, i quali, formati originariamente in carta libera, erano poi stati muniti della marca da bollo.

È evidente che il fatto accennato costituisce una doppia contravvenzione sia al citato

Digitized by Google

art. 23 per parte di coloro che scrissero, stipularono o rilasciarono copia di atti in carta libera, e che non potevano regolarizzarli senza il pagamento delle penali comminate dall'art. 43, sia all'art. 22 per parte dei Funzionari giudiziari che riceverono od ammisero in atti dei documenti in manifesta contravvenzione.

La Legge sul bollo determina chiaramente nelle sue disposizioni, per quali atti o scritti è obbligatorio l'uso della carta col bollo ordinario, quali atti, sebbene soggetti al bollo fino dalla loro origine possono, sotto certe condizioni, essere muniti del bollo straordinario o della marca da bollo; quali atti infine possono scriversi in carta libera ed essere muniti del bollo in ragione soltanto dell'uso che occorra fare dei medesimi.

Queste prescrizioni, che si collegano e si completano a vicenda, costituiscono il fondamento del sistema dell'imposta speciale sul bollo; e mentre non vincolano la trattazione dei privati e familiari negozi, servono di efficace garanzia all'interesse della Finanza.

Egli è perciò della massima importanza che tali disposizioni siano scrupolosamente osservate, e che non debba per negligenza o per erronea interpretazione della Legge rinnovarsi dai Funzionari giudiziari un esempio cotanto pernicioso.

Il sottoscitto invita pertanto i signori Direttori Demaniali a portare una speciale attenzione intorno a questo argomento, e prescrive che gli Ispettori e Sotto-Ispettori, nelle visite che debbono eseguire alle Segreterie o Cancellerie dei Tribunali, abbiano ad occuparsi di verificare se esistano atti o scritti che fossero stati nell'accennata guisa irregolarmente muniti delle marche da bollo; e quando non siano state adempite le disposizioni degli articoli 35 e 36 della Legge medesima, procederanno senz'altro a far constare, per mezzo di processo verbale delle contravvenzioni tanto a carico dei privati, che dei Funzionari giudiciarii.

Le Direzioni Demaniali renderanno conto in appresso con apposita relazione dei risultati delle verificazioni che saranno state eseguite.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero di Marina, in data 13 marzo 1864, ai Consoli ed agli Uditori. — Amnistia ai renitenti alle leve di mare operate negli anni 1862 e 1863 sulle classi dei nati dal 1822 al 1842.

Con Decreto in data d'oggi S. M. si è degnata impartire piena amnistia a tutti i renitenti delle leve marittime state operate durante gli anni 1862 e 1863, in base alla Legge organica sulla leva di mare del 28 luglio 1861 sulle classi dei nati dal 1822 al 1842.

Insieme colla presente i Consoli di Marina riceveranno buon numero di esemplari di un manifesto portante il tenore del Sovrano Decreto, che dovranno pubblicare per più giorni consecutivi, affinchè possa venire a conoscenza di tutti coloro che vi hanno interesse.

Questo Decreto accorda un termine assai lato per la presentazione dei renitenti; talchè è da sperare che pochi saranno coloro i quali non ne profitteranno.

Il benefizio dell'amnistia non si limita agl'inscritti che si trovano ancora in istato di renitenza, ma si estende eziandio a quelli che sono in attesa di giudizio, o che stanno scontando la pena a cui furono condannati, o che, dopo scontata la pena od ottenutone il condono, furono arruolati.

Digitized by Google

I renitenti che si trovano in carcere e quelli trattenuti nelle caserme della fanteria-marina saranno rimessi in libertà e diretti al Consolato di Marina del Capoluogo di dipartimento, il quale provvederà perchè siano arruolati qualora non alleghino ragioni di esenzione, ed avviati al Corpo se non appartengono alle classi anteriori al 1831, o non abbiano già prestato tre anni di servizio. Altrimenti saranno invitati a costituirsi al Consolato di Marina del proprio Circondario per esporre le loro domande al Consiglio di leva. La costoro condizione è uguale a quella dei renitenti, a riguardo dei quali sia intervenuta ordinanza di *non farsi luogo a procedere*. I Consoli di Marina ed i Consigli di leva dovranno quindi regolarsi verso di essi nel modo stabilito dalla Circolare n. 1 in data 10 settembre 1863.

La ferma da applicarsi sarà per tutti indistintamente quella ordinaria portata dall'articolo 101 della Legge organica sulla leva di mare.

Della presentazione dei renitenti che volontariamente si costituiscono, e del rinvio di quegli altri che vengono rilasciati dall'Autorità giudiziaria, i Consoli di Marina prenderanno atto, disponendo anche per la costoro cancellazione dalle liste dei renitenti, comprese quelle che furono rimesse agli agenti della forza pubblica.

I diritti ad esenzione che s'invocheranno, sia personalmente che per interposte persone, dovranno risalire al giorno in cui ebbe luogo la pubblicazione della leva sulla classe a cui appartengono i renitenti amnistiati. Nessun conto sarà tenuto degli avvenimenti sopraggiunti nelle loro famiglie dopo quel giorno, in quanto però non abbiano posto questi inscritti in condizione da procurare loro il congedo assoluto, in base all'art. 57 della citata Legge, se si fossero trovati presenti al Corpo. Di tutte le decisioni che saranno prese dai Consigli di leva per renitenti amnistiati si dovrà far cenno sulle liste di leva.

Affinchè i renitenti che già si trovano sotto le armi siano informati dell'intervenuta amnistia, sarà disposto perchè in apposito ordine del giorno venga data lettura del Sovrano Decreto, e siano invitati coloro, che potessero invocarne l'applicazione, a farne tosto domanda.

Riscontrando poi nelle matricole del Corpo quali siano i militari arruolati come renitenti, vi si inscriverà la seguente annotazione: « Ammesso a godere dell'amnistia con-
« cessa da S. M. con Decreto 13 marzo 1864 ai renitenti delle leve di mare ope-
« rate negli anni 1862 e 1863 sulle classi dei nati del 1822 al 1842 ».

Pel Ministro, C. CERRUTI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 14 marzo 1864, n. 98. — Diritto pei tessuti foulards *e cappelli di paglia.*

Facendo seguito alla circolare del 6 andante n. 96, sull'eseguimento del trattato colla Francia, si avverte:

1. Che ai tessuti *foulards*, sotto la cui denominazione, secondo la tariffa italiana, s'intendono i soli fazzoletti tanto separati, quanto in pezza, è applicabile il diritto convenzionale in L. 3 al chilogramma, senza riguardo alle restrizioni indicate dalla nota 50 della detta tariffa;

Digitized by Google

2. Che l'esenzione daziaria, stabilita dalla tariffa convenzionale pei cappelli di paglia è applicabile soltanto a quelli formati con fili o fusti di grano o di altre biade, esclusi perciò quelli di panama, di trucciolo e di qualunque altra specie.

Tanto si partecipa ad opportuna norma ed eseguimento.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 14 maggio 1864, div. 2ª, n. 20, ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Attuazione della nuova Legge sui dazi di consumo.

Avendo il Ministero prorogato a tutt'oggi, per una speciale deferenza ai Comuni del Regno, le trattative intraprese coi medesimi sino dallo scorso febbraio per cedere loro la riscossione dei nuovi dazi di consumo, non è possibile di attuare la Legge su tale imposta pel 1 luglio prossimo venturo, siccome erasi prestabilito. Però prende gli opportuni provvedimenti perchè detta Legge venga indubbiamente attuata pel primo settembre del corrente anno.

Locchè ho il pregio di partecipare alla S. V. Ill.ma per opportuno suo governo.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

R. Decreto 18 febbraio 1864, N. MCV. — È autorizzata la Società anonima costituitasi in Firenze col titolo La Fratellanza commerciale.

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli atti pubblici 1 ottobre, 11 novembre 1863 e 28 gennaio 1864 relativi alla costituzione in Firenze della Società anonima la *Fratellanza commerciale;*

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio vigente nelle Provincie Toscane;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione anonima avente lo scopo di facilitare le operazioni del piccolo commercio, costituitasi in Firenze con atto pubblico del 1 ottobre 1863, rogato Giolini, col titolo di *Fratellanza commerciale,* è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inserti nell'istromento 28 gennaio predetto.

Art. 2. Detta Società farà constare nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto presso il Tribunale di Prima istanza sedente in Firenze della seguita sottoscrizione di cinque mila azioni e del fatto versamento del Primo quinto del loro valore, senza del che la presente autorizzazione si terrà come non avvenuta.

Art. 3. La Società stessa è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle

Digitized by Google

spese commissariali in annue it. lire cinquecento a cominciare dal giorno della legale sua costituzione.

Art. 4. Questa autorizzazione potrà venir revocata senza pregiudizio dei diritti dei terzi nel caso d'inosservanza degli statuti sociali approvati, delle leggi del Regno e delle precedenti prescrizioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 18 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 15 marzo 1864. — Soluzione di quesiti riguardanti la nuova Legge sull'arresto personale dei debitori.

Per l'esecuzione della nuova Legge sull'arresto personale in data 3 corrente mese, la quale già formò oggetto della Circolare di pari data, furono proposti a questo Ministero i seguenti dubbi:

1. Se i debitori detenuti per convenuto arresto personale possano scarcerarsi subito:

2. Se i debitori commerciali, che hanno determinato il biennio di detenzione, ma tengono raccomandazioni od *empare* di altri creditori, possano rilasciarsi;

3. Se l'*empare* per debiti contratti anteriormente o posteriormente a quello che ha dato luogo all'arresto, e prima o dopo la pubblicazione della nuova Legge, impediscano la liberazione al termine del biennio (1).

Sul primo quesito lo scrivente non dubita che debba tosto cessare l'arresto del debitore allorquando la sentenza nel pronunziarlo si fondò unicamente sulla convenzione delle Parti.

L'art. 1 della Legge 3 marzo contiene due disposizioni: l'una dichiara senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni, l'altra ne fissa la durata minore a tre mesi, e la durata massima a due anni.

Il successivo art. 2 stabilisce che le disposizioni della nuova Legge saranno anche applicabili a coloro che si trovassero detenuti o condannati al tempo della sua pubblicazione. Essendo solamente due le disposizioni della Legge, alle quali possa riferirsi l'articolo 2, è palese che la locuzione plurale *disposizioni* fu appunto adoperata per comprenderle ambedue. Risponde poi a tale concetto la formula in cui venne espressa la prima delle ridette disposizioni; essa non si limita a vietare la stipulazione dell'arresto personale, il che riguarderebbe soltanto l'avvenire, ma dichiara senza effetto la stipulazione dell'arresto nelle convenzioni, nella quale formula in relazione all'art. 2 viene naturalmente a comprendersi il passato:

D'altronde siffatta interpretazione è consona ai principii generali applicabili in materia di esecuzione.

(1) La parola *empare*, è adoperata nel Foro Napolitano, e significa quell'istanza fatta da un creditore affinchè sia mantenuto l'arresto del debitore, di cui parla l'articolo 875 delle Leggi civili là vigenti (Dal giornale *La Legge*).

Digitized by Google

Ogni atto di questa essendo colpito dalla Legge, sotto il cui impero si verifica, ne viene che l'arresto personale, come mezzo coattivo all'adempimento delle obbligazioni, non può più avere luogo in quei casi nei quali non è ammesso dalla nuova Legge; e quando l'arresto già si trovasse in corso di esecuzione, esso deve cessare, come cessar dovrà qualunque altro procedimento esecutivo che non fosse più riconosciuto dalla stessa Legge.

Riguardo al secondo quesito lo scrivente ritiene altresì che debba adottarsi la soluzione affermativa. La Legge, fissando a due anni la durata massima dell'arresto, intese che niun debitore potesse essere detenuto in carcere per un tempo maggiore; il carcere sofferto durante un biennio costituisce rimpetto ad essa la prova dell'insolvibilità del debitore, trovisi egli arrestato sull'istanza di un solo creditore, o ritenuto in arresto sulle raccomandazioni anche di altri creditori. Ove fosse diversamente, taluno potrebbe essere ritenuto in arresto, sopra domande successivamente fatte da altri creditori, per cinque, dieci, venti e più anni, la qual cosa ripugna ai principii di umanità cui s'informa il sistema adottato dalla nuova Legge.

La premessa osservazione serve a risolvere il terzo quesito. Se a termini della citata Legge la detenzione del debitore non può durare oltre due anni, ne segue che egli non può essere ritenuto in arresto sulle raccomandazioni di altri creditori oltre il biennio, sia per debiti contratti prima della nuova Legge, sia per debiti contratti dopo la pubblicazione della medesima.

Ma se il debitore già arrestato non può essere ritenuto in carcere oltre due anni per altri debiti, potranno però i creditori far procedere a nuovo arresto dello stesso dopo la sua liberazione?

Trattandosi di debiti esigibili prima o al tempo del rilascio, lo scrivente è d'avviso che non si possa più procedere al nuovo arresto del debitore, ove quello precedentemente sofferto sia durato due anni, quando poi un tale arresto avesse avuto una minor durata, egli crede che il nuovo arresto possa avere luogo, ma soltanto pel tempo necessario a compiere il biennio, computando in esso la durata del primo arresto. È questa una conseguenza dei principii avanti accennati. Se i creditori potessero procedere a successivi arresti del debitore per debiti già esigibili al tempo del rilascio, essi otterrebbero per tal modo ciò che non possono ottenere colla raccomandazione; essi pertanto si asterrebbero dal chiedere la ritenzione del debitore mentre si trova ancora in arresto, per fargli subire successivamente tanti arresti quanti sono i debiti da lui contratti e divenuti esigibili prima del rilascio. La durata complessiva di tali arresti, ancorchè interrotta per uno o più giorni, potrebbe estendersi a lungo periodo di anni, ove l'arresto precedentemente sofferto non venisse computato col nuovo arresto per compiere il biennio. La disposizione della Legge sarebbe quindi elusa a volontà dei creditori, e la presunzione legale dell'insolvibilità del debitore, nascente dall'arresto sofferto per due anni, sarebbe cancellata dalla presunzione contraria dei creditori stessi. Il che non si può ammettere.

A sostegno delle premesse osservazioni giova notare, che i Codici italiani, i quali fissarono un limite alla durata dell'arresto, contengono una disposizione diretta ad impedire che per altri debiti esigibili al tempo del rilascio il debitore possa venire sottoposto a nuovi arresti per un tempo eccedente la durata massima, prescrivendo che in essa debba computarsi l'arresto precedentemente sofferto.

Digitized by Google

Dalle premesse osservazioni vuolsi pure conchiudere, che ove si tratti di altri debiti divenuti inesigibili soltanto dopo il rilascio, il debitore potrà dopo di questo essere condannato e andar soggetto a nuovo arresto, nella cui durata non sarà computabile quello precedentemente sofferto.

Lo scrivente avendo motivo di credere che S. S. Illustrissima sia per concorrere nelle soluzioni proposte sui quesiti avanti accennati, la prega di vegliare in tale conformità all'osservanza della nuova Legge sull'arresto personale, e di impartire inoltre analoghe istruzioni ai rappresentanti del Pubblico Ministero dipendenti da codesto Generale Ufficio, affinchè in tale senso promuovano altresì l'uniforme applicazione della stessa Legge.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 15 marzo 1864, Div. 3.ª, n. 28, ai Prefetti. — Franchigia postale alla corrispondenza tenuta dai Sindaci fra loro.

Di comune intesa col Ministero dei Lavori Pubblici è stato disposto di accordarsi quindi innanzi l'esenzione della tassa postale al carteggio che i Sindaci scambiano per oggetti di pubblico servizio coi loro colleghi di tutto il Regno a *lettera e piego sotto fascia*, salvo quello esclusivamente relativo agli affari della Sicurezza Pubblica, che verrà ammesso in franchigia a *lettera chiusa* fra i Sindaci però di uno stesso Mandamento, e semprechè porti sull'indirizzo, oltre ai consueti contrassegnati, la indicazione *Pubblica Sicurezza*.

Perlocchè il sottoscritto, interessando i signori Prefetti a recare siffatta deliberazione alla conoscenza dei Sindaci loro dipendenti, deve pregarli d'invitare i medesimi ad uniformarsi strettamente all'obbligo di aggiungere l'indicazione preaccennata sulle lettere chiuse affin di togliere così qualunque occasione a reclami, perciocchè la ommissione di siffatta esterna caratteristica avrà per effetto di assoggettare ogni lettera chiusa, che si spedisce fra i detti funzionari, alla tassa postale comune.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero della Guerra agli Avvocati Fiscali Militari, in data 17 marzo 1864. — Procedimento e giudizio contro i surrogati disertori.

Secondo il disposto dell'art. 11 della Legge sul Reclutamento, la surrogazione è dichiarata nulla ed è chiamato sotto le armi il surrogante, quando il cambio si renda disertore entro l'anno dal giorno del suo assento.

A seguito di parere conforme del Consiglio di Stato, essendosi stabilito che per l'applicazione di quella disposizione non basti che sia intervenuta per parte del Comandante del Corpo la semplice dichiarazione della diserzione appoggiata all'assenza del surrogato dal Corpo, ma siavi mestieri d'una sentenza, anche contumaciale, del Tribunale militare competente, onde risulti in modo legale del reato di diserzione, questo Ministero perciò, nell'intento di rendere pronta e legale l'applicazione di tali provvedimenti, la cui efficacia dipende in massima parte dalla immediata loro esecuzione, fa premurosi

Digitized by Google

eccitamenti alle Autorità militari che hanno ingerenza nei provvedimenti stessi ed agli Avvocati fiscali militari, perchè vogliano colla massima sollecitudine compiere, nella parte che loro concerne, quelle incumbenze ed attribuzioni che sono inerenti alla loro qualità ed hanno attinenza alla direzione del surrogato.

Epperò converrà che i Comandanti dei Corpi o Depositi, tuttavolta che loro occorra di constatare la diserzione di un surrogato avvenuta entro l'anno a cominciare dal giorno del di lui assento, abbiano la speciale avvertenza d'emetterne la relativa dichiarazione nel termine prescritto dagli articoli 128 del vigente Codice penale militare, e 1 della Legge 27 luglio 1862, e di farne immediata denuncia all'Avvocato fiscale militare, trasmettendogli simultaneamente tutti i documenti atti a comprovare la seguita assenza del surrogato.

La dichiarazione di diserzione di quei surrogati che, essendo stati avviati dal Capoluogo di Circondario al Deposito di Leva, non vi si saranno recati nel termine stabilito, sarà pronunciata dai Comandanti militari di Circondario in conformità al prescritto del § 177 dell'Appendice al Regolamento pel reclutamento, approvato col Regio Decreto 5 ottobre 1862, e sarà dai medesimi partecipata al rispettivo Avvocato fiscale militare della Divisione.

Tanto i Comandanti dei Corpi o Depositi, quanto i Comandanti di Circondario terranno informato il Ministero di queste singole diserzioni nell'atto stesso che le avranno denunciate agli Avvocati fiscali militari.

Gli Avvocati fiscali militari vorranno per loro parte dar opera perchè sia prontamente istruito il procedimento tanto in contraddittorio quanto in contumacia, e si faranno quindi carico di informare questo Ministero (*Direzione generale delle Leve, Bassa-forza e Matricola*) dell'esito del giudizio che avranno promosso, e ciò indipendentemente dalla trasmissione di copia della sentenza che devono pur fare al Ministero (Segretariato generale) in virtù dell'art. 473 del Codice penale militare.

Questo Ministero non dubita che tutte le predette Autorità, rendendosi esatto conto dell'importanza delle anzidette disposizioni, si faranno premura d'assecondare i desiderii del sottoscritto, assicurando un pronto eseguimento delle istruzioni che ora si sono partecipate, a complemento di quelle già contenute nel Circolare Dispaccio 14 agosto 1863, n. 24.

Il Ministro, A. DELLA ROVERE.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 17 *marzo* 1864. *n.* 28. — *Avvertenze relative alla statistica giudiziaria militare.*

A mente dell'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1864, i Tribunali militari speciali per giudicare gli Uffiziali dovendo sedere in tutti i Capo-luoghi dei Dipartimenti Militari, mi occorre mettere in avvertenza gli Avvocati fiscali presso i Tribunali militari di Milano, Parma, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo che, a similitudine di quello di Torino, oltre allo Specchio, N. 1, ed Elenco N. 3, devono trasmettere pure a tale epoca (in conformità della lettera *c* dell'art. 1 della Nota N. 54 del 30 marzo 1863), altro Specchio ed Elenco per gli Uffiziali, conforme ai Modelli N. 2 e 3 *bis* della succitata Nota.

Digitized by Google

Similmente i mentovati signori Avvocati fiscali militari avvertiranno come ogniqualvolta vengano pronunziate sentenze o dalla Commissione d'inchiesta, o dai Tribunali militari speciali contro Uffiziali, debbono esse venirmi trasmesse immediatamente in duplice copia, ancora che siasi interposto ricorso in nullità.

Con quest'opportunità avendo osservato come alcuni Avvocati fiscali militari indugino ben oltre il termine prescritto dalla Nota N. 54 del 30 marzo 1863 ad inviarmi la statistica giudiziaria militare del rispettivo Tribunale, mi giova raccomandar loro di bel nuovo la stretta osservanza di siffatta disposizione.

Pel Ministro, il Segretario Generale, RECCAGNI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 19 marzo 1864, n. 93. — Gli Ispettori Gabellari devono dare il rapporto trimestrale di tutto il Circolo.

A scioglimento del dubbio mosso sulla interpretazione dell'art. 51 del Regolamento approvato con R. Decreto 9 ottobre 1862, il Ministero dichiara che gli Ispettori nei loro rapporti trimestrali non devono limitarsi a rendere conto del servigio per il solo territorio commesso alla loro immediata vigilanza, ma devono estendersi altresì all'andamento del servizio di tutto il Circolo, quand'anco per una parte di esso fossero destinati appositi Sotto-Ispettori.

Essi però nel trasmettere i loro rapporti alle Direzioni compartimentali delle Gabelle dovranno unirvi in originale quelli ricevuti dai Sotto-Ispettori dipendenti.

Tanto a norma delle Direzioni e degli Ispettori in appendice alla Circolare 10 novembre a. p., n. 59.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 19 marzo 1864. — Nessun diritto od emolumento compete agli Uscieri per gli avvisi *ai difensori, accennati negli articoli 107 e 109 del Regolamento di procedura penale.*

È a cognizione dello scrivente che in alcuni Distretti giudiziari si fanno pervenire ai difensori gli avvisi di cui è parola negli articoli 107 e 109 del Regolamento per l'applicazione del Codice di procedura penale, approvato con Decreto 15 aprile 1860, per mezzo d'un usciere, il quale per tale atto riscuote dall'Erario l'emolumento di centesimi 60, come se si trattasse d'una citazione, non che il diritto di centesimi 10 pel repertorio; laddove questo diritto, in seguito alla Circolare dello scrivente del 25 aprile 1863, più non si dovrebbe ai medesimi anticipare.

Gli articoli precitati del Regolamento sono però ben chiari e contrari a siffatta pratica, dannosa all'Erario, dacchè ivi si dice che tali *avvisi* debbono essere dati ai di-

Digitized by Google

fensori per mezzo d'uno degli inservienti della Corte o Tribunale, ed a cura del Segretario.

Il sottoscritto perciò, a fin di togliere tale abuso, si rivolge alle SS. LL. Illustrissime, invitandole a dare le opportune istruzioni, acciò nessun diritto venga corrisposto per simili *avvisi*, siano essi portati dagli inservienti della Corte o del Tribunale, siano dagli uscieri.

Vorranno i signori Presidenti delle Corti e Procuratori Generali curare la distribuzione delle copie qui annesse alle Autorità da loro dipendenti.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 19 marzo 1864. — Redazione di Elenchi degl' Impiegati Giudiziari che cumulano varii assegni, provvigioni od impieghi.

Giusta l'art. 7 del Regolamento approvato con Regio Decreto 24 gennaio ultimo scorso per l'esecuzione della Legge 19 luglio 1862, che vieta il cumulo degli impieghi, questo Ministero deve quanto prima rassegnare alla Corte dei Conti gli stati nominativi dei Funzionari seguenti:

1. Di quelli che oltre lo stipendio godono maggiori provvisioni state in via transitoria conservate dall'art. 15 della succitata Legge, le quali devono cessare o diminuire in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio;

2. Di quelli che tengono più d'un impiego, la cui cumulazione, permessa temporaneamente, deve cessare quando uno degli ufficii coperti venga ad essere provveduto di stipendio parificato, ossia di nuova pianta organica decretata dal Governo nazionale;

3. Di quelli infine che oltre l'impiego governativo ne hanno un altro retribuito da un Istituto di beneficenza con stipendio non maggiore di lire 1500 annue, e conferito prima della Legge sui cumuli.

Il Ministero possiede le nozioni necessarie per compilare un accurato elenco di tutti gli Impiegati che riscuotono maggiori assegni e provvisioni a carico dello Stato, come al n. 1; ma non ha la positiva certezza che siano esattissimi gli elementi di cui può disporre riguardo a quelli che cnoprono due o più impieghi governativi stipendiati (massime se dipendenti da diverse Amministrazioni), il cumulo dei quali è stato riconosciuto lecito in via provvisoria, ovvero che sono in possesso di un impiego governativo ed insieme di un altro dipendente da Istituti di beneficenza.

Importando che anche questi elenchi siano scevri di equivoci e di lacune, il Guardasigilli interessa la compiacenza dei signori Primi Presidenti e Procuratori Generali a voler assumere le più diligenti informazioni sul rispettivo personale del Corpo giudicante, e del Pubblico Ministero, inclusivamente ai Segretari, Cancellieri e loro sostituiti d'ogni ordine e grado, ed in base delle medesime far quindi redigere e trasmettergli gli stati degli Impiegati dipendenti dalla propria Corte, che risultino nel novero di quelli indicati nei numeri 2 e 3 della presente.

Digitized by Google

Questi quadri devono essere distesi separatamente. L'uno comprenderà gli Impiegati di cui al n. 2, e l'altro quelli contemplati nel n. 3. Entrambi poi saranno divisi in cinque colonne per annotarvi: - nella prima il nome e cognome del Funzionario - nella seconda gli uffici coperti sì retribuiti dall'Erario che dagli Istituti - nella terza i relativi stipendi - nella quarta il titolo pel quale fu permesso il cumulo - nell'ultima le osservazioni che si riscontrassero opportune per meglio chiarire la posizione di ciascuno.

E siccome è prossimo a scadere il termine fissato per l'invio alla Corte dei Conti dei mentovati tre elenchi, così sarà grato alle SS. LL. Illustrissime se vorranno fargli pervenire questo lavoro colla maggior sollecitudine possibile.

Per il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 19 marzo 1864. — Se debba continuare l'osservanza dei Regolamenti di polizia urbana e rurale nelle Provincie Meridionali.

Con Nota Circolare del 1 agosto 1863, sul dubbio se nelle Provincie Meridionali dovessero riguardarsi come abrogati i Regolamenti di polizia urbana e rurale preesistenti alla pubblicazione della Legge 23 ottobre 1859, il sottoscritto faceva conoscere alle SS. LL. che si avessero a ritenere in vigore per le ragioni ivi esposte.

Posteriormente si è dimandato se i Regolamenti suddetti potessero essere tuttavia obbligatorii, mancando la deliberazione di cui è parola nell'articolo 280 della Legge organica del 12 dicembre 1816.

Intorno a ciò, richiesto anche il parere del Consiglio di Stato, si osserva;

Che se era un mezzo utilissimo la deliberazione di riconferma, che il Decurionato ogni quinquennio dovea dare, onde adattare quei Regolamenti allo sviluppo e ai bisogni del Comune, nondimeno non dee ritenersi che, mancando una tale formalità, i Regolamenti stessi perdessero ogni efficacia.

E di vero l'obbligo della riconferma non è prescritto per essi sotto pena di perdere ogni valore giuridico; anzi l'articolo 280 è compilato in modo da rendere chiaro il concetto, che anche senza la deliberazione del Decurionato debbano i Regolamenti continuare nel loro vigore.

In secondo luogo il Municipio non deliberando sul Regolamento in corso fa argomentare, che intende di conservarlo; altrimenti, se così non fosse, ne seguirebbe che molti Comuni rimarrebbero privi di Regolamenti di polizia urbana e rurale, senza che si potesse provvedere altrimenti allo scopo per cui sono ordinati; e ciò viemaggiormente, perchè dopo la pubblicazione della Legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 sono necessarie ben diverse formalità per l'approvazione di essi.

Adunque cotesti Regolamenti nelle Provincie Meridionali continuano ad aver vigore, quantunque, scorso il quinquennio, non vi sia stata novella deliberazione a norma dell'art. 280 della Legge 12 dicembre 1816.

I signori Procuratori del Re si compiaceranno trasmettere esemplari della presente ai signori Giudici di Mandamento del rispettivo Circondario.

Per il Ministro, EULA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Contribuzioni dirette, in data 15 marzo 1864, Div. 2.ª — Divieto ai Contabili di rimettere in circolazione le monete nazionali non decimali.

In seguito all'emanazione dei R. Decreti 12 e 15 febbraio prossimo passato, n. 1669 e 1673, coi quali venne stabilita la cessazione con tutto detto mese del corso legale delle monete d'oro, d'argento e di biglione a sistema non decimale, coniate da Governi stranieri all'Italia, le pubbliche casse del Regno in generale, e perciò anche qualunque contabile dello Stato hanno dovuto dal 1 del corrente limitarsi ad accettare, oltre alle nuove monete di Conio del Regno Italiano, quelle nazionali descritte nel R. Decreto del 17 luglio 1861, n. 123, in quanto però le medesime avessero già nelle rispettive Provincie il corso legale in forza di Decreti dei cessati Governi Italiani, ed escluse quelle sotto la rubrica *Provincia di Lombardia* coniate dal Governo austriaco.

Importando ora, onde affrettare il compimento della unificazione monetaria stabilita dalla Legge 24 agosto 1862, che le dette monete, man mano che sono riscosse dagli Agenti della riscossione dei proventi dello Stato, più non vengano messe in circolazione, lo scrivente perciò loro significa che, pur seguitando a ricevere le dette monete nazionali in corso legale in ciascuna Provincia a sistema non decimale in pagamento dei tributi, dovranno però astenersi dall'impiegarle nelle spese che fossero incaricati di soddisfare, servendosi per queste della valuta decimale, il che può loro tornare assai facile, ove abbiano cura, all'atto di versare i proventi nella Tesoreria di fornirsi di qualche scorta delle varie specie di monete decimali d'oro e d'argento loro occorrenti.

Nel divieto di cui sopra si intendono comprese le pezze da 8 e 4 soldi di Piemonte state messe in corso legale in codeste Provincie, quali pezze i Tesorieri furono autorizzati ad accettarle dai Contabili senza alcuna limitazione di somma nei versamenti dei prodotti.

I Contabili dei proventi delle contribuzioni sono pertanto invitati ad uniformarsi esattamente alle presenti prescrizioni.

Per il Ministro, CARBONE.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 15 marzo 1864. Div. 4.ª, n. 92. — Istituzione d'un libro di quitanze per deposito di somme per il rilascio di bolle a cauzione per merci di transito e trasmissione di apposito quadro trimestrale.

Allo scopo di ovviare alle difficoltà che le Direzioni potrebbero incontrare nella revisione dei libri di bollette a cauzione onde assicurarsi se le somme depositate per il rilascio di tali bollette per merci in transito siano state prese in carico dai Contabili nei conti a denari, il sottoscritto, riferendosi alla Circolare 18 dicembre p. p., n. 68, determina:

1. Che gli Uffizi doganali autorizzati alle operazioni di transito siano provveduti di un libro di quitanze secondo l'unito modello;

2. Che tale libro sia preso in carico nei conti come di pratica, e chiuso alla fine del trimestre;

3. Che il Ricevitore della Dogana che riceve una somma in deposito per il rilascio

Digitized by Google

di bolla a cauzione per merci in transito debba rilasciare una quitanza staccata dal suddetto libro;

4. Che tale bolletta debba consegnarsi dal depositante alla Dogana ove si consuma il transito dovendo tale documento andare annesso al relativo stato di rimborso assieme a quelli già prescritti colla suddetta Circolare.

5. Che qualora non venga prodotto il certificato di scarico, e debbasi per conseguenza emettere la bolletta di entrata per la somma depositata, il Ricevitore formi per detta somma uno stato di rimborso sul capitolo *Restituzione diritti*, corredato da copia della quitanza rilasciata al depositante, dalla contromatrice della bolla di entrata, e da una dichiarazione da cui consti che la somma depositata fu presa in carico nei conti del trimestre cui si riferisce la mentovata quitanza all'art.... *Depositi* del capitolo Dogane;

6. Che alla scadenza di ciascun mese si faccia lo spoglio delle somme depositate, di cui i Contabili si daranno carico nei conti a denari all'art..... *Depositi* del capitolo Dogane;

7. Che le Dogane debbano a far tempo dal corrente anno, trasmettere alla Principalità insieme alla contabilità trimestrale un quadro secondo l'unito modello delle somme incassate o restituite per tale oggetto.

8. Che le Dogane principali, riuniti tali quadri, ne facciano invio alla Direzione la quale dovrà formare e trasmettere al Ministero non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre un riassunto solo di tutte le somme incassate e restituite da cadun Ufficio.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Quitanza per somme depositate per il rilascio di bolle a cauzione per merci in transito.

Dogana di N.

addì 186

Il Ricevitore sottoscritto dichiara d'aver ricevuto dal signor la somma di a titolo di deposito per assicurare il diritto di entrata sulle merci in transito per le quali fu rilasciata bolla a cauzione di quest'Ufficio N. del della qual somma si darà carico nei suoi conti del corrente mese.

Per quitanza di Lire

IL DEPOSITANTE IL RICEVITORE

NB. Il Depositante dovrà consegnare la presente al Ricevitore della Dogana di sortita.

R. Decreto 3 marzo 1864, N. MCIX. — Pianta del Personale dell'Educandato Maria Adelaide in Palermo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 79 del regolamento che per l'Educandato Maria Adelaide in Palermo è stato approvato con Nostro Decreto del 12 febbraio 1863;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È approvata la pianta del Personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio che pel suddetto Educandato Maria Adelaide è unita al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. Amari.

Pianta del Personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio del R. Educandato Maria Adelaide in Palermo.

Una Direttrice, L. 2500 - Due Vice-Direttrici, L. 1200 cad. - Due Maestre interne per l'insegnamento elementare superiore, L. 900 cad. - Due Maestre interne per l'insegnamento elementare inferiore, L. 750 cad. - Tre istitutrici, L. 450 cad. - Due Professori titolari, L. 1200 cad. - Cinque Professori incaricati, L. 900 cad. - Un Direttore Spirituale, inclusa la elemosina per la Messa quotidiana da celebrarsi nell'oratorio interno dell'Educandato, L. 1200 - Un Contabile dello Stabilimento e Segretario presso la Direttrice, L. 550 - Un Applicato presso il Consiglio di vigilanza, L. 200 - Un Economo, inclusa l'indennità per la sua abitazione vicino allo Stabilimento, L. 1600 - Quattro Maestri di musica, L. 600 cad. - Medico e Chirurgo, L. 300 - Un Dentista, L. 130 - Una Guardarobiera, L. 350 - Una Portinaia interna, L. 300 - Una Portinaia esterna, L. 230 - Un Inserviente, L. 600.

NB. Per gl'Insegnanti del ballo, del pianoforte le retribuzioni saranno fissate dal bilancio annuale dell'Educandato, come altresì per tutte le altre spese accessorie - Lo stesso si eseguirà per gli assegnamenti dell'Architetto e dell'Orologiaro, e pel salario delle cameriere e delle aiutanti di camera, della cuoca e sotto-cuoca, del giardiniere e di tutte le altre persone di servizio.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 20 marzo 1864. — Spetta all'Autorità giudiziaria la legalizzazione delle firme dei Conservatori delle Ipoteche.

Nella Legge sulle tasse ipotecarie del 6 maggio 1862, n. 593, è stabilito che gli Uffizi ipotecari, i quali già non sieno costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze, vi saranno pure sottoposti per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'Erario, lasciando però che l'Autorità giudiziaria continui ad esercitare la propria vigilanza su quanto ha tratto all'osservanza delle Leggi Civili.

Di fronte a tale disposizione si elevò il dubbio se le Autorità giudiziarie fossero tuttora autorizzate a legalizzare le firme dei Conservatori delle Ipoteche, ovvero se tale legalizzazione debba farsi dalle Autorità finanziarie alla cui sorveglianza sono i medesimi sottoposti.

Digitized by Google

La legalizzazione avendo per effetto di rendere autentico un atto affinchè se ne possa giuridicamente fare uso, questo Ministero, di concerto con quello delle Finanze, avvisa che le firme dei Conservatori delle Ipoteche debbano essere legalizzate dall'Autorità giudiziaria, e che, giusta quanto si praticò per lo passato, una tale formalità debba compiersi dai signori Presidenti dei Tribunali di Circondario nel cui distretto risiedono i suddetti Impiegati

Al fine poi che, occorrendo, si possano raffrontare le firme, il Ministero delle Finanze ha diretto apposita Circolare agli Impiegati del Demanio e della Tasse, in cui mentre accenna alla risoluzione dello accennato dubbio, invita ogni Capo d'Uffizio ipotecario, titolare, reggente o commesso a depositare, ove ancora non lo abbia fatto, nella Segreteria del Tribunale di Circondario della rispettiva residenza copia del Decreto di nomina unitamente alla propria firma.

Il Guardasigilli sottoscritto reca tale determinazione a conoscenza dei signori Presidenti affine possano uniformarvisi.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Marina, in data 20 *marzo* 1864, *ai R. Consoli all'estero. — Amnistia ai renitenti alle leve marittime operate negli anni* 1862-63.

Secondo la Legge organica sulla leva di mare del 28 luglio 1861, gli ascritti marittimi sono chiamati al servizio militare nell'anno entro cui essi compiono il 21 dell'età loro. Prestato che abbiano 4 anni di servizio, sono posti in congedo illimitato, e così rimangono a disposizione del Governo fino a che, raggiunto l'anno 40, non vengano provveduti di congedo assoluto.

Nel corso dell'anno 1862 ebbe luogo la leva degli ascritti marittimi delle classi 1840 e 1841, non avendo potuto effettuarsi entro il 1861 quella sulla prima delle dette classi, giacchè la Legge fu pubblicata soltanto il 19 di novembre; nel 1863 si effettuò poi la chiamata della classe 1842. Inoltre, per effetto delle disposizioni transitorie di questa Legge, fu ordinata nel 1862 una leva sulle classi dei nati dal 1822 al 1839, e fu assegnato per termine alla presentazione tutto l'anno 1863, alla fine del quale i Consigli di leva marittima dichiararono refrattari coloro che non fecero atto di presentazione o non si fecero rappresentare per addurre le ragioni che avessero avuto alla esenzione.

Per Sovrano Decreto in data del 13 del volgente mese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno successivo, è stata impartita una generale amnistia ai renitenti di queste diverse leve, e furono assegnati i termini entro cui gli inscritti potranno approfittarne. Siccome non tutti gl'inscritti chiamati e non aventi diritto ad esenzione o riforma dovevano essere avviati al Corpo per prestarvi i quattro anni di servizio che costituiscono la prima parte della ferma ordinaria portata dall'art. 101 della Legge più volte citata, ma una buona parte di essi, o per ragione di età, o per avere già prestato il militare servizio, dovevano ricevere il congedo illimitato all'atto stesso dell'arruolamento; così i termini fissati per l'ammissione al godimento dell'amnistia variano a seconda delle diverse posizioni in cui si trovano gli inscritti contemplati dal

Digitized by Google

relativo Decreto. Epperò a quelli fra essi che appartengono alle classi anteriori al 1830, ed a quelli delle altre classi, che possono provare di avere servito nella marina da guerra per lo spazio di tre anni, è accordato un termine indefinito alla presentazione: è detto, cioè, che saranno ancora in tempo a presentarsi ai Consigli di leva infino a che gli inscritti loro coetanei, già arruolati e posti in congedo illimitato, non vengano richiamati sotto le armi. A tutti gli altri, ai quali non competerebbe, per alcuna delle due suddette condizioni, il congedo illimitato, è accordato tutto il corrente anno per costituirsi innanzi ai Consigli di leva a soddisfare il proprio obbligo, o per far valere presso i medesimi le ragioni di esenzione, e nel caso che non avessero ragioni di esenzione nè stimassero di prestare personalmente il servizio, per esibire un idoneo cambio o supplente.

Sebbene il tenore del Sovrano Decreto sia già a cognizione dei signori Consoli per la inserzione che ne è stata fatta sulla *Gazzetta Uffiziale del Regno*, il sottoscritto lo riproduce in fine della presente.

Importa ora grandemente che i Regi Consoli procurino di dare alla promulgata amnistia la più estesa pubblicità, affinchè i marinari italiani residenti all'estero non abbiano, per effetto d'ignoranza, a decadere dal diritto d'invocare l'applicazione di quel benefico provvedimento col lasciare trascorrere i termini come sopra accennati.

Presso di ciascuna Cancelleria Consolare sarà aperto un registro dei marinari che si saranno presentati per dichiarare di voler essere ammessi al godimento dell'amnistia. Oltre al cognome e nome degli iscritti, vi sarà notato il nome del padre e della madre, l'anno di nascita, il luogo ed il circondario marittimo di loro inscrizione, e il numero della matricola risultante dal libretto di cui si trovassero muniti, o del foglio antico di ricognizione per quelli che non sono ancora provveduti del libretto.

Quelli che dichiarassero di non avere mai prestato servizio militare, e appartenessero alle classi dei nati posteriormente al 1830, saranno invitati a restituirsi in patria, tranne che avessero ragioni per conseguire l'esenzione, nel qual caso saranno invitati a farsi rappresentare innanzi al Consiglio di leva marittima del proprio circondario entro il corrente anno.

Se dovessero invece essere arruolati, e non intendessero di far presentare per mezzo di interposte persone un surrogato, verranno muniti di foglio di via. Per coloro che si trovano fuori d'Europa, la presentazione al Consiglio di leva potrà aver luogo anche dopo l'anno volgente, purchè entro quest'anno siansi presentati a ricevere il foglio di via, nel quale sarà stabilito il termine entro cui dovranno effettuare il viaggio.

In quanto a coloro che appartengono alle classi anteriori al 1831, ovvero che già prestarono tre anni di servizio militare, i Regii Consoli dovranno avvertirli come abbiano tempo a restituirsi in patria e godere dell'amnistia infino a che non vengano richiamati sotto le armi gli altri inscritti marittimi appartenenti alle classi a cui essi appartengono; se però avessero motivi di esenzione, saranno consigliati a farli valere fin d'ora per isciogliersi definitivamente da ogni obbligo di leva, senza attendere il giorno in cui la classe loro sia richiamata, giacchè allora tutti quelli che non si affretteranno a rimpatriare per essere arruolati nel termine che sarà fissato al ritorno sotto le armi dei già rimessi in congedo illimitato, la nota di renitenza ora cancellata riapparirà nuovamente, producendo tutte le sue conseguenze a carico dei refrattari per inadempimento della condizione stata posta dal Decreto di amnistia. — Nel registro di cui sopra sarà presa nota di tali avvertenze.

Digitized by Google

A misura che gli aspiranti al godimento dell'amnistia si anderanno presentando, i Regii Consoli ne rimetteranno a questo Ministero esatti elenchi ricavati dal Registro.

Il Ministro, E. CUGIA.

Circolare del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, in data 20 marzo 1864. — Libertà provvisoria accordata ai militari imputati di reati comuni.

Il Ministro della Guerra ha rappresentato allo scrivente che la libertà provvisoria, quando viene accordata ai militari imputati di reati comuni, apre l'adito a molti e gravi inconvenienti, perchè essi, a vece di presentarsi ai rispettivi Corpi, se ne stanno assenti sin dopo la discussione della loro causa, e commettono talvolta nuovi reati, o altrimenti perturbano la pubblica tranquillità.

Ad ovviare che simili fatti si rinnovino, lo scrivente prega le SS. LL., qualora occorra ordinarsi l'escarcerazione dei suddetti militari darne anticipata conoscenza al Comandante del Corpo o frazione di Corpo cui appartengono, se trovansi stanziati nella città in cui si istruisce e dee aver luogo il giudizio, od al Comandante militare del Circondario, semprechè siano di stanza altrove; e ciò nell'intento che i medesimi possano provvedere in guisa che gli ammessi alla libertà provvisoria ritornino nel proprio Corpo pel tempo che dovrà trascorrere sino alla trattazione del giudizio.

Lo scrivente inoltre raccomanda che simili procedimenti siano, per quanto è possibile sollecitamente spediti.

I signori Procuratori Generali si compiaceranno curare la distribuzione delle copie qui annesse alle dipendenti Autorità.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Marina alle Capitanerie dei porti ed ai Consolati di Marina, in data 20 marzo 1864. — Polizia giudiziaria degli Ufficiali dei porti e spiaggie, e modo di esercitarla a bordo dei bastimenti di estera bandiera.

È attribuito agli Ufficiali dei porti e spiagge dall'articolo 93 del Regolamento in vigore per quel servizio, di mantenere, nella propria giurisdizione, l'ordine tra la gente degli equipaggi dei bastimenti ed altri della marineria, e dal precedente articolo 92, vien fatta ad essi facoltà di richieder l'arma dei Reali Carabinieri di stazione nel luogo per contenere i rissosi, e per far che il servizio nei siti d'ancoraggio abbia sempre a procedere colla prescritta disciplina e col dovuto buon ordine.

La polizia giudiziaria, che la Legge ha conferito agli Ufficiali dei porti e spiaggie, non si arresta ai soli bastimenti nazionali, ma si estende a tutti i bastimenti di qualunque bandiera, giacchè il diritto internazionale riconosce che per tutto quanto riguarda il buon ordine del porto, l'Autorità locale possa avere giurisdizione sui bastimenti di bandiera estera.

Però, ristabilito che sia l'ordine, esso deve farne rapporto all'Agente consolare della rispettiva nazione, al quale spetta di provvedere per la punizione.

Digitized by Google

Che se si trattasse di crimini, il diritto di punire potrebbe competere ai Tribunali dello Stato, epperciò gli Uffici dei porti e quelli di pubblica sicurezza che vi fossero stabiliti, devono in questo caso aver l'avvertenza di fare la relativa denunzia al pubblico Ministero, rendendone ad un tempo informato l'Ufficiale Consolare della nazione al quale si appartenga.

A queste norme si atterranno i predetti Ufficiali nelle emergenze che fossero per verificarsi a bordo dei bastimenti di estera bandiera nei porti e spiaggie della rispettiva giurisdizione.

Il Ministro, E. CUGIA.

R. Decreto 3 *marzo* 1864, *n.* 1711. — *Occupazione del Monastero di San Gerolamo in Siena.*

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente il Monastero di San Gerolamo detto di Vita Eterna nella città di Siena onde stabilirvi un Ricovero pei mendici, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento delle Monache ivi esistenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle in data 23 *marzo* 1864, *n.* 95. — *Obbligo di dare il manifesto di partenza anche quando non si trovano merci caricate.*

Sul quesito promosso, se pei bastimenti vuoti debba essere dato alla dogana prima della partenza il manifesto,

Veduto che, alla regola stabilita nel primo periodo dell'articolo 6 del regolamento doganale, non vi ha eccezione che per le barche di portata non maggiore di 20 tonnellate, per le quali si dà invece il lasciapassare;

Considerato, che questa disposizione ha per iscopo di far riconoscere se e quali merci si trovino a bordo del bastimento che sta per partire e se per tali merci sieno state osservate le discipline doganali, senza di che la dogana non potrebbe emettere il *permesso di partenza;*

Digitized by Google

Ritenuto che, per l'articolo 19 del regolamento suddetto, questo manifesto sostituisce quello del carico allorchè i bastimenti arrivano in altro porto dello stato;

Fatto riflesso, che mancherebbe il mezzo di riscontrare se il capitano abbia dato buon conto delle merci che ha caricate nel bastimento subito che potesse dispensarsi dal presentare il manifesto di partenza al luogo di arrivo con la sola asserzione di essere partito senza carico;

Si dichiara, che il manifesto di partenza deve essere dato anche quando i bastimenti sono vuoti, e che dev'essere presentato agli uffici del porto di arrivo.

Nel dare tale declaratoria agli uffici doganali in appendice alla circolare 1 luglio a. p., n. 39, si avverte che quand'anco il bastimento non abbia mercanzie debbono sempre nel manifesto di partenza indicarsi le provviste di bordo.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, in data 22 marzo 1864. — Correzioni alle tabelle contenenti le statistiche penali.

Esaminate le tabelle statistiche semestrali dei Tribunali di Circondario ed Uffici d'istruzione dello scorso anno, pervenute a questo Ministero, si è rilevato che alcune parti delle medesime non furono rettamente intese, e che diversi furono i modi tenuti nella compilazione del lavoro. Importando di avere un sistema uniforme, assolutamente necessario per la pubblicazione di una Statistica generale, si sono fatte alcune avvertenze relative a ciascuna tabella per le convenienti emendazioni.

Il sottoscritto, nel trasmetterne al signor Presidente alcuni esemplari, unitamente alle tabelle di cotesto Tribunale ed Ufficio d'istruzione, prega la S. S. disporre, che a queste siano apportate le correzioni a norma di esse avvertenze, e rimandarle quindi sollecitamente a questo Ministero.

Qualora fosse bisogno di altri chiarimenti, la S. S. si compiacerà di manifestarli, acciò possano tosto essere dati.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 23 marzo 1864, n. 94. — Merci per le quali non può ammettersi la spedizione in esenzione di visita e con dichiarazione generica.

Per l'art. 29 del Regolamento doganale 11 settembre 1862 è in facoltà delle Dogane di emettere la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci che si spediscono da una Dogana all'altra od in transito.

Questa agevolezza è stata consigliata dalla vista di non obbligare l'importatore a fare alle Dogane di confine la dichiarazione in dettaglio delle merci, e così di sollevarlo dalle spese e dai danni che potrebbero derivargli per l'aprimento dei colli, per riconoscimento e per la classificazione dei generi secondo la denominazione della tariffa.

Però tale facilitazione non è accordata sotto forma di diritto al Commercio in modo

Digitized by Google

che possa prevalersene in qualsiasi caso, ma bensì sotto l'aspetto di una permissione che le Dogane possono concedere o diniegare.

I criteri che debbono guidare in ciò gli Uffici sono i reali bisogni del Commercio e la tutela dell'Erario Nazionale.

Essendo però necessaria la uniformità di trattamento presso tutte le Dogane, si prescrive che non sia accordata la esenzione della visita quando si tratti di merci facilmente riconoscibili, come zucchero, caffè, pepe, cacao, bevande fermentate, distillate e simili.

Queste merci dovranno indicarsi esattamente con la denominazione della tariffa. Sarà solo permesso di dichiarare genericamente lo *zucchero* senza distinzione di *raffinato* o *non raffinato*, purchè sia prestata garanzia in ragione del maggior dazio.

Tale disposizione è applicabile anche per le merci spedite con le strade ferrate in vagoni chiusi a piombo.

Tanto si partecipa alle Direzioni e alle Dogane per la relativa osservanza.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 23 marzo 1864, div.e 2a, n. 1/4. — Note personali degli Impiegati nell'Amministrazione del Lotto.

In seguito al riordinamento dell'Amministrazione del Lotto dovendo questo Ministero procedere sollecitamente alla compilazione del Registro degli Impiegati nella medesima, ed alla graduazione di essi in ragione d'anzianità nei rispettivi impieghi, ha d'uopo, per compiere con giustizia, esattezza ed uniformità una sì delicata operazione, di avere sott'occhio le note personali di ciascun Impiegato, formate in modo da escludere qualunque dubbio sulla loro veracità.

A questo scopo, sopra il modulo, di cui si unisce un conveniente numero di esemplari, i signori Direttori del Lotto faranno estendere le indicazioni necessarie da ciascun Impiegato da essi dipendente, e, dietro l'esame dei documenti giustificativi, ne certificheranno la esattezza, apponendo la propria sottoscrizione alla dichiarazione posta in fine della terza facciata di ogni nota personale; e nella facciata quarta aggiungeranno informazioni riservate intorno ad ogni singolo Impiegato.

Lo scrivente fa grande assegnamento sulla cooperazione dei signori Direttori per la buona riuscita di questo lavoro; e crederebbe fare torto ai loro sentimenti di giustizia, d'imparzialità, e d'interessamento al servizio se volesse segnare norme circa ai riscontri che dovranno eseguire, e circa le informazioni che sono chiamati a somministrare; per lo che si limita alle seguenti avvertenze che risguardano unicamente alla regolarità estrinseca e alla prontezza del lavoro.

Le note personali debbono essere compilate da tutti gl'Impiegati contemplati nei ruoli normali delle Direzioni del Lotto, compresi i bollatori e gl'inservienti, non che dagl'Impiegati del ramo in disponibilità già appartenenti alle soppresse Amministrazioni.

Gl'Impiegati tutti, al ricevimento del modulo *Note personali*, consegneranno nella prima e nella seconda facciata le richieste indicazioni, avvertendo: — 1. Che la serie dei

Digitized by Google

servizi incomincia da quella nomina che trae con sè l'obbligo del giuramento, della residenza e dell'opera, sebbene non retribuita, presso di un Ufficio qualunque; — 2. Che gli emolumenti annui devono sempre esprimersi in lire e centesimi di lira italiana; — 3. Che per proventi annui s'intendono soltanto quelli di carattere continuativo, e non le indennità o assegnazioni temporarie, gratificazioni straordinarie, sussidi, ecc.; — 4. Che le lacune ed interruzioni di servizio devono essere annotate a debito luogo, indicando la data e natura dei relativi provvedimenti, ove sieno intervenuti, e consegnando le apposite spiegazioni sullo stesso modulo, o al bisogno in alligato foglio a parte.

I signori Direttori dovranno egualmente compilare la nota personale che li riguarda, corredandola di copia autentica dei documenti comprovanti i servizi resi allo Stato.

Appena ricevute le note personali dai dipendenti Impiegati, i signori Direttori le sottoporranno ai confronti segnati nel modulo; provocheranno, ove occorra, le opportune rettificazioni, e consegneranno poscia nella quarta facciata esplicite e concise risposte alle ivi indicate interpellanze.

Compiute queste operazioni colla maggiore sollecitudine possibile, i signori Direttori trasmetteranno senza ritardo a questo Ministero (*Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, Divisione seconda*) tutte le note personali accompagnate da due distinti elenchi, dei quali uno per gl'Impiegati compresi nei ruoli normali dell'Amministrazione del Lotto, e l'altro per gl'Impiegati in disponibilità.

Amendue tali elenchi, nei quali gl'Impiegati saranno disposti per ordine di anzianità di nomina, conterranno le seguenti indicazioni: — *A.* Nome e cognome dell'Impiegato; — *B.* Qualità dell'impiego attuale; — *C.* Emolumento annuo; — *D.* Anzianità di servizio, ossia data della prima nomina; — *E.* Anzianità di grado, ossia data dell'ultima nomina; — *F.* Osservazioni.

I documenti originali prodotti dagl'Impiegati non saranno comunicati al Ministero, ma si trasmetteranno soltanto, assieme alle rispettive note personali, quei documenti che qualche Impiegato credesse di sostituire ai titoli originali smarriti, o che per qualsiasi altra causa non fossero più in loro potere; ed in questo caso i Direttori esprimeranno il loro avviso sul merito dei documenti surrogati.

Il sottoscritto crede superfluo raccomandare precisione e sollecitudine nell'eseguimento di questo lavoro, poichè, essendone evidente l'importanza e l'urgenza, è persuaso che tutti concorreranno perchè sia compiuto nel più breve tempo possibile, e perchè riesca sotto ogni aspetto esatto.

Un esemplare della presente sarà diramato a ciascuno degli Impiegati cui incumbe di produrre la propria nota personale.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 23 *marzo* 1864. — *Dichiarazione voluta per ottenere il pagamento delle rate di pigione dei locali tenuti in affitto per servizio dello Stato.*

Il Regolamento per l'esecuzione del Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302, sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, stato approvato col Regio Decreto 13 dicembre 1863, all'art. 333 prescrive quanto segue:

Digitized by Google

« Coloro che occupano locali tenuti in affitto per servizio dello Stato debbono trasmettere alla rispettiva Agenzia del Tesoro, alcuni giorni prima della scadenza delle relative rate di pigione, una dichiarazione, dalla quale risulti nulla ostare al pagamento delle rate medesime. — Questa dichiarazione deve unirsi al relativo mandato di pagamento ».

Allo scopo quindi che il proprietario dei locali affittati ad uso di codesto Ufficio non soffra ritardi nell'esazione delle relative rate di pigione per difetto di tale modalità, s'interessa..... a far tenere all'Agenzia del Tesoro in ..... nelle epoche suaccennate la dichiarazione richiesta come sopra.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 23 marzo 1864, alle Prefetture delle Marche e dell'Umbria. — Permessi per tagli di piante e dissodamenti di boschi.

Le Leggi e le disposizioni del cessato Governo Pontificio in materia forestale, tuttora vigenti in codeste Provincie, prescrivono che tutte le domande di taglio di piante o di dissodamento debbono essere sottomesse alla Segreteria di Stato, ed attualmente a questo Ministero per le opportune determinazioni.

Ma siccome tale generica disposizione, dettata dallo spirito di assoluto imperio di cui si trovano informate le Leggi suddette, fa sì che debbano essere sottoposte a tale formalità e così ai lunghi incumbenti che ne sono la conseguenza anche le domande di piccola entità, così ne riesce lungo ed intricato l'esaurimento a scapito dei privati interessi, e senza che ne ridondi vantaggio nell'economia silvana.

In conseguenza, per ovviare a tale inconveniente e rendere più spedito il corso di simili domande, a seconda di quanto si pratica per le altre Provincie dello Stato, potrà codesto sig. Prefetto permettere: 1. i tagli delle vecchie piante o deperienti, e di quelle d'alto fusto che, sebbene si trovino in buona vegetazione, non oltrepassano il numero di trecento; 2. i diradamenti delle piante giovani; 3. i dissodamenti delle terre boscose quando non eccedono l'estensione di un ettare.

Le domande poi che non si trovino nei limiti suddetti saranno trasmesse a questo Ministero per le sue determinazioni, ed in tal caso le medesime, oltre il parere delle Giunte Municipali e degli agenti forestali subentrati ai Periti agronomo e sanitario, dovranno essere corredate di una tabella indicante: 1. il nome e cognome del richiedente; 2. il Comune in cui è situato il bosco; 3. la regione; 4. il numero di mappa; 5. l'estensione del bosco in misura metrica; 6. la natura del medesimo, cioè se d'alto o basso fusto, ovvero misto; 7. le coerenze; 8. le condizioni cui propone assoggettare la concessione; 9. infine il parere della Prefettura.

Nel portare quanto sopra a cognizione di codesto sig. Prefetto per la conseguente esecuzione, lo prego a volerne informare per opportuna norma tanto i signori Sotto-Prefetti che gli Ispettori forestali che da lui dipendono, perchè possano uniformarsi.

Pel Ministro, F. DE BLASIS.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno in data 31 maggio 1864, Div. 4.ª, n. 60, ai Prefetti. — Sull'osservanza dell'art. 312 del nuovo Regolamento di Contabilità generale.

La Corte dei Conti ha diretto a questo Ministero una Nota del tenor che segue:

« Nell'art. 312 del Regolamento di Contabilità generale approvato col Regio Decreto 13 « dicembre 1863, è stabilito che i Ministeri e gli Uffiziali Delegati *quando abbiano* « *ricevuta notizia dell'ammissione a pagamento di un Mandato* ne danno avviso, o « lo fanno dare dagli Uffici interessati, alle parti creditrici.

« Ora soventi volte avviene che i Ministeri danno o fanno dare avviso alle parti non « quando i Mandati, dopo il visto e la registrazione della Corte dei Conti o dei suoi « Uffici di riscontro, sono stati ammessi a pagamento dal Ministero delle Finanze, Di- « rezione Generale del Tesoro; ma quando i Mandati medesimi sono trasmessi alla Corte « dei Conti o a' suoi Uffizi di Riscontro.

« Sono ovvii gl'inconvenienti che procedono da codesta consuetudine. Le parti cre- « ditrici, avuta notizia Uffiziale della spedizione del Mandato, sogliono ritenere di aver « acquistato diffinitivamente diritto al pagamento ed essere una mera formalità la Re- « gistrazione della Corte dei Conti, che deve per contrario far esame della legalità della « spesa, dell'esattezza de'conteggi e della regolarità de'documenti giustificativi in guisa « che in moltissimi casi i Mandati vengono respinti per necessarie rettificazioni e giu- « stificazioni, e non rare volte ancora non è riconosciuto ammissibile il titolo medesimo « della spesa.

« Onde da questi prematuri avvisi le parti sono indotte a far sollecitazioni inopportune « presso gli Uffizi della Corte, i quali non debbono avere con esse relazioni o comu- « nicazione alcuna.

« Oltre a ciò è evidente il motivo di convenienza, pel quale non si ha a dar no- « tizia a privati di risoluzioni prese nel loro interesse, se non quando, percorsi tutti « gli stadii e fatte tutte le disamine prescritte dalla legge l'ordine o il provvedimento « amministrativo sia un fatto diffinitivamente compiuto, e non subordinato ad indagini e « verificazioni ulteriori. »

Il sottoscritto quindi prega la S. V. di curare l'esatta osservanza della prescrizione espressa nello Articolo 312 del nuovo Regolamento sulla Contabilità Generale.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 7 giugno 1864, div.e 4ª, n. 62, ai Prefetti. — Ritenute per debiti verso lo Stato.

Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) in data del 28 maggio ultimo N. 14317-4298 dirige a questo Ministero la nota che segue:

« L'art. 341 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato stabilisce che « quando una spesa fissa non è più dovuta in tutta o in parte al creditore, i capi « di servizio cui riguarda la spesa, mentre ne danno avviso alla competente Ammini- « strazione superiore, ne rendono consapevole intanto l'Agenzia del Tesoro, la quale ne « tiene nota, sospende la spedizione dei mandati o la esecuzione dei pagamenti, e quando

Digitized by Google

« ritardi l'avviso della partecipazione regolare della Direzione da cui dipende, le ne fa
« rapporto.

« Avviene pertanto che taluni capi di Amministrazione denunziino alle Agenzie delle
« ritenute da farsi sugli stipendi per debiti verso lo Stato, e queste, giusta l'articolo
« di sopra citato, sospendono il pagamento degli ultimi averi, sino a che non sia re-
« golarizzata la partita. Cosiffatto procedimento torna opportuno a garentire l'Erario, ma
« occorre per altro che alla fatta preliminare denunzia segua senza indugio la prescritta
« partecipazione regolare, in difetto della quale come si è già verificato in qualche caso,
« si cagiona gran danno agl'individui, ai quali nel frattempo non è già tolta una parte
« soltanto della percezione, cui hanno dritto, ma tutta intiera, privandoli così dei mezzi
« di sussistenza, oltredicchè resta inceppato l'andamento del servizio, senza conseguirsi
« quella speditezza che informa il nuovo Regolamento di contabilità generale.

« Laonde chi scrive si rivolge a codesto Ministero colla preghiera di voler disporre
« perchè non siano frapposti indebiti ritardi sulle partecipazioni regolari da farsi alle ri-
« spettive Direzioni del Tesoro per i casi di ritenzione sugli stipendi dei dipendenti im-
« piegati per debiti verso lo Stato, giusta quanto è prescritto dal succitato articolo 341
« del Regolamento, approvato col R. Decreto del 31 dicembre 1863 N. 1628 ».

Il sottoscritto si pregia di comunicare la suddetta nota ai signori Prefetti delle Provincie del Regno per la esatta osservanza.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 8 *giugno* 1864, *div.*e 6a, *n.* 63. — *Avvertenze ai Vaccinatori nella pratica degl' innesti.*

Ad oggetto di allontanare ogni pericolo che possa giammai per mezzo dell'innesto vaccinico essere sgraziatamente comunicata alcun'altra affezione virulenta, specialmente sifilitica, colla circolare 23 dicembre 1861, N. 111, diramata ai signori Prefetti, al cui intelligente zelo trovasi affidata nelle rispettive provincie la direzione e la sorveglianza del servizio delle vaccinazioni, questo Ministero in conformità del voto speciale espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, prescriveva alcune norme e discipline da osservarsi dai Conservatori, dai Vice-Conservatori e dai Commissari del vaccino, e da tutti indistintamente i vaccinatori d'ufficio nell'esercizio delle vaccinazioni.

Le norme prescritte furono:

1. Che procedano guardinghi i vaccinatori nella scelta dei vacciniferi collo accertarsi in prima della buona loro salute e coll'avvertire eziandio lo stato sanitario dei genitori e delle nutrici.

2. Che siano prescelti per quanto è possibile fanciulli a campioni vacciniferi, che abbiano raggiunto l'età di tre o quattro mesi, sul riflesso che la sifilide ereditaria suole d'ordinario manifestarsi prima di questa età. Una tale cautela è meno necessaria allorquando si può avere una conoscenza perfetta della sanità delle madri, epperò i bambini nati negli ospizi di maternità possono offrire a questo riguardo, ancorchè tenerissimi, sufficienti guarentigie.

3. Che sia tenuta un'esatta nota degli individui vaccinati coll'indicazione speciale

Digitized by Google

e ben particolareggiata di coloro che hanno servito alla propagazione degli innesti ed alla raccolta del *virus*, non che delle fattene trasmissioni ai singoli vaccinatori.

4. Che la vaccinazione venga solo praticata con appositi aghi non inservienti ad altre operazioni chirurgiche e flebotomiche.

Egli è evidente che qualora siano diligentemente osservate le stesse norme, e sia sopratutto con accurata ispezione bene accertato lo stato di salute dei vacciniferi, viene a cessare ogni sospetto che possa la vaccinazione essere giammai causa d'infezione celtica.

Ciò non pertanto per ovviare sempre più alla possibilità di qualsiasi inavvertenza ed inconveniente, e per meglio assicurare nello stesso tempo l'esito felice delle vaccinazioni, sentito nuovamente il Consiglio Sanitario Superiore, avvisa lo scrivente opportuno che oltre l'esatto adempimento delle surricordate precauzioni, sieno a modo d'istruzione dai funzionari vaccinici caldamente raccomandate ai vaccinatori d'ufficio le seguenti:

1. Il *virus* vaccinico venga estratto esclusivamente da pustole vacciniche ben conformate e perfette, di uno sviluppo e di un corso regolare, e non mai da pustole difformi, schiacciate, graffiate od altrimenti alterate nella loro tessitura.

2. Colgasi il vaccino nello stato di maggior limpidezza, osservando che l'epoca più propizia per la sua estrazione suole essere d'ordinario fra il sesto e l'ottavo giorno, contando da quello dell'innesto, ovvero tra il terzo ed il quinto giorno dacchè cominciarono a rendersi sensibili i rudimenti dei bottoni vaccinici.

3. Si rifiuti un vaccino frammisto a sangue od inquinato ad altro umore.

Per ottenere una linfa pura si usi la precauzione di pungere la pustola con delicatezza nella superficie e nella parte superiore de' suoi margini, evitando di perforarla nel centro, ove si racchiude una materia eterogenea le più volte purulenta; e si raccolga l'umore dalle gocciolette che veggonsi scaturire nei siti delle praticate punture.

4. Si guardi il vaccinatore di esaurire del tutto le pustole vacciniche, e dall'irritarle con ripetuti tocchi per esprimerne a forza la poca linfa, che in ultimo vi si secerne e si riduce ben soventi ad un siero impuro poco atto a riprodurre vere pustole vacciniche.

5. Si astenga dal trar vaccino da un individuo, ancorchè di sana apparenza, ogni qualvolta durante il corso dell'esantema vaccinico vengano a manifestarsi all'intorno di esso od in altre parti del corpo pustole, tubercoli od eruzioni anomale di sospetta natura.

6. Dovendo praticare molte e successive vaccinazioni usi l'avvertenza di ripulire di tempo in tempo la punta dell'ago, precauzione questa tanto più necessaria quando si hanno a vaccinare individui malsani od affetti da eruzioni cutanee.

7. Finalmente curino i vaccinatori l'esatta osservanza del disposto dell'art. 17, secondo alinea del Regolamento 18 dicembre 1859 riguardo alla verifica, ed a mente dell'art. 22, N. 4, notino nei registri quei fenomeni cutanei morbosi accidentali che per avventura si presentino nei loro inoculati durante il corso od al termine dell'affezione vaccinica, informando anche prontamente, nei casi più gravi, il rispettivo Commissario.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

PRONTUARIO

DI

LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

DEGLI IMPIEGATI CIVILI

CHE PRESTARONO 25 O PIÙ ANNI DI SERVIZIO

giusta la Legge 14 aprile 1864, n. 1731 (1)

col ragguaglio degli stipendi fissi agli aggi ed altri proventi dei Contabili Demaniali depurati dalle spese d'Ufficio calcolate in base del Reale Decreto 24 aprile 1864, num. 1753 (2).

(1) Riportata a pag. 278.

(2) Riportato a pag. 320.

Digitized by Google

OSSERVAZIONI

Abbiamo creduto valerci del presente **Prontuario** compilato sulle basi volute dalla Legge perchè serva di guida ai nostri Lettori; avvertiamo però che la prima colonna è destinata solo pei Contabili demaniali i quali dovendo uniformarsi al R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1753, che fissa le norme di ragguaglio per le spese degli Uffizi contabili, potranno rilevare nella seconda colonna la quota del valutabile loro stipendio.

Soggiungiamo ad abbondanza che quando nel **Prontuario** il calcolo della pensione eccede la somma portata dal *maximum* fissato dalla Legge, l'impiegato deve tener calcolo per la percezione solo di quest'ultimo e non della somma eccedente.

Crediamo inoltre giovare ai nostri Lettori aggiungendo la seguente

ESEMPLIFICAZIONE

(PER NORMA DI LIQUIDAZIONE)

N. N. Impiegato fu collocato a riposo a partire dal 1° gennaio 1864, dopo 26 anni di servizio. Col 1° gennaio 1861 gli fu assegnato lo stipendio di L. 2000. Col 1° Marzo 1862 gli fu aumentato a L. 2500; e col 1° Gennaio 1863 gli fu portato a L. 3000, ultimo stipendio.

Media dei tre stipendi percetti nell' ultimo triennio.

1° Gennaio 1861	L. 2000 fino al 1° Marzo 1862	Anni 1 2	L.	2333 333
1° Marzo 1862	» 2500 fino al 1° Gennaio 1863	» - 10	»	2083 333
1° Gennaio 1863	» 3000 fino al 1° Gennaio 1864	» 1 —	»	3000 000
		Anni 3 —		
Importo degli anni e del complessivo ammontare degli stipendi percetti			L.	7416 666
		Media proporzionale	L.	2472 222

Calcolo della pensione.

Il 40mo sulle prime L. 2000 dà per ciascun anno di servizio L. 50 e quindi per anni 26	L. 1300 00
Il 60mo sulle residue L. 472 222 dà L. 7 87 per ciascun anno di servizio, e quindi per anni 26	» 204 62
Totale della pensione	L. 1504 —

Digitized by Google

Si avverte poi che quando la media degli stipendi non superi le L. 4000 sarà accresciuta d'un quinto se l'impiegato o non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento d'un quinto sulla media. In questo ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni (*Art. 16 della Legge*).

Le frazioni di lira si trascurano nel computo finale (*Art. 18 della Legge*).

La pensione dovendo corrispondere ad un quarantesimo sulle prime L. 2000 della media dello stipendio, e ad un sessantesimo sulle rimanenti somme per ciascun anno di servizio (*Art. 17 della Legge*), si ha la seguente proporzione:

				PENSIONE					
				QUARANTESIMI sulle prime L. 2000			SESSANTESIMI sulle eccedenti		
Per cadaun L.	1000 —	di stipendio L.		25	—	—	16	66	666
» »	100 —	»	»	2	50	—	1	66	666
» »	10 —	»	»	—	25	—	—	16	666
» »	1 —	»	»	—	02	500	—	01	666
» »	— 10	»	»	—	—	250	—	—	166
» »	— 1	»	»	—	—	025	—	—	016

Digitized by Google

Ammontare dell'aggio e degli altri proventi degli Uffizi demaniali	Ammontare della media dello stipendio	Quota di pensione ragguagliata per ciascun anno di servizio sulla media contro indicata	Pensione competente all'Impiegato secon							
			25	26	27	28	29	30	31	32
125 —	100	— — —	150	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
250 —	200	5 — —	150	150	150	150	150	150	155	16
375 —	300	7 50 —	187	195	202	210	217	225	232	24
500 —	400	10 — —	250	260	270	280	290	300	310	32
625 —	500	12 50 —	312	325	337	350	362	375	387	40
750 —	600	15 — —	375	390	405	420	435	450	465	48
875 —	700	17 50 —	437	455	472	490	507	525	542	56
1000 —	800	20 — —	500	520	540	560	580	600	620	64
1125 —	900	22 50 —	562	585	607	630	652	675	697	72
1250 —	1000	25 — —	625	650	675	700	725	750	775	80
1375 —	1100	27 50 —	687	715	742	770	797	825	852	88
1500 —	1200	30 — —	750	780	810	840	870	900	930	96
1625 —	1300	32 50 —	812	845	877	910	942	975	1007	104
1750 —	1400	35 — —	875	910	945	980	1015	1050	1085	112
1875 —	1500	37 50 —	937	975	1012	1050	1087	1125	1162	120
2000 —	1600	40 — —	1000	1040	1080	1120	1160	1200	1240	128
2125 —	1700	42 50 —	1062	1105	1147	1190	1232	1275	1317	136
2250 —	1800	45 — —	1125	1170	1215	1260	1305	1350	1395	144
2375 —	1900	47 50 —	1187	1235	1282	1330	1377	1425	1472	152
2500 —	2000	50 — —	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	160
2625 —	2100	51 66 66	1291	1343	1394	1446	1498	1549	1601	163
2750 —	2200	53 33 33	1333	1386	1439	1493	1546	1599	1653	170
2875 —	2300	55 — —	1375	1430	1485	1540	1595	1650	1705	176
3000 —	2400	56 66 66	1416	1473	1529	1586	1643	1699	1756	181
3166 66	2500	58 33 33	1458	1516	1574	1633	1691	1749	1808	186
3333 33	2600	60 — —	1500	1560	1620	1680	1740	1800	1860	192
3500 —	2700	61 66 66	1541	1603	1664	1726	1788	1849	1911	197
3666 66	2800	63 33 33	1583	1646	1709	1773	1836	1899	1963	202
3833 33	2900	65 — —	1625	1690	1755	1820	1885	1950	2015	208
4000 —	3000	66 66 66	1666	1733	1799	1866	1933	1999	2066	213
4166 66	3100	68 33 33	1708	1776	1844	1913	1981	2049	2118	218
4333 33	3200	70 — —	1750	1820	1890	1960	2030	2100	2170	224
4500 —	3300	71 66 66	1791	1863	1934	2006	2078	2149	2221	229
4666 66	3400	73 33 33	1833	1906	1979	2053	2126	2199	2273	234

Digitized by Google

durata del suo servizio, cioè per anni

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	*Maximum* della pensione a 40 anni di servizio *Art. 20 della legge*
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	150
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	160
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	240
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	320
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	400
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	480
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	560
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	640
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	720
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	800
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	880
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	960
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1040
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1120
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1200
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1280
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1360
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1440
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1520
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1600
1704	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1680
1759	1813	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1760
1815	1870	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1840
1869	1926	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1920
1924	1983	2041	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2000
1980	2040	2100	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2080
2034	2096	2158	2219	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2160
2089	2153	2216	2279	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2240
2145	2210	2275	2340	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2320
2199	2266	2333	2399	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2400
2254	2323	2391	2459	2528	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2480
2310	2380	2450	2520	2590	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2560
2364	2436	2508	2579	2651	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2640
2419	2493	2566	2639	2713	2786	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2720

Digitized by Google

Ammontare dell'aggio e degli altri proventi degli Uffici Demaniali	Ammontare della media dello stipendio	Quota di pensione ragguagliata per ciascun anno di servizio sulla media contro indicata	Pensione competente all'Impiegat							
			25	26	27	28	29	30	31	32
4833 33	3500	75 — —	1875	1950	2025	2100	2175	2250	2325	2400
5000 —	3600	76 66 66	1916	1993	2069	2146	2223	2299	2376	2453
5250 —	3700	78 33 33	1958	2036	2114	2193	2271	2349	2428	2506
5500 —	3800	80 — —	2000	2080	2160	2240	2320	2400	2480	2560
5750 —	3900	81 66 66	2041	2123	2204	2286	2368	2449	2531	2613
6000 —	4000	88 33 33	2083	2166	2249	2333	2416	2499	2583	2666
6250 —	4100	85 — —	2125	2210	2295	2380	2465	2550	2635	2720
6500 —	4200	86 66 66	2166	2253	2339	2426	2513	2599	2686	2773
6750 —	4300	88 33 33	2208	2296	2384	2473	2561	2649	2738	2826
7000 —	4400	90 — —	2250	2340	2430	2520	2610	2700	2790	2880
7500 —	4500	91 66 66	2291	2383	2474	2566	5658	2749	2841	2933
8000 —	4600	93 33 33	2333	2426	2519	2613	2706	2799	2893	2986
8500 —	4700	95 — —	2375	2470	2565	2660	2755	2850	2945	3040
9000 —	4800	96 66 66	2416	2513	2609	2706	2803	2899	2996	3093
9500 —	4900	98 33 33	2458	2556	2654	2753	2851	2949	3048	3146
10000 —	5000	100 — —	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
10500 —	5100	101 66 66	2541	2643	2744	2846	2948	3049	3151	3253
11000 —	5200	103 33 33	2583	2686	2789	2893	2996	3099	3203	3306
11500 —	5300	105 — —	2625	2730	2835	2940	3045	3150	3255	3360
12000 —	5400	106 66 66	2666	2773	2879	2986	3093	3199	3306	3413
12500 —	5500	108 33 33	2708	2816	2924	3033	3141	3249	3358	3466
13000 —	5600	110 — —	2750	2860	2970	3080	3190	3300	3410	3520
13500 —	5700	111 66 66	2791	2903	3014	3126	3218	3349	3461	3573
14000 —	5800	113 33 33	2833	2946	3059	3173	3286	3399	3513	3626
14500 —	5900	115 — —	2875	2990	3105	3220	3335	3450	3565	3680
15000 —	6000	116 66 66	2916	3033	3149	3266	3383	3499	3616	3733
15500 —	6100	118 33 33	2958	3076	3194	3313	3431	3549	3668	3786
16000 —	6200	120 — —	3000	3120	3240	3360	3480	3600	3720	3840
16500 —	6300	121 66 66	3041	3163	3284	3406	3528	3649	3771	3893
17000 —	6400	123 33 33	3083	3206	3329	3453	3576	3699	3823	3946
17500 —	6500	125 — —	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000
18000 —	6600	126 66 66	3166	3293	3419	3546	3673	3799	3926	4053
18500 —	6700	128 33 33	3208	3336	3464	3593	3721	3849	3978	4106
19000 —	6800	130 — —	3250	3380	3510	3640	3770	3900	4030	4160

Digitized by Google

econdo la durata del suo servizio, cioè per anni												*Maximum* della pensione a 40 anni di servizio *Art. 20 della legge*
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
2475	2550	2625	2700	2775	2850	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2800
2529	2606	2683	2759	2836	2913	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2880
2584	2663	2741	2819	2898	2976	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2960
2640	2720	2800	2880	2960	3040	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3040
2694	2776	2858	2939	3021	3103	3184	. .	. .	. .	. .	. .	3120
2749	2833	2916	2999	3083	3166	3249	. .	. .	. .	. .	. .	3200
2805	2890	2975	3060	3145	3230	3315	. .	. .	. .	. .	. .	3280
2859	2946	3033	3119	3206	3293	3379	. .	. .	. .	. .	. .	3360
2914	3003	3091	3179	3268	3356	3444	. .	. .	. .	. .	. .	3440
2970	3060	3150	3240	3330	3420	3510	3600	. .	. .	. .	. .	3520
3024	3116	3208	3299	3391	3483	3574	3666	. .	. .	. .	. .	3600
3079	3173	3266	3359	3453	3546	3639	3733	. .	. .	. .	. .	3680
3135	3230	3325	3420	3515	3610	3705	3800	. .	. .	. .	. .	3760
3189	3286	3383	3479	3576	3673	3769	3866	. .	. .	. .	. .	3840
3244	3343	3441	3539	3638	3736	3834	3933	. .	. .	. .	. .	3920
3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	. .	. .	. .	. .	4000
3354	3456	3558	3659	3761	3863	3964	4066	4167	. .	. .	. .	4080
3409	3513	3616	3719	3823	3926	4029	4133	4236	. .	. .	. .	4160
3465	3570	3675	3780	3885	3990	4095	4200	4305	. .	. .	. .	4240
3519	3626	3733	3839	3946	4053	4159	4266	4373	. .	. .	. .	4320
3574	3683	3791	3899	4008	4116	4224	4333	4441	. .	. .	. .	4400
3630	3740	3850	3960	4070	4180	4290	4400	4510	. .	. .	. .	4480
3684	3796	3908	4019	4131	4243	4354	4466	4578	. .	. .	. .	4560
3739	3853	3966	4079	4193	4306	4419	4533	4646	4759	. .	. .	4640
3795	3910	4025	4140	4255	4370	4485	4600	4715	4830	. .	. .	4720
3849	3966	4083	4199	4316	4433	4549	4666	4783	4899	. .	. .	4800
3904	4023	4141	4259	4378	4496	4614	4733	4851	4969	. .	. .	4880
3960	4080	4200	4320	4440	4560	4680	4800	4920	5040	. .	. .	4960
4014	4136	4258	4379	4501	4623	4744	4866	4988	5109	. .	. .	5040
4069	4193	4316	4439	4563	4686	4809	4933	5056	5179	. .	. .	5120
4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	5125	5250	. .	. .	5200
4179	4306	4433	4559	4686	4813	4939	5066	5193	5319	. .	. .	5280
4234	4363	4491	4619	4748	4876	5004	5133	5261	5389	. .	. .	5360
4290	4420	4550	4680	4810	4940	5070	5200	5330	5460	. .	. .	5440

Digitized by Google

Ammontare dell'aggio e degli altri proventi degli Uffizi Demaniali	Ammontare della media dello stipendio	Quota di pensione ragguagliata per ciascun anno di servizio sulla media contro indicata	Pensione competente all'Impie							
			25	26	27	28	29	30	31	32
19500 —	6900	131 66 66	3291	3423	3554	3686	3818	3949	4081	42[illegible]
20000 —	7000	133 33 33	3333	3466	3599	3733	3866	3999	4433	42[illegible]
20500 —	7100	135 — —	3375	3510	3645	3780	3915	4050	4185	43[illegible]
21000 —	7200	136 66 66	3416	3553	3689	3826	3963	4099	4236	437[illegible]
21500 —	7300	138 33 33	3458	3596	3734	3873	4011	4149	4288	442[illegible]
22000 —	7400	140 — —	3500	3640	3780	3920	4060	4200	4340	448[illegible]
22500 —	7500	141 66 66	3541	3683	3824	3966	4108	4249	4391	453[illegible]
23000 —	7600	143 33 33	3583	3726	3869	4013	4156	4299	4443	458[illegible]
23500 —	7700	145 — —	3625	3770	3915	4060	4205	4350	4495	46[illegible]
24000 —	7800	146 66 66	3666	3813	3959	4106	4253	4399	4546	469[illegible]
24500 —	7900	148 33 33	3708	3856	4004	4153	4301	4449	4598	474[illegible]
25000 —	8000	150 — —	3750	3900	4050	4200	4350	4500	4650	480[illegible]
25500 —	8100	151 66 66	3791	3943	4094	4246	4398	4549	4701	485[illegible]
26000 —	8200	153 33 33	3833	3986	4139	4293	4446	4599	4753	490[illegible]
26500 —	8300	155 — —	3875	4030	4185	4340	4495	4650	4805	496[illegible]
27000 —	8400	156 66 66	3916	4073	4229	4386	4543	4699	4856	501[illegible]
27500 —	8500	158 33 33	3958	4116	4274	4433	4591	4749	4908	506[illegible]
28000 —	8600	160 — —	4000	4160	4320	4480	4640	4800	4960	512[illegible]
28500 —	8700	161 66 66	4041	4203	4364	4526	4688	4849	5011	517[illegible]
29000 —	8800	163 33 33	4083	4246	4409	4573	4736	4899	5063	5226
29500 —	8900	165 — —	4125	4290	4455	4620	4785	4950	5115	5280
30000 —	9000	166 66 66	4166	4333	4499	4666	4833	4999	5166	5033
—	9100	168 33 33	4208	4376	4544	4713	4881	5049	5218	5386
—	9200	170 — —	4250	4420	4590	4760	4930	5100	5270	5440
—	9300	171 66 66	4291	4463	4634	4806	4978	5149	5321	5493
—	9400	173 33 33	4333	4506	4679	4853	5026	5199	5373	5546
—	9500	175 — —	4375	4550	4725	4900	5075	5250	5425	5600
—	9600	176 66 66	4416	4593	4769	4946	5123	5299	5476	5653
—	9700	178 33 33	4458	4636	4814	4993	5171	5349	5528	5706
—	9800	180 — —	4500	4680	4860	5040	5220	5400	5580	5760
—	9900	181 66 66	4541	4723	4904	5086	5268	5449	5631	5813
—	10000	183 33 33	4583	4766	4949	5133	5316	5499	5683	5866
—	10200	186 66 66	4666	4853	5039	5226	5413	5599	5786	5973
—	10400	190 — —	4750	4940	5130	5320	5510	5700	5890	6080

Digitized by Google

condo la durata del suo servizio, cioè per anni												*Maximum* della pensione a 40 anni di servizio *Art. 20 della legge*
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
4344	4476	4608	4739	4871	5003	5134	5266	5398	5529	. .	. .	5520
4399	4533	4666	4799	4933	5066	5199	5333	5466	5599	5733	. .	5600
4445	4590	4725	4860	4995	5130	5265	5400	5635	5670	5805	. .	5680
4509	4646	4783	4919	5056	5193	5329	5466	5603	5739	5876	. .	5760
4564	4703	4841	4979	5118	5256	5394	5533	5671	5809	5948	. .	5840
4620	4760	4900	5040	5180	5320	5460	5600	5740	5880	6020	. .	5920
4674	4816	4958	5099	5241	5383	5524	5666	5808	5949	6091	. .	6000
4729	4873	5016	5159	5303	5446	5589	5733	5876	6019	6163	. .	6080
4785	4930	5075	5220	5365	5510	5655	5800	5945	6090	6235	. .	6160
4839	4986	5133	5279	5426	5573	5719	5866	6013	6159	6306	. .	6240
4894	5043	5191	5339	5488	5636	5784	5933	6081	6229	6378	. .	6320
4950	5100	5250	5400	5550	5700	5850	6000	6150	6300	6450	. .	6400
5004	5156	5308	5459	5611	5763	5914	6066	6218	6369	6521	. .	6480
5059	5213	5366	5519	5673	5826	5979	6133	6286	6439	6593	. .	6560
5115	5270	5425	5580	5735	5890	6045	6200	6355	6510	6665	. .	6640
5169	5326	5483	5639	5796	5953	6109	6266	6423	6579	6736	. .	6720
5224	5383	5541	5699	5858	6016	6174	6333	6491	6649	6808	. .	6800
5280	5440	5600	5760	5920	6080	6240	6400	6560	6720	6880	. .	6880
5334	5496	5658	5819	5981	6143	6304	6466	6628	6789	6951	7112	6960
5389	5553	5716	5879	6013	6206	6369	6533	6696	6859	7023	7186	7040
5445	5610	5775	5940	6105	6270	6435	6600	6765	6930	7095	7260	7120
5499	5666	5833	5999	6166	6333	6499	6666	6833	6999	7166	7333	7200
5554	5723	5891	6059	6228	6396	6564	6733	6901	7069	7238	7406	7280
5610	5780	5950	6120	6290	6460	6630	6800	6970	7140	7310	7480	7360
5664	5836	6008	6179	6351	6523	6694	6866	7038	7209	7381	7553	7440
5719	5893	6066	6239	6413	6586	6759	6933	7106	7279	7453	7626	7520
5775	5950	6125	6300	6475	6650	6825	7000	7175	7350	7525	7700	7600
5829	6006	6183	6359	6536	6713	6889	7066	7243	7419	7596	7773	7680
5884	6063	6241	6419	6598	6776	6954	7133	7311	7489	7668	7846	7760
5940	6120	6300	6480	6660	6840	7020	7200	7380	7560	7740	7920	7840
5994	6176	6358	6539	6721	6903	7084	7266	7448	7629	7811	7993	7920
6049	6233	6416	6599	6783	6966	7149	7333	7516	7699	7883	8066	8000
6159	6346	6533	6719	6906	7093	7279	7466	7653	7839	8026	. .	8000
6270	6460	6650	6840	7030	7220	7410	7600	7790	7980	8170	. .	8000

Digitized by Google

Ammontare dell'aggio e degli altri proventi degli Uffizi demaniali	Ammontare della media dello stipendio	Quota di pensione ragguagliata per ciascun anno di servizio sulla media contro indicata	Pensione competente all'Impieg							
			25	26	27	28	29	30	31	32
—	10600	193 33 33	4833	5026	5219	5413	5606	5799	5993	6186
—	10800	196 66 66	4916	5113	5309	5506	5703	5899	6096	6293
—	11000	200 — —	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
—	11200	203 33 33	5083	5286	5489	5693	5896	6099	6303	6506
—	11400	206 66 66	5166	5373	5579	5786	5993	6199	6406	6613
—	11600	210 — —	5250	5460	5670	5880	6090	6300	6510	6720
—	11800	213 33 33	5333	5546	5759	5973	6186	6399	6613	6826
—	12000	216 66 66	5416	5633	5849	6066	6283	6499	6716	6933
—	12200	220 — —	5500	5720	5940	6160	6380	6600	6820	7040
—	12400	223 33 33	5583	5806	6029	6253	6476	6699	6923	7146
—	12600	226 66 66	5666	5893	6119	6346	6573	6799	7026	7253
—	12800	230 — —	5750	5980	6210	6440	6670	6900	7130	7360
—	13000	233 33 33	5833	6066	6299	6533	6766	6999	7233	7466
—	13500	241 66 66	6041	6283	6524	6766	7008	7249	7491	7733
—	14000	250 — —	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000
—	14500	258 33 33	6458	6716	6974	7233	7491	7749	8008	. .
—	15000	266 66 66	6666	6933	7199	7466	7733	7999	8266	. .
—	15500	275 — —	6875	7150	7425	7700	7975	8250	. .	. .
—	16000	283 33 33	7083	7366	7649	7933	8216	. .	. .	. .
—	16500	291 66 66	7291	7583	7874	8166	. .	. .	. .	. .
—	17000	300 — —	7500	7800	8100	. .	. .	. .	. .	. .
—	17500	308 33 33	7708	8016	. .	. .	. .	. .	. .	. .
—	18000	316 66 66	7916	8233	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Digitized by Google

econdo la durata del suo servizio, cioè per anni												*Maximum* della pensione a 40 anni di servizio *Art. 20 della legge*
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
6379	6573	6766	6959	7153	7346	7539	7733	7926	8119	. .	. .	8000
6489	6686	6883	7079	7276	7473	7669	7866	8063	. .	. .	. .	8000
6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	. .	. .	. .	. .	8000
6709	6913	7116	7319	7523	7726	7929	8133	. .	. .	. .	. .	8000
6819	7026	7233	7439	7646	7853	8059	. .	. .	. .	. .	. .	8000
6930	7140	7350	7560	7770	7980	8190	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7039	7253	7466	7679	7893	8106	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7149	7366	7583	7799	8016	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7260	7480	7700	7920	8140	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7369	7593	7816	8039	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7479	7706	7933	8159	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7590	7820	8050	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7699	7933	8166	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
7974	8216	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000
. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000

R. Decreto 9 marzo 1864, n. 1714. — Occupazione di una parte del Convento del Carmine in Catania.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministro della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare l'intiero piano superiore del Convento del Carmine in Catania, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta al culto, alla conservazione delle opere d'arte ed all'alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniámo, ecc. — Dato a Torino, addì 9 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

R. Decreto 13 marzo 1864, n. 1716. — Convocazione dei Collegi elettorali di Acerenza, Tricarico, Napoli, Santhià, Palermo e Caccamo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti i Messaggi in data del 10 marzo corr. col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Acerenza, n. 48, Tricarico, n. 54, 1° di Napoli, n. 259, Santhià, n. 293, 1° di Palermo, n. 296, e Caccamo, n. 304;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Acerenza, n. 48, Tricarico, n. 54, 1° di Napoli. n. 259, Santhià, n. 293, 1° di Palermo, n. 296, e Caccamo, n. 304, sono convocati pel giorno 10 aprile prossimo affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 17 dello stesso mese di aprile.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 24 marzo 1864, div. 10ª, ai Direttori delle carceri penali. — Considerazioni sui Bilanci attivo-passivi delle Case di pena per l'esercizio 1864.

Il sottoscritto trasmette ai signori Direttori delle Case penali i bilanci preventivi attivo-passivi per l'esercizio 1864.

I fondi, di cui l'Amministrazione Carceraria può disporre sul detto esercizio, sono stati ripartiti a misura delle presunte necessità dei singoli stabilimenti; e benchè alle somme dimandate in molti dei bilanci passivi non rispondano pienamente le somme assegnate dal Ministero, si ritiene nondimeno che o per la minore affluenza dei detenuti, o per la soppressione di spese non affatto necessarie, i mezzi pecuniari riusciranno sufficienti a soddisfare ai veri bisogni di ogni Casa. In generale le Direzioni troveranno assai limitata la cifra del credito pel servizio delle loro manifatture. Da ciò emerge la necessità che i signori Direttori veggano modo di associare in più larga misura ai capitali loro assegnati il concorso dei committenti o delle imprese, e che allora solamente si facciano a domandare al Ministero fondi suppletivi, quando abbiano a soddisfare impegni per la produzione di oggetti in servizio delle Case di pena o delle Carceri giudiziarie.

In ordine alle spese che non sono regolate dai contratti approvati, il Ministero riserva a sè stesso il preventivo assenso per le seguenti:

Sul bilancio passivo dell'Amministrazione domestica:

1. Per tutte le spese a farsi sul capitolo 1.

2. Per quelle sul capitolo 13, che cadono sotto le delimitazioni dell'art. 457 del Regolamento generale delle Case di pena, e per quelle che portano modificazioni e trasformazioni nei fabbricati.

3. Per le spese sul capitolo 14, che sono dirette all'acquisto di mobili per gli Uffici delle Direzioni.

4. Per le spese sul capitolo 16, quando si tratti della compra di oggetti presso le fabbriche libere.

Sul bilancio passivo delle manifatture;

1. Per tutte le spese che hanno per oggetto l'impianto di nuove manifatture, o quello di esercitare ad economia qualche lavorazione per lo avanti attivata ad impresa.

2. Per le spese sul capitolo 1. che non sono dirette alla rinnovazione di utensili in uso presso le manifatture, e quando ancora il prezzo di ciascuno di tali utensili possa eccedere la somma di L. 50.

3. Per tutte le spese sul capitolo 7.

Affinchè poi si faccia più lontano il bisogno di recare modificazioni alla disposizione delle somme fattasi dal Parlamento nel bilancio dell'Amministrazione carceraria, le singole Direzioni sono invitate ad inscrivere a carico del capitolo 13 le sole spese delle riparazioni minute, e ad astenersi dal portare fra le spese delle manifatture i valori di quelle sostanze che passano dall'una all'altra lavorazione come materia prima.

Nel primo caso le Direzioni terranno come carte contabili le quitanze delle spese sostenute per le opere o pei restauri di maggiore entità, e le produrranno a lavoro compiuto in un elenco separato al Ministero per l'effetto del rimborso. Nell'altro caso i trapassi delle materie si descriveranno nei registri di magazzeno, ed il valore ricavato dalla vendita

Digitized by Google

del manufatto sarà scomposto dal contabile di cassa in parti proporzionali al credito delle industrie che concorsero a produrlo.

Nei bilanci attivi dei due rami di Amministrazione il Ministero si è astenuto dal precisare le somme di introito, perchè molte di esse o sono affatto eventuali, o dipendono dalla forma con cui talune industrie saranno esercitate, e dal maggiore sviluppo che alle une potrà darsi in confronto delle altre.

Non si tralascia però di osservare in generale come in molti degli stabilimenti i prodotti delle manifatture non portino al Governo quel compenso che questi si prefigge coll'art. 468 del Regolamento generale, ond'è che lo scrivente, oltre di raccomandare ai signori Direttori la maggior economia possibile nelle spese, li esorta ancora a studiare il modo di rendere maggiormente proficue le manifatture, specialmente col dare attività al lavoro dei detenuti, col rendere più perfetta la fabbricazione degli oggetti, e col portare una grande oculatezza nell'acquisto delle materie di lavorazione.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione in data 26 marzo 1864, Div. 2ª.
— Disposizioni varie per gli esami speciali e di laurea nelle Università.

Colle Circolari del 30 aprile e 1° maggio dello scorso anno 1863 il sottoscritto comunicava ai signori Rettori delle Università del Regno alcune disposizioni relative agli esami che dovevano aver luogo nell'anno stesso. Fra le altre disposizioni fu quella di consentire, in via di provvedimento eccezionale richiesto dalla novità del Regolamento Universitario, che per quell' anno nelle Università rette dalla Legge 13 novembre 1859 l'esame di laurea si riducesse alla terza delle prove che stabilisce l'art. 128 della Legge medesima.

Avvicinandosi ora il tempo fissato per gli esami speciali e per quelli di laurea, il Ministro sottoscritto, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione di Torino, ha deliberato di dare in proposito le seguenti disposizioni:

1. Per gli esami speciali continueranno ad essere osservate, in tutte le Università, le disposizioni degli articoli 50, 55 e seguenti del Regolamento generale universitario, e quelle dei Regolamenti particolari delle varie Facoltà;

2. Nelle Università rette dalla Legge 13 novembre 1859 si potrà anche in quest'anno far uso dei programmi d'esame stampati negli scorsi anni dal Ministero, purchè però gl' insegnamenti relativi siano stati dati in modo conforme ai programmi stessi;

3. Per gli insegnamenti che non sono stati dati in modo conforme ai suddetti programmi, ed in genere per tutti gli insegnamenti di qualsiasi Università pei quali non fu stampato alcun programma ministeriale, gli stessi professori compileranno il rispettivo programma d' esame. — Ciascun professore dividerà la materia del proprio insegnamento in tanti temi segnati con numero progressivo. I numeri saranno posti entro un'urna, dalla quale il candidato dovrà poi estrarne tanti quanti sono gli argomenti stabiliti per l'esame, osservate del resto tutte le disposizioni dell'art. 73 del Regolamento universitario;

4. Gli esami di laurea si daranno in quest'anno, anche nelle Università rette dalla Legge 13 novembre 1859, secondo le disposizioni degli articoli 60, 61, 63, 64 e 65 del Regolamento universitario vigente;

Digitized by Google

5. I temi delle dissertazioni per gli esami di laurea saranno compilati dalle Facoltà;

6. Le Commissioni per gli esami di laurea nelle Università rette dalla Legge sovracitata saranno, a norma dell'art. 136 della Legge medesima, composte di sei membri, non compreso il Presidente. Restano quindi esclusi i quattro Dottori aggregati, destinati per lo stesso articolo di Legge alle argomentazioni, poichè queste non hanno più luogo secondo il vigente Regolamento Universitario. — Nelle altre Università le Commissioni per gli esami di laurea continueranno ad essere composte delle stesse persone che erano dai precedenti Regolamenti chiamate a dare gli esami stessi;

7. I Rettori delle Università nomineranno quelle fra le persone chiamate a far parte delle Commissioni esaminatrici la cui nomina spetterebbe al Ministero;

8. I temi per la dissertazione, che dovrà scriversi da quegli studenti che in quest'anno saranno ammessi alla laurea *complessiva* in giurisprudenza, verseranno di preferenza sulle seguenti materie: *Codice civile, Diritto romano, Diritto amministrativo, Economia politica;* — Sarà perciò preparato un egual numero di temi per ciascuna di queste quattro materie, e da questi temi il candidato estrarrà quello su cui dovrà aggirarsi la sua dissertazione;

9. Essendo stata sospesa l'esecuzione dell'art. 31 del Regolamento universitario, non avrà neppure esecuzione il successivo art. 62 relativo agli esercizi pratici;

10. È data facoltà ai Consigli accademici di stabilire, per gli esami speciali, una durata minore di quella fissata dall'art. 58 del Regolamento universitario, purchè non sia mai minore di 20 minuti;

11. I programmi per gli esami speciali ed i temi per le dissertazioni, compilati come al N. 3 e 5, saranno subito stampati, pubblicati per norma degli studenti, e contemporaneamente comunicati al Ministero.

Il Ministro, M. AMARI.

R. Decreto 3 marzo 1864, N. MCXIII, con cui le vetture omnibus potranno nelle antiche Provincie essere servite anche coll'impiego d'un solo cavallo.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3, n. 1, e l'art. 24 delle RR. PP. in data del 21 luglio 1846 vigenti sulle vetture pubbliche nelle antiche Provincie, e gli articoli 2 e 49 del regolamento annesso alle stesse RR. PP.;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 17 febbraio scorso;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Articolo unico.

Le vetture *omnibus*, destinate esclusivamente al trasporto in comune delle persone nell'interno della città, quando non contengano più di otto posti ad uso de' passeggieri, potranno, nelle antiche Provincie, essere servite anche coll'impiego d'un solo cavallo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, il 3 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 6 marzo 1864, N. MCXV, con cui la Camera di Commercio e d'Arti di Palermo è autorizzata a fare eseguire vendite volontarie delle merci al pubblico incanto.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 3 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Palermo in data del 16 novembre 1863;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e d'arti di Palermo è autorizzata a fare eseguire vendite volontarie delle merci al pubblico incanto ai termini dell'annesso Regolamento che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 6 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Regolamento per le vendite volontarie delle merci ai pubblici incanti che potranno farsi eseguire dalla Camera di commercio e d'arti di Palermo a termini dell'art. 3 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Art. 1. Le vendite volontarie di merci ai pubblici incanti presiedute da uno dei componenti la Camera di commercio e d'arti di Palermo, ai termini dell'art. 3 della legge 6 luglio 1862, saranno legalmente autorizzate per mezzo d'ordinanza del Presidente, in piede d'una domanda del venditore, contenente:

1. La descrizione delle merci da esporsi in vendita, la loro natura, qualità, quantità, in numero, peso e misura;

2. Il minimo del valore da fissarsi come base dell'incanto, ed il modo del pagamento;

3. Tutte le altre condizioni della vendita;

4. Il luogo ove esiste la merce, e le condizioni della consegna;

5. L'esibizione del campione quante volte potrà aver luogo, o sarà richiesto dal Presidente, nel quale caso il venditore dovrà guarentirne la esatta corrispondenza;

6. L'elezione del domicilio in Palermo.

Art. 2. L'ordinanza del Presidente conterrà:

1. L'autorizzazione del pubblico incanto alle stabilite condizioni;

2. Il mandato accordato ad uno dei componenti la Camera, onde presiedere la vendita qual Commissario delegato.

Art. 3. Pria che sia spedita l'ordinanza, il venditore dovrà versare presso il Tesoriere della Camera la metà del diritto che alla stessa attribuisce il secondo comma del

Digitized by Google

calendato art. 3 della legge, cioè un quarto per 0/0 sul prezzo e quantità della merce descritta nella domanda.

Art. 4. Sarà quindi fissato dal Presidente o dal Commissario, il giorno, l'ora ed il luogo della vendita per mezzo di pubblico avviso alla Borsa ed inserto nel Giornale di Sicilia, che si pubblica in Palermo, ovvero nel Giornale della Camera di commercio, che potrà essere in appresso pubblicato.

Art. 5. Nel giorno, ora e luogo designati negli avvisi, il Commissario della Camera per mezzo d'un banditore dirà aperti gli incanti, e quindi saranno ammesse le offerte a voce o per iscritto sulla base degli avvisi.

Art. 6. Le merci poste in vendita saranno cedute, a giudizio del Commissario, al migliore offerente.

Ottenuta la vendita, il compratore sarà tenuto a depositare in mani del venditore quell'acconto di prezzo da lui fissato nelle condizioni, e sul quale sarà prelevato il valore approssimativo dei diritti della Camera.

Art. 7. Insorgendo controversie tra il venditore e gli offerenti, il Commissario potrà sospendere l'incanto con giudizio motivato da registrarsi nel verbale, e, se ne otterrà dalle parti assenso per iscritto, potrà rimettere le quistioni insorte allo arbitramento della Camera, altrimenti aspetterà il giudizio del Magistrato competente.

Art. 8. Di tutto sarà redatto apposito verbale.

Art. 9. Nei pubblici incanti che la Camera farà eseguire a' termini dell'art. 3 della citata legge del 6 luglio 1862, essa non assume alcuna garanzia per le reciproche obbligazioni dei contraenti.

Art. 10. Nei casi d'incanti rimasti deserti, la Camera riterrà dalla somma in deposito, di che è cenno nell'art. 3, it. lire 20 a titolo di diritto fisso.

Art. 11. Presso il Segretario della Camera sarà tenuto un registro uguale al modello da essa prescritto.

Art. 12. Potranno essere rilasciati a richiesta certificati delle vendite estratti dai registri, e similmente copie di verbali d'incanto.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, in data 28 marzo 1864, div.e 5ª, n. 2. — I depositi provvisorii per concorso agli incanti possono riceversi dalle Tesorerie dello Stato.

I depositi che si offrono dai concorrenti ai pubblici appalti possono individualmente considerarsi come volontari, finchè non segua l'aggiudicazione. Dovendo nella quasi totalità essere prontamente restituiti, essi non sono del numero di quelli che appartengono a rigore di dritto alle Casse dei depositi e prestiti, perchè intesi ad ottenere un effetto giuridico determinato.

Sebbene l'art. 40 del Regolamento, che fa seguito alla Legge del 17 maggio 1863, contenga una disposizione apparentemente contraria a questo principio, l'art. 136 dello stesso Regolamento rende manifesto che quella disposizione non deve intendersi in un senso assoluto, e che non è interdetto il lasciare provvisoriamente i depositi per offerta agl'incanti presso gli Uffici che li hanno ricevuti.

Digitized by Google

Posta quindi la inesistenza d'un positivo divieto, giova lasciar libera ai concorrenti la elezione del luogo del deposito, sicchè non si effettua il contratto. L'imporre ad essi, o agli Uffici che da essi ricevono le somme o i valori, l'obbligo indispensabile di consegnarli alle Casse dei depositi e prestiti tornerebbe inutile allo scopo della Legge summentovata, non potendo per la breve durata degl'incanti divenir fruttiferi, nè il danaro ai depositanti, nè i titoli all'Amministrazione. Per contrario un procedimento spedito e semplice, così nella consegna come nella restituzione dei depositi provvisorii, può produrre, oltre a quello del pubblico, questo vantaggio alle Amministrazioni che offrono gli appalti, di aumentarne il concorso.

Per tali considerazioni questo Ministero ha reputato conveniente l'impartire alle Tesorerie dello Stato (come fa colla presente) la facoltà di ricevere d'oggi innanzi i depositi di cui si tratta, ogniqualvolta ne sieno ufficialmente richieste dalle Autorità amministrative; e di ritenerli fintantochè non debbano convertirsi in cauzioni. Questa autorizzazione generica non deroga al prescritto dell'art. 596 del Regolamento di contabilità del 13 dicembre 1863 circa all'intervento necessario degli Agenti del Tesoro, ovvero dei Direttori compartimentali, ove l'asta avvenga in una città che sia sede di Direzione.

Qualora il deposito abbia a restituirsi, basterà presentare al Tesoriere la sua stessa quietanza, fornita di una nota o dichiarazione di assentimento dell'Ufficio che ha presieduto agl'incanti, e del *visto* dell'Agente del Tesoro. Quando poi resti aggiudicato l'appalto ad alcuno dei depositanti, lo stesso Agente o il Direttore del Tesoro, sull'istanza dell'Ufficio interessato, disporranno che si trasmettano le somme, o i valori depositati, alla Cassa dei depositi e prestiti, oppure all'Ufficio di Prefettura, secondo i casi e nei modi indicati negli articoli 74, 78 e seguenti del Regolamento del 25 agosto 1863.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 28 marzo 1864. — Osservanza nelle Segreterie Giudiziarie della Legge sul bollo.

L'art. 23 della Legge sul bollo 21 aprile 1862 dichiara obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nei quattro paragrafi di cui il medesimo si compone. Ora venne a notizia del Ministero delle Finanze che in qualche Tribunale del Regno furono prodotti e ricevuti alcuni di questi atti e scritti i quali erano stati formati originariamente in carta libera e che vennero muniti dappoi della marca da bollo corrispondente alla tassa, nell'intento di sottrarsi alla contravvenzione in cui gli autori erano incorsi. Ella è questa un'evidente violazione della Legge, dalla quale può ridondar non lieve danno all'Erario nazionale, defraudandolo dei diritti di bollo quando non si faccia uso dell'atto, ed i Giudici e gli altri Funzionari dell'Ordine Giudiziario, i quali dessero provvedimenti sopra quegli atti o scritti, potrebbero incorrere nella pena sancita dal n. 1 dell'art. 43.

Il Ministero delle Finanze, volendo riparare al lamentato inconveniente, ha dato le occorrenti istruzioni alle Direzioni Demaniali perchè nelle ordinarie verificazioni delle Segreterie o Cancellerie giudiziarie gli Agenti del Registro debbano riconoscere se siano stati

Digitized by Google

accettati atti o scritti irregolarmente muniti di marca da bollo, ed accertare a c parti e dei Funzionari le contravvenzioni incorse.

Queste determinazioni del Ministero delle Finanze desidera il Guardasigilli fa Autorità giudiziarie per loro norma in avvenire, nel tempo stesso che rinno raccomandazioni di adoperarsi per l'esatta osservanza delle disposizioni tutt il bollo.

Pel Ministro,

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 29 marzo 1864. — Spiegazione delle varie tavole destinate a completare la statistica giudiziaria.

Desiderando questo Ministero dare un maggiore svolgimento alla Statistica del 1863, ha disposto per la distribuzione alle Corti ed ai Tribunali di varie tavole statistiche, valendosi a tal uopo specialmente dei lavori eseguiti dalla Commissione Giudiziaria istituita con Sovrano Decreto 19 luglio 1850. La maggior parte delle Corti e dei Tribunali già hanno corrisposto all'invito avuto, e le tavole già furono in gran numero ritornate a questo Ministero colle indicazioni richieste; però a rendere il lavoro completo resta ancora a conoscersi lo stato dei lavori eseguiti nello stesso anno negli Uffici del Pubblico Ministero e degli Avvocati dei poveri. A riempire siffatta lacuna sono destinate le due tavole che si ha il pregio di trasmettere al signor Procuratore Generale in numero sufficiente per essere distribuite a tutti gli Uffici da codesta Generale Procura dipendenti. Le medesime sono così chiare e semplici, che non parve fosse necessario accompagnarle con apposite istruzioni, potendo facilmente i Funzionari incaricati di quel lavoro raccogliere dall'intestazione di ciascheduna colonna quali sono i dati che si richiedono e gli schiarimenti che si desiderano. Appena occorre del resto rammentare essere necessario che nella compilazione di quelle tavole sia usata la maggior possibile diligenza ed esattezza, poichè altrimenti verrebbe meno lo scopo loro e falsate rimarrebbero le deduzioni che da esse si volessero trarre.

Nella tabella riflettente i lavori degli Uffici dei poveri si credette di dovervi comprendere non solo i lavori che in detti Uffici si eseguiscono, ma bensì anche le cause riflettenti persone ammesse al gratuito patrocinio che vengono trattate dagli Avvocati patrocinanti o dai Procuratori.

È questo un nuovo elemento di cui è utile arricchire la Statistica, e che gioverà non poco a portare luce fra le diverse opinioni che si manifestano in ordine all'istituzione di quell'Ufficio, ed al migliore modo di assicurare la tutelare dei diritti in favore delle classi indigenti.

Non ignora il sottoscritto che difficilmente forse potrebbe l'Ufficio dei poveri rendere ragione delle cause che si trattano da Patrocinanti davanti ai Tribunali della città che quella non sia della sua sede, ma esso potrà facilmente ottenere i desiderati schiarimenti rivolgendosi ai signori Presidenti dei Tribunali, ed a tal fine appunto si è unito un sufficiente numero di moduli.

L'Ufficio dei poveri dovrà poi raccogliere in una sola tavola tutti questi diversi ri-

Digitized by Google

sultamenti, tenendoli però distinti per ogni Tribunale, e questa trasmettere al Ministero in un colla Statistica dei lavori eseguiti nell'Ufficio stesso.

Occorre ancora un'osservazione, ed è che nel designare la durata delle cause si debba solo tenere ragione delle cause terminate o per sentenza definitiva del Giudice, del Tribunale o della Corte, ovvero per transazione.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 8 giugno 1864, div. 4ª, n. 61, a tutte le Prefetture e Sotto-Prefetture, ed al Consiglio di Stato. — Proventi del Ministero.

La R. Corte dei conti, alla quale venne affidata la sorveglianza alla riscossione delle entrate dello Stato colla legge del 14 agosto 1862 n. 800, ha trasmesso a questo Ministero le istruzioni da lei compilate a questo scopo, con preghiera di diramarle ai diversi contabili da esso dipendenti incaricati della riscossione dei proventi dello Stato; e lo scrivente, adempiendo a questo incarico, raccomanda a ciascuno di essi l'esatto adempimento di quanto è prescritto in dette istruzioni riguardo a quel ramo di proventi che viene da ciascuno di essi amministrato.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Estratto delle Istruzioni della Corte dei Conti per la parte riflettente il Bilancio del Ministero dell'Interno.

Documenti che debbono essere prodotti.

1. Ai competenti Uffizi di Riscontro (a).

Da' Contabili degli stabilimenti e Pii Istituti, dai signori Prefetti e Sotto-Prefetti e Segretari Prefettizzi, un esemplare dello stato mensile o trimestrale col quale, a termine de' veglianti regolamenti, essi rendono conto al Ministero dell'Interno delle operazioni sia di carico che di scarico che hanno effettuate per proventi di esso Ministero: sarà riprodotto lo stato precedente quando in uno de' periodi suindicati non sia loro accaduto nè di riscuotere, nè di versare alcuna somma. Quello relativo al chiudimento di ciascun esercizio dovrà essere dato in doppio esemplare.

2. Alla Corte dei Conti.

Dal Ministero dell'Interno, col mezzo della Direzione generale del Tesoro, ad ogni mese, un esemplare del prospetto riassuntivo generale delle riscossioni e de' versamenti fatti da' Contabili e dalle Autorità da esso dipendenti (mod. n. 18) prescritto dall'articolo 248 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto del 13 dicembre 1863 (N. 1628).

(a) Per Uffizio di Riscontro competente debbesi intendere quello corrispondente alla Direzione del Tesoro alla cui dipendenza trovansi le Tesorerie nelle quali sono versati i proventi per parte dei singoli Contabili.

Digitized by Google

Istruzioni pratiche agli Uffizi di Riscontro.

Art. 1. I proventi del Ministero dell'Interno essendo di natura da non permettere fondate richieste sulle variazioni del loro ammontare sia tra i diversi periodi di diversi anni, gli Uffizii di Riscontro ricevendo i documenti suaccennati limiteranno le loro operazioni nel verificare rispettivamente la concordanza dei rapporti co' precedenti, e nel riconoscere se le operazioni del movimento che presentano siano esatte e se siano proporzionate al carico le cifre dei versamenti nelle Tesorerie; e dovranno chiedere giustificazione dello scarico non procedente da versamenti, ma da modificazioni che abbia per qualsiasi titolo subito il debito risultante da essi documenti.

Art. 2. In quanto agli stati de' Contabili delle Carceri, gli Uffizi di Riscontro porranno speciale attenzione alla consistenza del fondo di Cassa, presentato man mano dai medesimi, ed ove a giudizio loro tale fondo riesca eccedente, ne formeranno oggetto di osservazione presso la competente Direzione, interessando poi la medesima a sollecitare la regolarizzazione de' pagamenti, ove l'eccedenza si componga per la più parte di carte contabili, ed a curare precipuamente che la somma in danaro presso il Contabile non ecceda l'ammontare della sua cauzione di L. 3000, fissata dall'articolo 6 del Regio Decreto 19 gennaio 1862 (N. 422).

Art. 3. Per effetto del disposto dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1862 (N. 800), è fatta facoltà agli Uffizi di Riscontro di richiedere, ove sia d'uopo, tanto alle Direzioni delle Carceri, quanto agli altri uffizi quegli schiarimenti e que' documenti che, relativamente alle contabilità rispettive, stimeranno necessarii al compiuto esercizio del proprio mandato.

Art. 4. Gli Uffizi di Riscontro terranno un registro, distinto per ramo di servizio (modulo N. 1), sul quale annoteranno le osservazioni e le richieste che loro accadrà di fare a' diversi uffizi non che l'esito che ne otterranno; registro che fornirà agli uffizi stessi ordinata materia alla redazione del rapporto semestrale che in punto all'amministrazione delle entrate essi dovranno rassegnare alla Corte.

Art. 5. Gli stati periodici superiormente accennati al N. 1, man mano che giungeranno agli Uffizi di Riscontro, saranno da essi riportati sul prospetto riassuntivo (modulo N. 2) al titolo, capitolo ed articolo rispettivo, com'è indicato nel precedente prospetto: vi si riprodurranno le cifre degli stati precedenti per quegli uffizi che non abbiano avuto nel mese alcune operazioni nè di carico, nè di scarico. Tali stati saranno inviati alla Corte de' Conti entro il tempo fissato all'art. 6 delle disposizioni generali e transitorie. Quello relativo all'ultimo mese dell'esercizio sarà corredato del doppio degli stati che hanno servito alla sua compilazione,

Art. 6. Tutti gli altri documenti rimarranno agli atti degli Uffizi di Riscontro per avervi ricorso ad ogni occorrenza. Essi dovranno tenersi classificati, entro apposite camicie, giusta gli articoli del Bilancio, ed ordinati cronologicamente e separatamente per ciascun Contabile e disposti alfabeticamente per uffizio.

Art. 7. Avvertiranno gli Uffizi di Riscontro che il sommato della colonna 12ª dell'epilogo del prospetto suaccennato debbe sempre concordare col carico assunto dai Tesorieri, il quale risulta dalla colonna 12 del caricamento complessivo mensile de' medesimi (Vedi capo XII, modulo N. 2).

Digitized by Google

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 1. Le istruzioni dettate ne' premessi capitoli avranno la loro attuazione a partire dal primo gennaio del 1864, e per l'esercizio dell'anno stesso e degli anni successivi. Pel tempo anteriore e sino al chiudimento dell'esercizio 1863 continueranno pertanto ad avere il pieno loro effetto le disposizioni degli articoli 12 delle istruzioni annesse al Regio Decreto 12 dicembre 1853 (N. 1640), e 61 delle istruzioni per l'esecuzione del Regolamento annesso al Regio Decreto 3 novembre 1861 (N. 303) nonchè le istruzioni emanate dalla Corte de' Conti per gli Uffizi di Riscontro delle provincie Toscane e Meridionali, addì 23 dicembre 1861.

Art. 2. Tutte le Amministrazioni, Direzioni, Uffizi Contabili accennati in detti capitoli, che hanno l'incarico di riscuotere redditi appartenenti allo Stato, vorranno inviare gli stati dimostrativi della loro contabilità mensile agli Uffizi di Riscontro rispettivi, entro il tempo in cui sono tenuti di darli anche ai corrispondenti Ministeri, ma non mai più tardi dei giorni fissati agli articoli 243 e 247 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863, e costantemente per tutta la durata di ogni Esercizio (1) (2).

Art. 3. In massima quelle Amministrazioni a' Contabili delle quali, per speciali disposizioni e per locali circostanze, versino Contabili di proventi non appartenenti alle medesime e che perciò figurino nel bilancio di altre Amministrazioni, dovranno per tali proventi, oltre al curare che siano versati integralmente nelle Tesorerie entro il mese in cui siano riscossi, dar conto del carico e scarico de' loro contabili in istati distinti per bilancio od Amministrazione. In tali casi gli Uffizi di Riscontro si varranno per la compilazione de' prospetti, di cui al susseguente art. 6, degli stati parziali de' Contabili originari di que' proventi a' quali stati quelli suaccennati serviranno di controllo nella parte dello scarico.

Art. 4. Le Amministrazioni debbono sempre comprendere negli stati mensili que' proventi, loro appartenenti, i quali da' debitori diretti siano per ispeciali disposizioni, versati direttamente nelle Tesorerie, dovendosi dagli stati medesimi aver sempre il complesso delle operazioni periodiche afferenti a ciascuna di esse.

Art. 5. Conseguentemente al disposto dagli articoli 1 e 2, l'invio degli stati mensili agli Uffizi di Riscontro, vuolsi intendere abbia a cominciare coll'anno 1864, e limitatamente all'esercizio dell'anno medesimo. A partire dal 1865, in cui saranno aperti gli esercizi 1864 e 1865 in avanti, durando due esercizi, saranno sempre dati agli stessi Uffizi due degli stati preaccennati per mese, cioè uno per ciascuno esercizio.

Art. 6. I prospetti periodici riepilogativi, per Amministrazione generale, della Contabilità degli Agenti delle riscossioni e de' Tesorieri dovuti dagli Uffizi di Riscontro alla Corte de' Conti, saranno a questa rivolti ad un tempo possibilmente entro i quarantacinque giorni susseguenti al mese a cui i prospetti stessi risguardino, accompagnandoli

(1) Per Uffizio di Riscontro rispettivo debbesi invariabilmente ritenere quello posto nella località dove ha sede la Direzione Compartimentale del Tesoro da cui dipendono le Tesorerie nelle quali i Contabili versano le somme da essi riscosse.

(2) Vedi i capitoli IV, V e VI nei quali è indicato un tempo diverso relativamente alla produzione periodica de' documenti Contabili.

Digitized by Google

con nota di semplice loro indicazioue (1). A partire dal 1865, e sempre quando vi saranno due esercizi in corso, la trasmissione di tali prospetti, per ciascun esercizio, sarà fatta separatamente.

I mensuali complementori di que' Tesorieri che per qualsiasi causa cessino dal loro Uffizio, dovranno essere inviati alla Corte nel mese in cui giungano agli Uffizi medesimi.

Art. 7. Affinchè le disposizioni portate dalle premenzionate istruzioni sortano il pieno e regolare loro effetto, rimane impegnata la compiacenza de' singoli Ministeri ad impartire a tutti indistintamente le Amministrazioni od i Contabili che da loro rispettivamente dipendono, gli ordini opportuni ond'essi si uniformino, in quanto li risguardano, alle istruzioni medesime.

Art. 8. Gli Uffizi di Riscontro porranno alla Corte de' Conti quelle variazioni, sia alle norme tracciate colle istruzioni stesse, sia a' moduli ad esse uniti, che l'esperienza indichi agli stessi opportune onde sì quelle che questi rispondano meglio al loro scopo.

Torino, 31 dicembre 1863.

Il Presidente della Corte dei Conti, COLLA.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 29 marzo 1864. — Norme per la regolarità del servizio e per le corrispondenze d'Uffizio nell'Amministrazione dei Pesi e Misure.

Il retto andamento del servizio, la regolare tenuta degli Uffici, e la pronta spedizione degli affari richiedono che i Funzionari d'ogni grado dell'Amministrazione di Pesi e Misure, oltre alle disposizioni generali espresse nelle leggi e nei provvedimenti che regolano questo ramo di pubblico servizio, tengano anche presenti le speciali direzioni, che sono loro state date con circolari o comunicazioni parziali; ed inoltre, che nelle corrispondenze d'ufficio si conformino a quelle norme, che furono di tempo in tempo dettate allo scopo di evitare ogni confusione, ed ogni inutile perdita di tempo, che ridondano sempre a danno ed incaglio del servizio medesimo.

E siccome è avvenuto troppo sovente di riconoscere che ben pochi fra gli Ufficiali suddetti si attengono esattamente alle accennate regole e discipline, stimo quindi opportuno di qui ricordarne alcune fra le più necessarie, ed aggiungerne altre non meno utili ed importanti, perchè abbiano costantemente ad essere da tutti osservate.

§ 1. Anzitutto è a deplorarsi la ripugnanza e la renitenza, che taluni fra i Verificatori tramutati da una ad altra residenza hanno dimostrato nell'ubbidire, e i pretesti e le mendicate scuse a cui hanno ricorso per sottrarsi all'obbligo di recarsi alla destinazione loro assegnata.

Il Ministero, fermamente deciso di togliere a questo riguardo ogni abuso, che torna

(1) Riportando ne' prospetti suindicati le riscossioni per capitoli come, a suo luogo è prescritto per ciascuna Amministrazione, gli Uffizi di Riscontro si atterranno al quadro di classificazione delle entrate che ad ogni anno è formato dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro): quadro al quale debbono essere conformi gli stati di contabilità di proventi che hanno a servire alla compilazione di essi prospetti.

Digitized by Google

di gravissimo danno al servizio, dichiara che chiunque fra gli Impiegati dell'Amministrazione di Pesi e Misure, traslocato da uno ad altro distretto, non avrà raggiunto entro il termine prefissogli il proprio posto, sarà senz'altro considerato siccome dimissionario; salvi i soli casi di forza maggiore, la cui giustificazione non sarà per altro accettata, se non cerziorata ampiamente dal Prefetto e Sotto-Prefetto locale.

§ 2. Così pure ogni Impiegato, che tenga sua dimora fuori del luogo della propria residenza ufficiale, o si allontani dal posto senza licenza dell'Autorità competente, potrà essere sospeso dalle proprie funzioni con perdita totale dello stipendio.

§ 3. Gli abusi e le negligenze da parte di qualunque Impiegato di Pesi e Misure, e segnatamente l'apposizione del marchio di verificazione ad oggetti, che non presentino la voluta esattezza e non siano pienamente conformi alle prescrizioni della legge, come pure l'ingerenza commerciale nella fabbricazione o nel traffico di strumenti metrici, saranno puniti rigorosamente con pene disciplinari, oltre alla rifazione dei danni, secondo le contingenze.

§ 4. Gli Ispettori dovranno semestralmente far pervenire al Ministero esatte informazioni sulla capacità, diligenza, ed assiduità degli Impiegati da essi dipendenti.

§ 5. Gli Ispettori ed i Verificatori anziani, negli Uffizi dei quali si trovino applicati Verificatori di più recente nomina, o semplici Allievi, hanno obbligo di ammaestrarli, ed occuparsi specialmente dei meno abili, per farli capaci di progredire onorevolmente nella carriera, e di adempiere al servizio loro affidato con quella perizia e saviezza, che sono richieste dall'interesse pubblico e privato. Ai Verificatori corre stretto obbligo di riconoscere la superiorità degli Ispettori, come agli Allievi quella degli uni e degli altri, non tanto nella sfera gerarchica, quanto nel fatto stesso delle maggiori cognizioni; onde debbono riceverne le istruzioni con quella deferenza, che sempre si deve a chi si trova più innanzi di grado e di sapere.

§ 6. Uno degli obblighi, che nessuno dei Funzionari dell'Amministrazione di Pesi e Misure deve mai trascurare, è la stretta osservanza dell'orario di ufficio, che non deve mai essere minore di ore sei nell'inverno ed ore sette nella stagione estiva. Tutti indistintamente gli Agenti di Pesi e Misure sono tenuti all'osservanza dell'orario, e specialmente gli Allievi, pel maggiore bisogno che hanno di istruirsi e rendersi meritevoli della considerazione del Governo.

§ 7. La custodia dei punzoni è per regola esclusivamente affidata al Titolare di ciascun Ufficio di Verificazione, che risponde in faccia al Ministero di qualunque abuso potesse esser fatto dei medesimi.

§ 8. Gli Ispettori ed i Verificatori devono aver cura speciale degli stromenti metrici, di cui lo Stato provvede i loro Uffici, e della cui conservazione essi hanno la responsabilità. Occorre qui ricordare ai medesimi che il mobilio dell'Ufficio è a loro carico speciale, e devono provvedervi a proprie spese.

§ 9. Un principio retto di giustizia distributiva fece adottare la massima che il compenso dei dodici centesimi, dovendo servire per far fronte alle spese di trasporto dei materiali necessari alla Verificazione, spetti di ragione a colui che sopportò le spese stesse, come incaricato di eseguire la Verificazione periodica; e debba essere proporzionalmente ripartito fra coloro che concorrono a tale operazione, quando più d'uno trovisi chiamato ad attendervi. — Gli Ispettori per altro ed i Verificatori preposti alla direzione di Uffizi, ai quali siano addetti più Impiegati, devono ordinare le cose per modo

Digitized by Google

che la Verificazione periodica sia per turno e per ordine d'anzianità eseguita da tutti coloro che fan parte dell'Ufficio stesso.

§ 10. Durante e subito dopo la Verificazione periodica, deve essere premura dei singoli Verificatori di compilare i ruoli, perchè possano essere posti in corso a tempo opportuno.

§ 11. Importando che il Ministero sia periodicamente informato dell'andamento del servizio in ogni sua specialità, si prescrive agli Ispettori e Verificatori di trasmettere ogni tre mesi un esatto elenco descrittivo dei procedimenti contravvenzionali in corso e delle sentenze state pronunciate dai Giudici durante il trimestre; desumendone i dati dal sunto che i Giudici stessi devono trasmettere ai Verificatori, a mente dell'articolo 88 del Regolamento 28 luglio 1861.

§ 12. Gl'Ispettori ed i Verificatori hanno obbligo di conservare completa la raccolta delle leggi che fa parte della dotazione degli Uffici, e dovendosi ad ogni mutazione di Titolare farsene consegna dal cessante al successore, chi si trovasse avere smarrita alcuna legge, istruzione o regolamento, è tenuto di surrogarla a proprie spese.

§ 13. È assolutamente vietato valersi della franchigia postale per trasmettere corrispondenze private.

§ 14. Gli Ispettori nei loro giri devono assicurarsi se il servizio procede regolarmente in ciascun distretto; se il materiale metrico è dai Verificatori ben conservato e custodito; e se quelli di detti Agenti, i quali provvedono direttamente il locale dell'Ufficio, tengano veramente per uso del medesimo quel numero di camere che sia stato determinato nella convenzione, e non ne abusino per altro oggetto, destinandone una parte in aumento del proprio alloggio.

§ 15. Di regola generale i signori Verificatori corrispondono colle Prefetture e Sotto-Prefetture, coi Giudici e Sindaci del proprio distretto, e non hanno diretta comunicazione col Ministero, se non in casi speciali di assoluta necessità ed urgenza, o quando sono dal medesimo espressamente interpellati su qualche punto del servizio loro affidato.

§ 16. Ogni lettera o nota deve trattare di un solo oggetto, ed occorrendo il caso che si abbiano a dare ragguagli contemporaneamente sopra diversi argomenti, si devono fare altrettante lettere quante sono le materie a trattarsi.

§ 17. Devesi aver cura speciale che le lettere e le relazioni non divaghino in osservazioni estranee all'argomento; ma, nulla dimenticando di quanto può essere utile a chiarire la cosa trattata, nulla aggiungere si deve di ozioso ed inutile.

§ 18. Quando si risponde a lettere ricevute, non si deve omettere mai di accennare nella nota responsiva la data della lettera cui si risponde e le indicazioni che reca della Divisione e Sezione da cui proviene, ed i numeri che la distinguono.

§ 19. Deve essere premura speciale dei Verificatori, ogniqualvolta ricevono documenti od oggetti relativi al servizio, di darne prontamente ricevuta all'Ufficio da cui li ricevono, e darsene, occorrendo, caricamento negli inventari; nei quali però è necessario avvertire che non si devono registrare materiali o carte, che non abbiano attinenza al servizio di Pesi e Misure.

§ 20. Accadendo il caso della traslocazione di un Verificatore, il quale trovisi nella necessità di abbandonare il suo posto prima dell'arrivo del successore, dovrà egli prendere col Prefetto o Sotto-Prefetto gli opportuni concerti per eseguire la consegna dell'Ufficio ad un Impiegato della Prefettura o Sotto-Prefettura, da essi specialmente delegato, il quale ne rimanga depositario fino all'arrivo del nuovo Titolare.

Digitized by Google

Confida il Ministero che tutti indistintamente gli Ufficiali di Pesi e Misure vorranno scrupolosamente attenersi alle premesse istruzioni ed avvertenze, sicchè il servizio abbia in avvenire a procedere, nella parte cui le stesse riguardano, colla dovuta regolarità ed esattezza.

Pel Ministro, DE BLASIS.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 15 giugno 1864, Div. 5ª, n. 65, ai Prefetti. — Somministranze di munizioni per la Guardia Nazionale e per le Società del Tiro a segno.

Per cura del Ministero della Guerra di concerto collo scrivente, essendosi pubblicate nuove norme circa le somministranze di munizioni per uso delle Guardie Nazionali, delle società del tiro a segno ed altri Corpi armati non dipendenti dal quel Ministero, il sottoscritto si pregia trasmettere ai signori Prefetti un competente numero di esemplari della relativa istruzione, acciò per mezzo anche delle Sotto-Prefetture ne rendano intesi i Municipii, le società del tiro a segno e le altre amministrazioni interessate ad opportuna loro norma per l'avvenire.

Per il Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero della Guerra in data 6 giugno 1864. — Munizioni da guerra alla Guardia Nazionale, alle Società del Tiro ed altri corpi armati non dipendenti dal Ministero di Guerra nè da quello di Marina.

A cominciare dal 1. del p. v. luglio si osserveranno le infratenorizzate norme invece di quelle contenute nelle Istruzioni del 14 luglio e 15 agosto 1862 per la somministrazione ed il pagamento delle munizioni da guerra ai Corpi armati suddetti:

Art. 1. - Le munizioni da guerra occorrenti alle Guardie nazionali, alle Società di tiro legalmente costituite, alle Guardie di pubblica sicurezza, ai Guardiani delle carceri, alle Guardie forestali, alle Guardie doganali ed agli altri Corpi armati non dipendenti dal Ministero di Guerra nè da quello di Marina, si faranno somministrare dai magazzini d'Artiglieria, senza che occorra autorizzazione preventiva del Ministero di Guerra, a misura dei bisogni ed in base alle qualità ed ai prezzi apparenti dall'annessa Tariffa.

Art. 2. - I Municipii e le altre Amministrazioni da cui rispettivamente dipendono i vari Corpi suddetti, rivolgeranno, a misura del bisogno, le relative domande alla Prefettura od alla Sotto-Prefettura nella cui circoscrizione si trovano, avvertendo di far uso in tali domande esattamente delle nomenclature portate dall'unita Tariffa, e d'indicare se le chieste munizioni si vogliono *con* o *senza recipienti.*

Art. 3. - Il Prefetto o Sotto-Prefetto, quando abbia nulla da opporre, trasmette, munita del suo Visto, la ricevuta domanda al Comando della Divisione o Sotto-Divisione militare territoriale della rispettiva circoscrizione.

Art. 4. - Il Comando divisionario, ove abbia nulla dal suo canto ad osservare, ed accertatosi che la domanda sua corredata del Visto del Prefetto o Sotto-Prefetto, la ri-

Digitized by Google

volge alla Direzione territoriale d'Artiglieria accompagnandola dall'ordine di darvi evasione.

Quest'ordine sarà dato con Note in calce alla richiesta.

Art. 5. - La Direzione territoriale d'Artiglieria, chiamata a fare le somministranze, potrà sottoporre al Comando divisionale le occorrenti rappresentanze e proporgli di ridurre i quantitativi delle chieste munizioni, qualora per avventura ciò si riconoscesse assolutamente indispensabile, nello scopo di non depauperare soverchiamente i Magazzini.

Il Comando divisionale, in seguito a siffatte rappresentanze ed anche per altre circostanze e considerazioni che cadessero sotto la sua apprezzazione potrà far temporariamente ridurre le somministazioni.

Nei rari casi però in cui possono aver luogo tali riduzioni il Comando divisionale ne informerà il Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. 6. - La Direzione territoriale d'Artiglieria, per dar eseguimento all'ordine di somministrazione, disporrà perchè le domandate munizioni si distribuiscano per quanto possibile da quelli fra i magazzini da essa dipendenti che sono più vicini al Corpo chiedente.

Essa nel tempo stesso riferirà direttamente al Prefetto o Sotto-Prefetto, da cui vede la domanda vidimata, che le munizioni chieste sono pronte per la consegna; gl'indicherà la località ove giace il Magazzino di distribuzione, e gli trasmetterà la parcella indicante le robe a distribuirsi, il prezzo e l'importo loro in base all'annessa Tariffa, comprendendo anche il valore dei recipienti quando questi sieno stati richiesti, con avvertenza che, ove nella richiesta i medesimi sieno descritti in modo generico, spetta alla Direzione lo stabilire la qualità e la quantità di quelli che secondo la natura e la entità delle munizioni ad esportarsi dai Magazzini sono da comprendersi nella somministranza.

Art. 7. - Il Prefetto o Sotto-Prefetto rivolgerà la stessa comunicazione che riceverà dalla Direzione territoriale d'Artiglieria al Municipio od al Corpo chiedente, dandogli ordine di provvedere perchè la stessa persona che sarà delegata a ritirare dal Magazzino d'Artiglieria le munizioni ne sborsi, a mani dell'agente che le farà la distribuzione, lo importo a tenore della particella di cui all'art. 6, la quale sarà resa ostensiva all'agente medesimo.

A questo sarà eziandio presentato e rimesso il foglio contenente l'ordine del Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. 8. - La persona che ritirerà dal Magazzino d'Artiglieria le munizioni rilascierà di queste la ricevuta si e come le verrà indicato.

L'agente che farà la distribuzione e riscuoterà il montare del prezzo ne distenderà quitanza in calce alla parcella che gli debb'essere resa ostensiva a tenore del precedente art. 7.

Art. 9. - Le domande saranno bensì fatte volta per volta in ragione delle prevedibili consumazioni ed esigenze, ma dovranno i Prefetti e Sotto-Prefetti sotto la responsabilità loro avvertire a che non s'inoltrino domande per quantità esuberanti o per bisogni non ben comprovati, e particolarmente che la polvere da fucileria sciolta che si distribuisce alcune volte alle sole Società del tiro a segno non siasi impiegata in uso diverso da quello per il cui scopo viene distribuita.

Art. 10. - La presente Istruzione sarà in tutto applicabile ai varii Corpi armati designati nella medesima, salvo che le Guardie di pubblica sicurezza e le Guardie doga-

Digitized by Google

nali sono dispensate dal pagamento a pronti contanti delle munizioni che si vanno loro somministrando.

Per questi due Corpi il Ministero di Guerra continuerà a promuovere trimestralmente dai Ministeri dell'Interno e delle Finanze il rimborso del prezzo delle robe somministrate.

A tale scopo le direzioni d'Artiglieria continueranno a trasmettere trimestralmente al Ministero di Guerra le note parziali delle robe somministrate a titolo di pagamento alle Guardie di sicurezza pubblica e doganali, e questi due corpi continueranno a fare poi il pagamento a seguito dell'avviso che su apposita comunicazione del Ministero di Guerra ne faranno loro rispettivamente pervenire i Ministeri dell'interno e delle Finanze.

Il Ministro di guerra, A. DELLA ROVERE.

Tariffa dei prezzi delle Munizioni *e dei fuochi da Guerra che dai magazzini d'artiglieria si somministrano mediante pagamento alle guardie nazionali, alle società del tiro a segno, e ad altri corpi armati non dipendenti dal ministero della guerra.*

Polvere da fucileria cadun kilogramma alle sole Società di tiro legalmente costituite. L. 2.
Cartocci a polvere di filaticcio da cannoni da 16 con kilogramma 1 50 polvere ciascuno. L. 3 50.
Id. - a polvere di filaticcio da cannoni da 8 con kilogramma 0 75 polvere, ciascuno L. 1 85.
Cartucce a pallottola sferica da millimetri 14,3 con grammi 2 80 polvere da fucileria con cassule, caduna. L. 0 03.
Id. - a pallottola cilindro-sferica da mill. 16,6 con grammi 5,30 polvere da fucileria con cassule, caduna. L. 0 04.
Id. - a pallottola cilindro-ogivale da mill. 17,2 con grammi 4,50 polvere da fucileria con cassule caduna. L. 0 05.
Cartucce a pallottola cilindro-ogivale da mill. 11,8 con grammi 0,67 polvere (da revolvers) cad. L. 0 08.
Id. - a polvere con gr. 5 polvere con cassule, caduna. L. 0 02.
Cannelli d'innescamento fulminante di rame, cad. L. 0 06.
Cassule fulminanti d'armi portatili, ogni 10. L. 0 06.
Casse d'imballo da cartocci a polvere, caduna. L. 4.
Id. - da cartucce, caduna. L. 2 50.
Id. - da polvere, caduna. L. 12.
Barili da polvere da chilogrammi 40, caduno. L. 3 50.
Sacchi da polvere, caduno. L. 2 50.

NB. Le cartucce di qualsiasi specie, ad eccezione di quelle da revolvers, sono distribuite in pacchi di 10 cartucce e 12 cassule; quelle da revolvers sono distribuite in scatole di latta contenenti caduna 50 cartucce. Nel prezzo stabilito per le cartucce da revolvers è pur compreso il valore della scatola di latta, ed in quello stabilito per le altre cartucce è pur compreso il valore delle cassule contenute nel pacco.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 10 gennaio 1864, n. 165, alle Direzioni Demaniali. — L'amministrazione passiva dei canali dello Stato dipende dal Ministero dei Lavori Pubblici.

In seguito ai concerti presi da questo Ministero con quello dei Lavori pubblici venne stabilito che l'amministrazione passiva dei canali demaniali a cominciare dal prossimo novello esercizio deve dipendere dal cennato Ministero dei Lavori Pubblici, nel cui Bilancio sono state stanziate le relative somme per sostenere le spese a tal uopo necessarie.

Il sottoscritto, manifestando l'anzidetta determinazione a cotesta Direzione la invita perchè faccia trasmissione al locale Ufficio del Genio civile di tutte le carte che potranno riflettere l'Amministrazione passiva dei canali suddetti, per le spese cioè di riparazione. arginatura ed altro bisognevole, ben inteso però che l'Amministrazione attiva dei canali medesimi per concessioni ed affittamenti d'acqua, continua, come per lo innanzi, a dipendere dal Ministero di Finanze.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 10 gennaio 1864, n. 164, alle Direzioni Demaniali. — I lavori a fabbricati demaniali pel ramo Gabelle entrano nelle attribuzioni della Direzione Generale delle Gabelle ed Uffici dipendenti.

Con Decreto del signor Ministro in data del 9 corrente mese, e giusta la proposta concordemente fattagli dalla Direzione Generale scrivente e da quella delle Gabelle, è stata assegnata in amministrazione di quest'ultima una porzione del fondo stanziato sul Bilancio del 1864 per la manutenzione e miglioramento dei fabbricati demaniali al capitolo 83, e dell'altro eziandio per ispese di perizie, trasferte ed assistenze a lavori di cui al capitolo 86, coll'incarico alla medesima di provvedere direttamente o a mezzo delle Direzioni dipendenti ai bisogni del proprio servizio, anche per ciò che riguarda le riparazioni, gli adattamenti e miglioramenti dei locali di Ufficio e stabilimenti che ad essi inservono.

In conseguenza, ai bisogni o progetti d'opere, pei quali non siasi ancora impegnato il Bilancio del 1863 con contratti approvati od ordinazioni ad economia in corso di esecuzione, ed a quelli che si manifesteranno in seguito, la Direzione generale del Demanio e le Direzioni dipendenti rimaner dovranno estranee, salvo il comunicare alle Direzioni delle Gabelle le richieste, gli studii e i progetti che già fossero in corso d'istruzione, somministrando all'uopo non solo le opportune notizie e informazioni, ma eziandio quell'assistenza di pratiche cognizioni e norme amministrative di cui le Direzioni delle Gabelle potessero abbisognare per l'adempimento del nuovo incarico loro affidato.

Resta per altro nelle attribuzioni della Direzione Generale del Demanio e Direzioni dipendenti il compimento delle pratiche che riguardano a spese cadenti sul Bilancio del 1863, ed anni precedenti fino al loro pagamento.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 21 gennaio 1864, n. 166, alle Direzioni del Demanio e del Contenzioso Finanziario. — Stato di situazione delle cause in materia di proventi amministrati o riscossi dai Ricevitori Demaniali e dai Conservatori delle Ipoteche.

Occorrendo a questo Ministero di conoscere il movimento che a tutto il 31 dicembre ultimo scorso, e nel decorso dell'anno 1863, testè spirato, subirono le cause in materia di proventi amministrati o riscossi dai Ricevitori del Registro e del Demanio, o dai Conservatori delle Ipoteche, che non erano definite al 31 dicembre 1862, o che furono iniziate nell'anno 1863, si pregano le Direzioni del Demanio e del Contenzioso Finanziario di trasmettere non più tardi dei primi cinque giorni del prossimo mese di febbraio uno stato delle cause medesime redatto in conformità degli acchiusi tre modelli.

Il modello *A* serve esclusivamente per le Direzioni Demaniali, quelli *B* e *C* servono per le Direzioni del Contenzioso Finanziario.

Le Direzioni faranno conoscere la situazione delle cause anzidette a tutto il 31 dicembre d'ogni anno, trasmettendo i relativi stati a questo Ministero nei primi cinque giorni del mese di gennaio.

In difetto dell'esistenza di cause si trasmetterà un certificato negativo.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 21 gennaio 1864, n. 167, alle Direzioni Demaniali. — Inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'una tabella indicativa dei beni demaniali da alienarsi.

Il ritardo che devesi necessariamente frapporre tra la pubblicazione nei giornali provinciali degli elenchi dei beni da alienarsi e quella fin qui eseguitasi nella Gazzetta Ufficiale del Regno avendo resa in più dei casi inutile quest'ultima pubblicazione, questo Ministero ha determinato di desistere da essa, e di sostituirle invece la pubblicazione nello stesso foglio ufficiale di una tabella che indichi sommariamente i beni che si pongono in vendita, ed i luoghi e la data in cui si tengono gli incanti.

Ogni Direzione Demaniale dovrà pertanto d'ora innanzi trasmettere a questo Ministero una tabella compilata, secondo il modulo annesso, di tutti i beni che si andranno di mano in mano ponendo in vendita nel suo circolo, ed avrà cura che la trasmissione sia fatta almeno venticinque giorni prima della data di ogni incanto, e di accompagnarla di due esemplari di quegli avvisi d'asta dei quali fosse obbligatoria l'inserzione nel foglio ufficiale, a termini dell'art. 47 del Regolamento approvato col Regio Decreto 14 settembre 1862, n. 812.

Le spese di pubblicazione di detta tabella verranno soddisfatte alla tipografia Favale nei modi previsti dalla Circolare 5 maggio 1863, n. 54, e saranno sopportate dagli acquisitori.

I signori Direttori sono pregati di usare la massima attenzione affinchè la trasmissione di dette tabelle venga fatta regolarmente ed in tempo debito, e perchè le indicazioni delle medesime sieno sempre chiare ed esatte.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze in data 25 gennaio 1864 alle Direzioni Demaniali. — Stato indicativo degli stabili demaniali rimasti invenduti dopo due esperimenti d'asta.

Desiderando questo Ministero che la Legge 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali abbia la più pronta esecuzione, ha determinato che gli stabili, pei quali si è tenuto infruttuosamente un primo esperimento d'asta, vengano esposti ad un secondo esperimento appena spirato il termine fissato dall'art. 64 del Regolamento approvato col R. Decreto 25 settembre 1862, n. 855.

Cotesta Direzione Demaniale è pertanto richiesta di provvedere perchè la determinazione suenunciata abbia il suo effetto sia per gli stabili che già furono prima d'ora posti agl'incanti, sia per quelli che verranno posti in avvenire: dovrà inoltre trasmettere ogni quindici giorni uno stato indicativo degli stabili rimasti invenduti dopo due esperimenti d'asta, compilato secondo il modulo annesso.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze in data 4 febbraio 1864, n. 168, alle Direzioni Demaniali. — Tavole alfabetiche o registri dei crediti ipotecari iscritti.

Desidera questo Ministero di essere informato se e come negli Uffici delle Ipoteche siano tenute le tavole alfabetiche o registri dei crediti ipotecari iscritti.

È importante che questo speciale servizio sia regolato in modo uniforme ed esatto in tutti gli Uffici delle Ipoteche, non solo per il sussidio che ne deriva agli Uffici del Registro relativamente all'esame e verificazione delle denunzie di successione, quanto ancora per gli altri riscontri che occorra di eseguire in ordine e per gli effetti della legge sulla ricchezza mobile testè votata dal Parlamento.

I signori Direttori Demaniali vorranno pertanto compiacersi di raccogliere le necessarie informazioni e di riferire sollecitamente al Ministero su questo argomento, avendo cura in special modo di rilevare:

1. Quali fossero in passato nelle diverse Provincie in cui ha sede la Direzione i sistemi adottati negli Uffici delle Ipoteche per la montatura e manutenzione delle tavole alfabetiche dei creditori.

2. Come abbia continuato a provvedersi alle tavole alfabetiche dei creditori, dopo la organizzazione uniforme che fu data alla Amministrazione Demaniale da cui dipendono anche gli Uffici Ipotecari, e sino a che punto potrebbero attualmente essere utilizzate le notizie che fossero raccolte.

3. Quali provvedimenti sarebbero da adottarsi per rendere ad un tempo più semplice e meglio confacente allo scopo il sistema che si vorrebbe uniformemente introdotto negli Uffici Ipotecari, per lo oggetto di avere in essi riunite e tenute in evidenza tutte le indicazioni riguardanti la importanza ed il movimento dei singoli crediti ipotecari.

Il sottoscritto confida che i signori Direttori Demaniali, persuasi della necessità di provvedere anco sotto questo rapporto al servizio, favoriranno di occuparsi senza ritardo della richiesta relazione, e porranno in grado il Ministero di completare gli studi intrapresi, e di dare all'uopo le occorrenti disposizioni.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 15 febbraio 1864, n. 171, agli Impiegati Demaniali. — Diritti devoluti ai Segretari dei Tribunali del Contenzioso amministrativo nei procedimenti in materia contravvenzionale.

Presi gli opportuni concerti col Ministero dell'Interno, si è determinato di abrogare il disposto dall'art. 2 della Circolare di questo Dicastero in data 10 settembre 1862 n. 22, che riguarda la ripartizione dei diritti devoluti ai Segretari dei Tribunali del Contenzioso amministrativo, a termini dell'art. 3 della tariffa *B* annessa alla Legge 16 novembre 1859, n. 3723.

Di questa determinazione si prenderà nota in margine dell'art. 2 della succitata Circolare.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 17 febbraio 1864, alle Direzioni Demaniali. — Pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge sui pesi e misure, condonate col R. Decreto 17 novembre 1863.

Le disposizioni date colla Circolare a stampa 20 gennaio p. p., n. 100, sono eziandio applicabili alle pene pecuniarie condonate col Reale Decreto 17 novembre ultimo scorso, n. 1541, inserto nella Gazzetta ufficiale del 19 detto mese, n. 274, ed alla p. 2108 della Raccolta delle Leggi e Decreti del Regno.

Codesta Direzione vorrà di ciò rendere partecipi i dipendenti Uffici contabili, onde, all'occorrenza, curino l'eseguimento di quel Decreto nel modo segnato dalla surriferita Circolare.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 17 febbraio 1864, n. 172, alle Direzioni Demaniali nelle Provincie Napolitane ed all'Ufficio di stralcio del Demanio in Napoli. — Svincolo delle cauzioni relative a gestioni sostenute anteriormente al nuovo ordinamento demaniale.

In seguito all'incarico dato all'Ufficio di stralcio della Direzione Generale del Demanio in Napoli, di adempiere a quegli incumbenti relativi allo svincolo delle cauzioni dei Contabili nelle Provincie Napolitane, che eseguivansi dalla cessata Amministrazione Generale del Registro e Bollo, il sottoscritto prescrive ora le norme a cui deve attenersi il suindicato Ufficio, ed alle quali pure si uniformeranno le Direzioni Demaniali di quelle Provincie, nella parte che esse concerne.

Art. 1. I ricorsi per svincolo di cauzioni dovranno dagl'interessati, o direttamente o per mezzo delle Direzioni Demaniali, essere presentati all'Ufficio di stralcio del Demanio in Napoli, corredati dai seguenti documenti:

1. I titoli costituenti la cauzione da svincolarsi, cioè: gli originali certificati di rendita, se la cauzione sia stata prestata in rendita inscritta; l'originale certificato di deposito, se fornita in numerario, o la copia autentica delle iscrizioni ipotecarie, se sia stata data in beni stabili;

Digitized by Google

2. Le Declaratorie della cessata Gran Corte dei Conti in Napoli o della succedutavi Commissione temporanea;

3. Il certificato o certificati amministrativi di verifica delle gestioni tutte che si riferiscono alla cauzione da liberarsi, rilasciati dalle Direzioni Provinciali, a norma dei vigenti Regolamenti.

Art. 2. L'Ufficio di stralcio esaminerà i documenti prodottigli e, trovatili regolari e corrispondenti allo scopo, redigerà il certificato legale descritto nel seguente articolo; poscia trasmetterà il tutto a questo Ministero per le successive operazioni di svincolo. — Se i documenti prodotti all'Ufficio di stralcio non fossero in regola, ne saranno avvertiti gl'interessati a mezzo delle Direzioni Demaniali, onde possano provvedere all'uopo. — Sebbene non sia più necessario consultare in questa materia il Direttore del Contenzioso, pure l'Ufficio di stralcio prima di redigere il certificato legale potrà sentirne l'avviso in tutti i casi in cui lo riputerà opportuno.

Art. 3. Il certificato legale accennato nel precedente articolo dovrà contenere l'esatta indicazione di tutte le gestioni sostenute dal Contabile, e riassumerà in brevi termini i risultati definitivi ottenuti nella discussione e verifica dei conti, desumendo tali risultati dalle Declaratorie e dai certificati amministrativi di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1. Si porrà mente a ben riconoscere se tanto le Declaratorie che i certificati amministrativi corrispondano esattamente a tutte le gestioni a cui si riferisce la cauzione da svincolarsi, rilevando dette gestioni dai registri della cessata Amministrazione generale del Registro e Bollo.

Art. 4. Le Direzioni Demaniali delle Provincie Napolitane, prima di trasmettere all'Ufficio di stralcio i ricorsi per svincolo che ad esse fossero stati innoltrati, verificheranno se siano corredati di tutti i richiesti documenti, facendoli, ove occorra, completare o rettificare.

Art. 5. Per gli svincoli in trattazione rispetto ai quali le Direzioni hanno ricevuto disposizioni speciali da questo Ministero, esse vi daranno corso secondo tali disposizioni, se queste sono state già eseguite, altrimenti rimetteranno anche tali svincoli all'Ufficio di stralcio, in conformità all'articolo precedente, dando di siffatta trasmissione contemporaneo avviso a questo Ministero.

Art. 6. Le disposizioni contenute nella presente concernono unicamente lo svincolo delle cauzioni relative a gestioni contabili sostenute anteriormente al nuovo ordinamento demaniale.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Regi Decreti 31 *gennaio* 1864, *numeri MLXXII, MLXXIII e MLXXIV. — Le Camere di commercio e d'arti di Lucca, di Macerata e di Siena, sono autorizzate ad imporre una tassa annua sugli esercenti nei rispettivi territori.*

– Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dei giorni 22 e 24 febbraio 1864 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Lucca dell'11 dicembre 1863;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d' arti di Lucca è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti arti, commerci ed industrie nel territorio da essa dipendente.

Art. 2. Questa imposta sarà ripartita fra i commercianti ed artieri in proporzione della quota di tassa di famiglia loro assegnata per detto titolo in ragione non maggiore del venti per cento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Macerata del 31 ottobre 1863;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Macerata è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti arti, commerci ed industrie nel territorio da essa dipendente.

Art. 2. Detta tassa sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi, secondo la importanza del loro traffico o industria, in sei categorie: la prima categoria sarà quotata in lire 8; la seconda in lire 6; la terza in lire 4; la quarta in lire 2 e centesimi 50; la quinta in lire 1 e centesimi 50; la sesta in lire 1.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Siena del 26 settembre 1863;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d' arti di Siena è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti arti, commerci e industrie nel territorio dipendente dalla medesima.

Art. 2. Detta tassa sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti, divisi secondo l'importanza del loro traffico o industria, in dieci classi, una straordinaria e nove or-

Digitized by Google

dinarie. - La classe straordinaria sarà quotata in lire cento; la prima delle classi ordinarie in lire trenta; la seconda in lire venti; la terza in lire quindici; la quarta in lire dieci; la quinta in lire otto; la sesta in lire sei; la settima in lire quattro; la ottava in lire due; la nona in lire una.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 18 febbraio 1864, n. 1690. — Convocazione dei Collegi elettorali per la elezione dei componenti la Camera di commercio e d'arti di Aquila.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge del 6 luglio 1862 sulla Istituzione e ordinamento delle Camere di commercio e d'arti;

Veduto il Nostro Decreto del 31 agosto 1862;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono convocati per la prima domenica (3) del prossimo venturo aprile i Collegi elettorali per la elezione dei componenti la Camera di commercio e d'arti di Aquila.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 18 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 31 gennaio 1864, N. MLXXXII. — La Camera di commercio e d'arti di Caltanissetta è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti di quel territorio.

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Caltanissetta del 30 novembre 1863;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Caltanissetta è autorizzata ad imporre

Digitized by Google

una tassa annua sugli esercenti arti, commerci ed industrie nel territorio da essa dipendente.

Art. 2. Detta tassa sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi, secondo la importanza del loro traffico o industria, in tre classi o serie, ognuna delle quali sarà suddivisa in tre ordini.

Art. 3. La prima serie sarà quotata in lire 45 per gli esercenti di primo ordine, in lire 36 per quelli di secondo, e in lire 30 per quelli di terzo: la seconda serie sarà quotata in lire 24 per gli esercenti di primo ordine, in lire 18 per quelli di secondo, e in lire 12 per quelli di terzo; la terza serie sarà quotata in lire 9 per gli esercenti di primo ordine, in lire 6 per quelli di secondo, in lire 3 per quelli di terzo.

Art. 4. Potrà essere aggiunta una serie o classe straordinaria per gli esercenti da sottoporsi ad una tassa non maggiore di lire due.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 7 marzo 1864, alle Direzioni Demaniali. — Multe e spese derivanti da procedimenti per contravvenzioni ai Regolamenti sulla polizia urbana e rurale nella Lombardia.

Questo Ministero, d'accordo con quelli di Grazia e Giustizia e dell'Interno ha testè confermata la massima, che nelle Provincie della Lombardia, dove non fu promulgata la Legge Sarda del 12 giugno 1853 sul riparto delle pene pecuniarie, l'Erario debba eziandio anticipare le spese dei procedimenti derivanti da contravvenzioni ai Regolamenti di polizia urbana e rurale, perchè ivi è sempre applicabile il principio generale stabilito dagli art. 34 e 37 del vigente Codice Penale, secondo il quale tutte le multe ed ammende appartenendo all'Erario, spetta perciò al medesimo di curarne il recupero e far fronte alle spese dei giudizi relativi.

In attesa pertanto che in proposito possa quanto prima essere inaugurato un sistema uniforme per tutte le Provincie del Regno, il sottoscritto partecipa a codesta Direzione Demaniale la presa determinazione, con invito di uniformarvisi e procurarne l'eseguimento dai dipendenti Contabili.

Avvertesi inoltre abbondantemente, che la presente non contempla per nulla le pene pecuniarie e le spese di giustizia derivanti da procedimenti per infrazioni alla Legge sulla Guardia Nazionale, perchè spetta ai rispettivi Comuni il provvedere all'anticipazione e riscossione delle medesime in forza del R. Decreto 11 luglio 1853, n. 1583, pubblicato in codeste Provincie con Decreto del Governatore 30 ottobre 1859, e perciò vi sono ognora applicabili le disposizioni dell'art. 4 della Circolare a stampa n. 24.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 29 marzo 1864, Div. 9. — Viene esteso a nuove Stazioni di ferrovie il Regolamento sul servizio contro gl' incendi.

La Direzione Generale delle strade ferrate, valendosi della facoltà esibitale dal primo articolo del Regolamento sul servizio contro gl'incendi, stato approvato con R. Decreto del 4 aprile 1855 (*), ha determinato di estendere il servizio medesimo alle stazioni di Biella, Chivasso, Ivrea, Susa, Santhià, Torino (Porta Susa) e Vercelli sulle linee già Vittorio Emanuele, nello stesso modo che già fu esteso alle stazioni di Savigliano, Cuneo, Tortona, e Stradella, dopochè l'esercizio delle linee di Cuneo e Piacenza venne assunto dalla Regia Ammistrazione.

Essa ha perciò fatto ristampare il detto Regolamento, ed insieme col presente ordine di servizio ne trasmette alle stazioni parecchi esemplari, da distribuirsi al personale destinato appresso di loro a far parte del corpo dei Pompieri, sicchè ognuno possa studiarlo e mettersi in grado di osservarne le disposizioni nel giorno in cui queste dovranno essere attuate.

Il Direttore Generale, BONA.

(*) VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici avendoci rappresentato la convenienza di stabilire un servizio di Pompieri contro gli incendii nelle principali Stazioni delle ferrovie esercite dallo Stato,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il regolamento pel servizio contro gl'incendii da organizzarsi nelle principali Stazioni delle strade ferrate esercite dallo Stato, annesso al presente e vidimato d'ordine Nostro dal suddetto Ministro Segretario di Stato, è da Noi approvato.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che munito del sigillo dello Stato, verrà inserto per estratto nella Raccolta degli atti del Governo.

Torino, il 4 aprile 1855.

VITTORIO EMANUELE.

PALEOCAPA.

REGOLAMENTO

Disposizioni preliminari.

Art. 1. Le Stazioni di Torino, Asti, Alessandria, Busalla, Genova, Novara, Arona, Susa, Pinerolo, e quelle altre che in seguito venissero designate, saranno munite, secondo la loro importanza, del materiale e del personale necessario alla repressione degl' incendii.

2. Il materiale per ogni Stazione principale, come Torino, Alessandria e Genova, consisterà di una tromba grossa, e di due trombe piccole coi relativi attrezzi ed ac-

Digitized by Google

cessorii per tutte e tre le trombe. - Il materiale per ogni Stazione secondaria, come Asti, Busalla, Novara, Arona, Susa, Pinerolo, consisterà di due trombe piccole fornite come sopra di tutti gli attrezzi necessarii al loro servizio.

3. Nelle Stazioni principali, e possibilmente anche nelle secondarie sarà costrutto un locale apposito pei Pompieri, ove sarà collocato tutto il materiale inerente al servizio. - Questo locale potrà però essere adattato in modo da servire anche di corpo di guardia ai vegliatori pel servizio di notte.

4. Il personale fissato per ogni tromba grossa è di un Capo-pompiere, un primo Pompiere, un secondo Pompiere, otto terzi Pompieri. - Per ogni tromba piccola vi saranno: un Capo-pompiere, un primo Pompiere, un secondo Pompiere, e quattro terzi Pompieri.

5. Due trombe piccole formano una Sezione minore, due trombe piccole ed una grossa formano una Sezione maggiore. Due Sezioni fanno una Divisione; quattro divisioni formano la Compagnia. - Le Divisioni però possono comprendere tre Sezioni, se la Compagnia ha più di otto Sezioni.

6. Per ogni tromba vi sarà un Capo-pezzo. Per ogni Sezione vi sarà un Capo-sezione. Per ogni Divisione vi sarà un Capo-divisione. - La Compagnia avrà un Ispettore, ed inoltre un Contabile, un Istruttore ed un Trombettiere. - In ogni Stazione vi sarà un Guarda-magazzino scelto possibilmente fra i graduati, Capi-pezzo o Capi-sezione.

7. I Pompieri d'ogni ordine eseguiscono le manovre delle trombe, delle scale ed altri meccanismi, secondo le istruzioni che vengono date loro dai rispettivi superiori.

8. I Capi-pezzo dirigono la tromba cui sono applicati, istruiscono i Pompieri della medesima, hanno cura che la tromba loro affidata si trovi sempre in buon stato di servizio, e di ogni inconveniente fanno rapporto al loro Capo-sezione.

9. I Capi-sezione sono delegati all'istruzione del personale applicato alla Sezione che dirigono, vegliano alla conservazione del materiale di detta Sezione, e inoltrano rapporto di tutto ciò che occorre pel servizio al loro Capo-divisione.

10. I Capi-divisione sorvegliano l'istruzione del personale della Divisione loro affidata e più che possono ne sorvegliano gli esercizii. - Essi sono specialmente incaricati dell'istruzione teorica sul modo di comportarsi del personale nei diversi casi d'incendio, e sui migliori metodi da impiegarsi per la conservazione del materiale. - Tengono inoltre la contabilità delle divisioni che dirigono e spediscono rapporto all'Ispettore a norma dei bisogni.

11. L'Ispettore dirige la Compagnia sia pell'istruzione, che pella contabilità e conservazione del materiale; il più sovente che può si reca sulla linea nelle Stazioni dove vi ha distaccamento di Pompieri, ed esamina se il tutto è ben tenuto e pronto al servizio, esperimentando eziandio il grado d'istruzione del personale. - Sceglie il personale e sul rapporto de' suoi subalterni rassegna alla Direzione generale le proposizioni di ammessione, promozione, ricompensa, castigo e rimossione secondo i casi. Propone ancora all'Amministrazione le aggiunte, riduzioni e modificazioni qualunque da introdurre nel materiale. - Forma i regolamenti, e li propone alla superiore approvazione.

12. Il Contabile è tenuto di eseguire tutte le operazioni di contabilità, scritturazione e sorveglianza che gli saranno comandate dallo Ispettore, e che riguarderanno il servizio.

Digitized by Google

13. L'istruttore ha i medesimi obblighi dei Capi-sezione, ma l'istruzione in dettaglio forma la principale sua incumbenza. — Egli, a richiesta dell'Ispettore, è tenuto di recarsi sulla linea onde istruirvi i Pompieri.

14. I Guarda-magazzino hanno caricamento di tutto il materiale depositato nel magazzino, e devono renderne conto ad ogni richiesta. - Procurano che il magazzino sia sempre fornito dei necessarii attrezzi di riserva, ed in caso di bisogno riferiscono al loro immediato superiore sugli oggetti che vogliono essere reintegrati o riparati. - Essi hanno cura che il materiale si trovi ognora in perfetto stato di servizio. È loro incarico di tenere unte le parti metalliche, puliti i purgatori, nette e sicure le valvole, agevoli i perni, ingrassati gli assi, spalmati i cuoi, asciutti i tubi, ecc. - Sono risponsabili di tutto ciò che venisse a mancare od a deteriorare senza causa giustificabile.

15. Il Trombettiere, oltre al sapere eseguire le manovre di Pompiere fino al grado di Capo-pezzo, e farne le veci in caso di bisogno, suonerà la trombetta quando questa sia negli esercizi, che nei casi d'incendio, vorrà essere sostituita alla voce umana nel comando dei diversi movimenti.

16. L'Ispettore, i Capi-divisione, i Capi-sezione ed i Guarda-magazzini dovranno quando le circostanze il permettano, dimorare nella stazione cui sono applicati. - L'altro personale dovrà alloggiare per quanto è fattibile in quartieri vicini alla Stazione, onde essere in grado sì di giorno che di notte, di accorrere al luogo di convegno ogni volta che ne verrà dato il segnale. - L'Ispettore, il Contabile, l'Istruttore ed il Trombettiere risiederanno in Torino. - Il primo Capo-divisione risiederà in Genova, il secondo in Alessandria ed il terzo in Novara.

17. Il servizio sarà regolato in modo che un certo numero di Pompieri si trovi sempre nelle Stazioni sì di giorno che di notte pronto ad ogni evento. - Il *minimum* viene fissato a due uomini per ciascuna tromba.

Scelta del Personale.

18. Il personale del servizio viene scelto fra gli operai vegliatori ed altri agenti delle Stazioni i più robusti, intelligenti, agili ed animosi. - Possibilmente i Pompieri fino al Capo-pompiere saranno presi fra i migliori operai, vegliatori, guardia-sale ed inservienti. I Capi-pezzo fra i più bravi Capi-squadra. - I Capi-sezione fra i sotto-capi d'officina i più idonei od assistenti di manutenzione. - Il Contabile fra gli assistenti o scrivani di officina. - I Capi-divisione fra i capi d'officina ed aiutanti Ingegneri. L'Ispettore fra gli Ingegneri. - Potrà derogarsi a tali disposizioni semprechè la convenienza del servizio indichi altrimenti.

19. Pel servizio dei Pompieri saranno scelti di preferenza quegli agenti che saranno stati militari, che possederanno maggiori cognizioni tecniche, che saranno celibi, o, se maritati, non avranno prole.

Obblighi del Personale delle Stazioni.

20. Il servizio dei Pompieri è obbligatorio per tutti quegli agenti che l'Amministrazione tiene applicati alle diverse Stazioni. - In conseguenza chiunque rifiutasse di prendervi parte con quel grado che gli venisse conferito, o che ne disimpegnasse le funzioni con zelo e perizia minori alle forze sue, potrà, quando non si credessero ammissibili le scuse che adducesse al riguardo, essere licenziato dal servizio dell'Amministrazione.

Digitized by Google

21. Tutto il personale delle Stazioni e delle Officine è obbligato d'imparare le principali manovre delle trombe e maneggio dei diversi attrezzi sino al grado di Capo-pompiere inclusivamente. - Quindi potrà essere chiamato in ore determinate dei giorni festivi per essere convenevolmente istruito, nè si cesserà dal farlo intervenire alle esercitazioni che quando avrà riportato dall'Ispettore un certificato di sufficiente istruzione, senza del quale l'agente non sarà considerato come definitivamente ammesso al servizio dell'Amministrazione, e meno poi potrà entrare volontario a far servizio attivo nella Compagnia Pompieri. - Pel tempo impiegato dagli agenti in tali esercitazioni non è dovuto dall'Amministrazione alcun compenso.

Incendi.

22. Gl'incendii si distinguono in incendii interni, incendi esterni. - Sono considerati interni quegl'incendii che si manifestano nei locali appartenenti all'esercizio della Strada ferrata. - Si considerano esterni quelli che si sviluppano nei locali estranei alla Strada medesima.

23. Scoppiando un incendio qualunque, il più elevato in grado fra i Pompieri che si trovano nella Stazione, si reca immediatamente sul luogo col materiale e personale disponibile, e ne dirige l'attacco sotto la sua intiera risponsabilità, salvo a rimettere il comando a quello dei suoi superiori che in seguito sopraggiungesse, facendogli rapporto di quanto avvenne e fu eseguito.

24. Se ad un incendio esterno si trovano ad un tempo e i Pompieri municipali e quelli dell'Amministrazione, questi danno la preferenza ai primi, ed in caso di necessità agiscono di concerto.

25. Nei casi d'incendio interno tutto il personale della Stazione è obbligato di accorrere sul luogo il più prontamente possibile, e mettersi a disposizione del Comandante i Pompieri onde aiutarlo nella bisogna. - Quando il personale della Stazione non fosse sufficiente, il Capo-stazione, sul rapporto del Comandante i Pompieri, procura prima fra gli agenti della strada, poi fra la popolazione, quel numero di uomini che fosse necessario.

26. Nei casi d'incendio esterno il personale della Stazione è pure tenuto di concorrere alla estinzione, ma il Comandante dei Pompieri è autorizzato a chiedere direttamente i maggiori rinforzi di cui all'articolo precedente.

27. Per concorrere all'estinzione degl'incendi esterni vuolsi il permesso dell'Ufficio di Stazione locale. - Tale permesso sarà accordato tutta volta che il servizio della Stazione non ne venga compromesso, e che il luogo dell'incendio, tranne i casi straordinarii, sia a poca distanza dalla Stazione. - Nei casi straordinarii sarà per via telegrafica interpellata la Direzione Generale.

28. In occasione d'incendi esterni i Pompieri dell'Amministrazione hanno diritto dai proprietari dei locali incendiati, cui vengono in soccorso, alle medesime indennità che vengono accordate in casi consimili ai Pompieri del Municipio di Torino se hanno condotta l'operazione da soli, od in proporzione dell'opera prestata se fuvvi concorso di Pompieri municipali.

29. In ogni caso d'incendio sia interno, che esterno, a cui intervengano i Pompieri dell'Amministrazione, ne saranno avvertite quanto prima le Autorità locali, e sarà in se-

Digitized by Google

guito rimesso alle medesime rapporto di quanto si è operato per l'estinzione. - Di ogni caso d'incendio sarà pure mandato rapporto contemporaneo: - 1. All'immediato Superiore nel luogo di sua residenza: - 2. All'Ispettore; - 3. Alla Direzione Generale. - Questi rapporti, che saranno estesi dal Comandante i Pompieri che avrà diretto l'attacco verranno consegnati al Capo-stazione, il quale ne procurerà l'immediata trasmissione, servendosi, ove credesse necessario, anche del telegrafo elettrico. - Il Capo-stazione nello spedire i rapporti vi unirà tutte quelle osservazioni che giudicherà opportune.

Istruzione.

30. Una volta alla settimana per lo meno, e possibilmente la festa nelle ore libere dal lavoro, avranno luogo gli esercizi pel maneggio delle trombe, scale ed altri attrezzi del servizio. - Il giorno, l'ora e la natura di tali esercitazioni saranno stabiliti mediante ordine del giorno emanato dai singoli Capi-divisione, ed affisso in luogo conveniente.

31. Ad epoche determinate si potranno far riunire più sezioni, ed anche tutta la compagnia in dati luoghi affine di procedere in grande a dei finti attacchi, e far risultare lo stato di conservazione del materiale, ed il grado d'istruzione dei Pompieri.

32. L'istruzione teorico-pratica verrà data secondo i regolamenti in vigore pei Pompieri civici di questa Capitale, libero però sempre d'introdurre quei miglioramenti o modificazioni la cui adozione presentasse qualche utilità.

33. L'istruzione fondamentale verrà data in Torino. Fra quei Pompieri che meglio riesciranno potranno scegliersi i graduati da spedirsi nelle altre Stazioni. - L'istruttore residente in Torino potrà essere mandato dall'Ispettore, ogni volta che sarà creduto opportuno, nelle diverse Stazioni ad istruirvi il nuovo personale, e per esercitare il vecchio, onde mantenere la disciplina e l'attività nel servizio.

Uniforme.

34. I Pompieri avranno un uniforme consistente in pantaloni, giubba, cravatta, cascheto e cappotto di panno del colore e colle fimbrie e galloni che verranno adottati con disposizioni apposite della Commissione di vestiario.

Il Contabile, l'Istruttore ed i Capi-sezione avranno inoltre una tunica che indosseranno unicamente nelle parate, negli incendii esterni e fuori di servizio.

Verrà pure stabilito l'uniforme pei Capi-divisione pel quale dovrà seguirsi lo stesso stile di quello usato pei Pompieri subalterni.

35. Ai Pompieri subalterni, Capi-pezzo e Trombettieri sarà data una daga a taglio ed a sega affidata a cinturino di cuoio; - Ai Capi-sezione sarà data egual daga, ma alquanto più lunga. - La Commissione di vestiario vedrà poi se dovrà essere data un'arma eguale al Contabile, all'Istruttore, ai Capi-divisione ed all'Ispettore.

36. A seconda dei bisogni del servizio i Pompieri subalterni saranno muniti di ciarpa in cuoio, nella quale saranno collocati i principali attrezzi del mestiere, come l'ascia, la mazza ed il piccone, la corda, il rampino, il martello a chiave e la pinza.

37. L'arma col rispettivo cinturino, la ciarpa cogli attrezzi del servizio ed il cappotto costituiscono l'armamento.

38. L'uniforme, escluso l'armamento fino al Capo-sezione compreso, è a carico del

Digitized by Google

personale che lo porta. - L'Amministrazione però lo procura a coloro che lo desiderano e ne fanno domanda, ritenendosi fino a compiuto pagamento del medesimo la metà dell'indennità annua fissata secondo i gradi dei Pompieri all'art. 40 del presente.

39. I Pompieri subalterni o Capi-pezzo ed i trombettieri devono depositare il loro uniforme nel magazzino dei Pompieri ogni qual volta che non sono di servizio. È solo permesso loro di portare fuori di servizio il caschetto. - I Capi-sezione, il Contabile, l'Istruttore, i Capi-divisione e lo Ispettore possono portare l'intiero uniforme anche fuori di servizio, e non sono tenuti di depositarlo.

Vantaggi.

40. Il servizio di Pompiere si presta onorariamente. Viene però corrisposta un'annua indennità di vestiario nella misura seguente: - Per ogni terzo Pompiere L. 30 - Id. Secondo L. 45 - Id. Primo L. 40 - id. Capo L. 50 - Id. Capo-pezzo L. 70 - Id. Capo-sezione L. 100 - Id. Capo-divisione L. 200 - Per l'Ispettore L. 400 - Per il Contabile L. 170 - Per l'Istruttore L. 170 - Per il trombettiere L. 90 - Per ogni Guarda-magazzino L. 20 in più dell'indennità assegnata al grado di cui sono investiti, essendosi detto all'articolo sesto che questi verrebbero presi possibilmente fra i Capi-pezzi ed i Capi-sezione.

41. Ai Pompieri che sono chiamati in servizio nelle ore di lavoro viene corrisposta la mercede come se fossero sul lavoro fino a giornata finita. - Fuori delle ore di lavoro i Pompieri devono venire in rango ogni volta che ne sono chiamati, senza diritto a compenso.

42. L'Amministrazione dà sovra proposizioni inoltrate in ordine gerarchico delle gratificazioni a quei Pompieri che si sono distinti nei casi d'incendio, e compensa i danni a quegli altri Pompieri che in circostanze consimili soffrono avarie nelle vestimenta. - Viene parimenti in soccorso di coloro che restassero scottati od altrimenti feriti nella repressione degl'incendii.

43. Pei casi di azioni speciali di coraggio individuale, con repentaglio della vita per la salvezza di oggetti preziosi, e più particolarmente delle persone, od in seguito a straordinarii risultati ottenuti a vantaggio della società e dovute precipuamente a perita ed energica direzione dell'attacco, l'Amministrazione sulla proposta dell'Ispettore promuove dai Municipii, dal Ministero e dal Re delle ricompense onorifiche per coloro che se ne sono resi meritevoli.

Gerarchia, Rango e Disciplina.

44. L'ordine gerarchico dei Pompieri è il seguente: - L'Ispettore tiene il primo rango; - Il primo Capo-divisione il secondo; - Il secondo Capo-divisione il terzo; - Il terzo Capo-divisione il quarto; - Il Contabile e l'Istruttore il quinto; - Il Capo-sezione il sesto; - Il Capo-pezzo e trombettiere il settimo; - Il Capo pompiere l'ottavo; - Il primo, secondo, terzo Pompiere il nono.

45. Secondo l'ordine gerarchico, di cui all'articolo precedente, i Pompieri nelle cose che hanno rapporto al servizio si devono obbedienza e reciproco rispetto. - Ogni atto d'insubordinazione, ogni mancanza agli appelli sia per gli esercizii che nei casi d'incendio, ed in ogni altra trasgressione alle regole stabilite pel servizio dei Pompieri, verrà punita secondo la gravità con proporzionate pene a norma che verrà stabilito da apposito Regolamento disciplinare.

Digitized by Google

47. Fuori di servizio i Pompieri d'ogni grado sono soggetti secondo l'impiego che occupano presso l'Amministrazione ai loro rispettivi Superiori, così come se non facessero parte della compagnia Pompieri.

Visto d'ordine di Sua Maestà.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, PALEOCAPA.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 31 *marzo* 1864. — *Apertura in Torino nel mese di giugno di un'Esposizione d'Ornitologia, Meccanica agraria ed Enologia.*

Una Società testè costituitasi in Torino ha ordinato pei primi del prossimo giugno un'Esposizione di Orticoltura, Meccanica agraria ed Enologia, alla quale prenderà parte per la classe dei vini, la Regia Commissione enologica.

Aderendo di buon grado al desiderio di questa Commissione, trasmetto ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti parecchi esemplari dei manifesti per l'Esposizione suddetta, con preghiera di procurarne la riproduzione nei giornali del loro Circondario, farli conoscere alle Società agrarie e industriali, alle Camere di Commercio, ai Sindaci dei Comuni viniferi ed ai principali produttori di vini, ed affiggere nei luoghi più frequentati. Confido che i vignaiuoli, considerando l'importanza della nostra produzione enologica, sapranno apprezzare i vantaggi che questa prima Esposizione potrà arrecare alla loro industria ed alla ricchezza nazionale, e non mancheranno di concorrere coi loro prodotti a renderla cospicua e profittevole.

Per il Ministro, DE-BLASIIS.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 31 *marzo* 1864, *div.e* 4ª, *n.* 107. — *Riscossione delle tasse e diritti sulle privative industriali.*

Col Regolamento concernente le privative industriali, approvato col Regio Decreto 31 gennaio p. p., n. 1674, di seguito alla Legge di pari data, num. 1657, è affidata ai Ricevitori del Demanio, ed in mancanza di essi a quelli del Registro Atti civili, dei soli Capiluoghi di Provincia, la riscossione delle tasse e diritti fissati dalla Legge e Regolamento preaccennati, ed è altresì prescritto all'Amministrazione demaniale di trasmettere trimestralmente al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio un notamento delle somme incassate per tutti gli effetti dalla Legge e dal Regolameuto previsti. Affinchè questo servizio venga dagli Agenti demaniali disimpegnato in modo regolare ed uniforme, il sottoscritto reputa opportuno di dare le seguenti speciali disposizioni ed avvertenze:

Art. 1. A termini dell'art. 21 dell'accennato Regolamento dovendo le tasse e i diritti sulle privative industriali essere versate nelle Casse dei Ricevitori demaniali, od in mancanza di questi in quelle dei Ricevitori del Registro Atti civili, de' soli Capi luoghi di Provincia, tutti gli altri Ricevitori si asterranno assolutamente dal ricevere qualsiasi

Digitized by Google

somma per le tasse e i dritti sovraccennati. — Dovranno bensì, ove occorra, indicare alle persone interessate la Cassa, nella quale debbono eseguire il pagamento.

Art. 2. I Ricevitori del Demanio e del Registro come sovra incaricati della riscossione, allorchè verranno loro offerti pagamenti in conto delle preaccennate tasse o diritti, dovranno allibrarli sopra lo speciale registro a matrice che sarà loro distribuito dall'Amministrazione, e ne rilasceranno ricevuta alla parte versante sovra la bolletta figlia da staccarsi dal registro stesso.

Art. 3. Nell'allibrare tali proventi dovranno i Ricevitori specificare: — *a*) La data del pagamento; — *b*) Il nome e cognome della persona o la denominazione della società, per conto della quale è fatto il pagamento; — *c*) La qualità del documento o della privativa, cui si riferisce la somma versata; — *d*) Il numero d'ordine e la data dello attestato di privativa ottenuto; — *e*) La qualità della tassa o dritti, e se annuale, l'epoca cui si riferisce: — *f*) Il diritto di bollo pagato anticipatamente.

Art. 4. L'ammontare di tutte le preaccennate tasse e dritti, e del relativo prezzo della carta bollata, dovrà dai Ricevitori essere notato tanto nei conti mensili, che nelle tabelle e conti annuali sotto distinta rubrica - *Tasse e diritti diversi per privative industriali.* — Il prodotto però sarà versato cumulativamente con tutti gli altri dell'Ufficio, sotto la generica denominazione - *Proventi della Direzione Generale del Demanio e Tasse.*

Art. 5. Alla fine d'ogni trimestre, ossia entro i primi cinque giorni di aprile, luglio, ottobre e gennaio d'ogni anno, i Ricevitori trasmetteranno alla rispettiva Direzione demaniale una nota delle tasse e diritti d'ogni specie riscossi durante il trimestre precedente, secondo il modulo annesso alla presente, avvertendo di dare con tutta esattezza le indicazioni da tale modello richieste.

Art. 6. Colla scorta delle note sovra prescritte, le Direzioni demaniali formeranno una nota generale complessiva e la trasmetteranno entro i successivi dieci giorni a questo Ministero (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), trattenendo presso di loro le note ricevute dai Contabili. — Le stesse Direzioni, con la guida delle note medesime, riscontreranno il carico riportatosi dai Ricevitori nei loro conti mensili, od altri prospetti periodici, e laddove scorgessero delle differenze, promuoveranno le opportune pratiche per la corrispondente regolazione; contemporaneamente passeranno le stesse note spedite dai Contabili agli Ispettori e Sott'Ispettori, onde, in occasione del giro di contabilità, le confrontino col relativo registro di riscossione.

Art. 7. Giusta l'art. 87 del Regolamento sovraccennato, nessuna delle tasse e diritti in discorso può essere restituita senza il preventivo consenso del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Quindi le Direzioni s'asterranno dal far luogo a qualsiasi reclamo, ancorchè si trattasse di errore materiale. — Le autorizzazioni di restituzioni saranno dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio comunicate alle Direzioni demaniali, le quali ordineranno la restituzione con speciale Decreto sulla Cassa stessa che fece l'introito, avvertendo che all'ordine del Direttore dovrà tenersi unito l'originale o la copia dell'atto di consenso dato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il ricorso della parte interessata con l'originaria ricevuta della tassa a restituirsi. — Si avverte ancora che in nessun caso potrà essere restituito il prezzo della carta bollata depositato pel rilascio degli attestati.

Digitized by Google

Art. 8. I Ricevitori ritireranno regolare ricevuta della somma restituita a piedi del Decreto della Direzione, e ne otterranno poscia il rimborso producendo nell'inventario mensile i relativi documenti giustificativi, secondo le prescrizioni date per le spese di riscossione e per le restituzioni delle altre tasse e diritti d'ogni specie.

Art. 9. A migliore intelligenza delle prescrizioni contenute nella presente, le Direzioni trasmetteranno a ciascuno dei prenominati Ricevitori, ed agl'Ispettori e Sott'Ispettori, un esemplare della Legge e Regolamento munito dei modelli esemplificati.

Art. 10. Fino a che i Ricevitori non saranno provvisti del registro a madre e figlia, di cui al precedente art. 2, allibreranno le somme riscosse sul registro d'esazione, modulo 5, riportandone le cifre in una delle colonne in bianco, e rilasceranno la ricevuta del pagamento in foglio a parte, servendosi dello stampato modulo 15. — I Ricevitori però che fossero già provvisti di speciali registri a matrice in forza di precedenti disposizioni sulla materia, si varranno dei registri stessi sino a totale consumo dei medesimi. — I signori Direttori avranno speciale cura che le note delle somme riscosse siano redatte con tutta precisione e rimesse entro i termini sovra prefissi onde evitare qualsiasi danno o disturbo, che o il ritardo o la poca esattezza possano cagionare ai titolari delle privative.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Nota delle tasse e diritti d'ogni specie riscossi durante il trimestre.....

Colonna 1. Numero d'ordine del presente.
» 2. Data del pagamento col numero d'ordine della quitanza.
» 3. Cognome, nome, paternità e domicilio dell'inventore. Titolo della privativa e causale del pagamento.
» 4. Numero dell'attestato pel quale si fa il pagamento.
» 5. Data dell'attestato.
Tasse per gli attestati:
» 6. Una sol volta fisse, di L. 20 040;
» 7. id. proporzionali di L. 10 per ogni anno di durata della privativa.
» 8. Annuale progressiva.
» 9. Diritti per le copie di attestati.
» 10. Diritti per le spese di pubblicazione dei trasferimenti.
» 11. Carta bollata per l'originale e copia dell'attestato.
» 12. Depositi per ricorsi contro le decisioni della Commissione.
» 13. Osservazioni.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 30 *marzo* 1864. — *Gratuita distribuzione del Bollettino ufficiale delle Leggi e Decreti.*

La gratuita distribuzione delle Leggi e dei Decreti del Regno sarà nel volgente anno effettuata agli Uffizi e Funzionari in quella proporzione di copie che trovasi tassativamente designata nella nuova tabella, che per opportuna norma alla presente si annette.

Nel compilamento di tale tabella, che venne formata di concerto ed a seconda delle

Digitized by Google

specifiche indicazioni degli altri Ministeri, si pose mente alle eque esigenze del buon servizio ed alla ragionevole economia richiesta dal pubblico Erario, motivo per cui inopportune ed inattendibili saranno tenute le domande per aumento di distribuzione.

A scanso di equivoci fa d'uopo avvertire, che per la distribuzione agli Uffizi e Funzionari della Marina, della Corte dei conti, non che a quelli dell'Arma dei Reali Carabinieri sarà direttamente provveduto dalle Amministrazioni centrali da cui i medesimi dipendono.

All'oggetto di poter riconoscere ed accertare se il riparto e la diramazione delle Leggi compiasi colla voluta attenzione e sollecitudine, sarà aperto un registro in cui saranno annotati in distinte colonne la data dell'arrivo, il numero delle copie, la segnatura di stampa dei fogli, non che la data della spedizione dei fogli stessi agli Uffizi e Funzionari dai quali, ad evitare li più volte insorti inconvenienti di richiami per esemplare ad essi non pervenuti, abbenchè appaiano distribuiti, si esigerà un cenno di dichiarazione di ricevuta degli atti loro rimessi. Tale registro sarà al fine di ogni mese esibito al Capo d'Uffizio per le opportune annotazioni e per l'apposizione del *visto*.

Intorno alla eventuale soppressione od istituzione di novelli Uffizi, al riparto, alla diramazione e conservazione delle Leggi, alle esuberanze e deficienze di esemplari, al modo di presentare i richiami, ed infine alle richieste di completamenti, sono fedelmente richiamate le avvertenze di cui ai §§ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della Circolare 1 aprile 1863, N. 2.

Si persuade il sottoscritto che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti non ometteranno di adoperarsi efficacemente acciò questo ramo di servizio proceda nel miglior modo possibile.

Pel Ministro, il Segretario Generale. EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 1 aprile 1864, Div. 5ª, n. 108. — Legalizzazione delle firme dei Conservatori delle Ipoteche, discipline in proposito.

Si è mosso il dubbio se, a fronte dell'art. 20 della Legge 6 maggio 1862, N. 593, possa essere tuttora apposta dall'Autorità giudiziaria la legalizzazione alla firma ed ai certificati spediti dai signori Conservatori delle Ipoteche, ovvero se abbiasi a compiere una tale formalità dalle Autorità finanziarie, alle quali è presentemente demandata la nomina e la sorveglianza sul personale di tutti gli Uffici Ipotecari.

Esaminata la cosa tanto da questo Ministero, quanto da quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, si ebbe in sostanza a riflettere, che la legalizzazione, siccome quella che tende a rendere completo un atto per ogni conseguente effetto di diritto, si doveva ritenere di spettanza giudiziaria, giusta quanto si è sempre praticato nelle Provincie, nelle quali anche prima della promulgazione della Legge succitata la nomina del personale, e la gestione delle tasse era già devoluta alle Autorità finanziarie. Onde poi sia sempre ufficialmente nota all'Autorità giudiziaria la firma e la persona che deve rispondere delle operazioni ipotecarie, si è pure stabilito che, indipendentemente dalle discipline ora vigenti nelle singole Provincie in fatto di giuramento ed altri rapporti colle Autorità giudiziarie: — 1° Ogni Capo d'Ufficio ipotecario, sia desso titolare, reggente o commesso gerente prima

Digitized by Google

di assumere l'esercizio di sue funzioni, debba depositare nella Segreteria del Tribunale circondariale della rispettiva residenza, copia in carta libera da lui autenticata del provvedimento in forza del quale è autorizzato alla gestione dell'Ufficio, facendo in tale occasione conoscere la firma di cui intende servirsi nell'esercizio del proprio impiego; — 2° Che siffatto obbligo si intenda esteso anche ai Capi d'Ufficio in attività di funzioni qualora in obbedienza a precedenti disposizioni non abbiano già eseguito un tale deposito. — 3° Che infine contemporaneamente all'invio della situazione di cassa e nella relativa nota d'accompagnamento ogni nuovo gestore d'Ufficio ipotecario accenni alla Direzione l'eseguimento delle come sovra fatte disposizioni.

I signori Direttori trasmetteranno un esemplare della presente, oltrechè agl'Impiegati da loro direttamente dipendenti, anche ai Commessi degli Uffici ipetecari, vegliando a che sia puntualmente osservata in ogni sua parte.

Il Direttore Generale, SACCHI.

R. Decreti 31 gennaio 1864, numeri MLXXV, MLXXVII e MLXXVIII. — Diritti di segreteria spettanti alle Camere di commercio e d'arti di Alessandria, Carrara e Pisa.

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dei giorni 24, e 25 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Alessandria del 5 dicembre 1863;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proprosizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Alessandria.

Per le copie di deliberazioni o di altri atti della Camera e di documenti depositati ne' suoi Uffizi	L. 1 —
Per ogni certificato (diritto fisso)	» 1 —
Per ogni attestato di ricognizione di un Sensale	» 1 —
Per ogni legalizzazione di firma	» - 50

Se la redazione dei documenti eccede le due facciate saranno dovuti centesimi cinquanta per ogni facciata di eccedenza.

L'importare della carta bollata viene pagato separatamente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Manni

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Carrara del 26 ottobre 1863;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Carrara:

Per ogni copia di deliberazione o di altro atto della Camera o di documento depositato nel suo Uffizio, per ciascun foglio di due facciate . . . . L. 1 20

Per ogni certificato (diritto fisso) . . . . . » 2 —

Per ogni legalizzazione di firma . . . . . » - 50

Per la ricerca di un atto . . . . . » 1 —

Ordiniamo, ecc., Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Pisa del 7 novembre 1863;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Pisa:

Per le copie di deliberazioni, di altri atti e documenti della Camera, per ogni foglio di due facciate, oltre la carta da bollo . . . . L. 1 10

Per ogni certificato . . . . . » 1 50

Per ogni legalizzazione di firme . . . . . » - 50

Per la visione di un atto della Camera . . . . . » 1 —

Pel certificato dell'esame sostennto da chi aspira alla mediazione commerciale . . . . . » 3 —

Per ogni attestato di ricognizione di un Sensale e di un Agente di cambio » 1 —

Per l'esame e ricerca degli atti della Camera . . . . . » - 50

Certificazioni fuori d'ufficio . . . . . » 1 —

oltre le spese di trasferta che cederanno agli Ufficiali della Camera per loro indennità calcolata secondo la tariffa giudiziaria in vigore.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato, in data 1 aprile 1864, n. 121. — Sollecita iscrizione e trascrizione d'enfiteusi a favore della Cassa Ecclesiastica nelle Marche e nell'Umbria.

Sebbene non dubiti che i Ricevitori di questa Amministrazione siansi preoccupati dell'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 184 del Regolamento 8 ottobre 1861, e sebbene sia parimenti persuaso che non sia venuta meno al riguardo la solerte vigilanza dei signori Ispettori, il Direttore Generale sottoscritto stima ciò nondimeno opportuno di richiamare su questo proposito in modo speciale la loro attenzione, invitandoli ad uniformarsi alle seguenti istruzioni:

Art. 1. Appena ricevuta la presente, i signori Ispettori richiederanno i Ricevitori dipendenti a render conto del loro operato, ed ove sia per risultare essersi, in ordine a talune enfiteusi, pretermesso di adempiere le formalità anzidette, commetteranno loro di farle indilatamente eseguire *sotto la loro risponsabilità.*

Art. 2. Si autorizzeranno i Ricevitori a sopperire alle spese per carta da bollo, per diritti erariali e per copia d'atti che si riconoscessero indispensabili. — Le relative quitanze, munite della vidimazione ed approvazione dei signori Ispettori, saranno comprese, per scarico del Contabile, nello stato ed inventario del mese in cui seguì il pagamento.

Art. 3. Essendo i titoli irreperibili, si praticheranno immediatamente, qualora per avventura non siensi ancora eseguiti, gl'incumbenti prescritti dall'art. 182 del Regolamento; salvo, trascorso il termine di cui ivi, e semprechè la Cassa Ecclesiastica si trovi da oltre trent'anni nel continuato possesso di esigere il canone, ad iniziare senz'altro il relativo giudicio a senso del successivo art. 183, per il che viene fin d'ora impartita la voluta autorizzazione. — In difetto del preaccennato possesso trentennario, si riferirà minutamente lo stato delle cose per le occorrenti determinazioni. — Si avverte ad ogni buon fine che il giudicio di cui sovra dovrà instituirsi nanti il Tribunale del Circondario nel cui distretto trovasi situato l'immobile enfiteutico, ragguagliandone contemporaneamente questo centrale Ufficio.

Art. 4. Per facilitare le verifiche da praticarsi dai signori Ispettori e quelle altre straordinarie che il sottoscritto credesse di ordinare, a margine degli articoli di seconda categoria, concernenti le singole prestazioni enfiteutiche, si annoterà la data in cui saranno seguite le formalità dell'iscrizione e della trascrizione.

Art. 5. Reputando conveniente che simili annotazioni abbiano eziandio a praticarsi sui doppi degli anzidetti articoli di sommario, esistenti tanto presso gli Uffici d'ispezione, quanto presso quest'Amministrazione centrale, i Ricevitori compileranno, secondo il modello annesso alla presente, e trasmetteranno ai rispettivi Ispettori, entro un termine non maggiore di tre mesi dalla data della presente, un elenco indicativo di tutte le enfiteusi esistenti nel loro distretto, per cui trovansi iscritti articoli di seconda categoria. — Non essendosi, rispetto ad alcuna di esse, potuto praticare l'iscrizione o la trascrizione, se ne specificheranno i motivi nella colonna delle osservazioni, indicando gli incumbenti eseguitisi.

Art. 6. I signori Ispettori verificheranno colla massima cura e diligenza se detto elenco sia completo e regolare; e, dopo d'avervi fatto eseguire quelle aggiunte o rettificazioni

Digitized by Google

che fossero del caso, emargineranno d'urgenza i proprii sommarii, e trasmetteranno quindi immediatamente l'elenco medesimo a questo centrale Ufficio munito della loro vidimazione.

Art. 7. L'iscrizione e la trascrizione si praticheranno altresì rispetto a tutti indistintamente gli enti contemplati dall'art. 189 del Regolamento, avendo presenti, per quanto specialmente concerne i benefizii e le altre fondazioni colpite dai numeri secondo e seguenti dell'articolo secondo dei Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, le disposizioni dell'art. 185 del Regolamento stesso.

Art. 8. Trovandosi i beneficii e le fondazioni suddette tuttora provvisti, s'inviteranno gli investiti a curare essi stessi l'adempimento delle formalità in discorso. — In caso di rifiuto vi si provvederà senz'altro dagli Agenti di questa Amministrazione. Le spese che si incontreranno al riguardo verranno annotate sui relativi verbali di presa di possesso all'oggetto di ottenerne il rimborso a misura che si addiverrà all'applicazione dell'art. 15 dei Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861.

Art. 9. In ordine alle enfiteusi provenienti dalle corporazioni colpite dall'art. 1 dei precitati Decreti, ai membri attuali delle quali corporazioni, per disposizione eccezionale, venne conservato il godimento dei loro beni, si richiederanno i rispettivi Capi od Amministratori di giustificare, entro un breve termine, d'aver praticato le formalità di cui è caso. — Non ottemperando a siffatta richiesta, se ne riferirà a questo centrale Ufficio per le opportune istruzioni.

Art. 10. Per le enfiteusi provenienti dagli enti contemplati dagli articoli 7, 8 e 9, non essendo stanziati articoli sui sommarii di seconda categoria, l'esecuzione dell'iscrizione e trascrizione si dovrà far risultare sui relativi verbali di presa di possesso. — Affinchè poi si possano praticare analoghe annotazioni sui doppi dei verbali che si trovano sia presso le Ispezioni, che presso questa Amministrazione centrale, le enfiteusi suddette si descriveranno in uno speciale elenco da redigersi nel termine, nella conformità e nel modello di cui all'art. 5, indicando nella colonna delle osservazioni l'ammontare delle spese occorse, e, per quanto specialmente riguarda i beneficii, le cappellanie ed altre simili fondazioni, il numero di registro dei relativi verbali di presa di possesso.

I signori Ispettori cureranno la sollecita e puntuale esecuzione della presente Circolare, diramandone contemporaneamente un esemplare ai Ricevitori dipendenti.

Il Direttore Generale, G. RATTAZZI.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 2 aprile 1864, n. 47. — Spiegazione sul procedimento e giudizio contro i surrogati disertori.

Nella prima linea della Circolare 17 marzo p. p. N. 9, è corso errore scrivendo *Articolo 11 della Legge 8 agosto* 1863.

Sebbene non sia da dubitarsi che questo errore sarà stato facilmente avvertito, si reputa tuttavia conveniente di rettificarlo colla Nota.

Ed in questa circostanza credesi opportuno altresì di rammentare che le disposizioni contenute in detta Circolare, ed in quella del 14 agosto 1863, n. 24, che vi fa seguito,

Digitized by Google

sono unicamente riferibili alle surrogazioni operate dopochè andò in vigore la sopracitata Legge 8 agosto 1863, cioè dal 22 agosto 1863 per le Provincie di terraferma, e dal 27 stesso mese ed anno per le Provincie insulari, essendo che la Legge stessa fu com'è noto, pubblicata l'11 detto mese nel foglio ufficiale.

Pel Ministro, F. TORRE.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 5 aprile 1864, Div. 3ª, n. 109. — Registrazione a debito delle sentenze in favore delle Procure dei poveri.

Sulla richiesta di provvedimenti affine non si assoggettassero alla tassa di registro le sentenze che si proferiscono in favore della Procura dei poveri in dipendenza di pignoramenti eseguiti per ottenere il rimborso di spese in ripetizione, questo Ministero, di concerto coll'altro di Grazia e Giustizia, ha riconosciuto che la sola facilitazione ammessa dalla Legge per le sentenze medesime è quella della registrazione a debito.

Però, all'effetto che la registrazione stessa abbia luogo senza danno della Finanza si è combinato di prescrivere che la domanda di pignoramento, debba essere estesa anche all'importare di tutte le tasse dovute all'Erario tanto per gli atti e per la sentenza di pignoramento, quanto per le sentenze anteriori e per gli atti di causa che le hanno precedute, il tutto nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 96, § 1, alinea secondo della Legge sulle tasse di registro, e nell'art. 29 di quella sul bollo. Si è altresì determinato che la Procura dei poveri debba poi far conoscere agli Uffizi di registro il risultato dei medesimi pignoramenti.

Nel portare ora tutto ciò a cognizione delle Direzioni e degli Impiegati demaniali, il sottoscritto li invita a curarne, ciascuno perciò che gli spetta, la piena esecuzione.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 5 aprile 1864, div.e 5ª. — Avvertenze sovra alcune spese contemplate nel bilancio ordinario dell'esercizio 1864.

In aggiunta alla Circolare del 12 marzo p. p., N. 2624, colla quale sono stati rimessi alla S. V. Illustrissima alcuni esemplari a stampa della parte ordinaria del Bilancio 1864 dei Lavori pubblici, il sottoscritto stima necessarie alcune avvertenze intorno alle spese contemplate nei capitoli 7, 10 e 23 del Bilancio medesimo.

Avrà osservato la S. V., due essenziali differenze nella classificazione e nel riparto delle spese ordinarie tra il bilancio 1864 e quelli dei precedenti esercizi. La prima riguarda la soppressione delle spese di *miglioramento*, che per lo addietro costituivano una classe intermedia fra le ordinarie e le straordinarie, e che ora si sono comprese fra le ordinarie per la sola parte avente per oggetto opere di carattere puramente conservativo. L'altra è relativa al riparto delle spese di mantenimento e di riparazione,

Digitized by Google

stato fatto in modo che ad ogni Provincia corrisponda un articolo contenente la somma complessiva di dotazione per il servizio ordinario delle strade nazionali, delle opere idrauliche e di porti e spiaggie, nella stessa comprese.

Ora non solo le buone regole d'amministrazione, ma anche lo stesso interesse del servizio generale dei Lavori pubblici rendono indispensabile che non sieno punto oltrepassati i limiti assegnati a ciascun articolo di spesa, e che si ponga ogni cura a non eccedere per ciascuna suddivisione la somma designata.

Quando tuttavia potesse verificarsi il bisogno di lavori impreveduti, tali da portare sensibile alterazione in qualche parte delle spese previste, l'adottato nuovo sistema di riparto offre il vantaggio di poter far fronte all'urgenza, permettendo di compensare l'eventuale eccedenza di spesa o coi risparmi facili ad ottenersi sul complesso delle altre, o coll'ommissione di qualche lavoro divenuto men necessario. In tal modo, e mediante un'accurata e ben intesa distribuzione si può facilmente provvedere alle esigenze locali senza oltrepassare (almeno nei casi ordinari) il limite massimo di ciascun articolo, e senza ricorrere a storni di fondi, variazioni di crediti, od altri spedienti che implicano sempre molte e gravi difficoltà.

Importando adunque di non perdere il frutto delle innovazioni predette, il sottoscritto, mentre confida che la S. V. Illustrissima terrà conto delle premesse avvertenze, la prega di parteciparle anche all'Ingegnere-capo di cotesta Provincia, invitandolo:

1. Ad esaminare se la somma stanziata in caduno degli articoli corrispondenti a cotesta Provincia, tanto nello insieme, quanto nelle suddivisioni, sia sufficiente a far fronte alle singole spese nominativamente contemplate nell'articolo medesimo, ovvero se per alcune di queste spese si presentino probabilità di risparmio o di eccedenza;

2. A dar conto della situazione dei progetti o perizie che alle medesime spese si riferiscono, notando la data dello invio per quelli già stati trasmessi, e la data della approvazione quando già sia intervenuta;

3. Ad indicare in via presuntiva le opere di ristauro non previste in bilancio, di cui fosse riconosciuta la necessità, distinguendo quelle, che per la poca loro rilevanza possono eseguirsi col risparmiare sulle altre spese dello stesso articolo, da quelle che non possono essere compensate con economie, nè, attesa la loro urgenza, essere differite ad altro esercizio, perchè il Ministero avvisi al modo di provvedervi sui capitoli delle spese eventuali.

Avute tali comunicazioni, la S. V. Illustrissima sarà compiacente di renderne consapevole questo Ministero, facendo ad un tempo quelle definitive proposte ch'ella crederà opportune.

Il Ministro, L. F. MENABREA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 5 aprile 1864. — In quali casi e circostanze si possa concedere l'esecutoria per la dispensa da impedimenti canonici e civili a contrarre matrimonio.

Accade spesso che si presentino domande a questo Ministero per ottenere la regia esecutoria a provvisioni pontificie, le quali concedano la dispensa da impedimenti canonici

Digitized by Google

a contrarre matrimonio, e per ottenere altresì la dispensa dal correlativo impedimento che in molte Provincie del Regno viene frapposto anche dalla legge civile.

Per consueto in cosiffatte domande si allega a valido motivo per ottenere la Regia esecutoria e la dispensa dall'impedimento civile la necessità di rimovere il pubblico scandalo a cui dà luogo la illecita convivenza di consanguinei e di affini.

Se non che l'esperienza ha dimostrato che l'esaudimento di siffatte domande, se in qualche raro caso toglie di mezzo il lamentato pubblico scandalo, produce d'ordinario il deplorevole effetto di alimentare in quelli che trascorrono a convivenza illecita la speranza d'aver modo agevole di ripàrare a tale sconcio, e riesce in ultimo a moltiplicare unioni che dalla legge civile e dalla legge ecclesiastica son tenute contrarie ai vincoli naturali, alla regolare costituzione della famiglia ed alla santità stessa del matrimonio.

Sopra tale considerazione il sottoscritto, facendo fondamento in pareri iteratamente emessi nella materia dal Consiglio di Stato, reputa opportuno fare le dichiarazioni seguenti:

1. L'esecutoria per la dispensa dall'impedimento canonico e la dispensa dall'impedimento civile non saranno mai concesse a cognati che intendono unirsi in matrimonio, ove consti essere state fra loro relazioni adulterine mentre era in vita il precedente coniuge, richiedendo la tutela del buon costume ed i riguardi debiti alla moralità pubblica che si usi in proposito d'un provvido rigore.

2. Non sarà riguardato come sufficiente motivo ad ottenere l'esecutoria o la dispensa civile per matrimoni tra consanguinei od affini la sola circostanza che fra loro abbia avuto luogo illecito commercio con pubblico scandalo, dappoichè la violazione della legge non può esser motivo per dispensare dall'osservanza della medesima.

3. Sarà invece tenuto riguardo della circostanza che uno dei contraenti abbia prole in minore età da precedente matrimonio, di guisa che le nuove nozze possano dirsi consigliate dall'intento di procurare alla prole in minore età l'assistenza di chi più affettuosamente a cagione dei vincoli del sangue concorra all'allevamento e all'educazione della medesima.

4. L'esecutoria e la dispensa civile a matrimoni tra zii o zie e nipoti saranno concesse soltanto per cause gravissime, dappoichè a tali matrimoni si oppongono le ragioni dell'igiene e la gerarchia stessa della famiglia, e saranno assolutamente negate nel caso di relazioni incestuose e di notabile differenza d'età.

5. Non sarà reputato motivo sufficiente ad ottenere l'esecutoria alle provvisioni pontificie portanti dispensa da impedimenti canonici la circostanza che i ricorrenti abbiano dovuto sostenere spese per ottenere dalla Santa Sede la dispensa stessa, potendosi dai medesimi aver piena notizia delle disposizioni dell'Autorità civile innanzi di ricorrere a Roma.

Tali dichiarazioni vengono comunicate per opportuna norma a tutti gli Ordinari Diocesani e a tutti i Procuratori Generali del Re presso le Corti d'Appello del Regno, i quali nella cerchia di loro competenza vorranno di fermo mettere lo zelo più operoso ad impedire e reprimere in materia sì grave inconvenienti ed abusi che riescono a nocumento della morale pubblica, persuasi come debbono essere che col largheggiare dispense per matrimoni fra consanguinei ed affini si apre un adito alla corruzione delle famiglie, onde può venir danno all'intiera società.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 7 aprile 1864. — Riduzione dell' attuale numero degli Uffici di Verificazione dei pesi e misure.

La imperiosa necessità di recare ogni possibile economia nel bilancio passivo dello Stato, ristringendo le spese concernenti tanto il personale quanto il materiale delle Amministrazioni governative, consiglia a questo Ministero di ridurre l'attuale numero degli Uffici di Verificazione di pesi e misure, riunendo, a norma del disposto dall'articolo 6 del Regolamento 1861, due o più Circondari in un solo distretto, laddove le condizioni e le circostanze locali il consentano.

Il facile e rapido mezzo di comunicazione tra loro acquistato da gran parte dei Circondari del Regno, colla attuazione delle vie ferrate e coll'apertura di nuove strade carrozzabili, avendo fatto scomparire le notevoli distanze che obbligarono in addietro il Governo a stabilire un Ufficio metrico quasi in ogni capoluogo di Circondario, ritiene il sottoscritto che la riduzione suddivisata possa farsi in proporzione sensibile, non solo senza incaglio, ma con vero vantaggio di codesto ramo di servizio, risultando positivamente al Ministero che in taluni degli attuali distretti la presenza permanente del Verificatore è affatto superflua per l'assoluta mancanza di fabbricanti, e la scarsità di utenti pesi e misure in tutta l'estensione del territorio.

Egli è perciò che il sottoscritto, fermamente deciso di applicare l'accennata riforma, e sicuro di avere in massima consenzienti tutte le Prefetture del Regno, si rivolge alle medesime, vivamente pregandole di volere, entro un termine non maggiore di giorni *quindici* dalla data di ricevimento della presente, indicare quali fra i Circondari compresi nella rispettiva Provincia possano per le ragioni sovraindicate essere riuniti in un solo distretto, per quanto riguarda il servizio di pesi e misure, e dove preferibilmente debba aver sede l'Ufficio di Verificazione.

Le singole proposte, basate sullo interesse del servizio anzidetto, non disgiunto dalle viste economiche sovra enunciate, dovranno essere accompagnate da opportune considerazioni, che ne giustifichino la convenienza, e per quelle Provincie, nelle quali non fosse assolutamente giudicato attuabile il mentovato progetto, sarà egualmente necessario che venga ciò dimostrato con ragioni soddisfacenti.

Pel Ministro, DE-BLASIS.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 10 giugno 1864, div.e 9a, n. 67, ai Prefetti, Sotto Prefetti e Direttori delle Carceri Giudiziarie del Regno. — Sulla trasmissione delle Relazioni mensuali dei Capi Guardiani delle Carceri Giudiziarie del Regno.

È invalso l'uso da qualche tempo a questa parte che vari Capi Guardiani o ff. addetti alle carceri giudiziarie del Regno, derogando al disposto dell'articolo 33 del Regolamento Generale 27 gennaio 1861 si fanno a rimettere direttamente a questo Ministero le loro Relazioni mensuali sullo stato delle armi e del vestiario del personale di custodia addetto al rispettivo carcere.

Digitized by Google

Desiderandosi anche in cotesta parte la esatta osservanza del cennato Regolamento, vuolsi ricordare alle autorità preposte alla direzione delle carceri come i Capi Guardiani o ff. debbono rimettere le relazioni di cui è argomento al loro superiore immediato al quale si spetta di farne poscia la trasmissione al Ministero accompagnandole da esplicite dichiarazioni circa i provvedimenti che nello interesse del servizio siasi creduto opportuno di prendere per soddisfare alle esigenze poste in rilievo colle relazioni medesime, e segnatamente per ciò che concerne il vestiario uniforme del guardiatico a norma delle istruzioni circolate colla Ministeriale 9 aprile N. 37.

A scanso di equivoco si avverte che fatta eccezione delle carceri alle quali sia preposta un'apposita Direzione, per tutte le altre le relazioni sovradette sono raccolte, e quindi rivolte al Ministero rispettivamente dai signori Prefetti e Sotto-Prefetti, ciascuno pel proprio circondario.

S'intende che questa prescrizione si riferisce soltanto a quelle carceri i cui Guardiani sono provvisti di vestiario uniforme, e di armamento, e quindi i signori Prefetti e Sotto-Prefetti, nel dar parte di questa circolare di cui si accludono alcune copie, a quei sindaci del loro circondario per le cui carceri sia luogo di farne applicazione, vorranno fare avvertire i Capi Guardiani degli altri carceri di Mandamento o di Deposito, per cui gli agenti di custodia non ricevono nè armi, nè vestiario, che si astengano pure dal trasmettere la ripetuta relazione, la quale non potrebbe essere che negativa, e ciò non soltanto per caso eccezionale, ma per massima costante.

Il Direttore Generale, G. BOSCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 13 *giugno* 1864, *div.e* 5ª, *n.* 64, *ai Prefetti. — Quesiti intorno alla legge sulla Guardia Nazionale.*

In occasione del rinnovamento degli Ufficiali della Guardia Nazionale cui per compiuto quinquennio dalla loro nomina od elezione si sta ora procedendo, vennero proposti a questo Ministero alcuni dubbi sulla legge 4 marzo 1848, la cui soluzione il sottoscritto crede opportuno, dopo assunto il parere del Consiglio di Stato, di rendere nota ai signori Prefetti acciò si compiacciano darne partecipazione ai signori Sindaci e Comandanti la Guardia Nazionale.

I quesiti proposti sono i seguenti:

1. Se gli Uffiziali della Guardia Nazionale allo spirare del quinquennio debbano cessare *ipso facto* dalla loro carica, o siano in dritto di continuare nell'esercizio delle funzioni sino alla rielezione loro, od alla ricognizione dei loro successori.

2. Se i Relatori e Segretari dei Consigli di disciplina, i Capitani di Armamento, gli Aiutanti Maggiori, i Chirurghi Maggiori e gli Uffiziali Pagatori debbano o non concorrere alla formazione delle rose dei Maggiori e Capi legione.

3. Se gli Uffiziali o candidati possano venire prescelti fuori della compagnia, del battaglione o legione in cui si trova vacante il posto. In caso negativo se l'inclusione nelle rose dei candidati di cui agli articoli 44 e 47 della legge 4 marzo 1848, di cui un individuo appartenente ad un battaglione o legione diversa da quella in cui si deve fare la nomina, porti seco lo annullamento della rosa.

Digitized by Google

In ordine al primo quesito a senso di quanto venne stabilito all'art. 9 del Regolamento 6 marzo 1859, si è ritenuto che gli Ufficiali anche spirato il quinquennio continuano nelle loro funzioni sino alla loro rielezione od alla ricognizione dei loro successori, la quale regola è d'altronde anche conforme al principio della legge di organizzazione, per cui nessuna autorità cessa finchè il nuovo organo non è in grado di assumere le sue funzioni, ed è conforme parimenti alle massime adottate in materia di elezioni comunali;

Riguardo al secondo quesito questo Ministero ritenne che i graduati ivi indicati non debbono concorrere alla formazione delle rose, avendo considerato che i medesimi non provengono dalla elezione dei militi: che la legge col sistema delle rose, ha voluto combinare la presentazione dei candidati dell'elemento elettivo con l'azione del Potere Esecutivo, che se si ammettessero tra i votanti per la formazione delle rose i graduati di cui è parola nominati dall'Amministrazione, ne sarebbe alterato l'equilibrio tra la presentazione e l'azione che la legge ebbe in mira di ottenere nella nomina degli Uffiziali Comandanti di legione o battaglioni: che nulla provano in contrario le disposizioni della legge 27 febbraio 1859 che attribuisce al Potere Esecutivo la nomina degli Ufficiali elettivi dopo un doppio infruttuoso esperimento delle elezioni, dappoichè essa legge non muta, nè restringe il principio dell'elezione, che rimane intero anche in pratica, quante volte i militi elettori vogliono esercitare il proprio diritto, e solamente provvede per necessità maggiore di organizzazione e di servizio in via di eccezione al caso in cui due volte invitati, i militi non giungono a riunirsi in numero legale per le elezioni. Che altronde la legge considera come impieghi gli uffizii dei graduati di cui è parola, i quali non esercitano un comando, ed ai quali corrispondono a causa di distinzione e di decoro i gradi di uffiziali a cui sono assimilati.

Sul terzo quesito ha il Ministero stabilito che gli Uffiziali deggiono giusta le massime già ricevute essere scelti fra i militi della compagnia, del battaglione o della legione in cui deve farsi l'elezione.

Egli è bensì vero che nella legge organica 4 marzo 1848 non havvi disposizione in cui si prescriva esplicitamente che la scelta degli uffiziali debba farsi fra i militi della compagnia, del battaglione o della legione in cui si trova vacante il posto, ma che così debba essere si rileva dallo spirito e dalle altre disposizioni della legge stessa, e prescindendo da altre considerazioni a convincersene basta il tener presente che ammettendo una regola diversa, verrebbero a sconvolgersi le basi dell'ordinamento della Guardia Nazionale, alterandosi continuamente i quadri di composizione delle compagnie, dei battaglioni e delle legioni, la cui formazione è coll'art. 32 della ripetuta legge riservata esclusivamente ai Consigli di ricognizione.

Ha finalmente il Ministro considerato che l'inclusione nella rosa di un ineleggibile, perchè appartenente ad altro battaglione o legione non può infirmare l'intiera rosa nè per disposizione di legge, nè per la sostanza della operazione.

Che gli elettori di un incapace non possono imputare che a sè stessi, se il loro voto non torna efficace.

Che la presentazione dei candidati è fatta mediante spoglio di schede che somministrano alla lista il nome di coloro che nel battaglione o nella legione riportarono il maggior numero di voti.

Che, escluso il nome dell'ineleggibile, gli stessi spogli naturalmente somministrano

Digitized by Google

il nome di chi dopo quelli già stati inscritti nella rosa riportò maggior numero di voti, ed ha perciò determinato, che non siavi ragione alcuna per rinnovare un atto che non è nullo, nè sostanzialmente, nè per disposizione di legge, ma che debbasi invece nel caso di cui trattasi, niun conto tenuto dei voti dati all'ineleggibile, reintegrare la rosa colla designazione dell'altro candidato eleggibile, che dopo quelli già stativi inscritti risulta dagli spogli delle schede aver riportato maggior numero di voti.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 15 *giugno* 1864, *div.*e 5a, *n.* 66, *ai Prefetti. — Attuazione del sistema metrico decimale nei pesi e nelle misure.*

Si è dovuto osservare con dispiacere come si proceda lentamente nell'attuazione del sistema metrico decimale circa ai pesi ed alle misure, dichiarato l'unico legale in Italia colla legge del 28 luglio 1861, e non sarà sfuggita a cotesta Prefettura la discussione ch'ebbe luogo in proposito alla Camera elettiva il 28 maggio decorso, nonchè le osservazioni fatte da qualche Deputato circa la trascuranza dei Municipii, taluni dei quali, anzichè dare essi il buon esempio ai loro amministrati, sono invece i primi a mostrarsi restii nell'adottare l'uso dei pesi e delle misure legali, e continuano irregolarmente a servirsi di quelle del vecchio sistema.

Di questi inconvenienti è precipua causa l'ostinato attaccamento alle antiche abitudini; se noccia alla generale unificazione di questo interessante servizio, che il Governo con ogni sorta di cure e di facilitazioni si studia di conseguire, non fa mestieri di dimostrarlo all'illuminato accorgimento dei signori Prefetti. Trattasi, è vero, di una innovazione molto importante, alla quale fanno ostacolo l'ignoranza, la tenacità verso gli usi inveterati ed altre difficoltà non lievi; ma appunto per questo è necessario, che chiunque ha parte nella pubblica amministrazione si adoperi nella propria sfera per vincere ogni impedimento e raggiungere la desiderata meta.

E poichè l'esempio delle rappresentanze comunali esercita una potente influenza sulle popolazioni, il sottoscritto desidera che sia ricordato efficacemente ai Municipii l'obbligo che loro incombe di uniformarsi strettamente alle prescrizioni della citata legge metrica, facendo assolutamente scomparire dagli uffizii municipali e da quelli che ne dipendono, qualunque traccia dei pesi e delle misure de' sistemi aboliti.

Il Ministero confida che i signori Prefetti si adopreranno col solito zelo al conseguimento di così utile scopo, e li prega di manifestargli, nell'accusare recezione della presente circolare, quali disposizioni avranno dato in proposito.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 6 *aprile* 1864, *n.* 97. — *Spiegazioni ed assimilazioni di tariffa doganale.*

Si trasmettono le spiegazioni ed assimilazioni di tariffa occorse nel passato mese di marzo per norma degli Uffici doganali, con avvertenza di renderne avvertito il Commercio.

Digitized by Google

Al Repertorio

Liste d'acciaio preparate per molle - sebbene eccedenti la larghezza di quindici millimetri e lo spessore d'un millimetro, accennati nella Circolare N. 161 del 12 luglio 1860 - *V. Acciaio lacerato* (Categ. XVI).

Polvere alkal-oxide - Pei suoi caratteri e pegli elementi che la compongono. - *V. Polvere da fuoco* (Categ. II).

Kamptulicon ossia *strati pei magazzini di polveriere* formati con sostanze resinose e materie legnose. - *V. Oggetti d'incerta assimilazione.* - (Categ. XV).

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, in data 27 aprile 1864. — Autorità incaricate di ricevere il giuramento degli Agenti forestali.

L'uso invalso nelle diverse Provincie dello Stato che gli Agenti forestali in genere e i Guardaboschi massimamente prestino senza distinzione giuramento talora avanti le Autorità Amministrative, e tal altra avanti le Autorità Giudiziarie, oltre all'introdurre disparità in una parte di pubblico servizio che deve essere regolata su basi uniformi, non è poi scevro d'inconvenienti, trovandosi talora in contraddizione col preciso disposto d'alcuna delle vigenti Leggi silvane.

Ad ovviare a tale anormalità e stabilire perciò al riguardo una norma generale ed unica per tutto il Regno, e ritenuto che gli Impiegati attivi dell'Amministrazione forestale rivestono anche la qualità di Agenti della Polizia Giudiziaria, e sono come tali considerati nel titolo 2 del Codice di Procedura Penale, motivo per cui sono tenuti di accertare non solo le contravvenzioni alle Leggi forestali, ma eziandio, i reati in genere che recano danno alle proprietà rurali, e che in un caso e nell'altro perchè i loro verbali facciano prova avanti il Potere Giudiziario, gli accertanti devono essere previamente da questo riconosciuti nella rispettiva loro qualità, è necessario che pel regolare esercizio delle loro funzioni prestino giuramento avanti i Giudici di Mandamento od i Tribunali di Circondario secondo che trattisi di Guardaboschi e di Capi-guardia, ovvero di Impiegati di grado superiore, salvo però nelle Provincie Lombarde ove per effetto del disposto dall'art. 9 della Legge 27 maggio 1811 devono gli Agenti forestali indistintamente prestarlo avanti i Tribunali di Circondario.

Vorrà quindi codesto sig. Prefetto tenere per inalterabile tale norma e disporre di conseguenza non solo nei casi avvenire, ma provvedere eziandio perchè tutti gli Agenti forestali da lui dipendenti, ed attualmente in carica, compresi gli Ispettori, che non hanno prestato il giuramento avanti l'Autorità Giudiziaria, siano senza dilazione invitati ad uniformarsi al disposto della presente, ad un qual fine lo prego di diramare a chi di ragione le convenienti istruzioni.

Pel Ministro, DE-BLASIIS.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 21 giugno 1864, Div. 7ª, n. 68, ai Prefetti. — Sul disimpegno del servizio di Pubblica Sicurezza da parte dei Sindaci e sulle relative spese di Ufficio.

Pervengono non di rado al Ministero dell'Interno, e talvolta anche a mezzo delle Prefetture domande di Sindaci, i quali, per avere, nella temporaria mancanza od assenza del Delegato Mandamentale, assunto il servizio di Pubblica Sicurezza chiedono che sia loro corrisposto per le spese d'Ufficio l'assegnamento stabilito a favore del medesimo, o di essere almeno rimborsati delle spese incontrate.

A tali domande, che non possono in nessun caso venire assecondate, porge generalmente pretesto la indispensabile pratica della consegna dell'ufficio del Delegato al Sindaco del Capo luogo di Mandamento,

Ma questo fatto non ingenera la conseguenza, che quel Sindaco debba reggere l'ufficio qual provvisorio Delegato: all'incontro i Sindaci tutti dei municipii componenti il Mandamento, i quali esercitavano nel loro Comune le attribuzioni di ufficiali di Pubblica Sicurezza coll'intermezzo dell'ufficio mandamentale, cessano di corrispondere col medesimo e si mettono direttamente in rapporto coll'autorità politica del Circondario in fino a tanto che il nuovo Delegato di Pubblica Sicurezza non sia entrato in possesso del vacante ufficio per assumere le sue funzioni.

Di siffatta accidentale mancanza del titolare Delegato sarà poi cura dell'autorità politica del Circondario di dare avviso ai Sindaci del Mandamento, invitandoli a corrispondere con essa sino a nuovo avviso.

In questo modo resta anche più chiaramente determinato, che, come i Sindaci sono chiamati per legge a provvedere alla Pubblica Sicurezza del Comune, così non può competere loro il chiesto assegno delle spese d'ufficio, le quali debbono essere sostenute dal Municipio al pari di tutte le altre dell'Amministrazione Comunale.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 24 giugno 1864, div.e 4ª, n. 69, ai Prefetti. — Per le paghe alle Guardie di Pubblica Sicurezza, ai Guardiani delle Carceri ed ai Militi a cavallo in Sicilia.

Per regola fondamentale di contabilità non si può dar corso ad ulteriori mandati di anticipazione quando si ecceda la somma di L. 30,000 se non sia presentata la giustificazione dello impiego delle anticipazioni precedenti.

Il termine ordinario, entro il quale coteste giustificazioni si hanno a presentare alla Corte dei Conti o ai suoi uffizii di riscontro, è di quattro mesi dalla data del *Visto* dei mandati di anticipazione, il che però non esclude che si debbano presentare anche prima, se novelle anticipazioni sieno richieste prima che quel termine sia scaduto.

Quando poi trattasi di anticipazioni pel pagamento degli assegni alle Guardie di Sicurezza Pubblica, ai Guardiani delle carceri ed ai Militi a cavallo, la giustificazione dell'impiego delle somme deve essere data dall'uffiziale incaricato ai prefetti non più tardi del 10 di ogni mese pel mese precedente, siccome è prescritto dall'art. 392 del regolamento 13 dicembre 1863 n. 1628.

Digitized by Google

Perchè dunque gli uffizi di riscontro della Corte dei Conti siano posti in grado di dar corso ai mandati di anticipazione per le paghe del secondo mese, e si eviti qualunque ritardo nel procedimento di un servizio che di sua natura non può soffrirne alcuno, occorre che i prefetti, nell'atto che spediscono il mandato di nuova anticipazione, trasmettano all'uffizio di riscontro competente il conto giustificativo dell'impiego della anticipazione precedente, che i prefetti medesimi debbono ricevere nel tempo stabilito dal citato articolo del regolamento di contabilità generale.

La Corte dei Conti prendendo occasione da una relazione in proposito direttale dall'uffizio di riscontro in Palermo, si fa a premurare questo Ministero affinchè dia istruzioni ai prefetti nel senso sopraccennato, onde conciliare colla regolarità delle operazioni contabili la speditezza del servizio ed evitare gli indugi che potrebbero derivare dal rifiuto degli uffizi di riscontro a dar corso a simili mandati di anticipazione, laddove non si osservassero le vigenti discipline sull'amministrazione del pubblico danaro.

Quindi il sottoscritto dirige la presente circolare ai signori prefetti delle Provincie del Regno, perchè si compiacciano curare la esatta osservanza delle prescrizioni regolamentarie, di cui sopra è parola.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 28 *giugno* 1864, *Div.* 7ª, *n.* 70, *ai Prefetti. — Informazioni sul personale di P. S. pel primo trimestre* 1864.

Essendo oramai giunto al termine il primo semestre dell'anno in corso, vuolsi provvedere a raccogliere - come è uso - le informazioni sulla condotta ed attitudine addimostrata dal personale di P. S. durante tale tratto di tempo.

Gli è perciò che il sottoscritto, nell'inviare un conveniente numero di moduli per le informazioni stesse, deve ricordare ai signori Prefetti le osservazioni espresse già colla Circolare a stampa del 15 agosto 1863, Div. VII, Sez. III, N. 79316-6897, pregandoli in pari tempo di curare:

1. Che le notizie richieste siano in ogni singola parte *precisamente* specificate, avvertendo in particolar modo che sia indicata la *classe* del grado di ciascun funzionario e che, ove parlasi di stato di famiglia, la prole non sia accennata genericamente, ma bensì col *numero* dei figli;

2. Che si dia conto anche dei volontari;

3. Che si forniscano parimenti le informazioni su quei funzionarii o volontari, che essendo stati per una parte del semestre addetti ad Uffizii di P. S. della rispettiva Provincia, si trovassero di presente destinati in quelli di un'altra, ovvero fossero momentaneamente collocati in aspettativa, od altrimenti;

4. Che qualora propongasi il collocamento a riposo, sia pur soggiunto se l'Impiegato, di cui trattasi, possa poi aver regolarmente titolo a conseguir pensione, od altra provvisione, a tenore della Legge 14 p. p. aprile;

5. Che cotale lavoro sia presentato al Ministero *entro il prossimo venturo mese di luglio.*

Intanto piaccia ai signori Prefetti di accusare ricevuta di questa Circolare e degli acclusi moduli.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero della Guerra in data 25 marzo 1864, n. 34. — Trattamento degl'individui di bassa forza dei Reali Carabinieri citati a comparire avanti i Tribunali civili.

Con Circolare del 15 scorso febbraio, n. 2945, diretta alle Autorità giudiziarie del Regno, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti spiega che le indennità agli uomini di bassa-forza dell' Arma dei Carabinieri Reali chiamati nanti i Tribunali civili spettano solamente quando i detti uomini debbono *trasferirsi fuori del mandamento ove tengono la loro ordinaria residenza.*

Il Ministero della Guerra, partecipando tale spiegazione, che è consona all'articolo 12 della tariffa penale 26 aprile 1848, mantenuto in vigore colla Legge 17 dicembre 1854, dichiara che in tal senso dovrà essere intesa la Nota *a pagina* 556 *del Giornale Militare dell' annata* 1863; e colla opportunità soggiunge che le indennità a pagarsi sono nella misura stabilita cogli articoli 3 e 4 della precitata Legge 17 dicembre 1854, la quale variò la summenzionata tariffa penale del 26 aprile 1848.

Il Ministro, A. Della Rovere.

Circolare del Ministero delle Finanze, Segretariato Generale, in data 31 marzo 1864, Div. 3. — Gli Ufficiali delegati debbono trasmettere mensilmente al Ministero le situazioni dei crediti ed i prospetti dei mandati spediti sui medesimi, accompagnandoli con elenco fatto in doppio esemplare.

Allo scopo che più sollecito proceda il servizio del pagamento delle spese a carico del pubblico Erario, e si ottenga così il maggior possibile discentramento nell' Amministrazione dello Stato, venne coll' articolo 298 del Regolamento sulla Contabilità generale 13 dicembre 1863 provveduto affinchè la facoltà di spedire mandati sia più estesamente delegata dai Ministeri ai pubblici Funzionari, mediante aperture di credito sui capitoli del rispettivo bilancio.

Ne deriva quindi la necessità di conoscere tanto le somme che possono rendersi necessarie nel corso dell' esercizio finanziario, onde far luogo alle occorrenti note di variazione in aumento ai crediti già aperti, quanto le somme esuberanti al bisogno che invece debbono essere annullate.

Come pure importa di conoscere in qual modo vengano erogate le somme poste a disposizione degli Ufficiali delegati.

Per raggiungere siffatto intento i pubblici Funzionari, cui vengono aperti i crediti sul bilancio delle Finanze, debbono inviare mensilmente a questo Ministero negli stampati, di cui si uniscono alcune copie, i prospetti sulla situazione dei crediti stessi col dettaglio dei mandati spediti.

La trasmissione di tali prospetti sarà fatta senza nota di accompagnamento, ma bensì con elenco in doppio esemplare, di cui pure si accludono alcune copie, e nella formazione del quale elenco si terranno sempre presenti le avvertenze accennate sul medesimo.

Successivamente la somministrazione dei suaccennati prospetti ed elenchi verrà fatta dalle rispettive Direzioni compartimentali del Tesoro, ed alle quali perciò dovranno gli Ufficiali rivolgerne la domanda in tempo opportuno.

Non occorre di dover dare indicazioni maggiori di quelle che già leggonsi sui modelli dei prospetti, riescendone ovvia e facile la loro applicazione, e solo si avvisa che la spedizione deve esserne fatta entro i primi cinque giorni di ciascun mese, in piego separato diretto al Segretariato Generale (Divisione 3, Contabilità centrale), e non ad altro Ufficio di questo Ministero.

Digitized by Google

Pei servizii autorizzati ad economia, essendo dall'articolo 378 del citato Regolamento permessa l'emissione di mandati di anticipazione, e non potendosi dalle generiche indicazioni di tali mandati riconoscere le diverse spese che vengono sostenute colle anticipazioni medesime, ne viene la conseguenza, che gli Ufficiali delegati, nello inscrivere sui prospetti i mandati di saldo, ovvero i decreti di scarico prescritti dai successivi articoli 383 e 385, dovranno dare quel maggiore possibile dettaglio dei pagamenti che valga a dimostrare l'erogazione della somma ricevuta in anticipazione.

Codesto Ufficio vorrà uniformarsi alle prescrizioni portate dalla presente.

Pel Ministro, G. Borromeo.

Circolare del Ministero della Guerra in data 1 aprile 1864, n. 40 — Modo di far eseguire i depositi degli accorrenti agli appalti avanti gli Uffizi d'Intendenza Militare.

Nell'interesse del servizio e di concerto tra il Ministero della Guerra e quello delle Finanze si sono stabilite le seguenti norme relativamente ai depositi a farsi dagli accorrenti agli appalti.

1. Gli Uffici d'Intendenza militare incaricati di procedere agli appalti non accetteranno più alcun deposito nè in numerario nè in fondi pubblici;

2. Per essere ammessi agli incanti ed alle licitazioni dovranno gli accorrenti rimettere all'Ufficio d'Intendenza Militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie Provinciali della somma indicata nei tiletti;

3. Negli avvisi d'asta gli Uffici d'Intendenza militare, nel notare l'importo del deposito da eseguirsi, avvertono il pubblico dell'obbligo di cui all'articolo precedente;

4. Appena ultimati gli incanti e seduta stante, gli Uffici che vi procedono restituiscono agli accorrenti che non rimasero deliberatari le ricevute da loro prodotte per essere ammessi, facendovi un'annotazione indicante che, per non essere il depositante risultato deliberatario, nulla osta acchè venga ad esso restituito il deposito fatto;

5. Ai deliberatari non verranno restituite le ricevute provvisorie se non quando avranno presentato il verbale di consegna del deposito alle Prefetture o le ricevute delle Casse dei depositi e prestiti. — Nel recare quanto sovra a notizia degli Uffici d'Intendenza e Sotto-Intendenza Militare, il Ministero li prega di uniformarsi dal canto loro a questa nuova disposizione, e dare in base alla presente Nota agli accorrenti agli appalti quelle spiegazioni che venissero loro domandate.

Per il Ministro, Cerruti.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 aprile 1864, Div. 1. — Assegnazione di pagamenti delle spese variabili fuori del capo-luogo di residenza, per soddisfare appaltatori ed altri creditori. — A chi s'appartenga la sottoscrizione dei mandati spediti su crediti aperti.

Il Ministero delle Finanze, annunziando che, non ostante l'avvenuta soppressione delle Tesorerie di Circondario, adoprerà ogni cura perchè, specialmente nei capiluoghi suddetti, possano aver luogo colla precisione e colla prestezza usate dapprima i pagamenti delle spese fisse e di quelle variabili di non grave rilievo,

Digitized by Google

osserva essere meno conveniente all' interesse dello Stato che abbiano ad eseguirsi nelle stesse località anche i pagamenti di spese ascendenti a somme non lievi per soddisfare appaltatori od altri creditori, pei quali forse non sarebbe disagevole e talvolta anzi riuscirebbe più opportuno il riscuotere i loro averi dalla Tesoreria del capoluogo della Provincia.

E difatti è chiaro che, per eseguire nei capiluogo di Circondario pagamenti di qualche importanza lo Stato dovrebbe spesse volte sopportare l'aggravio della spesa necessaria all' invio materiale del denaro per ciò necessario.

Pertanto, secondo le intenzioni del Ministero suddetto, quando non si tratti di pagamenti di spese fisse, o di somme variabili di non grave importanza e di averi di corpi morali, i mandati, che i signori Prefetti sono chiamati a rilasciare in forza delle attribuzioni loro delegate da questo Ministero, saranno spediti per il pagamento sulla Tesoreria del capoluogo di Provincia.

Ciò partecipando ai signori Prefetti per loro norma, profitta lo scrivente dell'opportunità per chiamare l'attenzione loro sull' art. 300 del Regolamento generale di contabilità dello Stato, sancito col R. Decreto 13 dicembre p.o p.o, N. 1628, il quale prescrive che i mandati spediti dagli Uffiziali delegati su crediti aperti abbiano da essere sottoscritti dagli Uffiziali stessi, e, qualora essi affidassero ad altri la cura della sottoscrizione dei mandati stessi, debbano far risultare di tale incarico mediante un apposito decreto da sottoporsi previamente alla vidimazione del competente Ufficio di riscontro.

Siccome però risulta al Ministero delle Finanze che non tutti gli Uffiziali delegati adempiono alle menzionate prescrizioni, il sottoscritto deve per parte sua pregare i signori Prefetti di volere sempre pienamente uniformarvisi onde evitare di vedersi respingere dagli Uffizi di riscontro i mandati rilasciati, con non lieve danno degli interessati.

Pel Ministro, BELLA.

Circolare del Ministero della Guerra in data 2 aprile 1864, n. 46. — Militari imputati di reati comuni ammessi alla libertà provvisoria.

I militari sottoposti a procedimento innanzi all' Autorità giudiziaria ordinaria hanno diritto, come gli altri cittadini nei casi ed alle condizioni previste dalla Legge, a godere della libertà provvisoria stabilita dall' art. 197 del Codice di procedura penale. Se non che egli è necessario che l' Autorità militare sia informata delle ammessioni a tale libertà provvisoria concessa dai Tribunali ordinari ai militari affinchè essa possa regolare la posizione dei medesimi e vegliare agli interessi del servizio e della disciplina. Quindi è che, dietro le istanze di questo Ministero, quello di Grazia e Giustizia con sua recente Circolare del 20 marzo scorso ha prescritto agli Uffiziali del Pubblico Ministero che qualora, in virtù della concessione di libertà provvisoria, venga ad ordinarsi l' escarcerazione di talun militare, debbano essi informarne anticipatamente il Comandante del Corpo o frazione di Corpo cui appartengono, se questi stanziano nella città in cui si istruisce e dee aver luogo il giudizio; od il comandante militare del Circondario semprechè il Comandante di Corpo o la frazione di Corpo cui appartengono siano di stanza altrove.

Mi giova ora soggiungere che, ricevendo simili avvisi le predette Autorità militari dovranno provvedere perchè il militare ammesso alla libertà provvisoria o rientri immantinenti al proprio Corpo, o sia provvisoriamente aggregato ad altro Corpo per servizio di disciplina secondochè più o meno lunga possa essere la trattazione del giudizio, e più o meno rilevante la distanza della sede del Tribunale dalla stanza del Corpo a cui il militare appartiene.

Il Ministro, A. DELLA ROVERE.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici ai Prefetti in data 6 aprile 1864, Div. 6. — Riparto dei sussidi 1863 a Comuni e Consorzi per opere idrauliche.

Sua Maestà si è degnata approvare con Decreto del 31 dicembre ultimo scorso il riparto dei sussidi a Comuni e Consorzi per opere idrauliche sulla somma di L. 359 87[illegible], parte ancora disponibile del fondo per tal uopo stanziato nel Bilancio 1863, a senso di quanto dispone l'art. 78 della Legge 20 novembre 1859, n. 3754.

Per la distribuzione delle somme accordate alle singole Provincie come appare della unita tabella, e per gli ulteriori procedimenti, i signori Prefetti seguiranno esattamente le norme additate colla Circolare 4 ottobre p. p., n. 1175. Divisione quinta, Ripartimento 2.

Il Ministro, L. F. MENABREA.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti della Lombardia, in data 6 aprile 1864. — Obbligo delle Giunte Municipali e dei Delegati di Pubblica Sicurezza di rilasciare informazioni sul conto degli imputati a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Ha sentito questo Ministero come alcune Giunte Municipali, e talvolta persino qualche Delegato di Pubblica Sicurezza siensi rifiutati o per lo meno abbiano esitato di somministrare ai Giudici, che ne li richiedevano, le informazioni sulla moralità e qualità personali degli inquisiti.

Questo fatto, che può di troppo pregiudicare la speditezza e precisione che si vogliono nei procedimenti criminali, per vantaggio del pubblico e dell'imputato, richiamò tosto l'attenzione del Ministero Interni e di quello di Grazia e Giustizia, i quali concordemente stabilirono di diramare le seguenti istruzioni.

È quasi soverchio notare ai Delegati di Pubblica Sicurezza, che un tale rifiuto costituisce per loro una grave mancanza, dacchè ben devono conoscere che per la Legge di procedura dipendono dalle Regie Procure nelle forme ivi indicate, e che per conseguenza sono obbligati di prestarsi alle richieste delle stesse, fatte nell'interesse del servizio e che il far parte un tal obbligo delle attribuzioni di altra Autorità non può in alcun modo legittimare la loro condotta.

Quanto poi alle Giunte, anche allora che il preciso dovere imposto a tutti i cittadini di prestarsi a siffatte richieste non fosse un sufficiente argomento per persuaderli ad ottemperarvi, si trova di ricordare a loro che vi sono obbligate tanto dalla Legge Comunale del 23 ottobre 1859, quanto dalle leggi di Procedura.

Dallo spirito dell'articolo 90, alinea 13, della ridetta Legge Comunale chiaramente apparisce che il concetto legislativo è stato quello di attribuire alle Giunte Municipali il diritto e per conseguenza anche il dovere di rilasciare siffatte informazioni

D'altronde quest'obbligo viene espressamente imposto agli Amministratori comunali dalle Leggi che regolano la Procedura Criminale. Se infatti nell'articolo 52 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di Procedura Penale approvato con R. Decreto 15 aprile 1860, N. 4065, si disse che di regola generale, ed eccetto che una manifesta convenienza lo consigli, si prescinderà dalla citazione degli Amministratori comunali, al solo fine di accertare la moralità degli imputati, chiaro si appalesa che quando i Giudici riconoscono esservi quella convenienza dovranno gli Amministratori suddetti ottemperare alle loro richieste.

Nè ciò potrebbe essere altrimenti dacchè le funzioni loro si aggirano sulla tutela delle proprietà e delle persone degli amministrati, e tale incarico essendo una ne-

Digitized by Google

cessaria conseguenza delle qualità di cui sono rivestite e della suprema direzione che a loro è affidata delle cose e delle persone del Comune.

Questo attributo poi forma per esse una nobile prerogativa, conforme allo spirito delle moderne legislazioni, di che le Giunte devonsi ritenersi onorate e soddisfatte, essendo esse, più che ogni altra persona, nel caso di esprimere, mercè la propria, l'opinione generale del pubblico sulla moralità degli inquisiti, o di concorrere sempre meglio nei fini della giustizia punitiva, non che nell'interesse dell'inquisito.

Restano quindi abolite le disposizioni emanate colla Circolare 20 maggio 1861, n. 27614, 2997, richieste da motivi speciali e temporari, e che al giorno d'oggi poi non sussisterebbero, colle quali si stabiliva che di regola generale per le informazioni suddette le Autorità giudiziarie si dovessero rivolgere all'Autorità di Pubblica Sicurezza, e solo per eccezione agli Amministratori comunali.

Voglia pertanto il signor Prefetto portare a conoscenza delle Giunte Comunali e dei Delegati, come le une e gli altri debbono, ogni volta sieno richiesti, dare ai Giudici le preindicate informazioni, e far sentire a tutti la persuasione che si nutre che esse sapranno penetrarsi dell'importanza di un tale ufficio, e della delicatezza e scrupolosità nel compierlo, e che sollecitamente risponderanno ad ogni chiamata dei magistrati ai quali da parte del Ministero di Grazia e Giustizia si vanno ad impartire conformi istruzioni.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero della Marina in data 6 aprile 1864, N. 1210. — Disposizioni normali per l'applicazione del Regio Decreto sulla neutralità dei porti marittimi.

Nel trasmettere alla S. V. il Regio Decreto in data di quest'oggi sulla neutralità dei porti del Regno, le scrivente reputa opportuno accompagnarlo con la presente Circolare, intesa a servire di norma per la pratica applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo.

La Relazione a S. M. che precede il decreto stesso, farà conoscere alla S. V. i principii fondamentali di diritto internazionale marittimo su cui appoggia, nonchè le norme generali che lo informano.

Cotali norme e cotali principii, ammessi dai pubblicisti di tutte le nazioni e di tutte le epoche, trovano inoltre il loro riscontro in recenti ed analoghe disposizioni emanate dalle principali Potenze marittime, in questi ultimi anni.

Lo stato di neutralità che il Governo del Re intende seguire rispetto alle Potenze che trovansi in ostilità dichiarate impone degli obblighi verso le parti belligeranti, obblighi che non possono essere disgiunti dagli analoghi diritti che li accompagnano; epperciò, nel dichiarare i doveri imposti dalla più stretta neutralità, non potevasi prescindere dal ricordare contemporaneamente le prerogative che sorgono da cotale condizione. Così nel proibire ai sudditi Italiani di prender parte in qualsiasi modo a vantaggio o svantaggio di Stati belligeranti; nello impedire che nei luoghi del littorale si compiano operazioni commerciali che possano riescir di danno alle Potenze che sono in guerra tra loro; nel comminare le pene per quei cittadini del Regno che prendessero servizio sulle navi belligeranti, negando loro puranco in questo caso qualunque protezione da parte del R. Governo, e lasciandoli invece sotto l'impero di altre leggi; era d'uopo per l'opposto evitare che le acque territoriali del Regno potessero servire a scopo di operazioni ostili tra le potenze belligeranti, o che nei porti e luoghi d'ancoraggio della lunga ed estesa costa Italiana desse venissero a cercare mezzi di armamento, adoperandoli per base sicura di operazioni ostili.

Digitized by Google

Essendo convenuto, riconosciuto e stipulato dai trattati internazionali che i sudditi esteri si debbano sottoporre a tutte le leggi e prescrizioni che risguardano la Sicurezza Pubblica e la Pulizia del paese in cui soggiornano o sono domiciliati, ne viene per logica e naturale conseguenza che le disposizioni e proibizioni contenute nell'art. 4 debbano considerarsi estese puranco ai sudditi esteri che trovansi nel Regno.

La Legge d'umanità, la quale suggerisce in caso di pericolo di assistere perfino il nemico innocuo, trova la sua applicazione nel settimo articolo dell' unito Decreto. A quei bastimenti o corsari belligeranti che fossero sospinti nei porti del Regno da procelle, o che vi cercassero rifugio per ripararsi da avarie, o chiedessero provvigioni e derrate, a cotali bastimenti non può negarsi ricovero nè assistenza. Però i doveri umanitarii non si estendono fino al di là del limite oltre cui, cessando il bisogno di sicurezza per la navigazione, comincia invece la domanda di mezzi che possano in qualche guisa accrescere la forza militare delle navi suddette.

Per conseguenza se in qualche porto, rada o spiaggia dipendente dalla S. V. si presentasse qualche nave da guerra o corsaro belligerante per rifugio contro il cattivo tempo, o per riparare contro avarie sofferte, o per chiedere viveri o materiali indispensabili a proseguire con sicurezza il suo viaggio, la S. V. in base dell'articolo 10 non avrà a negare cotali richieste, ma si opporrà, secondo il prescritto dell'articolo 9, ad eccedere a qualunque domanda che avesse per iscopo di accrescere i mezzi di difesa militare od offesa delle navi medesime.

L' approdo nei porti e coste del Regno non potrà però venir concesso a navi belligeranti accompagnate da prede, se non pel solo caso di rilascio forzato. Abbisognando desse di riparazioni od approvvigionamenti, dovranno innanzi tutto acconsentire a lasciare le prede, per poi vedersi aderite le loro richieste: diversamente sarà loro negato qualunque soccorso, costituendo la presenza della preda una continuità del fatto ostile portato nelle acque territoriali di un paese neutro.

Il secondo alinea dell'art. 10 stabilisce che le provviste di carbon fossile non possano essere concesse se non dopo 24 ore dall'arrivo della nave belligerante che ne facesse domanda. In tale disposizione la S. V. scorgerà di leggieri come il sottoscritto abbia avuto in vista d'impedire che codesto genere di approvvigionamento possa per avventura servire per offesa immediata contro navi dell' altra parte belligerante, che fossero inseguite da quella che fece domanda di combustibile, anzichè per sicurezza della sua navigazione. Il periodo di 24 ore segnato nel suddetto articolo potrà in casi particolari venir protratto d'autorità della S. V. ma non mai diminuito.

Le disposizioni dell'art. 11 del R. Decreto qui unito esigono, oltre la esatta loro osservanza, benanco tutta la perspicacia delle Autorità Marittime, onde evitare con la sua applicazione una pronta occasione ad ostilità tra navi delle due parti belligeranti. La S. V. nell' interpretare l' articolo 11 sovraccennato dovrà avere presente le condizioni atmosferiche che regnarono nell'intervallo scorso dalla partenza della prima nave innanzi di permettere all' altra di uscire dal porto. Avrà pur anco in vista le reciproche circostanze di navi a vela con quelle a vapore, esigendo in tale caso prima la partenza della nave a vela anzichè di quella dotata di motore meccanico, eccetto il caso che questa sia un piroscafo da commercio e quella una nave armata in guerra od in corsa.

Al giungere all' ancoraggio d'una nave da guerra di qualunque Nazione ed in qualsiasi località del Regno sarà alla medesima rimessa una copia dell' unito R. Decreto. Se la nave suddetta appartiene ad una Potenza belligerante, sarà alla medesima consegnato inoltre un Prospetto dell' unito modello, con invito di riempiere le indicazioni relative a ciascuna colonna del medesimo; lo stesso si eseguirà verso le navi armate in corsa.

Una copia del prospetto suddetto verrà, dopo riempiuta, inviata immediatamente

Digitized by Google

al sottoscritto in via diretta, non omettendo i singoli Capitani ed Uffiziali di porto di ragguagliarne le debite autorità da cui dipendono in linea gerarchica.

La presenza di forze marittime considerevoli in alcuni porti del Regno, quali sono indicati dall'articolo 12. e specificati nel successivo articolo 13, potendo in alcuni casi menomare la libera azione del Governo, il sottoscritto, seguendo a tale riguardo quanto altre Potenze Marittime trovarono di prescrivere, propose alla Sanzione Reale le prescrizioni che negli articoli sovraccennati trovansi ora regolamentari. Nel mentre le norme che sono sancite nell'articolo 12 devono scrupolosamente essere osservate, le Autorità Marittime preposte al Comando dei Porti specificati all'articolo 13 dovranno usare ogni riguardo nella loro applicazione allo scopo di evitare malintesi ed impedire che una disposizione generale di regolamento marittimo possa, per avventura, venir considerata sotto l'aspetto di diffidenza. Egli è perciò che i signori Capitani dei Porti, di cui è qui parola, all'avvicinarsi di una forza navale estera, la quale comprendesse più di tre bastimenti riuniti, avranno cura di non attendere che dessa sia già entrata nel porto per darle comunicazione delle anzidette disposizioni, ma si recheranno incontro alla medesima fuori del porto, allorchè chiara apparisca la sua intenzione di venire all'ancoraggio, onde così a tempo prevenirla delle prescrizioni che regolano in quel porto la presenza di forze navali estere. Se poi queste comprendessero tre bastimenti o meno, i Capitani di porto, uniformandosi al disposto dell'articolo 14, si recheranno a bordo del Comandante superiore della suddetta forza navale, o del Comandante della nave se fosse isolata, affine di comunicargli il prescritto dell'articolo 12 riguardo alla durata del loro soggiorno.

Dal 2° alinea dello stesso articolo 12 la S. V. avrà argomento di rilevare come col permesso del Governo possa esser data facoltà a navi da guerra in numero di tre o meno di soggiornare per più di otto giorni nei porti di cui è cenno nell'articolo 13 successivo. Perciò se il Comandante delle navi suddette esprimesse il desiderio di prolungare il periodo fissato dall'unito Decreto, Ella dovrà per la via più breve e sollecita informarne il sottoscritto, attendendo analoghe istruzioni prima di procedere ad inviti di partenza, quand'anche fosse trascorso il termine di otto giorni.

La S. V. dall'articolo 8 scorgerà come sia volontà del Governo di far eccezione dalle norme sancite nell'unito R. Decreto per quelle navi da guerra la cui missione fosse esclusivamente scientifica: e tale eccezione, iniziata alcuni anni addietro, deve estendersi puranco a bastimenti che appartenessero ad uno Stato belligerante. Cotale massima però non comprende se non quelle navi la cui missione scientifica fosse fuori di dubbio, e già riconosciuta dal R. Governo per via diplomatica ed assentita dallo stesso. In tale caso per cura del Ministero ne saranno a tempo prevenuti i rispettivi Capitani di Porto.

Qualora le Autorità marittime scorgessero qualche difficoltà o dubbio nell'interpretare ed applicare i vari casi contemplati dai diversi articoli dell'unito Decreto, dovranno senz'altro rivolgersi al Ministero scrivente per chiedere istruzioni e spiegazioni.

Il Ministro, E. Cugia.

Circolare del Ministero della Marina ai Consolati, in data 6 aprile 1864. — Frodi nei carichi dei bastimenti contemplate dagli articoli 90 e 91 della Legge penale per la Marina mercantile.

Non di rado avviene che taluni dei capitani della marineria nazionale, i quali sono addetti ai traffici dei porti del Baltico, specialmente quelli che trasportano carichi di olii d'oliva, vanno facendo in questi forti sottrazioni coonestandole per avarie a danno dei proprietarii e degli assicuratori, e così il fatto di pochi inonesti ricade a scredito della generalità dei Capitani, più non essendo ricercati dal

Digitized by Google

commercio russo per quei noleggi e torna per conseguenza anche a disdoro della nazione alla quale appartengono.

Le frodi che essi commettono costituiscono uno dei fatti di baratteria contemplati dagli articoli 90 e 91 della Legge penale in vigore per la Marina mercantile, i quali sono puniti colla pena del carcere non minore di tre anni estensibile fino a dieci anni di galera, ed in certi casi anche a perpetuità, pronunciando il giudizio le Corti d'Assisie per essere i delitti di baratteria passati nella giurisdizione dei Tribunali ordinari per effetto delle Regie Patenti 27 maggio 1843.

Già un processo si trova incoato per denunzia del R. Console in Elseneur contro uno dei Capitani prevaricatori, nè saranno per isfuggire alla vigilanza dei R. Uffiziali Consolari all'estero, quanti altri si avvisassero di perpetrare una cosifatta frode; essendo sommamente importante d'impedire che si abusi della bandiera e si rechi pregiudizio agl'interessi generali del Commercio e della nazionale navigazione.

Sarà pertanto a cura dei Consolati di Marina d'avvertire ogni Capitano, all'atto dell'armamento, delle rigorose sanzioni penali nelle quali incorrono coloro che con avarie simulate frodano una parte qualunque del carico od altro del bastimento, ammonendo più specialmente quei Capitani che frequentano i porti del Baltico con carichi d'olio, come quelli che sarebbero più dediti alla illecita operazione.

Il Ministro, E. Cugia.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), in data 7 aprile 1864, N. 110, Div. 1. — Vendita di beni demaniali in dipendenza della Legge del 21 agosto 1862, num. 793.

Alcune dubbiezze insorte sul modo d'eseguire le disposizioni che regolano le operazioni di vendita dei beni demaniali avendo porta occasione di dare nuove istruzioni sulla materia, il sottoscritto, nel portarle a cognizione dei signori Prefetti e degli Impiegati della Amministrazione demaniale, ne raccomanda loro l'accurata osservanza.

1. Quando ai primi incanti non intervengano almeno due oblatori, l'asta dovrà dichiararsi deserta, e questo ancorchè l'unica offerta fosse maggiore del prezzo di perizia. Solo quando, rimasti deserti i primi incanti, si procede sulle stesse basi ad un secondo esperimento dovrà aver luogo l'aggiudicazione, qualunque sia il numero degli oblatori. — Questa disposizione non è che l'applicazione della regola generale stabilita dai Regolamenti di contabilità per tutti gli incanti fatti nell'interesse dello Stato. Siffatta regola non avendo subita modificazione alcuna negli ordinamenti della Legge 21 agosto 1862 rimane nel pieno suo vigore. — Non potrà pertanto procedersi all'aggiudicazione al primo incanto neppure nel caso in cui fosse stata presentata qualche offerta in aumento al prezzo di perizia a termini dell'art. 50 del Regolamento se nessun altro offerente è intervenuto. Sarà quindi opportuno che ad evitare una contraria interpretazione venga dai signori Direttori modificato in tale senso l'art. 11 delle condizioni generali a stampa.

2. In pagamento del prezzo dei beni demaniali verranno accettati anche i Buoni del Tesoro, però sull'ammontare complessivo di ciascun Buono verrà fatto lo sconto a favore delle Finanze dal dì della consegna a quello della scadenza del Buono stesso. — Lo sconto sarà per le Provincie Toscane quello della Banca Toscana, per le altre Provincie del Regno quello della Banca Nazionale. — I Buoni del Tesoro di tal guisa ricevuti verranno immediatamente trasmessi al Ministero di Finanze (Direzione Generale del Tesoro) nei modi prescritti pei titoli di rendita consolidata dall'art. 5 della Circolare 11 febbraio scorso, num. 101.

3. Tosto che gli sia stata notificata l'approvazione della vendita dei beni dema-

Digitized by Google

niali in amministrazione economica il Direttore dovrà con particolare rapporto fornire al Ministero ampie informazioni sul personale le cui attribuzioni vengono a cessare in dipendenza della seguita vendita.

4. Limitando d'or innanzi alle vendite di maggior importanza la notificazione prescritta dall'art. 53 delle Istruzioni Minist. 12 ottobre 1862 i Direttori Demaniali faranno però conoscere di quindicina in quindicina l'esito degli incanti tenutisi nei rispettivi circoli mediante uno specchio dimostrativo compilato secondo l'unito modello. — Ove per gli incanti sin qui seguiti non si fossero fornite tutte le nozioni indicate nello specchio predetto, le medesime dovranno venir aggiunte in quello che verrà trasmesso dopo la prima quindicina del corrente mese.

Per il Ministro, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze alle Direzioni del Tesoro, in data 8 aprile 1864. — Divieto di accettare nelle Tesorerie dello Stato le valute d'argento svizzere di qualsiasi conio.

Al Ministero delle Finanze consta che qualche Tesoreria si permette di accettare delle monete d'argento della Confederazione Elvetica a sistema decimale, mentre, non essendo in corso legale nel Regno, non possono essere ricevute dalle pubbliche Casse.

Se tale licenza potè passare inosservata per l'addietro e considerarsi una semplice trasgressione innocua agl'interessi delle Finanze e dei privati, perchè le valute svizzere d'argento di coniazione anteriore al 1860 erano di valore intrinseco eguale alle altre delle varie Provincie Italiane in cui vigeva il sistema decimale metrico, siffatta tolleranza cessò di aver luogo fin da quando cominciarono a entrare in Italia quelle coniate dal 1860 in poi, le quali presentano una differenza in meno sul valore del fino di circa 12 p 0|0.

Devesi quindi considerare che il fatto degli speculatori d'introdurre le valute svizzere, e segnatamente quelle di titolo di 800 millesimi di fino, merita tutta la attenzione, quantunque non offende direttamente il Tesoro, a causa del danno che incontrano i privati, che, ignari del vero valore di dette monete, le accettano, e le accettano più facilmente per poco che le veggano accettate da qualche Cassa dello Stato.

Si estenderebbe così l'industria fraudolenta di prenderle per il valore effettivo e di darle per il valore nominale ed apparente.

Essendo necessario che i Tesorieri del Regno si attengano strettamente alle disposizioni di Legge nel ricevimento delle monete, e che, la popolazione non vada errata nell'argomentare dal contegno delle pubbliche Casse come debba essa pure regolarsi a questo riguardo, il sottoscritto prega codesta Direzione a badare che gli Agenti ed Ispettori del Tesoro in occasione delle visite dei fondi alle Tesorerie si assicurino che fra gli spezzati d'argento decimale non ve ne siano di quelli svizzeri; e provveggano a farli commutare a spesa dei Tesorieri in caso che ne trovassero nelle casse, e principalmente ad evitare che i Tesorieri le mischiassero nei pagamenti.

Pel Ministro, ALFURNO.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti agli Ordinarii Diocesani delle Marche, dell'Umbria, della Toscana e delle Provincie Napoletane e Siciliane, in data 9 aprile 1864. — Funzioni religiose e predicazioni in ore notturne o fuori delle chiese.

Giungono frequenti ragguagli al Governo del Re di scenci più o meno gravi a cui danno luogo funzioni religiose e predicazioni che si sogliono celebrare e

Digitized by Google

tenere nelle chiese in ore notturne. Le Autorità competenti esercitano in tal proposito la più stretta vigilanza, onde non ne abbia scapito il pubblico costume e la reverenza dei santi riti e dei luoghi sacri, e quando si avverano atti riprovevoli cadenti sotto le sanzioni delle leggi e discipline vigenti ne riferiscono all'Autorità giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

Che se sconci di tal natura vogliono essere efficacemente repressi, viemeglio importa che siano prevenuti, massime che la loro repressione è sempre accompagnata da spiacevoli incidenti che provocano pubblici scandali e clamori. A tal uopo il sottoscritto si rivolge alla S. V. Ill.ma e Rev.ma confidando ch'ella gli vorrà prestare il concorso della sua autorità in cosa di tanto rilievo, e che risguarda a un tratto il divin culto, la santità dei costumi e l'ordine pubblico.

Perciò, riferendosi a discipline che sono in vigore nelle vecchie Provincie del Regno sin dall'anno 1858, e che nel 1860 vennero estese alla Lombardia ed all'Emilia, invita la S. V. Ill.ma e Rev.ma a voler dare ai Parroci ed ai Rettori delle chiese, dei santuari e degli oratorii quelle istruzioni che ella avviserà più efficaci ad ottenere che le funzioni religiose d'ogni genere e le predicazioni siano celebrate e tenute tra l'albeggiare e l'imbrunire, e che le porte delle chiese, de' santuari e degli oratorii si chiudano sul far della notte, avvertendo che quando alcuna funzione straordinaria si dovesse celebrare in ore notturne, e parimente quando alcuna predicazione si dovesse tenere in ore notturne o in luoghi diversi dalle chiese, converrà che se ne chiegga la facoltà ai Prefetti a sensi del capoverso 4 dell'art. 12 del Decreto Reale in data del 16 di ottobre 1861, n. 273, e vorrà disporsi che le chiese siano sufficientemente illuminate e vi sia persona specialmente incaricata di vegliare al mantenimento dell'ordine.

Il sottoscritto non dubita che la S. V. Ill.ma e Rev.ma apprezzerà nella sua prudenza e nel pastorale suo zelo i motivi onde move l'anzidetto invito, e si darà ogni premura di secondarlo.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), N. 111, Div. 5, in data 9 aprile 1864. — Registro di corrispondenza per gli Uffizi contabili e per gl'Ispettori ed i Sott'Ispettori.

Occorrendo stabilire un metodo uniforme per la registrazione del carteggio officiale degli Uffizi dipendenti dalle Direzioni provinciali del Demanio e delle Tasse, si determina quanto segue:

1. Gli Ispettori, i Sott'Ispettori e gli Agenti contabili dell'Amministrazione terranno un *Registro di corrispondenza* per annotare con numero progressivo le lettere che ricevono e quelle che spediscono, nella conformità indicata dal modulo annesso alla presente. — Questo registro servirà per uno o più anni sino a che sia interamente consumato, ma il numero d'ordine progressivo si dovrà rinnovare annualmente.

2. Per la tenuta del *Registro di corrispondenza* si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme segnate dal Capitolo V dell'Istruzione 4 maggio 1863, avvertendo che le annotazioni cui accenna l'articolo 90 si dovranno apporre nella colonna n. 10 del modulo.

3. L'uso del *Registro di corrispondenza* incomincierà col 1.o del prossimo mese di luglio, e sarà cura delle Direzioni di farne per tempo la distribuzione ai dipendenti Uffizi, avvertendo che i registri composti di soli 25 fogli sono destinati per gl'Ispettori, i Sott'Ispettori e per gli Uffizi di Registro di minima importanza. — Coll'attuazione del nuovo Registro cesserà l'uso di quelli che sotto diverse forme sono attualmente adoprati per copiare o registrare il carteggio officiale.

4. Per la redazione delle minute delle lettere e per tutt'altro che risguarda la

Digitized by Google

forma della corrispondenza gl'Ispettori, i Sott'Ispettori e gli Impiegati contabili si atterranno alle norme segnate dal Capitolo V dell'Istruzione 4 maggio 1863, giusta il disposto dall'art. 126 della medesima.

5. In ogni occasione di verificazione di Uffizi contabili gl'Ispettori e Sott'Ispettori riconosceranno se sia regolarmente tenuto il *Registro di corrispondenza*, e se siano esattamente eseguite le altre relative prescrizioni, richiedendo spiegazione sopra i numeri inevasi, e del risultato di tale ricognizione faranno cenno nel Giornale delle operazioni.

6. Al progressivo n. 58 della tabella annessa alla Circolare 6 giugno 1863 si descriverà il nuovo *Registro di corrispondenza*, ed entro il mese di novembre prossimo si provvederà nel modo stabilito dall'articolo 23 della Circolare medesima per utilizzare i registri in bianco che, ai sensi del precedente art. 3, rimarranno fuori d'uso.

I signori Direttori invigileranno per la puntuale esecuzione delle suestese disposizioni.

Il Direttore Generale, SACCHI.

R. Decreto 20 marzo 1864, N. MCXLI. — Riparto della tassa che la Camera di Commercio e d' arti di Reggio (Calabria), è autorizzata ad imporre sugli esercenti.

— Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile 1864 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Veduto il Nostro Decreto delli 11 ottobre 1863, n. DCCCCXVI;
Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Reggio in Calabria, del 13 febbraio 1864;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. La tassa che la Camera di commercio e d'arti di Reggio in Calabria fu autorizzata ad imporre con Nostro Decreto delli 11 ottobre 1863, sugli esercenti arti, commerci ed industrie del suo territorio sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi, secondo l'importanza del loro traffico o industria, in sei classi: la prima delle quali sarà quotata in lire quaranta; la seconda graduatamente da lire venti a lire nove; la terza da lire otto a lire cinque; la quarta da lire quattro a lire tre; la quinta in lire due; la sesta in lire una.

2. È abrogato l'art. 2 del citato Nostro Decreto che stabilisce diversamente il riparto della tassa e la classificazione dei contribuenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 20 marzo 1864, N. MCXLII. — È autorizzata la società anonima costituitasi in Milano col titolo di Sartoria Nazionale.

— Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile 1864 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il pubblico atto di costituzione della Società anonima la *Sartoria Nazionale* stabilita in Milano:

Digitized by Google

Veduta la legge del 26 novembre 1852 sulle associazioni vigente nelle Provincie Lombarde;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. 1062, sulle Società industriali per azioni al portatore;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. La Società anonima col titolo di *Sartoria Nazionale*, costituita in Milano con pubblico atto del 13 marzo 1864, rogato G. Minonzio, n. 28 del repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti al patto costitutivo succitato inserti.

2. Detta Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e per le spese commissariali verserà annualmente nelle casse pubbliche lire cento.

3 La presente autorizzazione potrà essere dal Governo revocata, nel caso d'inosservanza per parte della Società de' suoi statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle disposizioni governative che la concernono.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 14 aprile 1864. — Istruzioni circa la chiusura dell'esercizio finanziere per parte dei Cancellieri e Segretari giudiziari nelle Provincie meridionali.

Coll'art. 12 del Regolamento 16 febbraio 1862 viene prescritto che l'esercizio finanziere cominci al 1.o gennaio e si chiuda al 31 dicembre di ogni anno, per quanto riguarda le riscossioni, e si concede la proroga dei primi sei mesi dell'anno successivo, onde i Cancellieri possano eseguire versamenti nelle Ricevitorie in saldo delle loro contabilità, con applicazione all'esercizio scaduto.

Sussistendo però il fatto, che i Ricevitori del Registro in codeste Provincie chiudono i loro conti coll'anno volgare, il Guardasigilli, presi gli opportuni concerti col Ministero delle Finanze, ed acciò i resoconti di versamento dei Cancellieri coincidano col caricamento annuale dei Ricevitori, trovasi nella necessità di stabilire che l'esercizio finanziere rispetto a codeste Cancellerie e Segreterie giudiziarie debba intendersi chiuso tanto per le riscossioni, quanto pei versamenti al 31 dicembre d'ogni anno, essendo in tal parte inseguibile l'art. 12 del precitato Regolamento 16 febbraio 1862.

I Cancellieri e Segretari dovranno in conseguenza farsi premura di versare interamente i diritti entro il giorno 31 dicembre d'ogni anno, e soltanto se taluna somma non potesse essere versata per circostanze puramente locali da loro indipendenti, potranno farne il versamento entro il successivo mese di gennaio senza distinzione alcuna d'esercizio, ed in tal caso l'importo rimasto da versare alla fine di dicembre sarà riportato a debito nel posteriore stato del mese di gennaio dell'anno successivo.

Onde raggiungere un'esatta controlleria fra i conti dei Cancellieri e Segretari, ed il caricamento dei Ricevitori, fu necessario estendere tale operazione anche alle contabilità dell'esercizio 1863 già scaduto, ma i Cancellieri e Segretari, i quali non hanno saldato le partite entro il 31 dicembre 1863, non avranno però a fare alcuna nuova pratica, mentre il passaggio del debito dall'uno all'altro esercizio fu già eseguito d'ufficio nello stato di gennaio 1864, ed ognuno d'essi riceverà un esemplare dello stato di marzo ultimo, nel quale figurerà il suenunciato trapasso.

Digitized by Google

E per tal modo i Cancellieri e Segretari restano sciolti dall'obbligo imposto dall'alinea secondo del predetto art. 12 del Regolamento 16 febbraio 1862, di produrre cioè nei primi sei mesi dell anno lo stato mensile anche per l'esercizio scaduto, qualora non avessero saldata la loro contabilità.

Il sottoscritto trasmette alla S. S. Ill.ma un numero sufficiente di esemplari della presente con invito di comunicarne uno ad ogni Cancelliere e Segretario dipendente dalla sua giurisdizione, perchè vi si uniformino.

Per il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero della Guerra in data 15 aprile 1864, n. 56. — I depositi provvisorii per concorso agl' incanti si convertono in definitivi per effetto del deliberamento.

A complemento della Nota in data 1.o aprile corrente, N. 40, si notifica che di concerto tra il Ministero della Guerra e quello delle Finanze si è stabilito quanto infra in ordine ai Depositi provvisorii per concorso agl' incanti, da convertirsi in definitivi, in seguito a deliberamento, cioè:

« Quando resti aggiudicato l'appalto a taluno dei depositanti, l'Agente od il « Direttore del Tesoro, sull'istanza dell Ufficio che ha proceduto agli incanti, di- « sporranno a che si trasmettano le somme od i valori depositati alla Cassa dei « depositi e prestiti, oppure all' Ufficio di Prefettura, secondo i casi e nei modi « indicati negli articoli 74, 78 e seguenti del Regolamento 25 agosto 1863 ».

Sarà perciò cura di tutti gli Uffici d'Intendenza e Sotto-Intendenza militare di uniformarsi alla presente disposizione, mercè la quale resta modificata quella di cui all'art. 5 della summentovata Nota 1.o aprile, n. 40.

Pel Ministro, C. CERRUTI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), in data 16 aprile 1864, n. 113, Div. 3 — Offerte per contravvenzioni forestali transatte a termini della Legge 21 agosto 1826 in vigore nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

Ai termini dell'art. 152 della Legge 21 agosto 1826, N. 967, in vigore nelle Provincie Napolitane e Siciliane, le somme offerte a transazione delle contravvenzioni forestali debbono essere riscosse prima ancora che la transazione venga approvata, ed ove non lo sia, le somme medesime si restituiscono a chi le ha depositate. — All'oggetto di regolare in modo uniforme la riscossione, ed occorrendo, la restituzione di dette somme, il sottoscritto, presi gli opportuni concerti col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, determina quanto segue:

1. Per la riscossione delle somme offerte a transazione delle contravvenzioni forestali serviranno di titolo le oblazioni fatte ai termini dell'art. 152 della succitata Legge 21 agosto 1826, e munite delle conclusioni dagli Ispettori forestali o delle Guardie generali.

L'invio delle dette oblazioni si farà dagl' Ispettori forestali o dalle Guardie generali alle Direzioni del Demanio e delle Tasse, e da queste agli Agenti contabili nel modo stabilito dagli art. 7 e 10 della Circolare 1 ottobre 1862, N. 24.

2. Qualora le offerte di transazione non sieno approvate, gli Ispettori forestali o le Guardie generali trasmetteranno alle Direzioni Demaniali copia autentica delle note colle quali l'Autorità competente rigetta l'offerta e manda restituire la somma depositata.

Digitized by Google

Le Direzioni, apposto il loro *Visto* alle copie di dette note, le invieranno al Contabile perchè eseguisca l'ordinata restituzione, e ne faccia annotazione in margine tanto dell'articolo del campione, quanto del carico sul giornale di riscossione.

3. Delle surriferite modificazioni alla Circolare 1 ottobre 1862, N. 24, si farà cenno in margine degli articoli 1 numeri 4-6, e 5 num. 2.

Per il Ministro, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), in data 16 aprile 1864, n. 112, Div. 3 — Tasse di registro e bollo — Tavola alfabetica dei campioni a debito per le cause interessanti persone ammesse al beneficio de' poveri.

Coll'art. 31 dell'Istruzione ministeriale 7 maggio 1862 s'instituì negli Uffizi di registro un campione o sommario, modulo n. 9, per annotarvi le tasse di registro e di bollo dovute nelle cause interessanti persone ammesse al benefizio dei poveri.

Col succedersi però di più sentenze soggette a denunzia, in un medesimo procedimento accade spesso di dover aggiungere altre partite di credito ad alcuno degli articoli già inscritti sul campione, e si è perciò fatto sentire il bisogno di avere a corredo dei campioni medesimi un indice o rubrica che serva di guida al rinvenimento degli articoli, per evitare così l'inconveniente che s'accendano più articoli a carico di una stessa persona, quando si tratta di tasse dovute sopra atti della stessa causa e dello stesso procedimento, e ciò con manifesto pericolo, nel caso si faccia luogo all'esazione delle tasse annotate a debito, o che si commettano ommissioni dannose all'Erario, ovvero che si duplichino inutilmente e con ingiusto aggravio dei debitori gli atti e le spese di compulsione.

Per supplire quindi a tale bisogno questo Ministero ha determinato di attivare negli Uffizi di maggior importanza l'uso d'una tavola o rubrica generale destinata a riprodurvi in ordine alfabetico i nomi delle parti e le indicazioni del volume e foglio del campione sotto cui si trova impostato ciascun articolo, utilizzando intanto per quest'uso la scorta delle tavole alfabetiche (antico modulo n. 6 *bis*, e nuova serie n. 59), che già si tenevano negli Uffizi delle antiche Provincie e dell'Emilia.

Perciò le Direzioni Demaniali, non appena avranno ricevute le tavole, che verranno loro trasmesse in numero competente, si affretteranno ad eseguirne la distribuzione di una per ogni Uffizio di registro de'rispettivi circoli posto nel Capoluogo ove ha sede un Tribunale di Circondario o di prima Istanza, prescrivendo ai Ricevitori di notarvi sollecitamente e secondo le indicazioni richieste dallo stampato tutti gli articoli che già si trovano ad avere iscritti od inscriveranno in seguito sul loro campione.

Gli Ispettori e Sotto-Ispettori alla loro volta vigileranno che tali prescrizioni siano adempiute e che la rubrica o tavola sia redatta con precisione e tenuta costantemente al corrente.

Non importa aggiungere che l'uso di questa tavola è limitato pei soli campioni delle tasse a debito di registro e bollo, nè deve essere esteso a quelli delle tasse ipotecarie.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero della Marina ai Comandanti in capo in data 16 aprile 1864. — Documenti da unirsi ai ricorsi in grazia e per commutazione di pena.

Colla Circolare del 6 agosto 1861, N. 6597, stata riprodotta in principio dell'ultima ristampata dell'Editto penale Militare Marittimo tuttavia in vigore, venne

Digitized by Google

con provvido pensiero stabilito che le proposte per commutazioni di pena fossero accompagnate col simultaneo invio al Ministero degli atti processuali e relative sentenze.

La comunicazione di siffatti Documenti riesce evidente non meno necessaria allorquando trattisi della trasmissione, con voto favorevole dei Comandi in capo dei Dipartimenti Marittimi, di ricorsi aventi per iscopo la grazia sovrana od il condono della rimanente pena a pro di Militari dei Corpi della R. Marina, stati condannati con sentenze dei Tribunali Marittimi.

Gli atti processuali costituendo infatti quelli indispensabili elementi per attingervi un motivato e coscienzioso parere sull' attendibilità o non di simili dimande di grazie, mentre da un attento esame di essi la competente Autorità superiore ha modo di riconoscere se concorranno o no nel graziando circostanze attenuanti e tali da renderlo meritevole o non di essere raccomandato alla Sovrana Clemenza ne consegue che la semplice trasmissione del relativo memoriale, ancorchè avvalorato con voto favorevole del Comando in capo del Dipartimento, non si potrebbe ritenere all' uopo bastevole, tanto più se non se ne adducono le ragioni.

A riparare a siffatta lacuna, rendendo così più spedito il regolare corso di cotali pratiche, il Ministero reputa conveniente di avvertire che, ogni qualvolta occorra ai Comandanti in capo dei Dipartimenti Marittimi di trasmettere o riferire intorno ai ricorsi per grazie Sovrane o per condono di residuale pena, non si limitino dessi ad enunciare l' affermazione o negazione del loro voto in merito, ma svolgano le considerazioni sulle quali si appoggia, comunicando in pari tempo al Ministero i corrispondenti atti processuali colle sentenze, affinchè si possa con piena cognizione di causa giudicare sullo accoglimento da darvisi.

I signori Comandanti in capo dei Dipartimenti Marittimi rimangono pertanto invitati a voler, occorrendo, curare l' osservanza delle premesse avvertenze sulla materia dei ricorsi in grazia.

Pel Ministro, C. Cerruti.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), in data 18 aprile 1864, N. 3, Div. 6 — Documenti relativi al pagamento di spese fisse e sulla quitanza dei pensionari impediti di recarsi nelle Tesorerie.

Nell'articolo 321 del Regolamento sulla Contabilità generale, approvato con Regio Decreto del 13 dicembre 1863, N. 1628, è stabilito che all' esemplare dei prospetti di spese fisse, da trasmettere alla Corte dei conti, i Ministeri debbano unire copie dei decreti o dei provvedimenti che giustifichino l'inscrizione di nuove partite di spese fisse o le variazioni di quelle già inscritte.

Intorno alla esecuzione di tale disposizione furono promosse alcune interpellanze dai Ministeri, e quello delle Finanze ravvisò opportuno di prendere colla Corte dei conti del Regno i necessari accordi perchè fosse tenuto da tutti un procedimento semplice e uniforme. In seguito a ciò fu convenuto:

1. Che a corredo dei prospetti, dei quali è parola, ciascun Ministero ponga un estratto dei decreti o dei provvedimenti che concernono le partite nuove o le variazioni di quelle già inscritte. — L'estratto onde è parola può essere formato a seconda del modello esemplificato unito alla presente Circolare;

2. Che le copie degli atti di assunzione di funzioni, quando dal non assumerle possa derivare una variazione nella decorrenza degli assegni, le copie dell'atto di giuramento, quando si tratti di impiegati che abbiano ricevuto una prima nomina, le dichiarazioni di coloro che occupano locali tenuti in affitto per conto dello Stato, per dimostrare che nulla si oppone al pagamento della rata o delle

Digitized by Google

rate scadute, giusta l'art. 335 del regolamento suddetto, e le altre carte giustificative che fossero richieste dalla natura speciale della spesa fissa debbono essere consegnate dalle parti agli Agenti del Tesoro, che, conosciutane l'esattezza, le pongono a corredo del relativo mandato di pagamento.

Si potrà soltanto omettere l'unione della copia dell'atto di giuramento quando nell'atto di assunzione in funzione vi sia esplita menzione della data in cui l'Impiegato ha prestato il giuramento di servizio. Nel caso però in cui il mandato di pagamento fosse spedito direttamente dai Ministeri, l'estratto dei decreti o dei provvedimenti, e gli altri documenti vi devono essere posti a corredo a cura del competente Ministero.

I Ministeri dunque vorranno provvedere all'adempimento di quanto riguarda essi medesimi e di quanto debbe essere eseguito dagl'Impiegati che dagli stessi dipendono

In questa occasione poi il sottoscritto fa conoscere a tutti coloro i quali possono avervi interesse, che i pensionari debbono in massima apporre la firma per quietanza sui mandati parziali o collettivi.

Tuttavolta, in caso d'impedimento può tener luogo di *bianco-segno* il certificato di esistenza del pensionato, sempre che alla firma di esso si faccia precedere la dichiarazione *vale per quietanza* di lire . . come è prescritto dall'artidolo 407 del Regolamento di contabilità generale. A termini poi dell'art. 409 del Regolamento medesimo, il portatore del certificato di esistenza quitato dovrà apporre la propria sottoscrizione.

Le Direzioni e le Agenzie del Tesoro, i Tesorieri e gli Uffizi di riscontro, per la parte che riguarda le incumbenze di ciascuno di essi, sono pregati di invigilare perchè le disposizioni contenute nella presente Circolare ottengano il loro pieno effetto.

Il Ministro, MINGHETTI.

R. Decreto 10 aprile 1864, N. MCXLVI, che autorizza la società col titolo Banca anglo-italiana *ad esercitare il suo commercio nel Regno d' Italia.*

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda della Società anonima intitolata Banca Anglo-Italiana, coi documenti constatanti la legale sua esistenza in Inghilterra;

Visto l'articolo 2 della legge 30 giugno 1853, n. 1564, sulle Società anonime;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in data 6 aprile 1864;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. La Società anonima avente sede in Londra col titolo di Banca Anglo-italiana costituita in forza di pubblico atto del 13 gennaio 1864, rogato W. R. Drake, è autorizzata ad esercitare il suo commercio nel Regno d'Italia a termini delle leggi in vigore.

2. Detta Società dovrà eleggere il suo domicilio legale nello Stato, presso l'Ufficio che vi stabilirà, il cui Direttore rappresenterà la Società in faccia ai terzi e al Governo.

3. Non potrà emettere biglietti di banca senza esserne prima autorizzata in conformità delle leggi vigenti in Italia.

Sarà sottoposta alla vigilanza governativa contribuendo nelle spese commissariali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio e delle Tasse, in data 20 aprile 1864, Div. 5, N. 114 — Abuso di franchigia postale per parte di un Ufficio Finanziario.

Il Ministero ebbe prova di abuso di franchigia postale per parte di un Uffizio finanziario. Quel fatto fu subito punito colla sospensione dall' impiego del funzionario che se ne rese colpevole. Fortunatamente le mancanze di tal natura sono rare; ma siccome sono gravissime, il sottoscritto non può dispensarsi dal porre in avvertenza gl'Impiegati del Demanio e delle Tasse, che godono della franchigia postale, che eguali e più severe misure saranno sempre adottate contro coloro che, valendosi per corrispondenze private delle agevolezze consentite unicamente alla carica di cui sono rivestiti, compromettono la fiducia dovuta ai pubblici funzionari, e frodano le tasse governative.

Un esemplare della presente sarà dai signori Direttori trasmesso ai singoli Impiegati che da loro dipendono, ritirandone analoga ricevuta.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare dell' Amministrazione della Cassa Ecclesiastica in data 20 aprile 1864, N. 123 — Quale provvigione debba assegnarsi ai Reggenti Uffici di Ricevitoria.

Affinchè nella liquidazione della quota di provvigione cui ponno aver diritto gli Impiegati della Cassa Ecclesiastica chiamati a reggere Uffici di Ricevitoria si seguano norme precise ed uniformi, il sottoscritto ravvisa necessario, nello scopo di ciò ottenere, di riepilogare nella presente Circolare le disposizioni su tal materia già sancite dal Regolamento 8 dicembre 1861, non senza segnare ad un tempo quelle ulteriori determinazioni che presentansi opportune per completare le disposizioni stesse.

Art. 1. I Ricevitori non provvisti di commesso gerente, in caso di malattia giustificata, conservano per i primi due mesi l' integrità dell' aggio col carico delle spese d' ufficio, e trascorsi due mesi, continuando la malattia del Ricevitore, un quarto dell' aggio, o provvigione, cederà a favore del reggente destinato dall' Amministrazione. — Le spese d' ufficio continuano però ad essere a carico del titolare.

2. I Ricevitori non provvisti di commesso gerente, che ottengono un congedo per altra causa, che quella di malattia, lasciano al reggente destinato dall' Amministrazione (art. 57 del Regolamento) un quarto della provvigione corrispondente al tempo dell' assenza, rimanendo a carico del titolare ogni spesa d' ufficio.

3. Il Ricevitore che si assenta dal suo posto senza regolare permesso dei Superiori, e quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata, all' appoggio di falsi od insussistenti motivi, incorrendo nella sospensione dall' impiego e nella perdita totale della provvigione, i due terzi di questa vanno a beneficio del reggente col carico della totalità delle spese d' ufficio, e l'altro terzo cede a pro dell' Amministrazione. Le stesse disposizioni debbonsi seguire in caso di vacanza degli Uffici di Ricevitoria.

4. Quando gli impiegati destinati a reggere le Ricevitorie siano provvisti d'uno stipendio fisso, debbesi questo imputare nei due terzi dell' aggio che loro viene attribuito. — In tale caso le spese d' ufficio sono a carico del reggente stipendiato, per la sola concorrente però, per cui i due terzi della provvigione che viene a percepire superano il suo stipendio. Non essendovi eccedenza di tale quota d'aggio o provvigione sullo stipendio, le spese di ufficio vengono per intiero sopportate dall' Amministrazione.

Digitized by Google

Nel partecipare siffatte disposizioni ai signori Direttori del Demanio e Tasse di Torino, Genova, Cagliari e Sassari, nonchè ai signori Ispettori ed Impiegati della Cassa Ecclesiastica nell' Umbria e nelle Marche, chi scrive ama lusingarsi che vorranno colla consueta diligenza far sì che vengano puntualmente eseguite.

Il Direttore generale, G. RATTAZZI.

R. Decreto 20 *aprile* 1864, *N.* 1736. — *Convocazione del terzo Collegio elettorale di Firenze.*

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data 25 marzo 1864, n. 1316, col quale l' Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notifica essere vacante il terzo Collegio di Firenze, n. 169;

Veduto l'articolo 63 della legge elettorale;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo Collegio elettorale di Firenze, n. 169, è convocato pel giorno 1 maggio 1864 onde provvedere alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 8 successivo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) in data 23 *aprile* 1864, *n.* 4, *Div.* 6 — *Pagamento degli stipendi agl'Impiegati in attività di servizio.*

Dalle comunicazioni avute risulta che in tutte le parti del Regno sono stati immessi in funzioni gli Agenti del Tesoro, e hanno incominciato regolarmente ad eseguire le loro incumbenze.

Da parecchi di essi Agenti viene fatto inoltre conoscere come sarebbe per riuscire utilissimo lo ammettere per principio generale che gli stipendi agl'Impiegati in attività di servizio cominciassero ad essere pagati dal 27 del mese, al quale la mesata si riferisce.

Considerato pertanto che con la separazione dei pagamenti degli stipendi di attività da quelli delle pensioni si va a conseguire una maggiore prontezza nel servizio, il sottoscritto, valendosi del disposto del capoverso dell' articolo 272 del Regolamento sulla Contabilità generale, sancito col Regio Decreto del 13 dicembre 1863, n. 1628, determina quanto segue:

1. Nel dì 27 maggio prossimo tutte le Tesorerie del Regno dovranno dar principio ai pagamenti degli stipendi agl' Impiegati in attività di servizio per la

Digitized by Google

mesata di maggio stesso. — I pagamenti che si facessero o fossero stati fatti per codesto titolo in aprile o nei mesi anteriori non cadranno in censura, purchè i Tesorieri abbiano ricevuto i mandati dal rispettivo Agente del Tesoro. — Gli Agenti del Tesoro dovranno porsi in grado di far avere ai Tesorieri i mandati di pagamento prima della fine dell'orario d'ufficio del giorno 26 di ogni mese. — Eguale procedimento dovranno essi pure osservare per i pagamenti da farsi dagli altri Contabili, curando però che i mandati non pervengano a questi ultimi prima del giorno 27 del mese in cui si può dar principio al pagamento di cui è parola. Poichè però per l'art. 188 del Regolamento sulla Contabilità generale l'ultimo giorno del mese vien fatta la verificazione alle Casse delle Tesorerie, i Tesorieri possono astenersi dall'eseguire in quel giorno pagamenti di spese fisse.

2. Nel giorno primo di ciascun mese, i Tesorieri si occuperanno esclusivamente del pagamento delle pensioni e degli stipendi agli Impiegati in disponibilità o in aspettativa, come pure di quello di altre spese fisse, cioè fitti, canoni, livelli, ecc. — In casi veramente eccezionali i Tesorieri potranno pagare nel detto giorno qualche mesata di stipendio ad Impiegati in attività di servizio, purchè vi preceda l'autorizzazione dell'Agente del Tesoro o di chi ne faccia le veci. Nei giorni successivi al primo d'ogni mese si pagheranno senza differenza spese fisse di qualsiasi genere.

3. Anche i Ministeri, per i pagamenti di stipendi a Impiegati in attività di servizio, che sieno disposti con mandati spediti direttamente, vorranno uniformarsi alla presente disposizione sia che la estinzione debba eseguirsi dalla Tesoreria centrale del Regno, sia che debbano estinguersi da una Tesoreria di Provincia o da altro Contabile qualsiasi.

Chi scrive prega tutti gli Uffizi, che debbono avere ingerenza nella esecuzione di tale provvedimento, a volervi porre tutto l'impegno affinchè si ottenga per intero la speditezza tanto desiderata nella esecuzione dei pagamenti delle spese fisse.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse) in data 23 aprile 1864, n. 115, Div. 1. — Abusivo sistema conservato in talune Provincie di provvedersi i Funzionari di alloggio gratuito in locali demaniali.

È a cognizione del sottoscritto che in parecchie Provincie del Regno taluni Impiegati e Funzionari governativi godono dell'abitazione in fabbricati di proprietà dello Stato senza corrispondere alle Finanze alcun affitto.

Una tale pratica, procedente da disposizione dei cessati Governi, o invalsa per consuetudini tollerate, od abusi sfuggiti alla vigilanza delle Amministrazioni, deve ora assolutamente cessare, siccome quella che è in diretta opposizione coi nuovi organici che rigorosamente determinano gli averi di ciascun Impiegato e Funzionario.

Il sottoscritto pertanto, valendosi in quanto occorre del diritto di suprema vigilanza che gli è attribuito dall'art. 113 del Regolamento 13 dicembre 1863 per l'esecuzione del Regio Decreto 3 novembre 1861 sulla contabilità generale dello Stato, invita i signori Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori Demaniali a voler diffidare, nel circolo delle rispettive giurisdizioni, tutti gl'Impiegati e Funzionari pubblici che godessero gratuitamente di alloggio in locale di proprietà dello Stato, perchè al più presto possibile abbiano a sgomberarli a profitto delle Finanze nazionali.

Il presente provvedimento non può riferirsi, come s'intende da sè, a quegli Impiegati i quali godono di alloggi gratuiti in fabbricati di proprietà dello Stato per

Digitized by Google

disposizione di Legge e di Reali Decreti che non sono stati o espressamente o implicitamente derogati dai nuovi ordinamenti amministrativi.

Attende lo scrivente dalla cortesia dei signori Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori Demaniali una particolareggiata informazione sul risultato delle disposizioni date per l'eseguimento della presente determinazione.

Il Ministro, M. MINGHETTI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), in data 24 aprile 1864, N. 99 — Discipline pei lascia-passare per caffè e zucchero nazionalizzati spediti in cabottaggio.

Considerando che il lascia-passare per caffè e zucchero sdaziati, che si spediscono in cabotaggio da un punto all'altro dello Stato, sostituisce la bolletta di pagamento e deve essere surrogata da quella di circolazione allorchè i gêneri arrivano alla Dogana di destinazione, si prescrive quanto segue:

1. La Dogana di partenza, dopo avere visitato il genere ed ottenuta la prova del pagamento del dazio, nell'estendere il lascia-passare (modello n. 17) dovrà osservare le stesse formalità stabilite per le bollette di circolazione, a senso dell'articolo 78 delle Istruzioni doganali 30 ottobre 1862 e della Circolare 11 settembre 1863, n. 49. — Quindi il lascia-passare sarà intestato a nome di chi cede o spedisce il genere, vi si indicheranno tutti gli estremi voluti dagli articoli 24 e 26 dal Regolamento doganale, e la qualità e quantità di esso sarà indicata collo per collo.

Lo zucchero sarà sempre indicato colla denominazione della tariffa di *raffinato* o *non raffinato*.

2. Nel lascia-passare sarà indicata la data e il numero della bolletta di pagamento e la Dogana dalla quale fu emessa, e sulla medesima, oppure sulla bolletta di circolazione dovrà esserne annotato lo scarico come è stabilito dall'art. 78 suddetto.

3. Gli Agenti di sorveglianza non potranno attestare sul lascia-passare l'imbarco delle merci se prima non si siano accertati dell'effettivo loro imbarco. Tale attestazione deve essere convalidata dal timbro di cui fu provveduto ogni posto doganale.

4. La Dogana di arrivo, dopo avere riconosciuta la regolarità del Documento e la corrispondenza collo per collo col genere presentato, darà una bolletta di circolazione in sostituzione del lascia-passare, il quale dovrà essere ritirato ed unito alla matrice della bolletta stessa. In questa si riporteranno tutte le indicazioni del lascia-passare.

Gli Uffici doganali sono responsabili dell'esatta osservanza di queste disposizioni.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 24 aprile 1864, n. 61 bis. — Avvertenze circa la presentazione dei documenti necessari per liquidare le pensioni ai militari.

Per effetto del R. Decreto 24 aprile 1864, la liquidazione sì delle pensioni che degli assegnamenti d'ogni sorta devoluti ai militari e loro assimilati, non meno che alle loro vedove e famiglie, è d'ora innanzi di esclusiva spettanza della Corte dei conti del Regno, a termini dell'art. 11 della Legge 14 agosto 1862.

Digitized by Google

Quindi si fa noto che, fermo stante il disposto dei R. Decreti 15 agosto 1852 e 21 agosto 1853 colle relative istruzioni ministeriali, in quanto che essi contemplano più specialmente il collocamento a riposo od in riforma, ogni militare (esclusi quelli di bassa-forza) ed assimilato, conosciuto che abbia il proprio collocamento a riposo od in riforma, o la rivocazione o la rimozione, dovrà trasmettere a questo Ministero (Segretariato generale) un memoriale in carta bollata da L. 1, giusta la Legge 21 aprile 1862, contenente la istanza per la liquidazione della pensione od assegnamento che può spettargli, colle indicazioni tutte divisate nell'art. 2 dello stesso R. Decreto 24 aprile p. p., N. 1760.

Pel Ministro, RECCAGNI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), in data 26 aprile 1864, n. 101, Div. 2 — Istruzioni e spiegazioni sul trasporto in cabotaggio di tabacchi provenienti dalle Manifatture del Governo.

L'art. 76 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle privative prescrive che i tabacchi nazionali lavorati che vanno in cabotaggio tra i varii porti del continente o delle isole, dove è in vigore la privativa, sieno contenuti nei pacchi con cui sono messi in vendita dalle Manifatture del Governo, e che i recipienti dove trovansi riuniti vengano piombati dalla Dogana e muniti di *lascia-passare*.

L'inosservanza di queste disposizioni dà luogo al sequestro del genere ed alla multa portata dall'art. 18, alinea 6 della Legge medesima. Scopo di siffatte prescrizioni si è quello di reprimere il contrabbando dei tabacchi esteri, che riuscirebbe agevole ove nessuna disciplina fosse imposta alla circolazione per mare di quelli nazionali. Ma non è impedito ad un viaggiatore di portar seco per proprio uso una piccola provvista di tal genere.

Essendo però necessario di determinare entro qual limite possa tollerarsi il trasporto in cabotaggio per uso personale di tabacchi evidentemente *nazionali* e *lavorati*, il sottoscritto, in analogia al disposto dell'art. 10, alinea 2 della Legge sulle privative, dichiara che ogni qual volta il tabacco nazionale che seco trasporta un viaggiatore non oltrepassi i due chilogrammi, e nessun dubbio possa sollevarsi sulla sua nazionalità, dovrà prescindersi dal contestare la contravvenzione e si rilascierà il tabacco al proprietario.

Ove per contro la quantità eccedesse la misura sovraccennata, ovvero la merce non fosse trasportata dallo stesso proprietario, ma facesse oggetto di spedizione commerciale, in tali casi dovrassi rigorosamente osservare la Legge e tener ferma l'applicazione delle multe sovra indicate.

Un esemplare della presente verrà affisso in ogni Ufficio doganale per norma degli interessati, e ne sarà data comunicazione alle Amministrazioni dei piroscafi che trasportano viaggiatori.

Pel Ministro, il Direttore Generale, CAPPELLARI.

R. Decreto 10 aprile 1864, n. 1737. — Occupazione del Convento di S. Francesco dei Minori Conventuali di Faenza.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il convento di San Francesco dei Minori Conventuali in Faenza, provvedendo a termini dell' art. 1 della legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d' arte e l' alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. Della Rovere.

R. Decreto 14 aprile 1864, N. MCLXXI — Diritti di pedaggio a favore della Società anomina del Ponte in chiatte sul Po presso Cremona.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, re d' Italia

Vista la dimanda della Società anonima del ponte in chiatte sul Po presso Cremona per essere autorizzata ad assoggettare a speciale dritto le carrette a due e più ruote manodotte per transito del ponte anzidetto;

Viste le deliberazioni delle due Deputazioni provinciali di Cremona e di Piacenza;

Veduta la tariffa dei diritti di pedaggio da esigersi a favore della Società medesima pel passaggio del detto ponte, stata approvata con Regio Decreto 19 gennaio 1862, n. CCLVII;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo;

Articolo unico.

Ai diritti di pedaggio da esigersi a favore della Società anonima del ponte in chiatto sul Po presso Cremona, secondo la tariffa approvata col Decreto 19 gennaio 1862, sono aggiunti i seguenti:

Per un carretto carico a mano a due ruote, compreso il conduttore L. 0 30.

Per un simile a quattro ruote, compreso il conduttore L. 0 40.

I medesimi senza carico, metà della tariffa suddetta.

Qualora il carretto fosse tirato e spinto da più persone, una sola sarà considerata come conduttore, gli altri pagheranno come persone a piedi o viaggiatori.

I veicoli a mano e ad una sola ruota continueranno ad essere esenti da ogni tassa.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino, addì 14 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle gabelle, in data 29 aprile 1864, n. 103 — Quadri delle principali importazioni ed esportazioni: distinzione di quelle sdoganate in base ai trattati internazionali.

Interessa sommamente di conoscere gli effetti della tariffa convenzionale del trattato italo-franco, sia nel movimento provinciale che negl'introiti delle dogane. Si prescrive perciò che in avvenire, nei quadri delle maggiori importazioni ed esportazioni, siano tenute distinte dalle altre le merci che vengono importate ed esportate col regime dei trattati.

A tale effetto nei prontuari ordinati colla circolare n.o 36 del 22 maggio 1863 per lo spoglio dei bollettari, ad ogni foglio che serve per registrare le importazioni giornaliere d'ogni merce nominata nei moduli dei quadri dovrà intercalarsene un altro per registrarvi separatamente quelle sdoganate secondo la tariffa convenzionale. Eguale metodo dovrà tenersi per distinguere gl'introiti a dazio convenzionale ed a dazio generale, per *le altre merci non contemplate nei quadri* fra le principali. Per le merci che secondo la tariffa generale pagano il dazio in base del peso, mentre giusta i trattati lo pagano sul valore qualora vengano sdaziate in base di questi ultimi, dovrà tuttavia nei quadri indicarsi tanto il peso quanto il valore. Altrettanto dicasi per le merci che sono tassate dai trattati simultaneamente con un dazio fisso sul peso e con altro sul valore.

L'esazione continuerà ad enunciarsi pel solo diritto principale. Siccome però nella tariffa convenzionale gli accessorii sono compenetrati nel dazio, così per isceverarne il diritto principale dovrà attenersi alla istruzione tracciata al n.o 5 della circolare 6 febbraio p. p., n.o 78.

Il risultato dei suddetti prontuarii servirà alla compilazione dei quadri che devono come al solito, presentarsi alla fine d'ogni trimestre, usandosi però d'un nuovo modello che verrà appositamente distribuito.

Nel detto nuovo modello è stato tolto il calcolo delle medie biennali ed il confronto delle quantità ed esazioni dovrà perciò farsi col solo anno precedente.

Siccome però tale confronto non potrebbe nel corrente anno istituirsi sulle quantità e sui valori, perchè nel 1863 non tenevasi calcolo di questi ultimi, così il confronto del 1864 sarà da limitarsi alle quantità, avvertendosi che per le merci importate ed esportate, parte a dazio generale e parte a quello convenzionale, dovrà addizionarsene le partite per confrontarle colla quantità importata nel 1863. La stessa addizione dovrà farsi anche nelle rispettive esazioni.

Per le macchine, che anche negli antecedenti quadri sono indicate a valore, saranno istituiti su questa base i confronti.

A migliore guida degli impiegati si unisce una esemplificazione pel modo con cui, a seconda dei casi, sul nuovo modello dei quadri dovranno riportarsi di contro alla nomenclatura delle merci le quantità, i valori e le esazioni, nonchè pella maniera d'esporre i confronti.

I quadri relativi al 1.o semestre 1864 dovranno essere redatti giusta le nuove direttive sopra enunciate. Conseguentemente sarà d'uopo che le direzioni provvedano onde si proceda ad un nuovo spoglio dei bollettari del 1.o trimestre, affine di poter tenere distinte le merci introdotte ed esportate col regime della tariffa generale, e col regime convenzionale.

Siccome poi sui quadri del 1.o trimestre 1865, che saranno redatti secondo il nuovo sistema, devesi avere il confronto col corrente anno, rendesi indispensabile che anche quelli del primo timestre del corrente anno abbiano ad essere uniformi ai medesimi, perciò dovranno le dogane e le direzioni rifondere secondo il nuovo modello i già presentati quadri. — La trasmissione di tali prospetti, nella suddeta guisa riformati, seguirà col 1.o settembre p.o v.o.

Digitized by Google

Gli stampati dei quadri fin qui usati vengono soppressi, dovendosi sostituire altri di nuova forma, dei quali viene colla presente direttamente diramata dal ministero sufficiente scorta per una prima fornitura alle dogane ed alle direzioni. Per ulteriori occorrenze se ne farà domanda alle direzioni incaricate della stampa e distribuzione dei moduli, le quali dovranno perciò disporre la stampa nell'identico formato di quelli che ora vengono trasmessi.

Colle presenti disposizioni rendesi maggiormente necessaria la precisa esecuzione di quanto prescrivevasi colla circolare n.o 36 succitata, pel modo di tener calcolo delle merci che, comprese sotto diverse voci in tariffa, sono nei quadri complessivamente riportate; nonchè di operare le rettifiche ordinate col dispaccio 26 marzo corrente anno, n.o 21495/3328.

I signori direttori, col mezzo anche dei signori ispettori, dovranno vegliare pel puntuale adempimento di tutte le surriferite prescrizioni, diramando tutti quei chiarimenti e quelle istruzioni ulteriori che riputassero opportune. I predetti signori direttori raddoppieranno poi di vigilanza sugl'impiegati della direzione incaricati della redazione dei quadri per l'intero compartimento, affinchè sieno diligentemente riveduti i parziali delle dogane e pervengano così al ministero i riassuntivi precisi in modo da non doverli ritornare per rettifiche con inevitabile ritardo della pubblicazione del quadro generale.

Il direttore generale, CAPPELLARI.

R. Decreto 3 aprile 1864, N. MCLXIX. — Facoltà alla Camera di commercio e d' arti di Messina ad imporre una tassa annua sui commercianti ed artieri del suo territorio circoscrizionale.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Veduto l' art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d' arti di Messina del dì 8 febbraio 1864;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d' arti di Messina è autorizzata ad imporre una tassa annua sui Commercianti ed Artieri del suo territorio circoscrizionale.

Art. 2. Detta tassa sarà ripartita proporzionalmente fra i contribuenti divisi, secondo l' importanza del loro traffico o industria, in otto classi: la prima delle quali sarà quotata in lire quaranta; la seconda in lire trenta; la terza in lire venti; la quarta in lire quindici; la quinta in lire diesi; la sesta in lire cinque; la settima in lire due; l' ottava in lire una.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

R. Decreto 24 aprile 1864 N. MCLXXIV — È approvata la società anonima della strada ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1864 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Visto l' atto pubblico del 4 marzo 1864 concernente la costituzione della Società anonima della strada ferrata da Vigevano a Milano;

Digitized by Google

Vista la legge 26 novembre 1852 sulle associazioni vigente nelle Provincie di Lombardia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l' Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima della strada ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso, con stazione propria a Porta Ticinese, costituita con istromento del 4 marzo 1864, rogato P. Finati, ai numeri 1310 123 di repertorio, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti allo stesso atto.

Art. 2. Sono introdotte negli Statuti anzidetti le seguenti modificazioni:

A L' art. 6 avrà questo nuovo paragrafo:

« Per la emissione delle obbligazioni sociali di cui avanti è necessaria la « sovrana autorizzazione: e i titoli da emettersi saranno controfirmati da un de- « legato del Governo. »

B All'art. 11. si aggiungerà un paragrafo dicente:

« E la Società non sarà considerata come definitivamente costituita, se « non dopo di avere fatto constare presso il tribunale di Commercio di Milano del « seguito versamento di detti due decimi. »

C Sarà annullata la parte del secondo paragrafo dell' art. 18 compresa tra le parole « il medesimo però non potrà » e quelle « che dal suo o suoi mandanti. »

D Nell' art. 19 le parole: « venticinque voti » saranno surrogate da queste: « cinque voti per sè e cinque altri qual mandatario. »

E L' ultimo paragrafo dell' art. 22 esprimerà:

« L' assemblea dovrà essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richie- « sta scritta e motivata da non meno di quindici azionisti rappresentanti un de- « cimo o più delle azioni emesse che saranno depositate nella cassa sociale per « esservi ritenute, previa ricevuta, finchè avuto luogo l' adunanza. »

F In fine dell' art. 30 si aggiungerà:

« Le assemblee generali anteriori a dett' epoca saranno considerate come straordinarie. »

G Il primo paragrafo dell' art. 33 conterrà in fine questa disposizione: « da « convocarsi ogni qualvolta questa vacanza sia maggiore di tre posti. »

H Alle parole: « nelle persone dei signori » che terminano l' articolo 61, si sostituiranno queste altre: « del 25 febbraio 1864. »

Art. 3. Qualora nel termine di un anno dalla pubblicazione di questo Decreto non venisse per legge approvata la convenzione stipulata il 3 dicembre 1863 tra detta Società ed il Governo in modificazione del capitolato annesso alla legge 17 luglio 1861, n. 100, portante la concessione della strada ferrata da Vigevano a Milano; o non venissero dalla Società in tempo utile osservate le disposizioni dell' art. 11 de' suoi statuti, la presente autorizzazione si riterrà come non avvenuta.

Art. 4. La Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa contribuendo nelle spese commissariali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero della Guerra in data 30 aprile 1864, N. 62. — Ingegneri del Corpo del Genio civile incaricati delle funzioni di Uffiziali del Genio Militare.

Stante i molti progetti e lavori straordinari in corso nel servizio del Genio militare, non potendo bastare al regolare e sollecito andamento del servizio medesimo il numero degli Uffiziali presentemente addetti alle Direzioni del Genio, venne, di concerto tra il Ministero della Guerra e quello dei Lavori Pubblici, sottoposto alla firma di S. M. in udienza del 28 corrente un Decreto con cui sono posti temporariamente a disposizione di questo Ministero 28 Ingegneri del Corpo Reale del Genio civile, per essere applicati alle Direzioni del Genio militare, onde esercitarvi le funzioni di Uffiziali del Genio.

Mentre col *Bollettino Ufficiale* si farà conoscere il nome e grado degli Ingegneri predetti, nonchè la destinazione a cadauno assegnata, questo Ministero crede di stabilire le norme seguenti per definire le attribuzioni, i diritti e doveri dei medesimi nella loro nuova posizione.

1. Gl' Ingegneri del Genio civile addetti temporariamente alle Direzioni e Sotto-Direzioni del Genio militare prestano lo stesso servizio degli Uffiziali dell'Arma Capi-Sezioni o addetti alle Sezioni, cioè, colla stessa dipendenza dai Direttori e Sotto-Direttori, colla stessa autorità sui personali dei Commissari ed Aiutanti; fra di loro e rispetto agli Uffiziali del Genio militare la gerarchia rispettiva sarà regolata come in appresso:

a) Gl' Ingegneri di prima classe saranno pareggiati ai Capitani di prima classe;

b) Quelli di seconda classe, ai Capitani di seconda classe;

c) Quelli di terza classe ai Luogotenenti;

d) Gli Allievi Ingegneri ai Sottotenenti;

e) In ciascuna categoria di pareggio gli Uffiziali del Genio avranno la precedenza sugli Ingegneri del Genio civile.

f) In assenza del Sotto-Direttore, l'Uffiziale del Genio più elevato od anziano in grado ne assumerà le veci, qualunque sia la posizione che per effetto delle norme precedenti egli abbia verso gli Ingegneri civili addetti, ed in tal caso questi gli devono obbedienza e dipendenza come al titolare.

2. Durante i primi tre mesi gli Ingegneri civili saranno applicati per quanto possibile ad una Sezione retta da un Capitano, onde possano prendere conoscenza del servizio speciale dell'Arma del Genio: per tutto questo tempo essi dovranno obbedienza e dipendenza al Capo-Sezione, qualunque sia il grado dell' Uffiziale e dell' Ingegnere. Trascorso questo tempo i Sotto-Direttori assegneranno a ciascun Ingegnere una posizione conforme al loro grado, ed in base alle norme fissate nell'articolo precedente.

3. Per norma generale si procurerà che il servizio nelle opere fortificate, e sopratutto la Direzione dei nuovi lavori di fortificazione sia affidata agli Uffiziali del Genio, riserbando agli Ingegneri del Genio civile quello dei fabbricati militari e marittimi.

4. Gl'Ingegneri non potranno senza autorizzazione del Ministero essere destinati di residenza fissa in una Piazza della Sotto-Direzione diversa da quella a cui vengono applicati; trattandosi però di una semplice trasferta di pochi giorni per servizio delle Piazze staccate, s'intenderanno loro applicabili le norme stabilite per gli Uffiziali del Genio militare.

5. In occasione di malattie, domande di licenze e mancanze in servizio, i Direttori e Sotto-Direttori del Genio applicheranno agli Ingegneri le prescrizioni in vigore per i Commissari del Genio. — Le domande e comunicazioni che gli In-

Digitized by Google

gegneri desiderassero di fare al Ministero dei Lavori Pubblici, dovranno essere trasmesse al Ministero della Guerra per mezzo de' Direttori.

6. Non è concesso agli Ingegneri civili di avere il soldato attendente di cui è caso nella Nota 15 luglio 1862.

7. Il Ministero della Guerra corrisponde dal 1 maggio 1864 agli Ingegneri civili lo stipendio loro dovuto a tenore della Legge 20 novembre 1859, cioè:

Agli Ingegneri di prima classe	Lire	3200	annue
Id. di seconda classe	»	2800	»
Id. di terza classe	»	2400	»
Allievi Ingegneri	»	1000	»

8. Dal giorno in cui gl'Ingegneri civili assumeranno il servizio presso le Sotto-Direzioni del Genio militare avranno diritto ad un soprassoldo straordinario di lire 420 annue agli Ingegneri di prima classe; — Lire 360 annue per gl'Ingegneri di seconda e terza classe, e per gli Allievi Ingegneri.

9. Lo stipendio ed il soprassoldo di cui agli articoli 7 e 8 saranno corrisposti mensilmente agli Ingegneri civili dall' Ufficio di contabilità del Comitato del Genio, come si pratica per gli Uffiziali.

10. In occasione di trasferte per ragioni di servizio vengono corrisposti agli Ingegneri l'Indennità di trasferta e mezzi di trasporti dovuti agli Uffiziali del Genio cui sono pareggiati. — Non sarà però concesso agli Ingegneri del Genio civile il soprassoldo fisso di lire una al giorno, stabilito per gli Uffiziali inferiori del Genio stanziati nelle città di Genova, Napoli e Palermo.

11. Nelle situazioni mensili nominative, ed in ogni altro stato che occorra di compilare, gl' Ingegneri del Genio civile saranno descritti, qualunque sia il loro grado, dopo l'ultimo degli Uffiziali effettivi addetti alla Sotto-Direzione.

Il Ministro, A. Della Rovere.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 30 aprile 1864, Div. 6, n. 3500, ai Prefetti. — Mezzi di trasporti per gli indigenti ammessi alle terme d'Acqui.

Alcune Prefetture hanno rappresentata a questo Ministero la difficoltà che spesso s'incontra da parte delle opere pie o dei Comuni per fornire di mezzi necessarii i rispettivi indigenti ammessi alla cura gratuita delle terme d'Acqui, per il viaggio di andata e di ritorno sia di loro sia delle persone delle quali avessero bisogno di essere accompagnati.

I Comuni e le opere pie suddette debbono comprendere che tale difficoltà da loro opposta in molti casi e principalmente per gli indigenti delle provincie più lontane dallo stabilimento suddetto, renderebbe frustaneo il beneficio che loro concede il Governo per la cura gratuita, ed impedirebbe che si raggiungesse lo scopo per cui fu ampliato lo stabilimento medesimo, quale si fu di metterlo in grado di servire ai bisogni di un maggior numero di poveri.

Nell' intento pertanto di rimediare in parte all' avvertito inconveniente il Ministero ha stabilito che gli indigenti e le persone che per necessità dovessero accompagnarli allo stabilimento dovendo ripatriare dopo la cura, siano dal Sotto-Prefetto d'Acqui provveduti del foglio di via ed anche del trasporto gratuito, considerandoli come appartenenti al novero di coloro che giusta la lettera *A* dell'articolo 2 della Circolare 1 Marzo p. p., n. 25, sono rinviati per misura di sicurezza pubblica al paese in cui tengono domicilio e dove sono nati.

Quanto però ai mezzi per andare allo stabilimento suddetto tanto degl'indigenti che di chi li dovesse accompagnare sta ferma la massima che debbano all' occo-

Digitized by Google

renza, essere somministrati o dalle opere pie del Comune di loro domicilio od in loro difetto dal Comune medesimo.

Il Ministero confida che le opere pie od i Comuni non vorranno ricusarsi a simile temperamento che d'altronde non apporta loro aggravio notevole anche riflettendo alla poca frequenza dei casi ed al vantaggio che ne può loro derivare dalla cura balnearia intesa a restituire in salute l'indigente, che non curato a tempo opportuno potrebbe direttamente od indirettamente cadere a loro maggior carico.

Affinchè poi non abbiano ad essere fatte delle concessioni di cura gratuita a favore di persone che per difetto di mezzi di sostenere le spese di viaggio e per renitenza dei predetti corpi morali a sovvenirle non potessero poi approfittarne, i signori Prefetti esigeranno che nella relativa istanza da dirigersi a loro sia fatto constare che sieno assicurati al postulante i mezzi di recarsi allo stabilimento.

I signori Prefetti daranno notizia di queste disposizioni alle Autorità Comunali per opportuna loro norma.

Pel Ministro, S. Spaventa.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 30 *aprile* 1864, *ai Prefetti. — Legalizzazione d'atti per delegazione del Ministero Esteri.*

La partecipazione avuta dal Ministero Esteri, che S. S. era stata autorizzata a legalizzare per delegazione atti da spedirsi all'Estero, ha consigliato al sottoscritto la convenienza di segnare alcune norme alle Autorità ed ai pubblici Uffiziali da questo Ministero dipendenti, affine non si abbiano a lamentare inconvenienti che potrebbero dare luogo a gravi conseguenze. Quali siano queste norme la S. S. potrà agevolmente rilevarlo dalla unita copia della Circolare (*) diretta alle Autorità giudiziarie, che possono in ciò essere interessate. A tenore di queste la sola firma dei Primi Presidenti, dei Presidenti delle Sezioni separate delle Corti d'Appello e dei Presidenti dei Tribunali potranno essere legalizzate in codesto Ufficio. Ella quindi vorrà rifiutare la legalizzazione a tutti gli atti che, emanati da un qualunque Funzionario od Uffiziale da questo Ministero dipendente, non saranno in prima stati autenticati dai Primi Presidenti o dai Presidente nel modo spiegato nella Circolare stessa.

Pel Ministro, Eula.

(*) *Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data* 30 *aprile* 1864, *alle Autorità giudiziarie. — Legalizzazione d'atti per delegazione del Ministero Esteri.*

Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto conoscere di avere delegate le Prefetture e Sotto-Prefetture designate nella unita tabella a legalizzare a suo nome ed in sua vece:

1. Gli atti da spedirsi all'estero, allora solo però che questi debbano essere sottoposti al *Visto* dei Consoli stranieri residenti nella rispettiva Prefettura o Circondario;

2. La firma dei Consoli stessi residenti nella rispettiva Prefettura o Circondario apposta ad atti provenienti dall'estero o fatti in quei Consolati.

Siccome però torna impossibile che i Prefetti e Sotto-Prefetti conoscano tutte le firme dei Funzionari od Ufficiali residenti nel distretto, e che d'altra parte, a prevenire i gravi inconvenienti che potrebbero sorgere, occorre procedere in questa

Digitized by Google

bisogna regolarmente, il sottoscritto nel rendere le Autorità giudiziarie, che vi possono avere interesse, informate del provvedimento adottato dal Ministero degli Esteri per loro governo, ha creduto conveniente di segnare le seguenti norme:

1. Gli atti emanati da una Corte d'Appello dovranno prima di essere sottoposti alla legalizzazione del Prefetto o Sotto-Prefetto venire autenticati dal Primo Presidente della Corte stessa;

2. Quelli emanati da una Sezione di una Corte d'Appello dovranno essere autenticati dal Presidente della Sezione;

3. Tutti gli altri atti di qualunque Ufficio ed Autorità Giudiziaria, come anche le firme dei Notai, dei Conservatori delle Ipoteche e così di qualunque Funzionario od Ufficiale da questo Ministero dipendente, dovranno essere anzitutto autenticati dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui risiede l'Ufficio, il Funzionario o l'Ufficiale da cui emanò o fu stipulato l'atto di cui si tratta.

I signori Prefetti e Sotto-Prefetti saranno per tal modo chiamati a legalizzare le sole firme dei Primi Presidenti, dei Presidenti di Sezione separata e dei Presidenti di Tribunale, ovvero di chi ne farà le veci. A tal fine i signori Primi Presidenti e Presidenti delle Corti e dei Tribunali, il cui territorio giurisdizionale fa parte di alcuna delle Provincie o dei Circondari segnati nell'unita tabella, dovranno entro breve termine far tenere alle rispettive Prefetture o Sotto-Prefetture la firma loro.

Essi vorranno eziandio su di un foglio da essi sottoscritto trasmettere la firma del Funzionario che nella loro assenza od in caso di legittimo impedimento è chiamato a farne le veci. E così in avvenire le firme dei Primi Presidenti, dei Presidenti e di chi ne farà le veci, dovranno essere trasmesse alle Prefetture e Sotto-Prefetture anzidesignate sovra di un foglio autenticato da una firma già conosciuta dalla Prefettura o Sotto-Prefettura stessa.

Sarà cura poi dei Presidenti di Tribunale di raccogliere nella Segreteria le firme di tutti i Funzionari od Ufficiali del Circondario che ancora non vi si trovassero, e di portare a loro conoscenza le norme colla presente Circolare segnate, al qual uopo si trasmette loro un competente numero di esemplari.

Egli è poi appena da accennare, che la facoltà di legalizzare le firme nel modo sovra indicato non viene punto a menomare il diritto che a tal riguardo spetta per ragion propria ai Ministeri, quando le parti preferiscano di rivolgersi ad essi per ottenere tali legalizzazioni.

Pel Ministro, EULA.

TABELLA *delle Prefetture e Sotto-Prefetture autorizzate a legalizzare per delegazione del Ministero Esteri.*

Prefetture: — Ancona, Ascoli-Piceno, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Noto, Palermo, Porto-Maurizio, Reggio di Calabria, Salerno, Sassari, Trapani.
Sotto-Prefettura: — Porto-Ferraio.

R. Decreto 10 *aprile* 1864, *n.* 1739. — *Occupazione del Monastero della Madonna in Siena.*

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Monastero della Madonna in Siena, provvedendo a termini dell' art. 1 della legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d' arte e l'alloggiamento delle Monache ivi esistenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. Della Rovere.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 2 maggio 1864. — Destinazione a darsi alle armi confiscate, ed esistenti presso le Segreterie e Cancellerie giudiziarie.

È a cognizione del sottoscritto che nelle Corti e Tribunali del Regno non si osserva la stessa norma circa la destinazione a darsi alle armi confiscate ed esistenti presso le Segreterie o Cancellerie.

Infatti, in alcuni luoghi dette armi sono vendute ai pubblici incanti, operandosi prima la difformazione di quelle insidiose; altrove si espongono in vendita le sole armi che possano formare oggetto di commercio a termine di legge, e le altre proibite sono consegnate agli arsenali; per ultimo nella maggior parte dei luoghi si suole trasmetterle tutte nei magazzini dello Stato senza fare alcuna distinzione. Quindi nasce il bisogno di stabilire una pratica uniforme, necessaria sì per rimuovere gli inconvenienti che derivano alla pubblica sicurezza dello esporre in vendita ad infimi prezzi oggetti che possono facilmente essere di nuovo adoperati a strumenti di reato, sì per allontanare qualunque specie di responsabilità che ne verrebbe all'Autorità giudiziaria, qualora fossero alienate armi guaste o di cattiva costruzione e conseguentemente pericolose. Ed a questo uopo lo scrivente, messosi d'accordo con i suoi Colleghi delle Finanze e della Guerra, è venuto nella determinazione di stabilire che in avvenire tutte le armi, di qualunque genere, insidiose o no, siano inviate ai magazzini d'artiglieria od arsenali del Regno, a fine di essere colà convertite nell'uso più opportuno.

E perchè i Segretari non siano gravati di una responsabilità molto protratta, o le armi in discorso non deperissero a pregiudicio del Governo, dovranno gli Uffiziali del Pubblico Ministero, ogni triennio almeno (od anche prima quando ne sia il caso), descrivere in apposito elenco tutte le armi esistenti presso le Segreterie delle Corti e dei Tribunali, relative a procedimenti già compiuti, e farne pervenire una copia direttamente al Ministro della Guerra, dal quale riceveranno le occorrenti indicazioni sul magazzino dello Stato ove debba farsi l'invio, rendendone in pari tempo informato il sottoscritto per propria norma.

Ottenuto il riscontro dal Ministero della Guerra, gli Uffiziali del Pubblico Ministero saranno compiacenti, dopo seguita la suggellazione di dette armi, farne la consegna al Comandante dei Carabinieri del luogo, trasmettendogli pure una copia dell'elenco predetto, acciocchè abbia cura di spedirle all'Uffizio militare designato per mezzo dell'ordinaria corrispondenza, ed ottenerne ricevuta, che sarà conservata nella Segreteria della Corte o Tribunale per proprio discarico.

Egli è del rimanente manifesto che non debbano essere comprese in codesti elenchi le armi, delle quali si dovesse far restituzione a chi di diritto, o quelle che

Digitized by Google

possano in qualche modo interessare la punitiva giustizia, sia per processi contro contumaci, complici o rei ignoti, sia per altro motivo.

Vorranno i signori Procuratori Generali ritenere copia della presente e fare la distribuzione degli esemplari qui annessi agli Uffiziali dipendenti del rispettivo Distretto.

Pel il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 5 maggio 1864. — Legalizzazione di firme dei Notai residenti nella giurisdizione delle Corti d'Appello di Milano e Brescia.

Allo scopo di ottenere uniformità nel modo di legalizzare le firme dei Notai nei paesi soggetti alla giurisdizione delle Corti d'Appello di Milano e di Brescia, il Guardasigilli sottoscritto stima opportuno di dichiarare e disporre quanto segue:

La legalizzazione delle firme dei Notai, di cui è cenno nell'articolo 79 del Regolamento notarile 17 giugno 1806, dovrà farsi dal Presidente del Tribunale di quel Circondario nel quale ha la sua residenza il Notaio autore della firma da legalizzarsi, che sarà stata iscritta nel registro prescritto dall'art. 23 del Regolamento, quando non si preferisca di ottenerla direttamente dall'Ufficio delle legalizzazioni esistente presso questo Ministero.

I Presidenti dei Tribunali di Circondario richiameranno dalle Giudicature mandamentali dipendenti da essi i registri portanti le firme e le impressioni dei tabellionati notarili attivatasi presso le Preture foresi in seguito al Decreto aulico 1.o luglio 1818, comunicato colla Circolare del cessato Tribunale d'Appello lombardo 11 stesso mese, e continueranno a tenere tali registri a senso dell'art. 23 succitato.

Per i Notai defunti od altrimenti cessati dall'esercizio posteriormente all'attivazione del registro prescritto dall'art. 23 del Decreto 17 giugno 1806 pei Tribunali, ed a quello prescritto dalla Circolare appellatoria 11 luglio 1818 per le preture foresi, le firme saranno legalizzate dal Presidente di quel Tribunale di Circondario, presso di cui esiste il registro sia proprio, sia proveniente da una Pretura, sul quale sono inscritte le firme stesse.

Per i Notai morti od altrimenti cessati dall'esercizio prima dell'introduzione del registro prescritto dall'art. 23 del Decreto 17 giugno 1806, e prima che abbiano sul registro stesso iscritta la loro firma ed impresso il loro tabellionato, le firme saranno legalizzate dai Conservatori degli Archivi notarili in cui si custodiscono gli atti dai Notai medesimi ricevuti.

Conseguentemente alle premesse cose dovrà cessare ogni pratica contraria alle presenti disposizioni, che le Presidenze dei Tribunali sono incaricate di far conoscere alle dipendenti Giudicature di Mandamento.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 5 maggio 1864, n. 104 Div. 1. — Spiegazioni ed assimilazioni di tariffa doganale.

Si trasmettono le spiegazioni ed assimilazioni di tariffa occorse nel passato mese di aprile per norme degli Uffici doganali, con avvertenza di renderne avvertito il Commercio.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Digitized by Google

Al Repertorio.

Filo di ferro preparato per carcasse d' oggetti di moda - Intendasi quello predisposto in qualsiasi forma per carcasse di moda. Si esclude così, che la semplice cottura basti per riguardarlo come *preparato*; perciò il filo di ferro non predisposto come sopra, oppure non ricoperto di tessuto, carta, ecc., proseguirà a classificarsi, secondo il suo diametro, tra i ferri di trafileria o di prima fabbricazione (Categoria XV e XVI).

Liste d' acciaio per molle - A schiarimento delle disposizioni contenute nelle Circolari N. 161 e 97 delli 12 luglio 1860 e 6 aprile 1864, si avverte che non possono ritenersi *preparate per molle* le liste medesime, che non hanno avuto la *tempra*, rientrando così nella classe dell' acciaio in verghe quelle di qualunque larghezza non temperate (Categ. XVI).

R. Decreto 10 aprile 1864, n. 1745. — Occupazione del Convento dei Padri Minori Osservaanti di S. Francesco in Carrara.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno;
Veduta la legge 22 dicembre 1861, n. 384,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare il Convento dei Padri Minori Osservanti di S. Francesco in Carrara per addirsi ad uso di civico ospedale, con che venga provveduto a termine dell' art. 1 della legge suddetta per ciò che riflette il culto, la conservazione delle opere d' arte e l'alloggiamento dei religiosi che ivi si trovano.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 10 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

R. Decreto 24 aprile 1864, n. 1756. — Convocazione del Collegio elettorale di Bozzolo.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Veduto il Messaggio in data del 13 aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Bozzolo, n. 145.

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Bozzolo, n. 145, è convocato pel giorno 15 maggio 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 22 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

R. Decreto 28 aprile 1864, n. 1757. — Convocazione del Collegio elettorale di Albenga.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, re d' Italia.

Veduto il Messaggio in data del 27 aprile corrente, col quale l' Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Albenga, n. 188;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Albenga, n. 188, è convocato pel giorno 15 maggio 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 22 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

R. Decreto 1 maggio 1864, n. 1758. — Convocazione del Collegio elettorale di Sinigaglia.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, re d' Italia.

Veduto il Messaggio in datadel 27 aprile p. p., col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Sinigaglia, n. 37;

Digitized by Google

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Sinigalia, n. 37, è convocato pel giorno 15 maggio 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 22 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 7 maggio 1864. — Fabbricazione di pesi e misure metriche in Mongiana (Catanzaro).

Con la Circolare del 12 marzo 1863 questo Ministero faceva osservare ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti di codeste meridionali Provincie, come la maggior difficoltà per l' attuazione del sistema metrico decimale quivi provenisse dalla mancanza di fabbricanti pesi e misure, epperciò li pregava d' incoraggiar nel miglior modo la costruzione degli strumenti ed oggetti metrici.

In seguito poi ad accordi fatti col Ministero delle Finanze, questo dell' Agricoltura e Commercio con l' altra Circolare del 1.o agosto p. p., N. 4004, annunciava, che quantunque non si addicesse al Governo di prendere ingerenza nella fabbricazione, e di frammettersi tra committenti e costruttori per acquisto dei pesi e delle misure, ciò non pertanto, per facilitare agli utenti il mezzo di uniformarsi alla Legge, aveva provveduto che lo Stabilimento demaniale in Mongiana, in Provincia di Catanzaro, desse opera sollecita alla costruzione di pesi e misure metrico-decimali.

Ora lo Stabilimento suddetto di Mongiana è in istato di soddisfare ad ogni richiesta degli utenti, ed a condizioni mitissime di prezzo. Onde la Direzione demaniale di Catanzaro ha conchiuso con la Ditta De Negri e Comp. un contratto, pel quale questa si obbliga di fare in molti luoghi di codeste Provincie speciali depositi di pesi e misure procedenti dal mentovato Stabilimento.

Per il che, portando quanto sopra a notizia della S. V. Ill.ma, il sottoscritto la prega di renderne avvisati i signori Verificatori, e di provvedere per modo che il fatto venga notoriamente conosciuto da quanti possono avervi interesse, affinchè nessun utente abbia più oltre ad addurre per iscusa la mancanza di officine in cui provvedersi di nuovi pesi e misure per ottemperare alla Legge metrica del 28 luglio 1861.

È bene per altro che la S. V. Ill.ma avverta in quelle pubblicazioni che avvisasse di fare, come il Governo non intenda per nulla offendere gli interessi degli altri fabbricanti che frattanto sonosi costì stabiliti o potrebbero aprirvi in seguito nuovi opifizi e depositi di strumenti metrici, imperocchè nell' incoraggiare lo stabilimento di Mongiana alla fabbricazione di pesi e misure, il Governo non ebbe

Digitized by Google

in vista di attribuirsi alcuna specie di monopolio, ma unicamente di agevolare agli utenti il mezzo di provvedersi dei necessari strumenti, pur lasciando ognuno in libertà di rivolgersi, quando lo creda più conveniente, ad altri fabbricanii. Certo finora tutto fa presumere che per esattezza e per modicità di prezzi sieno a preferirsi i prodotti dello Stabilimento di Mongiana, ma questo non potrebbe in tutto ed a tutti provvedere, nè imporre a chicchessia di accorrere ad esso.

Il sottoscritto coglie questa occasione per raccomandare nuovamente alla S. V. Ill.ma di voler raddoppiare di zelo e di premura perchè la piena attuazione del sistema metrico decimale sia così quanto prima un fatto compiuto, e la prega inoltre di ragguagliarlo sullo andamento del servizio metrico in codesto Circondario.

Per il Ministro, F. De Blasiis.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), in data 8 maggio 1864, N. 116, Div. 3 — Distintivi della carta filigranata da bollo fabbricata secondo il campione adottato in tutto il Regno.

La carta filigranata di antica fabbricazione che esisteva nei diversi magazzini dello Stato e della quale fu autorizzato l'uso coll'art. 27 del R. Decreto 4 maggio 1862, N. 596, si trova per alcune categorie di bolli quasi esaurita, epperciò si è cominciata anche la distribuzione e lo spaccio della carta bollata fabbricata secondo il nuovo campione adottato per tutto il Regno.

Il Ministero informa gl'impiegati demaniali dell'emissione di questa nuova qualità di carta che ha la precisa dimensione stabilita dalla Legge, è lineata, é leggermente azzurra, ed ha i seguenti distintivi riprodotti per mezzo della filigrana.

Nel centro del foglio lo stemma della Casa di Savoia sormontato dalla Corona Reale, con due bandiere nazionali per ciascun lato.

Sotto lo stemma ed in linea orizzontale e con caratteri di stampa, la leggenda REGNO D'ITALIA.

Nella parte inferiore di ciascun foglio, all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricatore della carta (*), ed all'angolo sinistro l'anno nel quale fu fabbricata.

Pel Ministro, Sacchi.

(*) *Queste iniziali sono A. M., oppure G. M. e F., ovvero V. e C., ovvero G. B. V. C.*

R. Decreto 6 aprile 1864 n. MCLXXIII. — Tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di Commercio e d'arti di Ferrara.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, re d'Italia.

Veduto l'art. 51 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Ferrara del 2 febbraio 1864;

Digitized by Google

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Ferrara:

1. Per visione di un atto della presente Camera . . . . . L. 1 »

2. Per visione di un atto o documento della Camera antecedente, compresa la ricerca. . . . . » 1 50

3. Per copia di deliberazione o di altri atti della Camera, o di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni foglio di due facciate . » 1 20

4. Per ogni legalizzazione di firma. . . . . » » 50

5. Per ogni certificato . . . . . » 2 »

Se la redazione eccede due facciate, per ogni facciata di eccedenza. . . . . » 1 50

6. Pel certificato dell'esame sotenuto da chi aspira alla mediazione commerciale . . . . . » 4 »

7. Per l'attestato di recognizione di un Agente di cambio o di un sensale . . . . . » 2 »

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 6 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione in data 10 maggio 1864, Div. 3, N. 148. — Passaggio degli Studenti da una ad altra Università per sostenere gli esami.

Le discipline scolastiche vigenti consentono agli studenti la facoltà di passare dall'Università in cui hanno compiuto lo studio di una o più materie del corso, ad un'altra Università qualsiasi per sostenere in essa gli esami su tali materie.

Tra gli inconvenienti che dall'abuso di questa libertà sono derivati, gravissimo è quello dell'essersi taluno fatto rappresentare nell'esame da altra persona, prevalendosi della circostanza di non essere personalmente riconosciuto nell'Università in cui non ha fatto gli studi, e presso la quale recavasi a sostener gli esami.

Per ovviare a tanto disordine, e per scemare in quanto è possibile gli altri perniciosi effetti dell'abuso segnalato, il Ministro sottoscritto sentito il parere de'Consigli Superiori di Torino, Napoli e Palermo ha deliberato:

1. Che gli studenti i quali si presenteranno a sostenere qualche esame in una Università nella quale non hanno fatto lo studio, dovranno, per esservi ammessi, dimostrare l'identità della loro persona per mezzo di due testimoni cogniti alla Rettoria della Università in cui si sono recati;

2. Che nel diploma di laurea sarà ricordato il tempo, il luogo e il risultato di tutti gli esami sostenuti durante il corso di studi.

Nulla del resto è variato al disposto dell'art. 57, 2. capoverso del Regolamento universitario 14 settembre 1862.

Invito la S. V. Ill.ma a procurare l'esatto adempimento di queste disposizioni.

Il Ministro, M. AMARI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri), in data 10 maggio 1864. — Disposizioni circa la somministrazione dei mezzi di trasporto pei detenuti e pei corpi di reato, e per gli Agenti di Custodia sulle vie ordinarie sulle ferrovie e sui Piroscafi; e circa la compilazione e liquidazione delle relative contabilità.

Trasporto di detenuti e corpi di reato.

1. Le spese per trasporto di detenuti si sostengono dal Ministero dell'Interno e si pagano col fondo stanziato al capitolo 49 del suo bilancio passivo, qualunque sia la categoria cui dessi appartengano; sieno cioè Giudiziari, o Politici o di Pubblica Sicurezza, condannati o inquisiti, civili o militari.

2. Parimente van poste a carico del Ministero medesimo le spese per trasporto dei corpi di reato; non così le spese di custodia dei medesimi, sotto il qual titolo sono da comprendere anche quelle di mantenimento di bestie che formano capo di convinzione; perocchè tali spese sono a carico del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, e ad esse si provvede per cura delle competenti Autorità Giudiziarie, giusta le distinzioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 del Regolamento annesso al R. Decreto del 26 aprile 1848.

3. Al Ministero dell'Interno si addebitano eziandio le spese per mezzi di trasporto per indennità e competenze che abbiano a darsi alla forza armata di scorta a Funzionari ed Agenti di Pubblica Sicurezza, o ad altri individui incaricati dell'accompagnamento sì pei ditenuti che pei corpi di reato. — Giova dichiarare che per indennità di scorta ai Reali Carabinieri, da imputarsi sul cap. 40 del Bilancio, si intende una diaria di L. 1. 50 che loro si corrisponde in occasione di traduzioni dirette e continuate, sì per via di terra che per via di mare. Nelle traduzioni per via di mare il vitto di bordo, cui i Carabinieri hanno diritto, debb'essere fornito tassato giusta le medesime condizioni intercedute pei militari fra il Ministero della Guerra e le varie Società Marittime.

4. Non hanno a confondersi con le spese designate ne' precedenti articoli quelle che sebbene vi abbiano apparente analogia, nulladimeno riguardando più direttamente un interesse della Pubblica Sicurezza, stanno sì a carico del Ministero dell'Interno, ma non possono nè devono applicarsi ai fondi stanziati per l'Amministrazione Carceraria. Si citano ad esempio i trasporti d'individui che sono muniti di un foglio di via obbligatorio, ma che non possono dirsi perciò in istato d'arresto; i trasporti di liberati dal carcere, ai quali, per difetto di mezzi proprii, si fornisce il gratuito trasporto. Siffatte spese sono da pagarsi sui fondi della Pubblica Sicurezza. — Ai fondi medesimi vanno applicate eziandio le spese di trasporto, di andata e ritorno dei Reali Carabinieri, o d'altra forza armata, comandati per un servizio governativo che nella relativa richiesta non sia espressamente dichiarato servizio di traduzione di arrestati; e le spese ancora di trasporto della forza armata che, partita per far cattura di qualche individuo o sequestro di qualche oggetto, se ne torni senza averlo eseguito.

5. In generale, a mente dell'art. 324 del Regolamento per le Carceri Giudiziarie del Regno (27 gennaio 1861), sta la massima che tutti indistintamente i ditenuti siano tradotti con un mezzo di trasporto, di guisa che non faccia più mestieri del certificato medico che ne accerti il bisogno. Senonchè a fine di aggravare il meno che si può l'Erario dello Stato, gioverà, almen per ora, interpretare l'anzidetto articolo in modo non tassativo, ma indicativo; vale a dire, quando i detenuti possono essere tradotti a piedi, senza menomamente offendere i riguardi di umanità, di pubblica decenza, di sicurezza, sarà in facoltà delle Autorità competenti di fare a meno dei mezzi di trasporto.

6. I mezzi di trasporto sono, in generale, richiesti dall'arma dei Reali Carabi-

Digitized by Google

nieri; possono però esserlo ben anche dall'Autorità giudiziaria (specialmente pei corpi di reato), o dall'Autorità politica, od anche dalla militare. — Qualunque sia l'Autorità richiedente, la spesa relativa alla somministranza dei mezzi di trasporto è a carico del Bilancio del Ministero dell'Interno, che vi fa fronte col fondo stanziato al capitolo dei *Trasporti dei detenuti o corpi di reato.*

7. I mezzi di trasporto sulle vie ordinarie vengono somministrati o dai fornitori che ne abbiano avuto l'appalto dal Governo, ovvero dove non sono fornitori, dai Comuni od anche qualche volta dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, ad economia: sulle ferrovie e per mare, sono eseguiti dalla Società nelle linee rispettivamente esercite.

8. In caso di somministrazione da parte dei Fornitori governativi, non v' ha d'uopo di osservazioni o dichiarazioni sui loro obblighi, dovendo il servizio essere strettamente regolato dai rispettivi contratti dipendenti dal Capitolato generale d'appalto 25 agosto 1862.

9. In caso di somministrazione per parte dei Comuni, questi possono all' uopo far convenzione con qualche vetturale, uniformandosi però sempre per quanto sia possibile, ai Capitoli generali d'appalto 25 agosto 1862, ed avvertendo che la convenzione non si stabilisca duratura oltre un anno. — A tali convenzioni si dovrà procedere, preferibilmente, col mezzo di pubblici incanti, secondo le prescrizioni di legge in materia di contratti. In ogni caso però, dovranno essere sottoposte alla disamina ed approvazione del Ministero dell'Interno, a cui se ne faranno poi tener copie da trasmettersi alla Corte dei Conti per uso e norma dei dipendenti uffici di riscontro.

10. Se un Comune non fa speciale convenzione, ma provvede al servizio combinando volta per volta, ad ogni occasione di trasporto, la mercede col vetturale, gli è uno stretto e rigoroso dovere degli uffici di Prefettura, (e prima di essi anche di quelli di Sottoprefettura), di osservare attentamente che i prezzi, quand'è possibile, non sorpassino quelli designati dal Capitolato generale anzi citato, il quale giova dichiararlo sebbene più direttamente riguardi il servizio che si presta dagli appaltatori governativi, debbe tuttavia regolare, per quanto si può, ancora il servizio che si conduce ad economia. In ogni caso poi, i prezzi non devono mai eccedere quelli correnti nel Comune pei trasporti in genere. — Ed affinchè di ciò si possa avere un giusto criterio ed una guarentigia, gli stati riassuntivi delle contabilità dovranno essere muniti di attestato del Sindaco intorno alla esattezza dei prezzi.

11. Qualora le norme del Capitolato generale 25 agosto intorno alle mercedi da corrispondersi non possano da un Comune osservarsi, per ispeciali condizioni di tempo e di luogo, o per altro motivo qualsiasi, dovrà farsene apposita menzione nello stato riassuntivo della contabilità. — Che se le norme stesse non possono osservarsi rispetto al carico dei veicoli ed alla forza per trarli, egual menzione deve esserne fatta anche nella richiesta del mezzo di trasporto.

12. Fra i trasporti di corpi di reato sonvene che occorrono nell' interno della città; per esempio da un ufficio di Pubblica Sicurezza ad uno giudiziario. Questi trasporti non sono obbligatorii per i fornitori governativi che non ne abbiano espressamente assunto l'incarico nel contratto d'appalto. Per essi o si fa una convenzione suppletoria coi medesimi fornitori, od un accordo privato con altra persona (convenzione ed accordo da deferirsi preventivamente alla disamina ed approvazione Ministeriale) ovvero, com'è ovvio, si fanno eseguire ad economia dai Comuni, o dagli uffici di Pubblica Sicurezza, tassandone la mercede a seconda dei prezzi correnti e con le norme prescritte dal sovracitato Regolamento per la tariffa delle spese di giustizia penale, dal cui articolo 103 specialmente si rileva che pel trasporto dei corpi di reato si abbia a fornire il mezzo necessario solamente nel caso che essi, a cagione del loro peso o volume, non potessero essere trasportati dai Reali Carabinieri; sulla osservanza della quale disposizione giova d'insistere quanto più si può.

Digitized by Google

13. Nelle Provincie ove è in vigore l'appalto per le somministranze carcerarie di vitto, indumenti, ecc., devesi applicare l'art. 63 del Capitolato generale di oneri (20 luglio 1862 e 20 maggio 1863), allorquando entro il Comune ove trovansi le Carceri occorrano trasporti di detenuti, da un Carcere all'altro od al Tribunale ecc. ponendoli cioè a carico dell'Impresa Carceraria. Se ne eccettuano solamente quelli dalle carceri alle Stazioni locali delle ferrovie e viceversa, pei quali infatti provvedono espressamente gli articoli 5, N. 2 e 24 dei Capitoli generali 25 agosto 1862. In difetto di Fornitori governativi anche per tali trasporti si provvede con le norme per tutti gli altri qui designati o stipulando apposite convenzioni, od eseguendoli ad economia.

14. In alcuni luoghi occorre di avere a far trasporti col mezzo di barche. Per essi valgono le stesse norme che per gli altri, avvertendo che, in genere, la mercede da corrispondersi per una barca a due remi è eguale a quella per un carro ad un cavallo.

15. Pei trasporti di corpi di reato giova ricordare che dall' art. 13 dei Capitoli generali 25 agosto 1862 al carico di 140 chilogrammi viene assegnato non già un carro ad un cavallo, ma sì una bestia da soma. — Che se il carico sia di tal peso da poter essere portato da un uomo, devesi a braccia d' uomo far eseguire il trasporto. — Sopra l' uno e l' altro caso si richiama l' attenzione degli Uffici incaricati di liquidare le contabilità per trasporti carcerari, avvegnachè troppo di frequente suolsi verificare l' abuso in contrario.

16. Giova parimente avvertire che i Comuni, facendo il servizio ad economia, non devono, in massima, fruire del vantaggio accordato agli Appaltatori governativi dall' art. 23, dei Capitoli generali 25 agosto sovra citati, di regolare, cioè, il prezzo di trasporto sulla misura invariabile di 15 chilometri, quando la distanza percorsa ne sia inferiore. Di tale disposizione potranno soltanto valersi nel caso delle convenzioni di cui all' art. 8 delle presenti Istruzioni, per ottenere migliori partiti.

17. I trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi vengono eseguiti dalle varie Società sotto le condizioni loro imposte dagli atti di concessione o da particolari convenzioni ed in base alle tariffe di prezzo da esse adottate, ed all' abbuono stabilito sul prezzo stesso.

18. È indispensabile che negli Uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura sieno rispettivamente raccolti tutti i contratti, convenzioni, e scritte d' accordo qualsiensi e tariffe, relativi agli obblighi assuntisi e dai Fornitori governativi, e dai Vetturali dirimpetto ai Comuni ed agli Uffici di Sicurezza Pubblica, e dalle Società di strade ferrate e di Piroscafi postali. — Copia di tali atti e tariffe dovrà essere dai medesimi Uffici trasmessa insieme al primo conto rispettivamente liquidato in base degli atti stessi, per uso e norma degli Uffici di riscontro dipendenti dalla Corte dei Conti.

19. Per la compilazione delle contabilità si prescrive quanto appresso.

A) I fornitori governativi che hanno assunto od assumeranno l' impresa sotto le condizioni dei Capitoli generali 25 agosto 1862, devono usare, tanto per le richieste, quanto per gli stati riepilogativi, i modelli A, B, uniti ai Capitoli stessi.

B) I Comuni debbono valersi dei medesimi modelli, sostituendosi alle parole *Fornitore* od *Appaltatore governativo* le altre *Sindaco del Comune*, ecc., ed aggiungendosi dal Sindaco un *Visto per la somministrazione a farsi*, ecc. — Inoltre i Comuni, facendo il servizio ad economia e per conto del Governo, devono sempre e senza alcuna eccezione in contrario produrre altresì la quietanza di pagamento degli esecutori dei trasporti; quietanza che, per essere regolare e valida deve sempre designare, senza alcuna abrasione, cancellatura o correzione qualsiasi (visi tutti da evitarsi anche negli altri documenti e negli stati riepilogativi), la somma ricevuta in mercede; e se il quietante è analfabeta, deve il suo croce-segno essere avvalorato dalla firma di due testimoni;

Digitized by Google

C) Alle Società di Ferrovie e di Piroscafi non è prescritto un modo piuttosto che un altro per la compilazione delle contabilità, le quali si potranno perciò dalle medesime esibire nella forma rispettivamente adottata nel loro sistema di amministrazione. Giova soltanto avvertire che, non potendosi con la celerità di trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi accordare il minuto adempimento di tutte le formalità in genere prescritte pei trasporti carcerari, basterà in prova della seguita somministrazione che si produca il corrispondente Buono, dal quale però deve sempre chiaramente e nettamente risultare il numero degli individui traducenti e degli uomini di scorta (gli uni e gli altri nominativamente designati), il luogo di partenza e di destinazione, il numero e la classe dei posti somministrati, aggiungendosi per riguardo al passaggio sui Piroscafi, se con o senza vitto a bordo. Negli stati riassuntivi debbono, oltre le suddette indicazioni, figurare la data del trasporto, la tassa di prezzo individuale, l'ammontare parziale di ogni trasporto, l'ammontare totale dei trasporti portati in conto, la tara od abbuono convenuto sui prezzi di tariffa, l'ammontare netto del credito della Società;

D) In alcune Provincie dove non è peranche stabilito l'appalto giusta i Capitoli generali 25 agosto 1862, il servizio, invece di essere eseguito ad economia dai Comuni, si è fatto provvisoriamente continuare da que' medesimi fornitori i cui contratti ebbero a scadere col 31 dicembre 1862, alle condizioni dei contratti stessi. Codesti Fornitori provvisorii non sono tenuti a valersi dei nuovi modelli A, B sovra designati e potranno usare degli antichi. Sarebbe opportuno, però, che anche eglino si provvedessero dei nuovi, avvantaggiando così le cose loro, dappoiché la uniforme compilazione delle contabilità non può certamente non influire a rendere più agevoli, spedite e sicure le operazioni di liquidazione, e più sollecito quindi il pagamento del loro avere.

20. Quando i mezzi di trasporto vengono somministrati dagli Uffici di Pubblica Sicurezza direttamente senza rivolgersi ai Fornitori governativi ed ai Comuni, gli Uffici stessi devono giustificare la somministrazione del trasporto, ed il pagamento della mercede con le medesime norme pei Comuni stabilite.

21. Nella medesima contabilità non possono comprendersi spese relative a differenti servigi e perciò applicabili ai Bilanci diversi; nè spese per altro titolo che non sia trasporto di ditenuti, corpi di reato, e loro scorta, sebbene tali spese riguardassero parimenti un servigio carcerario.

22. Per tutti i trasporti indistintamente debbesi avvertire che quando trattisi di ritorno con carico e quindi di corresponsione di una mercede, sia in eguale o in minor misura della mercede di andata, ne deve essere fatta nella relativa richiesta o Buono espressa menzione dell'Autorità competente, ed è da produrre anche il *visto arrivare di ritorno; visto* che nelle richieste secondo il nuovo sopraccitato modello A si scorge retrosteso sotto a quello per l'andata. Si eccettuano, come è ovvio, i trasporti di ritorno sulle Ferrovie e sui Piroscafi, bastando per essi la produzione di altro relativo Buono.

23. Riassumendo, giova rammentare che le contabilità pei trasporti sulle vie ordinarie, sieno in qualunque modo e con qualsiasi forma compilate, devono esserlo sempre cosiffattamente che ne risulti accettato l'ordine del trasporto, l'avvenuto eseguimento, la tassa e l'ammontare della mercede e, pei Comuni e per gli Uffici di Pubblica Sicurezza l'anticipatone pagamento all'esecutore.

24. Per eccezione alla regola generale, le contabilità pei trasporti da prodursi dalle Società ferroviarie e marittime e dai Comandi delle Legioni dei Reali Carabinieri saranno presentate complessivamente e liquidate dal Prefetto della Provincia nella quale risiede la rappresentanza Sociale o il Comando suddesignato.

Trasporti di Agenti di custodia.

1. Agli Agenti di custodia, cui dall'art. 64 del Regolamento carcerario 27 gennaio 1861, nei casi ivi previsti, ed a tramutamento compiuto, è accordata una in-

Digitized by Google

dennità di viaggio, potranno invece accordarsi i gratuiti mezzi di trasporto. estensivi eziandio alle rispettive famiglie, se avvenga che eglino non abbian del proprio di che sostenerne le spese.

2. La concessione del gratuito mezzo di trasporto è riservata a questo Ministero.

3. L'Agente di custodia chiedendo ed accettando il gratuito mezzo di trasporto rinunzia ad ogni diritto alla indennità dal precitato Regolamento accordato.

4. I trasporti degli Agenti di custodia sono regolati dalle medesime norme che sonosi più sopra designate pei trasporti carcerari; se non che, non s'intendono compresi nei contratti d'appalto, ma vengono eseguiti, sulle vie ordinarie, ad economia dai Comuni, e sulle Ferrovie e sui Piroscafi dalle varie Società sulle rispettive linee dalle medesime esercite, con le riduzioni stabilite sui prezzi generali di tariffa pei trasporti governativi.

5. Fra i documenti da alligarsi alla contabilità deve indeclinabilmente figurare la copia del Dispaccio Ministeriale che ebbe autorizzato la somministrazione del gratuito mezzo di trasporto all'Agente di custodia.

6. Se autorizzazione non vi fu e quindi non possa prodursi la copia sovrarichiesta, il funzionario che ebbe ordinato indebitamente la somministrazione dovrà pagarne del proprio la spesa, facendo poi al Ministero dell'Interno constare dello effettuato pagamento col trasmettergli, debitamente quietanzato da chi fornì il trasprto, il relativo Buono o richiesta. E sopra ciò si raccomanda ai signori Prefetti che tale disposizione sia rigorosamente osservata.

Torino, 10 maggio 1864.

Pel Ministro, il Direttore Generale delle Carceri,
G. Sacchi.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 10 maggio 1864 ai Prefetti — Disposizioni per liquidare e pagare le spese di trasporto di ditenuti ed Agenti di custodia.

A mente delle riserve contenute nell'art. 4. del Decreto di questo Ministero in data 5 ora scorso aprile, Div. 1. si trasmettono ai Signori Prefetti del Regno le disposizioni che sonosi credute più acconcie a rendere agevole e sicuro il nuovo còmpito loro affidato di liquidare e far pagare le spese pel trasporto dei ditenuti, corpi di reato e loro scorta, e degli Agenti di custodia carceraria. E siccome ad un'esatta liquidazione di spese giova precipuamente che coloro i quali debbono esserne rivaluti e ne presentano le contabilità non ignorino quando, come e sotto quali condizioni le spese stesse possano e debbano incontrarsi e quindi ammettersi a pagamento, così reputasi opportuno che le disposizioni di cui si tratta siano conosciute da tutti quegli Uffici che, più o meno direttamente, possono avere interesse nel servizio cui le disposizioni si riferiscono.

Se ne trasmettono pertanto ai Signori Prefetti esemplari in numero competente, affinchè li diramino alle rispettive Sotto-Prefetture, Uffici di Pubblica Sicurezza e Comuni. Quanto alle autorità giudiziarie ed all'Arma dei Reali Carabinieri se n'è curata la diramazione pel tramite del Ministero di Grazia e Giustizia, e del Comitato dell'Arma anzidetta.

Quindinnanzi pertanto le contabilità pei titoli di cui è parola ed incominciando dal 1. gennaio del corrente anno non devono più essere trasmesse a questo Ministero, cui si continuerà ad inviare soltanto quelle relative all'esercizio 1863 ed anni pre-

Digitized by Google

cedenti. Le contabilità del 1864, che già pervennero o fossero per giungere al Ministero saranno rinviate ai Signori Prefetti.

Sarà opportuno che delle nuove disposizioni sia data contezza anche alle Società ferroviarie e marittime per la parte che può riguardarle; e tale comunicazione sarà loro fatta dai Signori Prefetti di quelle Provincie nei cui Capo-luoghi risiede la rappresentanza sociale.

Giova avvertire che nelle disposizioni a stampa non si parla della indennità di viaggio competente agli Agenti di custodia, ma solo del gratuito mezzo di trasporto; di guisa che per le indennità è da dichiarare che la loro liquidazione e pagamento sono medesimamente a farsi dai Signori Prefetti, i quali però devono prima trasmettere la domanda con la relativa tabella al Ministero che, verificati gli estremi prescritti dall' art. 64 del Regolamento carcerario pel diritto del Guardiano alla indennità stessa, determinerà secondo che sarà del caso.

Nel diramare le disposizioni a stampa agli Uffici suddesignati, i Signori Prefetti vorranno studiosamente inculcarne la più stretta osservanza, dappoichè (e ciò valga di avvertenza anche agli Uffici di Prefettura, cui incumbe principalmente la risponsabilità di una meno che esatta liquidazione e d' un meno che giustificato pagamento) le disposizioni stesse vanno da questo Ministero ad essere comunicate e al Ministero delle Finanze, e alla Corte dei Conti che ne diramerà esemplari a tutti i dipendenti Uffici di riscontro perchè ne sia fatta la più stretta scrupolosa applicazione e sia inesorabilmente dinegata l' ammissione di quelle spese che alle disposizioni medesime non risulteranno rigorosamente conformi.

Il Direttore generale, G. Boschi.

Circolare del Ministero dei lavori Pubblici, in data 11 maggio 1864. — Manutenzione delle strade nazionali.

Secondo le dichiarazioni fatte al parlamento nella discussione del bilancio 1863, non tardava questo Ministero ad incaricare il consiglio superiore dei lavori pubblici di fare per mezzo di apposita commissione eletta nel proprio seno, procedere ad accurato esame dei varii sistemi in uso nelle diverse provincie dello stato relativi alla manutenzione delle strade nazionali, onde poi, colla scorta degli elementi raccolti dalla stessa commissione, proporre quello che fosse per avvisare il più conveniente sotto il doppio rapporto tecnico ed economico, e mettere così l' amministrazione in grado di provvedere a questo importante ramo di pubblico servizio in modo uniforme e stabile per tutto il regno.

Non essendo però ancora definitivamente compiuti gli studii a ciò relativi, per cui non è sperabile che l' emanazione delle nuove discipline possa aver luogo abbastanza in tempo per essere applicate a tutte le manutenzioni stradali, i di cui contratti vanno a scadere nell' anno in corso, il sottoscritto ha in massima stabilito di prolungare d'un altro anno la durata dei contratti medesimi, semprechè tale proroga sia prevista nei capitoli d' oneri, od altrimenti consentita dagli attuali accollatarii.

Si compiacerà quindi la S. V. Illustris. comunicare questa determinazione al signor ingegnere-capo di codesta provincia, invitandolo a riconoscere e riferire, ond' ella possa poi renderne partecipe questo Ministero, se e quali fra le manutenzioni stradali in essa comprese siano prorogabili mediante semplice diffidamento agli attuali appaltatori, per quali invece occorrano speciali trattative onde queste iniziare tosto affine d'impedire che il relativo servizio abbia a rimanere interrotto.

Per quelle poi, alle quali non sia applicabile la divisata proroga, il signor ingegnere-capo dovrà redigere i relativi progetti di riappalto per un triennio al più

Digitized by Google

sulle basi che furono finora in uso nella provincia; progetti che codesto ufficio di prefettura vorrà sollecitamente trasmettere a questo Ministero, perchè si abbia tempo di esaurire tutti gli incombenti, che sono necessari a renderli esecutorii alla scadenza degli attuali contratti

Il Ministro, L. F. MENABREA.

Circolare 12 maggio 1864 del Ministero dell'Interno, Div. 8, Sez. 3, N. 14102, ai Prefetti. — Aprimento di crediti.

All'oggetto di sollecitare al possibile il soddisfacimento dei crediti dei Comuni ovvero dei privati per somministrazioni di effetti mobiliari e di casermaggio all'Arma dei Carabinieri Reali, non meno che alle Guardie di P. S. il Ministero dell'Interno è venuto nella deliberazione di aprire dei crediti ai signori Prefetti delle Provincie, affinchè provvedano essi medesimi sopra mandati pagabili presso le Tesorerie situate nel rispettivo raggio di giurisdizione.

Sono già in corso da qualche settimana le provvidenze al riguardo e lo scrivente confida che in capo a pochi giorni potrà inviare la comunicazione delle somme che saranno state ammesse.

Con questo aprimento di crediti però il Ministero non intende di deferire menomamente ai signori Prefetti l'ingerenza fin qui da esso direttamente esercitata riguardo alla ricognizione ed accertamento delle suddette spese. Ond'è che la liquidazione di queste continuerà come per il passato ad essere operata da questa amministrazione centrale, la quale emetterà i relativi decreti di pagamento e li manderà a registrare alla Corte dei Conti prima di spedirli ai signori Prefetti per la emissione dei relativi mandati.

È sommamente desiderabile e venne più d'una volta raccomandato, ora a una Prefettura, ora a un'altra, che innanzi di avviare un conto al Ministero si esaurisca una preliminare ricognizione, e si assicuri per lo meno della regolarità dei documenti giustificativi. Il Ministero non può dispensarsi in questo incontro dal ripetere questa raccomandazione, affine di evitare quelle retrocessioni che recano tanto fastidio agli Uffici, e somministrano giusto argomento alle parti di reclamare contro il Governo.

Con questo aprimento di crediti non è anche impedito ai signori Prefetti di dare in qualche raro caso delle anticipazioni alle parti in pendenza della liquidazione dei conti che deve fare il Ministero. Ciò per altro dovrebbe succedere sotto la responsabilità dei signori Prefetti, i quali avranno a trovare modo di rivalersi, nella emissione del mandato di saldo.

Attenderà chi scrive di avere un cenno di ricevuta della presente con cui si dica se e quali difficoltà possono per avventura occorrere nella pratica esecuzione dell'esposto.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero della guerra in data 12 maggio 1864, N. 68 — Aggiunta di nuovi specchi per la redazione della statistica giudiziaria militare.

Affinchè la statistica giudiziaria militare meglio corrisponda al suo scopo ho determinato quanto segue:

1. I procedimenti definiti contro i sott' uffiziali, caporali e soldati saranno

Digitized by Google

contemplati in tre distinti Specchi controssegnati colle lettere A, B, C, conformi del resto allo Specchio I, prescritto dalla Nota Ministeriale N. 54 del 30 marzo 1863, salvo le infraindicate modificazioni.

Lo Specchio I-A comprenderà i militari detenuti stati condannati ad una pena qualsiasi, ovvero dichiarati abbastanza puniti colla detenzione sofferta in attesa di giudizio.

Lo Specchio I-B comprenderà i militari contumaci stati condannati.

Lo Specchio I-C comprederà i militari stati assolti, quelli per cui siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, i rimandati ad altra giurisdizione ed i morti nel corso del procedimento istesso.

E siccome per questi importa meno di conoscere parecchi particolari relativi esclusivamente alla loro persona, perciò si sopprime nello Specchio suddetto I-C buona parte delle colonne degli Specchi I, A, B, siccome in questi ultimi si sopprimono le colonne relative alle assolutorie, ecc.

2. La stessa distinzione si osserverà negli Specchi relativi agli Uffiziali ed alle persone non militari giudicate per renitenza, favoreggiamento alla renitenza od alla diserzione, o per brigantaggio.

3. In tutti gli Specchi poi, oltre le indicazioni richieste per lo addietro, saranno altresì accennate le conclusioni del Pubblico Ministero; saranno invece omessi i ricorsi in nullità.

4. Ove talún individuo sia accusato di più reati sarà inscritto una volta sola e sotto uno dei reati per cui fu condannato, indicando però in margine nella colonna *Annotazioni* gli altri reati imputatigli, e se questi furono compresi nella condanna o ne vennero esclusi.

5. Alle colonne *Durata del procedimento* farà seguito una nuova colonna indicante il numero preciso di giorni che durò ciascun procedimento.

6. I procedimenti così dei sott' uffiziali, caporali e soldati condannati, come quelli dei non condannati, saranno ricapitolati in calce al Modello I-A, conformemente alle indicazioni apparenti dalle stampe, e conformemente pure a simili indicazioni sarà formato il parallelo al seguito. — Tale ricapitolazione sarà fatta altresì per gli Uffiziali, renitenti, borghesi, favoreggiatori alla renitenza ed imputati di brigantaggio.

7. Le guardie doganali non essendo militari non devono essere comprese nello Specchio I, ma in uno Specchio separato conforme al Modello V.

In conformità delle sopra divisate disposizioni ho fatto introdurre le occorrenti modificazioni negli stampati che saranno tostamente trasmessi agli Avvocati fiscali militari da questo Ministero.

Mentre coll' opportunità raccomando ai signori Avvocati fiscali militari la massima precisione nella trasmissione periodica degli Specchi della Statistica giudiziaria, sia a questo Ministero, sia all' Avvocato generale militare, che vuol essere fatta per lettera o per elenco non più tardi dei primi quindici giorni successivi al trimestre, mi giova porger per loro governo, e perchè abbiano ad attenervisi in avvenire, alcune avvertenze che ho veduto più frequentemente trascurate nella Statistica del 1863.

a) È necessario di tener conto eziandio delle pene accessorie della *rimozione* in cui incorrono, a mente degli articoli 9, 13, 19, i caporali e sott' uffiziali che vengono condannati alla reclusione ed al carcere militare, e della dimissione e destituzione negli Uffiziali;

b) Importa parimenti, che non siano omesse le indicazioni richieste dalle colonne dirette a conoscere se i recidivi nelle condanne siano stati antecedentemente graziati o non;

c) Finalmente gli Avvocati fiscali militari si atterranno nella compilazione degli Specchi a quelle più minute avvertenze che, per maggior chiarezza e comodità loro, si fanno stampare per cura di questo Ministero in fine agli Specchi.

Per il Ministro, Reccagni.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, (Direzione generale delle Gabelle), in data 13 maggio 1864 n. 106 — Trattato colla Francia: Diritti pei coralli e le pelli.

In continuazione delle spiegazioni emanate con precedenti Circolari sull'applicazione del Trattato Italo-Franco, si avverte che:

1. Il corallo anche *lavorato non montato* deve al pari del *greggio* essere ammesso in esenzione da dazio.

2. Tra le pelli preparate *d'ogni altra sorta*, tassate col Trattato a lire 15 ogni 100 chilogrammi, sono da comprendersi anche le *camosciate*, quelle per *far guanti* e simili, in quanto per le medesime non sia stato stabilito il pagamento di un diritto diverso.

3. Il diritto convenzionale sulle tele metalliche di rame e d' ottone è di lire 13, 85 al quintale, e non di lire 13, 80, come venne erroneamente stampato nella tariffa comparata annessa alla Circolare n. 78 del 6 febbraio, p. p.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio in data 10 maggio 1864, N. 66, ai Prefetti. — Casse di Risparmio.

Colla Circolare 19 marzo 1863, N. 2012, le Prefetture erano invitate a trasmettere a questo Ministero nei primi dieci giorni di ciascun mese lo specchio delle operazioni e del movimento delle Casse di Risparmio nel mese antecedente.

La tardanza che parecchie Prefetture hanno posto nel passato ad eseguire lo invio di cui sopra, ha fatto ritardare le pubblicazioni che compariscono sulla *Gazzetta Ufficiale* e le ha rese incomplete, non potendovi comprendere i dati forniti da talune Casse, mentre pervenivano lungo tempo dopo il termine fissato.

Debbo perciò pregare il sig. Prefetto di attenersi per l'avvenire alle istruzioni date precedentemente, in modo che a questo Ministero pervengano ne' primi quindici giorni di ogni mese gli specchi anzidetti. Vorrà ancora il signor Prefetto prima rivolgersi alle Casse di Risparmio che non usano rimettere il quadro del quale è parola, (ma che non si sono recisamente rifiutate di farne l'invio) affinchè non attendano più oltre a secondare l'invito a loro rivolto.

Nel tempo stesso codesta Prefettura vorrà osservare agli Amministratori delle Casse di Risparmio, che una copia del bilancio e del resoconto annuale deve essere trasmessa a questo Ministero, cosa che generalmente non fu eseguita, nè per l'anno 1864 nè pel 1863.

Per il Ministro, DE BLASIIS.

Circolare del ministero della Guerra, in data 14 maggio 1864, N. 69 — Facoltà agli Agenti doganali di praticare visite presso i vivandieri militari per iscoprire contravvenzioni.

Il Dicastero delle Finanze nel segnalare l'abuso che commettono alcuni vivandieri dei Corpi dell'Esercito collo smerciare tabacchi di contrabbando, ha chiesto che gli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle abbiano accesso negli esercizi dei detti vivandieri, e possano ivi compiere ogni loro attribuzione per iscoprire le contravvenzioni.

Digitized by Google

Volendo conciliare l'osservanza della Legge gabellaria coi riguardi dovuti alla militare disciplina, questo Ministero, mentre annuisce alla cennata richiesta, con che però gli Ispettori e Sotto-Ispettori suddetti chiedano volta per volta verbalmente ai Comandanti dei Corpi il permesso d'effettuare le loro visite, reputa conveniente di prescrivere che durante la medesima l'Agente doganale sia sempre accompagnato dall'Aiutante Maggiore e da altro Uffiziale o sott'uffiziale a ciò delegato, e si osservino tutte le cautele a tale scopo volute.

I Comandanti di Corpo si presteranno pertanto alle richieste dei suddetti funzionari sempre quando all'immediata ammessione loro nelle caserme non osti qualche grave motivo di servizio e di disciplina, e nel curare l'adempimento di tale prescrizione provvederanno eziandio perchè siano trattati coi riguardi dovuti a chi disimpegna un pubblico ufficio.

Il Ministro, A. Della Rovere.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 17 maggio 1864. — Redazione di un inventario degli oggetti esistenti negli Uffici di verificazione dei pesi e misure.

L'art. 128 del Regolamento approvato con R. Decreto del 13 dicembre 1863, sulla contabilità generale dello Stato, prescrive che ciascun Ministero debba tenere una contabilità centrale degli oggetti mobili, di cui, secondo l'art. 114, ha l'amministrazione per uso proprio o dei servizi da esso dipendenti. E l'art. 137 ordina che una copia di questo inventario debba esser depositata, non più tardi del 1° luglio di quest'anno, negli Archivi delle Camere legislative.

In conseguenza di tali prescrizioni governative, il sottoscritto trasmette qui uniti N. 4 esemplari in istampa di un apposito quadro, che, riproducendo l'indicazione e la stima di tutti gli oggetti di ogni specie esistenti in ciascun Ufficio di Verificazione, si presta convenientemente alla formazione dell'inventario generale richiesto dal succitato Regolamento, ed il quale, per quanto spetta al materiale dell'Ufficio metrico di cotesto Distretto, dovrà compilarsi dal signor Verificatore, sotto la vigilanza della S. V. Ill.ma in quadruplice originale, di cui uno resterà depositato presso cotesto Ufficio, un altro presso quello di Verificazione, e due dovranno trasmettersi a questo Ministero entro tutto il corrente mese.

Il detto quadro od inventario parziale è diviso in quattro parti, taluna delle quali è suddivisa in capitoli, e questi sono suddivisi in paragrafi. Le quali divisioni e suddivisioni portano un numero progressivo particolare, ed hanno in fine uno spazio in bianco per quelle aggiunte, che a ciascuna divisione o suddivisione occorra di fare.

Nella parte III, che riguarda gli *oggetti speciali* ed *accessori*, si è lasciata qualche pagina in bianco, affinchè sia più agevole ai signori Verificatori descrivere gli oggetti stessi a norma dell'art. 135 del suddetto Regolamento, e secondo la maggiore o minore collezione ch'essi ne avessero.

Lo stesso spazio in bianco con le opportune indicazioni è stato lasciato nella parte IV (*documenti*) per eguale ragione.

Il valore degli oggetti sarà pure inscritto nell'apposita colonna dai signori Verificatori, meno pei *punsoni* e *documenti*, secondo lo stato in cui si trovano gli oggetti medesimi.

Ogni altra norma occorrente è indicata dagli articoli del prefato Regolamento citati nel frontespizio dello stampato, e dalle note apposte in questo a suo luogo.

Chiuderà finalmente l'inventario la dichiarazione di ricevimento e possesso degli oggetti nello stesso descritti, la quale sarà firmata dal signor Verificatore e contrassegnata dal signor Prefetto o Sotto-Prefetto.

Digitized by Google

Il Ministero raccomanda in proposito la maggior esattezza e sollecitudine per potere a tempo adempiere al debito che gli corre di presentare al Parlamento l'Inventario generale secondo il sopracitato art. 137; e non dubita che sarà secondato nella preghiera che rivolge pertanto alla S. V. Ill.ma.

Pel Ministro, F. De Blasiis.

Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, in data 17 maggio 1864. — Accertamento delle contravvenzioni per pesi e misure, e risultamenti dei giudizi.

La S. V. Ill.ma non ignora come la vigilanza in materia di contravvenzioni di pesi e misure è per legge attribuita agli Uffiziali ed Agenti della Sicurezza Pubblica, e della Polizia Giudiziaria, i quali, per gli articoli 56, 57 e seguenti del Codice di procedura penale, 133 della legge sulla Pubblica Sicurezza, e 140 della legge comunale, sono i naturali agenti per l'accertamento di ogni specie di contravvenzioni.

E che l'articolo 20 della legge metrica non toglie loro tali attribuzioni, per darle ai Verificatori di pesi e misure, fu dimostrato nella circolare di questo Ministero del 29 settembre 1863, N. 4920, nella quale riferivasi il parere conforme del Consiglio di Stato.

Nondimeno, a meglio chiarire la cosa, è uopo richiamare l'attenzione della S. V. intorno all'accordo degli articoli di legge che regolano le attribuzioni dei Giudici e dei Verificatori circa alle contravvenzioni suddette.

Questo Ministero con gli articoli 52 e 53 delle istruzioni a stampa, che fan seguito alla legge ed al regolamento del 28 luglio 1862, ebbe a dichiarare quanto segue:

« Art. 52. I signori Prefetti e Sottoprefetti raccomanderanno a tutti gli Ufficiali « di Polizia lo scovrimento delle contravvenzioni in materia di pesi e misure, al « quale sono tenuti principalmente, benchè l'articolo 20 della legge ne affidi an- « che la cura ai Verificatori, il cui principale ufficio è però di riscontro, e non « di Polizia Giudiziaria.

« Art. 53. Per quanto concerne a questa parte di servizio gli Impiegati di pesi e « misure saranno sotto la diretta sorveglianza del Procuratore del Re del rispet- « tivo Circondario, senza pregiudizio della loro principale subordinazione ai su- « periori dell'ordine amministrativo ».

Laonde è manifesto come i signori Verificatori di pesi e misure non possano considerarsi propriamente veri Ufficiali di Polizia Giudiziaria; ma tuttavia nella loro qualità di pubblici funzionarii, e per l'obbligo che hanno di curare il mantenimento della uniformità e giustezza dei pesi e delle misure, ogni qualvolta accade loro in Ufficio di scoprire qualche infrazione alla legge, debbono accertarla, siccome è detto nella mentovata circolare del 29 settembre; e quando abbiano denunzia o grave sospetto che contravvenzioni si commettano negli esercizi degli utenti, debbono richiedere l'assistenza del Sindaco, secondo l'articolo 20 della detta legge metrica, dacchè, se nel primo caso sono abilitati a procedere per proprio mandato, mancando in essi nell'altra ipotesi la qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, non possono altrimenti recarsi nel domicilio dei privati senza l'intervento del Sindaco; e sono obbligati nell'un caso e nell'altro, dopo accertata la contravvenzione, di trasmettere il relativo verbale alla Giudicatura del Mandamento.

Però, se nel constatare tali infrazioni avvenisse ai signori Verificatori di scoprire un crimine per falsità di bollo, secondo è prevedute dell'art. 337 (2 comma) del Codice penale: allora i verbali relativi saranno trasmessi al Procuratore Generale della Corte di Appello.

Digitized by Google

Tuttavolta poi occorra ai Magistrati di sentire il Verificatore in giudizio, possono i medesimi farlo intervenire come Uffiziale pubblico di riscontro nello accertamento della contravvenzione o del crimine, non mai come testimonio, nè quale perito d'arte.

E siccome per questa parte di servizio, secondo il sopra trascritto articolo 53, essi impiegati di pesi e misure dipendono dal R. Procuratore del Circondario, è bene che sia determinato quello che i signori Verificatori debbano operare, e quello che i medesimi hanno da richiedere ai signori Procuratori Generali, o Procuratori del Re pei giudizi di crimine o di semplice contravvenzione.

Per l'articolo 84 del Regolamento del 28 luglio 1861 i Verificatori devono riferire le circostanze speciali della infrazione alla legge, di qualunque natura essa sia; quindi è necessità ch'essi, nel distendere i loro verbali, si conformino alle disposizioni del Codice di procedura penale, e precisamente agli articoli 62, 67, 71, 121, 122, 142 e seguenti della Sezione IV, Capitolo V, Titolo II.

Quando al Verificatore non occorra trasferirsi a domicilio degli utenti, neppure è necessario l'intervento del Sindaco e dei testimoni per distendere il relativo verbale, ma nel caso contrario dovrà egli essere sempre assistito da due testimoni e dal Sindaco o da chi ne faccia le veci; e, qualora questi si negasse, dovrà tosto riferirne all'Autorità Amministrativa, ed al Procuratore Regio del Circondario, siccome è detto nell'articolo 85 del regolamento sopraccitato, ed astenersi intanto dal procedere.

Trasmesse le scritture al magistrato competente, il Verificatore può essere richiesto per dare maggiori chiarimenti a voce, ed a lui incombe in ogni caso sollecitare la spedizione del processo, e dirigersi a questo fine quando occorra, al Procuratore Generale, od al Procuratore del Re.

È obbligo poi dei Giudici di Mandamento, giusta l'art. 88 del regolamento, di trasmettere al Verificatore, entro tre giorni dalla pubblicazione, il sunto della sentenza da loro pronunziata; affinchè il Verificatore possa curarne lo appello dinanzi al Tribunale, quando ciò creda conveniente, e possa in fin del trimestre trasmettere al Ministero il quadro dei giudizi contravvenzionali, come è detto nel § 11 della Circolare del 29 marzo 1864, N. 1690.

Per la stessa ragione i signori Procuratori Generali e Procuratori del Re vorranno fare altrettanto rispetto alle sentenze dei Tribunali di Circondario ed alle decisioni delle Corti di Appello, acciocchè possa occorrendo, ricorrersi alla Corte di Cassazione, ed il quadro trimestrale riescire completo.

Nei casi in cui si tratterà di appello o di ricorso in Cassazione i signori Verificatori dovranno tosto riferirne ai signori Procuratori Generali o Procuratori Regii, per sentire il loro parere, ed in caso di divergenza ne riferiranno immediatamente al Ministero per quei provvedimenti che saranno reputati meglio opportuni.

Affinchè finalmente la compilazione dei quadri trimestrali suddetti sia fatta con chiarezza ed uniformità da tutti i signori Verificatori, si unisce alla presente un modello, che i signori Procuratori Regii sono pregati di volere a loro volta comunicare ai signori Giudici di Mandamento, onde sia a tutti chiaro quali elementi occorrono ai Verificatori per la formazione de' quadri stessi, dalla riunione dei quali il Ministero avrà quindi occasione di conoscere la giurisprudenza osservata in materia di infrazione alla legge metrica, sia per crimine, sia per semplice contravvenzione; e potrà meglio provvedere, perchè la medesima sia rettamente applicata e mantenuta in modo costante ed uniforme in tutto lo Stato.

Per il Ministro, F. De Blasiis.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 20 maggio 1864 ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Mezzi di trasferimento delle prostitute affette da mal venereo.

Occorrendo di dover talvolta, nel difetto di appositi spedali, mandare da un Circondario all'altro le donne di mal costume affette da lue venerea, per sottoporsi a

Digitized by Google

cura regolare, il sottoscritto ha determinato di provvedere a questa parte di pubblico servizio stabilendo all' uopo le norme seguenti:

1. Quando l' Ufficio di Pubblica Sicurezza incaricato del servizio sanitario, sull' avviso del Medico Visitatore, riconoscerà il bisogno di mandare una prostituta inferma nel luogo di cura assegnato, farà rilasciare ad essa un foglio di via, simile a quello che il Regolamento 24 giugno 1860 prescrive per gli indigenti, e la provvederà di mezzi di trasferimento necessari per potervisi recare nel minor tempo possibile.

2. Per mezzi di trasferimento s' intendono un posto di terza classe sulle ferrovie e sui piroscafi, o un posto corrispondente di vettura pei luoghi nei quali non esistono le suddette vie di comunicazione.

3 Nella necessità di fare accompagnare da una guardia di Pubblica Sicurezza la inferma di cui è cenno, si spiccherà anche per quella il corrispondente foglio di via.

4. Dove speciali circostanze rendano ciò superfluo l' Ufficio Sanitario farà accompagnare l' inferma al luogo della partenza, e poscia per mezzo della locale Autorità governativa avviserà anche per telegrafo quella del luogo dove essa inferma è diretta. E questa farà tosto inteso il dipendente Ufficio Sanitario dell' avviso ricevuto, sicchè all' ora dell' arrivo una guardia di Pubblica Sicurezza possa trovarsi alla stazione per ricevere l' inferma, sia essa scortata o non lo sia, e condottola dapprima all' Ufficio, la farà scortare nel più breve termine possibile al luogo di cura stabilito.

5. I fogli di via saranno firmati dall' Ufficiale di Pubblica Sicurezza incaricato del servizio sanitario, e vistati dalla locale R. Prefettura o Sotto-Prefettura, e pei Comuni saranno vistati dal Sindaco.

6. Essi saranno consegnati all' Ufficio Sanitario del luogo d' avviso, e vi sarà espressa la somma per quell' oggetto erogata.

7. Ogni trimestre, unitamente alla contabilità sanitaria, ciascun Ufficio farà pervenire al Ministero, un elenco indicante i fogli di via rilasciati e ricevuti, coi loro numeri, data ecc., colle indicazioni delle persone per le quali servirono, firmati dal direttore dell' Ufficio Sanitario, e vistate dal Prefetto, dal Sotto-prefetto o dal Sindaco.

8. Dell' ammontare delle somme erogate per trasferte di prostitute si farà esito in ogni Prefettura nel conto degli introiti sanitari.

Pel Ministro, S. Spaventa.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio, in data 21 maggio 1864 ai Prefetti. — Invio del manifesto relativo alla verificazione periodica de' pesi e misure.

Questo Ministero con nota del 23 scorso aprile, Div. 2, Ufficio 4, N. 2216, lamentando il ritardo frapposto da taluni uffici di Prefettura e Sottoprefettura nel trasmettere i Manifesti prescritti dall' art. 67 del Regolamento 28 luglio 1861, relativamente alla verificazione periodica dei pesi e delle misure del corrente anno, invitava i medesimi ad effettuare sollecitamente tale spedizione, non senza avvertirli che qualora non fosse loro stato possibile prestabilire in modo invariabile nel secondo dei detti manifesti il tempo e la durata totale della verificazione periodica nel rispettivo Circondario, avessero dovuto supplirvi con la trasmissione di un itinerario indicativo del tempo e del numero presuntivo de' giorni che il signor Verificatore dovrebbe impiegare in ciascuna stazione o mandamento.

Duole grandemente al sottoscritto di rilevare come dei detti uffici, alcuni abbiano

Digitized by Google

sin qui conservato in proposito perfetto silenzio; altri abbiano risposto non poter pubblicare i manifesti prescritti, per difetto di alcuni stati d'utenti che i Municipi non aveano ancora trasmessi, ed altri abbiano dichiarato non potersi a loro avviso ordinare il giro per la verificazione periodica, stante che non tutti gli utenti si trovano provveduti di strumenti metrici.

Interessando sommamente a questo Ministero che l'accennato riscontro dei pesi e delle misure sia eseguito nella buona stagione in tutti i Circondari dello Stato e che i relativi ruoli siano ultimati e messi in corso di riscossione, non più tardi del mese di agosto, il sottoscritto prega nuovamente e vivamente la S. V. Ill.ma a dare prontamente le occorrenti disposizioni, affinchè la verificazione periodica abbia principio senz'altro indugio in cotesto Capoluogo e sia consecutivamente eseguita ne'mandamenti sino a totale compimento.

Intanto converrà che i Municipi morosi vengano eccitati: trasmettere senz'altro indugio gli stati degli utenti come è loro imposto dalla legge ed in pari tempo ordinato al Verificatore, che per parte sua si adoperi a raccogliere quei dati che possibilmente valgano a purgare e completare gli stati anzidetti ed a verificare gli stromenti metrici mano mano che gli vengono presentati, iscrivendoli a registro ed accordando un termine perentorio a quegli utenti che per ispeciali circostanze, non se ne fossero ancora provveduti, i quali dovranno poi, a suo tempo, recarsi nel Capoluogo del Circondario per sottoporre alla verificazione i nuovi pesi e le nuove misure che avranno acquistati.

Gradirà sommamente il sottoscritto di conoscere sollecitamente alla S. V. Ill.ma le disposizioni date in proposito e di ricevere in pari tempo i manifesti summentovati.

Pel Ministro, De Blasiis.

Circolare del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio in data 21 maggio 1864, ai Prefetti delle provincie meridionali. — Provvista d' alloggi e di vitto agli agenti forestali che pernottano fuori della loro residenza per affari di servizio.

Accade sovente in coteste meridionali provincie che gli agenti forestali i quali devono recarsi in perlustrazioni o giri per affari di servizio e trovansi perciò nella necessità di pernottare fuori dell'ordinaria loro residenza non trovino, massime nei piccoli Comuni, luoghi di sorta ove possano prendere vitto ed alloggio, neppure dietro analoga mercede, perchè non sono rari i casi che i Sindaci stessi si rifiutano di disporre perchè siano alloggiati in modo da potersi riparare dalle intemperie.

Tale fatto, già avvertito dal cessato Governo, avea motivato per parte del medesimo apposita disposizione del 4 luglio 1857, colla quale si obbligavano i Sindaci a fornire di alloggio gli agenti forestali mediante pagamento di equa mercede.

Non è dubbio che simile obbligo in oggi più non sussista, ma non è men vero però che havvi un dovere più sacro di umanità e di civiltà che non permette si lascino sulla pubblica via impiegati del Governo che sono nell' esercizio delle loro funzioni e compiono operazioni le quali in sostanza sono di positivo interesse dei Comuni e dei privati.

In conseguenza prego cotesto signor Prefetto a voler interessare i municipii e le autorità locali che da lui dipendono affinchè gli agenti forestali in occasione di soggiorno nei rispettivi comuni per causa del proprio servizio trovino vitto ed alloggio convenienti rimanendo ben inteso a loro carico la relativa spesa.

Pel Ministro, De-Blasiis.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 21 maggio 1864. — Documenti a prodursi per ottenere il pagamento di stipendi e d' altre spese fisse.

Il Ministero delle Finanze, con Circolare del 18 aprile ultimo, avendo stabilito, di concerto con la R. Corte dei Conti, alcune massime generali per la uniforme esecuzione della disposizione contenuta nell' ultimo comma dell' art. 321 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato col R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1628, credo opportuno tracciare qui appresso alcune analoghe norme, cui dovranno d' ora innanzi attenersi, all'evenienza dei casi, gl' Impiegati del servizio di pesi e misure.

1. Per quanto spetta al pagamento degli stipendi, non occorre più l' invio delle copie dei Decreti di nomina, promozione e traslocazione, e dell'atto di giuramento.

2. Nei casi di tramutamento, se l'Impiegato è destinato con la qualita di Titolare o Reggente a dirigere un Ufficio di verificazione, dovrà egli trasmettere all' Agenzia provinciale del Tesoro l' atto di assunzione di funzioni, perocchè dalla data di esso decorre l' assegno fisso per le spese d' ufficio e di giro. Se però si tratti di semplice reggenza provvisoria, sarà ommesso tale invio; poichè, in tal caso, non trattandosi di vera reggenza, ma piuttosto d'una temporanea missione, nel regolare le indennità dovute al Reggente, devono preferibilmente applicarsi le disposizioni del Decreto Reale 14 settembre 1862, n. 840;

3. Gl' Impiegati di nuova nomina dovranno pure trasmettere all' Agenzia del Tesoro copia dell' atto di giuramento;

4. Il Titolare o Reggente d'un Ufficio di verificazione dovrà rilasciare e spedire alla ridetta Agenzia del Tesoro, dieci giorni almeno prima della scadenza di ciascuna rata di fitto del locale occupato dall' Ufficio medesimo, la dichiarazione che nulla osta alla effettuazione del relativo pagamento.

Questa disposizione non riguarda quei Titolari o Reggenti che a proprie spese somministrano il locale dell' Ufficio di verificazione, mediante compenso del Governo.

Il sottoscritto partecipa quanto sovra ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti; raccomanda ai signori Ispettori, Verificatori ed Allievi Verificatori di pesi e misure la esatta osservanza delle regole suindicate; ed invita fra essi i Capi d' Ufficio ad inscrivere nell' Inventario la presente Circolare.

Per il Ministro, F. De-Blasiis.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse) in data 24 maggio 1864, n. 117, Div. 3, — Applicazione della Tassa di Registro alle sentenze definitive, provvisionali, preparatorie e interlecutorie.

Questo Ministero ha avuto frequente occasione di scorgere che l' applicazione della Legge sulle tasse di registro alle sentenze ha proceduto fin qui con molta incertezza in non pochi Uffizi. Causa primaria di ciò è il non essere stati apprezzati esattamente nè il criterio seguito dalla Legge rispetto alla tassazione delle sentenze, nè la caratteristica che distingue le loro disposizioni in faccia alle Leggi di Procedura.

Si è perciò veduto taluno supporre che le sentenze definitive dovessero essere unicamente quelle che pongono fine alle liti, e quindi che tutte le sentenze provvisionali, preparatorie e interlocutorie andassero sempre esenti dalla tassa; altri poi, nel mentre non ammetteva in tutta la sua estensione cosiffatto principio, ha

Digitized by Google

però sempre oscillato tra mal sicure opinioni per distinguere fra le sentenze preparatorie, provvisionali e interlocutorie quelle soggette a registrazione dalle altre esenti, a sensi dell'art. 96, n. 18.

Nello scopo pertanto di ristabilire la dovuta normalità nella esecuzione della Legge, il sottoscritto, dopo un accurato esame della materia, e sentito anche il parere degli Uffizi del Contenzioso finanziario, trova opportuno di rivolgere le seguenti avvertenze ai signori Direttori ed agli altri Impiegati Demaniali:

1. Siccome la legge del 21 aprile 1862, nel sottoporre alla tassa alcune sentenze e dichiararne altre esenti, si è dipartita non già dal punto di vista dello stadio della causa in cui la sentenza è pronunziata, ma bensì della natura delle disposizioni definitive contenute nella sentenza, come, fra gli altri, si desume manifestamente dal combinato disposto dell' art. 96, n. 18, e dell'articolo 94, n. 51; così ne consegue che in qualunque stadio della causa la sentenza si trovi proferita, o in altri termini, sia essa provvisionale, preparatoria o interlotoria, quando contiene *disposizioni definitive*, è sempre soggetta alla tassa nella misura rispettivamente fissata dalla Legge.

2. Le sentenze anzidette contengono disposizioni definitive quando nell' emettere provvedimenti anche interinali ed istruttori risolvono un punto qualunque di controversia o di questione, anche non sollevato dalle parti, per modo che il giudizio proferito non possa altrimenti revocarsi che con il mezzo dell'appello o del ricorso in Cassazione.

3. Ogni massima contraria alle premesse dichiarazioni, e segnatamente quella intorno le dichiarazioni di competenza inserita al n. 357, pagina 835 del secondo volume della Collezione delle Leggi e Decisioni sul registro, dovrà essere abbandonata. Per le sentenze però anteriori alla distribuzione della presente Circolare, e non denunziate a motivo delle oscillanti opinioni portate dall' Amministrazione sull'intelligenza della Legge, gli Impiegati Demaniali si asterranno dall'applicare qualsiasi conseguenza penale.

4. Per le Provincie della Lombardia non rimane modificato il disposto dall' articolo 79 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 595, e dall' articolo 3 dell' altro R. Decreto 10 aprile 1864.

Le Direzioni e tutti gli Impiegati Demaniali si uniformeranno, ciascuno per ciò che gli spetta, alle sovrascritte prescrizioni.

Il Direttore Generale, SACCHI.

R. Decreti 24 aprile 1864, N. MCLXXXIII e MCLXXXIV. — Tariffa dei diritti di Segretaria spettanti alle Camere di commercio e d' arti di Caserta e di Bari.

— Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Veduto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d' arti di Caserta del 23 marzo 1864;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È approvata la seguente tariffa dei dritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Caserta:

1. Per le copie di deliberazioni e di altri atti della Camera o di documenti depositati nel suo Ufficio . . . . . L. 1 20
2. Per ogni certificato . . . . . » 3 »
3. Per ogni legalizzazione di firma . . . . . » » 50
4. Per la ricerca di un atto della Camera . . . . . » 1 »

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Vedute le deliberazioni della Camera di commercio e d'arti di Bari del dì 29 febbraio e 4 marzo 1864;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di commercio e d'arti di Bari;

1. Per le copie di deliberazione e di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni foglio di due facciate, L. 1 20.

2. Per ogni certificato, diritto fisso, L. 1 50.

Se la redazione eccede le due facciate, per ogni facciata di eccedenza, L. 0 50.

3. Per ogni legalizzazione di firma, L. 0 50.

4. Per la visione di un atto della presente Camera, L. 1.

5. Per la visione di un atto o documento della Camera precedente, compresa la ricerca, L. 1 50.

6. Per certificato dell'esame subito da chi aspira alla mediante commerciale, L. 5.

7. Per ogni attestato di ricognizione di un Sensale, L. 2.

8. Per ogni attestato di ricognizione di un Agente di cambio, L. 3.

9. Certificazioni fuori d'ufficio, L. 1 50.

10. Per gli avvisi da farsi nei sensi dell'art. 22 delle istruzioni disciplinari per l'esecuzione del Regolamento doganale del dì 11 settembre 1862 per ogni mille lire di credito, L. 1.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e commercio, in data 27 maggio 1864. — Certificati di criminalità per gli aspiranti ai posti di guardaboschi comunali.

È venuto a conoscenza di questo Ministero che alcuni prefetti richiedano ufficialmente alle Autorità giudiziarie i certificati di criminalità intorno alle persone proposte per la nomina di guardaboschi comunali.

E in virtù di queste richieste ufficiali i detti documenti vengono sottratti al peso della carta bollata e dei diritti di segreteria stabiliti pel loro rilascio.

Ora siccome nella specie non trattasi di impieghi obbligatorii i quali imponendo alle persone sottopostevi un servizio oneroso a favore dello Stato non possono nel tempo stesso assoggettarle al pagamento di diritti fiscali per l' ammissione a detti impieghi ma trattasi di ufficii liberi e lucrosi a' quali ciascuno aspira nel suo particolare interesse, così non è questo il caso in cui possa ragionevolmente ottenersi la esenzione da quei diritti.

Nè l'argomento tirato dall'art. 166 della legge forestale e messo avanti da qualche Prefetto vale in contrario, perocchè, sebbene i Prefetti accordino la nomina di guardaboschi sopra proposta dei municipi, pure questa formalità non altera la natura dell'impiego silvano che resta sempre libero e lucroso.

Per queste considerazioni e dietro l'invito del mio onorevole collega di Grazia e Giustizia io mi rivolgo al signor Prefetto con la preghiera che d' ora innanzi, senza farne più oggetto di richiesta officiale lasci a cura degli aspiranti al posto di guardaboschi comunali il provvedersi di certificati di criminalità nelle vie ordinarie.

Pel Ministro, De Blasiis.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), in data 27 maggio 1864, Div. 6 — È raccomandata la rigorosa osservanza dell'orario d'Uffizio.

Nell'occasione del novello ordinamento del Servizio del Tesoro il sottoscritto non ha mancato in varie circostanze di esprimere la fiducia che tutti gli Impiegati si sarebbero sforzati di dar prova della loro solerzia, e del maggior loro zelo pel migliore andamento del servizio, e che in questa nobile gara si sarebbero distinti non solo i Funzionari che occupano i principali posti, ma eziandio tutti gli altri Impiegati, l' opera dei quali, sebbene si aggiri in più ristretta sfera, non è meno necessaria al regolare e spedito movimento della cosa pubblica.

Chi scrive è ora dolente di dovere dichiarare che presso qualche Direzione ed altri Uffizi del Tesoro avvi rilassatezza nel servizio e non viene osservato l'orario d'Ufficio prescritto dall'articolo 49 del Regolamento disciplinare approvato col Regio Decreto 13 dicembre 1863, n. 1582, sia perchè gli impiegati non intervengono all'Uffizio per tutta la durata di esso, sia perchè durante l'orario non lavorano costantemente e colla raccomandata alacrità, occupandosi talvolta di affari particolari anzichè del pubblico servizio.

Il sottoscritto sa bene che la maggiore sollecitudine pel pubblico servizio e la premurosa cooperazione non ponno essere imposte agli Impiegati, siccome quelle che sono volontariamente prestate per effetto del proprio uffizio e per zelo di buon cittadino, ma egli conosce parimente che la scrupolosa osservanza dell'orario d'Uffizio, sia materiale sia virtuale, perchè congiunta al lavoro indefesso costituisce il principale dovere dell'impiegato, la cui trasgressione deve dar luogo alle più rigorose misure disciplinari.

Digitized by Google

Il sottoscritto invita adunque il signor Direttore a vegliare attentamente perchè tanto negli Uffizi interni della direzione, quanto negli uffizi esterni dalla medesima dipendenti sia rigorosamente osservato l'orario d' uffizio sotto ambidue gli aspetti suindicati, avvertendo che egli sarà inesorabile per qualsiasi mancamento che su tale proposito pervenisse a sua notizia, e che procederà disciplinarmente non solo contro gli impiegati negligenti, ma ancora contro i Capi di servizio che mancassero di esercitare la maggiore vigilanza nell'argomento.

Pel Ministro, T. ALFURNO.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 28 maggio 1864, N. 79, (Direz. gen. dei servizi amminist. — Divis. Contabilità dei Corpi, Sez. 2). — Ai soldati di leva disertori ed ai renitenti che si costituiscono, è dovuta l'indennità di via allorchè sono inviati alla loro destinazione.

Informato come talun comando militare siasi ricusato di corrispondere la competenza di marcia ai *soldati di leva disertori* ed ai *renitenti* che si costituiscono il Ministero crede opportuno di dichiarare che per applicazione del § 1155 del Regolamento sul Reclutamento dell' esercito e del § 4 lettera *e*) delle avvertenze in calce alla tariffa a *pag* 1047 *del Giornale Militare* 1860, è dovuta pure ai predetti soldati l' indennità di via, allorchè dopo di essersi costituiti vengono diretti ai rispettivi Corpi o Comandi militari di circondario, oppure alla sede del competente Tribunale, e che tale idennità deve essere pagata per cura dei Comandi militari e conteggiata come spesa di leva sullo stato di modello N. 27.

Pel Ministro, il maggior generale incaricato della Dir. gen. dei Servizi amministr.

INCISA.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 30 maggio 1864, div. 8, sez. 1, n. 18467, diretta ai Comandanti le legioni dei Carabinieri Reali. — Circolare periodica delle ricerche.

Alcuni Comandanti di Compagnia e di Luogotenenza dei Reali Carabinieri in opposizione al prescritto dell'art. 465 del Regolamento generale del Corpo e della Circolare a stampa di questo ministero dei 15 dicembre 1862 n. 249 9, div. 7, sezione 2 sogliono partecipare in una sola relazione; od anche per mezzo di apposito elenco, la costituzione volontaria, la morte, l'arresto ecc. di molti individui segnalati nelle circolari dei catturandi, nonostante che trattisi di arresti operati in diverse epoche e da varie stazioni dell'Arma, da altri agenti di P. S. e dalla Milizia Nazionale.

Vi sono taluni poi che non riferiscono simili fatti quantunque un tale obbligo sia stato chiaramente loro raccomandato con la precitata Circolare e con quella pure a stampa delli 16 dicembre 1863, numeri 130043-1962, della div. 8, sez. 1.

Per il non lieve imbarazzo nella classificazione delle pratiche relative, se si riferiscono più fatti in una sola relazione e per le gravi conseguenze derivanti dal non essere consimili circostanze riferite il sottoscritto prega i signori Colonnelli Comandanti delle Legioni territoriali affinchè vogliano disporre che i Signori ufficiali Comandanti da loro dipendenti abbiano ad attenersi scrupolosamente a quanto venne prescritto colle precitate due Circolari, affine di evitare d'ora innanzi simili inconvenienti.

Digitized by Google

Consta altresì a questo Ministero che molti individui tuttora descritti sulle circolari dei catturandi, siccome imputati di azioni criminose, disertori e resitenti, più non vi dovrebbero figurare perchè già stati taluni arrestati, altri costituiti volontariamente, altri deceduti da più anni ed altri finalmente per essere stato revocato dalle competenti autorità il mandato di cattura che esisteva contro di loro.

La mancanza di avviso nell' anzidette circostanze per ordinare la revoca delle ricerche a prescindere che lascia voluminosa in danno del servizio la Circolare suddetta, può nell'ultimo caso cagionare dei gravi inconvenienti e di massima responsabilità per gli agenti di P. S. per qualche illegale ed arbitrario arresto.

Essendo ferma intenzione di questo Ministero che tanto la prima quanto la seconda parte sopradette vengano eseguite colla maggior esattezza e scrupolosità, il sottoscritto avvisa che se le persone da arrestarsi venissero dai Reali Carabinieri, nel cui distretto appartengono per nascita o per domicilio ricercate istantemente od almeno una volta ogni trimestre si passassero in rassegna generale i nomi di coloro che si ritrovano nell'elenco non si vedrebbero le differenze notevoli tra lo stato degli arrestati e dei ricercandi e si porrebbero in grado di sapere coloro che non più dovrebbero essere molestati per informarne quindi il Ministero per la loro cancellazione dalla suddetta Circolare.

E però che s'invitano i lodati Colonnelli delle legioni a voler dare di conformità le loro istruzioni agli Ufficiali e Sott'Ufficiali di loro dipendenza.

Mi accusino ricevuta della presente.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Circolare del Ministero dell' istruzione pubblica in data 30 maggio 1864, N. 149, Div. 4 — Come debbano farsi le relazioni finali sulle Scuole secondarie e sui Convitti.

A dar piena contezza all'Amministrazione centrale del vero stato dell'istruzione e dell' andamento delle scuole e degli istituti in ciascuna provincia pei provvedimenti che abbisognassero, niuno v'ha che non vegga quanto giovino le relazioni che dai professori, dai capi degli istituti e dalla S. V. Ill.ma si fanno al chiudersi di ciascun anno scolastico. Ora, affinchè queste tornino al Ministero della maggiore utilità possibile, reputa conveniente il sottoscritto di segnare anche in questo anno alcune norme ed avvertenze intorno al tempo e al modo in cui debbonsi esse fare.

Nella prima quindicina di luglio ciascun professore presenterà immancabilmente al capo dell'istituto la relazione particolareggiata del proprio insegnamento, notando in essa: 1.o la frequenza, i portamenti, la diligenza e il progresso in genere degli alunni; 2.o se per intiero eseguì il suo programma, ovvero se da questo si scostò, in quali parti e per quali ragioni.

Queste relazioni, lette nel consiglio dei professori, saranno prima che termini il mese di luglio, dal capo dell' istituto trasmesse alla S. V. con la relazione che egli stesso farà sull'andamento generale dell'istituto.

Nella sua relazione ciascun capo d'istituto noterà: 1.o quali sieno di questo le condizioni materiali, se adatto il locale, sufficienti gli arredi, completo il corredo scientifico; 2.o quali ne siano le condizioni morali, quanto sia frequentato da alunni, qual fiducia abbia in esso la popolazione, se inalterata vi si mantenne la disciplina, se i programmi ne furono discussi, i Consigli regolarmente tenuti, l' orario e il calendario scolastico esattamente osservati; 3.o come precedettero coordinate le varie parti d'insegnamento in ciascuna classe e delle varie classi tra di loro, qual capacità e diligenza dimostrò ciascun professore nel compiere il suo ufficio, quale fu in genere il progresso degli alunni e il grado dell' istruzione in ciascuna classe.

Digitized by Google

La S. V. Ill.a poi, ricevute le relazioni dei Capi degli istituti e dei Professori farà al sottoscritto la relazione generale sullo stato dell' istruzione della Provincia ponendo in ciò somma cura, che questa sia spedita al Ministero, accompagnata dalla sola relazione dei Capi degli istituti, non più tardi del 10 agosto.

Nel fare questa relazione vorrà la S. V. attenersi alle seguenti norme: 1. esporre lo stato generale dell' istruzione classica e tecnica dei convitti della Provincia; 2. riferire separatamente su ciascun istituto regio o pareggiato, e in fogli a parte per ciò che concerne le scuole tecniche e i convitti, notandone il particolare avviamento, e se in qualche parte meno approfittino i giovani; 3. dare preciso e sicuro giudizio sull' attitudine, vigilanza ed autorità dei Capi degli istituti, e sulla capacità e diligenza di ciascun insegnante; 4. riferire sull' istruzione privata e sulle scuole rette da Corpi morali, da Famiglie religiose e sui Seminari di studi secondari; 5. fare infine e in foglio separato le proposte, che il benessere degli istituti e il bisogno dell' istruzione avessero dimostrate utili o necessarie.

Ai Capi degli istituti regii o pareggiati la S. V. Ill.a vorrà trasmettere i qui uniti quadri, cui essi le restituiranno, appena chiusi gli esami della sessione estiva, con le indicazioni nei medesimi richieste, e la S. V. si compiacerà di tosto rimandarli al Ministero unitamente ad una copia dei temi dettati per gli esami di licenza.

A togliere gli inconvenienti, che negli esami si verificarono lo scorso anno in qualche istituto pareggiato, la S. V. è pregata di porre tutta la diligenza nel proporre o nominare le Giunte esaminatrici, dei componenti delle quali uno almeno debbe sempre appartenere all' insegnamento ufficiale, e di far per tempo conoscere ai Capi degli istituti pareggiati, e a chi avesse interesse a ciò sapere, che nei detti istituti non debbonsi ammettere agli esami di licenza se non i giovani che vi furono regolarmente inscritti, e vi fecero i loro studi durante l' anno che ora si chiude. Per ciò gioverà porre in seria avvertenza i Capi degli istituti suddetti, poichè dovranno essi render conto d' ogni indebita ammissione che avvenisse per tali esami. -

Ai Rettori dei convitti nazionali e municipali la S. V. domanderà una relazione sullo stato economico e morale dell' istituto, con le indicazioni nel qui unito specchio segnate, e la trasmetterà al Ministero con le sue osservazioni intorno alla capacità e allo zelo di cui gli Ufficiali del medesimo fanno prova nell' adempimento dei loro doveri; e intorno all' educazione fisica, morale e religiosa che vi ricevono gli alunni, e al credito di cui gode il convitto presso la popolazione.

Nel raccomandare istantemente alla S. V. Ill.a la piena e sollecita esecuzione di quanto si è venuto fin qui accennando, il sottoscritto non dubita che la S. V. vorrà con tutta la diligenza e lo zelo che le sono propri fare in modo che non più tardi del tempo sopra stabilito ed in ogni loro parte compiute, sieno al Ministero spedite le relazioni di cui è discorso.

Per ciò che riguarda gli esami, siccome in seguito alla pubblicazione dei nuovi programmi si manifestò qualche dubbio circa i temi da proporsi, il sottoscritto stima opportuno avvertire che le prove per iscritto saranno per ciascuna classe quelle che sono indicate più sotto. I temi saranno scelti dalla S. V. Ill.ma e saranno conformi per tutti gli istituti congeneri, regii o pareggiati della Provincia, e consegnati al capo dell' istituto, s'apriranno solo al momento in cui debbonsi dettare dal professore.

PROVE PER ISCRITTO NEGLI ESAMI

DEL GINNASIO.

Ammissione alla 1.a *Classe:* — 1 Analisi Grammaticale d' un giusto periodo; 2. Composizione italiana col sussidio d'una traccia dettata; 3. Quesiti d'aritmetica.

Promozione alla 2.a *Classe:* — 1. Versione dal volgare in latino; 2. Versione dal latino in volgare; 3. Composizione italiana.

Digitized by Google

Promozione alla 3.a *Classe:* — 1. Versione dal volgare in latino; 2. Versione dal latino in volgare; 3. Composizione italiana.

Promozione alla 4.a *Classe:* — 1. Versione dal volgare in latino; 2. Versione dal latino in volgare; 3. Composizione italiana; 4. Verbi e nomi greci (saggio di declinazioni e coniugazioni).

Promozione alla 5.a *Classe:* — 1. Versione dal volgare in latino; 2. Versione dal latino in volgare; 3. Composizione italiana; 4. Versione dal greco in volgare; 5. Saggi di versificazione latina; 6. Quesiti di aritmetica.

Licenza Ginnasiale: — 1. Versione dal volgare in latino; 2. Versione dal latino in volgare; 3. Versione dal greco in volgare; 4. Composizione italiana; 5. Saggio di versificazione italiana: 6. Quesiti d'aritmetica.

DEL LICEO.

Ammissione alla 1.a *Classe:* — 1. Composizione italiana; 2. Versione dal Volgare in latino; 3. Versione dal greco in volgare; 4. Quesiti di aritmetica; 5. Quesiti di storia.

Promozione alla 2.a *Classe:* — 1. Composizione italiana; 2. Composizione latina; 3. Versione dal greco in volgare; 4. Quesiti di matematica; 5. Quesiti di storia.

Promozione alla 3.a *Classe:* — 1. Composizione italiana; 2. Composizione latina; 3. Versione dal greco in volgare; 4. Dissertazioni e quesiti sulla filosofia; 5. Quesiti di storia; 6. Quesiti di matematica; 7. Quesiti di fisica.

Licenza Liceale: — 1. Composizione italiana; 2. Composizione latina; 3. Versione dal greco in volgare; 4. Dissertazioni e quesiti sulla filosofia; 5. Quesiti di storia; 6. Quesiti di fisica; 7. Quesiti di matematica; 8. Quesiti di storia naturale.

Il Ministro, M. Amari.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), in data 31 maggio 1864, n. 118, Div. 3 — Immatricolazione dei Segretari dell' Ordine giudiziario e di quelli di Prefettura e Sotto-Prefettura.

In dipendenza di concerti presi tra questo Ministero e quelli dell' Interno e di Grazia e Giustizia e dei Culti, fu statuito di considerare esonerati per le disposizioni delle Leggi 13 e 16 novembre 1859, numeri 3781 e 3723 i Segretari e Sostituiti Segretari delle Corti, de'Tribunali di Circondario e di Giudicatura, nonchè i Segretari di Prefettura e di Sotto-Prefettura nelle Provincie in cui si trova in vigore il sistema dell'Insinuazione, dall'obbligo di prestare malleveria, e di riportare la declaratoria della Corte d'Appello d'ammessione in esercizio.

Nel recare pertanto a cognizione de'signori Impiegati dell' Amministrazione del Demanio e delle Tasse una tale decisione, lo scrivente stima opportuno d'ordinare quanto segue:

1. I signori Ricevitori del Registro nelle Provincie al margine indicato dovranno in avvenire procedere all'immatricolazione de'suddetti Segretari e Sostituiti-Segretari, ed accettare le copie degli atti da essi autenticate sulla semplice esibizione de'loro titoli di nomina e destinazione, e sulla presentazione di un foglio di carta bollata a centesimi cinquanta che contenga la dichiarazione de' loro segni manuale e tabellionale.

2. I fogli contenenti i segni manuale e tabellionale di cui all' articolo precedente, previa annotazione del giorno di loro presentazione da estendersi in calce

Digitized by Google

de'medesimi, saranno da'Ricevitori del Registro depositati in Archivio, e cuciti, in uno speciale volume debitamente affogliato e rubricato.

Nel raccomandare ai suddetti Ricevitori del Registro l'esatta osservanza di tali prescrizioni, lo scrivente non tralascia di notare che esse non si riferiscono punto ai Notai ed ai Segretari di Giudicatura che esercitano eziandio il notariato per quanto concerne questo speciale esercizio.

Per cotestoro, sia in occasione di prima nomina, sia quando vengono traslocati ad altra residenza, rimane fermo l'obbligo di prestare cauzione, e di far fede all'Ufficio di Registro del Distretto di loro residenza, di aver ottenuto la declaratoria della Corte d'Appello per l'ammissione in esercizio.

Per il Ministro, SACCHI.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 31 maggio 1864, ai Prefetti della Lombardia. — Aumento del salario dei Guardaboschi comunali.

Il deperimento e le devastazioni continue delle foreste di proprietà dei Comuni, che fanno temere la loro distruzione ripetono in massima parte origine dalla mancanza di custodia e dal quasi totale abbandono in cui sono lasciate.

Tale fatto, generale pur troppo, non ha potuto sfuggire all'attenzione di questo Ministero, il quale dovette convincersi come la mancanza di custodia per parte dei Guardaboschi Comunali non sia dovuta alla scarsità dei medesimi, i quali anzi trovansi in numero più che sufficente, ma sibbene alla meschinità degli stipendi di cui sono provvisti che non potendo bastare alla necessità della vita, li obbligano a cercare altrimenti altri guadagni, così che o trascurano il dovere, o quel che è peggio, lo violano mediante illecite mercedi.

Allo scopo perciò di mettere efficace riparo a tale emergenza e promuovere la tutela e la conservazione delle foreste comunali, fonte perenne di ricchezza del paese, è necessario che i Comuni i quali hanno i Guardaboschi con soli 40 franchi annui portino i loro stipendi ad una misura equa e ragionevole e tale che possa dar loro di che vivere senza bisogno di altri proventi.

A tale effetto prego codesto sig. Prefetto a voler interporre i suoi uffizi presso i singoli Comuni della sua Provincia e veder modo di ottenere che i medesimi aumentino lo stipendio dei proprii Guardaboschi e lo portino per lo meno a L. 400, o 450 annue, senza di che sarà impossibile ottenere un proficuo servizio.

Perchè poi i Comuni non siano gravati di troppa spesa non sarà inopportuno di far loro presente come possano diminuire il numero riunendo uno o più Comuni sotto la sorveglianza di un solo Guardaboschi, a seconda del parere dell'Ispettore forestale che meglio d'ogni altro conosce le esigenze del servizio, e con tale misura mentre si raggiungerà lo scopo di aver una regola e ben ordinata custodia delle foreste per mezzo di agenti equamente retribuiti e non aventi altra occupazione che quella di sorvegliare i boschi del proprio Raggio, non sarà di molto aumentata la spesa dei singoli Comuni.

Per il Ministro, DE BLASIIS.

R. Decreto 29 maggio 1864, n. 1792. — Convocazione del Collegio elettorale di Reggio nell'Emilia.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data del 21 maggio corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Reggio (Emilia), n. 360;

Digitized by Google

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Reggio (Emilia), n. 360, è convocato pel giorno 19 giugno 1864 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 26 dello stesso mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 29 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), in data 1 giugno 1864, N. 108. — Facilitazioni nei trasporti di merci in cabottaggio.

Se è dovere del Ministero di impedire e prevenire con ogni mezzo le frodi che si commettono od attentano a danno della riscossione delle rendite, è però vivo suo desiderio di agevolare nel miglior modo possibile lo sviluppo del traffico e di conciliare la osservanza delle discipline col vantaggio del commercio onesto.

Indotto da tale desiderio, il sottoscritto, nella mira di facilitare i trasporti in cabottaggio delle merci d'indubbia origine nazionale, permette che siano dispensate dal *lasciapassare*, di cui l'art. 50 del Regolamento doganale, quelle di esse merci non soggette a dazio d'uscita, le cui similari estere sono esenti da dazio d'entrata, o quando l'importo complessivo di questo per ciascun carico non arriva a mezza lira.

Il conducente però delle barche dovrà, a seconda dei casi, essere munito del *manifesto di partenza* o del *lasciapassare* che lo sostituisce, giusta l'art. 6 del Regolamento suddetto e la Circolare 1 luglio 1863, n. 39.

Si prescrive poi che per la emissione dei documenti che occorrono nelle spedizioni delle merci che escono dai porti, nonchè pel ricevimento di quelle che entrano nei medesimi, dovrà mantenersi presso le Dogane un servizio di Impiegati dal sorgere al tramontare del sole.

I signori Direttori emetteranno le corrispondenti disposizioni esecutive e se ne assicureranno della osservanza.

Pel Ministro, Cappellari.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 2 giugno 1864. — Esazione dei dritti di segreteria o di cancelleria nelle cause dei poveri.

Con Regio Decreto del 22 scorso mese di maggio venne determinato che i Ricevitori del Registro e Bollo esigeranno i dritti di segreteria o di cancelleria segnati a debito nelle cause di gratuito patrocinio, unitamente alle tasse dovute all'Erario.

A tale fine venne imposto l'obbligo ai Segretari o Cancellieri di trasmettere al Ricevitore del Registro al termine della lite una nota particolareggiata e da essi sottoscritta degli anzidetti dritti.

Digitized by Google

Il Ministero delle Finanze ha già indirizzato apposite istruzioni agli Agenti demaniali, epperò il Guardasigilli si rivolge alle SS. LL. pregandole a volere invitare i Segretari o Cancellieri da esse dipendenti ad uniformarsi strettamente a quanto nel menzionato Decreto è prescritto.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze (Segretariato Generale) in data 2 giugno 1864. — Norme per l'esecuzione della Legge sulle pensioni degli Impiegati civili.

Per l'esatta ed uniforme osservanza del Regolamento approvato con R. Decreto 24 aprile p. p. per la esecuzione della Legge sulle pensioni degli Impiegati civili, questo Ministero stima opportuno di stabilire le seguenti norme:

§ 1. — *Collocamento a riposo.*

a) Prima di trasmettere al Ministero le istanze per collocamento a riposo, i Capi d'ufficio, si accerteranno, che desse contengano l'indicazione della disposizione di Legge su cui la domanda è fondata, che sieno corredate dei prescritti documenti e che questi sieno muniti del bollo, a termini di Legge.

b) Lo stato dei servizi accennato dall'art. 1 del Regolamento dovrà dal Capo d'ufficio essere certificato esatto in confronto dei titoli comprovanti i servizi stessi; qualora si riconosca qualche irregolarità nel computo dei servizi utili per la pensione, dovrà invitare l'Impiegato a rettificarlo, ed opponendovisi esso, il Capo d'ufficio nel certificare lo stato suddetto, aggiungerà le osservazioni che stimasse opportune.

c) Quando alla dimanda di collocamento a riposo deve essere unito un attestato medico, si richiederà che vi sia espressa dichiarazione della inabilità dell'Impiegato a continuare o a riassumere il servizio per causa delle infermità dalle quali è affetto; l'attestato dovrà essere legalizzato nella firma; ed inoltre il capo d'ufficio assumerà dirette e precise informazioni per accertarsi della sussistenza delle cause che diedero luogo all'istanza per collocamento a riposo.

d) L'istanza dell'Impiegato sarà trasmessa al Ministero con apposita relazione, e il Capo d'ufficio esprimerà sulla medesima il proprio avviso.

§ 2. *Liquidazione delle pensioni.*

e) Per effetto delle disposizioni contenute nel titolo II del Regolamento 24 aprile scorso, cessata essendo ogni ingerenza del Ministero nella liquidazione delle pensioni, i Capi d'ufficio dovranno trasmettere direttamente al Segretariato generale della Corte dei conti le dimande che loro venissero presentate, verificandone prima la regolarità a termini del Regolamento succitato.

f) L'attestazione autentica del montare dell'aggio riscosso dai contabili, e di cui è cenno nell'art. 7 del Regolamento, sarà rilasciata dal Capo immediato dell'Amministrazione provinciale a cui apparteneva il Contabile.

g) Le liquidazioni di pensioni che fossero in corso di trattazione presso gli Uffici, devono sollecitamente essere rivolte al Segretariato generale della Corte dei conti.

h) Le dimande per acconti di pensione saranno trasmesse al Procuratore generale della Corte dei conti, in conformità del prescritto dall'art. 26 del Regolamento precitato.

Per il Ministro, G. BORROMEO.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 2 giugno 1864. — Per eccedenza di candidati sono sospesi nuovi esami d'Usciere.

Il numero straordinario di coloro che si presentano per subire l'esame di Usciere e che dopo averne ottenuta l'approvazione instano presso questo Ministero onde conseguire un collocamento effettivo, numero che non è affatto in proporzione con quello dei posti che man mano si rendono vacanti, ha avuto per effetto che in alcuni distretti i concorrenti tuttora in attenzione di nomina eccedono già più centinaia, e che per non pochi di essi l'aspettazione dura da ben cinque, sei ed anche da un numero maggiore di anni.

Facile è lo scorgere quanti sconci da un tale stato di cose derivino non solo rispetto alla pubblica Amministrazione, la quale si trova tutto di pressata da una colluvie di sollecitazioni ed istanze, ma ancora maggiormente rispetto agli stessi candidati, i quali ignorando per lo più gli ostacoli che la soverchiante concorrenza pone all' adempimento dei loro desiderii, di leggieri si persuadono che dopo aver preso l' esame potranno entro breve termine essere nominati ed in tale fiducia trascurino di darsi ad altre occupazioni e procacciarsi altri compensi pei loro bisogni, consumando in una aspettativa, altrettanto sterile quanto tormentosa, le poche loro risorse.

Non volendo che un siffatto male si aggravi, e desiderando anzi di ricondurre possibilmente ad un giusto equilibrio il numero degli aspiranti con quello dei posti disponibili il sottoscritto crede opportuno di stabilire che fino a quando l'attual numero dei candidati inscritti sia pressochè esaurito, cioè finchè il bisogno del servizio lo richiegga non si debba far luogo ad altri esami d'Uscieri.

La SS. VV. Ill.ma, nel restare per parte sua intesa di tale determinazione, vorrà compiacersi di provvedere perchè sia pure partecipata a quelli cui spetta, ed eseguita, ritenendo che non dovrà recedersi dall' osservanza della medesima sino a contrario avviso di questo Ministero.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 3 giugno 1864 (N. 109) — Visite gabellarie presso i vivandieri dei Corpi dell' Esercito.

Il Ministero della Guerra, colla disposizione del 14 maggio 1864, N. 109, ha impartito i provvedimenti che si sono richiesti per le visite che agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle incumbe di praticare presso i vivandieri nelle Regie Caserme.

Se ne rendono intese le Direzioni compartimentali delle Gabelle affinchè impartiscano corrispondenti istruzioni ai dipendenti Ispettori e Sotto-Ispettori.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 3 giugno 1864 (Div. 4, N. 119) — Epoche fissate per eseguire, versamenti in Tesoreria e norme pei casi di deficenze di cassa.

Fra le varie disposizioni diramate per l' attuazione del nuovo ordinamento dell' Amministrazione Demaniale non esistendo ancora una prescrizione generale ed

Digitized by Google

uniforme circa le epoche in cui i Contabili eseguir debbono i versamenti nelle Casse del Tesoro, nè circa i doveri dei signori Direttori nei casi di deficienze, o di altre irregolarità nel maneggio pel pubblico danaro, questo Ministero ha determinato siano d'or innanzi osservate in tutto il Regno le norme seguenti:

Art. 1. I Contabili residenti nei Capo-luoghi di Circondario o di Provincia, ogni volta che tengono in cassa una somma di danaro effettivo eccedente le L. 4,000, deggiono farne l'immediato versamento nella rispettiva cassa del Tesoro. — Eguale obbligo incombe agli altri Contabili ogni qual volta abbiano in cassa una somma di danaro effettivo eccedente le L. 2,000. — Nelle preindicate somme di L. 4m. e 2m. deve imputarsi anche il danaro proveniente dalle riscossioni fatte per conto della Cassa Ecclesiastica o di altri servizi qualsiansi, avvertendo però che i versamenti debbono essere applicati ai rispettivi rami di servizio cui appartengono le somme riscosse.

2. Nel penultimo giorno d'ogni mese, o, quando questo è festivo, nell'antipenultimo; tutti i Contabili, qualunque sia la somma del danaro che ritengono in cassa, debbono farne impreteribilmente il versamento alle rispettive Tesorerie sotto la sola detrazione delle spese pagate od anticipate o del prorata d'aggio loro competente.

3. I Direttori Demaniali potranno sotto la loro responsabilità, a seconda delle esigenze del servizio, autorizzare i Contabili ad anticipare e ritardare i versamenti, a tenere in cassa somme maggiori di quelle sovra fissate, od obbligarli a versare prontamente anche somme minori.

4. Nei casi di deficienze di cassa o di altre irregolarità nel maneggio del danaro pubblico è obbligo dei signori Direttori:

a) Di darne immediato avviso al Ministero di Finanze, trasmettendogli copia del conto di cassa con ispeciale rapporto, esprimendo il proprio avviso sul grado di colpabilità del Contabile;

b) Di provocare indilatamente le misure conservatorie del credito delle Finanze, quali il sequestro dei mobili di spettanza del Contabile in deficienza, il sequestro dei frutti della cauzione da lui prestata, l'iscrizione d'ipoteca o di privilegiò sui di lui beni, tutte le guarentigie in fine che la legislazione civile delle singole Provincie accorda allo Stato in simili frangenti;

c) Di denunziare la deficienza, ove sia dolosa, alle Autorità giudiziarie, per procedersi in via penale.

L'importanza dello scopo cui tendono queste prescrizioni persuade il Ministero che i signori Direttori ne cureranno la puntuale ed esatta esecuzione, anche per mettere al riparo la responsabilità che incontrerebbero qualora, per fatto dei medesimi, l'Erario venisse a risentire dei danni.

Pel Ministro, SACCHI.

Circolare della Corte de' Conti ai varii Ministri in data 4 giugno 1864. — Applicazione di alcuni articoli della Legge e del Regolamento sulle pensioni civili.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed i tre articoli del titolo 1 del Regolamento approvato col Reale Decreto 24 aprile detto, n. 1747, determinano le cause che danno diritto al collocamento a riposo ed al conseguimento di una pensione, ed indicano i documenti sui quali debbono basarsi, ed i termini coi quali debbono essere formulati, a seconda dei casi, i relativi Decreti.

Essendo di somma importanza che i Ministeri, abbiano sempre presente l'assoluta necessità che i termini di ogni Decreto di collocamento a riposo rispondano, secondo la causa da cui la misura deriva, ai termini adoprati nell'articolo della

Digitized by Google

Legge applicabile al caso; il sottoscritto deve caldamente raccomandare che le disposizioni e le norme contenute nei citati articoli della Legge e del Regolamento siano bene studiate ed intese, e servano di regola indeclinabile nella redazione dei Decreti, cosicchè per ogni categoria di casi si abbia una formula fissa, in armonia colla Legge.

Questa raccomandazione apparisce indispensabile al sottoscritto, poichè la variabilità delle formule, che i Ministeri continuano ad adoprare nei Decreti di collocamento a riposo, anche dopo la nuova Legge sulle pensioni, non è conciliabile con la Legge medesima, in conseguenza della quale, non essendovi diritto a riposo, che per le cause in esse indicate, bisogna che tali cause vengano sempre espresse nei relativi Decreti in modo semplice, chiaro ed uniforme, secondo i casi rispettivi.

Il Presidente, COLLA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 4 giugno 1864 (Div. 3, N. 120) — Eseguimento del R. Decreto 4 giugno 1864 che riguarda l'emissione di carta bollata munita dei nuovi punzoni.

Col R. Decreto del 4 corrente mese venne autorizzata la emissione della carta filigranata munita dei nuovi bolli ed il cambio di quella bollata a norma dell'art. 27 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 596.

Affinchè queste disposizioni sieno regolarmente eseguite, il sottoscritto ravvisa opportuno d'impartire le seguenti istruzioni:

Art. 1. Gli Agenti contabili, appena riceveranno la carta munita dei nuovi bolli se ne daranno carico sullo stato di situazione, modello 21, avvertendo di non cominciarne lo spaccio che col 1. luglio p. v., e di eseguirlo promiscuamente a quello della carta coll'antico bollo, della quale è permesso l'uso contemporaneo per tutto il detto mese.

2. La sera del 31 luglio si procederà in tutti gli Uffici contabili ad un esatto inventario a doppio, secondo l'unito modello, della carta che ritengono munita degli antichi bolli. — Un doppio di questo inventario si dovrà custodire in Ufficio e l'altro doppio si trasmetterà alla rispettiva Direzione nei primi cinque giorni di agosto.

3. Prima di fare il cambio della carta filigranata, autorizzata coll'art. 5 del Decreto Reale 4 corrente mese, l'Agente contabile dovrà attentamente esaminare se la carta che gli è presentata porti le marche intrinseche e i distintivi che caratterizzano la carta spacciata per conto del Governo. — Qualora avesse qualche fondato motivo di dubitare che la carta presentata per il cambio fosse falsificata procederà al sequestro della carta medesima, facendone risultare da apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dall'esebitore e trasmettersi alla Direzione unitamente alla carta sequestrata.

4. Conoscendo sussistente la ravvisata falsificazione, la Direzione comunicherà alcuni fogli della carta sequestrata al capo dell'Ufficio del bollo ordinario del Distretto; in caso diverso restituirà prontamente tutta la carta sequestrata all'Agente contabile, facendogli conoscere i motivi per i quali la Direzione crede che non abbia fondamento la temuta falsificazione, e possa aver luogo il domandato concambio. — Il Capo dell'Ufficio del bollo ordinario esaminerà i fogli di carta che gli fossero comunicati, e riconoscendoli realmente falsificati, sia nella filigrana che nel bollo, li trasmetterà con sollecitudine al Ministero per mezzo della Direzione da cui dipende, accompagnati dalle occorrenti osservazioni. — Ove non si ravvisi fondata la supposta falsificazione, l'Ufficio del bollo ordinario re-

Digitized by Google

stituirà alla Direzione colle proprie dichiarazioni negative i fogli di carta che gli sono stati comunicati, e la Direzione ne farà dal canto suo il rinvio all' Agente contabile nel modo sovr' indicato.

5. Nel procedere al cambio della carta bollata fuori d' uso, i distributori secondari dovranno anch' essi aver presenti le avvertenze che formano oggetto del precedente art. 3, e qualora venisse loro presentato qualche foglio che ravvisassero falsificato o nella filigrana o nel bollo, si uniformeranno a quanto dispone l' articolo medesimo, e trasmetteranno tostamente la carta sequestrata coi verbali relativi all' Agente contabile del rispettivo Distretto.

6. Il cambio della carta bollata cesserà perentoriamente con tutto il mese di settembre p. v. e saranno rigettate le domande per il cambio che fossero fatte trascorso il detto mese. — Però i Distributori secondari saranno ammessi a rimettere per il cambio agli Agenti contabili entro i primi cinque giorni del mese di ottobre p. v. la carta bollata con i vecchi punzoni non stata venduta o quella stata concambiata.

7. Compiuto il cambio della carta, l' Agente contabile la numererà, la riunirà in quinterni ed in risme, annoterà sulla coperta d' ogni risma in modo evidente *carta cambiata col bollo a L.* . . . . ; riempirà poscia la colonna 4, del doppio dell' inventario rimasto in Ufficio, a termini del precedente articolo 2, e farà l' addizione delle quantità cambiate con le quantità esistenti la sera del 31 luglio p. v.

8. La carta bollata fuori d'uso esistente in Ufficio la sera del 31 luglio p. v. e quella cambiata sarà fatta diligentemente imballare a cura dell' Agente contabile, e verrà spedita non più tardi del 10 ottobre p. v. all' Ufficio del bollo ordinario o al Magazzino succursale del Distretto, giusta la tabella prima annessa all' Istruzione ministeriale 30 novembre 1862.

9. I Magazzini succursali trasmetteranno a loro volta, in una sola spedizione, ai rispettivi Uffici del bollo ordinario la carta munita dei vecchi bolli che costituiva il fondo di riserva, e la carta ricevuta dai Contabili, la quale dovrà farsi figurare in carico sul registro modello 32 — Per l'imballaggio di questa carta adopereranno la tela e le corde che debbono custodire in Ufficio, a termini dell' ultimo alinea dell' art. 35 dell' Istruzione dianzi citata.

10. Insieme alla carta bollata con i vecchi punzoni, gli Agenti contabili ed i Magazzini succursali spediranno rispettivamente anche i francobolli fuori d' uso per passaporti all' estero e per legalizzazione di atti, esistenti nel loro Ufficio, di cui nel § III della Circolare 5 marzo p. p. n. 105.

11. Le spedizioni ordinate dai precedenti articoli 8, 9 e 10 saranno fatte per mezzo dell' Imprenditore dei trasporti della carta bollata ed accompagnate da due esemplari dell' inventario prescritto cogli articoli 2 e 7 della presente Istruzione. — Le Direzioni avranno presente quanto dispone in proposito di questo trasporto l' art. 8 dei capitoli d' onere 26 dicembre 1862, che hanno servito di base per l' appalto dei trasporti in servizio dell' Amministrazione Demaniale.

12. Tanto i Magazzini succursali, quanto gli Uffici del bollo ordinario verificheranno le quantità delle diverse specie di carta bollata e di francobolli loro spediti, e riconosceranno se la carta cambiata abbia le marche intrinseche ed i distintivi della carta fabbricata e bollata per conto dello Stato — Fatta questa ricognizione, muniranno di ricevuta un doppio dell' inventario, e lo invieranno insieme all' altro doppio alla Direzione dalla quale dipende l' Ufficio che ha fatta la spedizione.

13. La Direzione restituirà l' inventario munito di ricevuta all' Ufficio cui riguarda, ritenendo l' altro doppio dell' inventario per essere in grado di confrontarlo con quello speditole a tenore del precedente art. 2, e per riconoscere se il quantitativo della carta cambiata non fosse per avventura in una sproporzione troppo sensibile in rapporto collo spaccio ordinario fatto dall' Ufficio, e per provvedere infine a termini dell' articolo 21 dell' Istruzione 30 novembre 1862, ed or-

Digitized by Google

dinare all' uopo quelle investigazioni che credesse opportune a tutela dell' interesse delle Finanze.

14. All' appoggio dell' inventario loro restituito, gli Uffici contabili si daranno scarico nella colonna 7 dello stato di situazione, mod. 21, della carta e dei francobolli spediti ai Magazzini succursali, e questi prenderanno nota sul registro di esito, modello 33, dello invio fattone all' Ufficio del bollo ordinario.

15. Gli Uffici del bollo ordinario si daranno carico della carta filigranata loro spedita come se non fosse bollata; faranno quindi munire dei nuovi bolli la sola carta che porta i distintivi accennati nella Circolare 8 maggio p. p., n. 116. Le altre specie di carta di antica fabbricazione, compresa la carta per le cambiali e per le polizze o lettere di vettura, saranno custodite in Ufficio in attesa di ulteriori disposizioni.

16. I francobolli per passaporti all' estero e per legalizzazione d' atti fuori d' uso già esistenti negli Uffici del bollo ordinario, e quelli loro trasmessi a' termini del precedente art. 10, saranno riconosciuti dall' Ispettore ed abbruciati alla sua presenza in occasione della verifica prescritta dall' art 28 della succitata Istruzione 30 novembre 1862. — Di questa operazione si farà risultare da apposito verbale che varrà di titolo di scarico del magazzino, e sarà unito al conto giudiziale.

17. Le Direzioni riceveranno fra breve dal magazzino centrale di Torino un numero competente di inventari stampati secondo l' annesso modello, e ne faranno la sollecita distribuzione agli Uffici dipendenti in ragione di cinque esemplari per ciascun Ufficio.

18. Con questa occasione si avvertono i signori direttori che, ove si verifichi il bisogno di affidare ad altri Uffici di Posta lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo, dovranno fare le relative proposte direttamente alle Direzioni compartimentali delle R. Poste, dalle quali dipendono gli Uffizi anzidetti, ed avuto l' assenso delle medesime, provvederanno a termini degli art. 2 e seguenti della Circolare 9 ottobre 1863, n. 81. In margine di questa Circolare e di quella manoscritta 7 marzo p. p. si farà cenno della suaccennata modificazione.

Pel Ministro, SACCHI.

Circolare 4 giugno 1864 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti. — Giunte provinciali di statistica.

L'art. 3 del R. Decreto 3 luglio 1862 prescrive, che, dopo l'elezione generale delle Giunte provinciali di statistica, l'uscita di ciascun membro pei primi quattro anni sia determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Ora accade che molte fra le Prefetture del Regno non hanno dato seguito fin qui alla accennata disposizione, o quanto meno non fecero le analoghe comunicazioni a questo Ministero.

Laonde il sottoscritto invita la S. V. a partecipargli le avvenute variazioni, affinchè se ne possa tener nota d'ufficio; oppure a disporre perchè le prescrizioni ricordate dal R. Decreto 3 luglio 1862 abbiano effetto. a meno che nell'interesse del servizio ella credesse di dover soprassedere alla nuova elezione.

Quando invece convenisse provocarla essa avrà luogo alla prossima convocazione del Consiglio provinciale.

Per il Ministro, DE-BLASIIS.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 7 giugno 1864. — Invio dei quadri pel rendiconto annuo del movimento degli affari davanti le Preture, e per la redazione della statistica civile e commerciale.

Si trasmettono al signor Procuratore del Re i quadri pel rendiconto annuo del movimento degli affari civili e commerciali avanti le Preture, i quali sono in nu-

Digitized by Google

mero di tre, l' uno per gli affari di giurisdizione contenziosa, l'altro per quelli di giurisdizione volontaria, e il terzo per la *classificazione dei giudicati.*

Siffatti elementi vengono richiesti per il rendiconto generale dell' Amministrazione della giustizia che si sta preparando in questo Ministero, e dovranno egualmente somministrarsi dalle Corti e dai Tribunali, e dagli Uffici del Pubblico Ministero.

Però mentre sono ancora in corso di stampa i quadri ad essi destinati, si prega di distribuire immediatamente alle Preture del Circondario quelli che le riguardano, perchè venga compilata al più presto la Statistica numerica degli affari trattati e pendenti nello scorso 1863.

E poichè essa deve farsi tutti gli anni, sarà utile che in ogni Pretura vengano all' uopo istituiti speciali registri dove si prenda nota ogni volta delle cause e degli altri affari trattati, del loro oggetto, dei dati provvedimenti ecc., e di tutto ciò in una parola che l' esame dei quadri in discorso dimostrerà necessario, onde allo scader dell' anno non si abbia che a fare il riassunto delle memorie prese durante il medesimo, e si possano evitare le ricerche retroattive che occorreranno per questa prima trasmissione.

La S. S. voglia raccomandare la massima sollecitudine ai signori Pretori, dai quali a suo tempo raccoglierà le tabelle in discorso per inviarle tutte assieme, debitamente vidimate, previa verificazione al Ministero.

Il sottoscritto confida nello zelo dei Funzionari ed altri Impiegati dell' Ordine Giudiziario perchè sia prontamente ultimato questo lavoro, la cui importanza non occorre che venga maggiormente dimostrata.

Intanto si fanno alcune avvertenze generali perchè si segua da tutti un metodo uniforme.

1. Quadro. — *Affari di giurisdizione contenziosa.*

Le colonne 44, 45 e 46 rappresentano ciascuna rispettivamente il totale delle colonne 8 a 19, 20 a 31, e 32 a 43.

La colonna 50 si ha dal totale delle colonne 47, 48 e 49.

La colonna 51 dalla differenza fra le colonne 3 e 50.

Nelle colonne 54, 55, 56, 57 e 58 si compredono solamente le cause di cui alla colonna 47.

2. Quadro. — *Affari di giurisdizione volontaria.*

Nel rendiconto del 1863 si indicherà la qualità dei testatori (colonne 23 e 25 e 26 e 27) per tutti i testamenti di cui alle colonne 18 e 19. Nei rendiconti successivi la qualità dei testatori si indicherà solamente per quelli notati alla colonna 19.

3. Quadro. — *Oggetto dei giudizi.*

Essendo comune alle Corti, ai Tribunali, e alle Preture, resta spiegata la introduzione *delle cause in appello* non che molti titoli di giudizio che non sono di competenza delle Preture.

Si noti l' oggetto principale di ogni sentenza in modo, che vi siano tanti *oggetti* quante sono le sentenze segnate alla colonna 47 del 1. Quadro.

Pel Ministro, EULA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 8 Giugno 1864, Div. 1. — Aggiunto allo stato mensile di situazione dei crediti aperti pel servizio dei Lavori Pubblici.

Perchè questo Ministero possa avere una sicura norma in tutti i casi, nei quali gli occorre prendere disposizioni o far proposte al Parlamento a riguardo di quei capitoli del bilancio su cui gravitano spese comuni a tutte le provincie del Regno, o ad un numero più o meno esteso di queste, e per i quali si verificano eccedenze o deficenze nei fondi rispettivamente assegnati, è necessario che negli stati mensili di situazione dei crediti aperti ai signori Prefetti si faccia ogni volta risultare con apposita annotazione se le rimanenze disponibili siano in tutto od in parte per andare in economia, eccedendo il reale bisogno dell' opera per cui furono erogate.

Tale specificazione vuol essere fatta nella colonna *Osservazioni* e dev' essere abbastanza particolareggiata e di assoluta esattezza, siccome quella che ha da servire di base ai provvedimenti, che fosse il caso di emettere per supplire colle eccedenze che siansi avverate o possano con fondamento prevedersi in una provincia, alle deficenze che siano per verificarsi in un'altra, quando le une e le altre si riferiscano ad uno stesso capitolo del bilancio.

Lo scrivente deve pertanto pregare i signori Prefetti di disporre perchè gli stati suddetti, cominciando dal primo, che sarà spedito a questo Ministero dopo il ricevimento della presente, siano quindi innanzi, sempre che occorra, corredati dalle cognizioni sovra contemplate, oltre alle altre di cui nella Circolare 28 aprile 1863, N. 306, alla di cui puntuale osservanza gli è forza qui aggiungere un particolare eccitamento, lasciando alcun che a desiderare il modo con cui vi fu sinora soddisfatto da alcun Uffizi di Prefettura.

Pel Ministro, BELLA.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 8 giugno 1864. — Spiegazioni sul modo di chiedere licenze per ricerca di miniere.

Accade talora che, nell' accordarsi dai signori Prefetti permissioni di ricerche minerarie, queste vengono estese a terreni non contemplati nelle domande relative.

Le dette domande, o per espressa disposizione di Legge o per opportuna cautela (secondo le Provincie), vengano previamente pubblicate nei Comuni il cui territorio riguardano, affinchè chiunque creda avervi interesse e diritto possa, prima del Decreto di permissione, presentare le sue opposizioni. Ora è evidente che tale scopo non è conseguito qualora si conceda poi, come si è detto, la permissione per un' area maggiore della domandata. Simili fatti danno talvolta occasione o pretesto a richiami al Ministero, il quale non può esimersi dal chiedere giustificazioni alle Prefetture e potrebbe pur anche in qualche caso trovarsi nella spiacevole condizione di dover rettificare l' operato delle medesime. A prevenire tali inconvenienti il sottoscritto prega i signori Prefetti e Sotto-Prefetti, ogniqualvolta si tratti di assegnare ad una permissione limiti più estesi di quelli indicati nella domanda, di metterne previamente in avvertenza gl' interessati con un avviso pubblicato nei luoghi e modi stessi della domanda.

Inoltre lo scrivente non può troppo raccomandare ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti di esigere che tanto nelle domande di permissioni, quanto nei pareri ed informazioni delle Autorità locali e degli Ingegneri di distretto, i limiti dei terreni,

Digitized by Google

pei quali si chiede o si propone il permesso, siano sempre espressi in termini ben certi e rigorosi, e di osservare essi stessi eguale precisione nei loro atti rispettivi. Per questo effetto non dà sufficiente sicurezza il designare soltanto tali terreni col mezzo delle denominazioni che portano le diverse località o regioni d'un territorio, perchè a siffatti nomi non si dà sempre un significato così preciso da escludere ogni equivoco, sorpresa e controversia. È perciò più prudente, nello stabilire il perimetro delle permissioni, servirsi dell'indicazione di strade, corsi d'acque, confini di diversi Comuni o proprietà (quando siano ben certi), accidenti di terreno notabili, fabbricati e simili, oppure citare i numeri di mappa che si vogliono inclusi nella permissione (spiegando all'occorrenza se in tutto od in parte, ecc.), o servirsi di tal altro mezzo egualmente rigoroso, con la quale avvertenza sarà elimitata un'altra sorgente di ricorsi al Ministero.

Pel Ministro, F. De Blasiis.

R. Decreto 24 aprile 1864, n. MCLXXXVIII. — È autorizzata l'associazione anonima sotto il titolo di Banca-Operaia.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, re d'Italia

Visto l'atto costitutivo la Banca operaia in Torino;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno:

Visto il Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, n. 1062, sulle Società commerciali e industriali soggette alla Nostra approvazione.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima sotto il titolo di *Banca operaia*, costituita in Torino con pubblico atto del 15 febbraio 1864, rogato Perussia, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nel citato atto.

Art. 2. Detti statuti s'intendono modificati come in appresso: (*Vedasi Gazz. Uffic.*).

Art. 3. È fissato a detto Società il termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo Decreto per far constare presso il Tribunale di commercio di Torino della seguita sottoscrizione delle 250 azioni necessaria a norma degli statuti sociali per la definitiva costituzione sua.

Art. 4. A cominciare dal giorno del legale suo stabilimento, la Banca operaia contribuirà per annue lire 150 nelle spese della vigilanza governativa, cui va sottoposta in virtù del Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, n. 1062.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere dal Governo rivocata nel caso d'inosservanza per parte della Società de'suoi statuti approvati, delle leggi dello Stato, e delle prescrizioni avanti espresse.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 10 giugno 1864, n. 110, Div. 1. — Facoltà ai Capi delle Dogane di permettere la reintroduzione di merci nazionali che si presentano in un Ufficio diverso da quello indicato nel documento.

Per facilitare la spedizione in cabotaggio delle merci nazionali e nazionalizzate si dichiara che, venendo le medesime presentate ad una Dogana diversa da quella indicata nel documento, potrà esserne dal Capo della Dogana permessa la reintroduzione, purchè non concorra alcun dubbio di frode, e purchè non si tratti di derrate coloniali o di merci della specie di quelle indicate nell'articolo 72 delle Istruzioni doganali 30 ottobre 1862, per le quali dovrà essere sempre riportato il previo assenso del Direttore delle Gabelle, come è prescritto dall'art. 76 delle Istruzioni suddette.

Tanto a norma delle Direzioni, Ispezioni e Dogane.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 10 giugno 1864. — Formalità da praticarsi nel rilascio di condannati graziati.

Questo Ministero e quelli per gli Affari Interni e della Marina affine di rendere immediatamente efficaci gli effetti della Sovrana Grazia per condono di restante pena ai condannati nelle Case di reclusione, nei Penitenziari e nei Bagni, mercè della sollecita liberazione, adottarono di accordo il sistema che, pretermesse le formalità per l'innanzi richieste, i Rappresentanti del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali del Regno direttamente dimandassero la liberazione dei condannati ai Direttori dei luoghi penali, producendo solo copia dell'avviso della seguita grazia che loro vien comunicato da questo Ministero.

In questo senso furono dai succennati Ministeri date le necessarie istruzioni ai Funzionari ed Agenti da ciascuno rispettivamente dipendenti.

Però sembra che un così semplice procedimento non sia sempre eseguito, imperocchè egli è occorso notare, spesso dimandarsi la liberazione di un qualche condannato, senzachè alla Direzione del luogo penale, ove quegli è detenuto, si trasmettesse copia dell'avviso suddetto; sicchè viene a mancare lo scopo dell'immediato godimento della Grazia Sovrana.

Ora, ad oviare che fatti di tal natura si rinnovino, lo scrivente stima opportuno pregare la S. V. Ill.ma a richiamare i signori Procuratori del Re da codesto Generale Ufficio dipendenti all'esatta osservanza della menzionata formalità.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 11 giugno 1864. — Moduli per redigere la statistica civile nelle Giudicature di Mandamento.

Essendosi stampati i quadri pel rendiconto statistico in materia civile da farsi pel corrente anno dalle Giudicature di Mandamento, il sottoscritto si affretta a trasmetterli al signor Procuratore del Re, affinchè per mezzo suo vengano distribuiti ai rispettivi Giudici di Mandamento.

Digitized by Google

Essi sono in numero di tre, il primo riguarda la materia contenziosa, il secondo gli atti di giurisdizione volontaria, e il terzo l' oggetto dei giudizi vertiti; quest'ultimo però è comune alle Corti ed ai Tribunali, il che spiega l'introduzione delle cause in appello, non che dei molti titoli di giudizio che non sono di competenza delle Giudicature.

Questi rendiconti dovranno compilarsi appena spirato l'anno, e trasmettersi immediatamente al Procuratore del Re, dal quale poi, debitamente verificati e autenticati, saranno rimessi al Ministero, non più tardi del 31 gennaio, tutti quelli del suo Circondario.

E poichè essi debbono continuarsi tutti gli anni, sarà utile che in ogni Giudicatura vengano instituiti speciali registri, dove si prenda nota ogni volta delle cause e degli altri affari trattati, del loro oggetto, dei provvedimenti dati e di tutto ciò in una parola che l' esame dei quadri in discorso dimostrerà necessario, acciò in ogni tempo non si abbia che a farne il riassunto per aver in pronto tutte le notizie statistiche che occorressero.

L' importanza di questo lavoro non ha d' uopo di dimostrazione. Esso d' altronde non è che la continuazione su di una scala più vasta di quello che già si usava di compilare per la Lombardia.

Spera pertanto chi scrive che non s' incontreranno difficoltà di sorta per la sua esecuzione, o che saranno facilmente superate dallo zelo e dal buon volere dei Funzionari giudiziari.

Intanto si avvisa a scanso di ogni diversa interpretazione, che nel quadro della classificazione dei giudizi deve notarsi soltanto l' oggetto principale di ogni sentenza, in modo che si abbiano tanti oggetti, quante sono le sentenze o le altre decisioni definitive segnate alla colonna 51 dell' altro quadro del movimento degli Affari.

Per il Ministro, EULA.

Circolare del Ministero della Guerra, in data 11 giugno 1864. (N. 95) — Impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra, il cui servizio subì interruzione per cause politiche.

Coll'art. 42 della Legge 14 aprile 1864 sulle pensioni di riposo degli impiegati civili furono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie Provincie Italiane, concernenti le pensioni degli Impiegati civili che perdettero l'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, e vennero estesi alle Marche e alla Toscana il Decreto del 16 settembre 1860 pubblicato nell'Umbria su questa materia, ed alle Provincie Siciliane il Decreto del 16 stesso mese ed anno, pubblicato in Napoli.

Coll'art. 15 del Regolamento per l'esecuzione di detta Legge 14 aprile 1864, ed a mente del prescritto dall'art. 44 della Legge stessa furono stabilite le norme per regolare sin d'ora lo stato di servizio di quegli Impiegati cui possano applicarsi le suaccennate istruzioni.

Essendo conveniente che chiunque, a mente dei varii Decreti sui compromessi politici, ha diritto a che il tempo d'interruzione siagli calcolato quale servizio effettivo, faccia sin d'ora valere tale suo diritto, sia nel proprio interesse, perchè così venga a conoscere la sua vera posizione, sia nell'interesse dell'Amministrazione da cui dipende, la quale verrà così ad avere un concetto esatto dei suoi servizi, si invitano tutti i Capi di servizio dipendenti del Ministero della Guerra a far conoscere quanto sopra agli Impiegati civili posti sotto i loro ordini, rendendo avvisati coloro che fossero nelle condizioni suespresse d'aver da trasmettere per la via ge-

Digitized by Google

rarchica a questo Ministero i documenti tutti dal precitato Regolamento stabiliti, in un con apposito ricorso compilato nella forma pure prescritta.

I Comandanti militari faranno uguale partecipazione agli Impiegati civili in aspettativa domiciliati nel rispettivo Circondario.

Il Ministro, A. Della Rovere.

R. Decreto 29 maggio 1864, n. 1799 — Occupazione del Convento di S. Agostino in Lucca.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1864 —

VITTORIO EMANUELE II Re d' Italia

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull' occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare ad uso militare il Convento di Sant' Agostino in Lucca, provvedendo a termini dell' articolo 1 della legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d' arte e l' alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 29 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. Della Rovere.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 13 giugno 1864, Div. 3. N. 121. — Esazione dei diritti di cancelleria nelle cause dei poveri.

Con Decreto 22 maggio ora scorso i Ricevitori del Registro e del Bollo furono incaricati di esigere, unitamente alle tasse di registro e bollo, i diritti di segreteria o di cancelleria notati a debito nelle cause interessanti le persone ammesse alla gratuita clientela.

Nel trascrivere testualmente qui a tergo il citato Real Decreto lo scrivente, di concerto, col sig. Guardasigilli, prescrive quanto segue:

1. A misura che verranno dai Segretari o Cancellieri giudiziari presentate ai Ricevitori le note dei diritti di segreteria o di cancelleria notati a debito (le quali note possono compenetrarsi in quelle che, a norma dell' art. 26 del Regio Decreto 4 maggio 1862, n. 595, i medesimi Segretari o Cancellieri sono tenuti di rimettere rispetto ai diritti di bollo), i Ricevitori faranno esatta annotazione di tali diritti nella colonna delle osservazioni del campione (mod. num. 9) in margine all' articolo aperto per ciascuna causa interessante le persone godenti del gratuito patrocinio, e nei casi di loro ripetizione ne promuoveranno con le consuete forme il ricuperamento col credito principale.

2. Le somme a tale oggetto ricuperate dai Ricevitori del Registro e del Bollo

Digitized by Google

saranno al momento della loro esazione annotate in margine al relativo articolo del campione, e saranno versate in fine di ciascun mese a mani dei Segretari o Cancellieri aventi diritto contro regolare loro ricevuta.

3. Tanto le note che i Segretari o Cancellieri devono rimettere agli Uffici di Registro, quanto le ricevute delle somme dai Ricevitori versate a mani dei Segretari o Cancellieri, saranno custodite in Ufficio dai signori Ricevitori, e classificate in appositi fascicoli secondo l'ordine progressivo degli articoli del campione dei diritti a debito, allo scopo eziandio che possano essere esaminate dagli Ispettori e Sotto-Ispettori in occasione delle periodiche loro verificazioni.

Nella lusinga che tali avvertenze basteranno ad assicurare la voluta uniformità nell'esecuzione della sullodata Sovrana disposizione, lo scrivente ne inculca ai suoi dipendenti la puntuale osservanza.

Pel Ministro, SACCHI.

R. Decreto 12 maggio 1864 n. MCLXXXVI. — È autorizzata la Società anonima di assicurazioni marittime costituitasi in Genova col titolo di Compagnia la Civiltà.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'atto costitutivo della Società col titolo di *Compagnia la Civiltà*;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Visto il nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. MLXII sulle Società industriali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima di assicurazioni marittime sotto il titolo di *Compagnia la Civiltà*, costituita in Genova con pubblico atto del 30 marzo 1864, rogato G. A. Paladino, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nel citato instromento.

Art. 2. In fine dell'art. 19 di detti statuti si aggiungerà: « non che dell'oggetto « da trattarsi nell'adunanza. »

Art. 3. L'instromento di costituzione avanti menzionato dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, a spese della Società predetta unitamente a questo Decreto, e sarà pure inserito nella parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 4. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire centocinquanta.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in caso d'inosservanza per parte della Società dei suoi statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle disposizioni avanti indicate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 12 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Digitized by Google

R. Decreto 1 maggio 1864 n. MCLXXXIX. — È autorizzata l'associazione anonima costituitasi col titolo Società generale dei zolfi in Sicilia.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'atto costitutivo la Società generale dei zolfi in Sicilia;

Visto il titolo III del libro I del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, numero 1062, sulle Società industriali sottoposte all'approvazione governativa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima sotto il titolo *Società generale dei zolfi in Sicilia*, costituita con pubblico atto del 25 aprile 1864, rogato G. Ghilia, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti annessi all'atto medesimo.

Art. 2. L'atto pubblico e gli Statuti sociali di cui sopra saranno inseriti a spese della Società nella Gazzetta Ufficiale del Regno e pubblicati nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno a norma del Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. 1062.

Art. 3. Detta Società avrà sede nella capitale del Regno e sarà soggetta alla vigilanza del Governo, contribuendo nelle spese commissariali per annue lire cinquecento.

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nei casi d'inosservanza per parte della Società de'suoi Statuti approvati, delle Leggi dello Stato, e delle disposizioni governative che la riguardano.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 14 giugno 1864. — Facoltà ai Procuratori del Re delegati alle Assisie di formare ricorsi per Cassazione.

L'art. 48 della Legge 13 novembre 1859 (art. 133 della Legge organica del 17 febbraio 1861 nelle Provincie Napolitane) autorizza il Procuratore Generale a commettere le funzioni di Pubblico Ministero al Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario sedente nella città, ove sono convocate le Assisie.

Ora è sorto il dubbio, se il detto Procuratore, oltre la facoltà di fare la dichiarazione del ricorso in cassazione contro una sentenza della Corte d'Assisie, abbia ancor quella di compilare e depositare i motivi del ricorso provocandone direttamente il giudizio dalla Corte di Cassazione, senza l'assentimento del Procuratore Generale.

Ponendosi mente all'art. 40 del Codice di Procedura Penale, ed all'art. 147 della cennata Legge organica del 1859 (131 della Legge organica per le provincie Napoletane), ogni dubbiezza svanisce, perocchè ne risulta che i Sostituiti del Pubblico Ministero, e quindi anche i Procuratori del Re delegati, operano sotto

Digitized by Google

la Direzione del loro Capo, che è il Procuratore Generale, a ragione del principio di unità che deve regolare l'esercizio dell'azione penale.

Diffatti, conseguente a sè stesso il legislatore, mentre negli articoli 635 e 636 del Codice di procedura penale, segna i termini per dimandarsi la cassazione di una sentenza, nell'art. 644 del Codice citato, stabilisce un discreto termine per la compilazione e presentazione dei motivi, nel corso del quale il Procuratore Generale, che è il vero rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte d'Assisie (art. 48, Legge organica giudiziaria 1859 — art. 133, Legge organica giudiziaria per le Provincie Napoletane), può essere informato del gravame prodotto, e, disaminati gli atti processuali, decidere se convenga proseguire o recedere dal proposito di impugnare la sentenza, manifestato con la fatta dichiarazione,

Inoltre, a prescindere da ogni ragione di gerarchia, se nei Sostituiti Procuratori Generali e nei Procuratori del Re *delegati* si riconoscesse la facoltà di poter ricorrere di propria autorità alla Corte di Cassazione, si correrebbe il rischio di ledere quel principio d'unità di azione, che deve indirizzare ed informare siffatte istanze, potendo soventi volte avvenire che nel Distretto di una stessa Corte d'appello da diversi Ufficiali del Pubblico Ministero, avvegnachè dal Capo stesso dipendenti, si producessero ricorsi a fini fra loro ripugnanti ed opposti, cioè che uno sostenga un punto di questione da un altro oppugnato.

Lo scrivente, nel comunicare queste osservazioni ai signori Ufficiali del Pubblico Ministero, ne raccomanda loro l'osservanza, affinchè non avvengano inconvenienti sempre nocevoli al retto andamento della giustizia.

Pel Ministro, EULA.

Circolare del Ministero delle Finanze Direzione Generale del Tesoro in data 15 giugno 1864 (Div. 3) — Corso legale delle valute d'argento di sistema metrico decimale italiane ed estere.

Vari quesiti essendo stati sottoposti al Ministero sulla interpetrazione delle vigenti Leggi intorno al corso delle valute d'argento di sistema metrico decimale coniate dai cessati Governi italiani e da altri Governi esteri, il sottoscritto ne comunica la soluzione a tutte le Direzioni del Tesoro con incarico di ragguagliarne le Agenzie e Tesorerie di rispettiva dipendenza a loro debita norma ed esatta osservanza.

Le valute metrico-decimali d'argento da L. 5, 2, 1, centesimi 50 e 25 coniate sul sistema della lira italiana pari al franco, siano esse state battute a Milano durante il Regno italico sotto Napoleone I o dai Governi di Lombardia del 1848 e 1849, oppure in Piemonte, a Parma, a Bologna, a Firenze ed a Napoli dai caduti Governi, dai Governi provvisori nazionali o dall'attuale, hanno corso legale in tutte le Provincie del Regno indistintamente, in virtù del Decreto Reale 17 luglio 1861, n. 123, per effetto del quale hanno anche riacquistato tal corso quelle delle suddette monete che l'avevano perduto in talune Provincie a seguito di precedenti disposizioni, come per es. le monete del già Regno italico in Piemonte pel Decreto 24 novembre 1829.

Sono eccettuate le valute di Lucca di qualunque conio, essendo già state abolite interamente dal Governo succeduto al Duca di Lucca nel dominio di quella Provincia siccome di intrinseco inferiore al legale.

Le monete di sistema decimale d'argento pari alla lira italiana di titolo di 900 millesimi (anteriore cioè all'anno 1863), coniate dai Governi di Francia e del Belgio, sono in corso legale e da accettarsi perciò nelle pubbliche Casse in tutte quelle Provincie italiane in cui erano ammesse innanzi alla pubblicazione del R. D. 17 luglio 1861, n. 123 surriferito, giusta l'art. 4 del Decreto medesimo, non che in quelle indicate nel R. Decreto successivo in data 10 gennaio 1862, n. 419.

Digitized by Google

Fanno eccezione a questa regola i pezzi da 25 centesimi di Francia, poichè essendo stati tolti dal corso legale in quell' Impero con Decreto 30 aprile 1852, hanno perduto il carattere di moneta e non si devono più accettare nemmeno nelle Casse italiane.

Per le valute svizzere resta invariata la loro esclusione dalle Casse dello Stato, come si è detto in Ministeriale dell' 8 aprile p. p., senza riguardo al titolo.

Tutte le monete accettabili dalle Casse del Regno di sistema diverso da quello contemplato nella nuova Legge 24 agosto 1862, numero 788, dovendo scomparire a senso dell' art. 12 della Legge stessa, si dispone colla presente che da ora in poi le Tesorerie non abbiano più ad impiegare nei pagamenti delle spese dello Stato, ma trattenerne a disposizione del Ministero le pezze da L. 2, 1, cent. 50, cent. 25, a titolo legale di 900 millesimi che già possedono e che riceveranno in seguito o dai privati o dai Contabili, tanto di conio italiano in data anteriore al 1863 che dei conii esteri sovra indicati.

I Tesorieri potranno ricevere per tutto luglio dai Contabili dello Stato i pezzi da centesimi 25 di Francia, che avessero per avventura erroneamente riscosso in passato dai contribuenti, ed entro i primi 10 giorni d' agosto gli Agenti del Tesoro ne fanno eseguire la trasmissione alla Tesoreria centrale del Regno in gruppi per la Posta raccomandati d' ufficio, mandando al Ministero il verbale corrispondente.

Pel Ministro, T. ALFURNO.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 15 giugno 1864. — Nomina di mediatori di Commercio nelle Provincie del cessato Regno delle due Sicilie.

Finchè non emani una Legge di unificazione intorno la mediazione pubblica rimangono in vigore le Leggi e le discipline relative esistenti nelle varie Provincie del Regno. Indi ne consegue che nelle Provincie del cessato Regno delle Due Sicilie le disposizioni che vi regolano la mediazione sono quelle contenute nelle leggi di eccezione napoletane e quelle altre parziali emanate da quel Governo.

Codesta Prefettura adunque, ogni qual volta gli verrà di dover provvedere alla nomina di un mediatore di qualunque siasi genere, a norma delle attribuzioni conferte ai signori Prefetti col R. Decreto 22 agosto 1863, N. 1423, dopo esaurite le pratiche opportune ad accertarsi che il ricorrente trovasi nella condizione voluta dalla Legge per lo esercizio di tale professione circa la moralità personale e dopo avere sentito l'avviso della Camera di Commercio ed Arti da cui il nominando sarà per avere dipendenza in riguardo alla cauzione cui dovrassi assoggettare, ne rilascierà il Decreto di nomina il quale dovrà sempre avere termine colla formola: « *con che rispetti le leggi e le disposizioni in vigore sulla mediazione, e* « *faccia constare presso la Camera di Commercio e d' Arti di. . - . . . di avere* « *vincolata la rendita di lire annue . . . . sul Debito Pubblico dello Stato* « *a guarentigia delle sue operazioni nella qualità predetta.* » Osservando che la guarentigia medesima non potrà mai essere minore di lire 4 mila di capitale in valore nominale, per la ragione che al Libro 1, Titolo 4, Capitolo 2, Sezione 1, Art. 84 della Legge di eccezione già citata, è stabilita una multa sino a Ducati 600, cui i mediatori possono essere condannati in certi casi di contravvenzione.

Nei detti Decreti si dovrà pur sempre far risultare che fu sentita la Camera di Commercio.

In quanto poi ai diritti che competono ai sensali e agenti di cambio nell' esercizio del loro uffizio, spetta alle Camere di Commercio il determinarli in apposito Regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

Le presenti istruzioni valgono anche di risposta a quelle Prefetture che sul soggetto in discorso chiesero direzioni a questo Dicastero.

Per il Ministro, F. DE BLASIIS.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 15 giugno 1864. — Si richiamano le prefetture alla osservanza della Circolare del Ministero delle Finanze circa la liquidazione delle tasse sulle concessioni di fiere e mercati e sui loro trasporti.

Il Ministero delle Finanze, con nota dell' 8 andante giugno, Divisione III, rappresenta a questo Dicastero che non tutte le Prefetture del Regno nel concedere l' autorità di tenere Fiere o Mercati tengono conto delle prescrizioni contenute nella Circolare dal detto Ministero diramata sotto il 5 marzo u. s., n. 104, continuando a liquidare esse stesse le tasse dovute dai Comuni nell' atto della emissione dei relativi Decreti.

Mi reco a premura di comunicare quanto sopra a codesta Prefettura acciò sia tenuta presente ed osservata in ogni sua parte la prementovata Circolare, onde si eviti l' inconveniente cha dagli Uffici del Tesoro debbano essere riformate le liquidazioni delle tasse anzidette.

Per il Ministro, F. DE BLASIIS.

R. Decreto 29 maggio 1864, N. MCCXII. — È autorizzata la Società anonima costituitasi in Napoli col titolo: Compagnia nazionale delle bonificazioni, irrigazioni e miglioramenti agrari nelle Provincie Napolitane.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1864. —

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Visti gl' Istromenti 16 settembre 1863 e 10 febbraio 1864, concernenti la costituzione in Napoli della Compagnia Nazionale delle bonificazioni, irrigazioni e miglioramenti agrari nelle Provincie Napoletane;

Visto il titolo 3, libro 1 delle leggi d' eccezione per il commercio vigenti nelle Provincie Meridionali del Regno;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864 n. 1062, sulle associazioni industriali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima avente per oggetto di assumere le intraprese atte a sviluppare e ad avvalorare le ricchezze del suolo nelle Provincie Napolitane e di prestare appoggio ai Consorzi, ai Comuni e alle Provincie che si accingano ad assumere imprese e congeneri, costituita in Napoli in virtù di pubblico atto del 16 settembre 1863, rogato M. Pascarella, sotto la denominazione di *Compagnia Nazionale delle bonificazioni, irrigazioni e miglioramenti agrari nelle Provincie Napolitane*, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nell' atto costitutivo colle variazioni apportatevi da altro pubblico atto, anche rogato Pascarella, in data 10 febbraio 1864.

Art. 2. In detti statuti sociali s' introduranno le modificazioni indicate in appresso: (Vedasi Gazzetta Ufficiale suddetta).

Art. 3. La Compagnia, per essere considerata come legalmente e definitivamente costituita, dovrà nel termine perentorio di tre mesi a partire dalla pubblicazione di questo decreto, far constare autenticamente presso il Tribunale di commercio di Napoli di essersi uniformata al prescritto dall' alinea dell' art. 53, delle leggi di eccezione per il commercio.

Digitized by Google

Art. 4. Detta Compagnia verserà annualmente nelle casse pubbliche L. 500 a titolo di contributo per le spese della vigilanza governativa, cui è sottoposta, a termini del Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. 1062.

Art. 5. L'autorizzazione di che sovra può essere rivocata nel caso d'inosservanza per parte della Compagnia degli statuti sociali approvati, delle leggi dello Stato, e delle prescrizioni governative emanate o da emanare intorno alle Società industriali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 29 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 16 giugno 1864 (Div. 1 N. 111). — Autenticazione delle bollette e d' altri documenti doganali col suggello d' Ufficio.

Quindi innanzi le bollette, i *lasciapassare* ed i certificati che si danno dalla Dogana dovranno essere autenticati col suggello d' Ufficio. Non sarà riconosciuta la validità di documenti della suddetta specie non improntati dal suggello che indichi la Dogana dalla quale vennero emessi. Nell' egual modo saranno autenticati i manifesti dei Capitani, le dichiarazioni, le liste e le polizze di carico, le lettere di vettura e simili. Il suggello sarà impresso colla massima accuratezza e tenuto pulito in modo che si possa facilmente leggere l' impressione. La tinta dovrà essere di colore nero ed a vernice che sarà somministrata dai Capi delle Dogane con l' assegno che hanno per le spese d' Ufficio. Resta esclusa ogni impressione ad olio.

I Capi delle Dogane, e delle Dogane ripartite in Sezioni ed in Uffici, i Capi del relativo servizio sono responsabili della gelosa custodia di tali suggelli, i quali saranno adoperati solo da coloro che ne ricevono l' incarico o di firmare o di autenticare i documenti.

Ciò serva di norma per le Direzioni e per gli uffici dipendenti.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 17 giugno 1864. — Abolizione delle decime in Sicilia e loro conversione in danaro.

Continui richiami pervenivano al Governo del Re perchè un provvedimento si emanasse circa le prestazioni in derrate che, sotto il generico nome di *decime*, venivano in coteste Provincie Siciliane riscosse dai titolari di benefici ecclesiastici.

Avendo lo scrivente tolto in seria considerazione da un canto i richiami dei titolari, che chiedevano fosse lor conceduto di esercitare il loro diritto nelle forme di legge, e dall' altro i richiami che i reddenti gli ebbero fatti pervenire per mezzo delle Autorità Municipali o Provinciali, dovette rilevare che nell' attuale condizione di cose il più opportuno rimedio fosse di promuovere l' osservanza di quel Decreto, che sotto il 4 ottobre 1860 venne emesso dalla Prodittatura, con cui, confermandosi la già decretata abolizione delle decime personali, venne, nell' interesse dell' agricoltura e della libertà della proprietà, statuito di operarsi la conversione delle dette prestazioni in danaro.

Digitized by Google

Questo provvedimento, il quale intese ad un tempo preparare l' affrancamento delle proprietà territoriali e non infirmare i titoli su cui tali prestazioni si riscuotono, fu dal Governo del Re tanto più creduto opportuno in quanto ebbe a riconoscere che l'osservanza di esso Decreto veniva vivamente sollecitata e da' titolari stessi e da reddenti di quelle prestazioni.

Egli è pur vero che molti richiami furono fatti al Governo per ottenere la soppressione della tale o tale altra prestazione, od anche di tutte generalmente.

Ma, consapevole il sottoscritto delle antiche e recenti quistioni sull' oggetto discusse innanzi ai Magistrati giudiziari ed amministrativi di Sicilia, consapevole delle varie disposizioni di tempo in tempo emanate per l' esame della indole di dette prestazioni, ebbe a considerare che un generale e radicale provvedimento, qual era quello nella maggior parte dei detti richiami suggerito, non avrebbe potuto prenderli senza offendere in moltissimi casi la giustizia ed i diritti dalla Legge garantiti, e che non sarebbe stato della competenza del Governo il risolvere amministrativamente su quegli altri richiami che riguardassero casi particolari, essendo meglio conveniente e più conforme alle leggi il lasciare libero ed intero ai Magistrati il giudizio sulla legittimità delle singole prestazioni, e di esaminare, non altrimenti che in tutte le altre quistioni fra privati, i titoli rispettivi dei contendenti e di pronunciare secondo giustizia.

Mantenendo pertanto nella sua integrità quanto dalla legislazione di Sicilia è stato sul proposito statuito, questo Ministero, nello scopo di agevolare l'osservanza e l' adempimento delle provvide disposizioni contenute nel succitato Decreto e nel susseguente Regolamento del 18 ottobre 1860, ha provocato il Regio Decreto che è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del Regno il di 28 del varcato mese, e che è inserito nella Raccolta degli Atti del Governo di questo anno.

Con tal Decreto nulla si è innovato a quanto dall' altro anteriore sopra accennato erasi inteso di ottenere; se non che, nello scopo di ottenere più sollecita l' effettuazione della legge, si è provveduto con l' affidare alle Commissioni circondariali costituite per l' adempimento delle operazioni della enfiteusi per la Legge del 10 agosto 1862, e della cui solerzia il Governo ha avuto splendide prove, le funzioni che allora eransi date ad una Giunta da aver la sua residenza in Palermo.

Similmente, essendo lo scopo del primitivo Decreto quello di preparare l' affrancamento della proprietà fondiaria il che è certamente interesse d' ordine pubblico, si è col succennato Reale Decreto dichiarata generalmente obbligatoria la conversione delle prestazioni in danaro, di modo che, quando anche i debitori non prescelgano di eseguir tosto l'affrancamento della loro prestazione, giusta la legge del 25 gennaio 1864, l' operazione della conversione suddetta debba sempre farsi, e ciò nello intendimento di rendere più agevoli le contrattazioni che possano riguardare terreni soggetti alle prestazioni di cui è parola. Lo scrivente confida che, mentre i signori Prefetti e Sotto-Prefetti terranno presenti le sovraccennate disposizioni, e ne procureranno l' eseguimento col consueto loro zelo, le onorevoli Commissioni, a cui sono affidate le operazioni relative dal Decreto Reale, saranno per corrispondere pienamente alla fiducia che in esse ha riposto il Governo di S. M., e che potranno, mercè la loro opera, ottenersi con prontezza i vantaggi che col Decreto suddetto si son voluti procurare all' industria ed all' agricoltura di coteste fertili Provincie.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in data 17 giugno 1864. (N. 150, Div. 4). — Apertura in Torino d'una Scuola magistrale tecnico-pratica di ginnastica.

Dal 1.o agosto a tutto il mese d'ottobre, anche nel presente anno, sarà aperta in Torino la Scuola magistrale tecnico-pratica di ginnastica. — Ogni Provincia

Digitized by Google

può mandarvi un allievo purchè fornito dei seguenti requisiti: — *a*) 18 anni di età almeno; — *b*) moralità provata; — *c*) fisico dichiarato proprio agli esercizi con attestato medico; — *d*) sufficiente coltura — a preferenza saranno ammessi maestri elementari in ufficio — allievi delle scuole normali — istitutori nei Collegi Nazionali e Comunali; — *e*) mezzi bastanti pel viaggio e per la permanenza a Torino, i quali l'allievo dovrà dichiarare per iscritto di possedere, tanto se li abbia in proprio come se per sussidio.

Sono ammessi come scolari in soprannumero gli allievi delle Scuole normali e coloro che riportarono in siffatte Scuole patente di maestro o attestato d'idoneità.

V. S. è pregata di dare pubblicità alla presente, dichiarando d'essere incaricato a ricevere le domande per la sua Provincia, alla presentazione delle quali fisserà il termine al 10 luglio. V. S. si compiacerà trasmettere subito al Ministero insieme col suo parere tutte le domande presentate, comprese quelle di coloro che possono essere ammessi in soprannumero. Ove non vi fosse alcuno aspirante, Ella è pregata di darne avviso, affinchè il Ministero possa disporre dei posti vacanti.

Gli scolari dovranno senz'altro trovarsi a Torino per il 1.o agosto e non ne partiranno che il 1 o di novembre, e ciò si avverte per norma dei concorrenti.

Gli ammessi saranno da V. S. ammoniti di comportarsi con gran decoro nell'istituto e d'osservarne rigorosamente la disciplina.

Lo scrivente crede quasi soverchio ricordare qui tutta l'importanza che i maestri di ginnastica hanno sull'avvenire della gioventù. Il maestro di ginnastica diventando per la qualità stessa del suo insegnamento assai gradito istitutore ai giovanetti, grandissimo è l'influsso che sopra i medesimi egli può esercitare. Sicchè non saranno mai troppe le cure per accertarsi che coloro i quali si vogliono dare a siffatto insegnamento vadano forniti di moralità a tutta prova, senza di che sarebbe rischio di sommo male dove dovrebbe aversi certezza di bene.

Per il Ministro, REZASCO.

R. Decreto 22 maggio 1864, N. MCXC. — È autorizzata la Società anonima costituitasi in Napoli per l'esercizio dello Stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'istrumento del 13 novembre 1863 di costituzione della Società Nazionale d'industrie maccaniche in Napoli, e la dichiarazione insertavi dell'avvenuto scioglimento della Società sotto lo stesso titolo, da Noi approvata il 26 luglio 1863;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864 numero 1062, relativo alle Società industriali e commerciali sottoposte alla Nostra approvazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la Legge in data del 15 maggio 1864 numero 1781, colla quale viene approvata la convenzione per la locazione dello Stabilimento metallurgico di Pietrarsa, stipulata tra il Ministero delle Finanze, rappresentato dal Prefetto di Napoli, e i procuratori della Società Nazionale avanti menzionata;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione anonima costituita in Napoli con instromento del 13 novembre 1863, rogato E. De Rossi, n. 181 di repertorio, sotto il titolo, di *Società Nazionale d'industrie meccaniche in Napoli*, per l'esercizio dello Stabilimento me-

Digitized by Google

tallurgico di Pietrarsa, e dell'altro sito rimpetto ai Granili, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti al detto atto inserti.

Art. 2 Gli Statuti sociali succitati porteranno le seguanti aggiunte: (Vedasi Gazzetta Ufficiale suddetta).

Art. 3. L'istromento di costituzione succitato dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, a spese della Società predetta unitamente al presente Decreto, e sarà pure inserito nella parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 4. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e concorrerà nelle spese commissariali per annue lire mille.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nel caso d'inosservanza per parte della Società dei suoi statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle prescrizioni sovraespresse.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 22 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

ISTRUZIONI *della Direzione del Debito Pubblico in Firenze in data* 20 *giugno* 1864 *per l'eseguimento del Reale Decreto* 31 *marzo* 1864, *N.* 1727. *concernente il ritiro e cambio dei titoli del consolidato speciale* 3 *per* 100 *creato col Decreto del Governo della Toscana* 19 *novembre* 1859 (*Legge* 4 *agosto* 1861, *Elenco D. N.* 13) *per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto.*

1. Sui titoli della rendita 3 per cento del Debito redimibile creato col Decreto del Governo della Toscana 19 novembre 1859 per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto non saranno pagati più semestri dopo quello scaduto il 1 febbraio 1864.

2. I pessessori delle cartelle al portatore del Debito suddetto, per ottenerne il cambio ai termini del R. Decreto del 31 marzo 1864, N. 1727, dovranno presentarle alla Direzione della Società Anonima della strada ferrata centrale toscana in Siena, accompagnate da una dimanda nella quale indicheranno i numeri progressivi delle cartelle medesime.

3. Le cartelle al portatore presentate al cambio dovranno essere corredate delle cedole (*coupons*) degli interessi dal 1 febbraio 1864 in poi, segnate coi numeri dal 6 al 20. Nel caso che ne mancassero alcune, i possessori dovranno pagare alla Società, nell'atto della presentazione, l'importare delle cedole mancanti.

4. Per ogni cinque cartelle di L. 30 di rendita ciascuna la Società consegnerà sei delle obbligazioni di serie *C* create col R. Decreto 4 gennaio 1863, N. 113, del capitale ognuna di L. 500, e fruttifere il 5 per cento. Queste obbligazioni avranno il godimento dal 1.o luglio 1864, e la Società pagherà in contanti l'importare delle rate mensili dal 1.o febbraio al 30 giugno 1864.

5. Per le cartelle in numero minore di cinque la Società darà in titoli al portatore altrettanta rendita del consolidato italiano 3 per cento col godimento dal 1.o aprile 1864, e pagherà in contanti le rate mensili di febbraio e marzo 1864. In quanto all'aumento del 2 per cento accordato dall'art. 4 del R. Decreto 31 marzo 1863, e che ammonta per ogni cartella a 60 centesimi di rendita, la Società stessa ne corrisponderà in contanti l'importare valutato al prezzo corrente della rendita consolidata 3 per cento, pagando inoltre le rate mensili di febbraio e marzo

Digitized by Google

1864 dovute su questo aumento. Se il cambio si effettuasse dopo il 1.o ottobre 1864, oltre questo importare saranno pagati ancora i semestri scaduti sull'aumento medesimo.

6. I possessori delle iscrizioni nominative dovranno presentare pel cambio i loro certificati alla Direzione del Debito Pubblico in Firenze, o direttamente o col mezzo degli Uffizi di Prefettura o di Sotto-Prefettura, accompagnandoli parimente con una domanda nella quale sarà indicata la intestazione e il numero delle iscrizioni, non meno che la quantità della rendita.

7. La Direzione del Debito Pubblico di Firenze in cambio di questi certificati ne darà altri parimente nominativi del consolidato 3 per cento, aventi una rendita corrispondente a quella delle iscrizioni che si cambiano, aumentata del 2 per cento, quando questa ammonti a 3 lire o ne sia un moltiplo esatto; diversamente rilascerà un certificato per la rendita corrispondente al massimo moltiplo di 3 lire contenuto nella rendita aumentata del 2 per cento, e per la frazione inferiore alle lire 3 darà un certificato di iscrizione della Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze, in conformità di quanto si pratica in ordine al R. Decreto 26 giugno 1862, N. 677, per l'affrancamento dei canoni enfiteutici in Toscana. — Le nuove iscrizioni nominative, sì del consolidato 3 per cento che della Cassa dei Depositi e Prestiti, avranno il godimento dal 1.o aprile 1864, da calcolarsi sulla rendita aumentata del 2 per cento, si rilascierà un *buono* pagabile a vista. — Quando il cambio abbia luogo dopo il 1.o ottobre 1864, le nuove iscrizioni avranno il godimento del semestre in corso, e saranno separatamente pagati, con *buono* esigibile, a vista i semestri scaduti dopo il 1.o aprile 1864. I titolari che abbiano la libera disponibilità della rendita potranno chiedere che sia loro pagato in contanti al prezzo corrente l'importare delle frazioni inferiori alle 3 lire.

8. Nel calcolare l'aumento del 2 per cento saranno trascurate le frazioni inferiori ai dieci centesimi.

9. Nel caso di semplice cambio di cartelle al portatore in cartelle parimenti al portatore, o di iscrizioni nominative in iscrizioni egualmente nominative, non sarà dovuto nessun diritto di bollo.

10. Quando i possessori di iscrizioni nominative, avendone la libera disponibilità, vorranno cambiare in rendita consolidata 3 per cento al portatore, dovranno farne domanda in carta da bollo, e l'operazione sarà trattata come le altre operazioni ordinarie di tramutamento. In questo caso sarà dovuto il diritto di bollo sui titoli al portatore che dovranno rilasciarsi.

11. Quando i possessori delle iscrizioni nominative desiderino di cambiarle in obbligazioni della strada ferrata centrale toscana di serie C, dovranno prima farne il cambio in titoli al portatore dello stesso consolidato Asciano-Grosseto; e a questo effetto domanderanno alla Direzione del Debito Pubblico nel modo consueto, con domanda in carta da bollo, il tramutamento delle loro iscrizioni in titoli al portatore, ottenuti i quali, si rivolgeranno, pel cambio successivo nelle obbligazioni di serie C, alla Direzione della strada ferrata centrale toscana, come si è detto di sopra all'articolo 2. Anche in questo caso dovrà pagarsi il diritto di bollo sui titoli al portatore che si rilasceranno dalla Direzione del Debito Pubblico.

12. Le domande pel cambio semplice dovranno farsi sopra note stampate a madre e figlia che si distribuiscono in Firenze dalla Direzione del Debito Pubblico, e negli altri luoghi dagli Uffizi di Prefettura o di Sotto-Prefettura, ed in Siena anche alla Direzione della società della strada ferrata centrale toscana.

GIUSEPPE GASBARRI

Direttore del Debito Pubblico in Firenze.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 20 giugno 1864. N. 112 Div. 3. — Istruzioni per la tenuta dei registri, per la compilazione degli stati, e per le conseguenti trattazioni relative al servizio delle rivendite di generi di privativa.

A complemento delle Istruzioni per il servizio delle rivendite di generi di privativa diramate colle Circolari a stampa num. 10 (del 29 gennaio) e num. 52 (del 1 ottobre 1863), non che con quella litografata del 5 novembre detto, si trasmettono gli uniti modelli di registri e stati ai Direttori delle Gabelle, invitandoli ad attenersi ai medesimi ed a curarne la compilazione secondo le norme qui sotto specificate. Tali modelli cominciano col numero d'ordine 9, perchè fanno seguito a quelli prescritti colla Circolare num. 52 summenzionata.

Registri di matricola.

Modello num. 9.

A tenore del modello num. 9, i Direttori delle Gabelle faranno tenere nei loro Uffici uno o più registri di matricola, nei quali dovranno trovarsi inscritte tutte le rivendite di generi di privativa situate nel loro Compartimento amministrativo.

In caso che non bastasse per ciò un registro, solo, ma ne occorressero parecchi, questi dovranno andar distinti con un numero d'ordine progressivo. Per la medesima ragione dovranno pur essere numerate le pagine di ciascun registro.

Siccome appare dallo stesso modello, ciascuna rivendita dovendo occupare un intiero prospetto di foglio, si avrà cura che sia in esso uno spazio sufficiente per potervi registrare non meno di dieci possibili mutamenti del rispettivo rivenditore. Ad ogni nuova vacanza si dovranno pur anco notare le variazioni che per avventura avranno in quell'epoca subite, sia per cambiate circostanze che per meglio accertati calcoli, i dati richiesti nelle colonne numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13. Lo stesso dicasi delle altre indicazioni che potessero in egual modo venir alterate.

Modello num. 10.

Per facilitare poi le ricerche nei registri di matricola si terrà presso gli Uffici di Direzione una rubrica secondo il modello num. 10. In essa tutte le rivendite si dovranno trovar classificate per ordine alfabetico ed a fianco del nome di ciascuna rivendita verranno notati i rispettivi numeri del registro e della relativa pagina, nella quale la medesima troverassi inscritta.

La stessa rubrica potrà pur servire per le opportune ricerche nel registro dei contratti delle rivendite appaltate (Circolare a stampa n. 52 succitata, art. 12, modello num. 6); ed a tale uso sono destinate le varie colonne che vennero collegate sotto la intitolazione di *Numeri dell' appalto*, affinchè una sola rubrica potesse bastare a registrarvi i contratti successivamente stipulati durante il rinnovarsi di parecchi quinquennii.

Modello n. 11.

E dacchè poi l'esperienza fece conoscere che si ripetono di frequente i casi, nei quali occorre il dover cercare nei registri di matricola la rivendita col nome del rivenditore, così venne destinata a quest'effetto un'altra rubrica, quella cioè rappresentata dal modello n. 11, la quale, accoppiata alla rubrica conforme, che vuolsi tenere presso questo Ministero, varrà eziandio ad agevolare l'esecuzione del disposto del Regolamento circa i rivenditori, i quali, o per appalto o per concessione, abbiano surrepito all'Amministrazione l'investitura di due rivendite.

Registro generale delle levate di sali, tabacchi e polveri.

Modello num. 12.

I magazzinieri di sali, tabacchi e delle polveri terranno annualmente un *Registro generale delle levate* fatto secondo il modello num. 12.

Digitized by Google

In tale registro ciascuna rivendita avrà il suo conto separato, nel quale verranno giornalmente descritte le levate dei diversi generi di privativa fatte dal rispettivo rivenditore. Alla fine poi dell'annata il magazziniere dovrà addizionare le levate d'ogni specie da quello operate.

Riguardo ai tabacchi occorrerà pure di fare il calcolo delle somme pagate per ciascuna qualità, in ragione del prezzo d'acquisto, dal rivenditore al magazziniere. Ciò fatto, si potrà desumere l'utile che al rivenditore ne sarà venuto, dando a ciascuna somma complessiva l'aggio per ogni cento lire di capitale sborsato che trovasi indicato a stampa a piè di ciascuna colonna. A questo effetto giova ricordare che, se nella Circolare num. 10 sovraindicata venne prescritto che tale utile si dovesse computare sovra un decimo presunto di vendita all'ingrosso e nove al minuto, di cosiffatta divisione fu ora tenuto conto nello stabilire gli attuali quotitativi d'aggio per ogni specie: sicchè, a cagion d'esempio, il 10. 56 per 0,0 dato all'ammontare del rapato di qualità superiore rappresenti l'utile derivatone al rivenditore sulla base presuntiva di nove decimi smaltiti al minuto ed uno all'ingrosso. E fu statuito che il calcolo in discorso dovesse venir fatto per ciascuna qualità, avendo l'esperienza dimostrato che il tasso medio unico, che per l'innanzi usavasi per valutare il reddito delle rivendite, riusciva il più delle volte erroneo a danno dell'Amministrazione.

L'ammontare totale degli utili, che ciascun rivenditore avrà ricavato dallo smaltimento delle diverse specie, formerà il reddito in tabacchi ottenuto dalla rispettiva rivendita durante l'annata. A questo, ove ne fosse il caso, dovrassi aggiungere quello ricavato dallo smercio delle polveri piriche, e si avrà il provento lordo annuale della rivendita. La media poi dei prodotti, così stabiliti, di tre anni formerà il reddito lordo, che deve servire di misura nel precisare la categoria in cui la rivendita deve essere posta, giusta l'art. 102 del Regolamento 9 novembre 1862 sulle privative.

Non è d'uopo avvertire che, fino a che non sia scorso [illegible] triennio a partire dal 1 luglio 1862, giorno in cui andò in vigore la nuova tariffa, la detta media potrà venir calcolata sulle basi prescritte dalla Circolare num. 10, tenendo però conto dei dati posteriormente accertati.

Stato dei prodotti della rivendita di generi di privativa.

Modello num. 13.

Al principio di ciascun anno i magazzinieri dei sali e tabacchi e delle polveri compileranno e trasmetteranno, entro la prima metà del mese di febbraio al più tardi, uno stato conforme al modello num. 13.

In esso verrà indicato il quantitativo delle levate d'ogni genere fatte da ciascun rivenditore durante l'annata antecedente, non che la somma complessiva per ciascuna specie da lui pagata. E si dovrà pure nel medesimo far risultare il rispettivo reddito della rivendita, il quale, a tenore di quanto fu di sopra specificato, viene costituito dalla differenza fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto. Non è necessario ricordare che tale reddito e gli altri dati, che si richiedono nello stato in discorso, devono essere ricavati dal *Registro generale delle levate.*

Per ciò che riguarda le indicazioni richieste dalle colonne numeri 1, 2, 3 e 4, i magazzinieri procureranno che esse si accordino cogli ultimi dati statistici.

Modello num. 14.

Ricevuti dai magazzinieri gli stati sovraindicati, i Direttori delle Gabelle faranno compilare nei loro Uffici e trasmetteranno, al più tardi entro la prima quindicina del mese di marzo, al Ministero delle Finanze uno stato generale dei redditi delle rivendite di genere di privativa conforme al modello num. 14.

I dati che si domandano in tale stato sono sommarii; ma il Ministero si riserva

Digitized by Google

di richiedere ogni qualvolta gli occorresse accertarsi dell' esattezza delle nozioni e delle cifre nei medesimi riportate, un esemplare degli stati più dettagliati che sono forniti dai magazzinieri alle direzioni, le quali, ove si tratti di quelle rivendite che levano i tabacchi e sali da un magazzino e le polveri da un altro, dovranno mettere i due prodotti in una sola linea, segnalando il magazzino delle polveri nella colonna delle osservazioni.

Notamento semestrale delle rivendite che furono concesse dai Direttori delle Gabelle.

Modello num. 15.

In esecuzione del disposto all'art. 108 del Regolamento 9 novembre 1862, i Direttori compartimentali trasmetteranno alla fine di ciascun semestre, ed entro la prima quindicina di gennaio e di luglio, un quadro delle rivendite da loro concesse durante il detto periodo, e che dovrà essere compilato a tenore del modello num. 15.

Licenza d'esercizio ai commessi dei rivenditori.

Modello num. 16.

I rivenditori che, in virtù dell'art. 111 del vigente regolamento sulle privative sieno stati dai Direttori delle Gabelle esonerati dall'esercizio personale, dovranno quantunque l'esenzione sia stata loro accordata per un tempo non limitato domandare ogni anno e precisamente entro il mese di dicembre la licenza d' esercizio pel commesso, sia che la loro scelta cada sul vecchio o sovra un nuovo. Resta ben inteso che il sovramenzionato esonero non potrà venir concesso che temporaneamente e nei casi indicati nell'art. 8 dei capitoli d'onere ai rivenditori che strinsero regolare contratto d'appalto.

In ogni modo poi, dovendo la domanda in discorso servire ai Direttori per assicurarsi dell'esistenza dei titolari assenti, la medesima sarà estesa in modo chiaro e regolare.

La licenza, che i Direttori rilascieranno all'uopo, verrà fatta a tenore del modello num. 16, e munita di regolare bollo da L. 1 (art. 24, numero 3 della Legge 21 aprile 1862, n. 68); e i commessi dovranno presentarla ogni qualvolta verrà loro richiesta dagli agenti doganali.

Disposizione transitoria e rettificazione.

Il Ministero onde accelerare il regolare assetto dei propri registri di matricola, invita i Direttori delle Gabelle a fare in modo che gli *stati dei prodotti* (modello num. 14) per l'anno 1863 gli giungano al più tardi entro la seconda quindicina del prossimo mese di settembre.

Volendo poi che il disposto dell'art. 106 del Regolamento sia interpretato nel senso che non possano contemporaneamente essere in possesso di due o più rivendite due o più membri della stessa famiglia assieme conviventi, come del resto venne già stabilito nel secondo e terzo alinea dell'art. 9 dei *capitoli d'onere* annessi alla Circolare a stampa, num. 52, i Direttori faranno conoscere coloro che, anche dopo l'emanazione del vigente Regolamento, abbiano in qualsiasi modo ottenuto simili duplici concessioni.

A rettificare infine un errore occorso nel modello num. 8 (*licenza ai rivenditori*) inserito nella Circolare a stampa, num. 52, del 1 ottobre 1863, nel primo periodo secondo alinea, là dove dice *Legge* 21 *aprile* 1862 si legga invece *legge* 13 *luglio* 1862.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse), in data 22 giugno 1864 (N. 122, Div. 4). — Disposizioni ed avvertenze per la sistemazione dei conti annuali dell'Esercizio 1863.

Le condizioni eccezionali in cui versò sinora l'Amministrazione obbligarono il Ministero per gli ultimi anni scorsi a rimandare verso il settembre la chiusura dei conti giudiziali ed il giro degli Ispetteri prescritto dall'art. 18 del R. Decreto 17 luglio 1862.

Ora però che tutte le parti del servizio sono condotte ad uno stato quasi normale ed uniforme, sembra conveniente che il predetto giro venga in quest'anno d'alquanto anticipato, sia perchè meno disagevole riesca agli Ispetteri l'accesso ai diversi Uffizi, sia perchè quanto più presto è definita la contabilità dell'anno precedente, d'altrettanto si semplifica quella dell'anno in corso. Il Ministero quindi determina che la chiusura dei conti giudiziali per l'Esercizio 1863 abbia luogo per tutti indistintamente gli Uffizi col giorno del 20 prossimo mese di luglio, e che la visita degli Ispettori per il loro assestamento abbia principio col giorno 1 dell'agosto successivo.

Ed affinchè tale operazione sia eseguita colla maggiore possibile uniformità ed esattezza, si prescrive quanto infra:

Disposizioni preliminari pei Contabili.

Art. 1. Appena ricevuta la presente, i Ricevitori dovranno con tutta esattezza riconoscere il montare complessivo degli introiti fatti dal 1 gennaio a tutto dicembre 1863 (1), al quale uniranno il debito risultante dal conto sistemato dall'Ispettore per l'esercizio 1862 (2), e riconosceranno poscia l'ammontare dei versamenti eseguiti nella Tesoreria in conto dei predetti introiti coll'applicazione all'esercizio 1863, unendovi il credito che risultasse (2) dal conto dell'esercizio 1862. — Determinato così il carico e lo scarico del conto 1863, laddove debito risultasse, procureranno di operarne il saldo entro il giorno 29 di luglio p. v. con altri versamenti in Tesoreria coll'applicazione all'esercizio 1863, valendosi all'uopo per la concorrente somma necessaria dei fondi correnti di cassa. — Dopo il 20 luglio predetto resta assolutamente proibito ai Contabili di fare altri versamenti coll'applicazione all'esercizio 1863, neppure in dipendenza del concambio dei mandati di rimborso delle spese d'amministrazione e di giustizia criminale, dovendosi col detto giorno considerare come definitivamente chiuso il conto dell'esercizio stesso. — Il debito che al detto giorno risultasse ancora sull'esercizio 1863, sia esso composto di carte di spesa dell'anno 1863 e precedenti non ancor rimborsate, oppure derivi da insufficienza di versamenti o da qualsiasi altra causa, dovrà esser trapassato sul conto dell'esercizio 1864, aggiungendolo al conto del mese di luglio prossimo.

2. I Contabili devono inoltre preparare gli stati numerici e gli elenchi nominativi nei modi prescritti dagli articoli 144 a 148 dell'Istruzione 4 maggio 1863, onde l'Ispettore possa con maggior facilità e prontezza riscontrarne la regolarità; — Compileranno una nota numerica di tutti i crediti per tassa di mani-morte, per tasse di Società e per le prime tre categorie di rendite demaniali proprie dell'anno 1863 e precedenti rimaste ad esigersi al 31 dicembre 1863 (3). — Forme-

(1) *I Contabili delle antiche Provincie devono però dedurre quella parte d'introiti fatti nel 1863, portata nel conto 1862 per effetto del prolungamento d'esercizio.*

(2) *I Contabili delle Provincie Meridionali prendono il debito o credito risultante dal conto assestato dall'Ispettore per gli ultimi 7 mesi del 1862.*

(3) *Mediante la formazione di questa nota cessa pei Contabili delle antiche Provincie l'obbligo di formare il conto amministrativo prescritto colla Circolare a stampa 11 maggio 1857, n. 932.*

Digitized by Google

ranno una nota dettagliata delle spese d'ogni specie e sotto qualunque forma da essi anticipate durante l'anno 1863 e precedenti, le quali non fossero state loro rimborsate entro il giorno 20 del prossimo luglio.

3. I Contabili prepareranno in buon ordine: — 1. I conti sistemati dall'Ispettore per gli esercizi precedenti; — 2. La minuta degli stati o conti mensili (mod. 42) dell'anno 1863; — 3. La tabella dei prodotti (mod. 54) pel 1863 e precedenti; — 4. Le situazioni o verbali di cassa formati nelle varie occasioni di verifica o cambiamento dei Contabili; — 5. Gl'inventari mensili delle spese approvati dalla Direzione; — 6. Gli stati e note d'annullamento, rinvio o riduzioni di crediti decretati dalla Direzione. — Prepareranno insomma tutto quanto è necessario o può giovare all'Ispettore per disimpegnare le proprie incumbenze: e qualora taluno dei documenti mancasse, il Contabile ne farà tosto domanda alla Direzione, e questa dovrà senza altro fargliene la spedizione, senza pregiudizio delle censure di cui il Contabile fosse meritevole per la negligenza nel custodire le carte.

Disposizioni preliminari per le Direzioni.

4. Ciascuna Direzione dovrà primieramente disporre che pel giorno 1.o agosto tutti gli Ispettori o Sotto-Ispettori incaricati del giro si trovino al loro posto facendosi dare dai medesimi il prescritto itinerario. — Durante il tempo destinato ai predetti lavori non saranno accordati congedi ai detti Impiegati e s'intenderanno rivocati quelli che fossero già stati concessi od anche in corso. — Disporrà in modo che i predetti funzionari possano pel detto giorno sospendere senza inconvenienti le verifiche di percezione e di gestione che fossero state loro assegnate, riferendone al Ministero in casi d'eccezione. — Eviteranno parimente i signori Direttori d'accordare permessi d'assenza ai Contabili titolari, se non dopo che avranno regolarmente dato il loro conto all'Ispettore.

5. È precipuo dovere del Direttore di provvedere per tempo gli Ispettori di tutti quegli elementi di controllo che ai medesimi occorrono o possono giovare per procedere con maggior facilità e sicurezza all'accertamento degli introiti e degli esiti di ciascun Ufficio, epperciò si crede opportuno di qui ricordarne i principali, oltre quelli indicati all'art. 231 all'istruzione 4 maggio 1863, cioè:

a) Gli stati delle spedizioni di carta bollata e simili, giusta l'articolo 25 delle Istruzioni sul bollo 7 maggio 1862;

b) Un prospetto collettivo delle varie specie e quantità di carta bollata, marche da bollo e francobolli posti fuori uso e dai Contabili rimandati alla Direzione giusta le speciali prescrizioni sulla materia;

c) Una nota descrittiva delle singole quitanze di Tesoreria afferenti l'esercizio 1863 da ciascun Ufficio prodotte, cogli inventari mensili da gennaio 1863 a tutto giugno 1864;

d) Gli stati ed elementi di confronto che, a senso delle diramate Istruzioni, le Direzioni devono tenere per le tasse scolastiche — per le privative industriali — per le tasse di fiere e mercati — per i dritti di visita sanitaria e per i dritti di Protomedicato e concessioni dei Consigli di sanità — per i dritti di Regio *Exequatur* — Passaporti all'estero — Carte di passaggio — Permessi di caccia e porto d'armi e simili;

e) Una nota dei depositi provvisori d'ogni specie che i Contabili fossero stati autorizzati a ricevere per garanzia di contratti e simili;

f) Una nota di titoli di credito esistenti a mano della Direzione od in corso di pagamento, de' quali il Contabile è ancora in disimborso;

g) Le Direzioni di Lombardia in particolare dovranno rimettere all'Ispettore una nota descrittiva delle ricevute che l'esattore fiscale ed i Ricevitori speciali delle tasse di navigazione — pesa-leva — Archivio — Depositi giudiziali e pupillari e

Digitized by Google

simili hanno prodotto a corredo dei loro mensili rendiconti per le somme dai medesimi versate nelle casse dei Ricevitori del Registro dal 1.o gennaio a tutto dicembre 1863.

Qualora taluna delle Direzioni avesse omesso di spedire in tempo ai Contabili alcuni degli elementi di contabilità, come sarebbero le ricevute provvisorie dei titoli di credito, gli inventari mensili delle spese, gli stati d' annullamento degli articoli, lo dovranno compiere immediatamente in questa circostanza a scanso di qualsiasi impedimento gli Ispettori nel sistemare il conto.

6. Non mancheranno le Direzioni di munire gli Ispettori di tutte quelle speciali avvertenze che occorressero per qualche Uffizio, sia rispetto alle irregolarità più marcate nella parte contabile che si fossero rilevate a carico del medesimo, sia circa gli abusi che vi fosse luogo a presumere in qualche parte di servizio, affinchè l' Ispettore le abbia a norma ne' suoi scandagli.

7. Il conto dell'esercizio 1863 dovendo, come si disse di sopra, essere assolutamente chiuso col giorno 20 luglio 1864, ne segue che dopo tal giorno non debba più esser fatta alcuna operazione che possa alterare le basi del conto stesso. — Quindi occorre di ripetere ai Direttori la raccomandazione fatta per gli anni precedenti, di prendere tutte le disposizioni affinchè dopo il 20 luglio predetto non siano più rilasciate dalle Tesorerie quitanze di versamenti coll'applicazione all'esercizio 1863, neppure per concambio di mandati di rimborso, di spese di riscossione e di giustizia criminale, ancorchè tali mandati fossero stati o dovessero esser rilasciati sull'esercizio 1863. — Ed affinchè questa disposizione non venga come nell' anno scorso trascurata al punto che si dovettero riformare molti dei conti già assestati, converrà che le Direzioni ne porgano tosto analoga richiesta alle Tesorerie ed alla rispettiva Direzione compartimentale del Tesoro, onde dal detto giorno tutte le quietanze a favore dei Contabili Demaniali siano rilasciate coll'applicazione all'esercizio 1864, avvertendo che anche questo Ministero ha fatto pari ufficio presso la Direzione generale del Tesoro. — Qualora malgrado tali avvertenze qualche quitanza fosse dopo detto giorno rilasciata con applicazione all' esercizio 1863, sarà debito della Direzione di tosto chiederne la correzione alla Direzione compartimentale del Tesoro. — A maggiore schiarimento non sarà inutile avvertire che i conti degli Agenti Demaniali essendo in questa parte indipendenti dalle scritture della contabilità generale dello Stato, possono senz'urto alcuno esser chiusi anche prima del tempo fissato del Regolamento 13 dicembre 1863, e che perciò, mentre i Conti in discorso si chiudono col 20 luglio, i Direttori Demaniali dovranno sino al settembre successivo continuare ad emettere i mandati di rimborso con imputazione sui capitoli del bilancio passivo dell' esercizio 1863, come è prescritto dal Regolamento stesso, i quali mandati saranno però dopo il 20 luglio concambiati con quitanze sull'esercizio 1864.

8. Il tempo entro il quale gl' Ispettori devono compiere i lavori colla presente prescritti, non che quelli consimili per la Cassa Ecclesiastica è fissato al *maximum* di giorni 5 in media per ciascun uffizio, oltre al tempo necessario per trasferirsi nelle varie località; ferma però la facoltà ai Direttori di restringere detto tempo, qualora per circostanze favorevoli lo credano possibile, specialmente dove non avvi il servizio della cassa Ecclesiastica. Di massima i detti lavori devono esser eseguiti soltanto dagli Ispettori secondo il rispettivo distretto, e devono essere compiuti e rimessi alla Direzione entro il mese di ottobre prossimo venturo; in quelle località però ove per qualche causa mancasse l' Ispettore, la Direzione dovrà incaricarne un altro Ispettore od anche i Sotto-Ispettori in sussidio. — A ciascun Ispettore o Sotto-Ispettore non si dovranno però assegnare più di 12 (1) Uffizi epperciò l'eccedenza dovrà dalla Direzione essere ripartita fra i Sotto-Ispettori, coll'av-

(1) *Non si intendono compresi in questo numero i conti degli Uffizi soppressi, quelli del 1862 da farsi e da rettificarsi, e quelli dei Ricevitori speciali in Lombardia, per assestare i quali non vi è bisogno di fare trasferte apposite.*

Digitized by Google

vertenza di assegnare a questi ultimi quegli Uffizi ove già si trovassero o vi si dovessero quanto prima recare per altre incumbenze di loro carico.

Disposizioni ed avvertenze per gli Ispettori.

9. Il giorno 1. d' agosto prossimo tutti indistintamente gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori, che saranno incaricati dell' assestamento dei conti, incominceranno il giro prescritto ritirando dalla Direzione gli occorrenti stampati e gli elementi di controllo ch' essa deve loro fornire giusta l' art. 5 della presente.

10. Gli Uffizi da perlustrarsi sono soltanto quelli di Registro, Bollo Demanio ed Ipoteche, esclusi quelli dei Magazzinieri delle privative che in alcune località sono distributori primari di carta bollata, degli Esattori fiscali, dei Ricevitori speciali delle tasse di navigazione, pesa-leva, depositi giudiziali e pupillari, archivio e simili nella Lombardia e nell' Emilia, i quali sono retti da forme speciali di contabilità e versano i loro prodotti nelle Casse dei Ricevitori del Registro. — Per tutti questi Uffizi speciali il conto sarà dagli Ispettori sistemato all' appoggio dei loro bollettari e rendiconti mensili esistenti presso la Direzione, a meno che qualche speciale circostanza richiedesse la visita locale. — La Direzione di Catania provvederà che in questa circostanza siano anche sistemati per mezzo dell' Ispettore i conti della Contea di Mascali per gli esercizi 1862 e 1863 secondo le forme proprie di quell' Amministrazione. — Lo stesso dovrà fare la Direzione di Foggia per la contabilità speciale del Tavoliere.

11. Appena giunto in ufficio, l' Ispettore pone il suo *visto* di arrivo sul principale registro di riscossione, forma la situazione di cassa in un con tutte le operazioni preliminari di massima, e procede quindi a tutti i lavori e scandagli prescritti dagli articoli 232 e successivi dell' Istruzione 4 maggio 1863, non ommessi gli occorrenti confronti delle scritture d' ufficio cogli elementi fornitigli dalla Direzione per taluni rami di servizio.

12. Le cifre e le addizioni parziali o totali poste e formate dal Contabile sui registri d' introito non devono in nessun caso esser alterate o raccate dall' Ispettore, occorrendogli di accertare ommissioni di registrazioni, oppure errori di trasporto in colonna, di addizioni o di riporti di pagina in pagina, dovrà emendarli nei modi stabiliti dall' art. 216 dell' istruzione precitata. — A miglior intelligenza del modo con cui devono esser riparati gli errori a danno del Contabile cessato o traslocato, occorre avvertire che il rimborso, ossia la restituzione materiale del denaro da farsi dal Contabile in funzioni vuol essere subordinato al caso in cui l' errore rilevato sui registri sia occorso del pari nella situazione di cassa redatta in occasione della rimessione d' ufficio fatta dal Contabile cessato a quello in funzioni. — Gli errori relativi in favore od a danno del Contabile cessato devono esser dall' Ispettore al medesimo notificati, oltre alla menzione da farsi nel rapporto. — In tutti i casi preaccennati è rigoroso debito dell' Ispettore di porre le occorrenti annotazioni a fianco degli articoli in campione e dei registri di riscossione ne' quali fu rilevato l' errore, accennando il modo con cui vi si è riparato.

13. Accertati e definiti gli introiti allibrati nei registri, l' Ispettore accerta il prodotto dello spaccio di carta bollata ed altri generi in natura dal 1. gennaio a tutto dicembre 1863 mediante la formazione dello stato modulo 21, avvertendo di porre a corredo del medesimo i documenti originali, in forza dei quali viene fatto l' annullamento di una parte del carico in natura. — Nel formare questo stato l' Ispettore avrà specialmente presenti le disposizioni delle Circolari a stampa, numeri 57, 62, 82, coll' avvertenza di fare un conto a parte per le cambiali, di cui taluni Uffizi continuarono la distribuzione anche nel 1863. — Nei casi d' aggregazione degli Uffizi, l' Ispettore avvertirà altresì di dare a tergo dello stato stesso la dimostrazione della carta ed altri oggetti bollati ricevuti dall' Ufficio soppresso.

14. Rispetto al prodotto del bollo straordinario occorre avvertire che il Con-

Digitized by Google

trollore è obbligato di presentare all'Ispettore tutte le bollette figlie descritte per numero, data e somma in apposito elenco da lui firmato e dichiarato conforme al suo registro. — L'Ispettore confronta l'elenco e le bollette col registro del Controllore e col libro bollettario del Ricevitore, rileva e corregge le differenze, e certifica l'elenco stesso, il quale assieme alle bollette deve stare a corredo del conto.

15. Sulle risultanze dei registri d'introito e della situazione della carta bollata sovraccennati, l'Ispettore forma la prima parte del conto giudiziale (modulo 57), riportandovi con tutta precisione le somme riscosse dal 1. gennaio a tutto dicembre 1863 (1), avvertendo specialmente di non confondere una specie di prodotto coll'altra. — Dagli inventari mensili (modulo 45) approvati dalla Direzione, l'Ispettore desume le quietanze dei versamenti eseguiti in Tesoreria per l'esercizio 1863, e confrontatele colla nota che, a senso dell'art. 5, lettera *c*, gli deve esser fornita dalla Direzione, forma la 2. parte del conto. — A questo punto l'Ispettore confronta tra di loro gli inventari e la nota delle quietanze avuta dalla Direzione, li confronta entrambi col giornale di spesa, e pone il suo *visto* a ciascun inventario, non che alla cifra totale del giornale stesso, riferendo nel rapporto le rilevate differenze. — Nell'ultima parte del conto l'Ispettore riassume il carico e lo scarico, tenendo calcolo del debito o del credito risultante dal conto sistemato per l'esercizio 1862, non che delle partite inscritte in campione per deficienza di cassa regolarmente accertate e definite a carico dei Contabili cessati o traslocati. — Il debito o credito che ne risultasse dovrà essere dimostrato a piedi del conto stesso in modo preciso e succinto dandone poi in nota a parte un esatto dettaglio, come fu prescritto al § 4, art. 12 della Circolare n. 74.

16. I conti degli Uffizi soppressi durante l'anno 1863 devono essere formati a parte nell'Uffizio al quale furono aggregati, ove trovar si debbono tutti i relativi registri e scritture. — Detti conti dovranno contenere nella parte del carico le riscossioni fatte dal 1. gennaio 1863 sino al giorno dell'effettiva chiusura dell'Ufficio ed il debito del precedente esercizio 1862; e nella parte dello scarico tutte le quitanze di Tesoreria, esercizio 1863, rilasciate a favore dell'Uffizio soppresso anche anteriormente alla suddetta chiusura dell'Ufficio. — Il debito o credito che risulterà dai detti conti così assestati sarà dall'Ispettore riportato in distinta linea sul conto dello stesso esercizio 1863 dell'Ufficio che ricevette l'aggregazione. — Il debito o credito dei conti per l'esercizio 1862 già assestati l'anno scorso per gli Uffizi soppressi durante l'anno 1862, sarà del pari riunito a quello dell'esercizio 1863 dell'Ufficio cui furono aggregati, giusta quanto fu anche disposto coll'art. 3, 1. alinea della Circolare n. 74.

17. In occasione del presente giro gl'Ispettori dovranno sistemare altresì quei conti del 1. e 2. periodo dell'esercizio 1862 che per qualsiasi causa non lo fossero stati sinora malgrado gli ordini dati colla Circolare 31 dicembre 1863 e coll'altra num. 74, e dovranno ugualmente rettificare quelli del 1861 e 1862 che a tal fine fossero loro rimessi dalla Direzione.

18. L'Ispettore rivede indi ed accerta la nota dei residui attivi e passivi che il Contabile deve aver preparato a senso dell'art. 2 della presente emendando prima le inesattezze ed ommissioni che gli fosse dato di rilevare.

19. L'Ispettore esamina e vidima altresì il Registro dei proventi eventuali, osserva se sia stato tenuto e chiuso in regola, e ne accerta la somma a tal titolo fruita dal Contabile durante l'anno 1863, formandone un'esatta tabella cui aggiungerà l'aggio e premio lordo approvato dalla Direzione. — Per gli effetti voluti dall'art. 3 della Circolare num. 92, l'Ispettore confronta coi Registri d'introito e col conto annuale come sovra assestato i singoli prodotti dal Contabile deposti nella tabella (mod. 54) che servì di base per la liquidazione dell'aggio

(1) *Per le antiche Provincie si deve dedurre quella parte d'introiti del 1863, che fu compresa nel conto annuale 1862.*

Digitized by Google

1863, tenendo nota in foglio a parte delle rilevate differenze. — Allo stesso scopo l'Ispettore si accerta delle qualità delle formalità ipotecarie a pagamento e a debito dai Conservatori dichiarate a base della liquidazione del premio.

20. Oltre ai lavori preaccennati, è debito dell'Ispettore di portare un attento esame sovra tutte le parti di servizio, di adempiere quegli speciali incarichi datigli colle varie istruzioni e circolari, e d'eseguire insomma tutte quelle operazioni atte a raggiungere lo scopo della perlustrazione, giusta lo spirito dell'art. 18 del Regio Decreto 17 luglio 1862, riferendo dettagliatamente nel suo rapporto le irregolarità ed abusi rilevati, non senza dare al Contabile gli avvertimenti che vedrà necessari.

21. Gli Ispettori delle Provincie Meridionali in particolare riferiranno sul modo con cui fu presso ogni Uffizio impiantato il servizio delle Rendite Demaniali, accertandosi se i campioni di credito sono in modo regolare compiuti secondo le prescrizioni date colla Circolare nun. 80 — Gl'Ispettori delle antiche Provincie, nelle quali i Ricevitori del Registro sono anche Insinuatori, ossia Archivisti, dovranno prender nota dei volumi degli atti pubblici da legarsi, chiedendo spiegazioni se la legatura non fu promossa in tempo.

22. Le prescrizioni ed avvertenze date colle circolari a stampa num. 74 e 91. colla Circolare litografata alle Provincie Toscane e Meridionali in data 11 maggio p. p. e colla Circolare manoscritta alle altre Provincie in data 14 successivo si intendono confermate in tutto quanto non è contrario alla presente. — Saranno però ommessi pel 1863 i lavori speciali prescritti cogli articoli 4 e 5 della Circolare num. 74, ad eccezione del conto di carico e discarico per le rendite delle Prelature, Benefizi e Sedi vacanti, il quale corrisponde agli elenchi nominativi e stati numerici già in uso per le altre rendite e crediti del Demanio. — L'Ispettore infine non dovrà lasciare l'Ufficio visitato senza aver regolarmente compiuto tutti i lavori, e senza aver fatti tutti i doppi dei conti ed altri stati analoghi da firmarsi anche dal Contabile, il quale deve trattenerne un doppio in Ufficio.

23. Gli stampati (moduli 57 e 58) pel conto annuale e quelli per la nota dei residui attivi e passivi e per la tabella degli utili d'ogni Uffizio prescritti cogli articoli 2 e 17 della presente saranno provvisti direttamente dal Ministero a ciascuna Direzione, la quale ne farà l'occorrente distribuzione. — Tutti gli altri stampati occorrenti in questa circostanza, cioè i moduli 21, 61, 75, 76, 77, 81 e 86, saranno provvisti dai rispettivi magazzini delle stampe, ai quali le Direzioni dovranno all'uopo fare le occorrenti richieste.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), in data 24 giugno 1864 (Div. 6). — Comunicazione del Contratto d'appalto per la fornitura degli effetti di casermaggio alle Guardie Doganali ed istruzioni per l'eseguimento di tale impresa.

Per mezzo della presente Circolare si trasmette la copia del contratto stipulato colla ditta commerciale Figli d'Antonio Biraghi di Milano, riuscita deliberataria dell'impresa per la fornitura degli oggetti di casermaggio al Corpo delle Guardie doganali del Regno. Si danno inoltre le istruzioni necessarie per l'eseguimento di tale fornitura.

Col secondo capo-verso dell'art. 5 del Contratto suddetto venne stipulato che la consegna degli oggetti di casermaggio debba farsi innanzi ad una Commissione di collaudazione presieduta dal Direttore delle Gabelle, lasciandosi però coll'al-

Digitized by Google

timo alinea dell'articolo stesso all'Amministrazione la facoltà d'ordinare che il collaudo d'alcuni oggetti si eseguisca alla sede stessa della Brigata cui vengono somministrati. Tale facilitazione sarà applicata anche nelle Provincie Napoletane, sebbene il relativo contratto non ne faccia esplicita menzione.

Cotesta clausola venne introdotta principalmente nello scopo di preservare da facili guasti gli effetti meno solidi e più difficili a trasportarsi, quali sono appunto quelli accennati nello stesso art. 5.

Ma non si mancò di por mente che mantenendo i collaudi alle sedi della Direzione per tutte le altre suppellettili di una più forte struttura, oltre all'esporre anche queste ad un possibile deterioramento, si veniva a ritardarne sensibilmente la consegna alle Brigate, mentre nelle condizioni attuali dei casermaggi importa sommamente che tale consegna sia condotta nel modo il più sollecito a termine.

Penetrato il Ministero da tali riflessi, e nell'intendimento ancora di risparmiare quanto più fosse possibile, spese per parziali acquisti di oggetti che colle nuove somministranze riuscirebbero poi affatto inutili, ha deciso che il collaudo di tutti gli oggetti di casermaggio, che la nuova impresa sta per somministrare, venga eseguito con le seguenti norme:

L'Appaltatore sarà tenuto di presentare alle Commissioni di collaudo presso le Direzioni altrettanti campioni dei singoli oggetti da somministrarsi (muniti del proprio contrassegno a senso del contratto) quante sono nelle diverse Divisioni le sedi dei Circoli e dei Distretti.

La Commissione di collaudazione, dopo esaminati ed ammessi tutti questi oggetti li munirà a sua volta di un proprio contrassegno, e quindi ne farà spedire a spese dell'Appaltatore una serie in tutte le sedi di Circolo e Distretto.

Gli Ispettori e Sotto-Ispettori, prendendone consegna ed esatta cognizione, li riterranno provvisoriamente quali tipi per la successiva ammessione dei corrispondenti oggetti che verranno in seguito somministrati per le singole Brigate della propria Giurisdizione.

Gli Ispettori e Sotto-Ispettori stessi dovranno quindi personalmente ministere presso ciascuna Brigata alla consegna dei casermaggi in un coi rispettivi Comandanti di Luogotonenza e firmeranno unitamente a questi ed in concorso del fornitore o di chi lo rappresenta e del Capo della Brigata, gli atti d'inventario i quali, a norma di quanto è portato dall'articolo 7 del contratto, saranno redatti giusta il modello num. 33 annesso alla presente Circolare ed a senso dell'articolo stesso.

Essi Ispettori e sotto-Ispettori sono fatti responsabili dell'accettazione di quegli oggetti di casermaggio che non fossero nelle condizioni volute dal contratto.

Una volta compiuta, nelle debite forme, la fornitura in alcune brigate della rispettiva giurisdizione, qualora credano inutile il ritenere ulteriormente i campioni mandati dalle Direzioni alla sede del Circolo o del Distretto potranno somministrarli ad altra delle brigate stesse comprendendoli nel relativo inventario.

La consegna poi degli effetti ai Capi di Brigata si farà per mezzo del modello num. 25 della Collezione del 9 dicembre 1863. I Capi delle Brigate veglieranno alla migliore conservazione delle suppellettili denunciando ai superiori quei danni che si venissero a verificare per incuria dei proprii dipendenti.

A questo proposito giova osservare che, verificandosi simili danni senza che vengano denunciati, l'Amministrazione terrà delle conseguenze previste dall'art. 21 del contratto solidariamente risponsabili l'Ufficiale superiore distrettuale, il Comandante di Luogotenenza ed il capo della Brigata, o chi fra essi risultasse colpevole di trascuranza.

Tracciate in tal modo le norme secondo le quali debbono essere ricevute le forniture dei casermaggi, rimangono a darsi alcune regole per la liquidazione del nolo e per il pagamento del medesimo all'Appaltatore.

Digitized by Google

Per questo si è stabilita la periodica mensile compilazione degli specchietti (di cui si parla nel secondo capo-verso dell'art. 2 del contratto) sul modello num. 34 che alla presente si unisce.

Questa compilazione è affidata ai comandanti della Luogotenenza, i quali vi notano le giornate di casermaggio ed il nome degli individui che vi presero parte. Le Computisterie delle Direzioni, compulsate tali annotazioni e riscontrate le vidimazioni appostevi dagli Ufficiali Superiori liquidano sui risultati dello specchietto il nolo dovuto all'Appaltatore a *presso intero* od a *metà prezzo* secondo il numero delle vacanze eccedenti i dieci giorni.

Affine di meglio chiarire e rendere uniforme tale operazione si è tracciato sul modello stesso un esempio pratico, scegliendo al caso una località ove risiedano Guardie dei vari servizi, per poter così offrire tutte le combinazioni di questa liquidazione.

I Comandanti di Luogotenenza redigeranno adunque alla scadenza d'ogni mese questi specchietti e li trasmetteranno fra tre giorni da tale scadenza all'Ufficiale Superiore del distretto il quale riscontratili ed appostavi la vidimazione, li rassegnerà alla Direzione non più tardi del giorno cinque del mese successivo a quella cui si riferisce il conto.

Essi porranno speciale attenzione nel riempire le colonne numeri 4, 5, 7 ed 8. La quarta indica il numero d'ordine di ciascun posto, cioè il numero progressivo di quante sono le individuali dotazioni di casermaggio in ciascuna Brigata.

La quinta il grado di ciascun individuo che ha coperto uno di tali posti. La settima il casato e nome dell'individuo, oppure dei varii individui d'egual grado che hanno coperto il posto. L'ottava il numero dei giorni in cui l'individuo o gli individui si son trovati presenti alla brigata, usandovi dei rispettivi casermaggi.

Gli uomini assenti in congedo temporario od entrati all'ospedale si riterranno come presenti alla brigata finchè non cessino di farne parte.

Le colonne 10 e 11 saranno riempite dalle Computisterie delle Direzioni la quali vi distingueranno il numero dei giorni computabili *a nolo intero* od *a mezzo nolo*, tenendo conto delle vacanze eccedenti i dieci giorni verificatesi in ciascun posto.

In fine d'ogni trimestre ed entro i primi quindici giorni del mese a quello successivo, le Computisterie, riuniti gli specchietti mensili al prospetto modello n. 35, tracceranno su di questa la liquidazione delle somme dovute all'Appaltatore in base alle risultanze complessive dei singoli specchietti, distinguendo come il prospetto stesso lo indica le quote a nolo intiero da quelle a metà nolo, secondo il prezzo convenuto nel contratto rilasciando quindi la dichiarazione espressa appiè del quadro stesso.

In ordine ai pagamenti da farsi all'Appaltatore la ditta Biraghi avendo fatte vive instanze a che le venissero corrisposti nella città di Milano, sede della ditta medesima, ed in quella di Napoli dove essa terrà all'uopo un rappresentante, si prescrive quanto segue:

Le Direzioni d'Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Firenze, Genova, Girgenti, Livorno, Messina, Modena, Novara, Oneglia, Orbetello, Palermo, Parma, Torino, trasmetteranno appena compiute le trimestrali liquidazioni del nolo, e non più tardi del giorno sedici del mese successivo al trimestre cui si riporta tale liquidazione, tutti i prospetti mensili e trimestrali alla Direzione di Milano; questa, dopo aver compiuta la liquidazione dei noli dei casermaggi della propria Divisione, vi riunirà le somme portate dagli specchietti speditile dalle altre Direzioni, e spiccherà pel totale importo di queste somme (per le quali le verrà aperto dal Ministero il necessario credito) ordine di pagamento, servendosi del modello num. 9 indicato dall'art. 31 delle Istruzioni di Contabilità in favore alla ditta Figli di Antonio Biraghi in Milano ed in capo a quel Contabile dell'Amministrazione che ivi possa soddisfare nel modo più pronto il pagamento.

Eguale sistema verrà osservato per le provincie Napoletane, dove le Direzioni

Digitized by Google

di Bari, Chieti, Cesena, Foggia, Lecce, Reggio, Salerno dirigeranno nei modi e tempo sopraindicati i rispettivi prospetti alla Direzione di Napoli incaricata d'effettuare i pagamenti in quella città al rappresentate che la ditta suddetta le farà a suo tempo formalmente riconoscere, ed in favore del quale sarà pure rilasciato l'ordine di pagamento num. 9 in capo ad un Contabile dell'Amministrazione che possa in quella residenza senza ritardo eseguirlo.

Anche la Direzione di Napoli sarà dal Ministero accreditata delle somme a ciò occorrenti.

I modelli che vanno annessi alla presente Circolare saranno al pari di quelli che riflettono le altre parti del servizio delle Guardie Doganali, stampati a spese dell'Amministrazione. Tali modelli portano i numeri 33, 34 e 35 in successione a quelli riuniti nella Collezione emessa del Ministero in data del 9 dicembre 1863.

La ditta fornitrice farà conoscere alle singole Direzioni i suoi rappresentanti presso le medesime le quali rivolgeranno a questi le richieste afferenti all'impianto ed alla manutenzione del casermaggio.

Date queste istruzioni il sottoscritto confida che le emergenze di questo nuovo servizio vengano nel modo più diligente esaurite e che lo studio posto a rendere semplice una tale contabilità e pronti i pagamenti che ne conseguono ottenga i migliori risultati.

Terrà così il più stretto conto di quelle lagnanze che potessero fondatamente provare una meno solerte premura nel disbrigo delle incumbenze da compiersi a tale riguardo.

Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei [illegible] in data 25 giugno 1864. — Ricorsi in grazia per ottenere condono di pene pecuniarie; avviso a darsene alle Direzioni Demaniali interessate.

Il Ministero delle Finanze e quello di Grazia e Giustizia hanno da qualche tempo osservato accadere che alcuni R. Decreti di grazia portanti condono totale o diminuzione semplice di pene pecuniarie a favore d'individui che a tale effetto rivolsero suppliche alla Sovrana clemenza, rimangono inefficaci perchè, prima che avvenga l'emanazione del Decreto di grazia, il ricorrente ha già pagato all'Erario dello Stato l'inflittagli multa. Ad evitare che per l'avvenire si rinnovi siffatto inconveniente, il Guardasigilli si rivolge ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello ed ai Procuratori del Re presso i Tribunali del Regno, acciocchè, allorquando si richiederà il loro parere sopra ricorsi diretti ad ottenere grazia di pene pecuniarie, procurino, con la massima sollecitudine, d'assumere le necessarie informazioni, e facciano pervenire immediatamente avviso alle rispettive Direzioni Demaniali della pendenza del ricorso in grazia, sicchè queste possano tosto mettere in atto le prescrizioni che sul proposito dal Ministero delle Finanze verranno loro impartite. Alle Direzioni medesime poi gli Ufficiali suddetti del Pubblico Ministero daranno parimente avviso dell'esito che avrà avuto il ricorso, avvertendo che tale formalità non venga mai trascurata.

A compimento poi delle diligenze da usarsi in tale materia lo stesso Pubblico Ministero, ogni qual volta riceverà avviso di qualche Decreto di grazia relativo a pene pecuniarie, dovrà assicurarsi innanzi tutto se detta pena sia stata già espiata col pagamento, ed in questo caso s'asterrà dal dare comunicazione del ricevuto avviso, riferendone tosto al sottoscritto.

Pel Ministro, EULA.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 25 giugno 1864. — Come debbano redigersi gli stati mensili delle variazioni che hanno luogo nel Personale dei Notai e degli Archivi (modulo G).

Dagli stati mensili delle variazioni nel Personale dei Notai (modulo G), che si trasmettono dalle Corti d'Appello, a mente della Circolare del 26 novembre 1863, Divisione settima, Sezione seconda, si è rilevato come i Notai di prima nomina e quelli che sono traslocati di residenza sono quasi sempre segnati sullo stato del mese nel quale intervenne il Decreto della loro nomina o traslocazione per cui avviene che è data al Ministero notizia della nomina o traslocazione avvenuta, e non dell'immissione del Notaio nell'esercizio dell' Ufficio, cosa questa d'altronde ben naturale se si consideri che nel mese stesso della nomina o traslocazione il Notaio non avrebbe avuto tempo sufficiente per adempiere alle formalità dalla Legge prescritte innanzi d'assumere l'esercizio.

Tale pratica, quantunque non contraria alle istruzioni impartite colla Circolare succitata, non vale a soddisfare pienamente il principale scopo che il Ministero si ripromette dall' invio di quegli stati, quello cioè di conoscere il tempo preciso in cui il Notaio assunse l' Ufficio, e l'atto che gliene diede la facoltà, onde poterlo iscrivere sull'albo generale dei Notai che conserva nei propri Uffici; e reca inoltre l'inconveniente di far apparire il nome dello stesso Notaio su due diversi stati, su quello cioè del mese in cui ebbe luogo la nomina o traslocazione, e quindi su quello del mese in cui si eseguì l'immissione in possesso della carica.

Ad evitare pertanto meno utili ripetizioni di notizie sugli stati, ed affine di conseguire la voluta uniformità dei medesimi, converrà che la S. S. Ill.ma disponga perchè l' iscrizione dei Notai nominati o traslocati non si effettui che sullo stato riflettente il mese in cui abbiano ottenuta l' immissione nell' esercizio della carica alla residenza loro assegnata col Decreto relativo, qualunque sia la data del medesimo, avvertendo però d'indicarla, e non omettendo di segnalare la residenza assegnata nei casi di prima nomina, e la residenza che abbandona il Notaio traslocato in altra.

Quanto poi al modo delle indicazioni sugli stati stessi, si curerà che nella prima colonna sia segnato il cognome, nome e paternità del Notaio, nella seconda il luogo di residenza che gli venne assegnato col Decreto che ha motivata la variazione, ed il distretto nei cui limiti può ricevere gli atti del suo ministero, nella terza la data del Decreto predetto che lo ha nominato a. . . . . oppure traslocato da. . . . . a. . . . . nella quarta la data e la natura dell' atto, mercè il quale venne dalla competente Autorità immesso nell'esercizio del notariato nel posto al quale fu nominato o traslocato col surripetuto Decreto, nella quinta finalmente se venne pubblicato il concorso al posto al quale si è provvisto, ed in caso contrario indicare il motivo per cui non ebbe luogo il concorso stesso.

Qualora accada che nel corso di un dato mese non siasi verificata alcuna variazione nel Personale dei Notai, dovrà trasmettersi egualmente lo stato delle variazioni, con dichiarazione negativa sul medesimo, e questi stati, per le Corti d'Appello le quali hanno due o più Sezioni separate, saranno tanti quante le Sezioni, siano occorse o non variazioni.

Le morti, sospensioni, dimissioni, ecc. saranno sempre annunziate sullo stato del mese durante il quale ebbero luogo e non con lettera separata; e le stesse norme che si sono date pel Personale de'Notai si seguiranno relativamente al personale delle Camere e degli Archivi notarili.

Per quelle Corti d'Appello le quali hanno trasmesso al Ministero i prospetti di matricola dei Notai esercenti nel proprio distretto a tenore della Circolare 26 novembre succitata, cesserà fin d'ora l'obbligo di inviare il foglio contenente la firma i segni manuale e tabellionale ed il timbro dei nuovi Notai, ben inteso che i segni

Digitized by Google

medesimi siano sempre portati sulla quarta facciata del Prospetto di matricola da unirsi agli stati delle variazioni, a tenore della Circolare del 31 marzo u. s., Div. 7, Sez. 2; rispetto poi alle Corti le quali non hanno sin qui trasmesso il lavoro sul Notariato, richiesto colla più volte citata Circolare 26 novembre 1863, s'intende che continuar debba l'obbligo dell'invio della firma e segni anzidetti.

Pel Ministro, EULA.

Circolare della Cassa Ecclesiastica dello Stato, in data 30 giugno 1864. N. 125. — Norme per l'assestamento della contabilità dell'anno finanziere 1863.

Il Ministro delle Finanze fece conoscere a questa centrale Amministrazione essere suo intendimento che verso la fine del prossimo luglio i signori Ispettori Demaniali intraprendano il solito giro per la sistemazione dei conti afferenti all'esercizio 1863.

Dovendo in tale circostanza i prelodati funzionari attendere anche alla sistemazione della contabilità della Cassa Ecclesiastica in tutti gli Uffici di registro e di Ricevitorie speciali esistenti nelle antiche Provincie, il sottoscritto si fa carico di segnar loro le norme, alle quali dovranno attenersi nelle operazioni da attivarsi nell'interesse di quest'Amministrazione.

Art. 1. Sono mantenute in vigore e verranno dai signori Ispettori e Sott'Ispettori incaricati dell'assestamento dei conti annuali osservate le disposizioni tutte contenute nella Circolare a stampa del 15 agosto 1863, salve le modificazioni di cui nell'articolo seguente.

Art. 2. Colla Circolare litografata 1.o gennaio 1864 l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica avendo determinato che le norme stabilite dal Ministero di Finanze (Direzione generale del Demanio) colla Circolare del 6 novembre 1863, per la durata dell'esercizio finanziere, venissero pure applicate ai prodotti che la riguardano, e che per la riscossione dei medesimi tale esercizio dovesse chiudersi come per l'Amministrazione del Demanio, col 31 dicembre di cadun anno, ne segue che cessò nei Contabili l'obbligo di tenere nel primo semestre di cadun anno la doppia minuta d'uffizio prescritta dalla precedente Circolare N. 66, e quindi i signori Ispettori non dovranno più curare l'eseguimento di una tale formalità, nè riferire in proposito.

Art. 3. Restano però ferme le altre disposizioni contenute nella predetta circolare N. 66, ed i signori Ispettori nel curarne l'esecuzione, per quanto li riguarda, vorranno accertare e riferire se la minuta di riscossione dell'esercizio in corso è tenuta giornalmente colla debita regolarità ed esattezza.

I signori Direttori Demaniali nelle antiche Provincie sono pregati di curare l'eseguimento delle sovra tenorizzate disposizioni.

Il Direttore Generale, RATTAZZI.

Digitized by Google

R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1628. — È approvato il Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1861, n. 302, sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro.

— Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1864 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto il Reale Decreto del 3 novembre 1861, numero 302;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il qui annesso Regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1861 sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro (Vol. VII, pag. 751).

Art. 2. Esso Regolamento sarà posto in atto a cominciare dal 1.o gennaio 1864 in tutte le parti del Regno, rimanendo abrogate dallo stesso giorno tutte le discipline precedentemente sancite sulla contabilità generale e sul servizio del Tesoro.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione del Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 302, sulla contabilità generale dello Stato, e sul servizio del Tesoro.

TITOLO I. — *Del bilancio.*

Capitolo I. — *Formazione del Bilancio.*

Sezione I. — *Norme generali.*

1. Il Bilancio è l'atto col quale sono previste le entrate e le spese annuali dello Stato.

2. Il Ministro delle Finanze forma ogni anno il progetto del Bilancio dell'entrata e della spesa dello Stato (*Art.* 1 *del R. Decreto del* 3 *novembre* 1861, *n.* 302).

A tal uopo gli altri Ministri trasmettono a quello delle Finanze i necessari elementi, almeno due mesi prima del tempo stabilito per la presentazione del Bilancio al Parlamento nazionale.

3. Le entrate e le spese si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*.

4. Le entrate e le spese fisse per loro natura, o le porzioni di esse, la scadenza delle quali si maturi nell'anno cui si riferisce il Bilancio, sebbene per una parte riguardino un periodo dell'anno precedente, debbono essere allogate per intiero nei rispettivi capitoli della parte attiva o passiva del prodotto Bilancio.

5. Tutte le entrate debbono essere dimostrate in Bilancio nell'importare loro integrale, e senza alcun diffalco per ispese di riscossione o di qualsivoglia altra natura.

Digitized by Google

Così pure le spese devono figurare in Bilancio per intiero e senza essere scemate da qualunque entrata.

6. I Ministri non possono valersi di entrate di qualsivoglia provenienza per accrescere gli assegnamenti loro fatti per le spese dei rispettivi servizi.

Sezione II. — *Bilancio per l'entrata.*

7. La parte del Bilancio che riguarda l'entrata comprende tutte le entrate che si prevedono per l'anno cui il Bilancio si riferisce.

Essa è distinta in due titoli:

Il primo delle *entrate ordinarie.* — Il secondo delle *entrate straordinarie.*

Ciascun titolo si divide in tanti capi che rispondono all'indole e alle fonti delle entrate.

I capi sono divisi in capitoli e questi in articoli secondo la particolare qualità e la specie delle entrate (*Art.* 2 *R. D.* 302).

I capitoli hanno un numero d'ordine continuativo.

Gli articoli hanno una serie speciale di numeri per ciascun capitolo.

8. Sono *entrate ordinarie* quelle originate da cause permanenti.

Tutte le altre sono *straordinarie* (*Art.* 3 *R. D.* 302).

9. Costituiscono la parte dell'entrata:

1. Il ristretto per capitolo colla denominazione e colla somma assegnata a ciaschedun capitolo (*mod. n.* 1); — 2. Il prospetto particolareggiato dei capitoli divisi in articoli, e posti a confronto di quelli dell'anno precedente, colle spiegazioni delle differenze (*mod n.* 2); — 3. Gli allegati occorrenti a chiarimento delle proposte entrate; — 4. Una relazione nella quale sieno svolti i motivi delle fatte proposte.

10. Il prospetto particolareggiato, oltre la ripartizione [illegible]pitoli secondo la di[illegible] qualità [illegible]enta pure la suddivision[illegible] dei [illegible]rticoli, in ra[illegible] della loro specie, co[illegible]e [illegible] somme stanziate [illegible]'anno precedente.

11. Nel titolo delle entrate ordinarie è aperto un capitolo colla denominazione *entrate eventuali diverse dei Ministeri.*

Al medesimo appartengono le entrate derivanti da vendita di oggetti fuori d'uso quelle che non sieno per propria natura applicabili ad un altro capitolo, e non ne richieggano per la loro tenuità uno speciale.

Questo capitolo è ripartito in tanti articoli quanti sono i Ministeri.

12. Le somme dovute da Corpi morali o da privati a titolo di concorso in ispese sostenute dallo Stato in rimborso di spese da esso anticipate sono iscritte in appositi capitoli.

13. Per la compilazione della parte che riguarda l'entrata del Bilancio i Ministri fanno pervenire a quello delle Finanze, nel tempo indicato all'art. 2:

1. I prospetti delle entrate divisi per capitoli e questi ripartiti in articoli e posti a confronto di quelli dell'anno precedente colle spiegazioni delle differenze (*mod. n.* 2); — 2. Gli allegati speciali per i chiarimenti delle somme proposte; — 3. Una relazione nella quale sieno svolti i motivi delle fatte proposte.

Sezione III. — *Bilancio per la spesa.*

14. La parte del Bilancio che riguarda la spesa comprende tutte le spese che si prevedono per l'anno cui il Bilancio si riferisce.

Essa parte del Bilancio (*mod. n.* 3) si compone riassumendo le spese proposte e ordinate in prospetti da ciascun Ministero.

Digitized by Google

È distinta in due titoli:

Il primo delle *spese ordinarie*. — Il secondo delle *spese straordinarie*.

E si divide in tanti capi quanti sono i Ministeri cui le spese riguardano

I capi sono suddivisi per servizi e in capitoli (*Art.* 4. *R. D.* 302).

15. Ciascun capo deve indicare la totalità delle somme allogate per le spese ordinarie in modo distinto da quella delle spese straordinarie, e contenere la ricapitolazione delle due totalità.

16. In fine della parte del Bilancio della spesa sono riassunte le spese di tutti i capi, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie, per presentare in ultimo risultamento l'intiero ammontare delle spese proposte in riscontro a quelle approvate nel Bilancio dell'anno precedente (*mod. n.* 4).

17. Ognuno dei prospetti che fanno corredo al Bilancio della spesa è diviso in due titoli:

Il primo delle *spese ordinarie*. — Il secondo delle *spese straordinarie*. — I titoli sono divisi per servizi e per capitoli, secondo la qualità della spesa.

I capitoli ove occorra si suddividono in articoli.

I capitoli hanno un numero continuativo per ogni prospetto. — Gli articoli hanno una serie speciale di numeri per ciascun capitolo.

18. Sono *spese ordinarie* quelle che per cause permanenti occorrono al procedimento normale della pubblica amministrazione.

Tutte le altre spese sono *straordinarie* (*Art.* 5 *R. D.* 302).

19. Ogni spesa straordinaria maggiore di L. 30,000 e derivante da causa nuova deve essere approvata con legge speciale, perchè sia tutta o in parte compresa nel Bilancio (*Art.* 6 *R. D.* 302).

Il progetto di detta legge è presentato al Parlamento nazionale dal Ministro proponente la spesa, previa deliberazione nel Consiglio dei Ministri. Si pongono a corredo medesimo i documenti giustificativi [illegible] spese di [illegible] prospetti compiuti coi calcoli [illegible] elaborati dal parere del competente Consiglio tecnico.

Quando però questa spesa porti variazione al progetto di Bilancio già presentato dal Ministro delle Finanze, spetta a quest'ultimo di presentare il progetto di legge speciale, previa sempre deliberazione del Consiglio dei Ministri.

20. Nel prospetto delle spese di ogni Ministero si instituisce un capitolo con una somma approssimativa, che prende il nome di *spese casuali*: esso è l'ultimo capitolo delle spese ordinarie.

Ove per la disparità dei servizi si riconosca necessaria la istituzione di più capitoli di *spese casuali*, ciascuno di essi è l'ultimo delle spese ordinarie dei rispettivi servizi.

Tali capitoli sono esclusivamente destinati alle spese di natura affatto casuale le quali non possono essere comprese neppure per analogia in alcuno degli altri capitoli, nè sieno di tale importanza che renda opportuna l'introduzione di un apposito capitolo; come pure a quelle derivanti dalla concessione di sussidi, gratificazioni e rimunerazioni diverse, per le quali non sieno stanziate somme apposite in altri capitoli.

21. Le spese fisse sono inscritte in capitoli distinti da quelle variabili. Sono pure inscritte in capitoli speciali le spese d'ordine od obbligatorie.

22. Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni, devesi inscrivere in apposito capitolo, colla indicazione della ripartizione già approvata con legge o che viene proposta.

Questo capitolo è riprodotto nei Bilanci successivi sino all'integrale compimento della assegnazione, anco se in qualche anno intermedio non sia allogata alcuna somma.

Digitized by Google

23. In ciascuno dei capitoli delle spese straordinarie approvate con leggi devesi indicare la data della legge.

24. I Ministri trasmettono a quello delle Finanze, nel tempo determinato dall' art. 2, i parziali prospetti della spesa, i quali contengono;

1. Il prospetto particolareggiato dei capitoli divisi, ove occorra, in articoli preceduto da un ristretto contenente soltanto le somme ripartite per capi e per capitoli (*mod. n.* 5 e 6); — 2. Gli allegati occorrenti a chiarimento e giustificazione delle spese proposte; — 3. La relazione in cui vien data ragione delle fatte proposte.

CAPITOLO II. — *Presentazione del progetto di Bilancio e sua approvazione*

25. Il progetto del Bilancio è dal Ministro delle Finanze presentato con motivata relazione alla Camera dei deputati dieci mesi prima che cominci l' Esercizio.

Il Bilancio cogli allegati è fatto stampare a cura del Ministero delle Finanze.

Se le Camere fossero prorogate, il Bilancio stampato viene distribuito ai componenti di esse.

Se quella dei Deputati fosse disciolta, il solo Bilancio per capitoli viene pubblicato nella Gazzetta uffiziale del Regno.

Nell' uno e nell' altro caso i progetti di legge colle rispettive parti di Bilancio sono presentati alla Camera elettiva nei quindici giorni successivi alla sua convocazione (*Art* 7 *R. D.* 302).

26. Le due parti del Bilancio sono approvate con due leggi distinte (*Art.* 8 *R. D.* 302).

I progetti di esse sono dal Ministro delle Finanze presentati al Parlamento assieme al progetto del Bilancio.

27. Approvato il Bilancio prima di disporre dei fondi i[illegible]rati ogni Ministro [illegible] al d[illegible] in articoli delle somm[illegible] stanziate [illegible] n capitolo, tenendo conto dei voti ma[illegible] [illegible]re e delle variazioni [illegible] dotte colle leggi di approvazione.

Tale ripartimento è approvato con Decreto ministeriale previa comunicazione alla Corte dei conti per le sue osservazioni (*Art.* 9 *R. D.* 302).

Copia autentica di quel Decreto registrato alla Corte dei conti viene trasmessa al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte medesima.

CAPITOLO III. — *Aggiunte e variazioni al Bilancio.*

Sezione I. — *Bilancio per l' entrata.*

28. Se durante l' anno si verifichi una nuova entrata, il Ministro delle Finanze ne propone alle Camere l'aggiunta al Bilancio.

Ove nella stessa legge d' approvazione non sia stato instituito un apposito capitolo, il Ministero delle Finanze provvede per la conveniente applicazione della nuova entrata.

Nell' uno e nell' altro caso il Ministero delle Finanze compila una nota speciale indicante il nuovo capitolo e l' applicazione data all' entrata, il numero d' ordine col quale deve essere aggiunto al Bilancio secondo la natura della stessa, e la data della legge di approvazione.

Un esemplare della nota è trasmesso alla Corte dei conti.

Sezione. II. — *Bilancio per la spesa.*

29. Nessuna spesa può essere eseguita oltre quelle previste ed autorizzate nel Bi-

Digitized by Google

lancio, nè si può eccedere i limiti dei fondi assegnati ai diversi Ministeri per ciascun capitolo.

30. Le spese, per le quali nell' interesse del servizio occorra di eccedere i limiti dei fondi assegnati nel Bilancio, si distinguono in — *spese nuove* e — *maggiori spese* (*Art.* 12. *R. D.* 302).

Tanto le une che le altre devono essere autorizzate per legge.

31. Le spese nuove sono quelle non previste dal Bilancio, le quali derivando da causa nuova richieggono la istituzione di un nuovo capitolo.

Le maggiori spese sono quelle che si rendono necessarie in aggiunta a spese già previste nei capitoli del Bilancio.

32. L' autorizzazione delle spese nuove o maggiori spese deve chiedersi per l' intiera loro somma sia che abbiano da eseguirsi in un solo esercizio, sia che debbano ripartirsi in più esercizi.

Il ripartimento è determinato dalla legge d' autorizzazione.

33. Le domande d' autorizzazione di spese nuove o di maggiori spese sono fatte a mezzo di note sottoscritte dai Ministri proponenti, nelle quali devono essere svolti i motivi che le rendono necessarie, e per le spese nuove debbe altresì proporsi la istituzione del capitolo.

Le note sono corredate dei documenti indicati all' art. 19.

34. Le domande sono dal Ministro proponente trasmesse a quello delle Finanze indicando se e quali mezzi fornisca la sua parte di Bilancio per provvedere alle nuove e maggiori spese proposte, sia con economie già accertate, sia con risparmi fondatamente sperabili, e sì ancora col tralasciare in tutto od in parte qualche spesa già autorizzata.

35. I progetti di legge per l' autorizzazione delle spese nuove e delle maggiori spese sono presentati dal Ministro delle Finanze alle Camere coi documenti relativi.

36. Colle leggi di autorizzazione delle spese nuove o maggiori sono determinati i mezzi di provvedervi; con decreto del Ministro cui la spesa si riferisce è stabilito, ove fia d' uopo, lo scompartimento in articoli delle spese e delle economie prescritte.

Il decreto viene registrato dalla Corte dei conti.

Di esso è data copia autentica al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte dei conti.

37. Se nell' intervallo della sessione delle Camere avvenga necessità od urgenza di qualche spesa nuova o maggiore spesa in aggiunta al Bilancio, vi si provvede provvisoriamente con regii decreti dati sulla proposizione del Ministro delle Finanze e di quello cui la spesa riguarda, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I decreti sono pubblicati della Gazzetta uffiziale del Regno (*Art.* 13. *R. D.* 302.)

Nella prossima sessione delle Camere il Ministro delle Finanze presenta un progetto collettivo per la conversione in legge di tali decreti.

38. Le somme assegnate ai capitoli delle spese d' ordine e di quelle obbligatorie, determinate dalla legge sul bilancio, possono essere ecceduto senza che vi preceda una legge di approvazione (*Art.* 14 *R. D.* 302).

Possono egualmente eccedersi i fondi stanziati negli altri capitoli del Bilancio per l' ammontare delle somme, che pagate sui capitoli medesimi venissero restituite, durante l' esercizio, al Tesoro dello Stato.

Le eccedenze a queste spese sono provvisoriamente regolate con regii decreti dati sulla relazione del Ministro delle Finanze.

La loro definitiva regolazione viene proposta con un progetto da presentarsi al Parlamento subito dopo la chiusura dell' esercizio.

Digitized by Google

39. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro delle somme inscritte nel Bilancio approvato, o aggiuntevi dopo l'approvazione del medesimo (*Art.* 11 *R. D.* 302, *capoverso primo*).

40. È acconsentito ai Ministri di valersi di tutta o di parte della somma di un articolo per provvedere all'insufficienza di uno o più articoli dello stesso capitolo.

Tale trasporto di somma fra articoli di uno stesso capitolo vien fatto con decreto ministeriale in cui sono dimostrate le somme tolte agli uni e aggiunte agli altri.

Il decreto è registrato alla Corte dei conti, e copia autentica di esso viene poi trasmessa al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e alla Corte medesima (*Art.* 11 *R. D.* 302, *capoverso secondo*).

Capitolo IV. — *Esercizio finanziere* (*Art.* 10 *R. D.* 302).

41 Per esercizio finanziere s'intende il periodo di tempo stabilito dalla legge per l'amministrazione del Bilancio.

42. La durata dell'esercizio è di un anno; esso comincia il 1.o di gennaio e termina il 31 dicembre.

Per compiere le operazioni riguardanti la riscossione delle entrate, la liquidazione e il pagamento delle spese, l'esercizio si protrae sino a tutto il 30 settembre dell'anno successivo a quello da cui prende il nome.

In questo giorno l'esercizio è chiuso.

43. Sono materia di un esercizio le entrate accertate, i diritti acquistati dallo Stato, le spese per opere e forniture fatte o date in appalto per contratto definitivamente approvato, o incominciate ad economia, e i diritti acquistati verso lo Stato dal 1.o gennaio a tutto il 31 dicembre.

TITOLO II. — *Dei contratti.*

Capitolo I. — *Norme generali.*

44. Si provvede per mezzo di contratti a tutte le forniture, i trasporti e i lavori occorrenti pel servizio delle diverse Amministrazioni.

I servizi, i quali per la loro natura hanno da eseguirsi ad economia, sono retti da regolamenti speciali approvati con regii decreti, avuto previamente il parere del Consiglio di Stato.

Per quelli di tali servizi di natura eventuale, la cui spesa sia per oltrepassare la somma di L 4,000, è necessario il previo parere del Consiglio di Stato, al cui esame debbono altresì rassegnarsi i conti a spesa compiuta prima di ordinarne il pagamento finale. Queste spese, qualunque ne sia la somma, non possono essere pagate se non sono approvate con decreto del Ministro cui la spesa riguarda o dell'Uffiziale da esso delegato.

45. I contratti sono stipulati dinanzi a pubblici Uffiziali a ciò delegati per legge o per regolamento approvato da regio decreto (*Art.* 20 *R. D.* 302).

46. I contratti che in virtù dei regolamenti si fanno nei Ministeri devono essere stipulati dinanzi il Segretario generale o il Direttore generale competente, e sono ricevuti da un impiegato del Ministero non inferiore al grado di Segretario.

Quelli che si stipulano negli Uffizi di Prefettura o di Sotto Prefettura sono ricevuti dal Segretario a ciò autorizzato.

Quelli che si stipulano negli altri Uffizi sono ricevuti dagli impiegati a ciò autorizzati dai regolamenti speciali d'ogni Ministero.

47. Alla stipulazione dei contratti e agli atti d'incanto prende parte per l'accettazione, nell'interesse di ciascuna Amministrazione, quell'impiegato che vi è destinato a'termini dei regolamenti speciali di ciascun Ministero.

Digitized by Google

48. Tutti i contratti, dai quali derivino entrate o spese per lo Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti in conformità del presente regolamento, eccettuati i casi indicati da leggi speciali a quelli enumerati nell'articolo seguente. (*Art.* 15 *R. D.* 302).

Le forniture, i trasporti e i lavori sono posti separatamante in appalto secondo la loro natura, e suddivisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agli incanti.

49. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanto: 1. Per la vendita degli effetti mobili resi inutili al pubblico servizio, il cui valore di stima non ecceda L. 4000; — 2. Per gli affitti di beni rustici, fabbricati, ponti ed altre cose di ragione demaniale, quando ciò che rendono annualmente è valutato in somma non maggiore di L. 1,000, e la durata dei contratti non ecceda sei anni; — 3. Per le vendite e per gli affitti della specie indicata nei numeri precedenti, anche quando si tratti di somme maggiori, se gli incanti sieno rimasti deserti, o le offerte non riconosciute accettabili. In questo caso il prezzo e le condizioni poste dal Governo per i pubblici incanti stanno a base delle trattative private; — 4. Per l'affitto di beni urbani, quando per ragioni speciali non sia conveniente esperimentare l'incanto; — 5. Per lo spaccio delle cose manufatte dai ditenuti nelle carceri; — 6. Per forniture, trasporti o lavori, quando la spesa non superi L. 10 000, e la durata del contratto non sia maggiore di sei anni; — 7. Per la provvista dei grani necessari alle sussistenze militari, per acquisto di tabacco, e per quello all'estero di cavalli per la rimonta, quando si reputi che sia per riuscire meno vantaggioso il pubblico concorso; — 8. Per acquisto di cose, la produzione delle quali è garantita da privativa industriale, o la cui natura rende impossibile il concorso di offerenti; — 9. Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti o ad artigiani valenti; — 10. Per riparazioni e riduzioni di forni[illegible] militari; — 11. Per coltivazioni, fabbricazioni o forniture a tit[illegible] di esperimento; — 12. Per le materie e derrate che [illegible] natura loro e per uso speciale a cui sono destinate debbon[illegible]re a[illegible] luogo [illegible] produzione, o fornite direttame[illegible] dai produttori; — 13. Per le forniture, per i trasporti o lavori messi a concorso quando sieno mancate le offerte o non sieno state accettabili. In questo caso l'Amministrazione non può variare le condizioni stabilite nei quaderni d'onere, nè il limite del prezzo fatto conoscere quando aprì il concorso; — 14. Per le forniture, per i trasporti o lavori, quando cause impreveduto di urgenza non permettano l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze quando sono urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato; — 15. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, e per lavoro da dare ad essi detenuti (*Art.* 16. *R. D.* 302).

50. I contratti dei quali la legge permette la stipulazione colla dispensa degli incanti si possono conchiudere per mezzo di licitazione privata o di semplice trattativa.

La scelta fra questi due modi viene determinata dall'importanza dell'oggetto o dalla natura del servizio, secondo il prescritto dai regolamenti speciali.

51. I contratti che si fanno in virtù delle leggi d'autorizzazione di alienazione di beni immobili dello Stato devono contenere tutte le condizioni stabilite dalle leggi stesse.

52. Nei quaderni d'onere, relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni atte alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento riguardo ai beni rurali.

Si debbe però determinare la durata dell'affitto e stabilire le condizioni necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento degli obblighi in essi stabiliti.

Digitized by Google

53. Nei contratti per l'eseguimento d'opere si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione di fabbriche sul luogo dei lavori, quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti.

Quando per l'importanza dei contratti debba farsi relazione al Consiglio di Stato, si espongono in essa i motivi che fecero preferire la cessione dei materiali all'appaltatore.

54. Allorchè nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'Amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, si può, previi gli opportuni accordi col Ministro delle Finanze, provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, a mezzo di stima regolare, stabilire agli oggetti da vendere il loro valore reale da versarsi nelle casse dello Stato come entrata eventuale.

Le offerte agli incanti devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il valore degli oggetti da cedersi.

55. Per la validità dei contratti relativi alla vendita degli oggetti fuori d'uso deve prender parte agli incanti un Agente delle Finanze, quando il valore di stima dei medesimi superi le L. 4,000.

56. Nei quaderni d'onere concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso si stabilisce, che a guarentigia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti venduti; che nessuno di detti oggetti possa essere esportato senza previo pagamento del relativo prezzo; e che ove gli oggetti venduti non siano dall'acquisitore ritirati nel termine fissato dai quaderni medesimi, l'Amministrazione proceda a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquisitore.

57. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stabilire l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'o[illegible] prestata o della materia fornita, [illegible] accettate.

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute giustificate dai prescritti documenti per i contratti, la cui spesa non superi le L. 50[m.], e i diciannove ventesimi per i contratti di maggior somma.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 15 dell'art. 49, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di di notoria solidità, che non usino assumere l'incarico di lavori e di forniture senza anticipazione di parte del prezzo (*Art.* 17 *R. D.* 302).

58. Non si possono dare interessi o provvisioni di banca ai fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro, che fossero obbligati di anticipare per la esecuzione dei contratti nell'interno dello Stato (*Art.* 18 *R. D.* 302).

59. I contratti per spese a carico dello Stato devono essere ristretti alle somme assegnate nei Bilanci annuali; tuttavia per le spese ordinarie si possono far contratti progressivi sino ad un novennio, quando la natura delle spese, o motivi speciali ne dimostrino la convenienza, e l'Amministrazione non sia vincolata ad eccedere i limiti dei successivi Bilanci.

Nei contratti relativi a spese straordinarie da eseguirsi nel corso di più anni, non deve vincolarsi a far pagamenti oltre le somme approvate nei Bilanci, od in aumento ai medesimi, senza una legge speciale che la autorizzi.

60. Nei contratti non si può convenire esenzione di dazi, pedaggi e gabelle esistenti all'epoca della loro stipulazione.

Per il caso di successive variazioni è dichiarato nei contratti medesimi a carico di chi debbano cadere.

61. I quaderni d'onere da imporsi per ogni genere di forniture, trasporti o lavori, si dividono in generali e parziali; gli uni e gli altri sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati da ciascun Ministero.

Digitized by Google

I quaderni d'onere generali riguardano le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un tal genere di lavoro od appalto e le forme da seguirsi per gli incanti. Quelli parziali contengono le condizioni che si riferiscono più specialmente all'oggetto del contratto.

Nei quaderni d'onere sono determinate la natura e l'importanza delle guarentigie, che i provveditori od appaltatori devono produrre per essere ammessi agli incanti, ed assicurare l'eseguimento dei loro impegni, come pure le condizioni coercitive o penali o pecuniarie, e l'azione che l'Amministrazione può esercitare sopra le cauzioni per il caso di non esecuzione di questi impegni, non che il luogo in cui l'appaltatore, il suo fideiussore e l'approbatore (*fideiussore sussidiario*) devono eleggere il domicilio legale.

62. Per i contratti relativi a forniture, trasporti o lavori, che non possono senza inconvenienti essere abbandonati ad una illimitata concorrenza, si stabiliscono nei capitoli le condizioni sotto le quali le persone sono ammesse a fare offerte.

63. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuova costruzione, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, e assicuri che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

64 Sono escluse dal far offerte per tutti i contratti le persone che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede tanto verso il Governo quanto verso privati.

65. Le epoche e le norme speciali per la stipulazione dei contratti relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

CAPITOLO II. — *Stipulazione dei contratti.*

66. Si procede alla stipulazione dei contratti:

1. A mezzo dei pubblici incanti; — 2. Con licitazioni private; — 3. Con private trattative.

67. Qualunque sia il modo di procedere che si addotti, debbono essere comunicati in progetto al Consiglio di Stato per averne il parere:

a) I contratti da stipulare a mezzo dei pubblici incanti quando l'ammontare ecceda le L. 25,000;

b) I contratti da farsi a mezzo di licitazione privata, o a privata trattativa, quando l'ammontare superi le L. 4,000 (*Art.* 19 *R. D.* 302).

Avuto il parere del Consiglio di Stato, si trasmettono i documenti relativi all'Ufficiale dinanzi il quale i contratti devono essere stipulati a termini dell'articolo 46.

68. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanti, l'Ufficiale incaricato della stipulazione deve far pubblicare un avviso d'asta sottoscritto dalla persona che a termini dell'art. 46 è incaricata di riceverli.

69. Gli avvisi d'asta si pubblicano quindici giorni prima di quello fissato per gl'incanti e per la successiva aggiudicazione.

È in facoltà del Ministro competente di ridurre questo termine fino a cinque giorni, o portarlo ad un tempo maggiore, quando l'interesse del servizio lo richiegga.

70. Gli avvisi d'asta devono indicare:

1. L'Autorità che presiede gl'incanti, il luogo, il giorno e l'ora in cui seguir debbono; — 2. L'oggetto dell'asta; — 3. La qualità od i prezzi parziali o titoli secondo la natura dell'oggetto; — 4. Il termine prefisso al loro compimento se

Digitized by Google

trattisi di lavori, il tempo e il luogo della consegna per le forniture, e quello del pagamento per le vendite e per gli affitti; — 5. Gli Uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto; — 6. I documenti giustificativi d'idoneità e di responsabilità da prodursi per poter essere ammessi all'asta; — 7. Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candela o a partito segreto; — 8. Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta; — 9. Il termine utile per presentare un' offerta di ribasso o d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

71. Gli avvisi d' asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili o gli stabili da vendere o da affittare, e in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti o i lavori.

A misura dell'importanza dei contratti gli avvisi sono anche pubblicati nelle Città principali del Regno e nei Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli stabili da vendere o da affittare, ovvere dove le forniture, i trasporti o i lavori si debbono fare, come pure in altri luoghi, ove lo giudichi opportuno l'Autorità incaricata della stipulazione del contratto.

Se detti contratti sieno di grande rilievo, o se riflettano la vendita d'immobili, si deve dare agli avvisi d'asta la maggiore pubblicità, facendoli anco inserire nella Gazzetta ufficiale del Regno, e nel giornale della provincia in cui hanno luogo gl'incanti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'Uffizio nel quale devono eseguirsi gl'incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici.

Qualunque Autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione e l'affissione su menzionate.

72. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione nel Comune dove hanno luogo gl'incanti fanno parte integrale dell'atto d'asta.

73. Nel giorno [illegible] all'avviso d'asta l'Au[illegible] che presiede [illegible] 'incanti, sempre che sieno presenti almeno due concorrenti, ordina l'aprimento d[illegible]sta. Passata un'ora senza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un atto verbale, che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

74. Il Ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi, ed in questo caso qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte si fa luogo all'aggiudicazione. Di ciò devesi dare notizia al pubblico nei nuovi avvisi d'asta.

In mancanza di oblatori al secondo incanto l'Ufficiale che presiede può accettare un'offerta privata per sottoporla al Ministro competente.

75. Aperta l' asta, l'autorità che presiede agli incanti chiama l'attenzione dei concorrenti, fa dar lettura delle condizioni del contratto, e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, quindi dichiara, che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni suddette e degli oneri generali e particolari.

76. Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti, ad eccezione del caso previsto all'art. 74.

77. Durante l'asta non si accetta alcuna offerta condizionata.

78. L'asta si tiene alla candela vergine o a mezzo di offerte segrete secondochè le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto facciano reputare [illegible] vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall'Ufficiale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso il *maximum* o il *minimum*, cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, è previamente stabilito dal Ministro, o dall'Ufficiale da esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare.

Digitized by Google

Codesta scheda viene deposta, dall'Autorità che presiede all'asta, sul tavolo degli incanti alla presenza degli astanti nell'atto dell'aprirsi dell'adunanza.

79. Quando nelle aste a offerte segrete parecchi concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia la migliore, si procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti, od all'estinzione di candela vergine, secondochè lo creda più opportuno l'Ufficiale incaricato, e colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno degli oblatori s'induca a migliorare l'offerta, la sorte deciderà fra loro chi debba essere l'aggiudicatario.

80. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che sieno fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto.

Se invece nell'ardere d'una delle tre candele si sieno avute offerte, si passa ad accendere la quarta, e si prosegue ad accenderne delle altre fino a che si hanno offerte.

Nell'istante in cui una candela si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non vi sia stato alterco tra gli astanti, che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede, all'atto dell'apertura della medesima.

81. Se l'asta si fa a offerte segrete, ciascun offerente rimette in piego suggellato all'Autorità, che vi presiede, la sua offerta.

La stessa Autorità subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta intelligibile voce le offerte, quindi essa prende conoscenza del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui all'art. 78.

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato dai concorrenti, l'Autorità stessa aggiudica il contratto al miglior offerente; in caso contrario essa dichiara l'incanto di nessun effetto e comunica ai concorrenti il *maximum* o il *minimum* scritto nella scheda.

82. Terminata l'asta si stende un atto verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute; lo sottoscrivono l'Autorità che la presiedette, l'impiegato, che a termini degli art. 47 e 55 intervenne all'asta, l'aggiudicatario, i due testimoni e la persona che vi fece l'ufficio di notaio. S'inseriscono nell'atto verbale un esemplare dell'avviso d'asta e le relazioni della seguita pubblicazione nei luoghi indicati nell'art. 71.

83. Chiusi gli incanti si restituiscono ai concorrenti i depositi fatti, eccetto quello dell'aggiudicatario.

84. Si deve pubblicare nel più breve tempo possibile con apposito avviso la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (*fatali*) entro il quale si può migliorare il prezzo dell'aggiudicazione.

Passato questo periodo non può essere accettata verun'altra offerta.

Questa pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto, la importanza del quale non ecceda L. 6,000, e particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di giorni quindici, a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il Ministro competente può, ove il servizio lo esiga, ridurlo sino a giorni cinque.

L'offerta d'aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del

Digitized by Google

prezzo d'aggiudicazione, e deve essere presentata all'Ufficio che ha proceduto all'asta, ed accompagnata dalle carte prescritte per gli oblatori.

L'Ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

85. Presentandosi in tempo utile un' offerta ammissibile, si pubblicano secondo le norme indicate negli articoli precedenti altri avvisi d'asta e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato ridotto colla avuta migliore offerta e col metodo dell' estinzione delle candele o di partiti suggellati, come viene determinato ed è pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti.

86. Nel caso in cui ai nuovi incanti nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta d'aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale sono aperti gli incanti.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

87. La licitazione privata è quella colla quale a mezzo d' avvisi particolari o pubblici s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte, tutti coloro che si presume possano essere idonei all' oggetto della licitazione, e si aggiudica l'impresa, seduta stante, se i concorrenti non siano stati prevenuti differentemente.

Il Ministro stabilisce se gli avvisi debbono essere pubblicati o dati a dimora: non avendolo stabilito vengono pubblicati.

88. I contratti a mezzo di licitazione privata, oltre agli altri metodi, possono anche aggiudicarsi in seguito a offerte in iscritto.

In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'Autorità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento dell' [illegible] più vantaggiosa [illegible] e qui[illegible] [illegible] il [illegible]tto col migliore offerente.

89. I contratti a trattativa privata si fanno:

1. A mezzo di obbligazione scritta a piedi dei quaderni d' onere; — 2. Con un atto di *sottomessione* sottoscritto da colui che fa l' offerta; — 3. A mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Capitolo III. — *Forma ed approvazione dei contratti.*

90. Gli obblighi che assumono i particolari verso lo Stato debbono risultare da un atto pubblico. Non occorre atto pubblico per quelli la cui somma non ecceda L. 1,000, e per quelli che sono accennati nel precedente art. 89.

91. Nei contratti fatti con atto pubblico i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono presentare una valida cauzione secondo il disposto dalle leggi.

Può tuttavia l'Amministrazione accettare una cauzione personale con approbatore (*fideiussore sussidiario*):

1. dai contraenti ai quali non sieno fornite cose appartenenti allo Stato; — 2. per i contratti d'affitto quando viene anticipato un anno di fitto; — 3. per il taglio di boschi cedui quando il prezzo vien pagato per intiero anticipatamente.

92. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i particolari che cedono in affitto al Governo le loro proprietà, sebbene i relativi contratti contengano condizioni ad essi onerose, semprechè non venendo esse eseguite nel tempo determinato, il Governo abbia il diritto di farle adempire a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

93. Per i contratti che non sono stipulati con atto pubblico, le guarentigie che si devono somministrare dai contraenti per l'esatto adempimento delle loro obbli-

Digitized by Google

gazioni, sono stabilite secondo i casi e l'importanza dei contratti medesimi dall'Amministrazione contraente.

94. Nei contratti che si stipulano in appoggio di perizia o di quaderni d' onere, questi documenti devono esservi inseriti.

95. Per i contratti che non sono stipulati nei Ministeri, l'Autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero competente unendovi i relativi documenti e succinta relazione.

96. Per l'esame della regolarità dei contratti il Ministro trasmette con apposita relazione al Consiglio di Stato;

a) quelli che, stipulati in seguito a pubblici incanti, eccedono la somma di L. 10.000; — *b*) quelli che, fatti con licitazione o trattativa privata, eccedono L. 4,000; — *c*) tutti quelli che portano alienazione di stabili. (*Art.* 21. *R. D.* 302).

97. Riconosciuta la regolarità dei contratti, e sentito il Consiglio di Stato nei casi indicati dall'articolo precedente, i medesimi sono resi eseguibili da un Decreto del Ministro (*Art.* 22. *R. D.* 302).

Il Ministro può delegare l'approvazione dei contratti non stipulati nei Ministeri quando non sia necessario il parere del Consiglio di Stato.

98. Qualora nell'esecuzione di forniture, trasporti o lavori derivanti da contratti che in ragione del loro ammontare non sieno stati riferiti al Consiglio di Stato per il previo suo parere si manifesti la necessità di variazioni che ne facciano salire la spesa oltre i limiti accennati all' articolo 96, devono comunicarsi i relativi conti al Consiglio di Stato per il suo avviso prima di provvedere al pagamento finale.

La stessa prescrizione è applicabile alle forniture e ai lavori fatti ad economia, quando nell'esecuzione la spesa superi la somma di L. 4,000 (*Art.* 23 e 25 *R. D.* 302).

99. Quando [illegible] ratto per il quale fu sentito il Consiglio di Stato, si vuole re[illegible] o variare per una causa in quel [illegible] è necessario l'avviso dello stesso Consiglio. (*Art.* 24. *R. D.* 302).

100. Nel decreto del Ministro o dell'Uffiziale da lui delegato, di cui parla l'articolo 97 deve indicarsi:

1. la data del contratto; — 2. il nome e il cognome del contraente; — 3. la fornitura, il trasporto, il lavoro fatto, la casa locata, od altro cadente nel contratto; — 4. la somma intiera cui ascende il contratto stipulato; — 5. e ove i contratti sieno passivi, il capitolo del Bilancio al quale la spesa deve essere applicata.

101. Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili contratti quantunque riconosciuti regolari.

102. Le spese di bollo, di copia ed altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore.

I contratti non danno luogo a spese di registro, essendone gratuita la registrazione a'termini dell'art. 96, § 2 della legge del 21 aprile 1862, n. 585.

Capitolo IV. — *Esecuzione dei contratti.*

103. Allorchè i contratti sono divenuti eseguibili a termini dell'art. 97, i Ministri o gli Uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

104. Negli speciali regolamenti di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori secondo la diversa loro natura.

105. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscono ritardo, le persone in-

Digitized by Google

caricate di vigilare alla loro esecuzione devono rivolgersi all'Autorità competente per ottenere l'esatto adempimento del contratto.

106. Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono far aggiunte, nè alcun'altra variazione ai contratti.

Se però qualche variazione od aggiunta si rendesse necessaria, ne devono fare prontamente la proposta all'Autorità o al Ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti.

Tali variazioni ed aggiunte non possono mandarsi ad effetto se non quando sieno autorizzate dal Ministro competente, sentito il Consiglio di Stato nei casi previsti dall'articolo 99.

Le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la prescritta autorizzazione sono a carico della persona che le ha illegalmente ordinate.

Capitolo V. — *Collaudazione delle forniture e dei lavori*

107. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o ad economia devono essere soggette a collaudazione parziale o finale nei modi previsti dei regolamenti dei diversi servizi.

108. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da Agenti destinati dal Ministro cui la spesa riguarda.

109. I regolamenti speciali cui accennano gli articoli 104 e 107, oltre le cautele e le norme ivi accennate, determinano pure il sistema di sindacato, e il modo di compilare le liquidazioni provvisorie o finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

TITOLO III. — *Del patrimonio dello Stato.*

110. Il patrimonio o Demanio dello Stato è costituito da tutti i beni immobili e mobili che gli appartengono.

Sotto la denominazione di beni immobili si comprendono tutte le cose [illegible] proprietà di loro natura immobili.

Sono beni mobili tutte le cose di proprietà dello Stato che non sono considerate come beni immobili, escluso il danaro.

Fra i beni immobili si annoverano le armi, il naviglio da guerra, i materiali lavorati e da lavoro, le stoffe, le derrate, le materie di ogni specie esistenti negli arsenali di terra e di mare, nelle piazze forti, nei cantieri, laboratorii e magazzini, e depositi delle amministrazioni e degli stabilimenti del Governo, i cavalli, le macchine, i modelli, i musei, le biblioteche, gli oggetti e stromenti di scienza e di arte, e ogni altra cosa di proprietà dello Stato.

111. Nel Demanio dello Stato si distinguono i beni pubblici da quelli posseduti a titolo di privata proprietà.

112. Le leggi civili determinano quali sieno beni pubblici esclusi dalle contrattazioni, e non suscettivi di privata proprietà.

113. Il Demanio dello Stato è posto sotto l'alta sorveglianza del Ministero delle Finanze.

114. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni immobili e mobili assegnati ad uso proprio o a quello dei servizi che da esso dipendono.

115. Tutti gli altri beni del Demanio dello Stato sì pubblici che posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano separatamente per cura del Ministero delle Finanze.

116. Le leggi speciali che regolano le acque, le strade, le spiagge ed altri beni pubblici, determinano le forme e le condizioni colle quali può concedersi, in modo precario, ai privati l'uso dei beni stessi, come pure il modo di stabilirne il prezzo corrispondente a vantaggio del Demanio.

117. I beni immobili dello Stato sono descritti in un *registro di consistenza* a cura del Ministero delle Finanze.

Digitized by Google

I nuovi acquisti e le alienazioni d'immobili si annotano nel registro dello stesso Ministero a misura che si verificano.

118. I beni immobili assegnati ad uso di un servizio governativo, quando cessino da tale destinazione, rientrano nell' amministrazione del Ministero delle Finanze a termini dell' articolo 115.

119. Le vendite dei beni immobili dello Stato sono autorizzate con legge.

Le vendite però delle strade nazionali abbandonate, de' beni immobili occasionalmente pervenuti al Demanio, come sono i beni vacanti, quelli delle successioni senza eredi, i beni ricevuti in pagamento di crediti dello Stato e simili, come pure le concessioni per derivazioni di acque demaniali o per la loro permuta, seguiranno sotto l' osservanza delle particolari discipline, che, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite con Regio Decreto dato sulla proposta del Ministro delle Finanze e da pubblicarsi nella Gazzetta Uffiziale del Regno (*Art.* 27 *R. D.* 302).

120. Le concessioni delle miniere sono regolate dalle leggi che le concernono.

121. Le ragioni di credito e i diritti che le leggi civili classificano fra i beni mobili sono anche essi descritti in registri speciali, nei quali vengono progressivamente annotate le variazioni in aumento o in diminuzione.

122. I Ministri provvedono alla tutela degli interessi del Demanio relativamente agli oggetti mobili suscettivi di materiale tradizione, o col mezzo di *Agenti contabili* proposti ai magazzeni, o col darne debito alle persone che li ricevono in consegna.

123. La consegna degli oggetti mobili tanto agli *Agenti contabili*, quanto alle altre persone responsabili si eseguisce a mezzo di inventari compilati secondo le norme stabilite per ciascuna specie di servizio.

Quando gli oggetti mobili però non possono essere regolarmente posti ad inventario, o che non convenga nell' interesse dell'Amministrazione di assoggettarveli, vi si supplisce con dichiarazioni rilasciate nella forma dovuta dall' Uffiziale competente.

124. Chiunque riceve in custodia, in uso o per servizio del Governo oggetti mobili di pertinenza dello Stato, è personalmente responsabile dei medesimi fino a che ne abbia ricevuto formale discarico.

La trasformazione, la diminuzione, o la perdita degli oggetti consegnati deve essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai Regolamenti dei diversi servizi.

125. I contabili dei magazzini non possono introdurvi, nè estrarne cosa alcuna senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali.

126. La situazione di ciascuna contabilità risulta dal libro di debito e credito che ogni Contabile deve tenere secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni del relativo inventario, e sul quale deve notare giornalmente a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti.

Ogni Contabile tiene inoltre quei registri e documenti che valgono a giustificare i proprii conti e a dimostrarne la situazione, così in numero, come in valore, non che i benefizi o le perdite avute dallo Stato.

127. Alle epoche stabilite per ciascuna specie di servizio ogni Contabile deve compilare i prospetti delle introduzioni e delle distribuzioni, delle rimanenze dei fondi, dei benefizi e delle perdite.

Questi prospetti verificati e sottoscritti dagli Uffiziali incaricati vengono trasmessi al Ministero competente.

128. In ciascun Ministero è tenuta una contabilità centrale degli oggetti mobili, detta del materiale, nella quale sono compendiati, previa verificazione, i risultamenti dei prospetti periodici che i Contabili devono trasmettere.

Tale contabilità serve di base ai conti generali che si formano dai Ministeri, e di controllo alle operazioni dei Contabili e delle persone che vi hanno ingerenza.

Digitized by Google

129. Ciascun Ministero riconosce la regolarità e l'esattezza dei conti annuali dei Contabili delle cose mobili col confronto dei proprii registri, e vi appone analoga dichiarazione di parificamento.

130. Da ciascuno dei Ministeri è compilata, secondo la specialità dei servizi, un'apposita istruzione specialmente per quanto si riferisce:

1. Alla nomenclatura, unità di misura e classazione delle cose mobili; — 2. Ai modelli dei libri di debito e credito, al modo di tenerli e a quello onde hanno da essere compilati e trasmessi i prospetti e i documenti di contabilità; — 3. Alla destinazione e dipendenza dei Contabili.

131. Gli oggetti mobili divenuti inservibili, o che non convenisse di ulteriormente conservare nei magazzeni o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati col consenso del Ministero delle Finanze (*art.* 28 *R. D.* 302, *capoverso primo*).

Le mobilie però e gli arredi degli uffizi e degli alloggi governativi devono essere consegnati all'Amministrazione demaniale, di cui all'art. 115, per essere conservati od alienati.

132. Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento, ai creditori dello Stato (*art.* 28 *R. D.* 302, *capoverso secondo*).

Potranno soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori, quando non possa riescirne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti (*art.* 28 *R. D.* 302, *capoverso terzo*).

Art. 133. A cura del Ministero delle Finanze è fatto eseguire l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato secondo la loro consistenza al 31 dicembre 1863 (*art.* 26 *R. D.* 302, *capoverso primo*).

L'inventario è distinto in due parti; la prima comprende i beni produttivi, la seconda comprende i beni improduttivi.

134. Ciascun Ministero fa compilare l'inventario dei beni mobili di ragione dello Stato appartenenti alla propria amministrazione quali sarà [illegible] 31 dicembre 1863 [illegible] *R. D.* [illegible] *do, parte prima*).

135. L'inventario dei beni mobili consta di due parti.

1. Del materiale occorrente ai varii servizi. 2. Di quelle specialità che vogliansi considerare quali accessori ai servizi, come musei, biblioteche, simili.

Ciascuna parte dell'inventario deve presentare: — *a*) la designazione degli stabilimenti e magazzini in cui trovansi i beni mobili; — *b*) la denominazione di essi beni secondo la diversa loro natura; — *c*) la distinzione, ove sia possibile, nelle tre classi di *nuovi*, *usitati* e *fuori d'uso*; — *d*) la quantità d'ogni egual specie di cose e il corrispondente intero valore.

136. Il valore dei beni immobili e mobili da inscriversi negli inventari è determinato in via di approssimazione dietro stima e secondo la condizione di servizio in cui si trovano.

Eguali norme servono per gli aumenti e le diminuzioni che avvengono annualmente tenendo però per base degli aumenti anche il valore degli oggetti all'epoca degli acquisti o dello fabbricazione.

137. Una copia degli inventari dei beni immobili e dei mobili dello Stato sarà depositata non più tardi del 1 o luglio 1864 negli archivi delle Camere legislative a cura dei Ministeri che li hanno fatti compilare.

138. Nel primo trimestre dell'anno 1865 e così in quello degli anni successivi, i Ministri depositano negli archivi delle Camere prospetti delle variazioni avvenute nell'anno precedente per aumenti o diminuzioni in ciascuno degli inventari depositati a termini dell'art. 137 (*art.* 26 *R. D* 302, *capoverso secondo, parte seconda*).

I prospetti sono fatti in modo compendioso, ed in essi viene indicato l'intero valore degli aumenti e delle diminuzioni secondo i principii stabiliti nell'articolo 136.

Digitized by Google

139. I Ministeri fanno compilare gl' inventari di tutta la mobilia, degli attrezzi, degli utensili e delle cose ad uso del proprio uffizio e degli uffizi dipendenti.

Tutti i mobili che si acquistano, si vendono, si trasformano devono essere notati sui registri d'inventario esistenti nei Ministeri e negli uffizi dipendenti.

I Ministeri depositano entro il 1.o semestre 1861 un esemplare degl' inventari nelle Camere legislative, e nel primo trimestre di ogni anno ne trasmettono ad esse i prospetti di variazione in aumento o in diminuzione.

TITOLO IV. — *Degli Uffizi del Tesoro e di riscontro.*

140. Nelle città da indicarsi con regio decreto sono instituite Direzioni compartimentali del Tesoro dipendenti dal Ministero delle finanze, e corrispondenti Uffizi di riscontro dipendenti dalla Corte dei conti.

Presso ogni Tesoreria di provincia è stabilita una Agenzia del Tesoro dipendente dalla rispettiva Direzione compartimentale del Tesoro.

Questi Uffizi eseguiranno le incumbenze loro commesse dal presente regolamento, da leggi, da regolamenti o da disposizioni speciali.

TITOLO V. — *Dei Contabili dello Stato.*

Capitolo I. — *Contabili in generale.*

141. Sotto il nome di Contabili sono compresi tutti gli Agenti dell' Amministrazione che hanno l'incarico delle riscossioni e dei pagamenti, o ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro o debito di materie; essi dipendono rispettivamente dai varii Ministeri, e sono tutti sotto la vigilanza del Ministro delle Finanze e sotto la vigilanza e la giurisdizione della Corte dei Conti (*art.* 45, *R. D.* 302).

142. I Contabili non possono riscuotere somme [illegible] depositi se non in conformità [illegible] leggi o a regolamenti.

143. Per i rami più importanti d'entrata vi sono Contabili principali e Contabili particolari.

I Contabili principali concentrano le riscossioni dei Contabili particolari.

144. I Contabili di riscossione delle entrate, nei limiti dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni, sono incaricati di eseguire pagamenti per conto del Tesoriere della rispettiva provincia.

Al fine che nei capi-luoghi di circondario possano eseguirsi pagamenti per conto del Tesoriere provinciale, anche oltre il limite delle entrate riscosse, uno dei Contabili designato dal Ministro delle finanze riceverà sovvenzioni di danaro del Tesoriere provinciale e da altri per conto del Tesoriere medesimo.

Speciali istruzioni saranno date dal Ministro delle Finanze per regolare questo servizio.

145. Le funzioni di Contabile sono incompatibili con quelle di amministratore e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato (*art.* 48 *R. D.* 302).

Esse lo sono egualmente con l' esercizio di una professione, di un commercio o di un' industria qualunque.

Le incompatibilità speciali a ciascuna natura di funzioni sono stabilite dai regolamenti particolari di ciascun servizio.

146. Ciascun Contabile non è responsabile che della propria azienda personale.

147. I Contabili non possono assumere l' esercizio delle proprie funzioni se non dopo aver giustificato all'Autorità competente la validità della propria nomina, e l' adempimento dell' obbligo della cauzione, che fosse loro imposta per legge o regolamento.

Digitized by Google

In casi di eccezione il Ministro competente può permettere che un Contabile assuma il servizio anco senza aver prestata la stabilita cauzione, purchè il Contabile stesso adempia quest'obbligo al più tardi entro mesi sei dalla data dell'assunzione del servizio.

148. I Contabili sono personalmente responsabili dei cassieri, impiegati o commessi, di cui si valgono nei proprii uffizi, anco se l'assunzione di codesti individui sia stata approvata dalle Autorità competenti.

149. Ove non sia diversamente disposto, ciascun Contabile deve avere una sola cassa, nella quale siano raccolti tutti i fondi appartenenti a' suoi diversi servizi.

150. I Contabili che hanno maneggio del danaro dello Stato, non possono fare il cambio delle specie di monete che ricevono senza esserne autorizzati, e debbono uniformarsi alle leggi e alle istruzioni relative al corso legale e alla specie di monete che riscuotono e pagano.

Ove risulti che un Contabile contravvenga a queste disposizioni, l'ufficio cui esso è subordinato ne riferisce al competente Ministero.

151. I Contabili sono risponsabili della riscossione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle Autorità competenti secondo ne sia il caso.

Essi debbono riscuotere e versare le somme di cui han debito alle scadenze determinate, e far compiere in tempo gli atti necessari contro i debitori morosi.

Non possono ottenere di essere accreditati nei loro conti delle partite per le quali non abbiano compiuto in tempo utile gli atti predetti.

152. I Contabili non possono essere accreditati delle mancanze, delle deterioraziori o delle diminuzioni del denaro o delle cose mobili perdute a cagione di furto o di forza maggiore, o di naturale deperimento, se non esibiscano le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e se i danni fossero imputabili a loro colpa per la negligenza, o per l'indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose mobili.

Egualmente non possono essere discaricati quando avessero usato [illegible]rità o trascuratezza nella tenuta delle scritture [illegible]ndenti, e nelle trasmissioni [illegible] ricevimento del danaro o delle cose mobili.

153. La vigilanza, il sindacato e il riscontro (*controllo*) che esercitano Ufficiali pubblici sui Contabili non varia, nè diminuisce la responsabilità dei medesimi.

154. I Contabili, che pagano del proprio somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo a termini del diritto civile.

155. L'azienda dei Contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina col giorno della cessazione di esso.

I Contabili al principio della loro azienda prendono debito del danaro e delle cose in appoggio di atti verbali o di inventarii; e viene in egual modo costituito lo stato della loro azienda al finir di essa.

156. I Contabili debbono dare il loro conto alla Corte dei conti nei modi prescritti dai regolamenti (*art.* 49 *R. D.* 302).

Capitolo II. — *Cauzioni dei Contabili.*

157. Le leggi stabiliscono quali sono i Contabili che debbono prestare cauzione e ne prescrivono il modo.

Decreti regii dati sulla proposta del Ministro delle Finanze e di quello cui il servizio riguarda determinano le misure delle cauzioni e le variazioni di esse (*articolo* 46 *R. D.* 302).

158. Sono sottoposti al *visto* della Corte dei conti gli atti che riguardano l'approvazione delle cauzioni, come pure quelli che concernono la riduzione e il trasporto, la sostituzione e la cancellazione delle medesime.

Digitized by Google

159. I Contabili che non prestano la dovuta cauzione nel termine stabilito dalle leggi o dai regolamenti, o entro a quello di proroga, che in via di eccezione fosse loro conceduto dal competente Ministero, sono dichiarati dimissionari

160. Quando la Corte dei conti abbia condannato un Contabile al pagamento di un debito, sarà proceduto, occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del competente Ministero, all'alienazione della cauzione, e alla distribuzione del valore ricavato.

Capitolo III. — *Tesorieri.*

161. Per il ricevimento delle entrate e per il pagamento delle spese dello Stato sono stabiliti in ogni capo luogo di provincia dei Contabili col nome di Tesorieri.

Essi hanno anco il maneggio dei fondi provinciali in quelle provincie ove questo servizio non sia affidato a cassieri particolari. Eseguiscono inoltre i servizi speciali di cui vengono incaricati.

Nella residenza del Governo vi ha pure un Tesoriere centrale.

162. I Tesorieri di provincia esercitano le operazioni loro affidate dai regolamenti sotto la dipendenza delle Agenzie del Tesoro.

Il Tesoriere centrale riceve gli ordini direttamente del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dal quale dipende.

163. I Prefetti per la loro qualità di rappresentanti governativi, hanno l'alta sorveglianza della Tesoreria della rispettiva provincia.

164. L'assunzione in funzioni di un Tesoriere ha effetto mediante la ricognizione della cassa e di tutte le contabilità tenute dal Tesoriere cessante.

Siffatta operazione è compiuta dall'Agente del Tesoro o da chi fosse incaricato dal Ministero o dalla competente Direzione in contradditorio del Tesoriere cessante o del suo rappresentante legale, col Tesoriere che assume il servizio.

Per quelle Tesorerie che hanno il maneggio dei fondi provinciali v'interviene il Prefetto o un suo delegato.

Il risultamento dell'operazione sarà consegnato in un atto verbale (*mod. n.* 7) che deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

165. I locali, i mobili e le stampe ad uso della Tesoreria centrale e delle Tesorerie di provincia si forniscono dallo Stato.

166. È stabilito per ciascuna Tesoreria un assegno fisso annuale, con cui i Tesorieri hanno l'obbligo di provvedere agli stipendi dei cassieri degl'impiegati e dei serventi e alle altre spese del proprio uffizio.

167. La nomina dei cassieri, degli impiegati e dei serventi del Tesoriere centrale debb'essere approvata dal Ministero delle Finanze.

Quella dei cassieri, degl'impiegati e dei serventi delle Tesorerie provinciali debb'essere approvata dalla competente Direzione del Tesoro sul rapporto della rispettiva Agenzia.

I cassieri del Tesoriere centrale e quelli dei Tesorieri di provincia non possono assumere le funzioni prima che la loro nomina sia stata approvata.

168. Nel caso in cui una Tesoreria rimanga eventualmente scoperta del titolare in causa di morte o per altra cagione viene destinato un Gerente a esercitare le funzioni del Tesoriere.

Se rimanga scoperta la Tesoreria centrale, vi provvede direttamente il Ministero delle Finanze.

Ove si tratti di una Tesoreria esistente nella città di residenza della Direzione questa provvede immantinenti alla gerenza della Tesoreria medesima, facendone rapporto al Ministero delle Finanze.

Per le altre, presi gli opportuni accordi col Prefetto, vi provvede l'Agente del

Digitized by Google

Tesoro, e ne fa subito rapporto al Direttore competente, il quale ne riferisce immediatamente al Ministero.

169. La assunzione in funzioni di un Gerente deve essere preceduta dalla verificazione di cassa e di contabilità stabilite all'art. 164 per l'assunzione in funzione di un Tesoriere.

170. Per il tempo in cui un Gerente esercita le funzioni deve rendere il conto alla Corte dei conti.

171. Il Tesoriere centrale e i Tesorieri di provincia debbono fare i pagamenti in tutti i giorni feriali, e anco nei dì festivi quando ne siano richiesti dal Ministero o dall'Agente del Tesoro.

Nell'ultimo giorno di ogni mese i Tesorieri possono astenersi dal ricevere versamenti periodici dai Contabili, eccetto che non ne ricevano speciale invito dal Ministero o dall'Agente del Tesoro.

172. Quando nel denaro o nelle carte di valore che sono in custodia del Tesoriere centrale o di un Tesoriere di provincia avvenga una mancanza o altro dei danni citati nell'articolo 152, deve a mezzo di atto verbale essere fatta constare la causa che vi diede motivo e l'importanza del danno.

Per la Tesoreria centrale l'accertamento del fatto, la verificazione delle casse e la compilazione dell'atto verbale si eseguiscono da un delegato del Ministero delle Finanze in contradditorio del Tesoriere centrale o di un suo legale rappresentante, e coll'intervento dell'Uffiziale incaricato del controllo.

Un esemplare dell'atto verbale è rimesso al Ministero stesso per gli ulteriori procedimenti.

Per le Tesorerie di provincia l'accertamento del danno, la verificazione delle casse e la compilazione dell'atto verbale sono eseguiti in contradditorio del Tesoriere dal Direttore del Tesoro o dall'Agente secondo che la Tesoreria risiede nel capo-luogo dove esiste la direzione o in quella di altra pr[illegible]

Il Direttore [illegible] può delegare l'Ispettore o [illegible] dei suoi [illegible] superiori all'eseguimento delle accennate operazioni.

Un esemplare dell'atto verbale è rimesso al Direttore del Tesoro, che lo accompagna colle sue proposte al Ministero delle Finanze.

Capitolo IV. — *Casse delle Tesorerie.*

173. Ogni Tesoreria deve avere due casse, una denominata cassa corrente, e l'altra cassa di deposito.

174. La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e per i pagamenti.

In questa cassa non può ritenersi che la somma necessaria al servizio corrente.

175. La cassa di deposito è destinata a ricevere i fondi eccedenti il giornaliero bisogno.

Nella cassa medesima si custodiscono inoltre le somme derivanti da depositi dei Comuni e da altri depositi di qualunque natura debitamente autorizzati.

Nella Tesoreria centrale i depositi particolari autorizzati sono custoditi in una cassa speciale di deposito.

176. Se il servizio di una Tesoreria richiegga l'uso di più casse, queste, ove non vi sia disposizione in contrario, si riguardano come sussidiarii alla cassa corrente.

177. Le casse correnti hanno due serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono tenute:

a) Per la Tesoreria centrale, una dal Tesoriere centrale, e l'altra dall'Uffiziale incaricato del controllo;

Digitized by Google

b) Per le Tesorerie di provincia, una dal Tesoriere e l'altra dall'Agente del Tesoro.

178. Le casse di deposito nella Tesoreria centrale sono chiuse con tre serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono custodite, una dal Tesoriere centrale, l'altra dall'Uffiziale incaricato del controllo, e la terza dal Direttore generale del Tesoro o da chi sia da esso delegato.

Le casse di deposito nelle Tesorerie di provincia sono chiuse con due serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono tenute, una dal Tesoriere e l'altra dall'Agente del Tesoro.

Nella Tesoreria della provincia ove ha sede una Direzione del Tesoro, la cassa di deposito è chiusa da una terza serratura a congegno diverso, la chiave della quale è conservata dal Direttore.

Nelle Tesorerie che abbiano maneggio dei fondi provinciali, le casse di deposito hanno un'altra serratura a congegno diverso, la chiave della quale è tenuta dal Prefetto.

179. Nelle casse di deposito si tiene un registro di debito e credito (*m. n.* 8 e 9) per i fondi dello Stato e, ove ne sia il bisogno, per quelli della provincia, delle contabilità speciali, dei Comuni e di altri

Ciascuno degli Uffiziali che custòdiscono le chiavi della cassa tengono un esemplare di esso registro.

180. Il passaggio di danaro o di altri valori dalla cassa corrente a quella di deposito e viceversa, si deve fare coll'intervento di coloro che tengono le chiavi.

181. Ogni introduzione o estrazione di danaro o di valori è descritta, all'atto della operazione, in tutti gli esemplari del registro di debito e credito, e viene convalidata colla sottoscrizione di tutti gl'intervenuti.

182. Alla sicurezza delle casse delle Tesorerie è provveduto con sentinelle militari ed in [illegible] di queste con sentinelle della Guardia nazionale.

A tale scopo sono pre[illegible] dal Ministero delle Finanze o dai Direttori del Tesoro [illegible] opportuni concerti colle [illegible] Autorità.

Capitolo V. — *Controlli.*

183. Nella Tesoreria centrale Uffiziali del Ministero delle Finanze sono incaricati del servizio di controllo.

Essi debbono constatare la regolarità della entrata e della uscita materiale del danaro, e tenere le scritture, che valgano a far conoscere, alla fine di ciascun giorno, la esattezza di quelle tenute dal Tesoriere centrale, a norma delle disposizioni che saranno date dal Ministero delle Finanze.

Nelle Tesorerie di provincia le Agenzie del Tesoro, nell'adempimento delle incumbenze ad esse demandate col presente regolamento o con altre speciali disposizioni, esercitano il controllo delle operazioni dei Tesorieri.

184. Uffiziali dell'Amministrazione compartimentale del Tesoro sono incaricati del servizio di controllo presso quegli altri Contabili in danaro o presso i Contabili in materia designati da regii decreti o da regolamenti speciali.

Istruzioni particolari regolano codesti servizi

185. Gli Uffiziali incaricati del controllo devono sottoscrivere i conti, i prospetti, e gli altri atti pei quali hanno obbligo di accertare l'esattezza per loro ufficio.

Capitolo VI. — *Verificazione alle casse, ai magazzini, e alle scritture dei Contabili.*

186. Le casse, i magazzini e le scritture dei Contabili dello Stato in danaro e in materia sono verificate da appositi Uffiziali delle competenti Amministrazioni nei

Digitized by Google

tempi stabiliti, o in epoche straordinarie, giusta le prescrizioni dai regolamenti speciali ai diversi servizi.

Il risultamento di ogni verificazione debbe essere consegnato in un atto verbale.

187. Gli Uffiziali incaricati delle verificazioni indicate all' articolo precedente sono responsabili dei danni che derivassero allo Stato per colpa o negligenza loro.

La Corte dei conti può a seconda dei casi attenuare gli effetti di tale responsabilità, determinando la somma che deve essere soddisfatta dall' Uffiziale verificatore.

Essi di diritto sono sostituiti nelle ragioni di credito e di privilegio dello Stato verso i Contabili debitori per essere reintegrati delle somme pagate per loro discarico (*art.* 47 *R. D.* 302).

188. In fine di ogni mese deve essere eseguita una verificazione alle casse correnti e di deposito della Tesoreria centrale e delle Tesorerie di provincia.

Il Ministero delle Finanze, i Direttori e gli Agenti del Tesoro possono pure ordinare ed eseguire verificazioni straordinarie alle Tesorerie da essi dipendenti.

I Prefetti hanno pure facoltà di far procedere dagli Uffiziali del Tesoro a verificazioni straordinarie nelle Tesorerie della rispettiva provincia.

189. Le verificazioni alle casse della Tesoreria centrale sono eseguite dal Direttore generale del Tesoro o da chi sia da esso delegato in concorso del Tesoriere centrale e dell' Uffiziale incaricato del controllo.

190 Alle casse delle Tesorerie di provincia esistenti nel capo-luogo in cui risiede la Direzione, le verificazioni sono fatte dal Direttore o da chi sia da esso delegato in concorso dell' Agente del Tesoro e del Tesoriere.

Per le altre Tesorerie la verificazione alle casse è fatta dall' Agente del Tesoro in concorso del Tesoriere.

Nelle Tesorerie che hanno maneggio di fondi provinciali [illegible] interviene pure il Prefetto o un [illegible].

191. Quando un Ispettore dell' Amministrazione del Tesoro adempie i gli [illegible] biliti dal regolamento di servizio, devono essere da lui eseguite verificazioni straordinarie alle casse delle Tesorerie, comprese quelle esistenti nelle città ove risiedono le Direzioni del Tesoro.

In codeste verificazioni oltre all'Ispettore intervengono gli Uffiziali citati all'articolo precedente.

192. L'atto verbale per le verificazioni ordinarie e straordinarie delle Tesorerie (*mod. n.* 10) è fatto in due distinti esemplari quando vi siano due esercizi aperti.

I resti di danaro o di carte equivalenti a danaro, che esistono nelle casse, sono dimostrati per intiero nell'atto verbale che riguarda l'esercizio dell' anno in corso.

193. Gl'Ispettori delegati dal Ministero delle Finanze, i Direttori e gli Ispettori del Tesoro, o gli Uffiziali che ne facciano le veci nei giri di visita, devono verificare i registri degli Uffizi di controllo e le casse o i magazzini cui sieno addetti Uffiziali del Tesoro pel servizio di controllo.

TITOLO VI. — *Della riscossione delle entrate.*

Capitolo I. — *Norme generali.*

194. Le entrate in conformità della legge del Bilancio si riscuotono nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

La riscossione ne è fatta per conto del Ministero delle Finanze (*Art.* 29 *R. D.* 302).

Tutte le somme riscosse debbono essere versate, conforme le leggi e i regolamenti, nelle Tesorerie dello Stato (*Art.* 30 *R. D.* 302).

195. Il Ministro delle Finanze e gli altri Ministri, per quei capi d' entrata che

Digitized by Google

si riferiscono alla propria Amministrazione, vigilano e curano la riscossione delle entrate dello Stato a mezzo dei Capi dei diversi servizi e degli Agenti dell'Amministrazione a ciò tenuti per disposizione di legge o di regolamento.

196. Dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) è trasmesso alle Amministrazioni che hanno l'incumbenza di far riscuotere entrate, alla Corte dei conti, alle Direzioni del Tesoro, che ne danno notizia alle Agenzie e alle Tesorerie di provincia, il prospetto di classazione delle entrate e le variazioni alle quali esso andasse soggetto nel corso dell'esercizio.

Questo prospetto e le relative variazioni servono di norma alle Amministrazioni e ai Contabili da esse dipendenti, nell'applicazione delle entrate, sia per le scritture nei registri e nei conti, sia per il rilascio delle relative quitanze.

197. Le entrate sono o riscosse dai Contabili che ne hanno l'incarico, o versate direttamente dai debitori nella Tesoreria Centrale, o nelle Tesorerie di Provincia.

198. La riscossione delle entrate riguardanti l'anno, che dà nome all'esercizio, è continuata anche dopo il 31 dicembre, e fino alla chiusura dell'esercizio ne è allibrato l'ammontare nei conti dell'esercizio medesimo.

Le riscossioni di entrate degli esercizi chiusi, fatte negli anni successivi, sono allibrate nei conti dell'esercizio aperto più prossimo a quello cui le entrate si riferiscono.

199. Le somme riscosse o dovute dai Contabili sono versate ai tempi stabiliti nella Tesoreria della rispettiva provincia.

La somme però riscosse o dovute dai Contabili particolari sono versate, alle scadenze stabilite, nella cassa del Contabile principale, il quale ne rilascia quitanza, e aggiungendovi le somme da esso direttamente riscosse o dovute ne eseguisce il versamento nella Tesoreria competente.

Alla fine di ogni mese i Contabili particolari rendono il conto della loro azienda, coi documenti che [illegible] ancernono, al Contabile principale.

I [illegible] rendono ogni mese il conto della loro azienda secondo i regolamenti di ciascun servizio.

200. Sono versate direttamente dai debitori nella Tesoreria Centrale o nelle Tesorerie di provincia le entrate proprie della Direzione generale del Tesoro, o quelle per le quali sia data una speciale disposizione dal Ministro delle Finanze.

201. I Contabili particolari, quando ne sieno autorizzati, possono versare le somme riscosse nella Tesoreria della provincia, ma in tal caso lo fanno a nome del Contabile principale.

La quitanze che ricevono per questi versamenti debbe essere da essi consegnata al Contabile principale, che ne rilascia una propria a loro discarico.

202. I Contabili possono essere autorizzati dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) a versare somme in contanti in una Tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirando vaglia del Tesoro sulla Tesoreria della rispettiva provincia a favore di loro stessi o dei Contabili principali secondo i casi.

Questi vaglia debitamente quitati sono considerati come denaro effettivo, e cambiati in quietanze dai Contabili principali e dai Tesorieri provinciali a favore degli aventi diritto.

203. I Contabili possono spedire il danaro alle Tesorerie di provincia col mezzo di vaglia postali.

Le spese pel conseguimento dei vaglia postali sono a peso dei Contabili mittenti.

È a carico dei Tesorieri l'eseguire l'incasso del denaro relativo ai vaglia stessi.

204. Il Ministero delle Finanze trasmette, col mezzo dei Direttori del Tesoro,

Digitized by Google

alle Agenzie di provincia il prospetto dei Contabili che debbono eseguire i versamenti nella Tesoreria rispettiva, e fa conoscere le variazioni successive.

Esso dà pure gli ordini necessari per regolare i versamenti periodici dei Contabili.

Gli Agenti del Tesoro, avutane domanda dalla competente Autorità, possono autorizzare i Contabili della provincia a eseguire versamenti anche fuori delle epoche stabilite.

Art. 205. Le somme delle entrate riscosse dai Contabili sono dimostrate ripartitamente per capitolo ed articolo, secondo è stabilito dal prospetto annuale di classazione.

Le somme si versano in massa nelle Tesorerie coll'applicazione generica in conto entrate dell' Amministrazione, alla quale le entrate medesime si riferiscono.

I versamenti, che si fanno dai debitori diretti nelle Tesorerie sono applicati al capitolo e all'articolo del Bilancio, cui appella l'entrata.

206. Quando per non aver compiuto in tempo utile gli atti contro debitori morosi, o per altra ragione qualsiasi, vengono i Contabili addebitati delle somme che lo Stato per colpa loro non ha riscosso o ha perduto, debbono essi porre immediatamente nelle proprie casse l'ammontare del debito loro costituito, facendone poi alle epoche stabilite il versamento nella cassa o nella Tesoreria competente secondo ne sia il caso.

207. I Contabili che non sieno in attualità di esercizio o i loro rappresentanti versano le somme di cui hanno debito nelle Tesorerie o nelle casse stabilite della competente Autorità.

In caso di ritardo nell'estinguere il debito vi sono costretti nelle forme stabilite dagli Agenti demaniali.

208. I pagamenti dei crediti dello Stato si fanno in contanti.

Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevu[illegible]nto di debiti [illegible] lo stesso [illegible]

I C[illegible]i che li accettino senza [illegible] dal Ministro delle Fi[illegible] sono obbligati a versare col proprio danaro la somma del titolo illegalmente ammesso.

209. Tutti i versamenti che si eseguiscono per qualunque titolo nelle Tesorerie dello Stato debbono essere accompagnati da una fattura delle monete o degli altri valori.

Ogni fattura (*mod. n.* 11) deve contenere l'indicazione dell'importare di ciascuna specie delle monete, e al caso la descrizione e l'ammontare delle carte contabili, come pure la corrispondente somma totale della fattura.

In ogni fattura debbe essere dichiarata la quantità delle quitanze da rilasciare dal Tesoriere, e altresì l' esercizio, la somma e l' applicazione di ciascuna di esse.

Le fatture debbono avere inoltre la data e la sottoscrizione di chi versa.

210. I Contabili e i debitori diretti presentano le fatture all'uffiziale incaricato del controllo per la Tesoreria centrale, e all'Agente del Tesoro per le altre Tesorerie, i quali se nulla abbiano ad osservare sulla esattezza del computo e la regolarità delle carte di spesa, le sottoscrivono e le ritornano ai Contabili o ai debitori diretti, perchè si presentino con essa al Tesoriere per eseguire il versamento.

211. Le fatture sono custodite nelle Tesorerie, in ordine di data, per il periodo almeno di due anni a contare dal mese in cui furono presentate.

212. I Tesorieri ricevute le fatture riscontrano subito l'esattezza del danaro e delle carte di spesa, e rilasciano quindi le chieste quietanze.

213. Non sono ammessi nei versamenti, che si fanno nelle Tesorerie, sacchetti di danaro contenenti monete miste o di valore diverse.

Digitized by Google

I sacchetti non possono contenere somme maggiori di quelle qui appresso indicate:

per l'oro	L. 20,000 »
per l'argento	» 2,500 »
per il bronzo	» 50 »

Fino a che continuino ad aver corso legale le monete di eroso-misto e di rame, i sacchetti relativi non possono contenere somme maggiori delle seguenti:

per l'eroso-misto	L. 1,000 »
per il rame	» 50 »

214. Per i sacchetti di monete decimali d'oro o di argento, se sieno di somma minore di quella stabilita all'articolo precedente, devono escludersi le frazioni di centinaio, e per quelle di bronzo le frazioni di lira.

215. L'oro deve essere passato, e se difetta nella tolleranza ammessa dalla tariffa, è ricusato. I sacchetti contenenti tale specie di monete devono essere di tela addoppiata.

216. I sacchetti del contante che è versato dai Contabili nelle Tesorerie, devono essere tutti muniti di un polizzino legato colla cordicella del sacchetto. Sul polizzino è indicata la specie delle monete, l'importare di esse, e il nome del Contabile che versa.

217. I sacchetti sono aperti nella Tesoreria in presenza del Contabile o di un suo rappresentante per riconoscerne il contenuto, e dopo averli pesati, si indicherà su ciascun polizzino il loro peso decimale.

218. In qualunque versamento fatto nelle Tesorerie è in facoltà dei Tesorieri di riconoscere e numerare, presente la parte che versa, quel numero di sacchetti che credono necessario, ed anche tutti se occorra.

Ove in seguito alla ricognizione del peso e alla numerazione si rinvengano in uno o più sacchetti mancanze di contante, o pezzi falsi, il Tesoriere fa da chi versa modificare la fattura e il polizzino dei sacchetti riconosciuti difettosi, e rilascia la sua quitanza per la somma effettivamente ricevuta, eccetto che la parte che versa, non ami meglio di reintegrare la differenza.

219. Le monete riconosciute false sono tagliate e ritenute in Tesoreria a disposizione del Ministero delle Finanze, al quale ne è data partecipazione dall'Uffiziale incaricato del controllo per la Tesoreria centrale, e dalle Agenzie del Tesoro col mezzo delle competenti Direzioni, per le altre Tesorerie.

220. In caso di dubbio o di contestazione, le monete d'oro e d'argento sono trasmesse dal Tesoriere, a mezzo dell'Agente, al rispettivo Direttore del Tesoro, il quale fa operare le analoghe verificazioni nella Zecca o nell'Uffizio del Marchio più vicino.

Tale verificazione si fa dal Tesoriere centrale eseguire direttamente nella Zecca locale in concorso dell'Uffiziale incaricato del controllo.

221. Le monete di bronzo non possono impiegarsi nei pagamenti se non nelle proporzioni stabilite da leggi e da disposizioni speciali.

La stessa disposizione è applicabile alle monete di eroso-misto e di rame fino a che continuino ad aver corso legale.

È però data facoltà ai Direttori, e in caso d'urgenza anche agli Agenti del Tesoro, di autorizzare i Tesorieri, quando si verifichino ragioni affatto speciali, ad accettare dai Contabili nei versamenti una quantità di monete di eroso-misto, di rame o di bronzo maggiore di quella stabilita.

I Direttori e gli Agenti del Tesoro si accertano della provenienza di quelle monete col richiedere all'uopo dai Contabili la comunicazione dei documenti, che giudichino necessari per autorizzare il versamento nella Tesoreria della quota eccedente il limite prescritto.

Tale autorizzazione è data al Tesoriere dall'Agente del Tesoro sulla fattura.

Digitized by Google

Capitolo II. — *Quietanze.*

Sezione I. — *Quietanze dei Contabili della riscossione.*

222. I debitori dello Stato, a giustificazione dei pagamenti che fanno ai Contabili della riscossione, debbono ricevere nella forma prescritta dai regolamenti degli speciali servizi una quietanza staccata da un registro a madre e figlia che esprima l'oggetto e la data del pagamento come pure la somma pagata esposta in numeri e in tutte lettere.

Le quietanze sono sottoscritte dal Contabile o da altri legalmente autorizzati.

Quando la specialità del servizio lo richiegga i Contabili debbono registrare la somma ricevuta anco in tutte lettere e la data del pagamento sopra i ruoli, prospetti, registri, o titoli, qualunque sia la denominazione e la forma del documento da cui risulta il credito.

Sezione II. — *Quietanze dei tesorieri.*

223. Il Tesoriere centrale e i Tesorieri di provincia per ogni versamento che ricevono dai Contabili dello Stato o da debitori diretti danno quietanza staccata da un registro a madre figlia e contro matrice (*mod. n.* 12) (*Art.* 31 *R. D.* 302, *capoverso primo*).

Le quietanze hanno un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio e indicano.

1. Il cognome, il nome e la qualità del debitore;
2. La somma in tutte lettere e in numeri;
3. L'amministrazione cui l'entrata si riferisce;
4. L'esercizio in conto del quale il versamento è ricevuto, senza distinzione ancorchè le entrate appartengano agli esercizi chiusi;
5. La specie delle monete o delle carte che le rappresentano.

Le quietanze rilasciate per versamenti eseguiti dai debitori diretti devono inoltre contenere l'oggetto del versamento, e l'anno cui si riferisce il debito.

224. Quando i Tesorieri ricevano entrate in seguito a mandati spediti da Corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quitare i mandati, ma rilasciare come per le altre entrate le relative quietanze, e consegnarle alle parti che versano, perchè le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.

225. I registri delle quietanze vengono dal Ministero delle Finanze o dall'Agente del Tesoro consegnati al Tesoriere a un registro per volta e non se ne può far consegna di un secondo se non sia esaurito il primo.

226. Per qualunque specie di entrate le quietanze si spiccano da un solo registro.

Il numero e la data delle quietanze sono ripetute in calce alla fattura di versamento.

227. Nei casi di cessazione di un Tesoriere si apre un nuovo registro di quietanze e si ricomincia il numero d'ordine progressivo.

228. Una quietanza non può comprendere versamenti riguardanti entrate di più Amministrazioni.

229 Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in numeri, non è considerata valida se non per la somma minore fino a che sia provato il contrario.

230. Inoltre le quietanze dei Tesorieri non isdebitano verso il pubblico erario quando entro le 24 ore non siano fatte registrare presso l'Ufficiale incaricato del controllo quelle del Tesoriere centrale, e presso il rispettivo Agente del Tesoro quelle dei Tesorieri di provincia.

Digitized by Google

La registrazione debb' essere convalidata colla sottoscrizione dell' Ufficiale incaricato o dell' Agente del Tesoriere (*Art.* 31. *R. D.* 302, *capoverso secondo*).

231. Nelle quietanze non sono ammessi raschiamento, cancellazione o alterazione di sorta.

232. Ove per impropria classificazione di un versamento, per errore di somma, o per altro motivo qualunque le quietanze rilasciate dai Tesorieri debbano subire modificazione, vi si provvede per mezzo di annotazione a tergo delle stesse, previa autorizzazione data dal Ministero delle Finanze per quelle del Tesoriere centrale, e dai Direttori del Tesoro per le altre dei Tesorieri provinciali.

Quando si annulli una quietanza la si unisce colla contromatrice alla rispettiva quietanza madre, facendovi constare la ragione dell' annullamento.

233. I registri delle quietanze madri debbono essere conservati dai Tesorieri sino alla presentazione del conto giudiziale, a corredo del quale debbono essere posti.

Le contromatrici sono ogni sera consegnate dal Tesoriere centrale al Ministero delle Finanze, il quale le trattiene per servirsene nel riscontro del conto mensuale.

Quelle dei Tesorieri di provincia sono ogni sera consegnate agli Agenti del Tesoro, i quali le conservano per trasmetterle al competente Direttore a documentazione del conto mensuale della rispettiva Tesoreria.

234. I Tesorieri non possono in alcun caso dare copia di una quietanza.

Sezione III. — *Smarrimento o distrusione delle quietanze dei Tesorieri.*

235. Avvenendo lo smarrimento o la distruzione di una quietanza si può supplirvi con un certificato equivalente esteso su carta con bollo da centesimi cinquanta.

Per ogni quietanza di Tesoriere provinciale stata smarrita o distrutta, il Direttore del Tesoro ne rende consapevole il Ministero delle Finanze.

236. Le domande per ottenere il certificato indicato nell' art. precedente devono essere estese su carta col bollo competente, rivolte al Ministero quando le quietanze sieno state spedite dalla Tesoreria centrale e alla Agenzia del Tesoro competente se fossero state rilasciate da una Tesoreria di provincia.

Nella domanda è indicato il numero e la data della quietanza, la somma e l' oggetto cui essa si riferisce e il nome e la qualità della persona o l' ente morale a favore di cui fu rilasciata.

237. Il Ministero delle Finanze avuta la domanda del certificato, che debbe tener luogo della quietanza della Tesoreria centrale smarrita o distrutta, fa per una sola volta inserire apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Le Direzioni del Tesoro, ricevuta che abbiano la domanda dell'Agenzia del Tesoro competente, fanno altrettanto nel foglio incaricato delle pubblicazioni degli atti delle Autorità giudiziarie o amministrative di quella provincia in cui risiede la Tesoreria che ha rilasciato la quietanza.

Questo avviso (*mod. n.* 13) contiene le indicazioni precise della quietanza e l'invito a chi l'avesse rinvenuta a trasmetterla subito al Ministero delle Finanze o alle Direzioni o Agenzie del Tesoro, perchè possa essere consegnata alla parte.

Trascorso un mese, computabile dal giorno della pubblicazione dell' avviso, senza che la quietanza sia stata consegnata, viene:

a) per quelle della Tesoreria centrale spedito il certificato dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro);

b) per quelle delle Tesorerie di provincia rilasciato dalle Direzioni del Tesoro un decreto (*mod. n.* 14), con cui autorizzano le Agenzie del Tesoro alla spedizione del certificato.

Digitized by Google

238. Il certificato (*mod. n.* 15) deve contenere tutte le indicazioni portate dalla quietanza smarrita o distrutta.

Se il certificato è spedito da un'Agenzia del Tesoro, vi si unisce il decreto che ne autorizzò la spedizione.

239. Della spedizione del certificato deve farsi annotazione sulla matrice della quietanza e sui libri nei quali fu registrata.

240. Se dopo la spedizione di un certificato si rinvenga la relativa quietanza, deve questa essere inviata al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per l'annullamento o per la sostituzione d'essa al certificato.

241. Tutte le spese derivanti da smarrimento o distruzione di quietanze stanno a carico di quelli ai quali ne è imputabile la perdita.

242. Ove succeda smarrimento o distruzione di una contro-matrice di quietanza del Tesoriere centrale, o di un Tesoriere provinciale, il Ministero delle Finanze o l'Agenzia del Tesoro, a richiesta dell'Ufficio presso cui dovrebbe esistere la contro-matrice, rilascia una dichiarazione (*mod. n.* 16) che tenga luogo della contro-matrice stessa, ed indichi il titolare, il numero e la data della corrispondente quietanza.

Capitolo III. — *Dimostrazioni mensuali delle riscossioni e dei versamenti.*

243. Non più tardi del giorno dieci di ciascun mese e per tutta la durata del servizio i Contabili incaricati della riscossione di entrate debbono far pervenire all'Amministrazione da cui immediatamente dipendono, e nelle forme stabilite nelle discipline particolari, il prospetto delle riscossioni fatte per ciascun capitolo ed articolo di entrata nel mese anteriore, e dei versamenti eseguiti risultanti dalle quietanze rilasciate dalle Tesorerie nello stesso mese.

244. Nei prospetti mensuali, oltre le riscossioni e i versamenti eseguiti nel mese cui il prospetto si riferisce, debbono essere epilogate le riscossioni e i versamenti fatti nei mesi precedenti. Nel mese successivo a quello della chiusura di un esercizio devono essere trasportate dai prospetti dell'esercizio successivo le somme rimaste a debito dei Contabili per fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente.

245 Il fondo di cassa risulta dalla differenza fra l'ammontare delle somme riscosse e quello dei versamenti fatti.

Esso fondo deve essere dimostrato nel modo seguente:

Contanti; — *Carte contabili.*

246. Le Amministrazioni provinciali, compartimentali o centrali, ricevuti dai Contabili i prospetti indicati all'art. 243, descrivono in tanti elenchi (*mod. n.* 17) quante sono le Tesorerie, nelle quali furono eseguiti i versamenti, le quietanze ad essi relative.

Trasmettono quindi in due esemplari alle Direzioni compartimentali del Tesoro gli elenchi che riguardano le Tesorerie da esse rispettivamente dipendenti.

Le Direzioni li confrontano coi conti mensuali delle Tesorerie, e stabiliscono l'accordo, li forniscono di analoga dichiarazione, e ne ritornano un esemplare all'Amministrazione da cui li hanno ricevuti.

247. Le Amministrazioni provinciali o compartimentali, all'appoggio dei prospetti parziali indicati all'art. 243, formano ogni mese un prospetto in due esemplari, in cui sono compendiate le riscossioni e i versamenti fatti dai Contabili posti nella loro dipendenza.

Il prospetto è sottoscritto, per l'esattezza, dal Capo d'ogni Amministrazione, e viene trasmesso al Ministero competente non più tardi del giorno 20 del mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce.

Digitized by Google

In questo prospetto le Amministrazioni debbono inserire l'indicazione delle entrate versate direttamente dai debitori nelle Tesorerie per conto delle Amministrazioni medesime.

E vi aggiungono pure le aziende dei Contabili che non sono più in funzioni.

Ove risulti qualche manco di cassa, il fondo è decomposto come segue:

Contanti; — *Carte contabili*; — *Manco (deficit) dei contabili.*

248. Le Amministrazioni centrali, colla guida dei prospetti che ricevono direttamente dai contabili o dalle Amministrazioni provinciali o compartimentali, compilano un prospetto riassuntivo generale delle riscossioni e dei versamenti fatti sia dai Contabili, sia dai debitori diretti in causa d'entrate o di crediti che le riguardino.

Codesto prospetto generale (*mod. n.* 18), in cui il fondo di cassa debbe essere dimostrato secondo le prescrizioni dell'articolo precedente, ha da essere rimesso in due esemplari al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) non più tardi della fine del mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce.

249. Nei prospetti riguardanti entrate delle contribuzioni dirette, si debbono considerare come riscossioni le rate scadute poste a debito dei Contabili in virtù di ruoli, obbliganze o dazzaiuoli.

250. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dà debito mese per mese a ciascuna Amministrazione delle riscossioni effettuate a mezzo dei rispettivi Contabili, e le accredita delle somme versate.

Ove nulla abbia da osservare sui prospetti, ne trasmette un esemplare alla Corte dei conti.

251. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), coll'appoggio delle proprie scritture e dei prospetti delle Amministrazioni, compila mensualmente due prospetti generali, in uno dei quali riassume le somme riscosse dai Contabili dello Stato e [illegible] i versamenti da essi eseguiti, e li trasmette alla Corte dei conti [illegible]

Nei prospetti sono pure dimostrate le entrate della Direzione generale del Tesoro.

Capitolo IV. — *Entrate della Direzione generale del Tesoro.*

252. Le entrate della Direzione generale del Tesoro risultano dal quadro annuale di classazione delle entrate, indicato all'art. 196, e sono riscosse a cura degli Agenti del Tesoro col mezzo dei Tesorieri, quali Contabili di riscossione dell'Amministrazione del Tesoro.

253. Le entrate eventuali e quelle derivanti dalla vendita di oggetti mobili resi inutili al pubblico servizio, non previste fra le entrate delle altre Amministrazioni, non possono essere versate nelle Tesorerie senza che i versamenti sieno previamente autorizzati dal Ministero delle Finanze, o in suo nome dai Direttori del Tesoro.

Quando la vendita sia seguita in una città in cui non abbia sede una Direzione del Tesoro, o l'importanza di essa vendita consigli all'immediato versamento del prezzo ricavato, l'Agente del Tesoro, richiestone dall'Uffiziale competente, può autorizzare il versamento stesso nella Tesoreria, dandone contemporaneo avviso alla Direzione da cui dipende.

Le altre entrate della Direzione generale del Tesoro sono versate direttamente nelle Tesorerie senza bisogno di previa autorizzazione.

254. Le Direzioni del Tesoro tengono un registro (*mod. n.* 19) nel quale notano a debito tutte le entrate della Direzione generale del Tesoro, come risultano dalla parte attiva del Bilancio, da ruoli o da altre disposizioni del Ministero delle Finanze, e che debbano riscuotersi dalle Tesorerie del proprio compartimento.

Digitized by Google

Notano egualmente a debito le somme della stessa natura, per la riscossione delle quali fu data l'autorizzazione da esse o dalle Agenzie del Tesoro.

Nello stesso libro riportano a credito tutte le somme riscosse dai Tesorieri per tali entrate.

255. Gli Agenti del Tesoro tengono un libro (*mod. n.* 19) intitolato: *Registro delle entrate della Direzione generale del Tesoro.*

In esso libro notano a debito le somme in cui hanno da curare la riscossione. Nel credito riportano quelle effettivamente riscosse, a misura che sono rilasciate le quietanze dai Tesorieri.

256. In principio di ciascun mese gli Agenti compilano un estratto (*mod. n.* 20) del registro indicato all'articolo precedente, riportandovi, fino alla chiusura dell'esercizio, i risultamenti delle riscossioni dei mesi precedenti. Riconosciuto che i risultamenti siano conformi a quelli del conto mensuale della Tesoreria, trasmettono l'estratto alla Direzione del compartimento.

257. Le Direzioni del Tesoro raccolgono gli estratti delle Agenzie della propria giurisdizione, operano le allibrazioni a credito nel libro indicato all'art. 254, e ne compilano uno generale (*mod. n.* 20), che trasmettono, non più tardi del giorno 20 del mese successivo, al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Le Direzioni trasmettono contemporaneamente un altro esemplare dello stesso prospetto ai locali uffizi di riscontro.

Vi uniscono un elenco (*mod. n.* 21), in cui dimostrano le partite per le quali furono date autorizzazioni di versamento dal Ministero delle Finanze, da esse o dalle dipendenti Agenzie del Tesoro. Accennano inoltre a quelle partite per le quali fosse stata revocata l'autorizzazione del versamento.

258. Chiuso l'esercizio, ogni Agente del Tesoro compila una dimostrazione delle partite rimaste da riscuotere, e la trasmette alla Direzione del Tesoro da cui dipende.

259. Le Direzioni del Tesoro confrontano le dimostrazioni degli Agenti ai proprii libri, ne compilano un prospetto generale e lo trasmettono al Ministero delle Finanze entro il mese successivo a quello in cui avvenne la chiusura dell'esercizio.

Un altro esemplare dello stesso prospetto viene nello stesso giorno trasmesso dalle Direzioni ai competenti Uffizi di riscontro.

260. Per le entrate della Direzione generale del Tesoro, che devono versarsi nella Tesoreria centrale, l'Ufficiale incaricato del controllo ne cura la riscossione, tiene i registri e compila le dimostrazioni a seconda delle disposizioni che sono date dal Ministero delle Finanze.

261. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), alla chiusura dell'esercizio, trasmette alla Corte dei conti un prospetto generale in cui sono dimostrate le somme per entrate eventuali:

autorizzate; — riscosse; — rimaste da riscuotere.

TITOLO VII. — *Della esecuzione e del pagamento delle spese.*

Capitolo I. — *Norme generali.*

262. Ciascun Ministro provvede alla esecuzione, alla liquidazione e alla ordinazione del pagamento delle spese in conformità alla parte del Bilancio che riguarda il suo Dipartimento.

Esso può delegare le sue facoltà ad Uffiziali pubblici o Capi di Uffizi pubblici. (*Art.* 32 *R. D.* 302).

263. I titoli e i documenti che servono di appoggio alle liquidazioni delle spese debbono contenere la prova del diritto acquistato dai creditori dello Stato, ed essere compilati nelle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio ap-

Digitized by Google

provati con Regii Decreti, previo l'avviso del Ministero delle Finanze. (*Art.* 33 *R. D.* 302).

264. Per il servizio dell'Esercito e dell'Armata sul piede di guerra le discipline economiche da osservarsi vengono stabilite con disposizioni speciali (*Art.* 44 *R. D.* 302).

265. Nessun pagamento può essere fatto se non in virtù di mandato spedito da ciascun Ministro sui capitoli del Bilancio, ovvero da ordinatori secondari per delegazione dei Ministri (*Art.* 34. *R. D.* 302).

266. I mandati sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, la quale lo esercita direttamente o a mezzo de' suoi Uffizi, apponendovi in egual modo il suo *visto* (*Art.* 36 *R. D.* 302).

Tale riscontro ha effetto prima o dopo il pagamento, secondo le distinzioni stabilite nel presente Regolamento.

I mandati per essere pagati debbono avere inoltre il *visto* per l'ammessione a pagamento posta dal Ministro delle Finanze, o in suo nome da Uffiziali a ciò delegati (*Art.* 41 *R. D.* 302).

267. I Ministri e gli Uffiziali delegati sono responsabili dei pagamenti che avessero indebitamente ordinati (*Art.* 35 *R. D.* 302).

268. Le spese, in quanto al modo di giustificarle, si distinguono in tre classi:

1. Spese da giustificare presso la Corte dei conti, o presso i suoi Uffizi di riscontro contemporaneamente alla spedizione del mandato (*Art.* 37 *R. D.* 302 *capoverso primo*).

I mandati per il pagamento di codeste spese sono spediti direttamente dai Ministri o dagli Uffiziali da essi delegati sui crediti all'uopo aperti;

2. Spese fisse da pagare con mandati delle Agenzie del Tesoro non forniti del *visto* della Corte dei conti o degli Uffizi di riscontro, sempre che i titoli da cui esse ebbero origine sieno stati previamente registrati presso la Corte stessa o i suoi Uffizi.

Possono pagarsi le spese fisse riguardanti l'Amministrazione centrale, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, a mezzo di mandati spediti dai competenti Ministeri, previo il *visto* però della Corte dei conti e l'ammissione a pagamento del Ministero delle Finanze.

3. Spese per le quali la giustificazione presso la Corte dei conti o gli Uffizi di riscontro è fatta successivamente al pagamento, cioè;

a) spese di riscossione delle entrate dello Stato e di giustizia criminale che si pagano dai Contabili di riscossione delle entrate;

b) anticipazioni di danaro per servizi da farsi a economia, per le competenze dell'Esercito e dell'Armata, delle Guardie di Sicurezza Pubblica e di altri Corpi congeneri (*Art.* 38 *e* 39 *R. D.* 302).

Queste anticipazioni si pagano con mandati spediti direttamente dai Ministeri o da Uffiziali delegati su crediti aperti.

269. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, o morte di un creditore, i mandati devono essere rilasciati in capo del procuratore, tutore o curatore, o degli eredi.

A corredo dei mandati, oltre alle giustificazioni che la natura della spesa può richiedere, deve essere unito il documento che provi in quello od in quelli in capo dei quali è spedito il mandato, la qualità di procuratore, tutore, curatore o eredi del creditore.

La qualità di procuratore si prova coll'atto di procura, o con estratto autentico di esso.

La qualità di tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina rilasciata dal Giudice competente.

Digitized by Google

La qualità di eredi si prova colla copia o lo estratto di testamento o con attestazione del Giudice competente e col certificato di morte debitamente legalizzato se occorra.

Quando alcuni degli eredi fossero maggiori di età altri minori o interdetti, i mandati di pagamento sono spediti a favore dei primi e del tutore o del curatore dei secondi.

270. Ove abbisogni di spedire più mandati in capo a procuratori, tutori, curatori, o eredi si fa menzione del mandato al quale furono uniti i documenti giustificativi.

271. Quando si tratti di somme non eccedenti le lire 100, i Ministri sulla proposta dei rispettivi Capi di servizio possono esonerare gli eredi dei creditori dello Stato dall' obbligo di presentare i documenti comprovanti la loro qualità, purchè essi la facciano constare con certificato del Sindaco dato sulla deposizione di due testimoni.

A corredo dei mandati è posta anco una copia della relativa disposizione ministeriale.

272. Per gli stipendi di attività, o di disponibilità, o di aspettativa, le pensioni e gli altri assegni congeneri si acquista il diritto al pagamento a mesi maturati.

Tuttavia il Ministro delle Finanze, per facilitare la materiale esecuzione dei pagamenti, può disporre che il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio incominci dal giorno 27 del mese a cui la mesata si riferisce.

273. La decorrenza degli stipendi sia per nuova nomina sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione.

Quando il pagamento di uno stipendio sia subordinato ad una condizione, come sarebbe quella della assunzione di funzioni in un tempo determinato, si deve porre a corredo del primo mandato di pagamento l' atto che [illegible] l' adempimento di questa condizione.

274. [illegible] dui in disponibilità [illegible] servizio, per riscuotere i loro assegni, debbono presentare il certificato d' esistenza, dato dal Sindaco su carta con bollo da cent. 50.

Se sono addetti ad un Uffizio governativo è a vece rilasciato su carta libera da bollo, un certificato del Capo dell' Uffizio che dimostri l' opera prestata.

Il certificato è unito al competente mandato.

275. Ogni Ministero, Uffiziale delegato ed Agente del Tesoro, in conformità alle discipline in vigore, riconosce l' esattezza dei documenti che debbono giustificare la spesa, provvede che sieno regolati ove abbiano difetti, e dopo liquida l' ammontare della spesa stessa e spedisce il mandato ponendovi a corredo i documenti che lo riguardano.

276. Nella spedizione dei mandati non si tien conto delle frazioni di un centesimo di lira.

277. Il pagamento dei mandati è fatto dal Tesoriere centrale e dai Tesorieri di provincia.

Può anche essere fatto per conto dei Tesorieri di provincia dai Contabili di riscossione delle entrate giusta il disposto dell'art. 144 del presente Regolamento.

278. I mandati spediti e pagati nelle forme stabilite dal presente Regolamento producono effetto definitivo tanto nei conti dei Tesorieri quanto in quelli generali dello Stato, sebbene dopo il pagamento venga riconosciuto che con essi sieno state fatte pagare somme non dovute o maggiori delle dovute.

Di tali somme si reintegra l'Erario dello Stato o a mezzo di compensi con altri pagamenti di egual natura ancora da eseguirsi, o facendole versare nelle Te-

Digitized by Google

sorerie, le quali se ne addebitano in conto entrate eventuali della Direzione generale del Tesoro.

Se i mandati contengono errori a pregiudizio dei creditori dello Stato, si provvede colla spedizione di mandati suppletivi al pagamento delle somme che fossero ancora dovute.

279. Quando sieno da reintegrare i capitoli del Bilancio delle somme a carico di essi pagate e restituite poscia al Tesoro dello Stato, i Ministeri devono presentare a quello delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) speciale domanda, con cui gli fanno conoscere:

1. La precisa indicazione del mandato di pagamento col quale venne pagata la somma che fu restituita; — 2. Il numero, la data e la somma della quietanza relativa alla fatta restituzione, come pure la Tesoreria in cui fu eseguito il versamento; — 3. Le ragioni che rendono necessario l'aumento del fondo stanziato al corrispondente capitolo del Bilancio.

Il Ministero delle Finanze, riconosciuta regolarmente giustificata la domanda, spedisce un decreto, col quale, salvo il disposto dell'art. 38, è autorizzata intanto l'aggiunta al competente capitolo del Bilancio; e fatto registrare il decreto presso la Corte dei conti, ne comunica copia al Ministero che ha fatto la domanda.

280. Un mandato non può comprendere spese imputabili a più capitoli del Bilancio, o a più crediti aperti, nè spese proprie dell'anno che dà nome all'esercizio con altre relative agli anni precedenti.

Esso può tuttavia contenere spese riguardanti più articoli di uno stesso capitolo, quando queste sieno distintamente indicate per ogni articolo.

281. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per ogni capitolo. Il numero d'ordine di quelli spediti su crediti aperti è progressivo per ogni credito. Essi contengono inoltre le seguenti indicazioni: — l'esercizio a cui si riferiscono; — Il numero e la denominazione del capitolo del Bilancio, quelle spese sieno riferibili all'anno che dà nome all'esercizio o agli anni precedenti; e se i mandati sieno spediti su crediti aperti, anche il numero del credito cui si riferiscono; — la specificazione degli articoli; — il cognome, il nome e la qualità del creditore; — l'oggetto della spesa; la somma da pagare scritta in numeri e in lettere; — i documenti giustificativi; — la data della spedizione; — il luogo in cui si deve fare il pagamento e la provincia in cui il luogo stesso è posto.

282. I mandati debbono essere scritti con nitidezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta alcuna.

283. I mandati sono parziali o collettivi.

Il mandato è parziale quando il pagamento abbia da farsi colla quietanza di una sola persona, ovvero quando la somma da pagare sia una sola, sebbene sia richiesta la quietanza di più persone.

È collettivo quando comprende più somme da pagarsi ripartitamente a più creditori.

Capitolo II. — *Apertura di crediti.*

284. Le aperture di crediti a disposizione di Uffizlali delegati si fanno con decreti (*mod. n.* 22) del Ministro cui le spese riguardano.

285. Dopo il 20 settembre di ogni anno il Ministero delle Finanze non ammette più a registrazione decreti di apertura di crediti o note di variazione ai crediti aperti sul Bilancio dell'anno precedente.

Per le spese straordinarie ripartite in più anni, fino a che non arrivi l'anno in cui sia allogata l'ultima quota della spesa, l'ammissione di decreti di apertura di crediti e di note di variazione in aumento ai crediti già aperti cessa il 31 di-

Digitized by Google

cembre dell'anno che dà nome all'esercizio. Può tuttavia essere continuata la spedizione dei mandati sui crediti aperti prima di quell'epoca sino all'esaurimento dei crediti stessi, non oltre però il mese di settembre ultimo dell'esercizio.

286. Ogni decreto di apertura di credito deve essere esteso separatamente per Direzione del Tesoro, per Uffiziale delegato, per esercizio e per capitolo del Bilancio.

Esso deve avere un numero d'ordine speciale, indicare la natura delle spese da farsi, l'ammontare del credito distinto in somma fissa per ogni articolo e il modo nel quale debbono essere giustificati i mandati da spedire sullo stesso credito.

287. Dell'ammontare dei crediti che vengono aperti è fatta imputazione provvisoria a carico dei relativi capitoli nei registri del Ministero che li ha spediti, della Corte dei conti e del Ministero delle Finanze (*Art.* 40 *R. D.* 302).

288. I decreti sono trasmessi dai Ministeri alla Corte dei conti con due elenchi (*mod. n.* 23) per la loro verificazione, registrazione e apposizione del *visto.*

289. Gli elenchi citati nell'articolo precedente sono dalla Corte dei conti trasmessi coi decreti al Ministero delle Finanze, con dichiarazione delle eseguite imputazioni provvisorie al Bilancio.

290. Esaminati i decreti di apertura di crediti e trovatili regolari, il Ministro delle Finanze vi scrive sopra l'ordine al competente Direttore del Tesoro di ammettere a pagamento i mandati che saranno spediti dall'Uffiziale delegato nel limite della somma per la quale il credito è aperto, previo il *visto* dell'Uffizio di riscontro.

291. Il Ministero delle Finanze restituisce quindi alla Corte dei conti un esemplare degli elenchi e invia l'altro al Ministero competente, avendo prima sovra ambidue sottoscritta la dichiarazione ivi stampata, indicante, che i decreti di apertura di crediti sono stati ammessi, e il loro ammontare fu imputato provvisoriamente al rispettivo capitolo del Bilancio.

Quando avvenga di dover escludere taluno dei decreti, questo viene restituito alla Corte dei conti indicandone il motivo.

292. Per le osservazioni che accada di fare alla Corte dei conti o al Ministero delle Finanze su qualche decreto di apertura di credito, è seguito il procedimento stabilito agli articoli 304 e 305 per i mandati di pagamento.

293. Ogni Ministero, ricevuta dal Ministero delle Finanze la comunicazione dell'ordine dell'ammessione del credito, spedisce all'Uffiziale delegato una copia del decreto, e il Ministero delle Finanze ne trasmette l'originale al Direttore del Tesoro.

Per ogni credito è aperto un conto in un libro di conti correnti (*mod. n.* 24) diviso per Ministero.

L'Uffiziale delegato, ricevuta la copia del decreto, apre il relativo conto corrente.

Il Direttore, ricevuto dal Ministero delle Finanze il decreto originale, apre subito il relativo conto nel libro, e poscia trasmette il decreto stesso all'Uffizio di riscontro, il quale, aperto egualmente il corrispondente conto, ritorna il decreto al Direttore del Tesoro.

294. Quando occorra aumentare o diminuire la somma di un credito, vengono spedite, con eguale procedimento, note di variazioni (*mod. n.* 25), e si eseguiscono le corrispondenti annotazioni nei libri dei conti correnti.

Le note di variazioni hanno il numero del credito cui si riferiscono, e sotto ad esso numero una lettera alfabetica con serie progressiva per ogni credito.

Il numero e la lettera devono anche riportarsi nei rispettivi conti ed elenchi.

295. I decreti di aperture di credito e le note di variazione ai medesimi dopo la seguita registrazione presso la Corte dei conti e il Ministero delle Finanze non

Digitized by Google

si possono più annullare o variare se non col concorso del Ministro che li ha spediti, della Corte dei conti e del Ministro delle Finanze.

296. L'Uffiziale delegato nel fare le spese per le quali gli fu aperto un credito non può impiegare somme maggiori di quelle assegnate per ogni articolo col decreto di apertura del credito.

Ove riconosca il bisogno di ulteriore fondo, deve promuovere previamente dal Ministero, cui la spesa riguarda, la spedizione di una nota di variazione in aumento al credito primitivo.

297. Se dopo la spedizione di un decreto di apertura di credito si manifesti la necessità di introdurvi delle variazioni per le quali non avvenga nè aumento nè diminuzione alla somma per cui fu aperto il credito, il Ministro competente vi provvede con un decreto speciale che ha lo stesso corso dei decreti di apertura di crediti.

CAPITOLO III. — *Spese per le quali la giustificazione è contemporanea al mandato.*

298. Si provvede al pagamento delle spese per le quali la giustificazione debb'essere contemporanea al mandato, con mandati spediti direttamente dai Ministeri o da Uffiziali delegati su crediti aperti.

Sono spediti direttamente dai Ministeri quei mandati la spedizione dei quali non possa per motivi importanti o speciali essere delegata con aperture di crediti.

299. I mandati parziali o collettivi spediti direttamente dai Ministri (*mod. n.* 26 e 27) vengono allibrati nei registri tenuti da ciascun Ministero ripartitamente per capitolo e per articolo.

Quelli spediti dagli Uffiziali delegati (*mod. n.* 28 e 29) sono registrati dall'Uffiziale delegato nei libri di conto corrente.

300. I mandati spediti direttamente dai Ministeri sono sottoscritti dal Ministro, o da un Uffiziale da esso incaricato.

Quelli spediti da Uffiziali delegati su crediti aperti sono sottoscritti dagli Uffiziali stessi, o da chi sia da esso incaricato.

Lo incarico di sottoscrivere i mandati debbe farsi risultare da un decreto del Ministro o dell'Uffiziale delegato da sottoporre previamente al *visto* della Corte dei conti o del competente Uffizio di riscontro.

301. Il Ministero o l'Uffiziale delegato che ha spedito i mandati, li trasmette con due elenchi (*mod. n.* 30 e 31) alla Corte dei conti o all' Uffizio di riscontro.

302. Uno dei detti elenchi è conservato presso la Corte dei conti o l'Uffizio di riscontro, e l'altro sottoscritto per dichiarare la ricevuta dei mandati è restituito al Ministero competente o all'Uffiziale delegato.

303. La Corte dei conti o l'Uffizio di riscontro esamina se i mandati corrispondano col capitolo del Bilancio o col credito aperto, se stieno nei limiti dei fondi assegnati, e se la spesa sia regolarmente liquidata e giustificata. Quando abbia riconosciuto la regolarità ed esattezza dei mandati, li registra ne'suoi libri e vi appone il proprio *visto* e la dichiarazione dalla seguita registrazione.

Il *visto* per la Corte dei conti deve essere convalidato dalla sottoscrizione di un componente della Corte stessa o di un Uffiziale da essa delegato. La dichiarazione della seguita registrazione è sottoscritta da un Capo di Uffizio o da chi per esso.

I mandati veduti e registrati dagli Uffizi di riscontro hanno da avere la sottoscrizione del Capo dell'Uffizio o di chi ne faccia le veci.

304. Accadendo alla Corte dei conti di fare osservazioni su qualche mandato, le fa note al Ministro che lo spediva; e nel caso che la risposta del medesimo non fosse ritenuta sufficiente, la Corte fa conoscere per iscritto al Ministero i mo-

Digitized by Google

tivi per cui creda doversi astenere dalla apposizione del *visto*. (*Art.* 37 *R. D.* 302, *capoversi secondo, terzo e quarto*).

305. Ove il Ministro creda dover insistere affinchè il mandato abbia corso, sottopone le osservazioni della Corte dei conti all'esame del Consiglio dei Ministri; e se il Consiglio dei Ministri giudica che ciò non ostante si eseguisca il pagamento sotto la sua responsabilità, la Corte appone il *visto*, ma quando non sia paga delle ragioni ad essa comunicate, lo appone con *riserva*.

In questo caso essa espone i suoi motivi nelle osservazioni che debbono andar a corredo del progetto di legge da presentarsi al Parlamento per l'assesto del Bilancio (*Art.* 37 *R. D. n.* 302, *capoversi secondo*, *terzo e quarto*, *e art.* 50 *dello stesso R. D*).

306. Le osservazioni che avvenga di fare intorno ai mandati spediti da Uffiziali delegati sono comunicate all' Uffiziale che li ha spediti; e se le risposte del medesimo non siano credute soddisfacenti, l' Uffizio di riscontro respinge i mandati e ne riferisce alla Corte dei conti.

Le osservazioni e le risposte preindicate hanno la data, e sono sottoscritte dal Capo dell' Uffizio di riscontro e dall' Uffiziale delegato, o da chi per essi.

307. Quando l' Uffiziale delegato creda si debba insistere che, non ostante le osservazioni fatte dall' Uffizio di riscontro, il mandato abbia corso, ne fa rapporto al Ministro da cui ha ricevuto la delegazione, e questi, ove creda di aderire alla richiesta, procede nel modo stabilito dagli articoli 304 e 305.

308. La Corte dei conti o l' uffizio di riscontro tiene presso di sè i documenti annessi ed enunciati nei mandati, e restituisce ai Ministeri o agli Uffiziali delegati, che li hanno trasmessi, quegli altri documenti che fossero stati dati a titolo di semplice comunicazione.

309. I mandati sono dalla Corte dei conti o dall' Uffizio di riscontro trasmessi al Ministero delle Finanze o al Direttore del Tesoro con tanti elenchi (*mod. n.* 32 e 33) in due esemplari [illegible] i Ministeri e gli Uffi[illegible]

310. Il Ministero delle Finanze o il Direttore del Tesoro esamina i man[illegible] e, dopo verificato, che corrispondano al bilancio o ai crediti aperti, che stieno [illegible] mi dei fondi assegnati, li ammette a pagamento apponendovi il *visto* dopo averne preso nota nei suoi registri. Restituisce poscia alla Corte dei conti o all' Uffizio di riscontro un esemplare degli elenchi sul quale dichiara che i mandati sono stati ammessi a pagamento.

L' altro esemplare con eguale dichiarazione lo trasmette al Ministero competente o all' Uffiziale delegato.

Se creda che qualche mandato non debba essere ammesso a pagamento, lo respinge alla Corte dei conti o all' Uffizio di riscontro indicandone la ragioni.

311. Ammessi a pagamento i mandati, il Ministero delle Finanze o il Direttore del Tesoro rimane esclusivamente incaricato dell' ulteriore corso dei mandati medesimi a qualunque Ministero si riferiscano (*Art.* 42 *R. D.* 302).

Il Ministero delle Finanze e la Corte dei conti, i Direttori del Tesoro e gli Uffizi di riscontro sono rispettivamente incaricati della tenuta del conto dei mandati pagati.

312. I Ministeri e gli Uffiziali delegati, quando abbiano ricevuto notizia dell'emissione a pagamento di un mandato, ne danno avviso o lo fanno dare dagli Uffizi interessati alle parti creditrici.

313. Dopo il *visto* i mandati non possono essere nè annullati, nè variati in alcuna loro parte, se non col concorso del Ministro o dell' Uffiziale delegato che li ha spediti, della Corte dei conti o dell' Uffizio di riscontro, e del Ministro di Finanze o della Direzione del Tesoro.

Successivamente alla fatta rettificazione tutti gli Uffizi debbono concordare i proprii registri.

Digitized by Google

314. Il Ministero delle Finanze fa separare per provincia i mandati spediti dai Ministeri direttamente e da lui ammessi a pagamento, li registra e trasmette con nota alla Tesoreria centrale quelli pagabili nella sede del Governo e gli altri alle competenti Agenzie del Tesoro.

Il Direttore del Tesoro fa egualmente separare i mandati spediti dagli Uffiziali delegati, e li trasmette alle dipendenti Agenzie mediante elenchi (*mod. n.* 34).

315. L'Agente del Tesoro nota in due separati registri (*mod. n.* 35 e 36) i mandati direttamente spediti dai Ministeri e quelli rilasciati dagli Uffiziali delegati. Quindi li separa secondo il luogo assegnato per il pagamento dei medesimi, e li distribuisce al Tesoriere o agli altri Contabili dello Stato, mediante elenchi conformi a quelli prescritti dall' art. 314.

Nel relativo registro nota pure il Contabile cui il mandato fu trasmesso, ed a a suo tempo l' eseguitone pagamento.

316. Quando l'Agente del Tesoro riconosca qualche errore in un mandato o s' avveda che il pagamento debba seguire in un luogo diverso da quello indicato nel mandato stesso, procede nel modo seguente:

1. Se il mandato che contiene l' errore fu spedito da un Ministero, lo trasmette con rapporto al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro); — 2. Se il mandato fu spedito da un Uffiziale delegato lo invita alla competente Direzione del Tesoro; — 3. Se nei mandati sia errato il luogo in cui deve farsi il pagamento; quando la località esista nellas tessa provincia, l'Agente fa da sè la variazione; quando la località è posta fuori della provincia l'Agente del Tesoro lo invia all' altro Agente facendone rapporto al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) o alla Direzione del Tesoro da cui dipende, secondosi tratti di mandato spediti direttamente da un Ministero o da un uffiziale delegato, avvertendo però che dei mandati degli Uffiziali delegati non può farsi l'invio fuori del compartimento della Direzione che li ammise a pagamento.

Quando gli [illegible] del Tesoro ricevano da u[illegible]rente un mandato, vi danno corso, e se il man[illegible] è uno di quelli [illegible] direttamente dai Ministeri, ne rendono subito consapevole il Ministero delle Finanze, riservandosi di apporre sul mandato il numero della spedizione, e di riportarlo nel registro indicato all'articolo 315 subito che il Ministero stesso lo abbia ad essi indicato.

317. Se risulti che un mandato, per morte del titolare o per qualsivoglia altra causa non possa o non debba più essere pagato, l'Agente del Tesoro, se il mandato fu spedito da un Ministero, lo trasmette al Ministero delle Finanze, e se venne rilasciato da un Ufficiale delegato, lo invia alla competente Direzione del Tesoro.

318. Il Ministero delle Finanze o la Direzione del Tesoro, col concorso della Corte dei conti o dell' Ufficio di riscontro e del Ministero o dell' Ufficiale delegato, che ha spedito il mandato, provvede alla correzione o all'annullamento secondo ne sia il caso.

Capitolo IV. — *Spese fisse.*

Sezione I. — *Stipendi, fitti, censi e simili (eccettuato il debito vitalizio).*

319. Ogni Ministero deve tenere registri nominativi degli impiegati del proprio Dipartimento, nei quali descrive tutte le variazioni che si verificano sia per nomine, per promozioni o per altre cause, sia per aumenti o per diminuzioni dei ruoli organici dei varii servizi.

Per tutte le altre spese fisse, come affitti, censi, canoni, livelli e simili deve pur tenere registri, in cui nota le variazioni d' ogni genere che accada di fare alle spese stesse in conformità alle somme allogate nel Bilancio dello Stato.

In essi registri debbono altresì essere notate le nomine, i contratti o altro di simile che venga fatto per delegazione da Autorità provinciali.

Digitized by Google

320. La Corte dei conti per le spese fisse di tutti i servizi tiene registri simili a quelli indicati nell' articolo precedente.

321. In appoggio dei registri indicati all' articolo 319, i Ministeri compilano prospetti (*mod. n.* 37) ripartiti per capitoli del Bilancio, nei quali notano le partite che devono iscriversi nelle Agenzie del Tesoro, come pure qualunque variazione che abbia da introdursi nelle partite già inscritte.

I prospetti sono compilati distintamente per Direzione del Tesoro, hanno una serie di numeri progressivi per ogni capitolo del Bilancio e contengono tutte le condizioni, alle quali fosse vincolato il pagamento d' una spesa fissa.

Dei prospetti deve essere spedito un esemplare alla Direzione del Tesoro competente e un altro alla Corte dei conti.

La spedizione dei prospetti viene fatta con elenchi (*mod. n.* 38) aventi un numero progressivo annuale speciale per ogni Direzione.

All' esemplare dei prospetti che viene trasmesso alla Corte dei conti i Ministeri devono unire copia dei decreti o dei provvedimenti che giustifichino l' inscrizione di nuove partite di spese fisse, o le variazioni delle partite inscritte.

Per le partite di spese fisse, per il pagamento delle quali i Ministeri in virtù dell' art. 268 possono spedire mandati direttamente, devono unirsi ai mandati relativi le copie dei decreti o dei provvedimenti che concernono partite nuove, o partite che abbiano subite variazioni.

322. Le Direzioni del Tesoro, ricevuti i prospetti, riportano in un libro (*mod. n.* 39) tutte le partite di spese fisse e le variazioni che le riguardano, ripartitamente per Ministero, per capitolo e per Agenzia del Tesoro.

Successivamente formano estratti (*mod. n.* 40) secondo le provincie nelle quali le spese fisse devono esser pagate, ponendo a ciascuna partita il numero del conto individuale che dev' essere progressivo per capitolo e per provincia.

Sottoscritti gli estratti li rimettano alle Agenzie del Tesoro, si riferiscono.

323. Le Agenzie del Tesoro, per ogni partita di spesa fissa da inscrivere aprono un conto in un registro (*mod. n.* 41) e vi riportano tutte le indicazioni contenute negli estratti.

Nello stesso registro tengono nota di tutte le variazioni che avvengono sulle partite inscrittevi e dei pagamenti che le riguardano.

324. I registri delle spese fisse tanto presso gli Uffici di riscontro quanto presso le Agenzie del Tesoro sono tenuti divisi per Ministero, per provincia e per capitolo.

I numeri del conto individuale sono tenuti nello stesso ordine sia presso le Agenzie del Tesoro, sia presso gli Uffici di riscontro.

325. La Corte dei conti ricevuti dai Ministeri l' esemplare dei prospetti stabiliti dall' art. 321 lo esamina, e se abbia osservazioni da fare, procede com' è detto agli art. 304 e 305 per i mandati di pagamento.

Ove i prospetti le risultino regolari, trasmette a ciascun Ufficio di riscontro quelli che lo riguardano.

326. Gli uffici di riscontro, ricevuti i prospetti, li rimettono alle Direzioni del Tesoro perchè appongano a ciascuna partita di spesa fissa il numero del conto individuale dato alle Agenzie del Tesoro.

Avuti di ritorno i prospetti, gli Uffici stessi aprono i conti individuali nei registri, in conformità alle prescrizioni stabilite per le Agenzie del Tesoro.

327. Se per tramutamento di residenza d' un creditore il pagamento di una spesa fissa debba esser fatto senza variazione alcuna in altra delle Tesorerie dipendenti dalla stessa Direzione del Tesoro, questa, ricevutone avviso dalla competente Autorità o dal creditore quando si tratti di fitti, censi, ecc., invita l' Agenzia del Tesoro presso la quale cessa di essere assegnato il pagamento a chia-

Digitized by Google

dere la partita, e in conformità al procedimento stabilito all' art. 322 fa aprire la partita nei registri dell'Agenzia presso cui debb' essere inscritta.

328. Se l'Agenzia presso cui debbe essere trasportato il pagamento di una spesa fissa sia posta nella giurisdizione d'un' altra Direzione del Tesoro, vi è provveduto dal Ministero competente coi prospetti formati e spediti secondo il disposto dell' art. 321.

329. Quando un' Agenzia del Tesoro riceva avviso di chiudere una partita di spesa fissa forma una situazione (*mod. n.* 42) della partita stessa.

Se nell' avviso del chiudimento della partita è indicata la provincia nella quale è trasferito il creditore, trasmette la situazione all' Agenzia del Tesoro di quella provincia.

In caso diverso la trasmette al Direttore del Tesoro, il quale la invia o all' Agenzia del Tesoro presso cui deve essere accesa la spesa fissa, ovvero al Ministero competente per i successivi provvedimenti.

330. Nessun pagamento di spesa fissa può ordinarsi da un'Agenzia del Tesoro senza che abbia ricevuto l' estratto per l'impianto della partita e la situazione rilasciata, come è detto all' articolo precedente, dall'Agenzia presso cui era inscritta la spesa fissa.

Quando si tratti di spesa fissa non ancora accesa in alcun registro delle Agenzie del Tesoro, deve indicarsi nei prospetti e negli estratti relativi che il pagamento deve farsi senza il ricevimento della situazione della partita.

331. Ove nei prospetti di spese fisse si riconoscano errori di fatto, la cui correzione non ammetta dubbi, e che non alterino la somma annua di spesa fissa, vi è provveduto dalle Direzioni del Tesoro di concerto coll'Ufficio di riscontro.

Le Direzioni del Tesoro e gli Uffici di riscontro ne informano rispettivamente il Ministero competente e la Corte dei conti.

332. Il pagamento delle spese fisse viene disposto dagli Agenti del Tesoro con mandati spediti in conformità alle partite inscritte nei proprii registri.

Il pagamento di esse spese fisse non può ordinarsi se non sieno adempiute le condizioni speciali, alle quali, giusta le annotazioni scritte nei prospetti o negli estratti, fosse vincolata la spedizione del mandato.

333. Coloro che occupano locali tenuti in affitto per servizio dello Stato debbono trasmettere alla rispettiva Agenzia del Tesoro alcuni giorni prima della scadenza delle relative rate di pigione una dichiarazione dalla quale risulti nulla ostare al pagamento delle rate medesime.

Questa dichiarazione deve unirsi al relativo mandato di pagamento.

334. I mandati sono spiccati da libri a madre e figlia (*mod. n.* 43), e hanno un numero d'ordine progressivo per ogni Ministero.

Quando i mandati debbano contenere più partite, vengono le medesime descritte in prospetti nominativi (*mod. n.* 44) da unirsi ai mandati medesimi.

Le addizioni dei prospetti nominativi sono riportate in numeri e in lettere sui relativi mandati.

Nelle madri dei mandati si scrivono tutti i numeri dei conti individuali contenuti nei prospetti, e le somme della rate rispettive.

Prima della spedizione ai Tesorieri e agli altri Contabili gli Agenti del Tesoro riportano di fronte a ciascun conto individuale il numero del mandato e la rata a cui si riferisce, e allibrano il mandato stesso in un registro (*mod. n.* 45).

335. I Magistrati possono con apposita deliberazione dare facoltà a una sola persona di riscuotere e di far quietanza, per gli stipendi di tutti i componenti la rispettiva Magistratura e degli impiegati che vi sono addetti.

La facoltà è fatta conoscere all' Agente del Tesoro con lettera sottoscritta dal Capo della Magistratura.

Digitized by Google

Quando si muti la persona fornita di tale facoltà, deve intervenire nuova deliberazione e nuova lettera all'Agente stesso.

L'Agente del Tesoro spedisce il mandato degli stipendi nel modo ordinario indicando nella intestazione, che per tutti gli individui notati nel prospetto sommario deve riscuotere e dare una sola quietanza la persona che ne ha la facoltà.

Al primo mandato è unita la lettera del Capo della Magistratura, nei successivi vien fatto il riferimento, fino a che non avvengano mutamenti.

336. La facoltà indicata all'articolo precedente può essere data dai Capi delle Amministrazioni per tutti gli impiegati da essi dipendenti, che ne facciano domanda in iscritto.

La domanda sottoscritta dagli impiegati e convalidata dalla segnatura del Capo dell'Amministrazione, viene unita al primo mandato.

Quando muti o si aggiunga un impiegato dell'Amministrazione si deve unire al primo mandato la domanda di esso fatta colle stesse formalità.

Occorre una nuova domanda generale, quando muti la persona incaricata di riscuotere e di quitare.

L'Agente del Tesoro procede del resto com'è detto nell'articolo precedente.

337. Quando i Contabili ricevono mandati di spese fisse spediti dagli Agenti del Tesoro devono, prima di eseguire il pagamento, verificare la esattezza delle addizioni delle somme parziali di ciascun mandato.

Ove riconoscano qualche errore restituiscono i mandati all'Agente del Tesoro per le occorrenti rettificazioni.

338. L'ultimo giorno di ogni mese tutti i mandati collettivi di spese fisse spediti dagli Agenti del Tesoro nel mese precedente, i quali non sieno compiutamente soddisfatti, sono dai Tesorieri portati in uscita per la parte pagata e trasmessi all'Agente del Tesoro, corredati ciascuno di una dimostrazione della somma pagata e di quella rimasta da pagare, e delle singole partite che costituiscono quest'ultima somma.

L'Agente del Tesoro eseguisce sui prospetti e sui mandati le riduzioni corrispondenti, e comprende i mandati nei conti del mese in cui furono portati in uscita dai Tesorieri.

Per le partite rimaste da pagare l'Agente del Tesoro spedisce, quando occorra, nuovi mandati.

Di tutte le operazioni eseguite fa annotazione sulla madre del mandato primitivo e modifica l'indicazione del numero del mandato sul conto particolare di ogni spesa fissa.

339. I mandati collettivi di spese fisse spediti dagli Agenti del Tesoro, che si trovino presso i Contabili incaricati di farne il pagamento per conto dei Tesorieri, devono da essi essere inviati ai Tesorieri non oltre il mese successivo a quello in cui furono spediti, anche quando sieno pagati soltanto in parte.

340. Nel caso di morte di impiegati o di altri creditori di spese fisse, gli eredi presentano i documenti necessari alla competente Agenzia del Tesoro.

Questa vi unisce l'estratto del conto relativo alla partita di spesa fissa e lo trasmette alla Direzione del Tesoro da cui dipende.

La Direzione, riconosciuta la regolarità dei documenti, rilascia un decreto (mod. n. 46) con cui viene autorizzata la spedizione del mandato corrispondente, lo sottopone cogli atti all'esame dell'Uffizio di riscontro, che ritira gli atti, fornisce del suo *visto* il decreto e lo ritorna alla Direzione.

La Direzione trasmette poscia il decreto all'Agenzia del Tesoro, la quale spedisce il mandato ponendovi a corredo il decreto stesso.

341. Quando una partita di spesa fissa non è più dovuta in tutto o in parte al

Digitized by Google

creditore, i Capi di servizio, cui riguarda immediatamente la spesa, mentre ne danno avviso alla competente Amministrazione superiore ne rendono consapevole intanto l'Agenzia del Tesoro la quale ne tien nota, sospende la spedizione dei mandati o la esecuzione dei pagamenti, e quando ritardi l'arrivo della partecipazione regolare della Direzione, da cui dipende, le ne fa rapporto.

L'Agenzia procede egualmente ove le risulti anche in altro modo la cessazione di una spesa fissa.

342. Gli Agenti del Tesoro trasmettono i mandati ai Tesorieri e ai Contabili incaricati dei pagamenti descrivendoli in appositi elenchi (*mod. n.* 32).

I mandati non sono pagabili fuori della giurisdizione dell'Agenzia del Tesoro che li ha spediti.

343. Quando per punire un impiegato o per altra causa viene disposta la ritenzione di una parte del suo stipendio, il Ministero o l'Amministrazione, che l'ha determinata, invia alla Direzione del Tesoro, da cui dipende la Tesoreria incaricata del pagamento, il decreto relativo.

Il Direttore del Tesoro ne dà avviso all'Uffizio di riscontro e trasmette immediatamente il decreto all'Agenzia del Tesoro competente.

Questa ne fa annotazione nei suoi libri, e venuta la scadenza della mesata di stipendio, spedisce un mandato parziale, in cui diffalca dalla somma da pagarsi al titolare e da quella di cui si dà credito le cassa, l'importare della ritenzione, e scrive poscia in tutte lettere la somma netta rimasta.

Al mandato unisce il decreto relativo.

I Tesorieri, quando abbiano estinto il mandato, si danno credito della somma netta effettivamente pagata.

Le somme ritenute costituiscono un'economia sul relativo capitolo, e non possono essere introitate come entrate dello Stato.

344. Nei primi giorni del mese di gennaio di ciascun anno i Ministeri debbono inviare a ciascuna Direzione del Tesoro un elenco del numero e della intitolazione dei capitoli delle spese fisse dell'anno, contrapponendovi il numero del capitolo del Bilancio dell'anno precedente.

Ove occorra di far rilevare differenze, lo si eseguisce alla colonna delle osservazioni.

Le Direzioni fanno le occorrenti comunicazioni alle dipendenti Agenzie del Tesoro.

Un altro esemplare dell'anzidetto elenco viene dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti, la quale fa essa pure le occorrenti comunicazioni agli uffizi di riscontro.

Sezione II. — *Debito vitalizio.*

345. Ai pagamenti del debito vitalizio sono applicabili le discipline contenute nella sezione I per le altre spese fisse in quanto non venga provveduto nella presente sezione.

346. Per le iscrizioni e per le modificazioni nelle condizioni e nella misura degli assegni del debito vitalizio, il Ministero delle Finanze provvede colla spedizione dei prospetti (*mod. n.* 47 e 48) in due esemplari, uno dei quali è trasmesso alla Direzione del Tesoro nella cui giurisdizione devono essere o sono accese le partite, e l'altro alla Corte dei conti per il corrispondente Uffizio di riscontro.

Le Direzioni del Tesoro, in analogia al disposto dall'art. 322, tengono un libro (*mod. n.* 49), e spediscono gli estratti (*mod. n.* 50) alle Agenzie del Tesoro, le quali allibrano le partite di un registro (*mod. n.* 51), in conformità al prescritto dall'articolo 323.

Digitized by Google

347. Il trasporto di una partita di pensione da una ad altra provincia non è acconsentito che per mutamento di domicilio legale del pensionario.

Il mutamento di domicilio è notificato dal pensionario all'Agenzia del Tesoro presso cui è inscritta la propria partita, colla produzione del certificato rilasciato dal sindaco del Comune in cui ha trasferito il nuovo domicilio legale.

348. Ricevuto il certificato di mutato domicilio, l'Agenzia del Tesoro chiude la partita, ne dà avviso alla Direzione da cui dipende, e trasmette all'Agenzia presso la quale debb' essere accesa la partita, la situazione (*mod. n.* 52) della medesima.

349. Quando la Direzione del Tesoro riceva notizia del tramutamento di domicilio di un pensionario, compila in due esemplari un estratto della partita, conforme a quelli prescritti dall'art. 346, e ne trasmette:

1. Uno all'Agenzia del Tesoro che debba accendere la partita, o direttamente se la medesima si trovi nella sua giurisdizione, o altrimenti a mezzo della competente Direzione; — 2. L'altro all' Uffizio di riscontro perchè se la provincia sia nella sua giurisdizione eseguisca il trasporto, o altrimenti dopo chiusa la partita e sottoscritto l'estratto lo invii all' altro Uffizio di riscontro, perchè ne faccia l'iscrizione ne' suoi registri.

350. I Sindaci o le Autorità incaricate della tenuta dei registri dello stato civile hanno obbligo di far conoscere il giorno dell'avvenuta morte di un pensionario alle Agenzie del Tesoro e al Ministero delle Finanze (Segretariato generale).

351. Le Agenzie, avuta partecipazione della morte di un pensionario, chiudono la partita lasciando in evidenza, ove ne sia il caso, la quota che potesse essere dovuta agli eredi o agli aventi diritto.

352. Quando venga a conoscenza di un'Agenzia che una partita del debito vitalizio cessi di essere dovuta per altra cagione che per tramutamento di domicilio o per morte del pensionato, sospende di ordinare i pagamenti, ne fa nota nel registro e promuove dalla Direzione le necessarie disposizioni.

353. Le Agenzie del Tesoro formano mensualmente un prospetto (*mod. n.* 53) nel quale riportano tutte le variazioni avvenute nelle partite del debito vitalizio, per le quali non abbiano dato partecipazione alla Direzione compartimentale, o non abbiano da questa ricevuto alcun ordine.

354. Le Direzioni del Tesoro, ricevuti dalle Agenzie della propria giurisdizione i prospetti indicati dall' articolo precedente, ne compilano uno complessivo e lo trasmettono all'Uffizio di riscontro.

Al Ministero delle Finanze (Segretariato generale) le Direzioni inviano pure mensualmente un prospetto delle variazioni sulle partite del debito vitalizio avvenute nel mese precedente per cause diverse da quelle di mutamento di domicilio, e per le quali non abbia ricevuto comunicazione alcuna dal Ministero medesimo.

355. Gli Agenti del Tesoro prima della fine di ciascun mese apparecchiano mandati parziali o collettivi per il soddisfacimento degli assegni dovuti ai creditori del debito vitalizio inscritti nei proprii registri.

Se i mandati sono parziali rimangono presso gli Agenti del Tesoro: se sono collettivi vengono trasmessi ai Tesorieri provinciali alla fine del mese.

I mandati per i creditori che dimorino fuori del capoluogo di provincia sono tutti trasmessi prima della fine del mese ai Contabili incaricati del pagamento.

I mandati collettivi non possono contenere più di cento partite ciascuno.

356. I certificati di esistenza (*mod. n.* 54) che i creditori del debito vitalizio debbono produrre per la riscossione dei loro assegni, sono rilasciati dai Sindaci o dai Notai certificatori nella cui giurisdizione hanno domicilio legale; debbono avere il suggello della relativa Comunità o del Notaio, e il bollo da centesimi 50 ove la somma di ognuno degli assegni vitalizi superi lire 500 all'anno.

Digitized by Google

Ove nel certificato di iscrizione sia accennata qualche condizione il Sindaco o il Notaio debbe tenerne conto nel certificato d'esistenza.

357. I creditori di assegni vitalizi che dimorino all'estero si procurano il certificato di esistenza dall'Autorità locale facendolo convalidare colla sottoscrizione del rappresentante il Governo italiano o di chi ne faccia le veci, e riconoscere dal Ministero degli affari esteri del Regno.

Esso certificato è rimesso all'Agente del Tesoro presso cui è inscritta la partita, dalla persona che, in virtù di atto regolare di procura, è anco abilitata di quitare il mandato di pagamento per conto del creditore.

358. I certificati di esistenza per quei pensionari che hanno domicilio nel capoluogo di provincia sono presentati all'Agente che li esamina, si fa mostrare il certificato d'iscrizione, e, ove i primi abbiano qualche difetto, li restituisce per la loro regolazione. Quando i certificati di esistenza sieno in regola e si riferiscano a mandati parziali, l'Agente del Tesoro li unisce ai mandati stessi, vi imprime il suggello a secco dell'Uffizio, e quindi li consegna alla parte. Se a vece riguardino mandati collettivi, l'Agente annota sui certificati di esistenza il numero del mandato e quello del conto individuale che li concernono, li convalida colla propria sottoscrizione e li consegna alla parte per essere presentati al Tesoriere presso il quale trovasi già il mandato relativo.

Ai mandati sono pure uniti quelli altri documenti che fossero richiesti per il pagamento di un assegno vitalizio.

Ove trattisi di un certificato di esistenza o di altri documenti che servano a giustificazione di più mandati spediti per uno stesso pensionario, l'Agente li unisce ad uno di essi mandati e negli altri cita il numero di quello al quale furono uniti.

359. Per i pagamenti da eseguirsi fuori del capoluogo di provincia, i pensionari si presentano ai Contabili col certificato di esistenza e con quello di iscrizione.

I Contabili ne riscontrano l'esattezza, uniscono il certificato di esistenza al mandato ad essi trasmesso dall'Agente del Tesoro, eseguiscono il pagamento, e, dopo averne notata l'esecuzione a tergo del certificato d'iscrizione, lo restituiscono alla parte.

360. I mandati sono spiccati da libri a madre e figlia (*mod. n.* 55) tenuti separatamente per ognuno dei diversi capitoli nei quali è ripartito nel Bilancio il debito vitalizio, e hanno una serie di numeri progressivi speciale ad ogni capitolo.

Quando un mandato debba contenere più partite vengono le medesime descritte in un prospetto nominativo (*mod. n.* 56).

361. All'atto della consegna dei mandati ai creditori, o dell'invio ai Tesorieri e agli altri Contabili gli Agenti del Tesoro notano sul conto individuale il numero d'ogni mandato e la rata a cui si riferisce.

362. Il pagamento di quote di assegni del debito vitalizio si eseguisce agli eredi o agli aventi diritto con procedimento conforme a quello stabilito per le altre spese fisse dall'art. 340, dovendo però gli eredi o aventi diritto unire alla domanda il certificato d'iscrizione posseduto dal creditore defunto.

363. I pensionari ai quali avvenga lo smarrimento o la distruzione del certificato d'iscrizione debbono renderne subito consapevole l'Agente del Tesoro presso cui è accesa la partita della pensione o dell'assegno equivalente.

Gli presentano quindi una domanda per ottenere un nuovo certificato d'iscrizione corredandola di una dichiarazione fatta dinanzi al Giudice con cui si obbligano di consegnare all'Agenzia stessa il certificato ove lo avessero a rinvenire, e di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che dallo smarrimento potesse derivargli.

364. Gli Agenti del Tesoro hanno obbligo di fare annotazione nel conto individuale dell'allegato smarrimento o distruzione del certificato d'iscrizione, subito che

Digitized by Google

ne ricevano l'avviso. E quando sia loro presentata la domanda indicata all'articolo precedente, la trasmettono alla Direzione del Tesoro da cui dipendono.

365. La Direzione del Tesoro fa inserire per una sola volta ed a spese del titolare nella Gazzetta uffiziale del Regno, e nel giornale autorizzato a pubblicare gli atti uffiziali della provincia in cui risiede l'Agenzia nei registri della quale è accesa la partita, un avviso (*mod. n.* 57) col quale è dichiarato che dopo un mese dalla pubblicazione di esso senza che sia fatta opposizione, sarà spedito un nuovo certificato d'iscrizione.

366. L' opposizione può essere presentata alla competente Agenzia o Direzione del Tesoro.

367. Passato il mese, l'Agenzia trasmette alla Direzione del Tesoro gli atti di opposizione se ve ne siano o altrimenti una dichiarazione negativa, aggiungendovi l'indicazione fino a qual giorno l'assegno fu pagato.

La Direzione del Tesoro fa altrettanto col Ministero delle Finanze (Segretariato generale).

368. Il Ministero fa annotazione sulla madre del certificato smarrito o distrutto, e quando nulla osti, rilascia il nuovo certificato, nel quale fa constare che esso è spedito in sostituzione di altro smarrito o distrutto, indicandone il numero, e lo rimette alla Direzione del Tesoro competente perchè lo faccia consegnare al titolare.

La Direzione del Tesoro dispone per il chiudimento della partita precedente e per l'apertura di una nuova tanto nei registri dell'Agenzia del Tesoro quanto in quelli dell'Ufficio di riscontro.

Capitolo V. — *Spese che possono essere eseguite senza la contemporanea giustificazione alla Corte dei conti o agli Uffizi di riscontro.*

Sezione I. — *Spese per la riscossione delle entrate e spese di giustizia criminale.*

369. Le spese riguardanti la riscossione delle entrate, per le quali non si possa provvedere nei modi ordinari, sono pagate dietro ordine dei Capi di servizio o degli Ufficiali incaricati dai Contabili colle entrate che vi si riferiscono.

Con decreto regio dato sulla proposizione del Ministro delle Finanze vengono annualmente stabilite quali sieno le spese, che si possono pagare dai Contabili coi fondi della riscossione.

La misura di tali spese, e il modo con cui si autorizzano e si eseguiscono sono stabiliti per ogni entrata da regolamenti speciali approvati con decreto ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

370. La giustificazione delle spese di riscossione deve essere fatta presso la Corte dei conti o agli Uffizi di riscontro nel termine di quattro mesi a contare dalla data della loro esecuzione.

Nel caso in cui si ritardi siffatta giustificazione la Corte dei conti ne fa cenno nelle sue osservazioni annuali.

371. I Contabili che hanno soddisfatto le spese di riscossione trasmettono periodicamente e non più tardi della scadenza del trimestre, i documenti colle ricevute giustificative degli eseguiti pagamenti ai rispettivi Capi di servizio o agli Uffiziali incaricati.

Questi formano per ciascuna provincia altrettanti prospetti dei pagamenti fatti quanti sono i capitoli del Bilancio cui le dette spese si riferiscono, distinguendo in essi le spese per articolo.

Digitized by Google

Successivamente i detti Capi di servizio, senza d'uopo di apertura di credito spediscono mandati di rimborso (*mod. n.* 58) a favore dei Contabili creditori, distinguendo in apposite colonne le somme da introitare come entrate della Direzione generale del Tesoro in causa di ritenzioni sugli stipendi, aggi, ecc. quelle da rimborsarsi con quietanze di versamento e quelle che fossero da pagarsi in contanti, e li trasmettono all'Uffizio di riscontro, coi documenti, accompagnati da due elenchi (*mod. n.* 31).

L'Uffizio di riscontro, accerta la regolarità dei pagamenti fatti, appone il visto ai relativi mandati, ritirando le carte che vi stanno a corredo, e li trasmette al Direttore del Tesoro, il quale li fa pervenire ai Tesorieri di provincia col mezzo degli Agenti.

372. Ove si tratti di spese fatte per conto di amministrazioni che non abbiano nelle provincie Capi di servizio i quali possano eseguire le disposizioni dell'articolo precedente, o quando i Ministeri intendano di provvedervi direttamente, i Contabili fanno pervenire nel modo che loro sarà prescritto i documenti comprovanti le spese fatte al rispettivo Ministero; esso provvede alla rimborsazione con mandati (*mod. n.* 59) osservando le prescrizioni stabilite dal capitolo III del presente titolo.

373. Il Ministero delle Finanze, ricevuti dalla Corte dei conti questi mandati, li rimette al Tesoriere centrale con note divise per Ministero, nelle quali sono descritti tutti i mandati, e il loro ammontare ricapitolato per ogni Contabile cui spetta la rimborsazione, coll'indicazione inoltre delle provincie cui i Contabili appartengono.

374. Il Tesoriere centrale, in appoggio delle note indicate all'art. precedente, estingue i mandati rilasciando su ogni Tesoreria di provincia gli occorrenti Vaglia del Tesoro a favore dei Contabili.

L'annotazione sui mandati dei Vaglia emessi terrà luogo di quitanza dei mandati stessi.

Essa annotazione sarà autenticata colla sottoscrizione dell'Ufficiale incaricato del controllo.

375. Il Ministero delle Finanze fa pervenire i Vaglia del Tesoro ai Ministeri da cui dipendono i Contabili per essere poi convertiti dai Tesorieri di provincia in quitanze in conto di entrate dello Stato.

376. Le spese di giustizia criminale sono soddisfatte da Contabili delle entrate dipendenti dal Ministero delle Finanze in appoggio di ordini spediti dalla competente Autorità, e secondo è stabilito dalle discipline in vigore.

377. La giustificazione e regolazione degli effettuati pagamenti si fa nei modi stabiliti dagli articoli precedenti per le spese di riscossione.

Sezione II. — *Spese per servizi autorizzati ad economia.*

378. Quando sia necessario che un servizio si faccia ad economia, e che per eseguirlo abbisognino anticipazioni di danaro, possono darsi una o più anticipazioni all'Uffiziale dell'Amministrazione incaricato del servizio, purchè queste in complesso non eccedano la somma di lire 30,000.

I mandati relativi sono spediti o dal Ministro o da Uffiziali delegati su crediti aperti, semprechè nel decreto di apertura ne sia espressa la facoltà.

Quando per la specialità del servizio il Ministero si riservi di spedire il mandato di saldo di un servizio a economia, questa condizione deve essere espressa nel decreto di apertura di credito.

In questo caso l'Uffiziale delegato e l'Uffizio di riscontro debbono trasmettere rispettivamente ogni mese al Ministero e alla Corte dei conti la nota delle fatte anticipazioni.

Digitized by Google

Il Ministero e la Corte dei conti tengono nota delle anticipazioni per provvedere a suo tempo alla regolazione.

379. La giustificazione dell'impiego delle somme avute in anticipazione debbe essere fatta alla Corte dei conti o all'Uffizio di riscontro entro il termine di quattro mesi decorribili dalla data del visto dei mandati di anticipazione.

A misura che sia giustificato l'impiego di anticipazioni possono darsene altre, purchè riunite a quelle ancora rimaste da giustificare non sia superata la somma di lire 30,000.

380. Le anticipazioni per le competenze dell' Esercito e dell' Armata possono superare L. 30,000, e debbono essere regolate in ragione delle somme stanziate nel Bilancio.

Le giustificazioni delle spese sono fatte coll'osservanza delle discipline che regolano quei servizi e nel termine stabilito coll'articolo precedente.

381. Per i mandati di anticipazione, oltre le allibrazioni ordinarie nei registri, il Ministero competente e la Corte dei conti, o l'Uffiziale delegato e l'Uffizio di riscontro devono tenere un libro di evidenza nel quale aprono un conto per ogni servizio e per ogni Uffiziale, e vi notano le anticipazioni, le regolazioni e i rimborsi.

Per le anticipazioni date da Uffiziali delegati e regolate a cura dei Ministeri, debbono gli Uffiziali stessi e gli Uffizi di riscontro notare a discarico nel libro di evidenza la data sotto la quale fu rimessa al Ministero e alla Corte dei Conti la nota stabilita all'art. 378.

382. A misura che con queste anticipazioni l'Uffiziale incaricato fa progredire il servizio ad economia, deve essere sua cura di procurarsi entro il limite prescrittogli i documenti giustificativi delle somme da esso pagate, e di trasmetterli col proprio conto al Ministero da cui dipende, o all' Uffiziale delegato.

383. Il Ministero o l'Uffiziale delegato, riconosciuta la regolarità del conto, trae un mandato di saldo della spesa giustificata.

In questo mandato porta a credito dell' Uffiziale incaricato tutta la somma della spesa risultante dai documenti giustificativi. Poscia diffalca da questa somma l'ammontare di tante anticipazioni o parti di esse per modo da lasciar sussistere una rimanenza di credito, per la quale spedisce il mandato di saldo a favore dell' Uffiziale incaricato.

384. All' ultimo dei mandati, che si spedisce da un Uffiziale delegato per saldo di un servizio ad economia definitivamente compiuto, si diffalcano dalla somma spesa le anticipazioni non ancora sottratte nei precedenti mandati.

385. Quando un servizio ad economia sia compiuto coll' intiero impiego della somma anticipata l' Uffiziale incaricato presenta il conto e i documenti al competente Ministero o all' Uffiziale delegato, che ha spedito il mandato di anticipazione.

Se sia rimasta non impiegata una parte della somma, l' Uffiziale incaricato la versa nella Tesoreria della provincia quale entrata eventuale della Direzione generale del Tesoro, e unisce al proprio conto la quietanza relativa.

Il Ministero o l'Uffiziale delegato esamina il conto, fa regolare i difetti che vi fossero, e spedisce un decreto (*mod. n.* 60) col quale viene dichiarato liquido il conto, e discaricato l' Uffiziale di ogni debito per questo titolo.

Il decreto viene trasmesso in due esemplari coi documenti relativi alla Corte dei conti o all' Uffizio di riscontro, che, riconosciuta ogni cosa in regola, registra il decreto, conserva un esemplare coi documenti e invia l' altro esemplare al competente Ministero o all' Uffiziale delegato, che lo ripone nei suoi atti.

I decreti di questa specie sono dalla Corte dei conti e dall' Uffizio di riscontro conservati in custodie speciali ripartiti per Ministero, per esercizio e per capitolo.

Gli Uffizi che hanno tenuto in evidenza il conto particolare della anticipazione lo chiudono facendovi le necessarie annotazioni.

Digitized by Google

386. I Ministeri e gli Uffiziali delegati devono annunziare agli Uffiziali, che abbiano reso conto definitivo della ricevuta anticipazione, l'avvenuta spedizione del mandato di saldo o del decreto di regolazione.

SEZIONE III — *Paghe alle Guardie di Sicurezza pubblica ed ad altri Corpi.*

387. Per il pagamento delle paghe e degli assegni equivalenti alle Guardie e ai Graduati di Sicurezza pubblica non si aprono conti individuali presso le Agenzie del Tesoro.

Per tali pagamenti sono dal Ministero dell'Interno aperti crediti a disposizione di ciascun Prefetto con espressavi la facoltà di dare anticipazioni.

388. Le Prefetture tengono il ruolo nominativo delle Guardie e dei Graduati di Sicurezza pubblica.

Un esemplare dello stesso è da ogni Prefettura rimesso il 1.o gennaio 1864 all'Uffizio di riscontro del compartimento. Successivamente fanno tenere all'Uffizio stesso le note delle variazioni che avvengono nel personale medesimo.

389. Le note delle variazioni, di cui all'articolo precedente, debbono indicare:

a) gli individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamenti, e in questo caso da quale provincia provengano; — *b*) quelli che cessano di appartenere al corpo per qualsiasi motivo; — *c*) quelli promossi o degradati; — *d*) l'epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l'aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

390. Il 20 di ogni mese il Comandante di ogni Compagnia delle Guardie di Sicurezza pubblica o il Delegato di pubblica Sicurezza fanno pervenire alla competente Prefettura lo stato dei presenti colla indicazione delle somme da pagare per il mese in corso.

391. Il Prefetto, in appoggio dello stato di presenza da esso verificato e sottoscritto, spedisce sul credito aperto a sua disposizione un mandato di anticipazione in testa dell'Uffiziale incaricato della distribuzione delle paghe.

Al mandato è unito lo stato dei presenti.

392. L'Uffiziale incaricato, riscossa la somma del mandato, paga le quote dovute a ciascheduno, ritirandone regolare quietanza.

Non più tardi del dì 10 di ogni mese giustifica nei modi stabiliti per i servizi ad economia l'impiego delle anticipazioni ricevute nel mese precedente.

Il debito o il credito che risulti da un conto mensuale è riportato dall'Uffiziale pagatore sul conto del mese successivo.

Nel mese di gennaio di ogni anno l'Uffiziale presenta un conto in cui sono epilogati i risultamenti alle anticipazioni e dei conti prodottti per l'anno precedente.

Avuto il conto, il Prefetto procede nelle forme indicate alla sezione II del presente capitolo.

393. Quando una Guardia o un Graduato di Sicurezza pubblica passi dalla giurisdizione di una Prefettura a quella di un'altra, il Prefetto, dal quale cessa di dipendere, invia all'altro la situazione della partita di paga, che viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

394. Il procedimento stabilito per le Guardie di Sicurezza pubblica può essere seguito per le paghe e gli assegni dei Guardiani delle carceri, dei Militi a cavallo in Sicilia e degli altri Corpi aventi analoga costituzione.

395. Le Guardie doganali ricevono le paghe nei modi stabiliti dal regolamento, che disciplina il loro servizio.

CAPITOLO VI. — *Pagamento dei mandati.*

396. Tutti i pagamenti debbono essere eseguiti dai Tesorieri e dagli altri Contabili in conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Digitized by Google

397. I Tesorieri e gli altri Contabili confrontano cogli elenchi i mandati ricevuti, li esaminano, e se risulti ad essi una discrepanza fra la somma indicata in lettere e quella in numeri, la morte del titolare, la necessità di mutare il luogo del pagamento, un'alterazione al cognome e al nome del titolare, o alla somma in lettere, ovvero qualunque altra irregolarità si astengono dal pagarli.

Il Tesoriere centrale ne rende consapevole il Ministero delle Finanze e gli trasmette, occorrendo, il mandato perchè sia posto in regola.

I Tesorieri di provincia e gli altri Contabili fanno altrettanto coll' Agente del Tesoro.

398. I Tesorieri e gli altri Contabili, che paghino un mandato, nel quale non corrisponda esattamente la somma esposta in lettere con quella in numeri, saranno responsabili della differenza tra la maggiore e la minor somma del mandato, ed in ogni caso avranno diritto ad essere scaricati della somma minore.

399. I Tesorieri e gli altri Contabili debbono pagare i mandati ai creditori i quali si presentino in persona e sieno da essi conosciuti. Se i creditori non sieno conosciuti devono provare l' identità della persona mediante attestato di chi sia noto ai Tesorieri o agli altri Contabili o in altro modo.

400. I creditori devono stendere la ricevuta a' piedi dei mandati o in apposita colonna di essi alla presenza di chi paga.

401. Nella ricevuta è scritto per intiero il cognome e il nome del creditore corrispondente alla indicazione contenuta nei mandati.

Quando nella ricevuta debbano per qualsivoglia causa concorrervi due testimoni questi sottoscrivono come il creditore, aggiungendovi la parola *testimonio*.

Il portatore di una ricevuta sottoscrive egualmente coll'aggiunta della parola *portatore o esibitore*.

402. La quietanza di un mandato spedito in capo a una Ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio e notificato alla compentente Camera di commercio e di arti.

I Tesorieri e gli altri Contabili possono richiedere una prova che sia data con un certificato della Camera di commercio e di arti.

Quando la sottoscrizione della Ditta, benchè accettata in commercio, non sia esattamente conforme alla intestazione del mandato, la Ditta dovrà produrre una circolare accertata dalla Camera di commercio e d' arti che viene dal Tesoriere unita al mandato.

403. Se il creditore è illetterato vi appone un segno di croce alla presenza di due testimoni, che sottoscrivono all' atto del pagamento.

404. Quando un mandato sia tratto a favore di un pubblico Uffiziale e che nell' intestazione risulti indicato per la sola qualità dell' uffizio, deve esso nel dare la ricevuta scrivere oltre il cognome e il nome anche la qualità dell'uffizio che gli dà diritto a riscuotere la relativa somma.

In caso di assenza o di impedimento dell' Uffiziale, a favore del quale fu spedito il mandato, può essere accettata la quietanza di colui che lo succede immediatamente, semprechè sia fornito di una dichiarazione dell' Uffiziale che ne lo autorizzi.

In questi casi la quietanza di chi riceve il pagamento debb' esser fatta colla indicazione:

Pel signor *assente o impedito*
Il *(qualità)*
N. N.

La dichiarazione è unita al mandato.

405. Le somme contenute nei mandati spediti a nome dei creditori non possono essere pagate ai procuratori di essi, quando non ne sia fatta menzione nei mandati stessi.

Digitized by Google

Ove si presentino procuratori in questa condizione, i Tesorieri o i Contabili ricevono l'atto, la copia o l'estratto di procura e lo inviano col relativo mandato all'Agente del Tesoro, che lo rettifica se spedito da esso, o altrimenti trasmette tutto al Ministero delle Finanze o alla Direzione da cui lo ha ricevuto.

Il Tesoriere centrale consegna tutto al Ministero delle Finanze.

406. Se il creditore di un mandato sia morto non può farsi il pagamento agli eredi, ma deve essere restituito il mandato all'Agente del Tesoro, il quale lo trattiene se è spedito da esso, ovvero lo trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) o al Direttore, secondo ne sia il caso.

É proceduto quindi all'annullamento o alla riduzione del mandato o alla disposizione del pagamento agli eredi nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Il Tesoriere centrale lo ritorna al Ministero delle Finanze.

407. Possono i Tesorieri e gli altri Contabili anche accettare, sotto la loro personale responsabilità per quietanza della somma pagata in virtù di mandati a favore di una o più persone (collettivi), una ricevuta scritta sopra foglio a parte purchè sopra la firma del creditore sia scritto in lettere *Vale per quietanza della somma di lire . . . .* e sia espressa la causa del pagamento, e quando occorra, anche notato il tempo a cui si riferisce.

Quando quello che rilascia ricevuta sopra foglio a parte sia analfabeto, fa il segno di croce, il quale debbe essere accertato colla sottoscrizione di due testimoni presenti all'apposizione del segno.

Il Tesoriere e gli altri contabili possono chiedere quando lo credano necessario che la sottoscrizione del creditore sia certificata dall'Autorità locale.

408. Quelli tra i creditori di una somma indivisa, i quali non sottoscrivono il mandato, e che danno quietanza a parte, debbono farla nei seguenti termini:

Vale per quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire dovuta per

409. Il Tesoriere e gli altri Contabili non fanno alcun pagamento al portatore d'una quietanza quando non sia da essi conosciuto.

Il portatore si deve sottoscrivere sulla quietanza; se è illetterato, deve apporre il segno di croce alla presenza dei Contabili e di due testimoni che sottoscriveranno.

410. Quando per sopraggiunta infermità il creditore non possa sottoscrivere una quietanza vi sostituisce il proprio segno di croce alla presenza di due testimoni che si sottoscrivono premettendovi la dichiarazione:

Cro † ce del..... (cognome e nome intero del creditore) il quale colpito da infermità non può fare la sua sottoscrizione.

Ove l'infermità non permetta al creditore di fare neanco il segno di croce abbisogna un atto legale di procura.

411. I Tesorieri e gli altri Contabili non possono accettare quietanze sotto condizione o sotto riserva nè sui mandati, nè sopra fogli a parte.

412. I Tesorieri e gli altri Contabili sono responsabili delle quietanze relative ai mandati da essi pagati.

413. Sui mandati pagati e sulle quietanze in foglio a parte i Tesorieri devono all'atto del pagamento apporre il bollo colla leggenda *pagato*.

Gli altri contabili, che non sieno forniti di bollo, vi scrivono *pagato*.

A piedi delle quietanze in foglio a parte i Tesorieri e gli altri Contabili scrivono anche la data del pagamento.

414. Fino a che un mandato collettivo non sia intieramente estinto, le porzioni pagate figurano come danaro in cassa.

Digitized by Google

415. I pagamenti a conto di mandati collettivi sono registrati in apposito libro (*mod. n.* 61) dall'Uffiziale incaricato del controllo presso il Tesoriere centrale, dagli Agenti del Tesoro, e dai Tesorieri.

416. Nei mandati di rimborsazione di spese fatte dai Contabili, l'importare dei quali sia indicato sui mandati stessi che debba convertirsi in quietanze di versamento o in Vaglia del Tesoro, non occorre la ricevuta dei Contabili, ma basta che sia indicata la fatta spedizione delle quietanze o dei Vaglia.

Questa indicazione è autenticata colla sottoscrizione del Tesoriere e dell'Agente del Tesoro, o dell'Uffiziale incaricato del controllo.

Quando uno di essi mandati debba convertirsi per una parte del suo importare in quietanze e l'altra sia da pagare in danaro, il creditore fa la ricevuta per la sola porzione che riscuote in contanti, e per il resto, convertito in quietanza, si opera quanto è detto nella prima parte di questo articolo.

417. Per i mandati nei quali vi sieno somme da introitarsi quali entrate dello Stato per ritenzioni sugli stipendi, aggi, pensioni, ecc., le ricevute dei creditori sono date per la sola quota che è ad essi pagata.

Per le quietanze delle entrate è proceduto com'è stabilito al capitolo IX del titolo VIII del presente regolamento.

418. I Tesorieri e gli altri Contabili all'atto del pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi debbono farsi presentare il certificato di iscrizione, e apporvi il bollo della rata o delle rate, di cui vien eseguito il pagamento.

I Contabili che non siano forniti di bollo vi appongono un' equivalente annotazione.

419. Delle somme indebitamente pagate i Tesorieri e gli altri Contabili debbono reintegrare immediatamente lo Stato coi propri denari.

Capitolo VII. — *Smarrimento o distruzione di mandati.*

420. Quando avvenga lo smarrimento o la distruzione di un mandato, ne deve esser reso consapevole il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) se il mandato fu spedito da un Ministero, o il Direttore del Tesoro, nel cui compartimento giace la Tesoreria incaricata del pagamento, se il mandato fu rilasciato da un Uffiziale delegato su un credito aperto o da un Agente del Tesoro.

Ricevuta la partecipazione, il Ministero delle Finanze o il Direttore del Tesoro, fa eseguire accurate indagini, e ove creda conveniente anche col mezzo di pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale o nel giornale della relativa provincia, per assicurarsi dell'asserito smarrimento o distruzione del mandato.

421. Trascorsi trenta giorni dalla data della denuncia dello smarrimento o della distruzione del mandato senza che le ricerche abbiano prodotto alcun effetto, il Ministro delle Finanze o il Direttore del Tesoro rilascia un decreto (*mod. n.* 62) e lo rimette a chi ha spedito il mandato smarrito o distrutto.

Il Ministro competente, l'Uffiziale delegato o l'Agente del Tesoro spedisce il duplicato osservando le formalità prescritte nel decreto e lo fa pervenire alla Tesoreria incaricata del pagamento.

422. Nel caso in cui un mandato smarrito sia rinvenuto dopo la spedizione del duplicato deve esserne fatto l'invio al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) o al Direttore del Tesoro perchè sia provveduto all' annullamento.

Capitolo VIII. — *Limiti fissati alla spedizione e al pagamento dei mandati sul Bilancio di un esercizio ed operazioni successive.*

Sezione I. — *Mandati spediti direttamente dai Ministeri.*

423. Al 1.o di luglio d'ogni anno il Ministero delle Finanze non ammette più

Digitized by Google

a pagamento mandati collettivi con applicazione all'esercizio che scade col successivo mese di settembre, eccettuati quelli di regolazione commutabili in *Vaglia del Tesoro.*

I mandati collettivi spediti antecedentemente continuano ad essere pagati.

a) dai Tesorieri sino a tutto il mese di luglio;

b) dagli altri Contabili sino al 20 dello stesso mese.

Il giorno 21 di luglio i Contabili particolari trasmettono al Contabile principale i mandati collettivi pagati soltanto in parte, corredati da note che facciano conoscere, riguardo alle quote rimaste insoddisfatte, la causa nota o presunta del non eseguito pagamento.

I Contabili principali ed i Contabili, che versano direttamente nelle Tesorerie di provincia, trasmettono al rispettivo Tesoriere, prima che scada il mese di luglio, i mandati di tal natura, corredati da note contenenti le indicazioni dianzi accennate.

L'ultimo giorno del mese di luglio i mandati collettivi pagati soltanto in parte, che esistano presso le Tesorerie di provincia, sono allibrati in uscita per le sole quote pagate, aggiungendovi le corrispondenti ritenute in conto entrate del Tesoro, delle quali i Tesorieri si addebitano nei modi prescritti. I Tesorieri stessi pongono a corredo di ogni mandato una nota nella quale indicano le quote pagate, quelle rimaste a pagare, e le cause note o presunte del non eseguito pagamento di queste ultime.

Gli Agenti del Tesoro comprendono tali mandati nella contabilità dello stesso mese di luglio per le sole quote pagate, lasciandovi a corredo le note dianzi indicate.

Il Tesoriere centrale trasmette direttamente al Ministero delle Finanze, nell'ultimo giorno del mese di luglio, i mandati di tal natura, ma non li allibra in uscita nei suoi conti fino a che non gli siano restituiti debitamente ridotti alle sole quote pagate.

424. Il Ministero delle Finanze ricevendo le contabilità, alle quali accenna l'articolo precedente, ne estrae i mandati collettivi pagati in parte soltanto e trasmette tanto questi mandati come quelli ricevuti dalla Tesoreria centrale ai rispettivi Ministeri per lo immediato diffalco dai medesimi delle quote rimaste da pagare, e quando nulla osti, per la contemporanea spedizione di estratti conformi a quelli originali.

Gli estratti conformi debbono avere:

a) la stessa data dei mandati collettivi originali e lo stesso numero coll'aggiunto di *bis, ter,* ecc., secondochè abbiansi a spedire uno, due, o più estratti parziali; — *b*) la menzione del mandato collettivo originale da cui derivano; — *c*) trascritte le firme apposte ai mandati originali, e a tergo la dichiarazione: *Per estratto conforme valevole al pagamento.*

Questa dichiarazione è in seguito convalidata dalle sottoscrizioni del Ministro che rilascia gli estratti, della Corte dei conti e del Ministro delle Finanze.

425. I mandati collettivi che rimangono interamente insoddisfatti alle epoche stabilite all'articolo 423 sono dai Tesorieri di provincia e dagli altri Contabili restituite alle Agenzie del Tesoro, le quali ne fanno la trasmissione al Ministero delle Finanze. Il Tesoriere centrale li trasmette direttamente al Ministero delle Finanze.

I mandati sono dal Ministero delle Finanze inviati ai Ministeri competenti, i quali, quando nulla si opponga al successivo pagamento delle singole quote in essi inscritte, li riducono ad una sola quota e spediscono, per le quote rimaste da pagare, altrettanti estratti conformi come all'art. 424.

426. Il procedimento stabilito dai precedenti articoli è seguito anche prima del

Digitized by Google

tempo ivi prefisso, quando nel corso dell'esercizio si venga a conoscere che un mandato collettivo non può essere intieramente estinto.

427. Dopo il mese di settembre, ultimo dell'esercizio, il Ministero delle Finanze non ammette più a pagamento mandati con applicazione all'esercizio scaduto col mese stesso.

Fino dal 1.o gennaio di ogni anno il Ministero delle Finanze non ammette più a pagamento mandati con applicazione all'esercizio dell'anno precedente che si riferiscono a spese straordinarie ripartite in più anni. Giunto l'anno in cui è stanziata l'ultima quota delle spese, questi mandati sono ammessi come tutti gli altri sino a tutto settembre.

428. Il giorno 21 del mese di ottobre, successivo alla chiusura dell'esercizio, i Contabili particolari trasmettono al Contabile principale i mandati pagati relativi all'esercizio scaduto.

I Contabili principali e quelli che versano direttamente nelle Tesorerie di provincia inviano prima che scada il mese di ottobre i mandati di tale natura al rispettivo Tesoriere il quale li allibra in uscita nelle sue scritture dello stesso mese.

429. I mandati spediti direttamente dai Ministeri e non pagati prima che l'esercizio sia chiuso possono, senza essere rinnovati, aver efficacia per cinque anni a contare dal primo giorno dell'anno nel quale furono spediti, e figurano come pagati per conto speciale del Tesoro nei conti dell'esercizio che prende nome dall'anno nel quale essi mandati sono allibrati in uscita dai Tesorieri.

Trascorso il quinto anno da computare in egual modo i Tesorieri e gli altri Contabili non possono più operarne il pagamento e debbono restituirli al rispettivo Agente del Tesoro, che li trasmette al Ministero delle Finanze.

Sezione II. — *Mandati spediti da Ufficiali delegati sopra crediti aperti e per regolazione delle spese di riscossione e di giustizia criminale.*

430. Dopo il 30 settembre, ultimo mese dell'esercizio, le Direzioni del Tesoro non ammettono più a pagamento mandati spediti dagli Ufficiali delegati con applicazione all'esercizio scaduto col mese stesso.

431. I Contabili particolari cessano il 15 ottobre successivo di eseguire il pagamento dei mandati, di cui all'articolo precedente, ed il giorno 16 trasmettono ai Contabili principali i mandati pagati in tutto o in parte.

I Contabili principali e quelli che versano direttamente nelle Tesorerie di provincia cessano il 20 dello stesso mese di fare il pagamento di tali mandati, e trasmettono subito dopo al rispettivo Tesoriere quelli che esistano presso di essi, pagati in tutto o in parte.

I Tesorieri di provincia continuano il pagamento dei mandati sino a tutto il 31 di ottobre, nel quale giorno allibrano in uscita per le somme pagate quelli che fossero soddisfatti soltanto in parte.

432. Le Direzioni del Tesoro, ricevendo i conti del mese di ottobre suddetto, prima d'inviarli all'Uffizio di riscontro, ne estraggono i mandati collettivi non interamente estinti e li trasmettono agli Uffiziali delegati perchè ne facciano la riduzione alle sole quote state pagate.

Questa operazione si eseguisce in conformità al prescritto dall'art. 313.

433. I mandati che alle epoche stabilite negli articoli precedenti rimangano interamente da pagare, sono dai Tesorieri e dagli altri Contabili restituiti alla rispettiva Agenzia del Tesoro, la quale ne fa tosto la trasmissione alla Direzione da cui dipende.

La Direzione provvede all'annullamento di essi in conformità del prescritto dall'art. 313.

Quelli di tali mandati che non si potessero più riavere sono considerati come

Digitized by Google

nulli e non rilasciati, e viene fatta annotazione dell'annullamento nei libri in cui trovansi registrati.

Eseguite nei loro registri le annotazioni della riduzione e dell' annullamento dei mandati, le Direzioni del Tesoro trasmettono all' Uffizio di riscontro una nota (*mod. n.* 63)delle somme rimaste disponibili su ogni credito.

L' Uffizio di riscontro, riconosciuta regolare la nota e fattala porre in regola ove non lo fosse dapprima, la ritorna col suo *visto* alla Direzione del Tesoro che la trasmette al Ministero delle Finanze.

434. Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell' esercizio sui crediti aperti sono completamente annullate nei registri di tutti gli Uffizi che vi ebbero ingerenza.

435. Gli Uffiziali delegati trasmettono non più tardi del 5 novembre ai rispettivi Ministeri una nota delle somme, il pagamento delle quali non potè essere eseguito a tutto il mese successivo alla chiusura dell'esercizio, e in seguito se si tratti :

a) di pagamento da farsi su crediti aperti, promuovono dal Ministero competente l'apertura di un nuovo credito, il quale è applicato al Bilancio dell'esercizio in corso, *spese degli anni precedenti* ; — *b*) di regolazione di spese di riscossione o di giustizia criminale, spediscono senz' altro nuovi mandati sull'esercizio in corso *spese degli anni precedenti*.

Sezione III. — *Mandati spediti dagli agenti del Tesoro per spese fisse.*

436. Dopo il 30 settembre, ultimo mese dell' esercizio, gli Agenti del Tesoro non trasmettono più al Tesoriere e agli altri Contabili della provincia mandati spediti sull' esercizio che scade col 30 dello stesso mese di settembre.

437. I Contabili particolari cessano col giorno 15 del mese successivo alla chiusura dell' esercizio di pagare i mandati, di cui all' articolo precedente, ed il giorno 16, trasmettono al Contabile principale quelli pagati.

I Contabili principali e quelli che versano direttamente nelle Tesorerie cessano il 20 del mese stesso di fare il pagamento di tali mandati, e trasmettono subito dopo al rispettivo Tesoriere quelli pagati.

I Tesorieri di provincia continuano il pagamento dei mandati sino a tutto il mese di ottobre.

438. Se occorra di provvedere al pagamento di spese fisse relative ad esercizi chiusi, gli Agenti del Tesoro rilasciano i mandati con applicazione all' esercizio in corso, *spese degli anni precedenti*.

Se alla data della spedizione del mandato sono due gli esercizi in corso, l' applicazione del mandato è fatta a quello dei due esercizi che è di più prossima scadenza.

439. I mandati già spediti che rimanessero inestinti dopo chiuso l' esercizio sul quale furono rilasciati, non possono ulteriormente essere pagati se non sieno previamente rinnovati sull'esercizio in corso dall'Agenzia del Tesoro che li ha spediti.

La rinnovazione è fatta colla spedizione di un nuovo mandato in conformità al disposto dell' articolo precedente, al quale si unisce il mandato precedentemente spedito.

440. Il 1.o novembre d' ogni anno gli Agenti del Tesoro trasmettono alle Direzioni una nota divisa per Ministero e per capitolo (*mod. n.* 64) delle partite rimaste da pagare a tutto ottobre precedente relative tanto all' ultimo esercizio chiuso quanto agli esercizi precedenti.

441. Le partite di spese fisse, che dopo essere state comprese per cinque anni consecutivi nelle note indicate all' articolo precedente rimangono ancora da pagare sono nel sesto anno inscritte per l' ultima volta in una nota a parte divisa pure per Ministero e per capitolo.

Digitized by Google

Venendone in seguito reclamato il pagamento, le Agenzie del Tesoro non possono più farlo eseguire senza una speciale autorizzazione del Ministero al quale la spesa si riferisce.

442. Le note prescritte dai precedenti articoli 440 e 441 sono rimesse dalle Direzioni del Tesoro agli Uffizi di riscontro, i quali riconosciutane l'esattezza, le ritornano alle Direzioni con analoga dichiarazione, e queste le trasmettono non più tardi del 5 del mese di novembre ai competenti Ministeri raccolte in un epilogo (*mod. n.* 65).

443. I Ministeri, in appoggio alle note delle Agenzie del Tesoro trasportano ai capitoli dell'esercizio immediatamente successivo l'importare delle spese fisse rimaste da pagare e che sieno ancora dovute; e per ciò che concerne le partite rimaste da pagare per cinque anni consecutivi provvedono giusta il disposto degli articoli 690 e 691.

TITOLO VIII. — *Dei servizi varii.*

Capitolo I. — *Accettazione, acquisto, girata e pagamento delle cambiali.*

444. Qualora pel pagamento di spese a carico del Bilancio dello Stato si debba dall'estero e da chi ne abbia avuta l'autorizzazione trarre cambiali, queste dovranno essere tratte sul Ministro al Bilancio del quale la spesa si riferisce.

Contemporaneamente alla emissione delle cambiali i traenti debbono darne avviso al Ministro competente.

445. Le cambiali a vista non potranno trarsi a meno di dieci giorni, affinchè il Ministro sul quale sono tratte le cambiali, dopo di averle accettate, provveda all'estinzione di esse con mandati spediti direttamente o a mezzo di Uffiziali delegati su crediti aperti.

446. All'atto dell'accettazione delle cambiali se ne dovrà fare registrazione in apposito registro per averne norma nella spedizione dei mandati di pagamento.

447. I mandati sono spediti a favore della persona o della Ditta all'ordine della quale le cambiali sono tratte, verso quietanze dell'ultimo giratario delle cambiali medesime.

448. Nei mandati è necessario far risultare chiaramente il giorno in cui deve eseguirsene il pagamento, e questo giorno ha da essere quello della scadenza della cambiale.

449. I mandati devono essere spediti abbastanza in tempo perchè si trovino in Tesoreria almeno la sera del giorno precedente a quello in cui scade il pagamento della cambiale.

450 Il pagamento dei mandati deve eseguirsi verso la consegna delle cambiali debitamente quitate dall'ultimo giratario, che devono essere unite ai mandati pagati.

451. Quando occorrano credenziali o acquisto di cambiali su piazze estere per ispese, il pagamento delle quali sia stato convenuto dover eseguirsi all'estero, vi provvede il Ministero delle Finanze in seguito a motivate comunicazioni che gli sono fatte dai Ministri al Bilancio dei quali le spese si riferiscono.

Nelle comunicazioni deve essere indicato il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso ed il capitolo del Bilancio sul quale la spesa deve essere applicata.

452. Oltre i libri di evidenza, che ogni Ministero deve tenere per la registrazione delle spese del proprio Dipartimento, si tengono da quello delle Finanze registri speciali, in cui si inscrivono le cambiali acquistate e girate, i conti correnti coi banchieri, e le spese fatte col danaro materiale della Tesoreria centrale per l'acquisto di cambiali e per i pagamenti fatti per conto degli altri Ministeri, contrapponendovi le corrispondenti rimborsazioni.

Digitized by Google

453. Anche per fornire di fondi i Tesorieri delle diverse parti del Regno, il Ministro delle Finanze può acquistare cambiali o altri effetti cambiarii pagabili al Tesoriere cui deve fornirsi il danaro.

La rimborsazione delle somme per acquisti di tale natura vien fatta al Tesoriere centrale in appoggio alla quietanza che viene rilasciata dal Tesoriere che ha ricevuto la somma di danaro.

Capitolo II. — *Buoni del Tesoro.*

Sezione I. — *Emissione.*

454. La emissione di Buoni del Tesoro e il limite massimo della somma che può trovarsene in corso sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione del Bilancio o da leggi speciali.

455. I Buoni del Tesoro hanno la forma risultante dal *mod. n.* 66, sono impressi su carta filigranata con la leggenda *buoni del Tesoro*, ed hanno matrice e contromatrice.

456. I buoni del Tesoro sono all' *ordine* e al *portatore*, distinti nelle seguenti sette serie:

A	da	L.	500
B		»	1,000
C		»	2.000
D		»	5,000
E		»	10,000
F		»	50,000
G		»	100,000

Essi hanno un numero progressivo per ogni serie, che si rinnova al primo gennaio di ogni anno.

La lettera delle serie e il numero progressivo per ogni serie saranno posti in atto a cominciare dal 1.o gennaio 1865.

457. Con regii decreti vengono stabilite le scadenze dei Buoni e il saggio degli interessi.

Le scadenze sono sempre di mesi intieri e in numero non minore di tre nè maggiore di dodici.

Quando si varia la misura degl' interessi, il nuovo saggio non è applicabile alle somme già versate per acquisto di buoni.

Nel computo degl' interessi il mese si calcola di trenta giorni.

Gl'interessi decorrono dal giorno in cui la somma capitale è versata nella Tesoreria.

Nel calcolo degl'interessi sono abbandonate le frazioni minori di cinque centesimi.

458. I Buoni sono tratti dal Direttore generale del Tesoro, che li sottoscrive: hanno il *visto* della Corte dei conti e il suggello a secco del Ministero delle Finanze.

459. I Buoni che devono essere alienati dalle Direzioni compartimentali del Tesoro sono in anticipazione tratti dal Direttore generale del Tesoro e nello stesso modo registrati dalla Corte dei conti.

Quelli per versamenti fatti nella Tesoreria centrale sono rilasciati dalla Direzione generale del Tesoro all'atto della produzione della quietanza e sono rimessi con questa alla Corte dei conti.

460. La Direzione generale del Tesoro e la Corte dei conti notano i Buoni del Tesoro in tanti registri (*mod. n.* 67) quante sono le serie.

Digitized by Google

461. Nessun versamento nelle Tesorerie dello Stato per acquisto di Buoni del Tesoro è accettato quando sia inferiore a L. 500 o a somme che non sieno multiple di L. 500.

462. I versamenti per acquisto di Buoni del Tesoro al *portatore* devono essere fatti nella Tesoreria centrale.

463. Le somme per acquisto di Buoni del Tesoro *all' ordine* si ricevono dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie di provincia.

464. I Buoni del Tesoro sono pagabili dalla Tesoreria indicata dagli acquirenti all'atto del versamento.

In mancanza d'indicazioni se ne assegna il pagamento sulla Tesoreria in cui fu versato il capitale.

465. Tutti i Buoni al *portatore* e quelli *all'ordine*, il capitale dei quali sia versato nella Tesoreria centrale, sono rilasciati direttamente dalla Direzione generale del Tesoro.

Per quelli *all'ordine*, il cui capitale sia versato in una Tesoreria di provincia, i Direttori del Tesoro girano a favore dell' acquirente i Buoni che all' ordine di essi furono rilasciati dal Direttore generale del Tesoro.

466. La trasmissione dei Buoni spediti in anticipazione è fatta dalla Direzione generale del Tesoro alle Direzioni compartimentali del Tesoro.

Essa trattiene la matrice e lascia la contromatrice unita a ciascun Buono.

Accompagna i Buoni con elenco (*mod. n.* 68) in tre esemplari, dei quali uno, sottoscritto dal Direttore ricevente, è ritornato alla Direzione generale del Tesoro, l'altro è trattenuto nella Direzione che trasmette il terzo all'Ufficio di riscontro.

467. La Direzione del Tesoro e l'Ufficio di riscontro allibrano in un registro (*mod. n.* 69) separatamente per ogni serie uno dopo l'altro i Buoni indicati negli elenchi.

468. Le quietanze rilasciate in causa di versamenti per Buoni del Tesoro debbono avere l' indicazione della quantità di Buoni da spedirsi per ogni serie, della loro scadenza (a tre o più mesi) e della Tesoreria dalla quale a suo tempo debbe eseguirsi il pagamento.

Per i Buoni *all'ordine* deve indicarsi pure la persona o l' ente morale a favore del quale hanno da essere rilasciati.

469. Le quietanze dei capitali versati nella Tesoreria centrale sono presentate direttamente alla Direzione generale del Tesoro, quelle dei Tesorieri di provincia residenti nelle città ove ha sede una Direzione del Tesoro vengono presentate alla Direzione stessa, e quelle dei Tesorieri delle altre provincie sono presentate agli Agenti del Tesoro che le trasmettono alla competente Direzione, descrivendole in una nota (*mod. n.* 70).

470. L'Ufficio cui vengono consegnate le quietanze, rilascia all'esibitore una ricevuta staccata da libro a madre e figlia (*mod. n.* 71).

471. Ricevute le quietanze, la Direzione generale del Tesoro compie sui Buoni le seguenti operazioni:

1. la data del versamento del capitale e la Tesoreria che lo ricevette;
2. il giorno, il mese e l'anno della scadenza;
3. la Tesoreria che debbe farne il pagamento;
4. il saggio e la somma degli interessi;
5. l'intiero importare del capitale e degl'interessi scritto in numeri e in lettere;
6. e per i Buoni *all'ordine* anche l' indicazione della persona o dell'ente morale all'ordine del quale devono essere spediti.

472. I Buoni alienati dalle Direzioni compartimentali del Tesoro hanno le indicazioni specificate dai numeri 1 a 5 dell'articolo precedente e portano a tergo la girata all' ordine della persona od ente morale colla formola: *E per me all' ordine di....*

Digitized by Google

La girata è sottoscritta dal Direttore del Tesoro ed ha inoltre l'impronta dal suggello d'ufficio.

473. I Direttori del Tesoro portano a discarico nel registro indicato all'art. 467 i Buoni girati e li trasmettono colle quietanze all'ufficio di riscontro.

Questi, fatti i dovuti confronti e le annotazioni di discarico sul proprio registro, appone il *visto* e il suggello d'ufficio sui Buoni, e li ritorna colle quietanze alla Direzione che glieli ha inviati.

474. La consegna dei Buoni si fa direttamente dalla Direzione generale o dalle Direzioni compartimentali del Tesoro a quelli che hanno loro presentato le quietanze di versamento.

Quando le quietanze di versamento per acquisto di Buoni furono trasmesse dalle Agenzie del Tesoro, la consegna dei Buoni ha luogo a mezzo delle Agenzie stesse, alle quali le Direzioni compartimentali del Tesoro li trasmettono con piego raccomandato alla posta, dandone loro avviso con nota a parte (*mod. n.* 72).

Prima di fare la consegna dei Buoni agli acquirenti, o prima di spedirli alle Agenzie del Tesoro, la Direzione generale e le Direzioni compartimentali del Tesoro staccano le contromatrici e le trasmettono con nota (*mod. n.* 73) alle Agenzie presso le Tesorerie che venuta la scadenza debbono farne il pagamento.

475. All'atto della consegna dei Buoni debbono essere ritirate le ricevute indicate all'art. 470 e contrapposte alla relativa matrice.

476. Le contromatrici dei Buoni indicate all'art. 474 sono dalle Agenzie notate sul registro delle scadenze (*mod. n.* 74) e poscia consegnate al Tesoriere.

477. Nei giorni, 1, 11 e 21 d'ogni mese le Direzioni trasmettono alla Direzione generale del Tesoro un elenco (*mod. n.* 75) dei Buoni del Tesoro *all'ordine* stati girati nella decina precedente, corredandolo delle quietanze relative ai fatti versamenti.

Prima dell'invio alla Direzione generale del Tesoro, l'elenco è passato al *visto* dell'Ufficio di riscontro.

Un elenco conforme viene spedito alla Corte dei conti dagli Uffici di riscontro.

478. La Corte dei conti prima di apporre il *visto* sui Buoni del Tesoro da sostituirsi a quelli scaduti o di prossima scadenza, può chiedere le giustificazioni necessarie per assicurarsi che la circolazione sia entro i limiti del capitale stabilito dalla legge.

479. Quando un Direttore del Tesoro riconosca insufficiente la quantità d'una data serie di Buoni ricevuti in prevenzione, ne informa subito la Direzione generale del Tesoro, che vi provvede in relazione alle esigenze delle altre parti dello Stato.

480. I Buoni rimasti inalienati al compiersi dell'anno sono dai Direttori rimessi alla Direzione generale del Tesoro assieme all'elenco dell'ultima decina di dicembre.

La Direzione generale del Tesoro in concorso colla Corte dei conti provvede all'annullamento dei Buoni stessi.

Sezione II. — *Pagamento e prescrizione.*

481. I Tesorieri non possono pagare un Buono se non esista presso di loro la relativa contromatrice, colla quale devono confrontarlo e riconoscere se sia scaduto.

Se non sia scaduto o non corrisponda alla contromatrice non lo pagano.

Per i Buoni al *portatore* non richiedono quietanza e per quelli *all'ordine* è necessaria la quietanza dell'ultimo giratario.

Le girate devono avere la data.

Per le quietanze dei Buoni *all'ordine* da pagarsi a Ditte commerciali sono applicabili le disposizioni dell'art. 402.

Digitized by Google

482. I Buoni pagati sono annullati dai Tesorieri con un tratto trasversale di penna tinta nell'inchiostro nero e coll'apporvi il suggello della Tesoreria avente la leggenda *pagato*.

Ai Buoni pagati il Tesoriere unisce le rispettive contromatrici.

483. Il pagamento agli eredi del titolare, o dell'ultimo giratario di un Buono *all'ordine* deve essere autorizzato dalla Direzione generale del Tesoro, alla quale perciò dovranno trasmettersi i documenti, che provino il loro diritto all'eredità.

484. Quando il possessore di un Buono desidera di averne il pagamento da una Tesoreria diversa da quella su cui sia assegnato, ne fa domanda alla Direzione generale del Tesoro, o alle Direzioni compartimentali o alle Agenzie nella cui giurisdizione era assegnato il pagamento del Buono.

La domanda può essere accolta, semprechè lo consenta la disponibilità dei fondi nelle Tesorerie.

Se la Tesoreria su cui è chiesto il trasporto del pagamento si trova nella sua giurisdizione, la Direzione invita la competente Agenzia del Tesoro ad inviare le contromatrici a quella della Tesoreria su cui il pagamento è trasportato.

In caso diverso ne fa rapporto al Ministero, il quale provvede per l'invio della contromatrice all'Agenzia della Tesoreria sulla quale viene trasportato il pagamento.

Nei registri dell'Agenzia la cui Tesoreria fu sollevata dal pagamento vien fatta annotazione di discarico, e in quelli dell'altra ne vien preso debito all'atto del ricevimento della contromatrice.

485. La data del versamento per acquisto di Buoni del Tesoro determina l'esercizio nel quale deve figurare l'entrata, come pure la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi.

486. Gli interessi sono pagati contemporaneamente alla restituzione del capitale.

487. A termini dell'art. 1 della legge 4 aprile 1856 (*allegato* B) sono prescritti i Buoni del Tesoro tanto *all'ordine* quanto al *portatore*, il cui pagamento non sia reclamato durante 25 anni a contare dal giorno della loro scadenza.

Sezione III. — *Smarrimento e distruzione.*

488. I Buoni del Tesoro al *portatore* sono a rischio e pericolo dei possessori.

Per quelli emessi *all'ordine*, quando ne sia dichiarato lo smarrimento o la distruzione, se ne può ottenere il pagamento.

489. Per ottenere un pagamento di un Buono del Tesoro *all'ordine*, smarrito o distrutto, devesi produrre domanda alla Direzione generale del Tesoro direttamente o col mezzo della Direzione del Tesoro nel cui compartimento giace la Tesoreria sulla quale è assegnato il pagamento del Buono.

490. La domanda deve contenere la indicazione della serie, del numero d'ordine della data dell'emissione, della scadenza, dell'ammontare, del titolare, e della Tesoreria su cui è assegnato il pagamento del Buono, che viene dichiarato smarrito o distrutto.

491. Riconosciuta la regolarità della domanda la Direzione generale del Tesoro richiama dalla Tesoreria centrale, o dall'Agenzia del Tesoro addetta alla Tesoreria su cui è assegnato il pagamento del Buono, la contromatrice, con ordine di sospendere l'esecuzione del pagamento. Indi fa pubblicare nella Gazzetta ufficiale del Regno e alla porta della Direzione generale del Tesoro un avviso con cui rende noto a tutti quelli che possono avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che sia fatta oppposizione e maturatasi la scadenza sarà provveduto al pagamento del Buono smarrito o distrutto.

Alcuni esemplari dell'avviso sono dalla stessa Direzione generale del Tesoro trasmessi alle Direzioni compartimentali del Tesoro, perchè ne facciano eseguire la pubblicazione ed affissione.

Digitized by Google

Un esemplare è anche affisso alla porta della Tesoreria presso cui doveva pagarsi il Buono smarrito o distrutto.

492. Quando ragioni speciali lo consiglino, la Direzione generale del Tesoro può richiedere maggiori prove dell'asserito smarrimento o distruzione di un Buono, raddoppiare il termine dei sei mesi e far ripetere le pubblicazioni.

493. Le spese per gli avvisi e le pubblicazioni relative a un Buono del Tesoro smarrito o distrutto stanno a carico del titolare o di chi lo rappresenta.

494. Gli atti di opposizione possano essere intimati alla Direzione generale o alle Direzioni compartimentali del Tesoro, alle Borse di commercio nelle quali è pubblicato l'avviso, e all'Agenzia del Tesoro presso la Tesoreria su cui è assegnato il pagamento del Buono.

495. Trascorso il termine di sei mesi o quello maggiore che fosse stabilito da computare sempre dalla data della prima pubblicazione, le Borse di commercio ritornano alla Direzione generale o alle Direzioni compartimentali del Tesoro l'avviso loro trasmesso, sul quale dichiarano che è stato affisso nelle rispettive sale durante il tempo prescritto senza che sia stata fatta opposizione.

Se sia stato loro presentato uno o più atti di opposizione li indicano nell'avviso e li uniscono ad esso.

496. Quando la Direzione generale del Tesoro abbia ricevuto di ritorno dalle Direzioni compartimentali del Tesoro gli avvisi colla dichiarazione indicata nell'articolo precedente non che la dichiarazione dalla competente Agenzia del Tesoro e le risulti non essere stato intimato alcun atto d'opposizione, rilascia al richiedente un certificato comprovante che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non fu fatta alcuna opposizione.

497. Avuto il certificato di non avvenuta opposizione, il titolare del Buono smarrito o distrutto o il suo legittimo rappresentante deve prestare una cauzione in danaro o in titolo di Debito pubblico corrispondente all'ammontare del Buono.

La cauzione quando è data in danaro è versata nella Cassa dei depositi e dei prestiti in conformità dei Regolamenti che governano quell'Amministrazione.

Se la cauzione è a vece data in titoli di Debito pubblico, debbono questi essere nominativi e sottoposti al vincolo speciale di cauzione nei modi stabiliti dai Regolamenti sull'Amministrazione del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Il valore capitale dei titoli del Debito pubblico è ragguagliato in ragione del ventuplo della rendita.

498. Se colui che ha chiesto il pagamento del Buono è il titolare, l'erede o il cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato per tale da sentenza del Giudice, la cauzione dura un anno decorribile dalla data del certificato rilasciato in conformità del disposto dall'art. 496. Se a vece chi ha fatto la domanda si dichiari bensì il cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da una sentenza di giudice, la cauzione deve durare per tutti i 25 anni voluti perchè un Buono sia prescritto.

Quando lo Stato, adempiute le formalità di legge, ha eseguito il pagamento di un Buono smarrito o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.

Ai diritti di questi serve di guarentigia la cauzione, la quale s'intende sciolta di pieno diritto trascorso che sia il termine per il quale fu prestata.

499. Il titolare o chi lo rappresenta ritorna alla Direzione generale del Tesoro, direttamente o col mezzo della competente Direzione compartimentale del Tesoro, il certificato di cui all'art. 496, e vi unisce la polizza della Cassa dei depositi e dei prestiti o il titolo vincolato di Debito pubblico.

500. Quando nulla abbia da opporre, la Direzione generale del Tesoro, sull'appoggio della contromatrice e dei documenti indicati all'articolo precedente, rilascia

Digitized by Google

un decreto con cui dispone che maturatasi la scadenza, sia eseguito il pagamento del Buono dichiarato smarrito o distrutto.

Il decreto è registrato alla Corte dei conti.

Alla parte è restituito il titolo di cauzione e vien dato avviso della fatta spedizione del decreto di pagamento.

501. Delle disposizioni date per il pagamento di un buono smarrito o distrutto la Direzione generale del Tesoro rende consapevole la Direzione compartimentale del Tesoro che ne avesse fatta la girata coll'incarico di renderne avvisato il competente Uffizio di riscontro.

Ambidue gli Uffizi ne fanno annotazione nei loro libri.

502. Se viene smarrita la contromatrice di un Buono del Tesoro deve esserne avvisata la Direzione generale o la Direzione compartimentale che ha emesso o girato il Buono.

La Direzione generale o la Direzione compartimentale del Tesoro rilascia una dichiarazione simile a quella stabilita all' art. 242 per lo smarrimento di contromatrici di quietanze.

Capitolo. III. — *Vaglia del Tesoro.*

503. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) può autorizzare pubbliche Amministrazioni, Corpi morali e privati a versare denaro in una Tesoreria dello Stato per averne la restituzione da un'altra.

504. Le Agenzie del Tesoro possono dare eguale autorizzazione per i servizi indicati in un elenco che annualmente viene ad esse trasmesso dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per mezzo delle Direzioni compartimentali del Tesoro.

505. I Direttori del Tesoro possono sotto la loro responsabilità autorizzare la spedizione di Vaglia del Tesoro anco per servizi diversi da quelli indicati nell' elenco quando riguardino esclusivamente gl' interessi dell' Amministrazione dello Stato.

506. Il Tesoriere che riceve il danaro rilascia un vaglia del Tesoro, il quale sarà pagato dal Tesoriere su cui fu tratto.

507. I Vaglia del Tesoro sono staccati da apposito registro (*mod. n.* 76), hanno un numero d'ordine proprio e progressivo per ogni Tesoriere e per ogni esercizio, e contengono le seguenti indicazioni:

a) della Amministrazione, del cognome, del nome e della qualità del Contabile o del privato che versa;

b) dell'importo della somma versata;

c) della Tesoreria dalla quale devesi fare il pagamento;

d) del cognome, del nome e della qualità del Contabile, o del privato al quale deve essere eseguito il pagamento;

e) e quando occorra dell'uso che deve farsi della somma da restituire.

508. Trattandosi di un Vaglia diretto alla regolazione dei conti di un Agente della riscossione, e perciò commutabile in quietanza, ne è fatto cenno sul Vaglia stesso col suggello avente la leggenda *commutabile in quietanza.*

509. Nessun Vaglia può essere spedito se non vi proceda l'autorizzazione del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dei Direttori o degli Agenti del Tesoro nei limiti delle facoltà che sono ad essi conferite.

L'autorizzazione deve essere promossa da chi domanda il rilascio del Vaglia, e risultare da apposita dichiarazione.

510. La dichiarazione di autorizzazione (*mod. n.* 77) è rilasciata dal Ministero

Digitized by Google

delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per i Vaglia da spedirsi dalla Tesoreria centrale, e per quelli da spedirsi dalle Tesorerie di provincia è data dalle Agenzie del Tesoro.

Le dichiarazioni hanno un numero d'ordine progressivo, sono registrate in apposito libro (*mod. n.* 78), e vengono consegnate dalla parte al Tesoriere all'atto del versamento della relativa somma.

511. Nei versamenti per ottener Vaglia del Tesoro è escluso il rame e il bronzo, a meno che sia dell'interesse dello Stato il ricevere codeste specie di monete.

È in facoltà dell'Amministrazione del Tesoro di pagare i Vaglia nella stessa specie delle monete versate.

512. I Vaglia colla relativa contromatrice debbono essere consegnati per la registrazione entro le 24 ore al Ministero delle Finanze presso l'Uffizio a ciò destinato se sono spediti dal Tesoriere centrale e all'Agenzia del Tesoro se sono spediti dalle Tesorerie provinciali.

513. Il Ministero o l'Agenzia del Tesoro registra il Vaglia nel libro indicato all'art. 510, ne stacca la contromatrice e ritorna il Vaglia a chi lo ha consegnato o trasmette d'Ufficio all'Amministrazione alla quale riguardasse.

514. Le contromatrici dei Vaglia pagabili da un Tesoriere provinciale sono dal Ministero (Direzione generale del Tesoro) o dalle Agenzie ad esso fatte pervenire col mezzo della rispettiva Agenzia del Tesoro.

Quelle dei Vaglia pagabili dalla Tesoreria centrale sono dalle Agenzie del Tesoro trasmesse alle medesime col mezzo del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

La spedizione della contromatrice viene fatta con apposita nota (*mod. n.* 79), e se ne indica la data nel libro stabilito all'art. 510.

515. L'uffizio che riceve la contromatrice di un Vaglia prima di farla passare alla dipendente Tesoreria, deve notarla in apposito registro (*mod. n.* 80) separatamente per Tesoreria, che li ha spediti, e vi contrappone a suo tempo la data dell'eseguito pagamento.

516. I Tesorieri non possono pagare Vaglia se prima non hanno ricevuto la corrispondente contromatrice colla quale i Vaglia debbono essere confrontati.

I Vaglia del Tesoro non sono girabili, e vengono perciò pagati verso quietanza della persona a favore della quale furono rilasciati. Per le quietanze si osserveranno le prescrizioni stabilite per i mandati di pagamento.

517. Le Agenzie del Tesoro a mezzo delle Direzioni compartimentali trasmettono per il cinque di ogni mese al Ministero (Direzione generale del Tesoro) in due esemplari un prospetto (*mod. n.* 81) dimostrativo uno per uno i Vaglia del Tesoro spediti e le Tesorerie sulle quali ne venne assegnato il pagamento.

518. Chiuso l'esercizio, le Agenzie del Tesoro devono trasmettere, a mezzo della competente Direzione del Tesoro, al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) una nota (*mod. n.* 82) indicante separatamente per ogni Tesoreria l'ammontare dei Vaglia portati a registro come nell'articolo 515, quello dei Vaglia pagati, e quello dei rimasti a pagare, descrivendo questi ultimi a uno per uno.

519. I Vaglia rimasti da pagare alla chiusura di un esercizio sono riportati uno dopo l'altro nel registro dell'esercizio immediatamente successivo, preponendovi la indicazione: *Vaglia del Tesoro degli esercizi precedenti rimasti da pagare.*

Nel registro stesso viene notato il pagamento in modo uguale a quello dei Vaglia dell'esercizio corrente.

520. Tanto le riscossioni, quanto i pagamenti riguardanti i Vaglia del Tesoro sono applicati all'esercizio dell'anno in cui i medesimi furono spediti.

521. I privati possono ottenere la spedizione di Vaglia del Tesoro per loro uso

Digitized by Google

particolare quando la somma da impiegarsi non sia inferiore a lire 1,000, e lo acconsenta la disponibilità dei fondi nella Tesoreria.

Le domande possono essere presentate al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), alle Direzioni o alle Agenzie del Tesoro.

Le Agenzie trasmettono subito le domande alla competente Direzione del Tesoro.

La Direzione riconosce le domande che riceve dalle Agenzie e quelle che le sono rimesse direttamente dai privati. Se si tratti di Vaglia pagabili da un Tesoriere del proprio compartimento, e ove nulla osti, autorizza l'emissione del Vaglia.

Se la Tesoreria su cui dovrebbe farsi il pagamento sia estranea alla propria giurisdizione, la Direzione trasmette la domanda al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

522. Quando occorra per ragioni di servizio che un Vaglia del Tesoro assegnato sovra una Tesoreria di provincia debba essere pagato per suo conto da un altro Contabile residente nella provincia stessa, l'Agente del Tesoro ritira dal Tesoriere la contro-matrice relativa e la trasmette al Contabile incaricato del pagamento.

Questi eseguisce il pagamento, unisce il Vaglia quitato alla contro-matrice, e alla prima occasione lo invia alla Tesoreria della provincia, che gliene fa il rimborso o materialmente o mediante quietanza in conto entrate dello Stato.

523. I Tesorieri di provincia possono, per necessità di servizio, trarre Vaglia del Tesoro sopra se medesimi e pagabili dai Contabili della provincia.

A quest'effetto l'Agente del Tesoro, riconosciuta la necessità della cosa dà la autorizzazione e trasmette la contro-matrice al Contabile su cui è girato il pagamento.

Il procedimento nel resto è uguale a quello indicato nell'articolo precedente.

524. Avvenendo lo smarrimento o la distruzione di un Vaglia del Tesoro, il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) può autorizzare che venga rilasciato un certificato che produrrà lo stesso effetto del Vaglia, osservate le prescrizioni degli articoli 235 e 241 del presente regolamento per le quietanze.

In questo caso però la contro-matrice del Vaglia smarrito viene restituita al Ministero o alla Direzione compartimentale per essere unita al certificato suddetto.

Sulla matrice del Vaglia e nei registri viene fatta annotazione dello spedito certificato.

525. Per lo smarrimento o la distruzione della contro-matrice di un Vaglia del Tesoro si procede come è detto all'articolo 242 per la contro-matrice di una quietanza.

Capitolo IV. — *Debito pubblico.*

526. A mezzo di mandati spediti sulla Tesoreria centrale e a carico dei capitoli speciali del proprio Bilancio il Ministero delle Finanze fornisce al Cassiere centrale della Direzione generale del Debito pubblico le somme occorrenti per pagare il Debito pubblico dello Stato, o per rimborsare i pagamenti fatti da altri per di lui conto.

Per quietanza di ogni mandato il Cassiere centrale rilascia una ricevuta spiccata dal suo giornale d'entrata.

Questa ricevuta vista dalla Direzione generale del Debito pubblico e dal Controllore addetto alla cassa viene unita al mandato.

527. I pagamenti si fanno nell'interno dello Stato dal Cassiere centrale della Direzione generale del Debito pubblico, e per conto di esso dai Cassieri delle Direzioni speciali del Debito pubblico, e dai Tesorieri di provincia, e all'estero da Case bancarie.

Digitized by Google

528. Il servizio del Cassiere centrale e dei Cassieri delle Direzioni speciali del debito pubblico è regolato in conformità alle discipline dell'Amministrazione del Debito pubblico.

529. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, e del rimborso dei capitali si eseguisce dai Tesorieri di provincia, osservando le prescrizioni contenute nei titoli X e XI del regolamento approvato con R. Decreto del 3 novembre 1861, n. 313, e delle istruzioni successive.

530. I mandati, gli estratti di ruolo colle formole di quietanza annessavi, e gli altri ordini di pagamento riguardanti l'Amministrazione del Debito pubblico che sieno da pagare da Tesorieri di provincia sono a questi inviati col mezzo delle Agenzie del Tesoro.

531. Le quietanze, le cedole, i mandati e gli altri titoli rappresentanti i pagamenti fatti per conto del Cassiere centrale del Debito pubblico, sono dai Tesorieri descritti in apposito registro diviso in tante parti quante sono le categorie di Debito.

In fine di ogni mese i Tesorieri riportano i ricapiti estinti in tanti elenchi (*modelli* 163, 164, 165 prescritti dall'art. 509 del regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico) quanti sono i Debiti, e raccolgono gli estremi degli elenchi stessi in una nota recapitolativa (*mod.* 166 del citato regolamento) che è compilata in due esemplari.

532. L'importare dei ricapiti di Debito pubblico indicati all'articolo precedente è dai Tesorieri inscritto nei conti dell'anno in corso all'atto del pagamento.

533. Gli Agenti del Tesoro, nel procedere alla mensuale verificazione di cassa, riconoscono l'esattezza degli elenchi e delle note indicate all'art. precedente col confronto dei ricapiti estinti. Essi sottoscrivono gli elenchi e i due esemplari della nota ricapitolativa, assistono alla formazione dei pieghi, li suggellano a fuoco col suggello d'ufficio, e spediscono le carte, gli elenchi, e un esemplare della nota alla Direzione generale del Debito pubblico, e l'altro esemplare alla competente Direzione del Tesoro.

La Direzione riepiloga in un prospetto (*mod. n.* 38) tutti i pagamenti fatti per questo titolo dalle Tesorerie del proprio compartimento, e lo trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

534. La Direzione generale del Debito pubblico provvede alla regolazione dei pagamenti fatti dai Tesorieri, facendone versare dal proprio Cassiere centrale la somma corrispondente alla Tesoreria centrale del Regno.

Il versamento è accompagnato da una nota nominativa dei Tesorieri colle somme dei loro crediti vista dal Ministero delle Finanze.

Il Tesoriere centrale rilascia per la somma ricevuta quietanze di fondo somministrato a favore dei Tesorieri descritti nella nota.

535. La Direzione generale del Debito pubblico nota a tergo delle quietanze le categorie dei debiti e relative somme parziali, e le trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) che ne tiene nota e le spedisce alle Direzioni del Tesoro per le successive operazioni e per l'invio di esse ai Tesorieri.

536. Le somme necessarie per i pagamenti relativi al Debito pubblico da farsi all'estero col mezzo di Case bancarie sono anticipate a cura del Ministero delle Finanze coi fondi materiali della Tesoreria centrale, addebitandone le Case medesime nei conti correnti.

I ricapiti estinti e i conti relativi che le Case bancarie inviano al Ministero delle Finanze sono da esso trasmessi alla Direzione generale del Debito pubblico.

Questa, riconosciuta la regolarità loro, ne dà avviso al Ministero delle Finanze e fa versare dal Cassiere centrale la somma corrispondente nella Tesoreria centrale in reintegrazione delle fatte anticipazioni.

Digitized by Google

Capitolo V. — *Case dei depositi e dei prestiti e Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli.*

Sezione I. — *Casse dei depositi e dei prestiti e Cassa ecclesiastica di Torino.*

537. Per il pagamento dei mandati spediti dalle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti e dall' Amministrazione della Cassa ecclesiastica residente in Torino, l'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti e quella della Cassa ecclesiastica debbono eseguire il previo versamento nella Tesoreria centrale delle somme occorrenti per i pagamenti da farsi per loro conto dalle Tesorerie di provincia.

538. Le Agenzie del Tesoro e le Tesorerie di provincia provvedono ai pagamenti per conto delle Casse dei depositi e dei prestiti nei modi stabiliti dagli articoli 74, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 104, 105, 108, 109, 110, 171, 199, 200, 204, e 220 del Regolamento per la Cassa dei depositi a dei prestiti sancito col Regio Decreto del 25 agosto 1863, n. 1444.

539. I mandati dell' Amministrazione della Cassa ecclesiastica, che debbano pagarsi dalle Tesorerie di provincia, sono trasmessi direttamente alle rispettive Agenzie del Tesoro.

540. I pagamenti, che i Tesorieri di provincia fanno per conto delle Casse dei depositi e dei prestiti e della Cassa ecclesiastica, sono allibrati nei conti dell' anno in corso all' atto del pagamento.

541. I mandati pagati per conto delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti e della Cassa ecclesiastica sono alla fine di ciascun mese riportati dagli Agenti del Tesoro in tanti elenchi (*mod. n.* 84) quante sono le Casse, e inviati alle competenti Direzioni del Tesoro.

Esse riconoscono la esattezza dei documenti e li trasmettono alle competenti Amministrazioni indicando i Tesorieri creditori, l' importare delle quietanze di rimborso e l'esercizio su cui le stesse debbono essere rilasciate dalla Tesoreria centrale.

Le Direzioni inviano poscia al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) un prospetto (*mod. n.* 85), nel quale sono epilogati i pagamenti di tutte le Tesorerie del compartimento.

542. L' Amministrazione generale della Cassa dei depositi e dei prestiti, e quella della Cassa ecclesiastica, riconosciuta la regolarità dei documenti, compilano una nota in cui sono descritti i Tesorieri creditori, le somme dovute a ciascuno, come pure l' esercizio sul quale debbono essere rilasciate le quietanze di rimborso.

In appoggio di codesta nota, vista dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), prelevano le occorrenti quietanze di fondo somministrato.

Ciascuna Amministrazione scrive a tergo delle quietanze le partite a cui esse si riferiscono, e le trasmettono alle Direzioni compartimentali del Tesoro che le richiesero, e queste tenutane nota nei registri le inviano alle dipendenti Agenzie per la consegna ai Tesorieri creditori.

Sezione II. — *Cassa ecclesiatica di Napoli.*

543. Per il pagamento dei mandati spediti dalla Amministrazione della Cassa ecclesiastica residente in Napoli, l'Amministrazione stessa versa nella Tesoreria della provincia di Napoli, la somma occorrente per i pagamenti da farsi per suo conto dalla Tesoreria di provincia.

544. Lo invio dei mandati, il pagamento di essi, e le operazioni di rimborso si eseguiscono a norma delle analoghe prescrizioni stabilite nella sezione precedente.

Digitized by Google

Però il *visto* sulle note indicate dall' art. 542 sarà a vece posto dalla Direzione del Tesoro in Napoli, la quale autorizzerà quella Tesoreria al rilascio delle quietanze di rimborso.

Capitolo VI. — *Giro di fondi nelle Tesorerie dello Stato.*

Sezione I. — *Norme generali.*

545. sotto nome di giro di fondi o di fondi somministrati s'intendono.

1. le spedizioni di danaro che si fanno da una all' altra Tesoreria, e le sovvenzioni indicate all'art. 144 del presente regolamento; — 2. il passaggio dei resti di cassa sia in danaro, sia in carte equivalenti, dai conti di un Tesoriere che cessa dalle funzioni a quelli del Tesoriere che vi subentra; — 3. i pagamenti fatti dai Tesorieri per conto delle Amministrazioni del Debito pubblico, delle Casse dei depositi e dei prestiti, delle Casse ecclesiastiche in Torino ed in Napoli, ed altri consimili servizi speciali.

546. La somministrazione di fondi da una Tesoreria all'altra dello Stato è disposta dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Le Direzioni del Tesoro possono pei bisogni del servizio fare altrettanto fra le Tesorerie del proprio compartimento dandone avviso al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) immediatamente.

547. Gli Agenti del Tesoro debbono promuovere dalle Direzioni le somministrazioni di danaro che occorrono alle dipendenti Tesorerie.

Le Direzioni in seguito a ciò, e anco senza esserne richieste, quando ne riconoscano il bisogno, vi provveggono possibilmente fra le Tesorerie del proprio compartimento, e, ove non ne siano in grado, ne fanno rapporto al Ministero.

548. Il Tesoriere che ha somministrato il danaro o le carte equivalenti viene sdebitato con quietanza dal Tesoriere ricevente.

549. Le quietanze per fondi somministrati alla Tesoreria centrale sono dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) trasmesse alle competenti Direzioni del Tesoro per l'invio alle Tesorerie cui si riferiscono col mezzo delle rispettive Agenzie.

Quelle per fondi somministrati dalla Tesoreria centrale sono nella via gerarchica fatte pervenire a questa col mezzo del Ministero delle Finanze.

Per la somministrazione di fondi fra una Tesoreria e l' altra di provincia le quietanze sono trasmesse cui spettano dalle Agenzie, col mezzo delle competenti Direzioni del Tesoro.

Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), le Direzioni, le Agenzie del Tesoro e le Tesorerie prendono nota nei relativi registri delle quietanze per fondi somministrati.

Sezione II. — *Spedizione di danaro da una Tesoreria all' altra.*

550. Ricevuto l' ordine per una spedizione di danaro il Tesoriere centrale coll' assistenza dell' Uffiziale incaricato del controllo e gli Agenti del Tesoro per le Tesorerie di provincia fanno estrarre dalle casse la somma da spedire.

551. Messi a parte i sacchetti di danaro da spedire, viene constatato il peso decimale di ciascun sacchetto.

Sul polizzino che si lega a ciascun sacchetto si nota la Tesoreria, la specie, il peso e la somma delle monete racchiusevi. Indi i sacchetti vengono suggellati a fuoco e riposti nelle casse destinate alla spedizione, le quali vengono chiuse a chiave, e suggellate a fuoco.

Digitized by Google

552. Della disposta spedizione di danaro si compila atto verbale (*mod. n.* 86) che è sottoscritto dagli intervenuti nell' operazione.

L' atto verbale è fatto in due originali, uno per il Tesoriere che fornisce il danaro e gli serve di provvisorio discarico, l' altro per il Tesoriere cui è rivolto il danaro stesso.

Se il Tesoriere che riceve il danaro è il Tesoriere centrale, l' atto verbale gli è fatto pervenire a mezzo del Ministero delle Finanze, e se invece è un Tesoriere di provincia, il verbale gli è fatto pervenire a mezzo della competente agenzia del Tesoro.

553. Le chiavi delle casse unite all' atto verbale si raccolgono in un plico che, suggellato a fuoco, viene a mezzo postale trasmesso al Ministero delle Finanze se il danaro è diretto al Tesoriere centrale, o all' Agente del Tesoro quando lo sia a un Tesoriere di provincia.

554. Il Tesoriere centrale e gli Agenti del Tesoro rivolgono al Capo della stazione della ferrovia una richiesta in doppio pel ricevimento e la spedizione a fido delle casse, indicando la somma del danaro in esse contenuto.

Le casse sono accompagnate alla stazione del Tesoriere o da chi sia da esso delegato.

La Dichiarazione ricevuta delle casse fatta dal Capo-stazione sarà conservata dai Tesorieri unita all' atto verbale.

555. La spedizione di danaro a mezzo delle ferrovie è fatta senza il previo pagamento del diritto per quelle linee però di ferrovia per le quali esistono speciali convenzioni.

Le Società che esercitano ferrovie o la Direzione generale delle strade ferrate dello Stato presentano mensualmente il conto della spesa al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

A corredo di esso debbono esservi la richiesta di chi ha spedito il danaro quitata dal Tesoriere che lo ha ricevuto, e convalidata dalla sottoscrizione dell' Agente del Tesoro per i Tesorieri di provincia.

556. Nella spedizione del denaro si avrà cura di valersi a preferenza delle linee esercitate dallo Stato.

557. Le spedizioni di danaro che in mancanza di strade ferrate hanno da farsi su strade carrozzabili debbono essere accompagnate dal Tesoriere, o sotto la responsabilità di lui da un suo incaricato.

Nell' atto verbale in questi casi sono indicati il casato, il nome e la qualità della persona che accompagna il danaro, come pure il cognome e il nome del vetturale o del conducente.

558. Le spedizioni fatte nel modo indicato all' articolo precedente debbono eseguirsi colla scorta dei carabinieri Reali, o di altra forza armata.

Per la scorta è fatta domanda al Prefetto dall' Agente del Tesoro.

La scorta deve essere maggiore dell'ordinario quando si abbia a temere pericolo per la spedizione del danaro.

I Carabinieri Reali e la forza armata non hanno diritto per questo servizio ad alcuna indennità a carico dell' Amministrazione delle Finanze.

559. Quando la spedizione del danaro debba farsi per la via di mare la richiesta è rivolta al Comandante del legno da guerra col mezzo del Comandante del porto. Se le navi dello Stato non possono assumere l' incarico della spedizione, la richiesta è fatta a vece alla Società colla quale il Ministero delle Finanze abbia stipulato una convenzione per tale servizio.

Il ricevimento e la spedizione sono fatti senza spesa, soddisfacendola il Ministero direttamente come per la spedizione sulle ferrovie.

Digitized by Google

Anche per la spedizione per la via di mare si usano le altre formalità indicate per quella sulle ferrovie.

560. Quando ad un determinato punto si possa giungere per strade carrozzabili per linee di strada ferrata, o per la via di mare, si dà la preferenza al mezzo più pronto semprechè sia anche il più sicuro.

561. Per quelle spedizioni che debbono farsi in tutto od in parte sulle strade carrozzabili, l'Agente del Tesoro apre una gara fra i più idonei vetturali, e aggiudica la spedizione a chi offre maggior guarentigia e prezzo minore.

La convenzione si fa risultare per atto verbale, che è sottoscritto dall' Agente, dal Tesoriere e dall'aggiudicatario.

La spesa è anticipata dal Tesoriere che spedisce il danaro, il quale ne è rimborsato per mandato spedito o dal Ministero delle Finanze o dal Direttore compartimentale su credito che all'uopo gli viene aperto.

562. La ingerenza del Tesoriere o dell'incaricato che accompagna un trasporto di danaro su strade carrozzabili è subordinata alle disposizioni, che per ragioni di servizio o di sicurezza fossero date dal Comandante la scorta militare.

563. Quando il danaro è spedito dal Tesoriere centrale il Ministero delle Finanze ne rende consapevole l'Agente del Tesoro presso la Tesoreria a cui è destinato.

Gli Agenti del Tesoro si avvisano a vicenda, e fanno altrettanto col Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) ove il danaro sia spedito alla Tesoreria centrale.

L'avviso è dato possibilmente un giorno prima della spedizione, e quando occorra lo si può dare con telegrammi.

564. Pervenute le casse di danaro, vengono consegnati l'atto verbale e le chiavi al Tesoriere destinatario.

Le casse sono aperte in presenza del Tesoriere, dell' Agente del Tesoro, o dell'Uffiziale incaricato del controllo quando si tratti della Tesoreria centrale, e viene proceduto alla verificazione, al pesamento, e, ove occorra, alla numerazione delle monete.

Se il danaro è accompagnato dal Tesoriere mittente, o da un suo delegato, debbe egli trovarsi presente a tutte le operazioni.

565. Quando il danaro arrivi a mezzo della strada ferrata o per via di mare, dovrà riconoscersi l'integrità dei suggelli e la esattezza del peso nell'atto di ricevere le casse.

Ove i suggelli sieno infranti, o il peso non corrisponda a quello indicato nella richiesta, un Agente della strada ferrata, o un incaricato del Comandante della nave o della Società deve recarsi nella Tesoreria e trovarsi presente alle operazioni indicate all'articolo precedente.

566. Trovato corrispondere il danaro a quello indicato nell' atto verbale, il Tesoriere che lo riceve appone sull'atto stesso la dichiarazione di ricevuta, e rilascia a favore del Tesoriere che lo ha spedito una quietanza di *fondo somministrato.*

567. Ove si riconosca qualche mancanza nel danaro si fa menzione sull'atto verbale di spedizione, che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

In questo caso la quietanza è spedita per la somma di fatto rinvenuta nelle casse.

568. Nell'atto di trasmettere, come è prescritto all'articolo 566, la quietanza di *fondo somministrato*, si invia l'atto verbale contenente la indicazione della riscontrata mancanza e i polizzini dei sacchetti nei quali sia essa stata riconosciuta.

Sezione III. — *Passaggio dei resti di cassa dai conti del Tesoriere che cessa dalle funzioni a quelli del Tesoriere che vi subentra.*

569. L'ammontare del danaro, delle somme pagate a conto su mandati collettivi e di quelle delle carte contabili da rimborsarsi in contanti è consegnato dal Te-

Digitized by Google

soriere che cessa dalle funzioni a quello che vi subentra verso quietanza in conto *fondi somministrati.*

570. Il Tesoriere cessante porta nei conti a suo discarico la quietanza ricevuta.

Quello che subentra si dà debito dell'ammontare della quietanza spedita come *fondi somministrati*, e si dà credito nei relativi libri delle somme già pagate dal Tesoriere cessante tanto per mandati collettivi quanto per altre carte contabili consegnategli come nell'articolo precedente.

571. Per i fondi di ragione della provincia deve essere seguito uguale procedimento, con questo però, che il Tesoriere che subentra deve spiccare la quietanza di fondo ricevuto dallo speciale registro delle quietanze dei fondi provinciali.

Della operazione il Tesoriere che subentra prende nota nei libri secondo la diversa natura dei fondi provinciali.

572. A giustificare il passaggio dei danari e delle carte che costituiscono resti di cassa riguardanti i depositi autorizzati ed altre contabilità speciali, basta che il Tesoriere cessante abbia l'esemplare dell' atto verbale di consegna.

Quello che subentra debbe assumere nei registri i risultamenti di quelli del suo predecessore, e per i depositi prende debito del montare cumulativo delle partite rimaste accese all'atto della cessazione del Tesoriere precedente.

Sezione IV. — *Pagamenti per conto dell' Amministrazione del Debito pubblico, delle Casse dei depositi e dei prestiti e delle Casse ecclesiastiche.*

573. I pagamenti di questa natura sono fatti secondo è detto nei capitoli IV e V del presente titolo VIII, e sono rimborsati ai Tesorieri di provincia con quietanze rilasciate dal Tesoriere centrale come *fondo somministrato,* tranne quelli che riguardano la Cassa ecclesiastica di Napoli, i quali sono rimborsati con quietanze rilasciate come *fondi somministrati* dal Tesoriere della provincia di Napoli.

Capitolo VII. — *Chiudimento dei conti delle Tesorerie e giro dei fondi da un esercizio all'altro.*

574. Alla sera del 30 settembre successivo all'anno che dà nome all'esercizio i Tesorieri cessano di ricevere versamenti di entrate riguardanti l'esercizio medesimo.

Continuano però per tutto il seguente mese di ottobre a tenere aperti i loro conti relativi all'esercizio scaduto, allo scopo di estinguere e di portare in uscita sull'esercizio medesimo i mandati stati spediti fino al 30 settembre suddetto.

Le entrate derivanti dalla estinzione dei mandati stessi saranno dai Tesorieri assunte a debito con quitanze sull'esercizio successivo, ad eccezione di quelle della Direzione generale del Tesoro, per le quali continueranno a spedire quietanze sull'esercizio scaduto. I mandati di regolazione di spese di riscossione, o di spese di giustizia criminale, sono portati in uscita nei conti dell'esercizio sul quale furono spediti, e le corrispondenti quietanze di versamento sono rilasciate sull' esercizio successivo.

Dopo il 31 ottobre le Tesorerie cessano di fare qualsiasi operazione di entrata e di uscita relativa all'esercizio scaduto.

Se al 31 ottobre vi sieno pagamenti fatti sotto il titolo di fondi somministrati, per i quali i Tesorieri non abbiano ancora ricevuto le quietanze di rimborso, debbono le corrispondenti somme venir diffalcate dai registri d'uscita e da tutti i prospetti di contabilità dell' esercizio scaduto, ed essere partitamente trasportate in quello stesso giorno a credito di essi Tesorieri nei registri di uscita e prospetti di contabilità dell'esercizio immediamente successivo.

575. Al 1.o novembre che segue subito dopo il chiudimento dell'esercizio, i Tesorieri chiudono i giornali di entrata e di uscita, trasportano in quelli del successivo esercizio la differenza che risultasse fra l'ammontare delle *riscossioni eseguite*

Digitized by Google

e quello dei *pagamenti fatti*, scemato quest' ultimo dell'importare dei pagamenti fatti sotto il titolo di fondi somministrati rimasti da rimborsare, come è detto nel precedente articolo.

Di tale differenza che debbe risultare dalla ricapitolazione delle riscossioni e dei pagamenti posta a piedi dei giornali di entrata e di uscita dell'esercizio chiuso, i Tesorieri si addebiteranno nella colonna — *Debito del Tesoriere alla fine dell'esercizio precedente* del giornale di entrata, o si accrediteranno nella colonna — *Credito del Tesoriere alla fine dell'esercizio precedente* del giornale d' uscita del successivo esercizio, secondo che risulti un'eccedenza di riscossioni o di pagamenti.

Codeste operazioni si fanno senza che occorra la spedizione di quietanze.

Capitolo VIII. — *Sequestri.*

576. Gli atti di sequestro, di opposizione, di cessione e di delegazione nei casi permessi dalla legge, e qualunque altro atto, che abbia lo scopo d'impedire il pagamento al creditore diretto di somme dovute dallo Stato debbono essere notificate ai Ministri cui la spesa riguarda, o direttamente o col mezzo degli Uffiziali delegati dai Ministri medesimi. Quando si tratti di spese fisse inscritte nei registri delle Agenzie del Tesoro gli Uffiziali delegati sono gli Agenti del Tesoro.

577. Gli atti di sequestro o qualunque altro atto d'impedimento devono indicare:

1. Il cognome, il nome, la qualità e il domicilio del creditore dello Stato, e del sequestrante;

2. Il credito colpito da sequestro o da altro impedimento;

3. La data dell'atto;

4. La somma sequestrata per capitale, per interessi e per ispese, e la misura delle ritenzioni.

578. I creditori sequestranti non hanno diritto di esser pagati da una Tesoreria diversa da quella da cui sono soddisfatti i crediti che i loro debitori hanno verso lo Stato.

579. Gli Uffiziali delegati e gli Agenti del Tesoro quando ricevano intimazione d'atti di sequestro li trasmettono immediatamente ai Ministeri, al bilancio dei quali risguardano le somme colpite da sequestro.

Ove il sequestro si riferisca a spese per le quali gli Uffiziali delegati avessero crediti aperti a loro disposizione, o gli Agenti del Tesoro le tenessero inscritte nei loro registri di spese fisse, allora essi prima d'inviare i relativi atti ai competenti Ministeri, ne fanno nota nei rispettivi libri di conto corrente o nei registri di spese fisse.

Tengono poi in sospeso la spedizione di mandati di pagamento delle quote sequestrate fino a che i Ministeri abbiano disposto in proposito, e provvedono intanto alle debite scadenze al pagamento ai creditori dello Stato della parte libera dovuta ai creditori medesimi.

Se vi sieno nelle Tesorerie o presso i Contabili mandati da pagare colpiti da sequestro noto agli Agenti del Tesoro questi ne sospendono il pagamento.

580. I Ministri, cui sieno stati intimati od inviati dagli Ufficiali delegati o dagli Agenti del Tesoro atti di sequestro, li esaminano, e quando si riconoscano regolari ne fanno prender nota nei registri del Ministero, e li comunicano con due prospetti (*mod. n.* 87) alla Corte dei conti, la quale presane conoscenza e fattane memoria nei suoi libri, ritorna un prospetto coi relativi atti ai Ministri mittenti, e ritiene o rasmette l'altro prospetto al competente Ufficio di riscontro, secondo che la somma tcolpita da sequestro sia pagabile con mandati spediti direttamente dai Ministeri, o con mandati spediti dagli Ufficiali delegati o dagli Agenti del Tesoro.

I Ministri ritengono gli atti di sequestro e trasmettono pure un terzo esemplare

Digitized by Google

del prospetto dianzi citato agli Ufficiali delegati o agli Agenti del Tesoro, quando a questi spetti provvedere al pagamento delle quote sequestrate.

Ove gli atti di sequestro fossero riconosciuti irregolari od illegalmente fatti, i Ministeri li fanno restituire alle parti sequestranti, e quando ne sia il caso fanno cessare l'effetto della sospensione del pagamento.

581. Tostochè i Ministri colla spedizione dei prospetti indicati nel precedente articolo abbiano disposto di dar esecuzione agli intimati sequestri, gli Uffici, cui incumbe di tener la contabilità de' pagamenti delle quote sequestrate, debbono aprire nel registro (*mod. n.* 88) tanti conti correnti individuali quanti sono i creditori sequestranti per trasportarvi le indicazioni de'sequestri risultanti dai prospetti medesimi, e per notare le ritenzioni eseguite ed i pagamenti fatti ai creditori sequestranti.

Gli Ufficiali delegati, e gli Agenti del Tesoro e gli Uffici di riscontro fanno altresì menzione di quei prospetti e delle quote sequestrate alle rispettive partite de' propri registri.

582. Gli Agenti del Tesoro appena ricevuto dai Ministeri il prospetto indicato all'art. 580, ritirano dalle Tesorerie o dai Contabili i mandati relativi ai crediti colpiti da sequestro non ancora pagati, e procedono nel seguente modo secondo la diversa specie dei mandati:

1. se i mandati furono spediti direttamente da un Ministero, essi li trasmettono al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) con analoga annotazione, affinchè provveda alla modificazione dei medesimi. — 2. se i mandati furono rilasciati da un Ufficiale delegato, li ritornano alla Direzione del Tesoro, da cui dipendono per le occorrenti rettificazioni; — 3. e se i mandati furono spediti dagli Agenti stessi, vi apportano le necessarie modificazioni.

583. Per il pagamento delle quote legalmente sequestrate i Ministri competenti e gli Ufficiali delegati o gli Agenti del Tesoro in conformità ai ricevuti prospetti spediscono mandati individuali a favore dei singoli creditori sequestranti, nella forma prescritta, secondo la natura della spesa e li notano nei libri o registri dei conti correnti tanto di essi creditori sequestranti quanto dei rispettivi creditori dello Stato.

Ove trattisi di stipendio, di pensione o di altro assegno personale gli Agenti del Tesoro non ispediscono il mandato per la parte sequestrata senza che risulti essere stata riscossa la porzione libera.

Se però la rata della spesa fissa sia scaduta senza che il creditore dello Stato abbia riscosso la parte libera, il sequestrante può procurarsi un certificato d'esistenza in vita, o di prestato servizio o d' altra prestazione qualsiasi, in appoggio del quale gli Agenti del Tesoro possono spedire il mandato per il pagamento della quota sequestrata.

584. Quando il creditore d'una partita di spesa fissa tramuti di residenza, l'Agente del Tesoro competente trasmette a quello sulla Tesoreria del quale viene ad essere assegnata la partita il conto (*mod. n.* 89) delle somme colpite da sequestro, che fossero già pagate e di quelle che rimanessero da soddisfare.

Quest' ultimo Agente del Tesoro inscrive la partita ne' suoi registri, come è detto all' articolo precedente.

Le operazioni indicate nel presente articolo sono fatte contemporaneamente a quelle del trasporto delle spese fisse prescritte dagli art. 327, 328 e 329 del presente regolamento.

585. Nel caso in cui un individuo, sullo stipendio o sull' assegno personale del quale gravi un sequestro, passi dallo stato di attività a quello di riposo, cessa d' aver effetto l'atto di sequestro.

586. Se un atto sia valido nei rapporti delle leggi civili, ma non contenga le indicazioni espresse nell' articolo 577, non avrà altro effetto che quello della sospensione dei pagamenti della quota sequestrata.

Digitized by Google

Il Ministero, l' Ufficiale delegato o l' Agente del Tesoro debbono invitare le parti interessate a provvedere alla regolazione dell' atto.

587. L' atto di opposizione ha per effetto di sospendere il pagamento fino a che non sia intervenuto l' atto di aggiudicazione o di annullamento dell' opposizione.

588. Le Discipline stabilite per i sequestri sono applicabili alle cessioni e alle delegazioni.

Capitolo IX. — *Ritenzioni sulle spese fisse.*

589. Nei mandati relativi a stipendi, aggi, salari, pensioni, o altri assegnamenti soggetti a *ritenute tasse o sovratasse* stabilite dalle leggi, devesi tenere distinto l' importare della somma da pagare al creditore da quella da versarsi quale entrata dello Stato.

590. I mandati, che contengono spese soggette a ritenzione, sono dai Tesorieri e dagli altri Contabili portate a loro credito nel giornale d' uscita per le sole somme pagate.

591. In fine d' ogni mese i Tesorieri si danno credito anco dell' ammontare delle ritenzioni, e nello stesso tempo se ne addebitano e spediscono quietanze in conto entrate della Direzione generale del Tesoro, con applicazione all' esercizio nel quale sono portati in uscita i mandati, e senza distinzione se si riferiscano all' anno che dà nome all' esercizio, o agli anni precedenti.

592. Le quietanze per questo titolo sono spedite nel numero di cinque; la prima per le ritenzioni risultanti dai mandati spediti direttamente dai Ministeri e relativi all' esercizio in corso; la seconda per quelle risultanti dai mandati di egual natura relativi agli esercizi chiusi e pagati per *conto speciale del Tesoro*; la terza per quelle riflettenti mandati spediti sopra crediti aperti dagli Ufficiali delegati o per regolazione di spese di riscossione; la quarta per quelle derivanti da mandati spediti dagli Agenti del Tesoro per spese fisse escluso il debito vitalizio; e la quinta per quelli derivanti da mandati spediti dagli Agenti del Tesoro per il debito vitalizio.

593. Gli Agenti del Tesoro, riconosciuta la esattezza delle quietanze, vi scrivono a tergo la indicazione dei Ministeri cui si riferiscono i mandati che diedero luogo all' entrata, e le somme ripartite per Ministero.

594 Le quietanze indicate negli articoli precedenti devono essere unite ai conti mensuali delle Tesorerie.

Quelle relative ai mandati spediti direttamente dai Ministeri devono unirsi alle note recapitolative dei mandati stessi.

Capitolo X. — *Depositi.*

595. I depositi sono di due specie:

Depositi obbligatori in denaro ed in effetti pubblici da passarsi alle Casse dei depositi e prestiti secondo le discipline stabilite all' articolo 74 e agli articoli successivi del Regolamento approvato col Regio Decreto del 14 agosto 1863, n. 1437.

Depositi volontarii in danaro ed in effetti pubblici che possono essere ricevuti nelle Tesorerie di provincia dietro autorizzazione degli Agenti del Tesoro.

596. Gli Agenti del Tesoro non possono ammettere depositi nelle Tesorerie di provincia senza che esistano disposizioni di massima o ne abbiano ricevuta l' autorizzazione del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) o dalla Direzione compartimentale del Tesoro.

597. Quando una somma non possa versarsi quale entrata dello Stato per di-

Digitized by Google

fetto di forma nell'autorizzazione relativa, perchè sia dubbio a quale capo di entrata debba applicarsi, gli Agenti del Tesoro possono abilitare i Tesorieri a riceverla in cassa come deposito fino a che sieno date dagli Uffici competenti le necessarie indicazioni.

598. Per le somme in danaro e per gli effetti pubblici i Tesorieri rilasciano quietanze staccate da un registro (*mod. n.* 90), le quali hanno una serie di numeri propria e non rinnovabile alla chiusura degli esercizi o al mutamento dei Tesorieri.

Le quietanze devono essere registrate entro le 24 ore presso l'Agenzia del Tesoro.

599. Per i depositi di effetti pubblici i Tesorieri notano sulla quietanza la qualità del titolo, la rendita e la decorrenza di essa, il corrispondente capitale nominale, e, ove sia il caso anche la quantità delle cedole (*coupons*, *vaglia*, *tagliandi*, ecc.) annessevi.

Nella colonna destinata per la somma si inscrive quella rappresentante il capitale nominale.

Ove non vi sia nella quietanza spazio sufficiente per tutte le indicazioni suddette, vi si attacca un foglio apposito.

600. L'ordine di restituzione intera o parziale di un deposito è dato dall'Agente del Tesoro dietro invito dell'Uffizio che ha richiesto il ricevimento del deposito.

601. La ricevuta per la restituzione di parte di un deposito è fatta in due luoghi, cioè sulla matrice e sulla quietanza che resta in mano del depositante.

La ricevuta per la intera restituzione si fa soltanto sulla quietanza che debbe essere restituita dal depositante.

Alle matrici delle quietanze di deposito debbono essere uniti, quando avvengano restituzioni, gli ordini di restituzione e le quietanze ritirate.

602. Se l'importare di un deposito non debba materialmente restituirsi, ma abbia invece dalla stessa Tesoreria da essere introitato come entrata dello Stato, o convertito in Vaglia del Tesoro, a vece della ricevuta si eseguiscono sulla quietanza le annotazioni prescritte negli articoli 416 e 417.

603. I depositi debbono essere custoditi nella cassa di deposito come è detto all'art. 175 del presente regolamento.

Inoltre i depositi in carte di valore o in monete che sieno quelle stesse da restituire a suo tempo devono essere posti in involti distinti, sui quali è indicato il depositante, l'ammontare e la specie delle monete o dei valori racchiusivi e la quietanza cui i depositi si riferiscono.

604. I tesorieri tengono un registro giornale (*mod. n.* 91) di entrata e di uscita dei depositi, e tengono un conto corrente (*mod. n.* 92) per ogni deposito.

Gli Agenti del Tesoro tengono essi pure il conto corrente individuale di ogni deposito, e compilano ogni mese una situazione dei depositi ricevuti e restituiti.

605. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze di deposito sono osservate le prescrizioni contenute negli articoli 235 a 241 del presente regolamento.

606. Le operazioni per i depositi nella Tesoreria centrale sono eseguite dal Tesoriere centrale, dall'Uffiziale incaricato del controllo e dal Ministero delle Finanze in analogia alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti e secondo le istruzioni particolari date dal Ministero medesimo.

Capitolo XI. — *Fondi provinciali e di sussidio e contabilità speciali.*

607. I conti dei fondi provinciali e di quelli provenienti dai centesimi di sussidio presso le Tesorerie che ne abbiano il maneggio e i conti relativi alle contabilità speciali, riguardanti interessi di provincie o di consorzi, sono regolati dalle

Digitized by Google

discipline stabilite da leggi in vigore o da disposizioni del Ministero dell'interno, o dei Prefetti del Regno per conto del Ministero medesimo.

608. I Prefetti trasmettono annualmente agli Agenti del Tesoro ed ai Tesorieri provinciali il quadro di classazione delle entrate della Provincia perchè ne abbiana norma nell'applicazione delle quietanze di versamento.

609. Per le entrate dei fondi provinciali e di sussidio i Tesorieri provinciali staccano quietanze da apposito registro (*mod. n.* 93), che hanno una serie unica di numeri progressivi.

Le quietanze per le entrate delle contabilità speciali sono staccate da altro registro (*mod. n.* 94), e hanno una serie di numeri progressivi particolare a ciascheduna contabilità.

Sulle quietanze delle contabilità speciali sotto il numero proprio di ogni quietanza deve essere apposto dal Tesoriere anche il numero progressivo del giornale generale delle contabilità medesime.

La serie delle quietanze dei fondi provinciali e di sussidio si rinnova ad ogni esercizio e quando muti il Tesoriere. La serie delle quietanze per le contabilità speciali si rinnova secondo viene stabilito dalle discipline che regolano ciascuna contabilità.

Le quietanze debbono registrarsi entro le 24 ore presso l'Agenzia del Tesoro.

610. I pagamenti delle spese relative ai fondi provinciali e di sussidio e alle contabilità speciali sono eseguiti in àppoggio di mandati o di ordini che le competenti Autorità trasmettono ai Tesorieri col mezzo degli Agenti del Tesoro, e sotto l'osservanza delle istruzioni che regolano ciascun servizio.

611. Gli Agenti del Tesoro non possono permettere che i Tesorieri assumano l'esercizio di alcuna contabilità speciale senza esserne autorizzati dalla competente Direzione.

Quando abbisogni che un Tesoriere assuma le funzioni di cassiere per una speciale contabilità riguardante l'interesse di provincie o di consorzi, le Prefetture o gli altri Uffizi debbono farne comunicazione alla Direzione del Tesoro, nella cui giurisdizione si trova il Tesoriere per l'occorrente autorizzazione.

612. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze di entrata dei fondi provinciali e di sussidio e delle contabilità speciali si procede in analogia alle disposizioni stabilite agli art. 236 a 241 del presente Regolamento.

613. Per le contabilità speciali della Tesoreria centrale sono osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti e quelle date dal Ministero delle Finanze per ciascuna contabilità.

TITOLO IX. — *Delle scritture, prospetti periodici e dei conti mensuali per le aziende dei Teserieri e degli altri Contabili.*

Capitolo I. — *Scritture, prospetti periodici e conti mensuali per le aziende dei Contabili, esclusi i Tesorieri.*

614. I Contabili in danaro o in materia debbono tenere per ogni servizio un libro (giornale) in cui notano di per dì tutte le operazioni da essi fatte.

In altro libro speciale notano i pagamenti che fanno per conto dei Tesorieri, e vi contrappongono, a suo tempo, le rimborsazioni ricevute.

Tengono pure quegli altri libri, e producono alle Autorità competenti i prospetti periodici e i conti mensuali, stabiliti dalle discipline che governano ciascun servizio dello Stato.

Altrettanto, e in conformità alle stesse discipline, operano le Amministrazioni delle quali i Contabili immediatamente dipendono.

Digitized by Google

Capitolo II. — *Scritture, prospetti periodici e conti mensuali per l'azienda dei Tesorieri.*

Sezione I. — *Scritture.*

§ 1. — *Scritture del Tesoriere centrale.*

615. Qualunque operazione di entrata e di uscita della cassa corrente della Tesoreria centrale debb'essere registrata in un quaderno di cassa (*modulo n.* 95), ch'è addizionato e chiuso giornalmente.

616. I versamenti di qualunque natura sono registrati del giornale di entrata (*mod. n.* 96) nell'ordine in cui vengono rilasciate le quietanze e i Vaglia del Tesoro. Le somme relative sono fatte di per dì e vi si aggiungono quelle dei giorni precedenti colle quali si addizionano.

Nello stesso giornale debbono notarsi le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborsazione dei pagamenti fatti e del denaro somministrato alle altre Tesorerie. Le addizioni delle somme di esse dichiarazioni e quietanze sono fatte alla fine d'ogni mese coll'aggiunta di quelle dei mesi precedenti.

617. I pagamenti fatti per qualsiasi titolo, compreso il denaro somministrato ad altre Tesorerie sono partitamente registrate di per dì nel giornale di uscita (*mod. n.* 97).

Nello stesso giornale si riporta alla fine di ogni giorno in apposita colonna l'ammontare totale dei pagamenti fatti in conto di mandati collettivi; ed a misura che i mandati stessi vengono intieramente estinte la totalità di essi è diffalcata dalla corrispondente colonna, e le relative somme sono riportate nella sede competente.

Per i mandati di spese soggette a ritenute, tasse e sovratasse si registrano in colonne speciali la somma ritenuta e quella pagata.

Le addizioni delle somme dei pagamenti in conto di mandati collettivi sono continue; quelle delle somme dei varii titoli di spesa saldati sono fatte di giorno in giorno e riunite alla totalità dei pagamenti dei giorni precedenti, e le altre riguardanti le ritenzioni sono eseguite e chiuse di mese in mese per la esecuzione del disposto dell'art. 591 del presente Regolamento.

618. In appositi libri (*mod. n.* 98) sono registrati i mandati separatamente per ogni Ministero, distinguendo quelli degli esercizi aperti da quelli del *Conto speciale del Tesoro.*

In codesti libri sono riportate le dichiarazioni di regolarità, che debbonsi addizionare alla fine di ciascun mese, riassumendo la totalità delle dichiarazioni dei mesi precedenti.

619. Per i fondi somministrati ai Tesorieri di provincia e per quelli ricevuti da questi ultimi, il Tesoriere centrale tiene un registro di credito o debito (*mod. n.* 99) distintamente per ogni Tesoreria e vi allibra le quietanze ricevute o rilasciate ai Tesorieri provinciali per le fatte somministrazioni.

620. L'entrata e l'uscita dei conti correnti e speciali è classata partitamente per ogni conto in un libro (*mod. n.* 100).

621. Per i depositi autorizzati dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) il Tesoriere centrale tiene il registro delle quietanze a madre-figlia (*mod. n.* 90), il giornale d'entrata e d'uscita (*mod. n.* 91) ed un registro di conti correnti (*mod. n.* 92), nel quale è distintamente notata l'entrata e l'uscita di ogni deposito e se ne stabilisce la situazione di mese in mese.

622. Il Tesoriere centrale tiene pure i registri prescritti dall'art. 179 per la cassa di deposito, e dall'art. 415 per il pagamento dei mandati collettivi.

Digitized by Google

623. Ove occorra la tenuta di registri sussidiari se ne trasportano giornalmente le somme nei corrispondenti giornali di entrata e di uscita.

624. L'Uffiziale incaricato del controllo della Tesoreria centrale tiene i giornali di entrata e di uscita prescritti per il Tesoriere centrale agli articoli 616, 617, 620, 621 e gli altri registri che fossero prescritti dalle proprie istruzioni.

§ 2. — *Scritture dei Tesorieri di provincia.*

625. I Tesorieri di provincia tengono:

1. Un quaderno di cassa (*mod. n.* 95) per registrarvi giornalmente qualunque operazione di entrata e di uscita della cassa corrente. Esso quaderno è addizionato e chiuso a dì per dì. — 2. Un giornale di entrata (*mod. n.* 101), nel quale i versamenti ricevuti per conto dello Stato sono registrati nell'ordine in cui vengono rilasciate le quietanze ed i Vaglia del Tesoro, come pure vi si registrano le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborsazione dei pagamenti fatti e del danaro somministrato alle altre Tesorerie o sovvenuto al Contabile di circondario. Le somme sono addizionate e chiuse come è prescritto dall'art. 616. — 3. Un giornale di uscita (*mod. n.* 102) per registrare giornalmente a un per uno i titoli di spesa pagati da essi o per loro conto da altri Contabili con fondi dello Stato compreso il danaro somministrato ad altre Tesorerie o sovvenuto al Contabile di circondario. Per i mandati collettivi e per gli altri di spese soggette a ritenute, tasse, sovratasse le operazioni sono eseguite in conformità alle prescrizioni dell'art. 617. Le addizioni però delle somme riportate nelle colonne della classazione dei vari titoli di spesa saldati sono fatte e chiuse a dì per dì. — 4. Un registro riassuntivo (*mod. n.* 103), nel quale sono riportate giornalmente le totalità dei versamenti e quelle dei pagamenti fatti in ciascun dì e allibrati nei giornali di entrata e di uscita. Quelle di esse totalità che si riferiscono alle ritenzioni sono addizionate e chiuse come è detto all'art. 617. Le altre riguardanti le somme pagate sono addizionate di decina in decina e di mese in mese. — 5. Un registro (*mod. n.* 104), nel quale i versamenti ricevuti in conto entrate dello Stato debbono essere partitamente inscritti per ogni capo di entrata secondo il prospetto annuale di classazione delle entrate medesime, e per ogni Uffizio contabile o debitore diretto. Tale registro debb' essere addizionato di mese in mese. — 6. Il registro prescritto dall'art. 619 per notare a debito ed a credito di ciascuna delle varie Tesorerie dello Stato i fondi ad esse somministrati, o forniti dalle medesime ed altre Tesorerie. — 7. Un giornale (*mod. n.* 105), nel quale sono registrate le riscossioni e di pagamenti eseguiti per conto dei fondi della provincia e di sussidio. Le somme sono addizionate dì per dì, e vi si aggiungono quelle dei giorni precedenti, formandone la totalità. — 8. Un giornale generale di entrata e di uscita (*mod. n.* 106), nel quale sono distintamente registrati in apposite colonne le riscossioni ed i pagamenti fatti per conto di ciascuna contabilità speciale. Le colonne sono addizionate com' è indicato al precedente numero.

626. I Tesorieri di provincia tengono pure gli altri registri prescritti:

1. Dall'art. 179 per la cassa di deposito; — 2. dall'art. 415 per il pagamento dei mandati collettivi; — 3. dall'art. 531 per il pagamento dei titoli del Debito pubblico; — 4. dagli art. 598 e 604 per i depositi particolari autorizzati; — 5. dall' art. 609 per i fondi provinciali e di sussidio, e per le contabilità speciali.

627. Ove occorra la tenuta di registri sussidiari, debbonsi riportare giornalmente le somme di essi nei corrispondenti giornali di entrata e di uscita.

§ 3. — *Scritture degli Agenti del Tesoro.*

628. Tutti i versamenti che si fanno nelle Tesorerie per entrate di qualsivoglia natura, riguardino esse lo Stato, le provincie, i depositi o le contabilità speciali, sono registrati un per uno dall' Agente del Tesoro in un giornale generale d' entrata (*mod. n.* 107) ripartitamente secondo le varie specie di entrate.

Digitized by Google

Nello stesso giornale si notano le dichiarazioni di discarico e le quitanze di rimborsazione dei pagamenti fatti a titolo di fondo somministrato o di sovvenzione

Le somme relative sono fatte di per di e riportate in aumento delle somme dei giorni precedenti.

629. I pagamenti fatti dalle Tesorerie per qualsivoglia servizio sono consegnati, a misura che avvengono, in un giornale generale d'uscita (*mod. n.* 108), che è tenuto in conformità alle prescrizioni dell'art. 617.

630. I registri indicati ai due articoli precedenti servono a formare il riscontro materiale delle operazioni dei Tesorieri, e sono tenuti dall'Agente del Tesoro o da' suoi impiegati, che devono stare nei locali dove si eseguiscono le operazioni di cassa.

A codesti impiegati, che esercitano funzioni di controllo, può dall'Agente essere demandata la sottoscrizione in suo nome per la registrazione della quietanze di entrata e dei Vaglia del Tesoro.

631. Gli Agenti del Tesoro tengono il registro di classazione dei versamenti fatti per conto dello Stato nelle Tesorerie ripartitamente per ogni capo di entrata come è detto al numero 5 dell'art. 625, e per classe di Contabili.

Le addizioni del registro sono fatte al compiersi di ogni mese.

632. Gli Agenti del Tesoro allibrano in un registro (*mod. n.* 109) i mandati che ricevono dalla Direzione generale del Debito pubblico, dalle Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, e dalle Casse ecclesiastiche. A suo tempo vi indicano la data dei pagamenti fatti.

633. Gli Agenti del Tesoro tengono quattro libri mastri (*mod. nn.* 125, 129, 131, *intercalare*) nei quali notano giornalmente i pagamenti fatti:

1. su mandati spediti direttamente dai Ministeri, distintamente per ogni Ministero; — 2. su mandati del conto speciale del Tesoro, secondo il Ministero che li ha spediti; — 3. su mandati rilasciati dagli Uffiziali delegati su crediti aperti, ripartitamente per ogni Ministero; — 4. su mandati degli Agenti stessi spiccati per pagamento di spese fisse, secondo il Ministero e il capitolo di spesa cui si riferiscono.

Le addizioni dei libri mastri sono fatte alla scadenza di ogni mese.

634. Gli Agenti tengono dei libri (*mod. nn.* 84, 125, 126 *intercalare*) distinti per ciascuna natura di pagamenti fatti dalle Tesorerie per estinzione di Buoni e di Vaglia del Tesoro, di mandati delle Casse dei depositi e prestiti e delle Casse ecclesiastiche.

635. Gli Agenti riassumono giornalmente in un registro (*mod. n.* 103) le riscossioni e i pagamenti fatti dalle Tesorerie per conto dello Stato. Fanno le addizioni a decina e a mese come è disposto dal numero 4 dell'art. 625.

636. In altro registro (*mod. n.* 110) sono riportate dagli Agenti del Tesoro le somme che dai conti mensuali risultano pagate dai Tesorieri coi fondi dello Stato per qualsivoglia titolo di spesa. In esso registro sono pure riportate le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborso, le quali non sono addizionate e chiuse se non quando la relativa contabilità mensuale sia stata interamente regolata.

637. Gli Agenti del Tesoro tengono pure i registri prescritti;

1. dall'art. 179 per la cassa di deposito; — 2. dall'art. 255 per le entrate della Direzione generale del Tesoro; — 3. dall'art. 315 per la registrazione di tutti i mandati dei Ministeri, degli Ufficiali delegati e degli stessi Agenti del Tesoro; — 4. dagli art. 323 e 346 per i conti correnti delle spese fisse e del debito vitalizio; — 5. dall'art. 415 per i pagamenti delle somme parziali dei mandati collettivi; — 6. dall'art. 476 per le iscrizioni dei Buoni del Tesoro da pagarsi sotto le date delle rispettive scadenze; — 7. dagli articoli 510 e 515 per le dichiarazioni di autorizzazione alla spedizione dei Vaglia del Tesoro e per la registrazione delle contromatrici dei Vaglia da pagarsi; — 8. dall'art. 604 per i conti correnti dei depositi particolari autorizzati.

Digitized by Google

§ 4. — *Scritture delle Direzioni del Tesoro.*

638. I Direttori del Tesoro riportano ogni mese in un libro (*mod. n.* 111) la somma delle riscossioni fatte da ciascun Tesoriere del compartimento per conto dello Stato secondo i varii capi di entrate, e le somme delle dichiarazioni di regolarità e delle quietanze per fondi somministrati.

639. Le somme pagate coi fondi dello Stato da ciascun Tesoriere e risultanti dai conti mensuali sono riportate dalle Direzioni in un registro conforme a quello prescritto all'art. 636 nel quale allibrano pure le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborso, l'ammontare delle quali è addizionato come è detto nello stesso articolo.

640. Le Direzioni del Tesoro tengono due libri, in uno dei quali (*mod. n.* 112) registrano separatamente per ogni capitolo:

1. le somme poste a disposizione degli ufficiali delegati con decreti d'apertura di crediti e con note di variazioni, i mandati spediti dagli Ufficiali medesimi ed il pagamento eseguitone; 2. I mandati spediti senza crediti aperti per regolazione delle spese di riscossione e di giustizia criminale, e il corrispondente pagamento;

Nell'altro libro (*mod. n.* 113) riassumono separatamente per ogni capitolo i pagamenti di spese fisse nelle somme complessive risultanti dagli elenchi delle Agenzie del Tesoro.

I pagamenti vengono registrati soltanto dopo che sono stati ammessi a scarico del Tesoriere, e sotto il mese cui appartengono per data le dichiarazioni di regolarità.

Questi libri sono addizionati l'ultimo giorno di ogni mese.

641. Le Direzioni compartimentali del Tesoro tengono pure i registri prescritti:

1. dall'art. 179 per la cassa di deposito; — 2. dall'art. 254 per le entrate della Direzione generale del Tesoro; — 3. dall'art. 293 per i conti correnti dei crediti aperti agli Uffiziali delegati dei Ministeri; — 4. dagli art. 322 e 346 per le partite delle spese fisse e del debito vitalizio; — 5. dall'art. 467 per i buoni del Tesoro da alienarsi.

§ 5. — *Scritture del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).*

642. Tutte le operazioni d'entrata e d'uscita sono tenute in evidenza separatamente per esercizio dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e riepilogate;

a) in un giornale generale; — *b*) in un libro mastro generale; — *c*) nei libri ausiliari che occorrano oltre quelli indicati nel presente regolamento.

Sezione II. — *Prospetti periodici.*

643. Il Tesoriere centrale compila giornalmente una nota delle operazioni di entrata e di uscita fatte nel corso della giornata e la consegna ogni sera, colle contromatrici, al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

644. I Tesorieri di provincia compilano una nota (*mod. n.* 114) delle operazioni d'entrata e d'uscita fatte nel corso d'ogni giorno per tutte le aziende da essi esercitate.

I Tesorieri che abbiano maneggio di fondi provinciali compilano altra nota (*mod. n.* 115) nella quale epilogano le operazioni d'entrata e d'uscita di tutte le aziende da essi esercitate e danno il dettaglio di quelle riguardanti l'interesse della provincia.

Prima della chiusura dell'Ufficio i Tesorieri consegnano ambedue le note all'A-

Digitized by Google

gente del Tesoro, e alla prima uniscono le contromatrici e l'elenco (*mod. n.* 116) coi recapiti dei pagamenti fatti nella giornata eccetto quelli del Debito pubblico.

645. L'Agente del Tesoro riconosce l'esattezza delle note, le convalida della sua sottoscrizione e trasmette quella riguardante gl' interessi delle provincie alla Prefettura, conserva l'altra nei proprii atti premettendovi la registrazione degli estremi di essa nel registro (*mod. n.* 103), e dà ricevuta (*mod. n.* 117) dello importare dei recapiti al Tesoriere.

Essa ricevuta è in fine di mese, dopo compiuto l'atto di verificazione di cassa, ritirata e annullata dall'Agente del Tesoro.

646. La sera del 10, 20 ed ultimo di ogni mese i Tesorieri compilano in due esemplari il prospetto (*mod. n.* 118) delle operazioni d'entrata e d'uscita fatte nella decina, e li consegnano all' Agente del Tesoro, che, riconosciutane l' esattezza, li sottoscrive e ne trasmette uno direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) e l'altro alla Direzione del Tesoro da cui dipende.

In esso prospetto sono indicate distintamente per ognuno dei due esercizi aperti le operazioni d'entrata e d'uscita dell'Erario dello Stato, e al resto di cassa si aggiunge l'ammontare degli altri resti in contanti, che al termine della decina possono esservi per fondi provinciali e di sussidio, per le contabilità speciali e per depositi particolari autorizzati, dando la dimostrazione dei valori di cui si compongono tutti i fondi delle varie contabilità della Tesoreria.

647. Per i versamenti direttamente eseguiti nelle Tesorerie provinciali dai debitori d'entrate diverse da quelle della Direzione generale del Tesoro gli Agenti del Tesoro compilano alla fine d'ogni mese una nota (*mod. n.* 119), e la rimettono ai Capi delle competenti Amministrazioni affinchè possano adempiere al disposto dell'art. 247 del presente regolamento.

648. Gli Agenti del Tesoro compilano inoltre e trasmettono alle rispettive Direzioni compartimentali entro le epoche stabilite i prospetti prescritti.

1. dall'art. 256 per le riscossioni delle entrate della Direzione generale del Tesoro; — 2. dall'art. 258 per le partite di esse entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio; — 3. dall'art. 353 per le variazioni avvenute nel mese alle partite del debito vitalizio e non eseguite d'ordine delle Direzioni compartimentali del Tesoro; — 4. dall'art. 440 per le partite di spese fisse rimaste da pagare al chiudimento dell' esercizio; — 5. dall' art. 517 per i Vaglia del Tesoro mensualmente spediti dalla Tesoreria provinciale; — 6. dall' articolo 518 per i Vaglia del Tesoro rimasti da pagare alla chiusura dell' esercizio.

649. In appoggio ai libri prescritti dagli articoli 638 e 639 le Direzioni compartimentali del Tesoro per le operazioni d' entrata e d' uscita dell' Erario dello Stato, fatte mensualmente da ciascuno dei Tesorieri del rispettivo compartimento compilano e trasmettono entro il 20 d' ogni mese al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) un prospetto generale (*mod. n.* 120) dimostrante tutte le operazioni d'entrata e d'uscita dei fondi dello Stato delle Tesorerie del proprio compartimento.

650. I Direttori del Tesoro compilano per ogni Ministero un prospetto mensuale (*mod. n.* 121), nel quale riportano complessivamente per ogni capitolo gli estremi risultanti dai registri prescritti all'art. 640.

Il prospetto si divide in due capi, uno cioè per le spese proprie dell' anno che dà nome all'esercizio, l'altro per le spese relative agli anni precedenti, ed in ciascuno di essi sono prima di tutto riferite ed addizionate le somme dei mandati spediti su crediti aperti, poscia quelle dei mandati spediti senza crediti aperti per regolazione di spese di riscossione, ovvero di spese di giustizia criminale, ed in ultimo quelle dei mandati spediti dagli Agenti del Tesoro per spese fisse.

Per la prima qualità di mandati si riportano nel prospetto le somme dei crediti aperti, quelle dei mandati spediti, la rimanenza di fondo sui crediti, ed i pagamenti eseguiti ripartitamente per ogni articolo; per la seconda qualità si riportano so-

Digitized by Google

lamente i mandati spediti, ed i relativi pagamenti ripartiti pure per articolo; per la terza qualità si annotano solamente i pagamenti in somma complessiva per ogni capitolo.

I pagamenti di tutte tre le qualità dei mandati si fanno risultare nel prospetto allora soltanto che fu spiccata la dichiarazione di regolarità al Tesoriere, che li ha eseguiti, e debbono esattamente corrispondere alla somma complessiva delle dichiarazioni di regolarità rilasciate nel mese cui il prospetto si riferisce.

651. Il prospetto indicato all'articolo precedente è rimesso all'Ufficio di riscontro, che, riconosciutolo regolare, lo sottoscrive e lo ritorna alla Direzione del Tesoro la quale lo trasmette al Ministero delle Finanze, entro il mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce, unendovi uno specchio (*mod. n.* 122) che, col corredo di una copia delle dichiarazioni di regolarità rilasciate nel mese, dimostri da quali Tesorieri e per quali importi siano stati eseguiti i pagamenti riferiti nel prospetto.

Gli Uffici di riscontro, per poter procedere alla verificazione dei prospetti tengono anch'essi i due libri prescritti alle Direzioni del Tesoro dall'articolo 640 secondo le norme dettate dallo stesso articolo.

652. Le Direzioni compartimentali del Tesoro trasmettono inoltre al Ministero delle Finanze entro le epoche stabilite i prospetti prescritti:

1. dall'art. 257 per le riscossioni mensuali delle entrate della Direzione generale del Tesoro; — 2. dall'art. 259 per le partite di esse entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dall'esercizio; — 3. dall'art. 354 per le variazioni altre ad quelle comunicate dal Ministero, avvenute mensualmente alle partite del debito vitalizio; — 4. dall'art. 433 per le somme rimaste disponibili sui crediti aperti agli Ufficiali delegati dai vari Ministeri alla chiusura dell'esercizio; — 5. dall'art. 477 per l'alienazione in ogni decina del mese dei Buoni del Tesoro; — 6. Dall'art. 517 per la spedizione dei Vaglia del Tesoro fatta in ogni mese dai Tesorieri del compartimento; — 7. Dall'art. 518 per i Vaglia del Tesoro tratti sulle Tesorerie del compartimento e rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Le Direzioni medesime trasmettono pure ai competenti Ministeri giusta il disposto dall'art. 442 le note delle partite di spese fisse (stipendi, fitti, censi, ecc.) rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio.

653. Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), presa nota dell'arrivo del prospetto indicato agli articoli 650 e 651, lo trasmette al competente Ministero, perchè, eseguita la imputazione definitiva delle somme pagate ai rispettivi capitoli del Bilancio, lo invii alla Corte dei conti, la quale, fatto altrettanto, lo ritorna al Ministero delle Finanze per la stessa operazione e per custodirlo.

In calce al prospetto il Ministero competente, la Corte dei conti e il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) dichiarano l'eseguita imputazione, convalidandola ognuno colla sottoscrizione di un Capo di servizio.

Le registrazioni riguardanti ciascun prospetto debbono essere compiute dai tre Dicasteri entro lo stesso trimestre finanziario.

A questo scopo la Corte dei conti lo trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) non più tardi dell'ultimo giorno del trimestre in cui furono eseguite le registrazioni dal Ministero competente.

Sezione III. — *Conti mensuali.*

654. In fine d'ogni mese il Tesoriere centrale descrive in tre elenchi (*mod. n.* 123), separatamente per ogni Ministero, i mandati spediti dai Ministeri e pagati entro il mese, e riporta le somme totali degli elenchi in una nota ricapitolativa (*mod. n.* 124), in due esemplari.

Altrettanto opera per i mandati pagati per il conto speciale del Tesoro.

In tre elenchi (*mod. n.* 125) riporta inoltre uno per uno i buoni del Tesoro estinti nel mese, tenendo separato l'importare del capitale da quello degl'interessi.

Digitized by Google

In altri tre elenchi (*mod. n.* 126) descrive i Vaglia del Tesoro pagati nel corso del mese stesso.

Compila egualmente la situazione (*mod. n.* 127) dei depositi ricevuti o restituiti durante il mese.

Tutti gli elenchi, le note ricapitolative e la situazione dei depositi sono riconosciuti per l'esattezza e sottoscritti dall' Uffiziale incaricato del controllo.

Nei primi cinque giorni del mese successivo il Tesoriere centrale trasmette al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) gli elenchi e le note ricapitolative coi documenti relativi, e la situazione dei depositi.

655. Entro i primi cinque giorni di ogni mese il Tesoriere centrale rimette al Ministero delle Finanze in due esemplari il conto (*mod. n.* 128) delle riscossioni e dei pagamenti fatti nel mese precedente.

Nei due esemplari del conto sono riportate le somme delle operazioni dei mesi precedenti, e delle ottenute dichiarazioni di regolarità delle quietanze di rimborsazione e di altri titoli di discarico.

I due esemplari del conto mensuale sono sottoscritti dal Tesoriere centrale e dall' Uffiziale incaricato del controllo.

656. Per i mandati spediti direttamente dai Ministeri, per i buoni e per i Vaglia del Tesoro estinti durante il mese, gli Agenti del Tesoro compilano per la rispettiva Tesoreria e per ogni mese gli elenchi e la nota ricapitolativa come è detto per il Tesoriere centrale all' art. 654.

657. Per i mandati mensualmente pagati dai Tesorieri di provincia spediti dagli Uffiziali delegati sovra crediti aperti a loro disposizione, o per rimborsazione di spese di riscossione o di spese di giustizia criminale, gli Agenti del Tesoro compilano in un solo esemplare, distintamente per ogni qualità di mandati e per ogni Ministero, elenchi (*mod. n.* 129). Riportano inoltre i sommati di tutti i predetti elenchi in una sola nota ricapitolativa (*mod. n.* 130) fatta in due esemplari.

658. Per i mandati spediti dalle Agenzie del Tesoro per spese fisse (escluso il debito vitalizio) gli Agenti del Tesoro descrivono i mandati pagati nel mese in tanti elenchi, in un solo esemplare, (*mod. n.* 131) quanti sono i Ministeri al Bilancio dei quali riguardano le suddette spese. In ogni elenco sono tenute distinte le somme per capitolo.

Le somme totali degli elenchi sono riportate nella nota ricapitolativa (*mod. n.* 124) fatta in due semplari.

659. Per i mandati spediti dalle Agenzie del Tesoro per le spese del debito vitalizio, gli Agenti del Tesoro compilano elenchi in tre esemplari (*mod. n.* 132) in uno dei quali descrivono ad uno ad uno i mandati pagati nel mese, e negli altri due riportano soltanto la totalità dei mandati pagati per ogni capitolo del Bilancio.

660. Entro il 5 di ogni mese gli Agenti del Tesoro compilano in due esemplari e trasmettono alle rispettive Direzioni compartimentali il conto mensuale (*mod. n.* 133) di tutte le operazioni di entrata e di uscita fatte dai Tesorieri per conto dello Stato nel mese precedente.

In esso conto sono descritte ad una ad una le quietanze di versamento di entrate e di prodotti d'ordine, distintamente per Amministrazioni, per classe di Contabili e per debitori diretti, e debbe riportarsi la totalità dei Vaglia del Tesoro spediti nel mese e la totalità di tutta l' entrata dei mesi precedenti.

Vengono altresì descritti nel suddetto conto ad una ad una le dichiarazioni di regolarità e le quietanze di rimborso pervenute ai Tesorieri durante il mese.

I pagamenti dei diversi titoli di spesa sono riferiti nel conto soltanto per le somme totali cui ammontano i corrispondenti elenchi, e debbono essere epilogati nel conto stesso colle totalità dei mesi precedenti.

Digitized by Google

661. Dopo spedito il conto del mese di ottobre dell' anno successivo a quello che dà nome all' esercizio, il Tesoriere centrale e gli Agenti del Tesoro ne compilano uno complementare subito che sieno state date da tutte le disposizioni di regolarità dei pagamenti fatti e riportati nei conti dell' esercizio scaduto.

662. Per i Tesorieri cessati, oltre il mensuale complementare prescritto all' articolo precedente, gli Agenti del Tesoro ne spediranno un altro almeno al termine di ogni esercizio fino a che non abbiano ricevuto tutte le quietanze di rimborso dei pagamenti fatti a titolo di fondo somministrato.

663. Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli Agenti trasmettono alla Direzione del Tesoro da cui dipendono gli elenchi e le note ricapitolative, coi mandati, i Buoni e i Vaglia del Tesoro estinti colle relative contromatrici come pure i due esemplari del conto mensuale e le contromatrici delle quietanze.

Vi aggiungono pure:

1. L' atto verbale della verificazione fatta alle casse della Tesoreria colla nota delle monete esistenti nella cassa corrente e nella cassa di deposito; — 2. La situazione (*mod. n.* 127) dei depositi ricevuti e restituiti durante il mese.

664. I Direttori del Tesoro, ricevuti i documenti indicati all' articolo precedente, e fattone esame, rimettono all'Uffizio di riscontro gli elenchi e le note ricapitolative coi mandati, le quietanze delle ritenzioni, i Vaglia e i Buoni del Tesoro estinti.

665. L' Uffizio di riscontro esamina i ricapiti, e riconosciuta la esattezza dei pagamenti e la precisione delle somme riferite negli elenchi e nelle note ricapitolative, fatto porre in regola quanto vi fosse di inesatto, eseguisce le allibrazioni nei suoi registri e appone sulle note ricapitolative e sugli elenchi la propria sottoscrizione. In uno degli esemplari delle note ricapitolative, e degli elenchi dei mandati del debito vitalizio, dei Buoni e dei Vaglia del Tesoro pone e sottoscrive, la dichiarazione di regolarità per servire di discarico al Tesoriere competente, dando alla dichiarazione stessa la data ed un numero d' ordine progressivo per ogni esercizio, per ogni provincia e per ogni Tesoriere.

Esso trattiene i mandati spediti su crediti aperti quelli per regolazione di spese di riscossione e di giustizia criminale, e quelli degli Agenti del Tesoro per ispese fisse cogli elenchi relativi.

Gli altri elenchi, le note ricapitolative, i mandati spediti dai Ministeri, i Buoni e i Vaglia del Tesoro estinti sono da esso rinviati alla Direzione del Tesoro.

Trasmette pure alla Direzione del Tesoro gli elenchi dei mandati degli Uffiziali delegati e di spese fisse, la quale li adopera per la compilazione del prospetto stabilito all' articolo 650 e poscia li ritorna all' Uffizio di riscontro.

666. La Direzione del Tesoro, fatti gli opportuni confronti ed eseguite le necessarie annotazioni nei suoi libri, quando nulla abbia da opporre, sottoscrive le dichiarazioni di regolarità sugli elenchi e sulle note ricapitolative, e trasmette gli uni e le altre agli Agenti del Tesoro, che, fattane registrazione, ne eseguiscono la consegna ai Tesorieri.

667. I Direttori sottoscrivono gli altri esemplari degli elenchi e quello delle note ricapitolative. Indi ne fanno invio al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) coi mandati spediti dai Ministeri, i Buoni e i Vaglia del Tesoro estinti e i documenti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 663.

668. Le Direzioni esaminano il conto mensuale, fanno regolare quanto vi fosse di inesatto e riportano nei libri, indicati negli articoli 638 e 639, le somme dei versamenti ricevuti e dei pagamenti fatti da ciascun Tesoriere come appariscono nel conto mensuale.

Sottoscrivono poscia i due esemplari del conto mensuale, ne ritengono uno, e trasmettono l'altro all'Uffizio di riscontro.

669. Una delle due note ricapitolative, i tre esemplari degli elenchi dei man-

Digitized by Google

dati, i due esemplari degli altri elenchi e i mandati, i Buoni e i Vaglia del Tesoro pagati mensualmente dal Tesorierie centrale sono dal Ministero delle Finanze trasmessi alla Corte dei conti, la quale, fatte le necessarie verificazioni, rende al Ministero stesso un esemplare degli elenchi e la nota ricapitolativa, avendo prima sottoscritta la dichiarazione di regolarità per servire di discarico al Tesoriere medesimo.

670. Il Ministero delle Finanze sottoscrive sugli elenchi e sulla nota ricapitolativa la dichiarazione di regolarità e ne fa consegna al Tesoriere centrale.

671. I mandati, i Vaglia e i Buoni del Tesoro estinti dai Tesorieri di provincia sono trasmessi coi relativi elenchi dal Ministero delle Finanze alla Corte dei conti, la quale gli ritorna un esemplare degli elenchi con dichiarazione di ricevuta.

672. Con gli elenchi restituiti al Ministero delle Finanze dalla Corte dei conti, con quelli trattenuti dalla stessa, si eseguiscono nei registri di ambidue gli Uffizi le allibrazioni dei pagamenti fatti.

673. Un esemplare del conto mensuale del Tesoriere centrale è dal Ministero delle Finanze trasmesso alla Corte dei conti.

674. Gli elenchi relativi ai Buoni del Tesoro sono trasmessi alla Corte dei conti accompagnati da una nota in due esemplari (*mod. n.* 134) nella quale sono riepilogate le somme pagate per interessi dei Buoni.

Un esemplare di queste note è trattenuto dalla Corte dei conti, e l'altro è restituito al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) per servire a fare l'imputazione degli interessi dei buoni al relativo capitolo del Bilancio.

CAPITOLO III. — *Disposizioni comuni.*

675. Per ogni esercizio si debbono tenere scritture separate, come pure si debbono dare prospetti periodici e conti mensuali distinti.

676. Quando vi sono due esercizi aperti, il resto della cassa dei due esercizi è riepilogato sul documento che riguarda l'esercizio dell'anno in corso.

677. Gli elenchi, le note ricapitolative, i prospetti e i conti mensuali hanno la data dell'ultimo giorno del mese.

L'atto verbale di verificazione di cassa ha la data del giorno in cui la verificazione ebbe effetto.

Quando i documenti predetti riguardino l'azienda di un Contabile cessato, per qualsiasi motivo, dalle sue funzioni, avranno la data del giorno in cui il servizio fu assunto dal nuovo Contabile o dal Gerente.

678. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti periodici e ai conti debbono essere eseguite senza raschiature e in modo da lasciar vedere le scritture preesistenti.

Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data ragione delle fatte rettificazioni.

Se venga annullata una quietanza di versamento, ovvero annullato un mandato pagato, le rettificazioni si fanno nei prospetti, nei registri e nei conti all'epoca in cui viene regolato l'errore.

TITOLO X. — *Dell' assesto definitivo del Bilancio e del rendimento dei conti dell'Amministrazione dello Stato.*

CAPITOLO I. — *Assesto del Bilancio.*

Sezione I. — *Norme generali.*

679. L'assesto definitivo del Bilancio è sancito con legge speciale.

Il progetto di questa è presentato alla Camera elettiva nei primi due mesi della sessione, che succeda al giorno nel quale l'esercizio è chiuso.

Digitized by Google

Si uniscono al progetto il conto di ciascun Ministero, quello generale dell'Amministrazione delle Finanze e le osservazioni della Corte dei conti (*Art.* 50 *R. D.* 302).

680. Nell'assesto definitivo del Bilancio devono essere dimostrate tutte le entrate riscosse, le spese pagate, e le somme rimaste a riscuotere e a pagare alla chiusura dell'esercizio.

Sezione II. — *Accertamento delle entrate.*

681. Al progetto di legge per l'assento definitivo del Bilancio è unito un prospetto in cui sono indicate le entrate:

prevedute; — accertate; — riscosse; — rimaste da riscuotere.

682. L'ammontare delle contribuzioni dirette stabilito in appoggio di ruoli, quando a termini di leggi se ne debba dar debito agli Esattori, ai Ricevitori o agli altri Contabili, è compreso fra le entrate riscosse.

Le somme, che per entrate di questa natura non sieno state versate nelle Tesorerie prima della chiusura dell'esercizio, figurano nei conti qual debito di cassa di quei Contabili.

Sezione III. — *Appuramento delle entrate arretrate e trasporto delle medesime sull'esercizio corrente.*

683. Le entrate, che alla chiusura d'un esercizio rimangono da riscuotere, vengono aggiunte al Bilancio dell'esercizio immediatamente successivo, con applicazione ai capitoli e agli articoli, cui per loro natura si riferiscono (*Art.* 51 *R. D.* 302).

Ove alcuna di esse entrate non sia applicabile ad uno dei capitoli del Bilancio, è conservato il capitolo del Bilancio precedente, e se ne fa l'aggiunta dopo quelli delle entrate ordinarie o straordinarie del Bilancio, secondo ne sia il caso.

684. Le entrate così aggiunte al Bilancio sono riscosse e comprese nel conto dell'esercizio del Bilancio medesimo.

Esse sono però inscritte nei registri e nei conti in modo distinto da quelle proprie di detto Bilancio.

Eguale distinta inscrizione avranno quelle entrate, le quali, sebbene non comprese fra le arretrate alla chiusura del precedente esercizio, vengano riconosciute dovute durante l'esercizio successivo e sieno, per ragione di tempo, relative agli anni precedenti.

Sezione IV. — *Accertamento delle spese.*

685. Al progetto di legge per l'assesto definitivo del Bilancio è unito un prospetto in cui sono indicate le somme delle spese:

autorizzate con la legge di approvazione del Bilancio e con leggi successive; — annullate da leggi durante l'esercizio; — accertate; — rimaste senza impiego, da annullare colla legge d'assesto del Bilancio.

Le spese accertate si dimostrano:

a) colle somme dei mandati spediti e pagati; — *b*) con quelle delle spese trasportate all'esercizio successivo, distinguendo l'ammontare dei mandati spediti e non pagati da quello dei mandati da spedire.

Sezione V. — *Appuramento delle spese arretrate e trasporto delle medesime sull'esercizio corrente.*

686. Se una spesa prevista nel Bilancio non sia intieramente fatta, mentre ne dura ancora la causa, si trasporta all'esercizio successivo la somma necessaria a compierla, previa giustificazione alla Corte dei conti (*Art.* 55 *R. D.* 302).

Digitized by Google

687. Dura ancora la causa di una spesa, e se ne trasporta la somma al Bilancio dell'esercizio successivo, quando si tratti di forniture, trasporti o lavori dati in appalto con contratti approvati prima della fine dell'anno, che ha dato nome all'esercizio od incominciate ad economia prima dello stesso termine.

Si trasportano egualmente le somme relative alle partite scadute e non pagate; quelle per i diritti acquisiti dai creditori dello Stato a cagione di assegnamenti personali non soddisfatti, e quelle altre che riguardano spese, le quali nei rapporti di tempo appartengono all'anno che ha dato nome all'esercizio.

688. Sono comprese fra le somme da trasportare, giusta il precedente articolo, quelle ancora necessarie per le parziali forniture, trasporti o lavori non ancora appaltati, o incominciati ad economia il 31 dicembre, quando siffatte spese sebbene fra loro distinte, formino il compimento di altre già appaltate od incominciate ad economia e sieno dipendenti le une dalle altre.

Di codesta natura non sono però le somme rimaste disponibili il 31 dicembre per servizi annuali. L'impiego di queste somme è vietato trascorso quel giorno.

689. Le somme che, diffalcato l'ammontare dei mandati spediti e dei crediti aperti, rimangano disponibili il 31 dicembre sui capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, sono trasportate il 1.o gennaio seguente ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

In seguito e non più tardi della chiusura dell'esercizio cui si riferiscono sono aggiunte alle somme suddette quelle che rimanessero disponibili sopra i crediti aperti a tutto il 31 dicembre.

Quando nell'ultimo degli anni, in cui è ripartito il fondo di una spesa straordinaria, vi sia qualche somma impegnata da trasportare all'esercizio successivo, si deve eseguire il trasporto soltanto alla chiusura dell'esercizio (*Art.* 56 *R. D.* 302), previa giustificazione alla Corte dei conti.

690. Le somme per ispese che alla chiusura d'un esercizio non sieno effettuate, nè sieno della natura di quelle indicate nei precedenti articoli, vengono annullate (*Art.* 57 *R. D.* 302).

Sono pure annullate senza pregiudizio dei creditori le somme inscritte per cinque anni consecutivi nei conti amministrativi dei Ministeri, senza che i creditori ne abbiano chiesto il pagamento.

Continuano a vece a trasportarsi agli esercizi successivi quelle intorno alle quali esista vertenza amministrativa o giudiziaria, ovvero sieno colpite da opposizione o da sequestro, come pure le somme rimaste dalle assegnazioni per il servizio del Debito pubblico qualunque sia l'anno della loro provenienza.

691. Ciascun Ministero tiene un registro in cui nota tutte le somme delle partite di spesa annullate nei conti annuali.

In questo registro nota pure le disposizioni date in seguito alle domande che successivamente fossero fatte dai creditori.

692. Alla chiusura dell'esercizio i Ministeri compilano il prospetto (*mod. n.* 135) della situazione generale delle spese relative all'esercizio stesso, conservando le ripartizioni del Bilancio.

Il prospetto dimostra per ciascun capitolo:

1. La somma delle spese autorizzate; — 2. La somma delle spese accertate distinguendole come segue:

a) ammontare dei mandati spediti ed ammessi a pagamento; — *b*) ammontare delle partite da trasportare all'esercizio successivo giusta gli articoli 686, 687 e 688; — *c*) ammontare delle altre partite già trasportate e da trasportare all'esercizio successivo giusta l'art. 689.

3. La somma rimasta senza impiego da annullare colla legge d'assesto del Bilancio.

Digitized by Google

693. A corredo del prospetto generale indicato all'articolo precedente i Ministeri uniscono due prospetti in cui danno la dimostrazione particolareggiata delle spese da trasportare all'esercizio successivo, conformemente alla distinzione fatta alle lettere *b* e *c* dell'articolo stesso.

Nel prospetto (*mod. n.* 136), che comprende le spese impegnate da trasportare, sono partitamente inscritti per ciaschedun articolo di ogni capitolo i nomi dei creditori, i contratti o altri titoli di autorizzazione, l'oggetto del credito e le somme dovute a saldo del credito medesimo.

Nel prospetto (*mod. n.* 137), che comprende le spese straordinarie eseguibili in più anni, sono inscritti i fondi di ciaschedun capitolo trasportati o da trasportare a quello immediatamente successivo.

694. Ove all'atto della compilazione de' prospetti di cui all'articolo precedente si riconosca la mancanza o la insufficienza di fondi per il pagamento di qualche spesa da trasportare all'esercizio successivo, i Ministeri devono promuovere subito dal potere legislativo l'assegnazione delle somme necessarie.

La spesa però è inscritta egualmente nei prospetti.

695. I prospetti indicati agli art. 692 e 693 sono da ciascun Ministero trasmessi in tre esemplari non più tardi del 15 novembre alla Corte dei conti, la quale, dopo averne riconosciuta la esattezza, la fa risaltare con apposita dichiarazione sui medesimi, trasmette al Ministero delle Finanze i tre esemplari del prospetto di situazione generale unendovi uno solo dei prospetti particolarizzati.

La Corte dei conti trasporta quindi nei suoi libri all'esercizio successivo le somme per il pagamento delle spese impegnate sull'esercizio scaduto, facendo da questo il diffalco delle somme medesime. Tale trasporto si fa ai capitoli del Bilancio cui per loro natura sono applicabili le spese che vi si trasferiscono.

Se non havvi capitolo cui possano le spese applicarsi come a capitolo proprio si mantiene quello del precedente Bilancio.

696. Il Ministero delle Finanze, eseguite le operazioni di diffalco e di trasporto, tiene presso di sè un esemplare dei prospetti di situazione generale e i prospetti particolarizzati delle spese trasportate all'esercizio successivo, e restituisce gli altri due esemplari del prospetto di situazione generale alla Corte dei conti, dopo averli completati colla dichiarazione delle effettuate operazioni.

697. Un esemplare dei prospetti di situazione generale coi relativi prospetti particolarizzati è dalla Corte dei conti restituito al competente Ministero, il quale eseguisce analoghe operazioni nei suoi registri.

698. Subito dopo la chiusura dell'esercizio e anche prima che sieno eseguite le operazioni di trasporto, i Ministeri possono spedire mandati ed aprire crediti per il pagamento delle relative spese, ad eccezione di quelle per le quali abbisognano nuove assegnazioni di fondo che non fossero ancora concedute.

699. Le somme aggiunte al Bilancio per il pagamento di spese provenienti da esercizi scaduti debbono figurare nei registri e nei conti dell'esercizio del Bilancio medesimo, ma in modo distinto, per mezzo di speciali colonne (*Art.* 51 *R. D.* 302).

Le spese di ciaschedun capitolo si applicano ai fondi dell'anno corrente o degli anni precedenti secondo la loro derivazione.

700. Una serie speciale d'articoli viene aggiunta a ciaschedun capitolo per le spese che vi sono trasportate, relative agli anni precedenti.

701. È vietato il trasporto di fondi da un articolo di spesa propria dell'anno corrente ad altro articolo di spesa propria degli anni precedenti e viceversa.

702. Ove nel corso dell'esercizio si debba eseguire il pagamento di una spesa riferibile in ragione di tempo agli anni precedenti, per la quale nel prospetto delle somme trasportate non sia stato inscritto alcun fondo, o ne sia stato allogato uno insufficiente e non vi si possa sopperire coi fondi disponibili per economie fatte su

Digitized by Google

altri articoli di spese dello stesso capitolo e relative altresì agli anni precedenti, si promuove dal potere legislativo l'assegnazione dell'occorrente fondo in aggiunta a quello proveniente dall'esercizio scaduto.

Nello stesso modo si procede rispetto alle somme annullate nei conti a termini dell'art. 690 le quali venissero in seguito reclamate dai creditori.

703. Ai mandati ed alle aperture di crediti per il pagamento di spese provenienti dall'esercizio chiuso è posta l'indicazione: *Anni precedenti.*

704. Le disposizioni degli articoli 699 a 703 non sono applicabili alle somme rimaste disponibili per ispese straordinarie ripartite in più anni.

Il trasporto di queste somme è fatto a termini del disposto dall'art. 689, ed i relativi mandati di pagamento e decreti di aperture di credito sono spediti con applicazione all'*anno corrente.*

Quando però si tratti della somma trasportata dall'ultimo degli esercizi in cui venne ripartita la spesa, la spedizione dei mandati e l'apertura dei crediti ha luogo con applicazione agli *anni precedenti.*

705. Le operazioni relative alla chiusura dell'esercizio debbono essere compiute entro il mese di novembre di ciascun anno.

Sezione VI. — *Trasporto nel Conto speciale del Tesoro dei mandati spediti e non pagati alla chiusura dell'esercizio.*

706. I mandati spediti direttamente dai Ministeri, non pagati alla chiusura dell'esercizio, possono, senza essere rinnovati, avere efficacia per cinque anni da contare dal primo giorno dell'anno in cui furono spediti (*Art.* 52 *R. D.* 302).

707. I mandati indicati all'articolo precedente sono dal Ministero delle Finanze e della Corte dei conti riportati, separatamente per ogni Ministero che li ha spediti e per ordine di capitolo, dai registri dell'esercizio cui si riferiscono in altro registro denominato *Conto speciale del Tesoro.*

708. Nei quattro anni consecutivi a quello in cui furono spediti i mandati trasportati nel Conto speciale del Tesoro le somme di quelli fra essi che vengono pagati, si registrano nelle scritture dell'esercizio dell'anno in corso all'atto del pagamento.

709. Il primo di gennaio di ciascun anno il Ministero delle Finanze ritira dalle Tesorerie tutti i mandati non estinti per i quali al 31 dicembre dell'anno precedente si sia maturato il quinquennio.

Ritira egualmente gli atti di sequestro o di opposizione di cui fossero colpiti i mandati.

710. L'ammontare dei mandati non pagati nel quinquennio è versato al Tesoro dello Stato, salvo i diritti dei creditori.

La somma però dei mandati colpiti da sequestro o da opposizione, è depositata nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti per conto di chi di ragione.

Questo deposito libera lo Stato (*Art.* 53 *e* 54 *R. D.* 302).

711. Per l'esecuzione del disposto dall'articolo precedente, il Ministero delle Finanze compila un prospetto, nel quale inscrive distintamente per Ministero da una parte i mandati non pagati, l'ammontare dei quali debbesi versare quale entrata eventuale del Tesoro, e dall'altra quelli colpiti da inibizione o da sequestro, l'importare dei quali è da depositarsi nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

712. Riconosciuto dalla Corte dei conti esatto il prospetto dei mandati non pagati nel quinquennio, il Ministero delle Finanze scrive a tergo di ogni mandato l'ordine al Tesoriere centrale di versare la somma in conto entrate del Tesoro all'apposito capitolo del Bilancio, o di pagarla alla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

Tale ordine è visto dalla Corte dei conti.

Digitized by Google

Il Tesoriere centrale eseguisce l'ordine posto a tergo dei mandati suddetti e ne porta l'ammontare in uscita nei conti dell'anno in cui scade il quinquennio.

713. Il Ministero delle Finanze trasmette all' Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti un prospetto in due esemplari, nel quale siano indicati per ogni Ministero i creditori originari a favore dei quali i mandati furono spediti, le opposizioni o i sequestri da cui sono colpiti, il nome, il cognome, la qualità e il domicilio degli opponenti o sequestranti, e vi unisce gli atti con tutte le indicazioni necessarie.

Un esemplare del prospetto viene dall'Amministrazione della Cassa centrale restituito al Ministero delle Finanze con dichiarazione di ricevuta.

714. Del deposito fatto alla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti il Ministero delle Finanze fa rendere consapevoli le parti interessate.

715. Dopo l'eseguito deposito delle somme relative a' mandati colpiti da sequestro o da opposizione divenendo libero lo Stato da ogni responsabilità, gli atti, che riguardo a quei mandati emanassero dalle Autorità giudiziarie debbono essere intimati all'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei prestiti.

716. Quando il creditore di un mandato riscosso in conto entrate del Tesoro, ne domandi il pagamento, il Ministero delle Finanze si assicura della sussistenza del credito, e in caso affermativo spedisce a favore del creditore un nuovo mandato sull'apposito capitolo del Bilancio.

Capitolo II. — *Rendiconto dei conti dell'Amministrazione dello Stato.*

Sezione I. — *Norma generale.*

717. Compiute le operazioni di chiusura dell'esercizio indicate nel capitolo precedente, i Ministeri compilano i conti dell'Amministrazione dello Stato.

Sezione II. — *Conti dei Ministeri* (*Art.* 59 *R. D.* 302).

718. Ciascun Ministero forma il conto delle spese della propria Amministrazione.

719. Oltre il prospetto di situazione generale di cui all'art. 692 è compilato un prospetto particolareggiato (*mod. n.* 138) in cui, per ciascheduno degli articoli onde si compongono i capitoli, sono inscritte le spese accertate, l' ammontare dei mandati spediti ed ammessi a pagamento, e le spese trasportate all'esercizio successivo.

720. Il prospetto particolareggiato, di cui è cenno al precedente articolo, è trasmesso non più tardi del 20 di novembre alla Corte dei conti premettendovi una nota nella quale, per ciascun servizio, sono date dettagliate spiegazioni sulle spese inscrittevi e sulla differenza tra l' ammontare delle spese accertate e quelle delle spese autorizzate.

721. La Corte dei conti, esaminato il prospetto particolareggiato e trovatolo regolare, vi appone analoga dichiarazione e lo invia al Ministero delle Finanze assieme alla nota premessavi per essere unito al conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.

Sezione III. — *Conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.*

722. Il Ministro delle Finanze forma il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.

Tale conto (*mod. n.* 139) riassume le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico danaro, le operazioni d'ordine, e la situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio (*Art.* 60. *R. D.* 302).

723. Al conto generale sono uniti:

Digitized by Google

1. il conto delle entrate dello Stato; — 2. Il conto delle spese dello Stato; — 3. il conto del movimento dei fondi; — 4. la situazione delle Tesorerie di provincia; — 5. la situazione della Tesoreria centrale; — 6. i conti dell'Amministrazione del Debito pubblico e di altri servizi speciali (*Art.* 61. *R. D.* 302).

724. Il conto delle entrate dello Stato (*mod. n.* 140) indica per ogni ramo le somme previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio.

A illustrazione di questo conto si uniscono prospetti dei valori e delle materie, che produssero le entrate.

725. Il conto delle spese dello Stato (*mod. n.* 141) è diviso per Ministero e per capitolo e dimostra:

le spese autorizzate; — le spese accertate; — i pagamenti effettuati; — quelli rimasti da affettuare.

726. Il conto del movimento dei fondi (*modulo n.* 242) presenta i movimenti dei fondi tra i Contabili di riscossione di entrate, i Tesorieri di provincia e il Tesoriere centrale.

727. La situazione delle Tesorerie di provincia (*mod. n.* 143) dimostra per ciascun Tesoriere:

1. nell'entrata:

le somme di cui è rimasto in debito il Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente; — i versamenti fatti dai Contabili di riscossione delle entrate, e dai debitori diretti; — le riscossioni per acquisto di Buoni del Tesoro; quelle per fondi somministrati, per rilascio di Vaglia del Tesoro e per altri introiti.

2. nell'uscita:

la somma di cui il Tesoriere è rimasto in credito alla chiusura dell'esercizio precedente per eccedenza di pagamenti a fronte delle riscossioni; — i mandati pagati per conto del Bilancio dello Stato; — i Buoni del Tesoro estinti; — i Vaglia del Tesoro pagati; i fondi somministrati ad altre Tesorerie, e i titoli di altre uscite.

3. la differenza tra l'entrata e l'uscita che costituisce il resto o il manco di cassa della Tesoreria alla chiusura dell'esercizio.

728. La situazione della Tesoreria centrale (*mod. n.* 144) è compilata secondo le regole stabilite all'articolo precedente per quella delle Tesorerie di provincia

729. I conti dell'Amministrazione del Debito pubblico e di altri servizi speciali dimostrano le operazioni eseguite durante l'esercizio, e la situazione alla chiusura del medesimo dei fondi pel servizio del Debito pubblico, e per quegli altri servizi che abbiano relazione col Bilancio dello Stato.

730. Il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze con tutti i documenti a corredo viene dal Ministero delle Finanze trasmesso alla Corte dei conti, la quale, riconoscendolo regolare, lo attesta sul conto medesimo e lo rinvia al Ministero accompagnandolo colla relazione di cui all'art. 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

731. Il Ministero delle Finanze fa stampare il conto generale e la relazione della Corte dei conti come pure i conti particolari dei Ministri, e ne fa la presentazione alla Camera elettiva insieme al progetto della legge di approvazione.

Sezione IV. — *Conti delle Amministrazioni dello Stato.*

732. Chiuso l'esercizio, i Ministeri e gli altri Uffizi ai quali è affidata l'amministrazione di entrate debbono compilare il proprio conto e inviarlo al Ministero delle Finanze.

733. Il conto è tratto dai conti particolari dei Contabili di riscossione delle entrate, dai registri e dai conti correnti delle Amministrazioni centrali, e dai prospetti dei resti attivi, che entro un mese della chiusura di ciascun esercizio ogni Contabile debbe far pervenire alla rispettiva Amministrazione.

Digitized by Google

734. Il conto indicato all' art. 732 si compone dei seguenti documenti:

1. conto (*mod. n.* 145) riassuntivo per capitolo e per articolo; — 2. conto (*mod. n.* 146) delle entrate riscosse, distinto per capitolo, per articoli e per Contabile; — 3. prospetto (*mod. n.* 147) particolarizzato delle entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell' esercizio; — 4. conto (*mod. n.* 148) di debito e credito dei Contabili di riscossione delle entrate.

A corredo del conto si unisce una nota, in cui sono indicati i motivi degli aumenti e delle diminuzioni a fronte delle entrate previste nella parte attiva del Bilancio.

Sezione V. — *Conto speciale del Tesoro.*

735. Il Ministero delle Finanze forma annualmente il conto speciale del Tesoro (*mod. n.* 149) per i mandati spediti dai Ministeri e non pagati.

Questo conto è diviso per esercizio e comprende:

1. i mandati rimasti a pagare alla chiusura di ciascun esercizio; — 2. i mandati pagati durante i quattro anni successivi a quello della loro spedizione; — 3. i versamenti effettuati nella Cassa dei depositi e dei prestiti per mandati colpiti da opposizione o da sequestro; — 4. i mandati l' ammontare dei quali fu riscosso e versato quale entrata del Tesoro; — 5. i mandati, pel pagamento dei quali non è ancora scaduto il termine utile.

736. Il conto di cui è cenno all' articolo precedente, è verificato e visto dalla Corte dei conti, e viene posto a corredo del conto generale dell' Amministrazione delle Finanze.

Capitolo III. — *Rendimento dei conti giudiziari.*

Sezione I. — *Norme generali.*

737. I Tesorieri e tutti gli altri Contabili dello Stato in danaro in materia rendono il conto della loro azienda alla Corte dei conti direttamente o per mezzo delle rispettive Amministrazioni secondo è prescritto per ciascun servizio.

Se per uno stesso Uffizio più Contabili presero parte al maneggio del danaro o di cose dello Stato durante uno stesso esercizio, ciascuno di essi rende separatamente il conto della sua azienda.

Quando un Contabile muti d' Uffizio nel corso dell' esercizio, deve produrre entro un mese il proprio conto.

738. In tutti i casi nei quali, per effetto di permesso, di congedo o di malattia i Contabili affidano sotto la loro personale responsabilità il servizio a persona di conosciuta probità ed idoneità, la quale sia accetta all' Autorità competente, non si interrompe la durata dell' azienda, e il Contabile titolare comprende anco questo periodo nei suoi conti, come se non fosse avvenuta la temporanea sostituzione.

739. In casi eccezionali, come dimissione, morte, manco di cassa di un Contabile, il Ministero competente fissa i termini, entro i quali i conti debbono essere presentati, quando la Corte dei conti non siasi servita della facoltà di fissarli essa stessa, ed ove sia duopo i conti vengono compilati d'uffizio.

740. Ciascun Ministro stabilisce con apposite istruzioni, da approvarsi con R. decreto, di concerto col Ministro delle Finanze e colla Corte dei conti, i modelli dei conti giudiziali, che risguardano i suoi Contabili e i documenti giustificativi, che li debbono corredare, per tutto ciò che non sia stabilito nel presente regolamento.

Digitized by Google

Sezione II. — *Conti dei Contabili di riscossione delle entrate dello Stato.*

741. I Contabili di riscossione di qualsiasi entrata dello Stato presentano il loro conto annuale nel termine di un mese dopo il chiudimento dell' esercizio al Ministero da cui dipendono.

742. Ogni conto debbe dimostrare:

1. Il debito del Contabile alla chiusura dell' esercizio precedente, oppure il suo credito alla stessa epoca; — 2. Le riscossioni ed i versamenti effettuati nel corso dell'azienda cui è relativo il conto; — 3. Il debito o il credito del Contabile alla chiusura dell'esercizio da trasportarsi nel conto dell'esercizio successivo.

743. I conti dei Contabili delle entrate, verificati dal Ministero da cui dipendono, sono dal medesimo riassunti in un prospetto generale, e trasmessi assieme ai documenti giustificativi alla Corte dei conti per il giudizio di liberazione.

Sezione III. — *Conti dei debitori di entrate dello Stato che versano direttamente nelle Tesorerie.*

744. Alla chiusura di ciascun esercizio è compilato e presentato dal competente Ministero alla Corte dei conti il conto di ciascun appaltatore di entrate dello Stato o di altro debitore obbligato a versare direttamente nelle Tesorerie.

Ogni capitolo di entrata forma oggetto di un conto distinto.

745. Ogni conto deve dimostrare:

1. Il debito o il credito di ciascun debitore alla chiusura del precedente servizio; — 2. Il debito accertato per l'esercizio di cui si rende il conto; — 3. I versamenti fatti nelle Tesorerie; — 4. il debito o il credito del debitore alla chiusura dell' esercizio, da trasportarsi nel conto dell'esercizio successivo.

Sezione IV. — *Conti del Tesoriere centrale e dei Tesorieri di provincia.*

746. Il Tesoriere centrale e i Tesorieri di provincia presentano al Ministero delle Finanze il conto della loro azienda per l'esercizio chiuso non più tardi del 31 dicembre di ciaschedun anno.

747. Il conto di ciascun Tesoriere dimostra:

1. nell'entrata:

il debito del Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente; — le riscossioni per entrate del Bilancio, per Buoni del Tesoro e per Vaglia del Tesoro, per fondi somministrati e per altri introiti.

2. nell'uscita:

il credito del Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente; — le dichiarazioni di regolarità per pagamenti di mandati dei Ministeri, degli Ufficiali delegati e degli Agenti del Tesoro, di Buoni del Tesoro, di Vaglia del Tesoro e le quietanze per fondi somministrati ed ordini per altri pagamenti.

3. la differenza tra l'entrata e l'uscita che costituisce il resto o il manco di cassa alla chiusura dell'esercizio, da trasportare all'esercizio successivo.

748. Le riscossioni sono giustificate colla produzione delle madri delle quietanze e dei Vaglia del Tesoro, che il Tesoriere ha rilasciato a coloro che hanno eseguito i versamenti.

I pagamenti sono giustificati colla produzione delle dichiarazioni di regolarità delle quietanze e degli ordini ricevuti dai Tesorieri, come pure colla produzione dei decreti di scarico nei casi di furto o di perdite per forza maggiore.

749. I conti dei Tesorieri sono dal Ministero delle Finanze esaminati, e quindi trasmessi coi documenti giustificativi alla Corte dei conti per il giudizio di liberazione.

Digitized by Google

750. I Tesorieri di provincia rendono annualmente il conto dei fondi provinciali e di sussidio, come di altri servizi speciali, di cui fossero incaricati, osservando le prescrizioni stabilite dalle laggi o da altre disposizioni che li riguardano.

Il Tesoriere centrale rende il conto dei servizi speciali ad esso affidati.

751. I Prefetti debbono rendere consapevole il ministero delle Finanze della presentazione e dell'approvazione dei conti che riguardano gl' interessi delle provincie o dei consorzi.

Sezione V. — *Conti dei Contabili di materia.*

752. I conti delle materie di ragione dello Stato sono dati dai Contabili ad anno civile.

753. Terminato l'anno, ciascun Contabile compila il conto generale delle introduzioni e delle estrazioni dai magazzeni, giustificandole colla produzione dei documenti richiesti dalle specialità di ciascun servizio.

754. Il conto viene trasmesso al Ministero da cui il Contabile dipende coi documenti giustificativi.

Il Ministero, dopo esaminato e rivestito il conto dell'attestato, dal quale risulti che lo stesso corrisponde con le scritture tenute presso il medesimo, lo trasmette alla Corte dei conti con tutti i documenti per il giudizio di liberazione.

CAPITOLO IV. — *Trasporto nei campioni demaniali dei debiti dei Contabili e di altri debitori dello Stato.*

755. I debiti accertati a carico dei Contabili di riscossione delle entrate e dei Tesorieri alla cessazione del loro impiego; i debiti a carico degli appaltatori di diritti di Finanze alla cessazione del loro appalto, e in generale qualunque debito verso lo Stato, quando non sia stato pagato nel corso del relativo esercizio, sono trasportati nei *campioni demaniali*, perchè sieno riscossi dagli Agenti dell'Amministrazione demaniale.

756. Sono eccettuati dalla disposizione indicata all'articolo precedente;

1. I resti e i debiti per cui siasi dal debitore ottenuta dilazione al pagamento o verta lite o trattativa; — 2. le somme di cui i Contabili possono comparire debitori per causa di rimborsazioni loro dovute o per qualunque siasi altro motivo di semplice regolazione di partite.

757. In ogni anno i Ministeri compilano il prospetto delle partite da trasportare nei *campioni demaniali*, desumendolo dai conti amministrativi delle entrate, e dai conti dei Tesorieri e degli altri Contabili.

758. I prospetti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) non più tardi del 31 dicembre di ogni anno, corredati di tutte le carte e notizie atte a facilitare la riscossione delle partite da trasportarsi nei *campioni demaniali*.

759. Il Ministero delle Finanze provvede per il trasporto nei *campioni demaniali* delle partite comprese nei prospetti, ed eseguito il trasporto ne trasmette un certificato ai Ministeri competenti.

760. I Ministeri notano a scarico nei conti amministrativi ed in quelli dei Tesorieri e degli altri Contabili per l'esercizio successivo, le partite state trasportate nei *campioni demaniali*.

Le partite medesime sono altresì notate a credito nei conti giudiziali come partite che non avranno più da riprodursi a debito nei conti degli esercizi successivi.

L'accreditamento nei conti giudiziali è giustificato colla produzione dei certificati prescritti all'articolo precedente.

Digitized by Google

TITOLO XI. — *Disposizioni varie.*

761. Tutti i registri, le scritture e i conti dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti in lire italiane e centesimi di lira.

Per quelli dei Contabili in materia, per i quali occorra la indicazione di pesi, di misure di superfice, ecc., debbono esporsi le quantità secondo il sistema metrico decimale prescritto dalla legge 28 luglio 1861, n. 132.

762. I regolamenti che riguardino discipline di contabilità in denaro o in materie riflettenti i diversi servizi dello Stato, devono dai singoli Ministeri essere comunicati in progetto a quella delle Finanze per averne il suo avviso.

Il relativo decreto di approvazione deve essere contrassegnato anche dal Ministro delle Finanze.

Debbono essere ugualmente comunicati al Ministero delle Finanze i progetti di decreti che abbiano per effetto di aggiungere oneri allo Stato.

763. Le Amministrazioni che avessero già presentati gli inventari dei beni mobili non devono produrre, per l'esecuzione degli art. 137 e 139, che i prospetti delle variazioni avvenute agl'inventari medesimi fino al 31 dicembre 1863.

764. I Ricevitori di provincia nelle provincie napolitane e siciliane, e gli Amministratori camerali residenti nei capiluoghi delle provincie romagnole, umbre e marchigiane, i quali a termine dell'art. 18 del R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1582, esercitino le funzioni di Tesorieri di provincia, debbono osservare le prescrizioni contenute per i Tesorieri provinciali nel presente regolamento.

I Ricevitori di circondario nelle Provincie napolitane e siciliane e gli Amministratori camerali di Camerino, Fermo, Orvieto, Rieti e Spoleto, ricevono i versamenti dai Contabili e dai debitori diretti, rilasciando le quietanze con l'applicazione stabilita nel quadro annuale di classazione delle entrate, per conto proprio, e se ne danno debito come i Tesorieri di provincia.

Essi rilasciano pure Vaglia del Tesoro, secondo le norme stabilite per i Tesorieri di provincia nel presente regolamento. I Vaglia però debbono essere tratti soltanto sul Tesoriere centrale e sui Tesorieri di provincia.

765. Colle somme derivanti dai versamenti ricevuti, i Ricevitori e gli Amministratori camerali di circondario indicati nell'articolo precedente eseguiscono i pagamenti loro ordinati per conto del Tesoriere della rispettiva provincia.

Tutte le somme derivanti dai versamenti ricevuti devono essere riversate nella cassa del Tesoriere provinciale, sia con danaro contante, sia con carte contabili.

Il loro discarico è quindi unicamente costituito da quietanze che vengono ad essi rilasciate dal Tesoriere della Provincia.

I Ricevitori e gli Amministratori camerali di circondario daranno i conti e le dimostrazioni ed eseguiranno i riversamenti nei modi e nei tempi che saranno stabiliti in apposite istruzioni dal Ministero delle Finanze.

Le Sottoprefetture nei circondari ove esistono Ricevitori e Amministratori camerali registrano le quietanze ed i Vaglia del Tesoro e hanno la vigilanza sulle operazioni di tali Contabili secondo le prescrizioni che saranno date colle istruzioni suricordate.

766. Le formalità prescritte per la quietanza dei mandati di spese a carico dello Stato debbonsi osservare anco per le quietanze dei Buoni del Tesoro e di tutti gli altri titoli di spesa che debbono essere quietanzati, e per i quali non esistano prescrizioni in contrario.

767. I conti e i prospetti, le note e le situazioni, che debbono trasmettersi alle Autorità competenti, a termini del presente regolamento si compilano e si producono nelle determinate scadenze anco se offrano un risultamento negativo, nel quale caso si riportano, ove occorra, le totalità dei conti e delle dimostrazioni precedenti.

768. Le spedizioni di danaro che possono essere fatte a termini dell'art. 144 dalle Tesorerie provinciali a Contabili di circondario e viceversa, debbonsi eseguire in analogia alle prescrizioni contenute nell'art. 550 e negli articoli successivi.

Digitized by Google

769. Le partite di spese fisse relative a stipendi, fitti, censi, canoni e simili, non possono essere trasportate da una ad altra Agenzia provinciale del Tesoro, se non per effettivo cambiamento di destinazione degl'impiegati, o per cambiamento di domicilio degli altri creditori da provarsi in analogia al prescritto dall'art. 347 del presente regolamento.

770. Le Agenzie del Tesoro, per il pagamento delle pensioni o di assegni dovuti ad impiegati in disponibilità o in aspettativa, possono tenere per validi anche certificati di esistenza, che i pensionari o gli impiegati suddetti si fossero procurati dalle Autorità di quei Comuni, ove momentaneamente avessero la loro dimora.

Il certificato sarà in tal caso convalidato col visto del Prefetto e del Sottoprefetto del circondario, il quale ne farà, con lettera d'uffizio, la trasmissione all'Agenzia del Tesoro, che ne debbe eseguire il pagamento.

771. A misura che si renda necessario il rinnovamento in tutto un compartimento dei registri attuali delle pensioni sarà posta in atto la disposizione contenuta nell'art. 346.

Quindi negli attuali registri saranno fatte quelle nuove iscrizioni o quelle variazioni che verranno ordinate o dal Ministro delle Finanze o dalle Direzioni compartimentali del Tesoro in conformità agli articoli 346, 349, 354 e 368.

772. Gli Uffiziali delegati al pagamento delle pensioni nelle Provincie napolitane, siciliane, toscane, riportano dai ruoli delle pensioni in uno speciale registro le partite dell'esercizio 1863, per le quali ancora non fu spedito alcun ordine di pagamento. Indi consegnano i ruoli agli Agenti del Tesoro, i quali, ritirato l'esemplare dei ruoli stessi conservato dai Ricevitori o Cassieri provinciali, fanno il confronto delle partite, e riconosciutone l'accordo trasmettono quest'ultimo esemplare alla Direzione da cui dipendono, trattenendo l'altro per provvedere al pagamento delle pensioni posteriori all'esercizio 1863.

Gli Uffiziali delegati continueranno a spedire i mandati di pagamento sui crediti aperti a loro disposizione per rate di pensioni anteriori al 1.o gennaio 1864 risultanti dall'estratto sovraindicato.

Questi mandati, prima del pagamento, devono essere visti dagli Agenti del Tesoro che li allibrano nei ruoli relativi.

773. Nelle Provincie dell'Italia superiore, delle Marche e dell'Umbria, tutte le operazioni di contabilità riguardanti l'esercizio 1863 saranno continuate fino alla chiusura dell'esercizio stesso sotto l'osservanza delle discipline contenute nei regolamenti approvati coi Reali Decreti del 7 novembre 1860, numeri 4441 e 4442.

Nelle Provincie napolitane, siciliane e toscane, le operazioni di contabilità dell'esercizio 1863 saranno, fino alla chiusura dell'esercizio stesso, continuate sotto la osservanza del Reale Decreto del 3 novembre 1861, n. 303, e delle istruzioni del 20 dicembre successivo.

I Tesorieri della provincia di Napoli. di quella di Palermo e di quella di Firenze eserciteranno per le operazioni dell'esercizio 1863 le funzioni di Tesorieri speciali.

774. Per tutte le ritenzioni eseguite anteriormente al 1864, atti di sequestro, di cessione e di delegazione, e per il pagamento delle quali ai rispettivi creditori i Ministeri spedivano direttamente i mandati, essi Ministeri continueranno ad ordinarne direttamente i pagamenti fino al compimento delle ritenzioni effettuate ed a conservare presso di loro tutti gli atti di sequestro, di cessione o di delegazione risguardanti spese di qualsivoglia natura dovute dallo Stato.

775. Per Amministrazioni dello Stato non ancora unificate, e fino a quando esse non lo sieno, le Direzioni compartimentali del Tesoro in Napoli, Palermo e Firenze continuano ad esercitare quelle incumbenze che ad esse vennero demandate dal regolamento approvato col Reale Decreto 3 novembre 1861, n. 303, e dalle relative istruzioni, o da altre speciali disposizioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze, M. MINGHETTI.

Digitized by Google

Istruzioni del Ministero delle Finanze in data 15 aprile 1864. — Applicazione del regolamento risguardante la coltivazione del tabacco.

Art. 1. *Manifesti per la coltivazione del tabacco.* — Articoli 1 e 2 del Regolamento 28 febbraio 1864.

1. Le Direzioni delle Gabelle non più tardi del giorno 15 di ottobre di ciascun anno faranno pervenire al Ministero delle Finanze i ragguagli opportuni per la coltivazione del tabacco dell' anno successivo, non omettendo di dare tutti quei suggerimenti che possano riuscire in pro della medesima e che desunti avranno dall'esperienza delle coltivazioni degli anni precedenti.

2. Appena ricevuto il Decreto Ministeriale di autorizzazione, esse compileranno i manifesti a norma dell'art. 2 del Regolamento, e li faranno pubblicare in tutti i Comuni dove la coltivazione è permessa.

3. Un esemplare di questi manifesti sarà contemporaneamente trasmesso al Ministero.

Art. 2. — *Dichiarazioni e licenze per la seminagione.* — Art. 3 del Regolamento.

1. Le domande per la formazione dei semenzai (mod. n. 1), ove si riconoscano ammissibili, verranno inscritte nel registro (modulo n. 2), e si rilascierà la relativa licenza (modulo n. 3).

Art. 3. — *Dichiarazione per la coltivazione del tabacco.* — Art. 5. del Regolamento.

1. I proprietari, coloni, od affittuari di terreni presenteranno la dichiarazione per la coltivazione del tabacco in conformità del modulo n. 4.

2. Per le dichiarazioni di coltivazione di tabacco destinato ad essere esportato verrà usato lo stesso modulo, salvo le occorrenti varianti rispetto alla consegna e al deposito delle foglie.

3. Per ciò che risguarda la cauzione, ove non si faccia con fondi pubblici (nel qual caso dovrà ragguagliarsi ad un quinto del valore presuntivo delle foglie da consegnarsi), ma con fideiussione di terzi, si trascriverà l' obbligazione della persona garante a tergo della dichiarazione stessa.

4. La solvibilità della persona che si rese garante verrà appurata all'atto della ricognizione dei dati esposti nella dichiarazione (V. l'articolo seguente).

5. Potranno però essere dispensati dal produrre cauzione i dichiaranti notoriamente solvibili, la cui firma si terrà valida per garanzia degli obblighi assunti.

Art. 4. — *Accettazione delle dichiarazioni e verificazione dei terreni.* — Art. 7 del Regolamento.

1. Le dichiarazioni, non appena pervenute all'Ufficio dirigente, saranno esaminate ed inscritte per ordine alfabetico nel registro generale (modulo n. 5). Quelle che manchino delle necessarie condizioni verranno respinte immediatamente al dichiarante, prefiggendogli un termine per essere regolarizzate. Saranno parimente respinte le dichiarazioni di coloro che si trovassero inscritti nel registro (modulo n. 29), non potendo più ad essi concedersi l'esercizio della coltivazione.

2. Spirato il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni, verrà chiuso il registro (modulo n. 5) e l'Ufficio dirigente procederà alle verificazioni dei terreni e di tutti i dati esposti nelle dichiarazioni, compilando per ciò un processo verbale (modulo n. 6).

Digitized by Google

3. I risultati di tali verificazioni si riporteranno nel registro (modulo n. 7) diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni; e nella colonna n. 16 si trascriveranno le osservazioni fatte, e per le quali potrà aver luogo il rifiuto della licenza di coltivazione, o venir limitato il numero delle piante richieste.

4. Condotte a termine queste operazioni, si farà un riepilogo generale delle dichiarazioni nello specchietto posto nell'ultima pagina dello stesso registro, nel quale verranno pure notate le risoluzioni della Commissione, come all'articolo seguente.

Art. 5. — *Commissione per il riparto della coltivazione.* — Art. 8 del Regolamento.

1. La Direzione farà in tempo debito ufficio presso la Prefettura onde siano nominati i due delegati del Consiglio provinciale, che debbono far parte della Commissione, indicando per sua parte gli Impiegati delle Finanze destinati ad associarsi con essi, e si fisseranno fra di loro i giorni delle convocazioni.

2. Saranno sottoposti all'esame della Commissione i registri (moduli n. 6 e 7).

3. Il Segretario relatore informerà la Commissione di tutte le eccezioni che sorgono intorno alle varie dimande. Delle determinazioni prese verrà compilato analogo processo verbale, che sarà trasmesso per estratto sommario al Ministero delle Finanze.

Art. 6. — *Nota delle concessioni. Richiami intorno alle medesime. Consegna delle licenze.* — Art. 9 del Regolamento.

1. Dopo le risoluzioni della Commissione l'Ufficio dirigente compilerà le note di concessione per ciascun Comune conforme al modulo n. 8, e le spedirà ai rispettivi Sindaci per essere pubblicate.

2. Scorsi gli otto giorni dalla pubblicazione, le note saranno ritirate e riprodotte poi nella seconda tornata della Commissione, per gli effetti a cui accenna l'articolo del Regolamento citato qui di fronte.

3. Saranno alla Commissione presentati, col parere dell'Ufficio dirigente, tutti i ricorsi che in quell'intervallo fossero stati fatti.

4. Le licenze di coltivazione, per estratto del registro (modulo n. 7), saranno rilasciate secondo il modulo n. 9. dall'Ufficio dirigente, il quale provvederà nel modo più facile e spedito per la consegna ai rispettivi dichiaranti.

5. Al Ministero delle Finanze sarà trasmesso un estratto complessivo per ciascun Comune dei permessi rilasciati, conforme al riepilogo del registro (modulo n. 7).

Art. 7. — *Suddivisione dei territorii coltivati a tabacco.*

1. I territorii destinati alla coltivazione dei tabacchi saranno divisi in distretti, sezioni ed aggregazioni.

2. L'estenzione delle sezioni ed aggregazioni, in cui debbono ripartirsi i vari territorii coltivati a tabacco, sarà determinata sulle norme di cui è parlato più giù, avuto però riguardo alla distanza delle piantagioni tra loro, nonchè alle condizioni delle strade e a quelle altre circostanze locali che fossero degne di considerazione.

3. In un'aggregazione non potrà riscontrarsi un numero di coltivazioni maggiore di quello che il Verificatore sia in grado di visitare almeno due volte la settimana, computando che la durata del servizio sia ogni volta di 8 o 10 ore.

4. Una sezione comprenderà un numero di aggregazioni ordinate in modo che il Capo Verificatore possa visitarle tutte ogni settimana.

5. Il distretto abbraccia tutte le sezioni comprese nel raggio della Ispezione delle Gabelle.

6. Questo riparto sarà eseguito dagli Uffici dirigenti non appena rese definitive le note dei concessionari, e sarà trasmesso per estratto al Ministero, indicando

Digitized by Google

il numero delle coltivazioni e delle piante assegnate a ciascuna aggregazione e sezione.

7. Il servizio delle coltivazioni dipende dal Direttore delle Gabelle, il quale può delegare la sua autorità agl'Ispettori dei singoli distretti per tutti gli incombenti da praticarsi nei centri delle coltivazioni stesse.

8. All'Ufficio dirigente, laddove sia posto sotto la dipendenza immediata dell'Ispettore, saranno aggregati uno o più Impiegati quali collaboratori alle scritturazioni di ufficio ed alla regolare tenuta dei registri, conforme a ciò che è prescritto dalle presenti istruzioni.

Art. 8. — *Personale di vigilanza.*

1. Il controllo sul servizio attivo di vigilanza compete all'Ispettore, il quale potrà in caso di necessità essere coadiuvato da un Impiegato delegato dalla Direzione, previa l'autorizzazione del Ministero, con incarico di rappresentarlo e farne le veci in caso di assenza.

2. Dall'Ispettore delle Gabelle dipendono immediatamente i Capi Verificatori posti a reggere le sezioni, e da questi ultimi i Verificatori a cui verrà affidato il servizio delle aggregazioni.

3. Gli Agenti addetti alle coltivazioni, qualora non siano provveduti di soldo stabile, vengono chiamati in servizio a seconda del bisogno e congedati tosto che l'opera loro non sia più necessaria. Essi non hanno diritto a pensione o trattamento di riposo di nessnna specie, e nel solo caso in cui nulla abbiasi da eccepire sul loro conto possono essere chiamati a prestar servizio nell'annata successiva.

4. La retribuzione di cui i medesimi godranno pel solo tempo di effettivo servizio sarà fissata dalle rispettive Direzioni, salvo l'autorizzazione ministeriale da richiedersi annualmente.

5. Gl'Impiegati di servizio temporaneo, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, dovranno dirigere lettera di avviso alla Direzione, sotto la cui giurisdizione prestarono l'opera loro nell'annata precedente, indicando il loro domicilio qualora intendano di riprendere servizio per l'anno che comincia.

6. Le Direzioni trasmetteranno al Ministero l'elenco del personale, accompagnato dalle necessarie proposte e per la scelta degli individui e pei compensi da assegnare.

7. Le lettere di nomina pel servizio saranno quindi spedite dagli Uffici dirigenti.

Art. 9. — *Chiamata in servizio degli Agenti.*

1. Alle verificazioni o ricognizioni dei terreni, di cui all'articolo 4, § 2, e si procederà con un sufficiente numero di Capi Verificatori chiamati a tal uopo.

2. Ultimato il riparto del servizio di vigilanza, si eleggeranno gli altri Capi Verificatori necessari al complemento delle sezioni. A ciascuno di essi dall'Ufficio dirigente verrà consegnato il registro (modulo n. 10) suddiviso in fascicoli per aggregazioni, nel quale dovranno annotarsi i risultati delle varie operazioni di servizio.

3. Un duplicato di quei registri dovrà tenersi nell'Ufficio dirigente, al quale dovranno essere spediti tutti gli atti delle verificazioni per l'opportuna revisione ed annotazione.

4. Condotto a termine il trapiantamento, si nomineranno non meno di due Verificatori per ogni sezione. Al termine poi fissato dal manifesto per la distruzione dei semenzai e vivai saranno chiamati i rimanenti Verificatori a complemento del numero delle aggregazioni.

5. Di regola verranno chiamati pei primi quelli che contano maggiore anzianità di servizio.

Digitized by Google

6. Ciascun Impiegato sarà fornito di un esemplare del regolamento e di altro delle presenti Istruzioni, coll'obbligo di farne restituzione all'immediato superiore al momento in cui cesserà dal servizio annuale.

7. Il Capo Verificatore consegnerà a ciascun Verificatore il quadro delle coltivazioni comprese nell'aggregazione confidata alla sua sorveglianza (modulo n. 10), nel quale quest' ultimo inscriverà successivamente l'esito delle varie operazioni.

8. I Capi Verificatori e Verificatori dovranno notare quotidianamente con tutta esattezza le operazioni da essi fatte nel registro (mod. n. 11), il quale verrà chiuso il 1.o ed il 16 di ogni mese, e ritirato dal Capo Verificatore, dal quale, corredato dalle sue osservazioni, sarà inviato all' Ufficio dirigente che lo esaminerà accuratamente, riscontrandolo cogli atti delle verificazioni.

9. Presso gli Uffici dirigenti si terrà un catalogo regolare degli Agenti addetti alle coltivazioni, conforme al modulo n. 12.

Art. 10. — *Congedo degli Agenti.*

1. Per regola, allorchè sarà compiuta la seconda verifica, verrà congedata una metà dei Verificatori.

2. Appena ultimati i raccolti, rimarranno due Verificatori in ogni sezione per coadjuvare il Capo Verificatore nella sorveglianza dei locali di custodia. Quando poi le partite di tabacco saranno state per metà spedite ai magazzini dell'Amministrazione, sarà di regola mantenuto in servizio un solo Verificatore per ciascuna sezione, che verrà pure congedato col finire delle spedizioni; tantochè all' ultimo giorno delle consegne delle partite si troveranno in servizio i soli Capi Verificatori, ai quali potrà essere accordata una dilazione di altri 10 giorni per l'ultimazione di tutti gli affari concernenti la rispettiva loro sezione e per le visite ai locali di costodia ove si abbia sospetto di rimanenze di tabacchi trattenute dai coltivatori.

3. La sorveglianza della sezione sarà sempre ripartita tra i Verificatori che rimangono in attività, a misura che alcuni di essi si congedano.

4. Per regola verranno congedati per primi i meno anziani di servizio.

5. Gli accennati movimenti saranno regolati dall' Ufficio dirigente, il quale disporrà secondo i bisogni reali del servizio, con facoltà di anticipare o protrarre i licenziamenti a norma delle circostanze.

6. Ultimato il servizio e congedati tutti gl' Impiegati, la Direzione invierà al Ministero per estratto dal registro (modulo n. 12) un elenco di tutti quelli fra di essi che furono addetti alle coltivazioni, notando nella colonna a ciò assegnata tutte le osservazioni a cui avrà dato luogo il servizio, sia rispetto ad esso, come agli individui che lo praticarono.

Art. 11. — *Operazioni di vigilanza. — Semenzai e vivai. — Art.* 3 *e* 4 *del Regolamento.*

1. Per cura dell'Ufficio dirigente saranno distribuite ai Capi Verificatori che per primi entreranno in servizio le note dei semenzai (per estratto dal modulo n. 2) compresi nella parte di territorio a ciascuno affidata, per la necessaria vigilanza che dovrà esercitarsi con frequenti ispezioni, le quali diano modo di sorprendere quei coloni che avessero fatta seminagione senza averne richiesto il permesso.

2. Il permesso di trasporto delle piantine da un luogo all' altro sarà concesso soltanto a coloro che saranno autorizzati alla coltivazione nell' annata in corso, e quando ne abbiano giustificato il bisogno al Capo Verificatore.

3. Tale permesso verrà scritto sul modulo attergato alla licenza (modulo n. 3), di cui dovrà essere munito il conduttore delle piantine. I trasgressori cadrebbero nelle pene comminate dal Regolamento per l'illecita coltivazione.

Digitized by Google

4. Il limite del tempo in cui possono tenersi vivai e semenzai è stabilito dal manifesto annuo emanato dagli Uffici di Direzione. L'annientamento dei medesimi sarà verificato dagli Agenti dell'Amministrazione, i quali ritireranno la relativa licenza per trasmetterla all'Ufficio dirigente, che ne farà discarico sulla nota (modulo n. 2).

5. L'annientamento dei vivai che maggiormente produssero potrà aver luogo anche prima del termine accennato, lasciando all'occorrenza un sufficiente numero di piantine per sopperire a qualche mancanza.

6. Ai Capi Verificatori incombe il controllo immediato di queste operazioni dirette ad impedire le frodi che potrebbero altrimenti commettersi.

Art. 12. — *Piantagioni.* — Art. 10. del Regolamento.

1. I Capi Verificatori e Verificatori che si troveranno in servizio al tempo del trapiantamento veglieranno all'adempimento degli obblighi dei coltivatori come al modulo n. 9, ed in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 10 del Regolamento. La loro attenzione si volgerà specialmente sulla regolare disposizione delle piantagioni in filari e sulle distanze che correr debbono uguali fra pianta e pianta.

2. Ad evitare che le piantagioni eccedano del decimo il quantitativo di piante autorizzate, i Capi Verificatori ordineranno enumerazioni sommarie, alle quali si procederà con semplice calcolo di comparazione sulla superficie coltivata. Se dopo siffatto ragguaglio apparisse che le piante superano il di più tollerato, si addiverrà alla computazione integrale delle medesime, e, dichiarata la contravvenzione, si distruggeranno (giusta l'art. 11, § 6 del Regolamento) tutte quelle che abusivamente furono fatte germogliare.

Art. 13. — *Prima verifica o computazione delle piante.* — Art. 11. del Regolamento.

1. Giunto il tempo dell'annientamento dei semenzai verrà costituito il numero delle piante da addebitarsi. Questa operazione avrà sempre principio nelle coltivazioni maggiormente sviluppate, e proseguirà successivamente nelle altre senza interruzione.

2. Il Capo Verificatore dirigerà la ricognizione secondo le seguenti regole generali: — *a*) La verificazione dovrà estendersi quotidianamente a non meno di 20m. piante; — *b*) Ogni piantagione verrà enumerata dal Verificatore della rispettiva aggregazione, assistito in ciò e controllato da un altro Verificatore scelto dal Verificatore Capo fra quelli della sezione; — *c*) Le piante verranno dal Verificatore operante enumerate filare per filare, prendendo nota delle buche o poste ove non esistono piante; ed i risultati verranno annotati nel verbale (modulo n. 13), copia del quale dovrà essere rilasciata al coltivatore.

3. Il Capo Verificatore ha l'obbligo di riscontrare gli estremi di queste operazioni, le quali in caso di grande differenza verranno ripetute.

4. Gli atti originali saranno trasmessi all'Ufficio dirigente per l'opportuno esame e registrazione.

Art. 14. — *Ispezioni sulle coltivazioni fino alla seconda verifica.* — Art. 11 del Regolamento, § 7.

1. Dopo la seconda verifica gli Agenti dovranno occuparsi del ripulimento delle coltivazioni e dello sradicamento delle piante deperite, invigilando scrupolosamente perchè i coltivatori non trascurino la cimatura delle piante, la rimozione e distruzione dei germogli.

2. Se avvenga che si trovino piante deperite, si farà di ciò menzione nella rispettiva colonna di centro al numero dei filari in cui sono state riconosciute (mo-

Digitized by Google

dulo n. 13). Svelte quelle dal terreno, verranno deposte in un sacco, che sarà fornito dal coltivatore e suggellato dall'Agente.

3. Il Capo Verificatore nelle controverificazioni che praticherà in proposito riscontrerà il numero delle piante svelte e le farà distruggere in sua presenza, portandole a discarico nell'apposita distinta del verbale suddetto, che è ritenuto presso il coltivatore.

4. Tanto il Capo Verificatore come il Verificatore trascriveranno quei risultati nel giornale di servizio.

5. Per assicurarsi poi dell'esattezza dell'operato degli Agenti, sarà opportuno che talvolta dall'istesso Capo Verificatore si enumerino le piante esistenti nella coltivazione, e ne sia fatta l'addizione colle buche vuote. Il totale complessivo dev'essere sempre eguale alla somma delle piante attribuita in prima verifica insieme colle poste allora riconosciute vuote.

Art. 15. — *Seconda verifica, ovvero enumerazione delle foglie.* — Art. 11 del Regolamento.

1. Condotta a termine la cimatura, si darà principio alla seconda verificazione, cioè alla enumerazione delle foglie cresciute sopra ciascuna pianta, cominciando da quelle piantagioni che si riconosceranno maggiormente avanzate.

2. L'ordine di servizio per queste operazioni sarà fissato dal Capo Verificatore.

3. L'enumerazione delle foglie si farà dal Verificatore dell'aggregazione a cui appartiene la piantagione, coadjuvato in ciò da altro Verificatore assistente (che verrà nominato dal Capo Verificatore) e da un contatore di foglie.

4. I contatori non serviranno oltre al tempo della seconda verificazione, e saranno scelti dall'Ufficio dirigente sopra proposta dei Capi Verificatori. La loro retribuzione o mercede verrà determinata dalla Direzione.

5. I Verificatori e Capi Verificatori dovranno scrupolosamente invigilare sull'opera dei contatori, pei quali sono garanti davanti all'Amministrazione.

6. Prima di dare principio alla computazione i due Verificatori dovranno ispezionare l'intiera coltivazione, sia per rilevare la quantità delle piante esistenti, come pure per accertarsi che in esse non manchi alcuna foglia. Ciò fatto, si redigerà il verbale di seconda verificazione conforme al modulo n. 14.

7. Nel caso che si trovassero margini o segni di foglie staccate dalla pianta, i Verificatori chiameranno il coltivatore ad assistere alla ricognizione del numero delle foglie mancanti, per le quali si stenderà verbale di contravvenzione, da aversi in conto all'atto della consegna delle partite al magazzino, per gli effetti di cui tratta l'art. 13 del Regolamento.

8. Verrà quindi ordinato il ripulimento delle piante, cioè il distacco della parte cimata, di tutte le basse foglie e di quelle di niun valore, che dovranno ridursi ad uso di concime, onde non se ne possa trarre alcun altro profitto.

9. Procedendo in seguito alla computazione delle foglie, il contatore ne chiamerà pianta per pianta il numero che il Verificatore controllerà ogni volta con un puntino nel quaderno di puntuazione (modulo n. 15).

10. In ciascuna pagina del foglio di puntuazione potranno comprendersi fino a mille piante.

11. La verifica si estenderà a non meno di sei mila piante ogni giorno.

12. Finita la puntuazione di una pagina, si farà la somma dei puntini di ciascuna colonna; così dicasi per ogni altra pagina fino al compimento della enumerazione.

13. Assommato poi il tutto se ne farà nota nella distinta del suddetto verbale (modulo n. 14). Se il numero delle piante segnate nel quaderno di puntuazione

Digitized by Google

corrisponde a quello prima accertato come al verbale suddetto, si avrà prova della esattezza dell' operazione.

14. Il Capo Verificatore vigilerà sul regolare andamento di simili operazioni e sindacherà rigorosamente una o più pagine quando emergessero differenze.

15. I risultati di queste ulteriori verificazioni saranno riportati nella stampa (modulo n. 16).

16. Compiuta l' enumerazione delle foglie, il Verificatore prescriverà un termine al coltivatore per iniziare la raccolta.

17. Gli atti di seconda verificazione verranno, tosto chiusi, ritirati dal Capo Verificatore, e dopo la registrazione (modulo n. 10) saranno trasmessi all' Ufficio dirigente insieme col modulo n. 16.

18. Presso l' Ufficio dirigente verrà notato nell' ultima pagina di ciascun quaderno il riassunto del numero di foglie che si sono obbligati di fornire i coltivatori. Compiuto il lavoro riferibile a ciascuna sezione, gli atti saranno ritornati ai Capi Verificatori, affinchè notifichino ai singoli coltivatori il rispettivo loro debito.

19. Sarà trasmesso quindi al Ministero un quadro delle risultanze di prima e seconda verifica con tutti i particolari risguardanti ogni sezione, conforme al riepilogo del modulo n. 10.

Art. 16. — *Enumerazione delle foglie per iscandaglio, o regola di proporzione.*

1. In quelle località ove per il rapido incremento della vegetazione, o per altre speciali circostanze non potesse compiersi integralmente la materiale enumerazione delle foglie, le Direzioni potranno ordinare che il sindacato si pratichi per via di scandaglio o con calcolo di proporzione, preso per base il numero delle foglie verificato sopra una determinata quantità di piante, che non sarà mai inferiore al 5 p. 0/0 dell' intiera piantagione.

2. Il numero delle foglie delle quali si farà constare l' esistenza secondo il metodo accennato, verrà notato nel quaderno di puntuazione, nel riassunto del quale sarà accennato ai vari contingenti conforme è prescritto dal precedente articolo.

3. La facoltà concessa al n. 1 di quest' articolo si limita alla sola enumerazione delle foglie, ferme restando le altre disposizioni rispetto al modo di procedere nella seconda verificazione.

Art. 17. — *Raccolti.* — Art. 11 del Regolamento.

1. Durante il raccolto delle foglie i Verificatori debbono continuamente visitare le piantagioni, acciocchè siano rigorosamente purgate dai germogli, e vegliare sui locali in cui si depositano le foglie.

2. Nei luoghi in cui le foglie si prosciugano sospese in filze, il Verificatore ad ogni sua visita noterà la quantità di quelle filze nel giornale di servizio.

3. Il Verificatore si farà presentare dal coltivatore i frammenti di foglia, che verranno chiusi in un involto di tela da fornirsi dal coltivatore e suggellati con un marchio particolare del Verificatore.

4. Questi invigilerà pure onde scoprire se fra le filze vi sono foglie scadenti che potessero essere state introdotte con frode in sostituzione di quelle dovute.

5. Quando questo caso si avverasse, il Capo Verificatore della sezione ne sarà tosto prevenuto e ne farà rapporto all' Ispettore, al quale spetterà di esaminare da che avesse origine la cosa e di porre in luce la frode.

6. Il Capo Verificatore nel tempo dei raccolti non solo veglierà all' osservanza di quanto incombe ai suoi dipendenti, ma in caso di bisogno associerà la sua all' opera di quelli, specialmente in quelle aggregazioni che rimanessero temporariamente sfornite del proprio sorvegliante.

Digitized by Google

Art. 18. — *Danni alle piantagioni.* — Art. 12 del Regolamento.

1. Se avvenga che per una caduta di grandine o per altri accidenti atmosferici vi sia luogo a temere che le piante del tabacco siano rimaste danneggiate, il Verificatore muoverà immediatamente alla volta delle coltivazioni affidate alla sua cura, onde vedere quali di esse soffersero e quali rimasero illese.

2. Praticata tale visita, esso ragguaglierà il Capo Verificatore, da cui dipende, dell'avvenuto, e questi ne darà parte all'Ufficio d'Ispezione, per gli opportuni provvedimenti.

3. Una sorveglianza diurna e notturna dovrà praticarsi quindi sopra le coltivazioni danneggiate fino a che non sarà il caso di eseguire le operazioni infradescritte, cioè:

a) Se l'infortunio avviene in un tempo in cui le piante non abbiano raggiunto il terzo dell'ordinario loro sviluppo, potrà concedersi che vengano recise all'altezza di 4 o 5 centimetri dal suolo per provocare una seconda vegetazione;

b) Se l'infortunio segue dopo e quando non si fosse ancora fatta l'enumerazione delle foglie, verranno tolte dalle piante tutte quelle che si troveranno danneggiate, e nel tempo stesso si procederà alla enumerazione delle foglie rimaste illese, praticandosi l'atto di seconda verificazione.

c) Se poi venisse danneggiata una coltivazione dopo compiuta la seconda verificazione, se anche sia già incominciato il raccolto, gli Agenti dell'Amministrazione verificheranno anzi tutto nel modo più pronto e sicuro il numero delle foglie raccolte, ed operando quindi conforme a quanto è detto nel precedente §, verranno diffalcate dal contingente dovuto le foglie danneggiate.

4. In qualunque dei casi qui accennati verrà compilato processo verbale (modulo n. 28.)

5. È da avvertire che tutte le foglie danneggiate debbono essere distrutte nello stesso modo che è prescritto all'art. 15, § 8, per le foglie di terra o foglie morte.

6. In queste circostanze eccezionali, ove l'opera degl'Impiegati della sezione si rendesse insufficiente, l'Ispettore delle Gabelle provvederà o coll'associare ad essi quelli di altre sezioni rimaste illese, o col sussidiarli per alcun tempo almeno con un conveniente numero di Guardie di finanza.

Art. 19. — *Danni alle foglie nei locali di essicazione.*

1. Le foglie che andassero in deperimento durante il processo di essicazione e fermentazione non potranno distruggersi che alla presenza del Capo Verificatore, nè potrà darsene discarico al coltivatore se prima non venga accertato che i loro caratteri sono identici a quelli delle rimanenti foglie, onde resti escluso ogni dubbio intorno alla loro provenienza.

2. Se poi le foglie deperite fossero stimate di origine sospetta, si procederà allora secondo i §§ 4 e 5 dell'art. 17 delle presenti Istruzioni.

3. La distruzione delle foglie sarà fatta constare con processo verbale (modulo n. 28) compilato in doppia copia, una delle quali da rilasciarsi al coltivatore.

Art. 20. — *Svellimento e distruzione degli steli.* — Art. 11 del Regolamento.

1. Compiuti i raccolti, i Verificatori faranno ripulire gli steli delle piante dai germogli e dalle gemme o barbe. Quindi li faranno svellere e ripartire in tanti cumuli di un determinato e identico numero, ove saran posti colle radici capovolte per accelerarne il disseccamento.

2. Quando saranno giunti a sufficiente grado di essicazione, si dovrà verificarne il numero totale, e fattene il confronto colla quantità delle piante riconosciute

Digitized by Google

coll'atto di seconda verificazione, verranno bruciati, redigendosene verbale, conforme al modulo n. 17, in doppio esemplare, uno dei quali sarà rimesso al coltivatore per porlo in grado di esigere l'indennità stabilita dall'art. 11, § 10 del Regolamento.

3. In caso che il coltivatore si rifiutasse a compiere questa operazione, essa verrà eseguita d'ufficio, facendosene nota nello stesso verbale per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento.

Art. 21. — *Formazione dei mazzi delle foglie.* — Art. 14 del Regolamento.

1. Spetterà al Capo Verificatore di far sì che i coltivatori procedano alla formazione dei mazzi di foglie, tosto che queste abbiano raggiunto il necessario grado di essicazione, e prenderà nota dei negligenti, che saranno poi posposti agli operosi nell'ordine progressivo di consegna delle foglie al magazzino di ricevimento.

2. Gli Agenti a' quali è commessa la sorveglianza visiteranno il più spesso possibile i locali ove si raccolgono le foglie, per guarentire l'osservanza, per parte dei coltivatori, di quanto è disposto all'art. 14 del Regolamento, e per procedere rispetto ai frammenti di foglia conforme a quanto è detto nell'art. 17, § 3, delle presenti Istruzioni.

3. Compiuta la formazione dei mazzi, il Verificatore ne farà la ricognizione numerica; e per verbale (modulo n. 18) da lasciarsi in copia al coltivatore e da trasmettersi in originale all'Ufficio dirigente, prefiggerà il termine per le consegne al magazzino di ricevimento.

Art. 22. — *Trasporto dei tabacchi al magazzino di ricevimento, o dall'uno all'altro locale di conservazione.* — Art. 14 del Regolamento.

1. Per regola, una partita di tabacco non potrà essere spedita al magazzino di ricevimento prima che siano scorsi 8 giorni dalla ultimata formazione dei mazzi, senza pregiudizio di quell'ulteriore dilazione che il Verificatore giudicherà necessario stabilire secondo le condizioni di prosciugamento della partita.

2. Le spedizioni delle partite al magazzino di ricevimento verranno ordinate colla consegna del modulo n. 19.

3. Ogni Capo Verificatore trasmetterà all'Ufficio dirigente un elenco di tutti i coltivatori della sezione ad esso affidata, notando i portamenti di ciascuno di essi durante la campagna, per norma degl'Impiegati addetti al magazzino di ricevimento nella ricognizione finale delle partite.

Art. 23. — *Prelevamento dei campioni.* — Art. 15 del Regolamento.

1. A tempo debito gli Uffici dirigenti ordineranno il prelevamento di un sufficiente numero di foglie di tabacco atte a rappresentarne le varie qualità, e queste saranno suggellate e spedite al magazzino di ricevimento per servire alla formazione dei campioni tosto che siano convocati i periti. Il Capo Verificatore noterà a tergo del verbale (modulo n. 18) la quantità di foglie prelevate, delle quali al loro giungere al magazzino sarà riconosciuto il peso per accreditarne il coltivatore all'atto della consegna della sua partita.

2. Lo stesso procedimento avrà luogo quando occorra, a termini del secondo alinea dell'art. 15 del Regolamento, levare speciali campioni per prevenire abusi ed assicurare l'identità delle partite.

Art. 24. — *Apertura dei magazzini di ricevimento. — Operazioni relative.* — Art. 15 del Regolamento.

1. Allorchè il terzo di tutte le partite di tabacco coltivate in un distretto sarà

Digitized by Google

convenientemente stagionato, cosa da desumersi dai verbali (modulo n. 18), si procederà all' apertura del magazzino di ricevimento.

2. Per l'effetto di quanto è prescritto dall' art. 15 del Regolamento, la Direzione in tempo debito promuoverà presso la Prefettura la nomina del perito delegato a sostenere l' interesse dei coltivatori disponendo contemporaneamente per le provviste di materiali necessari al concentramento delle partite, al loro imballaggio e spedizione alle manifatture.

3. Il personale dei magazzini sarà costituito temporariamente dalla Direzione e si comporrà di un Capo d' Ufficio incaricato dei pagamenti e della gestione generale del magazzino, di due periti, uno per la parte dell'amministrazione, l' altro per quella dei coltivatori, di uno o più Contabili incaricati della liquidazione del peso e dell' importo delle singole partite, e del riscontro delle foglie che si consegnano colle rispettive dichiarazioni delle quantità dovute, di un Pesatore e di un sufficiente numero di Contatori di foglie da scegliersi fra i più idonei Verificatori. Finalmente vi sarà l' Ispettore delle Gabelle, o per esso un Controllore delegato, il quale, oltre l' esame delle partite di foglie che si consegnano, tanto per accertare che la quantità delle medesime corrisponde al contingente dovuto, quanto per verificare se si trovassero foglie fraudolentemente sostituite, si occuperà di controllare tutto ciò che si riferisce alle consegne ed alle operazioni di contabilità, secondo il disposto del titolo 5 del Regolamento annesso al Regio Decreto 9 ottobre 1862.

4. Dove il ricevimento dei tabacchi ha luogo immediatamente presso le manifatture, gl'incumbenti suddetti si potranno delegare agli impiegati delle medesime, facendosi all' occorrenza coadjuvare da alcuni Verificatori scelti dalla Direzione.

5. Quando la cosa sia conciliabile, le attribuzioni del Pesatore potranno essere assunte dal perito dell' Amministrazione.

6. L' Ufficio dirigente farà preparare e pervenire al magazzino di ricevimento, prima che sia aperto alle consegne, il registro (modulo n. 20), nel quale verranno per sua cura inscritte ordinatamente tutte le licenze rilasciate per ciascun Comune, e saranno riempite le colonne n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, acciocchè gl' incaricati del ricevimento possano riconoscere a colpo d'occhio le partite consegnate e riscontrarle con quelle dovute dai coltivatori; dopo di che si procederà alla liquidazione delle somme da dedursi dall' ammontare del prezzo d' acquisto.

7. Nel giorno precedente a quello dell' apertura saranno convocati i periti nel magazzino di ricevimento per la formazione dei campioni (art. 23 delle presenti Istruzioni) rappresentanti le varie qualità de' tabacchi.

8. I tipi saranno legati e sigillati in presenza del Capo d' Ufficio incaricato del ricevimento e dell' Ispettore delle gabelle, i quali apporranno la loro firma al verbale di questa operazione.

9. L'apertura del magazzino di ricevimento dovrà farsi constare per processo verbale, in cui sarà fatto cenno della presenza degl'impiegati al medesimo addetti. A questi Impiegati l' Ispettore ed il capo d' Ufficio assegneranno i loro vari incombenti, tenendoli responsabili della esatta osservanza dei medesimi. Si farà parimente lettura dell' art. 15 del Regolamento e del § 20 degli obblighi assunti dai coltivatori.

10. L' originale del verbale sarà rimesso in doppio esemplare alla Direzione la quale ne spedirà copia al Ministero.

11. In ciascun giorno, innanzi di procedere alle operazioni di ricevimento, i periti ed il pesatore dovranno sindacare le stadere in presenza del Controllore.

12. All' atto della consegna delle partite di tabacco dovrà trovarsi presente il Capo Verificatore della sezione per somministrare quegli schiarimenti che gli potessero esser richiesti.

13. Il coltivatore che consegna la partita dovrà anzi tutto produrre la bolletta

Digitized by Google

d' accompagnamento (modulo n. 19) con le copie degli atti di tutte le verificazioni e la licenza di coltivazione.

14. Uno dei contatori di foglie starà alla porta del magazzino per ricevere dalla mano del coltivatore e contare i mazzi di foglie, dicendone ad alta voce il numero progressivo. Il Capo Verificatore sarà presente a questa enumerazione, che controllerà col verbale di formazione dei mazzi (modulo n. 18).

15. Ad ogni consegna il Controllore consulterà le sue note intorno alla condotta del coltivatore (art. 22, § 8), onde averne norma per la più o meno rigorosa disamina della partita.

16. Durante la consegna dei mazzi il Controllore ne farà prendere qualcuno a sorte e farà verificare le foglie dai contatori, ognuno dei quali dirà ad alta voce il numero delle medesime. Il Contabile dell' Ufficio farà annotazione di ciò, rileverà le deficienze che potessero esservi, e ne terrà informato il Controllore, al quale spetterà di giudicare fino a qual punto si debba proseguire la stessa enumerazione sopra altri mazzi.

17. Il numero dei mazzi di cui si dovranno enumerare le foglie per regola non sarà mai inferiore al 4 per cento.

18. Ogniqualvolta i contatori rinvengono nei mazzi foglie di origine sospetta, sarà loro obbligo di avvertirne il Controllore, il quale coll'assistenza dei periti giudicherà se siano semplicemente da distruggere senza darne scarico al consegnante, oppure se si debba stendere processo verbale per contrabbando, e ciò quando dal complesso delle circostanze risultasse essere state quelle fraudolentemente introdotte nei mazzi in sostituzione di altre sottratte.

19. Quanto alle mancanze di foglie che non derivino da illecita sottrazione, per esse si diffalcherà nel pagamento della partita il triplo del prezzo di prima qualità, computandone il peso nel modo indicato dall' art. 18 del Regolamento.

20. Cominciata la computazione dei mazzi, i periti procederanno gradatamente all' esame della partita, per determinarne quindi la divisione per classi e le tare da dedursi. Assisteranno inoltre al pesamento e riconosceranno le singole pesature.

21. Le quali verranno dal Contabile notate nella bolletta di ricevimento (modulo n. 21), dopo di che ne verrà sommato e liquidato l' ammontare che sarà pagato al coltivatore dal capo d' Ufficio sopra consegna della bolletta figlia, deduzione fatta delle somme da computarsi a debito del consegnante, e risultanti dal registro (modulo n. 20), nel quale contemporaneamente al rilascio della bolletta devono essere fatte tutte le iscrizioni.

22. Le singole bollette saranno quotidianamente registrate nel giornale di ricevimento (modulo n. 22), che sarà chiuso in fin di giornata col riporto delle precedenti. Un estratto del medesimo giornale colle quantità e somme complessive di ciascuna giornata sarà trasmesso settimanalmente all' Ufficio di Direzione col riporto del totale delle settimane antecedenti.

23. L' Ufficio dirigente farà tenere il conto delle spese che si fossero dovute fare durante la campagna per operazioni compiute d' ufficio (art. 16 del Regolamento), onde trattenerne l' ammontare all' atto del pagamento delle partite, facendone semplice annotazione nel giornale di ricevimento (modulo n. 22). Le somme trattenute saranno rimesse ai Contabili dai quali furono anticipate.

24. Avvenendo che un coltivatore dovesse rispondere di multe incorse per frodi contestate a suo carico, verrà sospeso il pagamento fino alla definizione del processo.

25. Appena compiuto il ricevimento di tutte le partite di tabacco, sarà trasmesso al Ministero un estratto complessivo del registro (modulo n. 22).

Art. 25. — *Contabilità delle spese.*

1. La contabilità di tutte le spese inerenti alla coltivazione ed all' acquisto dei

Digitized by Google

tabacchi dovrà per regola essere assunta dal Contabile del magazzino delle privative situato nel distretto ove si fanno le piantagioni, ovvero nella località più vicina.

Spese ordinarie o periodiche.

2. A tale effetto le Direzioni lo autorizzeranno a tenere in riserva mensilmente i fondi necessari per tutte le spese periodiche di vigilanza e ad anticipare le somme che per le medesime gli saranno richieste dall' Ufficio dirigente, ovvero dall' Ispettore delle Gabelle, al quale spetta il controllo di tutti i conti.

3. Della gestione della contabilità nei luoghi dove torni più agevole, potranno eziandio essere incaricate le direzioni delle manifatture dei tabacchi invece dei magazzini delle privative.

4. Le richieste di denaro calcolate sullo stretto bisogno di ciascuna settimana saranno fatte per iscritto in forma di ricevute provvisorie in conto sospeso. Le somme ritirate saranno quindi ripartite fra i capi verificatori incaricati del pagamento delle retribuzioni competenti ai verificatori della rispettiva sezione e delle altre spese ordinarie inerenti al servizio della medesima.

5. Le retribuzioni ed indennità si pagheranno in fine di ogni settimana contro ricevute particolari, che saranno annullate all'atto del saldo dell'avere mensile, da giustificarsi colla quietanza sul ruolo (modulo n. 23) compilato dal capo verificatore a seconda delle istruzioni speciali che saranno date dall'Ufficio dirigente.

6. Le mercedi ai contatori e testimoni (art. 15, § 4), saranno registrate dai singoli verificatori, ognuno per la propria aggregazione parimente in fin di mese sul ruolo (modulo n. 24) riscontrato e vidimato dal capo verificatore.

7. Entrambe le categorie di spesa saranno quindi riassunte da quest'ultimo nella distinta o conto complessivo (modulo n. 25), che sarà rimesso all'Ispettore coi rispettivi allegati (moduli nn. 23, 24).

8. Fatte poi le opportune registrazioni presso l'Ufficio dirigente, le predette carte di spesa verranno consegnate al contabile che avrà anticipati i fondi per essere portate in contabilità a carico del capitolo *Compra tabacchi* nei modi di pratica, restituendosi indi da esso i deconti che erangli stati come sopra rilasciati dall'Ispettore.

Spese straordinarie.

9. Le spese straordinarie da computarsi a carico del coltivatore a termini dell'art. 16 del regolamento saranno fatte constare per mezzo di ricevute vidimate dall'Ispettore e conservate presso il contabile, per essere risarcite al tempo delle consegne sul pagamento delle partite.

10. La mercede giornaliera degli operai addetti al magazzino di ricevimento, come altresì le spese d'imballaggio e di trasporto dal luogo della consegna alle manifatture dei tabacchi, saranno approvate dalle Direzioni delle gabelle nei limiti delle facoltà che loro sono attribuite dai Regolamenti in vigore.

11. L'imballamento dei tabacchi sarà dato a cottimo.

12. Quanto alla partita conti, riferibili a tutte le spese, si procederà secondo le forme prescritte dalle istruzioni di contabilità.

Art. 26 — *Registrazione generale delle spese e resoconto finale.*

1. Tutte le spese inerenti alla coltivazione, all'acquisto dei tabacchi, agli affitti dei locali, imballaggi, trasporti ecc. saranno progressivamente inscritte presso l'ufficio dirigente in un registro segnato a mano e diviso in nove parti simili ai moduli numeri 26 (*a*), 26 (*b*), 26 (*c*), 26 (*d*), 26 (*e*), 26 (*f*), 26 (*g*), 26 (*h*), 26 (*i*).

Digitized by Google

2. A ciascuno documento riassuntivo di spesa sarà dato un numero d'ordine per la regolarità delle registrazioni.

3. Il resoconto finale da trasmettersi al Ministero (conforme al modulo n. 27) ultimate appena le operazioni di spedizione e di deposito dei tabacchi nelle mani fatture, sarà redatto sopra il registro suddetto unendovi per allegati i moduli 26 (*g*), 26 (*h*).

Art. 27. — *Coltivazione per l'esportazione.* — Art. 19 del regolamento.

1. Tutte le disposizioni concernenti la coltivazione ad uso delle manifatture essendo applicabili a quella per l'esportazione, la Direzione avviserà all' esecuzione di quanto viene a tale proposito prescritto con le presenti istruzioni.

2. Il verbale menzionato all'art. 20 del regolamento sarà redatto in conformità dell'unito modulo n. 28, per le ricevute da conservarsi in matrice dal magazziniere e da consegnarsi alla persona che opera il deposito del tabacco, provvede il modulo distinto col n. 29.

3. Il modulo n. 30 riguarda il registro di magazzino che debbe tenersi per l'iscrizione delle partite depositate. Ogni partita dev'essere annotata in modo chiaro e distinto senza incertezza o cancellatura.

4. Le dichiarazioni di cui all'art. 23 del regolamento dovranno essere redatte in conformità del modulo n. 31.

Disposizioni generali.

1. Gl'Ispettori sono responsabili dell' esatto servizio nel distretto di loro giurisdizione.

2. Se alcun impiegato trascurasse i propri doveri o desse sospetto di connivenza coi coltivatori e più ancora quando la complicità degli Agenti fosse provata dai fatti, gl'Ispettori avranno facoltà di sospenderli immediatamente dall' ufficio e di provocare le ulteriori determinazioni della Direzione.

3. Non si accordano permessi di assenza fuori dei casi eccezionalissimi di riconosciuta necessità. Chi si allontana dalla propria sezione o aggregazione senz'essere preventivamente autorizzato a ciò dall'Ufficio d'Ispezione sarà surrogato da altri e tolto dai ruoli del servizio.

4. Parimente verrà cassato dai ruoli l'impiegato che in qualunque modo contraesse obbligazioni verso persone interessate nella coltivazione.

5. Per regola non viene data alcuna mercede agli agenti temporanei per i giorni di assenza dal servizio. Nei casi di malattia o indisposizione fisica contratta nell'esercizio dell'ufficio ed accertata dall' Ispettore, verrà corrisposto il soldo cominciando dal quarto giorno dell' assenza per la durata di venti giorni. Se poi dopo questo tempo l'impiegato fosse tuttavia inabile a riprendere il servizio, ne sarà fatto rapporto al Ministero per le opportune determinazioni.

6. Gli agenti temporanei non potranno rifiutarsi ad adempiere quegli altri uffici che loro fossero delegati dagl'ispettori per cose di servizio.

7. Quando essi cooperino al discoprimento di frodi avranno diritto alla ripartizione delle multe e del valore dei tabacchi confiscati nella misura determinata dalle leggi in vigore.

Torino, il 15 aprile 1864.

Pel Ministro, Il Direttore Generale, CAPPELLARI.

SUNTO *delle* ISTRUZIONI *ed* OBBLIGHI *imposti ai Coltivatori del tabacco.*

(Vedi il Regolamento 28 febbraio 1864, inserto alla pagina 260).

Semenzai e vivai. — Articoli 3 e 4 del Regolamento.

1. Le piantine di semenzaio e vivaio non si possono trasportare fuori del fondo senza il permesso degli agenti dell'Amministrazione (art. 4 del regolamento).

Digitized by Google

2. I semenzai e vivai dovranno essere annientati ai tempi rispettivamente fissati dal Manifesto annuo, dandone preventivo avviso agli agenti dell'Amministrazione (art. 4. del regolamento).

Piantagioni. — Art. 10 del Regolamento.

Le piantagioni saranno fatte secondo le seguenti norme:

a) Le piante saranno messe a scacchiera, cioè in filari paralleli contenenti uno stesso numero di piante, poste ad uguali distanze l'una dall'altra.

b) La piantagione dovrà essere continua, non interrotta nè intersecata da altro seminato;

c) Fra una coltivazione e l'altra vi dovrà essere spazio bastante per poter distinguere a colpo d'occhio il fine dell'una ed il principio dell'altra.

3. Il coltivatore avvertirà l'impiegato dell'Amministrazione del giorno in cui si darà principio al trapiantamento che dovrà continuarsi senza interruzione fino al completamento della piantagione.

4. Non potrà trapiantare una quantità di piante eccedente di un decimo quella autorizzata dalla licenza. — Le piante che si trovassero in più verrebbero fatte svellere e sarebbero considerate siccome provenienti da illecita coltivazione (art. 11 del Regolamento, al. 6).

5. Nel rincalzare la terra intorno alle piante le basse foglie non dovranno rimanere coperte o sepolte, ma verranno rialzate intorno allo stelo tanto che rimangano visibili.

Prima verificazione e ricognizione del numero delle piante. — Art. 11 del Regolamento.

6. Il coltivatore sarà tenuto ad assistere alla enumerazione delle piante. Sull'invito dell'impiegato dovrà scoprire le buche o poste dove mancano le piante, e marcare con segni particolari i punti ove le piccole piante potessero isfuggire all'occhio del contatore.

7. Tutte le piante, ad eccezione delle poche riserbate per la produzione del seme, dovranno spuntarsi o cimarsi non appena giunte a produrre quel numero di foglie che vorrà educarvisi, in modo però che la cimatura spezzata rimanga aderente allo stelo.

8. Le piante che andassero in deperimento nell'intervallo fra la prima e seconda verificazione non potranno essere sterpate se non coll'assistenza del Verificatore, dal quale saranno riposte ed assicurate in un sacco o altro consimile recipiente fornito a tale uopo dal coltivatore per essere poi distrutte in presenza del Capo Verificatore.

Seconda verificazione e ricognizione delle foglie. — Art. 11 del Regolamento.

9. Alla contazione delle foglie dovrà precedere il ripulimento delle piante in presenza degl'impiegati, cioè la rimozione delle cimature e delle foglie che si trovano al piede della pianta, chiamate *frondacce*, *foglie di terra o foglie morte*, le quali saranno distrutte col fuoco. Le fogliacce verdi saranno invece peste e triturate in modo da essere rese affatto inservibili e verranno gittate nei letamai.

10. Il verbale di seconda verificazione sarà firmato dal coltivatore a cui si darà successivamente notizia del numero delle foglie che costituisce il contingente da esso dovuto.

Danni fortuiti delle piantagioni. — Art. 12 del Regolamento.

11. Quando una coltivazione venisse danneggiata dalla grandine o da altro ac-

Digitized by Google

cidente atmosferico, il coltivatore avrà l'obbligo di avvisarne immediatamente gl'impiegati, e non potrà penetrare nel campo della coltivazione se non in loro compagnia per procedere poi a quegl'incombenti che dai medesimi saranno prescritti a norma del regolamento e delle istruzioni di servizio.

12. Non si concede discarico per causa di furto se dalle autorità non ne sarà stato condannato l'autore.

Raccolti. — Art. 11 del Regolamento.

13. Il coltivatore non potrà incominciare il raccolto delle foglie prima del tempo fissatogli dagl'impiegati. I raccolti dovranno essere fatti nel termine segnato da manifesto e fino alla consegna nei magazzini dell'Amministrazione dovranno custodirsi nei locali a ciò destinati.

14. Sono in obbligo i coltivatori di conservare tutti i frammenti di foglie che si staccano per effetto delle operazioni di stendimento e di essicazione, e di fornire adatti recipienti per la loro custodia, i quali poi verranno suggellati dagl'impiegati. Anche la più piccola quantità di frammenti trovata nascosta o trasportata in altri locali sarà dichiarata in frode.

Abbruciamento degli steli. — Art. 14. del Regolamento.

15. Ultimata la raccolta, il coltivatore sarà tenuto a svellere tutti gli steli della sua piantagione ed a ripartirli in cumuli di un numero eguale, per essere poi riconosciuti dagl'impiegati ed arsi in loro presenza. Chi si ricusasse a quest'operazione o non presentasse il vero numero di steli, non potrà percepire il premio del 10 per cento per tale titolo stabilito dal Regolamento.

Formazione dei mazzi delle foglie. — Art. 14 del Regolamento.

16. Allorchè le foglie di tabacco saranno sufficientemente essicate i coltivatori saranno tenuti a ridurle in mazzi, di un numero sempre eguale a quello determinato dal manifesto, previo avviso agli Agenti dell'Amministrazione.

17. Il coltivatore porrà attenzione a comporre i fasci con foglie eguali in lunghezza, colore e qualità, avvertendo che i mazzi in cui si trovassero foglie di qualità inferiore verrebbero posti nelle classi a queste ultime assegnate.

Consegna delle foglie. — Art. 15 del Regolamento.

18. Il trasporto del tabacco al magazzino di ricevimento sta a carico del coltivatore, che dovrà farlo nel giorno che gli sarà indicato. Quello delle foglie da un luogo all'altro prima della consegna dev'essere autorizzato dal Capo Verificatore.

19. Il genere dovrà essere accompagnato al magazzino colla bolletta d'invito, ed il coltivatore dovrà produrre all'atto della consegna colla licenza di coltivazione, tutti i documenti di carico e scarico che gli saranno stati rimessi dagl'impiegati durante la campagna.

20. Se per cause speciali gl'impiegati reputassero opportuno di far consegnare i raccolti al magazzino dell'Amministrazione, ancorchè non ridotti in mazzi, il coltivatore non potrà opporvisi.

Visite degl'impiegati. — Art. 17 del Regolamento.

21. Gli agenti dell'Amministrazione hanno sempre facoltà di visitare i terreni coltivati a tabacco ed i locali di stagionatura anche dopo consegnato il prodotto al magazzino.

Digitized by Google

Comminatoria per trascurata coltivazione. — Art. 16 del Regolamento.

22. Se il coltivatore trascurasse di eseguire in tempo debito le operazioni di ripulimento delle piante, di svellimento ed abbruciamento degli steli nonchè quelle altre che venissero reputate necessarie, queste saranno compiute per cura degli agenti dell'Amministrazione a carico e per conto del coltivatore al quale saranno addebitate le spese occorse.

23. Al coltivatore che non adempiesse in parte o in tutto agli obblighi sopra descritti ed alle altre disposizioni del regolamento verrà tolta la licenza di coltivare negli anni successivi.

24. Se nel corso della coltivazione si venissero a provare mancanze di piante intiere, ovvero di foglie, si terrà conto del numero rispettivo di queste ultime, e se ne stenderà verbale da consultarsi all'atto della consegna delle partite di tabacco nei magazzini di ricevimento pel computamento del peso e l'applicazione delle penalità o dei compensi stabiliti. — Il numero delle foglie per le piante mancanti sarà ragguagliato alla media che risulterà dall'atto di seconda verificazione (art. 13 del Regolamento).

Contravvensioni. — Art. 18 del Regolamento.

25. Indipendentemente dalle pene comminate dalla Legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali e tabacchi, contro chi seminasse e coltivasse piante di tabacco senza la licenza dell'Amministrazione, o fosse scoperto detentore di foglie fuori dei tempi, luoghi e circostanze previsti ed autorizzati dal Regolamento, si applicherà la pena del contrabbando nei casi di provata sottrazione di qualunque quantità di foglia, sia durante la coltivazione, come anche dopo il raccolto (art. 18 del Regolamento).

Risarcimenti per mancanze di foglie. — Art. 18 del Regolamento.

26. Le foglie mancanti saranno considerate come se fossero di prima qualità e si riterrà sul pagamento delle partite il triplo del relativo prezzo a titolo di risarcimento dei danni che da siffatte deficienze derivano all'Amministrazione.

27. Il loro peso sarà computato in proporzione di numero sopra il peso della foglia consegnata.

Torino, 15 aprile 1864.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 30 giugno 1864. — Provvisioni pontificie mancanti di vidimazione; come vi si possa e debba supplire.

Dal Ministero degli Affari Esteri vien riferito che non di rado gli sono rassegnate provvisioni pontificie relative a dispense matrimoniali, affine d'ottenere che venga apposta alle medesime la vidimazione del Consolato inglese a Roma, nel supposto che per la mancanza di essa la competente Autorità non abbia da munire le provvisioni medesime del Regio *Exequatur*. E vien pure soggiunto che talune Curie Ecclesiastiche, ricevendo da Roma siffatte od altrettali provvisioni pontificie da esse richieste, ove sian prive della vidimazione del Consolato inglese, colà le rimandano e le indirizzano al Consolato medesimo con preghiera d'apporvi la sua vidimazione.

Da ciò lo scrivente ha dovuto rilevare che o non sia generalmente nota, o sia caduta in dimenticanza la disposizione della sua Circolare in data del 9 ottobre

Digitized by Google

1863, num. 82781, Divisione seconda, con la quale, movendo dal fatto che il Governo del Re non ha di presente a Roma nè Legazione, nè Consolato, era stabilito che i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello del Regno fossero autorizzati sino a nuovo ordine a concedere l'*Exequatur* alle provvisioni o carte della Santa Sede o della Curia Romana non eccedenti in ragione di materia la loro competenza a tenore del R. Decreto in data del 5 marzo 1863, e dell'annesso Regolamento, quando a tale concessione non vi fosse altro ostacolo che la mancanza del certificato della Legazione o del Consolato di S. M. in Roma.

Egli reputa perciò opportuno di rammentare la disposizione anzidetta, e a tal uopo si rivolge ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello, ai reverendissimi Ordinari Diocesani ed ai Prefetti del Regno, invitandoli a far conoscere ed osservare la disposizione anzidetta finchè altrimenti non sia provveduto, non senza avvertire che al Consolato Inglese in Roma non è demandato di vidimare alcuna provvisione ecclesiastica.

Il Ministro, G. PISANELLI.

Istruzioni di Contabilità per le Direzioni compartimentali delle Gabelle ed Uffici dipendenti in data 20 gennaio 1863.

Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), visto il Reale Decreto 9 ottobre 1862 di organamento delle Direzioni compartimentali delle Gabelle; visti i Regolamenti di contabilità generale e di servizio per le Tesorerie, 7 novembre 1860, in vigore nelle antiche Provincie e in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria; visto il Regolamento di contabilità generale 3 novembre 1861 e le Istruzioni 20 dicembre 1861, in attività nelle Provincie Toscane, Napolitane e Siciliane; a rendere uniformi le operazioni di contabilità da eseguirsi dalle Direzioni summenzionate e dagli Uffici da esse dipendenti, dispone quanto segue:

TITOLO PRIMO. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Le Direzioni delle Gabelle instituite col Regio Decreto 9 ottobre 1862 provvedono sotto l'immediata dipendenza del Ministero di Finanze (Direzione generale delle Gabelle) nel Circondario a ciascuna assegnato alla riscossione delle entrate provenienti dai diritti doganali, marittimi e sanitari, dalla vendita dei generi di privativa dello Stato (*Sale, tabacchi e polveri da fuoco*) e dai Dazi di consumo (1), non che al regolare andamento di tali servizi in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti.

2. Al principio d'ogni anno i Direttori delle Gabelle si procurano le nozioni opportune per proporre al Ministero (Direzione generale delle Gabelle) il bilancio tanto attivo che passivo per l'anno successivo. Il primo comprenderà le entrate che prevedono potersi riscuotere dai rami attivi da essi amministrati, i quali saranno distinti per capitoli secondo la diversa loro qualità, ed i capitoli in articoli secondo la diversa loro specie. — Per la formazione dei capitoli e degli articoli servirà di norma la distinta che il Ministero rimetterà ogni anno come è indicato in appresso. — Il Bilancio passivo sarà pure distinto in capitoli secondo la materia delle spese, ed ogni capitolo in articoli secondo i vari elementi che lo compongono. S'inscriveranno le spese che si presumono occorrenti per l'andamento dei servizi affidati alla Direzione; e nella formazione dei capitoli e degli articoli sa-

(1) *La Direzione di Napoli è inoltre incaricata della percezione dei diritti sulla neve.*

Digitized by Google

ranno mantenute le denominazioni del Bilancio passivo del Regno. — In tale parte di Bilancio saranno comprese le spese per provvista delle foglie ed altre occorrenti per le manifatture dei tabacchi, e per gli stabilimenti saliferi esistenti nel Circondario della Direzione.

3. Verrà data ragione pel Bilancio sia attivo che passivo tanto degli aumenti che delle diminuzioni a fronte degli stanziamenti degli anni precedenti. — Qualora per la natura delle entrate e delle spese proposte in Bilancio si renda opportuno un più ampio sviluppo statistico, si redigeranno all'uopo speciali allegati.

4. L'esercizio comincia al primo gennaio e termina al 31 dicembre. — Sono oggetto di un esercizio le entrate accertate, i diritti acquistati dallo Stato, le spese per opere e forniture fatte o date in appalto per contratti definitivamente approvati o incominciate ad economia, e i diritti acquistati verso lo Stato entro i termini di esso esercizio. — Le operazioni per la riscossione delle entrate e per la liquidazione ed il pagamento delle spese che sono materia di un esercizio, si protraggono a tutto il 30 settembre dell'anno successivo (art. 10, Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302). In questo giorno l'esercizio è chiuso.

5. Gli agenti dell'Amministrazione incaricati della riscossione delle entrate e del maneggio dei generi di proprietà dello Stato, oltre la dipendenza dai proprii capi sono costituiti sotto la vigilanza e la giurisdizione della Corte dei conti alla quale perciò dovranno rendere i conti della propria gestione.

Titolo II. — *Entrate e versamenti.*

6. Le entrate prodotte dai rami affidati alle Direzioni delle Gabelle sono riscosse da agenti dalle medesime dipendenti, i quali si denominano: *Ricevitori principali di Dogana* che riscuotono i diritti doganali, marittimi e sanitari; — *Ricevitori centrali del Dazio consumo* per la riscossione dei relativi proventi; — *Magazzinieri* per la vendita del sale e dei tabacchi; — *Magazzinieri* per la vendita delle polveri. — I detti agenti saranno nei successivi articoli denominati col solo nome generico Contabili delle Gabelle. — Gli altri Ricevitori doganali e del Dazio-consumo riscuotono i proventi e ne rendono conto ai Ricevitori principali o centrali ai quali sono aggregati, e presso i quali si concentrano tutte le operazioni di cassa e di contabilità. — Nelle Dogane o Sezioni di Dogana che hanno più Ricevitori, i conti si concentrano presso il Ricevitore superiore in rango, al quale debbono gli altri consegnare le entrate.

7. Tutte le entrate conseguite saranno dai Contabili riportate giorno per giorno nei Giornali di cassa (mod. n. 1) con le denominazioni corrispondenti al Bilancio del Regno. A tal uopo il Ministero delle Finanze al principio d'ogni anno rimetterà alle Direzioni delle Gabelle, e queste ai Contabili, una nota della classificazione delle entrate e della loro suddivisione fatta nel Bilancio suddetto. — Nei suddetti giornali i Contabili faranno annotazione dei versamenti eseguiti nelle Tesorerie indicando la data e il numero delle quitanze ottenute. — Oltre ai suddetti giornali i Contabili e gli altri Ricevitori o Cassieri tengono registri prescritti dai Regolamenti relativi ad ogni ramo di provento.

8. I Contabili dovranno tenere distinte le sezioni derivanti da entrate riferibili all'anno in corso da quelle che riguardano gli anni precedenti. — Le somme che si riferiscono ad un determinato anno, riscosse posteriormente al 31 dicembre fino al chiudimento dell'Esercizio (30 settembre), saranno comprese nella contabilità dell'anno medesimo. — I proventi però, che quantunque relativi all'anno precedente, hanno una scadenza posteriore al mese di dicembre, come fitti, canoni e simili, saranno riscossi in conto dell'esercizio dell'anno successivo e computati nelle entrate proprie di quest'ultimo.

9. Le somme che i contabili avranno riscosse, e non occorrenti al pagamento delle spese o delle sovvenzioni di cui d'ordinario vengono incaricati, saranno ver-

Digitized by Google

sate nella rispettiva Tesoreria (1), da cui verrà emessa una quitanza colla generica applicazione in conto entrate del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle), e coll'indicazione dell'esercizio cui esse si riferiscono. — I Direttori invigileranno acciocchè la suddetta disposizione sia esattamente osservata, ritenendo per massima che i contabili non abbiano in cassa fondi eccedenti le occorrenze di una settimana, ed in nessun caso una somma che ecceda l'ammontare della cauzione prestata. — I versamenti applicabili, secondo le norme suaccennate, all'esercizio precedente saranno fatti sino alla sua chiusura separatamente da quelli concernenti l'esercizio in corso, ed i contabili porranno mente acchè sulle quitanze sia fatta indicazione dell'esercizio a cui queste si riferiscono.

10. I Contabili, tosto che avranno ritirato le quitanze, e previa la registrazione prescritta entro le 24 ore presso gli Uffici del Tesoro, le descriveranno nel Giornale di cassa (Art. 7) relativo all'esercizio cui si riferiscono se emesse prima della chiusura del medesimo, ed in caso diverso in quello dell'esercizio in corso.

11. Le entrate riscosse dagli altri Ricevitori si consegnano ai Ricevitori principali contro ricevuta (Mod. n. 2) due volte al mese, e con più frequenza quando il denaro eccede l'importo della cauzione. I medesimi rendono i loro conti ai Ricevitori principali mensualmente entro il giorno 3 (Mod. n, 3), trimestralmente nei cinque primi giorni successivi ed ogni trimestre (Mod. n. 4), annualmente nel giorno 5 gennaio (Mod. n. 4). — Potranno i suddetti ricevitori versare gl'introiti direttamente alla Tesoreria del Circondario, ma in tale caso il versamento deve farsi a nome del Ricevitore principale. — Se la Tesoreria suddetta non fosse quella nella quale il Ricevitore principale deve fare i suoi versamenti, il Ricevitore versante riceverà un *Vaglia del Tesoro* sopra questa Tesoreria al nome del Ricevitore principale. — Questi sì nell'uno che nell'altro caso dà la ricevuta al suddetto Ricevitore come se il denaro gli fosse stato direttamente consegnato.

12. I Contabili dipendenti del Ministero delle Finanze possono essere incaricati del pagamento di mandati per conto del Tesoriere. — Essi annotano sommariamente i mandati pagati in un libro speciale, ed all'occasione del versamento nella Tesoreria del Circondario, e non più tardi della scadenza mensile, ricapitano alla medesima i mandati soddisfatti e ne riportano una quitanza per versamento in conto prodotti. — Se il creditore di un mandato sarà morto non potrà farsene il pagamento agli eredi, ma dovrà essere restituito agli Agenti del Tesoro da cui fu emesso. — I Ricevitori principali possono incaricare i Ricevitori da loro dipendenti del pagamento dei suddetti mandati, che poi, muniti della quitanza dei creditori, ritireranno come denaro contante nei versamenti che i Ricevitori debbono eseguire.

Revisione delle bollette e dei registri pei diritti doganali e marittimi.

13. Le Direzioni delle Gabelle sono incaricate di operare col mezzo della Sezione contabile la revisione delle bollette e registri pei diritti doganali e marittimi. — Tale revisione deve farsi tosto che i libri delle bollette e registri pervengono alla Direzione a termini dell'art. 8 delle Istruzioni Ministeriali in data 2 novembre 1862, e deve compiersi non più tardi dei primi mesi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i documenti sottoposti a revisione, in modo che il Ricevitore principale possa prendere in carico l'ammontare dei rilievi fatti per meno esatti sul conto annuale a denaro.

14. Scopo della revisione è: — a) di scoprire gli errori avvenuti o nella indicazione della specie e quantità delle merci indicate nelle bollette, o nella base o nel calcolo dei diritti riscossi; — b) di assicurare il regolare scarico delle *bollette di cauzione* per merci spedite da una dogana all'altra o in transito o tem-

(1) *Sotto il nome di Tesoreria s'intendono anco le Ricevitorie e Casse che in alcune Provincie ne disimpegnano le incumbenze.*

Digitized by Google

porariamente introdotte; — *c*) di osservare se i Registri doganali siano tenuti regolarmente e se tutte le partite in essi riportate abbiano avuto il loro regolare esito; — *d*) di promuovere l'applicazione delle pene per contravvenzioni di finanza non scoperte dagli Impiegati doganali; — *e*) di riconoscere l'esattezza delle somme e il regolare versamento delle entrate; — *f*) di segnalare le trasgressioni che emergessero a carico degli Impiegati doganali.

15. Le bollette debbono dal revisore essere sempre confrontate con la dichiarazione scritta e col risultato della visita appostavi, allo scopo di riconoscere se le merci in esse descritte corrispondano in quantità e in qualità. Per quelle che riguardano pagamenti di diritti, l'Impiegato revisore riconosce se è giusta secondo la tariffa la base del diritto applicato, e se ne è esatto il conto.

16. Per le somme che nella revisione risultassero riscosse in più, la Direzione senza attendere la domanda del contribuente, e quando non sia decorso il termine di due anni, ritira col mezzo del Ricevitore dal contribuente le originali bollette figlie che comprovano i pagamenti fatti o copia autentica di esse in carta con bollo. Quindi emette il mandato provvisorio (Mod. n. 5, lettera *a*) firmato dal Capo computista e dal Direttore, unendovi, oltre le bollette o copia delle bollette ritirate, anche le dichiarazioni che vi esistessero o le bollette di cauzione che vi tenessero luogo. — Se l'importo da restituirsi non supera la sua competenza, la Direzione dà corso al mandato pel pagamento; in caso diverso lo sottomette alla approvazione del Ministero delle Finanze. — Se si tratta di restituzione di diritti doppiamente pagati, debbono unirsi al mandato od in originale od in copia autentica tutte e due le bollette che provano la duplicità del pagamento. — Il modello n. 5, lettera *b*, è destinato per la restituzione dei diritti pagati sulle materie prime nei casi previsti dall'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa.

17. Per le somme riscosse in meno la Direzione farà tosto redigere un nuovo conto di liquidazione (Mod. n. 6) firmato e vidimato come sopra, da trasmettersi al Ricevitore principale, e disporrà perchè sia data al contribuente la diffida di pagamento (Mod. n. 7, con avvertenza che avrà luogo il procedimento giuridico a termine delle vigenti Leggi, da iniziarsi con atto di coazione (Modulo n. 8) qualora il debitore si rendesse moroso.

18. Sulla matrice delle bollette a pagamento e sui registri di cassa si prenderà nota della restituzione fatta del più riscosso oppure dell'incasso del meno esatto con indicazione della bolletta supplementaria rilasciata al debitore o dell'iniziato procedimento per ottenere la somma dovuta.

19. La revisione delle bollette a cauzione si eseguirà col confrontarle dapprima colla dichiarazione e quindi col relativo certificato di scarico rilasciato dall'Ufficio doganale dove il transito della merce viene consumato, dalla Dogana che la ricevette in deposito o per sdoganamento. — Verificandosi mancanza di scarico o deficienza delle merci vincolate a bolletta di cauzione, la Sezione Contabile disporrà affinchè sia redatto il processo verbale, qualora ciò non sia stato eseguito dalla rispettiva Dogana.

20. Quanto ai diritti marittimi e sanitari gl'Impiegati sono solo risponsabili degli errori commessi nella riscossione, mentre ogni risponsabilità circa l'applicazione dei diritti (Legge 17 luglio 1861 e Regolamento 3 novembre stesso anno) deve stare a carico degl'Impiegati marittimi che ne fecero la liquidazione: ciò però non toglie che i primi, riconoscendo qualche irregolarità negli ordini d'introito, debbano renderne avvertita l'Autorità marittima da cui furono emessi; ed avvenendo discrepanza d'avviso sulla applicazione delle tasse, provvisoriamente e fino a superiore decisione prevarrà il giudizio del funzionario marittimo.

Titolo III. — *Delle spese.*

21. Di regola nessuna spesa (eccettuate quelle così dette *fisse*, come stipendi, paghe, fitti e simili, risultanti già approvate da Decreti registrati presso la Corte dei conti)

Digitized by Google

può essere effettuata senza preventiva autorizzazione del Ministro o del funzionario da lui delegato.

22. I contratti, la cui stipulazione ed approvazione è delegata ai Direttori delle Gabelle, sono enumerati negli articoli 22, 25, 26 e 27 del Regolamento annesso al Regio Decreto 9 ottobre 1862. Giusta il disposto di quest' ultimo articolo i Direttori hanno pure facoltà, nei limiti dei crediti loro aperti, di far pagare le spese derivanti da contratti da essi approvati, da processi per contravvenzione di finanza e da transazione sopra questioni relative a cose mobili di un valore non superiore alle lire 500, quando in quest' ultimo caso vi concorra il parere della Direzione del contenzioso finanziario. Essi possono autorizzare, senza previa apertura di crediti, spese minute ed urgenti che non eccedano l' importo di lire 50, coll' obbligo però di riferirne immediatamente al Ministero. — I Direttori potranno altresì ordinare la restituzione dei diritti indebitamente percetti per una somma non maggiore di lire 50, quando non si tratti di casi dubbi e d' interpetrazione di legge o di disposizioni di massima.

23. I Direttori, prima di stipulare contratti, si accerteranno della necessità della spesa e della moderazione nel prezzo, e sentiranno il parere del Direttore del contenzioso. Non ordineranno poi il pagamento della spesa che dopo la liquidazione della Sezione Contabile, da cui consti che le provviste e riparazioni, i trasporti furono regolarmente compiuti, il servizio o l' uso convenuto sia stato prestato. Sui conti preventivi della spesa si farà risultare dell' approvazione da essi accordata, con indicazione del capitolo ed articolo del Bilancio passivo sul quale la spesa ha da imputarsi.

24. Occorrendo qualche spesa di un importo eccedente i limiti della competenza assegnata alle Direzioni, la Sezione Contabile compilerà una motivata proposta da trasmettersi al Ministero, corredata: — *a*) dalla distinta delle provviste od opere da eseguirsi e del prezzo richiesto o calcolato; — *b*) dalla perizia di persona tecnica ove trattisi di riparazioni o di costruzioni di opere di qualche importanza; perizia che metterà in chiara evidenza lo stato delle cose, dei lavori parziali da eseguirsi, il fabbisogno delle spese ed i capitoli d' onere; — *c*) e da tutti i documenti atti a far constare non solo della necessità della spesa, ma pur anche della giusta misura del prezzo da pagarsi in corrispettivo.

25. Il Ministero, ricevuti tutti gli accennati documenti, li esamina, e concorrendo nell' avviso della Direzione sulla necessità della spesa e sulla regolarità e convenienza della proposta, imparte con apposito Decreto la sua approvazione, ed a seconda dei casi provvede perchè l' impresa sia concessa per pubblico incanto, od a licitazioni private.

26. Ottenuta l' approvazione, le Direzioni promuovono l' eseguimento delle opere e provviste, invigilando perchè si compiano a dovere. Esse però non provocheranno il pagamento del prezzo che a servizio prestato o ad opera finita e verificata. — La proposta di pagamento dovrà essere accompagnata dai documenti che dimostrino la regolarità dei lavori, delle provviste e del servizio eseguito; dalla copia autentica dei Decreti Reali o Ministeriali, dei contratti o di quegli altri titoli che valgano a provare l' autorizzazione e l' effettuazione della spesa, e dagli attestati di prestato servizio o di verifica delle opere per parte di persona tecnica o altrimenti a ciò autorizzata. — Le proposte così documentate, munite del *visto* del Direttore e della liquidazione consultiva della Sezione Contabile, saranno rassegnate al Ministero, il quale provvederà per l' emissione del mandato di pagamento sulla Tesoreria.

27. Quand' anco trattisi di opere per le quali, in ragione della spesa che importano, non sia necessaria in senso dell' art. 119 del Regolamento per la Contabilità generale del 7 novembre 1860, e dell' art. 79 delle Istruzioni 20 dicembre 1861, la stipulazione del contratto previo pubblico incanto, è però volere del Ministero che almeno si faccia l' esperimento di licitazione privata, secondo le norme pre-

Digitized by Google

scritte dagli articoli 155 e 156 del Regolamento, e 116 e 117 delle Istruzioni sovracitate.

28. Coerentemente al disposto dagli articoli 270 del Regolamento di Contabilità, e 223 delle Istruzioni or citate, le spese relative alla riscossione dei proventi saranno pagate dai Contabili preposti alla riscossione dei medesimi senza necessità della previa giustificazione alla Corte dei conti od ai suoi Uffici di riscontro, la quale non potrà essere differita oltre il termine di quattro mesi dalla data dell'eseguimento della spesa.

Servizio delle Dogane e del Dazio consumo.

29. Le spese che possono essere giustificate dopo il pagamento, e che vengono soddisfatte con ordini rilasciati dalle Direzioni centrali sono quelle che seguono;

1. Stipendi degl' Impiegati di Direzione delle Gabelle, degli Ispettori, dei Sotto-Ispettori e degli Impiegati delle Dogane, del Dazio consumo, degli agenti subalterni e delle visitatrici;

2. Spese d' ufficio, comprese quelle delle Direzioni; d' attività, di giro ai comandanti di Luogotenenza; indennità, lume e fuoco pei corpi di guardia;

3. Soldo agli Ufficiali e alle Guardie doganali; indennità per maggiori spese inerenti alla specialità del servizio dei Sotto-Ufficiali e delle Guardie delle brigate volanti; decimo dello stipendio ai Tenenti e Sotto-Tenenti non alloggiati nelle caserme; le indenità di tramutamento ai Sotto-Ufficiali, alle Guardie ed ai Mozzi; premio di arruolamento; assegnamento ai decorati della piastra d' onore;

4. Pigioni e fitti per locali;

5. Restituzione, diritti e premii d' esportazione;

6. Spese relative alle contravvenzioni;

7. Spese per piombamento colli, esclusa la compera piombi, cordicella, punzoni e tenaglie in grosse partite;

8. Spese per trasporto lamine, torchietti, punzoni, esclusa la compera di detti oggetti;

9. Spese diverse doganali, cioè: diritti di posta, mercede ai pedoni, portalettere, trasporto libri e registri di dogana, mobili, casse-forti, pesi, campioni, compra oggetti di piccolo valore, riparazioni ai mobili, ai battelli, ai pesi, retribuzione agli operai straordinari, tassa annuale di verificazione dei pesi e misure, assegnamento a Cappellani;

10. Indennità di notturna per gl' Impiegati di dogana e del dazio consumo, e per gli agenti subalterni di dogana;

11. Competenze ai membri dell' Autorità politica per assistenza prestata in perquisizioni finanziarie ad esercenti, eseguite senza scoperta di contravvenzione;

12. Restituzione di depositi ad esercenti convenzionati e ad appaltatori dietro il pareggio della rispettiva partita;

13. Bonifici dei daziati a tariffa eseguiti da esercenti convenzionati dappoi coll' Amministrazione col patto di retroattività espressamente contemplato nelle rispettive scritture d' appalto o di convenzione;

14. Rifusioni dovute ad esercenti per pagamenti fatti incompetentemente;

15. Bonifici ai fabbricatori di birra.

Servizio dei sali.

16. Stipendi agli Impiegati del ramo, ai Magazzinieri e ad altri agenti della Gabella;

Digitized by Google

17. Spese d' ufficio e trasporto fondi;

18. Aggio ai rivenditori per la minuta vendita del sale;

19. Pigioni e fitti per locali;

20. Prezzo del sale proveniente dalla depurazione del nitro, del sale contrabbandato e minori consumi di strada o di magazzino;

21. Spesa di nolo e trasporto del sale, facchinaggio;

22. Bonificazione ai salatori dei pesci;

23. Spese relative alle contravvenzioni;

24. Spese diverse, cioè: trasporto contanti per sovvenzioni, trasporto di libri, registri, stampati, mobili, pesi, campioni, casse-forti, riparazioni ai mobili, ai pesi, tasse di verificazione ai pesi e misure, diritti di posta, rimborsabili agli Impiegati ed ai Contabili.

Servizio dei tabacchi.

25. Stipendi agli Impiegati delle manifatture tabacchi, ai Magazzinieri ed al Personale da essi dipendente;

26. Spese d' ufficio ai Magazzinieri;

27. Aggio ai Magazzinieri per la vendita dei tabacchi;

28. Paghe agli operai delle Manifatture;

29. Pigioni e fitti per locali;

30. Prezzo tabacco di frode, spese accessorie alla compra tabacchi;

31. Trasporto, facchinaggio e sbarco del piombo in pane e in lamine;

32. Trasporto dei tabacchi in foglia e frabbricati dalle Manifatture, o dai Magazzini di deposito ai Banchi, od alle Manifatture;

33. Spese tutte relative alle contravvenzioni;

34. Spese diverse, cioè: spese di culto, paga alle maestre e spese per scuola, trasporto pesi, campioni, ed altre minute spese, riparazioni ai mobili, utensili e simili, verificazione dei pesi e campioni;

35. Compra sali per la concia dei tabacchi.

Servizio delle polveri.

36. Stipendi ai Magazzinieri ed Impiegati del ramo;

37. Aggio ai Magazzinieri per le polveri;

38. Pigioni e fitti di locali;

39. Prezzo polveri di frode e trasporto relativo;

40. Trasporto, facchinaggio ed altre minute spese per le polveri spedite dalle Polveriere ai Magazzini di deposito, e da questi ai Magazzini di smercio, compera e rappezzature sacchi, compera e riattamento barili e casse, trasporto mobili, registri, stampati, pesi, campioni, tasse relative di verificazioni, diritto di posta e scorta militare;

41. Spese per le contravvenzioni.

30. Ad ogni traslocazione di qualche Impiegato ciascuna Direzione trasmetterà alla Direzione od altra Amministrazione, nella cui dipendenza passa l'Impiegato, una dichiarazione del debito che il medesimo avesse verso l'Erario, e del giorno fino a cui ha percepito lo stipendio. — Prima dell' arrivo di tale dichiarazione non può essergli fatto alcun pagamento a titolo di stipendio.

Digitized by Google

31. Le Direzioni provvederanno acchè presso ciascun Contabile sia aperto un conto corrente delle spese fisse che devono essere da lui pagate, come stipendi, paghe, spese d' ufficio, d' attività, di giro, di lume e fuoco, aggi, fitti ed altre continuative, come quelle risultanti da contratti debitamente approvati. — Esse daranno immediato avviso ai Contabili stessi di qualunque variazione che dovesse aver luogo per riguardo al pagamento di dette spese. — Delle altre spese di natura eventuale non potrà essere eseguito il pagamento se non per ordine della rispettiva Direzione (mod. n. 9), nel quale sarà eziandio indicato il capitolo del Bilancio e l' articolo su cui la spesa ha da essere imputata. — Questi ordini di pagamento non potranno comprendere spese relative a diversi capitoli del Bilancio, nè spese relative ad esercizi diversi. — L' ordine di pagamento per spese la cui approvazione è riserbata al Ministero non potrà essere emesso che dopo pervenuta l' approvazione stessa. — Le Direzioni terranno un registro degli emessi ordini di pagamento. — I Ricevitori non contabili potranno far pagamenti dietro delegazione e per conto dei Ricevitori principali da cui dipendono, e ai quali rimettono i documenti giustificativi che nei versamenti si considerano come denaro contante.

32. Se in caso di deficienza di prodotto in confronto delle spese si manifesta il bisogno di sovvenzioni da un Contabile all' altro, la Direzione delle Gabelle potrà ordinare al Contabile più vicino nella propria giurisdizione di sovvenire quello che ne abbisogna (mod. n. 10). — Questi ne fa ricevuta e se ne dà carico nel Giornale. — Il Contabile sovventore porta come spesa la sovvenzione, unendo ai conti l' ordine ricevuto e la quitanza del Contabile sovvenuto (modulo n. 10 suddetto).

33. Le spese di giustizia pei procedimenti di contravvenzione alle Leggi delle Gabelle saranno pagate al pari delle spese di riscossione dai Contabili delle medesime sopra ordine dell' Autorità competente.

34. I Contabili inscriveranno i pagamenti eseguiti sull' apposito Giornale di spesa (mod. n. 11), e riuniranno i documenti giustificanti la spesa pagata, inserendoli in apposito elenco (mod. n. 42), in cui sarà notato l' articolo ed il capitolo del Bilancio. Ne faranno tanti fascicoli quanti sono i capitoli ai quali si deve imputare la spesa pagata.

Titolo IV. — *Giustificazione delle spese e loro rimborso.*

35. Giusta il disposto dell' art. 272 del Regolamento per la Contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 7 novembre 1860, e dall' art. 224 delle istruzioni 20 dicembre 1861, i Contabili che hanno fatto pagamenti di spese faranno tante dimande di rimborso quanti sono i capitoli del Bilancio passivo, sui quali loro spetta il relativo rimborso, mediante uno dei diversi modelli compresi sotto il n. 13, secondo la specie della spesa da rimborsare. Ad ogni domanda uniranno i fascicoli (art. 34) dei documenti giustificativi delle spese.

36. I pagamenti non potranno farsi che alla persona del creditore, od a chi è munito da esso di regolare procura. In questo caso l' atto di procura sarà posto a corredo del primo stato di rimborso, e nei successivi verrà fatta menzione dello stato a cui l' atto fu unito.

37. Si osserveranno altresì le seguenti disposizioni particolari per le corrispondenti specie di spese:

I. — *Stipendi degli impiegati di Direzione delle Gabelle, degli Ispettori e Sotto-Ispettori, degli Impiegati delle Dogane e del Dazio consumo, degli Impiegati degli Stabilimenti di Privative, dei Magazzinieri dei sali e tabacchi e delle polveri, degli agenti subalterni, e delle visitatrici.*

Le relative domande di rimborso dovranno essere corredate dagli stati dei

Digitized by Google

pagamenti debitamente quitanzati. — Qualora trattisi del pagamento di stipendio ad un Impiegato promosso, vi sarà unita copia autentica, stesa su carta da bollo dei seguenti documenti, cioè: — 1. Del decreto o dell'elenco di nomina; — 2. Dell'ordine di destinazione; — 3. Dell'atto di giuramento (se trattasi d'Impiegato di prima nomina); — 4. Dell'atto di prestata cauzione per gl'Impiegati a questa soggetti; — 5. Del verbale d'assunzione di funzioni; — 6. Dell'ordine ministeriale di cambiamento nel caso di semplice traslocamento d'Impiegato. — Se trattasi di passaggio ad altra funzione o di rimozione dall'impiego, si farà menzione del titolo che promuove o rimuove l'Impiegato, e si indicherà il tempo per il quale è dovuto lo stipendio. — Nel caso di morte di uno stipendiato, alla domanda di rimborso delle quote pagate agli eredi o legatari si dovrà unire la fede di morte, e copia autentica di tutti i documenti comprovanti il diritto degli eredi o legatari. — Le variazioni occorrenti nel corso dell'anno nel Personale degli Impiegati saranno notificate al Ministero. — Venendo colpito da sequestro lo stipendio di un Impiegato o di qualsiasi altro agente dell'Amministrazione, la Direzione che ne avrà ricevuta la intimazione o sarà venuta altrimenti a conoscenza di questo fatto, farà sospendere il pagamento dello stipendio o della paga. Il Ministero, ricevendo intimazioni di cotal natura, le parteciperà tosto alla Direzione. — Pel pagamento di siffatti stipendi o paghe verrà provvisto dal Ministero.

II. — *Spese d'ufficio, comprese quelle per le Direzioni, d'attività, di giro ai Comandanti di Luogotenenza, indennità, lume e fuoco per i Corpi di Guardia.*

Siccome tali somme fisse sono assegnate agli Uffici od ai posti, così alle domande di rimborso verranno uniti gli stati dei pagamenti colla ricevuta dei titolari degli Uffici o dei gerenti, o dei Comandanti le Luogotenenze.

III. — *Soldo agli Ufficiali ed alle Guardie doganali.*

Le paghe alle Guardie doganali saranno giustificate coi ruoli della forza formati dai Comandanti la Luogotenenza, quitanzati da caduna guardia e convalidati dalla sottoscrizione dell'Ispettore o Sotto-Ispettore. Per quelle degli Ufficiali sarà osservato quanto fu disposto per gli stipendi degli Impiegati.

IV. — *Spese relative alle contravvenzioni.*

Gli stati di rimborso per le spese di contravvenzioni debbono essere corredati dagli atti processuali di ciascuna contravvenzione colle relative sentenze, e nel caso che il contravventore si rimetta per l'applicazione della multa alla decisione dell'Amministrazione doganale; dalla domanda su carta da bollo o non, a seconda dei casi previsti dagli articoli 93 e 94 delle Istruzioni doganali del 30 ottobre 1862; dalla relativa decisione dell'Autorità o funzionario competente a termine dall'art. 86 del Regolamento 11 settembre 1862, ed infine dai fogli di riparto delle multe e dal modello stabilito dall'art. 94 delle Istruzioni suddette.

V. — *Indennità dovuta ai Rivenditori per la minuta vendita del sale.*

Il pagamento delle indennità dovute ai Rivenditori del sale verrà giustificato mediante produzione di uno stato delle somme pagate dal Contabile, debitamente quitanzato dai titolari delle rivendite o dai loro procuratori, in conformità del disposto dal Decreto Ministeriale 11 novembre 1862, n. 992, e con citazione della disposizione superiore con cui fosse stato diversamente determinato.

VI. — *Aggio ai Magazzinieri delle polveri.*

Poichè ai Magazzinieri incaricati della vendita delle polveri venne concesso un aggio del 3 per 100 sul prodotto ricavato dalla vendita delle polveri:

Digitized by Google

Nelle antiche Provincie (eccettuati quelli di Torino e di Genova che sono provvisti di stipendio fisso), con R. Biglietto 1 dicembre 1817;

Nella Sardegna, con Decreto Reale 15 dicembre 1860;

Nella Lombardia, con Decreto Reale 15 dicembre 1860;

Nelle Provincie Modenesi, con Decreto Reale 18 settembre 1862;

Nelle Provincie Parmensi, con Decreto Reale 16 novembre 1862; così il Contabile per riceverne il rimborso dovrà presentare uno stato da lui quitanzato indicante la somma riscossa, il montare del relativo aggio, non che la quota trattenuta per ritenzione e sovratassa stabilita dalla legge 28 maggio 1852.

Per le altre provincie, in cui il servizio dei Magazzinieri non è ancora stato ordinato, si dovrà nella relativa domanda di rimborso citare la disposizione che ha determinato il compenso.

VII. — *Aggio ai Magazzinieri dei tabacchi.*

E poichè, giusta il disposto del R. Biglietto 9 febbraio 1818, ai Magazzinieri dei tabacchi delle antiche Provincie di Terraferma (eccettuate come sopra quelli di Torino e di Genova); a quelli di Sardegna in virtù del R. Decreto 12 febbraio 1860; a quelli delle Provincie Modenesi e Romagnole, con R. Decreto 18 settembrè 1862; a quelli delle Provincie Parmensi, delle Marche e dell'Umbria, con R. Decreto 16 novembre 1862, venne concesso, oltre allo stipendio, l'aggio di L. 2 per 100 sulle prime lire 60,000 riscosse;
» 1 per 100 sulle successive lire 20,000;
Cent. 50 per 100 sopra ogni maggior somma;
poichè inoltre col R. Decreto 15 dicembre 1860 l'aggio dovuto ai Magazzinieri della Lombardia fu stabilito nel modo seguente, cioè:
L. 2 per 100 sulle prime lire 60,000 riscosse;
» 1 per 100 sulle successive lire 20,000;
Cent. 50 per 100 sino alle lire 200,000;
» 25 per 100 sulle somme maggiori:
così fa d'uopo che il Contabile, per conseguire il rimborso, presenti lo stato quitanzato indicante la somma riscossa, il montare del relativo aggio e la quota trattenuta per ritenenza e sovratassa.

Questa ritenenza dev'essere regolata sulla complessiva somma risultante:

1. Dall'aggio come Magazziniere dei tabacchi;

2. Dall'aggio come Magazziniere delle polveri per quelli che riuniscono le due qualità;

3. Dallo stipendio;

4. Dal soprassoldo come Ricevitore di dogana per quelli che accumulano tali incumbenze.

Fatta deduzione delle spese d'ufficio, le quali si determinano in annue lire 200 per quegli Uffici il cui prodotto complessivo supera annualmente le lire 2,000, ed in lire 150 per quelli che danno minore reddito, il Contabile liquida la ritenenza sulle basi prescritte dalla Legge 29 maggio 1852. — Per le altre Provincie del Regno, in cui i Magazzinieri dei tabacchi non sono ancora ordinati col sistema stabilito per le Provincie summenzionate, nella domanda di rimborso si dovrà citere la disposizione da cui sono regolati gli emolumenti che si corrispondono ai Magazzinieri per la vendita dei generi di privativa.

VIII. — *Paghe agli operai delle Manifatture tabacchi.*

A giustificazione del pagamento delle mercedi dovute agli operai verranno for-

Digitized by Google

mati ruoli trimestrali conformi alle piante approvate dal Ministro delle Finanze, distinguendo gli operai in pianta, gli straordinari e le paghe a cottimo. — Nei ruoli saranno indicati il nome e cognome d'ogni operaio e la somma a ciascuno corrisposta: i medesimi, vidimati dal Capo della Manifattura e dal Controllore ad essa addetto, saranno posti a corredo della domanda di rimborso che deve produrre il Contabile.

IX. — *Prezzo, tabacco, sale e polveri da fuoco di contrabbando.*

Siccome il prezzo di questi generi di privativa si riparte dai Contabili fra gli scopritori delle contravvenzioni, così l'Amministrazione deve loro abbonarlo. — Il valore di detti generi è stabilito dal Decreto del Ministro delle Finanze in data 29 novembre 1862, come segue.

Sale granito	*Per ogni chilogramma*	L. — 06
Sale raffinato		» — 08
Tabacchi d'Avana lavorati		» 2 —
Tabacchi d'altre qualità lavorati		» — 80
Tabacchi in foglia di qualunque qualità		» — 40

Per ottenere il rimborso dovrà il Contabile far risultare di essersi dato caricamento del sale e produrre le bollette comprovanti la consegna fatta alle Manifatture dello Stato del tabacco o ai Magazzini di Artiglieria delle polveri.

X. — *Pigioni e fitti dei locali.*

Pel pagamento delle pigioni e fitti dei locali ad uso delle Gabelle la domanda di rimborso indicherà la situazione e la destinazione dei locali; l'ammontare della pigione o del fitto ed il tempo per cui viene pagato; sarà corredata dalle quitanze dei proprietari o dei loro legali rappresentanti, esprimenti l'ammontare ed il tempo per cui fu corrisposta. — Trattandosi di una nuova pigione o fitto, sarà pure unita copia autentica del contratto e del Decreto Ministeriale di approvazione, oppure del Decreto del Direttore, quando questi nei limiti della sua facoltà lo abbia approvato.

XI. — *Restituzione diritti.*

Per il rimborso di diritti restituiti per errore di calcolo o di falsa applicazione della Tariffa doganale sarà prodotto il mandato provvisorio approvato e documentato come ivi è stabilito, e quitanzato dal contribuente cui fu fatta la restituzione. — Pei diritti di entrata pagati sulle materie prime e restituiti a termine dell'art. 41 delle disposizioni preliminari alla Tariffa, al Mandato provvisorio saranno uniti i documenti indicati agli articoli 66 e 67 delle Istruzioni doganali 30 ottobre 1862 muniti del *visto* del Capo computista.

XII. — *Bonificazione ai salatori dei pesci.*

Per la restituzione della metà del prezzo sul sale accordato dall'art. 35 della Legge 21 aprile 1862 ai pescatori che lo hanno acquistato con dichiarazione di valersene per la salagione dei pesci, il Contabile nella domanda di rimborso farà constare l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 7, 12, 13, 14 del Decreto Ministeriale 26 settembre 1862, e produrrà la dichiarazione del salatore, nella quale sarà citato il Decreto di approvazione dato dal Direttore, e sarà indicato il risultato delle verificazioni fatte dal Contabile stesso, ed in di lui man-

Digitized by Google

canza dagl' Impiegati di Dogana, allegando inoltre la bolletta di vendita munita di quitanza del salatore medesimo attestante il ricevimento della metà del prezzo del sale.

XIII. — *Compera sale per la concia dei tabacchi.*

Le domande di rimborso pel sale consegnato alle Manifatture dei tabacchi al prezzo di lire 8, 80 il quintale, compreso il decimo di guerra, debbono essere corredate della bolletta di ricevimento del sale con l' aggiuntavi quitanza del Magazziniere.

XIV. — *Spese per trasporto lamine, torchietti, punzoni, piombi, per la bollatura dei colli, tenaglie e cordicella, spese diverse delle Dogane, Privative e Dazio consumo, cioè: diritti di posta rimborsabili agl' Impiegati, mercede ai pedoni, trasporto libri, stampati, mobili, pesi, campioni e contante, riparazioni ai mobili, pesi e battelli, retribuzione agli operai straordinari, tassa annuale di verificazione dei pesi e misure, assegnamento ai Cappellani, spese di culto, facchinaggio ed altre minute spese. — Spese di nolo, trasporto, facchinaggio pel sale, tabacchi e polveri, piombo in pane ed in lamine. — Spese accessorie alla compera tabacchi, trasporto tabacchi in foglia e fabbricati dalle Manifatture o Magazzini di deposito ai Magazzini di vendita e viceversa.*

Le domande che vengono emesse per rimborso delle suindicate spese soddisfatte dai Contabili debbono essere corredate: — 1. Delle note dei somministratori o bollette di diritti pagati, debitamente vidimate, approvate e quitanzate, — 2. Dell' attestato del regolare eseguimento dei lavori, rilasciato da persona tecnica o da altre a ciò autorizzate, o della certificazione del prestato servizio emessa dal Capo d' ufficio; — 3. Dei Decreti di approvazione. — Relativamente alle spese dipendenti da contratti continuativi basterà pei rimborsi successivi al primo pagamento che vi sia annessa la nota del somministratore o dell' impresario del trasporto, e venga citata la data del contratto e del Decreto d' approvazione.

XV. — *Bonifici ai fabbricatori di birra. — Competenze di veglia notturna presso le Dogane e le Ricevitorie del Dazio consumo murato. — Competenze ai Membri dell' Autorità politica per assistenze prestate in perquisizioni finanziarie ad esercenti, senza scoperta di contravvenzione. — Restituzione dei depositi ad esercenti convenzionati e ad appaltatori in seguito a pareggio della rispettiva partita. — Bonifici dei daziati a Tariffa eseguiti da esercenti convenzionati dappoi colla Regia Amministrazione col patto di retroattività espressamente contemplato nelle relative scritture di appalto o convenzioni. — Rifusioni dovute ad esercenti per pagamenti fatti indebitamente.*

Per le suindicate spese, che si riferiscono a servizi ancora amministrati secondo particolari Leggi e Regolamenti in vigore in alcune Provincie, i Contabili, oltre ai documenti giustificativi, riterranno le disposizioni dalle quali tali servizi sono retti.

38. Le domande di rimborso così documentate e firmate dai Contabili saranno alla scadenza d' ogni mese inviate al rispettivo Direttore, il quale, fatte esaminare le carte tutte di spesa per mezzo della Sezione Contabile, respinge quelle che trova irregolari, onde sieno riformate; ritiene quelle che riconosce regolari, ed emette i mandati di rimborso a favore dei Contabili creditori (modulo 39, Regolamento 7 novembre 1860; 40, Istruzioni 20 dicembre succitate). — Tali mandati coi documenti relativi saranno trasmessi all' Ufficio di riscontro con Elenco in

Digitized by Google

doppio esemplare. Questi, trattenutone uno, ritorna l'altro alla Direzione con dichiarazione di ricevimento.

39. Ammessi a pagamento i detti mandati e spediti al Tesoriere, Ricevitore o Cassiere per essere cambiati in quitanze in conto versamenti delle riscossioni a favore di chi ha pagato le spese, la Direzione del Tesoro ne avverte quella delle Gabelle, la quale ne dà partecipazione al Contabile interessato mediante la bolletta di ammesso rimborso spese (mod, n. 14), in cui sono descritte per capitolo le spese rimborsate. — In base di questa bolletta il Contabile deve darsi scarico delle spese rimborsate nel Giornale relativo (mod. n. 11), cancellarle dai rendiconti e descrivere le quitanze ottenute in cambio dei mandati di rimborso sotto la rubrica dei versamenti.

40. Le Direzioni porranno speciale attenzione acchè i Contabili conseguino il rimborso d'ogni spesa ed il cambio dei mandati in quitanze, e saldino ogni partita prima del chiudimento dell'esercizio. Al 30 settembre essi chiudono definitivamente la contabilità relativa al medesimo, e fanno il riepilogo tanto delle entrate che dei versamenti effettuati durante i 21 mesi dell'esercizio. — Le somme che per differito rimborso o per altro motivo rimanessero alla fine di settembre a debito dei Contabili, verranno prese in nuovo caricamento nel conto generale dell'anno successivo. — Però ogni Direzione, un mese prima del chiudimento dell'esercizio, e così dal primo settembre, si asterrà dall'emettere ordini di pagamento di spese o mandati di rimborso relativi all'esercizio che sta per chiudersi. Tali ordini, tali mandati non potranno venire spediti che dal Ministero a cui ne sarà fatta analoga richiesta accompagnata da tutti i documenti giustificativi. — Presso la Sezione Contabile d'ogni Direzione sarà aperto un Libro maggiore (mod. n. 15) per tutto l'esercizio finanziere; sarà desso ripartito in tanti fascicoli quanti sono i capitoli del Bilancio passivo portanti stanziamento di spese pei rami da essi amministrati; ciascun fascicolo sarà intitolato ad uno di detti Capitoli e conterrà il numero di fogli necessari per potervi progressivamente descrivere sotto l'indicazione dell'articolo, tutte le spese che si pagano nel corso dell'esercizio e che sono imputabili al capitolo stesso. Gli stipendi saranno registrati partitamente per ogni individuo e le pigioni per ogni località. — È dovere della suddetta Sezione di indicare con esattezza sull'apposito fascicolo l'oggetto della spesa e la somma corrispondente prima d'inviare il mandato di rimborso all'Ufficio di riscontro (art. 38). — Nel Libro maggiore si riporteranno le modificazioni che venissero fatte ai mandati prima che sieno ammessi a pagamento.

41. Al principio d'ogni mese le Direzioni trasmetteranno al Ministero (Direzione generale delle Gabelle) un estratto del libro maggiore, munito del *visto* del Capo Computista, indicante le spese accertate ed ivi annotate durante il precorso mese sopra cadauno degli articoli di cui si compongono i capitoli del Bilancio.

Titolo V. — *Prospetti e conti.*

42. Indipendentemente dai rendiconti in appresso prescritti, ogni Contabile col primo corso di posta del mese trasmette alla propria Direzione una nota dei prodotti riscossi nel mese precedente, distinta solamente per ramo, onde porre la Direzione in grado di compilare la così detta Nota provvisoria dei proventi, la quale dev'essere trasmessa al Ministero non più tardi del giorno 8 del mese successivo.

43. Al principio d'ogni mese ciascun Contabile delle Gabelle forma il prospetto delle entrate e versamenti fatti durante il mese precedente, desumendone i dati necessari dai registri d'esazione e lo trasmette in triplice esemplare entro 3 giorni alla propria Direzione corredato delle quitanze di Tesoreria. — Per questo Prospetto saranno adoperati i modelli n. 16, dei quali la lettera *A* serve per le Dogane o pei diritti marittimi, la lettera *B* per il Dazio consumo, la lettera *C* pei Sali e per le Polveri, la lettera *D* pei Tabacchi e la lettera *E* per le sovvenzioni

Digitized by Google

e spese presso le Manifatture dei tabacchi. — I Ricevitori di dogana e del Dazio consumo rimetteranno ai Ricevitori principali da cui dipendono il prospetto mensuale della loro gestione, da compilarsi negli stessi modelli *A*, *B*. Questi saranno uniti a quelli dei Ricevitori principali.

44. Appena pervenuti i rendiconti, di cui all'articolo precedente, la Sezione Contabile della Direzione li esamina per riconoscere se i Contabili si sono addebitati di tutte le partite riscosse, e se le quitanze dei versamenti rivestano le formalità prescritte. — Riconosciuti regolari o dopo di essere stati regolarizzati, i rendiconti mensuali vengono firmati e vidimati dal Capo Computista e dal Direttore. Una delle tre copie di tali rendiconti va restituita al Contabile che la conserva a proprio scarico.

45. Il secondo esemplare dei suddetti Prospetti mensuali (art. 43) sarà dalle Direzioni rassegnato al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle) non più tardi del giorno 10 d'ogni mese, con uno *Stato generale delle entrate e versamenti* verificati nella loro circoscrizione nel mese precedente. — Per tale stato generale saranno adoperati i modelli n. 17, di cui la lettera *a*) serve per le Dogane e pei Diritti marittimi; la lettera *b*) per il Dazio consumo; la lettera *c*) pei Sali e per le Polveri; e la lettera *d*) pei Tabacchi. — Oltre i suddetti stati generali, le Direzioni invieranno al Ministero in doppio esemplare uno *stato generale descrittivo dei versamenti fatti nelle Tesorerie* in ciascun mese (mod. n, 17. lett. *e*) nel quale saranno descritte le singole quitanze per ogni Contabile e per ciascun Tesoriere che le ha emesse. Ad uno degli esemplari saranno unite le quitanze suddette (1) — Tali stati saranno firmati dal Capo Computista e vidimati dal Direttore delle Gabelle. — Il terzo esemplare dei prospetti mensuali sarà custodito presso le Sezioni Contabili delle Direzioni.

46. Saranno inoltre rassegnati alle Direzioni in doppio esemplare nei giorni 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre, — dai Contabili delle Dogane e del Dazio consumo un conto a denaro (mod. n. 18, lett. *a*, *b*), — dai Magazzinieri dei generi di privativa un conto a denaro e a generi (mod. n. 19, lettera *a*, *b*) riferibili alla loro gestione del trimestre precedente. — Nelle stesse epoche le manifatture dei tabacchi trasmetteranno alle Direzioni in doppio esemplare il conto trimestrale delle sovvenzioni ricevute e delle spese sostenute (mod. n. 20). — Entro i mesi stessi le suddette manifatture rimetteranno alle Direzioni in doppio esemplare altro conto trimestrale a generi (mod. n. 21). — Le medesime entro il mese di febbraio rimetteranno alle Direzioni in quattro esemplari un egual conto annuale. — Ad uno degli esemplari dei conti (modulo n. 18, lett. *a*, *b*) i Ricevitori principali uniranno quello dei Ricevitori da essi dipendenti (art. 11).

47. Le Direzioni delle Gabelle nei giorni 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre trasmetteranno al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle) in un esemplare un conto generale trimestrale delle entrate e dei versamenti, servendosi dei modelli n. 17, di cui l'art. 45. — Questo conto generale sarà corredato da un esemplare dei conti parziali presentati dai Contabili.

48. Per le entrate e i versamenti verificati dopo il 31 dicembre, riferibili all'esercizio dell'anno precedente, i Contabili, fino al chiudimento dell'esercizio stesso, daranno resoconti separati da quelli che si riferiscono all'anno in corso. — Altret-

(1) *Le Direzioni delle Gabelle costituite nelle Provincie Napolitane, Siciliane e Toscane, onde porgere, in adempimento del disposto dagli articoli* 52, 53 *e* 54 *delle Istruzioni* 20 *novembre* 1861, *alle Direzioni speciali del Tesoro residenti in Napoli, Palermo e Firenze le dimostrazioni delle somme riscosse e di quelle versate nelle Casse del Tesoro, trasmetteranno mensualmente alla rispettiva Direzione speciale due copie dei predetti stati generali sulle riscossioni e sui versamenti.*

Digitized by Google

tanto sarà osservato dalle Direzioni rispetto agli stati generali che debbono presentare al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

49. I Contabili delle Privative presenteranno alle Direzioni nella prima metà di ottobre, cioè dopo chiuso l'esercizio finanziario, in quattro esemplari il conto annuale a generi nel modello n. 22, di cui la lettera *a*) pei Sali e per le Polveri da fuoco, e la lettera *b*) pei Tabacchi. — Inoltre i Contabili delle Gabelle presenteranno nel mese di gennaio in quattro esemplari il conto annuale a denaro delle entrate e dei versamenti eseguiti durante l'anno precedente. — A quest'uopo sono destinati i modelli n. 23, lettera *a*) per le Dogane e pei Diritti marittimi, lettera *b*) per il Dazio consumo, lettera *c*) pei Sali e per le Polveri da fuoco, e lettera *d*) pei Tabacchi. — Ad uno degli esemplari di tale conto i Ricevitori principali uniranno quello dei Ricevitori da essi dipendenti.

50. I conti a generi dovranno riportare nel carico le quantità dei generi rimasti in magazzino alla scadenza dell'anno precedente, tutte le partite degli stessi generi fatte introdurre nei rispettivi magazzini durante l'anno cui il conto si riferisce, minori consumi di strada ed i benefizi di magazzino. — Essendo necessario che vi sia perfetto accordo tra lo scarico del Magazziniere di spedizione ed il carico dei Contabili di smercio, questi dovranno ben avvertire, nel ricevimento dei generi, acchè la bolletta di spedizione da cui ogni invio dev'essere accompagnato combini esattamente col quantitativo ricevuto; e dove scorgano differenze, dovranno tosto notificarle al Magazziniere di spedizione per riconoscere la causa dell'errore e far seguire le opportune rettifiche. — Nello scarico devono essere indicate le vendite fatte ai rivenditori; quelle avvenute ad altre persone a ciò autorizzate; i sali; i deperimenti per forza maggiore; le somministrazioni fatte ad altri Magazzini, e la rimanenza alla fine dell'anno.

51. Nel conto a denaro il carico si compone delle somme di cui i Contabili fossero debitori nei precedenti esercizi e di quelle riscosse durante l'anno finanziere al quale il conto si riferisce, sia per diritti o tasse di qualunque natura, sia per vendita di generi di privativa al prezzo stabilito delle vigenti tariffe, colla designazione particolarizzata delle quantità e delle varie qualità di uno stesso genere venduto, ed infine delle somme esatte per contravvenzione. — Lo scarico si giustifica coll'indicazione delle quitanze di versamento, regolarmente spedite e registrate, le quali già debbono essere state prima prodotte annesse ai resoconti mensili. — Pei condoni accordati dovrà essere unita copia del Decreto di comunicazione al Contabile.

52. Per questi conti annuali non si credono necessarie maggiori spiegazioni, essendo sufficienti le indicazioni dei relativi stampati; solo si soggiunge che tali conti debbono essere estesi con esattezza in corrispondenza perfetta ai resoconti mensuali, tenuto conto delle rettifiche originate dai rilievi di revisione, così che abbiasi in essi riepilogata tutta l'amministrazione dell'anno. — Servono i medesimi al Ministero (Direzione generale delle Gabelle) per la compilazione del conto generale da rassegnarsi alla Corte dei conti del Regno per la liberazione dei Contabili.

53. Quando un Ufficio è stato retto da più Contabili nel corso di un esercizio ciascuno di essi rende separatamente il conto per la propria gestione. In detti casi di mutazione nel corso dell'esercizio, il Contabile che cessa dall'ufficio presenta nel termine di dieci giorni il proprio conto all'Amministrazione da cui dipende.

54. In casi eccezionali, come di dimissione, morte dei Contabili, manchi di cassa, la Direzione fissa un breve termine entro il quale i conti debbono essere presentati, e ne riferisce tosto al Ministero, ed ove occorra fa procedere d'ufficio alla loro formazione.

55. Le Direzioni a mezzo della Sezione Contabile verificano se i suddetti conti annuali sono esatti, ed in caso affermativo ne danno ricevuta al Contabile col

Digitized by Google

ritorno di uno degli esemplari presentati. Nella contraria ipotesi li fa rettificare. — Quindi la Sezione suddetta sopra ogni esemplare, compreso quello da restituirsi al Contabile, attesta la esattezza riconosciuta o ristabilita dai conti.

56. Tre esemplari dei conti annuali prodotti dai Contabili saranno dalle Direzioni trasmessi al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle) nella prima decade di febbraio se sono *a generi*, e di novembre se sono *a denaro*. — Saranno firmati dal Capo Computista, vidimati dal Direttore ed accompagnati da un elenco in duplice copia, in cui sarà indicato il nome, cognome e titolo del Contabile, e la specie dei documenti prodotti a giustificazione d'ogni conto. Quelli *a denaro* che si riferiscono ai Diritti doganali e marittimi, o a Dazi di Consumo, saranno muniti della dichiarazione del Capo Computista che le bollette, delle quali è stabilito il carico, vennero sottoposte a revisione. Le Direzioni suddette riceveranno di ritorno dal Ministero uno dei tre esemplari debitamente quitanzato.

57. Il Ministero (Direzione generale delle Gabelle), appena giunti i conti annuali, restituisce alla Direzione mittente una copia dell'or menzionato elenco in prova di ricevimento; si accerta che tutte le quitanze di versamento descritte nei conti annui siano già state rassegnate assieme agli stati prescritti dall'art. 45; e, trovandoli regolari, li fa riassumere in un quadro generale che trasmette coi documenti giustificativi alla Corte dei conti per la liberazione dei Contabili, la quale verrà loro a suo tempo notificata mediante ritorno di una copia del conto annuale munita della relativa dichiarazione.

Titolo VI. — *Disposizioni diverse.*

58. Gli ordini di pagamento emessi dalle Direzioni che non fossero soddisfatti a tutto il 10 settembre dell'anno successivo a quello che dà nome all'esercizio cui si riferiscono, saranno restituiti dai Contabili alle direzioni per essere annotati. Quindici giorni prima del chiudimento dell'esercizio e così non più tardi della metà del mese di settembre, le Direzioni faranno pervenire al Ministero un quadro (mod. n. 24) delle spese insoddisfatte da trasportarsi all'esercizio successivo, distinto pei capitoli del Bilancio. Il Ministero, dovendo ivi desumere le nozioni opportune per conservare i fondi necessari al loro pagamento e per formare in fine dell'esercizio il conto generale della propria amministrazione, ordina la massima esattezza nella compilazione del medesimo.

59. È dovere dei Direttori e dei Capi Computisti di attentamente esaminare lo stato del fondo di cassa accennato dai Contabili nei loro resconti; di assicurarsi che non esistano manchi, e che i versamenti sieno eseguiti regolarmente; di accertarsi della realtà delle rimanenze dei generi di privativa che debbono trovarsi nei Magazzini; di prevenire qualsiasi ritardo nella presentazione dei prospetti e dei resoconti, e di prendere a tempo le misure necessarie onde l'Erario dello Stato non ne sia danneggiato. — A quest'effetto i Direttori si assicureranno che sieno eseguite presso i Contabili e presso gli altri Ricevitori le visite ordinarie di cassa prescritte dall'articolo 48 del Regolamento annesso al Regio Decreto 9 ottobre 1862 e altre visite straordinarie a mezzo degli Ispettori e Sotto-Ispettori quando lo credano opportuno.

60. Ciascun Direttore deve presentare l'inventario dei mobili e degli altri oggetti esistenti presso la Direzione ed Uffici dipendenti, con indicazione sommaria dello stato in cui si trovano; ed alla fine d'ogni anno esibirà le variazioni avvenute negli stessi inventari (mod. n. 30). — Pel migliore andamento del servizio terrà presso la Sezione contabile i seguenti registri;

1. Registro di conto corrente dei Contabili (mod. n. 25).

2. Registro delle somme poste a debito di ciascun Contabile per effetto di revisione (mod. n. 26).

Digitized by Google

3. Registro delle cauzioni prestate dagli Impiegati e dagli appaltatori (modulo n. 27).

4. Registro dei contratti d' appalto e prezzi di trasporto (mod. n. 28.)

5. Registro delle rivendite dei sali e tabacchi, distinguendo le appaltate da quelle date in via di concessione (mod. n. 35).

6. Registro di conto corrente per cordicella, piombi e lamine (mod. n. 29).

7. Registro degli oggetti esistenti presso gli Uffici di spettanza dell' Amministrazione (mod. n. 30).

8. Registro dei locali presi in affitto dall' Amministrazione (mod. n. 31).

9. Registro di carico e scarico dei libri e registri (mod. n. 32).

10. Registro delle somme riscosse in eccedenza ai diritti dovuti e mandati provvisorii emessi in restituzione dei medesimi (mod. n. 33).

11. Registro del movimento del personale delle Gabelle (mod. n. 34)

Torino, addì 20 gennaio 1863.

Il Ministro, MINGHETTI.

INDICE *dei modelli annessi alle Istruzioni per la contabilità delle Direzioni compartimentali delle Gabelle e degli Uffici dipendenti.*

Giornale a denaro pei Diritti doganali e marittimi (Art. 7 delle Istruzioni).
Idem pei tabacchi (ivi).
Idem pei sali (ivi).
Idem per le polveri da fuoco (ivi).
Ricevuta del Ricevitore principale al Ricevitore dipendente (Art. 11).
Conto mensuale del Ricevitore (ivi).
Conto trimestrale o annuale del Ricevitore (ivi).
Mandato provvisorio per restituzione diritti riscossi in più (Art. 16.)
Mandato provvisorio per istituzione diritti pagati sulle materie prime (ivi).
Conto di liquidazione per meno riscosso (Art. 17.)
Avviso di pagamento per meno riscosso (ivi).
Atto di coazione (ivi).
Ordine di pagamento (Art. 31).
Mandato di sovvenzione (Art. 32).
Giornale delle spese (Art. 34).
Elenco delle somme pagate durante il trimestre (ivi).
Stato di rimborso per stipendi (Art. 35).
Idem per spese d' ufficio, ecc. (ivi).
Idem per soldo alle Guardie doganali (ivi).
Idem per pigioni o fitti dei locali (ivi).
Idem per contravvenzioni (ivi).
Idem per indennità trasporto denaro (ivi).
Idem per aggio di Magazzinieri (ivi).
Idem per gratificazione sui minori consumi sali (Art. 35).
Idem per aggio ai rivenditori di sale (ivi).
Idem per bonificio ai salatori di pesci (ivi).
Idem per generi di privativa confiscati (ivi).
Idem per trasporti sali (ivi).
Idem per trasporti tabacchi (ivi)
Idem per paghe operai (ivi).
Idem per spese diverse (ivi).

Digitized by Google

Bolletta di annuncio rimborso spese (Art. 39).

Libro maggiore (Art. 40).

Prospetto mensuale delle entrate e dei versamenti per le dogane e pei diritti marittimi (Art. 43).

Prospetto mensuale delle entrate e dei versamenti pei dazi di consumo (ivi).

Prospetto mensuale delle entrate e dei versamenti pei sali e polveri da fuoco (ivi).

Prospetto mensuale delle entrate e dei versamenti pei tabacchi (ivi).

Prospetto mensuale delle sovvenzioni e spese nelle fabbriche dei tabacchi (ivi).

Stato generale mensuale o trimestrale delle entrate per le dogane e diritti marittimi (Art. 45).

Idem idem pei dazi di consumo (ivi).
Idem idem pei sali e per le polveri da fuoco (ivi).
Idem idem pei tabacchi (ivi).

Stato generale dei versamenti fatti nelle Tesorerie (ivi).

Conto trimestrale a denari per le dogane e per diritti marittimi (Art. 46).

Idem idem pei dazi di consumo (ivi).

Conto trimestrale a denari e a generi pei sali e per le polveri da fuoco (articolo 46).

Idem idem pei tabacchi (ivi).
Idem delle sovvenzioni e spese nelle fabbriche dei tabacchi (ivi).

Conto trimestrale od annuale in generi per le fabbriche dei tabacchi (ivi)

Conto annuale in generi pei sali e per le polveri da fuoco (Art. 49).

Idem idem pei tabacchi (ivi).
Idem a denaro per le dogane e pei diritti marittimi (ivi).
Idem idem pei dazi di consumo (ivi).
Idem idem pei sali e per le polveri da fuoco (ivi).
Idem idem pei tabacchi (ivi).

Stato particolarizzato delle spese insoddisfatte alla scadenza dell' esercizio finanziere (Art. 58).

Registro conto corrente dei Contabili (Art. 60).

Registro delle somme poste a debito di ciascun Ricevitore per effetti di revisione (ivi).

Registro delle cauzioni prestate dagli Impiegati ed appaltatori (ivi).
Registro contratti di appalto e prezzi di trasporto (ivi).
Registro conto corrente per cordicella, piombi e lamine (ivi).

Registro degli oggetti esistenti presso gli Uffici di proprietà dell' amministrazione (ivi).

Registro dei locali presi in affitto dall' Amministrazione (ivi).
Registro di carico e scarico dei libri e registri (ivi).
Registro dei mandati provvisorii per restituzione di diritti (ivi).
Registro dei movimenti nel Personale delle Gabelle (ivi).
Registro delle rivendite dei sali e tabacchi (ivi).

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, in data 1 giugno 1864, N. 107, Div. 1. — Spiegazione al Trattato di navigazione e commercio col Belgio.

Un Trattato di navigazione e commercio tra l' Italia ed il Belgio venne

Digitized by Google

sottoscritto in Torino il 9 aprile 1863, ed approvato con Legge del 26 maggio a. c.

Tale Trattato, essendo stato ieri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, andrà in vigore il giorno 10 andante nelle Provincie di Terraferma, ed il giorno 15 nelle isole.

La bandiera belga è pareggiata alla nazionale, ed i prodotti del suolo e della industria del Belgio saranno ammessi in Italia col pagamento dei diritti stabiliti colla recente Convenzione francese, sotto le stesse condizioni.

Osservasi per altro che le provenienze di terra sono ammessibili al dazio convenzionale, a termini dell' art. 19, quantunque abbiano toccato un territorio estero, mediante che l'origine della merce sia giustificata regolarmente nei modi stabiliti per le provenienze della Francia.

L'articolo 22 ammette a temporaria introduzione i campioni di merci trasportati dai Commessi viaggiatori. — Tali campioni, quando non siano di quelli da ammettersi in franchigia daziaria a termini dell'art. 25 delle disposizioni preliminari della Tariffa, saranno dalle Dogane accompagnati da una bolletta di cauzione (modello n. 6) che ne guarentisca la riesportazione o la reintroduzione nel deposito doganale. Verranno in essa esattamente descritti i campioni ed enunciati tutti i particolari caratteri propri ad agevolare l'ulteriore ricognizione della loro identità.

Gli articoli, che ne sono suscettibili, saranno inoltre muniti di un contrassegno che dovrà essere il tubetto di stagno assicurato con filo rosso, in armonia al disposto dell'articolo 5 delle discipline per la bollatura dei tessuti 9 dicembre 1862.

La bolletta a cauzione porterà l'indicazione dell' Ufficio pel quale sarà da effettuarsi la riesportazione, o nel quale saranno da depositarsi i campioni, e ne fisserà la valitura pel tempo chiesto dall' interessato, con che però il termine non ecceda un anno. Tale bolletta sarà rilasciata a fronte di garanzia mediante deposito o cauzione. Se i campioni sono di merci contemplate dal trattato colla Francia, la entità della garanzia sarà determinata dal dazio fissato colla relativa Tariffa convenzionale, in caso contrario dovrà garantirsi, oltre l'importare del dazio della Tariffa generale, anche quello dei diritti accessorii.

Se i diritti saranno stati depositati all'Ufficio d'ingresso, saranno restituiti da quello di uscita, come si pratica per i transiti, e dopo che sarà stata riconosciuta la identità dei campioni.

Le dette agevolezze (articoli 19 e 22 del Trattato col Belgio) debbono pure estendersi di pien diritto alla Francia, all'Inghilterra, alla Svezia e Norvegia ed alla Turchia, in base alle clausole con questi Stati pattuite colle precedenti Convenzioni.

Le Direzioni, Ispezioni e Dogane sono incaricate della esecuzione del detto Trattato per la parte che le riguarda.

Pel Ministro, il Direttore Generale, CAPPELLARI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Finanze, in data 21 marzo 1864, n. 173, alle Direzioni Demaniali. — Malleverie da prestarsi con titoli al portatore; divieto alle Direzioni Demaniali d'incaricarsi della trasmissione dei medesimi.

Da parecchie Direzioni Demaniali sono stati inviati a questo Ministero dei titoli al portatore, onde si procedesse al loro tramutamento in certificati nominativi vincolati a malleveria di contabili.

Sul riflesso che in tal modo, oltre ad esporre l'Amministrazione ad una certa risponsabilità, la si aggrava inoltre d'incumbenti che devono adempiersi a cura dei Contabili rispettivi, il sottoscritto nel far intendere alle Direzioni com'esse in generale non debbano prendere veruna ingerenza in tutto ciò che concerne l'adempimento delle formalità occorrenti presso gli Uffici del Debito Pubblico per la prestazione delle malleverie in discorso, fa poi segnatamente divieto alle medesime d'incaricarsi della trasmissione pel surriferito oggetto di titoli al portatore.

Perchè poi sia agevolato ai Contabili l'adempimento delle accennate formalità il sottoscritto prenderà gli opportuni concerti coll'Amministrazione del Debito Pubblico, onde stabilire delle norme speciali; ma sino a che queste non saranno emesse, il procedimento che devono seguire i Contabili per fornire cauzioni con rendite al portatore consiste nel presentare o essi in persona o a mezzo d'altri (senza che in quest'ultimo caso occorra procura alcuna) i titoli relativi ad una delle Direzioni del Debito Pubblico, insieme ad un ricorso sopra carta bollata da cent. 50, nel quale si descriveranno i titoli stessi coi *coupons* annessivi; si indicherà nome, paternità e domicilio di quello a cui dovrà intestarsi la rendita e la Tesoreria dalla quale si desiderano pagati gl'interessi; e si specificheranno per ultimo le precise condizioni di vincolo a cui devesi assoggettare la rendita stessa. Detto ricorso dovrà essere firmato da quello stesso che presenterà i titoli, il quale a suo tempo ritirerà il certificato nominativo rilasciandone ricevuta.

Le cauzioni dianzi accennate si considereranno prestate dal giorno del deposito dei titoli fatto presso l'ufficio del Debito Pubblico, ed occorrendo di dover subito comprovare detto deposito alle Direzioni Demaniali, basterà dare ad esse semplice visione della ricevuta provvisoria emessa dall'anzidetto Ufficio.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 16 marzo 1864, alle Direzioni Demaniali. — Le congrue e gli assegni fissi pagati dalla Cassa Ecclesiastica vanno soggetti alla tassa di mano-morta.

Poichè le congrue e gli assegni fissi pagati dalla Cassa Ecclesiastica formano parte delle rendite imponibili della tassa di mano-morta a carico dei Benefici e Corpi morali che li ricevono, questo Ministero all'oggetto che, a termini del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle mani-morte, ne sia accertata la loro denunzia, ha richiesto l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica della compilazione di note indicative di tali congrue ed assegni fissi di conformità a quelle prescritte dall'art. 38 di detto Regolamento alle Direzioni del Debito Pubblico.

Digitized by Google

Ottenute ora le note, si comunicano alla Direzione Demaniale di... quelle risguardanti il Distretto di sua giurisdizione, invitandola ad eseguire lo spoglio delle notizie riflettenti ciascuno degli Uffici contabili dipendenti, ed a trasmetterlo sollecitamente agli Uffici stessi, prescrivendo di procedere senza indugio alle opportune ricognizioni nelle denunzie dei benefici parrocchiali e degli altri Corpi morali cui si riferiscono gli assegni, e di redigere, in caso di ommissione, le necessarie liquidazioni suppletive.

Codesta Direzione Demaniale vorrà accusar tosto ricevuta de' documenti trasmessi, e riferire poi entro il prossimo mese di giugno quale sia stato in ciascun Ufficio il risultato delle eseguite ricognizioni, e l'ammontare dei supplementi rilevati per effetto delle medesime,

Nel trasmettere le suddette note la Direzione generale della Cassa Ecclesiastica faceva presente a questo Ministero che in riguardo agli enti soggetti alla quota di annuo concorso le interessava sommamente di verificare la fedeltà delle relative consegne, e perciò pregava di essere informata dei rilievi fatti dai signori Ispettori e Sotto-Ispettori in esecuzione della Circolare 27 giugno 1863, n. 64, non che dei supplementi constatati in seguito alle verificazioni eseguite dietro le note spedite dalle Direzioni del Debito Pubblico.

Per corrispondere a questo desiderio dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica si prescrive:

1. Che le Direzioni Demaniali, gli Ispettori ed i Ricevitori incaricati eziandio degli affari della Cassa Ecclesiastica provvedano direttamente sui risultati dei rilievi fatti per la tassa di mano-morta alla verificazione delle liquidazione delle quote di annuo concorso e procedano alle liquidazioni suppletive ed alla esazione delle maggiori quote dovute, e sottopongano al pagamento della quota di annuo concorso, quando dalle certificate maggiori rendite vi si riconosca soggetto un ente morale;

2. Dove la Cassa Ecclesiastica tiene appositi Agenti, le Direzioni Demaniali faranno raccogliere tutti i rilievi eseguitisi in esecuzione della Legge sulle tasse di mano-morta a carico degli enti che debbono pure pagare la quota di annuo concorso, e dovranno comunicarne i risultati con un elenco all'Amministrazione della Cassa Ecclesiaatica indicando la cifra complessiva della rendita imponibile per ciascun ente morale.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Legge 26 *maggio* 1864, *n.* 1786. — *Esecuzione del Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia ed il Belgio.*

- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1864 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al

Digitized by Google

Trattato di commercio e navigazione conchiuso tra l'Italia e il Belgio e sottoscritto in Torino addì 9 aprile 1863.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Belgique.

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges d'autre part, voulant améliorer, et étendre les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le chevalier Jean Manna, grand'officier de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, sénateur du royaume et ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Henry de Solvyns, officier de l'ordre de Léopold, etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il y aura entre l'Italie et la Belgique liberté réciproque de commerce, et les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière de commerce et de navigation, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Art. 2. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes seront respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux soins de toutes autres personnes, tels que courtiers, facteurs, agents ou interprètes. Ils ne pourront être contraints dans leur choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire, ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet, étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs, de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux réglements et aux lois des douanes du pays.

Art. 3. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, auront le droit de posséder dans les territoires de l'autre, des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux, par testament, donation ou autrement.

Les Italiens jouiront dans tout le territoire de la Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions *ab intestat* ou testamentaires, à l'égal des Belges, selon les lois du pays, et sans être assujétis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement les Belges jouiront en Italie du droit de recueillir et de transmettre les successions *ab intestat* ou testamentaires, à l'égal des Italiens, selon les lois du pays, et sans être assujétis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Digitized by Google

Dans le cas d'absence des héritiers, on devra suivre la même règle, qui en semblable cas est prescrite à l'égard des propriétés des nationaux, jusqu'à ce que les ayant droit aient fait les arrangements nécessaires pour en prendre possession.

Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants, au sujet du droit qu'ils auraient à ces propriétés, elles devront être résolues par les juges, suivant les lois du pays où les propriétés sont situées, et sans autre appel que celui prévu par les mêmes lois.

Art. 4. Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits, et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois des dits Etats et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède, s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. 5. Les Italiens en Belgique et les Belges en Italie, sont exempts tant du service militaire de terre ou de mer, que du service dans les gardes ou milices nationales, et ne pourront être assujétis pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes.

Art. 6. Seront considérés comme italiens en Belgique, et comme belges en Italie, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats, pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

Art. 7. Les navires italiens qui entreront sur lest ou chargés dans les Etats belges, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires belges qui entreront sur lest ou chargés en Italie, ou qui en sortiront soit par mer, soit par rivières ou canaux, quelque soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujétis tant à l'entrée qu'à la sortie, et au passage à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus ou établis au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres ou plus forts que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie ou dans le cours de leur navigation.

Art. 8. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition :

1. Les navires qui, rentrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en répartiront sur lest; - 2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats, dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; - 3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volon-

Digitized by Google

tairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement, le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 9. Le pavillon italien étant par le présent traité complètement assimilé au pavillon belge, il est entendu qu'il continuera à jouir du remboursement du droit du péage sur l'Escaut, tant que celui-ci en jouira lui-même.

Art. 10. A partir au plus tard du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général:

1. Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges cessera d'être perçu; - 2. Les droits de pilotage dans les ports belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits: - De 20 pour cent pour les navires à voiles; - De 25 pour cent pour les navires remorqués; - De 30 pour cent pour les navires à vapeur. - 3. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dans son ensemble dégrévé.

Art. 11. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége, ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des hautes parties contractantes étant que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 12. Les objets de toute nature importés dans les ports de la Belgique sous pavillon italien, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujétis à d'autres charges que s'ils étaient importés sous pavillon belge.

Réciproquement les objets de toute nature importés dans les ports italiens sous pavillon belge, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujétis à d'autres charges que s'ils étaient importés sous pavillon italien.

Les objets de toute nature quelconque exportés par navires italiens ou par navires belges des ports de l'un des deux États vers quelque pays que ce soit, ne seront pas assujétis à des droits ou à des formalités autres que les formalités ou les droits imposés à l'exportation par pavillon national.

Les primes, restitutions ou autres faveurs de même nature, qui pourraient être accordées dans les États des deux parties contractantes à des marchandises importées ou exportées par navires nationaux, seront aussi et de la même manière accordés aux marchandises importées de l'un des deux pays sur ces navires dans l'autre, ou exportées de l'un des deux pays par les navires de l'autre vers quelque destination que ce soit.

Art. 13. Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent pour l'importation des produits de la pêche nationale, les deux pays se réservant la faculté d'accorder des priviléges spéciaux au pavillon national pour le commerce de ces produits.

Digitized by Google

Il est convenu que si les sels marins français raffinés en Belgique venaient à obtenir une déduction de plus de 7 % du droit général de l'accise, le sel italien raffiné en Belgique jouira à l'instant même d'une déduction de l'accise, qui ne pourra être inférieure de plus de 7 % à la déduction accordée aux sels marins français.

Art. 14. Les marchandises importées dans les ports d'Italie ou de la Belgique par les navires de l'un ou de l'autre État pourront être mises en entrepôt, livrées au transit ou à la réexportation, sans être assujéties à des droits d'entrepôt, de magasinage, de vérification, de surveillance ou à d'autres charges de même nature plus fortes que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 15. Les navires italiens, entrant dans un port de Belgique, et réciproquement les navires belges entrant dans un port d'Italie, et qui n'y viendraient débarquer qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des États respectifs, conserver à bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 16. Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux États, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre État de tout droit de transit.

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux hautes parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 17. Pour ce qui concerne le cabotage il est convenu entre les hautes parties contractantes que les sujets et les navires de chacune d'elles jouiront dans les États de l'autre des mêmes priviléges et seront traités à tous égards sur le même pied que les sujets et navires nationaux.

Art. 18. Les règles consacrées pour la perception des droits sur les marchandises importées de France en Belgique, par les articles 18 à 27 inclus du traité de commerce conclu entre ces deux État le 1 mai 1861, s'appliqueront également en Belgique aux mêmes marchandises importées de l'Italie.

Réciproquement les règles consacrées pour le même objet par les articles 13 à 22 inclus du traité de commerce conclu entre l'Italie et la France le 17 janvier 1863, seront appliquées aux marchandises de même nature importées de Belgique en Italie.

Art. 19. Ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'imposera sur la marchandise provenant du sol, de l'industrie ou des entrepôts de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre État étranger.

Il ne sera imposé sur les marchandises exportées de l'un des deux pays vers l'autre, d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient exportées vers tout autre pays étranger.

Ces dispositions s'appliquent aux marchandises qui seront expédiées de l'un des deux pays vers l'autre tant par la voie maritime que par la voie de terre en empruntant le territoire d'un État intermédiaire.

Digitized by Google

Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des parties contractantes qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les hautes parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à aucun autre État qui ne soit aussi, et à l'instant, étendue à leurs sujets respectifs.

Art. 20. Indépendamment de l'application aux produits de l'Italie des droits de douane fixés dans le tarif *B* du traité entre la Belgique et la France du 1 mai 1861, il sera accordé aux produits italiens ci-après énumérés, à partir de la mise en vigueur du présent traité, des dégrèvements par suite desquels les droits d'entrée en Belgique seront fixés comme suit:

Fruits confits au sucre, fr. 60 les 100 kilogrammes; – Conserves alimentaires au vinaigre, au sel ou à l'huile y compris les sardines marinées à l'huile, fr. 10 les 100 kilogrammes; – Moutarde en graine, Graines oléagineuses, libres; – Tourteaux, libres; – Graisses, libres; – Huiles d'olive pour fabrique, libres; – Huiles d'olive alimentaire, fr. 3 les 100 kilogrammes; – Anchois frais, fumés ou salés, franc 1 les 100 kilogrammes; – Sardines fumées ou salées, fr. 1 les 100 kilogrammes; – Jus de réglisse, fr. 10 le 100 kilogrammes; – Safran, fr. 15 pour 100 *ad valorem*.

Le Gouvernement belge se réserve la faculté de taxer séparément le sel contenu dans les conserves alimentaires lorsque sa quantité dépasse 25 % du fond total.

Le droit d'accise établi en Belgique sur les vins d'origine italienne sera réduite à 22 francs 50 centimes l'hectolitre.

Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'origine italienne est fixé ainsi qu'il suit:

Vins	en cercles, l'hectolitre	0 fr. 50 cent.
	en bouteilles, l'hectolitre	1 fr. 50 cent.

Ne seront pas réputés vins les liquides contenant une quantité d'alcool supérieur à 21 pour cent.

Art. 21. Les voyageurs de commerce italiens, voyageant en Belgique pour compte d'une maison établie en Italie, seront traités, quant à la patente, comme les voyageurs nationaux ou comme ceux de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même pour les voyageurs belges en Italie.

Art. 22. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons, et qui sont importés en Italie par des commis voyageurs de maisons belges, ou en Belgique par des commis voyageurs de maisons italiennes, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en Italie et en Belgique, et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 23. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, jouiront dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que les dessins ou modèles industriels et de fabriques de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique, ne peut avoir au profit des Italiens en Belgique, et réciproquement au profit des Belges en Italie, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Digitized by Google

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent, sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des citoyens de l'une des hautes parties, contractantes dans les Etats de l'autre, ne sont pas subordonnés à l'obbligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins, industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à dater du jour de la signature du présent traité.

Art. 24. Les Italiens ne pourront revendiquer en Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle, ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Belgique.

Réciproquement les Belges ne pourront revendiquer dans le royaume d'Italie la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux règlements, s'il en existe, qui sont ou seront en vigueur pour le dépôt, par les nationaux, des marques, modèles ou dessins.

Art. 25. Il pourra être établi des consuls et des vice-consuls de chacun de deux pays dans l'autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre les consuls; bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. 26. Les agents consulaires belges dans les Etats italiens, jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même en Belgique pour les agents consulaires italiens.

Art. 27. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée, des régistres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament, faisaient partie du dit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extraditions serait différée jusqu'à ce

Digitized by Google

que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Art. 28. Les navires, marchandises, effets appartenant aux sujets italiens ou belges, qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par les parties intéresseés, par leurs fondés de pouvoirs, ou par les agents des Gouvernements respectifs.

Art. 29. Lorsqu'un navire, appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des parties contractantes, fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection, comme aux navires de sa propre nation, lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

Ce navire en toutes ses parties ou débris et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation, ou sur celle de leurs agents à ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agents sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul italien ou belge dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets.

Art. 30. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à compter du dixième jour après l'échange des ratifications, et si un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Art. 31. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi d'Italie et par Sa Majesté le Roi des Belges, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets

Fait à Turin en double expédition le 9 avril de l'an de grâce 1863.

Le Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie

(signé) GIOVANNI MANNA. — (L. S.)

Le Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges

(signé) HENRY SOLVINS. — (L. S.)

Per copia conforme all'originale:

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri, M. CERRUTI.

Digitized by Google

QUADRO *indicante le riduzioni introdotte nelle precedenti tariffe daziarie del Belgio col trattato del* 1861 *colla Francia e con quello del* 1863 *coll'Italia.*

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France		
FER.				
Minerai de fer	Libre	Minerai et limailles	Libres	
			1861	1864
Fontes brutes et vieux fer (comprenant fontes en gueuses, fonte épurée ou fer mulet, mitraille dite petite mitraille, etc.)	2. 40 les 100 kil.	Fontes brutes et vieux fer. les 100 kil.	1. 50c.	1 fr.
Fer battu, étiré ou laminé (comprenant fer à cercles et bandes de fer dit fer feuillard, fer en tôle, fer forgé en barres, clous, fil de fer ou d'archal, rails, etc.)	4. 80 id.	Fer battu, étiré ou laminé id.	4 fr.	3 fr.
		Clous en fer . . . . id.	6 fr.	6 fr.
Fonte ouvrée: ouvrages et ustensiles de fer coulé, tels que plaques cheminée, poêles, poids, vases, enclumes	16. 10 id.	Fonte ouvrée . . . . id.	6 fr.	4 fr.
Ouvrages de fer battu, chaudières, chaudières de saline, enclumes	30. fr. id.	Fer ouvré . . . . . id.	9 fr.	6 fr.
Vis	30. fr. id.			
Ancres et chaînes pour la marine	Libres			
Fer-blanc { non ouvré	30 fr. les 100 kil.	. . . . . id.	9 fr.	6 fr.
Fer-blanc { ouvré, ouvrages de fer-blanc vernis, peint ou non	19. 20 id.	. . . . .	10 p.% à la val.	
Acier { non ouvré	1 fr. les 100 kil.	. . . . . id.	1 fr.	1 fr.
Acier { ouvré, ouvrages d'acier y compris les outils d'acier	12 fr. id.	. . . . . id.	9 fr.	6 fr.
CUIVRE (*Pur ou allié de zinc*).				

Digitized by Google

vieux cuivre ne pouvant servir qu'à la refonte etc.	Libre	. . . . .	Libre
Battu (comprenant les clous de cuivre, le fil de cuivre, les flancs pour monnaie, etc.)	12 fr. les 100 kil.	battu, étiré ou laminé, doré ou argenté, filé sur fil ou sur soie .	10 fr. les 100 kil.
Ouvré	12 fr. id.	. . . . .	10 p. % ad val.
ZINC.			
Brut (comprenant les limailles, rognures, etc.) .	Libre	. . . . .	Libre
Laminé ou étiré	3 fr. les 100 kil.	. . . . .	3 fr. les 100 kil.
Ouvrages en zinc { de petites dimensions (C. mercerie) .	12 p. % ad val.	Ouvrages en zinc	10 p. % ad val.
Ouvrages en zinc { autres (C. meubles) . . . . , .	24 p. % ad val.		
PLOMB.			
Brut (et vieux plomb)	Libre	. . . . .	Libre
Plomb laminé ou ouvré de toute autre maniére, ainsi que plomb en grenaille	6 fr. les 100 kil.	laminé ou étiré	3 fr. les 100 kil.
		ouvrages en plomb	10 p. 100 ad val.
Étain { brut	Libre	. . . . .	Libre
Étain { ouvré	25. 40 les 100 kil.	. . . . .	10 p. % ad val.
Étain { étain (étain en feuilles minces) . .	60 c. le kil.	laminé, comprenant l'étain de glace	6 fr. les 100 kil.
Antimoine	Libre	. . . . .	Libre
Nickel	Libre	Nickel { brut	Libre
		Nickel { battu, étiré ou laminé .	10 fr. les 100 kil.
		Nickel { ouvré	10 p. % ad val.
Métaux, minéraux et terres non spécialement tarifés	Libre	Bismut brut	Libre
		Minerais de toute sorte . . .	Libres
Coutellerie (comme mercerie)	12 p. % ad val.	. . . . .	10 p. 100 ad val.
Instruments de mathématique, de physique, de chirurgie et d'optique	3. 60 p. % ad val.	Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de chimie (pour laboratoire)	Libres

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France		
Armes blanches et à feu de toute espèce, tels que fusils, carabines, pistolets et fontes de pistolet, piques, hallebardes, épées, sabres, baïonnettes et autres ustensiles portatifs de guerre de toute espèce montés ou non montés, y compris les casques et les cuirasses	7.20 p. % ad val.	. . . . .	Libres	
			1861	1864
Caractères d'imprimerie	30. 50 les 100 kil.	Caractères d'imprimerie neuf, clichés et planches gravées pour impression sur papier	les 100 kil. 10 fr.	8 fr.
Toiles métalliques..	18 per % ad val.	Toiles métalliques en fer ou en acier	9 fr.	6 fr.
		Toiles en fil de cuivre ou de laiton . . — pour machines ou mécaniques . .	14 fr.	12 fr.
		Toiles en fil de cuivre ou de laiton . . — autres	10 p. % ad val.	
Planches gravées pour l'impression sur papier autre que papier de tenture	12 p. % ad val.			
Objets d'orfévrerie et vaisselle non rompus. . .	7. 20 p. % ad val.	Orfévrerie et bijouterie en or, argent, platine et aluminium	5 p. % ad val.	
Horloges et pendules (comme mercerie). . . .	12 p. % ad val.	Montres et mouvements d'horlogerie Fourniture d'horlogerie	5 p. % ad val.	
MACHINES ET MÉCANIQUES.		Machines et pièces détachée de machines:	1861	1864
En fonte	6 fr. les 100 kil.	. . . . . les 100 kil.	6 fr.	4 fr.
En fer ou en acier	9 fr. id.	. . . . . Id.	9 fr.	6 fr.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Les pièces détachées ou partie des machines sont assimilées aux machines complétes pour l'applications des droits.		
Or et argent battu, en livrets.	6 p. % ad val.	. . . . . 5 p. % ad val.
Sucres . { bruts.	1. 20 les 100 kil.	Sucres { brut de betterave (droit de consommation compris) . 46.20 les 100 kil.
Sucres . { raffinés.	114 fr. id.	Sucres { raffinés, mélis, lumps et candis (idem) . . . 60 fr. les 100 kil.
Voitures	12 p. % ad val.	Carrosserie . . . . . 10 p. % ad val.
Peaux brutes.	Libres	. . . . . Libres
Peaux tannées, préparées ou apprêtées	38. 40 les 100 kil.	Peaux tannées et corroyées . . . 15 fr. les 100 kil.
Ouvrages de cuir et peau	21. 60 p. % ad val.	. . . . . 10 p. % ad val.
Peaux de chévre et de mouton tannées en croûte.	6 fr. les 100 kil.	. . . . . 5 fr. les 100 kil.
Tabletterie (comme mercerie).	12 p. % ad val.	. . . . . 10 p. % ad val.
Futailles . { neuves et vides, de toute espèce. .	Prohibées	Futeilles . . . . . 10 p. % ad val.
Futailles . { vieilles.	3. 60 p. % ad val.	
Barils à harengs, vides.	Prohibées	
Ouvrages de bois.	24 p. % ad val.	
Bois divers (comprenant les rames, etc.) . . .	6 p. % ad val.	
Meubles de toute espèce.	24 p. % ad val.	Meubles et ouvrages de bois de toute espèce . . . . . 10 p. % ad val.
Navires et bateux	6 fr. le tonneau de jauge de 1 1/2 mètre cube.	Bâtiments de mer de toute espèce et bateaux de rivière . . . . . 6 fr. le tonneaux de jauge de 1 1/2 mètre cube.
		Articles d'emballage ayant déjà servi Libres
Filaments végétaux non spécialement tarifés { bruts	Libres	Filaments végétaux brut, peignés, non spécialement tarifés: Libres
Filaments végétaux non spécialement tarifés { peigné	6 fr. les 100 kil.	

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France
Fils de lin et de chanvre *mesurant au kilog.*		Fils de lin, de chanvre et de jute, mesurant au kilogramme :
Simples :		20000 mètres ou moins
Écrus — 6000 mètres ou moins	les 100 kil. 19. 20	Non tors et non teints :
plus de 6000 mètres, pas plus de 12000	id. 28. 80	En 1861 15 fr. les 100 kil.
plus de 12000 id. 24000	id. 48. »	En 1864 10 fr. id.
plus de 24000 mètres	id. 84. »	Tors ou teints :
(Traité avec la France) pas plus de 36000	»	En 1861 22 fr. 50 c. les 100 kil.
plus de 36000 mètres	»	En 1864 15 fr. id.
Blanchis à quelque degré que ce soit — 6000 mètres, ou moins	les 100 kil. 31. 20	Plus de 20,000 mètres
plus de 6000 mètres pas plus de 12000	id. 43. 20	Non tors et non teints :
plus de 12000 id. 24000	id. 67. 20	En 1861 30 fr. les 100 kil.
plus de 24000 mètres	id. 114. »	En 1864 20 fr. id.
(Pour la France) pas plus de 36000 .	»	Tors ou teints :
plus de 36000 mètres.	»	En 1861 45 fr. les 100 kil.
Teints — 6000 mètres ou moins	les 100 kil. 43. 20	En 1864 30 fr. id.
plus de 6000 mètres pas plus de 12000	id. 55. 20	
plus de 12000 id. 24000	id. 79. 20	
plus de 24000 mètres	id. 126. »	
(Pour la France) pas plus de 36000 .	»	
plus de 36000 mètres	»	
Retors :		
Écrus — 6000 mètres ou moins.	les 100 kil. 26. 40	
plus de 6000 mètres pas plus de 12000	id. 43. 20	
plus de 12000 id. 24000	id. 76. 80	
plus de 24000 mètres	id. 134. 20	
(Pour la France) pas plus de 36000 .	»	
plus de 36000 mètres	»	

Digitized by Google

Blanchis à qu degré que ce	plus de 12000 . id. . . 24000	id.	62. 40
	plus de 24000 mètres	id.	100. 80
	(Pour la France) pas plus de 36000 .	»	168. »
	plus de 36000 mètres	»	
Teints	6000 mètres ou moins	les 100 kil.	57. 60
	plus de 6000 mètres pas plus de 12000	id.	74. 40
	plus de 12000 . id. . . 24000	id.	112. 80
	plus de 24000 mètres	id.	180. »
	(Pour la France) pas plus de 36000 .	»	
	plus de 36000 mètres	»	
Toute espèce de fils non spécialment tarifés . .		12 p. % à la valeur	

TOILES.

		Les 100 kil.	
Écrus avec ou sans apprêt	de moins de 8 fils	fr. 36 —	Tissus de lin, de chanvre et de jute de toute espèce . . . . . 15 p. % à la val.
	de 8 fils inclusivement à 12 fils exclusivement	78 —	
	de 12 idem 16 idem	126 —	
	de 16 idem 18 idem	204 —	
	de 18 idem 20 idem	288 —	
	de 20 fils et au-dessus	420 —	
Blanches mi-blanches ou imprimées	de moins de 8 fils	54 —	
	de 8 fils inclusivement à 12 fils exclusivement	117 —	
	de 12 idem 16 idem	189 —	
	de 16 idem 18 idem	306 —	
	de 18 idem 20 idem	432 —	
	de 20 fils au-dessus	630 —	

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France
Teints — de moins de 8 fils	les 100 kil. fr. 72 —	
Teints — de 8 fils inclusivement à 12 fils exclusivement	102 —	
Teints — de 12 id. 16 id.	144 —	
Teints — de 16 id. 18 id.	240 —	
Teints — de 18 id. 20 id.	336 —	
Teints — de 20 fils et au-dessus	504 —	
Croisées — Coutils de toute espèce en lin ou dans lequels le lin domine, à l'exception des coutils à pantalons	168 —	Vêtements et autres articles en lin confectionnés, en tout ou en partie 15 p. % à la val.
Croisées — Étoffes à pantalons de lin ou dans lesquelles le lin domine. — Écrues	300 —	
Croisées — Étoffes à pantalons de lin ou dans lesquelles le lin domine. — Blanchies ou teintes	360 —	
Toiles pour nappes et serviettes ou linge de table neuf — ouvragé — écru	318 —	
Toiles pour nappes et serviettes ou linge de table neuf — ouvragé — blanchi	501 —	
Toiles pour nappes et serviettes ou linge de table neuf — damassé sans distinction	621 —	
Batiste	6 fr. le kil.	Batiste et linon 10 p. % ad val.
Toile de Cambrai (linon)	3. 80 id.	Tulles de lin 15 p. % id.
Tulles et dentelles de lin	12 p. % ad val.	Dentelles de lin 5 p. % id.
Tous autres tissus de lin, de chanvre ou d'etoupe purs ou mélangés, non compris dans les dénominations qui précèdent ou qui suivent	12 p. % id.	Tissus de lin ou de chanvre mélangé, quand le lin ou le chanvre domine en poids 15 p. % id.
Toiles — cirées	7. 20 p. % id.	Toiles cirées de toute sorte 10 p. % id.
Toiles — peintes sur enduit pour tapisserie	7. 20 p. % id.	
Bonneterie de lin	2 40 le kil.	*Lins*: Bonneterie, passementerie, et rubanerie 15 p. % id.
Passementerie de lin ou mélangée de cette matière	1. 80 les 100 kil.	Articles non dénommés 15 p. % id.
Rubanerie de lin ou mélangée de cette matière. — Écrue	72 fr. id.	Les fils de toute autres végétaux filamenteux purs ou mélangés suivront le même régime que les fils de lin et de chanvre.
Rubanerie de lin ou mélangée de cette matière. — Blanchie ou teinte	120 fr. id.	

Digitized by Google

frisés ou autrement préparés	36 fr. les 100 kil.

COTONS.

Coton en laine	Libre
Fils de coton { non tors ou non teints	101. 80 les 100 ki.
Fils de coton { tors ou teints	127. 20 id.
Fils de coton { simples ou retors, écrus, blanchis ou teints, du n° 140 métrique et au dessus .	6 fr. id.
Tissus de cotons:	
Teints ou imprimés	»
Coutils de toute espèce en coton ou dans lesquels le coton domine, à l'exception de coutils à pantalons	168 fr. id.
Étoffes à pantalons de cotons ou dans lesquelles le coton domine . . { écrues . .	300 fr. id.
Étoffes à pantalons de cotons ou dans lesquelles le coton domine . . { blanchies ou teintes .	360 fr. id.
Nankin { large	20 c. la pièce
Nankin { étroit	10 c. id.
Tissus, toiles, étoffes de coton, sans distinction de nom, ni d'espèce . . . . . { écrus ou blancs teints ou imprimés . . .	216. 20 les 100 kil.
Tissus, toiles, étoffes de coton, sans distinction de nom, ni d'espèce . . . . . { écrus ou blancs teints ou imprimés . . .	390 fr. id.

Tissus et ouvrages de crin ou du poil de vache, purs ou mélangés . .	10 p. % à la val.

COTONS.

Coton brut, y compris les ouates .	Libre
Fils de coton:	
écrus ou blanchis mesurant au demi-kil.:	
20,000 mètres ou moins . . .	15 fr. les 100 kil.
20,000 à 30,000 mètres . .	20 fr. id.
30,000 à 40,000 mètres . .	30 fr. id.
plus de 40,000 mètres . . .	40 fr. id.
teints ou ourdis	Le droit sur le fil.
écru ou blanchi augmenté de . .	10 fr. les 100 kil.
Tissus de coton écrus, unis, croisés, coutils:	
1e *classe*, pesant 11 kil. et plus les 100 mètres carrés:	
de 35 fils et au-dessous aux 5 millimètres carrés	50 c. le kil.
de 36 fils au-dessus	80 c. id.
2e *classe*, pesant de 7 à 11 kil. exclusivement, les 100 mètres carrés:	
de 35 fils et au-dessous . . .	60 c. id.
de 36 à 43 fils	1 fr. id.
de 44 fils et au-dessus . . .	2 fr. id.
3e *classe*, pesant de 3 à 7 kil. exclusivement, les 100 mètres carrés:	

Digitized by Google

Marchandises			Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France	
Tulles et dentelles de coton	unis ou brochés . .	écrus . . .	14, 40 p. % ad val.	de 27 fils et au-dessous . . .	80 c. le kil.
				de 28 à 35 fils	1. 20 id.
				de 36 à 43 fils	1. 90 id.
		blancs, apprêtés ou teints . .	21. 60 id.	de 44 fils et au-dessus	3 fr. id.
	brodés		21. 60 id.	Tissus de coton :	
Bonneterie de coton	bas, chaussettes, bonnets, gants . .		4. 80 le kil.		
	articles non dénommés		1. 80 le kil.	blanchis	15 p. % en sus du droit sur l'écru.
Passementerie de coton ou mélangée de cette matière			180 fr. les 100 kil.	Teints	25 c. par kil. en sus du droit sur l'écru.
Rubannerie de coton ou mélangée de cette matière		écrue . . .	72 fr. id.		
		blanchie ou teinte	120 fr. id.	Imprimés	15 p. % de la val.
				Velours de coton :	
				Façon soie (dite *velvets*) :	
				Écrus	85 c. le kil.
				Teints ou imprimés	1. 10 id.
				Autres (cords, moleskins, etc.) :	
				Écrus	60 c. id.
				Teints ou imprimés	85 c. id.
				Tissus de coton écrus, unis ou croisés, pesant moins de 3 kil. par 100 mètres carrés	15 p. % de la val.
				Piqués, bazins façonnés, damassés et brillantés	
				Couvertures de coton	
				Tulles unis ou brodés	
				Gazes et mousselines, brodées ou brochées, pour ameublements ou tou-	

Digitized by Google

		Bonneterie, passementerie, rubanerie . Articles non dénommés . . . .
		Broderies à la main . . . . . 10 p. % id.
		Dentelles et blondes de coton . . 5 p. % id.
		Les fils de coton mélangés payeront les mêmes droits que les fils de coton pur, pourvu que le coton domine en poids dans le mélange.
		Tissus de coton mélangés, quand le coton domine en poids . . . 15 p. % id.
		Le Gouvernement belge se réserve la faculté de substituer, en tout ou en partie, aux taxes spécifiques sur les tissus et velours de coton, un droits de 15 p. % à la valeurs.
LAINES.		**LAINES:**
Laines { en masse	Libres	. . . . . Libres
Laines { peignées ou teintes	30 fr. les 100 kil.	. . . . . 10 fr. les 100 kil.
		laine teinte en masse . . . . 10 fr. id.
		Les poils de chèvre, d'alpaga, de lama, de vigogne, et de chameau sont assimilés à la laine.
		1861 — 1864 —
Fil de laine { écrus et non tors	120 fr. id.	Fils:
Fil de laine { dégraissés ou blanchis	144 fr. id.	non tors et non teints, les 100 kil. 25 fr. 20 fr.
Fil de laine { tors ou teints	168 fr. id.	tors ou teints . . . . . 35 fr. 30 fr.

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France	1861	1864
Tissus de laine et de poil.				
Châles de l'Inde, dits Chachemirs et Thibets . .	18 p. % ad val.	Tissus de laine pure	15 p. % de la val.	10 p. % de la val.
Draps, casimirs et autres tissus similaires ou la laine domine	300 fr. les 100 kil.	Feutres de toute sorte	id.	id.
		Couvertures de laine pure . . .	Id.	Id.
		Tapis de toute espèce	Id.	15 p. %
		Bonneterie de laine	Id.	10 p. %
Purs ou mélangés, autres que les draps, casimirs et leurs similaires. Coatings, calmoucks, duffels, tire taines, frises, kerseys, baies, couvertures de laine et autres tissus lourds et épais de même nature	192 fr. id.	Passementerie de laine pure . .	Id.	Id.
		Rubanerie de laine	Id.	Id.
		Dentelles de laine	Id.	Id.
		Chausson de lisière	10 p. %	Id.
Purs ou mélangés, autres que les draps, casimirs et leurs similaires. Tous autres tissus de laine ou de poil, purs, ou mélangés . . — écrus ou blanchis .	300 fr. id.	Articles non dénommés	15 p. %	Id.
Purs ou mélangés, autres que les draps, casimirs et leurs similaires. Tous autres tissus de laine ou de poil, purs, ou mélangés . . — teints	360 fr. id.	Lisières de drap de toute espèce, entières ou coupées	Exempts	
Purs ou mélangés, autres que les draps, casimirs et leurs similaires. Tous autres tissus de laine ou de poil, purs, ou mélangés . . — imprimés . . .	450 fr. id.			
Habillements et vêtements à l'usage d'hommes et de femmes . . . — neufs . .	24 p. % ad val.	Vêtements, confectionnés neufs et vieux	10 p. % de la val.	
Habillements et vêtements à l'usage d'hommes et de femmes . . . — vieux . .	12 p. % ad val.			
Bonneterie de laine	3. 40 le kil.	Les fils et tissus de laine et de ses similaires, mélangés de coton ou d'autres filaments quelconques payeront les mêmes droits que les fils et tissus de laine pure, pourvu que la laine et ses similaires dominent en poids dans le mélange		
Passementerie de laine ou de poil de chévre, mélangée ou non de toute autre matière que la soie	300 fr. les 100 kil.			
Rubanerie de laine ou de poil de chèvre, mélangée ou non de toute autre matière que la soie.	240 fr. id.			
Tapis et tapisserie.				
Tapis mêlés de laine, autre soumarie ou *Smyrne* avec				

Digitized by Google

dénommés ci-dessus dont l'envers présente un canevas en fil de lin, de chanvre ou de coton .	150 fr. les 100 kil.		
Tous autres en laine, poil, fil ou coton, y compris les tapis feutrés	180 fr. id.		
Soies. . { à coudre ou à broder	102 fr. id.	Soies:	
autres	Libres	En cocons	Libres
		Gréges, moulinées et filées . . .	
Tissus de soie:			
De toute espèce, tels que satin, taffetas, velours de soie, foulards et autres, excepté les rubans.. { écrus, ou demi-blancs pour l'impression et la teinture.	6 fr. le kil.	Tissus de toute espèce	300 fr. les 100 kil.
		Passementerie	
		Rubanerie	
		Bonneterie	
blanchis, teints ou imprimés.	12 fr. le kil.		
Tulles de soie et dentelles dites *blondes*, mêlés ou non d'or ou d'argent	12 p. % ad val.	Tulles et dentelles	5 p. % à la val.
Rubanerie de pure soie	6 fr. le kil.		
— de toute matière, mélangée de caout-chouc avec soie ou non	420 fr. les 100 kil.		
Passementerie (comme franges, cordons, galons, aiguillettes, lacets, etc.) de pure soie	7. 20 p. % ad. val.		
PRODUITS CHIMIQUES.			
		Acides:	
Acides acétiques et nitrique.	6 fr. les 100 kil.	nitrique	Libre
— hydroclorique et sulfurique	2. 40 id.	sulfurique	Libre
Clorure de chaux	4. 80 id.		1861 1864
Résidus de la fabrication des acides nitrique et sulfurique	7. 20 id.		les 100 kil.
Sels ammoniacaux	24 fr. id.	acetique	6 fr. 6 fr.
Cendres, gravelées et autres	Libres	hydroclorique	2 fr. 0. 50 c.

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France	
Soudes. Natron d'Égipte, marquant au moins 30° à l'alcalimètre, importé directement de ce pays, sous pavillon belge, moyennant les justification à déterminer par le Gouvernement et seulement par le bureau d'Anvers	0. 60 les 100 kil.	clorure de chaux	4 fr. 2 fr.
		Sels ammonicaux	8 fr. 2 fr.
		Sels de soude:	
		carbonates	3 fr.
		Sulfates et sulfites	1. 50
		autres, le sel marin excepté . .	Libres
		sels de potasse	Libres
Soudes. Sel de soude et natron de toute autre espèce, à l'exception du muriate de soude (*sel*) et du nitrate de soude (*Salpêtre*)	7. 20 id.	Essence de houille et ses dérivés:	
Sulfates. alun	4. 80 id.	servant comme couleurs . . .	Libres
Sulfates. de magnésie (sel depsom ou de sedlitz) . .	7. 20 id.	autres	2 fr.
Sulfates. de potasse (sel de Duobus)	7. 20 id.	Produits chimiques:	
Produits chimique, non spécialement tarifés . .	6 p. % ad val.	non dénommés	2 fr.
Borax	Libre	Les sels de soude mélangés de plus de 15 p. % de sel marin acquitteront le droit sur le sel raffiné.	
Céruse ou blanc de plomb	5 fr. les 100 kil.		
Savons. durs	12 fr. id.		
Savons. mous	15. 20 id.	Savons de toute espèce . . .	10 fr. les 100 kil.
Savons. parfumés	25. 40 id.	Le droit de 10 francs sera réduit à 6 francs en cas de suppression de taxe supplémentaire prévue à l'article 4 du traité.	
		Teintures et couleurs:	
Teintures et couleurs non spécialement tarifées . préparée à l'huile . .	6 fr. les 100 kil.	préparées à l'huile	6 fr. les 100 kil.
Teintures et couleurs non spécialement tarifées . autres	Libres	autres	Libres
VERRERIES.			
Bouteilles ordinaire	7. 20 les 100 bout.	Bouteilles de toutes formes et autres objets en verre à bouteilles . .	2 fr. les 100 kil.
Bouteilles de contenance de 7 litres et au-			

Digitized by Google

autres de cette espèce.	12 p. % id.		
Flint-glas en tables et masses brutes . . .	2. 40 p. % id.		
Glaces à miroirs { étamées	14.40 p. % id.	Glaces brutes, étamées ou polies .	10 p. % ad val.
Glaces à miroirs { non étamées	12 p. % id.		
Verre à vitres	18 fr. les 100 kil.	Verres:	
Verreries et cristalleries { unies ou moulées	48 fr. id.	A vitre, de couleur, polis ou gravés de montre ou d'optique . . .	10 p. 100 ad val.
Verreries et cristalleries { taillées, gravées, dorées, colorées ou avec application	120 fr. id.		
Verreries et cristalleries { formant comme partie principale un ensemble avec des objets d'une autre matière auxquels elles sont jointes ou adhérentes .	12 p. % ad val.		
Verre cassé ou groisil	0. 10 c. l'hectol.	Groisil et verre cassé	Libre
		Objets en verre ou en cristal, unis ou moulés, non coloriés et non taillés .	12 fr. les 100 kil.
		Objets en verre ou en cristal, taillés, gravés ou coloriés	10 p. % ad val.
		Émaux et objets en verre non dénommés	10 p. % ad val.
		Le droit sur les bouteille et autres objets en verre à bouteilles sera reduit à un fr. en cas de suppression de la taxe supplémentaire prévue à l'article 4 du traité.	
OUVRAGES DE TERRE.			
Poterie commune de terre ou de grès de toute espèce	3. 60 les 100 kil.	. . . . .	1. 50 les 100 kil.
Faïences en terre { commune ou en pâte colorée . . . . { non décorées . .	9. 60 id.		
Faïences en terre { commune ou en pâte colorée . . . . { décorées . . .	14. 40 id.		
Faïences en terre { de pipe ou en pâte blanche ou colorée. { non décorées . .	21. 60 id.		
Faïences en terre { de pipe ou en pâte blanche ou colorée. { décorées, . . .	32. 40 id.		

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France	
Creusets	1. 20 p. % ad val.	. . . . .	1. 50 les 100 kil.
Pipes de terre	5 fr. par 1000 pièces	. . . . .	1. 50 id.
		Cornues à gaz	1. 50 id.
Terre cuite: briques — de 24 1/2 centimètres de longueur de 11 3/4 de largeur et de 5 centimètres d'épaisseur et au-dessous	3. 80 id.	Terre cuite: Carraux, briques et tuiles, tuyaux de drainage et autres	Libres
Terre cuite: briques — de plus de longueur, largeur ou épaisseur	7. 70 id.		
Tuiles et pannes	5 fr. id.		
			1861 — 1864 —
Porcellaines — blanches ou teintes	72 fr. les 100 kil.	Porcelaines de toute sorte, blanches ou décorrées, paria et biscuit blanc .	15 p. % 10 p. %
Porcellaines — peintes ou dorées	96. fr. id.		
Ouvrage de mode	24 p. % ad val.	Faïence, cailloutage et grès fin . .	20 p. % 15 p. %
Mercerie et quincaillerie	12 p. % id,		
(Les boutons de corne, d'os, de bois, de soie etc., sont considérés comme mercerie).		Fleurs artificielles . . . . . / Objets de mode et chapeaux . .	10 p. % ad val.
Brosserie (comme mercerie).		Boutons fins et communs autres que de passementerie . . . . . / Brosserie . . . . . / Mercerie : . . . . . / Épingles	10 p. % à la val.
Instrument de musique	6 p. % id.	Instruments de musiques et pièces detachées d'instruments	6 p. % ad val.

Digitized by Google

Chapeaux —	12 p. % id.
Caoutchouc ouvré { pur	60 fr. les 100 kil.
Caoutchouc ouvré { mélangé d'autres matières dont il forme la partie principale	300 fr. id.
Caoutchouc ouvré { Passementerie et rubanerie	420 fr. id.
Caoutchouc brut	6 fr. id.
— filé	0. 60 id.
Cire à cacheter (comme mercerie)	—
Encre { à écrire (comme mercerie)	—
Encre { à imprimer (comme teinture)	6 fr. les 100 kil.
Encre { à dessiner	—
Cirage	Libre
Cordages { de 5 centimètres de diamètres et plus	6 fr. les 100 kil.
Cordages { de moins de 5 centimètres de diamètre	24 fr. id.
Filets et autres ustensiles pour la pêche, y compris les ustensiles et appareils pour la pêche de la baleine	1.20 p. % ad val.
Poissons d'eau douce :	
Saumons et autres poissons frais, salés, fumés ou séchés	7. 70 les 100 kil.
Écrevisse	7. 20 p. % ad val.

Caoutchouc et gutta percha :	
bruts, en feuilles ou filés . . .	Libres
Ouvrés, purs ou mélangés . . .	10 p. % ad val.
. . . . .	10 p. % id.
. . . . .	10 p. % id.
. . . . .	Libre
. . . . .	10 p. % ad val.
. . . . .	Libre
. . . . . les 100 kil.	6 fr. les 100 kil.
. . . . . id.	15 fr. id.
Filets de toute espèce	10 p. 100 ad val.

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France	Traité avec l'Italie
Anchois frais, salés, fumés ou séchés .	7. 70 les 100 kil.	. . . . . —	1 fr. les 100 kil.
Barbues salées, églefins salés, et déchets de têtes de cabillaut, compronant la gorge, les joues et la lèvre supérieure . .	2. 40 p. % ad val.		
Écrevisses autres que homards . . .	7. 20 id.		
Harengs de toute espèce	1. 20 les 100 kil.	. . . . . 1.50 les 100 kil.	
Lamproies fraise	Libres		
Plies séchées	1. 20 les 100 kil.	. . . . . 1.50 id.	
Sardines fumées ou séchés (saurets) . .	9.60 les 1000 pièces	. . . . . —	1 fr. les 100 kil.
Stockfisch	1. 10 les 100 kil.	. . . . . 1.50 id.	
Non spécialement dénommés . . { frais, fins et communs .	14. 40 id.	Autres poissons de toute espèce, frais, secs, salés ou fumés, à l'exclusion de la morue . . . . . 6 fr. id.	
{ salés	12 p. % ad val.		
{ fumés ou séchés . .	7. 20 les 100 kil.		
Poissons marinés ou à l'huile . . .	90 fr. id.	. . . . . —	10 fr. les 100 kil.
Morue en saumure ou au sel sec . .	30 fr. la tonne de 150 à 160 kilogr. poids brut.	–	
Épiceries non spécialement tarifées . .	24 p. % ad val.	Épiceries préparées (suaces) et moutardes . . . . . 15 p. %	
Fromages de toute espèce	12. 70 les 100 kil.	. . . . . 10 fr. les 100 kil.	
Boissons fermentées { en cercles . . .	6. fr. l'hectolitre	Bière et autres boissons fermentées (droit de consommation com- { en cercles . 6 fr. l'hectolitre.	
{ en bouteilles ou cruchons	9. fr. id.		

Digitized by Google

Eaux-de-vie et liqueurs de toute espèce . . en cercles . .	7. 20 l'hectolitre
Eaux-de-vie et liqueurs de toute espèce . . en bouteilles ou cruchons . .	12 fr. id.
Liquides alcooliques quelconque non soumis aux accises, contenant en mélange ou en solution des substances qui en altèrent le degré	0. 60 le litre
Sirops et mélasses de toute espèce . .	90 fr. les 100 kil.
Ardoises pour toiture	6 fr. le mille
Poils de toute sorte, bruts	Libres
Fils de poil de chèvre de toute espèce écrus .	5. fr. les 100 kil.
Fils de poil de chèvre de toute espèce teints .	30. 60 id.
Fils de poil de vache et d'autres animaux non spécialement tarifés	0. 60 id.
Plumes à écrire . brutes . . .	Libres
Plumes à écrire . apprêtées . .	12 p. % ad val.
Plumes à lit	Libres
Cire . . . . . brute . . .	2. 50 les 100 kil.
Cire . . . . . blanchie . .	15. 20 id.
Lait	Libre
Fromages de toute espèce	12. 70 les 100 kil.
Beurre frais et salé	7. 70 id.
Miel	12 fr. id.
Oreillons	Libres
Corail . . . . ouvré	12 p. % ad val.
Corail . . . . brut	Libre

Eaux-de-vie de toute espèce (droit de consommation compris.) à 50 degrés au moins .	1 hectolitre 45 fr.	42. 50
Eaux-de-vie de toute espèce (droit de consommation compris.) pour chaque degré au-dessus de 50	0. 90	0. 85
Eau-de-vie en bouteilles et liqueurs, sans distinction de degrés (droit de consommation compris.) . . .	85 fr. l'hectolitre	
Autres liquides alcooliques . . .	60 fr. id.	
Sirops et mélasses, importés pour la distillation	Libres	
Ardoises pour toiture	4 fr. le mille	
Poils non spécialement tarifés, bruts ou filés	Libres	
. . . . .	Libres	
. . . . .	10 p. % ad. val.	
. . . . .	Exemptes	
. . . . .	Libre	
. . . . .	10 p. % ad val.	
. . . . .	Exempt	
. . . . .	10 fr. les 100 kil.	
. . . . .	5 fr. id.	
. . . . .	12 fr. id.	
. . . . .	Exempts	
. . . . .	Exempts	

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France	Traité avec l'Italie
Drogueries	2. 40 les 100 kil.	2 fr. les 100 kil.	
Safran	24 p. % ad val.		10 p. % à la val.
Éponges	12 p. % id.	2 fr. les 100 kil.	
Os et sabots de bétail	Libres	Exempts	
Cornes de bétail, brutes	Libres	Exemptes	
Homards — en destination des parcs du pays	7. 20 p. %	10 fr. les 100 kil.	
Homards — autres	14. 40 id.	(1)	
Huîtres — en destination des parcs du pays	18 fr. les 100 kil.	10 fr. les 100 kil.	
Huîtres — autres	30 fr. id.	(1)	
Résines de toute sorte, même distillées	Libres	Exemptes	
Jus de réglisse	12 fr. les 100 kil.	12 fr. les 100 kil.	10 fr. les 100 kil.
Liége — brut et râpé de toute sorte	Libre	Exempt	
Liége — ouvré	12 p. % ad val.	10 p. % ad val.	
Bois de teinture, même moulu	Libre	Exempt	
Joncs et roseaux bruts	Libres	Exempts	
Betteraves	Libres	Exemptes	
Écorces à tan	Libres	Exemptes	
Pommes de terres	0. 10 l'hectolitre	Exemptes	
Houblon	1. 60 les 100 kil.	1. 50 les 100 kil	
Légumes en conserve — à l'eau-de-vie, au miel ou au sucre	90 fr. id.	20 fr. id.	10 fr. les 100 kil.
Légumes en conserve — autres	30 fr. id.		
Fruits confits au sucre	90 fr. id.	—	60 fr. les 100 kil.
Id. au sel et au vinaigre	30 fr. id.	—	10 fr. les 100 kil.

Digitized by Google

			. . . . .	Exemptes
Marbres	brut, taillé ou scié	Libre	Pierres de toute sorte, y compris les marbres e l'alabâtres . .	brutes, taillées ou sciées . . . Libre
	poli ou sculpté { statues	Libres		polies ou sculptées 10 p. % ad val.
	autres objets . . .	12 p. 100 ad val.		
Pierres	brutes, taillées ou sciées . .	Libres	Statues	modernes en marbre ou en pierre . . . . . en metal, de grandeur naturelle au moins . . Libres
	polies ou sculptées { statues	Libres		
	autres objets . .	12 p. 100 ad val.		
			Meules	Libres
Pierres gemmes et pierres précieuses .		Libres	Pierres gemmes de toute sorte . .	Libres
Pierres à aiguiser		Libres	. . . . .	Libres
Chaux et plâtres		Libres	. . . . .	Libres
Plâtre préparé		—		
Plombagine et graphite		Libres	. . . . .	Libres
			Maurelle . . . . . ,	Exempte
Bleu de Berlin et de Prusse . . .		12. 70 les 100 kil.	Bleu de Prusse . , ...	Exempt
Teintures et couleurs non spécialement tarifées.	préparées à l'huile .	6 fr. id.	Carmins de toute sorte . . , .	Exempts
	autres	Libres		
Cendres		Libres	Cendres bleues ou vertes . , .	Exemptes
Laque .	en boules	5 fr. les 100 kil.	Laque en teinture ou en trochisques	Exempts
	en feuilles	2. 50 id.	Verte de montagne	Exempt
			Stil de grain	Exempt
Crayons (comme mercerie)		12 p. 100 ad val.	Crayons	simples en pierre . . . 10 p. 100 ad val.
				composés, à gaine de bois Idem
Parfumerie		12 p. 100 ad val.	Parfumerie .	alcoolique . . . 10 p. % ad val.
				autres . . . . 10 p. % id.
Épiceries non spécialement tarifées . .		24 p. 100 id.	Moutardes	15 p. % id.

(1) Ce droit sera applicable aux homards et aux huitres qui sont en destination des parcs ou huitrières, comme à ceux qui sont livrés directement à la consommation.

Digitized by Google

Marchandises	Tarif Belge actuel	Traité de 1861 avec la France			Traité avec l'Italie
Chicorée moulue	6 fr. les 100 kil.	Chicorée moulue ou brûlée	2 fr. les 100 kil		
Bougies	101. 80 id.	Bougie de toute sorte	10 p. 100 ad val.		
Chandelles de suif et de composition	34. 30 id.	Chandelles	10 id. id.		
Colle de poissons (c. drogueries)	2. 40 id.	Colle de poisson	2 fr. les 100 kil.		
Extraits de viandes (c. mercerie alimentaires)	30 fr. id.	Extraits de viandes	20 fr. id.		
Chocolat	30. 50 id.	Chocolat et cacao simplement broyé	35 fr. id.		
Cacao (fèves et pelures)	18 fr. id.				
Eaux minérales (c. drogueries)	2. 40 id.	Eaux minérales, cruchons compris	2 fr. id.		
Papier: de toute espèce, blanc, gris, bleu, etc.	18 p. 100 ad val.	Papier de toute sorte	1861	1864	
Papier: à meubler	12 p. 100 id.				
Papier: de musique, papier pour cartes à jouer, carton (pour la France il ne s'agit que du carton en feuilles)	3. 60 p. 100 id.		—	—	
Papier: colorié	3. 60 p. 100 id.		10 fr.	8 fr.	
Papier: Portans les noms ou les marques caractéristiques des papeteries du royaume	Prohibé	Cartons en feuilles de toute sorte			
		Cartons moulés, coupés et assemblés	10 p. 100 ad val.		
Livres: brochés ou en feuilles	38. 20 les 100 kil.	Livres en langues françaises, mortes ou étrangères	Exempts		
Livres: reliés ou cartonnés	50. 90 id.	Objets de collection hors de commerce	Libres		
Livres: en feuilles, brochés, cartonnés ou reliés, imprimés 50 ans avant l'époque de l'importation, et pour autant qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire		Gravures et lithographies (photographies et dessins de toute sorte sur papier)	Exemptes		
		Cartes géographiques	Exemptes		

Digitized by Google

Estampes et gravures	1. 20 p. 100 ad val.	Étiquettes imprimées, gravées et coloriées.	Exemptes	
Cartes géographique ou marines . . .	1. 20 id. id.			
Bimbeloterie	12 fr. id. id.	Bimbeloterie	10 p. 100 ad val.	
Osiers	6 fr. id. id.	Vannerie	10 p. 100 id.	
Ouvrages d'osier . . . . . , . .	7. 20 id. id.			
Parasols et parapluie (c. mercerie) . .	12 fr. id. id.	Parasols et parapluies	10 p. 100 id.	
Cheveux ouvrés id. . .	12 fr. id. id.	Cheveux ouvré	10 p. 100 id.	
Balais de bouleau	0. 60 id. id.	Balais communs	Exempts	
Moules	1. 20 id. id.	Coquillage, autre que huîtres . .	Libres	
Graisses	2. 40 les 100 kil.	Graisse de poisson et blanc de baleine et de cachalot	2 fr. les 100 kil.	Libres
Fanons de baleine bruts	Libres	. . . . .	Libres.	
Peaux brutes	Libres	Peaux de chien de mer et de phoque, brutes, fraîches ou sèches . .	Libres	
Graines non spécialement tarifées . .	Libres	Graines a ensemencer	Libres	
Graines oléagineuses	2. 40 les 1000 kil.	. . . . .	2 fr. les 1000 kil.	Libres
Tourteaux	—	. . . . , ...	—	Libres
Bois de chêne et noyer	1. 20 le mètre c.	. . . . . , .	1 fr. le mètre c.	
		Bitumes de toute sorte	Libres	
Amidon	25. 40 les 100 kil.	. . . . .	1. 50 les 100 kil.	
Souffre	Libre	. . . . . , ...	Libre	
Huiles . . de fabrique	2. 40 les 100 kil.	. . . . . , ...	2 fr. les 100 kil.	Libres
Huiles . . de graines	6 fr. id.	. . . . .	6 fr. Id.	3 fr. les 100 kil.
Huiles . . d'olive et autres huile alimentaires	18 fr. id.			
Cartes à jouer	15. 20 la grosse de 12 douzaine	. . . . .	10 p. % à la val.	
Poudre à tirer	40. 70 les 100 kil.	. . . . .	15 fr. les 100 kil,	

Digitized by Google

DROITS A LA SORTIE DE BELGIQUE.

Tarif belge général		Traité de 1861 avec la France	
Étoupes de lin et de chanvre	4. 90 les 100 kil.	Étoupes et émouchures de lin et de chanvre	Libres
Minerai de fer .	Prohibées	Minerai de fer de toute sorte .	—
Os de toute espèce	58 fr. les 1000 kil.	Os de toute espèce et cornes de bétail	—
Drilles et chiffons	Prohibées	Chiffons de laine sans mélange	—
		Autres chiffons et drilles de toute espèce	12 fr. les 100 kil.
		Pâte à papier	—
		Vieux cordages, goudronnés ou non	4 fr. les 100 kil.
		Pour le minerai de fer actuellement prohibé, la libre exportation prendra cours a partir du premier janvier 1862.	

Istruzioni in data 31 *dicembre* 1863 *agli Uffici di Riscontro per la sorveglianza alla riscossione delle entrate dello Stato affidata alla Corte de' Conti colla Legge* 14 *agosto* 1862, *N.* 800.

Gli Uffici di Riscontro, siccome emanazione della Corte dei Conti, condividono il mandato importantissimo a questa affidato dall' art. 10 della Legge 14 agosto 1862, *di vegliare alla riscossione delle pubbliche entrate.*

Il Ministero delle Finanze, per conto del quale sono riscossi tutti i proventi dello Stato, esercita un sindacato immediato alle operazioni degli agenti di riscossione, mediante Uffici di controllo od Ispezioni che riferiscono al medesimo direttamente, col mezzo delle competenti Direzioni compartimentali del Tesoro, se si tratti d' uffici di controllo, essendo questi alla dipendenza delle medesime (1).

La Corte dei Conti invigila il servizio dei proventi stessi per conto del Potere legislativo, a cui riferisce sul risultato della propria missione: ed in pari tempo sussidia la veggenza dei singoli Ministeri, non tanto nella parte contabile, quanto nella parte morale dell' Amministrazione di quei proventi.

A soddisfare per quanto è possibile allo spirito della succitata Legge è d' uopo alla Corte medesima assicurarsi dell' integrità, puntualità ed esattezza delle operazioni dei singoli Agenti preposti direttamente alla riscossione dei vari tributi, nonchè delle cause per

(1) Art. 10 del Regio Decreto 30 ottobre 1859, n. 5705, ed art. 4 § e, del Regolamento approvato con Regio Decreto 13 dicembre 1863, n. 1582.

Digitized by Google

le quali essi tributi si rendano più o meno proficui all'erario nazionale. Perciò dalla conoscenza periodica dei risultati contabili di quegli Agenti potrà la Corte stessa, a seconda della varia natura dei proventi, desumere se il loro operato sia regolare e conforme all'interesse dello Stato, ed alle Leggi, Regolamenti ed Istruzioni che dirigono i servizi speciali di ciascuna Amministrazione dell'attivo e ponendo a confronto, sia partitamente per Contabile, che cumulativamente per Amministrazione o per Capo dei proventi, l'ammontare dalla loro riscossione, conseguito in identici periodi, di due o più anni consecutivi; potrà eziandio, apprezzando ad un tempo le condizioni varie od identiche sì economiche che commerciali, politiche ed industriali delle diverse parti del Regno, giudicare con qualche fondamento, se il variare in più od in meno, costante od irregolare, di ciascun ramo di provento eventuale tragga origine dal fatto dei Contabili, ovvero da circostanze estranee ai medesimi, e verrà in certa qual guisa ad esercitare indirettamente una costante sorveglianza alla parte morale delle loro operazioni, per cui, associando ai propri studi i risultati dei fatti e delle operazioni degli Uffici di Riscontro desunti dall'esperienza, riescirà in pari tempo a farsi un largo concetto sia dell'operato degli Agenti di riscossione, sia dell'applicazione e sufficienza delle leggi e delle discipline che regolano sì vitale servizio dell'Amministrazione pubblica, e potrà, a seconda dei casi, appoggiandosi ad una illuminata esperienza, suggerire a chi di diritto quelle savie misure, o quelle modificazioni od aggiunte alle Leggi ed alle discipline preaccennate, che le sembrino opportune al miglior esito delle medesime.

Dodici sono le Amministrazioni centrali delle entrate, e così:

Direzione generale delle Gabelle.
» » delle Contribuzioni dirette.
» » del Demanio e delle Tasse.
» » delle Ferrovie.
» » dei Telegrafi.
» » delle Poste.
Ministero di Grazia e Giustizia.
» dell'Estero.
» dell'Interno.
» dell'Istruzione pubblica.
» di Agricoltura, Industria e Commercio.
Direzione generale del Tesoro.

Nei capitoli che seguono, distinti per Amministrazione, sono tracciati i principii e le norme generali a cui gli Uffici di Riscontro debbono attenersi adempiendo all'importante incarico che vien loro affidato colle presenti Istruzioni. Ad essi Uffici, come alla Corte dei Conti, è dato di esercitare il diritto a questa fatto dall'art. 16 della Legge succitata, quello cioè di chiedere alle Amministrazioni ed agli Agenti che da esse dipendono, quelle informazioni e quei documenti, oltre ai prescritti dalle Istruzioni stesse, che ravviseranno del caso a maggior chiarezza o giustificazione di dimostrate operazioni, usando mai sempre nelle relazioni d'ufficio quei modi che meglio valgano ad impegnare le parti ad assecondare puntualmente e prontamente le loro domande.

Ad ogni semestre, con apposita relazione, gli Uffici medesimi riferiranno alla Corte categoricamente e succintamente intorno al modo col quale siasi adempiuto, tanto dalle Amministrazioni che dagli Agenti suaccennati, al rispettivo mandato, accennando nella re-

Digitized by Google

lazione stessa le irregolarità e gli abusi di maggior momento da essi rilevati durante il corso del semestre, nonchè l'esito delle pratiche fatte ad evitarne la riproduzione. Perdurando però tali fatti od altri qualsiansi contrari alle massime di buona amministrazione od alle norme in vigore, malgrado le sollecitudini adoperate per impedirne la continuità, gli Uffici di Riscontro dovranno intrattenerne la Corte con ispeciale rapporto, come pure dovranno rendere edotta prontamente la stessa di quei casi gravi che offendano l'interesse dello Stato, e che a ripararvi richieggansi solleciti provvedimenti per parte delle competenti superiori Autorità.

DOCUMENTI DA ESSERE PRODOTTI AI COMPETENTI UFFICI DI RISCONTRO.

1. Dalle Direzioni provinciali del Demanio e Tasse:

a) Entro il 30 di ottobre di ogni anno, un esemplare di ciascuno degli stati numerici annuali dei varii campioni, prescritti dall'art. 154 delle Istruzioni Demaniali del 4 maggio 1863, coll'aggiunta delle notizie accennate nell'articolo medesimo.

b) Lo stato mensile delle riscossioni e dei versamenti fatti dai dipendenti Contabili nelle Tesorerie, quale è prescritto dalle Circolari 25 gennaio 1854 (n. 879, articolo 9) per le antiche Provincie; 24 gennaio e 12 marzo 1861 (n. 959 e 961) per la Lombardia, l'Emilia, le Marche e l'Umbria; e 29 gennaio 1862 (n. 980) per la Toscana, Napoli e Sicilia (1).

Lo stato medesimo, per l'ultimo mese di ciascun esercizio, sarà prodotto in doppio e accompagnato dagli stati parziali, relativi al mese stesso, di quegli Uffici o Contabili che riscuotono alcuni dei prodotti Demaniali, ma non figurano nello stato mensile succitato, versando essi nelle casse dei Ricevitori del Registro.

c) Una relazione succinta del risultato delle verifiche che, a senso dell'art. 13 del Regio Decreto 17 luglio 1862 (n. 760), debbono fare agli agenti Contabili gli Ispettori e Sotto-Ispettori Demaniali, quando tale risultato rifletta a rilevanti irregolarità nel servizio contabile.

2. Dalle Direzioni compartimentali del Lotto.

d) Ad ogni mese, un esemplare dello stato ricapitolativo delle riscossioni e dei versamenti fatti dai dipendenti Ricevitori, il quale è prescritto dall'art. 108 del Regolamento approvato col Regio Decreto 3 dicembre del 1863 (n. 1563).

e) Ad ogni trimestre, uno stato descrittivo dei singoli conti di quei Contabili portante le operazioni di carico e scarico, quelle del trimestre distinte dalle precedenti, non che il residuo debito di cassa dei medesimi, e l'indicazione della parte di esso in materiale numerario, e di quella in carte contabili da regolarizzare.

Lo stato mensile relativo all'ultimo mese di ciascun esercizio sarà corredato dello stato ultimo dei conti parziali degli stessi Contabili in duplice copia (2).

(1) Quelle Direzioni che riscuotessero redditi non appartenenti alla Direzione generale del Demanio, e che figurino nel Bilancio attivo di altri Ministeri, dimostreranno le operazioni mensili dei dipendenti Contabili tanto pel carico che per lo scarico in istati distinti per Ministero, dovendosi per la tenuta di una regolare contabilità inevitabilmente conoscere non tanto ciò che era da riscuotere e che è stato riscosso, quanto ciò che è stato versato per ciascuna Amministrazione.

(2) Quelle Direzioni compartimentali del Lotto, nella cui circoscrizione territoriale abbiano sede più Uffici di Riscontro, avvertiranno di rivolgere rispettivamente ai medesimi gli stati

Digitized by Google

ALLA CORTE DEI CONTI.

Dalla Direzione generale del Demanio e Tasse.

Ad ogni mese, col mezzo della Direzione generale del Tesoro, un esemplare del prospetto riassuntivo generale delle riscossioni e dei versamenti fatti, sia dai Contabili, sia dai debitori diretti (mod. n. 18), prescritto dall'art. 248 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto del 13 dicembre 1863 (numero 1628).

Istruzioni pratiche per gli Uffici di Riscontro.

Art. 1. Ricevendo dalle singole Direzioni tanto del Demanio che del Lotto gli stati mensili di sopra menzionati, gli Uffici di Riscontro verificheranno, rispetto a quelli delle Direzioni Demaniali:

a) Se siano esatte, sia parzialmente per Contabili, che cumulativamente per Direzione, le cifre tanto di caricamento che di scaricamento riprese dallo stato precedente, non che i riporti dei singoli resti di cassa risultanti a debito od a credito dei Contabili stessi al chiudimento dell'ultimo esercizio, richiedendo alle competenti Direzioni ragione di qualsiasi variazione che risultasse da tale verifica e non fosse pienamente giustificata sugli stati medesimi.

b) Se i Contabili versino alle rispettive Tesorerie, Ricevitorie o Casse regolarmente e proporzionatamente al carico, e per modo che a mano dei medesimi non rimanga in numerario fondo eccedente il limite stabilito dalle disposizioni vigenti nelle varie Provincie; o l'ammontare della rispettiva loro cauzione (1); a tal fine i detti Uffici assumeranno dalle competenti Direzioni Demaniali le opportune notizie, richiedendo alle stesse un elenco delle cauzioni dei dipendenti Ricevitori, e richiameranno l'attenzione delle Direzioni, promuovendo, se accada, col mezzo delle stesse straordinarie verifiche, ove abitualmente taluno di essi Contabili si permettesse di contravvenire a tali disposizioni, od anche per una sola volta serbasse quel fondo in somma sensibilmente maggiore dell'autorizzata, senza allegarne le cause.

2. Gli Uffici di Riscontro porranno eziandio speciale attenzione al fondo di cassa di essi Agenti in carte contabili, ed ove l'esperienza dimostri loro che la regolarizzazione di tali carte non proceda con quella regolarità che è prescritta dai veglianti Regolamenti, interesseranno le competenti Direzioni ad usare maggiore alacrità in simile operazione.

3. Ritenuto che l'esercizio finanziere, per quanto risguarda alle riscossioni, debb'essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno, dopo quell'epoca gli Uffici di Riscontro verificheranno, in base ai risultati dei documenti accennati superiormente alle lettere *a*), *b*), se le somme riscosse e quelle rimaste a riscuotere rispondano insieme al carico dei Contabili per quegli articoli di proventi a cui esso si riferisca: in caso contrario sarà cura dei prenominati Uffici di chiedere a chi di ragione i motivi delle differenze. — Per quanto all'entità delle somme a diminuzione di carico, e di quelle rimaste a ri-

mensili e trimestrali di quei Contabili i quali versano le somme da essi riscosse nelle Tesorerie soggette alla giurisdizione di ciascuno di quegli Uffici; a ciò serviranno di norma le dichiarazioni che a dette Direzioni debbono fare quelle del Tesoro a senso dell'art. 108 del Regolamento approvato col Regio Decreto 5 dicembre 1863 (n. 1563).

(1) Tal limite per le Antiche Provincie è lire 3,000.
» » per le Provincie Siciliane » 2,000.

Digitized by Google

scuotere al compiersi di ciascun anno, risultanti dal documento *a*) superiormente indicato, avvertiranno gli stessi Uffici di Riscontro che, a termini dell'art. 8, paragrafi 1 e 2 del Regio Decreto 17 luglio 1862 (num. 760), è in facoltà dei Direttori Demaniali:

a) *Di autorizzare l'annullamento definitivo degli articoli di credito di ogni natura che risultassero evidentemente insussistenti e di accertata assoluta inesigibilità, purchè l'ammontare di ciascun articolo non ecceda L. 500.*

b) *Di concedere per una sol volta ai debitori verso le Finanze dello Stato dilazione al pagamento, o sospensione di atti esecutivi, per un termine non maggiore di mesi quattro, purchè la somma pel cui pagamento si accorda dilazione non ecceda lire 1000, e purchè non si tratti di tasse da soddisfarsi contemporaneamente alle formalità.*

4. In quanto agli altri proventi in genere, non considerati superiormente, il cui ammontare non può essere preventivamente determinato, e segnatamente a quelli di maggior importanza, come sono le tasse di Bollo, di Registro, d'Ipoteche ed altre consimili, la cui variabilità può, a seconda della natura loro, avere stretto rapporto col grado di ricchezza sia mobiliare che immobiliare, collo sviluppo industriale e commerciale e ben anche colle condizioni politiche e morali di un paese, e quindi dipendere da cause molteplici e non assolutamente apprezzabili, per cui non può aversi un esatto criterio a giudicare se il variar loro sia in aumento che in diminuzione, tra diversi periodi mensili successivi, tragga fondamento dalle Leggi ovvero dalla più o meno esatta applicazione di esse per parte degli Agenti di riscossione, od anche dal procedimento meno lodevole di questi, gli Uffici di Riscontro non valuteranno perciò il variare delle riscossioni dei proventi stessi a brevi periodi successivi sia parzialmente per Contabile, che cumulativamente per Direzione. Porgeranno però loro materia a qualche utile rilievo i risultati delle verificazioni degl'Ispettori e Sotto-Ispettori agli Uffici degli Agenti di riscossione; il confronto per Contabile, per Direzione ed anche per diverse Direzioni dell'ammontare delle riscossioni in periodi trimestrali o più lunghi dello stesso anno, od in identici periodi d'anni diversi, ed anche tra un anno e l'altro, tenendo a calcolo nei confronti dei risultamenti tra le diverse Direzioni l'elemento delle popolazioni. I criteri desunti da tali confronti potranno gli Uffici stessi sottoporli all'esame delle Direzioni cui risguardino, onde conoscerne il loro avviso e raccogliere così quelle cognizioni che meglio valgano ad un retto giudizio sugli effetti pratici delle Leggi, nonchè sulla retta loro applicazione.

5. In quanto ai proventi della Direzione generale del Lotto i provvedimenti riflettenti ai medesimi sono i seguenti:

a) Il prodotto dei giuochi per ciascuna estrazione, dedotto l'aggio di cui oltre e l'ammontare delle vincite, deve dai Ricevitori versarsi nelle Tesorerie, od in altre Casse dello Stato a ciò designate, al più tardi entro tre giorni dalla data dell'estrazione: quando però la riscossione superi l'ammontare della rispettiva cauzione, essi hanno l'obbligo di versarne ad ogni volta immediatamente l'eccedenza (1)-(2).

(1) Giusta gli articoli 26 e 27 del Regio Decreto 5 novembre 1863 (n. 1534) tale potere è limitato alle vincite non superiori a lire 1,000, e le Direzioni compartimentali del Lotto debbono provvedere pel pagamento delle vincite superiori alle lire 1,000, ed anche di quelle inferiori a tale cifra, nei casi in cui il Ricevitore non ritenesse fondo sufficiente, o sulla regolarità delle bollette vincenti sorgesse qualche dubbio.

(2) A norma dell'art. 6 del Decreto precitato, i Ricevitori del Lotto hanno obbligo

Digitized by Google

b) Sui proventi d'ogni estrazione detti Contabili ponno prelevare la porzione dell'aggio loro assegnato dall'art. 6 del Decreto organico 5 novembre 1863 (n. 1534) nella misura indicata sulla tabella *A* annessa al Regolamento approvato col Regio Decreto 3 dicembre di esso anno (n. 1563).

In fin d'anno poi sul risultato complessivo delle riscossioni liquidano l'intero aggio ai medesimi competente, e ritengonsi la residua somma di cui risultino creditori.

c) Nel corso dell'anno, esaurite le operazioni delle estrazioni, essi Contabili non ponno mai ritenere in numerario somma eccedente il ventesimo del prodotto accertato delle estrazioni medesime (1).

d) Le spese di riscossione (aggio e vincite) dai Ricevitori soddisfatte coi proventi del giuoco debbono, ai tempi prefissi dai veglianti Regolamenti sulla Contabilità generale dello Stato, essere liquidate e regolarizzate dalle competenti Direzioni compartimentali del Lotto mediante mandati di rimborso a favore dei Contabili stessi, commutabili in quitanze di versamento in conto prodotti.

6. Per effetto del Regolamento 3 dicembre 1863 (n. 1563), dette Direzioni hanno facoltà di provvedere alla stipulazione, nelle forme stabilite dai succitati Regolamenti di Contabilità, di contratti per la vendita di effetti mobili fuori di servizio o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le lire 10,000 se si tratti di vendita all'asta pubblica, lire 4,000 se si tratti di vendita a licitazione privata e finalmente lire, 1,000, se si tratti di vendita a trattativa privata. — Sarà perciò cura degli Uffici di Riscontro l'invigilare a che i deliberatari di quei contratti soddisfino a tempo debito agli obblighi assunti coi medesimi.

7. Sugli stati *d* ed *e* delle Direzioni compartimentali del Lotto, detti Uffici praticheranno quelle verificazioni che sono indicate ai precedenti articoli 1 e 2, avvertendo che lo stato trimestrale dovrà perfettamente concordare con quello mensile a cui faccia corredo, e che l'identico fondo di Cassa, risultante sì dall'uno che dall'altro, debbe constare per la maggior parte di carte contabili, dovendo in massima i singoli Ricevitori, ad ogni periodo di giuocate, versare tutto il riscosso meno le vincite e le altre spese superiormente indicate, che è in loro potere di soddisfare.

8. Potranno quindi gli Uffici di Riscontro provvedersi col mezzo delle competenti Direzioni del Lotto degli elenchi delle cauzioni prestate dai singoli Ricevitori; e quando dagli stati mensili di quelle Direzioni apparisca presso i Contabili stessi un fondo in numerario, a loro avviso, eccedente, ne chiederanno particolareggiata dimostrazione, e colla scorta degli stati trimestrali verificheranno se i fondi parziali siano presumibilmente nel limite suindicato, e promuoveranno provvedimenti per coloro che si permettessero di tener somme eccedenti la misura rispettivamente loro assegnata.

9. Gli Uffici di Riscontro terranno anche, rispetto al servizio di proventi demaniali e del lotto, un registro (modulo 1) pei rilievi e le osservazioni che loro accadrà di fare man mano alle Direzioni rispettive intorno agli stati periodici di contabilità, il quale registro, unitamente alle relazioni di cui al n. 1, § *c*, fornirà ai medesimi materia ordinata alla redazione del rapporto semestrale che debbono inoltrare alla Corte.

cauzione proporzionata all'entità dell'introito del Banco rispettivo. Tale cauzione a senso dell'art. 3 del Regolamento approvato col Regio Decreto 3 dicembre 1863 (n. 1563) debbono prestarla prima di essere abilitati all'esercizio delle loro funzioni.

(1) Articolo 108 del succitato Regolamento.

Digitized by Google

10. I risultati degli stati mensili delle singole Direzioni sia Demaniali che del Lotto dovranno gli Uffici di Riscontro riportarli alla rispettiva sede sullo stato (modulo n. 2) distinti per titoli, capitoli ed articoli, e classificati giusta il Bilancio, e quindi riassumerli nell'epilogo di esso stato, così che da esso abbiasi il complesso delle operazioni sì delle une che delle altre Direzioni.

11. Per norma di detti Uffici, la somma della colonna seconda della recapitolazione dello stato medesimo, risguardante ai proventi demaniali, dovrà sempre concordare con quelle riunite delle colonne 11ª e 16ª della recapitolazione dell'identico stato relativo all'ultimo mese dell'esercizio precedente: la somma della colonna 4ª dell'epilogo dovrà ad ogni mese essere uguale a quella della colonna 6ª dello stato riassuntivo della contabilità dei Tesorieri (Modulo 2°, Cap. XII).

12. Lo stato recapitolativo suaccennato verrà inviato alla Corte dei conti entro il tempo fissato all'art. 6 delle disposizioni generali e transitorie; all'ultimo stato di ciascun esercizio sarà unito il doppio dei documenti di cui ai numeri 1 e 2.

13. Tutti gli altri documenti rimarranno agli atti degli Uffici di Riscontro per ricorrervi ad ogni bisogno. Essi dovranno tenersi in apposite camicie, e ordinati cronologicamente e separatamente per Direzioni.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 1. Le Istruzioni dettate nei premessi capitoli avranno la loro attuazione a partire dal primo gennaio del 1864, e per l'esercizio dell'anno stesso e degli anni successivi. Pel tempo anteriore, e sino al chiudimento dell'esercizio 1863 continueranno pertanto ad avere il pieno loro effetto le disposizioni degli articoli 12 delle Istruzioni annesse al Regio Decreto 26 dicembre 1853, n. 1640, e 61 delle Istruzioni per l'esecuzione del Regolamento annesso al Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 303, nonchè le Istruzioni emanate dalla Corte de' conti per gli Uffici di Riscontro delle Provincie Toscane e Meridionali, addì 23 dicembre 1861.

2. Tutte le Amministrazioni, Direzioni, Uffici Contabili, accennati in detti capitoli, che hanno l'incarico di riscuotere redditi appartenenti allo Stato, vorranno inviare gli stati dimostrativi della loro contabilità mensile agli Uffici di Riscontro rispettivi, entro il tempo in cui sono tenuti di darli anche ai corrispondenti Ministeri, ma non mai più tardi dei giorni fissati agli articoli 243 e 247 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863, e costantemente per tutta la durata di ogni Esercizio (1)-(2).

3. In massima quelle Amministrazioni, ai Contabili delle quali, per speciali disposizioni e per locali circostanze versino altri Contabili di proventi non appartenenti alle medesime, e che perciò figurino nel bilancio di altre Amministrazioni, dovranno per tali proventi, oltre al curare che siano versati integralmente nelle Tesorerie entro il mese in cui siano riscossi, dar conto del carico e scarico dei loro Contabili in istati distinti per bilancio od Amministrazione. In tali casi gli Uffici di Riscontro si varranno per la

(1) Per Ufficio di Riscontro rispettivo debbesi invariabilmente ritenere quello posto nella località dove ha sede la Direzione Compartimentale del Tesoro da cui dipendono le Tesorerie nelle quali i Contabili versano le somme da essi riscosse.

(2) Vedi i capitoli IV, V e VI nei quali è indicato un tempo diverso relativamente alla produzione periodica dei documenti contabili.

Digitized by Google

compilazione dei prospetti, di cui al susseguente art. 6, degli stati parziali de' Contabili speciali di quei proventi, ai quali stati quelli suaccennati serviranno di controllo nella parte dello scarico.

4. Le Amministrazioni debbono sempre comprendere negli stati mensili quei proventi, loro appartenenti, i quali dai debitori diretti siano, per ispeciali disposizioni, versati direttamente nelle Tesorerie, dovendosi dagli stati medesimi aver sempre il complesso delle operazioni periodiche afferenti a ciascuna di esse.

5. Conseguentemente al disposto dagli articoli 1 e 2, l'invio degli stati mensili agli Uffici di Riscontro, vuolsi intendere abbia a cominciare coll'anno 1864, e limitatamente all'esercizio dell'anno medesimo. A partire dal 1865, in cui saranno aperti gli esercizi 1864 e 1865 in avanti, durando due esercizi, saranno sempre dati agli stessi Uffici due degli stati preaccennati per mese, cioè uno per ciascun esercizio.

6. I prospetti periodici riepilogativi, per Amministrazione generale, della Contabilità degli Agenti delle riscossioni e dei Tesorieri, dovuti dagli Uffici di Riscontro alla Corte de' Conti, saranno a questa rivolti ad un tempo possibilmente entro i quarantacinque giorni susseguenti al mese a cui i prospetti stessi risguardino, accompagnandoli con nota di semplice loro indicazione (1). A partire dal 1865, e sempre quando vi saranno due esercizi in corso, la trasmissione di tali prospetti, per ciascun esercizio, sarà fatta separatamente. — I mensuali complementari di que' Tesorieri che per qualsiasi causa cessino dal loro ufficio, dovranno essere inviati alla Corte nel mese in cui giungano agli Uffici medesimi.

7. Affinchè le disposizioni portate dalle premenzionate Istruzioni sortano il pieno e regolare loro effetto, rimane impegnata la compiacenza dei singoli Ministeri ad impartire a tutti indistintamente le Amministrazioni ed i Contabili che da loro rispettivamente dipendono gli ordini opportuni ond' essi si uniformino, in quanto li risguardano, alle Istruzioni medesime.

(1) Riportando nei prospetti suindicati le riscossioni per capitoli ed articoli, come a suo luogo è prescritto per ciascuna Amministrazione, gli Uffici di Riscontro si atterranno al quadro di classificazione delle entrate che ad ogni anno è formato dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro): quadro al quale debbono essere conformi gli stati di contabilità di proventi che hanno a servire alla compilazione di essi prospetti.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 22 marzo 1864, n. 174, alle Direzioni Demaniali. — Modo di procedere amministrativamente contro i Contabili debitori nelle Provincie Meridionali.

Parecchie Direzioni Demaniali delle Provincie Napoletane e Siciliane si son date a credere che, dopo il riordinamento uniforme del servizio del Demanio e delle Tasse in tutto il Regno, non potessero più adoperarsi a carico dei Contabili di quelle Provincie i mezzi stabiliti dalla Legge 20 dicembre 1826, che già regolava i procedimenti per poter l'Amministrazione riscuotere quanto i detti Contabili risultassero debitori, indi alle verifiche fatte sulle scritture degli Uffici dagl' Ispettori o Sott' Ispettori dell' Amministrazione medesima.

Digitized by Google

A togliere ogni dubbio e rendere in pari tempo sicuri i signori Direttori delle operazioni che debbono adempiere, questo Ministero, concordemente al parere delle Direzioni del Contenzioso-finanziario di codeste Provincie, dichiara che nei casi di debiti constatati a carico dei Contabili in seguito di verifiche fatte nei rispettivi Uffici dagli Ispettori o Sott'Ispettori dell'Amministrazione, vanno interamente applicate le nôrme stabilite dagli articoli 80 e seguenti della Legge 20 dicembre 1826, sul Contenzioso dei dazi indiretti, estesa poi a tutti i Contabili dello Stato; e quindi, quando il caso avvenga, debbono i signori Direttori, in base alle verifiche dell'Ispettore o Sotto-Ispettore, fare spedire la corrispondente liquidazione amministrativa, che, rivestita della propria firma quali Capi dell'Amministrazione, acquista il carattere di titolo esecutivo, e può in forza della stessa procedersi alle esecuzioni reali ed alle coazioni personali.

I signori Direttori quindi terranno a loro norma le dichiarazioni dianzi accennate e ne cureranno l'esatto adempimento.

Pel Ministro, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 29 marzo 1864, n. 175, ai Direttori Demaniali. — Approvazione e rimborso delle spese di riscossione e di giustizia criminale.

Importando al Ministero di conoscere in qual modo proceda l'esame ed il rimborso delle spese di riscossione e di giustizia criminale dai Contabili anticipate e prodotte negli inventari mensili, s'invita codesta Direzione a fornirgli analogo specchio dimostrativo conforme al modulo.

Lo scrivente raccomanda al signor Direttore d'usare la massima esattezza e precisione nell'indicare le date e specificare gli incumbenti praticati, onde questo Ministero possa dal suo canto riconoscere a chi debbasi attribuire il ritardo tanto lamentato nelle operazioni di rimborso, e procurare che vengano rimossi gli ostacoli che s'oppongono al pronto e completo loro esaurimento.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 1 aprile 1864, n. 176, ai Direttori Demaniali. — Tasse di registro e di bollo per gli atti dei Prefetti incaricati della ripartizione dei Demani comunali nelle Provincie Siciliane.

Essendo necessario provvedere a che nelle Provincie Siciliane siano uniformemente applicate le Leggi sulle tasse di registro e di bollo agli atti dei Prefetti incaricati dello scioglimento delle promiscuità e della ripartizione dei Demani comunali; visto il Reale Decreto dell'11 dicembre 1841 dell'ex-Governo delle due Sicilie, e le Istruzioni annesse a quell'atto Sovrano; e vista la Circolare del 22 marzo 1863, n. 128, il sottoscritto ha considerato che deve ritenersi amministrativa anche nella Sicilia la forma del doppio procedimento che si segue per la esecuzione delle citate Istruzioni, e che le ordinanze di Prefetti o sono arbitramenti amministrativi che ripetono dalla Legge la loro

Digitized by Google

forza esecutiva, o sono atti della potesta esecutiva che non debbono in alcun modo confondersi con quelli della Potestà contenzioso-giudiziaria.

E quindi credesi opportuno dichiarare in quanto alla Legge sulle tasse di registro:

Che gli atti di conciliazione debbono andare soggetti a registrazione entro tre mesi dalla loro data col pagamento della sola tassa fissa di lire sei (art. 94, n. 41);

Che le ordinanze di assegnazione di beni sono esenti da registrazione per le combinate disposizioni degli articoli 27 e 95, n. 12 della Legge, le quali assoggettano a registrazione le sole decisioni degli arbitri rese esecutorie dall'Autorità giudiziaria;

Che le ordinanze di riparto sono esenti da registrazione; ma però gli atti che sogliono stipularsi tra i Comuni ed i singoli quotisti a seguito delle ordinanze suddette di Prefetti debbono sottoporsi a registrazione o entro trenta giorni dalla loro data se gli atti furono ricevuti da Notai, ovvero entro tre mesi se stipulati sotto forma privata col pagamento in ambo i casi della tassa fissa di lire sei quali atti di divisione fra comproprietari (art. 94, n. 41).

Ed in quanto alla Legge sul bollo:

Che possono estendersi in carta libera in forza dell'art. 25, num. 2 della Legge quali scritti riguardanti il servizio civile dello Stato, gli atti meramente giurisdizionali dei Commissari ripartitori, non che i tipi, perizie, e qualunque altro atto preparatorio;

Che per la stessa ragione godono della esenzione dal bollo le copie di titoli che sostengono le deduzioni delle parti, e che debbono depositarsi, a mente dell'art. 62 delle citate disposizioni, nell'Archivio Provinciale;

Che per contro debbano sempre distendersi in carta filigranata col bollo da lire 1 come all'art. 23, n. 13 e 14. i verbali di conciliazione, le quotizzazioni, le liquidazioni in denaro di generi, sottoscritte ed accettate dalle parti, ed ogni altra convenzione contrattuale tra i possessori e cointeressati nei beni ex-feudali od ecclesiastici soggetti a riparto;

Che, giusta le combinate disposizioni degli articoli 2 e 24 della citata Legge, debbono pure essere sottoposte alla tassa di bollo in ragione della dimensione della carta le perizie, le liquidazioni e le dimostrazioni che si inseriscono nei verbali di conciliazione, transazione o divisione suaccennate;

Che in ultimo, come contemplate all'art. 24 della Legge, sono anche soggette a tassa di bollo le petizioni, istanze e reclami contro le ordinanze giurisdizionali di Prefetti.

I signori Direttori Demaniali delle Provincie Siciliane si atterranno alle regole soprascritte, ed invieranno un esemplare della presente a tutti gli Ispettori e Sotto-Ispettori ed ai dipendenti Uffici ad opportuna loro norma.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 5 aprile 1864, n. 177, alle Direzioni Demaniali. — Esattezza necessaria nei lavori di contabilità demaniale.

L'esame dei vari lavori contabili che pervengono mensilmente al Ministero dalle Direzioni Demaniali ha pienamente confermato quanto già con qualche rincrescimento erasi dovuto notare, cioè che in generale le Direzioni non impiegano in cosiffatti lavori quella diligenza ed esattezza che è pur tanto indispensabile in fatto di contabilità.

Digitized by Google

Essendo però di assoluto interesse dell'Amministrazione che, cessando sì riprovevole noncuranza, vengano i lavori contabili d'ogni natura maneggiati con tutta diligenza il sottoscritto prescrive che quind'innanzi tutti i prospetti, le dimostrazioni o altro qualsiasi elemento contabile porti, oltre quella del Direttore Demaniale, la firma dell'Impiegato che li ha compilati.

Con questa prescrizione non deve intendersi punto alterata la diretta risponsabilità che pesa sui signori Direttori per effetto dell'art. 10 del Regio Decreto 17 luglio 1862, inquantochè la firma dell'Impiegato servirà solamente al Ministero per formarsi un concetto sulle qualità di ciascuno degli Impiegati e regolarsi nel provvedere ai movimenti del Personale.

Il sottoscritto, mentre nutre fiducia che da oggi in poi non saranno più a deplorarsi nei lavori di contabilità le inesattezze e gli errori fin ora osservati, crede pur necessario dichiarare che, laddove il male continuasse, saranno senza alcun riguardo adottate convenienti misure onde si ottenga in questa parte di servizio quella regolarità che il Governo ha il diritto di esigere dagli Uffici dipendenti.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 7 aprile 1864, n. 178, alle Direzioni Demaniali. — Contabilità delle tasse protomedicali nelle Provincie Napolitane.

Soppresso col Regio Decreto 16 febbraio 1861 l'Ufficio del protomedicato in Napoli, i diritti protomedicali fissati dagli articoli 112, 113 e 114 del Regolamento approvato col Decreto 24 aprile 1850, tuttavia in vigore, cessarono di formare uno speciale prodotto destinato alla Commissione protomedicale, e vennero a devolversi a favore delle Finanze. Nel doppio scopo di provvedere alla regolarizzazione del passato e stabilire le norme di contabilità e controllo per l'avvenire, il sottoscritto, presi gli opportuni concerti col Ministero dell'Interno, dispone quanto segue:

Art. 1. Tutti gli atti di ricognizione e permessi d'esercizio sottoposti a tassa che, per mezzo delle Prefetture, saranno comunicati alle Direzioni Demaniali dovranno da queste annotarsi in apposito registro e trasmettersi quindi ai Contabili del Mandamento nel cui Distretto è domiciliato il debitore, affinchè contemporaneamente alla consegna dell'atto di permesso o ricognizione venga riscosso il corrispondente diritto.

Art. 2. Il registro di sopra accennato conterrà:

a) il numero d'ordine annuale;

b) il numero che distingue il permesso o atto di ricognizione;

c) le date dell'atto della rimessa fattane dalla Prefettura alla Direzione, e della comunicazione al Contabile;

d) il nome, cognome e domicilio della persona cui va rilasciato l'atto o permesso;

e) l'ammontare della tassa dovuta;

f) l'Ufficio cui si affida la consegna del titolo e la contemporanea riscossione del diritto;

g) la data in cui ne avviene l'incasso.

Digitized by Google

Art. 3. L'invio dei suddetti atti di permesso o di ricognizione agli Uffici di esazione si farà dalle Direzioni con un elenco contenente le stesse indicazioni di sopra accennate. — Il Contabile restituirà alla Direzione lo stesso elenco, aggiungendovi in piedi analoga ricevuta munita della di lui firma. — La Direzione conserverà questi elenchi e ricevute in fascicoli distinti per Uffici, e li comunicherà, nelle occasioni di verifiche, agli Ispettori o Sotto-Ispettori, affinchè questi ne possono eseguire i dovuti confronti coi registri degli Uffici d'esazione.

Art. 4. I Contabili, ricevuti gli atti preaccennati, ne iscriveranno immediamente corrispondenti articoli sul campione demaniale di quarta categoria. — Contemporaneamente inviteranno le parti a ritirarsi l'atto che loro riguarda e a soddisfarne i diritti corrispondenti.

Art. 5. Delle somme riscosse i Contabili ne rilasceranno quietanza in piedi dell'atto medesimo di ricognizione o di permesso. — È fatto assoluto divieto ai Contabili di consegnare gli atti indicati, senza il contemporaneo incasso del diritto dovuto. — Essi risponderanno in proprio di ogni atto che, trasmesso loro dalla Direzione, non si trovasse o esistente in Ufficio o rappresentato dal corrispondente introito.

Art. 6. I Contabili rimetteranno in ogni mese alla Direzione nota degli articoli riscossi, onde questa possa compiere le emarginazioni sul registro prescritto all'art. 1 della presente.

Art. 7. Le sovra contenute prescrizioni s'intendono in vigore dal 1 dell'ora cominciato aprile.

Art. 8. Per le tasse riscosse in passato sino a marzo 1864 le Direzioni attenderanno che le Prefetture loro ne facciano conoscere l'ammontare; ricevutone l'avviso, le Direzioni indicheranno alla Prefettura il Contabile che deve ricevervi la somma, e daranno a quest'ultimo le occorrenti disposizioni. Le Direzioni indicheranno preferibilmente il Ricevitore Demaniale, ed ove manchi tale Ufficio speciale, il Ricevitore del registro Atti civili.

Art. 9. Il prodotto degli indicati diritti, sì arretrati che correnti, sarà dai Contabili allibrato in una delle colonne in bianco del registro n. 5, e lo faranno figurare nei conti mensili ed annuali sotto l'indicazione - *Tasse di protomedicato* - L'ammontare delle riscossioni però sarà versato cumulativamente con tutti gli altri prodotti di ciascun Ufficio con la generica applicazione - *Proventi della Direzione generale del Demanio e delle Tasse.*

I signori Direttori sono incaricati dell'esatta esecuzione delle sovra contenute disposizioni.

Il Direttore generale, SACCHI.

Nota diretta dal Ministero di Finanze, in data 25 aprile 1864, alla Direzione Generale del Debito Pubblico. — Come si addivenga ad estensioni di vincolo di rendita per cauzione di Contabili Demaniali.

Il sottoscritto significa all'onorevole suo Collega, nulla ostare a che, senza preventivo assenso di quest'Amministrazione, ed osservato il disposto dall'art. 28 della Legge

Digitized by Google

10 luglio 1861, n. 94, si proceda dagli Uffici del Debito Pubblico alle estensioni di vincolo di cui fossero richiesti dai Contabili Demaniali, nell'intento di far servire una stessa rendita a malleveria di tutti gli impieghi contabili che a costoro venissero conferiti da quest'Amministrazione.

Tale modo di procedere infatti non potrebbe mai nuocere agli interessati dell'Amministrazione, giacchè il Contabile ogni qualvolta assuma una nuova gestione è tenuto a riportare l'approvazione della relativa malleveria, e questa non sarebbe certamente ammessa qualora l'estensione di vincolo a cui pel suddetto oggetto si fosse addivenuto, non venisse riconosciuta regolare e corrispondente allo scopo.

Si prega pertanto codesto generale Ufficio a voler impartire le opportune disposizioni alle dipendenti Direzioni Provinciali, essendosi già esse in diversi casi rifiutate di addivenire ad estensioni di vincolo.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 12 maggio 1864, n. 180 alle Direzioni Demaniali. — Come debbano redigersi le contabilità mensili presso le Direzioni Demaniali.

È ora d'uopo al Ministero che nelle contabilità mensili le entrate dell'anno in corso sieno tenute distinte da quelle riferibili agli anni precedenti.

Perciò nella prima parte dello stato generale si noteranno quindi innanzi le sole entrate proprie dell'anno, e le riscossioni fatte nell'anno, ma riferibili a quelli precedenti si porteranno nell'apposito quadro posto in fine dello stato generale anzidetto, rimanendo così abrogata la disposizione per la quale le somme riscosse per articoli di credito riferibili ad anni precedenti doveansi dalle Direzioni riunire a quelle dell'anno in corso.

Nel quadro dimostrativo delle riscossioni arretrate sarà poi fatto riporto delle simili riscossioni operate nell'anno precedente per averne il totale. E al fine di avere anche il totale del caricamento per ciascun Ufficio si riporteranno i risultamenti stessi nella prima parte dello stato, dove insino a che non sarà provveduto ad un nuovo modulo, si dovranno aggiungere a mano le necessarie colonne, come appare dallo stampato che si unisce alla presente, già modificato.

Per lo innanzi le Direzioni Demaniali rimangono esonerate dall'obbligo della spedizione del prospetto delle sole riscossioni mensili, spedizione che venne prescritta con la Circolare del 29 dicembre prossimo passato, n. 79714-12775, ed invece è loro fatta ingiunzione perchè tutta la contabilità sia spedita al Ministero entro il termine stabilito. A tal fine le Direzioni medesime disporranno che i Contabili non ritardino la spedizione del rispettivo lavoro e prenderanno contro coloro colpevoli di negligenza quelle misure di rigore che al conseguimento dello scopo riputeranno necessarie.

Si avverte finalmente che, accadendo il caso sia riconosciuto un errore in una delle contabilità già state spedite al Ministero, le Direzioni non spediranno un nuovo stato rettificato, ma bensì compenseranno le differenze nelle somme del mese successivo, e soltanto quando ciò non fosse possibile, il compenso si farà nelle somme dei riporti. Tanto in un caso come nell'altro ne sarà però fatta apposita annotazione nel quadro ove sarà praticata la rettificazione.

Il Direttore generale, SACCHI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Finanze, in data 14 maggio 1864, alle Direzioni Demaniali. — Conti annuali 1862 da presentarsi alla Corte de' Conti dai Contabili Demaniali nelle Provincie Toscane, Centrali e Settentrionali.

Tutti i conti de' Contabili dovendo, a partire dal 1 gennaio 1862, essere sottoposti all'esame e giudizio della R. Corte dei conti del Regno d'Italia, nè potendo da questa delegarsi agli Uffici di Riscontro dalla medesima dipendenti, il sottoscritto, giusta la riserva fatta coll'art. 9 della Circolare n. 91, prescrive ai signori Direttori di prontamente trasmettere a questo Ministero tutti i conti dei singoli Uffici contabili sistemati dagli Ispettori e Sotto-Ispettori in esecuzione della Circolare n. 74, avvertendo che detti conti devono essere accompagnati dalle quitanze di Tesoreria, e da tutti gli altri documenti giustificativi secondo le specialità degli introiti e degli esiti.

Le Direzioni che in esecuzione del precitato art. 9 della Circolare n. 91 hanno già spediti gli analoghi quadri collettivi possono dispensarsi dal farne nuovo invio, purchè quelli spediti non debbano subire modificazioni.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 17 maggio 1864, n. 181, ai Direttori Demaniali. — Servizio degli Ispettori e dei Sotto-Ispettori Demaniali.

Per evitare ogni possibile dissesto che nel servizio delle verificazioni potrebbe succedere in occasione di cambiamento del Personale d'Ispezione si prescrive quanto segue:

Gl'Ispettori e Sotto-Ispettori tramutati o passati ad altro impiego, prima di lasciare il posto, avranno cura di fare nell'Ufficio ove si trovano in verifica lo epilogo ai sensi dell'art. 211 dell'Istruzione 4 maggio 1863, e di rimettere inoltre al successore, giusta il disposto dalla Circolare a stampa n. 95, il notamento della situazione delle verifiche e dei relativi risultamenti all'epoca della cessazione delle funzioni.

Se questa avviene nel corso del mese, e così avanti l'epoca stabilita dall'art. 226 dell'Istruzione per la remissione del giornale mensile, dovranno nondimeno prima di trasferirsi alla nuova residenza rimettere alla Direzione il giornale coi soliti *Quadri*, in cui si darà conto delle operazioni attivate dal 1 del mese sino al giorno della cessazione dalle funzioni.

Alla Direzione dalla quale vanno a dipendere gl'Ispettori e Sotto-Ispettori tramutati o di nuova nomina rimetteranno, ai termini dell'articolo 226 dell'Istruzione, il giornale per le operazioni attivate dal giorno dell'assunzione delle funzioni sino al fine del mese, avvertendo di fare nella parte terza del *Quadro* dimostrativo la esatta ripresa della rimanenza degli articoli di credito rilevati nelle verificazioni precedentemente fatte nei singoli Uffici del Circolo e del Distretto.

La Collezione delle Leggi, Circolari, Istruzioni, Atti del Governo, le tabelle di assegnazione delle verifiche, gli stampati e tutti gli atti e carte d'ufficio saranno dall'Ispettore o Sotto-Ispettore tramutato, o che altrimenti cessa dalle funzioni consegnate al successore direttamente se possibile, diversamente a mezzo della Direzione, accompagnandoli con duplice inventario da conservarsi uno nelle carte dell'Ispezione o della Sotto-Ispezione e l'altro presso la Direzione.

Digitized by Google

Quest' inventario sarà datato e sottoscritto dall' Impiegato che cessa dalle funzioni, e in seguito dal successore, il quale dovrà nell' atto medesimo riconoscere se esistano tutte le carte di spettanza dell' Ufficio, e far constare di quelle che mancassero per chiederne conto allo antecessore. Omettendosi tale formalità, l' Ispettore o Sotto-Ispettore che entra in funzione sarà personalmente responsabile verso l' Amministrazione di tutto il corredo d' atti dell' Ufficio.

I signori Direttori sorveglieranno a che siano scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nella presente Circolare che sarà diramata a tutti gli Ispettori e Sotto-Ispettori.

Il Direttore generale, SACCHI.

Dispaccio del Ministero di Finanze, in data 19 maggio 1864, n. 46, alla Direzione Demaniale di Como. — I Direttori Demaniali sono competenti a provvedere sui pagamenti inferiori a lire 500.

Sempre quando sia in modo positivo accertato e constatato che le lire 43, 84 quote di compartecipazione sui diritti esatti dall' archivio notarile di Como figurino nei relativi rendiconti, e sieno stati versati nelle Casse erariali senza che risulti essere stati finora corrisposti all' avente diritto, non è dubbio che codesta Direzione possa ordinarne la restituzione al ricorrente nei modi di pratica, emettendo cioè analogo Decreto appiedi del ricorso, rilevate le circostanze determinanti, e serbate le forme prescritte per le restituzioni delle tasse in più percette.

Il signor Direttore quindi, liquidate le suesposte circostanze, emetterà l' occorrente ordine di pagamento sulla Cassa del Ricevitore del Registro in luogo, il quale ne verrà a sua volta rimborsato producendo nell' inventario mensile sotto la rubrica *Restituzioni* l' ordine in discorso debitamente quitanzato.

Non sarà però inutile di avvertire che dell' ordinata restituzione e del seguito pagamento dovrà farsene annotazione tanto sui registri d' introito dell' Archivista, quanto su quello del Ricevitore del Registro, e che dell' eseguimento di siffatte formalità dovrà altresì esserne fatto speciale cenno dal Contabile, producendo la spesa in contabilità.

Queste norme varranno anche pei casi simili che potessero occorrere, ed il signor Direttore, nelle cui facoltà rientrano per altro i provvedimenti di questa natura, a termini del R. Decreto 17 luglio 1862, vorrà curarne il puntuale ed esatto adempimento.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze in data 22 maggio 1864, n. 182, alle Direzioni Demaniali. — Vigilanza della Corte de' Conti sulla riscossione delle entrate dello Stato. - Obblighi delle Direzioni verso il rispettivo Ufficio di Riscontro.

La Corte dei Conti, cui la legge 14 agosto 1862, n. 800, affida l' importantissimo mandato di vegliare alla riscossione delle pubbliche entrate, ha, per adempiere a

Digitized by Google

questa parte, emanato apposite Istruzioni ai dipendenti Uffici di Riscontro, ai quali, secondo il circolo di propria competenza, è stato delegato l'esercizio di siffatta sorveglianza.

Siccome nelle accennate Istruzioni sono indicati gli elementi che debbono essere trasmessi da ciascuna Direzione Demaniale al rispettivo Ufficio di Riscontro, così, perchè i signori Direttori conoscano a quali adempimenti vanno tenuti, si comunicano qui alligati alcuni esemplari della parte di esse Istruzioni, che riguardano l'Amministrazione Demaniale.

Secondo le medesime sarebbero tre soli documenti che le Direzioni debbono produrre ai mentovati Uffici di Riscontro, cioè;

Una volta l'anno e nel 30 ottobre, un esemplare degli stati numerici dei vari campioni prescritti dall'articolo 154 delle Istruzioni 4 maggio 1863;

In ogni mese lo stato delle riscossioni e dei versamenti fatti dai dipendenti Contabili;

Ed ogni qual volta occorra, un estratto delle relazioni fatte dagli Ispettori per rilevanti irregolarità osservate nel servizio contabile di qualche Ufficio.

Pel primo non occorrono spiegazioni, perchè trattasi di spedire all'Ufficio di Riscontro il doppio di ciascuno degli stati numerici, che le Direzioni debbono trasmettere a questo Ministero.

Quanto al secondo, sebbene non trattisi che d'inviare il doppio del mensile prospetto che si spedisce al Ministero, pure è necessario che i signori Direttori avvertano bene:

1. Che il prospetto per l'Ufficio di Riscontro sia perfettamente conforme a quello che inviasi al Ministero:

2. Che quello dell'ultimo mese dell'esercizio sia spedito all'Ufficio di Riscontro in doppio esemplare, ed accompagnato dagli stati parziali cioè dai prospetti per lo stesso mese dei soli Contabili che, non essendo Ricevitori nè del Registro, nè del Bollo, nè del Demanio, nè Conservatori delle Ipoteche, non comparissero nei mensili prospetti tuttochè riscuotano qualche provento pertinente al Demanio, e che va versato nelle casse dei Ricevitori del Registro;

3. Che eccezionalmente per questa prima volta, essendo già inoltrato l'anno e dovendo le citate Istruzioni avere vigore dal 1 gennaio ora passato, siano con quello del mese in corso spediti all'Ufficio di Riscontro anche i prospetti delle riscossioni e versamenti dei mesi precedenti di quest'anno 1864.

Finalmente, quanto al terzo elemento, cioè l'estratto delle relazioni degli Ispettori per rilevanti irregolarità contabili osservate in qualche Ufficio, è fatta raccomandazione ai signori Direttori di essere ben circospetti nel fornire tali documenti, e di limitarsi a quei precisi casi, che siano veramente importanti, i quali, appunto perchè tali, essendo urgentemente riparati con le disposizioni occorrenti da parte dell'Amministrazione stessa, che è il primo e vero controllo dei Contabili saranno bensì fatti conoscere all'Ufficio di Riscontro, ma con la contemporanea notizia delle misure già adottate amministrativamente

Dietro queste poche avvertenze non resta al sottoscritto che rivolgere ai signori Direttori le più efficaci raccomandazioni affinchè le dette Istruzioni vengano adempite con puntualità ed esattezza, e sien così evitati i reclami al Ministero da parte della Corte

Digitized by Google

dei Conti, laddove, malgrado i fatti eccitamenti, qualcuna delle Direzioni fosse per mostrarsi trascurata o poco diligente nella compilazione e trasmissione dei precitati lavori di contabilità.

Il Direttore generale, SACCHI.

Dispaccio del Ministero di Finanze, in data 31 maggio 1864, alle Direzioni demaniali di Bologna, Forlì, Macerata e Perugia. — Tasse sui Decreti per concessioni o trasferimenti di fiere e mercati.

Si è fatta questione se la tassa di scudi 10 stabilita per le Provincie ex-Pontificie dall'art. 4 della Circolare del Cardinale Pacca 26 marzo 1834, per le concessioni di fiere o mercati, ed i loro trasporti, debbasi esigere una sola volta, qualunque sia il numero delle fiere e dei mercati concessi o trasferiti, o veramente che siano dovute tante tasse di scudi 10, quante sono le fiere ed i mercati concessi o trasferiti per settimana, mese od anno.

Il Ministero in merito ha dovuto considerare che, ove si volesse applicare alla lettera le disposizioni della surriferita Circolare, forse potrebbesi sostenere essere dovuta una sola tassa; che però con maggior fondamento può essere propugnata la tesi contraria, ritenuta la uniforme e costante pratica seguita in proposito, pratica, che non mai contradetta dalle parti e conforme altresì al principio sancito al riguardo dalle disposizioni che nelle altre Provincie del Regno regolano le tasse della specie, può con ragione ritenersi qual legale interpretazione del citato art. 4, e qual giusta norma per l'applicazione della tassa ivi stabilita, e conseguentemente ha determinato che in base a tale disposizione sopra i Decreti di concessione o di trasporto di fiere e mercati sieno dovute tante tasse di scudi 10 quante sono le fiere ed i mercati concessi o trasferiti.

Questa determinazione si partecipa al signor Direttore Demaniale di . . . . a propria norma, con preghiera di estenderne comunicazione al Ricevitore incaricato della liquidazione ed esazione delle tasse in argomento, perchè vi si uniformi.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 17 giugno 1864, n. 186, alle Direzioni Demaniali. — Spiegazioni sulla estendibilità o limitazione delle malleverie.

L'art. 44 dell'Istruzione 4 maggio 1863 prescrive che la cauzione dei Contabili Demaniali deve guarentire qualsiasi impiego Contabile che fosse loro conferito nell'Amministrazione dello Stato, e che una tale estensione debba esplicitamente esprimersi nella dichiarazione di vincolo dei valori offerti in cauzione.

Una tale disposizione venne interpretata in diverso modo, e mentre alcuni credettero che l'anticipata estensione della cauzione agli impieghi futuri fosse obbligatoria, altri la credettero soltanto facoltativa pel Contabile.

A togliere ogni dubbiezza in proposito, e presi gli opportuni concerti colla Corte dei Conti, si è stabilito che, sebbene in massima generale la cauzione debba estendersi a

Digitized by Google

tutti gli impieghi da coprirsi in avvenire, non sia per altro vietato all'Amministrazione di accettare cauzioni limitate ad un determinato impiego, sul riflesso specialmente che non sempre potendo i contabili offrire del proprio le rispettive cauzioni, meno facilmente essi potrebbero rinvenire talvolta fideiussori i quali volessero somministrare malleverie estendibili nel modo surriferito.

In tutti i casi pertanto in cui lo riputassero conveniente i signori Direttori potranno emettere Decreti di approvazione di malleverie limitate ad una o più determinate gestioni contabili, sui quali gli Uffici di Riscontro apporranno il *Visto*, conforme agli ordini stati loro impartiti dalla Corte dei conti con nota 22 maggio scorso, n. 1843.

Essendo così risolta anche questa questione, e non essendovi altro che possa ormai impedire la regolare trasmissione a questo Ministero degli stati trimestrali d'approvazione delle malleverie di cui all'art. 47 delle Istruzioni 4 maggio 1863, s'invitano le Direzioni a non ritardare quind'innanzi l'invio di tali stati, e per quanto concerne il passato, ad inoltrare al più presto possibile quelli che non fossero ancora stati trasmessi, avvertendo di mandare certificati negativi per quei trimestri in cui non avesse avuto luogo veruna approvazione di malleveria.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 11 maggio 1864, alle Direzioni Demaniali nelle Provincie Meridionali. — Conti annuali 1862 da sottoporsi alla Corte de' Conti del Regno dai Contabili Demaniali.

In forza dell'art. 49 del Reale Decreto 3 novembre 1861, n. 302, combinato cogli articoli 1 del successivo Reale Decreto n. 303, e 298 delle relative Istruzioni 20 dicembre 1861, e cogli articoli 10, 33, 34 e 52 della Legge 14 agosto 1862, n. 800, l'esame ed il giudizio de' conti dei Contabili dal 1 gennaio 1862 in poi è di esclusiva competenza della Regia Corte de' conti del Regno, nè può tale incumbenza essere delegata agli Uffici di Riscontro dalla medesima dipendenti.

Le norme generali da tenersi per il rendimento dei conti preaccennati sono quelle indicate agli articoli 737 e successivi del nuovo Regolamento generale sulla Contabilità generale dello Stato in data 13 dicembre 1863, n. 1628; epperciò i conti sistemati dagli Ispettori e Sotto-Ispettori demaniali in adempimento delle Circolari 31 dicembre 1862, e 25 agosto 1863, n. 74, afferenti i due periodi dell'anno 1862, devono essere trasmessi a questo Ministero al quale è dall'art. 743 del Regolamento precitato imposto l'obbligo di esaminarli, riassumerli e presentarli alla Corte dei conti.

A scioglimento pertanto della riserva fatta coll'art. 9 della precitata Circolare n. 91, il sottoscritto prescrive di prontamente trasmettergli i conti preindicati tanto per i primi 5 mesi quanto per gli ultimi 7 mesi dell'anno 1862.

I conti predetti devono esser accompagnati da tutti i documenti giustificativi per ogni Ricevitoria riconosciuti esatti e muniti non solo della firma dei Contabili e degl'Ispettori, ma altresì di quella del Direttore in segno del fatto esame e confronto di sua competenza.

Oltre ai conti e lavori parziali di ciascuna Ricevitoria le Direzioni devono trasmettere anche gli analoghi quadri collettivi per ciascuno dei lavori stessi, dopo aver ben

Digitized by Google

accertate le restanze al 31 dicembre 1861 ed al 1 giugno 1862, che devono essersi riprese sui conti sistemati.

Le Direzioni che, in esecuzione dell'art. 9 della Circolare n. 91, hanno già spediti i quadri collettivi per i conti e lavori degli ultimi 7 mesi possono dispensarsi dal farne nuovo invio, purchè quelli spediti non debbano subire modificazioni.

Qualora taluna delle Direzioni avesse inviato allo stralcio delle cessate Direzioni generali del registro e bollo, od alle Commissioni temporanee delle cessate Corti, i conti dei primi 5 mesi del 1862, dovrà richiamarli e farne l'invio regolare a questo Ministero.

Confida lo scrivente che i signori Direttori, penetrati dall'importanza del richiesto lavoro, il quale deve servire quasi punto di partenza della novella Amministrazione, porranno ogni studio e diligenza perchè possa riescire sotto ogni rapporto soddisfacente.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 12 maggio 1864, n. 179. — Tasse da esigersi per la registrazione delle sentenze in Lombardia.

In forza del Decreto 10 aprile p. p. sono abrogate, a partire dal 1 giugno futuro, in codeste Provincie Lombarde le disposizioni transitorie ed eccezionali contenute negli articoli 80 e 81 del R. Decreto 4 maggio 1862, num. 595, concernenti la registrazione delle sentenze e delle decisioni giudiziali.

Perchè le Direzioni Demaniali e i dipendenti impiegati possano formarsi un preciso concetto delle nuove disposizioni, e specialmente delle distinzioni che vengono fatte rispetto alla decorrenza del termine per eseguire la denunzia delle diverse sentenze e decisioni giudiziali, si crede opportuno di avvertire:

1. L'art. 1 del Decreto stabilisce, in coerenza all'art. 58 della Legge sulle tasse di Registro, che le sentenze e decisioni giudiziali soggette a tassa non possano essere intimate d'Ufficio se prima non si fa constare dell'eseguita registrazione.

Perchè possa effettuarsi l'intimazione della sentenza o decisione giudiziale non basta che se ne sia eseguita la denunzia, ma importa che sia stata formalmente registrata.

2. Il termine stabilito dalla Legge per la registrazione e denunzia delle sentenze e decisioni giudiziali soggette a tassa dev'essere computato, a norma dell'art. 2 del Decreto, dalla data della pubblicazione per le sentenze che devono venire pubblicate in udienza pubblica, dalla data della fatta partecipazione alle parti dell'emanazione della sentenza o decisione per le altre che, a norma degli articoli 13 e 16 della Legge 27 marzo 1862, n. 516, debbono tuttora pronunciarsi in forma segreta.

I Ricevitori del Registro all'atto della denunzia esigeranno che nella copia o esemplare presentato per la registrazione sia indicato il giorno in cui la sentenza o decisione è stata pubblicata, o quello della seguita partecipazione agli interessati per le sentenze e decisioni non soggette a pubblicazione.

3. Quantunque l'avviso dell'emanazione delle sentenze o decisioni che non si pubblicano venga dato alla parte, anche per quelle di Appello e di Revisione dal Segretario della Magistratura presso cui la causa venne trattata in prima istanza, tuttavia la

Digitized by Google

registrazione e la denunzia delle decisioni medesime dovrà effettuarsi dai Segretari della Magistratura d'Appello o di Revisione, o dalle parti presso gli Uffici nel cui Distretto hanno sede le Magistrature dalle quali emanarono le sentenze o le decisioni.

Gli Uffici di Registro dovranno a questo riguardo attenersi rigorosamente alla prescrizione loro fatta dall'articolo 9 dell'Istruzione 7 maggio 1862.

4. L'art. 3 del Decreto oltre i precetti cambiari previsti dalla ministeriale Ordinanza 31 maggio 1850, n. 81, e dall'art. 79 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 595, contempla anche i precetti ingiuntivi civili che si emettono in appoggio all'Ordinanza 21 maggio 1855, n. 95, e tanto gli uni che gli altri debbono perciò essere registrati tuttavolta che non siano eccepiti nel termine rispettivamente prescritto.

Il sottoscritto non dubita che i signori Impiegati del Registro nella sfera delle rispettive attribuzioni avranno presenti le tracciate avvertenze per curare l'esatta ed uniforme esecuzione delle nuove disposizioni Sovrane.

Il Direttore generale, SACCHI.

Dispaccio del Ministero di Finanze, in data 1 giugno 1864, alle Direzioni Demaniali di Ancona, Genova, Napoli e Palermo. — Esazione e rimborso di diritti di Consolato defraudati; norme in proposito.

Avviene qualche volta che capitani marittimi, approdando a qualche porto estero, rifiutansi di pagare ai R. Consolati i diritti dovuti a termini di Legge e dei Regolamenti in vigore sulla Marina mercantile, per cui dalle diverse Sezioni del Consiglio di Ammiragliato mercantile sedenti in Genova, Napoli, Palermo ed Ancona sono condannati con regolare sentenza al pagamento dei diritti defraudati, non che ad una pena pecuniaria, di conformità al disposto dall'art. 117 della Legge penale della Marina mercantile 13 gennaio 1827.

Le pene pecuniarie devolvendosi per intiero all'Erario sono alle medesime applicabili le norme vigenti per le multe in genere. I diritti di Consolato invece, appartenendo per una parte ai Consoli, devono le corrispondenti somme figurare nelle relative contabilità quali proventi dei loro uffici; la esazione però dei medesimi è parimenti affidata agli Agenti Demaniali.

Occorre quindi regolare in modo uniforme la riscossione ed il conseguente rimborso ai Consolati di tali diritti; a qual fine il sottoscritto crede opportuno di diramare le seguenti Istruzioni:

1. I crediti derivanti dai diritti defraudati saranno iscritti al campione delle multe e spese di giustizia nello stesso articolo delle pene pecuniarie, in modo però che le rispettive somme sieno distinte. I mezzi di riscossione in vigore per le multe sono anche applicabili all'esazione dei diritti della specie.

2. Esatti gli articoli di credito pel corrispondente allibramento sui registri di riscossione, si osserveranno le prescrizioni dell'art. 19 della Circolare n. 24, applicando alle somme esatte per diritti le norme stabilite per le indennità dal 2° alinea di detto articolo.

3. Alla fine del trimestre in cui vennero esatti questi crediti, il Contabile comprenderà le somme riscosse nella Tabella di attribuzione stampata, modulo n. 39, ag-

Digitized by Google

giungendo una colonna coll'intestazione: — *Diritti marittimi, defraudati riscossi per conto dei Consolati esteri* — e quindi rilascerà corrispondenti Elenchi, modulo n. 30, in favore dei rispettivi Consolati cui appartengono i diritti riscossi, e per essi in capo del Ministero degli Affari Esteri, per mezzo del quale si faranno pervenire le relative somme alla loro destinazione.

4. Le Direzioni Demaniali ordineranno in seguito il pagamento delle somme portate dagli Elenchi sulla cassa dell'Ufficio del Ricevitore Demaniale di Torino, trasmettendo gli Elenchi stessi a questo Ministero per gli ulteriori incumbenti.

5. In caso di inesigenza di qualche partita, se ne farà constare da apposito stato che verrà inviato al Ministero insieme agli Elenchi.

Il signor Direttore Demaniale di . . . . . è invitato di uniformarsi, occorrendo, alle date disposizioni, e di estenderne partecipazione al Ricevitore di cotesta città incaricato del servizio delle multe e spese di giustizia, onde all'evenienza ne curi l'eseguimento per ciò che lo riguarda.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 8 giugno 1864, n. 183, alle Direzioni Demaniali. — Avvisi a darsi ai creditori dei mandati di pagamento spediti a loro favore.

Nell'art. 312 del Regolamento di Contabilità generale approvato col R. Decreto del 13 dicembre 1863 è stabilito che gli Ufficiali delegati, quando abbiano ricevuto notizia della ammessione a pagamento di un mandato, ne danno avviso alle parti creditrici.

Questa disposizione però non è stata esattamente eseguita e soventi volte gli Ufficiali suddetti avvisano agl'interessati la spedizione dei mandati pria che questi siano stati visti dagli Uffici di Riscontro, ed ammessi a pagamento dalle rispettive Direzioni del Tesoro.

Un tale sistema essendo assolutamente contrario al disposto dal precitato art. 312 del Regolamento, e fecondo di non pochi nè lievi inconvenienti, il sottoscritto sì nell'interesse della regolarità del servizio, che in vista delle rimostranze fatte in proposito dalla Corte dei Conti prescrive che quindi innanti i signori Direttori seguano o facciano seguire dai loro dipendenti la più scrupolosa osservanza del summentovato art. 312 del Regolamento 13 dicembre 1863, nel senso cioè che nè officialmente da essi, nè particolarmente dai loro dipendenti sia data notizia ai creditori della spedizione dei mandati se non quando questi, subite già tutte le formalità necessarie, sieno indubbiamente divenuti esigibili.

Di questa disposizione s'incaricano particolarmente i signori Direttori a sorvegliarne l'esatto adempimento, loro ricordando che questo Ministero per Circolare a stampa n. 65, ebbe già a prescrivere il segreto negli affari di servizio.

Il Direttore generale, SACCHI.

Digitized by Google

Dispaccio del Ministero di Finanze, in data 10 giugno 1864, alla Direzione Demaniale d'Avellino. — Restituzione di depositi in numerario per libertà provvisoria.

I depositi per prestata cauzione onde ottenere la libertà provvisoria, comecchè contemplati dall'art. 8 della Legge 17 maggio 1863, e dal n. 2 dell'art. 40 del R. Decreto 25 successivo agosto, dovendo esclusivamente versarsi nelle Casse dei Depositi e Prestiti, torna inutile di occuparsi del modo con cui devono corredarsi i relativi decreti di restituzione per parte dell'Amministrazione demaniale, che in oggetto non deve prendere ingerenza veruna se non nel caso di promuovere gli opportuni incumbenti per ripetere quelle quote che sian devolute all'Erario per una causa qualsiasi.

Quando però per erronea interpretazione della Legge e Decreto surriferiti qualche Contabile Demaniale avesse continuato dopo il 1 ottobre 1863 a riscuotere simili depositi, ed ora occorresse farne la restituzione tanto di queste partite quanto di quelle che, giusta le Leggi preesistenti, si versavano nelle casse dei Ricevitori del Registro, la Direzione, attenendosi a quanto venne disposto colla Circolare n. 100 per quanto si riferisce ai depositi fatti e perenti contemplati dal Codice penale comune, riterrà per massima che nel Codice militare non esistendo alcuna disposizione simile a quella portata dall'art. 810 del Codice di procedura penale, onde usufruire dell'indulto accordato per reati militari, non è punto necessario una declaratoria d'ammissione; epperò deve bastare un analogo certificato del Segretario del Tribunale militare che constati l'eseguimento delle condizioni cui è vincolata la grazia sovrana per poter ottenere la restituzione delle somme depositate.

A termini dell'art. 10 della Legge 17 maggio 1863 tutti i depositi colpiti dalla medesima dovendo passare nelle Casse ivi contemplate, il Direttore, mentre diffiderà i Contabili dipendenti di astenersi dall'incassare simili partite per l'avvenire, dovrà procurarsi la nota esatta e descrittiva di quelli che figurano ancora nella contabilità degli Uffici dipendenti, onde si possa provvedere all'analogo trapasso, a senso dell'art. 74 del Regolamento surriferito, od a quell'altro mezzo che si ravviserà più conveniente.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 12 giugno 1864, n. 184, alle Direzioni Demaniali. — La distribuzione degli Atti del Governo agli Uffizi e Funzionari pubblici è affidata alle Prefetture e Sotto-Prefetture.

Perchè la distribuzione della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno segua su basi uniformi, il Ministero di Grazia e Giustizia ha disposto che a partire dal 1 gennaio prossimo passato essa si faccia direttamente dalle Prefetture e Sotto-Prefetture ai singoli Uffici e Funzionari che hanno sede nel rispettivo Circondario.

Per la regolare attuazione di questa misura il Ministero delle Finanze ha fornito a quello di Grazia e Giustizia una tabella indicativa di tutti gli Uffici e Funzionari dipendenti dalla Amministrazione demaniale ai quali compete la gratuita distribuzione degli Atti del Governo.

Si comunica, qui annesso, a cotesta Direzione un estratto di detta tabella per la parte

Digitized by Google

che la concerne, onde partecipi ai dipendenti Uffici il variato sistema di distribuzione, avvertendoli che i richiami per ritardi, lacune, interruzioni o duplicati dovranno essere, volta per volta, nel modo più preciso e determinato, e sollecitamente segnalati all'Autorità competente.

In caso di soppressione di Uffici la Direzione dovrà tosto renderne avvertita l'Autorità competente, affinchè gli esemplari della Raccolta dell'anno in corso sieno trasmessi alla stessa Direzione presso cui la Raccolta dovrà completarsi e conservarsi a disposizione del Ministero di Finanze pei nuovi Uffici che venissero ad essere istituiti.

Col preaccennato sistema cotesta Direzione, rimanendo esonerata dalla distribuzione degli Atti del Governo agli Uffici contabili dipendenti, limiterà quindi la sua ingerenza alla distribuzione degli esemplari destinati agli Ispettori e Sotto-Ispettori dipendenti, ed alla sorveglianza che le Raccolte distribuite agli Uffici dipendenti siano convenientemente legate in conformità del prescritto dalla Circolare del 17 aprile 1863, n. 50, e conservate in ciascun Ufficio come proprietà del medesimo.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 14 giugno 1864, alle Direzioni Demaniali. — Alla Segreteria della Corte di Cassazione in Milano non competono i diritti di copia in materia penale.

Onde evitare una meno retta interpretazione della Circolare litografata del 14 dicembre 1863, n. 161, il sottoscritto trova opportuno di far presente a codesta Direzione Demaniale che le relative disposizioni non sono applicabili alla Segreteria della Corte di Cassazione di Milano, la quale, essendo regolata dalla Legge 20 novembre 1859, numero 3782, e non da quella 27 marzo 1862, n. 516, speciali per le altre Segreterie giudiziarie della Lombardia, rimangono sempre ferme per essa le Istruzioni impartite colle Circolari a stampa numeri 22 e 36.

La Direzione è pregata di comunicare questa avvertenza ai dipendenti Ricevitori a loro norma.

Il Direttore generale SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 15 giugno 1864, alle Direzioni Demaniali del Lotto nelle Provincie Meridionali. — Proroga del termine assegnato pel versamento della vecchia valuta di rame.

Il Manifesto pubblicatosi in tutti i Comuni di codeste Provincie a cura delle Direzioni del Tesoro di Napoli e Palermo avendo già resi avvertiti i Contabili, che col 1° corrente mese deve cessare la facilitazione accordata con Circolare 27 aprile 1863, numeri 22002-4548, di accettare nelle loro casse e versare nelle Tesorerie monete vecchia di rame, questo Ministero crede conveniente prevenire gli Uffici dipendenti, che ove ritenessero simili monete, dovranno prontamente procurarsene il cambio dai Percettori, Esattori, Tesorieri circondariali e di Provincia nel modo stabilito dai Regio De-

Digitized by Google

creto 8 maggio 1864, n. 1776, perchè, se al 1° settembre prossimo venturo tale concambio non sarà effettuato, le monete di rame saranno lasciate a loro esclusivo carico, e l'Amministrazione non sarà più per sollecitare verun parziale provvedimento a loro favore.

Le Direzioni informeranno i Contabili dipendenti di questa dichiarazione, ritirandone dai medesimi per cautela un cenno di riscontro.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 16 giugno 1864, n. 185, alle Direzioni Demaniali. — Cautele da usarsi nella formazione dei pieghi per le corrispondenze d' ufficio.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha osservato come accada quasi giornalmente che giungano a destino pieghi originari di Funzionari pubblici colle fascie rotte od altrimenti in cattivo stato, ed avvenga anche non di rado che si rimandino all'origine pieghi di stampe che non si possono ricapitare perchè privi di fascie.

E poichè si riconobbe essere siffatto inconveniente per lo più da attribuirsi al modo con cui vengono dagli Uffici mittenti condizionati i pieghi, il Ministero dei Lavori Pubblici, mentre provvede che gli Uffici Postali abbiano i voluti riguardi nel maneggio e nel trasporto della corrispondenza, raccomanda perchè nella formazione dei pieghi si usino le dovute cautele avendo cura di legarli prima con cordicella se si tratta di pieghi voluminosi o composti di più oggetti, e di usare per gli involucri carta consistente e di buona qualità che possa resistere all' attrito cui vanno soggette nel viaggio le corrispondenze incluse nei dispacci postali.

Nel chiamare l' attenzione dei signori Direttori Demaniali sulle opportune osservazioni del Ministero dei Lavori Pubblici, il sottoscritto li invita a disporre a che sieno impreteribilmente osservate le cautele più sopra suggerite dal prefato Ministero onde ovviare per quanto sia possibile ai danni che ne derivano coll'avverarsi dei succennati inconvenienti. Conformi istruzioni verranno dalla Direzione diramate ai dipendenti Uffici.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 17 giugno 1864, n. 120, alle Direzioni Demaniali. — Svincolo delle cauzioni dei Contabili Demaniali nelle Provincie Napolitane.

Colla Circolare litografata del 17 febbraio prossimo passato, n. 172, impartivansi disposizioni concernenti lo svincolo delle cauzioni prestate dai Contabili delle Provincie Napolitane cessati anteriormente al nuovo ordinamento demaniale.

Volendosi ora provvedere, anche per lo svincolo delle cauzioni dei Contabili che abbiano avuto gestioni posteriori al nuovo ordinamento suaccennato, si prescrivono le norme a cui in proposito debbono attenersi tanto l'Ufficio di stralcio del Demanio e Cassa

Digitized by Google

d'Ammortizzazione in Napoli, che le Direzioni Demaniali delle suddette Provincie Napolitane:

Art. 1. Nello svincolo delle cauzioni prestate dai Contabili Demaniali delle Provincie Napolitane sia che dette cauzioni si riferiscano soltanto a gestioni anteriori al 31 maggio 1862, sia che riguardino gestioni protraentisi oltre detto giorno, sia infine che le gestioni siano per intiero posteriori al medesimo, il procedimento che in tutti i predetti casi dovrà seguirsi dai succitati Uffici sarà conforme a quello prescritto nella Circolare summentovata, salve le variazioni nascenti dalle qui appresso disposizioni.

2. A giustificazione delle gestioni miste, cioè che, cominciate anteriormente al 1 gennaio 1862, sonosi protratte anche dopo tale epoca occorrono:

a) Pel periodo di gestione sino al 31 dicembre 1864 - Le declaratorie della cessata Gran Corte dei Conti in Napoli o della succedutavi Commissione temporanea incaricata di portare la revisione dei conti a tutto il 1861, ed il certificato legale di eseguita verifica di gestione da emettersi dall'Ufficio di stralcio del Demanio e Cassa di Ammortizzazione;

b) Per l'altro periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 1862. — Il solo certificato legale preindicato;

c) E pel periodo in fine dal 1 giugno 1862 in poi - Il solo certificato da rilasciarsi da ciascuno degli Uffici contabili ove ebbero luogo le gestioni; questo certificato dovrà constatare il principio e la fine delle gestioni avute dal Contabile, la data della fattane definitiva verifica, se da essa nulla sia emerso a carico dello stesso Contabile di cui vuolsi svincolare la cauzione, e qualora questi fosse risultato debitore, vi si unirà copia letterale dell'articolo iscritto, con annotazione del fatto pagamento. — Il detto certificato dovrà, dopo accurato esame essere munito del *Visto* del Direttore Demaniale da cui dipende l'Ufficio contabile che lo emette.

3. Negli svincoli di cauzioni riferibili a gestioni protraentisi oltre il 31 maggio 1862 il summentovato Ufficio di stralcio redigerà il certificato legale soltanto per le gestioni a tutto detto giorno, siccome prescrivesi nell'articolo precedente, ma non invierà a questo Ministero le carte per lo svincolo, se non quando esse saranno completate col certificato delle gestioni posteriori che richiamerà dalle Direzioni Demaniali.

4. Negli svincoli di cauzioni riferibili a gestioni per intiero posteriori al 31 maggio 1862, le Direzioni Demaniali invieranno direttamente a questo Ministero le carte relative.

Il Direttore Generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 17 giugno 1864, n. 187, alle Direzioni Demaniali. — Debbonsi indicare le cause delle differenze nei prodotti mensili dei varii rami amministrativi.

Sorvegliare i prodotti dei vari rami dell'Amministrazione, seguirne attentamente il loro periodico svolgimento e rendersi ragione delle svariate cause che possano influire ad elevare o deprimere le riscossioni, oltre di essere un principio di ben regolata amministrazione, è altresì uno speciale dovere dei signori Direttori Demaniali, che sono ap-

Digitized by Google

punto preposti nelle diverse Provincie del Regno per dirigere e sorvegliare l'amministrazione dei beni, diritti e redditi d'ogni natura al Demanio dello Stato appartenenti.

Ma perchè un tal dovere sia tradotto in atto, e i risultamenti degli studi a tal fine diretti non rimangano allo stato di semplici nozioni degli Uffici direttivi, ma raggiungano invece i desiderati effetti, fa mestieri, che a tal lavoro, in cui riassumesi la parte morale dell'Amministrazione, si imprima il carattere di periodico e di normale, e si porti a conoscenza del Ministero, onde possa questo apprezzarne i metodi, valutarne gli effetti, ed adottare quei provvedimenti che le circostanze potessero mostrare necessari.

Con questo intendimento, nel ricordarsi ai signori Direttori questo loro precipuo e delicato dovere, prescrivesi che da oggi innanti ai mensili prospetti delle riscossioni venga accompagnato un foglio di osservazioni, in cui, per quei principali prodotti che offrono sensibili variazioni in confronto a quelli dello stesso mese dell'anno precedente, i signori Direttori deggiono precisare le ragioni e le cause cui le avvertite variazioni possono attribuirsi.

Questo metodo di doversi le Direzioni render periodicamente ragione delle oscillazioni degli introiti, anzichè un aggravio di lavoro, sarà per esse una facilitazione, in quanto che prepara gradatamente gli opportuni elementi pel reso-conto dei prodotti, di cui le medesime deggiono tener proposito nell'annuo rapporto generale prescritto dall'art. 20 delle Istruzioni 4 maggio 1863.

Nella persuasione che nessuno dei signori Direttori vorrà venir meno a sì interessante còmpito, il sottoscritto si dispensa di farne loro espressa raccomandazione.

Pel Ministro, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 21 giugno 1864, n. 188, alle Direzioni Demaniali. — Nel prospetto mensile debbono i Contabili Demaniali includere le entrate versate dai debitori direttamente nelle Tesorerie dello Stato.

Nell'art. 247 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto 13 dicembre 1863, è prescritto che le Amministrazioni provinciali nel mensile prospetto delle riscossioni e versamenti fatti dai Contabili posti nella loro dipendenza debbano aggiungere la indicazione delle entrate versate direttamente dai debitori nelle Tesorerie per conto delle Amministrazinni medesime.

Essendosi però osservato che in nessuno dei prospetti sinora pervenuti pei mesi a tutto aprile, le Direzioni abbiano eseguito siffatta interessante prescrizione, la quale tende a mostrare integralmente l'effettivo prodotto mensile delle varie entrate di questa Amministrazione, il sottoscritto non può a meno che farne ricordo ai signori Direttori, e raccomandarne loro l'esatto adempimento.

Conta egli quindi che dal corrente giugno in poi non più si ravviserà siffatta omissione, e che delle somme versate dai debitori direttamente nelle Tesorerie nei precedenti mesi da gennaio a maggio vorranno le Direzioni farne uno apposito specchietto ben distinto, che rimetteranno insieme alla contabilità di giugno corrente.

Nella sicurezza che quest'impulso sia più che sufficiente per evitare l'inconveniente sin qui lamentato, il sottoscritto si limita per ora a chiedere un cenno di ricevuta della presente nota.

Il Direttore generale, SACCHI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Finanze, in data 28 giugno 1864, n. 189. — Espropriazione amministrativa delle cauzioni prestate dai Contabili Demaniali nelle Provincie Napolitane e Siciliane per debiti constatati a loro carico.

A rendere uniforme in tutte le Amministrazioni dello Stato il procedimento a seguirsi per la espropriazione delle rendite date per cauzione da qualsiasi Contabile rimasto debitore verso l'Erario in fine della tenuta gestione, con Decreto Ministeriale del 31 maggio ultimo si è determinato, che « per l'esecuzione del prescritto dall'art. 34 della Legge « 10 luglio 1861, le Direzioni del Debito pubblico procederanno alla espropriazione delle « rendite vincolate a favore del Governo, in virtù dei Decreti Ministeriali, registrati alla « Corte dei conti, qualunque fossero gli atti giudiziari ed amministrativi che abbiano « preceduto alla emanazione di tali Decreti, secondo i casi e le Leggi in vigore presso « le varie Amministrazioni dello Stato ».

In forza di tale disposizione le Direzioni Demaniali, in addizione ed in parte anche a modificazione di quanto venne prescritto sul riguardo con la Circolare litografata del 22 marzo ultimo, n. 174, dovranno trasmettere al Ministero le liquidazioni amministrative dei debiti constatati a carico dei deceduti Contabili nelle forme e nei modi indicati nella accennata Circolare, onde possa emettersi il relativo Decreto Ministeriale, per promuovere dalle Direzioni del Debito Pubblico l'analogo incameramento a pro dell'Erario delle quote o di tutta la malleveria prestata dagli stessi Contabili in garanzia della tenuta gestione.

Tali liquidazioni poi, munite degli accennati Decreti, saranno restituite alle Direzioni Demaniali per curarne gli ulteriori procedimenti presso gli anzidetti Uffici del Debito pubblico, e darne notizia al Ministero a pratica ultimata.

Il Direttore generale, SACCHI.

Circolare del Ministero di Finanze, in data 29 giugno 1864, n. 190, alle Direzioni Demaniali. — È raccomandata l'esatta compilazione dei verbali di sistemazione di Cassa.

Consta al Ministero per replicati casi che nè tutti gli Ispettori e Sott'Ispettori, nè tutte le Direzioni si sieno ancor fatto un chiaro concetto, anzi soventi incorrano in positivi errori nella formazione dei verbali di situazione di Cassa.

Ciò mostra, e non senza pena, che nè gli uni nè le altre abbiano abbastanza studiato le Istruzioni 4 maggio 1863, nelle quali, agli articoli 174 e seguenti, sono troppo chiaramente precisate le forme ed i modi con cui gli accennati verbali vogliono essere compilati.

A far sì che le disposizioni della Amministrazione vengano esattamente e puntualmente eseguite, il sottoscritto, mentre invita tutti gli Impiegati della Amministrazione a tenersi bene informati dei regolamenti riguardanti ciascuna parte di servizio, non lascia, a maggiore abbondanza di schiarimenti, di avvertire:

1. Che i verbali di situazione di cassa debbono, a senso dell'art. 188 delle accennate Istruzioni, comprendere tutte le riscossioni avvenute dopo l'ultimo conto assestato ed il resto di debito risultante dal conto medesimo;

Digitized by Google

Che per conto assestato intendesi unicamente quello giudiziale formato dall'Ispettore in occasione dell'assestamento della annuale contabilità degli Uffici, e che perciò i detti verbali comprender debbono le operazioni dal 1 gennaio immediatamente successivo all'anno, il cui conto trovasi già assestato, senza doversi tenere alcuna ragione di tutti gli atti, consegne o situazioni di cassa che fossero nel frattempo intervenuti, anche per cambiamento di Contabili, giacchè l'ultimo che trovasi in ufficio assume di diritto le risultanze delle gestioni dei suoi predecessori.

Qualunque situazione di Cassa insomma non dovrà avere altro punto di partenza che il giorno immediato a quello compreso nell'ultimo conto giudiziale già assestato.

2. Che dai verbali di Cassa sinora pervenuti avendo il Ministero fondate ragioni di credere che non sieno nè letteralmente, nè esattamente eseguite le prescrizioni contenute negli articoli 175 e 176 delle citate Istruzioni, inculca rigorosamente ai signori Ispettori e Sotto-Ispettori che, alle occasioni di verifiche di Casse, debbono tosto arrivati in Ufficio, e prima di qualunque altra operazione, assicurarsi dell'ammontare dei valori esistenti in cassa, e delle specie e quantità di carta bollata, marche da bollo, ed altri oggetti di valore rinvenuti in ufficio, e di questi valori ed oggetti esistenti, non appena fattane ricognizione, deggiono riportarne il dettaglio in apposito stampato simile a quello qui unito, che invieranno nel momento stesso alle Direzioni da cui l'Ufficio dipende.

Siffatti dettagli serviranno ai signori Direttori per gli opportuni confronti nell'esaminare, come è loro dovere, i relativi verbali di Cassa. A quelli dei detti verbali, che trasmetter deggiono al Ministero, uniranno il corrispondente originale dettaglio, accennando in piè dello stesso il giorno in cui pervenne alla Direzione.

3. Che, fermo l'obbligo alle Direzioni di fornire agli Ispettori o Sott'Ispettori tutte le notizie ed elementi necessari a ben accertare gli introiti, comprese le sovvenzioni, ed i versamenti, e spese dell'Ufficio da verificare, non è per questo vietato, nè i signori Direttori opporranno alcuna difficoltà a che l'Ispettore o Sott'Ispettore, possa, sia pria di muovere per la verifica, sia dopo averla eseguita, rivedere e confrontare sui registri ed altre scritture della Direzione quei dati e quelle notizie che stimerà più conducenti a viemeglio accertare, sotto tutti i rapporti, le posizioni della Cassa dell'Ufficio, ed a rilevare la concordanza che esister deve tra gli elementi dell'Ufficio medesimo e quelli della Direzione, nel qual confronto riposa appunto gran parte della garanzia dell'Amministrazione contro i possibili danni ai propri interessi.

Dopo queste sì categoriche e pratiche spiegazioni, che tolgono ogni ombra di dubbio sulla materia, è a sperare che da oggi in poi siffatti lavori contabili verranno eseguiti con la dovuta esattezza ed uniformità, come è prescritto dalle ripetute Istruzioni e dalle spiegazioni contenute nella presente.

Che se, ciò malgrado, si riproducessero le irregolarità sinora osservate, il Ministero attesa l'importanza della materia, dichiara sin d'ora che prenderà severissime misure disciplinari contro coloro indistintamente cui è affidata la compilazione e la revisione dei ridetti verbali di Cassa.

Pel Ministro, SACCHI.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO

ACCADEMIA MILITARE. *Vedi* Amministrazione militare.

AFFRANCAMENTO D'ENFITEUSI. *Vedi* Enfiteusi.

AGRICOLTURA E COMMERCIO. Editto per le sementi e soccorsi in Sicilia, pag. 198.
— Circoscrizione dei distretti mineralogici, p. 207.
— Tasse per le concessioni di fiere e mercati, p. 573 e 749.
— Apertura in Torino di un'esposizione d'ornitologia, meccanica agraria ed enologia, p. 655.
— Regolamento pei custodi delle opere di bonificazione, p. 449.
— Simile nelle provincie ex-pontificie, p. 944.
— Elezione delle Giunte provinciali di statistica, p. 738.
— Licenze per ricerche di miniere, p. 740.

ALLOGGIO GRATUITO IN LOCALITÀ DEMANIALI. *Vedi* Demanio.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE. I percettori delle contribuzioni dirette in Sicilia debbono aumentare la cauzione pel maneggio delle rendite dei comuni, p. 255.
— Poca cura delle autorità comunali a fornire notizie sullo stato dei defunti, p. 559.

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE. Pagamento delle spese fisse pel mese di gennaio 1864, p. 237.
— Situazione delle cause in materia di proventi amministrati o riscossi dai ricevitori demaniali e dai conservatori delle ipoteche, p. 642.
— Registro di corrispondenza per gli uffizi demaniali, p. 682.
— Autorizzazione di maggiore spesa pel pagamento d'interessi e di capitali dovuti all'Azienda dei Presti di Firenze, p. 298.
— Simile per riparazioni alla grand'aula del palazzo già ducale di Genova, p. 307.
— Gratificazione agli agenti dell'appalto sul dazio del macinato nelle Marche, p. 325.
— Soppressione degli esattorati speciali di Pisa, Foiano ed Orbetello, p. 443.

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE DEMANIALE. Norme a seguirsi dagl' impiegati demaniali nei loro carteggi coi privati, pag. 484.
— Modo di conoscere lo stato dei crediti aperti, p. 354.
— Esattezza necessaria nei lavori di contabilità demaniale, p. 937.
— Contabilità delle tasse protomedicali nelle provincie meridionali, p. 938.
— Abusivo sistema dei funzionari di provvedersi d' alloggio gratuito in fabbricati demaniali, p. 691.
— Spese degli uffizi contabili del Demanio e delle Tasse, p. 320.
— Modo di redigere le contabilità mensili presso le direzioni demaniali, p. 940.
— Servizio degli ispettori e sotto-ispettori demaniali, p. 941.
— I direttori demaniali sono competenti a provvedere a pagamenti inferiori a L. 500, p. 942.
— Non competono i diritti di copia in materia penale alla segreteria della Corte di cassazione, p. 950.
— Formazione dei pieghi per le corrispondenze d' ufficio, p. 951.
— Nei prospetti mensili debbono i contabili demaniali includere le somme pagate direttamente dai debitori nelle Tesorerie, p. 953.
— Cauzione dei contabili demaniali nelle provincie meridionali, p. 954.
— Compilazione dei verbali di sistemazione di cassa, p. 954.

AMMINISTRAZIONE FORESTALE. Necessità d' aumentare lo stipendio ai guardaboschi comunali, p. 349 e 731.
— Riduzione ad una sola forma dei martelli governativi pel marchio delle piante, p. 185.
— Esportazioni d'armi da fuoco per le guardie forestali, p. 566.
— Provvedimenti nell' interesse delle guardie forestali, p. 566.
— Tagli di piante, p. 609.
— Esecuzione della legge 21 agosto 1826 in vigore nelle provincie meridionali per le contravvenzioni, p. 685.
— Giuramento degli agenti forestali, p. 670.
— Alloggio e vitto agli agenti forestali fuori residenza, p. 722.
— Certificati di criminalità per gli aspiranti a guardaboschi, p. 786.

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. Facoltà ai Presidenti d' autorizzare gli avvocati dei tribunali vicini a rappresentare le parti che mancano di patrocinio, p. 78.
— I segretari giudiziari possono ricevere atti notarili dipendenti dal loro ufficio, p. 56.
— Elenchi statistici degli stranieri processati dai tribunali per crimini e delitti comuni, p. 41.
— Disposizioni preliminari per la composizione delle Corti d'assisie, p. 75.
— Personale delle Corti d'assisie, p 230.
— Regole a seguirsi nella gestione delle spese d'ufficio assegnate pel 1864 alle magistrature giudiziarie, p. 248.

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. Elenco degli avvocati e procuratori e dei componenti le rispettive camere di disciplina, pag. 479.
— Dritti agli uscieri per avvisi ai giurati, p. 482.
— Disposizioni riflettenti l'arresto personale in materia civile e commerciale, p. 183 184 e 570.
— Aumento dei membri della camera di disciplina degli avvocati di Catania, p. 199.
— Soluzione di quesiti sulla legge per l'arresto personale, p. 592.
— Procedimento e giudizi contro i surrogati disertori, p. 594 e 662.
— Nessun dritto compete agli uscieri per gli avvisi ai difensori, p. 596.
— Elenchi degl' impiegati giudiziarii che cumulano diversi assegni, p. 597.
— Norme di procedura nei circoli d'assisie, p. 254.
— Spetta all'autorità giudiziaria la legalizzazione delle firme dei conservatori delle ipoteche, p. 601.
— Libertà provvisoria ai militari imputati di delitti comuni, p. 604.
— Correzioni alle tabelle contenenti statistiche penali, p. 606 e 675.
— Spiegazioni di tavole destinate a completare le statistiche giudiziarie, p. 631.
— Ferie annuali per le corti e tribunali della Sicilia, p. 257.
— Registrazione a debito delle sentenze in favore delle procure dei poveri, p. 663.
— Chiusura dell'esercizio finanziario per parte dei segretari e cancellieri giudiziari nelle provincie meridionali, p. 684.
— Tavole alfabetiche per le cause degli ammessi a beneficio dei poveri, p. 686.
— Proposte e nomine dei Conciliatori nelle provincie Siciliane, p. 317.
— Armi confiscate ed esistenti presso le cancellerie giudiziarie, p. 702.
— Legalizzazione delle firme di notaj nella giurisdizione delle corti d'appello di Milano e Brescia, p. 703.
— Scioglimento della commissione di censura per le spese di giustizia in Palermo, p. 442.
— Diritti di segreteria e cancelleria nelle cause di gratuito patrocinio, p. 461.
— Immatricolazione dei segretari dell'ordine giudiziario, p. 730.
— Esazione dei dritti di segreteria nelle cause dei poveri, p. 732 e 744.
— Quadro di rendiconto annuo del movimento degli affari davanti le preture, p. 738.
— Moduli per statistiche civili nelle giudicature, p. 742.
— Congedo ai funzionari giudiziari, p. 542.
— Facoltà ai procuratori del re di formare ricorsi per cassazione, p. 746.
— Alla segreteria della corte di cassazione in Milano non competono i diritti di copia in materia penale, p. 950.
— Stati mensili delle variazioni nel personale dei notaj, p. 767.

AMMINISTRAZIONE MILITARE. Applicazione ai sotto ufficiali provinciali, classe 1837, del R. decreto 15 gennaio 1862, p. 77.

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE MILITARE. Istituzione di una scuola normale di ginnastica presso la R. Accademia militare, pag. 78.
— Congedo illimitato ai provinciali della classe 1837, p. 42.
— Assoldamento di tutti gli affidati disponibili, p. 41.
— Documenti prescritti per la consegna delle cartelle di deposito degli assoldati e surrogati ordinarii defunti e rimborso agli aventi dritto, p. 246.
— Nuovo sistema pel pagamento delle spese fisse nelle varie provincie, p. 70.
— Creazione di due nuovi reggimenti di cavalleria, p. 137.
— È aumentato lo stato maggiore d'ogni deposito reggimentale di cavalleria, p. 138.
— Cautele nell'effettuazione dei pagamenti a farsi dai contabili a corpi ed istituti militari, p. 299.
— Conferma dell'istituzione di magazzini generali dell'amministrazione militare e norme pel servizio relativo, p. 166.
— Disposizioni sul codice penale militare, p. 473.
— Avvertenze sulle statistiche giudiziarie militari, p. 595 e 715.
— Modo dei depositi per gli appalti negli uffici d'intendenza militare, p. 674.
— I depositi provvisorii per concorso agl'incanti si convertono in definitivi per effetto del deliberamento, p. 685.
— Documenti necessari per liquidare le pensioni militari, p. 692.
— Ingegneri del genio civile da aggregarsi al corpo dello stato maggiore, p. 338.

AMNISTIA. Formalità pel rilascio dei condannati graziati, p. 742.
— Ai renitenti alla leva di mare. *Vedi* Marina.

ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE. Deposito degli atti solenni interessanti le dinastie Medicea e Lorenese, p. 559.

ARCHIVIO NOTARILE del circondario di Lodi, p. 343.

ARRESTO PERSONALE PER DEBITI. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

ARRUOLAMENTO DI MILITARI NELLE GUARDIE DOGANALI. *Vedi* Gabelle.

ASPETTATIVA. *Vedi* Impiegati governativi.

ASSEGNI DI RAPPRESENTANZA. *Vedi* Prefetti.

ATTI DEL GOVERNO. Distribuzione agli uffizi e funzionari pubblici, p. 949.
— Distribuzione gratuita del bollettino delle leggi, p. 657.

ATTI NOTARILI. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

AVVOCATI E PROCURATORI. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

BAGNI (CASE DI PENA). Approvazione delle opere occorrenti per l'ampliazione del bagno di S. Bartolomeo presso Cagliari, p. 192.

Digitized by Google

BANCA NAZIONALE. Istituzione di una succursale in Carrara, pag. 133.
— Istituzione di una succursale in Lecce, p. 259.
— Istituzione di una succursale nella città di Savona, p. 321.

BANCO DI NAPOLI. Facoltà d'istituire succursali in Chieti e Monteleone, p. 101.
— Ordinamento del Banco di Napoli, p. 114.

BENEFICENZA. Nomine di commissari o delegati alle amministrazioni ed ai tesorieri renitenti alla resa dei conti, p. 7.
— Le opere pie di Toscana continuano a pagare la tassa per la revisione dei loro conti, p. 525.
— Contabili delle opere pie mantenuti a carico del governo, p. 379.
— Riforma delle pie istituzioni quando lo scopo non risponde alla beneficenza, p. 468.

BENEFICI VACANTI. Diritto di possesso e d'amministrazione nell'isola di Sardegna, p. 538.

BENI DELLE CORPORAZIONI E CAPITOLI. Divieto d'atterrar piante e far altri atti arbitrarii sui beni da loro posseduti, p. 523.

BENI DELL'EX DUCA DI MODENA. *Vedi* Demanio.

BILANCIO DELLO STATO. Autorizzazione di spese straordinarie al ministero dei lavori pubblici, p. 174.
— Spese per manutenzione d'opere d'acque, strade, ecc., ecc, p. 587.
— Avvertenze sopra alcune spese del bilancio ordinario 1864, p. 663.
— Aprimento di crediti, p. 715.
— Approvazione delle spese straordinarie per l'attuazione di nuovi ordinamenti giudiziarii, p. 520.
— Aggiunta allo stato mensile situazione di crediti, p. 740.

BOLLO. Per gli atti degli uscieri giudiziari, p. 570.
— Per le polizze di carico e lettere di vettura, p. 586.
— Osservanza degli art. 22, 23 e 43 della legge sul bollo, p. 588.
— Gli atti giudiziari devono essere stesi sopra carta filigranata, p. 630.
— Per gli atti dei prefetti incaricati della ripartizione dei demani comunali nelle provincie siciliane, p. 936.
— Agli atti di nomina e di assunto servizio, p. 563.

BONIFICAZIONE. *Vedi* Agricoltura e Commercio.

BRIGANTAGGIO. Disposizioni per la repressione del brigantaggio, p. 140.
— Provincie dichiarate infeste di brigantaggio, p. 142.
— Regolamento per la formazione di squadre a piedi ed a cavallo per la repressione del brigantaggio, p. 142 e 291.
— Provincie nelle quali devono aver vigore le disposizioni dell'art. 9 della legge, p. 145.

Digitized by Google

BRIGANTAGGIO. Applicazione della legge, pag. 582.
— Proroga di alcune disposizioni, p. 291.
— Simile del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1864, p. 293.

CACCIA. Licenze eccezionali, p. 322.

CAMERA DI DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

CAMERE DI COMMERCIO E ARTI. Autorizzazione alle camere di commercio e arti di Lucca, Macerata e Siena ad imporre una tassa annua sugli esercenti, p. 645.
— Simile alla camera di commercio di Caltanisetta, p. 647.
— Dritti di segreteria spettanti alle camere di commercio di Alessandria, Carrara e Pisa, p. 659.
— Convocazione del collegio elettorale commerciale di Aquila, p. 647.
— Riparto della tassa annua imposta agli esercenti della camera di commercio di Reggio (Calabria), p. 683.
— Facoltà alla camera di commercio di Messina di imporre una tassa annua sui commercianti ed artieri, p. 696.
— Delegazione ai prefetti di approvare i bilanci consultivi, p. 292.
— Dritti di segreteria per la camera di commercio di Ferrara, p. 707.
— La camera di commercio di Palermo è autorizzata a vendite volontarie delle merci al pubblico incanto, p. 628.
— È sciolta quella di Parma, p. 285.
— Convocazione dei collegi elettorali per l'elezione dei componenti la camera di commercio ed arti di Parma, p. 285.
— Regolamento per le vendite volontarie ai pubblici incanti da eseguirsi per mezzo della camera di commercio ed arti di Genova, p. 369.
— Dritti di segreteria alle camere di Caserta e Bari, p. 724.

CANALI DELLO STALO. *Vedi* Ministero lavori pubblici.

CARABINIERI REALI. Interpretazione della tariffa penale per le trasferte, p. 472.
— Citati a comparire avanti i tribunali civili, p. 673.

CARCERI. Paghe al personale di custodia delle carceri penali giudiziarie, p. 71.
— Riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare, p. 136.
— Contabilità degli agenti di custodia, p. 134.
— Inserzione nel registro a matricola dei ditenuti, p. 485.
— Statistica per le carceri giudiziarie pel 1863, p. 352.
— Provvista di divisa ai custodi delle carceri giudiziarie, p. 365 e 375.
— Prospetto riassuntivo del prodotto dei letti a pagamento nelle carceri giudiziarie, p. 367.
— Inventario degli effetti dei guardiani e ditenuti, p. 465.
— Relazioni mensuali dei guardiani, p. 666.

Digitized by Google

CARTA BOLLATA. Distintivi della carta filigranata da bollo, pag. 707.
— Nuovi punzoni per il bollo ordinario e straordinario, e marche da bollo, p. 518 e 736.

CARTE DA GIUOCO. Uffici incaricati della riscossione della tassa sulle carte da giuoco p. 181.

CARTEGGI DEGL' IMPIEGATI DEMANIALI COI PRIVATI. *Vedi* Poste.

CASE DI PENA. Amministrazione economica, p. 109.
— Erezione d' un ergastolo nella località del colle di S. Giovanni presso Alghero, p. 192.
— Bilancio attivo-passivo dell' esercizio 1864, p. 625.
— *Vedi anche* Bagni.

CASE RELIGIOSE. Occupazione temporaria di quattro case religiose in Palermo, p. 128.
— Occupazione del convento del Carmine in Alcamo, p. 523.
— Idem idem di S. Francesco d' Assisi in Patti, p. 522.
— Idem idem di S. Francesco d'Assisi in Trapani, p. 535.
— Idem idem di S. Gerolamo in Siena, p. 605.
— Idem del monastero delle benedettine in Palermo, p. 536.
— Idem del convento del Carmine in Catania, p. 624.
— Idem idem di S. Francesco in Faenza, p. 693.
— Idem del monastero della Madonna in Siena, p. 701.
— Idem del convento di S. Francesco in Carrara, p. 704.
— Idem idem del Carmine in Marsala. 348.
— Idem idem del Carmine in Forlì, p. 445.
— Idem idem di S. Agostino in Lucca, p. 744.

CASSA ECCLESIASTICA. Sequestro sul godimento dell'usufrutto concesso ai provvisti di benefici semplici ecc. appartenenti alle provincie pontificie, p. 439.
— Inscrizione di una rendita sul Gran Libro del debito pubblico per corrispettivo di beni immobili passati al demanio dello Stato, p. 183.
— Le congrue ed assegni fissi pagati dalla Cassa Ecclesiastica vanno soggetti alla tassa di manomorta, p. 897.
— Iscrizione d'enfiteusi a favore della Cassa Ecclesiastica nelle Marche ed Umbria, p. 661.
— Provvigione ai reggenti uffici di ricevitoria, p. 689.

CASSE DEI DEPOSITI E PRESTITI. Alle rendite depositate per cauzioni debbono andar unite le cedole del semestre in corso, p. 136.
— Restituzione dei fondi depositati, p. 466.
— Restituzione di depositi in numerario per libertà provvisoria, p. 949.

CASSE DI RISPARMIO. Invito a trasmettere gli specchi del movimento, p. 717.

Digitized by Google

CATASTO per le comunità di Lecce e Viareggio, pag. 539.

CAUZIONI DI CONTABILI. *Vedi* Malleverie.

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE. Stanziamento di fondi per sopperire alle spese del censimento, p. 208.

— Rettificazione delle cifre della popolazione di fatto dei comuni di Porto Ceresio e di Porto Valtravaglia (Varese), del comune di Tortorici (Patti), e di quello di Montemaggiore Belsito (Termini), p. 289.

CENSURA TEATRALE. *Vedi* Teatri.

CITAZIONI DI PUBBLICI FUNZIONARI. *Vedi* Funzionari pubblici.

CODICE PENALE MILITARE. *Vedi*. Amministrazione militare..

COLLEGI ELETTORALI COMMERCIALI. *Vedi* Camere di commercio ed arti.

COLLEGI ELETTORALI POLITICI. *Vedi* Elezioni politiche.

COLLEGIO DI MUSICA IN PALERMO. *Vedi* Istruzione pubblica.

COLTIVAZIONE DEL TABACCO. *Vedi* Privative.

COMMISSIONE DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI DI PALERMO. Ruolo degli impiegati, p. 18.

COMMISSIONE DI CENSURA. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

COMMISSIONI DIOCESANE NELLE PROVINCIE NAPOLITANE. Proroga per la revisione dei conti, p. 91.

COMPARTIMENTI MARITTIMI. *Vedi* Marina.

COMUNI. Autorizzazione a vari comuni a variare denominazione, pag. 3, 4, 5, 55, 62, 84, 113, 174, 209, 445.

— Il comune di Castelnuovo (Abruzzo Citra) è autorizzato ad assumere la denominazione di Castel Frentano e quello di Celenza (idem) la denominazione di Celenza sul Fiano, p. 108.

— Il comune di Montaldo (Porto Maurizio) è autorizzato ad assumere la denominazione di Montaldo Ligure, p. 134,

— Sunto di deliberazioni comunali concernenti prestiti passivi, p. 139.

— Riparto di sussidi a comuni per opere idrauliche, p. 676.

— Il comune di S. Teresa è dichiarato capo luogo di mandamento, p. 541.

CONGRUE E ASSEGNI. *Vedi* Cassa ecclesiastica.

CONSOLATI. *Vedi* Ministero Esteri.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del tesoro, p. 769.

Digitized by Google

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. Sorveglianza alla riscossione delle entrate dello stato affidata alla Corte dei conti, pag. 928.

— Disposizioni pel pagamento delle spese fisse pel mese di gennaio 1864 nelle provincie meridionali e toscane, p. 241

— Termini fissati per la spedizione dei mandati, p. 565.

— Tasse sulle concessioni delle fiere e mercati, p. 573.

— Modo di procedere contro i contabili debitori nelle provincie meridionali, p. 935.

— Pagamento delle rate di pigione dei locali tenuti in affitto per servizio dello Stato, p. 608,

— Approvazione e rimborso delle spese di giustizia criminale, p. 936.

— Situazione dei crediti e prospetti dimandati fatti in doppio esemplare, p. 673.

— Intorno alla sottoscrizione dei mandati su crediti aperti, p. 355.

— A chi appartenga la sottoscrizione dei mandati spediti su crediti aperti, p. 674.

— Rilascio di vaglia del tesoro a favore del ministero dell'interno, p. 365.

— Intorno al modo d'impiego del fondo per le spese d'ufficio, p. 471.

— Documenti relativi a spese fisse e quitanza dei pensionari impediti di recarsi alle tesorerie, p. 687.

— Pagamento di stipendi ad impiegati in attività di servizio, p. 690.

— Conti annuali da sottoporsi dai contabili demaniali alla Corte dei conti, p. 945.

— Sottoscrizione dei mandati su crediti aperti, p. 471.

— Conti annuali 1862, da presentarsi alla Corte de'conti dai contabili demaniali, p, 941.

— Documenti pel pagamento di stipendi e spese fisse, p. 723.

— Vigilanza della Corte dei conti sulla riscossione delle entrate dello Stato, p. 942.

— Formazione di quadri sinottici trimestrali delle spese d'ufficio.

— Osservanza dell'art. 312 del nuovo regolamento, p. 610.

— Epoche fissate per i versamenti in tesoreria, p. 734.

— Proventi del ministero dell'interno, p. 632.

— Ritenute per debiti verso lo Stato, p. 610.

— Avvisi a darsi ai creditori dei mandati spediti a loro favore, p. 948.

— Debbonsi indicare le cause delle differenze nei prodotti mensili di varii rami amministrativi, p. 952.

— Norme per l'assestamento della contabilità dell'anno finanziere 1863, p. 768.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. Dritti devoluti ai segretari nei procedimenti in materia contravvenzionale, p. 644.

CONTRAVVENZIONI FORESTALI. *Vedi* Amministrazione forestale.

CONVENTI. *Vedi* Case religiose.

CORPI MORALI. Rendite sul Gran Libro di spettanza dei corpi morali, p. 9.

Digitized by Google

CORPI MORALI. Conversione in annua prestazione redimibile in denaro delle decime, ecc. dovute ai corpi morali della Sicilia, pag. 457.

— Possedimenti dei corpi morali non aventi carattere di opera pia, p. 33.

— Richiesta di rapporto sui beni stabili dei corpi morali, p. 103.

CORPO DI STATO MAGGIORE. Aggregamento di ufficiali dell'esercito al corpo di stato maggiore, p. 318.

CORPORAZIONI INDUSTRIALI. Abolizioni delle corporazioni industriali privilegiate, p. 515.

CORPORAZIONI RELIGIOSE. *Vedi* Legge sulle corporazioni religiose.

CORTE DEI CONTI. Diminuzione delle varie amministrazioni centrali dello Stato e aumento del personale della Corte dei conti, p. 347.

— *Vedi anche* Contabilità generale dello Stato.

CORTI D'ASSISIE *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

CUMULO DEGLI IMPIEGHI. Regolamento sul cumulo degli Impieghi, p. 153.

DAZIO CONSUMO. Passaggio dall'antico al nuovo sistema del dazio consumo governativo e comunale, p. 69.

— Trattative dei comuni per abbonamento al dazio consumo, p. 530 e 588.

— Facoltà ai delegati di far trattative per l'abbonamento al dazio consumo, p. 535.

— Distinzione dei comuni in aperti e chiusi, p. 571.

— Risultato delle trattative coi comuni per la riscossione dei dazi consumo, p. 573

— Redazione dei contratti per la cessione ai comuni dei dazi consumi governativi, p. 576.

— Attuazione della nuova legge sul dazio consumo, 591.

DEBITO PUBBLICO. Alienazione di una rendita di quindici milioni per raggiungere l'introito del prestito dei 700 milioni di lire, p. 30.

— Iscrizione sul gran libro di una rendita di L. 2,226,000 a favore della Compagnia strada ferrata Vittorio Emanuele, p. 132.

— Idem idem a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 183.

— Proroga per cambio dei titoli di rendita in rendita italiana, p. 178.

— Ultima proroga pel cambio degli antichi titoli di rendita, p. 180.

— Impianto di nuovi uffici, p. 298 e 342.

— Ritiro e cambio dei titoli del consolidato speciale 3 per 100 Toscano, p. 753.

DECIME. Abolizione delle decime in Sicilia, p. 750.

DEMANIO. Lavori a fabbricati demaniali per uso delle gabelle, p. 641.

— Rendite del demanio dello Stato e di quelle da esso amministrate, p. 236.

— I beni demaniali da alienarsi debbonsi inserire nella gazzetta ufficiale, p. 642.

— Stato dei beni demaniali invenduti dopo due esperimenti d'asta, p, 643.

Digitized by Google

DEMANIO. L'amministrazione dei beni del liceo di Modica è affidata al Demanio, pag. 259.
— Norme per l'esecuzione delle leggi che autorizzano la vendita di beni demaniali, p. 462.
— Pronta esecuzione delle leggi sulla vendita dei beni demaniali, p. 179.
— Svincolo delle cauzioni per gestione nel ramo demaniale, p. 644.
— Conto annuale da rendersi per la vendita di beni demaniali, p. 481.
— Vendita di beni demaniali, 680.
— La gestione dei beni dell'ex duca di Modena è affidata al Demanio, p. 328.
— Spese da farsi a due edifizi in Napoli per manifatture e deposito tabacchi, p. 299.
— Certificati di nulla tenenza pei debitori di credito demaniale, p. 560.
— Tasse per la registrazione delle sentenze in Lombardia, p. 946.
— *Vedi anche* Amministrazione demaniale.

DEPOSITI DEI CAVALLI STALLONI. Passano sotto la dipendenza del ministero d'agricoltura e commercio, p. 273.

DISERTORI. *Vedi* Amministrazione militare e giudiziaria.

DISPENSE D'IMPEDIMENTI CANONICI PER MATRIMONIO, p. 664.

DOGANE. *Vedi* Gabelle.

DOMICILIO COATTO. Regolamento pel domicilio coatto, p. 145.

EDUCANDATI. *Vedi* Istruzione pubblica.

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI. Revisione di liste elettorali e rinnovazione dei consiglieri comunali e provinciali, p. 367.

ELEZIONI POLITICHE. Convocazione del collegio elettorale di Salerno, p. 6.
— Idem idem di Diano, p. 7.
— Idem idem di Corleto, p. 12.
— Idem idem di Foggia, p. 12.
— Idem idem di Sansevero, p. 13.
— Idem idem di Castelvetere, p. 13.
— Idem idem di Milazzo, p. 14.
— Idem idem di Muro, p. 15.
— Idem idem di Piedimonte, p. 16.
— Idem idem di Sciacca, p. 17.
— Idem idem di Caprino, p. 17.
— Idem idem di Verolanuova, p. 18.
— Idem idem di Benevento, Casalmaggiore e Cuorgnè, p. 61.
— Idem idem di Acerenza, Tricarico, Paola, Bagnara, Cerignola, Brivio, Aragona, Girgenti, Mirandola, 1° di Napoli, 2° di Palermo, Brindisi, Massafra, p. 61.
— Idem idem di Calatafimi, p. 104.

Digitized by Google

ELEZIONI POLITICHE. Sono riuniti in una sola sezione gli elettori inscritti nelle liste delle sezioni di Guardia ed Acquasanta del collegio elettorale di Paola, pag. 100.

— Convocazione del collegio elettorale di Città S. Angelo, p. 131.

— Idem idem del 2° collegio di Catania, p. 288.

— Idem idem di Casalmaggiore, p. 525.

— Costituzione di varii comuni in sezione separata del collegio elettorale di Casalmaggiore, p. 177.

— Convocazione dei collegi elettorali di Acerenza, Tricarico, Napoli, Santhià, Palermo e Caccamo, p. 624.

— Circoscrizione del collegio elettorale di Levanto, p. 292.

— Convocazione del 3° collegio elettorale di Firenze, p. 690.

— Idem del collegio di Bozzolo, p. 704.

— Idem idem di Albenga, p. 705.

— Idem idem di Sinigaglia, p. 705.

— Idem idem di Reggio nell'Emilia, p. 731.

— Idem idem di Fano, p. 546.

ENFITEUSI. Affrancamento dei beni enfiteutici, p. 93 e 467.

— Formalità da osservarsi per esercitare la facoltà di affrancazione verso un' amministrazione o stabilimento di manomorta, p. 187.

EPIZOOZIA. Direzioni ai prefetti confinanti colla Svizzera, p. 252.

ESAMI DEGL' INQUISITI. Sale degli esami per inquisiti, p. 91.

ESAMI D' INGEGNERI. *Vedi* Istruzione pubblica.

ESAMI PER IMPIEGATI DOGANALI. *Vedi* Gabelle.

ESATTORI. *Vedi* Amministrazione finanziaria.

ESPOSIZIONI. *Vedi* Agricoltura e commercio.

FABBRICATI DEMANIALI. Opere occorrenti in servizio dell'amministrazione delle gabelle, p. 57 e 243.

FARI. *Vedi* Marina.

FATTI POLITICI. Istruzioni intorno a fatti politici, p. 99.

FERIE ANNUALI per corti e tribunali. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

FERROVIE. Cessione alla Società delle strade ferrate di Lombardia e dell' Italia centrale dei dritti derivanti dalle convenzioni relative alla concessione del tronco da Gallarate a Varese, p. 92.

— Riduzione di prezzo pel trasporto di religiose, p. 245.

— Regolamento per riparto di terreni e assegnamento di ettari 200,000 alla compagnia delle ferrovie sarde, p. 193.

Digitized by Google

FERROVIE. Estensione a nuove stazioni di ferrovie del regolamento contro gl'incendi, pag. 649.

— Consolidato speciale 3 per % per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto, p. 271.

— Richieste per mezzi di trasporto sulle ferrovie toscane e livornesi, p. 470.

— Approvazione dell'andamento generale della ferrovia da Pavia a Brescia per Cremona, p. 324.

— Sussidio alla società delle strade ferrate calabro-sicule, p. 540.

FIERE E MERCATI. *Vedi* Amministrazione forestale.

FOGLI DI VIA. *Vedi* Sicurezza pubblica.

FORESTE. Agenti forestali. *Vedi* Amministrazione forestale.

FRANCHIGIA POSTALE EPISTOLARE. *Vedi* Poste.

FRANCHIGIE DOGANALI. *Vedi* Gabelle.

FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA. *Vedi* Sicurezza pubblica.

FUNZIONARI PUBBLICI (CITAZIONE DI) per oggetti penali, p. 178.

FUNZIONI RELIGIOSE. Norme, p. 681.

GABELLE. Istruzioni di contabilità per le direzioni delle gabelle, p. 878.

— Limite minimo dei dazi e delle multe da riscuotersi, p. 6.

— Elenchi mensuali delle franchigie doganali, p. 67.

— Le funzioni di spedizioniere nelle dogane possono liberamente esercitarsi da chiunque, p. 110.

— Esami per essere nominati commissari alle visite e veditore, p. 97.

— Esami per le promozioni ai posti di ufficiali nelle guardie doganali, p. 102.

— Soppressione d'alcune dogane ed altre disposizioni relative all'ordinamento doganale, p. 157.

— Sono tolte le franchigie daziarie per gli oggetti provvisti all'estero dalle amministrazioni dello Stato, p. 247.

— Circoscrizione delle ispezioni delle gabelle, p. 548 e 566.

— Divieto di esportare dal corpo doganale distintivi ed oggetti di divisa, p. 463.

— Condizioni per l'arruolamento nelle guardie doganali di militari di seconda categoria, p. 475.

— Trasporto delle guardie doganali sui piroscafi, p. 211.

— Compilazione del giornale di servizio gabellario, p. 448.

— Prescrizioni per formar la storia di servizio degl'impiegati delle gabelle, p. 583.

— Esami per gl'impiegati doganali, p. 585.

— Assimilazioni di tariffa, p. 586, 669 e 703.

— Dritti pei tessuti foulards e cappelli paglia, p. 590.

Digitized by Google

GABELLE. Istituzione d'un libro di quitanze per deposito di somme per rilascio di bolle a cauzione, pag. 599.
— Gl'ispettori gabellari devono dare il rapporto trimestrale di tutto il circolo, p. 596.
— Obbligo di dare il manifesto di partenza anche quando non si trovano merci a bordo, p. 605.
— Merci per le quali non può ammettersi la spedizione in esenzione di visita, p. 606.
— Caffè e zuccheri spediti in cabotaggio, p. 692.
— Tabacchi in cabotaggio, p. 693.
— Quadri delle principali importazioni ed esportazioni, p. 695.
— Dritti per coralli e pelli, p. 717.
— Facoltà agli agenti doganali di far visite presso i vivandieri militari, p. 717 e 734.
— Facilitazione nei mezzi di trasporto di merci in cabotaggio, p. 732.
— Spiegazioni al trattato di commercio col Belgio, p. 895.
— Facoltà ai capi di dogana di permettere la reintroduzione di merci nazionali, p. 742.
— Suggello da apporsi ai documenti doganali, p. 750.
— Tenuta dei registri per la rivendita dei generi di privativa, p. 755.
— Contratto d'appalto per la fornitura d'oggetti di casermaggio alle guardie doganali, p. 763.

GENIO CIVILE. È approvato il regolamento pel servizio del genio civile, p. 44.
— Ingegneri del genio civile incaricati del genio militare, p. 698.

GIUNTE PROVINCIALI DI STATISTICA. *Vedi* Agricoltura e commercio.

GIURATI. Sulla compilazione delle liste dei giurati, p. 90 e 235.

GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI. *Vedi* Tribunali militari.

GUARDA-BOSCHI. *Vedi* Amministrazione forestale.

GUARDIA NAZIONALE. Revisione annuale dei ruoli, p. 38.
— Condono delle pene inflitte ai graduati e militi della guardia nazionale, p. 241.
— Somministranza di munizioni alla guardia nazionale per tiro a segno, p. 633.
— Quesiti intorno alla legge sulla guardia nazionale, p. 667.

GUARDIA NAZIONALE MOBILE. Quadri degli ufficiali, p. 563.

GUARDIANI CARCERI. *Vedi* Carceri.

GUARDIE DI SICUREZZA PUBBLICA. *Vedi* Sicurezza pubblica.

GUARDIE DOGANALI. *Vedi* Gabelle.

GUARDIE FORESTALI. *Vedi* Amministrazione forestale.

GUARDIE MARINA. *Vedi* Marina.

Digitized by Google

IMPIEGATI GOVERNATIVI. Delazione del giuramento, pag. 76.
— Formazione d'una matricola contenente le varie circostanze dei singoli impiegati dipendenti dal ministero di grazia e giustizia, p. 250.
— Note personali degl'impiegati del lotto, p. 607.
— Domande d'aspettativa degl'impiegati dell'amministrazione provinciale, p. 379.
— È raccomandata la rigorosa osservanza dell'orario d'ufficio, p. 726.
— Impiegati dipendenti dal ministero della guerra il cui servizio fu interrotto per cause politiche, p. 743.

INDENNITÀ di trasloco agli agenti subalterni del ministero finanze, istruzione pubblica, interno, lavori pubblici, agricoltura e commercio, p. 173.
— Indennità di tralocazione ad agenti subalterni di varii ministeri, p. 569.

INDULTI DI PENE PECUNIARIE. Formalità per godere dei varii indulti, p. 243.

IPOTECHE. Tavole alfabetiche di crediti ipotecari iscritti, p. 643.
— Legalizzazione delle firme dei conservatori delle ipoteche, p. 658.

ISOLE TREMITI. Il direttore della Colonia nelle Isole Tremiti è autorizzato ad esercitare le funzioni d'amministratore locale e d'ufficiale governativo, p. 10.

ISTITUTI TECNICI GOVERNATIVI. Concorso per esami agli allievi degli istituti tecnici governativi e privati del regno, p. 104 e 106.

ISTITUTO AGRICOLO DI CORTE DEL PALASIO. È ordinato a scuola normale di agronomia e agrimensura, p. 81.

ISTITUTO D'INCORAGGIAMENTO ALLE SCIENZE NATURALI, ECONOMICHE E TECNOLOGICHE IN NAPOLI. Approvazione dello statuto, p. 121.

ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO IN FIRENZE, p. 180.

ISTITUTO TECNICO DI FABRIANO. È riordinato in scuola industriale, p. 82.

ISTITUTO TECNICO DI IESI. È ordinato a scuola speciale di agronomia e agrimensura, p. 82.

ISTRUZIONE PUBBLICA. Aggiunta di cattedre agl'insegnamenti istituiti nelle città d'Acquila, Bari e Catanzaro, p. 58.
— Indennità ai rettori delle università, p. 77.
— Programmi di esami per le scuole speciali di agronomia e agrimensura, p. 485.
— Abolizione dell'esame speciale per gl'ingegneri aspiranti alla professione d'architetto nelle provincie meridionali, p. 186.
— Elenco dei libri di testo in uso nelle scuole secondarie e primarie, p. 524.
— Pianta del personale dell'educandato Maria Adelaide in Palermo, p. 600.
— Disposizioni per gli esami speciali e di laurea nelle università, p. 626.
— Regolamento della scuola d'applicazione per gl'ingegneri idraulici in Ferrara, p. 275.
— Ruolo del personale della scuola di musica presso gli ospizi civili di Parma, p. 341.

Digitized by Google

ISTRUZIONE PUBBLICA. Esami di libero esercizio degli aspiranti alla professione d'ingegnere nelle provincie lombarde ed ex ducati di Parma e Modena, pag. 372.
— Passaggio di studenti da una all'altra università, p. 708.
— Ruolo degl'impiegati e serventi del collegio di musica del buon pastore in Palermo, p. 374.
— Esami d'abilitazione degli aspiranti all'ufficio d'insegnanti nelle classi inferiori ginnasiali, p. 520.
— Relazioni finali sulle scuole secondarie e convitti, p. 728.
— Apertura in Torino d'una scuola magistrale di ginnastica, p. 751.

LAVORI PUBBLICI. Autorizzazione di spese straordinarie per ristoro al porto di Brindisi, p. 133.
— Anticipazione sul tesoro nazionale d'un milione di lire per strade nelle provincie di Basilicata, p. 152.

LEGALIZZAZIONE DI FIRME DI NOTAI. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

LEGGE SUL BOLLO. *Vedi* Bollo.

LEGGE SULLA TASSA REGISTRO. Cooperazioni delle cancellerie giudiziarie, p. 546.
— Registrazione a debito degli atti giudiziari delle procure dei poveri, p. 663.
— Disposizioni transitorie per le provincie lombarde, p. 286.
— Tasse da esigersi per la registrazione delle sentenze in lombardia, p. 946.
— Tassazione delle sentenze definitive, provvisionali, preparatorie e interlocutorie, p. 723.

LEGGE SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULL'ASSE ECCLESIASTICO. Preliminari alla sua attuazione, p. 248.

LEGGI E DECRETI. *Vedi* Atti del governo.

LETTERE DI VETTURA. *Vedi* Bollo.

LEVA. Amnistia ai renitenti alla leva di mare. *Vedi* Marina.

LIPARI (COMUNE DI). Il Sindaco è autorizzato a delegare le sue funzioni di Ufficiale di stato civile, p. 290.

LOTTO. Soppressione di alcuni banchi del lotto dalla prima estrazione di gennaio 1864, p. 129.
— Agenzie private per raccogliere giuocate al lotto pubblico, p. 76.
— I ricevitori del lotto sono autorizzati a raccogliere giuocate fuori del loro distretto, p. 464.
— Contravvenzioni alla legge sul lotto, p. 572.
— Impiegati del lotto. *Vedi* Impiegati.

MAGAZZINI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE. *Vedi* Amministrazione militare.

MALLEVERIE. Da prestarsi con titoli al portatore, p. 897.

Digitized by Google

MALLEVERIE. Estensione di vincolo di rendita per cauzione di contabili demaniali, pag. 939.
— Svincolo delle cauzioni dei contabili demaniali, p. 951.
— Estendibilità delle malleverie, p. 944.

MANDATI PROVVISORI. Osservanza delle disposizioni sui pagamenti con mandati provvisori, p. 120.

MARCHE DA BOLLO. Per passaporti all'estero e legalizzazione d'atti, p. 231 e 578.

MARINA. Estrazione di arene lungo le spiaggie, p. 472.
— Ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile, p. 19.
— Dritti di fare ai bastimenti italiani nelle linee dei Dardanelli nel Mar Nero, p. 129.
— Regolamento del servizio interno e dei programmi per le scuole di applicazione degli allievi ingegneri nel genio navale, p. 326.
— Mercede ai piloti pratici nel porto di Palermo, p. 172.
— Amnistia ai renitenti di leva di mare, p. 199, 589 e 602.
— Legge colla quale si provvede alle vacanze esistenti nel numero delle guardie marina, p. 232.
— Polizia giudiziaria degli ufficiali di porto e spiaggie a bordo dei bastimenti di bandiera estera, p. 604.
— Divieto ai bastimenti da guerra degli Stati belligeranti di entrare nei porti del Regno con prede, p. 268.
— Neutralità dei porti marittimi, p, 677.
— Frodi nei carichi di bastimenti, p. 679.
— Documenti da unirsi ai ricorsi per commutazione di pena, p. 686.
— Spesa straordinaria di quattro milioni per due piroscafi, p. 341.
— Uso dei piloti pratici per entrare nel porto di Castellammare, p. 441.
— Regolamento sull'illuminazione del Naviglio dello Stato, p. 508.
— Grado che può avere l'ufficiale relatore presso l'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi, p. 444.
— Dritti di consolato defraudati, p. 947.

MEDIATORI DI COMMERCIO (NOMINE DI) in Sicilia, p. 748.

MILITI A CAVALLO. Istruzioni che li riguardano, p. 307.
— Ordinamento dei militi a cavallo, p. 73.

MINIERE. *Vedi* Agricoltura e Commercio.

MINISTERO DEGLI ESTERI. Legalizzazione di atti provenienti dallo stato pontificio affidata al console britannico a Roma, p. 337.
— Autorizzazione alle prefetture a legalizzare atti per delegazione del ministero degli esteri, p. 584 e 700.
— Istituzione di un consolato a Macao (China), p. 260.

Digitized by Google

MINISTERO DEGLI ESTERI. Soppressione del consolato di Bona, pag. 518.
— Erezione di un consolato in Mulhouse (Francia), p. 541.
— Simile in Honolulu (Isole Avajane), p. 539.
— Provvisioni pontificie mancanti di vidimazione, p. 877.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBBICI. Pianta del personale del ministero, p. 112,
— L'amministrazione passiva dei canali dello Stato dipende dal ministero dei lavori pubblici, p. 641.
— Programma delle materie per gli esami agli aspiranti alla carriera centrale, p. 528.
— Maggiore spesa per la stazione di Genova, p. 306.
— Storno di fondi sul bilancio 1862, p. 320.
— Maggiori spese sul bilancio, p. 322.
— *Vedi anche* Lavori pubblici.

MINISTERO DELLA GUERRA. Maggiori spese sul bilancio, p. 322.

MINISTERO DELLA MARINA. Maggiore spesa sul bilancio, p. 232.
— *Vedi anche* Marina.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sospensione degli esami d'usciere, p. 734.

MONETAZIONE. Abolizione delle monete di rame di conio sardo, p. 81.
— Cambio delle valute sarde di rame in monete di bronzo, p. 89.
— Norme da osservare per l'esecuzione del R. decreto relativo al cambio delle valute di rame con quelli di bronzo decimali, p. 240.
— Non sono più ammesse in circolazione le monete d'oro, d'argento e di biglione a sistema non decimale coniate da governi stranieri all'Italia, p. 119.
— Le monete d'argento e di biglione di conio austriaco cessano d'aver corso legale in Lombardia, p. 120.
— Cessa il corso legale delle monete estere d'argento di bilione a sistema non decimale, p. 253.
— Proroga del tempo utile per cambio delle monete d'argento e di biglione di conio austriaco, p. 152.
— Proroga alla cessazione del corso legale delle monete coniate dai governi stranieri all'Italia, p. 156.
— Proroga del corso legale delle monete di rame di conio sardo, p. 177.
— Divieto ai contabili di rimettere in circolazione le monete nazionali non decimali, p. 599.
— Divieto alle tesorerie d'accettare monete d'argento svizzere, p. 681.
— Nuova proroga pel pagamento delle monete di rame di conio napoletano, p. 344.
— Corso legale delle valute d'argento sistema decimale italiane ed estere, p. 747.
— Proroga del termine assegnato pel versamento della vecchia valuta di rame, p. 950.

Digitized by Google

MUNIZIONI DA GUERRA. Somministrazioni ai corpi armati non dipendenti dal ministero della guerra nè da quello della marina, pag. 638.

NOTAI. Disposizioni che regolano alcuni casi di traslocazione di notai, p. 516.

OCCUPAZIONE DI CONVENTI E MONASTERI. *Vedi*. Case religiose.

OPERE PIE. *Vedi* Beneficenza.

OPERE PUBBLICHE PROVINCIALI. Norme per regolare l'azione delle rappresentanze delle provincie meridionali e degli uffici del genio civile nel caso d'eseguimento d'opere d'interesse provinciale, p. 33.

ORARIO D'UFFICIO. *Vedi* Impiegati.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN NAPOLI. Ruolo normale del personale, p. 230.

PADULE DI FUCECCHIO. Amministrazione e contabilità del Padule di Fucecchio, p. 371.

PATROCINIO GRATUITO. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

PEDAGGI. Dritti di pedaggio sul ponte di chiatte sul Po presso Cremona, p. 694.

PENE PECUNIARIE. Ricorsi per condono di pene pecuniarie, p. 766.

PENSIONI. Pensioni sulle Croci mauriziane, p. 304.

— Legge organica per le pensioni agl'impiegati civili, p. 278.

— Regolamento per l'esecuzione della suddetta legge, p. 294.

— Norme per le liquidazioni delle pensioni militari, p. 305.

— Procedura per la liquidazione delle pensioni agli impiegati civili, p. 345.

— Norme per l'esecuzione della legge, p. 733 e 735.

— Prontuario di liquidazione delle pensioni agli impiegati civili, p. 613.

PERCETTORI. *Vedi* Amministrazione comunale.

PESI E MISURE. Norme sul modo di procedere nella verificazione periodica di pesi e misure aventi il bollo primitivo coi numeri 29 e 105, p. 68.

— Proroga nelle provincie merid. dell'attuazione della legge sui pesi e misure, p. 165.

— Condono delle pene pecuniarie per contravvenzioni, p. 644.

— Disposizioni preliminari per la verificazione annuale nelle provincie meridionali, p. 531

— Norme per le corrispondenze d'ufficio nell'amministrazione, p. 635.

— Riduzione degli uffici di verificazione, p. 666.

— Fabbricazione di pesi e misure, p. 706.

— Inventario degli oggetti esistenti negli uffici di verificazione, p. 718.

— Accertamento delle contravvenzioni, p. 719.

— Manifesti relativi alla verificazione periodica, p. 721.

— Attuazione del sistema metrico decimale, p. 669.

PIETRARSA. Convenzione relativa all'opificio di Pietrarsa, p. 467.

— Società anonima per lo stabilimento dell'opificio suddetto, p. 752.

Digitized by Google

PILOTI PRATICI. *Vedi* Marina.

POLIZIA URBANA E RURALE. Regolamento nelle provincie meridionali, pag. 348 e 598.
— Multe e spese in Lombardia per contravvenzioni, p. 648.

POLIZZE DI CARICO. *Vedi* Bollo.

PORTI. Lavori pei porti di S. Venere e di Brindisi, p. 258.
— Attuazione del sistema metrico decimale, p. 669.

POSTE. Soppressione di 10 posti di ufficiali di quarta classe nell'amministrazione delle poste, p. 100.
— Istituzione d'una direzione compartimentale in Messina, p. 128.
— Istruzioni sul servizio delle collettorie rurali per lettere e giornali da impostarsi, p. 65.
— Franchigia postale pei sindaci, prefetti ed autorità ecclesiastiche, p. 32, 165 e 591.
— Abuso di franchigia postale per parte di funzionarj, p. 689.
— Spese di posta-lettere 1864 fatte dai prefetti, p. 564.

PREFETTI. Divieto di raccomandare le domande che non è in facoltà del ministero di accordare, p. 109.
— Assegni di rappresentanza, p. 356.

PRESTITO ALLO STATO. *Vedi* Debito pubblico.

PRIVATIVE. Regolamento per la coltivazione del tabacco, p. 261 e 862.

PRIVATIVE INDUSTRIALI. Applicazione a tutto il Regno della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, p. 139.
— Approvazione del regolamento per le privative industriali, p. 213 e 477.
— Tasse sulle privative industriali, p. 655.

PROCURATORI. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

PROROGA AL CORSO LEGALE DELLE MONETE. *Vedi* Monetazione.

RAPPRESENTANZA AI PREFETTI. *Vedi* Prefetti.

RENDITE DEMANIALI. *Vedi* Demanio.

RITENUTE PER DEBITI VERSO LO STATO. *Vedi* Contabilità generale dello Stato.

SANITÀ. Servizio di cliniche nell'ospedale grande di Palermo, p. 198.
— Avvertenze ai vaccinatori nella pratica degl'innesti, p. 611.

SCUOLA MAGISTRALE DI GINNASTICA. *Vedi* Istruzione pubblica.

SCUOLE D'APPLICAZIONE per ingegneri nel genio navale. *Vedi* Marina.
— Idem per ingegneri idraulici. *Vedi* Istruzione pubblica.

SENTENZE. Redazione degli estratti di sentenze portanti condanna ai lavori forzati da inviarsi al ministero marina per la scelta del bagno, p. 14.

Digitized by Google

SEQUESTRI. Divieto di sequestri alle paghe d'ufficiali ed impiegati militari, pag. 521.

SICUREZZA PUBBLICA. Nel caso d'arresto di funzionari di sicurezza pubblica debbesi darne avviso preventivo ai prefetti, p. 37.

— Fondo di massa - appuramento dei debiti lasciati dalle guardie di pubblica sicurezza per decesso, espulsione o licenziamento, p. 130.

— Sentenze portanti condanna alla sorveglianza della sicurezza pubblica, p. 380.

— Arresto di persone notate negli elenchi compilati dal ministero, p. 171.

— Istruzione del comitato dei carabinieri pel trasporto detenuti e corpi di reato, p. 577.

— Comunicazione dei mandati di cattura all'autorità giudiziaria, p. 533.

— Disposizioni circa il rilascio dei fogli di via con indennità e mezzo di trasporto, p. 150.

— Le vetture omnibus possono avere un solo cavallo, p. 627.

— Esami per la carriera di sicurezza pubblica, p. 351.

— Obbligo alle giunte municipali di dare informazioni sul conto di imputati, p. 676.

— Indennità agli ufficiali di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, p. 367.

— Mezzi di trasporto ad indigenti per le terme d'Acqui, p. 699.

— Somministranza dei mezzi di trasporto a ditenuti, ecc., p. 709 e 713.

— Aumento del deposito allievi guardie sicurezza pubblica, p, 558.

— Indicazione di partenza e arrivo di funzionari di sicurezza pubblica, p. 561.

— Trasporto gratuito degl'indigenti nelle ferrovie, p. 561.

— Servizio delle vetture-omnibus nelle città, p. 448.

— Mezzi di trasferimento delle prostitute affette da mal venereo, p. 720.

— Esercizio abusivo della professione di dentista sulle pubbliche piazze, p. 561.

— Circolare periodica delle ricerche, p. 727.

— Servizio di pubblica sicurezza per parte dei sindaci, p. 671

— Paghe alle guardie di pubblica sicurezza e guardiani delle carceri, p. 671.

— Informazioni sul personale di pubblica sicurezza, p. 672.

SISTEMA METRICO DECIMALE. *Vedi* Pesi e misure.

SOCIETÀ ANONIME. Società nazionale italiana per la manifattura delle buste e della carta costituitasi in Firenze, p. 64.

— Società editrice italiana costituitasi in Milano, p. 31.

— Società costituitasi in Milano col titolo Cassa nazionale, p. 55.

— Società anonima per le farine in Milano, p. 85.

— Autorizzazione della Banca Egizio-Itala, p. 251.

— Società dell'Istituto paterno di educazione in Torino, p. 300.

— Società del pane da albergo ed osteria in Milano, p. 301.

— La società anonima delle strade ferrate livornesi è autorizzata ad emettere obbligazioni al portatore, p. 160.

— Pubblicazione degli statuti sociali delle società anonime, 479.

Digitized by Google

SOCIETÀ ANONIME. Società immobiliare italiana in Milano, pag. 522.
— Cassa mobiliare di credito provinciale e comunale in Torino, p. 533.
— Società costituitasi in Firenze col titolo La Fratellanza Commerciale, p. 591.
— Società dei consumatori del gaz-luce in Milano, p. 534.
— Cassa sociale di prestiti e risparmi in Milano, p. 536.
— Società anonima in Milano col nome Sartoria nazionale, p. 683.
— La società col titolo Banca Anglo-Italiana è autorizzata a costituirsi, p. 688.
— Società anonima della strada ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso, p. 696.
— È autorizzata l'associazione col titolo Banca-operaia costituitasi in Torino, p. 741.
— Società generale dei zolfi in Sicilia, p. 746.
— Compagnia La Civiltà, società costituitasi in Genova per assicurazioni marittime, p. 745.
— Società in Napoli per l'esercizio dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa, p. 752.
— Società costituitasi in Napoli per le bonificazioni, irrigazioni e miglioramenti agrari nelle provincie napolitane, p. 749.

SPEDIZIONIERI DOGANALI. *Vedi* Gabelle.

SPESE PER LAVORI DI STRADE, PONTI, ECC. ECC. *Vedi* Bilancio dello Stato.

SPIAGGE. *Vedi* Marina.

STAMPE E STAMPATI. Sistema di pagamento delle stampe ad uso degli uffici di prefettura e amministrazioni comunali, p. 15.

STATISTICA AMMINISTRATIVA DEL REGNO. Direzioni, p. 58.

STATISTICA GIUDIZIARIA. *Vedi* Amministrazione giudiziaria.

STATISTICA GIUDIZIARIA MILITARE. *Vedi* Amministrazione militare.

STIPENDI AD IMPIEGATI. *Vedi* Contabilità generale dello Stato.

STORIA DI SERVIZIO DEGL' IMPIEGATI DELLE GABELLE. *Vedi* Gabelle.

STRADE NAZIONALI. Manutenzione, p. 714.

SUSSIDI ai comuni e consorzi per opere di utilità pubblica, p. 302 e 303.
— Ad agenti di dogana e privative non aventi diritto a pensioni, p. 325.
— Concessi dai cessati governi, p. 252.

SVINCOLO DI CAUZIONI. *Vedi* Malleverie.

TABACCHI. *Vedi* Privative.

TARIFFA DOGANALE. *Vedi* Gabelle.

TASSA DI BOLLO. *Vedi* Bollo.

TASSA DI REGISTRO. *Vedi* Legge sul registro.

TASSE PER CONCESSIONI DI FIERE E MERCATI. *Vedi* Agricoltura e commercio.

TASSE SULLE CARTE DA GIUOCO. *Vedi* Carte da giuoco.

TASSE SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI. *Vedi* Privative industriali.

TAVOLIERE DI PUGLIA. Soppressione della cassa di prestanza a favore de' censuari, p. 443

Digitized by Google

TEATRI. Delegazione ai prefetti di permettere la rappresentazione delle produzioni teatrali, pag. 135.
— Revisione teatrale, p. 79.
— Riordinamento della censura teatrale, p. 202.

TELEGRAFI. Modificazioni della tariffa per la corrispondenza telegrafica nell'interno dello stato, p. 162.
— Osservanza delle istruzioni relative alle comunicazioni telegrafiche, p. 532.
— Corsi d'istruzione teorico-pratica di telegrafia, p. 567.
— Indennità al professore Hughes pel suo telegrafo a stampa, p. 324.

TESORERIE. Atti preliminari alla cessazione delle tesorerie di circondario, p. 5.
— Mezzi per facilitare il pagamento di spese per conto delle tesorerie provinciali, p. 245.
— I depositi provvisori per concorso incanti si ricevono dalle Tesorerie dello stato, p. 629.

TIRO A SEGNO NAZIONALE. Discipline pel secondo tiro a segno, p. 350.

TITOLI DI RENDITA. *Vedi* Debito pubblico.

TRASFERTE. *Vedi* Carabinieri reali.

TRASPORTO DI DITENUTI. *Vedi* Sicurezza pubblica.

TRASPORTO D'INDIGENTI. *Vedi* Sicurezza pubblica.

TRASPORTO SULLE FERROVIE. *Vedi* Ferrovie.

TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO. Tra l'Italia e la Russia, p. 356 e 483.
— Colla Francia, p. 381 e 526.
— Coll'Inghilterra, p. 274.
— Il trattato Italo-francese è esteso agli Stati Uniti, p. 576.
— Tra l'Italia ed il Belgio, p. 895 e 898.
— Estensione ad altri Stati delle agevolezze portate dai recenti trattati di navigazione e commercio colla Francia, p. 436
— Trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda, p. 537.

TRIBUNALI MILITARI. Provvedimenti relativi a tribunali militari, p. 154.
— Giurisdizione dei tribunali militari di Cremona, Modena e Livorno, p. 164.
— Simile di quello della sotto-divisione di Pavia, p. 187.

USCIERI. Applicazione della legge 18 maggio 1852 riguardo alle ritenzioni sugli stipendi, p. 547.
— *Vedi anche* Amministrazione giudiziaria.

VACCINAZIONI. *Vedi* Sanità.

VARAZZE (COMUNE). È accordato il titolo di città, p. 444.

VENDITA DI BENI DEMANIALI. *Vedi* Demanio.

VERIFICAZIONE DI PESI E MISURE. *Vedi* Pesi e misure.

VETTURE-OMNIBUS. *Vedi* Sicurezza pubblica.

FINE

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA

DEGLI ATTI UFFICIALI

DELLE LEGGI, DEI DECRETI, DELLE CIRCOLARI

ECC. ECC.

PUBBLICATI NEL REGNO D'ITALIA

nel primo semestre 1864

TOMO XII.

MILANO

COI TIPI DI LUIGI DI GIACOMO PIROLA

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO

1852.

GENNAIO 1. Istruzioni per la revisione teatrale, pag. 204.

1855

APRILE 4. Regolamento pel servizio contro gli incendi nelle stazioni delle strade ferrate dello Stato, p. 649.

1860

OTTOBRE 4. Abolizione delle decime personali in Sicilia, p. 456.
detto 18. Regolamento per la conversione in denaro delle prestazioni dovute in generi ai corpi morali ecclesiastici della Sicilia, p. 450.

1863.

GENNAIO 20. Istruzioni di contabilità per le direzioni delle gabelle, p. 676.
NOVEMBRE 7. Applicazione del R. decreto 16 gennaio 1862 ai sotto uffiziali provinciali della classe 1837, p. 77.
DICEMBRE 3. Nuova denominazione del comune di Cazzano Befana, p. 5.
detto 3. idem di Aiello del Sebeto, p. 3.
detto 3. idem di Cava Carpignano, p. 4.
detto 3. idem di Montalto Affugo, p. 4.
detto 3. idem di Sambuca Labat, p. 5.
detto 13. Nuove attribuzioni affidate al direttore della Colonia posta nelle Isole Tremiti (Capitanata), p. 10.
detto 13. Alienazione di una rendita di quindici milioni per raggiungere l'introito del prestito dei 700 milioni, p. 30.
detto 13. Regolamento pel servizio del Genio civile, p. 44.
detto 13. Cambiamento di denominazione di varii comuni, p. 62.
detto 13. Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 3 novembre 1861, n. 301, sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, p. 769.
detto 17. Ruolo degli impiegati della Commissione di antichità e belle arti di Palermo, p. 18.
detto 17. Società nazionale italiana per la manifattura delle buste e della carta, p. 64.
detto 20. Ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile, p. 19.
detto 20. Autorizzazione della Società editrice italiana, p. 31.
detto 20. Norme per regolare l'azione delle rappresentanze nelle provincie meridionali e degli uffizi del Genio civile nel caso di eseguimento di opere d'interesse provinciale, p 53.
detto 20. Nuova denominazione del comune di Montesanto, p. 55.

Digitized by Google

DICEMBRE 24. Banchi del Lotto che sono soppressi a cominciare dalla prima estrazione di gennaio 1864, pag. 129.
detto 27. Convocazione del collegio elettorale di Salerno, p. 6.
detto 27. idem di Diano, p. 7.
detto 27. idem di Corleto, p. 12.
detto 27. idem di Foggia, p. 12.
detto 27. idem di Sansevero, p. 13.
detto 27. idem di Castelvetere, p. 15.
detto 27. idem di Milazzo, p. 14.
detto 27. idem di Muro, p. 15.
detto 27. idem di Piedimonte, p. 16.
detto 27. idem di Sciacca, p. 17.
detto 27. idem di Caprino, p. 17.
detto 27. idem di Verolanuova, p. 18.
detto 27. Autorizzazione della società anonima costituitasi in Milano col titolo di Cassa Nazionale, p. 55.
detto 27. Aggiunta di cattedre agli insegnamenti istituiti nelle città di Aquila, Bari e Catanzaro, p. 58.
detto 27. Indennità ai rettori delle università, p. 77.
detto 27. Abolizione delle monete di rame di conio sardo, p. 81.
detto 27. L'Istituto agricolo di Corte del Palasio è ordinato a scuola speciale di agronomia e agrimensura, p. 81.
detto 27. L'Istituto tecnico di Fabriano è riordinato in scuola industriale, p. 82.
detto 27. L'Istituto tecnico di Jesi è ordinato a scuola speciale di agronomia e agrimensura, pag. 82.
detto 27. Cessione dei diritti derivanti dalla convenzione del tronco di ferrovia da Gallarate a Varese, p. 92.
detto 27. Occupazione di case religiose in Palermo, p. 128.
detto 27. Sussidi a comuni o consorzi per opere di pubblica utilità, p. 302.
detto 31. Scuola normale di ginnastica presso la R. Accademia militare, p. 78.
detto 31. Nuova denominazione di varii comuni, p. 84.
detto 31. È autorizzata la società anonima per le farine costituitasi in Milano, p. 85.
detto 31. Soppressione di posti nell'amministrazione delle poste, p. 100.
detto 31. Pianta del personale del Ministero dei lavori pubblici, p. 112.
detto 31. Istituzione di una direzione compartimentale delle poste nella città di Messina, p. [illegible]
detto 31. Istruzioni della Corte dei conti per la sorveglianza sulla riscossione delle entrate dello Stato, p. 632.
detto 31. Sorveglianza alla riscossione delle entrate dello Stato affidata alla Corte de' conti, p. 928

1864

GENNAIO . . . Istruzioni sul servizio delle collettorie rurali per le lettere e giornali da impostare, p. 65.
detto 1. Atti preliminari alla cessazione delle tesorerie di circondario, p. 5.
detto 1. Limite minimo dei dazi e delle multe da riscuotersi, p. 6.
detto 1. Formazione di un elenco mensuale delle franchigie doganali, p. 67.
detto 2. Opere pie. — Resa dei conti dei tesorieri, p. 7.
detto 2. Istruzioni concernenti i militi a cavallo, p. 307.
detto 3. Rendite sul Gran Libro di spettanza dei corpi morali, p. 9.

Digitized by Google

GENNAIO 4. Estratti di sentenze portanti condanna ai lavori forzati, pag. 14.
detto 4. Stampe ad uso degli uffici di prefettura e dei comuni, p. 15.
detto 5. Verificazione periodica dei pesi e misure, p. 68.
detto 7. Franchigia postale alle autorità ecclesiastiche, p. 32.
detto 7. Dazio consumo governativo e comunale, p. 69.
detto 8. Statistica degli stabili dei corpi morali non aventi carattere di opera pia, p. 33.
detto 9. Avviso preventivo ai prefetti nel caso d'arresto di funzionari di P.ª S.ª, p. 37.
detto 9. Revisione annuale dei ruoli della guardia nazionale, p. 38.
detto 9. Assoldamento degli affidati militari disponibili, p. 41.
detto 9. Convocazione dei collegi elettorali di Benevento, Casalmaggiore e Cuorgné, p. 61.
detto 9. Convocazione di altri collegi elettorali, p. 61.
detto 9. Invio in congedo illimitato dei provinciali appartenenti alla leva dell'anno 1858, p. 42.
detto 10. Procuratori nelle provincie dell'Emilia, p. 78.
detto 10. Nuova denominazione del comune di Castelnuovo (Abruzzo Citra), pag. 108.
detto 10. Nuova denominazione del comune di Celenza (Abruzzo Citra), p. 108.
detto 10. Statuto dell'Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche in Napoli, p. 121.
detto 10. Inscrizione di una rendita a favore della Compagnia delle strade ferrate Vittorio Emanuele, p. 132.
detto 10. Programmi di esame per i corsi di agronomia e agrimensura, p. 485.
detto 10. Amministrazione passiva dei canali dello Stato, p 641.
detto 10. Fabbricati demaniali inservienti all'amministrszione delle gabelle, p. 641.
detto 12. I segretari giudiziari hanno facoltà di ricevere atti notarili, p. 56.
detto 12. Riparazioni ai fabbricati demaniali in servizio dell'amministr. delle gabelle, p. 57.
detto 12. Statistica amministrativa del Regno, p. 58.
detto 12. Pagamento delle spese fisse nelle varie provincie, p. 70.
detto 14. Statistica degli stranieri processati dai tribunali del Regno, p. 41.
detto 14. Paghe al personale di custodia delle carceri, p. 71.
detto 14. Ordinamento dei militi a cavallo, p. 73.
detto 14. Eseguimento della legge sulla composizione delle corti d'assisie, p. 75.
detto 14. Agenzie private per raccogliere giuocate al lotto pubblico, p. 76.
detto 14. Delazione del giuramento agli impiegati, p. 76.
detto 14. Revisione dei conti delle sciolte commissioni diocesane nelle provincie napolitane, p. 91.
detto 14. Sono riuniti in una sola sezione gli elettori del collegio elettorale di Paola, p. 100.
detto 14. Facoltà al Banco di Napoli di istituire succursali a Chieti e a Monteleone, p. 101.
detto 14. Convocazione del collegio elettorale di Calatafimi, p. 104.
detto 14. Facoltà di esercitare liberamente le funzioni di spedizioniere nelle dogane, p. 110.
detto 14. Cambiamento di denominazione di varii comuni, p. 113.
detto 14. Organizzazione del Banco di Napoli, p, 114.
detto 14. Istituzione in Carrara di una succursale della Banca Nazionale, p. 133.
detto 14. Delegazione ai prefetti di permettere la rappresentazione delle produzioni teatrali, p. 135.

Digitized by Google

GENNAIO 14. Autorizzazione della Banca Egizio-Italiana, pag. 251.
detto 14. Società dell'Istituto paterno di educazione in Torino, p. 300.
detto 14. Associazione anonima Società del pane da albergo e da osteria, p. 301.
detto 14. Sequestro sul godimento dell' usufrutto concesso ai provvisti di benefizi e simili che appartengono alle provincie soggette al governo pontificio, p. 439.
detto 14. Pubblicazione nella gazzetta ufficiale, e inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi, degli atti e statuti sociali delle società anonime o accomanditarie approvate, p. 479.
detto 15. Revisione teatrale, p. 79.
detto 15. Cautele da usarsi nel comporre la lista comunale dei giurati, p. 235.
detto 16. Movimento quindicinnale nelle carceri giudiziarie, p. 83.
detto 16. Rendite del demanio dello Stato e di quelle da esso amministrate, p. 236.
detto 18. Quadri caratteristici del personale delle carceri, p. 86.
detto 18. Cambio delle monete di rame di conio sardo, p. 89.
detto 18. Esame per essere nominato commissario alle visite e veditore, p. 97.
detto 18. Concorso per esami agli allievi degli istituti tecnici governativi, p. 104.
detto 18 Nuova denominazione del comune di Montaldo (Porto Maurizio), p. 134.
detto 18. Norme pel pagamento nell'Italia superiore delle spese fisse per la mesata di gennaio 1864, p. 237.
detto 18. Simile nelle provincie meridionali e toscane, p. 241.
detto 18. Norme pel cambio delle valute di rame con quelle di bronzo decimali, p. 240.
detto 19. Compilazione delle liste dei giurati, p. 90.
detto 20. Regolamento pel concorso ad esami negli istituti tecnici governativi e privati, p. 106.
detto 20. Ritiro delle monete coniate dai governi stranieri all' Italia, p. 119.
detto 20. Ammessione degli indulti relativi a pene pecuniarie, p. 243.
detto 20. Opere e riparazioni ai fabbricati demaniali, p. 243.
detto 21. Norme di condotta ai prefetti in ordine a fatti politici, p. 99.
detto 21. Cessa in Lombardia il corso legale delle monete d'argento e di biglione di conio austriaco, p. 120.
detto 21. Riduzione ad una sola forma dei martelli governativi in uso nelle amministrazioni forestali, p. 188.
detto 21. Occupazione del convento del Carmine in Alcamo, p. 523.
detto 21. Cause in materia di proventi riscossi dai ricevitori demaniali, p 642.
detto 21. Pubblicazione dei beni demaniali da alienarsi, p. 642.
detto 22. Locali per gli esami degli inquisiti, p. 91.
detto 23. Esami per le promozioni ai posti di ufficiali nelle guardie doganali, p. 102.
detto 23. Mezzi per facilitare il pagamento di spese per conto del tesoriere provinciale, p. 245.
detto 24. Legge per l'affrancamento dei beni enfiteutici a favore di corpi morali, p. 93.
detto 24. Dritti di faro sulle linee dei Dardanelli al Mar Nero, pag. 129.
detto 24. Ristorazione del porto di Brindisi, p. 133.
detto 24. Regolamento per l'esecuzione della legge sul cumulo degli impieghi, p. 153.
detto 24. Disposizioni relative all'ordinamento doganale, p. 157.
detto 24 Convenzione e trattato di commercio colla Francia, p. 381.
detto 25. Stabili demaniali rimasti invenduti dopo due esperimenti d'asta, p. 643.
detto 26. Possedimenti stabili dei corpi morali, p. 103.
detto 26. Divieto ai prefetti e sotto-prefetti di raccomandare le domande che non è in facoltà del Ministero di accordare, p. 109.
detto 26 Contabilità del denaro e del materiale delle case di pena, p. 109.

Digitized by Google

GENNAIO 26. Riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare, pag. 136.
detto 28. Creazione di due nuovi reggimenti di cavalleria, p. 137.
detto 28. Aumento dello Stato Maggiore dei depositi di cavalleria, p. 138.
detto 28. Modificazione della tariffa telegrafica per l'interno dello Stato, p. 162.
detto 28. Riduzione di prezzo pel trasporto di religiose sulle ferrovie dello Stato, p. 245.
detto 28. Cartelle di deposito degli assoldati e surrogati ordinari defunti, p. 246
detto 28. L'ammin. dei beni del liceo di Modica è affidata alla direzione demaniale, p. 252.
detto 28. Cauzioni dei contabili demaniali nelle provincie meridionali, p. 954.
detto 28. Trattato di commercio e di navigazione colla Russia, p. 556.
detto 29. È tolta la franchigia daziaria per oggetti provvisti dallo Stato all'estero, p. 247.
detto 29. Compilazione dei verbali di sistemazione di cassa, p. 954.
detto 30. Disposizioni sui pagamenti con mandati provvisorii, p. 120.
detto 30. Preliminari all'attivazione della legge sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, p. 248.
detto 31. Applicazione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali, p. 139.
detto 31. Facoltà di emettere delle obbligazioni alla Società delle ferrovie livornesi, p. 160.
detto 31. Regolamento per l'esecuzione della legge sulle privative industriali, p. 213.
detto 31. Personale delle corti di assisie, p. 230.
detto 31. Spese d'ufficio assegnate alle magistrature giudiziarie, p. 248.
detto 31. È autorizzata la Compagnia mobiliare italiana in Milano, p. 522.
detto 31. È autorizzata la Cassa mobiliare di credito provinciale e comunale in Torino, p. 553.
detto 31. Tasse a favore delle camere di commercio di Lucca, Macerata e Siena, p. 646.
detto 31. Idem di Caltanissetta, p. 647.
detto 31. Diritti di segreteria spettanti alle camere di commercio di Alessandria, Carrara e Pisa, p. 659.

FEBBRAIO 1. Matricola degl'impiegati dell'ordine giudiziario, p. 250.
detto 3. Fondo di massa delle guardie di pubblica sicurezza, p. 130.
detto 3. Precauzioni per impedire la diffusione del tifo bovino, p. 252.
detto 3. Cessazione del corso legale delle monete a sistema non decimale, p. 253.
detto 4. Convocazione del collegio elettorale di Città S. Angelo, p. 131.
detto 4. Anticipazione per la costruzione di strade nella Basilicata, p. 152.
detto 4 È prorogata nelle prov. merid. l'attuazione della legge sui pesi e sulle misure, p. 163.
detto 4. Cambiamento di denominazione di varii comuni, p. 174.
detto 4. Inscrizione nel Gran Libro di una rendita a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 183.
detto 4. Regolamento di servizio interno e programmi per le scuole di applicazione degli allievi ingegneri nel Genio navale, p. 326.
detto 4. Occupazione del convento di S. Francesco d'Assisi in Patti, p. 522.
detto 4. Circoscrizioni delle ispezioni e sotto-ispezioni delle gabelle, p. 548.
detto 4. Tavole alfabetiche o registri dei crediti ipotecari iscritti, p. 643.
detto 5. Cautele nei pagamenti a farsi da contabili, corpi o istituti militari, p. 299.
detto 6. Sussidi concessi dai cessati governi a vedove, orfani ecc., p. 252.
detto 6. Secondo riparto di sussidi per opere di pubblica utilità, p. 303.
detto 6. Schiarimenti sulla convenzione di navigazione e trattato di commercio con la Francia, p. 428.
detto 6. Estensione ad altri Stati delle agevolezze portate dai recenti trattati di navigazione e commercio colla Francia, p. 436.
detto 7. Disposizioni per la repressione del brigantaggio, p. 140.

Digitized by Google

FEBBRAIO 7. Istituzione dei magazzini generali dell'amministrazione militare, pag. 166.
detto 7. Mercede ai piloti pratici nel porto e rada di Palermo, p. 172.
detto 8. Contabilità degli agenti di custodia delle carceri, p. 134.
detto 9. Pensioni sulle croci Mauriziane ai funzionari giudiziari, p. 304.
detto 10. Obbligo di unire le cedole del semestre in corso alle rendite che sono depositate a titolo di cauzione sulle casse dei depositi e prestiti, p. 136.
detto 10. Licenze eccezionali di caccia, p. 322.
detto 10. Legalizzazione degli atti provenienti dallo Stato pontificio affidata al console britannico residente in Roma, p. 337.
detto 11. Provincie dichiarate infestate dal brigantaggio, p. 142.
detto 11. Regolamento per le squadriglie destinate alla repressione del brigantaggio, p. 142.
detto 11. Provincie nelle quali devono aver vigore le disposizioni relative al domicilio coatto da assegnarsi agli oziosi, vagabondi, camorristi ecc., p. 145.
detto 11. Regolamento pel domicilio coatto degli oziosi, ecc., p. 145.
detto 11. Legge portante provvedimenti relativi ai tribunali militari, p. 154.
detto 11. Indennità di trasloco agli agenti subalterni e di basso servizio dipendenti dai vari ministeri, p. 173.
detto 11. Riparto di spesa straordinaria già autorizzata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, p. 174.
detto 11. Convocazione del 2.° collegio elettorale di Catania, p. 288.
detto 11. Regolamenti di polizia urbana nelle provincie meridionali, p. 348.
detto 11. Modificazioni alle norme per la vendita dei beni demaniali, p. 462.
detto 12. Proroga del tempo utile pel cambio delle monete d'argento e di biglione di conio austriaco, p. 152.
detto 12. Comunicazione del trattato di commercio e di navigazione coll'Inghilterra, p. 274.
detto 12. Distintivi delle guardie doganali che cessano di appartenere al corpo, p. 463.
detto 13. Richiesta d'un elenco dei prestiti passivi deliberati dai comuni nell'anno 1863, p. 139.
detto 13. Uffici incaricati della riscossione della tassa sulle carte da giuoco e dell'apposizione del bollo relativo, p. 181.
detto 14. Esecuzione delle leggi sulla vendita dei beni demaniali, p. 179.
detto 14. Riordinamento della censura teatrale, p. 202.
detto 14. Estrazione di arene lungo le spiaggie marittime del Regno, p. 472.
detto 15. Proroga del tempo utile per la cessazione del corso legale delle monete coniate dai governi stranieri all'Italia, p. 156.
detto 15. Giuocate al lotto fuori dei locali dell'esercizio dei ricevitori, p. 464.
detto 15. Indennità di trasferta da concedersi ai reali carabinieri, p. 472.
detto 15. Diritti ai segretari dei tribunali del Contenzioso amministrativo, p. 644.
detto 16. Esecuzione della legge che modifica alcune disposizioni del Codice penale militare, p. 475.
detto 17. Stipendio dei guardaboschi comunali nelle provincie meridionali, p. 349.
detto 17. Condono di pene pecuniarie, p. 644.
detto 17. Svincolo delle cauzioni dei contabili demaniali nelle provincie napolitane, p. 644.
detto 18. Giurisdizione dei tribunali militari territoriali delle divisioni di Cremona, Modena e Livorno, p. 164.
detto 18. Abolizione dell'esame speciale prescritto nelle provincie meridionali agli ingegneri aspiranti a fare anche l'architetto, p. 186.
detto 18. Regolamento pel riparto dei terreni ademprivili della Sardegna, p. 193.

Digitized by Google

FEBBRAIO 18. Cambiamento di denominazione di varii comuni, pag. 209.
detto 18. Condizioni per l'arruolamento di militari di 2.ª categoria nelle guardie doganali, p. 475.
detto 18. Trasmissione ai prefetti della legge e regolamento sulle privative industriali, p. 477
detto 18. Società fiorentina *La Fratellanza Commerciale*, p. 591.
detto 18. Elezione dei componenti la camera di commercio di Aquila, p. 647.
detto 20 Franchigia postale accordata ai prefetti e sotto-prefetti, p. 165.
detto 20. Richiesta di elenchi degli avvocati e procuratori e dei componenti le camere di disciplina, p. 479.
detto 20. Conto annuale da redigersi per la vendita di beni demaniali, p. 481.
detto 20. Non sono dovuti diritti agli uscieri per gli avvisi ai giurati, p. 482.
detto 20. Attuazione del trattato di commercio colla Russia, p. 485.
detto 20. Norme agli agenti demaniali per carteggi coi privati onde evitare le spese postali, p. 484.
detto 20. Registro a matricola dei ditenuti nelle carceri giudiziarie, p. 485.
detto 20. Disposizioni che regolano la traslocazione dei Notai, p. 516.
detto 21. Proroga del corso legale delle monete di rame di conio sardo, p. 177.
detto 21. Spesa per l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, p. 180.
detto 21. La giurisdizione militare nella sotto-divisione militare di Pavia è affidata al tribunale militare di Milano, p. 187.
detto 21. Trasporto sui piroscafi delle guardie doganali, p. 211.
detto 21. Norme per la compilazione del giornale di servizio gabellario, p. 448.
detto 21. Società anonima dei consumatori del gaz luce in Milano, p. 534.
detto 21. Occupazione del convento di S. Francesco d'Assisi in Trapani, p. 535.
detto 21. Cassa sociale di prestiti e di risparmi in Milano, p. 536.
detto 22. Arresto delle persone notate negli elenchi compilati dal Ministero, p. 171.
detto 22. Estratti di sentenze portanti condanna alla sorveglianza di sicurezza pubblica, p. 580.
detto 22. Atterramenti di piante ordinati da corporazioni, capitoli e beneficiati sui beni da loro posseduti, p. 523.
detto 25. Costituzione di varii comuni in sezione separata del collegio elettorale di Casalmaggiore, p. 177.
detto 25. È convalidata la proroga pel cambio dei titoli di rendita in rendita italiana, p. 178.
detto 25. Ampliazione del bagno di S. Bartolomeo presso Cagliari, p. 192.
detto 25. Erezione di un ergastolo presso Alghero, p. 192.
detto 25. Libri di testo delle scuole secondarie e primarie, p. 524.
detto 25. Convocazione del collegio elettorale di Casalmaggiore, p. 525.
detto 25. Tassa per la revisione dei conti delle opere pie di Toscana, p. 525.
detto 25. Norme per gli esami degli aspiranti alla carriera dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, p. 528.
detto 25. Appendice al capitolato pel trasporto dei ditenuti e corpi di reato, p. 577.
detto 26. Trattative dei comuni per abbuonamento del dazio di consumo, p. 530.
detto 26. Verificazione annuale dei pesi e misure nelle provincie meridionali, p. 531.
detto 27. Comunicazioni telegrafiche delle autorità di pubblica sicurezza, p. 532.

Digitized by Google

FEBBRAIO 27. Comunicazione dei mandati di cattura alle autorità giudiziarie, pag. 533.
detto 28. Citazione di pubblici funzionari per oggetti penali, p. 178.
detto 28. Pubblicazione nelle provincie siciliane dell'Editto per le sementi e i soccorsi, p. 188.
detto 28. Circoscrizione dei distretti mineralogici, p. 207.
detto 28. Regolamento per la coltivazione del tabacco, p. 260.
detto 28. Facoltà ai Delegati straordinari di trattare pei comuni che rappresentano riguardo ai dazi di consumo, p. 535.
detto 29. I funzionari giudiziari debbono cooperare per l'osservanza delle leggi sul registro, p. 546.

MARZO 1. Rilascio dei fogli dei via agli indigenti, p. 180.
detto 1. Norme relative all'ultimo termine accordato pel cambio dei titoli di rendita pubblica, p. 180.
detto 1. Spedizione mandati, ruoli di spese fisse, ecc., per l'esercizio 1865, p. 563.
detto 2. Esportazioni d'armi da fuoco per le guardie forestali, p. 566.
detto 2. Circoscrizione delle ispezioni delle gabelle, p. 566.
detto 2. Provvedimenti nell'interesse dei guardaboschi comunali, p. 566.
detto 2. Applicazione della legge sul brigantaggio nella parte che riguarda l'amministrazione giudiziaria, p. 582.
detto 3. Legge relativa all'arresto personale in materia civile e commerciale, p. 123.
detto 3. Stanziamenti di fondi per le spese dei lavori del censimento, p. 208.
detto 3. Marche da bollo per i passaporti all'estero e per la legalizzazione d'atti, p. 231.
detto 3. Corsi d'istruzione di telegrafia elettrica, p. 567.
detto 3. Indennità di trasloco per gli agenti di basso servizio nei Ministeri, p. 569.
detto 3. Esecuzione della legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, p. 570.
detto 3. Personale dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo, p. 600.
detto 3. Occupazione del monastero di San Gerolamo in Siena, p. 605.
detto 3. Servizio delle vetture omnibus nelle antiche provincie, p. 627.
detto 4. Norme per l'esecuzione della legge sull'arresto personale, p. 184.
detto 4. Provvedimenti pel secondo tiro al segno nazionale, p. 350.
detto 4. Notizie sullo stato dei defunti per la tassa di registro, p. 559
detto 4. Osservanza della legge sulla carta bollata per parte degli uscieri giudiziari, p. 5[illegible].
detto 5. Tasse sulle concessioni di fiere e mercati e sui loro trasporti, p. 573.
detto 5. Marche da bollo per passaporti all'estero e per legalizzazione d'atti, p. 578.
detto 6. Servizio di cliniche nell'Ospedale Grande di Palermo, p. 198.
detto 6. Aumento dei membri della camera di disciplina degli avvocati di Catania, p. 199.
detto 6. Ruolo normale dell'osservatorio astronomico di Napoli, p. 230.
detto 6. Occupazione del monastero delle Benedettine in Palermo, p. 536.
detto 6. Distinzione dei comuni in chiusi ed aperti pell'ordinamento del dazio di consumo, p. 571.
detto 6. Repressione delle contravvenzioni alla legge sul lotto, p. 572.
detto 6. Facoltà alla camera di commercio di Palermo di far eseguire al pubblico incanto le vendite volontarie delle merci, p. 628.

Digitized by Google

MARZO 7. Contravvenzioni ai regolamenti municipali in Lombardia, pag. 648.
detto 8. Matricola degli Impiegati delle gabelle, p. 585.
detto 8. Legalizzazione di atti per delegazione del Ministero degli Esteri, p. 584.
detto 9. Trattative coi comuni per la riscossione del Dazio di consumo, p. 575.
detto 9. Esami per gli impiegati doganali, p. 585.
detto 9. Occupazione di parte del convento del Carmine in Catania, p. 624.
detto 10. Spiegazioni di tariffa doganale, p. 586.
detto 11. Contratti per la cessione ai comuni del Dazio di consumo, p. 576.
detto 11. Bollo per le polizze di carico e per le lettere di vettura, p. 586.
detto 12. Spese di riparazione delle opere di acque, strade, porti e spiaggie, p. 587.
detto 12. Contratti coi comuni per la riscossione dei dazi di consumo, p. 588.
detto 12. Osservanza della legge sul bollo per l'uso della carta filigranata, p. 588.
detto 13. Amnistia ai renitenti delle leve di mare, p. 199.
detto 13. Condono delle pene ai militi della Guardia Nazionale, p. 202.
detto 13. Direzione tecnica speciale per la esecuzione dei lavori nei porti di Santa Venere e di Brindisi, p. 258.
detto 13. Norme per l'esecuzione del R. Decreto portante amnistia ai renitenti delle leve di mare, p. 589.
detto 13. Convocazione di alcuni collegi elettorali, p. 624.
detto 14. Diritto pei tessuti *foulards* e cappelli di paglia, p. 590.
detto 15. Esami per la carriera di pubblica sicurezza, p. 551.
detto 15. Quesiti sulla legge relativa all'arresto personale dei debitori, p. 592.
detto 15. Franchigia postale al carteggio dei Sindaci fra loro, p. 594.
detto 15. Divieto di rimettere in circolazione le monete nazionali non decimali, p. 599.
detto 15. Bolle a cauzione per merci di transito, p. 599.
detto 16. Le congrue ed assegni fissi pagati dalla Cassa Ecclesiastica vanno soggette alla tassa di manomorta, p. 597.
detto 16. Statistica per le carceri giudiziarie, p. 552.
detto 17. Maggiore spesa sul bilancio del Ministero di marina, p. 232.
detto 17. Provvedimenti per le vacanze esistenti nel numero delle Guardie-marina, p. 232.
detto 17. Procedimento contro i surrogati disertori, p. 594.
detto 17. Statistica giudiziaria militare, p. 595.
detto 19. Rapporti trimestrali degli ispettori gabellari, p. 596.
detto 19. Emolumenti agli uscieri per gli avvisi ai difensori, p. 596.
detto 19. Cumulo d'impieghi, provvigioni od assegni degli impiegati giudiziari, p. 597.
detto 19. Osservanza dei regolamenti municipali nelle provincie meridionali, p. 598.
detto 20. Norme di procedura nei circoli di assisie, p. 254.
detto 20. Aumento della cauzione dei percettori in Sicilia pel maneggio delle rendite dei comuni, p. 255.
detto 20. Istituzione in Lecce di una succursale della Banca nazionale, p. 259.
detto 20. Legalizzazione delle firme dei conservatori delle ipoteche, p. 601.
detto 20. Direzioni ai regi consoli per l'amnistia ai renitenti alle leve marittime, p. 602.

Digitized by Google

MARZO 20. Libertà provvisoria ai militari imputati di reati comuni, pag. 604.
detto 20. Polizia giudiziaria degli ufficiali dei porti e spiaggie e modo di esercitarla a bordo dei bastimenti esteri, p. 604.
detto 20. Riparto della tassa che la camera di commercio ed arti di Reggio (Calabria) è autorizzata ad imporre sugli esercenti, p. 683.
detto 20. Società anonima costituitasi in Milano col titolo di *Sartoria nazionale*, p. 683
detto 20. Malleverie da prestarsi con titoli al portatore, p. 897.
detto 22. Statistiche penali, p. 608.
detto 22. Modo di procedere contro i contabili debitori nelle provincie meridionali, p. 938.
detto 23. Istituzione di un consolato in Macao (China), p. 260.
detto 23. Anche dai bastimenti vuoti deve darsi il manifesto di partenza, p. 605.
detto 23. Disposizioni applicabili alle merci esenti da visita, p. 606.
detto 23. Note personali degli impiegati del Lotto, p. 607.
detto 23. Pagamento delle rate di pigione dei locali tenuti in affitto pel servizio dello Stato, p. 608.
detto 23. Permessi per tagli di piante e dissodamenti di boschi, p. 609.
detto 24. Bilanci delle case di pena per l'esercizio 1864, p. 625.
detto 25. Trattamenti dei reali carabinieri citati a comparire avanti i tribunali civili, p. 675.
detto 26. Disposizioni per gli esami speciali e di laurea nelle Università, p. 626.
detto 28. Modo di conoscere lo stato dei crediti aperti, p. 354.
detto 28. Depositi provvisori per concorso agli incanti, p. 629.
detto 28. Osservanza nelle segreterie giudiziarie della legge sul bollo, p. 630.
detto 29. Spiegazioni per la statistica giudiziaria, p. 631.
detto 29. Regolarità del servizio nell'amministrazione dei pesi e misure, p. 635.
detto 29. È esteso a nuove stazioni di ferrovie il regolamento sul servizio contro gli incendi, p. 649.
detto 29. Approvazione e rimborso delle spese di giustizia criminale, p. 936.
detto 30. Distribuzione del bollettino ufficiale delle leggi, p. 657.
detto 31. Formalità per le affrancazioni cogli stabilimenti di manomorta, p. 187.
detto 31. Ferie annuali per le corti e tribunali della Sicilia, p. 257.
detto 31. Consolidato speciale 3 p. °/₀ per la costruzione della ferrovia da Asciano a Grosseto, p. 271.
detto 31. Dipendenza dal Ministero di agricoltura e commercio dei depositi di cavalli stalloni, p. 273.
detto 31. Regolamento della scuola d'applicazione degli ingegneri idraulici in Ferrara, p. 273.
detto 31. Sottoscrizione dei mandati spediti sui crediti aperti, p. 355.
detto 31. Apertura in Torino di un'esposizione di ornotologia, meccanica agraria ed enologia, p. 655.
detto 31. Riscossione delle tasse e diritti sulle privative industriali, p. 655.
detto 31. Situazione dei crediti e prospetti dei mandati spediti sui medesimi, p. 673.
detto 31. Direzioni per le concessioni di fiere e mercati, p. 944.

APRILE 1. Assegni di rappresentanza ai prefetti, p. 356.
detto 1. Legalizzazione delle firme dei conservatori delle ipoteche, p. 658.
detto 1. Inscrizione d'enfiteusi a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 661.
detto 1. Depositi degli accorrenti agli appalti avanti gli uffizi d'intendenza militare, p. 674.
detto 1. Tassa di bollo per gli atti dei prefetti incaricati della ripartizione dei demani comunali nelle provincie siciliane, p. 936.
detto 2. Procedimento contro i surrogati disertori, p. 662.

Digitized by Google

APRILE 2. Sottoscrizione dei mandati spediti su crediti aperti, pag. 674.
detto 2. Militari imputati di reati comuni ammessi alla libertà provvisoria, p. 675.
detto 3. Amministrazione e contabilità del Padule di Fucecchio, p. 371.
detto 3. Facoltà alla camera di commercio ed arti di Messina ad imporre una tassa annua sui commercianti ed artieri del suo territorio circoscrizionale, p. 696.
detto 5. Rilascio di vaglia del Tesoro a favore del Ministero dell'interno, p. 365.
detto 5. Registrazione a debito delle sentenze in favore delle Procure dei poveri, p. 663.
detto 5. Avvertenze sopra alcune spese contemplate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, p. 663.
detto 5. Esecutoria per la dispensa da impedimenti canonici e civili a contrarre matrimonio, p. 664.
detto 5. Esattezza necessaria nei lavori di contabilità demaniale, p. 937.
detto 6. Divieto ai bastimenti da guerra degli Stati belligeranti di entrare con prede nei porti o rade del Regno, p. 268.
detto 6. Delegazione ai prefetti di approvare i bilanci consuntivi delle camere di commercio e d'arti, p. 292.
detto 6. Applicazione del trattato di commercio colla Francia, p. 526.
detto 6. Spiegazioni di tariffa doganale, p. 669.
detto 6. Riparto dei sussidi 1863 a comuni e consorzi per opere idrauliche, p. 676.
detto 6. Informazioni sul conto degli imputati a richiesta dell'autorità giudiziaria da rilasciarsi dai municipi e dai delegati di P.ª S.ª, p. 676.
detto 6. Norme pell'applicazione del R. Decreto sulla neutralità dei porti marittimi, p. 677.
detto 6. Frodi nei carichi dei bastimenti contemplate dalla legge penale, p. 679.
detto 6. Tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla camera di commercio ed arti di Ferrara, p. 707.
detto 7. Riduzione degli uffici di verificazione di pesi e misure, p. 666.
detto 7. Vendita di beni demaniali, p. 680.
detto 7. Contabilità delle tasse protomedicali nelle provincie napolitane, p. 936.
detto 8. Non debbonsi accettare dalle tesorerie dello Stato le valute d'argento svizzere di qualsiasi conio, p. 681.
detto 9. Provvista di divisa agli agenti di custodia delle carceri giudiziarie, p. 365 e 375.
detto 9. Funzioni religiose e predicazione in ore notturne o fuori delle chiese, p. 681.
detto 9. Registro di corrispondenza per gli uffizi demaniali, p. 682.
detto 10. Scioglimento della camera di commercio e d'arti di Parma, p. 285.
detto 10. Convocazione dei collegi elettorali per l'elezione dei membri della camera di commercio di Parma, p. 285.
detto 10. Disposizioni per l'esecuzione della legge di registro nella Lombardia, p. 286.
detto 10. Facoltà al sindaco di Lipari di delegare le sue funzioni di uffiziale dello stato civile, p. 290.
detto 10. Autorizzazione della società col titolo *Banca Anglo Italiana*, p. 688.
detto 10. Occupazione del convento di S. Francesco dei Minori Conventuali di Faenza, p. 693.
detto 10. Occupazione del monastero della Madonna in Siena, p. 701.
detto 10. Occupazione del convento dei Padri Minori Osservanti di S. Francesco in Carrara, p. 704.

Digitized by Google

APRILE 11. Liste elettorali e rinnovazione dei consiglieri comunali e provinciali, pag. 367.

detto 12. Prodotto dei letti a pagamento nelle carceri giudiziarie, p. 367.

detto 14. Legge sulle pensioni degli impiegati civili, p. 278.

detto 14. Rettificazione delle cifre della popolazione di fatto dei comuni di Porto Ceresio e di Porto Valtravaglia (Varese), p. 289.

detto 14. Simile di Tortorici e Montemaggiore Belsito, p. 289.

detto 14. Chiusura dell'esercizio finanziere giudiziario nelle provincie meridionali, p. 684

detto 14. Diritti di pedaggio a favore della società anonima del ponte in chiatte sul Po presso Cremona, p. 694.

detto 15. Depositi provvisori per concorso agli incanti, p. 685.

detto 15. Istruzioni per l'applicazione del regolamento risguardante la coltivazione del tabacco, p. 362.

detto 16. Offerte per contravvenzioni forestali transatte nelle provincie meridionali, p. 685.

detto 16. Tasse di registro e bollo per le persone ammesse al beneficio dei poveri, p. 686.

detto 16. Documenti da unirsi ai ricorsi in grazia e per commutazione di pena nella marina, p. 686.

detto 17. Circoscrizione elettorale del collegio elettorale di Levanto, p. 292.

detto 17. Proposte e nomine dei Conciliatori nelle provincie siciliane, p. 317.

detto 17. È affidata all'amministrazione demaniale la gestione dei beni sotto sequestro dell'ex duca Francesco V di Modena, p. 338.

detto 17. Regolamento per le vendite volontarie ai pubblici incanti da eseguirsi per mezzo della camera di commercio e d'arti di Genova, p. 369.

detto 18. Servizi fuori residenza degli ufficiali di pubblica sicurezza e relative indennità, p. 367.

detto 18. Documenti relativi al pagamento di spese e alle quitanze dei pensionari impediti di recarsi nelle tesorerie, p. 687.

detto 20. Abuso di franchigia postale, p. 689.

detto 20. Provvigione ai reggenti uffici di ricevitoria della Cassa Ecclesiastica, p 689.

detto 20. Convocazione del terzo collegio elettorale di Firenze, p. 690.

detto 22. Contabili delle Opere pie mantenute a carico dello Stato, p. 379.

detto 26. Estensioni di vincolo di rendita per cauzione di contabili demaniali, p. 339.

detto 23. Pagamento degli stipendi agli impiegati in attività di servizio, p. 690.

detto 23. Locali demaniali occupati gratuitamente da funzionari pubblici, p. 691.

detto 24. Regolamento per l'esecuzione della legge sulle pensioni degli impiegati civili, p. 294.

detto 24. Norme di procedimento per la liquidazione delle pensioni militari, p. 305.

detto 24. Aggregamento di ufficiali dell'esercito al Corpo dello stato maggiore, p. 318.

detto 24. Spese degli uffizi contabili del demanio e delle tasse, p. 320.

detto 24. Istituzione di una succursale della Banca nazionale nella città di Savona, p. 321.

detto 24. Approvazione dell'andamento generale della ferrovia da Pavia a Brescia per Cremona, p. 324.

detto 24. Occupazione del convento del Carmine in Marsala, p. 348.

detto 24. Regolamento pei custodi delle opere di bonificazione nelle provincie meridionali, p. 419.

Digitized by Google

APRILE 24. Discipline pei caffè e zuccheri spediti in cabottaggio, pag. 692.
detto 24. Documenti per liquidare le pensioni ai militari, p. 692.
detto 24. Società anonima della strada ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso, p. 696.
detto 24. Convocazione del collegio elettorale di Bozzolo, p. 704.
detto 24. Diritti di segreteria spettanti alla camera di commercio ed arti di Caserta, p. 724.
detto 24. Idem idem in Bari, p. 725.
detto 24. Associazione anonima sotto il titolo di Banca-Operaia, p. 741.
detto 25. Estenzioni di vincolo di rendita per cauzione di contabili demaniali, pag. 939,
detto 26. Trasporto in cabotaggio di tabacchi provenienti dalle manifatture del governo, p. 693.
detto 27. Autorità incaricate di ricevere il giuramento degli agenti forestali, p. 670.
detto 28 Maggiore spesa per l'impianto di nuovi uffici del debito pubblico, p. 298.
detto 28. Maggiore spesa pel pagamento d'interessi e di capitali dovuti all'Azienda dei Presti di Firenze, p. 298.
detto 28. Autorizzazione di spesa per adattamento di edifizi in Napoli ad uso di manifattura e deposito di tabacchi, p. 299.
detto 28. Maggiore spesa sul bilancio dei lavori pubblici per la stazione di Genova, p. 306.
detto 28. Autorizzazione di spesa per riparazioni alla grand' aula del palazzo già ducale di Genova, p. 307.
detto 28. Allievi ingegneri del genio civile da aggregarsi al Corpo di stato maggiore per la formazione della Carta delle provincie meridionali, p. 338.
detto 28. Personale della scuola di musica presso gli ospizi civili di Parma, p. 341.
detto 28. Domande di aspettativa degli impiegati dell' amministrazione provinciale, p. 379.
detto 28. Convocazione del collegio elettorale di Albenga, p. 705.
detto 29. Quadri delle principali importazioni ed esportazioni, p. 695.
detto 30. Proroga della legge sul brigantaggio, p. 291.
detto 30. Provincie dichiarate infestate dal brigantaggio, p. 291.
detto 30. Continua ad aver vigore il regolamento per la repressione del brigantaggio, p. 293.
detto 30. Inventario degli effetti ad uso dei guardiani e ditenuti delle carceri giudiziarie, p. 465.
detto 30. Ritenzioni sugli stipendi degli uscieri, p. 547.
detto 30. Ingegneri del Corpo del genio civile incaricati delle funzioni di ufficiali del Genio militare, p. 698.
detto 30. Mezzi di trasporto per gli indigenti ammessi alle terme d'Acqui, p. 699.
detto 30. Legalizzazione d'atti per delegazione del Ministero Esteri, p. 700.

MAGGIO 1. Storno di fondi sul bilancio 1862 del Ministero dei lavori pubblici, p. 320.
detto 1. Maggiori spese al bilancio del Ministero della guerra, p. 322.
detto 1. Maggiori spese al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, p. 322.
detto 1. Spesa straordinaria per indennità al prof. Hughes pel suo telegrafo a stampa, p. 324.
detto 1. Maggiore spesa per gratificazione agli agenti dell'appalto del dazio sul macinato nelle Marche, p. 325.
detto 1. Sussidi agli agenti di vigilanza delle dogane e delle privative licenziati dal servizio senza aver diritto a pensione, p. 325.
detto 1. Spesa straordinaria per costruzione di due grossi piroscafi, p. 341.

Digitized by Google

MAGGIO 1. Spesa straordinaria per nuovi uffici ed altre spese pel debito pubblico, pag. 342.

detto 1. Convocazione del collegio elettorale di Sinigaglia, p. 708.

detto 1. Società generale dei zolfi in Sicilia, p. 740.

detto 2. Destinazione a darsi alle armi confiscate esistenti presso segretari giudiziari, p. 702.

detto 4. Restituzione dei fondi depositati presso le casse dei depositi e prestiti, p. 466.

detto 5. Legalizzazione di firme dei notai residenti nella giurisdizione delle corti d' appello di Milano e Brescia, p. 703.

detto 5. Spiegazioni ed assimilazioni di tariffa doganale, p. 703.

detto 6. Affrancamento di enfiteusi ed altre prestazioni, p. 467.

detto 7. Fabbricazione di pesi e misure metriche in Mongiana (Catanzaro), p. 706.

detto 8. Discipline per l'archivio notarile del circondario di Lodi, p. 343.

detto 8. Nuova proroga pel versamento delle monete di rame di conio napolitano, p. 344.

detto 8. Esame di libero esercizio degli aspiranti alla professione d'ingegnere nella Lombardia, e negli ex Ducati di Parma e Modena, p. 372.

detto 8. Norme per l' uso de' piloti pratici nel porto di Castellammare di Stabia, p. 441.

detto 8. Occupazione del convento del Carmine in Forlì, p. 445.

detto 8. Cambiamento di denominazione di varii comuni, p. 445.

detto 8. Distintivi della carta filigranata da bollo secondo il nuovo campione, p. 707.

detto 9. Modo d'impiego del fondo per le spese d'ufficio, p. 471.

detto 10. Riforma delle pie istituzioni in quanto lo scopo non risponda completamente alla beneficenza, p 468.

detto 10. Passaggio degli studenti da una ad altra università per sostenere gli esami, p. 708.

detto 10. Trasporto dei detenuti, corpi di reato ed agenti di custodia, p. 709 e 713.

detto 10. Specchi delle operazioni delle Casse di risparmio, p. 717.

detto 11. Convenienza di prolungare d' un altro anno la durata dei contratti per manutenzioni stradali, p. 714.

detto 11. Conti annuali da sottoporsi alla Corte de' conti, p. 941.

detto 12. Procedura della Corte dei conti per la liquidazione delle pensioni degli impiegati civili, p. 345.

detto 12. Diminuzione del personale delle varie amministrazioni centrali e aumento del personale della Corte dei conti, p. 347.

detto 12. Ruolo degli impiegati del Collegio di musica detto del Buon Pastore in Palermo, p. 374.

detto 12. Informazioni sui debitori di credito demaniale, p. 860.

detto 12. Aprimento di crediti ai prefetti per somministrazioni d' effetti di casermaggio ai reali carabinieri e alle guardie di P.ª S.ª, p. 715.

detto 12. Aggiunta di nuovi specchi per la redazione della statistica giudiziaria militare, p. 715.

detto 12. Società anonima in Genova col titolo di Compagnia la Civiltà, p. 745.

detto 12. Modo di redigere le contabilità mensili presso le direzioni demaniali, p. 940.

detto 12. Tasse da esigersi per la registrazione delle sentenze in Lombardia, p. 946.

detto 13. Trattato di commercio italo-francese esteso alle merci di origine e provenienza dagli Stati Uniti, p. 876.

detto 13. Trattato colla Francia; diritti pei coralli e le pelli, p. 717

Digitized by Google

MAGGIO 14. Avvertenze nel rilascio delle richieste sulle ferrovie toscane e livornesi, pag. 470.
detto 14. Sottoscrizione dei mandati sui crediti aperti, p. 471.
detto 14. Aumento del deposito di Allievi-guardie di pubblica sicurezza, p. 558.
detto 14. Termine stabilito ai funzionari di P.ª S.ª per recarsi ai loro posti, p. 561.
detto 14. Attuazione della nuova legge sul dazio di consumo, p. 591.
detto 14. Visite gabellarie presso i vivandieri militari per iscoprire le contravvenzioni, p. 717.
detto 14. Conti annuali da presentarsi alla Corte de' conti, p. 941.
detto 15. Convenzione relativa all'affittamento dell'opificio di Pietrarsa presso Napoli, p. 467.
detto 17. Redazione di un inventario degli oggetti esistenti negli uffici di verificazione dei pesi e misure, pag. 718.
detto 17. Accertamento delle contravvenzioni per pesi e misure e risultamenti dei giudizi, p. 719.
detto 17. Servizio degli ispettori e sotto ispettori demaniali, p. 941.
detto 18. Trasporto gratuito degli indigenti sulle ferrovie, p. 561.
detto 19. Scioglimento della commissione di censura per le spese di giustizia, istituita in Palermo, p. 442.
detto 19. Soppressione degli esattorati speciali di Pisa, Foiano, Orbetello e Pitigliano, p. 443.
detto 19. Soppressione della Cassa di prestanza a favore de' censuari del Tavoliere di Puglia, p. 443.
detto 19. Servizio delle vetture omnibus nelle antiche provincie, p. 448.
detto 19. Conversione in annua prestazione redimibile in denaro delle decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali della Sicilia, p. 457.
detto 19. Regolamento sulla illuminazione del Naviglio dello Stato, p. 508.
detto 19. Esami degli insegnanti nelle classi inferiori ginnasiali, p. 520.
detto 19. I direttori demaniali sono competenti a provvedere a pagamenti inferiori a L. 500, p. 942.
detto 20. Mezzi di trasferimento delle prostitute affette da mal venereo, p. 720.
detto 21. Invio del manifesto relativo alla verificazione periodica de' pesi e misure, p. 721.
detto 21. Provvista d'alloggi e di vitto agli agenti forestali che pernottano fuori della loro residenza per affari di servizio, p. 722.
detto 21. Pagamento di stipendi e d'altre spese fisse, p. 723.
detto 22. Grado che può avere l'ufficiale relatore presso i consigli di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi, p. 444.
detto 22. È accordato al comune di Varazze il titolo di città, p. 444.
detto 22. Esazione dei dritti di segreteria e di cancelleria segnati a debito nelle cause di gratuito patrocinio, p. 461.
detto 22. Società nazionale d'industrie meccaniche in Napoli, p. 752.
detto 22. Vigilanza della Corte de' conti sulla riscossione delle entrate dello Stato, p. 942.
detto 24. Abusivo esercizio di dentisti e simili sulle pubbliche piazze, p. 561.
detto 24. Applicazione delle tasse di registro alle sentenze definitive, provvisionali, preparatorie e interlocutorie, p. 723.
detto 25. Quadri sinottici delle spese d'ufficio nelle prefetture, p. 562.
detto 25. Tasse di bollo sugli atti di nomina o di assunto servizio, p. 563.

Digitized by Google

MAGGIO 26. Trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda, pag. 537.
detto 26. Trattato di navigazione e commercio tra l'Italia ed il Belgio, p. 898.
detto 27. Quadri degli uficiali della Guardia Nazionale mobile, p. 563.
detto 27. Spese di posta degli uffici di prefettura, p. 564.
detto 27. Certificati di criminalità per gli aspiranti ai posti di guardaboschi comunali, p. 726.
detto 27. È raccomandata la rigorosa osservanza dell'orario d'ufficio, p. 726.
detto 28. Ai soldati di leva disertori ed ai renitenti che si costituiscono, è dovuta l'indennità di via allorchè sono inviati alla loro destinazione, p. 727.
detto 29. Abolizione delle corporazioni industriali d'operai d'ogni sorta, p. 515.
detto 29. Soppressione del consolato di Bona, p. 518.
detto 29. Spese straordinarie per nuovi ordinamenti giudiziari, p. 520.
detto 29. Convocazione del collegio elettorale di Reggio (Emilia), p. 731.
detto 29. Occupazione del convento di S. Agostino in Lucca, p. 744.
detto 29. Compagnia nazionale delle bonifiche nelle provincie napolitane, p. 749.
detto 30. Circolare periodica delle ricerche da rilasciarsi dai comandanti dei reali carabinieri, p. 727.
detto 30. Come debbono farsi le relazioni finali sulle scuole secondarie e sui convitti, p. 728.
detto 31. Osservanza del nuovo regolamento di contabilità generale, p. 610.
detto 31. Immatricolazione dei segretari giudiziari e di prefettura, p. 730.
detto 31. Aumento del salario dei guardaboschi comunali, p. 731.

GIUGNO 1. Facilitazioni nei trasporti di merci in cabottaggio, p. 732.
detto 1. Spiegazioni al trattato di commercio col Belgio, p. 895.
detto 1. Dritti di consolato defraudati, p. 947.
detto 2. Esazioni dei dritti di segreteria o di cancelleria nelle cause dei poveri, p. 732.
detto 2. Norme per l'esecuzione della legge sulle pensioni degli impiegati civili, p. 733.
detto 2. Per eccedenza di candidati sono sospesi nuovi esami d'usciere, p. 734.
detto 3. Visite gabellarie presso i vivandieri dei corpi dell'esercito, p. 734.
detto 3. Epoche fissate per eseguire i versamenti in tesoreria e norme pei casi di deficienze di cassa, p. 734.
detto 4. Nuovi punzoni per il bollo ordinario e straordinario, p. 516.
detto 4. Amministrazione dei benefici vacanti in Sardegna, p. 538.
detto 4. Erezione di un consolato in Honolulu (Isole Avajane), p. 539.
detto 4. Inscrizione di un nuovo fondo per le strade ferrate Calabro-Sicule, p. 540.
detto 4. Applicazione di alcuni articoli della legge sulle pensioni civili, p. 735.
detto 4. Emissione di carta bollata munita dei nuovi punzoni, p. 736.
detto 4. Variazioni nelle Giunte provinciali di statistica, p. 738.
detto 6. Somministranze di munizioni da guerra a corpi armati non dipendenti dal Ministero di guerra nè da quello di marina, p. 638.
detto 7. Ritenute per debiti verso lo Stato, p. 610.

Digitized by Google

GIUGNO 7. Movimento degli affari davanti le preture per la statistica civile e commerciale, pag. 738.

detto 8. Nuovo catasto per le comunità di Lucca e di Viareggio, p. 539.

detto 8. Erezione di un consolato in Mulhouse (Francia), p. 541.

detto 8. Avvertenze ai vaccinatori nella pratica degli innesti, p. 611.

detto 8. Invio delle Istruzioni della Corte dei conti per la sorveglianza sulla riscossione dei proventi del Ministero dell'interno, p. 632.

detto 8. Crediti aperti pel servizio dei lavori pubblici, p. 740.

detto 8. Spiegazioni sul modo di chiedere licenze per ricerca di miniere, p. 740.

detto 8. Avvisi a darsi ai creditori dei mandati spediti a loro favore, p. 948.

detto 10. Restituzione di depositi in numerario per libertà provvisoria, p. 949.

detto 10. Relazioni mensuali dei capi guardiani delle carceri giudiziarie, p. 666.

detto 10. Reintroduzione di merci nazionali che si presentano in un ufficio diverso da quello indicato nel documento, p. 742.

detto 10. Formalità da praticarsi nel rilascio di condannati graziati, p. 742.

detto 11. Statistica civile delle giudicature di mandamento, p. 742.

detto 11. Impiegati militari il cui servizio subì interruzione per cause politiche, p. 743.

detto 12. Il comune di Santa Teresa (Messina) è dichiarato capoluogo di mandamento, p. 541

detto 12. Regolamento per i congedi dei funzionari dell'ordine giudiziario, p. 542.

detto 12. Deposito all'archivio di Stato di Firenze degli atti solenni interessanti le dinastie Medicea e Lorenese, p. 559.

detto 13. Rinnovazione degli ufficiali della Guardia nazionale, p. 667.

detto 13 Esazione dei diritti di cancelleria nelle cause dei poveri, p. 744.

detto 14. Facoltà ai procuratori del Re delegati alle assisie di formare ricorsi per cassazione, p. 746.

detto 14. Alla segreteria della Corte di cassazione non competono i diritti di copia in materia penale, p. 950.

detto 15. Pubblicazione di nuove norme per la somministranza di munizioni da guerra, p. 638.

detto 15. Attuazione del sistema metrico decimale dei pesi e misure, p. 669.

detto 15. Corso legale delle valute d'argento di sistema metrico decimale italiane ed estere, p. 747.

detto 15. Nomina di mediatori di commercio nelle provincie meridionali, p. 748.

detto 15. Proroga del termine assegnato pel versamento della vecchia valuta di rame, p. 950.

detto 15. Liquidazione delle tasse sulle concessioni di fiere e mercati e sui loro trasporti, p. 749.

detto 16. Convocazione del collegio elettorale di Fano, p. 546.

detto 16. Formazione dei pieghi per le corrispondenze d'ufficio delle direzioni demaniali, p. 951.

detto 19. Autenticazione delle bollette ed altri documenti doganali col suggello d'ufficio, p. 750.

detto 17. Divieto di cessione e sequestro delle paghe degli ufficiali e degli impiegati assimilati a gradi militari, p. 521.

detto 17. Abolizione delle decime in Sicilia e loro conversione in danaro, p. 750.

detto 17. Scuola magistrale tecnico-pratica di ginnastica in Torino, p. 751.

Digitized by Google

GIUGNO 17. Estensibilità delle malleverie, pag. 944.

detto 17. Svincolo delle cauzioni dei contabili demaniali, p. 951.

detto 17. Debbonsi indicare le cause delle differenze nei prodotti mensili dei varii rami amministrativi, p. 952.

detto 20. Istruzioni per l'eseguimento del Reale decreto 31 marzo 1864 n. 1727, p. 753.

detto 20. Istruzioni per la contabilità delle rivendite di generi di privativa, p. 755.

detto 21. Disimpegno del servizio di pubblica sicurezza da parte dei Sindaci, p. 671.

detto 21. Nei prospetti mensili debbono i contabili demaniali includere le somme pagate direttamente dai debitori nelle tesorerie, p. 953.

detto 22. Sistemazione dei conti annuali dell'esercizio 1863, p. 758.

detto 24. Paghe alle guardie di P. S., ai guardiani delle carceri ecc., p. 671.

detto 24. Appalto per la fornitura degli effetti di casermaggio alle guardie doganali, p. 763.

detto 25. Ricorsi in grazia per ottenere condono di pene pecuniarie, p. 766.

detto 25. Stati delle variazioni che hanno luogo nel personale dei notai e degli archivi, p. 767.

detto 28. Informazioni sul personale di P. S., p. 672.

detto 30. Contabilità dell'anno finanziere 1863 della Cassa Ecclesiastica, p. 768.

detto 30. Provvisioni pontificie mancanti di vidimazione, p. 877.

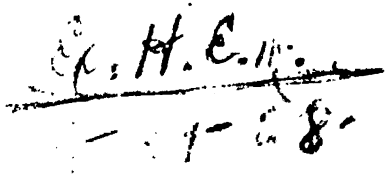

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google